



Università degli Studi di Cagliari

**DOTTORATO DI RICERCA
Storia Moderna e Contemporanea
Ciclo XXVIII**

**Profilo della magistratura italiana:
la Corte di Cassazione dal fascismo alla Repubblica**

Settore scientifico disciplinare di afferenza
14 - Scienze politiche e sociali

Presentata da:	Francesca Cuccu
Coordinatore Dottorato	prof. Giovanni Murgia
Tutor	prof.ssa Mariarosa Cardia

**Esame finale anno accademico 2015 – 2016
Tesi discussa nella sessione d'esame marzo – aprile 2017**

Sommario

1.	Introduzione.....	5
2.	La Corte di Cassazione.....	7
2.1	Le funzioni della Corte di Cassazione nell'ordinamento giuridico italiano	7
2.2	La Corte di Cassazione in Italia prima dell'Unità d'Italia.....	9
2.3	La Corte nell'Italia unita.....	10
2.4	La centralizzazione in epoca fascista.....	11
3.	La Corte di Cassazione durante gli anni della Repubblica Sociale Italiana.....	13
3.1	Istituzione delle Sezioni promiscue della Suprema Corte di Cassazione in Brescia	13
3.2	Sul giuramento.....	22
4.	La composizione della Corte di Cassazione nel 1943.....	25
4.1	La Corte nella "Guida Monaci 1943"	25
4.2	I magistrati	28
4.2.1	Dati anagrafici	30
4.2.2	Dati di carriera	32
4.2.3	Epurazione	33
4.3	Le biografie – Primo presidente	38
4.3.1	CASATI Ettore	38
4.4	Le biografie – Presidenti delle Sezioni civili.....	43
4.4.1	AZARA Antonio	43
4.4.2	BRASIELLO Teucro	54
4.4.3	COCO Nicola.....	69
4.4.4	DE FICCHY Vincenzo	78
4.4.5	FERRARA Andrea	84
4.4.6	FERRARO Emilio	90
4.4.7	GAETANO Giuseppe Paolo.....	94
4.4.8	LENER Angelo.....	99
4.4.9	LEUCADITO Enrico.....	102
4.4.10	MACEDONIO Vincenzo.....	106
4.4.11	MARZADRO Oreste Enrico	111
4.4.12	MESSINA, Salvatore.....	115
4.4.13	MIRABILE Guido	130
4.4.14	MIRAULO Gaetano	139
4.4.15	PELLEGRINI Francesco	144
4.4.16	TELESIO Francesco Saverio.....	148
4.5	Le biografie – Presidenti della prima Sezione penale	156
4.5.1	ALOISI Ugo	156
4.5.2	JANNITTI PIROMALLO Alfredo.....	160
4.6	Le biografie – Presidenti della seconda Sezione penale	165
4.6.1	GIOFFREDI Raffaele	165
4.6.2	ROMANO Enrico.....	176
4.7	Le biografie – Presidenti della terza Sezione penale	182
4.7.1	RENDE Domenico	182
4.8	Le biografie – Procuratore generale	196
4.8.1	SALTELLI Carlo.....	196
4.9	Le biografie – Avvocati generali	203
4.9.1	CIPOLLA Ettore.....	203

4.9.2	TERRA ABRAMI Lorenzo.....	212
4.9.3	CONFORTI Leopoldo.....	216
4.9.4	VACCARI Umberto.....	225
4.9.5	EULA Ernesto.....	231
4.10	Le biografie – Consiglieri sardi.....	249
4.10.1	AGUS Giuseppe Raimondo.....	249
4.10.2	BUZZI Michele.....	254
4.10.3	CAMBONI Luigi.....	259
4.10.4	DE MARTINI Demetrio.....	260
4.10.5	DE VILLA Cristoforo.....	265
4.10.6	LAMPIS Giuseppe.....	270
4.10.7	MANCA Antonio.....	274
4.10.8	MANCA Egisto.....	278
4.10.9	MANCOSU Federico.....	281
4.10.10	MELONI Giuseppe.....	285
4.10.11	PIGA Emanuele.....	291
4.10.12	PILI Emanuele.....	300
4.10.13	PIREDDA Pasquale.....	309
4.10.14	SANNA Alberto.....	314
5.	Appendice.....	321
5.2	Schede sintetiche sui magistrati.....	323
5.2.1	Magistrati in funzioni apicali.....	323
5.2.2	Consiglieri sardi.....	355
5.3	Graduatoria del Ministero di Grazia e Giustizia – Anno 1943.....	369
5.4	Tabelle e grafici riassuntivi.....	401
5.4.1	Dati anagrafici.....	401
5.4.2	Epurazione.....	403
5.5	I Presidenti della Corte di Cassazione dal 1876 al 2017.....	405
5.6	Fonti normative.....	406
6.	Bibliografia.....	407

1. Introduzione

“Ogni magistrato [...] nella sua lunga carriera, incontra migliaia di cittadini: come imputati, come parti offese, come testimoni, come attori o convenuti. Naturalmente non ricorderà quasi nessuna di queste persone. Ma ciascuna di queste [...] ricorderà quell'incontro [...] Indipendentemente dal fatto che abbia avuto torto o ragione, ricorderà e giudicherà il suo giudice, ne valuterà l'equilibrio o l'arroganza, il rispetto oppure il disprezzo per quella persona, la capacità di ascoltare le sue ragioni oppure l'ottusità burocratica, l'imparzialità oppure il pregiudizio. Ricorderà, soprattutto, se quel giudice gli ha fatto paura o gli ha suscitato fiducia. Solo in questo secondo caso ne avvertirà e ne difenderà l'indipendenza come una sua garanzia, cioè come una garanzia dei suoi diritti di cittadino. Altrimenti – possiamo esserne certi – egli avvertirà quell'indipendenza come il privilegio di una casta di un potere odioso e terribile”¹.

Il presente lavoro esamina la Corte Suprema di Cassazione italiana, nel periodo compreso tra l'avvento del fascismo e l'inizio dell'età repubblicana, con particolare attenzione ai magistrati che nel tempo ne hanno fatto parte.

La Corte di Cassazione è stata analizzata principalmente tramite la compilazione di un repertorio biografico che ripercorre la carriera dei suoi membri a livello apicale, dal loro ingresso nell'ordine giudiziario al loro collocamento a riposo.

L'arco temporale su cui si incentra la ricerca ha permesso di approfondire i rapporti tra la magistratura e il regime, il comportamento della stessa magistratura durante quel periodo, e la successiva fase epurativa.

Tale periodo storico è stato scelto per via di precedenti studi e collaborazioni in ricerche strutturate, in particolare il progetto “L'epurazione della magistratura alla caduta del fascismo” nell'ambito del Programma di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) 2006 “Magistratura e politica nello Stato moderno e contemporaneo” (coordinatore scientifico nazionale prof. Guido Melis), presso il Dipartimento storico politico internazionale dell'età moderna e contemporanea – DiSPI (responsabile prof. Mariarosa Cardia)², e il progetto “Il rapporto tra potere politico e potere giurisdizionale: l'epurazione della magistratura in Italia e in Sardegna dal fascismo alla democrazia”, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna (RAS) nell'ambito dei progetti di ricerca di base ex legge regionale n. 7/2007 della RAS – annualità 2008 (coordinatore scientifico nazionale prof.ssa Mariarosa Cardia).

La prima fase del lavoro è consistita nella raccolta del materiale documentale presente nell'Archivio Centrale dello Stato di Roma e presso il Ministero di Giustizia, terminata nel dicembre 2015, e nell'esame delle fonti disponibili per il reperimento della normativa³.

Dal mese di giugno 2013 sino a dicembre 2015 sono state effettuate sei missioni presso l'Archivio Centrale dello Stato a Roma e presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

¹ Carbone V. (a cura di), *La Corte di Cassazione dalle origini ai giorni nostri*, Gangemi Editore, Roma 2010, p. 14.

² Tale progetto ha avuto come esito la pubblicazione del volume Mariarosa Cardia, *L'epurazione della magistratura alla caduta del fascismo. Il Consiglio di Stato*, Aipsa Edizioni, Cagliari 2009.

³ Attualmente l'Agenzia per l'Italia Digitale – Presidenza del Consiglio dei Ministri sta portando avanti il progetto Au.G.U.Sto. (Automazione della Gazzetta Ufficiale Storica), che nasce con l'obiettivo di salvaguardare il patrimonio culturale e storico e divulgarne i contenuti attraverso la consultazione gratuita via Internet dell'intera raccolta della Gazzetta Ufficiale Storica, a partire dal 1860 fino all'ultima Gazzetta del Regno d'Italia (1946), per un totale di circa 660 mila pagine. Le digitalizzazioni sono consultabili su: <http://augusto.agid.gov.it>.

Inoltre, la Mediateca del Mediterraneo di Cagliari raccoglie e conserva presso l'Archivio Storico la “Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia” – vol. 1 (1861) – vol. 3 (giu. 1946), volumi rilegati che contengono, con poche lacune, l'intera raccolta in formato cartaceo (Collocazione da Periodici B 406 1861 a Periodici B 406 1889 – Inventario da Z01 25943-25972).

La ricerca è stata sviluppata a partire dall'analisi delle Graduatorie del Ministero di Grazia e Giustizia⁴ e, per gli anni non presenti in Archivio, della Guida Monaci⁵, fonti che hanno permesso di elaborare successivamente l'elenco dei magistrati da prendere in considerazione. Da questo esame si è passati al reperimento dei singoli fascicoli personali dei magistrati. Sono stati visionati, censiti e fotografati 300 fascicoli personali nei vari fondi⁶, oltre a materiale non direttamente presente nei fascicoli personali ma connesso alla ricerca.

In seguito alla fase di raccolta si è passati a elaborare le schede biografiche, basate principalmente sul materiale d'archivio presente nei fascicoli personali reperibili in III Versamento, Cassazione, Ministero e nella documentazione sull'epurazione⁷. Questa scelta è stata compiuta per poter disporre di un numero congruo di magistrati da analizzare, con il proposito e l'auspicio di portare avanti il lavoro in futuro arricchendo ciascuna scheda biografica, integrando il materiale d'archivio già reperito con altre fonti (per esempio con il materiale presente negli Archivi del Senato o di altri Ministeri nel caso di magistrati che vi hanno prestato la loro opera).

⁴ Non è presente in Archivio la serie completa, ma sono stati consultati i seguenti anni: 1921, 1922, 1927, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1938, 1939, 1941, 1943, 1948. ACS, Biblioteca, DOC C24: A61, A62, A67, M1, M2, M3, M4, M5, M8, M9, M11, M13, M18.

⁵ Anni 1926, 1928-29, 1930, 1936, 1937, 1940, 1942. ACS, Biblioteca, DOC: D2 55, D2 57, D2 58, D2 64, D2 65, D2 68, D2 70.

⁶ Presso l'Archivio Centrale dello Stato: Ministero di Grazia e Giustizia, Ufficio superiore personale e affari generali, Ufficio secondo, Magistrati, Fascicoli personali, III versamento 1936-1949 (consistenza del fondo: 841 buste); Corte Suprema di Cassazione, Personale, Fascicoli personali di magistrati (consistenza del fondo: 79 buste); Ministero di Grazia e Giustizia, Commissione per l'epurazione, Magistrati, cancellieri, pretori (consistenza del fondo: 32 buste). Presso il Ministero della Giustizia, Fascicoli personali (erano ancora presenti presso il Ministero tra il 2015 e il 2017 una parte dei fascicoli personali dei magistrati del III versamento).

⁷ Nella digitalizzazione dei documenti, questi sono stati riportati come nella versione originale, con eventuali refusi e con l'utilizzo di forme sintattiche e ortografiche ormai considerate desuete.

2. La Corte di Cassazione

2.1 Le funzioni della Corte di Cassazione nell'ordinamento giuridico italiano

La Corte Suprema di Cassazione⁸ è l'organo al vertice della giurisdizione ordinaria, e rappresenta il giudice di legittimità di ultima istanza delle sentenze emesse dalla magistratura ordinaria⁹.

⁸Tra le fonti esaminate, si citano: Abbamonte O., *La politica invisibile. Corte di Cassazione e magistratura durante il fascismo*, Giuffrè, Milano 2003; Allegretti U., *Profilo di storia costituzionale italiana*, Il Mulino, Bologna 1989; Calamandrei P., *Governo e magistratura*, «Annuario accademico della R. Università degli Studi di Siena», 1921-1922, pp. 13-44, ora in Id., *Opere giuridiche*, Morano, Napoli 1966, 2° vol., pp. 195-221; Carbone V. (a cura di), *La Corte di Cassazione dalle origini ai giorni nostri*, Gangemi Editore, Roma 2010; Cardia M., *L'epurazione del Senato del Regno (1943-1948)*, Studi e Testi dell'ISAP, 14, Milano 2005; Cardia M., *L'epurazione della magistratura alla caduta del fascismo. Il Consiglio di Stato*, Aipsa, Cagliari 2009; Cardia M., *L'epurazione*, in *Il Consiglio di Stato: 180 anni di storia*, Zanichelli, Bologna 2011; Cardia M., *L'epurazione dei magistrati del Consiglio Superiore della Magistratura alla caduta del fascismo*, in *Autonomia, forme di governo e democrazia nell'età moderna e contemporanea*, a cura di Piero Aimò, Elisabetta Colombo e Fabio Rugge, Pavia University Press, Pavia 2014; D'Addio M., *Politica e magistratura (1848-1876)*, Giuffrè, Milano 1966; D'Agostini G. (a cura di), *Bibliografia di storia della magistratura*, «Le Carte e la Storia», 2010, 1, pp. 40-83; Di Federico G., *La Corte di Cassazione*, Laterza, Bari 1969; Flores M., *L'epurazione*, in Aa.Vv., *L'Italia dalla liberazione alla repubblica*, Atti del Convegno di Firenze, 26-28 marzo 1976, Feltrinelli, Milano [sd - 1977]; Flores M., *Governo e potere nel periodo transitorio*, in Aa.Vv., *Gli anni della Costituente. Strategie dei governi e delle classi sociali*, Feltrinelli, Milano 1983; Focardi G., *Magistratura e fascismo. L'amministrazione della giustizia in Veneto 1920-1945*, Marsilio, Venezia 2012; Focardi G., *Le sfumature del nero: sulla defascistizzazione dei magistrati*, in *Passato e Presente*, Francoangeli, Milano 2005; Focardi G., *I magistrati tra fascismo e democrazia: uno sguardo alla "periferia" toscana*, in *Professioni e potere a Firenze tra '800 e '900*, a cura di Tacchi F., Francoangeli, Milano 2012; Focardi G., *Gli 'africani' di Palazzo Spada: tracce biografiche dei consiglieri di Stato*, in *L'Europa e gli 'Altri'. Il diritto coloniale fra Otto e Novecento*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, Firenze 2005; Focardi G., *I magistrati tra la RSI e l'epurazione*, in *Violenza, tragedia e memoria della Repubblica Sociale Italiana*, Atti del Convegno nazionale di studi di Fermo, 3-5 marzo 2005, Istituto per la storia del movimento di liberazione nelle Marche Alto Piceno Fermo; a cura di Bugiardini S., Carocci, Roma 2006; Genovese F.A., *A un passo dalla nuova geografia giudiziaria*, «Legalità e giustizia», 1990; Giuliani A., Picardi N. (a cura di), *L'ordinamento giudiziario: modelli storici, comparativi e materiali per una riforma*, 3 voll., Maggioli, Rimini 1984-1985; Guarnieri C., *Magistratura e politica in Italia. Pesi senza contrappesi*, Il Mulino, Bologna 1992; Guarnieri C., *L'ordine pubblico e la giustizia penale*, in *Storia dello Stato italiano dall'Unità ad oggi*, a cura di R. Romanelli, Donzelli, Roma 1995, pp. 365-405; Jannelli P., *Ordinamento giudiziario*, in *Nuovo digesto italiano*, 9° vol., Utet, Torino 1939, pp. 229-254; Jocteau G.C., *I magistrati*, in *Le élites nella storia dell'Italia unita*, a cura di G. Melis, Cuen, Napoli 2003, pp. 95-107; Jemolo A.C., *La magistratura: constatazioni e proposte*, in Aa.Vv., *L'Ordine giudiziario*, Giuffrè, Milano 1946; Marovelli P., *L'indipendenza e l'autonomia della magistratura italiana dal 1848 al 1923*, Giuffrè, Milano 1967; Meccarelli M., *Le Corti di Cassazione nell'Italia unita. Profili sistematici e costituzionali della giurisdizione in una prospettiva comparata (1865-1923)*, Giuffrè, Milano 2005; Melis G. (a cura di), *Il Consiglio di Stato nella Storia d'Italia. Le biografie dei magistrati (1861-1948)*, 2 voll., Giuffrè, Milano 2006; Melis G., *Storia dell'Amministrazione italiana 1861-1993*, Il Mulino, Bologna 1996; Meniconi A., *Storia della magistratura italiana*, Il Mulino Saggi, Bologna 2012; Meniconi A., *La "maschia avvocatura". Istituzioni e professione forense in epoca fascista (1922-1943)*, Il Mulino, Bologna 2006; Meniconi A., *La carriera in magistratura*, in *La magistratura – L'Unificazione*, Enciclopedia Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/-lamagistratura_%28L'Unificazione%29; Missori M., *Governi, alte cariche dello Stato, alti magistrati e prefetti del Regno d'Italia*, Ministero per i Beni culturali e ambientali, Pubblicazione degli Archivi di Stato, Roma 1989; Musci L., *Storia della magistratura e storie di magistrati nell'età giolittiana*, «Analisi storica», 1988, 11, pp. 217-230; Neppi Modona G., *La magistratura e il fascismo*, in Aa.Vv., *Fascismo e società italiana*, a cura di Quazza G., Einaudi, Torino 1973; Neppi Modona G., *Il problema della continuità dell'amministrazione della giustizia dopo la caduta del fascismo*, in Bernardi L., Neppi Modona G., Testori S., *Giustizia penale e guerra di liberazione*, FrancoAngeli, Milano 1984; Peretti Griva D.R., *Esperienze di un magistrato*, Einaudi, Bologna 1956; Piola Caselli E., *Magistratura*, in *Digesto italiano*, 15° vol., Utet, Torino 1903-1907, pp. 121-271; Piola Caselli E., *Ordinamento giudiziario*, in *Digesto italiano*, 17° vol., Utet, Torino 1904-1908, pp. 941-974; Pizzorusso A., *L'organizzazione della giustizia in Italia. La magistratura nel sistema politico e istituzionale*, Einaudi, Torino 1982; Romanelli R. (a cura di), *Magistrati e potere nella storia europea*, il Mulino,

Tra le sue principali funzioni vi è quella di assicurare “l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni”, funzione attribuita dall’art. 65 della legge fondamentale sull’ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941 n. 12.

La Corte è attualmente unica sul territorio nazionale, e ha subito delle modifiche nel corso del tempo, avendo avuto lo Stato italiano la presenza di sino a cinque Corti di Cassazione. La presenza di una Corte unitaria rappresenta una garanzia per la sua funzione nomofilattica¹⁰, ossia la sua funzione di assicurare una esatta osservanza e uniforme interpretazione delle norme.

Le sue sentenze rappresentano nel nostro ordinamento un criterio orientatore della giurisprudenza, che infatti può tenere conto degli orientamenti della Corte nell’atto della assunzione delle proprie decisioni. L’Ufficio del Massimario svolge proprio le funzioni di enucleare i principi di diritto espressi nelle singole pronunce della Corte.

La Corte di Cassazione, stante le attuali disposizioni di legge, può conoscere i fatti di una causa solo se questi risultano “dagli atti già acquisiti nel procedimento nelle fasi che precedono il processo e soltanto nella misura in cui sia necessario conoscerli”¹¹.

È possibile presentare ricorso in materia civile in Cassazione contro i provvedimenti emessi in appello o nel grado unico, per violazione del diritto materiale (*errores in iudicando*) o procedurale (*errores in procedendo*), vizi della motivazione della sentenza (mancanza, insufficienza o contraddizione), motivi relativi alla giurisdizione. Il ricorso in materia penale segue casistiche simili.

Bologna, 1997; Saraceno P., *Alta magistratura e classe politica dalla integrazione alla separazione. Linee di un’analisi socio-politica del personale dell’alta magistratura italiana dall’Unità al fascismo*, Edizioni dell’Ateneo & Bizzarri, Roma 1979; Saraceno P. (a cura di), *I magistrati italiani dall’Unità al fascismo. Studi biografici e prosopografici*, Carucci, Roma 1988; Saraceno P., *Le epurazioni della magistratura in Italia. Dal Regno di Sardegna alla repubblica, 1848-1951*, «Clio», 1993, pp. 505-523; Saraceno P., *Storia della magistratura italiana*, 1° vol., *Le origini. La magistratura del Regno di Sardegna*, Università di Roma, Scuola speciale per archivisti e bibliotecari, [Roma 1993]; Saraceno P., *Bibliografia di storia della magistratura in età contemporanea*, Istituto Luisa Giorgeri Saraceno, Roma 1998; Saraceno P., *Il reclutamento dei magistrati italiani dall’unità al 1890*, in *Università e professioni giuridiche in Europa nell’età liberale*, a cura di Mazzacane A. e Vano C., Jovene, Napoli 1994, pp. 539-588; Tranfaglia N., *Magistratura*, in *Storia d’Italia*, a cura di Levi F., Levra U. e Tranfaglia N., La Nuova Italia, Firenze 1978, 2° vol., pp. 614-628; Ungari P., *Studi sulla storia della magistratura, 1948-1968*, in “Storia contemporanea”, 2/1970; Venturini F., *Un “sindacato” di giudici da Giolitti a Mussolini. L’Associazione generale fra i magistrati italiani, 1909-1926*, il Mulino, Bologna 1987; Sistema guida generale degli Archivi di Stato italiani, MiBAC, Direzione generale per gli archivi, voce “Corte di cassazione (1861-1923)”, <http://guidagenerale.maas.ccr.it/GuidaGenerale.aspx?dns=hap:localhost/repertori/R091560>; http://www.corte-dicassazione.it/corte-di-cassazione/it/funzioni_corte.page.

⁹ http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/funzioni_corte.page.

¹⁰ Come si legge in Bordi “la funzione nomofilattica della Cassazione si articola in due sottofunzioni ben distinte: da un lato, quella di garantire l’attuazione della legge nel caso concreto, realizzando il profilo giurisdizionale in senso stretto, dall’altro quella di fornire indirizzi interpretativi ‘uniformi’ per mantenere, nei limiti del possibile, l’unità dell’ordinamento giuridico, attraverso una sostanziale uniformazione della giurisprudenza”.

Uno dei dibattiti sviluppati specialmente in tempi recenti sulla funzione nomofilattica riguarda le mutazioni nella giurisprudenza della Cassazione, a volte rapide e drastiche, dovute al normale scorrere del tempo che porta con sé scostamenti rispetto agli orientamenti della società e alle differenze naturali tra le idee e tra i giudici, persone fisiche che ricoprono i singoli incarichi. Tali mutazioni potrebbero talvolta portare a pensare che la funzione nomofilattica possa in qualche modo venire meno e per questo motivo il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 “Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80” ha cercato di dare un peso maggiore alle pronunce delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, in modo da impedire che le Sezioni semplici si possano in qualche modo discostare troppo dall’orientamento generale.

Cfr. Alberto Bordi, http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/la_funzione_nomofilattica_della_corte_di_cassazione.pdf.

¹¹ http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/funzioni_corte.page.

Nel caso in cui la Corte rilevasse uno dei vizi appena descritti deve cassare la decisione del giudice ed enunciare il principio di diritto che il provvedimento dovrà osservare. Tale principio enunciato dalla Corte sarà quello a cui dovrà conformarsi il giudice del rinvio durante il riesame dei fatti. Questi principi però non sono vincolanti in cause diverse da quella impugnata. Possono essere comunque considerati un precedente, perché accade molto spesso che i giudici delle giurisdizioni inferiori si conformino spontaneamente a decisioni già prese dalla Corte di Cassazione.

Nell'ordinamento giuridico italiano, secondo l'art. 111 della Costituzione, ogni cittadino può presentare ricorso alla Corte di Cassazione (non è infatti necessaria nessuna autorizzazione in tal senso) per violazione di legge contro qualunque provvedimento dell'autorità giudiziaria o contro qualunque provvedimento che limiti la libertà personale.

La Corte di Cassazione inoltre ha il compito di stabilire la giurisdizione, ossia di stabilire chi abbia il potere di trattare una causa quando si crea un conflitto (sia tra giudice ordinario e speciale che tra giudice italiano e straniero) e la competenza, ossia di risolvere un conflitto tra due giudici di merito.

Svolge anche funzioni non giurisdizionali in materia di elezioni legislative e di referendum popolare per l'abrogazione di leggi.

2.2 La Corte di Cassazione in Italia prima dell'Unità d'Italia

Il sistema della Cassazione venne introdotto nei Regni italiani in seguito all'occupazione francese, adottando il modello del *Tribunal de Cassation* francese. I vari Stati italiani istituirono un Tribunale di Cassazione tra la fine del 1700 e il primo decennio del 1800: per esempio, il Tribunale di Cassazione fu stabilito nel 1796 a Milano a seguito dell'occupazione francese; dopo l'annessione alla Francia del 1799 il Piemonte portava l'ultima istanza direttamente oltralpe; Venezia portò dal 1805 l'ultima istanza a Milano¹².

Alla caduta dell'impero napoleonico, gli ordinamenti antecedenti ripresero il loro posto, ma il ricorso di cassazione venne reintrodotta nel Regno di Sardegna con il regio editto del 30 ottobre 1847 n. 638 e poi con il Codice di Procedura civile del 1859 (con il sistema francese delle Sezioni unite dopo il secondo ricorso per gli stessi motivi). Nel Granducato di Toscana la Cassazione venne introdotta con il *Motu proprio* del 2 agosto 1838, che istituì una Corte suprema le cui decisioni erano vincolanti già dopo il primo ricorso.

Altri ordinamenti conservarono una giurisdizione suprema ispirata alla terza istanza, tra cui lo Stato pontificio, il Ducato di Parma, il Ducato di Modena, il Lombardo-Veneto.

In seguito, nel Regno di Sardegna, la legge del 13 novembre 1859 n. 3781, con la quale venne approvato il nuovo ordinamento giudiziario, stabilì che la giustizia doveva essere amministrata dai giudici di mandamento e di polizia, dai Tribunali di circondario, dalle Corti di Appello, dalle Corti di Assise, da una Corte di Cassazione. La legge determinava inoltre le circoscrizioni territoriali delle Corti di Appello, dei Tribunali e dei mandamenti.

¹² “Genova, con la costituzione della Repubblica ligure del 1797, istituì un Tribunale di cassazione che seguiva le norme della Costituzione francese; la Toscana, nel 1808, sostituì la Consulta con la cassazione di Parigi; Lucca, novello Principato (1805), istituì anch'essa un suo Tribunale di cassazione; la Costituzione della Repubblica romana del 1798 istituì il Tribunale di Alta Pretura con funzioni analoghe alla Cassazione francese; la Repubblica partenopea del 1799 ebbe la sua Cassazione, che mantenne anche in seguito, durante la monarchia francese, quando l'istituzione della Corte fu formalizzata dalla legge 20 maggio 1808 e meglio disciplinata dal decreto 3 aprile 1812”. Cfr. Trifone G.P., *La Cassazione nella storia*, in Carbone V. (a cura di), *La Corte di Cassazione dalle origini ai giorni nostri*, op. cit., p. 123.

2.3 La Corte nell'Italia unita

All'unificazione d'Italia, il nuovo Stato aveva la presenza di quattro Corti di Cassazione, situate a Torino, Firenze, Napoli e Palermo (la quinta, quella di Roma, si aggiunse solo dopo la presa di Roma). Ciascuna Corte era autonoma e l'idea di unificazione ebbe luogo nel tempo, dando la prevalenza alla Sezione penale. Meccarelli sottolinea come "tale assetto, considerato un assetto transitorio da mantenere in attesa di una riforma complessiva, avrebbe finito per caratterizzare tutta la fase della monarchia liberale ispirata alla tradizione dello Stato di diritto, cioè tutta la fase di costruzione dell'identità giuridica italiana unitaria. La tanto attesa riforma, che avrebbe unificato la cassazione civile, sarebbe giunta solo nel 1923"¹³.

Pochi anni dopo l'unificazione, con la legge del 18 dicembre 1864 n. 2050 la Corte di Cassazione venne trasferita da Milano a Torino (il trasferimento era previsto nel 1865). La Corte di Cassazione viene poi citata nella legge dell'anno successivo, la n. 2215 del 2 aprile 1865, che all'articolo 5 recita "La Corte di Cassazione trasferita a Torino con la legge 18 dic. 1864, n. 2050, estenderà la sua giurisdizione alle province di Lombardia anche nelle materie civili. Nulla è innovato quanto al numero dei componenti della Corte di Cassazione di Firenze".

Il primo Ordinamento giudiziario del Regno d'Italia venne approvato nel 1865, con il regio decreto del 6 dicembre 1865 n. 2626, che confermava la presenza di quattro Corti di Cassazione, competenti in materia civile e penale, con sede a Torino, Firenze, Napoli e Palermo. Il Titolo II, Capo VII del decreto era dedicato alla Corte di Cassazione "istituita per mantenere l'esatta osservanza delle leggi": "[...] conosce: in materia civile e commerciale dei ricorsi per l'annullamento delle sentenze pronunciate in grado di appello; in materia penale dei casi di annullamento delle sentenze inappellabili o in grado di appello, proferite dalle Corti, dai tribunali e dai pretori e dagli atti d'istruzione che le abbiano precedute. Pronunzia inoltre negli altri casi che le sono deferiti dalle leggi"¹⁴. La Corte era composta da un primo presidente, un presidente di Sezione e dai consiglieri e si divideva in due Sezioni, una civile e una penale. La composizione annuale doveva essere stabilita con decreto reale ogni anno e ogni Sezione giudicava con la presenza di sette membri; nel caso delle Sezioni unite la votazione aveva luogo in numero dispari, non inferiore a 15. Inoltre, l'art. 128 stabiliva che "per essere nominato consigliere della Corte di Cassazione è necessario essere stato membro di una Corte d'Appello per anni sei, o presidente d'un Tribunale civile e correzionale per lo stesso tempo, oppure per anni dodici avvocato esercente o per egual tempo professore di leggi in una Università dello Stato, salvo il disposto dall'articolo 137 della presente legge"¹⁵.

Con la legge n. 151 del 2 aprile 1871 la provincia di Roma venne sottoposta alla giurisdizione della Corte di Cassazione di Firenze.

Nel 1875 vennero istituite due Sezioni temporanee di Corte di Cassazione (una per gli affari civili e una per gli affari penali) a Roma, con la legge 12 dicembre 1875, n. 2837. Le Sezioni avrebbero giudicato i ricorsi pendenti e quelli contro le sentenze pronunciate nei distretti giudiziari delle Corti di Appello di Roma, Bologna, Ancona, Aquila e Cagliari. L'art. 3 deferì alle Sezioni temporanee istituite a Roma i ricorsi pendenti o futuri sui seguenti affari:

I conflitti di giurisdizione tra autorità giudiziarie già dipendenti da diverse corti di cassazione, tra tribunali ordinari e tribunali speciali; L'azione civile contro collegi e funzionari dell'ordine giudiziario nei casi deferiti alla Corte di Cassazione dal codice di procedura civile, e i ricorsi per annullamento delle sentenze proferite nella stessa materia dalle corti d'appello; La rimessione delle cause dall'una all'altra corte per motivi di sicurezza

¹³ Meccarelli M., *Le Corti di Cassazione nell'Italia unita*, op. cit., p. 14.

¹⁴ Artt. 122-123, Regio Decreto del 6 dicembre 1865 n. 2626.

¹⁵ Ivi. L'articolo 137, sul trasferimento in via eccezionale nella magistratura giudicante, in merito recita: "Per la nomina a consigliere della Corte di Cassazione sono necessari nove anni di esercizio di un ufficio del pubblico ministero, sei dei quali in qualità di sostituto procuratore generale".

pubblica, o di legittima sospizione; I procedimenti disciplinari attribuiti alla Corte di Cassazione dalla legge sull'ordinamento giudiziario; I ricorsi contro sentenze pronunziate tra privati e l'amministrazione dello Stato, che siano impugnate per violazione o falsa applicazione; Delle leggi sulle imposte o tasse dello Stato, dirette o indirette; Delle leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose o di altri enti morali ecclesiastici, e sulla liquidazione e conversione dell'asse ecclesiastico; Le contravvenzioni alle leggi risguardanti le materie indicate nel numero precedente; I ricorsi in materia di elezioni politiche od amministrative.

Le due Sezioni di Roma vennero poi organizzate con il regio decreto n. 2852 del 23 dicembre 1875, con il quale si decise inoltre la possibilità di istituire una Sezione temporanea presso le Corti di Napoli e Torino, in caso di bisogno.

La Corte di Cassazione venne chiamata in causa dalla legge n. 3761 del 31 marzo 1877, che invocava la sua competenza in qualunque caso di incompetenza dell'autorità giudiziaria. Alle Sezioni di Roma vennero attribuite in modo esclusivo la capacità di giudicare sulla competenza dell'autorità giudiziaria ogni volta che la pubblica amministrazione lo richiedesse; di regolare la competenza tra l'attività giudiziaria e l'attività amministrativa; di giudicare dei conflitti di giurisdizione positivi o negativi fra i tribunali ordinari e le altre giurisdizioni speciali; di giudicare in appello la competenza dell'autorità giudiziaria o dell'autorità amministrativa.

A partire dal 1° aprile 1889 venne deferita alla Corte di Cassazione di Roma la conoscenza di tutti gli affari penali del Regno, con la legge 6 dicembre 1888 n. 5825, sopprimendo in questo modo le Sezioni penali delle altre Corti di Cassazione. Grazie a questa norma la prima Sezione della Corte di Roma ebbe capacità di giudicare i ricorsi contro le sentenze delle Sezioni d'accusa e delle Corti di Assise, dei conflitti di giurisdizione e di competenza della Sezione penale e delle remissioni delle cause da una ad altra autorità giudiziaria per motivi di sicurezza pubblica o di *legittima suspicione*. La seconda Sezione ebbe capacità di giudicare ogni altro ricorso, affare, istanza in materia penale. Si diede attuazione a questa legge con il regio decreto n. 5929 del 10 febbraio 1889, con il quale vennero inoltre dettate alcune norme di procedura.

La ripartizione degli affari tra le due Sezioni penali della Corte di Cassazione di Roma fu modificata dalla legge 4 giugno 1903 n. 259, che stabilì che la prima Sezione penale avrebbe giudicato anche dei ricorsi che impugnavano sentenze delle Corti di Appello, dei Tribunali e delle Preture previste da leggi speciali; la seconda su ogni altro ricorso in materia penale.

Al termine della prima guerra mondiale ci fu l'esigenza di un nuovo aggiornamento, in seguito all'acquisizione di nuovi territori: il regio decreto 4 novembre 1919 n. 2039 pose le "nuove province del Regno" "temporaneamente" sotto la competenza della Corte di Cassazione di Roma. Il decreto estese in un certo modo le sue competenze nazionali, prevedendo che "se nel ricorso contro la sentenza pronunziata in grado di appello si contengano altri motivi oltre quello sulla competenza, giudicherà dei medesimi la Sezione civile della Corte di Cassazione di Roma, dopo che le Sezioni unite avranno pronunciato sulla questione di competenza" (art. 13).

2.4 La centralizzazione in epoca fascista

Con l'avvento del fascismo si definì meglio la circoscrizione giudiziaria del Regno, con la soppressione delle Corti di Cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino, effettuata attraverso il primo articolo del regio decreto 24 marzo 1923 n. 601: "le Corti di Cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino, sono soppresse. La Corte di Cassazione di Roma eserciterà tutte le attribuzioni ora spettanti alle altre corti soppresse e prenderà il nome di Corte di Cassazione del Regno". Meccarelli fa notare come un decreto delegato "non sembrava affatto prefigurare un intervento legislativo capace di abolire le Cassazioni regionali"¹⁶.

¹⁶ La delega di poteri concessa con la legge del 3 dicembre 1922 n. 1601 aveva quale scopo "il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione". L'art. 1 assegnava al Governo la "facoltà di emanare disposizioni

Con il regio decreto 24 marzo 1923, n. 602, contenente norme processuali per l'attuazione della nuova circoscrizione giudiziaria del Regno, si stabiliva all'art. 24: "I ricorsi per Cassazione che sarebbero stati di competenza delle corti di Firenze, Napoli, Palermo e Torino, se notificati dopo il 30 giugno 1923, saranno presentati alla cancelleria della Corte di Cassazione di Roma".

Infine, attraverso il regio decreto 7 ottobre 1923 n. 2089 vennero emanate le ulteriori disposizioni per la cessazione del funzionamento delle Corti soppresse, stabilita al 31 ottobre 1923. Tutti i ricorsi non ancora decisi sarebbero stati trasmessi alla Corte di Cassazione del Regno, denominata da ora Corte Suprema di Cassazione.

Visto che il decreto n. 601, all'art. 6, rimandava a ulteriori decreti le disposizioni transitorie e quelle necessarie alla sua completa attuazione, uno di questi provvedimenti venne emanato con il regio decreto del 30 dicembre 1923, n. 2786 "Testo unico delle disposizioni sull'ordinamento giudiziario degli uffici giudiziari e del personale della magistratura", che completava il decreto del 14 settembre 1923 n. 1921, recante "Modificazioni all'ordinamento giudiziario e sistemazione del personale della magistratura nelle nuove province". In esso si ribadì all'art. 61 che la Cassazione "è istituita per mantenere l'esatta osservanza delle leggi ed è unica per tutto il Regno con sede in Roma". L'art. 62 citava le attribuzioni: regolazione di competenza tra autorità giudiziaria e amministrativa; giudizio sui conflitti di giurisdizione tra tribunali ordinari e giurisdizioni speciali; nullità per incompetenza ed eccesso di potere; competenza per la materia civile e commerciale limitata ai ricorsi contro sentenze pronunciate in grado di appello; competenza in materia penale sulle sentenze inappellabili o in grado di appello.

aventi vigore di legge", al fine di "ridurre le funzioni dello Stato, riorganizzare i pubblici uffici ed istituti, renderne più agili le funzioni e diminuire le spese", con tempo limite al 31 dicembre 1923. Cfr. Meccarelli M., *Le Corti di Cassazione nell'Italia unita*, op. cit., p. 33.

3. La Corte di Cassazione durante gli anni della Repubblica Sociale Italiana

3.1 Istituzione delle Sezioni promiscue della Suprema Corte di Cassazione in Brescia

Per ricostruire la vicenda del trasferimento di tre Sezioni della Corte di Cassazione da Roma a Brescia da parte della Repubblica Sociale Italiana (dopo aver abbandonato l'ipotesi di istituire delle Sezioni promiscue della Suprema Corte di Cassazione a Brescia), è possibile utilizzare il carteggio che si rintraccia nel fascicolo personale e nel fascicolo di epurazione del magistrato Salvatore Messina, che, nelle sue deduzioni di difesa davanti alla Commissione per l'epurazione, allegò sia i decreti relativi che lo scambio di lettere e telegrammi intervenuti tra lui, all'epoca facente funzioni di primo presidente della Corte di Cassazione, e il ministro Pisenti. Inoltre, alcuni documenti derivano dal fascicolo personale di Ernesto Eula, al tempo avvocato generale presso la Suprema Corte di Cassazione¹⁷.

Con decreto legislativo del duce del 24 novembre 1943 XXII n. 792 (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 293 del 17 dicembre 1943), vennero temporaneamente istituite due Sezioni promiscue della Corte di Cassazione a Brescia, presiedute una dal primo presidente della Corte di Appello e l'altra dal consigliere più anziano addetto alla Sezione¹⁸.

Il 20 gennaio 1944 il ministro Pisenti inviò un telegramma a Messina, chiedendo la disponibilità di alcuni magistrati al trasferimento temporaneo presso le Sezioni promiscue della Cassazione di Brescia, che avrebbero conservato il rispettivo posto alla Corte di Roma e il relativo trattamento economico. Il primo presidente rispose il 28 gennaio affermando che i consiglieri di Cassazione rifiutavano di aderire "spontaneamente" alla destinazione temporanea alle Sezioni promiscue della Cassazione di Brescia, per "ragioni età o famiglia".

Il 1° febbraio il ministro Pisenti diffidò i cancellieri Melis e Di Benedetto, che non si erano presentati alla sede di Brescia, intimando loro di presentarsi entro il 25 gennaio "utilizzando qualsiasi mezzo di trasporto ferrovia torpedoni Ministero Interni et Presidenza del Consiglio o

¹⁷ Cfr. ACS, Mgg, CE, b. 7, f. 67 Messina; MG, Fasc. pers., f. 69710 Messina; CS, Csc, Fasc. pers., b. 58, f. 855 Eula; Cardia M., *L'epurazione della magistratura alla caduta del fascismo. Il Consiglio di Stato*, op. cit.; Cardia M., *L'epurazione*, in *Il Consiglio di Stato: 180 anni di storia*, op. cit.; Cardia M., *L'epurazione dei magistrati del Consiglio Superiore della Magistratura alla caduta del fascismo*, op. cit.

¹⁸ Art. 1 – Sono istituite temporaneamente due sezioni promiscue della Corte Suprema di Cassazione con sede in Brescia. Art. 2 – Le dette sezioni sono presiedute rispettivamente dal primo presidente della Corte di Appello e dal consigliere più anziano addetto alla sezione. La costituzione delle sezioni è disposta con decreto del Primo Presidente della Corte di Appello, che chiamerà a farne parte quattordici consiglieri scelti tra i presidenti di sezione delle Corti d'Appello di Venezia, Milano, Brescia, Torino e Bologna e tra i consiglieri delle stesse Corti, che possono essere applicati, con lo stesso decreto, alle sezioni medesime, in numero non superiore a quattro. Art. 3 – L'Ufficio del P.M. è rappresentato dal Procuratore Generale e dall'Avvocato Generale presso la Corte di Appello di Brescia. Il Procuratore Generale può, con suo decreto, chiamare a far parte dell'ufficio non più di due sostituti procuratori generali appartenenti ai distretti delle Corti indicati nel secondo comma dell'art. 2. Art. 4 – Le sezioni unite penali e civili sono costituite dal Primo Presidente con i magistrati addetti alle due sezioni della Corte. Art. 5 – Tutti i magistrati addetti alle sezioni promiscue della Corte Suprema di Cassazione, di cui all'art. 1 continuano ad esercitare le loro funzioni presso le Corti di Appello. Art. 6 – Con decreto previsto dal secondo comma dell'articolo 2 il Primo Presidente della Corte di Appello di Brescia provvede altresì con le stesse modalità all'assegnazione di funzionari di cancelleria e segreteria nel numero occorrente per il funzionamento dei servizi delle sezioni e dell'ufficio di Procura Generale. Ai magistrati e ai funzionari di cancelleria comandati fuori della propria sede a prestar servizio presso le sezioni promiscue delle Corti Suprema di Cassazione in Brescia e presso l'Ufficio di Procura Generale sono corrisposte le indennità di missione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti. Si applica ai funzionari di cancelleria e segreteria il disposto dell'art. 5. Art. 7 – La data d'inizio dell'attività giurisdizionale delle sezioni sarà determinata dal Ministro per la Giustizia. Tutte le modalità occorrenti per il funzionamento delle medesime saranno disposte con decreto del Primo Presidente della Corte di Appello di Brescia. Art. 8 – Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà inserito, munito del sigillo di Stato, nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti.

altro” e invitando Messina ad ammonirli che avrebbe preso “severi provvedimenti loro carico se superando qualsiasi difficoltà” non avessero ottemperato all’ordine. Messina rispose il 3, comunicando che l’ordine per la presentazione dei cancellieri non era mai pervenuto anche se Melis confermava la sua disponibilità alla partenza e Di Benedetto si era dichiarato ammalato ed era stato diffidato formalmente; inoltre, vista “impossibilità che privati trovino mezzi trasporto Ministero Giustizia richiedeva posti torpedone Ministero Interno”. Messina si riservò di comunicare in seguito il giorno della partenza.

Il 16 febbraio Pisenti autorizzò Messina a interpellare i 30 consiglieri di Cassazione meno anziani allo scopo di costituire due Sezioni a Brescia, chiedendo di essere informato con urgenza in modo ufficioso del risultato dell’indagine. Con successivo telegramma, del 22, il ministro comunicò inoltre a Messina che, “se per difetto di adesioni” si fosse trovato costretto a “disporre di autorità loro destinazione Brescia”, si riservava la facoltà di collocare a riposo coloro che non avessero raggiunto la sede. Messina informò, il 24 dello stesso mese, che dei 30 consiglieri interpellati “tutti eccepiscono ragioni età, salute, famiglia, tranne Oggioni Luigi che dichiarasi pronto eventuali ordini”¹⁹. Messina inviò le singole dichiarazioni con corriere speciale, in modo che il ministro potesse esaminare “personalmente situazione ciascuno” (le dichiarazioni vennero inviate attraverso Berardelli, partito il 28 febbraio per Brescia).

Il 21 marzo Messina comunicò che i consiglieri già interpellati, “ignorando quelli fra essi che saranno eventualmente designati trasferimento”, erano in attesa di conoscere le decisioni del ministro. Lui e i consiglieri confidavano, comunque, che “gravi conseguenze familiari trasferimento attuali circostanze” potessero essere “evitate mediante transitoria istituzione posti soprannumero”, promuovendo i Consiglieri di Appello, destinandoli a Brescia, “salvo rapido assorbimento graduale posti eccedenti organico in corrispondenza normali vacanze prossimi mesi”.

Il 28 marzo 1944 venne abrogato il decreto istitutivo delle due Sezioni promiscue della Corte a Brescia per disporre invece il trasferimento da Roma di tre Sezioni della Corte Suprema di Cassazione²⁰. Il decreto venne comunicato a Messina lo stesso giorno, insieme alla notizia del mancato accoglimento della proposta di istituzione di posti in soprannumero:

¹⁹ I consiglieri interpellati a cui vennero comunicate anche le sanzioni nel caso di disobbedienza all’ordine erano: Giambattista Petrella, Gabriele Nigro, Luigi Ricciardelli, Ignazio Messina, Pasquale Bova, Alfredo Ricci, Alfonso Consalvo, Filippo Profeta, Roberto Trasimeni, Armando Jamalio, Guido Guidi, Giuseppe Carlo Millozza, Nicola Bicci, Arturo Erra, Luigi Oggioni, Filippo Pasquera, Ernesto Stasi, Francesco Pantaleo Gabrieli, Luigi Felici, Umberto Aurelio Sardo (a cui il testo del telegramma venne comunicato con lettera del 26 febbraio), Luigi Misasi, Vincenzo Borragine, Carlo De Conciliis, Pasquale Chiappa, Erennio Vallillo, Luigi Vitale, Carlo Zappulli, Michele Martorana, Mariano Piacentini, Ugolino Anichini.

²⁰ Decreto Ministeriale 28 marzo 1944 XXII, n. 112 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1944 XXII n. 81 “Abrogazione del decreto istitutivo di due sezioni promiscue della Corte di Cassazione in Brescia e trasferimento da Roma a Brescia di tre sezioni della Corte Suprema di Cassazione”. Il Ministro della Giustizia [...] decreta: Art. 1. È abrogato il decreto legislativo 24 novembre 1943 XXII, n. 792, istitutivo di due Sezioni promiscue della Corte Suprema di Cassazione con sede in Brescia. Due sezioni civili e una penale della Corte Suprema di Cassazione sono temporaneamente trasferite da Roma a Brescia. L’ufficio del Pubblico Ministero presso di esse è costituito da tre magistrati aventi funzioni di avvocato generale, e da otto sostituti procuratori generali di Corte di Cassazione, salva la facoltà del Ministro della Giustizia di disporre che le funzioni di capo dell’Ufficio del Pubblico Ministero presso le Sezioni di Brescia siano esercitate dal Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione. Finché non verrà esercitata la detta facoltà le attribuzioni di capo dell’Ufficio del Pubblico Ministero presso le Sezioni della Corte Suprema con sede in Brescia spettano all’avvocato generale ed in mancanza di questi, al magistrato più anziano avente funzioni di avvocato generale. Art. 2. Le tre sezioni della Corte Suprema di Cassazione con sede in Brescia funzionano una come sezione civile, una come sezione penale e una come sezione promiscua. Uguale funzionamento hanno le altre tre Sezioni della Corte Suprema di Cassazione con sede in Roma. Art. 3. Alle Sezioni della Corte Suprema di Cassazione con sede in Brescia è devoluta la competenza già attribuita alle due sezioni promiscue, di cui al primo comma dell’art. 1. Art. 4. Il Presidente della Sezione Civile ed il Capo dell’Ufficio del P.M. presso le Sezioni della Corte Suprema di Cassazione con sede in Brescia esercitano per gli affari devoluti alle Sezioni aventi sede in Brescia le attribuzioni che la legge conferisce rispettivamente al Primo Presidente ed al Procuratore generale della Corte Suprema di Cassazione, salvo che il Ministro della Giustizia disponga che le dette

Considerato che decisione ricorsi relativi territorio occupato dal nemico non est urgente et che d'altra parte con decreto 20 gennaio 1944 est stata attribuita competenza territoriale circoscrizioni Corti Ancona Bologna Brescia Firenze Genova Milano Torino Trieste Venezia at sezioni Brescia et considerato ke pertanto vostra proposta istituzione nuovi posti soprannumero Corte Suprema non est accoglibile dispongo con provvedimento odierno in sostituzione e revoca precedenti disposizioni trasferimento Brescia per durata guerra tre sezioni Corte Suprema Cassazione di Roma et precisamente una sezione penale et due civili compete di personale magistrati et cancellieri come attualmente composte alt Riservomi eventuale avocazione at Cassazione sede nord parte ricorsi arretrati costà pendenti alt Dispongo fin d'ora che una delle sezioni trasferita nord ed una delle Sezioni Roma siano promiscue per rendere possibile convocazione sezioni unite alt Seduta delle Sezioni trasferite potrà avvenire at vostro criterio aut anche sorteggio cui vorrete però procedere tutta urgenza invitando altresì personale sezioni prescelto mettersi subito disposizione capo nucleo Chieffo per partenza alt Personale che per qualsiasi motivo non si trasferirà sarà collocato riposo per speciali motivi servizio norma decreto 15 novembre 1943 Gazzetta Ufficiale numero 275 alt Restano ferme precedenti disposizioni per Cantelli Oggioni Montalto Forlenza et Petrella indipendentemente da sorteggio sezione alt Attendo assicurazione telegrafo con indicazione nominativa personale predette sezioni destinato a partenza.

Messina rispose il 4 aprile successivo, ringraziando per la fiducia e per avergli concesso discrezionalità nella scelta, ma invitò il ministro a dispensarlo dall'incarico, perché non reputava opportuno "potere sostituire con esperimento sorte una decisione alta amministrazione" e inoltre non pensava di poter esercitare lui stesso una scelta, vista la "delicatezza" della sua posizione come presidente titolare della prima Sezione civile. Chiese quindi al ministro di indicare egli stesso quali consiglieri trasferire.

Il ministro rispose due giorni dopo specificando che l'incarico affidato a Messina di scegliere le Sezioni che si sarebbero dovute trasferire "significava invito alla Suprema Corte di autorisolvere situazione" e che la richiesta del sorteggio "costituiva soluzione subordinata", affidata comunque, sempre, alla discrezione di Messina. Il ministro chiese quindi di provvedere con urgenza a quanto da lui richiesto, telegrafandogli immediatamente i "nominativi dei componenti dette Sezioni che si pongono in partenza e nominativi del personale che per qualsiasi motivo non si pone in partenza".

Messina comunicò l'11 aprile i nominativi dei consiglieri che sarebbero partiti e di quelli che non sarebbero partiti; in partenza: "Nigro Gabriele purché non prima fine maggio essendo impedito da gravi ragioni famiglia"; subito il cancelliere Conti Ferdinando; i consiglieri Bicci Nicola e Trasimeni Roberto "pur eccependo gravi ragioni salute et famiglia rimettonsi giustizia". Tutti gli altri non sarebbero partiti "per ragioni salute et famiglia", con le motivazioni dettagliate in memoriali che Messina inviò con corriere speciale²¹.

attribuzioni siano esercitate direttamente dai capi della Suprema Corte. Art. 5. Le sezioni unite in materia civile sono costituite da Magistrati della Sezione civile e di quella promiscua, in materia penale dai Magistrati della Sezione penale e di quella promiscua. Art. 6. Rimangono in vigore le norme di procedura e transitorie disposte con decreto ministeriale 20 gennaio 1944 XXII, n. 10, ove non contrastino con quelle del presente decreto. Art. 7. Il presente decreto, che sarà sottoposto a ratifica del Consiglio dei Ministri, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia, previa registrazione alla Corte dei Conti, entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta delle Leggi e dei Decreti.

²¹ Non diedero la disponibilità al trasferimento: il presidente titolare della Seconda sezione civile Antonio Azara; i presidenti aggiunti Teucro Brasiello, Enrico Leucadito, Ettore Meale, Leopoldo Caliendo, Guido Mirabile; i consiglieri effettivi Domenico Capobianco, Ferdinando Umberto Diblasi, Giuseppe Caruso, Giovanni Ruggiero, Carlo Costamagna, Giovanni Petraccone, Ferrante Ferranti, Giovanni Brunelli, Mariano Piacentini, Luigi Vitale, Pasquale Chieppa, Giuseppe Carlo Millozza, Armando Jamalio, Enrico Parziale; il consigliere applicato Giovanni Battista Dileva; il presidente titolare della terza Sezione civile Oreste Enrico Marzadro; i presidenti aggiunti Francesco Saverio Telesio, Vincenzo Macedonio, Nicola Coco, Angelo Lener; i consiglieri effettivi Guglielmo Pierri, Guglielmo Dambrosio, Dante Tommasini, Carlo Rolla, Luigi Camboni, Giovanni Martinez, Giuseppe Pisani, Ugolino Anichini, Umberto Aurelio Sardo, Luigi Felici, Francesco Pantaleo Gabrieli, Giuseppe Fierimonte, Alfredo Ricci, Pasquale Bova, Giambattista Petrella; il consigliere applicato Gianuario Biccheddu; i consiglieri effettivi della seconda Sezione penale Giuseppe Meloni, Enrico Marotta, Giovanni Provera, Giulio Pittalis, Francesco Russo, Giorgio Properzi, Stanislao Chimenti, Paolo Maiorano, Antonio Pannullo, Francesco Ruocco, Arturo Erra; i funzionari di cancelleria Rodolfo Demarchis, Gino Fanelli, Mario Trebbi, Guido Filippucci, Luigi Volpi.

Nel fascicolo personale di Ernesto Eula è invece conservata copia del telegramma del ministro Pisenti, pervenuto alla Procura generale di Stato presso la Corte di Cassazione di Roma il 3 aprile 1944, con il quale veniva comunicato il trasferimento in Italia del Nord di “quota parte codesta Procura generale et cioè tre avvocati generali et otto sostituti et congruo personale segreteria” e che la scelta dovesse essere fatta eventualmente per sorteggio. È conservato anche il verbale del sorteggio avvenuto il 10 aprile, con il quale venne estratto il suo nome in qualità di avvocato generale²².

Relativamente al sorteggio dell’avvocato generale, sempre nel fascicolo di Eula si trova lo scambio di telegrammi avvenuto tra il procuratore generale Saltelli e il ministro Pisenti, scambio avvenuto tra l’11 e il 22 aprile: Saltelli ne comunicò a Pisenti l’11 il risultato e il fatto che tutti i magistrati avessero chiesto un “congruo termine per decidersi”; comunicò poi il 14 che tutti i dipendenti del suo ufficio che erano stati sorteggiati si dichiararono “impossibilitati per ragioni salute et famiglia raggiungere sede nord”; Pisenti rispose il 20 comunicando che i magistrati che non si erano posti in partenza erano stati “collocati riposo per speciali motivi servizio a norma Decreto Legislativo 15 novembre 1943” e che quindi avrebbero dovuto immediatamente cessare il servizio. Saltelli infine assicurò il 22 aprile di aver comunicato i provvedimenti ai singoli interessati e di aver “disposta cessazione loro servizio decorrenza data stessa”²³.

Il 21 aprile 1944 il ministro scrisse a Messina, informandolo della sua decisione di far permanere il primo presidente della Suprema Corte di Cassazione a Roma invece che a Brescia:

Illustre Presidente, mentre si vanno faticosamente costituendo le sezioni Nord della Cassazione e dopo i provvedimenti cui mi sono visto costretto dalle imperiose necessità del momento, ho riesaminato il problema della sistemazione della Prima Presidenza che già fu oggetto di un nostro colloquio.

Alla stregua di nuove considerazioni suggerite da una mutata situazione, è stato deciso che il Primo Presidente della Suprema Corte continui a risiedere in Roma pur nell’attuale periodo eccezionale, non soltanto perché Roma ne è la sede storica e ideale ma anche a significare, se mai per taluno ve ne fosse bisogno, che il Governo guarda al domani con l’ansia di vedere ricostituita nella sua unità ideale e funzionale la nostra massima magistratura.

E poiché le Vostre condizioni di salute non Vi avrebbero consentito di trasferirVi a Brescia, quando ciò sembrava dovesse avvenire, io sono lieto di avere soprasseduto ad ogni diversa determinazione, perché oggi mi è consentito di passare alla Vostra nomina a Primo Presidente, risolvendo una situazione precaria e attribuendo alle funzioni che Voi avete sin qui esercitate la consacrazione che era già, come sapete, nei miei intendimenti.

A questa lettera fece seguito un fonogramma, sempre del ministro, inviato direttamente a casa del magistrato e raccolto dalla moglie Romilda, nel quale si chiedeva se Messina avesse risposto alla lettera consegnata direttamente a casa; la moglie affermò che il marito aveva risposto il 29 aprile prima delle 13.00 al capo nucleo del Ministero della Giustizia. Messina rispose nuovamente con un telegramma l’8 maggio, ripetendo quanto già detto dalla moglie in precedenza, e comunicando di aver reinviato il plico.

Nel fascicolo personale è conservata anche la ricostruzione di una conversazione telefonica avvenuta il 9 maggio alle ore 18 tra Messina e il ministro Pisenti, durante la quale Messina asserì che delle due condizioni ostative, da lui presentate, quella del giuramento era ormai superata; mentre per quanto concerneva la condizione dei magistrati messi a riposo il ministro aveva affermato di doversi mantenere il provvedimento e che gli occorrevo dei magistrati per le Sezioni di Brescia, cercando però di limitare le nomine allo stretto necessario. Pisenti inoltre accettò, anche se malvolentieri, la richiesta di Messina di poter riflettere per ventiquattr’ore sulla proposta del trasferimento dei magistrati alla sede di Brescia:

Il Ministro mi dice che ha ricevuto la mia lettera e che sta per rispondermi; ma siccome non potrò avere la sua risposta prima di qualche giorno, desidera comunicarmene brevemente il contenuto.

²² Cfr. ACS, Csc, Fasc. pers., b. 58, f. 855 Eula.

²³ Cfr. Cardia M., *L’epurazione dei magistrati del Consiglio Superiore della Magistratura alla caduta del fascismo*, op. cit., p. 69.

Delle due condizioni poste nella mia lettera, quella riguardante il giuramento è superata, perché di giuramento non si parla più. Da giurista, il Ministro si è reso conto del fondamento delle obiezioni, e tutto viene rimandato.

Quanto alla condizione riguardante i magistrati messi a riposo, mi si invita a comprendere che il Ministro non può fare tabula rasa immediata e integrale del suo provvedimento, per una ragione di prestigio, e per la ragione categorica ch'egli ha pur bisogno di magistrati occorrenti per far funzionare le sezioni di Brescia.

Gli rispondo che forse, data la lontananza, a Brescia non si ha la precisa nozione dello stato di profonda amarezza in cui la misura del governo ha gettato la magistratura della S.C. In questo stato d'animo, la mia promozione non potrebbe venire appresa con favore, ed io mi troverei in condizioni di profondo disagio.

Il Ministro osserva che, se egli non può ritirare il suo provvedimento, è tuttavia disposto a riesaminare la situazione dei colleghi colpiti, per riparare nella misura del possibile le conseguenze del collocamento a riposo. Appunto in quest'ordine di idee egli non ha disposto e non disporrà di tutte le vacanze risultate da quella misura, ma limita le nuove nomine allo stretto necessario, riservandosi appunto il modo di restituire parte dei consiglieri ai loro posti, mentre per altri studierebbe il modo di sistemarli in posti equivalenti, sempre a Roma. La mia accettazione, e i colloqui che il Ministro si promette di potere avere con me in Roma verso la fine del mese, faciliterebbero singolarmente questo lavoro di sistemazione, mentre la riduzione del limite d'età di due anni soli ne ridurrebbe notevolmente l'entità.

Rispondo che sono profondamente sensibile a così lusinghiere disposizioni verso di me. Ma chiederei ancora un atto di benevolenza: la concessione di ventiquattr'ore per riflettere. Il Ministro non nasconde il suo rammarico, perché si aspettava che io gli rispondessi a voce. Ad ogni modo aspetterà la mia risposta per telegrafo. Si raccomanda che io sia sollecito: il 17 dovrà inaugurarsi la cassazione di Brescia, ed egli vuole annunziare la sua sistemazione completa e definitiva dell'istituto, confermandone la stabilità a Roma, e pubblicando la decisione governativa che il Proc. Gen. risieda a Brescia, e il Primo Presidente a Roma.

In relazione alla conversazione telefonica, Messina comunicò il 10 maggio, "con vivissimo rincrescimento", di non poter accettare la nomina a primo presidente, perché "coincidendo con grave crisi della Corte Suprema mi sarebbe cagione assoluto disagio" e pregò di "provvedere indipendentemente da qualsiasi considerazione" sulla sua persona. Alla lettera Pisenti rispose il 12 maggio, mostrando dispiacere per il rifiuto ed esponendo le sue motivazioni per la richiesta di risoluzione interna alla Corte stessa del problema della scelta dei magistrati che si sarebbero dovuti trasferire:

Illustre Presidente, rispondo al Vostro telegramma del 10 corrente e prendo atto delle Vostre determinazioni.

A proposito di quella che Voi chiamate "grave crisi della Corte Suprema", devo osservare che se di crisi può parlarsi, essa trova la sua causa determinante nella risposta quasi totalitariamente negativa dei magistrati della Suprema Corte ai riguardosi miei inviti affinché essa medesima provvedesse a risolvere per via interna il problema di alto pubblico interesse che le veniva proposto. Io subito rilevai – e Voi stesso ne conveniste – che il provvedimento originario, secondo cui due sezioni si sarebbero qui costituite con magistrati appartenenti alle Corti di Appello, era non accettabile, volta che la necessità del loro funzionamento, considerata inizialmente come eventuale, era divenuta certa per lo sviluppo della situazione.

Pensavo che una risoluzione interna offrisse modo di tener conto delle situazioni personali più di quanto si potesse fare dal di fuori; pensavo che magistrati celibi o con lieve carico di famiglia, sia pure con turni di servizio, avrebbero potuto aderire al mio invito... Quanto poi avvenne, Vi è ben noto.

Né potevasi pretendere che il Governo, essendo in Roma presenti circa 100 consiglieri di Cassazione con 22 presidenti e con numeroso personale del P.M. per una circoscrizione ormai limitatissima, e con viepiù scarso afflusso di ricorsi, dovesse procedere a nominare in soprannumero una quarantina di nuovi consiglieri soltanto perché nessuno intendeva spostarsi da Roma!

Come Vi dissi durante la nostra conversazione telefonica, entro il corrente mese le sezioni Nord inizieranno il loro lavoro. Non mi nascondo che la immissione contemporanea di un forte nucleo di magistrati nuovi all'ambiente della Suprema Corte costituisce un fatto antitradizionale, né disconosco che dappprincipio ne verrà qualche squilibrio, ma si tratta di far fronte ad eccezionali necessità e quindi il criterio di valutazione dev'essere relativo. D'altra parte la presenza di taluni ottimi elementi appartenenti alla Suprema Corte e la provenienza degli altri dal concorso e dallo scrutinio, sono ragione a bene sperare del funzionamento delle sezioni Nord, il cui lavoro già si profila ingente. Se poi, al lume della realtà, io mi farò convinto della insufficienza delle tre sezioni rimaste in Roma, provvederò col richiamo in servizio di consiglieri testé collocati a riposo, sempre ed unicamente preoccupato delle necessità della Giustizia.

Le osservazioni contenute nella Vostra lettera del 29 u.s. non mi sono affatto rincresciute e seppure non posso accogliere le Vostre proposte, apprezzo l'animo che le ha dettate.

Mi rincresce piuttosto che per un senso del tutto intimo e quindi non violabile di solidarietà coi Vostri colleghi – non colpiti da provvedimenti d'ordine personale – Voi non abbiate creduto di accogliere la mia offerta che

voleva essere non soltanto riconoscimento dei Vostri meriti, ma anche riaffermazione del pensiero del Governo che considera le Sezioni rimaste in Roma come la parte essenziale della Suprema Magistratura.

Con la certezza della Vostra ulteriore collaborazione, Vi saluto cordialmente.

In un documento del Ministero della Giustizia della RSI è riportata la composizione della Corte di Cassazione a Brescia, dove Romano è indicato come presidente di Sezione²⁴:

- “Presidenti di Sezione: Romano dr. Enrico; Cantelli dr. Arturo;
- Consiglieri di Cassazione: Forlenza dr. Francesco; Oggioni dr. Luigi; Montalto dr. Giuseppe; Vallillo dr. Erennio; Pace dr. Ignazio; Fazzari dr. Luigi; De Matteis dr. Pasquale; Nigro dr. Gabriele; Gerbone dr. Giuseppe; De Matteis dr. Francesco (consigliere Torino); Renis dr. Vincenzo (consigliere Firenze); Conucci dr. Mario (consigliere Firenze); Guzzetta dr. Mario (consigliere Venezia); Quaglia dr. Silvio (consigliere Genova); Plessi dr. Adolfo (consigliere Bologna); Guidi dr. Umberto (consigliere Milano); Sarno dr. Pasquale (consigliere Genova); Marchetti dr. Tito (consigliere Firenze); Gerace dr. Pietro (consigliere Torino); Medici dr. Bruno (Presidente Sezione Tribunale Milano); Bassanelli dr. Paolo (consigliere Bologna); Bindi dr. Cesare (consigliere Genova); Mannetti dr. Paolo (consigliere Genova);
- Procuratori Generali: Crespellani dr. Oliviero; Tropiano dr. Vincenzo; Papa dr. Carlo; Peretti dr. Edoardo; Alborghetti dr. Riccardo”.

Il 28 giugno 1944 Messina inviò al ministro un rapporto sulla sua attività alla reggenza della Prima Presidenza della Suprema Corte durante il delicato periodo successivo al settembre 1943²⁵:

Eccellenza, ho l'onore di sommetterVi un sommario rapporto sulla reggenza, che del suo ufficio mi aveva affidato il Primo Presidente della Suprema Corte, S.E. Ettore Casati, ai primi di settembre 1943, e che ho ininterrottamente tenuto per dieci mesi, fino al 24 corrente.

Tal reggenza si è svolta in un periodo di singolari difficoltà, determinate dall'armistizio, dalla successiva invasione tedesca, dalla lontananza del Governo legittimo, dall'usurpazione di un governo repubblicano di fatto, sostenuto dall'invasore e da pochi ma pericolosissimi profittatori nazionali.

I principi a cui ho informato la mia condotta sono stati i seguenti:

Mantenimento del servizio ordinario della giustizia anche durante il periodo di occupazione, nell'interesse contingente del pubblico, e nell'interesse storico dell'ordine giudiziario, portatore altissimo della coscienza giuridica del paese, e responsabile della immutabilità di tale coscienza anche nei tempi più avversi.

La continuità delle amministrazioni civili nei territori militarmente occupati dal nemico (poi che tali erano, per ogni cittadino italiano di media capacità e di buona fede, le forze nazi-fasciste) costituisce d'altronde un classico insegnamento degli internazionalisti, consacrato dai precedenti di numerose occupazioni belliche.

Sommessione al governo di fatto, in quanto non fosse possibile sottrarsi senza scatenare una reazione certissima, di misure violente contro i ribelli, e di manomissione della giustizia contro l'interesse generale.

Resistenza inflessibile – cortese nella forma, ma tenace nella sostanza – alle direttive del governo di fatto, fino a che non ne venissero pregiudicati gli interessi della giustizia: non soltanto in modo che non fosse prestata la più lieve forma di collaborazione, ma in modo da mantenere sempre efficiente uno spirito di sostanziale opposizione ad ogni manifestazione di autorità del governo repubblicano.

I fatti più notevoli, a cui ho avuto occasione di applicare questi principi, sono stati i seguenti:

Rapporti ufficiali col Ministro repubblicano – Evitate le consuete visite ufficiali. Fatto sempre in modo che i contatti personali, necessari per la trattazione di affari essenziali, avvenissero in incontri occasionali al ministero. Né il Ministro Tringali-Casanuova né il Ministro Pisenti hanno mai messo piede nel Palazzo di Giustizia, ogni accenno in proposito essendo sempre stato sviato.

Inaugurazione dell'anno giudiziario – Questa aveva, per la sua stessa data (28 ottobre) un significato fascista. Riuscii a far giungere la data sgradita, senza che le tabelle per il nuovo anno fossero proposte: sicché l'inaugurazione fu semplicemente saltata.

²⁴ Conservato nel fascicolo personale del magistrato Enrico Romano, cfr. ACS, Mgg, III Vers., f. 67135.

²⁵ Una breve versione del rapporto è stata redatta anche in lingua inglese, il 6 giugno 1944.

Intestazione delle sentenze – Il Ministro Tringali-Casanuova impose con circolare una nuova formola d'intestazione delle sentenze "In nome della legge". Rifiutai di applicare la circolare, e ordinai che fosse sospesa la pubblicazione di tutte le sentenze in corso. La nuova formola fu adottata solo quando venne imposta con decreto-legge.

Istituzione di sezioni staccate Nord della S.C. – Riuscii a sviare per alcuni mesi il pericolo di un trasferimento forzato di alcune sezioni della S.C., inducendo il Ministro Tringali-Casanuova ad accettare il progetto di costituirle sul posto con elementi locali.

Quando il nuovo Ministro (Pisenti) trovò insufficiente il progetto ch'era divenuto decreto-legge (24 novembre 1943), e richiese l'immediato trasferimento di magistrati della S.C. da Roma, riuscì ancora (gennaio-marzo) con vari espedienti dilatorii a differire l'ordine specifico di trasferimento.

Quando questo fu dato, lasciando a me l'incarico di designare le sezioni da trasferire, o di tirarle a sorte, rifiutai (4 aprile 1944) per ragioni di correttezza la prima soluzione, e per ragioni di dignità della S.C. la seconda.

Quando il Ministro scelse lui d'autorità la II e III sezione civile, e la II sezione penale (6 aprile 1944), trascinai ancora l'esecuzione dell'ordine, e per quanto mi era possibile facilitai ai colleghi la presentazione di scuse varie, invocate a giustificazione del quasi generale rifiuto.

Intervenuta la sanzione del collocamento a riposo (13 aprile), scrissi ufficialmente al Ministro che ciò aveva per unico effetto "l'inutile distruzione del nostro massimo istituto giudiziario" (lettera 29 aprile 1944).

Liberata Roma, ed essendo allo studio la questione della riammissione dei colleghi colpiti a cui intanto era stata sospesa la corresponsione dello stipendio, assunsi immediatamente su di me la responsabilità di includerli nelle note nominative anche per gli arretrati, non sembrandomi giusto che essi si trovassero in difficoltà a causa di una misura la cui iniquità non ha precedenti.

Giuramento – Feci giungere al Ministro l'espressione del sentimento dei magistrati, contrari alla prestazione del giuramento di fedeltà istituito dal governo repubblicano per tutti i funzionari dello Stato. Ne risultò l'elaborazione di una speciale formola di giuramento pei magistrati, a cui non si chiedeva più "fedeltà" alla repubblica, ma "lealtà" nell'adempimento delle loro funzioni. Serbai il silenzio, finché con circolare del 21 aprile non fu imposta, con termine perentorio, la prestazione del nuovo giuramento.

Allora, con lettera del 14 aprile, informai il Ministro che lo stato d'animo dei magistrati della S.C. – "da me diviso" – era contrario alla prestazione di un nuovo giuramento, perché questo "implicando adesione spirituale al regime costituzionale – di cui si deve assicurare l'efficienza nella sfera del diritto – non sembra concepibile in uno stadio anteriore alla costituzione unitaria dello Stato". Il giuramento fu rinviato sine die.

Sezioni Unite – Mutilata la S.C. col collocamento a riposo della metà dei suoi membri, ho sospeso il funzionamento delle Sezioni Unite Civili per mancanza delle due sezioni civili che avrebbero dovuto comporre. In verità il Ministro aveva telegraficamente disposto che una delle sezioni rimaste fosse trasformata in promiscua. Ma evidentemente gli sfuggì che una disposizione di tal natura non poteva essere data per telegramma. E pertanto, in conformità del principio propostomi di non prestare alcuna collaborazione volontaria al governo repubblicano, non credetti di promuovere la rettificazione dell'errore, le cui conseguenze temporanee erano trascurabili.

Nomina a Primo Presidente – Questa nomina mi fu formalmente offerta una prima volta a voce dal Ministro Pisenti (9 febbraio 1944). Rifiutai, adducendo ragioni di salute. L'offerta mi fu ripetuta per iscritto (21 aprile). Tornai a rifiutare (lettera 29 aprile), e mantenni il rifiuto (10 maggio) malgrado vive pressioni fattemi per telefono da Brescia dal Ministro (9 maggio). Dissi al Ministro che io non potevo deflettere dalla linea di condotta assunta sulla questione del giuramento, e non potevo vedere la mia carriera coronata dalla suprema promozione mentre metà dei miei colleghi "vedevano stroncata la loro da una durissima misura di governo".

Il Ministro accettò di rinunciare alla questione del giuramento, e si dichiarò disposto a riesaminare la posizione dei colleghi colpiti, in modo da "riparare" le conseguenze del danno loro arrecato, in una serie di provvedimenti individuali. Risposti che la condizione da me posta era "differibile e non frazionabile" (telegramma 10 maggio).

Tali sono, trascurando naturalmente più minuti particolari, i fatti nei quali spero di avere adempiuto il mio compito con la rettitudine impostami dal fatto di essere rimasto al mio posto di magistrato, e nello stesso tempo col sentimento civile impostomi dalla incomprimibile ansia di salvare – per l'Italia in procinto di essere liberata – l'organica esistenza e la morale dignità della Suprema Magistratura.

Oltre alla questione del trasferimento delle Sezioni della Corte a Brescia, in occasione del rifiuto del procuratore generale Carlo Saltelli al trasferimento al Nord, ci fu un intenso scambio di lettere tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri della RSI e il Ministero della Giustizia, relativo alla rimozione del magistrato citato: nell'interpretazione dei decreti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri il magistrato avrebbe dovuto essere rimosso dall'ufficio con perdita del diritto a pensione, per non aver eseguito l'ordine di trasferimento a Brescia, mentre il Ministero

ribadì la legittimità del suo provvedimento di collocamento a riposo per speciali motivi di servizio²⁶.

La vicenda era iniziata il 28 settembre 1944, quando il sottosegretario di Stato aveva scritto al Gabinetto del Ministero di Giustizia suggerendo che Saltelli venisse rimosso dall'ufficio con perdita del diritto a pensione per non aver eseguito l'ordine e suggerendo che "il relativo provvedimento di collocamento a riposo non deve essere sottoposto a ratifica del Consiglio dei Ministri perché l'ultimo comma di detto decreto stabilisce che tali provvedimenti debbono essere adottati dai Ministri competenti [decreto 15 novembre 1942-XXI]"²⁷. Il Ministero della Giustizia rispose il 17 novembre, affermando di dissentire dall'interpretazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di ritenere che si dovesse mantenere nei confronti di Saltelli il provvedimento già adottato, in quanto non sarebbe stato possibile applicare il decreto n. 793 del 29 novembre 1943 e successive modifiche, perché non erano "magistrati in servizio presso questa Amministrazione Centrale che, comandati a seguire la stessa Amministrazione nella sede Nord, non vi abbiano poi ottemperato":

[...] Il comma terzo dello stesso decreto 29 novembre che esclude anche alla magistratura le disposizioni in esso dettate si è da questo Ministero inteso nel senso che si riferisca a personale della stessa magistratura in funzioni amministrative che destinati a sede giudiziaria non raggiunga la sede assegnata. Lo scopo del decreto medesimo, come nelle successive modificazioni, è infatti quello di regolare la cessazione dal servizio del personale civile delle Amministrazioni Centrali non trasferito nella sede del rispettivo Ministero e non quindi di quello appartenente ad organi amministrativi periferici o ad uffici giudiziari come è appunto la Corte di Cassazione. Premesso quanto sopra, questo Ministero ritiene di mantenere in confronto del Dott. Carlo Saltelli il provvedimento adottato²⁸.

Una ulteriore interpretazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri giunse il 12 gennaio 1945, con la reiterazione della richiesta di dimissionare Saltelli:

Con riferimento alla nota n. 14806/2225 del 17 novembre 1944-XXIII si osserva che questa Presidenza non conviene nella interpretazione data ai decreti 29 novembre 1943-XXII n. 793 e 31 gennaio 1944-XXII e cioè che le disposizioni in essi dettate si riferiscono al personale della Magistratura in funzioni amministrative che, destinato a sedi giudiziarie, non raggiunga la sede assegnata e che scopo dei decreti medesimi era quello di regolare la cessazione dal servizio del personale civile delle Amministrazioni Centrali non trasferito nella sede del rispettivo Ministero e non di quello appartenente ad uffici giudiziari come è appunto la Corte di Cassazione.

Questa Presidenza è indotta a non condividere l'interpretazione data da codesto Ministero delle predette disposizioni per i seguenti motivi: Il primo comma dell'art. 1 del decreto 29 novembre 1943-XXII n. 793 fa menzione del personale civile dei servizi centrali delle Amministrazioni dello Stato, e si esprime in tal senso, e non usa la locuzione Ministero appunto per escludere la possibilità che le disposizioni in esso contenute non vengano applicate anche ad altri organismi, Enti ed Istituti centrali. E che la Corte di Cassazione rientri tra i servizi centrali delle Amministrazioni dello Stato non sembra che possa sorgere dubbio.

Non si comprende poi come possa ritenersi che il terzo comma dell'art. 1 si riferisca a personale con funzioni amministrative destinato a sedi giudiziarie e non ai magistrati già assegnati a sede giudiziaria perché a parte che tale interpretazione non è autorizzata dalla dizione della disposizione, essa contrasta con lo spirito del decreto in quanto i magistrati in funzioni amministrative, previsti dal decreto stesso sono soltanto quelli destinati al Ministero, i quali nel caso di mancato trasferimento si sarebbero dovuti collocare a riposo o in disponibilità oppure dimissionare con perdita del diritto a pensione a seconda del motivo per il quale non si è effettuato il trasferimento.

Pertanto, lo scopo delle citate disposizioni non è quello di regolare soltanto la cessazione dal servizio del personale civile delle Amministrazioni Centrali non trasferito nella sede del rispettivo Ministero, ma come si è detto anche di quello di tutti gli altri organi centrali siano essi amministrativi che giudiziari. Anzi per il personale

²⁶ "Uno scambio di lettere dal 28 settembre '44 al 5 febbraio '45 testimonia il braccio di ferro tra il sottosegretario di Stato della RSI Barracu e il Ministro della giustizia Pisenti sul collocamento a riposo per speciali motivi di servizio di magistrati della Corte di Cassazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri riteneva che Saltelli, non avendo ottemperato all'ordine di seguire il governo, dovesse essere rimosso dall'ufficio con perdita del diritto a pensione, ma il guardasigilli mantenne il provvedimento adottato". Cfr. Cardia M., *L'epurazione dei magistrati del Consiglio Superiore della Magistratura alla caduta del fascismo*, op. cit., p. 69.

²⁷ ACS, Mgg, III Vers., f. 66923.

²⁸ ACS, Mgg, III Vers., f. 66923.

di questi ultimi precisa che trattasi di personale assegnato a sedi giudiziarie senza alcuna limitazione e tanto meno poi con la limitazione introdotta da codesto Ministero che vorrebbe riferire la disposizione ai soli magistrati della Corte di Cassazione, nonostante che le disposizioni in esame non solo autorizzano tale esclusione ma usano la lata dizione di servizi centrali delle Amministrazioni dello Stato.

Per le susesposte considerazioni, al personale della Corte di Cassazione quale appartenente ad un servizio centrale che aveva l'obbligo di trasferirsi al seguito del Governo, debbano applicarsi le disposizioni già più volte citate in precedenza.

Si prega pertanto cotesto Ministero di provvedere a dimissionare d'ufficio il dott. Saltelli in base alle disposizioni contenute nei decreti 31 gennaio 1944-XXII n. 18 e 16 maggio 1944-XXII n. 250, ed a provvedere analogamente per gli altri magistrati della Corte di Cassazione che si sono rifiutati di eseguire l'ordine di trasferimento provvedendo alla revoca dei precedenti provvedimenti adottati in base al decreto 15 novembre 1943-XXII²⁹.

È del 1° febbraio, invece, un appunto (con firma illeggibile) del Ministero, che dichiara inesatta l'interpretazione della Presidenza del Consiglio, in quanto la Cassazione non deve essere considerata un organo centrale dello Stato:

Le considerazioni svolte dalla Presidenza del Consiglio con la nota del 22 dicembre u.s., in merito al collocamento a riposo del Dott. Carlo Saltelli, Procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, per contrastare la soluzione al riguardo adottata da questo Ministero e confermata con nota del 17 novembre u.s., sono da ritenersi inesatte. Anzitutto, a torto, si sostiene che il primo comma dell'art. 1 del Decreto 29 novembre 1943, n. 793 non faccia menzione della locuzione "Ministero" perché invece è detto testualmente: "Personale... che non sia trasferito al seguito del proprio Ministero nella nuova sede dell'Italia settentrionale". Egualmente, a torto, si sostiene che la Corte di Cassazione sia un Organo Centrale dell'Amministrazione dello Stato. Per Organi o servizi centrali dell'Amministrazione dello Stato si intendono i Ministeri o quegli altri organismi che in seno ad esso operano con una certa autonomia in materia di normale competenza degli stessi Ministeri, come per es: Cassa Depositi e Prestiti, la Direzione Generale del Debito Pubblico del Ministero delle Finanze; l'Azienda Autonoma della Strada nel Ministero dei Lavori Pubblici. Si considerano inoltre Organi Centrali dell'Amministrazione statale quegli Istituti che coadiuvano la stessa nel conseguimento dei suoi fini o con funzioni consultive (Consiglio di Stato) o di controllo (Corte dei Conti) o di rappresentanza e di difesa (Avvocatura dello Stato). Gli organi giudiziari (centrali o periferici) attuano, invece l'altra fondamentale funzione dello Stato ch'è la Giurisdizione.

Onde si conferma che intanto nel decreto suscitato (come nei successivi di modifica) si parla di personale della Magistratura in quanto avesse funzioni amministrativa come si è già rilevato con la nota del 17 novembre u.s.³⁰.

Il ministro Pisenti ribadì in una lettera, del 5 febbraio 1945, la sua interpretazione dei decreti descritta nell'appunto di cui sopra, confermando ufficialmente di non voler dimissionare Saltelli e gli altri magistrati della Corte Suprema rifiutatisi di trasferirsi a Nord:

Questo Ministero, esaminate attentamente le obiezioni di codesta Presidenza in merito all'interpretazione da esso data ai decreti 20 novembre 1943 XXIII n. 793 e 31 gennaio 1944 XXIII, deve confermare il proprio punto di vista, e tener fermi i provvedimenti adottati. E ciò per i seguenti motivi. Non è esatto che il decreto 29 novembre 1943 n. 793 abbia voluto genericamente accennare ai personali delle amministrazioni centrali in questo senso, e non abbia cioè inteso restringere le sue disposizioni al personale dei Ministeri: infatti se è vero che la frase dell'art. 1 citata nella nota cui si risponde, parla dei "servizi centrali delle Amministrazioni dello Stato" senza specificare, è però anche vero che nello stesso articolo si precisa poi che si tratta di trasferimento "al seguito del proprio Ministero nella nuova sede dell'Italia settentrionale". Dal complesso delle disposizioni appare dunque ben chiaro che il legislatore considerava il personale amministrativo dei Ministeri e delle relative amministrazioni autonome. Né d'altra parte questo Ministero potrebbe mai accettare l'opinione di codesta Presidenza che anche la Corte Suprema di Cassazione sia un "organo centrale dell'Amministrazione dello Stato" il cui personale fosse soggetto, come quello dei Ministeri, all'obbligo di trasferirsi al seguito del Governo, e alle relative sanzioni in caso di rifiuto.

Innanzi tutto la divisione dei poteri, che è stata sempre il cardine degli stati moderni, ha sempre tenuto il complesso degli organi giudiziari separato e distinto dagli organi della pubblica amministrazione costituendone una sfera statale a sé stante: e cioè il potere giudiziario, in contrapposto al potere legislativo e al potere esecutivo (amministrazione). Dal che si desume che non potendo le varie magistrature essere considerate come organi

²⁹ ACS, Mgg, III Vers., f. 66923.

³⁰ ACS, Mgg, III Vers., f. 66923.

dell'“Amministrazione”, neppure la Corte Suprema di Cassazione può essere considerata come un organo centrale della medesima. Perciò per “servizi centrali” dell'Amministrazione possono essere intesi unicamente quegli organismi che, in seno allo Stato, operano con una certa autonomia in materia di normale competenza dei Ministeri, come per esempio la Cassa Depositi e Prestiti, e la Direzione Generale del Debito Pubblico del Ministero delle Finanze; l'Azienda Autonoma della Strada nel Ministero dei Lavori Pubblici e simili. Così egualmente per “organi centrali” dell'Amministrazione vanno considerati unicamente quegli Istituti che coadiuvano la stessa nel conseguimento dei suoi fini o con funzione consultiva (Consiglio di Stato) o di controllo (Corte dei Conti) o di rappresentanza e di difesa (Avvocatura dello Stato). Ma gli organi giudiziari – centrali o periferici – attuano una ben diversa funzione statale che è la “giurisdizione”.

Da tutto ciò questo Ministero sempre più si conferma nella propria opinione che il personale addetto agli organi aventi giurisdizione non è compreso nelle norme relative al trasferimento al Nord degli organi statali di Governo, e che le norme stesse in tanto possano e debbano applicarsi al personale dell'ordine giudiziario in quanto esso avesse funzioni amministrative, come già si è rilevato con la nota del 17 novembre u.s.

Del resto ciò era tanto presente nella concezione stessa del Governo quando ideò il piano di trasferimento al Nord dei propri organi, che non fu disposto il trasferimento al Nord della Corte Suprema di Cassazione, ma fu invece prevista l'eventuale costituzione di sezioni promiscue che avrebbero dovuto funzionare con personale delle Corti d'Appello locali. (Ved. Decreto del Duce 24 novembre 1943 XXII n. 792 in G.U. n. 298 del 1943). Fu soltanto in seguito alle difficoltà della pratica attuazione di questa soluzione che si venne alla determinazione (ved. Decreto Ministeriale 28 marzo 1944 in G.U. n. 81 del 1944) di trasferire la sede di tre sezioni della Corte Suprema da Roma a Brescia. Il che però ebbe lo scopo non di assicurare il funzionamento degli organi di Governo, ma sebbene quello del tutto diverso di garantire all'Italia settentrionale l'attuazione del diritto e la definizione delle controversie. E a tale diversità di fine fa riscontro diversità di procedimenti: i magistrati della Corte Suprema furono avvertiti che se non avessero prestato il loro consenso alla destinazione al Nord per il funzionamento delle 3 sezioni trasferitevi, sarebbero stati collocati a riposo, non con intento sanzionistico, o repressivo, ma per le speciali ragioni di servizio del momento, secondo le quali era necessario creare con detti collocamenti a riposo, tante vacanze nell'organico, quante fossero necessarie per nominare altrettanti Consiglieri di Cassazione, tra i magistrati che ne avessero i requisiti e che fossero stati disposti a portarsi nella sede in cui le tre sezioni avrebbero dovuto funzionare.

Dati perciò i suesposti principi teorici, e il meccanismo speciale con cui la Suprema Magistratura venne ricostituita al Nord, non si ritiene di poter disporre il “dimissionamento d'ufficio” del dott. Saltelli e degli altri magistrati della Corte Suprema non venuti al Nord e la revoca dei rispettivi decreti di collocamento a riposo³¹.

3.2 Sul giuramento

Il 1° aprile 1944 il ministro guardasigilli Pisenti diramò una circolare (rivolta al primo presidente e al procuratore generale di Stato della Corte Suprema di Cassazione, ai primi presidenti e procuratori generali di Stato presso le Corti di Appello di Ancona in Tolentino, Brescia, Bologna, Roma, Firenze, Perugia, Torino, Genova, Milano, L'Aquila, Venezia, Trieste e al presidente e all'avvocato generale presso la Corte di Appello di Trento) sulla nuova formula del giuramento, con indicazione dello scopo e del fine di esso e le disposizioni sulla prestazione³²:

Nuova formula di giuramento

Con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia del 20 marzo u.s., è stata determinata la nuova formula di giuramento per i magistrati in sostituzione di quella di cui all'art. 9 dell'ordinamento giudiziario vigente. In relazione alle gravi vicende verificatesi dall'8 settembre in poi, per cui il Paese, abbandonato a sé stesso dal Capo dello Stato e dal Governo regio, ha dovuto cercare in un nuovo assetto politico la via della salvezza, i magistrati sono chiamati ad impegnare tutte le loro energie in questa impresa di ricostruzione nazionale. Il giuramento che il nuovo Stato ad essi richiede non è perciò che la promessa di adempiere con lealtà alle proprie specifiche funzioni nell'orbita delle leggi e delle istituzioni della Repubblica Sociale Italiana. Conoscendo l'austera dedizione al dovere e alla Patria di tutti i magistrati italiani, sono certo che nel pronunciare la nuova formula, che li inserisce in una nuova fase della storia politica della Patria, sentiranno profondamente ancora una volta l'imperativo del dovere verso l'Italia immortale.

³¹ ACS, Mgg, III Vers., f. 66923.

³² Cfr. Cardia M., *L'epurazione della magistratura alla caduta del fascismo. Il Consiglio di Stato*, op. cit., p. 100.

Il giuramento sarà prestato dai Capi della Corte Suprema di Cassazione e delle Corti nelle mie mani, come stabilito dal Decreto, in data e in circostanze che renderò note prossimamente; successivamente i Capi dei singoli Uffici giudiziari di Tribunali e Procura presteranno giuramento nelle mani dei loro rispettivi Capi di Corte, e, poi, convocheranno avanti a sé i magistrati direttamente dipendenti, compresi i primi pretori e i pretori dirigenti dei mandamenti, e questi gli altri, in modo che il giuramento di tutti (compresi i vice pretori onorari, giudici conciliatori e vice conciliatori), possa avvenire entro il 30 aprile.

Sarà perciò opportuno che siano fin d'ora adottate le disposizioni preparatorie.

Il giuramento dovrà avvenire singolarmente in modo che ciascun magistrato legga la formula ad alta voce e la sottoscriva in presenza del Capo: il relativo verbale sarà inviato al Ministero per l'unione al fascicolo personale.

I magistrati in congedo ordinario o straordinario, in aspettativa o comunque impossibilitati a trasferirsi nella sede dove dovrebbero giurare presso il Superiore gerarchico, nonché i magistrati addetti ad uffici diversi da quelli giudiziari – salve istruzioni particolari per quelli addetti al Ministero della Giustizia – si presenteranno davanti al Capo dell'Ufficio giudiziario del luogo dove risiedono, il quale curerà l'invio del verbale di giuramento al Ministero (Ufficio Personale).

In casi eccezionali (Magistrati che non siano in grado di trasferirsi dal luogo di residenza per malattia documentata o per ragioni di servizio militare) autorizzo a richiedere il giuramento per iscritto, avvertendo che la firma dovrà essere certificata autografa da Notaio o dal Podestà del luogo di residenza, e, per i militari, dal loro superiore diretto. Tale autografo sarà allegato al verbale del ricevimento di esse redatto dal Superiore gerarchico.

Per i casi non previsti dalle presenti istruzioni i Capi di Corte disporranno per analogia, secondo il loro saggio criterio, riferendomi direttamente.

Dopo il 30 aprile sarà dai Capi di ciascuna Corte compilato l'elenco dei Magistrati che non avranno prestato giuramento, riferendo il motivo. L'Ufficio Superiore del Personale del Ministero compilerà l'elenco dei magistrati fuori ruolo che si trovino nelle medesime condizioni.

Sono in corso disposizioni per il giuramento dei funzionari di Cancelleria e Segreteria e degli altri dipendenti dell'Ordine Giudiziario.

In relazione al giuramento, il 14 aprile 1944 Messina scrisse al ministro:

[...] Per quanto mi può constare da dichiarazioni spontaneamente fatte nei quotidiani rapporti del mio ufficio, reputo in questa occasione di dover portare a Vostra conoscenza lo stato d'animo dei magistrati della Suprema Corte. Nella sua grande generalità tale stato d'animo – che io divido – deve ritenersi contrario alla prestazione del proposto giuramento. E ciò per effetto di considerazioni strettamente giuridiche: che, specialmente per magistrati della Suprema Corte di Cassazione, sono istituzionalmente inseparabili da una lunga formazione spirituale e culturale, da una rigorosa coscienza professionale, da una consolidata abitudine mentale.

Fra tali considerazioni è decisiva quella che la prestazione del giuramento, implicando adesione spirituale al regime costituzionale di cui si deve assicurare l'efficienza nella sfera del diritto non sembra giuridicamente concepibile in uno stadio, anteriore alla organica costituzione unitaria dello Stato. E pertanto io ritengo che in grande maggioranza, se non forse nella loro totalità, i magistrati della Corte di Cassazione si asterranno dall'aderire all'invito; mentre posso assicurare che tale atteggiamento non implica in alcun modo il proposito di venir meno alla tradizionale scrupolosa osservanza dei propri doveri di giudici supremi del diritto.

E il 29 aprile ribadì il suo pensiero:

Signor Ministro, la Vostra lettera del 21 aprile mi è ragione insieme di commossa riconoscenza e di grave turbamento. Molta gratitudine devo esprimerVi per la lusinghiera cordialità con cui – superando ostacoli di cui mi rendo ben conto – Voi volete mantenere il vostro intendimento di destinarvi alla prima presidenza della Suprema Corte. Ma d'altra parte sono profondamente turbato, per due ragioni che mi fermano sulla soglia della decisione. Anzitutto vi è la questione del giuramento. Nella sua lettera ufficiale del 14 aprile Vi esposi, informandoVi che io le divido – le ragioni esclusivamente giuridiche per cui i magistrati della S.C. ritengono di non poter aderire alla prestazione di un nuovo giuramento, prima che lo Stato sia unitariamente costituito. Quelle ragioni permangono ed io non potrei derogare a una linea di condotta già fermata nella mia coscienza, e ufficialmente dichiarata. In secondo luogo debbo confessarVi che mi troverei in uno stato di profondo intollerabile disagio, se dovessi vedere coronata nel supremo fastigio la mia carriera, quasi nello stesso tempo ed in circostanze simili a quelli in cui metà dei miei colleghi hanno visto stroncata la loro da una durissima misura di governo. L'accenno che Voi fate, all'auspicata ricostituzione unitaria della nostra massima magistratura, mi fa sperare che Voi possiate ammettere la possibilità di un riesame della situazione dei colleghi colpiti. A tale speranza non mi spinge solo un'affettuosa solidarietà, cementata in quasi quattro decenni di vita professionale comune. Anzi, quel che soprattutto mi spinge è il convincimento della impossibilità che siano sostituiti da un giorno all'altro, non sulla carta ma nella viva efficiente realtà giudiziaria, una cinquantina di magistrati espertissimi, formati lentamente nelle dure trafilie di una carriera difficile, e di una funzione singolarissima qual è quella del giudice di cassazione. Ardisco pensare che se Voi mi faceste grande onore di dividere il mio convincimento, la soluzione non sarebbe tecnicamente difficile. Debbo ritornare, e me ne scuso, al mio

suggerimento di creare dei posti in soprannumero, destinati ad essere assorbiti nel normale ritmo delle vacanze. Un modesto precario stanziamento di fondi – solo per alcuni mesi! – potrebbe decisamente contribuire ad evitare l’inutile distruzione del nostro massimo istituto giudiziario. Sarei desolato, signor Ministro, se queste parole – che vogliono essere l’onestà dichiarazione di un galantuomo a un galantuomo – dovessero dispiacerVi. Se Vi dispiacessero, dovrei pregarVi di non aver alcuno scrupolo nei miei riguardi, provvedendo alla prima presidenza nel modo che siate per ritenere più conveniente. E soprattutto dovrei pregarVi di credere che qualunque sia la Vostra decisione, del Vostro apprezzamento delle Vostre disposizioni rimarrà sempre gratissimo il Vostro devotissimo Salvatore Messina.

4. La composizione della Corte di Cassazione nel 1943

Come anticipato nell'introduzione del lavoro, la base documentale è stata raccolta partendo dalla "Graduatoria del Personale"³³ del Ministero di Grazia e Giustizia, quella stampata dopo il 1° gennaio 1943.

La Graduatoria suddivide il personale della magistratura presente nel 1943 (un totale di 4955 persone) negli undici gradi:

- Grado I: primo presidente della Corte Suprema di Cassazione del Regno (1 persona);
- Grado II: procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione del Regno (1 persona);
- Grado III: presidenti di Sezione e avvocato generale presso la Corte Suprema di Cassazione del Regno, primi presidenti e procuratori generali di Corte d'Appello (48 persone);
- Grado IV: consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di Cassazione (250 persone);
- Grado V: consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di Appello (1034 persone); primi pretori (230 persone);
- Grado VI, VII, VIII: giudici, sostituti procuratori del re imperatore e aggiunti giudiziari (1852 persone);
- Grado IX: pretori e aggiunti giudiziari (1189 persone);
- Grado X, XI: uditori giudiziari in funzioni di giudice o di sostituto procuratore del re imperatore; uditori giudiziari in funzioni di uditore vicepretore; uditori giudiziari (350 persone).

Analizzata la Graduatoria, per definire l'elenco dei magistrati da esaminare, è stata presa in considerazione la composizione della Corte di Cassazione come riportata nella Guida Monaci del 1943, in quel determinato momento storico³⁴.

4.1 La Corte nella "Guida Monaci 1943"

Primo presidente

Ecc. Casati gr. cr. Ettore

Presidenti delle Sezioni civili

Ecc. Azara gr. cr. Antonio – Ecc. Brasiello gr. uff. Teucro – Ecc. Coco gr. uff. Nicola – Ecc. De Ficchy gr. uff. Vincenzo – Ecc. Ferrara gr. cr. Andrea – Ecc. Ferraro gr. uff. Emilio – Ecc. Gaetano gr. uff. Giuseppe Paolo – Ecc. Lener gr. uff. Angelo – Ecc. Leucadito dott. gr. uff. Enrico – Ecc. Macedonio gr. uff. Vincenzo – Ecc. Marzadro gr. uff. Oreste Enrico – Ecc. Messina gr. cr. Salvatore – Ecc. Mirabile gr. uff. Guido – Ecc. Miraulo gr. uff. Gaetano – Ecc. Pellegrini gr. uff. Francesco – Ecc. Telesio gr. cr. Francesco Saverio.

Sezioni civili

³³ ACS, Biblioteca, DOC C24: M13.

³⁴ La Guida Monaci, creata nel 1870 da Tito Monaci nella sua stamperia di via del Corso 277 a Roma, nacque come Guida commerciale, scientifica e artistica della Città di Roma, ampliandosi poi nel 1877 anche alla Provincia di Roma e divenendo, dopo la seconda guerra mondiale, annuario nazionale. Presente in ACS, Biblioteca, DOC D2 71.

I. Sezione

Consiglieri: Cannada Bartoli comm. Luigi – Colagrosso comm. Enrico – Curcio comm. Francesco – De Feo comm. Giuseppe – Giorgio comm. Tito – Lorusso Caputi comm. Andrea – Manca comm. Antonio – Masucci comm. Filippo – Pasquale cav. uff. Rocco – Pasquera cav. uff. Filippo – Profeta cav. uff. Filippo – Rebuttati comm. Carlo – Russo comm. Giacomo – Santoro comm. Giacinto – Vitali comm. Giovanni – Zappulli gr. uff. Carlo – Messina cav. uff. Ignazio e Pellegrini cav. uff. Gilberto, *consiglieri d'appello applicati*.

II. Sezione

Consiglieri: Assisi comm. Armando – Brunelli dott. gr. uff. Giovanni – Capobianco comm. Domenico – Caruso comm. Giuseppe – Costamagna gr. uff. Carlo – Chieppa comm. Pasquale – Di Blasi comm. Ferdinando Umberto – Ferranti comm. Ferrante – Iamalio comm. Armando – Millozza gr. uff. Giuseppe Carlo – Oggioni cav. uff. Luigi – Parziale comm. Enrico – Petraccone comm. Giovanni – Piacentini comm. Mariano – Ruggiero comm. Giovanni – Vitale comm. Luigi.

Sezioni penali

I. Sezione

Presidenti: Ecc. Aloisi gr. cr. Ugo – Ecc. Iannitti Piromallo gr. uff. Alfredo.

Consiglieri: Borragine comm. Vincenzo – Borsari gr. uff. Umberto – Carruccio comm. Tito – Crachi comm. Pasquale – De Conciliis comm. Carlo – Forlenza comm. Francesco – Giuliano gr. uff. Michele – Guidi nob. dei march. comm. Guido – Misasi comm. Luigi – Palopoli gr. uff. Nicola – Pili comm. Emanuele – Spallanzani comm. Alfredo – Stasi comm. Ernesto – Toesca di Castellazzo nob. dei conti comm. Giulio – Vulterini comm. Ettore – Fattorini comm. Salvatore, *consigliere d'Appello applicato*.

II. Sezione

Presidenti: Ecc. Gioffredi gr. uff. Raffaele – Ecc. Romano prof. gr. uff. Enrico.

Consiglieri: Bicci comm. Nicola – Chimenti gr. uff. Stanislao – Erra comm. Arturo – Flores comm. Riccardo – Maiorano cav. uff. Paolo – Marotta comm. Enrico – Meloni prof. comm. Giuseppe – Pannullo gr. uff. Antonio – Pittalis comm. Giulio – Properzi comm. Giorgio – Provera comm. Francesco – Trasimeni gr. uff. Roberto – Halász comm. Zoltan, *consigliere d'Appello applicato*.

III. Sezione

Presidente: Ecc. Rende prof. gr. uff. Domenico.

Consiglieri: Cantelli gr. uff. Arturo – Carini comm. Silvio – De Januarario comm. Romualdo – Fidenzi comm. Aurelio – Mancini comm. Rodolfo – Maroni comm. Lorenzo – Murante comm. Giuseppe Clemente – Lutri cav. uff. Salvatore – Maineri cav. uff. Gennaro, *consiglieri d'Appello applicati*.

Cancelleria

Cancelliere capo: Campana gr. uff. Ezio.

Cancellieri di sezione: Barbera cav. uff. Benedetto – Bonvicini comm. Cesare – Bossi cav. uff. Stanislao – Capua cav. uff. Gaetano – Carapezza cav. uff. Liborio – Conti cav. uff. Ferdinando – De Marchis cav. uff. Rodolfo – De Sire cav. uff. Dionisio – Di Raffaele dott. cav. Domenico – Donzelli dott. cav. Giuseppe – Fanelli cav. uff. Gino – Filippucci cav. uff. Guido – Fratta cav. Vincenzo – Giovannelli cav. uff. Gaetano – Giuffrida cav. uff. Calcedonio – Melis comm. Givoanni – Nicolosi dott. cav. uff. Giuseppe – Pane cav. uff. Carmelo – Panzarella cav. uff. Carmine – Polidori cav. uff. Salvatore – Sbrana cav. uff. Pirro – Serrago dott. cav. Alberto – Simoncelli cav. Giovanni – Vanni cav. Virgilio – Volpi cav. uff. Luigi.

Primo cancelliere: Cremona cav. Luigi.

Cancellieri: Di Benedetto Ignazio – Gatti Vittorio – Trebbj Mario – Zampetti Ario.

Ufficiali giudiziari: Angelini cav. Angelo – Cesarini Alfredo.

Ufficio del Ruolo e del Massimario

Russo comm. Giacomo, consigliere di Cassazione, Direttore degli Uffici – Capizzi cav. uff. Luigi – Valle cav. Ugo, consiglieri d'Appello – Diez cav. Enzo – Granito dott. Fernando – Novelli cav. uff. Tommaso – Bartolomei dott. Donato – La Farina dott. Cesare – Pedroni dott. Elio, giudici.

Commissione del Gratuito patrocinio

Presidente effettivo, Ecc. Aprile gr. uff. Gaetano, primo presidente onorario di Corte d'Appello.

Ecc. Porro Regano gr. uff. Vincenzo, primo presidente onorario Corte Suprema di Cassazione, *supplente*.

Ruggiero comm. Salvatore, sostituto Procuratore generale, *relatore*.

Cortesani comm. Domenico – Cordova comm. Antonino – De Maio comm. Giuseppe – De Martini comm. Demetrio – De Villa comm. Cristoforo – Vitanza comm. Francesco, sostituti procuratori generali, relatori supplenti. Il segretario del Sindacato Fascista Avvocati Procuratori.

Di Raffaele dott. cav. Domenico, cancelliere di sezione, *segretario*.

Ufficio del Pubblico Ministero

(Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione).

PROCURATORE GENERALE

Ecc. Saltelli dott. gr. cr. Carlo.

Avvocati generali

Ecc. Cipolla gr. cr. Ettore.

Ecc. Terra Abrami gr. uff. Lorenzo.

Ecc. Conforti gr. cr. Leopoldo.

Ecc. Vaccari gr. uff. Umberto.

Ecc. Eula gr. uff. Ernesto.

4.2 I magistrati

I fascicoli personali esaminati³⁵, presenti nell'Archivio Centrale dello Stato e presso il Ministero di Giustizia, sono quindi quelli dei 28 magistrati in funzione apicale presso la Corte di Cassazione come riportati dalla Guida Monaci e dei 15 consiglieri di Cassazione presenti nella Graduatoria nati in Sardegna:

- *Primo Presidente*: Ettore Casati;
- *Presidenti delle Sezioni civili*: Antonio Azara – Teucro Brasiello – Nicola Coco – Vincenzo De Ficchy – Andrea Ferrara – Emilio Ferraro – Giuseppe Paolo Gaetano – Angelo Lener – Enrico Leucadito – Vincenzo Macedonio – Oreste Enrico Marzadro – Salvatore Messina – Guido Mirabile – Gaetano Miraulo – Francesco Pellegrini – Francesco Saverio Telesio;
- *Presidenti della I Sezione penale*: Ugo Aloisi – Alfredo Iannitti Piromallo;
- *Presidenti della II Sezione penale*: Raffaele Gioffredi – Enrico Romano;
- *Presidenti della III Sezione penale*: Domenico Rende;
- *Procuratore generale*: Carlo Saltelli;
- *Avvocati generali*: Ettore Cipolla – Lorenzo Terra Abrami – Leopoldo Conforti – Umberto Vaccari – Ernesto Eula;
- *Consiglieri nati in Sardegna*: Giuseppe Raimondo Agus – Michele Buzzi – Luigi Camboni³⁶ – Demetrio De Martini – Cristoforo De Villa – Giuseppe Lampis – Antonio

³⁵ Archivio Centrale dello Stato, Ministero di Grazia e Giustizia, Ufficio superiore personale e affari generali, Ufficio secondo, Magistrati, Fascicoli personali, III versamento 1936-1949 (da ora in poi ACS, Mgg, III Vers.): ACS, Mgg, III Vers., f. 69296 Aloisi; f. 67264 Casati; f. 67385 Cipolla; f. 67143 Coco; f. 67141 Conforti; f. 70566 Ferrara; f. 66901 Ferraro; f. 67480 Gaetano; f. 66857 Gioffredi; f. 67472 Lener; f. 67601 Leucadito; f. 66935 Marzadro; f. 67025 Mirabile; f. 67112 Rende; f. 67135 Romano; f. 65406 Terra Abrami; f. 67105 Vaccari; f. 69214 Agus; f. 67525 Camboni; f. 68928 Manca; f. 67500 Mancosu; f. 67739 Meloni; f. 66899 Piredda; f. 66650 Sanna.

Archivio Centrale dello Stato, Corte Suprema di Cassazione, Personale, Fascicoli personali di magistrati (da ora in poi ACS, Csc, Fasc. pers.): ACS, Csc, Fasc. pers., b. 66, f. 921 Aloisi; b. 58, f. 853 Azara; b. 56, f. 837 Brasiello; b. 43, f. 767 Casati; b. 58, f. 861 Cipolla; b. 40, f. 755 Coco; b. 57, f. 849 Conforti; b. 6, f. 288 De Ficchy; b. 58, f. 855 Eula; b. 61, f. 878 Ferrara; b. 4, f. 247 Ferraro; b. 58, f. 857 Gaetano; b. 55, f. 832 Gioffredi; b. 63, f. 898 Jannitti Piromallo; b. 62, f. 892 Lener; b. 4, f. 259 Leucadito; b. 58, f. 856 Macedonio; b. 29, f. 648 Marzadro; b. 67, f. 949 Mirabile; b. 61, f. 874 Miraulo; b. 66, f. 929 Pellegrini; b. 57, f. 852 Rende; b. 64, f. 908 Romano; b. 61, f. 877 Telesio; b. 65, f. 916 Terra Abrami; b. 75, f. 985 De Martini; b. 66, f. 924 De Villa; b. 13, f. 471 Manca; b. 65, f. 917 Meloni.

Archivio Centrale dello Stato, Ministero di Grazia e Giustizia, Commissione per l'epurazione, Magistrati, cancellieri, pretori (da ora in poi ACS, Mgg, CE): ACS, Mgg, CE, b. 2, f. 5 Azara; b. 10, f. 155 Azara; b. 6, f. 699 Brasiello; b. 10, f. 6 Cipolla; b. 13 Cipolla; b. 3, f. 7 Coco; b. 7, f. 21 Coco; b. 1, f. 17 Conforti; b. 7, f. 142 Conforti; b. 10, f. 168 Eula; b. 6, f. 453 Jannitti Piromallo; b. 7, f. 33 Jannitti Piromallo; b. 5, f. 43 Messina; b. 7, f. 67 Messina; b. 4, f. 148 Rende; b. 7, f. 158 Rende; b. 5, f. 188 Romano; b. 7, f. 167 Romano; b. 3, f. 588 Camboni.

Ministero della Giustizia, Fascicoli personali (da ora in poi MG, Fasc. pers.): MG, Fasc. pers., f. 69642 Brasiello; f. 69655 De Ficchy; f. 81806 Eula; f. 69660 Jannitti Piromallo; 66934 Macedonio; f. 69710 Messina; f. 70014 Miraulo; 70645 Pellegrini; f. 69707 Telesio; f. 70136 Buzzi; f. 80653 De Martini; f. 69658 De Villa; f. 80951 Lampis; f. 81222 Manca; f. 80238 Piga; f. 69872 Pili.

³⁶ Oltre allo Stato matricolare, manoscritto, il fascicolo personale del magistrato presente in ACS, Mgg, III Vers., f. 67525, presenta una nota manoscritta che riporta: "67525 Camboni Luigi – al direttore generale 2-10-48". Non è presente nessun altro documento. Sempre sul suddetto magistrato è stato consultato il fascicolo personale di epurazione, presente in ACS, Mgg, CE, b. 3, f. 588, che contiene anche in questo caso poche carte e una indicazione di spostamento di documentazione.

Manca – Carlo Manca³⁷ – Egisto Manca – Federico Mancosu – Giuseppe Meloni – Emanuele Piga – Pasquale Piredda – Alberto Sanna.

Le biografie dei magistrati sono state elaborate principalmente sulla base del materiale d'archivio presente nei fascicoli di Cassazione e di epurazione, al fine di costituire la base per successivi lavori prosopografici e storiografici sui magistrati in esame.

Una biografia compiuta delle persone citate in questo lavoro necessiterebbe di un ampliamento della base documentale sia da un punto di vista archivistico che bibliografico. La completezza biografica renderebbe necessario prendere in esame, tra gli altri: la produzione pubblicistica dei magistrati; ulteriori fonti archivistiche esterne alla Cassazione, come l'Archivio del Senato o di altri Ministeri (nel caso dei magistrati che hanno prestato la loro opera per tanti anni presso il Ministero dell'Agricoltura, dell'Istruzione o delle Colonie), i documenti presenti presso i National Archives and Records Administration presenti a College Park, Maryland, Usa per la documentazione relativa all'Allied Control Commission (nel caso di alcuni magistrati nati in Sardegna e che hanno operato nell'isola nel periodo successivo all'8 settembre); lavori già portati avanti da studiosi italiani e non. In poche biografie sono già state integrate alcune fonti esterne.

L'esame effettuato per il presente lavoro ha permesso di individuare possibili futuri filoni di ricerca.

Prendendo spunto dalle lettere personali dei magistrati, dai documenti riguardanti i ricorsi che essi hanno subito e dai rapporti dei superiori in merito a essi, sarebbe possibile esaminare il linguaggio utilizzato, relativo al ruolo della donna, alla considerazione della sua condizione nella società e alla visione del suo ruolo (madre e moglie, adultera, soggiogatrice, buona fascista). In alcuni documenti già esaminati per la redazione delle biografie è stato possibile trovare frasi come: "raro esempio di virtù domestiche, del tutto aliena sia dal partecipare a manifestazioni politiche, sia dal fare discorsi di natura politica, che esorbitano dalla di lei mentalità di vera ed esclusiva madre di famiglia"³⁸, oppure "chieste informazioni è risultato che le dette signorine [...] appartengono a famiglia di non buona fama e sono qualificate amorali"³⁹.

Un'altra possibilità di sviluppo della ricerca riguarda i rapporti tra la magistratura sarda e l'Allied Control Commission in Sardegna, la Region VI, durante il periodo della sua permanenza tra il settembre 1943 e il marzo 1945. Per quanto riguarda questa ipotesi di lavoro, Giuseppe Meloni venne, per esempio, autorizzato dal tenente colonnello Thackrah, della sottocommissione legale dell'ACC nell'ottobre 1944 con le seguenti parole "Meloni è nato in Sardegna, ha una carriera eccellente come magistrato dal 1903, è specialista in penale e non ha un passato politico"⁴⁰.

Relativamente alla carriera in magistratura, sarebbe possibile analizzare il modo in cui i diversi magistrati hanno affrontato l'ingresso in magistratura e le progressioni di carriera, focalizzando l'attenzione sui concorsi e sugli scrutini.

Prima di lasciare lo spazio dovuto alle schede biografiche, si vuole tracciare in questo paragrafo una breve sintesi della complessità delle biografie che verranno descritte.

³⁷ Il fascicolo di Manca Carlo, reperito in ACS, Mgg, III Vers., f. 68873 contiene la documentazione del consigliere di Corte d'Appello Carlo Manca, nato il 20 febbraio 1893 a Patti (Messina) e non del consigliere di Cassazione Carlo Manca, nato il 26 maggio 1883 a Sassari. In archivio non sono presenti altri fascicoli intestati a Carlo Manca.

³⁸ Cfr. MG, Fasc. pers., f. 69655 De Ficchy.

³⁹ Cfr. ACS, Mgg, III Vers., f. 68928 Egisto Manca.

⁴⁰ NARA, ACC, Indicator 10600, Sub-indicator 142, f. 42 (Appointment of Judicial and other officials – may 44 feb 45).

4.2.1 Dati anagrafici

I 42 magistrati considerati sono tutti laureati in Giurisprudenza presso Università italiane, tranne Oreste Enrico Marzadro che si laureò, sempre in Legge, presso l'Università di Innsbruck⁴¹.

Per quanto riguarda la provenienza geografica⁴², si può notare come la gran parte dei magistrati provenga dal Meridione d'Italia, dato questo che conferma sia quanto rilevato da Mariarosa Cardia per il Consiglio di Stato nella sua analisi del profilo socio-professionale dei magistrati⁴³, che da Antonella Meniconi per la magistratura in generale⁴⁴. Anche non comprendendo nel dato i 14 consiglieri scelti proprio perché nati in Sardegna (Fig. 2), sono solo 6 i magistrati provenienti da Nord-Ovest⁴⁵, Nord-Est⁴⁶ e Centro⁴⁷ e i restanti arrivano dalle Isole⁴⁸ (1 dalla Sardegna e 5 dalla Sicilia) e dal Sud⁴⁹; di questi 16, ben 8 provengono dalla Calabria e 5 dalla Campania.

Provenienza	
Nord-Ovest	2
Nord-Est	2
Centro	2
Sud	16
Isole	20
	42




Figura 1. Provenienza Geografica – comprendente i consiglieri di Cassazione

⁴¹ Non viene preso in considerazione Carlo Manca, vista la difformità dei dati presenti in fascicolo.

⁴² Aggregata secondo la Nomenclatura delle Unità Territoriali per le Statistiche dell'Italia (NUTS:IT) Eurostat: Nord-Ovest (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia); Nord-Est (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna); Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio); Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria); Isole (Sicilia, Sardegna).

⁴³ Cfr. Cardia M., *L'epurazione della magistratura alla caduta del fascismo. Il Consiglio di Stato*, op. cit., p. 201 ss.

⁴⁴ Meniconi A., *La "maschia avvocatura". Istituzioni e professione forense in epoca fascista (1922-1943)*, op. cit.; Meniconi A., *La carriera in magistratura*, op. cit.

⁴⁵ 2 Piemonte.

⁴⁶ 1 Lombardia, 1 Trento.

⁴⁷ 2 Lazio.

⁴⁸ 15 Sardegna, 5 Sicilia.

⁴⁹ 1 Abruzzo, 1 Basilicata, 8 Calabria, 5 Campania, 1 Puglia.




Figura 2. Provenienza Geografica – solo magistrati in funzioni apicali

Un ulteriore dato anagrafico, che è possibile desumere dalla Graduatoria del personale, è lo stato civile del magistrato al 1943. Si può notare che la maggior parte dei magistrati risultava coniugato con figli: di questi 28 magistrati, 9 avevano un solo figlio e 9 due figli; sono da riportare i due valori più elevati, ossia due magistrati, che hanno il primo 7 figli (Domenico Rende), e il secondo 8 figli (Vincenzo De Ficchy).

Stato civile	
Celibe	4
Coniugato senza figli	4
Coniugato con figli	28
Vedovo senza figli	1
Vedovo con figli	5
	42




Figura 3. Stato civile

4.2.2 Dati di carriera

Per quanto riguarda i dati di carriera, vengono qui analizzati l'età in assunzione in servizio e gli anni intercorrenti dall'assunzione in servizio sino alla promozione alla Corte di Cassazione.

I magistrati presi in esame sono entrati in carriera quando avevano tra i 22 e i 27 anni, in seguito a concorso per uditore giudiziario (tranne Marzadro che iniziò il suo servizio presso l'Amministrazione austriaca, venendo nominato praticante di diritto presso il Tribunale provinciale di Innsbruck). Come è possibile notare dalla tabella, la moda delle età è 24 anni.

Età all'assunzione in servizio	
22 anni	5
23 anni	9
24 anni	15
25 anni	6
26 anni	4
27 anni	3
	42




Figura 4. Età all'assunzione in servizio

Relativamente agli anni intercorrenti dall'assunzione in servizio sino alla promozione in Cassazione, la moda è 28 anni: ben 18 magistrati sono stati promossi dopo 26-29 anni, mentre solo 1 venne promosso in un tempo molto più breve, ossia 18 anni (Leopoldo Conforti). È possibile anche sottolineare che sono molto pochi i magistrati che hanno dovuto attendere oltre 30 anni prima della promozione in Corte di Cassazione (4: Oreste Enrico Marzadro e Giuseppe Raimondo Agus dopo 39 anni, Alberto Sanna dopo 40 e Umberto Vaccari dopo 44 anni).

Come si potrà notare dalle biografie, la promozione in Cassazione è avvenuta per molti magistrati solo dopo la partecipazione a più concorsi nel corso degli anni.

Anni per la promozione in Cassazione	
18-21	1
22-25	11
26-29	18

30-33	4
34-37	4
oltre 38	4
	42




Figura 5. Anni intercorrenti dall'assunzione in servizio alla promozione in Cassazione

4.2.3 Epurazione

Prima di analizzare i dati sull'epurazione, è opportuno osservare la data di iscrizione dei magistrati al Partito nazionale fascista. Per tre magistrati non è stato possibile rintracciare il dato nei fascicoli personali. La maggior parte dei magistrati si è iscritta al partito nel 1932 (27 persone)⁵⁰, in seguito alla circolare del 4 maggio 1932 che imponeva ai magistrati l'iscrizione⁵¹; tra questi però si può rilevare la posizione di Luigi Camboni, che risultava comunque iscritto dal 30 aprile 1926 alla Federazione nazionale universitaria fascista, gruppo di Cagliari. Solo un magistrato, Giuseppe Paolo Gaetano, si è iscritto l'anno successivo, nel 1933.

Dei restanti 12 magistrati iscritti negli anni Venti, la gran parte si è iscritta nel 1925 (Leopoldo Conforti, Vincenzo Macedonio, Guido Mirabile); Carlo Saltelli risulta iscritto dal 1922 (era iscritto al Partito nazionalista e dopo la marcia su Roma, in seguito alla fusione dei due partiti, al Pnf;

⁵⁰ Ugo Aloisi, Luigi Camboni, Ettore Casati, Ettore Cipolla, Nicola Coco, Vincenzo De Ficchy, Demetrio De Martini, Cristoforo De Villa, Ernesto Eula, Emilio Ferraro, Raffaele Gioffredi, Alfredo Jannitti-Piomallo, Giuseppe Lampis, Angelo Lener, Enrico Leucadito, Antonio Manca, Oreste Enrico Marzadro, Giuseppe Meloni, Gaetano Miraulo, Francesco Pellegrini, Emanuele Piga, Emanuele Pili, Domenico Rende, Alberto Sanna, Francesco Saverio Telesio, Lorenzo Terra Abrami, Umberto Vaccari.

⁵¹ "Il decreto del capo del governo del 17 dicembre 1932, poi perfezionato con R.d.l. 1 giugno 1933, n. 641, richiedeva l'iscrizione al Pnf per qualsiasi impiego nella pubblica amministrazione. La l. 28 settembre 1940, n. 1428, pose l'obbligo dell'appartenenza al partito per l'avanzamento in carriera dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Inoltre – come esplicitato dalla circolare n. 2344 del 3 novembre 1934 – la partecipazione al movimento fascista prima del 28 ottobre 1922 venne considerato un titolo di preferenza nello svolgimento delle carriere statali. Le condizioni previste riguardavano: 1) invalidi o mutilati per la causa fascista in dipendenza di eventi verificatisi tra il 23 marzo ed il 22 luglio 1919, e dal 1° novembre 1922 al 31 dicembre 1925; 2) feriti per la causa fascista in dipendenza di eventi verificatisi nel periodo suddetto; 3) abbiano partecipato alla marcia su Roma; 4) siano iscritti al Pnf senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922". Cfr. Cardia M., *L'epurazione della magistratura alla caduta del fascismo. Il Consiglio di Stato*, op. cit., pp. 206-207.

l'iscrizione venne così retrodatata al 1919). I restanti sono Teucro Brasiello nel 1923, Enrico Romano nel 1924, Giuseppe Raimondo Agus e Federico Mancosu nel 1926, Pasquale Piredda nel 1928, Salvatore Messina nel 1929. Anche per altri due magistrati ci fu la retrodatazione al 1925 perché ex combattenti: Ugo Aloisi iscritto nel 1932 e Andrea Ferrara nel 1929.

Iscrizione al PNF	
1922	1
1923	1
1924	1
1925	3
1926	2
1928	1
1929	2
1932	27
1933	1
non indicato	3




Figura 6. Anno di iscrizione al PNF

Relativamente alle vicende epurative, dei 42 magistrati presi in esame nel presente lavoro, 31 non sono stati deferiti alla Commissione per l'epurazione. Tra questi 31 magistrati, quattro non sono stati presi in esame dalla stessa Commissione per l'epurazione perché collocati a riposo per età nel 1943 (Alberto Sanna a giugno, Raffaele Gioffredi ad agosto, Emilio Ferraro e Pasquale Piredda a dicembre), mentre uno di essi morì nel 1943 (Lorenzo Terra Abrami, nel mese di giugno).

Giuseppe Raimondo Agus è l'unico magistrato tra quelli presi in esame non epurati per il quale si rintraccia nel fascicolo personale una nota negativa sull'epurazione. Infatti, in merito alla possibilità di trattenere in servizio il magistrato (perché nel 1945 sarebbe dovuto essere collocato a riposo per limiti di età) il Ministero rispose di "Controllare sua posizione nei confronti della epurazione. Se è in regola, si può trattenerlo" e un brevissimo appunto manoscritto intitolato "notizie circa l'epurazione", segnalò da parte di Dell'Ova per la Commissione per l'epurazione "Nulla".

Pili Emanuele invece (conteggiato ai fini dell'analisi nella voce "No" della tabella sottoriportata⁵²) venne segnalato alla Commissione, ma il suo processo si estinse per volontà dello stesso alto commissario.

Ben 9 magistrati furono collocati a riposo dalla Repubblica Sociale Italiana, con la formula "per speciali motivi di servizio", la gran parte di essi perché si rifiutarono di seguire il trasferimento della Corte di Cassazione al Nord⁵³. Furono tutti e nove riassunti in servizio. Un altro magistrato, Carlo Saltelli, fu collocato a riposo dalla RSI per lo stesso motivo, ma con il ripristinarsi della situazione gli venne suggerito dal ministro di Grazia e Giustizia Tupini di dare le dimissioni volontarie, prima ancora che si promulgassero norme relative all'epurazione, giustificando la sua richiesta per via del nuovo "indirizzo generale del Governo di sostituire i dirigenti degli alti uffici con elementi nuovi". Fu quindi collocato a riposo a sua domanda nel luglio del 1944.

Due magistrati fecero parte di Commissioni di epurazione: Vincenzo De Ficchy fu nominato presidente della Commissione di primo grado per l'epurazione del personale del Ministero dell'Interno e Andrea Ferrara presidente supplente della Commissione per l'epurazione del personale dipendente del Ministero dell'Africa Italiana. Un altro magistrato, Ettore Casati, fu nominato nel febbraio 1944 ministro guardasigilli nel primo Governo del maresciallo Badoglio e il 27 luglio presidente dell'Alta Corte di Giustizia (lasciò l'incarico per motivi di salute in settembre)⁵⁴.

Gli altri tre magistrati Cristoforo De Villa, Giuseppe Lampis, Emanuele Piga ebbero incarichi durante le fasi della ricostruzione e furono autorizzati direttamente dall'Allied Control Commission a continuare a prestare servizio.

Solo 9 magistrati furono quindi deferiti.

Per Luigi Camboni (voce "incerto" nella tabella sottoriportata) mancano i corrispondenti documenti nel fascicolo⁵⁵ e Federico Mancosu (voce "segnalato") fu segnalato alla Commissione, ma la sua morte, avvenuta nel corso del processo di epurazione, lo esaurì.

Epurazione	
No	31
Sì	9
Incerto	1
Segnalato	1

⁵² Le voci riportate in tabella, "no", "sì", "incerto", "segnalato", sono dell'autrice.

⁵³ Angelo Lener, Enrico Leucadito, Vincenzo Macedonio, Oreste Enrico Marzadro, Guido Mirabile, Francesco Saverio Telesio, Umberto Vaccari, Demetrio De Martini, Giuseppe Meloni.

⁵⁴ L'Alta Corte di Giustizia fu istituita ai sensi dell'art. 2 del D.l.l. n. 159 del 27 luglio 1944 "col compito di giudicare i membri e i gerarchi del governo fascista e la decadenza dalla carica dei membri di assemblee legislative o di enti e istituti che con i loro voti o atti avessero contribuito al mantenimento del regime fascista". Cfr. Cardia M., *L'epurazione del Senato del Regno (1943-1948)*, op. cit., p. 48 ss.

⁵⁵ Nel fascicolo presente nel fondo epurazione dell'Archivio Centrale dello Stato sono conservati solo i fogli di trasmissione di alcuni atti, ossia del fascicolo personale al Ministero di Grazia e Giustizia per l'eventuale applicazione del D.L.lgt. 9 novembre 1945 n. 716 (per il collocamento a riposo); del fascicolo personale da parte dell'istruttore giudice aggiunto Minervini Girolamo e di due memoriali.




Figura 7. Epurazione

La motivazione dei nove deferimenti, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944 n. 159, è per sette magistrati quella di “apologia fascista” (Antonio Azara, Teucro Brasiello, Ettore Cipolla, Nicola Coco, Ernesto Eula, Salvatore Messina, Domenico Rende – art. 12⁵⁶), per tre magistrati “attiva partecipazione alla politica del fascismo” (Ettore Cipolla, Ernesto Eula, Salvatore Messina – art. 12), per due magistrati di “collaborazione con la RSI” (Leopoldo Conforti, Enrico Romano – art. 17⁵⁷) e per un magistrato quello di “ossequio alle gerarchie” (Leopoldo Conforti – art. 13⁵⁸). Il totale risulta più alto del numero dei magistrati deferiti perché alcuni di loro sono stati deferiti con più accuse.

Epurazione	
Apologia fascista	7
Attiva partecipazione alla politica del fascismo	3
Collaborazione con la RSI	2
Ossequio alle gerarchie	1

Per quanto riguarda il modo in cui i 9 giudizi di epurazione sono terminati, è possibile notare come questi siano stati ancora meno incisivi di quanto descritto da Mariarosa Cardia in *L'epurazione della magistratura alla caduta del fascismo. Il Consiglio di Stato*: nel Consiglio di Stato “solo cinque consiglieri, l'11,90 per cento, vennero sanzionati al termine del processo

⁵⁶ Art. 12: Sono dispensati dal servizio: 1) coloro che, specialmente in alti gradi, col partecipare attivamente alla vita politica del fascismo o con manifestazioni ripetute di apologia fascista, si sono mostrati indegni di servire lo Stato; 2) coloro che, anche nei gradi minori, hanno conseguito nomine od avanzamenti per il favore del partito o dei gerarchi fascisti.

⁵⁷ Art. 17: Gli impiegati che, dopo l'8 settembre 1943, hanno seguito il governo fascista o gli hanno prestato giuramento o hanno collaborato con esso, sono dispensati dal servizio. Può essere loro inflitta una pena disciplinare minore, qualora dimostrino di essersi trovati esposti a gravi minacce e pericoli per la persona propria o dei propri congiunti. Possono andare esenti da ogni sanzione coloro che hanno in modo efficace, con l'opera propria, aiutato i patrioti e danneggiata l'azione dei tedeschi e del governo che apparentemente servivano. In ogni caso si farà luogo al conguaglio degli assegni che sarebbero spettati e di quelli che effettivamente percepiti: né sono dovute le indennità e le somme riscosse a causa del trasloco.

⁵⁸ Art. 13: Sono altresì dispensati dal servizio i dipendenti dalle Amministrazioni di cui all'art. 11, i quali abbiano dato prova di faziosità fascista o della incapacità o del malcostume introdotti dal fascismo nelle pubbliche Amministrazioni. Qualora dal giudizio di epurazione risultino elementi di reato, dovrà esserne fatta denuncia all'autorità competente.

epurativo sia di primo che di secondo grado”⁵⁹. Nella ridotta casistica presa in esame in questo lavoro nessuno dei 9 magistrati risulta sanzionato al termine di tutti i gradi di giudizio.

Infatti, ben cinque sono stati prosciolti in primo grado, Antonio Azara, Teucro Brasiello, Salvatore Messina, Domenico Rende, Ettore Cipolla. Tra questi, l’unico per il quale l’alto commissario non propose ricorso fu Cipolla; il ricorso venne respinto nel caso di Azara, Brasiello e Messina e si estinse per via del collocamento a riposo per Rende.

Nicola Coco, Enrico Romano, Leopoldo Conforti e Ernesto Eula vennero condannati alla dispensa dal servizio in primo grado, ma il collocamento a riposo estinse il giudizio per Coco e per Romano (nel caso di Romano venne in seguito dichiarato perento anche il ricorso dell’alto commissario); mentre per quanto riguarda Conforti e Eula, essi presentarono ricorso contro la decisione della Commissione di primo grado: per Conforti il giudizio si estinse a seguito della sua richiesta di collocamento a riposo, nel caso di Eula venne accolto il suo ricorso e fu revocata la sospensione.

⁵⁹ Cardia M., *L’epurazione della magistratura alla caduta del fascismo. Il Consiglio di Stato*, cit., p. 245.

4.3 Le biografie – Primo presidente

4.3.1 CASATI Ettore

Ettore Casati nacque a Chiavenna (Sondrio) il 24 marzo 1873, da Luca e Valentina Lavanga⁶⁰. Si sposò con Elvira Maccagnini con la quale ebbe due figli, Dino e Giorgio.

Si laureò in Giurisprudenza a Milano ed entrò a far parte dell'ordine giudiziario nel 1895, il 21 maggio, con la nomina a uditore giudiziario, venendo assegnato il 18 giugno alla Regia Procura di Padova, “dando ben presto prova di carattere, di capacità e di profonda dottrina specie nel ramo civile”.

Venne destinato, il 19 gennaio 1896, a esercitare le funzioni di vicepretore nel primo mandamento di Padova e venne poi approvato nell'esame pratico di aggiunto giudiziario l'anno successivo, il 10 maggio. L'8 giugno 1897 fu nominato aggiunto giudiziario presso il Tribunale di Pallanza e tramutato poi, il giugno successivo, al Tribunale civile e penale di Milano.

Nel 1899 fu nominato pretore del mandamento di Sampeyre (il 25 giugno) e l'8 novembre dello stesso anno fu tramutato a Luino. Nelle sue funzioni di pretore, che esercitò per 10 anni, fu destinato il 2 settembre 1904 alla Pretura urbana di Livorno e il 13 dicembre 1906 nella importante sede di Livorno, conseguendo nel 1906 la massima classifica di promovibilità. Venne infatti nominato giudice con funzioni di pretore il 29 dicembre 1907.

Il 26 aprile 1908 venne nominato giudice al Tribunale di Milano, cessando le sue precedenti funzioni di pretore, e “non tardò a rivelarsi, per altezza di mente e vastità di cultura, uno dei migliori elementi di quel collegio”. Percorse i vari gradini della carriera, con la promozione alla prima categoria dal 1° maggio 1910, l'assegnazione alla seconda categoria dei giudici e sostituti procuratori del re dal 1° gennaio 1913 e la promozione alla prima categoria dal 1° marzo 1915.

Venne dichiarato promovibile a scelta al grado superiore per merito eccezionale nella seduta del 19 maggio 1918 del Consiglio Superiore della Magistratura, seconda Sezione. Anche nel rapporto del procuratore del re del 22 maggio venne definito come “magistrato che emerge sui suoi colleghi per la sua perspicace qualità, di profonda dottrina, agile ingegno, eccezionale operosità e carattere integerrimo”. Nello stesso anno venne nominato procuratore del re, prima, il 29 agosto 1918, col suo consenso presso il Tribunale di Breno e poi tramutato a Sanremo il 10 agosto 1919.

Chiese di essere ammesso alla carriera giudicante, e nel trasmettere la sua istanza il 27 aprile 1921 il primo presidente della Corte d'Appello di Genova scrisse di lui, informando prima di tutto sulle sue condizioni di salute e riportando poi le parole del procuratore generale del re:

[...] ha corrisposto e corrisponde assai bene e per capacità, e per diligenza, e per serietà di condotta al suo odierno ufficio di Procuratore del Re. Ma prima di essere Procuratore del Re fu sempre alla giudicante ed anche in questo importante ramo di servizio dimostrò le sue forti attitudini. In tale stato di cose, data la dimostrazione del fatto che le sue condizioni di salute richiedono che l'opera sua venga a svolgersi in ambiente più tranquillo che non sia quello del P.M., reputo sia opera giusta ed utile, anche al servizio, l'accoglimento della domanda⁶¹.

⁶⁰ Sul magistrato vedasi la scheda biografica di Giorgio Rebuffa, presente in Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 21 (1978). Inoltre, si rintracciano diverse brevi schede biografiche in rete, tra cui quella presente nell'Enciclopedia Italiana Treccani II Appendice (1948) - http://www.treccani.it/enciclopedia/ettore-casati_%28Enciclopedia-Italiana%29/; la breve nota biografica presente sul sito dell'ANPI (<http://www.anpi.it/donne-e-uomini/1688/ettore-casati>); Cardia M., *L'epurazione della magistratura alla caduta del fascismo. Il Consiglio di Stato*, op. cit., p. 125; Cardia M., *L'epurazione dei magistrati del Consiglio Superiore della Magistratura alla caduta del fascismo*, op. cit.; Cardia M., *L'epurazione del Senato del Regno (1943-1948)*, op. cit., pp. 48-50. Inoltre, cfr. ACS, Csc, Fasc. pers., b. 43, f. 767; Mgg, III Vers., f. 67264.

⁶¹ Mgg, III Vers., f. 67264.

Nella seduta del 28 giugno 1921 del Consiglio Superiore della Magistratura, Sezioni unite, per il parere per il passaggio di carriera, venne dato parere favorevole, all'unanimità, per il passaggio nella magistratura giudicante, anche vista una malattia cronica per la quale aveva "bisogno di un regime di vita di assoluta tranquillità e non può perciò sostenere le emozioni e gli strapazzi fisici cui spesso espongono le funzioni del pubblico ministero". Passò così nella carriera giudicante, come consigliere della Corte d'Appello di Genova (fu nominato il 27 maggio 1922).

Nel 1922 ci fu un ricorso, per mancanza di imparzialità, nei confronti di Casati e del collega giudice Piacenza, giudicato assolutamente infondato. Nella lettera del 13 luglio rivolta al ministro della Giustizia, in risposta alla richiesta di informazioni, si legge:

La indeterminatezza dell'addebito fatto a carico del Procuratore del Re e del pretore di S. Remo di non adempiere "con la dovuta imparzialità e correttezza alle funzioni del rispettivo ufficio", mi hanno reso difficile il compito affidatomi dalla E.V. di accertare se questo addebito possa ritenersi fondato. Dovendo indagare sulla condotta di due magistrati che esplicano le loro funzioni in un ambiente cittadino relativamente ristretto, non ho creduto conveniente di attingere informazioni alle fonti alle quali più di consueto si ricorre. Ho stimato invece più opportuno di conferire col Sottoprefetto di S. Remo – funzionario esperto, e che risiedendo da qualche tempo in quella città ha larghe conoscenze dell'ambiente nel quale esercita il suo ufficio – per incaricarlo di indagare, con quella prudente riservatezza che l'oggetto delle indagini consigliava, sulla sussistenza della colpa di cui è fatto carico ai magistrati anzidetti. E quel sottoprefetto mi ha comunicato l'esito delle sue ricerche colla lettera che trasmetto alla E.V., dal contenuto della quale risulta che "non è emerso alcun fatto che possa far ritenere che siano i detti magistrati venuti meno alla dovuta imparzialità e correttezza nello esercizio delle loro funzioni".

[...] Mi permetto di soggiungere che, da quanto mi occorre di notare nei pochi mesi da che ho l'onore di reggere questa Procura Generale, ho dovuto trarre la persuasione, o quanto meno il dubbio, che quello di S. Remo sia un ambiente in cui l'opera della magistratura – per cause diverse, e specialmente per le vivaci competizioni che si agitano non solo fra partiti e fazioni politiche, ma anche fra persone o gruppi di persone e per interessi privati – l'opera della magistratura è di continuo, anche a mezzo della stampa, discussa e non sempre apprezzata e commentata con spirito sereno⁶².

Nel luglio del 1923 venne nominato arbitro nella controversia esistente tra l'Autorità militare e la Ditta Davide Garbarino di Genova. I capi della Corte di Genova, nel loro rapporto del 14 marzo 1924, comunicavano le informazioni richieste sul conto di Casati:

[...] Non può infatti non essere conclamato l'alto valore di questo magistrato che in tutti gli uffici, in tutte le sedi fu con particolare efficacia di note, quali si leggono nel suo fascicolo, segnalato per una grande facoltà di rapida percezione, per fine criterio giuridico integrato dallo studio e dalla conoscenza della giurisprudenza e della dottrina, per una operosità veramente eccezionale. La quale, per quanto più specialmente riguarda il suo servizio in questa Corte, si manifesta in una singolare prontezza nella relazione delle cause e nella stesura delle sentenze (anche quando, come qui avviene, il numero e la importanza di esse potrebbe giustificare qualche ritardo); nella presidenza che tiene con molto zelo della sezione d'accusa ai cui lavori dà un notevolissimo contributo personale; nella sua pronta adattabilità a qualsiasi ufficio od incarico gli sia affidato. Conformi e costanti sono pure le informazioni sul suo carattere e sulla sua condotta: quello è fermo, equilibrato; e questa è sotto ogni rapporto eccellente. Il Casati è pertanto uno di quei magistrati dei quali può affermarsi senza esitanza, con assoluta obiettività d'intendimenti, la dignità di promozione a grado superiore. Gli studi, i lavori che egli presenta saranno, si confida, presso la Ecc.ma Commissione giudicatrice una conferma delle informazioni qui riassunte. I riferenti concludendo hanno l'onore di segnalare alla Commissione il Casati come uno dei magistrati che per tutte quelle accennate doti di ingegno, di attività, di condotta, per la quantità e la qualità del lavoro che è in condizione di produrre, potrà corrispondere degnamente ed utilmente, tanto nel ramo civile quanto nel ramo penale, tanto in Corte di Cassazione quanto in Corte d'Appello, alla promozione che gli sia conferita⁶³.

In seguito al concorso, nel quale riportò una votazione lusinghiera, fu promosso nel 1924 consigliere della Corte di Cassazione del Regno (19 luglio 1924, con decorrenza dal 13 novembre).

Nel dicembre 1928 presentò un ricorso al ministro, perché nella graduatoria del personale, in seguito alla nomina a consigliere di Cassazione del 1924, risultò iscritto con un ordine diverso da

⁶² Mgg, III Vers., f. 67264. Il documento riporta un refuso nel titolo, dove è indicato Casati Mario, mentre nel corpo del documento è correttamente riportato Ettore.

⁶³ Mgg, III Vers., f. 67264 e ACS, Csc, Fasc. pers., b. 43, f. 767.

quello che sarebbe dovuto risultare in seguito alla risultanza del concorso. Il Ministero, in una lettera del 31 dicembre, rispose che il posizionamento in graduatoria era corretto “giacché egli fu collocato nei ruoli dei consiglieri di Cassazione e parificati precisamente in conformità della graduatoria formata dalla Commissione per il concorso anzidetto, e pubblicata nel numero 25 del Bollettino Ufficiale in data 30 giugno 1924 e, cioè, fra il Comm. Albertini Antonio e il Comm. Tancredi Guglielmo Umberto, come chiaramente risulta dalla graduatoria a stampa per il personale della magistratura”. Il Ministero non adottò quindi nessun provvedimento in merito⁶⁴.

Il 5 giugno 1933 fu nominato sostituto procuratore generale di Corte di Cassazione e gli vennero conferiti il titolo e le funzioni di presidente generale presso la Corte d'Appello di Ancona.

L'8 giugno 1933 venne posto fuori del ruolo organico della magistratura e incaricato di studi legislativi; venne richiamato in ruolo pochi mesi dopo e nominato, con il suo consenso, il 9 novembre, primo presidente della Corte d'Appello di L'Aquila e poi il 27 dello stesso mese presidente di Sezione della Corte di Cassazione del Regno. L'anno successivo, il 10 gennaio 1934, fu nominato presidente di Sezione della Corte di Cassazione. Nel febbraio 1936 venne nominato terzo arbitro per la formazione del Collegio arbitrale chiamato a decidere sulla controversia tra il Comune di Aquila e la Società Anonima Terme di Aquila. Il 21 dicembre 1936 venne nominato membro effettivo del Consiglio Superiore della Magistratura, per il biennio 1/1/1937 - 31/12/1938. Nella sintesi del fascicolo personale si legge inoltre che Casati seppe dare un “prezioso contributo [...] nel campo amministrativo, assolvendo incarichi di natura delicatissima”⁶⁵.

Fu quindi nominato primo presidente della Corte di Cassazione, succedendo nella carica a Mariano D'Amelio, il 6 novembre 1941. Con decreto del 20 marzo 1943, registrato il 6 aprile, fu trattenuto in servizio oltre il normale limite di età di collocamento a riposo e il 28 giugno 1943 fu nominato presidente della Corte disciplinare della Magistratura, per il biennio 1943-1945.

La caduta del fascismo, l'armistizio e la conseguente formazione della Repubblica di Salò al Nord Italia si intersecarono strettamente con la vita del magistrato: Casati si rifiutò di andare al Nord e chiese il collocamento a riposo anticipato. Fuggì da Roma il 28 settembre 1943 e cercò di arrivare al Sud, passando le linee tedesche ma rimase bloccato in Abruzzo, dove arrivarono poi le truppe alleate. In una sua lettera, scritta da Salerno il 17 aprile 1944 al ministro di Grazia e Giustizia dichiarò di essersi allontanato da Roma il 28 settembre 1943 per non prestare servizio per il Governo fascista e di avere raggiunto l'Italia liberata superando le linee nemiche per mettersi a disposizione del Governo italiano⁶⁶.

Il 22 novembre 1943, infatti, Salvatore Messina, facente funzioni di primo presidente della Corte di Cassazione, informò il commissario al Ministero della Giustizia che da voci giunte da Pizzoferrato (Chieti) Casati era bloccato dalla guerra “da varie settimane” in quel paesino e che lui e la moglie erano stati obbligati a lasciare la villa distrutta “per destinazione imprecisata”. Messina inoltre chiese che il Ministero venisse “posto immediatamente in grado di fare tutti i passi che sembreranno utili ed opportuni a favore del primo magistrato dello Stato”, “indipendentemente da ogni grave preoccupazione di carattere personale per l'età avanzata dei coniugi Casati”⁶⁷.

Il 15 gennaio 1944 fu collocato a riposo, per speciali motivi di servizio, dal Governo della RSI.

Nel frattempo riuscì, il 28 gennaio 1944, a ottenere di essere trasportato con la famiglia da Casoli a Pisciotta (provincia di Salerno), per ordine del Comando Militare Alleato.

Il 15 febbraio fu nominato ministro guardasigilli nel primo Governo del maresciallo Badoglio, succedendo a De Santis che aveva retto il dicastero nei suoi primissimi mesi di vita, sino all'aprile

⁶⁴ Mgg, III Vers., f. 67264.

⁶⁵ Mgg, III Vers., f. 67264.

⁶⁶ Mgg, III Vers., f. 67264. In merito alla vicenda degli spostamenti di Casati, nel fascicolo personale è conservata anche una richiesta di rimborso (datata 6 giugno 1945) da parte di un autista di autobus, Nicola Madomace, che dichiarò di aver trasportato Casati in provincia di Salerno nel gennaio 1944.

⁶⁷ ACS, Csc, Fasc. pers., b. 43, f. 767.

1944⁶⁸. Il 16 febbraio 1944 la Commissione Alleata di Controllo chiese il curriculum vitae di Casati, che venne inviato dal Ministero di Grazia e Giustizia il 17 febbraio:

[...] Entrato nella carriera giudiziaria il 21/5/1895, ne ha percorso regolarmente i gradi, accompagnato dalle referenze costantemente ed altamente lusinghiere dei superiori. Fu pretore a Livorno. Nominato giudice, fu destinato a Milano in funzione di giudice istruttore. Ricoprì successivamente le cariche di Procuratore del Re presso il Tribunale di Breno e di San Remo. Fu quindi promosso per merito eccezionale consigliere di Corte di Appello e destinato a Genova. Il 13/11/1924 venne assunto al grado di Consigliere di Cassazione; dopo qualche anno ottenne la nomina a Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, avvenuta il 24/10/1941. Dopo la caduta del fascismo fu nominato presidente della Commissione d'inchiesta per indebiti arricchimenti degli ex gerarchi fascisti. Ricercato quindi dai tedeschi, riuscì a scappare nel territorio liberato dalle Forze Alleate, dove il Governo italiano lo ha ora nominato Ministro di Grazia e Giustizia⁶⁹.

Nel fascicolo personale sono conservate le trascrizioni da parte della RSI di alcune trasmissioni di Radio Bari⁷⁰. La prima è relativa a una trasmissione delle ore 20 del 18 febbraio, con la quale si annunciava la formazione del Governo Badoglio, con la presenza di Casati:

Il Re ha nominato su proposta del Capo del Governo Ministro degli affari esteri maresciallo Badoglio, S.E. Vito Reale Ministro degli interni, S.E. avv. Ettore Casati Ministro di Grazia e Giustizia, S.E. Guido Jung Ministro delle finanze, S.E. il generale Taddeo Orlando Ministro della Guerra, S.E. prof. Giovanni Cuomo Ministro per l'educazione nazionale, S.E. avv. Raffaele De Caro Ministro dei lavori pubblici, S.E. Franco Lucifero Ministro dell'agricoltura e foreste, S.E. prof. Tommaso Siciliani Ministro delle comunicazioni, S.E. prof. Epicarmio Corbino Ministro delle industrie commercio e lavoro. I ministri hanno prestato giuramento stamane. Il ritorno della quasi totalità delle province meridionali all'amministrazione civile italiana e le gravi difficoltà in cui il Paese si dibatte hanno consigliato di conferire agli uomini già investiti di funzioni di governo la diretta e piena responsabilità dei singoli dicasteri. Questi uomini si pongono con assoluta devozione al servizio della patria per corrispondere alle esigenze dell'ora ed alla prova di fiducia degli alleati con opera pronta ed appassionata, a prescindere da preoccupazioni partigiane, ispirandosi soltanto ai supremi interessi del paese.

A seguito di questa trasmissione radio, lo stesso 18 febbraio la RSI revocò il suo precedente decreto del 15 gennaio, con il quale Casati era stato collocato a riposo, e venne dichiarato d'ufficio dimissionario dall'impiego a decorrere dal 1° novembre 1943 con perdita di ogni diritto a pensione o indennità:

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1944 – XXII col quale venne collocato a riposo, per speciali ragioni di servizio, l'Eccellenza Casati Ettore, Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, in base al decreto legislativo del Duce 15 novembre 1943 XXII; Ritenuto che successivamente è risultato che il predetto magistrato – che con sua lettera 1 novembre 1943 XXII, diretta al Ministro, chiedeva scusa per il ritardo di una ventina di

⁶⁸ Nella biografia tracciata da Rebuffa si legge, relativamente all'azione di Casati nel ministero: “Della sua attività come Ministro della Giustizia nel gabinetto Badoglio vanno ricordati due momenti. Il primo, fu l'azione tendente ad accelerare la formazione di un gabinetto di politici. In questo intento egli concertò con altri membri dello stesso governo (Corbino, Cuomo, De Caro) un piano di dimissioni collettive che avrebbero dovuto aprire la strada alla sostituzione del gabinetto di tecnici con un vero e proprio governo di coalizione in grado di esercitare una maggior forza nelle trattative con le forze di occupazione alleate. Il secondo momento di rilievo nell'attività del C. come Ministro della Giustizia è costituito dall'elaborazione di un disegno di decreto per l'espulsione degli elementi fascisti dall'apparato dello Stato. Tale progetto muoveva dalla considerazione, come ha rilevato Benedetto Croce, che l'epurazione dovesse essere un vero e proprio “atto politico” (Croce, I, p. 325). In tale progetto il C. distingueva l'azione da compiere ai fini dell'epurazione in tre parti: 1) il licenziamento dei dipendenti della pubblica amministrazione “gravemente compromessi” col regime fascista; 2) un'epurazione riguardante anche coloro che non fossero stati impiegati dello Stato, ma risultassero in qualche modo gravemente compromessi; 3) la riapertura di taluni processi politici che erano stati conclusi troppo affrettatamente allo scopo di scagionare i colpevoli di delitti compiuti per favorire l'affermazione del regime fascista. Tale disegno di legge trovò tuttavia l'opposizione del successore del C. al ministero della Giustizia, V. Arangio Ruiz, che lo criticò sostenendo che andava contro il principio della “irretroattività” della legge, non tenendo conto, come il C. si sforzava di sostenere, che non si trattava di questione giuridica, ma politica”. Cfr. Rebuffa G., *Treccani, Dizionario Biografico degli Italiani*, Volume 21 (1978).

⁶⁹ Mgg, III Vers., f. 67264.

⁷⁰ Cfr. Mgg, III Vers., f. 67264. Boll. N. 49 – D.P. 18 febbraio 1944 – XXII (timbrato “Archivio Politico, fascicolo n. 70, Classifica Governo Badoglio”) e Boll. N. 50 g/f. 19 febbraio 1944/XXII.

giorni con cui avrebbe ripreso le sue funzioni all'inizio del periodo ordinario del lavoro della Corte Suprema – si accingeva invece ad abbandonare il suo posto; Che infatti l'abbandono dell'ufficio da parte del Casati – il quale dopo il 1 novembre 1943 XXII non ha più dato notizia di sé – è documentato da una trasmissione della radio nemica di oggi 18 febbraio con cui si comunica che Ettore Casati è stato nominato Ministro della Giustizia del Governo Badoglio, nell'Italia occupata dal nemico; Ritenuto che perciò ricorrono le condizioni previste dall'art. 46 del R.D. 30 novembre 1923 II, n. 960 sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato per dichiarare d'ufficio il detto magistrato dimissionario dall'impiego, con perdita di ogni diritto a pensione o indennità a norma dell'art. 49 del R. Decreto stesso e deve quindi essere revocato il precedente decreto con cui il Casati venne collocato a riposo; Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere; Visto il Decreto del Duce 8 ottobre 1943 XXI concernente la sfera di competenza e il funzionamento degli organi di Governo; Visti gli art. 46-49-120 del citato R. Decreto 30 novembre 1923 II, n. 960 e l'art. 276 dell'ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941 XIX, n. 12; Revoca il proprio decreto 15 gennaio 1944 XXII con cui l'Eccellenza Casati era collocato a riposo per speciali motivi di servizio e Decreta: l'Eccellenza Ettore Casati, Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, è dichiarato d'ufficio dimissionario dall'impiego a decorrere dal 1 novembre 1943 XXII con perdita di ogni diritto a pensione o indennità⁷¹.

La seconda trascrizione radio è del giorno successivo, il 19 febbraio, alle ore 17.30, riportante dei commenti alla formazione del Gabinetto Badoglio:

Messaggio di Jean Lepelletie. Osservatori della politica italiana considerano il rimaneggiamento ministeriale, predisposto da Badoglio, come tendente a consolidare le basi del governo con l'aggiunta di uomini di fede liberale, di grande reputazione e di grande integrità, e confermando nei posti di ministri tecnici, uomini di stato provati. Così pare affermarsi la volontà di agire in modo da non cedere all'azione dei partiti politici, e lasciare meno preso ai loro attacchi. La personalità senza dubbio più interessante dei membri del nuovo gabinetto, è senza dubbio quella di Dino Philipson, nominato segretario alla presidenza del Consiglio, il quale venne arrestato dai fascisti nell'anno 1938 perché dignitario massone. Casati nominato Ministro della giustizia fu presidente della Corte di Cassazione sotto Mussolini, ma la sua riputazione personale fece sì che egli venne designato quale presidente della commissione d'inchiesta degli arricchimenti fascisti, dopo la caduta del regime fascista. Infine, se Badoglio ha tenuto per sé il portafoglio degli affari esteri, non è tanto per poter controllare questo ramo, quanto per non mettere in evidenza un ministero che, all'ora presente, ha un campo di attività assai limitato.

Dopo il primo Governo Badoglio, Casati lasciò la carica ma continuò la sua opera pubblica, infatti venne nominato presidente dell'Alta Corte di Giustizia competente per i reati compiuti dai membri del Governo fascista il 27 luglio 1944, dal 1° agosto al 30 settembre 1944, sostituito a seguito di grave infermità da Lorenzo Maroni. Il 2 ottobre 1944 venne nominato componente effettivo della Commissione per gli affari del personale dipendente dal Ministero di Grazia e Giustizia. Con decreto luogotenenziale del 1° marzo 1945 fu nominato presidente del Consiglio Superiore della Magistratura.

Morì a Roma, mentre era ancora in servizio, il 14 agosto 1945⁷².

In una nota successiva alla morte presente nel suo fascicolo personale (11 agosto 1945) si legge:

Dopo la caduta del fascismo, fu nominato Presidente della Commissione d'inchiesta per indebiti arricchimenti degli ex gerarchi fascisti. Ricercato dai tedeschi, riuscì ad attraversare le linee di combattimento, mettendosi a disposizione del Governo italiano, presso il quale ricoprì la carica di Ministro di Grazia e Giustizia dal 14 febbraio al 17 aprile 1944. In seguito alla liberazione della Capitale, il dott. Casati riprese le funzioni di Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione⁷³.

Si ricorda, tra i suoi scritti, un "Manuale del Diritto civile italiano", pubblicato postumo a Torino da UTET nel 1947. L'Anpi menziona il fatto che il Comune di Roma gli ha intitolato una piazza.

⁷¹ Mgg, III Vers., f. 67264.

⁷² Nel fascicolo personale in ACS, Csc, Fasc. pers., b. 43, f. 767 si ritrovano diverse lettere e un appunto manoscritto con la data del 14. In altre schede biografiche è riportata una data diversa: il 18 agosto nella voce enciclopedica Treccani e sulla scheda dell'Anpi.

⁷³ Mgg, III Vers., f. 67264.

4.4 Le biografie – Presidenti delle Sezioni civili

4.4.1 AZARA Antonio

Antonio Azara nacque a Tempio (Sassari) il 18 gennaio 1883 da Sebastiano e da Antonietta Azena⁷⁴. Si laureò in Giurisprudenza il 7 luglio 1906 con una tesi di Filosofia del diritto. Dal suo fascicolo risulta la conoscenza delle lingue francese, inglese, tedesco, spagnolo (parlate e lette), della lingua francese (scritta). Si sposò con Anna Maria Bassu di Tempio, il 15 gennaio 1910 a Tempio, con la quale ebbe tre figli, Alberto, Maria, Corrado (questi ultimi due deceduti mentre Azara era ancora in servizio).

Entrò in magistratura nel 1907, quando, dopo aver vinto il concorso, venne nominato il 6 luglio 1907 uditore giudiziario; il 23 agosto successivo fu destinato a prestare servizio presso il Tribunale di Tempio e l'anno successivo, il 26 aprile, alla Pretura di Tempio.

Venne destinato in temporanea missione di vice pretore nel mandamento di Quartu Sant'Elena il 29 ottobre 1908. Venne poi nominato giudice aggiunto al Tribunale di Genova il 7 gennaio 1909, in cui esercitò le sue funzioni in campo sia civile che penale (fu addetto all'Ufficio istruzione).

Il 29 gennaio 1911 fu nominato, in seguito a concorso, segretario di quarta classe nel Ministero di Grazia e Giustizia a Roma (la sua carriera procedette, con le promozioni alla terza classe il 30 aprile 1911, alla seconda classe il 28 gennaio 1912, alla prima classe il 28 febbraio 1914); venne nominato primo segretario di seconda classe il 27 aprile 1919 e l'anno successivo, il 29 gennaio 1920, giudice di terza categoria e trattenuto comunque al Ministero di Grazia e Giustizia. Il 15 marzo 1920 fu nominato primo segretario. Durante il periodo al Ministero, fu nominato direttore del terzo Ufficio della Direzione Generale per gli Affari di Culto e ricoprì diversi incarichi, quali direttore della Segreteria della Commissione reale per lo studio della riforma della legislazione sulla disciplina giuridica del sottosuolo; segretario della Commissione reale incaricata di coadiuvare il Governo nella revisione della legislazione di guerra e della estensione alle nuove province della legislazione del Regno d'Italia; direttore della Segreteria della Commissione incaricata di studiare la riforma da apportarsi alle disposizioni in materia di affrancazioni di canoni, censi e altre prestazioni; esperto per lo studio di progetti di legge e di affari di rilievo giuridico interessanti i Ministeri della Guerra e delle Finanze; segretario della Commissione reale per la riforma dei codici; membro del Comitato di giuristi per la definizione del progetto di codice unico per le obbligazioni (in Francia).

Il 19 gennaio 1928 fu nominato per merito distinto consigliere di Corte d'Appello, destinato alla Corte di Roma. Nel marzo 1928 fu applicato alla Corte di Cassazione, lavorando con il primo presidente Mariano D'Amelio nell'Ufficio del Massimario e del Ruolo.

Nel marzo 1929 fu nominato segretario generale della Commissione reale per la riforma dei codici e ricoprì svariati incarichi anche come membro di Commissioni internazionali di studio.

Vinse il concorso per titoli ed esami del 1931 e fu nominato, per merito distinto, il 18 giugno consigliere della Corte di Cassazione del Regno a Roma. Il 25 giugno 1931 fu collocato fuori ruolo perché incaricato di speciali studi legislativi e continuò il suo lavoro agli uffici del Massimario e del Ruolo, con la qualifica di Direttore.

Il primo presidente della Corte di Cassazione d'Amelio scrisse nel rapporto del 20 agosto 1933:

⁷⁴ Fonti: Voce in *Dizionario Biografico degli Italiani* - Volume 34 (1988) di Francesco Tritto; Atti parlamentari, Senato della Repubblica, legislature I-IV; Database del Senato della Repubblica; Cardia M., *L'epurazione della magistratura alla caduta del fascismo. Il Consiglio di Stato*, op. cit., p. 74; Cardia M., *L'epurazione dei magistrati del Consiglio Superiore della Magistratura alla caduta del fascismo*, op. cit. ACS, Csc, Fasc. pers., b. 58, f. 853; ACS, Mgg, Ce, b. 2, f. 5; ACS, Mgg, Ce, b. 10, f. 155.

[...] Non mi sembra quindi necessario accennare al corso della sua carriera, ch'è stata sempre brillante. Le classifiche ch'egli ha conseguito nell'occasione di successivi scrutini e che sono state sempre le massime, svolgono, nella loro eloquente sintesi, più di apprezzamenti sulle singole sue qualità. L'ultima classifica, ch'ebbe carattere eccezionale, è la migliore presentazione del candidato al prossimo concorso. Nel rapporto del Direttore Generale dei Culti si accenna ad una triplice forma di attività dell'Azara, quella giuridico-amministrativa, per il periodo in cui fu applicato al Ministero per la Giustizia e per gli Affari di Culto, quella giudiziaria per il tempo trascorso in magistratura e quella, infine, scientifica, quale membro di Commissioni per lavori legislativi; e, in modo particolare, quale componente della Commissione Reale per la riforma dei Codici di diritto privato, nella quale fu prima segretario e poi, per unanime desiderio, Segretario Generale e membro effettivo. Io credo che sia stata appunto questa varia attività dell'Azara a formare la sua personalità, giacché in essa si riscontrano non soltanto le doti dello studioso, assiduo, acuto e obiettivo, non soltanto il senso di rettitudine indefettibile, ma anche uno spirito pratico e fattivo e le qualità di un ottimo organizzatore, sicché il proprio lavoro e quello dell'ufficio che dirige risultano eccezionalmente abbondanti e ordinati.

Per quanto si riferisce alla sua qualità di studioso e di collaboratore di lavori legislativi, non credo che sia possibile esprimere giudizio più favorevole e più autorevole di quello manifestato dal prof. Vittorio Scialoja, Presidente della Commissione Reale per la riforma dei Codici, nel suo rapporto del 18 gennaio 1927, che trovasi nel fascicolo del candidato. Chi conosce la parsimonia degli elogi e l'austerità dei giudizi dell'insigne Uomo può bene apprezzare il valore dell'encomio e degli apprezzamenti che egli ebbe in quella occasione ad esprimere sul conto dell'Azara.

Credo doveroso però aggiungere che, negli ultimi anni, tale attività dell'Azara è stata anche più intensa e proficua. Egli, infatti, fu nominato relatore del Titolo XIII del Progetto per la riforma del Codice civile, relativo agli atti dello stato civile; preparò il progetto preliminare e ne sostenne la discussione in lunghe e numerose sedute della Commissione Reale, che l'approvò; sicché esso figura nel Progetto definitivo del codice civile, che fra giorni sarà presentato al Governo nazionale. A lui è dovuta anche la sobria, saggia ed efficace Relazione che accompagna questa parte del progetto. Nello stesso tempo, egli ha partecipato ai lavori della Commissione italo-francese per la redazione del progetto di codice unico delle obbligazioni nelle diverse sedi di Roma e di Parigi, portandovi un efficace contributo. Non ha mancato neppure di continuare gli studi originali di diritto, e fra le sue più recenti pubblicazioni molto apprezzate sono da ricordare quelle "Sull'opportunità di un codice agrario", pubblicato nella Rivista di diritto agrario (Gennaio-Marzo 1930) e "Il patrimonio familiare nel futuro codice civile italiano e i beni di famiglia nelle legislazioni straniere", apparso nella stessa Rivista (Aprile-giugno 1930). Quest'ultima è particolarmente interessante perché presenta vedute originali sulla titolarità di un diritto che ha molto affaticato i giuristi.

Per quanto si attiene alle sue doti di magistrato, debbo notare che per buona parte del tempo trascorso come consigliere d'appello, egli è stato applicato all'ufficio del Ruolo della Corte di Cassazione e quindi non ha potuto redigere sentenze. Ma ritengo che, in detto ufficio, egli abbia raffinato quanto mai la sua attitudine come scrittore di sentenze, nella quotidiana cura di riassumere e confrontare le molte migliaia di sentenze annue della Corte Suprema, sia per tenere a giorno il Massimario, sia per vigilare alla uniformità delle decisioni e richiamare la mia attenzione sulle eventuali divergenze, che si accennassero anche soltanto nella parte motiva delle sentenze. Ciò che affermo non è soltanto un'opinione, ma una constatazione, perché, essendo occorso più volte, purtroppo!, di sostituire consiglieri infermi o defunti che avevano lasciato sentenze incompiute, egli, con grande abnegazione e maestria ne ha curato la redazione.

Ma è soprattutto in quest'ufficio di grande lavoro e di grande responsabilità ch'egli ha dimostrato l'altra qualità del suo spirito, quello di ottimo organizzatore e di eccellente Capo-Ufficio. Dopo che il consigliere di Cassazione Gaetano Azzariti ebbe abbandonato per altra occupazione la direzione dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo, il consigliere Azara ne è stato l'effettivo dirigente. Si deve a lui, in massima parte, l'eccellente funzionamento della nuova istituzione, che ha reso così serii servizii alla vita della Corte Suprema e ha permesso di osservare, come da una specola scientifica, tutto il movimento giurisprudenziale, sorprenderne ogni accenno o tendenza di deviazione dalle norme consolidate, e permetterne quindi quell'unificazione, che è una delle maggiori finalità della Corte di Cassazione. A questo ufficio egli ha dedicato tutte le sue energie, senza badare ad orario, che talvolta si è prolungato anche le intere serate, con un'abnegazione intelligente ed un alacre spirito di sacrificio che hanno destato la generale ammirazione.

Se a ciò si aggiunge che egli ha dimostrato sempre la più squisita signorilità di maniere, quella gioia del lavoro, che è un incitamento a se stesso e ad altri di perdurarvi, finché le forze lo consentono, quell'illibatezza di vita che fanno di lui un cittadino perfetto, parmi spontanea la conclusione che la sua promozione alla Corte di Cassazione gli sia dovuta come riconoscimento dei suoi meriti fuori del comune, e che pochi altri siano come lui già preparati ad assumere l'alto onere e l'onore⁷⁵.

⁷⁵ ACS, Csc, Fasc. pers., b. 58, f. 853.

Tra il 1931 e il 1942 (quando fu nominato presidente titolare della seconda Sezione civile della Corte di Cassazione) fece parte anche di importanti Commissioni di studio per il coordinamento e l'unificazione delle norme giuridiche tra Stati diversi e partecipò in questa veste a diverse missioni fuori dall'Italia. Tra le Commissioni si possono ricordare nel 1930 quella consultiva per la preparazione della Conferenza di Diritto internazionale privato, quella italo-francese per una legge uniforme sui contratti commerciali e il Comitato per la redazione del testo definitivo del progetto del primo libro del Codice Civile. Nel 1935 fu delegato italiano alla Conferenza Internazionale per la unificazione del diritto penale in Danimarca e membro effettivo del collegio centrale arbitrale per l'Opera nazionale combattenti. Nel 1936 fu delegato italiano per lo studio della legge uniforme italo-francese sui contratti commerciali in Francia e relatore al Congresso Internazionale di diritto comparato. Nel 1937 fu delegato italiano per la continuazione degli studi sulla legge uniforme italo-francese sui contratti e delegato all'Assemblea plenaria del Bureau International du Droit Penal (in Egitto). Nel 1938 fu delegato alla Conferenza Internazionale per i servizi di stato civile (in Svizzera) e al Congresso Internazionale di criminologia (in Italia). Nel 1939 fu presidente della Commissione per un progetto di legge sulla probatorietà del catasto e nel 1940 presidente del Collegio Centrale dell'Opera nazionale combattenti.

Ricevette il 27 maggio 1936 un encomio dal ministro Solmi per la sua attività nella riforma dei codici e per la partecipazione come delegato italiano a importanti conferenze.

Il 15 ottobre 1936 fu nominato presidente di Sezione della Corte di Cassazione del Regno continuando a rimanere fuori ruolo per attendere a studi legislativi e il 12 novembre dello stesso anno fu temporaneamente destinato a esercitare le funzioni proprie del grado di presidente di Sezione della Corte di Cassazione del Regno, continuando a rimanere fuori ruolo.

Il 2 maggio 1939 venne richiamato in ruolo e destinato con le stesse funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione del Regno.

Il 30 marzo 1942 fu nominato presidente titolare della seconda Sezione civile nella stessa Corte e nominato componente della Commissione centrale per la decisione dei ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli giudiziari riguardanti l'ammissione dei magistrati al concorso per la promozione a consigliere d'Appello e parificati per il biennio 1941-43.

Relativamente alle vicende durante il periodo della resistenza al nazi-fascismo, Azara rifiutò di prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica Sociale Italiana e di trasferirsi al Nord. Fu per questi motivi espulso dalla magistratura e poté riprendere le sue funzioni solo dopo il giugno 1944 con l'entrata a Roma delle truppe alleate. In una nota sui suoi riguardi conservata nel fascicolo personale successiva al 1949 si legge in merito a questi episodi:

Durante l'occupazione nazista di Roma, si mise alla testa dei magistrati della Corte Suprema i quali, nonostante le minacce di gravissime rappresaglie verso di loro e le loro famiglie, rifiutarono di prestare giuramento di fedeltà e di trasferirsi nell'Italia del nord per costituire una nuova Corte di Cassazione. In conseguenza di tale ribellione, che paralizzò il programma d'azione nazi-fascista, venne espulso. Riprese le sue alte funzioni dopo la liberazione⁷⁶.

Fu comunque proposto contro di lui giudizio di epurazione, di cui si ritrova traccia anche nel fascicolo personale di un altro magistrato, Ernesto Eula, nel quale è presente un appunto con informazioni riguardanti il coinvolgimento nelle attività del regime dei due magistrati⁷⁷.

⁷⁶ ACS, Csc, Fasc. pers., b. 58, f. 853.

⁷⁷ Azara Antonio [...]. Deve la sua rapidissima carriera ai favori del primo presidente Mariano D'Amelio. Cooperò alla formazione dei codici fascisti illustrandone, con scritti, per esaltarle, tutte le innovazioni di carattere politico. Il nome dell'Azara è citato nel proemio dei codici stessi. A conclusione dei lavori per la redazione l'Azara percepì un vistoso premio. Parecchie volte sollecitò l'"onore" di essere ricevuto da Mussolini. Quale alter ego di D'Amelio egli sollecitò i magistrati perché chiedessero di essere ricevuti in gruppo dal capo del governo fascista. Ottenuta l'udienza, i magistrati, in divisa fascista ed inquadrati, avendo a capo drappello l'Azara e ad accompagnatore il guardasigilli Grandi, si recarono a Palazzo Venezia. L'Azara, all'inizio ed alla fine dell'udienza, lanciò il "fatidico" grido – ed invitò i

Il giudizio di epurazione venne promosso dalla Commissione centrale per l'epurazione (con il deferimento firmato da Brigante per conto di Scoccimarro) il 9 settembre 1944 con l'accusa di reiterata apologia fascista e la richiesta della dispensa dal servizio:

[...] Dagli atti del procedimento a carico dell'Azara, risulta che questi, in numerosi scritti e conferenze tenute in Italia e all'Estero, ha svolto durante gli anni passati, attiva opera di propaganda a favore del regime fascista e delle sue istituzioni non disdegnando di scendere a basse forme di adulazione, nei confronti dei massimi gerarchi. Prendendo pretesto dalla riforma fascista dei codici, l'Azara ha profittato per esaltare l'ordinamento politico fascista e per innalzare i suoi inni di glorificazione al DUCE e ai vari ministri guardasigilli, e in particolare a Grandi, dinamico pilota della macchina dei codici, che per "l'occhio acuto e la fermezza del polso" dava il massimo affidamento "che gli ordini del Duce sarebbero stati "integralmente seguiti" e che, in conseguenza, l'Italia avrebbe finalmente avuto "codici davvero suoi... semplicemente italiani, cioè fascisti" (Azara, la riforma fascista del diritto successorio esercit / dalla Nuova antologia fascista, 1-12-1939 pag. 3). Questa identificazione di italiano e fascista – che è poi l'indice precipuo della perfetta aderenza dell'Azara al vecchio regime – è stata predicata dallo stesso Azara in vari dei suoi scritti e delle sue conferenze, e tra l'altro anche nella commemorazione da lui tenuta alla Corte di Cassazione nell'agosto 1941 dell'"eroe" Bruno Mussolini (v. estratto allegato del Messaggero 26 agosto 1941⁷⁸). Tra i numerosi scritti dell'Azara possono essere consultati utilmente agli effetti del giudizio di epurazione i seguenti: a) "L'etica fascista nel primo codice civile" (conferenza tenuta in Firenze il 7/1/1935, al corso di perfezionamento dei magistrati), b) "La riforma fascista del diritto successorio", già citato; c) "Direttive fasciste sul nuovo codice civile" (Giuffrè 1939), d) "Il fascismo all'avanguardia della tutela giuridica dell'agricoltura", (conferenza tenuta in Roma il 5/7/1932); e) "La réforme des Codes en Italie" (conferenza tenuta a Parigi; estratto del "Bulletin de la Société de législation comparée luglio-ottobre 1935"); f) "Successioni legittime e testamentarie nel nuovo codice" (in linee fondamentali del diritto delle successioni e donazioni del nuovo codice civile fascista, Milano 1940, circolo giuridico, pag. 51 e segg.).

Attraverso tutti questi scritti non sembra dubbio che emergano elementi costitutivi della seconda ipotesi prevista nell'art. 12 n. 1 (reiterata apologia fascista) del decreto citato. Chiedo, pertanto, che codesta Commissione concluda per la dispensa dell'Azara dal servizio. Mi riservo di trasmettere ogni altro elemento a carico dell'Azara, possa eventualmente venire in possesso di questo Alto Commissariato⁷⁹.

La comunicazione del deferimento venne data al magistrato il 25 settembre.

Il 6 ottobre Azara presentò le sue memorie difensive, nelle quali oltre a descrivere la sua carriera e la sua azione durante gli anni della RSI, nonché le attività portate avanti per resistere ai nazi-fascisti, sottolineò come, in relazione all'accusa mossagli di apologia "per dichiarare colpevole alcuno di apologia bisogna che la persona incolpata abbia avuto l'*animus* di compierla"⁸⁰:

magistrati a rispondere in coro – di "eja, eja, ecc.". Fu in tale occasione che Mussolini, con evidente ironia, dichiarò che i presenti erano testimoni che il regime non aveva mai cercato di influire sulla magistratura. Essendo stato quasi sempre al ministero, l'Azara – e di ciò trae motivo di vanto – non ha mai esteso una sentenza. Quale presidente della II sezione civile – che non aveva mai presieduto di fatto perché dirigeva il "Massimario" – fu l'unico magistrato che intervenne espressamente in udienza per commemorare la "eroica morte" di Bruno Mussolini, personaggio che nulla aveva certamente di comune con la magistratura o col foro. L'Azara pare abbia interceduto presso il suo collega Aloisi a favore di certo Dr. Piana, cognato del Cons. Naz. Ascione, imputato di procurato aborto seguito da morte. La Corte respinse il ricorso prodotto dal P. M. contro la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di Appello [...]. Cfr. il fascicolo personale del magistrato Ernesto Eula in MG, Fasc. pers. 81806.

⁷⁸ Cfr. ACS, Mgg, CE, b. 10, f. 155 per il ritaglio di giornale da Il Messaggero n. 203, martedì 26 agosto 1941, Edizione del mattino p. 2, quarta colonna, in testa: "Bruno Mussolini, commemorato alla Corte di Cassazione. Nella prima udienza tenuta oggi dalla Corte Suprema di Cassazione dopo il breve periodo di sosta per ferragosto, il presidente Azara ha ricordato con elevate parole Bruno Mussolini della cui vita eroica ha tracciato un espressivo profilo, mettendo in rilievo che egli impersonificava il tipo del giovane fascista, dell'italiano nuovo creato dal Duce, e che il suo sacrificio sull'Ara della Patria verrà a rendere più ardente la volontà di combattere e più ferma la fede nella vittoria. La Corte Suprema ha tenuto, poi, in memoria di Bruno, un minuto di silenzio".

⁷⁹ Cfr. ACS, Csc, Fasc. pers., b. 58, f. 853 e ACS, Mgg, CE, b. 10, f. 155.

⁸⁰ Alla memoria difensiva Azara allegò otto gruppi di lettere originali (in complesso centoottanta) di giuristi stranieri; estratti di brani delle lettere; una copia del progetto italo-francese di Codice delle obbligazioni e dei contratti; l'ordine di convocazione dei magistrati della seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione per il trasferimento a Brescia; il foglio delle risposte, unanimi e contrarie, di tutti; l'ordine di lasciare immediatamente il servizio per l'avvenuto collocamento a riposo disposto dal governo repubblicano; quindici dichiarazioni dei signori

Prima di rispondere specificamente alla contestazione fattami, mi siano consentiti brevissimi cenni sullo svolgimento della mia carriera, sulla mia attività nella scienza giuridica e sulla mia azione nel periodo della resistenza ai nazi-fascisti.

Svolgimento della carriera – Non ho mai chiesto né comunque tratto dal fascismo alcun vantaggio né di carriera né di altro genere. Quanto alla carriera posso affermare con tranquilla coscienza di avere conquistato i gradi esclusivamente con lo studio e il lavoro incessanti e faticosissimi [...]. Non ho mai reso favore ad alcuno per averne o sperarne favore; verso tutti ho usato doverosa cortesia, ma, allo stesso tempo, rigida parità di trattamento [...]. [T]enni frequente corrispondenza fino al 1940 con i giuristi di varie Nazioni, particolarmente con quelli francesi. [...] Insieme col prevalente, altissimo contributo di sapienza dei grandi Maestri del diritto, italiani e francesi, che vi collaborano, è anche frutto del mio tenace e gravoso lavoro di molti anni quel “Progetto di Codice delle Obbligazioni e dei Contratti” uniforme per l’Italia e per la Francia, che è noto e apprezzato in tutto il mondo dei giuristi [...]. I progetti preliminari per gli altri libri del codice civile, pur non essendo stati ritirati, non subirono migliore sorte. Difesi tutti i progetti preliminari come e quanto potei, perché erano dovuti alla collaborazione di giuristi eminenti, i quali, sotto la guida di Vittorio Scialoja, che aveva scelto me quale segretario generale [...] si erano preoccupati di introdurre soltanto principi consacrati dalla scienza giuridica [...].

Periodo della resistenza ai nazi-fascisti – Non mi sono mai occupato di politica, ma quando, nell’anno successivo avvenne il colpo di Stato, poi, l’8 settembre, l’armistizio e l’aggressione tedesca, fui dal primo giorno decisamente sul fronte della resistenza. Cominciarono presto i primi assaggi per scardinare la Corte Suprema, e si fece più intensa la mia propaganda per non partire e non giurare. Cominciarono pure da varie parti le blandizie e le minacce per farmi cedere. Il 21 gennaio 1944 dovetti convocare tutti i componenti la seconda sezione civile della Corte Suprema. Avrei dovuto, secondo il pensiero del così detto Ministro, indurli a partire: feci perfettamente il contrario ottenendo la unanimità per la resistenza [...]. Ai primi del marzo 1944 fu tenuta un’adunanza di presidenti per decidere se si dovesse giurare oppure no quando fosse pervenuto l’ordine, che era da attendersi presto, parlai energicamente contro il giuramento [...]. Pochi giorni dopo mi furono rinnovate le minacce e appresi che la polizia conosceva la mia propaganda tra i magistrati per la resistenza e che il mio nome era incluso tra quelli degli ostaggi da prelevare [...]. In quel periodo ebbi modo di conferire varie volte con S.E. Carlo Scialoja, membro del Comitato di Liberazione Nazionale (prego di sentirlo), circa il modo più opportuno di svolgere la propaganda per rafforzare il fronte della resistenza tra i magistrati. Quanti, fra questi, invitati a partire, parlarono con me in quel periodo, in cui ogni poco si rinnovavano le insistenze per la partenza, furono incoraggiati a non partire [...]. Si venne finalmente all’ordine di partenza globale delle tre sezioni della Corte. Convocai i magistrati della seconda sezione e parlai loro, come il cuore mi dettava, perché nessuno si piegasse. Subito dopo ci recammo, tutti uniti, alla Prima Presidenza e, nella dichiarazione da noi fatta alla presenza dei componenti le altre due sezioni chiamate al nord, non uno dei miei ottimi compagni di lavoro dissentì da me, che, primo chiamato, avevo risposto che non sarei partito. Seguirono i componenti le altre due sezioni, anche essi quasi unanimi. Il blocco negativo era ormai ottenuto e l’azione nazi-fascista, per quanto riguardava la magistratura, rimase paralizzata. È noto quale effetto abbia prodotto il nostro deciso atteggiamento di resistenza su quello delle altre amministrazioni statali. Esso fu segnalato con lusinghiere espressioni dalle stazioni radio delle Nazioni Unite. Mi fu anche riferito, poiché io non lo sentii, che il Ministro della Giustizia Arangio-Ruiz, in un discorso pronunciato alla radio di Bari, avrebbe dichiarato che i magistrati della Corte suprema i quali, in blocco, si erano rifiutati di partire per non dare il loro consenso al così detto governo repubblicano, avevano acquistato una grande benemerita di cui sarebbe stato tenuto conto. Fummo, per radio, collocati a riposo e poi defenestrati per telegrafo con l’intimazione di cessare immediatamente le nostre funzioni. Appresi poco dopo di essere stato iscritto nelle liste di proscrizione anche delle SS naziste [...]. Come se ciò non bastasse due agenti della squadra speciale politica, comandata dal famigerato questore Caruso, dopo aver chiesto notizie a casa mia, si presentarono per inquisire su di me, perfino alla sede della Prima Presidenza della Corte Suprema parlando personalmente con S.E. Messina, che me ne avvertì perché mi guardassi. Qualificato, ormai notoriamente, quale capo della resistenza fra i magistrati della Cassazione, sotto la incumbente minaccia di arresto e di deportazione, dovetti nell’ultimo mese di occupazione nazi-fascista assentarmi da casa durante la notte [...] ma, incurante, di amichevoli avvertimenti [...] continuai a recarmi quotidianamente al Palazzo di Giustizia, sopra tutto per dare conforto, consiglio e incoraggiamento ai miei colleghi, che mi avevano seguito nell’azione e che si trovavano in condizioni difficili per alcuni, anzi, veramente gravi, – e che là convenivano spesso per conferire con me [...]. Ricevetti, inoltre, sia al Palazzo di Giustizia, sia a casa mia, sia per la strada, molte altre persone che desideravano parlarmi per chiedere aiuto e consiglio sul modo di comportarsi per resistere o far resistere alle chiamate per il lavoro o per il servizio militare oppure per sottrarsi alla cattura o sottrarne altri [...]. Sia direttamente, sia a mezzo di mio figlio Alberto [...] mi sono più volte adoperato per far liberare dalla prigione giovani patrioti che vi erano ingiustamente trattenuti [...].

Scialoja, Generale Villasanta, Generale Mereu, Colonnello Zuddas, Colonnello Ippoliti, Colonnello Caravale, Prof. Asso, Rag. Papi, Consigliere Piacenti, Pilli, Deiana, Poggi, Musu, Cannone e Prof. Lo Bianco.

Risposta al foglio di contestazione – Nego di avere mai scritto o pronunciato o soltanto pensato la frase conclusiva contenuta nel foglio di contestazione: “identificare nel fascista e nel fascista soltanto l’italiano”. Se, poi, tale frase rappresentasse una induzione tratta dall’insieme, questa non sarebbe fondata. Basta per accogliere questa mia affermazione che la Commissione esamini, con senso di equanimità e riportandosi al tempo in cui furono scritte, le frasi, dirò così, incriminate, per non attribuirsi un pensiero così aberrante come quello di cui mi si vuol far carico, che non potesse considerarsi italiano chi non fosse fascista. Il mio stesso comportamento con gli antifascisti durante tutto il passato ventennio, a cui sopra ho fatto cenno, dimostra, di per sé, il contrario. Ben diverso sarebbe stato, infatti, il mio contegno se avessi avuto uno spirito di tanta faziosità, assolutamente in contrasto col mio temperamento [...]. Nego, inoltre, di aver scritto sul Messaggero alcuna cosa circa la così detta commemorazione di Bruno Mussolini. Si trattò soltanto di questo: egli era già stato commemorato alla Corte dei Conti, al Consiglio di Stato, alla Corte di Appello, al Tribunale di Roma e negli uffici giudiziari e amministrativi di tutta l’Italia, quando a me, che ero presidente di turno nella prima delle udienze feriali, fu recata dal giudice Pedroni la disposizione del Primo Presidente (come questi era solito disporre frequentemente anche con gli altri presidenti per avvenimenti lieti o tristi) di ricordare il soldato caduto nell’adempimento del proprio dovere. E su questo concetto, senza alcun particolare fervore, anzi senza annettermi alcuna importanza, dissi poche parole ad aula quasi vuota perché erano presenti soltanto gli avvocati interessati nella causa in discussione, come avviene nelle udienze feriali [...]. Ignoro, perché non ho potuto avere il numero del Messaggero, indicato nel foglio di contestazione, se e come possano essere state ampliate e modificate le mie povere parole nel comunicato dell’ufficio stampa presidenziale e ritengo che delle alterazioni non possa essere attribuita a me la responsabilità.

Sul contenuto delle conferenze e degli articoli, ho implicitamente dato risposta più sopra nella esposizione del curriculum vitae. Io avevo interesse (semplicemente, s’intende, quale studioso e quale cittadino, che aveva lavorato molto al solo fine di far cosa utile al Paese) che il complesso sostanziale dei progetti preliminari, redatti, ripeto, da giuristi eminenti (che pensavano al pari di me a compiere lavoro tecnico e non politico) entrasse nella nostra legislazione e mi desse modo di continuare nell’opera tenacemente sostenuta di accordare, poi, il diritto nostro con quello francese e far così trionfare in Europa un comune diritto latino, di fronte ai tedeschi, che miravano ad imporre agli altri il diritto germanico, rinnegando anche il diritto romano, che tanti loro grandi giuristi avevano esaltato [...]. È questa del diritto comune latino una concezione che Vittorio Scialoja proclamò sin dal 1916 e che io ho difeso, modestamente ma fermamente, perché ero e sono convinto della sua bontà ideale e pratica. Nelle conferenze e negli articoli di cui si tratta, che erano di indole esclusivamente tecnica secondo il mio proposito, non ho avuto altra intenzione di fare manifestazioni politiche di fascismo perché dalla politica ho cercato, come ho accennato, di tenermi sempre lontano rifiutando molte volte incarichi che avevano appunto carattere politico. I miei pochi articoli e conferenze hanno avuto per oggetto costante i codici. Ho pure rifiutato, infatti, molti inviti a parlare o scrivere d’altra materia di carattere politico. Non potevo rifiutare di parlare sui codici anche perché gli inviti e le insistenze mi venivano rivolti, oltre che dal Ministro, dal Primo Presidente, e perché, come tantissimi altri, ignoravo quello che ho appreso dopo sulle condizioni del Paese [...]. Abituato ad agire e parlare lealmente, debbo riconoscere che ho avuto torto (giudicando della cosa dopo quanto è avvenuto nel frattempo) ad usare espressioni (non ad elevare inni di gloria, come è detto nel foglio di contestazione) che, oggi, possono essere interpretate in senso non benevolo, ma che nel momento in cui furono pronunziate o scritte, lasciavano, come sul dirsi, il tempo che trovavano, tanto più che erano indirizzate quasi esclusivamente a magistrati e avvocati, i quali, del resto, io incitavo allo studio e alla critica delle disposizioni illustrate [...].

Mi si consenta soltanto di far presente che per dichiarare colpevole alcuno di apologia bisogna che la persona incolpata abbia avuto l’animus di compierla. Tale animus io non ho mai avuto. Se ne può trarre facile induzione da tutto quanto ho sopra esposto; ma, se un dubbio restasse ancora nella Commissione, basterebbe a dissiparlo non soltanto il comportamento da me tenuto fino dalla primavera 1942, ma anche, e sopra tutto, quello del periodo della resistenza. Il DLL 27 luglio 1944 n. 159, che parla all’art. 12 dell’apologia, è stato interpretato dall’Alto Commissario aggiunto per l’epurazione con la circolare n. 2 (Fini e limiti della epurazione) del 10 settembre u.sc. Premesso in linea generale (n. 2) che “gli elementi da allontanare sono quelli la cui permanenza è incompatibile coi principi di rettitudine e di capacità che devono presiedere alla costituzione del nuovo apparato burocratico statale” e fissate le due categorie di profittatori e fazioni, afferma che “sono da respingersi quelle tesi di estremismo antifascista che mirano a considerare impuro ogni iscritto al disciolto partito e ad allontanare anche gli elementi di indiscutibile rettitudine che abbiano svolto attività fascista in perfetta buona fede e per inesperienza politica. Sono da condannarsi quelle tesi che giudicano imperdonabili le colpe del passato e che si limitano a un’indagine puramente politica trascurando il lato morale della questione”. Il fascista ravveduto anche se sia stato così cieco da prolungare il suo errore fino al maturare della disastrosa crisi nazionale, il buon funzionario non devono essere allontanati con superficiale apprezzamento dell’Amministrazione. Fra i criteri per stabilire il ravvedimento, il n. 5 dice: “Un altro sicuro criterio per stabilire il ravvedimento è l’esame della condotta posteriore all’8 settembre, considerata dalla legge stessa come sufficiente, nei casi più meritevoli, per l’esonazione da ogni sanzione”. Se la Commissione applicasse nei miei riguardi le direttive su trascritte, dovrebbe

dichiararmi esente da ogni sanzione, perché manca l'estremo morale dell'apologia e perché la mia rettitudine non è stata e non poteva essere messa in discussione [...]»⁸¹.

Nella scheda personale di epurazione di Azara, datata 6 novembre 1944, non si segnala nulla di particolare; alla domanda n. 20 sullo svolgimento di carriera, scrisse "Giudice al Ministero di Giustizia, ove era stato chiamato per concorso molti anni prima del fascismo; consigliere d'Appello per scrutinio di merito distinto compiuto in anno 1927 ricordato per il rigore usato dalla seconda Sezione del Consiglio Superiore; consigliere di Cassazione in seguito a concorso per titoli ed esame innanzi a una Commissione mista di magistrati e di professori di Università (1931). Presidente di Sezione di Cassazione alla fine del 1936, dopo che era stato promosso qualche collega meno anziano"; alla domanda 26 sulle onorificenze "Gran Croce Corona d'Italia 7 dicembre 1939; Gran Croce SS. Maurizio e Lazzaro 22 gennaio 1942" e alla 27 sulle onorificenze straniere "Cav. Legion d'Onore 13 novembre 1931; Ufficiale Legion d'Onore 25 febbraio 1934 per benemerienze". Infine, relativamente al servizio dopo l'8 settembre 1943 (domanda 33) scrisse di essere stato destinato alla Corte Suprema di Cassazione, di essersi rifiutato "all'ordine di trasferimento a Brescia e fu dispensato dal servizio" e di aver "svolto attiva propaganda contro il giuramento e contro la partenza per il nord, con l'arruolamento militare e contro il servizio del lavoro; ha agevolato la liberazione di individui dal carcere". Alla domanda 38 sull'attività politica dopo l'8 settembre 1943 scrisse "Vedi sopra propaganda per la resistenza contro il nazi-fascismo"⁸².

Azara inoltre presentò un'ulteriore promemoria il 7 novembre 1944, nella quale continuò a sottolineare che la sua carriera si svolse "regolarmente e limpidamente senza bisogno di estranee influenze" e come l'unica promozione avuta fosse stata quella per il passaggio dalla Corte di Appello alla Corte di Cassazione, dopo tre anni e mezzo in seguito a "difficile esame". Sottolineò anche come fosse estraneo alla sua condotta "l'elemento morale" dell'apologia, in quanto nei suoi scritti manca la "parte psicologica, senza la quale esula la punibilità", in quanto come già affermato nelle deduzioni i suoi scritti "ebbero tutti un carattere eminentemente tecnico di illustrazione dei progetti del Codice Civile". Inoltre, Azara insiste sulla sua attività di "lotta contro i tedeschi", viste le sue azioni con le quali cercò di contrastare i nazi-fascisti, aiutando giovani patrioti "a salvarsi dalla cattura, contribuendo a liberarne altri dal carcere" e "sopra tutto facendo attiva e aperta propaganda per impedire che i magistrati giurassero o si dichiarassero disposti a partire per il nord". Chiuse la memoria difensiva scrivendo "... la coscienza m'assicura, la buona compagnia che l'uomo francheggia, sotto l'usbergo del sentirsi puro"⁸³.

L'8 novembre 1944 la Commissione di epurazione concluse il procedimento di epurazione, con il proscioglimento di Azara:

[...] vista la richiesta dell'Alto Commissario per il giudizio di epurazione a carico del Presidente di sezione della Corte di Cassazione Antonio Azara. Letti gli atti e le deduzioni del medesimo, che è stato sentito personalmente. Ritenuto che, al fine di accertare se veramente l'Azara si sia mostrato indegno di servire lo Stato per ripetute apologie fasciste, ai sensi dell'art. 12 n. 1 del DLL 27 luglio 1944 n. 159, occorre non fermarsi su singole frasi laudative per il regime fascista e per il suo capo, che si leggono in taluni suoi scritti, e in particolare nell'opuscolo "La riforma fascista del diritto successorio" ma tener presente tutto il complesso dell'opera da lui spiegata per molti anni ad incremento delle scienze giuridiche. Ed occorre anzitutto eliminare dal campo dell'apologia le parole pronunziate dall'Azara, presiedendo l'udienza della Corte di Cassazione il 26 agosto 1941, per la morte di morte di Bruno Mussolini, non potendo egli sottrarsi all'incarico ricevuto dal Primo Presidente di rivolgere espressioni di condoglianze e di deferente ricordo nell'occasione del grave lutto che colpiva il capo del governo, in conformità di quanto si era praticato in altri collegi giudiziari e amministrativi. Quanto ai lavori indicati nella denuncia, oggetto precipuo di essi è l'illustrazione delle riforme dei codici, alle quali l'Azara prese notevole parte come segretario generale della Commissione Reale. Non si nega che una tale illustrazione, anche in forma adesiva, potesse ben farsi con linguaggio moderato e non enfatico, né certamente si

⁸¹ Cfr. ACS, Mgg, CE, b. 2, f. 5 e ACS, Mgg, CE, b. 10, f. 155.

⁸² ACS, Mgg, CE, b. 2, f. 5.

⁸³ Cfr. ACS, Mgg, CE, b. 2, f. 5 e ACS, Mgg, CE, b. 10, f. 155.

intende approvare il mal vezzo, allora diffuso di inserire anche negli studi di carattere tecnico e scientifico frasi encomiastiche per il fascismo e il duce.

Ma l'aver egli seguito questa usanza va messo in rapporto, per una adeguata ed equa valutazione, con tutto il resto dell'opera spiegata dall'Azara, soprattutto nell'ambito ancor più vasto e più importante, della collaborazione, da lui validamente e tenacemente prestata, all'idea, sostenuta da Vittorio Scialoja, di unificare, in quanto possibile (è il progetto di codice delle obbligazioni e dei contratti fa fede del risultato di questo proposito), la legislazione italiana e la francese, in guisa da costituire un comune diritto latino, ricollegato alla tradizione romanista ed in contrasto con la convenzione del diritto germanico, che si tentava di far prevalere. Tenendo presente questa notevole finalità perseguita, insieme con altri giuristi, dall'Azara va riconosciuto, ad avviso della commissione, che non un'intenzione propagandistica, quale può apparire dal tenore di singole frasi, ispirava in realtà l'opera di lui, ma piuttosto il desiderio di agevolare in ogni modo il conseguimento dello scopo anzidetto, anche non lesinando quelle lodi di cui il cessato regime era tanto bramoso. Che poi l'Azara, pur avendo talora assecondato questo censurabile andazzo del tempo fascista, sia stato alieno da spirito fazioso o settario risulta lumeggiato dal suo comportamento nell'ultimo triste periodo che la patria ha attraversato, ed in particolare modo dall'azione costante, accorta ed efficace che, anche con suo personale rischio, egli ha spiegata sin dai primi del corrente anno per ottenere da tutti i componenti la sezione da lui presieduta e da altri consiglieri quella resistenza collettiva alle pretese del governo nazi-fascista, dirette al trasferimento di sezioni della Corte suprema al Nord ed alla prestazione del giuramento di fedeltà al governo stesso, la quale ha segnato una mirabile pagina nella storia della nostra magistratura ed ha, sconvolgendo i piani del nazifascismo, esercitato benefico influsso sull'animo della nazione. Reputa pertanto questo Collegio che sia da negare, nei confronti dell'Azara, l'applicabilità del citato art. di legge [...]⁸⁴.

Contro la decisione della Commissione di primo grado l'alto commissario presentò ricorso il 27 novembre 1944 chiedendo che la Commissione centrale concludesse per la dispensa dal servizio di Azara o almeno per una minore sanzione disciplinare:

[...] Osservo in proposito che la commissione di primo grado non esclude che l'Azara non abbia lesinato, nei suoi scritti 'quelle lodi di cui il cessato regime era tanto bramoso' e che abbia aderito 'al malvezzo, allora diffuso, di inserire anche negli studi di carattere tecnico scientifico frasi encomiastiche per il fascismo e per il suo duce'. Ciò non ostante ha ritenuto la Commissione che tale fatto fosse dovuto al desiderio di raggiungere scopi di puro progresso legislativo (nella specie unificazione delle legislazioni italiana e francese), non ad intenzione propagandistica. Ma se si considera con quale frequenza l'Azara abbia dato espressione al citato "malvezzo" il ragionamento della commissione non può apparire valido sostegno della conclusione. Osservo inoltre che per giungere a questa la Commissione ha dovuto escludere che l'Azara abbia dato prova di settarietà ed ha anche fatto ricorso al comportamento tenuto dopo l'8 settembre 1943. Ma da questo punto di vista, sarebbe potuto venire in considerazione l'art. 16 del decreto citato e quindi l'eventuale l'applicazione di una sanzione minore [...]⁸⁵.

L'11 dicembre 1944 Azara presentò la sua memoria difensiva contro questo ricorso, nella quale prima di tutto spiegò perché il ricorso fosse, secondo la sua opinione, "assolutamente infondato". In queste ulteriori memorie Azara rimise in luce la mancanza dell'elemento morale nella supposta apologia e il "carattere eminentemente tecnico" dei suoi scritti, oltre a riportare nuovamente il suo comportamento durante tutta la sua carriera. Azara inoltre scrisse che "L'alto commissario nella seconda parte del suo conciso ricorso osserva che la Commissione ha escluso dall'opera mia qualsiasi carattere di settarietà tenendo presente il mio comportamento dopo l'8 settembre, e, condividendo, implicitamente, al riguardo l'opinione della Commissione di primo grado, chiede alla Commissione Centrale che mi sia almeno inflitta una minore sanzione disciplinare. L'osservazione è infondata e la richiesta è ingiusta", e per dare forza alla sua asserzione descrisse nuovamente le sue azioni⁸⁶. Il 7 gennaio 1945 Azara presentò altre quattro dichiarazioni a sostegno della sua memoria difensiva⁸⁷.

⁸⁴ Cfr. ACS, Csc, Fasc. pers., b. 58, f. 853; ACS, Mgg, CE, b. 2, f. 5; ACS, Mgg, CE, b. 10, f. 155.

⁸⁵ Cfr. ACS, Csc, Fasc. pers., b. 58, f. 853; ACS, Mgg, CE, b. 2, f. 5.

⁸⁶ Cfr. ACS, Mgg, CE, b. 2, f. 5; ACS, Mgg, CE, b. 10, f. 155

⁸⁷ Una di queste è del giudice Elio Pedroni, addetto all'Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo, che attestò di aver dato lui la disposizione di ricordare Bruno Mussolini. Le altre tre dichiarazioni sono di tre presidenti di commissioni per l'epurazione, Capobianco, Vitale e Caruso, dalle quali risultò ancora più chiaro il comportamento di

Il 28 marzo 1945 la Commissione Centrale per l'epurazione, con la sua decisione n. 52, respinse il ricorso dell'alto commissario:

La Commissione Centrale per l'epurazione ha emesso la seguente decisione sul ricorso proposto il 27 novembre 1944 dall'alto commissario aggiunto per l'epurazione contro Azara Antonio, Presidente di sezione della Corte di Cassazione – prosciolto dall'addebito previsto dall'art. 12 del DLL 27 luglio 1944 n. 159 con deliberazione emessa l'8 novembre 1944 dalla Commissione per l'Epurazione del personale dipendente dal Ministero di Grazia e Giustizia.

Ritenuto che l'Alto commissario aggiunto con atto del 9 settembre 1944 promosse, ai sensi dell'art. 41 n. 4 del DLL 27 luglio 1944 n. 159, procedimento di epurazione a carico del Presidente di sezione della Corte di Cassazione Antonio Azara chiedendo la sua dispensa dal servizio per reiterata apologia fascista, 2^a ipotesi prevista dall'art. 12 n. 1 del citato decreto.

La commissione concluse l'8 novembre 1944 per il proscioglimento dell'Azara dell'addebito mossogli riconoscendo che “non una intenzione propagandistica quale può apparire dal tenore delle singole frasi, ispirava in realtà l'opera di lui (Azara), ma piuttosto il desiderio di agevolare in ogni modo il conseguimento dello scopo anzidetto (l'idea sostenuta da Vittorio Scialoja di unificare, in quanto possibile la legislazione italiana e la francese in guisa di costruire un comune diritto latino, ricollocato alla tradizione romanistica ed in contrasto con la concezione del diritto germanico che si tentava far prevalere) anche non lesinando quelle lodi di cui il cessato regime era tanto bramoso”. Che poi – soggiungeva la commissione – l'Azara, pur avendo assecondato questo censurabile andazzo del tempo fascista, sia stato alieno da spirito fazioso o settario, risulta lusingato dal suo comportamento nell'ultimo triste periodo che la patria ha attraversato, ed in particolare modo dall'azione costante, accorta ed efficace che, anche con suo personale rischio, egli ha spiegata sin dai primi del corrente anno (1944) per ottenere da tutti i componenti la sezione da lui presieduta e da altri consiglieri quella resistenza collettiva alle pretese del governo nazi-fascista, dirette al trasferimento di sezioni della Corte suprema al Nord ed alla prestazione del giuramento di fedeltà al governo stesso”.

Avverso queste conclusioni ha proposto tempestivo ricorso ai sensi dell'art. 20 DLL citato, l'Alto commissario aggiunto per l'epurazione sostenendo che “se si considera con quale frequenza l'Azara abbia dato espressione al citato malvezzo (quello ancora diffuso di inserire negli studi di carattere tecnico e scientifico frasi encomiastiche per il fascismo e il suo duce) la conclusione della commissione non appare sorretta da validi argomenti”.

Inoltre, osserva l'alto commissario, la commissione per dare sostegno alla conclusione ha dovuto escludere la settarietà dell'Azara ed ha fatto ricorso al comportamento da lui tenuto dopo l'8 settembre 1943 trascurando che da questo punto di vista poteva venire in considerazione l'art. 16 del decreto 159 e quindi l'eventuale applicazione di una sanzione minore.

L'alto commissario aggiunto chiede perciò la riforma della conclusione di primo grado nel senso di applicare la dispensa dal servizio o quanto meno una sanzione disciplinare minore.

Il resistente Azara contrasta la tesi dell'Alto commissario aggiunto e sostiene che l'elemento morale dell'apologia consiste nella cosciente volontà univocamente diretta ad ottenere l'esaltazione di un fatto poco importante che il risultato si consegua o no. Manca perciò la punibilità se manca l'elemento psicologico. L'ipotesi prevista dall'art. 12 del decreto 159 non è configurata come un caso di responsabilità obbiettiva né dal testo della legge né dall'interpretazione data ad esso dalle circolari e dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio e dell'Alto Commissario.

Elementi documentati precedenti e concomitanti alla pronuncia delle frasi incriminate, continua l'Azara, valgono ad escludere da queste frasi qualsiasi animus apologetico. E ciò è sufficiente a giustificare il proscioglimento. La seconda parte della motivazione della decisione impugnata assume valore di ricalzo senza dover ricorrere all'applicazione dell'art. 16 del D. 159. Che se a questo avesse dovuto ricorrere, la conseguenza intuitivamente non sarebbe stata se non quella di pieno proscioglimento.

L'Azara conclude chiedendo la conferma della decisione di primo grado e il rigetto della richiesta di una sanzione disciplinare che getterebbe un'ombra immeritata sulla sua toga immacolata.

Considerato che: le ragioni prospettate dall'Alto commissario aggiunto nel ricorso 27 novembre 1944 non sembrano convincenti. Esse partono dal presupposto che il malvezzo, pur deplorato dalla Commissione di I grado, non sia sufficiente ad eliminare l'addebito di apologia. La commissione di primo grado invero non ha riscontrato gli estremi dell'apologia perché ha escluso l'intenzione propagandistica delle frasi dell'Azara ed ha riconosciuto invece che, fuori dalla forma encomiastica, sussiste uno scopo tecnico scientifico di alta importanza.

Sembra alla Commissione che l'elemento intenzionale sia decisivo in tema di apologia e non si può negare, sulla base dei documenti prodotti e dei cospicui ed autorevoli riconoscimenti ottenuti, che l'Azara fosse animato da zelo e da spirito attivistico non diretto, certamente, ad esaltare il regime nella sua essenza e nelle sue

Azara nei riguardi dei nazi-fascisti. Azara scrisse inoltre di aver sempre resistito al fascismo e che le sue promozioni vennero tutte conquistate con il sacrificio.

manifestazioni. Va rilevato infatti che il campo nel quale si sono concretati gli addebiti è soltanto quello della scienza strettamente giuridica.

E qui, come giustamente osserva il resistente, assume valore di rincalzo o di corroborazione il fatto obiettivo dell'assenza di faziosità o settarietà, inoltre il comportamento rettilineo, deciso e convincente tenuto dopo l'8 settembre 1943. La controprova, in altri termini, dell'animus dell'agente è offerta dalle manifestazioni da lui date precisamente nei casi di particolari esigenze morali e materiali dalle quali scaturisce sempre la figura ed il carattere della persona.

Non appare perciò fondato il ricorso ad una sanzione disciplinare la quale, anche per quanto è sancito dal comma aggiunto all'art. 14 del d.l.l. n. 159 (art. 4 d.l.l. 4 gennaio 1945 n. 2) presuppone un minor grado di colpevolezza minore seppure tale, cioè, da non rendere indegno di servire lo stato. Qui è chiaro che non si tratta di un caso di indegnità derivante da apologia e che non si tratta nemmeno di una minore gravità dell'apologia perché è da escludere che sussista la figura giuridica dell'apologia.

Alla stregua di tale conclusione cade pure l'applicabilità dell'art. 16 d.l.l. 159 sia perché non vi ha fatto ricorso la commissione di primo grado la quale ha tratto le sue conclusioni da una diversa e sufficiente motivazione, e sia perché l'articolo stesso è rivolto ad ipotesi ed a esigenze di diversa natura tanto che a quelle richiamate dall'Alto Commissario Aggiunto ha provveduto il D.l.l. n. 2 del 1945 sopra accennato.

PQM La Commissione respinge il ricorso in epigrafe⁸⁸.

Il 22 febbraio 1948 venne collocato in aspettativa perché candidato alle elezioni per il Senato della Repubblica tra le fila della Democrazia cristiana nel collegio di Tempio-Ozieri e il 18 aprile fu eletto alla I legislatura (8 maggio 1948 - 24 giugno 1953) con un'alta percentuale di voti (si ricandidò anche alle tre legislature successive sempre nello stesso Collegio).

Fu membro del Gruppo Democratico Cristiano dall'8 maggio 1948 al 24 giugno 1953. Fece parte poi della Giunta per il regolamento dal 26 aprile 1949 al 24 giugno 1953 e della Giunta delle elezioni dall'8 maggio 1948 all'8 febbraio 1950 (di cui fu poi Presidente dal 9 febbraio 1950 al 24 giugno 1953), membro della Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge sulle opere pubbliche dal 18 luglio 1950 al 10 agosto 1951, Vicepresidente della 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere) dal 16 giugno 1948 al 24 giugno 1953, vicepresidente della Commissione speciale decreti legge dal 27 aprile 1949 al 5 maggio 1949, presidente della Commissione speciale per le locazioni dal 2 dicembre 1949 al 22 maggio 1951.

A livello europeo fu membro dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa dal 27 luglio 1949 al 24 giugno 1953 e membro della Rappresentanza del Parlamento italiano all'Assemblea della Comunità europea del carbone e dell'acciaio dal 21 luglio 1952 al 24 giugno 1953.

Fu richiamato in servizio il 21 ottobre 1948 e il 13 febbraio 1951 fu nominato procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione; in questa occasione prese parola anche Vittorio Emanuele Orlando, all'epoca presidente del Consiglio dell'ordine avvocati e procuratori di Roma, che si espresse nei seguenti termini:

[...] Ai vecchi è consentito l'amaro privilegio dei ricordi lontani. Mi consentirete quindi, una breve allusione ad un avvenimento in cui il nome dell'alto magistrato, così meritatamente oggi onorato, decisamente si afferma nella carriera giudiziaria. Mi spiego. Ho qui trascritto una pagina del "Bollettino Ufficiale" del Ministro di Grazia e Giustizia, una pagina del Bollettino del 1907. Naturalmente, come di solito nelle pubblicazioni ufficiali, non è di un alto valore stilistico, comunque, esattamente vi si legge: "Il Guardasigilli, Ministro di Stato, ecc. ecc., visto il decreto con cui si indiceva il concorso per 150 posti di uditore giudiziario; visti i risultati ecc. ecc. dopo altri visti, nomina uditori giudiziari i qui sottonotati: Segue un elenco in cui uno dei primi nomi è quello di Antonio Azara. Firmato: il Ministro Orlando". Come vedete io ho firmato, direi l'atto di nascita della luminosa carriera di Antonio Azara, che oggi degnamente ascende all'altissimo posto di Procuratore generale della Suprema Corte di Cassazione [...].

Infine, prese parola Azara stesso, che disse:

[...] Il Procuratore generale, non deve, come il Primo Presidente, giudicare, ma soltanto jusrequire: non ho pertanto la possibilità di fare innanzi a voi dei programmi – come facevano gli antichi Pretori romani – all'inizio della loro gestione per dire come sarebbero state risolte le questioni. Posso però dirvi quale sarà la mia azione,

⁸⁸ Cfr. ACS, Csc, Fasc. pers., b. 58, f. 853; ACS, Mgg, CE, b. 2, f. 5; ACS, Mgg, CE, b. 10, f. 155.

il mio comportamento nell'esercizio delle funzioni che mi sono state attribuite, sia nei rapporti interni sia in quelli esterni.

Quanto ai rapporti interni le prime da prendere in considerazione sono le relazioni miei personali con i magistrati e con i funzionari del P.M. Ora, come ho fatto in tutti gli uffici in cui ho avuto l'onore di dirigere nei molti – ahimé quanti! – anni di servizio ricordati ora dal Presidente Orlando, cercherò di fare del personale del mio ufficio una grande famiglia nella quale volentieri assumerò le funzioni del cemento per avvivare al massimo il sentimento della solidarietà. Posso affermare, senza tema di essere smentito, per la lunghissima esperienza, che quando il lavoro è compiuto con questo sentimento, particolarmente se animato dalla reciproca fiducia dà un rendimento enormemente maggiore, un ritmo più celere, più sostanzioso, più chiaro al tempo stesso, quale sarebbe vano sperare di ottenere da un lavoro frazionato e disorganico. La difficoltà e la delicatezza del compito di chi dirige, sta proprio in questo: nel mettere cioè la macchina a giusto punto cercando di far ingranare tutti gli organismi – perfino le più piccole rotelle, senza che avvengano scricchiolii – in un tutto armonico.

Un capo deve sapere molto perdonare e molto amare, se vuole essere amato; deve avere sempre comprensione per i collaboratori per essere compreso; deve dare a tutti esempi di operosità, di dirittura di carattere e di onestà, se vuole che tutti camminino dritti nella via del dovere.

Alcuni miei attuali collaboratori sono stati nel passato a lavorare con me, e sanno già quali sono i miei metodi di lavoro e quali i miei sistemi di direzione. Essi sono i veterani; da loro gli altri potranno apprendere – oppure lo apprenderanno presto dalla personale esperienza – che in me troveranno un padre affettuoso e severo, pronto sempre ad ascoltarli, ad aiutarli, a dare buoni consigli, a difenderli se occorre, perché non abbiano a subire ingiusto danno e perché le loro aspettative legittime siano accolte. Troveranno però anche un capo fermo, vorrei dire fermissimo, nell'esigere che ciascuno di essi compia il proprio dovere, dando alle mansioni, che gli sono affidate, la necessaria energia, restando pur sicuro – dato che io stesso, secondo le mie vecchie abitudini, distribuirò il lavoro – che il carico di questo sarà fra tutti assolutamente perequato, in relazione alle rispettive funzioni [...].

Ho accennato all'indipendenza; vorrei fare alcune precisazioni [...]. Fin dai miei giovani anni ho sempre pensato e sostenuto che il magistrato non deve camminare con il paraocchi, non deve estraniarsi dalla vita degli altri cittadini che vivono tale loro vita intorno a lui; egli ha diritto come questi altri cittadini, di avere le proprie idee ed ha pure il diritto, consacrato dalla costituzione, di manifestarle liberamente e dovunque, eccetto qui, dove egli esercita le sue funzioni.

Il magistrato, quando entra nel Palazzo di Giustizia, come il sacerdote quando entra in Chiesa, deve lasciare fuori della porta tutto il bagaglio delle amicizie, delle simpatie, delle predilezioni ideologiche, dottrinali per concentrare il proprio pensiero in una sola idea, per obbedire ad un solo comandamento; quello della legge alla quale soltanto è soggetto, per precetto statutario, e nella cui interpretazione altra ispirazione non deve prendere e altro vincolo non deve sentire, se non quelli della sua coscienza. Solo così si forma e si rende invulnerabile l'indipendenza.

Vorrei mi fosse consentito di ripetere una mia vecchia esortazione, perché, pronunziandola da questo banco possa arrivare più lontana e penetrare più in profondità. Se ciascun magistrato, e quindi tutti i magistrati, si persuadessero che la vera indipendenza risiede esclusivamente nella loro coscienza, nella purezza, nella integrità, della loro coscienza, state certi che non vi sarebbe forza al mondo né quella di parlamentari piccoli e grossi, né di grandi avvocati o di autorevoli ministri, capaci di farli deviare, sia pure di un millimetro, dalla via del dovere quali che fossero le leggi dettate a tutela di tale indipendenza. [...]

Il 12 novembre 1952, su designazione del Consiglio dei ministri, divenne primo presidente della Corte. Il 18 gennaio 1953 venne collocato a riposo.

Si candidò nuovamente alle elezioni per il Senato della Repubblica nel 1953 e il 7 giugno 1953 fu eletto al Senato nella II Legislatura (dal 25 giugno 1953 all'11 giugno 1958).

Fu ministro di Grazia e Giustizia del Governo Pella dal 17 agosto 1953 al 17 gennaio 1954.

Ricoprì diversi incarichi e uffici durante la II legislatura: membro del Gruppo Democratico Cristiano dal 25 giugno 1953 all'11 giugno 1958; membro della Giunta per il regolamento dal 25 giugno 1953 al 17 agosto 1953; presidente della Giunta delle elezioni dal 25 giugno 1953 al 17 agosto 1953; membro della 2° Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere) dal 21 luglio 1953 all'11 giugno 1958 (sostituito da Ennio Zelioli Lanzini dal 20 agosto 1953 all'11 gennaio 1954); presidente della Commissione speciale per l'esame del disegno di legge concernente norme generali sull'azione amministrativa dal 23 ottobre 1956 al 6 novembre 1956; membro della Consultiva testi unici imposte dirette e riscossione dal 23 febbraio 1956 all'11 giugno 1958.

Fu anche parte attiva del processo di unificazione europea, con la partecipazione alla Commissione speciale per l'esame del disegno di legge di ratifica dei trattati istitutivi della Comunità economica europea e dell'Euratom, di cui fu presidente dal 12 settembre 1957 al 14

ottobre 1957 e membro dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa dal 5 maggio 1954 all'11 giugno 1958.

Dal 1955 fu membro dell'Assemblea dell'Europa occidentale e nel 1956 rappresentò l'Italia all'Assemblea delle Nazioni Unite a New York. Fu presidente della Commissione giuridica centrale dell'Automobil Club d'Italia dal 1955 al 1966, quando divenne membro della Consulta parlamentare dell'automobilismo.

Fu eletto anche alla III Legislatura (12 giugno 1958 - 15 maggio 1963) e alla IV Legislatura (16 maggio 1963 - 4 giugno 1968), continuando a essere membro del Gruppo Democratico Cristiano e della seconda Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere). Durante la III Legislatura fu ancora membro dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa dal 27 maggio 1959 al 15 maggio 1963.

Morì il 20 febbraio 1967 a Roma.

4.4.2 BRASIELLO Teucro

Teucro Brasiello nacque a Napoli il 14 luglio 1876, il padre si chiamava Enrico⁸⁹. Si laureò in Giurisprudenza il 19 luglio 1898 col massimo dei voti e con lode (conosceva la lingua francese, parlata e scritta). Venne nominato procuratore Legale presso la Corte di Napoli nel 1899 e venne eletto componente il Consiglio direttivo del circolo giuridico di Napoli. Fu socio dell'Accademia Pontiniana. Nel 1904 si sposò con Emilia De Vivo, con la quale ebbe due figli.

Entrò in magistratura con la nomina a uditore il 21 maggio 1901, ottenendo all'esame di concorso 214 4/7 voti e risultando 18° in graduatoria. Il 14 giugno fu destinato alla Procura generale presso la Corte d'Appello di Napoli. Nell'anno successivo, il 6 gennaio fu destinato alla Corte d'Appello di Napoli e il 18 agosto fu tramutato al decimo mandamento della stessa città con le funzioni di vicepretore.

Il procuratore generale di Napoli, nel rapporto del 22 ottobre 1902, lo descrisse come magistrato "di diligenza rettitudine e intelligenza non comune, di carattere mite, studiosissimo e perfettamente idoneo alle funzioni giudiziarie"⁹⁰. Approvato nell'esame pratico con 189 1/7 voti e risultato 9° in graduatoria, il primo presidente lo propose per la destinazione di Napoli e il 10 maggio 1903 fu nominato aggiunto giudiziario presso quella Regia Procura. Il 26 settembre 1904 fu destinato al Tribunale di Napoli e applicato all'Ufficio istruzione; l'11 maggio 1905 fu nominato pretore a Montesano sulla Marcellana e il 20 ottobre dello stesso anno fu tramutato a Cervinara.

Nel 1906 (nei mesi di giugno e di agosto) si registrano due ricorsi a firma apocriфа contro Brasiello, nei quali veniva accusato di aver fatto raccogliere le deposizioni dei testimoni da un alunno di cancelleria senza la sua presenza, durante l'istruzione di un processo penale, e venne accusato anche di poca diligenza nell'osservanza degli orari d'ufficio e di non amministrare in modo corretto la giustizia, in quanto avrebbe ceduto alle influenze di un cognato giornalista. Il procuratore generale il 2 agosto scrisse che gli addebiti erano da ritenersi insussistenti e per questo motivo non venne adottato nessun provvedimento. Il 10 ottobre dell'anno successivo ci fu un ulteriore ricorso a firma apocriфа, con il quale si accusava Brasiello di aver cercato di costringere, con maleducazione, un certo Taddeo Gaetano a non sporgere querela nei confronti dell'ufficiale giudiziario. Anche questo addebito risultò infondato e in merito ai ricorsi si pensò che potessero rappresentare un tentativo di vendetta da parte di un avvocato che Brasiello aveva condannato l'anno prima.

⁸⁹ Cardia M., *L'epurazione del Senato del Regno (1943-1948)*, op. cit., p. 131.

⁹⁰ MG, Fasc. pers., f. 69642

Il 16 agosto 1906 fu tramutato ad Ariano di Puglia ma il 26 dello stesso mese fu richiamato a Cervinara. Nei rapporti del 1905 Brasiello veniva descritto come un magistrato di capacità distinta, “di dottrina civile e penale molta, di operosità molta, di condotta morale ottima e politica favorevole”.

Il 6 ottobre 1908 in una lettera del Ministero rivolta al procuratore generale di Napoli si legge che alcune persone degne di fiducia avrebbero riferito al Ministero che “è pretore di Cervinara Brasiello Teucro, [che] si lascerebbe completamente dominare da quell’ufficiale giudiziario, Compare Gaetano, il quale sarebbe, a sua volta, affiliato a persone di pessima fama, ciò che farebbe nascere gravissimi inconvenienti, a tutto danno della retta amministrazione della giustizia”. Il 3 aprile 1909 il procuratore generale Calabria riferì essere “Brasiello [...] magistrato coscienzioso, [che] disimpegna con tutta scrupolosità il proprio ufficio, mantenendosi estraneo a qualunque fonte di partito, ed in ogni atto del suo Ministero ha solo di mira il retto adempimento del proprio dovere e l’interesse della giustizia; e tale è l’opinione che hanno di lui le persone spassionate ed oneste del mandamento”.

Il Consiglio giudiziario di Avellino, in relazione al suo scrutinio, il 14 dicembre 1908 lo ritenne meritevole di promozione a scelta⁹¹. Il procuratore generale, il 28 dicembre, dichiarò che Brasiello era “davvero magistrato distinto, che ha dato ottime prove del suo ingegno e della sua cultura non solo con le sentenze esibite ma con le pregevoli pubblicazioni giuridiche, che hanno raccolto l’ammirazione dei superiori. E costoro, specialmente qui, l’ebbero in tanta considerazione da proporre l’applicazione a quest’Ufficio istruzione, dove la sua operosità e diligenza si rese di grande utilità. Per le attitudini speciali quest’ottimo magistrato è indicato preferibilmente per la giudicante”. Anche il primo presidente ebbe per lui parole simili, trovando che Brasiello fosse un magistrato “di molta cultura giuridica, di carattere integro e di precedenti incensurabile”. Dai documenti presentati per lo scrutinio si evince che Brasiello ottenne agli esami universitari una media di 27 su 30 e che si laureò con il massimo dei voti e la lode, venne lodato più volte dai procuratori del re di Sala Consilina e di Avellino e dal giudice istruttore di Avellino per il lavoro svolto, le sentenze redatte e le istruttorie definite.

La Commissione speciale nella seduta del 29 aprile 1909 lo dichiarò promovibile a scelta a voti unanimi, in entrambe le carriere, motivando in questo modo:

Dai lavori scientifici trasmessi dallo scrutinio si desume che il Brasiello è magistrato fornito di estesa cultura giuridica ingegno pronto e svegliato, ed è assai studioso. Le sentenze sono per lo più di poca importanza; esse decidono questioni di facile soluzione, ma sono ben ragionate, redatte con formazione lodevole, e dimostrano che il Brasiello è magistrato di retto criterio ed assai capace.

Il 30 maggio 1909 venne promosso giudice di seconda categoria.

Nel 1912 due ricorsi anonimi lo accusarono di aver perso la fiducia della gente, in quanto si sarebbe circondato di “individui prepotenti e facinorosi, che gli incutevano timore, li avrebbe favoriti, si sarebbe astenuto dal giudicare, o giudicandoli, gli avrebbe assoluti o condannati a pene irrisorie”; inoltre si asseriva che Brasiello avrebbe tollerato prepotenze pubbliche e oltraggiose da parte di pregiudicati. Il 23 maggio 1912 il procuratore generale trasmise il rapporto del procuratore del re di Avellino il quale, scagionando Brasiello da tutti gli addebiti, dichiarava che egli era generalmente ritenuto “magistrato di capacità ottima, di operosità grandissima, di meraviglioso attaccamento all’ufficio, di una signorilità di modi che gli ha procurato simpatie e stima profonda”. Scriveva inoltre che “non essendo riusciti ad assoggettarlo, si cercano tutti i modi per allontanarlo dalla sede, nella speranza che sia sostituito da altro magistrato più cedevole che potrebbe divenire strumento delle ambizioni e delle vendette. È falso che il giudice Brasiello si faccia dominare da delinquenti pericolosi; egli ha la piena coscienza della propria dignità e non cederebbe mai, a

⁹¹ Promozione in base a titoli e meriti, anziché in base all’anzianità di servizio.

pressioni ed a minacce”. Concluse il suo rapporto con la proposta di un trasferimento di Brasiello in un’altra, migliore, sede, per “dargli tranquillità e per liberarlo da attacchi infondati e calunniosi”.

Nei primi mesi del 1913 pervennero al Ministero altri due ricorsi, firmati da Nicola Cioffi, che reiteravano i precedenti addebiti. Il procuratore generale di Napoli rispose ai ricorsi con il suo rapporto del 26 aprile 1913, nel quale scrisse che:

la pretura di Cervinara è una delle più importanti del circondario di Avellino a causa dell’indole litigiosa degli abitanti e dei causidici che soffiano nel fuoco dei dissidi privati rendendo interminabili le processure, e quel pretore signor Brasiello Teucro, che alla grande capacità unisce una pazienza ammirevole ed una grande operosità, senza ricorrere all’aiuto dei vicepretori onorari, nel decorso anno, oltre le indagini sempre penose e le istruttorie delegate, ha pronunciato 194 sentenze civili e 196 penali. È risultato altresì che il fatto denunciato col primo dei cennati ricorsi è insussistente, come sono infondate le accuse fatte al pretore Brasiello col secondo ricorso, anzi dal giudice istruttore, che fu incaricato delle opportune indagini, si è assodato che il detto magistrato gode della stima generale ed è incapace di commettere gli atti che gli vengono addebitati. Stante siffatte risultanze non è il caso di rassegnare a V.E. alcuna proposta di provvedimenti contro il Brasiello; anzi il Procuratore del Re di Avellino mi ha significato di aver rivolto al medesimo una parola di compiacenza per l’opera da lui spiegata a pro’ dell’amministrazione della giustizia, e da parte mia, salvo i migliori apprezzamenti di V.E., non sarei alieno dall’esternare al signor Brasiello il mio compiacimento onde gli serva di sprone per continuare a mostrarsi zelante ed operoso.

Il 2 febbraio dell’anno successivo il procuratore generale propose che Brasiello fosse trasferito alla Regia Procura di Napoli, affermando: “egli ha dato sempre non dubbie prove della sua capacità distinta, della sua molta dottrina in materia civile e penale, del suo carattere fermo e indipendente serbando condotta incensurabile; ed anche nell’esercizio delle sue funzioni di pretore nella difficile residenza di Cervinara egli ha saputo mantenere alto il prestigio della carica, quantunque fosse stato fatto segno a ricorsi insussistenti”.

Il 21 gennaio 1915 venne nominato, a sua domanda, sostituto procuratore del re presso il Tribunale di Napoli. Il procuratore generale di Napoli lo propose, il 1° maggio 1916, per la concessione di un’onorificenza, proposta poi rinnovata nel 1920 dai procuratori generali, che confermarono i giudizi lusinghieri su Brasiello.

Il Ministero, su proposta del procuratore generale, gli inviò il 27 febbraio 1922 un elogio “per l’abnegazione e la fede con la quale attendeva al suo nobilissimo Ministero, per le prove di capacità, acume, e solerzia e per l’opera distintissima, anzi singolare, date in occasione dell’importante istruttoria – irta di difficoltà per la mole delle indagini, la gravità e molteplicità di reati e la qualità delle persone – a carico di 18 imputati di gravi e molteplici delitti in danno dell’azienda annonaria di Napoli”.

Il Consiglio Giudiziario di Napoli, nel valutarlo per lo scrutinio, il 1° febbraio 1923 lo giudicò meritevole di promozione in entrambe le carriere, con la seguente motivazione:

La lode più ampia va data, e titolo vero di benemerenzza deve attribuirsi, al magistrato Brasiello per aver superato, con l’autorità che le doti di mente gli conferivano, con il garbo e la condotta esemplare che lo adornano, le dure fatiche del pretorato in una sede notissima – risulta dal fascicolo personale – per le difficoltà d’ogni genere, che ivi si oppongono all’amministrazione della giustizia. Laborioso e zelante, studiosissimo, corretto, accrebbe in quel lungo periodo, il Brasiello, la speciale estimazione dei superiori, il consenso di ammirazione di tutti. Nella Procura del re di Napoli giungeva, quindi, preceduto da fama di ottimo, completo magistrato; e tale si riaffermava. La vasta cultura giuridica e letteraria, la sua grande capacità, la cortesia signorile dei modi l’hanno posto nel rango dei più forti campioni del pubblico Ministero. Delegato, per parecchi anni, quale relatore della Commissione del gratuito patrocinio, ha saputo riportare in commi per lo studio la competenza nella discussione delle più ardue controversie e redigendo motivate apprezzatissime deliberazioni, che spesso hanno illuminato i giudici di merito. La multiforme attività e la preparazione del Brasiello si sono del pari segnalate nella istruzione di delicati ed importanti processi, nelle requisitorie elevate e dotte rese per iscritto ed ai dibattimenti. “Io tengo il Cav. Brasiello in gran pregio” – ha scritto testè di lui il Procuratore del Re di Napoli – “ed a lui commetto incarichi difficoltosi e di speciale importanza, che egli esplica con accorgimento competenza, superiori ad ogni elogio”. Né il lavoro non lieve che l’ufficio a lui impone, distrae il Cav. Brasiello

dallo studio dell'attività scientifica: ciò che viene dimostrato dalle numerose pubblicazioni, le monografie pregevoli, i suoi lavori giudiziari apprezzabilissimi⁹².

Il 26 luglio dello stesso anno ci fu una ulteriore deliberazione dello stesso Consiglio Giudiziario, con la quale venne confermato il giudizio appena riportato.

Il 20 ottobre 1923 venne classificato, dal Consiglio Superiore, promovibile per merito distinto in entrambe le carriere, a unanimità di voti, con la motivazione seguente: "I lavori d'ufficio che il candidato presenta, requisitorie, deliberazioni per il gratuito patrocinio ecc. hanno spesso importanza notevole e sono tutti accuratissimi, chiari, precisi nel linguaggio e nei criteri. Gli stessi pregi si riscontrano nelle numerose pubblicazioni, relative a materia di diritto civile e penale; fra esse sembrano degni di speciale attenzione per la serietà e larghezza di indagini, alcuni studi in tema di responsabilità per danni. Niun dubbio che il Brasiello, a cui favore sta pure la prova eccellente fatta in tutte le funzioni esercitate, e particolarmente in quelle di Sostituto, sia ben degno dalla più alta classificazione".

Il 20 dicembre 1923 venne nominato procuratore del re a Foggia e il 21 agosto dell'anno successivo sostituto procuratore generale a Napoli.

Con istanza del 22 maggio 1926, Brasiello chiese di essere ammesso al concorso per i posti di consigliere di Cassazione, indetto per il 1926. I capi di Corte, nel rapporto del 26 maggio, scrissero:

Tramutato [...] alla Regia Procura di Napoli, quale Sostituto Procuratore del Re, venne adibito dai vari procuratori del re che si seguirono, a delicate e difficili mansioni. Nel periodo della guerra fu interprete sagace, tra l'altro, di vari decreti d'amnistia, sui quali redasse anche studi, pubblicati da autorevoli riviste. In una vertenza civile tra un suddito austriaco ed un cittadino italiano, in applicazione delle norme eccezionali concernenti i beni di sudditi stranieri; venne espressamente prescelto per le conclusioni in nome del governo italiano, davanti il Tribunale. Stette per più anni a capo del servizio del gratuito patrocinio, assai gravoso in questa sede giudiziaria, fu relatore presso la Commissione che meritò note di compiacimento e di encomio dei capi della corte e del Tribunale, per lo zelo e l'attività spiegata nella direzione del detto ramo, e per il modo col quale venivano da lui redatte le deliberazioni, opportunamente ed acutamente motivate nella risoluzione delle questioni dibattute in dottrina ed in giurisprudenza.

Simile opera dispiegò il disimpegno del lavoro penale ed il Procuratore del Re di Napoli, nel settembre 1919, in un rapporto, dopo d'aver detto che il Brasiello "intelligentissimo, colto, zelante, dà all'ufficio il maggior rendimento per l'attività ammirevole, per la cultura svariata, la estesa conoscenza del diritto privato, delle sue fonti e dei metodi di studio e di applicazione", segnalando il lavoro civile compiuto, aggiungeva: "Né in minor misura si fa ammirare così distinto funzionario nei servizi che rende alla giustizia nel ramo penale. I suoi originali studi, materializzati in monografie rispondono perfettamente al lavoro quotidiano che il medesimo profonde nelle sue requisitorie". Furono a lui affidate, tra le altre, istruttorie riguardanti fatti di alto interesse per la vita pubblica napoletana. Pel processo concernente l'azienda annonaria di Napoli, il Procuratore del Re del tempo, nel trasmettere con analitico rapporto, che genera l'ufficio, copia della importante requisitoria del Brasiello, rilevava che il detto Sostituto con essa "riafferma ancora una volta il suo nome di magistrato eccellente per intelletto ed acume giuridico, nonché per profonda dottrina". Aggiungeva che "è anche ammirevole il sano criterio con il quale vengono valutate le condizioni di ambiente, il che rivela nel magistrato larghezza di vedute nella spiegazione dei fatti di interesse sociale". Si associò a tale giudizio il Procuratore generale ed il superiore Ministero, che seguiva lo svolgimento della processura, con nota del marzo 1922 espresse il suo vivo compiacimento rivolgendo parole di alto elogio al magistrato.

Nel processo per l'occupazione violenta delle fabbriche, il Brasiello, delegato subito per l'istruttoria, difficile per il numero degli imputati, per le modalità del fatto, per il momento politico speciale, seppe vincere ogni ostacolo, determinando la esatta figura giuridica, le singole responsabilità. All'udienza, in contraddizione di avvocati insigni, prestò opera davvero ammirevole, con discussione in diritto di interesse giuridico e sociale, e si ebbe sentenza adeguata. In altro processo, a carico di noti banchieri, che altamente interessò il ceto commerciale ed industriale, è commossa la pubblica opinione, il Brasiello al cospicuo numero di difensori – fra i più eletti della classe, professori della R. Università – seppe opporre azione validissima. Discusse con elevata eloquenza, con lucida argomentazione giuridica, con competenza non comune, nella difficoltosa materia anche di diritto commerciale, in guisa da destare l'ammirazione ed il plauso della curia e dei magistrati. Alla corte di assise diede egualmente prova delle sue ottime qualità. Con tali precedenti competeva al Brasiello, nello scrutinio per la promovibilità al grado superiore la massima classifica, e nell'ottobre 1923 venne infatti dichiarato dal

⁹² Cfr. MG, Fasc. pers., f. 69642.

Consiglio Superiore della Magistratura “promovibile per merito distinto a voti unanimi in entrambe le carriere”, classifica eccezionale, che con lui, sui 215 scrutinati, conseguirono solamente altri tre magistrati. Promosso subito Procuratore del Re, stette a capo della Regia Procura di Foggia, ufficio importante, di nuova formazione, con ben 25 preture dipendenti. Quivi, rendendosi rapidamente conto delle condizioni d’ambiente, delle deficienze di servizio, dei mezzi per provvedere ad esso, apportò criteri di sana e forte direzione, si occupò personalmente di un numero grandissimo di processi e di affari, redasse rapporti, additando inconvenienti, proponendo rimedi. Tramutato questa Procura Generale, in conformità delle sue aspirazioni, quale Sostituto Procuratore generale, ha meritato encomi anche dal superiore Ministero per l’opera prestata. Queste sono le fasi più salienti della carriera giudiziaria del Cav. Uff. Teucro Brasiello. Abbiamo il dovere di aggiungere che egli ha mente eletta ed acuta, nutrita di larghi e forti studi, per modo che, sebbene ancora giovane, può dirsi un vero giurista anche per il modo con cui studia ed approfondisce ogni questione che a lui si presenta, così nelle tesi scientifiche che egli tratta nelle numerose pubblicazioni e conferenze giuridiche, come nelle discussioni delle cause sia civili e penali. Il Brasiello già da qualche anno assiste a tutte le sezioni civili e la sua parola non è soltanto ascoltata, ma seguita dalla corte nelle sue sentenze. Le procedure che presentano questioni di diritto sono a lui affidate, essendo egli sempre al corrente della dottrina e della giurisprudenza, e risolvendo le controversie con la massima serietà e ponderazione. Si aggiunga che il Cav. Uff. Brasiello è di carattere forte ed indipendente, ma di modi gentili ed attraenti, in guisa che non ha avuto mai incidenti di nessuna specie, ed è rimasto nove anni a Cervinara (paese e mandamento difficilissimo), senza che mai vi sia stato ricorso qualunque contro di lui. Il Brasiello, insomma, costituisce una vera forza per un ufficio di tanta importanza come questa Procura Generale e sarà un elemento prezioso per la suprema corte così nel ramo giudicante come nel requirente⁹³.

La Commissione giudicatrice del concorso lo dichiarò meritevole di promozione con 46 punti, assegnandogli il 234° posto in graduatoria. Il 12 maggio 1927 chiese di essere ammesso allo scrutinio per i posti di Cassazione e parificati. Nel rapporto del 31 maggio i capi della Corte d’Appello di Napoli, oltre a riportare i precedenti giudizi espressi, scrissero anche che:

In un campo più vasto, quale quello della cassazione, egli potrà ancora meglio esplicitare la sua vasta dottrina e prodigare le ricchezze del suo eletto ingegno, doti per le quali il primo presidente di questa corte, sin dal 1924; con due note che posero in rilievo la forte competenza del Brasiello nelle materie civili, lo chiedeva per Consigliere di questa corte. Dei suoi innumerevoli lavori a stampa non crediamo di occuparci singolarmente, perché le più autorevoli riviste li hanno fortemente elogiati, e, per tacere degli scritti minori, i due volumi in tema di responsabilità aquiliana, e lo studio sulla navigazione aerea nel diritto, argomento questo nuovissimo, costituiscono quanto di più preciso e completo si sia scritto in materia⁹⁴.

Il 6 agosto 1927 venne incaricato del giudizio di idoneità dei vicepretori aspiranti a un incarico retribuito nel distretto della Corte d’Appello di Napoli.

Il 19 ottobre 1927, su proposta del procuratore generale, il ministro Rocco lo elogiò per “l’opera solerte ed intelligente prestata da codesto sostituto procuratore generale cav. uff. Teucro Brasiello, durante il periodo feriale testè terminato” e il 29 ottobre 1927 il Consiglio Superiore, Sezione prima, lo dichiarò promovibile per merito distinto a unanimità, in entrambe le carriere. Nelle motivazioni si legge: “I lavori giudiziari e a stampa sono tutti pregevoli per diligenza ed acume nelle indagini e per correttezza e precisione di criterio e di forma. Essi dimostrano larga e seria cultura così nelle discipline civili come quelle penali. Fra le pubblicazioni appaiono notevoli per la novità della materia, gli studi sul diritto aereo e, per l’ampiezza della trattazione, la monografia su ‘I limiti della responsabilità per danni’”.

Il 4 dicembre 1927 fu nominato consigliere della Corte di Cassazione del Regno e il 13 giugno 1929 venne destinato alla Corte d’Appello di Napoli con le funzioni di avvocato generale. Nel 1930 chiese di essere nominato procuratore del re presso il Tribunale di Napoli e il procuratore generale di quella Corte d’Appello, appoggiando la sua istanza, scrisse:

Delle ottime doti di cultura e di dottrina del cav. uff. Brasiello, del suo carattere indipendente, serio ed equilibrato e della sua spiccata attitudine a coprire posti direttivi, fanno fede i suoi lusinghieri precedenti, che gli resero possibile sollecitamente e quale giusto premio al suo indiscusso valore – l’accesso al supremo collegio.

⁹³ Cfr. MG, Fasc. pers., f. 69642.

⁹⁴ Cfr. MG, Fasc. pers., f. 69642.

Anche da titolare della Regia Procura di Foggia, ufficio importante di nuova formazione, e poi da Sostituto Procuratore generale presso questa corte, dette egli prove non dubbie del suo valore e dei suoi requisiti di magistrato di primissimo ordine. La condotta di lui, sia pubblica che privata, non venne mai adombrata dal benché minimo appunto, e ovunque e sempre seppe tenere alto il prestigio dell'ordine cui appartiene. Ha per religione il dovere, è attaccatissimo al Regime, ed io, pur dolente di perdere un sì valoroso collaboratore, non posso fare a meno di raccomandare a V.E. l'accoglimento della sua istanza, perché sono convinto che il Cav. Uff. Brasiello costituisca una forza per l'ufficio importante cui aspira, perché riunisce tutti i numeri per poter continuare nella Regia Procura di Napoli l'opera non mai abbastanza lodata del Comm. Muggia, che ha avuto qui il consenso unanime della Magistratura, del Foro e della Cittadinanza⁹⁵.

Con rapporto del 16 marzo 1931 il procuratore generale di Napoli lo propose per la promozione cavalleresca a ufficiale Mauriziano e il 13 luglio dello stesso anno, nel lasciare la direzione dell'ufficio, scrisse di lui:

Egli sempre assiduo e sempre pronto al bisogno non ha fatto mai notare soluzione di continuità: prudente, equilibrato, signore anche nella rigidità ed inflessibilità dei doveri della carica, correttissimo nei rapporti con le altre autorità, ha saggiamente mantenuto massima cordialità col ceto forense e dignitosa garbatezza col pubblico e con i dipendenti. Nella trattazione degli affari, che alle volte d'improvviso si presentano al suo esame rivela intuito acuto e sicuro, percezione squisita, proprietà ed esattezza di criteri, equità e giustizia di provvedimenti ed argomentazione forte e persuasiva. Queste virtù, congiunte alla sua condotta politica degna della massima lode, gli conciliano universale stima e fiducia, e lo pongono di certo a cospicua altezza tra coloro che per prestigio personale, mente aristocratica, mano ferma e occhio vigile e preveggenze sanno ben governare un ufficio giudiziario di primaria importanza⁹⁶.

Nel marzo 1931 fu autorizzato ad accettare l'incarico di terzo arbitro per la definizione della lite sorta tra la Società Partenopea di Navigazione, con sede in Napoli, e la Società Anonima Cantieri Navali Franco Tosi e presiedette il Collegio Arbitrale con sede di Napoli.

Nel maggio 1932 il procuratore generale di Napoli lo propose per il conferimento della commenda Mauriziana, scrivendo che i precedenti della sua carriera "sono da un lato il presagio che egli è destinato a raggiungere le vette più alte del nostro ordine, e dall'altro contribuiscono a renderlo meritevole di una speciale attenzione" per il conferimento di una distinzione cavalleresca; "educato, dignitoso, energico, garbato ed equanime" affrontò le progressioni di carriera "con sicurezza di vedute e con grande prestigio", inoltre Brasiello venne considerato "degnò di ammirazione" anche per la sua produzione scientifica, culminata "nei due recenti volumi sul nuovo Codice Penale adottati nelle principali università del Regno, fra le quali l'Università di Napoli e di Roma. È un'opera scientifica ed organica e le numerose recensioni da Venezia alla Sicilia attestano il valore del libro riconosciuto quasi all'indomani della sua pubblicazione"⁹⁷.

La proposta venne rinnovata il 16 marzo 1934 e il procuratore generale aggiunse alle sue stesse parole "di questa speciale distinzione, che premierebbe le benemeritenze veramente non comuni del Brasiello, egli si è reso ancor più degno per il modo ammirevole con cui ha retto questo generale ufficio durante i non brevi periodi nei quali io sono stato chiamato a prendere parte ai lavori del Consiglio Superiore della Magistratura e del Senato. E mi è grato poter attestare che dei suoi altissimi pregi di magistrato e di studioso egli ha dato sicura prova nella importante funzione direttiva, da lui esplicata non soltanto con grande zelo e competenza, ma con elevato prestigio, con sicurezza di vedute e con prontezza di risoluzioni, rendendo così ancor più profonda e salda nell'animo di tutti la stima da cui è circondato in questo ambiente giudiziario".

La stessa proposta fu rinnovata, anche per la promozione a Grande Ufficiale della Corona d'Italia, nell'ottobre 1934 e nel febbraio 1935.

Nell'agosto 1935, Brasiello, in un suo promemoria, fece osservare che su oltre duecento candidati nel 1927 egli ottenne la classifica di merito distinto a unanimità in entrambe le carriere

⁹⁵ Cfr. MG, Fasc. pers., f. 69642.

⁹⁶ Cfr. MG, Fasc. pers., f. 69642.

⁹⁷ Cfr. MG, Fasc. pers., f. 69642.

insieme a un altro solo magistrato (Aloisi, presidente di Sezione di Cassazione nel 1935) e chiese di tenere conto di questa sua particolare situazione per la promozione al grado terzo, senza dimenticare inoltre che mentre era consigliere della Corte di Cassazione fu estensore della prima sentenza sulla Carta del lavoro.

Il 16 gennaio 1937 venne autorizzata la sua nomina a componente del collegio arbitrale per la vertenza tra la Società servizi nettezza urbana sistema “Augias” e il Comune di Catanzaro.

Nel maggio dello stesso anno Brasiello fece nuova istanza per essere promosso in Cassazione⁹⁸.

Il 13 settembre 1938 venne temporaneamente destinato a esercitare le funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione del Regno e il 16 maggio 1940 fu richiamato in ruolo e nominato presidente di Sezione della Corte di Cassazione del Regno. Il 28 agosto 1943 venne nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso per titoli per 33 posti di consigliere di Corte d'Appello.

Nel 1944, negli anni della Repubblica Sociale Italiana, gli venne richiesto di trasferirsi al Nord, ma con lettera del 10 aprile 1944 comunicò che gravi motivi di famiglia, tra cui quelli di salute della moglie, gli impedivano di lasciare la sede di Roma:

Mia moglie versa in cattive condizioni di salute [...] ha bisogno di riposo, né può esporsi a strapazzo di viaggio, ed un cambiamento di aria e di ambiente, data anche la età, sarebbe per lei esiziale, né io potrei lasciarla in Roma, e lavorare serenamente in sede lontana, per la natura del male, che può dare gravi, improvvise sorprese. Si aggiunga che mia moglie, nativa, come me, di Napoli, ha in detta città parenti strettissimi, tra' quali un fratello, e nipoti, dei quali tutti s'ignora la sorte, conoscendosi solo che la casa in via Giorgio Arcoleo, venne colpita nella incursione aerea del 6 settembre 1943. Messaggi e richieste d'informazioni non hanno avuto sinora esito, ed un'eventuale triste notizia, che potrebbe giungere, la colpirebbe atrocemente, priva anche dell'assistenza mia. Neppure le mie condizioni di salute mi consentono, per la età di circa 68 anni, un cambiamento di clima [...]. Ho perduto, di recente [...] mia sorella, che [...] sfollata da Napoli, al cui clima era adusata, risenti del cambiamento di aria e di ambiente.

Faccio rilevare, inoltre, che non sono il titolare della II Sezione civile della Corte Suprema; che tra' magistrati di III grado d'Italia sono dei più anziani nel grado (il 6° della graduatoria generale), e che tra' Presidenti di Sezione della C.S. sono il 4° per anzianità nel grado. Tutto ciò mi rende meritevole di particolare considerazione, e, fiducioso, ringrazio⁹⁹.

Fu quindi, il 13 aprile 1944, collocato a riposo per speciali motivi di servizio dalla RSI.

Il 26 giugno 1944, Brasiello presentò istanza per ascendere al grado superiore nella Corte di Cassazione o, se non fosse possibile, il posto di primo presidente o procuratore generale della Corte d'Appello di Roma. In un promemoria per la Commissione di scrutinio per i magistrati si legge:

Nel 1923 la Commissione di scrutinio pei magistrati di Tribunale – su 226 scrutinati – dichiarò promovibili per merito distinto a voti unanimi in entrambe le carriere solamente cinque tra sostituti e giudici, tra i quali Brasiello Teucro, allora Sostituto Procuratore del Re in Napoli. Tale eccezionale classifica dava diritto a quelli dei cinque magistrati che avessero avuto pure un'adeguata anzianità, di presentarsi, dopo avere compiuto il 25° anno di carriera (contemperandosi così equamente il criterio del merito con quello dell'anzianità), allo scrutinio per la Cassazione. A questo si presentarono nel 1927 il Dott. Aloisi e il Brasiello, riportando, essi soli, la medesima eccezionale classifica. Il Brasiello venne promosso Consigliere di Cassazione (grado IV) verso la fine del detto anno. Frattanto presso il Ministro Rocco si era costituito un gruppo di magistrati che, pure non avendo dimostrato nel corso della carriera di avere requisiti di preminenza, aveva fretta di pervenire, gruppo capitanato dal Dott. Saltelli, che giovandosi della sua qualità di Segretario particolare, e poi di Capo di Gabinetto del Ministro, fece fare, nel 1927, un decreto col quale si istituì anche un concorso speciale per titoli per l'accesso alla Cassazione, concorso che prescindeva da precedenti di carriera con alte classifiche, e da adeguata anzianità e pratica di servizio. Fu costituita una commissione speciale con elementi fedeli al Saltelli, ed al detto concorso (nove posti: i vincitori erano già designati!) si presentarono, con alcuni magistrati pregevoli, esso Saltelli ed altri. Nel detto Decreto fu inserito un articolo capzioso pel quale i vincitori prendevano posto in graduatoria avanti anche a quelli che avevano conseguito la classifica eccezionale riportata dal Brasiello. Questi, per parare il colpo,

⁹⁸ Alla sua istanza del 12 maggio 1937 sono allegati diversi elenchi di pubblicazioni a stampa, lavori giudiziari e titoli delle requisitorie orali. Cfr. MG, Fasc. pers., f. 69642.

⁹⁹ MG, Fasc. pers., f. 69642.

partecipò pure al concorso, ma, poiché i lavori terminarono quando era già stato promosso in Cassazione, venne dichiarato decaduto “per aver già conseguito il grado superiore”.

I vincitori del concorso speciale furono promossi al grado IV successivamente, cioè nei primi mesi del 1928, ma, pel ricordato capzioso articolo, vennero collocati in graduatoria prima del Brasiello (così il Saltelli, il Delle Donne, il Novelli, etc.). Il Brasiello protestò, ma gli si fece sentire che per la successiva promozione si sarebbe tenuto conto della classifica eccezionale, e della sua maggiore anzianità di carriera, che nettamente lo separava dagli “arrivisti”; senonché, nel 1931, il Ministro Rocco promosse al grado III il solo fido Saltelli, e nei primi del 1932 alcuni altri del concorso. Alle rimostranze del Brasiello, che si vedeva ingiustamente posposto, rispose che l'avrebbe subito promosso, verificandosi vacanza, ma nella estate del 1932 il Ministro Rocco fu dimesso; seguì un periodo di stasi, ed il Brasiello dovette attendere sino al 1935 per ottenere la meritata promozione al grado III.

Destinato a Catanzaro quale Procuratore generale del Re, poiché nel 1938 apprese che il collega Delle Donne, Procuratore generale a Roma, chiedeva di passare quale Primo Presidente di questa Corte di Appello, il Brasiello domandò che il posto di Procuratore generale in Roma venisse assegnato a lui, ma il Capo di Gabinetto del Ministro Solmi, S.E. Cosentino, – di scarsa anzianità, e sfornito di eccezionali classifiche – che frattanto si era autopromosso al III grado, gli rispose che un tramutamento da Catanzaro a Roma esso Brasiello avrebbe avuto, ma che pel posto di Procuratore generale vi erano altri impegni. Infatti il Brasiello venne tramutato a Roma con le funzioni di Presidente di Sezione della Corte Suprema, mentre al posto di Procuratore generale di questa Corte di Appello il Cosentino destinò sé stesso, cumulando le funzioni di Capo di Gabinetto e di Capo della Magistratura requirente (esempio più che raro unico!).

Il Brasiello ne rimase disgustato e, poiché aspirava ad essere Capo di Corte, verificatasi, nel 1940, vacanza del posto di Primo Presidente presso la Corte di Appello di Napoli, chiese tale posto. Era il più anziano nel grado tra gli aspiranti, né gli altri avevano titoli pari ai suoi, ed era stato indicato, dalla Direzione Generale del Personale, come primo fra i concorrenti; senonché il Ministro Grandi gli fece sapere che quel posto era stato già promesso al Dott. G.B. Ferri, meno anziano del Brasiello, ma fornito del titolo di... Console della Milizia.

Il Brasiello si è visto così sorpassato da magistrati non aventi i suoi requisiti, ed è perciò che, in un breve esposto che si è permesso di far pervenire a S.E. il Ministro Tupini, ha chiesto di essere promosso al grado di Procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

Che, se ciò non fosse possibile, e si rendesse vacante il posto di Primo Presidente o di Procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma, aspirerebbe ad uno dei detti posti.

Il Brasiello è, per grado, tra i più anziani magistrati del Regno, ed i precedenti di carriera risultano dal suo incartamento personale, e dal nome conquistato in ben quarantatré anni di servizio nell'amministrazione della Giustizia. Ha ricoperto gli uffici di Procuratore del Re a Foggia, di Consigliere di Cassazione, di Avvocato Generale a Napoli, di Procuratore generale nelle Calabrie, di Presidente di Sezione Civile presso la Corte Suprema, ed è autore pure di numerose pubblicazioni, che hanno avuto il consenso dei cultori del diritto. È tra i Magistrati che dichiararono di non essere disposti a giurare fedeltà alla pseudo repubblica sociale fascista, e si rifiutò, con dichiarazione scritta, di trasferirsi con la Cassazione a Brescia, subendo la rappresaglia del collocamento a riposo, col provvedimento del 13 aprile u.s. Laureato in giurisprudenza col massimo dei voti, e lode, entrò in carriera, in seguito a concorso, nel maggio del 1901¹⁰⁰.

Il 7 ottobre 1944 Brasiello presentò la sua scheda personale per l'epurazione, nella quale scrisse di non aver mai avuto qualifiche o cariche fasciste e al punto 20, sul suo svolgimento di carriera, “Risultato fra i primissimi nel concorso, entrò in carriera nel 1901. Percorse i vari gradi, riportando sempre le massime classifiche dai superiori gerarchici (magistrati). Fu promosso procuratore del re, nel 1923, e destinato a Foggia; consigliere di Cassazione nel dicembre 1927, in seguito a classifica del Consiglio Superiore della Magistratura di promovibile per merito distinto a voti unanimi in entrambe le carriere. Tramutato a Napoli nel 1929 quale procuratore generale. Fu promosso al grado terzo, che ricopre attualmente, nel dicembre 1935 e destinato a Catanzaro [...]. Tramutato a Roma nel 1938”. Dichiarò inoltre di aver svolto attività pubblicistica, scrivendo note e sentenze e scritti giuridici in “Giurisprudenza Italiana”, “Foro Italiano”, “Riv. e Giust. Penale”, “Corte d'Appello” e simili rassegne, da lui definite “rigorosamente giuridiche”. Relativamente alla sua destinazione all'8 settembre 1943, affermò di essere stato destinato alla Corte di Cassazione, quale presidente di Sezione civile e di aver conservato il posto sino all'aprile 1944, “con dichiarazione, nella riunione dei presidenti di Sezione, che non avrebbe mai prestato giuramento alla cosiddetta Repubblica”. Al

¹⁰⁰ Il promemoria non riporta né data né firma ma è allegato alla richiesta di Brasiello. Cfr. MG, Fasc. pers., f. 69642.

punto 34 dichiarò di aver rifiutato il trasferimento al Nord: “Tramutato d’ufficio a Brescia, rifiutò di trasferirsi, venendo, il 13 aprile 1944, collocato a riposo, con la motivazione ‘per non essersi messo in partenza’”. Al punto 35 ribadì di aver fatto una dichiarazione di rifiuto in una riunione dei presidenti di Cassazione relativamente al giuramento al Governo fascista repubblicano e anche, al punto 38, di aver “inculcato ai magistrati (colleghi, di grado inferiore), ed ai funzionari dipendenti, di rifiutarsi al giuramento, ed al trasferimento al Nord”¹⁰¹.

Il 20 ottobre 1944 Scoccimarro deferì Brasiello, ai sensi dell’art. 41 del D.lgt. 27 luglio 1944 n. 159, alla Commissione per l’epurazione con la richiesta di dispensa dal servizio, con le seguenti motivazioni:

La posizione del Brasiello deve essere esaminata sotto il riflesso dell’art. 12 n. 1 dec. cit. per aver egli in scritti e conferenze, fatto ripetute manifestazioni d’apologia fascista. Particolarmente significativo è, a questo proposito, il discorso da lui pronunciato il 31 ottobre 1936 in occasione dell’inaugurazione dell’anno giuridico 1936-37 per la Corte d’Appello di Catanzaro (Il rinnovamento giuridico dell’Italia imperiale e fascista e l’opera della magistratura della Calabria nell’anno XLV, Catanzaro, Tip. Editric. Bruzia 1936).

Tale discorso, tenuto a qualche mese di distanza dalla conclusione dell’impresa etiopica, è una entusiastica esaltazione della politica di oppressione del fascismo, e nello stesso tempo un vibrante osanna al “Duce” alle “più Alte Cariche del Partito” ai “Gerarchi” che avevano chiesto “sin dalla prima ora di partire per la nobile impresa, ove taluni, cari al cuore d’Italia, hanno lasciato membri di carne ed arti...”. Ne due volumi sul nuovo codice penale (Parte generale I ed. Napoli 1931, II ed. 1932; Parte speciale I ed. 1932, II ed. 1935), ha inoltre il Brasiello trovato occasione, tratteggiando nelle introduzioni i motivi politici della riforma, di dimostrarsi convinto sostenitore dello Stato autoritario e della necessità dei nuovi istituti creati a sua difesa ed anzitutto della pena di morte¹⁰².

Tale sottoposizione al giudizio di epurazione fu comunicata a Brasiello il 31 ottobre che presentò le sue deduzioni difensive il 18 novembre, nelle quali e sottolineò più volte il carattere tecnico dei suoi lavori riportando anche tutti gli studiosi di diritto, tra i quali Ranelletti, ai quali si rifece per la preparazione delle sue pubblicazioni¹⁰³:

[...] Mi si ascrive che io abbia fatto “ripetute” manifestazioni di apologia fascista in scritti e conferenze [...]. Faccio rilevare che i due volumi sul codice penale del 1930 non costituiscono una trattazione critica, ma un’esposizione pratica della nuova legislazione penale sostantiva, e che io mi mantengo in una esposizione e chiarificazione delle singole norme nell’esame di esse. Il richiamo marginale ai singoli articoli sta a dimostrare il mio intento, che emerge pure dalla prefazione alla prima edizione della parte generale. Trattavasi di uno studio che io, allora Avvocato Generale in Napoli, avevo redatto per mio conto, e che poi pensai di pubblicare dietro consiglio di amici, e richiesta dell’editore. I due volumi furono giudicati utili da studiosi e da pratici, ed adottati nelle regie università da professori titolari, anche antifascisti. [...]

Nessuna idea di sostenere il sistema autoritario, ma la sola finalità di coordinare, o, meglio ancora, di spiegare, ed inquadrare, a chiarimento delle norme, il nuovo diritto penale nel sistema generale. Questo venne inteso e compreso da professori dell’università, quasi tutti antifascisti, che adottarono i miei volumi, ed ebbi lodi da insigni avvocati. [...] Nessuno ha mai pensato – il che era lontanissimo da ogni proposito – che io avessi con quelle pagine voluto inneggiare ad un sistema dittatoriale, o fare apologia di fascismo, ma tutti compresero che io, per necessità scientifiche e tecniche, e perché la realtà era quella, intendevo solo spiegare come il nuovo codice fosse in relazione al nuovo sistema, al complesso, cioè, di altre norme di diritto pubblico, che non potevo certamente, in un lavoro espositivo, criticare, appunto perché già parte del nostro sistema di diritto. [...] Quando parlo di vera essenza dello Stato, locuzione del Ranelletti, intendo riferirmi, e lo dico sinteticamente, alle condizioni (travaglio) in cui lo Stato si trovava negli anni che seguirono la grande guerra, allorché apparve che la

¹⁰¹ MG, Fasc. pers., f. 69642.

¹⁰² ACS, Mgg, CE, b. 6, f. 699 e MG, Fasc. pers., f. 69642.

¹⁰³ Le sue deduzioni difensive sono corredate da un elenco di testimoni e lettere “a conferma di circostanze esposte” e nel fascicolo personale sono presenti anche un memoriale che ripercorre i passi della carriera e nel quale si sostiene che sia incredibile che nonostante tali precedenti si pensi di deferirlo alla Commissione e una lettera di difesa presentata dal figlio dello stesso magistrato in cui espone i meriti del padre, soprattutto nelle difficili sedi in cui ha lavorato e degli elogi che sono spesso a lui riservati e sostiene che proprio per le sue caratteristiche non debba essere considerato un fascista, riportando le motivazioni addotte dal padre nelle sue deduzioni. Cfr. MG, Fasc. pers., f. 69642.

sua autorità fosse assai menomata. Quando parlo di travisamento del concetto di Stato, per l'individualismo delle scuole democratiche, mi riferisco agli "eccessi" dell'individualismo, sui quali si ferma proprio il Ranelletti [...].

Chi legge senza preconcetti le prime tre pagine dell'introduzione alla "Parte Generale" del mio commento al codice penale, e le valuta in relazione a quelle che seguono, rileva che io non intendo affatto inneggiare ad un sistema autoritario, o dittatoriale [...] ma solo fare una premessa per spiegare come il nuovo codice penale nel regolamento di taluni istituti risenta di questa nuova concezione, già trasfusa in alcune leggi fondamentali, che io non ero chiamato a giudicare, ma dovevo solo ricordare per la intelligenza del nuovo sistema penale. [...]

Nella introduzione al commento della parte speciale del codice non faccio che riassumere i criteri informativi della persecuzione per i vari reati, anche qui riportandomi a quanto leggesi nella relazione. Là dove mi occupo della serrata e dello sciopero pongo tali forme in rapporto con l'istituzione della magistratura del lavoro, che era stata chiamata a dirimere le controversie contrattuali fra datori di lavoro e lavoratori. Nulla di meno che obiettivo, ma una sobria esposizione, con riferimento ai principi regolatori generali. Così per tutti gli istituti. Devesi pertanto escludere che nelle introduzioni ai due volumi io sia stato un'apologista del fascismo, se per apologia va intesa una esaltazione del Regime che non avevo assolutamente intenzione di fare, e che non ho fatto. [...]

Manuale, il mio, di un uomo lontano dalla politica fascista, che dedicò le modeste sue forze solo alla famiglia e agli studi. Non penso che esso, accolto da tutti con favore, ed onorato da recensioni in riviste giuridiche non fasciste, adottato negli atenei da professori antifascisti, mi abbia reso indegno di servire la patria quale magistrato, o, comunque, meritevole di censura alcuna!

[...] faccio rilevare alla Ecc. ma Commissione che non ho fatto mai inserire gli scritti in giornali politici, ma solo in Riviste rigorosamente giuridiche [...]. Escluso che il manuale sul "Nuovo Codice Penale" sia apologetico del fascismo, sarebbe forse superfluo che mi occupassi del discorso inaugurale dell'ottobre 1936, perché mancherebbe, in ogni caso, la ripetizione delle manifestazioni. [...] Prospetto innanzitutto che nei discorsi inaugurali il Procuratore generale parlava (essi furono poi soppressi) nel nome del Ministro, alle cui direttive doveva sottostare [...]. Concludo che il contenuto è quello dei consueti "discorsi inaugurali", cui l'oratore suole dare maggiore o minor "colore" proprio secondo le condizioni ambientali. Ero considerato di sentimenti contrari al fascismo per i seguenti motivi: 1) in Napoli, nel 1923, essendo Sostituto Procuratore del Re, in un processo a carico di 72 operai imputati per occupazione violenta di fabbriche (stabilimento metallurgico Miani e Silvestri) avevo sostenuto l'accusa solo contro un numero limitatissimo di essi [...]; 2) anche in Napoli, nel medesimo anno 1923, avevo istruito, e portato all'udienza (sostenendo vigorosamente l'accusa) un processo a carico dei banchieri Maglione ed Astarita [...] già sovvenzionatori del fascismo locale – erano difesi da avvocati nazionalisti e fascisti [...]; 3) a Foggia, nel 1924, [...] feci sentire al detto funzionario che non avrei tollerato che si usassero – come da fascisti si era tentato di fare – violenze o minacce contro coloro (privati e funzionari) che con libera voce deprecavano l'eseccando assassinio, e che egli doveva rispondere del mantenimento dell'ordine [...]; 4) a Napoli, quale Sostituto Procuratore generale, dalla fine del 1924 a tutto il 1927, dimostrai sempre indipendenza e fierezza, che mi alienarono sempre più l'animo del Ministro Rocco. [...]. 5) sempre a Napoli, essendo Avvocato Generale, di parere favorevole per l'ammissione al concorso di uditore giudiziario del giovane Dottor Adriano Reale. Questi è fratello del comunista Dottor Eugenio Reale, in quell'epoca fuoriuscito, e nipote del Marchese avv. Stefano Reggio d'Aci, già del partito popolare, e sottoposto al confino politico, dal fascismo [...]. 6) sempre a Napoli, essendo Avvocato Generale, sostenni energicamente il presidente del Tribunale di Benevento, Dott. Vaccariello, contro mene fasciste, sostenute dal prefetto fascista Cimoroni [...]. 7) nel processo per oltraggio contro un pretore, a carico dell'avv. De Caro, già deputato al Parlamento, liberale, [...] il Ministro De Francisci mi manifestò tutta l'indignazione del segretario del partito, che, informato dal federale di Benevento, si era fortemente lagnato con lui. 8) nel processo a carico del chirurgo Dott. Jannelli, congiunto di S.E. Jannelli, allora capo del fascismo salernitano, criticai la sentenza del Tribunale di Napoli [...].

Il mio comportamento fece ritardare la promozione al grado terzo, che mi venne solo nel dicembre 1935, nonostante l'eccezionale classifica da me conseguita [...]. Fui destinato a Catanzaro, quale Procuratore generale – la meno ambita delle sedi –; mi si parlò della difficoltà dell'ambiente, con raccomandazioni di non dare l'impressione che io fossi contrario al fascismo locale. Sennonché in parecchie occasioni il mio operato irritò il federale di Catanzaro [...]. L'avversione si accrebbe quando feci sentire che non volevo che i magistrati venissero precettati per intervenire alle "parate", andazzo tollerato dai miei predecessori [...].

Nel memoriale raccontò inoltre un episodio avvenuto nel settembre 1936, quando venne ucciso il podestà di Delianuova nella Circoscrizione di Palmi, considerata da alcuni antifascista. Secondo Brasiello questo non era un omicidio politico (si accertò trattarsi di un omicidio per gelosia) e lo disse a Solmi, che lo considerò un "inconsciente". Riprese poi i fatti dei suoi discorsi considerati apologetici, sottolineando di nuovo quanto questi fossero stati in realtà "intonat[i] all'ambiente, ed alle direttive del Ministero, alle quali dovevo sottostare" e che "il pubblico Ministero è

espressamente dichiarato rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria, e posto sotto la direzione del ministro della giustizia”.

[...] L'apologia presuppone libertà, e questa mancava: non puossi censurare per “apologia fascista” chi parla non liberamente ed in un ambiente appassionato. Respingo, quindi, con tutte le mie forze, di aver voluto fare dell'“apologia del fascismo”, o comunque di essere stato un apologista di quel governo: questo contrastava con i sentimenti, ben noti. Se avessi voluto fare l'apologista, l'occasione mi si sarebbe presentata quando, a Catanzaro, fu inaugurato un busto al capo del governo: invece mi rifiutai recisamente di parlare, rifiuto che dispiacque al Ministro Solmi.

Né alcun vantaggio ho mai chiesto al governo fascista. [...] Se fossi stato un apologista le onorificenze sarebbero fioccate: qualche collega, di me meno anziano, è Cavaliere di gran croce, con motivazione “per eminenti servigi resi”... Io non ho mai chiesto nulla al governo fascista, pago di compiere il mio dovere con serietà ed imparzialità. Nella riunione di presidenti di sezione, tenutasi nel febbraio n.s. – quando si comincia a parlare del nuovo giuramento che ci si voleva imporre – fui fra i più fervidi sostenitori che dovessimo tutti opporci, per considerazioni morali, politiche, e giuridiche. Il mio nome, essendo io tra i più anziani di presidenti, e, pertanto, di una qualche autorità, venne segnato “nigro lapillo” dal cosiddetto governo repubblicano, e seppi che ero esposto a rappresaglie, delle quali, saldo nella mia coscienza, non volli preoccuparmi. Fieri della nostra decisione, ottenemmo che anche i magistrati di grado inferiore facessero sentire di non voler giurare, ed il Ministro fascista ebbe la somma vergogna di dover differire sine die la data della prestazione del giuramento, già fissata per gli ultimi di aprile. Tramutato di ufficio Brescia, rifiutai di trasferirmi, venendo collocato a riposo, con provvedimento del 13 aprile 1944, e privato, in conseguenza, dello stipendio, cioè dei mezzi di vita.

Non posso tacere – a dimostrazione del modo di pensare della mia famiglia, del tutto ostile al fascismo – che già nel dicembre 1943 mio figlio Ugo, ordinario di diritto romano nella R. Università di Bologna, aveva manifestato in seno alla facoltà che non avrebbe giurato e che nessuno dovesse giurare, allontanandosi poi dalla sede, né più ritornandovi, perché l'ambiente gli era alquanto ostile, essendo il rettore creatura del fascismo, ed alcuni professori avendo ricoperto cariche fasciste. Bene, in febbraio, fu sospeso dallo stipendio e dalle funzioni, ed apprese in seguito, qui a Roma, che il governo fascista lo aveva sostituito con altro professore.

Ho piena fiducia che la Ecc.ma Commissione, valutando con la sua ben nota serenità il lavoro sul “Nuovo Codice penale”, che è una trattazione scientifico-pratica, ed il discorso inaugurale 31 ottobre 1936, pronunciato in un ambiente infervorato d'entusiasmo per il successo conseguito in Africa, sotto l'assillo di censure e critiche di un Ministero che di me diffidava (per quanto ho esposto), mi liberi dall'accusa di “manifestazioni ripetute di apologia fascista”, per le quali mi sarei “mostrato indegno di servire lo Stato”. È un'accusa immeritata per un giudice che ha dedicato tutte le sue forze agli uffici ricoperti, ed agli studi, e che tutti hanno sempre riconosciuto come di condotta rettilinea ed imparziale, per un uomo che è stato avverso al fascismo, la cui casa è stata sempre frequentata da amici antifascisti, come posso, se la Commissione lo vorrà, dimostrare [...] ¹⁰⁴.

La Commissione di epurazione per i dipendenti dal Ministero di Grazia e Giustizia presentò le sue conclusioni il 29 novembre 1944, prosciogliendo Brasiello da ogni addebito, con le seguenti motivazioni:

Vista la richiesta dell'Alto Commissario nel giudizio di epurazione a carico del presidente di Sezione della Corte di Cassazione S.E. Teucro Brasiello. Letti gli atti e le deduzioni dell'interessato che è stato sentito anche di persona. Ritenuto che al Brasiello si ascrive di aver fatto ripetute manifestazioni di apologia fascista in scritti e conferenze, quali i due volumi di illustrazione del nuovo codice penale ed il discorso inaugurale pronunciato il 31 ottobre 1936 per l'apertura della Corte d'Appello di Catanzaro.

I due volumi di commento al codice, editi nel 1930 in seconda edizione nel 1932-35, contengono, nella loro parte sostanziale un commento alle disposizioni del nuovo codice penale, in cui non si rilevano apprezzamenti tali, da potersi considerare manifestazioni di apologia fascista. Frasi e concetti che a questa si avvicinano possano ravvisarsi nelle introduzioni rispettivamente premesse dall'autore ai due volumi e specialmente in quella della parte generale in cui si accenna effettivamente allo Stato forte, quale intendeva essere quello della dittatura fascista, e sembra approvarsi l'inasprimento delle pene, fino al ripristino di quella suprema capitale, introdotta nel nuovo codice in armonia col concetto autoritario del Regime mussoliniano. Parimenti traspare da detti scritti (2 volume) l'adesione alla repressione di alcune libertà sociali come quella di sciopero ed al rafforzamento delle norme protettive della demografia; ma tutti questi passi si manifestano come spunti apologetici, piuttosto che quale apologia vera e propria dei sistemi fascisti, tale da generare quell'indegnità a servire lo Stato, che viene considerata nell'art.12 del d.l.l. 27 luglio 1944 n.159. Gli accenni invero alle nuove concezioni fasciste sono abbastanza temperati e sempre posti in relazione con la materia tecnica che l'autore tratta nella sua opera. E

¹⁰⁴ ACS, Mgg, CE, b. 6, f. 699.

quando egli, anche nel corso del primo volume (pag. 19 e segg.), si occupa della pena di morte, pur accennando ai precedenti storici, filosofici contrari all'estremo rimedio, lascia trasparire la sua approvazione per il sistema punitivo adottato dal nuovo codice, trovando che la nuova concezione dello Stato rivela meglio la necessità di un inasprimento della pena con l'abbandono di precedenti sistemi pietistici, essendosi sostituito al criterio individualista demo liberale quello dell'assoluta prevalenza della collettività del singolo. Tuttavia questo punto non può essere qualificato apologia nel senso dell'art. 12 succitato, e per la sua temperata espressione, e per la moderazione del contenuto, più attinente all'apprezzamento scientifico di queste dibattute, che non diretto alla consolidazione e propagazione di principi caratteristicamente fascisti. Di più evidente contenuto apologetico deve ravvisarsi il discorso inaugurale pronunciato dal Brasiello, quale Procuratore generale della Corte di Appello di Catanzaro all'inaugurazione dell'anno giuridico del 1936, intitolato "Il rinnovamento giuridico nell'Italia imperiale e fascista e l'opera della magistratura delle Calabrie nell'anno XIV". Le frasi enfatiche ivi contenute per magnificare l'impresa etiopica ed il suo animatore con "i suoi adolescenti figli" che vi avevano preso parte; l'accento alle camicie nere che combatterono insieme ai soldati; e poi le lodi tributate al progetto di libro I del codice civile, non possono certo riscuotere approvazione, poiché rientrano in quel frasario che il periodo dittatoriale aveva pur troppo reso di moda, con avvillimento di ogni dignità degli uomini più elevati, resi in tal modo servili. Tuttavia occorre riportarsi al tempo in cui quel discorso venne pronunciato, quando cioè l'entusiasmo per l'impresa africana aveva invaso il paese, accrescendo la cecità della massa ubriacata, e occorre, in relazione a ciò, tenere poi conto della veste di Procuratore generale, che il Brasiello rivestiva, né si deve dimenticare che il discorso veniva fatto in una cerimonia ufficiale ed in un piccolo centro, in cui doveva avere una risonanza necessariamente ortodossa. Se di tutto ciò si tiene conto, deve riconoscersi che quelle ridondanze apologetiche, assumono uno speciale aspetto, puramente formale, per cui di molto si attenua il carico che ne va fatto all'incolpato, che veniva a trovarsi in una situazione per la quale è perlomeno da dubitare che egli abbia voluto davvero fare l'apologia del fascismo, e non siasi lasciato piuttosto trascinare agli accennati eccessi oratori dalle suindicate particolari circostanze. Induce a ritenere più fondata questa seconda ipotesi anche la condotta del Brasiello, quale magistrato, non avendo egli mancato di mostrarsi in più occasioni refrattario alle tendenze faziose fasciste e non avendo mai goduto favori, ma forse qualche contrarietà, da parte degli uomini del fascismo.

Non aveva quindi la Commissione che le rilevate mende, se pur deplorevoli, possono ritenersi tali da integrare l'ipotesi dell'art.12 e cioè che vi sia stata apologia tale da produrre l'indegnità di servire ulteriormente lo stato per la quale si possa quindi concludere per la dispensa dal servizio del Brasiello. Né sarebbe possibile applicare una misura disciplinare di minore gravità, poiché siffatto provvedimento è preveduto bensì dal D. del 1944 n.159, ma solo nell'art.14 che riguarda il caso di coloro che rivestirono le qualifiche di squadrista, sansepolcrista, ante marcia eccetera, senza che abbiano dato prova di settarietà. Negli art. 12 e 13 invece, che riguardano la partecipazione alla vita politica del fascismo, la ripetuta apologia, la faziosità, l'incapacità, il malcostume, è prevista soltanto la sanzione della dispensa dal servizio, senza che ivi sia ammessa, come nel successivo art. 14, la possibilità di applicare provvedimenti meno gravi; ragion per cui, quando come nel caso presente, non si riscontrano elementi sufficienti per addivenire alla gran conclusione della dispensa, deve senz'altro concludersi per il procedimento.

In tal senso quindi dovrà concludersi per il Brasiello, rendendosi superflua ogni ulteriore istruttoria¹⁰⁵.

Il 23 dicembre 1944 l'alto commissario propose ricorso contro la decisione della Commissione Centrale per l'epurazione per "erroneo apprezzamento di elementi di fatto" e chiese la dispensa dal servizio con perdita del diritto a pensione con le seguenti motivazioni:

In sostanza, la Commissione di primo grado nella sua elaborata decisione, deve riconoscere che gli scritti del Brasiello, e più ancora il discorso inaugurale da lui pronunciato come Procuratore generale della Corte d'Appello di Catanzaro nel 1936, intitolato (ahi, quel titolo!) "Il rinnovamento giuridico nell'Italia Imperiale e Fascista e l'opera nella legislatura nella Calabria nell'anno XIV" hanno contenuto apologetico. Ma la Commissione di primo grado ritiene che nei suoi scritti in Brasiello sia scusabile, "per la temperata espressione e la moderazione del contenuto, più attinente all'apprezzamento scientifico di questioni dibattute che non diretto alla consolidazione e propagazione di giudizio caratteristicamente fascisti". Ritiene poi che il discorso inaugurale non si è in fondo biasimevole. Contiene, sì, "frasi enfatiche", lodi al progetto del Libro I del codice civile che "non possono certo riscuotere apprensione, perché rientrano in quel frasario che il periodo dittatoriale aveva reso pur troppo di moda, con l'avvillimento di ogni dignità degli uomini più elevati, resi in tal modo servili"... ma, ma ... c'era l'entusiasmo per l'impresa africana che accresceva la "cecità della massa ubriacata" e il Brasiello parlava come Procuratore generale di un piccolo centro, sicché quelle "risonanze verbali" assumevano un aspetto "puramente formale", e si può dubitare "per lo meno" che il Brasiello abbia voluto davvero fare l'apologia

¹⁰⁵ ACS, Mgg, CE, b. 6, f. 699; MG, Fasc. pers., f. 69642; ACS, Csc, Fasc. pers., b. 56, f. 837.

fascismo e “non siasi lasciato piuttosto trascinare agli accennati eccessi oratori dalle suindicate particolari circostanze”. Non una parola nella motivazione da parte della Commissione di primo grado sulle conferenze fasciste del Brasiello. E la conclusione: mende deplorabili, sì, ma non apologia “tale” da produrre l’indegnità di servire ancora lo Stato. Tutto ciò costituisce evidente vizio logico, che attiene ad un apprezzamento dei fatti in contrasto potente con la loro eloquenza. Perché il Brasiello nei suoi scritti “scientifici” approvò e appoggiò quei principi giuridici fascisti che come studioso non poteva accettare? Perché, in luogo di una fredda esposizione, ne fece una calorosa esaltazione? Perché mise la sua penna di alto magistrato al servizio di concetti che incontrarono l’opposizione di tutti i seri studiosi, anche se costoro non poterono liberamente manifestare il loro dissenso? Perché, infine, diversamente in tanti altri magistrati che seppero mantenersi in limiti tollerabili, pronunciò quel discorso inaugurale che si vuol scusare con la sua posizione ufficiale, senza pensare che proprio quella posizione ufficiale aggrava la colpa, e rende più operante e autorevole l’apologia? Eppure tale discorso è tale cosa che la stessa Commissione di primo grado è costretta a definire in maniera quanto mai grave: chi lo ha pronunciato ha usato un frasario che lo avvilita di ogni dignità, e lo rendeva servile! E tutto questo diventa poi, sempre più minimizzato, “frasi enfatiche”, e “ridondanze verbali” e qualche cosa di “puramente formale” e infine giù, giù “mende”! Evvia! Altro che mende! Come si conciliano le “mende” con l’avvilimento della dignità e il servilismo? E nemmeno una parola delle conferenze, tutte di contenuto fascista, che nulla obbligava il Brasiello a pronunciare! E non una considerazione sulla complessiva figura del Brasiello, che svolse tutta la sua attività, quella di alto magistrato, e quella libera, di scrittore e di conferenziere, in modo apologetico del fascismo, non pronunciando mai una parola di dissenso o di riserbo almeno! Egli, proprio per l’alto seggio che occupava, doveva pesare ogni parola, e non avvilitarsi in un servilismo che costituiva di per sé stesso uno stato d’animo continuo, di cui la ripetuta apologia non è che l’espressione obiettiva. Tutto ciò rende chiaramente indegno di servire lo Stato libero e democratico, che vuole uomini liberi e franchi per servitori, specialmente nella magistratura, e in così alta dignità. Si potrebbe indulgere ad un simile atteggiamento in un modesto impiegato d’ordine, non si può, non si deve, nei confronti, di un presidente di sezione di cassazione! Egli aveva, per la sua stessa carica, un dovere di riserbo e di silenzio. Lo ruppe come condotta, per fare l’apologia di un Regime oppressivo e tirannico. Non può rimanere al suo posto¹⁰⁶.

Il 24 febbraio 1945 venne concesso il nulla osta per il conferimento dell’incarico di arbitro nella controversia tra la ditta Giachetti e la Società Elettrica Sarda.

Sempre nel mese di febbraio Brasiello presentò le sue deduzioni contro il ricorso dell’alto commissario. Nelle deduzioni prima di tutto fece rilevare come la richiesta dell’alto commissario di privarlo del diritto a pensione fosse “inammissibile in rito, perché non proposta nel primo giudizio” e ripercorse, nuovamente, le motivazioni del suo primo memoriale, dal carattere tecnico dei suoi scritti sino alle sue attività come magistrato:

[...] Tutto ciò si è voluto rilevare solamente ad esuberanza, perché ho piena fiducia che il ricorso venga interamente respinto, non potendosi assolutamente definire come costituenti “apologia del fascismo” il mio manuale sul codice penale del 1930, ed il discorso da me pronunciato in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 1936-37, essendo Procuratore generale del Re presso la Corte di Appello delle Calabrie [...].

II) nel merito del ricorso, contraddicendolo osservo che l’ufficio dell’Alto Commissario con violento linguaggio, cui non si è adusati neppure nei giudizi contro volgari delinquenti, afferma che la Commissione di primo grado sia incorsa in “vizio logico” [...]. Or mentre respingo qualsiasi deplorazione, faccio osservare che “apologia” vale manifestazione volontaria di pensiero, con lode incondizionata di un fatto, o di un sistema, a scopo di propaganda; difesa calorosa, espressioni di solidarietà colpevole a metodi criminosi o iniqui, al fine di ricavarne vantaggi, profitto, premio, compenso, e di rendere quei metodi accetti, con la loro esaltazione [...].

Il discorso inaugurale è poi nient’altro che un discorso di “occasione”, imposto dalla legge sull’“Ordinamento Giudiziario” [...]. Qui devo rilevare che la detta Commissione non ha adoperato affatto nei miei riguardi il linguaggio che il ricorrente ufficio dell’Alto Commissario le attribuisce, ma ha creduto solo di osservare, a mia giustificazione, che talune espressioni rientrano in quel frasario “che il periodo dittatoriale” aveva purtroppo reso di moda, con avvilitimento di ogni dignità degli uomini più elevati, resi in tal modo servili”, locuzione generica, che non si riferisce a me [...].

III) Il ricorrente critica la deliberazione assolutoria per vizio logico, ma con termini generici, per quanto non consoni, per la loro violenza, alla serenità dei dibattiti, e poiché comprende la debolezza del gravame, tenta di spostare i termini, adducendo ed insistendo che io abbia tenuto delle “conferenze, tutte fasciste”, ed abbia io svolto “tutta la mia attività, anche quella libera di scrittore, in modo apologetico del fascismo, senza mai una parola di dissenso, o di riserbo almeno!” [...] Vi è da rimanere sbalorditi, perché nessuna conferenza o

¹⁰⁶ MG, Fasc. pers., f. 69642; ACS, Mgg, CE, b. 6, f. 699; ACS, Csc, Fasc. pers., b. 56, f. 837.

pubblicazione del carattere di cui si insiste nel ricorso è stata esibita alla prima Commissione ed a me contestata, per la ragione semplicissima che esse non esistono. [...] Nel corso della mia vita e carriera non ho tenuto che quattro conferenze, e tutte estranee al fascismo [...]. Circa poi la mia attività di scrittore, l'Alto Commissario, con la denuncia, indicò solo il manuale sul codice penale del 1930, che, come ho dimostrato, è un'esposizione pratica di un codice in vigore. Si parla ora nel ricorso, genericamente, di "attività sempre incline al fascismo" senza indicazione di alcun lavoro. Ho pubblicato, tra volumi, monografie, e note a sentenze, parecchi studi dottrinali, in tema di risarcimento del danno, ed altro; ho pubblicato parecchi studi critici, condannando, tra l'altro, la costruzione del così detto reato condizionale nel nuovo sistema, critica che richiamò su di me le ire della rivista fascistissima "Annali di diritto procedura penale"; ho criticato pure le decisioni della legge sui così detti "diritti indisponibili", per tacere di altri studi, tutti rigorosamente scientifici [...].

IV) non ha voluto indagare il ricorrente sulla mia carriera, né ha dato uno sguardo alle deduzioni da me presentate alla prima Commissione. Se lo avesse fatto, si sarebbe convinto che un magistrato che ha un curriculum quale il mio, dovuto al lavoro incessante di dipendente, ed a studi, che gli procurarono classifiche eccezionali dai magistrati suoi superiori gerarchici, non avrebbe meritato di essere trattato come si fa nel ricorso [...].

V) non ha considerato, infine, il ricorrente il mio atteggiamento di piena avversione alla pseudo repubblica fascista. Fui tra i presidenti di sezione della Corte Suprema di Cassazione uno dei più energici nel sostenere che i magistrati devono rifiutarsi al giuramento, e la mia parola ebbe peso, per essere io tra i più anziani nel grado [...]¹⁰⁷.

Brasiello inoltre presentò ulteriori note difensive nel mese di marzo dello stesso anno, ripetendo punto per punto e arricchendo di particolari quanto già esposto nel primo e nel secondo memoriale¹⁰⁸.

La decisione sul ricorso dell'alto commissario venne presa nella seduta dell'11 aprile 1945 e si concluse per il rigetto del ricorso:

S.E. Teucro Brasiello fu chiamato a rispondere dell'addebito previsto dall'articolo 12 n. 1 del d.l.l. 27/7/44 n. 159 per avere fatto ripetute manifestazioni di apologia fascista in scritti e conferenze. La Commissione di prima istanza con elaborata decisione emessa il 29/11/44, espose si riscontrassero estremi di apologia e concluse quindi per il proscioglimento dal Brasiello dall'addebito. L'Alto Commissario ha interposto gravame contro tale decisione, chiedendo per il Brasiello la dispensa dal servizio, con l'aggravante della perdita della pensione, non proposta – quest'ultima – all'inizio del giudizio. Il ricorso dell'Alto Commissario è motivato da erroneo apprezzamento degli elementi di fatto, da parte della Commissione di prima istanza. Questa Commissione ha esaminato gli scritti del Brasiello, da cui si traggono gli elementi per l'accusa di apologia, ed ha osservato: 1) sull'opera "Il nuovo codice penale". È un'esposizione teorico pratica del Codice del 1930, esposizione esegetica (articolo per articolo), sintetica, senza aspetti né finalità critiche; forma espositiva pratica, ad uso dei discenti, ed a uso forense. La legge penale non può non risentire dei riflessi derivanti dai postulati di un Regime. Se la concezione del Regime è indirizzata all'esaltazione di un individuo di fronte allo Stato, il relativo sistema di legislazione penale avrà indirizzi ed esplicazione ben differenti da quelli che potrebbero essere in un Regime per il quale lo Stato preponderi sull'individuo. Date quindi le inevitabili interferenze fra il Diritto Penale e gli altri ordinamenti giuridici dello Stato, è evidente che l'espositore della legislazione penale non può omettere un riferimento agli ordinamenti. Ciò ha fatto il Brasiello nel suo manuale pratico sul nuovo codice penale. Nella introduzione quindi non poteva omettere, ed è anzi necessario, un riferimento alla concezione contingente dello Stato, quale determinante del nuovo orientamento penalistico. In realtà, non si può non convenire con Brasiello quando nota che "volersi limitare a spiegare questa o quella disposizione (penale) solo alla stregua dei presupposti teorici, e principi di ragione, sarebbe un errore". Dovendosi riportare allo Stato il diritto di punire, è naturale che allo specifico concetto di Stato, instaurato da un qualsiasi Regime, debba riferirsi l'espositore della relativa legge penale. Non sembra che in quest'esposizione il Brasiello si sia riferito ai "principi" per esaltarli sistematicamente, anziché per trarre dai medesimi la ragione determinante dai nuovi istituti e concezioni penalistiche. Infatti, il ripristino della pena di morte è illustrato dall'autore come derivante dalla nuova concezione dello Stato, in cui al criterio individualistico si era sostituito quello dell'assoluta prevalenza della collettività sul singolo. Nel complesso dell'opera, gli accenni ed i riferimenti alle nuove concezioni fasciste non si manifestano in aspetto esaltatorio o volutamente apologetico, ma piuttosto come "premessa" e "presupposto determinante" della nuova legislazione penale, ai fini della illustrazione di essa.

2) discorso per l'inaugurazione dell'anno giuridico 1936 a Catanzaro si tratta di un discorso rivolto ad un pubblico di occasione, tutto pervaso da un senso diffuso di euforia pel successo dell'impresa etiopica, nella quale aveva riportato particolari allori la Divisione "Sila" formata da figli della Calabria. La cittadinanza di Catanzaro se ne mostrava fiera, e, in questo stato d'animo, attendeva discorso preannunciato dalle autorità locali, come una

¹⁰⁷ ACS, Mgg, CE, b. 6, f. 699.

¹⁰⁸ ACS, Mgg, CE, b. 6, f. 699.

grande celebrazione della sua gloria regionale, oltre che nazionale. In tale situazione di ambiente, si può comprendere che il discorso dovesse necessariamente riuscire di tono “caldo”; e possono quindi giustificarsi, riconducendolo alla loro vera significazione, le frasi enfatiche e ridondanti che sono la caratteristica di tutti i discorsi d’occasione, tanto più che se ufficiali, preannunciati da autorità, in cospetto di altre autorità e di un pubblico eccitato. Nell’esaltazione del momento di fronte al successo, si erano accomunati fascisti e antifascisti; è da ricordare il telegramma di S.E. V.E. Orlando al capo del governo, ed il telegramma di Arturo Labriola dal Belgio. Occorre dunque rifarsi alla considerazione dell’ambiente surriscaldato in cui si era pronunciato il discorso, per attribuire il vero peso alle frasi enfatiche ricorrenti nel medesimo – se pure inopportune e poco misurate – nelle quali quindi non si ritiene di riscontrare gli estremi di “apologia” del Regime, nel senso di quella “intenzionalità propagandistica” da cui soltanto può scaturire un giudizio di “indegnità” a servire lo Stato.

3) conferenze. Nessun cenno al fatto di queste nelle lettere di deferimento a giudizio, e nessun cenno neppure nella decisione della Commissione di prima istanza. Se ne parla solo in sede di gravame, nel ricorso dell’Alto Commissario, che censura la Commissione di primo grado per non aver “fatto parola delle conferenze, tutte di contenuto fascista”. Di tali conferenze non è fatta specificazione nel ricorso dell’Alto Commissario; ma, per quanto risulta dagli atti, l’attività di conferenziere del Brasiello si sarebbe limitata alle seguenti manifestazioni: a) conferenza tenuta al Circolo Giuridico di Napoli (aprile 1922) per illustrare il progetto di legge presentato da Vittorio Scialoja per la disciplina giuridica dei decreti legge, e l’infrenarne l’abuso; b) conferenza tenuta nel 1925 presso l’Associazione Italiana di Aerotecnica (associazione libera, poi soppressa dal Regime) sul tema “Navigazione aerea nel Diritto”. Illustrò i rapporti di diritto discendenti dal trasporto aereo, specialmente riguardo alla risarcibilità dei danni relativi; c) conferenza tenuta nel 1933 al Circolo Giuridico di Napoli sul tema “I limiti di efficienza del consenso dell’offesa” diretta a stabilire in quali casi il consenso dell’avente diritto possa eliminare la responsabilità penale; d) conferenza tenuta allo Studium Christi sul tema “Domus, Urbe, Orbis (Famiglia-Stato-Umanità) in tema religioso, morale, filosofico; e) discorso commemorativo del prof. Del Giudice – notoriamente antifascista – tenuto nell’aprile 1933 all’Accademia Pontaniana, presieduta da Benedetto Croce. Nessuna di queste conferenze, sia per il tema che per lo sviluppo della trattazione, sia anche per l’ambiente in cui era pronunciato, ha nulla che fare col fascismo e con le teorie del medesimo. E neppure hanno rapporto col fascismo le altre numerose opere, articoli e monografie del Brasiello, tutte di carattere tecnico giuridico, per le quali non si vede come possa farsi addebito al Brasiello d’aver svolta “tutta la sua attività di magistrato, e scrittore, di conferenziere in modo apologetico del fascismo”. Escluso l’addebito di apologia, e tanto più di apologia ripetuta, sarebbe da indagare se nel comportamento di fatto del Brasiello si riscontrassero atteggiamenti e episodi per cui magistrato avesse abdicato all’uomo politico del fascismo. Nulla di ciò; ed anzi l’opposto. La carriera del Brasiello, che mai godette favori dagli uomini del fascismo, è la carriera di magistrato che deve a se stesso, alla propria preparazione professionale e alle ripetute prove di assoluta integrità il raggiungimento dell’alta posizione. La indipendenza del Brasiello è lumeggiata anche da episodi di non dubbio significato. Nel 1923, essendo Sostituto Procuratore del Re a Napoli, sostenne vigorosamente l’accusa contro i banchieri Maglione e Astarita, imputati di appropriazione indebita qualificata, strenuamente difesi da avvocati fascisti in un ambiente fascisticamente preparato allo scopo. Essendo Sostituto Procuratore generale a Napoli non esitò in una requisitoria scritta a definire gli squadristi come “gente adusata alla violenza” ed anche in Napoli negò ai militi fascisti, – come tali – la qualità di pubblici ufficiali, atteggiamento che menò scalpore e che fascisti non mancarono di denunciare al Ministro della giustizia. Essendo Avvocato Generale a Napoli concluse, con rapporto motivato, per l’ammissione al concorso in magistratura del giovane Dottor Adriano Reale, che il Ministro fascista voleva escludere per essere candidato fratello del comunista Dottor Eugenio Reale (ora sottosegretario di Stato) e nipote del confinato politico Avv. Reggio D’Aci. Essendo Procuratore generale Catanzaro, in seguito all’uccisione del fascista Podestà di Palmi, paventò energicamente la montatura di omicidio politico, per cui la Pubblica Sicurezza, istigata dal federale di Reggio Calabria, aveva arrestato 40 noti antifascisti. Questo coraggioso atteggiamento valse al Brasiello (che intanto aveva ordinato lo scarceramento dei 40 arrestati) una iraconda chiamata a Roma da parte del Ministro Solmi, influenzato da Roberto Farinacci difensore della famiglia dell’ucciso ed interessato a mantenere in piedi la montatura dell’assassinio politico. Il Brasiello tenne duro anche di fronte al Ministro ed alle sue non troppo larvate minacce. La scoperta della confessione dell’uccisore che aveva agito per una banale questione di gelosia di donna, dette poi ragione dell’atteggiamento del Procuratore generale. Tali atteggiamenti di rettitudine e di indipendenza furono interpretati come “tendenza antifascista” del magistrato, con riflessi dannosi sulle sue aspirazioni di carriera. Il reciso atteggiamento del Brasiello dopo l’8 settembre 1943, fu del tutto consono a tali precedenti. Tale risultando in modo indubbio la figura del Brasiello nella sua attività di magistrato, nella produzione di studioso, e nel carattere di cittadino, la Commissione – pur rilevando la funesta influenza esercitata sullo spirito pubblico da un clima di deformazioni ed esaltazioni politiche, per cui anche gli spiriti retti non riuscirono ad evitare del tutto manifestazioni non consone alla loro sostanziale rettitudine – conclude per il rigetto del ricorso prodotto

dall'Alto Commissario aggiunto contro la decisione della Commissione di primo grado, che rimane pertanto confermata¹⁰⁹.

Il 20 giugno 1946 Brasiello presentò istanza per il mantenimento in servizio, giustificando tale richiesta sia con motivazioni economiche (“si permette di chiedere che sia mantenuto in servizio, in un momento in cui il trattamento di quiescenza rappresenta, per chi non possiede i mezzi di fortuna, diminuzione economica tale da non poter essere soddisfatte le esigenze della vita”¹¹⁰), sia per la sua preparazione in campo penale (in quanto Brasiello assolse nel corso della sua carriera “funzioni di capo di collegio giudicante e di rappresentante il P.M.” e presiedette “la terza Sezione penale, che tratta di ricorsi penali che hanno interferenze col diritto privato”, descrivendosi come “un presidente che avesse sempre seguito il movimento della dottrina e della giurisprudenza penale”).

Fu collocato a riposo per raggiunti limiti d'età il 14 luglio 1945; non venne quindi accolta la sua richiesta di mantenimento in servizio (documento del 16 luglio 1946).

4.4.3 COCO Nicola

Nicola Coco nacque il 3 ottobre 1882 a Umbriatico in provincia di Catanzaro, da Luigi e Teresa Morelli¹¹¹. Si laureò in Giurisprudenza e si sposò con Erminia De Franco, con la quale ebbe tre figli.

Prese parte al concorso indetto nel 1905 per 200 posti di uditore e si classificò al 37° posto della graduatoria, con 219 voti (prima della nomina a uditore giudiziario vinse il concorso di volontario presso la Corte dei Conti, ottenendo la nomina a vice segretario di terza classe). Venne quindi nominato uditore l'11 luglio 1906 e il 31 dello stesso mese fu destinato al Tribunale di Napoli. Nel suo rapporto del 19 gennaio 1907 il procuratore generale di Napoli lo definì “dotato di molte capacità ed operosità, di molta dottrina, di carattere integro e di ottima condotta”.

Il 6 aprile 1907 venne destinato alla Pretura di Martirano e il 30 maggio dello stesso anno alla Regia Procura di Napoli. Il 24 maggio 1908 venne nominato giudice aggiunto nella Regia Procura di Lagonegro e il 20 maggio 1909 pretore a Moliterno. Il 7 maggio 1912 venne approvato all'esame di concorso, classificandosi al 12° posto della graduatoria con 68 su 90 voti. Il 15 dicembre dello stesso anno venne promosso per merito, in seguito all'esame di concorso, giudice di seconda categoria e il 5 aprile 1914 nominato sostituto procuratore del re a Cassino. Il procuratore generale di Napoli nel suo rapporto del 14 luglio 1916, lo definì “magistrato colto, intelligente e valoroso, dotato di non comune cultura, operosissimo e di ottima condotta”.

Il 3 marzo 1920 venne tramutato alla Regia Procura di Roma. Nell'agosto del 1922 venne chiamato al Gabinetto del sottosegretario di Stato per le Antichità e Belle Arti in qualità di capo di Gabinetto e in questa occasione gli venne conferita l'onorificenza della Corona d'Italia. Il sottosegretario, con rapporto del 14 maggio 1923, riferì che Coco aveva adempiuto “i doveri del suo ufficio con intelligenza viva e pronta, con assiduità ammirevole, con fatica costante, mettendo a contributo assai spesso non solo la sua vasta cultura giuridica, ma anche la sua singolare competenza in materia amministrativa”.

Venne addetto alla prima presidenza alla Corte di Cassazione il 17 aprile 1924 e il 18 agosto dello stesso anno chiese l'ammissione allo scrutinio anticipato.

¹⁰⁹ ACS, Mgg, CE, b. 6, f. 699.

¹¹⁰ MG, Fasc. pers., f. 69642; ACS, Csc, Fasc. pers., b. 56, f. 837.

¹¹¹ Si rintraccia una biografia sul magistrato in Raffaele Vacca, *Nicola Coco, insigne Magistrato e Giurista della nobile Terra di Calabria*, scritto il 7 agosto 2013 - <http://www.attualita.it/component/k2/item/1751-nicola-coco-insigne-magistrato-e-giurista-della-nobile-terra-di-calabria.html>. Relativamente alla data di nascita, in alcuni documenti è riportato 2 ottobre, ma nell'atto di notorietà 3 ottobre.

In occasione dello scrutinio, il primo presidente D'Amelio scrisse al presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, il 18 agosto, sottolineando gli elogi da parte della Procura generale della Corte d'Appello di Napoli:

[...] I precedenti di detto magistrato anteriori sono riassunti, con meritate espressioni di elogio, nei due rapporti, che allego al presente, del Procuratore del Re presso il Tribunale e del Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, che io non ho che da confermare. Tanto nelle sue funzioni di uditore giudiziario presso il Tribunale di Napoli che di giudice aggiunto presso la R. Procura del Tribunale di Lagonegro e poi di pretore a Moliterno, di Sostituto Procuratore del Re in Cassino e in Roma, il Coco ha dato costanti prove di condotta ineccepibile, di salda preparazione nelle discipline giuridiche, che un costante studio tende sempre più ad arricchire. Da segnalare, nella sua carriera, sono gli elogi della Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli per il di lui esercizio delle funzioni requirenti presso le Assise di Cassino nel triennio 1915-17.

Degno altresì di rilievo è il di lui insegnamento presso la ora soppressa Scuola Allievi Ufficiali della R. Guardia per la P.S. e la attuale R. Scuola Tecnica di Polizia. Il Coco ha anche esercitato lodevolmente le funzioni di Capo di gabinetto del Sottosegretario di Stato per le Antichità e Belle Arti, posto che poté occupare egregiamente per l'eccezionale cultura, anche in materia letteraria. Oltreché per gli studi giuridici, il Coco ha viva predilezione per le discipline filosofiche e sociali, delle quali è studioso attento e diligente, sicché la sua produzione di giurista è avvalorata dalla seria conoscenza delle discipline affini.

Anche presso questa Prima Presidenza, malgrado la brevità del tempo dacché trovasi alla mia dipendenza ed il di lui passaggio dalle discipline penali a quelle civili e di diritto pubblico, il ridetto magistrato ha dimostrato una salda preparazione dottrinarica, molta operosità e attaccamento ai suoi lavori. Debbo specialmente lodare di lui la sagacia, con la quale ha seguito la vasta produzione della giurisprudenza della Corte Suprema, nel suo primo anno di vita, per rilevarne le tendenze ed agevolarne il coordinamento; e l'opera da lui data all'applicazione della gran massa dei vecchi ricorsi, trasmessi dalle sopresse Corti territoriali.

Nell'esprimere questo giudizio sul comm. Coco, ho fiducia che codesto Consiglio vorrà condividerlo non solo con la attribuzione di una classifica adeguata ai di lui meriti di operosità, di cultura e di studio, ma altresì con la dichiarazione di idoneità ad entrambe le carriere¹¹².

Il Consiglio Superiore lo dichiarò promovibile per merito distinto in entrambe le carriere all'unanimità il 15 dicembre 1924.

Dal 1924, Coco fu titolare dell'insegnamento di Filosofia del Diritto presso la Scuola di perfezionamento in Diritto Penale dell'Università di Roma La Sapienza.

Il 30 aprile 1925 venne nominato, per merito distinto, sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Ancona e collocato temporaneamente fuori ruolo, restando comunque addetto alla Prima Presidenza della Corte di Cassazione.

Coco chiese il 13 luglio 1927 di partecipare al concorso per 9 posti di consigliere e parificati (concorso nel quale si classificò 31° con 65 7/10 punti). Nel rapporto del 26 luglio del primo presidente della Corte di Cassazione che accompagnava la richiesta si legge:

Il Comm. Nicola Coco, Sostituto Procuratore generale di Corte d'Appello, addetto alla Prima Presidenza di questa Corte di Cassazione, per i lavori del Massimario, fin dalla sua istituzione (1° gennaio 1924) vi ha prestato opera lodevolissima. Il lavoro del Massimario è quanto mai delicato, giacché il trarre dalla sentenza l'intimo pensiero del Collegio ed esporlo in poche parole in modo che essa appaia come cristallizzata, richiede qualità non comuni di analisi e acutezza d'ingegno, e nello stesso tempo di sintesi e di chiarezza di espressione.

Coloro che compiono lo stesso lavoro per le riviste di giurisprudenza o seguono il lavoro di dette riviste sanno come sia facile tradire involontariamente il pensiero della sentenza e come siano frequenti i casi di massime errate pubblicate anche in ottimi periodici, con danno non lieve del contenzioso. Talvolta allo stesso redattore della sentenza non riesce agevole riassumerne il concetto fondamentale e non è raro il caso di massime da lui redatte che non risultano fedelissime.

Ora, in questo lavoro il Coco ha mostrato le qualità non comuni sopra accennate, giacché le massime da lui redatte risultano sempre esattissime e così compendiose da poter intendere facilmente non solo il principio affermato dalla Corte, ma spesso anche la ragione del decidere. Il Massimario della Corte di Cassazione è, per così dire, un osservatorio della giurisprudenza del S.C., giacché seguendo giorno per giorno le sue decisioni, se ne scorge l'intero movimento con le tendenze che vi si manifestano verso eventuali evoluzioni o modificazioni, le fluttuazioni del pensiero giuridico o quelle soprattutto che possono offendere la desiderata unità della

¹¹² Cfr. ACS, Mgg, III Vers., f. 67143; ACS, Csc, Fasc. pers., b. 40, f. 755.

giurisprudenza. In questo lavoro di osservazione il Coco si è manifestato particolarmente adatto e al suo occhio vigile non sfugge alcuno dei movimenti suaccennati che sia degno di attenzione e sul quale egli si affretta a richiamare l'attenzione di questa Presidenza. Trattandosi di una produzione giurisprudenziale in materia civile di circa quattromila sentenze all'anno è facile comprendere quale sia il lavoro del Coco coadiuvato soltanto da altri due magistrati. A cotesto speciale ufficio egli era preparato per la vasta coltura in ogni ramo del diritto e specie nelle discipline pubblicistiche e dall'abito mentale della meditazione sui problemi che si presentano nel campo filosofico giuridico, che attraggono fortemente il suo spirito. Le sue pubblicazioni in materia, e la sua effettiva e quasi quotidiana collaborazione alle riviste giuridiche rendono testimonianza di queste sue qualità superiori che fanno del Coco uno dei magistrati del Regno che più si distinguono nel campo puramente scientifico.

Per la stessa ragione egli sembra uno dei magistrati meglio designati ad essere promosso in Cassazione¹¹³.

Partecipò anche al concorso bandito il 3 febbraio dell'anno successivo, per 6 posti; la Commissione lo dichiarò idoneo, classificandolo al 7° posto della graduatoria con 115 su 140 voti. Anche in occasione di questo concorso, il primo presidente D'Amelio, il 15 maggio 1928, ripeteva le lusinghiere parole dell'anno precedente, aggiungendo:

L'ufficio del Massimario è di grande utilità per il funzionamento di questa Corte, e l'opera in esso prestata dal Comm. Coco, con lodevole zelo ed assiduità, altamente apprezzata.

Oltre la redazione delle massime dell'enorme numero di sentenze di questo Supremo Collegio – la cui perspicuità e rispondenza al pensiero dei giudicanti sono, com'è noto, un non facile compito – è dovere del Massimario segnalare a questa Prima Presidenza le divergenze della giurisprudenza, nonché informare le Sezioni della Corte ed i singoli consiglieri, ad ogni loro richiesta, delle precedenti decisioni in ogni singola questione.

Esso inoltre redige una relazione annuale a questa Prima Presidenza sul movimento della giurisprudenza ed è altresì a disposizione dei patroni, degli studiosi e del pubblico per qualsiasi consultazione e informazione.

Or nell'adempimento di queste varie mansioni il Comm. Coco ha dato e dà prova costante di seria preparazione, di grande attaccamento ai doveri di ufficio, di fervida operosità.

Della sua preparazione culturale è, del resto, prova la relazione dell'Ufficio del Massimario per l'anno 1927, dalle cui pagine si rileva, oltre il costante zelo con cui egli ha seguito e segue il vasto movimento giurisprudenziale del S.C. nel quinquennio del suo funzionamento, la intelligente cura da lui posta nel segnalare i dibattiti più gravi sottoposti al giudizio della Corte, su cui questa, dopo qualche iniziale oscillazione, è venuta assumendo un uniforme orientamento. Della instancabile operosità di lui nel campo degli studi è prova la molteplice collaborazione a periodici e riviste, non soltanto giuridiche ma di varia cultura, attraverso cui si rivela studioso appassionato dei problemi giuridici e sociali dell'età nostra.

Delle qualità morali di lui non devo che esprimere il giudizio più lusinghiero: inappuntabile nello adempimento dei doveri d'ufficio, a disposizione sempre dei magistrati di questa Corte e del pubblico, di modi cortesi ed affabili, di ineccepibile condotta nella vita pubblica e privata, anche e soprattutto per queste sue doti egli gode la universale stima della magistratura e del foro. Sono, in conclusione, d'avviso, che il Comm. Coco sia tra i magistrati del suo grado più degni di conseguire, attraverso un concorso per merito, il grado di cassazione, e che sia pienamente idoneo ad esercitarvi così le funzioni giudicanti del Pubblico Ministero¹¹⁴.

Sempre in occasione di questo concorso, il primo presidente della Corte di Cassazione inviò l'11 luglio 1928 i lavori in corso di pubblicazione sulla costituzione di parte civile delle associazioni sindacali, sul diritto penale e la filosofia dell'atto, e tre opuscoli aventi per titolo "La riforma delle congregazioni di carità, il contenzioso d'impiego pubblico nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, e pene e misure di sicurezza nel progetto di nuovo Codice Penale".

Nel 1929 Coco chiese di partecipare nuovamente al concorso per titoli per consigliere di Cassazione e parificati. In tale occasione, il primo presidente della Corte di Cassazione del Regno diede le seguenti informazioni il 12 luglio 1929, concludendo di considerarlo idoneo a esercitare entrambe le funzioni:

Debbo particolarmente ricordare i suoi illibati precedenti che lo hanno accompagnato fin dall'inizio della sua carriera, riportando costantemente note di qualifica assai lusinghiere per prontezza d'ingegno, cultura giuridica, per svegliata intelligenza e per operosità eccezionale in tutte le branche della sua attività giudiziaria. Possiede in sommo grado un sano criterio giuridico, scrive in buono stile e di ciò fanno attestazione le sue numerose pubblicazioni di consistente dialettica.

¹¹³ Cfr. ACS, Mgg, III Vers., f. 67143.

¹¹⁴ Cfr. ACS, Mgg, III Vers., f. 67143.

Per l'ufficio che copre e per le funzioni che esplica non è in grado di presentare all'esame dell'Ecc.ma Commissione giudicatrice del concorso, sentenze e lavori giudiziari; però lo studio che egli è chiamato a compiere sulla sentenza della corte, in materia civile, per ritrarne esattamente le massime lo pongono in grado di rendersi edotto e di tenersi al corrente di tutta la giurisprudenza del supremo collegio e di formarsi una cultura giuridica in tutte le branche del diritto, cultura che egli servirà egregiamente se sarà chiamato a coprire un posto di consigliere di cassazione. Il giudizio che posso dare nei riguardi del comm. Coco non può essere che lusinghiero perché in lui si assommano doti non comuni di sapere, fermezza di carattere, illibatezza di costumi, e condotta politica ineccepibile. Può ritenersi, come effettivamente è, un valoroso e degno magistrato¹¹⁵.

La Commissione giudicatrice, nella relazione, diede il seguente giudizio:

I superiori gerarchici lo dissero sempre fornito di grande dottrina e capacità, molto operoso, di carattere integro, di ottima condotta. Fece ottima prova come magistrato requirente. Dal 1924 è addetto alla prima presidenza della Corte di Cassazione del regno; conseguì l'attuale grado di sostituto Procuratore generale d'appello in seguito a classifica di promovibile per merito distinto ottenuta nel 1925. Prese parte al concorso del 1927 risultando il 21° in graduatoria, con voti 65 7/10, ed al concorso del 1928, nel quale fu ammesso all'esperienza orale, riuscendo il 7° con voti 115 su 140. Ha esibiti i titoli quasi esclusivamente di diritto pubblico, consistenti in lavori giudiziari, in molte pubblicazioni di carattere giuridico, politico e filosofico. Tali lavori e tali pubblicazioni dimostrano che il Coco è dotato di molta cultura, d'ingegno pronto e robusto, di grande acume critico, di idoneità a trattare convenientemente le più delicate questioni. Nel ragionamento si nota talvolta una qualche decisione; in qualche studio non è fatta seguire la critica delle altrui opinioni, una persuasiva ricostruzione personale; la produzione presentata dal candidato è molto lodevole¹¹⁶.

Il 15 maggio 1930, in quanto vincitore del concorso per titoli del 1929, venne richiamato in ruolo e nominato con riserva di anzianità consigliere della Corte di Cassazione del Regno. Il 20 dicembre 1933 Coco fu nominato componente della Consulta per la tutela delle bellezze naturali.

Il ministro per le Corporazioni chiese, il 17 dicembre 1935, che Coco venisse riconfermato nella carica di componente della Commissione dei ricorsi in materia di proprietà intellettuale. Con una nota del 10 gennaio 1936 il ministro rispose che "avrebbe ritenuto opportuno per ragioni di servizio" la sostituzione di Faggella e di Ronga, nominato procuratore generale a Venezia, con Casati e Coco. La disposizione venne riconfermata il 14 febbraio dal ministro delle Corporazioni che insistette per la riconferma integrale degli uscenti, facendo presente che, visto che la Commissione doveva essere soppressa e avrebbe dovuto ultimare il lavoro esistente in una decina di sedute soltanto, non era opportuno sostituire i membri con maggiore anzianità di carica. Il Ministero di Giustizia il 21 febbraio rispose che per ragioni di servizio non poteva modificare la decisione già presa e il Ministero delle Corporazioni il 26 marzo assicurò che la Commissione era stata formata conformemente alle proposte pervenute.

Il 16 dicembre 1937 venne nominato procuratore generale presso la Corte d'Appello di Cagliari.

Nel mese di gennaio 1938 Coco venne autorizzato a espletare l'incarico di presidente del Collegio arbitrale istituito per l'interpretazione di una causa di un contratto interceduto fra la Marchesa Diana Thoeodoli vedova Bordonaro e la Società anonima valori industriali agrari¹¹⁷.

Il 21 febbraio 1938 venne collocato, col suo consenso, fuori ruolo e temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del suo grado presso il Tribunale superiore delle acque pubbliche. Il 25 aprile

¹¹⁵ Cfr. ACS, Mgg, III Vers., f. 67143; ACS, Csc, Fasc. pers., b. 40, f. 755.

¹¹⁶ Cfr. ACS, Mgg, III Vers., f. 67143.

¹¹⁷ Inizialmente il Ministero non diede l'autorizzazione. Seguì uno scambio di lettere, dove Coco, nella sua dell'8 gennaio 1938, spiegò che la vertenza riguardava un contratto di compravendita di un latifondo sito in Sardegna su cui erano in corso opere di bonifica di prima categoria e il cui progetto era stato deliberato dal Provveditorato delle opere della Sardegna. Per questi motivi secondo il magistrato esisteva un interesse per lo meno indiretto della Pubblica Amministrazione, la cui presunta mancanza era stata causa del diniego da parte del Ministero. Il Ministero rispose il 18 gennaio, convenendo che la causa poteva in qualche modo riguardare un interesse indiretto della Pubblica Amministrazione per la risoluzione della vertenza e autorizzandolo a espletare l'incarico. Cfr. ACS, Mgg, III Vers., f. 67143.

dello stesso anno fu destinato a esercitare temporaneamente le funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione del Regno.

Coco venne collocato a riposo dalla Repubblica Sociale Italiana, il 13 aprile 1944, con la consueta formula “a riposo per speciali motivi”.

Relativamente alla vicenda epurativa¹¹⁸ del magistrato, si rintraccia nel suo fascicolo personale di epurazione un esposto anonimo, senza data, nel quale lo scrivente lo accusava di essere fascista:

Quando cesserà lo sconcio di vedere ancora in circolazione nel palazzo di giustizia il presidente di sezione della Corte di Cassazione Nicola Coco? Per 22 anni ha scritto quasi ogni settimana un articolo nelle colonne del “Messaggero” osannando le leggi e le istituzioni del regime. Dopo l’8 settembre ha mandato suo figlio, uditore giudiziario a Cremona a collaborare col Ministro Pisenti e ha spedito a Firenze a collaborare con la Repubblica mussoliniana suo genero tenente dei RR. Carabinieri. Oggi questo ipocrita Arlecchino va blaterando che suo figlio lo ha mandato a Cremona per impedirgli di prestare servizio militare!

E, quanto agli articoli, che si trattava di lavori di natura giuridica! Si consulti la collezione del Messaggero di 22 anni e si smaschererà questa emerita faccia di bronzo che fa il paio con quella dell’altro presidente di sezione della cassazione Salvatore Messina. Poveri alleati come si fanno prendere in giro dai compiacenti informatori!¹¹⁹

L’alto commissario aggiunto per l’epurazione Scoccimarro segnalò Coco al presidente della Commissione di primo grado per l’epurazione del Ministero di Grazia e Giustizia il 19 settembre 1944, per reiterata apologia fascista, chiedendo la sospensione dal servizio con perdita del diritto a pensione (il deferimento venne comunicato al magistrato il 25 settembre):

A sensi dell’art. 41 n. 4 D.L.Lt. segnalo a codesta Commissione per il giudizio di epurazione S.E. Coco Nicola, presidente di sezione della Corte Suprema di Cassazione.

La posizione del Coco va esaminata sotto il riflesso dell’art. 12 n. 1, seconda ipotesi dec. cit. (reiterata apologia fascista). In numerosissimi scritti susseguitisi per molti anni su quotidiani e riviste (tra l’altro il Coco era assiduo collaboratore della ben nota “Palestra del diritto”), ha infatti il Coco fatto pubblica professione della sua illimitata e imperitura fede fascista (“Io ho sempre pensato e sempre continuerò a pensare – e credo con ciò di trovarmi sulla pura linea dell’etica e della politica fascista...” e ancora: “Io ho altresì, sempre pensato e continuerò a pensare – e credo con ciò di trovarmi sulla linea pura e genuina del pensiero fascista...” V.: I diritti fondamentali dell’umana personalità in regime fascista, estr. da I magistrati dell’ordine, 5/5/1938 pag. 6-7), e esaltando i meriti dei capi, i pregi e i progressi del regime e dello Stato fascista nei confronti di ogni altro sistema e anzitutto di quello democratico. Tra i vari scritti del Coco, a titolo di puro esempio, oltre quello già citato, ricordo i seguenti apparsi in “Echi e Commenti”: 1. Una circolare del Duce (integrità della giurisdizione) 1942 pag. 652 e segg.; 2. Magistratura e politica, 1937, pag. 680 e segg.; 3. Latinità e germanismo nella storia del diritto, 1941 pag. 52 e segg.; 4. Gabriele D’Annunzio precursore politico, 1938 pag. 305 e segg.; 5. Le relazioni giuridiche italo – tedesche, 1938 pag. 613 e segg.; 6. Mazzini e la rivoluzione francese, 1939 pag. 761 e segg.; 7. Storia del decreto legge, 1940 pag. 201 e segg.; 8. Lineamenti del nuovo diritto successorio, 1940. E tra quelli pubblicati nella Rivista di diritto pubblico: 1. La legge sul primo Ministro dei lavori preparatori, 1926 pag. 105 e segg.; 2. Recensione al Diritto Corporativo italiano di C. Costamagna, 1927 I pag. 250; 3. Recensione a Lo Stato

¹¹⁸ Nella biografia scritta da Raffaele Vacca, *Nicola Coco, insigne Magistrato e Giurista della nobile Terra di Calabria*, cit., si leggono le seguenti parole relative alla vicenda epurativa del magistrato:

Dopo l’8 settembre, la fuga del Re e la costituzione della Repubblica Sociale Italiana, viene invitato ad assumere la Presidenza della Corte di Cassazione trasferitasi a Brescia e fors’anche la carica di Ministro Guardasigilli, ma egli fermamente rifiutò. Ebbene, nonostante tale ferma presa di posizione nei confronti del regime fascista, sulla base di taluni articoli che aveva scritto su “Il Messaggero” di Pio Perrone, di commento a leggi e questioni giuridiche di alto livello, ovviamente di epoca fascista, l’occhiuta Commissione di epurazione, su decine di articoli scritti in una pluridecennale collaborazione, ne scovò qualcuno che “suonava” come apologetico del Fascismo. Nulla di più falso, quando era nota a tutti la dirittura morale del Magistrato integerrimo, del quale va appena ricordato, ammesso ve ne fosse bisogno, che la sorella del Duce, Edvige Mussolini, gli fece pervenire sollecitazioni per una causa che la interessava. Ebbene, Nicola Coco procedette secondo coscienza, quindi non nel modo auspicato dalla sorella del Duce! L’epurazione ingiusta, nella quale probabilmente influirono anche motivazioni non occulte di gelosia e invidia da parte di taluni, soprattutto per il fatto che per meriti poteva benissimo aspirare alle funzioni di Primo Presidente della Suprema Corte, ne minò rapidamente le condizioni di salute. Negli ultimi mesi non volle proporre ricorso contro i provvedimenti che lo avevano colpito e rifiutò cortesemente anche una candidatura in Parlamento, per le elezioni del 1948, che i conterranei di Calabria gli avevano offerto con affetto e riconoscenza.

¹¹⁹ Cfr. ACS, Mgg, CE, b. 3, f. 7.

Fascista di G. Corso, 1939 I pag. 62 e segg.; 4. Possibilità e limiti di una trasformazione pubblicistica del diritto privato, 1940 I pag. 565 e segg.¹²⁰. Attraverso tali scritti appare l'apologia di regime fascista fatta dal Coco.

Chiede pertanto che codesta Commissione voglia concludere per la sospensione del medesimo dal servizio con perdita del diritto a pensione¹²¹.

Il 5 ottobre 1944 Coco presentò le sue deduzioni in seguito alla comunicazione del deferimento alla Commissione per l'epurazione, sottolineando il carattere "tecnico-giuridico o filosofico-giuridico" dei suoi scritti e, per quanto riguarda lo svolgimento della sua carriera, elencò una lunga serie di testimoni, invitando la Commissione a sentirli:

[...] Non starò, signori della Commissione, a fare la minuta esegesi dei detti articoli e dei molti altri da me scritti nei venti anni del regime fascista, durante i quali non ho fatto che proseguire la modesta mia opera di scrittore iniziata quarant'anni or sono sui banchi della Università e proseguita fino al cinque novembre 1942 – data dell'ultimo articolo da me pubblicato sulla rivista "Echi e Commenti" dal titolo "Vecchia Magistratura" (qui però non incriminato). [...] Chi tuttavia esamina con occhio sereno i tredici articoli citati nella contestazione, rileva facilmente che non di apologia del regime fascista è a parlare, bensì di articoli tecnico-giuridici o filosofico-giuridici contenenti la illustrazione di singole leggi o singoli istituti, con adesione in perfetta buona fede, da parte del modesto scrittore, alle leggi e agli istituti commentati [...].

La intonazione più accentuatamente politica di questi ultimi tre e di qualche altro della serie, non è – o Signori della Commissione – che il riflesso di idee e di convinzioni da me in assoluta buona fede professate nell'epoca in cui essi furono scritti, da me come dai non pochi intellettuali italiani onesti e di buona fede, che però, alla tremenda prova dei fatti, si sono, ahimè, rivelate delle gigantesche illusioni. Aggiungerò, d'altra parte, che la spinta alla collaborazione giornalistica è purtroppo in me derivata dalle mie condizioni economiche poverissime, dall'affannosa ricerca a cui sempre mi ha costretto la mia dura vita dei meschini emolumenti di tale collaborazione (60, 100, al massimo 200 lire ad articolo) e dell'insegnamento, allo scopo di integrare in qualche modo lo stipendio di magistrato anche di grado elevato, insufficiente, come è noto, alle più elementari necessità della vita, all'allevamento ed educazione dei miei tre figli! Sono, o signori della Commissione, estremamente povero, e la mia povertà è cresciuta dopo il matrimonio delle mie due figlie, alle quali ho dato il pochissimo che avevo [...].

Ora, per quanto riflette la mia carriera, è a tutti noto che se essa ha avuto un qualche sviluppo favorevole, portandomi ai fastigi della Corte di Cassazione, ciò si deve unicamente alla vittoria da me riportata in due concorsi: quello da pretore a giudice del 1912, con cui sorpassai ben 500 colleghi; quello del 1929 da consigliere di appello a consigliere di cassazione, con cui ne scavalcai quasi altrettanti. Ed è degno di nota il fatto che in questo secondo concorso ebbi, prima della vittoria, due insuccessi, il che dimostra l'assoluta assenza di intrighi e di raccomandazione [...].

Ma la caratteristica della mia vita, su cui maggiormente invoco che la Commissione si soffermi, è questa: la ineccepibile illibatezza della mia condotta di magistrato: se una qualsiasi inclinazione fascista io avessi avuto nella mia mente e nel mio cuore, una qualche traccia di essa dovrebbe essersi manifestata, durante il ventennio, attraverso le mie funzioni di magistrato [...]. Si sono essi mai accorti, in un solo istante del ventennio, del mio preteso fascismo? I più illustri esponenti dell'antifascismo (da S.E. Orlando a S.E. Bonomi, il non mai abbastanza compianto Avv. Ianfolla, a S.E. Soleri) sono passati decine e centinaia di volte sullo schermo della III sezione civile della Corte Suprema da me presieduta, senza mai accorgersi del mio Fascismo. Le controversie spesso gravissime e di ingente valore patrimoniale hanno avuto, notare in ogni caso, l'epilogo che le carte processuali che la legge l'imponavano. Ho il vanto di aver tenuto la bilancia di Temi in perfetto bilico, dinanzi ai fascisti e agli antifascisti, durante il famoso ventennio ed in ogni tempo [...].

Ancorché, adunque, si voglia ravvisare in qualcuno dei famosi articoli una traccia di orientazione favorevole al Fascismo, oggi completamente *spazzata* dal turbine degli eventi, poiché tale traccia è rimasta completamente estranea all'esercizio delle mie funzioni di magistrato, non si comprende perché mi si dovrebbe privare delle anzidette funzioni. Una siffatta interpretazione della legge di epurazione vorrebbe fatalmente ad imprimere a questa significato di vendetta, di rappresaglia, che alla legge stessa è affatto estranea [...].

Qualche parola sul mio comportamento posteriormente alla triste e fatidica data dell'8 settembre 1943: vedrà la Commissione se tale comportamento possa, per tali caratteri, assurgere addirittura a quella "distinzione nella lotta contro i tedeschi" di cui è parola nell'articolo 16 della legge e che vale a discriminare ogni motivo di epurazione. Comunque sia di ciò, tale comportamento è certamente indice nel sottoscritto dell'amor di Patria schietto e sincero, di quel sentimento civico ed insieme civile che è la negazione di ogni settarismo, di ogni faziosità e quindi di quel sentimento psicologico che è alla base del nuovo istituto dell'epurazione, anche

¹²⁰ Ogni singolo articolo è riportato commentato e riassunto. Cfr. ACS, Mgg, CE, b. 7, f. 21.

¹²¹ ACS, Mgg, CE, b. 3, f. 7; ACS, Mgg, CE, b. 7, f. 21.

intendendo questa come semplice defascistizzazione: Attraverso la legge di epurazione la Pubblica Amministrazione tende ad eliminare dal proprio seno l'elemento fascista: l'elemento, cioè, che per nutrire sentimenti fascisti, cioè faziosi, settari, è ritenuto incompatibile coi principi della democrazia imperanti nel nuovo ordinamento politico impresso allo Stato [...].

Nei tristi giorni dell'invasione tedesca di Roma – 8, 9, 10 settembre 1943 in Piazza Porta Pia, insieme ad altri animosi, tra i quali erano l'Avv. Alfredo Occhiuto, Via Giambattista De Rossi 39 ed il Funzionario di questo Ministero Cav. Edgardo Toffanin – cercai in tutti i modi di arrestare lo sbandamento e la fuga dei soldati, incitandoli a rientrare in caserma e a resistere all'invasore tedesco. Stigmatizzando pubblicamente – come ho sempre fatto di poi – lo sciopero militare di quei tristi giorni, sforzandomi di inculcare la carità di Patria in quelle masse demoralizzate e fuggiasche. Ma furono, ahimè, vani tentativi, per lo meno in quella zona.

Avvenuta e consolidata l'occupazione tedesca, io assunsi, nei limiti e nelle mie forze, una linea di netta resistenza ed opposizione all'ex amico invasore, divenuto nemico ed alla sua alleata Repubblica fascista. Rifiutai, insieme ad altri valorosi Colleghi, di recarmi nel Nord respingendo lusinghe e intimidazioni di ogni genere. Fui collocato a riposo per tale mio comportamento. Nel maggio ultimo ricevevo più volte anonime minacce telefoniche di gravi rappresaglie per la propaganda contraria al giuramento ed alla partenza per il Nord, di cui si accusava.

Come già nel ventennio fascista mi ero prodigato verso gli infelici e specialmente i perseguitati dal Regime – come ad esempio verso il Deputato comunista Avv. Giulio Volpi, ora gravemente infermo fuori di Roma, così durante l'occupazione nazista fui largo di assistenza e di cure verso l'Avvocato ebreo Odoardo Della Torre, del quale ottenni la liberazione dal confino e che purtroppo è perito nelle Fosse Ardeatine. Può essere intesa la vedova Pina De Santis, via Terenzio 21. Assistei altresì il nostro ex Collega, ora rientrato fra noi, a seguito della revoca delle leggi razziali, Dott. Ugo Foà, al quale ottenni un impiego del Ministero delle Corporazioni.

[...] Mi astengo dal formulare istanze subordinate relative alla pensione, il cui diritto ha per il funzionario qualche cosa di sacro, essendo materiato di quarant'anni di sacrifici e rinunzie. Esso può essere confiscato unicamente a danno dei profittatori e dei ladri, i quali, con la disonestà e col furto, si sono procurati quel sostentamento per la vecchiaia, che la pensione rappresenta per l'impiegato integro e retto¹²².

Il 6 ottobre 1944 Coco compilò la scheda personale formulata dall'alto commissario aggiunto per l'epurazione nella quale non venne segnalato nulla di particolare¹²³. Alla domanda 20 sullo svolgimento di carriera rispose “Fui scrutinato nel 1925 da giudice a consigliere d'Appello per merito distinto. Dopo due insuccessi, nel 1929 vinsi il concorso per consigliere di Cassazione. Nel 1938 per turno di anzianità fui promosso al grado 3° che attualmente ricopro”. Relativamente alla domanda 22 (su eventuali incarichi come addetto al Gabinetto o alla segreteria di Ministri o di sottosegretario), scrisse di essere stato “nominato nell'agosto 1922 (sotto il Ministero liberale Facta) capogabinetto del sottosegretariato delle belle arti e vi rimasi per cinque mesi anche sotto il I Ministero Mussolini”. Alla domanda 28 (Ha svolto attività pubblicistica, in quale periodo e in quale quotidiano o periodico?) rispose di essere “da oltre quarant'anni collaboratore di riviste e giornali (quotidiano Il Messaggero; Rivista di diritto pubblico ecc.)”, e alla domanda 29 (È stato autore di libri, opuscoli e pubblicazioni in genere, aventi anche indirettamente carattere politico?) scrisse “sono stato e sono autore di pubblicazioni di carattere giuridico e filosofico giuridico, non politico”. Alla domanda 33 (A quale ufficio era destinato alla data dell'8 settembre 1943?) rispose di essere “sempre rimasto presso la Corte di Cassazione”, e alla domanda successiva di non essersi mai trasferito al Nord.

Il 28 ottobre 1944 la Commissione di epurazione concluse il processo nei confronti di Coco, con la dispensa dal servizio, salvo il diritto alla pensione e queste conclusioni vennero comunicate al magistrato il 16 novembre:

La Commissione di epurazione [...] ha emesso le seguenti conclusioni:

Vista la richiesta dell'alto commissario per il giudizio di epurazione a carico del presidente di sezione della Corte di Cassazione S.E. Nicola Coco. Letti gli atti e le deduzioni di quest'ultimo, che è stato anche sentito personalmente. Ritenuto che la reiterata apologia fascista, di cui all'art. 12 n. 1 attribuita a S.E. Coco risulta in modo chiaro ed innegabile da numerosi suoi scritti.

¹²² ACS, Mgg, CE, b. 7, f. 21.

¹²³ Cfr. ACS, Mgg, CE, b. 3, f. 7.

Nell'articolo "La legge sul primo Ministro nei lavori preparatori" pubblicato nella rivista di diritto pubblico del 1926 (pag. 105 segg.) l'A. dopo messe in rilievo le caratteristiche della legge commentata (E. 24 dic. 1925 n. 2263), con la quale venivano sempre più a restringersi nelle mani del capo del governo i poteri già appartenenti ad altri organi costituzionali, tributa ad essa il suo plauso, affermando che con essa veniva realizzata sempre più quella "armonia dialettica" tra le "mutevoli ed effimere manifestazioni di volontà del Parlamento" e proclamando che le facoltà attribuite al primo Ministro dovevansi ritenere appoggiate più che dalla forza, sul consenso del paese, in quanto è illusione che un governo non può reggersi sulla forza, soprattutto in Italia dove migliaia di giovani e di non giovani sono pronti a morire per un uomo o per un'idea, dimostrando così che la Nazione consente al volere di quella idea"; e conclude che "la crisi costituzionale italiana è stata una grande crisi spirituale e morale, la quale ha insegnato e insegnerà molte cose ai vinti e ai vincitori della lotta politica nel nostro Paese".

Nella recensione al volume del Costamagna "diritto corporativo" (Riv. di diritto pubbl. 1927, 1, 250) S.E. Coco nel plaudire alle teorie illustrate in quel libro, trova modo di sciogliere, a conclusione un inno alla fede sulla quale si regge il fascismo nella lotta impegnata non più ormai contro le cessate e disperse resistenze della civiltà liberale italiana, ma le persistenti resistenze del liberalismo e del socialismo d'Europa e d'America.

Più gravi affermazioni, specialmente perché provenienti da un alto magistrato, si leggono nell'articolo "Magistratura e politica" pubblicato in "Echi e Commenti" del 1937 (p. 680) in cui, in sostanza, si sostiene che lo Stato totalitario del tipo italiano (stile fascista) e tedesco è più adatto di quello democratico parlamentare ad assicurare l'indipendenza della Magistratura. Solo una finalità apologetica poteva ispirare affermazioni di tal genere. Costituisce altresì plauso e rafforzamento dei nuovi sistemi antiliberali l'elogio della Carta sul Carnaro ("Gabriele D'Annunzio precursore politico" in Echi e Commenti 1938, 305) la quale, secondo l'A. nella crisi del parlamentarismo e del marxismo e cioè delle vecchie forme politiche, avrebbe dettato le basi della nuova organizzazione dello Stato: quella corporativa.

Né può negarsi il carattere propagandistico nell'altro articolo pubblicato nello stesso giornale (Echi e Commenti 1938, 613) sulle "Relazioni giuridiche italo-germaniche" poiché mentre si preparava la disastrosa guerra della quale oggi sentiamo le amare conseguenze, si dava notizia della prima sessione del Comitato italo germanico, con incondizionate lodi per l'Asse Roma-Berlino e per i rapporti instaurati tra i due popoli, dei quali le affinità, che superano le differenze, avrebbero costituito una base spirituale comune della civiltà europea.

Ed in piena guerra il Coco ("Latinità e germanesimo nella storia del diritto", Echi e Commenti 1941, 52) riaffermava il suo plauso alla unione dell'Italia con la Germania, nella quasi identità delle due rivoluzioni politiche e nella fratellanza delle armi, concludendo che "la loro fusione, oggi sui campi di battaglia, domani sui campi fecondi della scienza, dell'arte e del lavoro, non può non dare un contributo prezioso, una spinta decisiva al progresso, alla elevazione della civiltà umana".

Ancora a lode del fascismo, nello scritto "Una circolare del duce" etc. (Echi e Commenti 1941, 692), S.E. Coco riconosce nel sistema autoritario del nuovo regime, una benefica reazione contro il sistema dei regimi liberali-democratici, nei quali trova consueta ipocrisia e discordanza tra le verbali enunciazioni di principi esaltatrici del diritto e della giustizia e la prassi della loro attività amministrativa.

Sembra inutile dopo quanto riferito, ricercare altra messe di materiale apologetico nelle altre pubblicazioni di S.E. Coco in riviste, e nei giornali politici quotidiani, poiché gli estremi richiesti dall'articolo 12 del D.l. n. 159 del 1944 risultano più che evidenti dagli scritti citati, nei quali il carattere filosofico-giuridico è di lunga sopravanzato dalla costante esaltazione dei principi e sistemi del regime fascista e degli atti del suo governo, che vengono approvati e difesi in tutte le pubblicazioni esaminate, col necessario effetto della diffusione e della efficace propaganda nei lettori, istradati da quegli scritti a sempre maggiore fede nel fascismo e nei suoi reggitori.

Da tale operato deriva quell'indegnità a servire ulteriormente lo Stato, di cui è parola nel citato articolo del decreto 1944, dovendosi esso intendere nel senso, in parte bensì morale, ma prevalentemente politico e cioè come inidoneità alle funzioni pubbliche, per difetto di fiducia in coloro che, dimostratisi assertori e paladini della bontà del passato regime, oggi riconosciuto nefasto, non possono continuare a prestare i loro servizi ad una Amministrazione che vuolsi informata a principi essenzialmente e intimamente diversi.

È inutile quindi indagare sulla probità del Coco e sulla regolarità e illibatezza della sua carriera, quale viene esposta nelle sue difese, non mettendosi questa in dubbio, ma non essendo essa sufficiente ad escludere la incolpazione di ripetuta apologia del fascismo, la quale sola, col provvedimento straordinario del decreto su citato, dà motivo per l'applicazione della sanzione della dispensa dal servizio.

In conseguenza di quanto esposto fin qui risulta del tutto irrilevante l'audizione di testi sulle circostanze dedotte al cennato riguardo; come pure irrilevante è quella relativa alla condotta del Coco dopo l'8 settembre 1943, poiché la discriminante di cui all'art. 16 del decreto luogotenenziale n. 159 del 27 luglio 1944 può applicarsi soltanto a chi si sia distinto nella lotta contro i tedeschi, mentre gli atti segnalati nelle difese sovra cennate si concretano nelle comuni azioni di resistenza e di assistenza, che lungi dal costituire una distinzione nella lotta contro i tedeschi possono appena rivestire le caratteristiche della medesima.

Ritenuto pertanto che, emessa come superflua ogni ulteriore istruttoria, deve concludersi per la dispensa di S.E. Coco dal servizio; non può tuttavia ravvisarsi applicabile la perdita altresì del diritto a pensione, come richiesto dall'alto commissario in base all'articolo 22 del decreto, non ricorrendo nella specie quella gravità del caso, che all'uopo espressamente si prevede in detto articolo.

In conseguenza di quanto sopra la Commissione conclude perché il presidente di sezione della Corte di Cassazione S.E. Nicola Coco sia dispensato dal servizio, salvo l'eventuale suo diritto alla pensione¹²⁴.

Coco presentò ricorso contro la decisione della Commissione per l'epurazione il 22 novembre 1944, nel quale riprese articolo per articolo le pubblicazioni citate dalla Commissione, spiegando per quale motivo esse dovessero essere considerate non apologetiche ma semplicemente tecniche.

Il 30 novembre 1944 Coco fu sospeso dall'ufficio, a partire dalla data del decreto, con la corresponsione a titolo alimentare del solo stipendio esclusa ogni altra indennità.

Il 4 dicembre 1944 presentò altre deduzioni a illustrazione del suo ricorso contro la decisione della Commissione di epurazione, nelle quali riprese il discorso sulla sua non "indegnità di servire lo Stato", visto principalmente il suo comportamento dopo l'8 settembre, con il rifiuto di raggiungere Brescia e di giurare fedeltà alla Repubblica Sociale, oltre alla "propaganda ostile" da lui portata avanti sul trasferimento a nord e sul giuramento e all'assistenza che aveva dato ad alcuni perseguitati ebrei. Inoltre, analizzò nuovamente, punto per punto, i sette articoli che la Commissione aveva preso in esame come apologetici.

Il 9 dicembre 1944 venne comunicata all'Ufficio Superiore del Personale e degli Affari Generali del Ministero di Grazia e Giustizia la sospensione dall'ufficio di Coco, in quanto sottoposto a procedimento di epurazione. Il 3 gennaio 1945 Coco presentò un ulteriore documento, ossia la dichiarazione della signora De Sanctis Giuseppina, vedova dell'avvocato Odoardo Della Terra, uno dei martiri delle fosse Ardeatine¹²⁵.

Coco fu collocato a riposo su domanda a decorrere dal 29 gennaio 1945 ai sensi del D.l.lgt. 11/10/1944 n. 257. Il 13 aprile 1945 la sospensione dall'ufficio fu revocata, per via del collocamento a riposo del magistrato. La Commissione centrale per l'epurazione decise sul ricorso da lui proposto il 14 aprile 1945, dichiarando estinto il procedimento di epurazione a suo carico, per via del collocamento a riposo.

In seguito a una richiesta del ministro di Grazia e Giustizia, la Direzione Generale del Personale del Ministero inviò, il 19 settembre 1946, una nota che riassumeva l'intera vicenda epurativa di Coco:

Il dott. Nicola Coco sottoposto a procedimento di epurazione, con decisione 28-10-1944 della Commissione di primo grado venne proposto per la dispensa dal servizio; avverso tale decisione egli propose ricorso alla Commissione Centrale. Senonchè con decreto del Presidente del Consiglio del 29-1-1945 il Coco fu collocato a riposo ai sensi del D.L.L. 11-10-1944, n. 257. A seguito di ciò la Commissione centrale il 14 aprile 1945 dichiarò estinto il procedimento di epurazione. Il dott. Coco ha proposto ricorso contro il provvedimento di collocamento ai sensi del decreto 25 gennaio 1946 n. 15¹²⁶.

La comunicazione dell'annullamento del provvedimento adottato il 29 gennaio 1945 avvenne il 17 gennaio 1950.

Coco morì il 3 maggio 1948.

¹²⁴ ACS, Mgg, III Vers., f. 67143; ACS, Csc, Fasc. pers., b. 40, f. 755; ACS, Mgg, CE, b. 3, f. 7; ACS, Mgg, CE, b. 7, f. 21.

¹²⁵ Il documento non è presente tra i documenti dei fascicoli, perché Coco lo ritirò il 24 maggio 1945. Cfr. ACS, Mgg, CE, b. 7, f. 21.

¹²⁶ ACS, Mgg, III Vers., f. 67143.

4.4.4 DE FICCHY Vincenzo

Vincenzo De Ficchy nacque a Davoli, provincia di Catanzaro, il 23 gennaio 1880, da Savio De Ficchy e Francesca Sergi¹²⁷. Dal foglio matricolare risulta disporre di rendita dotale. Laureato in Giurisprudenza, sposò nel 1910 Linda De Michele, con la quale ebbe 8 figli.

Nel 1901 prese parte al concorso per 150 posti di uditore e risultò 39° in graduatoria¹²⁸. Venne quindi nominato uditore giudiziario il 16 maggio 1902 e il 24 giugno venne destinato alla Regia Procura di Napoli. Nel dicembre 1902, in seguito alla richiesta di De Ficchy di essere nominato reggente di una Pretura, il procuratore generale di Napoli riferiva che il giovane magistrato era “d’eletto ingegno, di coscienza illibata, di singolare operosità, d’ottimi studi di diritto e procedura penale, di capacità non comune nelle discipline civili, di grande attitudine a reggere una Pretura anche importante”¹²⁹. Venne così destinato in qualità di vice pretore al dodicesimo mandamento di Napoli il 14 dicembre 1902 e il 28 dello stesso mese fu tramutato al mandamento di Tortolì, con incarico di reggere l’ufficio. Questa disposizione venne revocata il 12 febbraio 1903, quando De Ficchy venne richiamato al dodicesimo mandamento di Napoli.

Nei rapporti del 14 e del 16 ottobre 1903, in relazione all’ammissione all’esame pratico, i capi della Corte di Napoli descrissero De Ficchy come giovane “di distinta capacità, di non comune coltura in materia civile, di molta dottrina penale, di singolare operosità, di carattere serio e dignitoso”. Con decreto del 22 ottobre 1903 venne esonerato dalle funzioni di vice pretore e destinato temporaneamente in missione presso la Corte di Cassazione di Roma.

Il 6 marzo 1904 fu approvato all’esame pratico con voti 169 e classificato alla 29° posizione in graduatoria e venne nominato aggiunto giudiziario presso il Tribunale di Roma l’8 settembre dello stesso anno. Il 16 settembre 1906 fu nominato pretore del mandamento di Vico Pisano e fu tramutato nominalmente (in quanto era trattenuto nelle precedenti funzioni di aggiunto giudiziario al Tribunale di Roma) prima a Leonessa (il 22 novembre) e poi a Montereale (il 17 marzo 1907).

De Ficchy chiese di essere tramutato al secondo mandamento di Perugia nel marzo 1907, domanda che ricevette l’approvazione del primo presidente di Roma, che nella sua nota del 6 aprile disse di lui che “aveva sempre prestato lodevolissimo servizio”; questo giudizio lusinghiero venne riportato anche nella nota del 31 marzo 1907 del primo presidente di Ancona che ne tessé le lodi “sia per le qualità morali, sia per il carattere integro, i costumi illibati, la condotta e i sentimenti, sia per le doti di intelligenza e di coltura sia per alcuni pregevoli studi su questioni giuridiche interessanti” ed espresse la certezza che il magistrato “si sarebbe mostrato degno dell’ambita fiducia del Governo e avrebbe ottimo servizio all’amministrazione giudiziaria”.

Il 20 settembre 1907 fu incaricato delle funzioni di vicesegretario della Commissione consultiva – e durante il periodo in cui esercitò tali funzioni fu tramutato nominalmente ai mandamenti di

¹²⁷ Per una ulteriore scheda biografica sul magistrato, cfr. Cardia M., *L’epurazione della magistratura alla caduta del fascismo. Il Consiglio di Stato*, op. cit., p. 139; Cardia M., *L’epurazione del Senato del Regno (1943-1948)*, op. cit., pp. 126-127.

¹²⁸ Nel certificato penale di De Ficchy risultò una azione penale estinta, e in un appunto manoscritto relativo alle informazioni prese per l’ammissione al concorso si legge: “Noto che fra questi aspiranti abbondano quelli un po’ maneschi. Per costui se si fa venire copia della sentenza, probabilmente come è successo per altri, non si ricaverà nessun elemento utile; d’altra parte visto che non si è avuto difficoltà per gli altri, si può ammettere anche il Ficchy. A proposito del cognome osservo che in alcuni documenti è detto Ficchi, in altri Ficchy, e si vede anzi che il Ficchi è stato talvolta corretto in Ficchy coll’aggiunta della coda dell’y. Si potrebbe chiedere un altro atto di nascita al procuratore del Re di Catanzaro”. L’ordinanza del 14 settembre 1899 recita “Il pretore del mandamento di Salerno ha emanato la seguente ordinanza nella causa penale contro De Ficchy Vincenzo di Savio di anni 19 di Davoli, studente domiciliato in Napoli – imputato [...] per lesioni lievi a danno di Luigi e Gelsomino Favalaro; e ingiurie a danno di Loffredo Teresa [...]. Dichiarò non farsi luogo a procedimento per essere estinta l’azione penale contro i suddetti imputati, condannando la parte lesa nelle spese incorse in questo procedimento da liquidarsi con apposita parcella”. Cfr. MG, Fasc. pers., f. 69655.

¹²⁹ MG, Fasc. pers., f. 69655.

Oriolo, Vilminore, Taverna, Arena¹³⁰, Siliqua e Pescocostanzo (assunse possesso di quest'ultima residenza il 31 ottobre 1910). Successivamente De Ficchy prestò servizio presso la segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura e in questo periodo venne tramutato, sempre nominalmente, alle preture di Scanno, Staiti e Civita Campomariano.

Il 28 novembre 1908 il Consiglio giudiziario presso il Tribunale di Roma gli attribuì la qualifica di ottimo e in occasione dell'invio delle informazioni richieste, il presidente della Commissione Speciale per lo scrutinio dei pretori scrisse che De Ficchy, durante il periodo in cui aveva lavorato presso la Commissione, aveva dato "prova di alacre e sodo ingegno, di molta operosità e diretto criterio", tenendo una condotta "sempre correttissima". Il 21 dicembre 1908 il Consiglio giudiziario presso la Corte d'Appello di Roma espresse parere favorevole alla promovibilità tanto nella carriera giudicante che nella requirente.

Il 19 febbraio 1910 venne dichiarato idoneo a prendere parte al concorso per i posti di giudice e sostituto procuratore del re bandito il 15 novembre 1909. Il 30 novembre 1910 gli fu confermata dal Consiglio giudiziario presso il Tribunale di Sulmona la qualifica di ottimo e il 29 luglio 1911 il primo presidente di Roma, nel suo rapporto, si dichiarò felice se De Ficchy fosse tornato a prestare servizio al Tribunale di Roma; il presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, sempre nel mese di luglio del 1911, proponeva che, anche con la promozione, De Ficchy fosse mantenuto presso la segreteria del Consiglio.

Venne nominato sostituto procuratore del re a Oristano il 28 gennaio 1912, per anzianità. Nel febbraio di quell'anno fu applicato temporaneamente all'Ufficio del procuratore generale presso la Corte di Cassazione di Roma, su proposta del procuratore, che scrisse che la presenza di un magistrato come De Ficchy avrebbe reso un ottimo servizio al suo ufficio, in quanto un giovane applicato avrebbe potuto preparare "quei lavori interni che poi andrebbero da me riveduti e firmati, con sollievo di tutto il personale fra cui oggi ne avviene l'inevitabile ripartizione", visto il difficile e complesso lavoro che l'ufficio doveva portare avanti quotidianamente. Il 20 giugno fu tramutato alla Regia Procura di Brescia, continuando nella sua applicazione alla Corte. Il procuratore, il 28 settembre 1915, segnalò al ministro l'operato di De Ficchy e, oltre a lodarne le capacità, aggiunse che De Ficchy si era reso presto "in grado di adempiere il suo incarico senza bisogno di guida e di controllo preventivo, salvo nei casi più nuovi e gravi", e che "oltre cinquecento requisitorie siano state da lui redatte, su questioni spesso nuove e difficili, con piena soddisfazione mia o degli egregi colleghi che le sottoscrissero dopo averle approvate"; inoltre la sua attività non venne limitata alla risoluzione delle controversie "avendo egli redatto requisitorie scritte in altri argomenti e compiuto con diligente esattezza studi e indagini su questioni di diritto civile, commerciale etc."¹³¹. A seguito di questa segnalazione, il ministro Orlando gli fece rivolgere un encomio il 20 ottobre 1915.

Il procuratore generale presso la Corte di Cassazione di Roma il 31 agosto 1917 rinnovò la proposta per la nomina di De Ficchy a ufficiale della Corona d'Italia e il 28 gennaio 1922 lo segnalò al ministro per "l'opera solerte, illuminata e zelante [...] di molto valore, sia per la diligenza e operosità di cui aveva dato costante prova, sia per la mente illuminata e perspicua, la non comune coltura e la vasta conoscenza della giurisprudenza anche straniera".

Il procuratore generale della Corte di Cassazione di Roma nel suo rapporto del 23 ottobre 1922, propose De Ficchy allo scrutinio anticipato per P.M. (che fu poi abolito) e sottolineò come De Ficchy avesse "corrisposto in modo indubbio all'onorifica applicazione, rendendo servizi veramente preziosi" e che il magistrato avesse redatto gran parte del lavoro in materia penale dell'ufficio. "Anche in materia civile, aveva dimostrato egualmente coltura solida e larga" e il suo valore era

¹³⁰ Il 13 giugno 1910 venne trasmesso un articolo del 10 giugno contenuto nel giornale "Vita Calabrese" (giornale dell'Associazione radicale catanzarese) dal titolo "Per la giustizia", in cui venivano mosse critiche all'operato del pretore titolare nel mandamento di Arena. In tale nota si chiese che ad assumere servizio ad Arena venisse chiamato Vincenzo De Ficchy, peraltro già destinatovi. Cfr. MG, Fasc. pers., f. 69655.

¹³¹ MG, Fasc. pers., f. 69655.

completato da “la condotta incensurabile, la fermezza di carattere, la sicurezza d’intuito nel giudicare e la facilità nello scrivere e nell’esporre”.

Il 24 settembre 1923, in seguito alle nuove disposizioni sulle circoscrizioni giudiziarie, De Ficchy venne nominato, col suo consenso, giudice del Tribunale di Roma, ma rimase per tutto il mese di ottobre a prestare servizio presso la Procura generale della Cassazione del Regno, in seguito alla disposizione ministeriale del 26 settembre 1923, provocata dall’avvocato generale per ragioni di servizio. Nella sua richiesta egli ne tessé le lodi, scrivendo tra le altre cose: “Durante i 12 anni, per i quali è stato applicato a questo generale ufficio, egli, sotto la direzione dei procuratori generali, Mortara, De Blasio, De Notaristefani, ha studiato tutte le innumerevoli questioni per conflitti di competenza, per domande di rimessione dell’istruzione e del giudizio da una ad altra autorità giudiziaria, e tutte le questioni da trattare in camera di consiglio della Corte di Cassazione (ciò che costituisce un lavoro di circa un migliaio di processi per ogni anno) preparando con molta diligenza e sollecitudine le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, sempre accolte favorevolmente da la Corte di Cassazione”.

Il 23 novembre 1923 la seconda Sezione lo dichiarò promovibile per merito distinto in entrambe le carriere con un voto per la scelta. Il 24 novembre 1923 De Ficchy ricorse alle Sezioni unite, che, l’11 dicembre, lo classificarono promovibile per merito distinto in entrambe le carriere a unanimità di voti.

Il 20 dicembre 1923 venne nominato per merito distinto procuratore del re a Campobasso e il 6 gennaio 1924 tramutato ad Avezzano. Il 27 marzo successivo venne addetto alla Procura generale della Corte di Cassazione. L’11 dicembre 1925 i capi della Corte d’Appello di Roma ne proposero il passaggio nella magistratura giudicante, per motivi di servizio. Il ministro, con nota del 31 gennaio 1926, chiese al Consiglio Superiore il parere richiesto per il passaggio di carriera, che fu favorevole nella seduta dell’8 febbraio 1926.

Il 4 luglio 1927 chiese di essere ammesso al concorso per 9 posti di consigliere di Cassazione e parificati e nel suo rapporto il procuratore generale presso la Corte di Cassazione si esprime così:

Autorizzato da me [...] a esercitare le funzioni di P.M. nelle udienze civili e penali di questo supremo collegio, nel disimpegnarle lodevolmente, ha dimostrato di possedere, tanto in civile che in penale, una profonda e vasta cultura e una padronanza meravigliosa della giurisprudenza, un carattere fermo e integro, un intuito pronto e sicuro nel giudicare e una forma per quanto semplice e chiara altrettanto precisa e sintetica nell’esposizione scritta e orale delle quistioni, ond’è che io lo ritengo magistrato di eccezionale valore.

E questo è pure il convincimento di S.E. il primo presidente di questa corte, il quale, presiedendo assiduamente le udienze civili, ha potuto direttamente rendersi conto del valore del De Ficchy. Infatti, sul conto di lui, a mia richiesta, così mi scrive, con lettera del 15 corrente mese n° 264. “Il De Ficchy ha una particolare e lunga preparazione fatta a eccellente scuola per l’esame delle sentenze, che si denunziano per la cassazione, avendo egli collaborato fin da giovanetto nella maggiore rivista di giurisprudenza, raccogliendo, raffrontando e annotando le innumerevoli decisioni pubblicate”. Codesto lavoro ha, senza dubbio, reso più acuto e penetrante il senso critico dello studioso delle discipline giuridiche che gli consente di intuire rapidamente la fondatezza della censura contenuta nel ricorso alla sentenza denunciata; e la sua insussistenza di fronte al pensiero logico e giuridico manifestato dal giudice di merito. Questa qualità del suo spirito caratterizza appunto le sue requisitorie rapide, incisive, rettilinee e sobrie, come le note alle sentenze a piè di pagina della rivista. Il suo giudizio è il frutto di una attenta meditazione. Sebbene nella sua requisitoria non faccia quasi mai menzione dell’autorità di scrittori e di precedenti giurisprudenziali, ma le une e gli altri egli ha ricercato e approfondito e ne dà poi la prova nella discussione che segue in camera di consiglio. I dissensi fra le sue richieste e le decisioni della corte sono rari; ma anche in questi casi si può dissentire dal suo avviso, ma non disconoscere la serietà delle sue argomentazioni. Egli afferma, con eccessiva modestia, di non essere oratore. Può darsi che altri sia più eloquente di lui al suo posto, ma il suo modo di porgere così semplice e così modesto gli procura le simpatie della corte e della Curia, pur riconoscendo che talvolta qualche avvocato, che l’ascolti per la prima volta, resti meravigliato della rapidità con cui in pochissime proposizioni il rappresentante del P.M. abbia dimostrata l’erroneità di una tesi o il buon fondamento giuridico di una decisione. In conclusione posso assicurare V.E. che personalmente apprezzo molto il modo con cui il comm. De Ficchy assolve il difficile e delicato compito di rappresentare il pubblico ministero presso la Corte di Cassazione.

In materia penale, l’eccezionale merito del De Ficchy è riconosciuto pure da S.E. il presidente della prima sezione penale di questo supremo collegio, il quale, con lettera del 23 giugno u.s. così mi ha scritto “Il contributo vastissimo portato colle sue requisitorie scritte dal De Ficchy ai lavori in camera di consiglio della prima sezione

penale, per unanime consenso dei suoi componenti, è stato veramente prezioso e di importanza eccezionale, specialmente in materia di conflitti di competenza, racchiudenti spesso questioni complesse e gravissime, nella risoluzione delle quali la prima sezione ha quasi sempre adottato le conclusioni del De Ficchy dettate in forma perspicua, con sicurezza di intuito giuridico, con profonda dottrina e colla piena conoscenza della giurisprudenza della corte penale; talché io sono convinto di non esagerare affermando che nessun altro magistrato avrebbe potuto con maggiore decoro disimpegnare le funzioni gravissime e sapientemente affidate per tanti anni al De Ficchy”. A tutto ciò aggiungo che il De Ficchy continua a essere assiduo e laborioso cultore delle discipline giuridiche, essendo il direttore della serie pratica dei rinomati Manuali Barbera della prima serie “Civile, commerciale ed ecclesiastica”. E poiché a tanto valore scientifico egli accoppia una condotta sotto tutti i rapporti e una laboriosità insuperabile, tanto che, nei quindici anni che ha prestato servizio in quest’ufficio, ha rinunciato volontariamente alle ferie, devo concludere che sì pregevolissimo magistrato è meritevole al massimo grado di conseguire la promozione cui aspira, e della quale da lungo tempo disimpegna le gravi e difficili funzioni in modo tale che io lo considero e lo metto alla pari dei più valenti e fra i valentissimi miei collaboratori¹³².

Risultò il quinto fra i vincitori con 69 6/10 punti. Con decreto del 15 gennaio 1928 De Ficchy fu nominato consigliere della Corte di Cassazione del Regno.

Nel biennio 1931-1932 fu membro supplente del Consiglio Superiore della Magistratura.

Nel luglio 1931, da informazioni raccolte dalla presidenza del Consiglio, risultò che sia la moglie di De Ficchy che i suoi figli “non si limitano soltanto a coltivare sentimenti ostili al regime, ma ne davano pubblica e aperta manifestazione”. Si affermava infatti, che “in occasione delle proteste studentesche contro le organizzazioni cattoliche, sia la signora De Ficchy, che i figli, avessero pronunciato sconce frasi contro il regime e contro i fascisti, determinando i commenti dei coinquilini”¹³³.

Il ministro Rocco dispose quindi che De Ficchy venisse “invitato in via riservata da S.E. il primo presidente della Cassazione a sorvegliare meglio la condotta dei suoi familiari” e invitato a rassegnare, per motivi di opportunità, le dimissioni da membro supplente del Consiglio Superiore

¹³² MG, Fasc. pers., f. 69655.

¹³³ Nel suo fascicolo personale è conservato l’intero scambio epistolare sulla vicenda, iniziato il 22 giugno 1931 con un promemoria nel quale si legge che “Il comm. Deficchi consigliere della Corte di Cassazione che fece, per la protezione di S.E. Mortara, una rapidissima carriera, abita con la famiglia in via Giuseppe Ferrari n. 4. I figli del comm. Deficchi sono studenti al ginnasio-liceo “Terenzio Mamiani” e sono conosciuti da tutti gli avanguardisti come degli irriducibili antifascisti. A proposito sempre dell’atteggiamento antifascista della famiglia Deficchi, si riferisce il seguente episodio. Durante la sollevazione studentesca dello scorso mese, per protesta contro le attività politiche degli studenti cattolici, fu invaso l’oratorio limitrofo alla chiesa di San Gioacchino. Tanto la signora Deficchi, quanto i propri figli gridarono sconce frasi contro il regime e contro i fascisti [...]”. A seguito di questa lettera il Ministro Rocco, il 1 luglio 1931, chiese al Primo Presidente della Corte di Cassazione del Regno di “invitare il comm. De Ficchy a meglio sorvegliare la condotta dei suoi familiari e a infrenarli, e possibilmente a raddrizzarli, nei loro atteggiamenti e nella loro mentalità”, visto che essi “non si limitano a coltivare pertinacemente sentimenti ostili al regime, ma ne danno pubblica e aperta manifestazione”.

Il 15 luglio 1931 De Ficchy inviò un suo esposto per rispondere agli addebiti mossi contro la sua famiglia, descrivendo la moglie come “raro esempio di virtù domestiche, del tutto aliena sia dal partecipare a manifestazioni politiche, sia dal fare discorsi di natura politica, che esorbitano dalla di lei mentalità di vera ed esclusiva madre di famiglia. Tutta la di lei attività materiale e spirituale si è esclusivamente dedicata all’educazione dei propri figlioli, ed è sempre stata di lei cura costante di ispirare a essi non solo i puri sentimenti cristiani, ma altresì di informare le coscienze all’amore verso la Patria”. L’esposto continuava parlando dei figli che “educati con tanta saggezza, dedicano la loro attività esclusivamente agli studi e, nelle ore di riposo, agli esercizi fisici, assiduamente frequentando anche nelle ore serali, i corsi di avanguardista [...] amano soltanto, dopo la patria e la famiglia, il duce reggitore sapiente delle sorti del nostro paese”. Continuava scrivendo “Riassumendo, né mia moglie né i miei figli hanno mai fatto discorsi politici: mia moglie nei 21 anni di vita coniugale ha fatto soltanto l’allevatrice e l’educatrice di ben 8 figli, due dei quali ho perduto dopo lunghe, strazianti infermità”. Spiegò “la vile calunnia lanciata contro i miei congiunti” come “frutto esclusivo dell’umana malvagità” e dovuta a un episodio banale, ossia dal fatto che la moglie parlò a una vicina di casa di un tumulto a cui assistette vicino alla sua chiesa. Questo episodio venne ingigantito e riportato sino a farlo diventare ciò che venne riportato al Ministro. De Ficchy concluse la perorazione della sua causa scrivendo che si sarebbe assoggettato a rassegnare le dimissioni dal Consiglio Superiore della Magistratura se il Ministro lo “crederà opportuno nel suo insindacabile giudizio”. Cfr. MG, Fasc. pers., f. 69655.

della Magistratura. De Ficchy, presentando l'istanza, assicurò che l'accusa era completamente infondata e spiegò le singole circostanze dei fatti. Il ministro giudicò attendibili le giustificazioni e non adottò nessun provvedimento. In merito a questa vicenda, nel 1936 De Ficchy scrisse un'istanza al Ministero, con la quale chiedeva l'apertura di una formale inchiesta sulla sua condotta pubblica e su quella dei suoi familiari, ritenendo che esclusivamente motivi di natura politica avessero causato la sua mancata promozione al grado superiore. Il ministro Solmi scrisse il 5 gennaio 1937 al primo presidente della Corte di Cassazione di comunicargli che gli erano note "le sue qualità di magistrato e di studioso" e di rassicurarlo sul fatto che egli godeva di "tutta la fiducia dell'amministrazione", esortandolo a "continuare ad attendere con l'usata serenità al suo delicato lavoro".

Il 17 novembre 1938 fu nominato procuratore generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro e collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal 17 novembre 1938 e il 12 dicembre dello stesso anno temporaneamente destinato a esercitare le funzioni proprie del grado di presidente di Sezione della Corte di Cassazione del Regno.

Nel gennaio 1940 non venne accolta l'istanza di De Ficchy con la quale chiedeva l'autorizzazione per accettare un incarico arbitrale (conferitogli con decreto del primo presidente della Corte d'Appello di Catanzaro, relativamente alla controversia tra Alessio Henny e i fratelli Herbert e Carmelo Alessio).

Il 28 giugno 1943 fu nominato presidente di Sezione della Corte Disciplinare Suprema di Cassazione per il biennio 1943-1945.

Nel periodo dell'armistizio De Ficchy si trovava nelle Marche, a Senigallia, in ferie e tra i mesi di ottobre e novembre comunicò a Messina, presidente della Corte Suprema di Cassazione a Roma, le sue difficoltà nel cercare di tornare a Roma¹³⁴. La sua prima lettera è del 19 ottobre¹³⁵, la successiva del 2 novembre, nella quale scrisse:

Ero in procinto di tornare, quando col 21 ottobre è stato sospeso il servizio dei treni viaggiatori sulle linee Falconara Orte e Firenze Orte, il che mi ha impedito di raggiungere Roma all'epoca stabilita. Ciononostante non mi sono scoraggiato, ho ottenuto dal comando germanico già dal 30 ottobre il permesso di tornare a Roma in automobile; ma dopo aver procurato macchina, autista e carburante, e dopo aver già approntate le valigie, l'autista ieri si è rifiutato di trasportarmi, preoccupato delle recenti incursioni a danno di automobili lungo la via Flaminia presso Civita Castellana. Mi trovo perciò qui relegato, senza abiti invernali, senza libri, e involontariamente inadempiente ai miei doveri¹³⁶.

Il 15, riportando le notizie già date con le precedenti lettere, aggiunse di aver cercato un mezzo di fortuna, di essere "riuscito a ottenere il permesso del comando germanico per rientrare a Roma in automobile; ma dopo acquistata financo la benzina, l'autista si è rifiutato di trasportarmi, per fifa, dati i frequenti mitragliamenti lungo la via Flaminia. Proprio il giorno innanzi a quello fissato con l'autista per la partenza, era accaduto un mitragliamento presso Civita Castellana, e avevano trovato la morte due autisti di Fano"¹³⁷. De Ficchy quindi si trovava "relegato, sprovvisto di abiti e scarpe invernali. Famiglie conoscenti ci hanno favorito in prestito un po' di coperte, perché qui la casa non

¹³⁴ Tali difficoltà vennero da De Ficchy sottolineate anche in un'altra lettera, questa destinata a Ezio Campana cancelliere capo della Corte Suprema di Cassazione, il 30 gennaio 1944, nella quale, parlando del rifiuto del cancelliere a pagare gli assegni per il mese di dicembre per via del suo mancato ritorno alla scadenza delle ferie, scrisse che "fin dal 20 ottobre (data in cui mi trovavo legalmente in ferie) per disposizione del comando germanico fu sospeso il servizio ferroviario Rimini Roma, sospensione che tuttora perdura; pertanto la mia mancata restituzione in sede è dipesa da circostanza indipendente dalla mia volontà. Mi preme inoltre ricordarle che per disposizione data dal R. governo a favore dei funzionari che si trovavano fuori della loro sede nel momento della occupazione germanica, costoro hanno l'obbligo di restituirci in sede entro un mese dal dì in cui la occupazione straniera verrà a cessare e saranno ripristinate le comunicazioni. Tengo infine a informarla che dell'impedimento a restituirmi in sede diedi subito comunicazione agli eccellentissimi primo presidente e presidente titolare della prima sezione". Cfr. ACS, Csc, Fasc. pers., b. 6, f. 288.

¹³⁵ Non presente nei fascicoli personali.

¹³⁶ ACS, Csc, Fasc. pers., b. 6, f. 288.

¹³⁷ ACS, Csc, Fasc. pers., b. 6, f. 288.

è attrezzata per una dimora invernale. E si è costretti a vivere senza ricevere lettere, senza leggere giornali che non arrivano, e col solo conforto della radio, fino a quando ce la lasceranno!”¹³⁸. Chiese quindi di “tollerare la mia involontaria assenza”, giustificandolo col primo presidente.

Il 31 maggio 1944 Messina comunicò che De Ficchy aveva ripreso regolare servizio alla Corte Suprema di Cassazione. Il 24 luglio 1944 De Ficchy inviò al presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione un promemoria nel quale ripercorse la sua carriera:

Nel 1927 vinsi il primo concorso bandito dal Ministro Rocco per la nomina a consigliere di Cassazione, venendo graduato al quinto posto fra i nove vincitori. Il Ministro Rocco nel 1931 promosse al grado terzo i colleghi [...] io non fui promosso perché nel giugno 1931 era pervenuta alla presidenza del consiglio una denuncia per antifascismo a carico di tutta la mia famiglia. Oggetto dell'accusa era l'onesta deplorazione fatta da mia moglie dell'invasione dei circoli cattolici da parte di giovinastri delle organizzazioni giovanili del tempo. Il Ministro Rocco, nel chiedermi giustificazioni, mi invitò anche a dimettermi da membro supplente del consiglio superiore; ma, in seguito alle mie giustificazioni, revocò tale invito e non adottò alcun provvedimento contro di me. Il successore Ministro De Francisci, che aveva alta stima di me, seguì nelle promozioni al grado terzo il criterio dell'anzianità; vi derogò solo per il collega Messina Salvatore, segnalatogli dal Ministro degli Esteri; ed essendo poi giunto il mio turno di anzianità, mi assicurò che nell'aprile 1935 mi avrebbe destinato alla Corte di Cassazione, dopo il collocamento a riposo del presidente Padiglione. Egli aggiunse che non mi concepiva in un ufficio estraneo alla Corte di Cassazione, dove prestavo servizio da un trentennio. Ma purtroppo il De Francisci non era più Ministro quando si rese vacante il posto promessomi. Il Ministro Solmi sistematicamente mi saltò nelle molteplici promozioni al grado terzo fatte dal maggio 1935 al giugno 1938; egli si giustificava col ripetere che io, quale redattore capo della Giurisprudenza Italiana, non avrei accettato una promozione fuori di Roma. Ma ciò non rispondeva a verità, perché io avevo dichiarato di pormi a disposizione del Ministero; e la vera causa era ben altra: l'accusa di antifascismo, la stima e amicizia di Lodovico Mortara, una mia noticina pubblicata nella Giurisprudenza Italiana, che non approvava qualche disposizione del r. decreto 7 agosto 1936 n. 1531 sul procedimento per ingiunzione. Finalmente, in seguito alla morte del collega Lavagna, presidente della terza sezione penale, sezione da me costituita e di fatto presieduta sin dalla sua creazione, nel novembre 1938 il Ministro Solmi si decise a promuovermi, dopo aver promosso prima di me una trentina di colleghi meno anziani. Oggi, dovrei seguire nella graduatoria i colleghi Pilotti, Aloisi e Messina, se a suo tempo fossi stato promosso, e mi troverei compreso nel ruolo organico fin dal 1932, percependo da tale epoca l'assegno di rappresentanza, che non viene corrisposto ai presidenti fuori ruolo. Confido che vostra Eccellenza vorrà, quanto meno, accordarmi il passaggio nel ruolo organico non appena si verificherà la prima vacanza. Ciò significherebbe per me il riconoscimento da parte di V.E. dei torti da me subiti. E vorrà inoltre compiacersi di darmi la titolarità di qualche sezione, alla quale sarei già stato chiamato se fossi stato promosso al mio turno¹³⁹.

In un altro promemoria dello stesso giorno, relativo all'organico e alla mole di lavoro svolto alla Corte di Cassazione, sottopose all'attenzione del Ministero una sua idea, ossia la reintroduzione dell'istituto della “perenzione nei giudizi di Cassazione”, in modo che “buona parte dei ricorsi resterebbero abbandonati. I ricorsi dovrebbero essere portati a discussione solo su domanda delle parti; se tale domanda non è presentata nel termine, il ricorso s'intende abbandonato, e se ne pronuncia declaratoria in camera di consiglio”. Secondo De Ficchy questa riforma “renderebbe possibile non solo l'ulteriore riduzione del numero dei presidenti, ma anche una notevole riduzione del numero dei consiglieri, con vantaggio del bilancio dello stato e con elevazione del prestigio dell'Alto Consesso”¹⁴⁰.

Il 3 agosto 1944 De Ficchy venne nominato presidente della Commissione di primo grado per l'epurazione del personale del Ministero dell'Interno e il 16 novembre dello stesso anno venne richiamato in ruolo quale presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione in Roma (seconda Sezione penale). In merito al lavoro svolto durante l'incarico alla seconda Sezione penale della Corte di Cassazione, il primo presidente Casati scrisse il 31 luglio 1945:

Ho letta la relazione che ella ha creduto farmi tenere, per darmi esatto conto del lavoro compiuto dalla seconda sezione, da lei con tanto scrupolo e diligenza presieduta, a cominciare dal 6 novembre 1944, da quando cioè essa

¹³⁸ ACS, Csc, Fasc. pers., b. 6, f. 288.

¹³⁹ MG, Fasc. pers., f. 69655.

¹⁴⁰ MG, Fasc. pers., f. 69655.

riprese a funzionare dopo il draconiano provvedimento dello pseudo governo repubblicano fascista, fino al 27 luglio u.s. Il numero delle udienze tenute, i numerosi ricorsi discussi in pubblica udienza o trattati in camera di consiglio, il maggiore aggravio derivante dai ricorsi assegnati alla sezione stessa in dipendenza dell'applicazione dell'art. 6 della legge 27 luglio 1944 n. 159 per le sanzioni contro il fascismo, e infine la gravità e complessità dei ricorsi stessi rilevano all'evidenza lo sforzo compiuto, specie se si considera la deficienza numerica dei magistrati presenti alla sezione. Me ne compiaccio con lei assai vivamente e mi riservo riferirne, a momento opportuno, al Ministro di Grazia e Giustizia. La mia parola di lode va anche a tutti i magistrati, al dirigente e agli altri funzionari di cancelleria della sezione, che hanno dimostrato spirito di comprensione e abnegazione al dovere da consentire un notevole e cospicuo rendimento¹⁴¹.

Il 28 marzo 1947 De Ficchy rinnovò il suo giuramento, in ottemperanza al disposto dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 1946 n. 478 sulla Modificazione delle formule di giuramento¹⁴².

Il 19 gennaio 1950 venne collocato a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 23 gennaio 1950, con il grado e il titolo onorifico di primo presidente della Corte Suprema di Cassazione.

4.4.5 FERRARA Andrea

Andrea Ferrara nacque a Tursi (Matera), l'11 novembre 1882, da Luigi e Rachele Capitolo¹⁴³. Si laureò in Giurisprudenza alla Regia Università di Napoli il 16 luglio 1903 (dal fascicolo risulta che sapeva scrivere la lingua francese). Si sposò con Rosa Fischetti nel dicembre 1913. Collaborò con la Rivista di diritto commerciale dell'Editore Vallaroli.

Si presentò una prima volta al concorso per uditore giudiziario nel 1903, ma non fu ammesso alle prove orali. Si presentò una seconda volta nel 1904 e si classificò 21° tra i vincitori, con 235 su 280 voti. Fu quindi nominato uditore giudiziario il 10 giugno 1905 e il 20 luglio dello stesso anno fu destinato alla Corte d'Appello di Napoli. Il procuratore generale di Napoli, nel suo rapporto del 23 dicembre 1905, scrisse che Ferrara si era "dimostrato atto a reggere una Pretura perché giovane distinto per molta capacità, per grande operosità e per ottima condotta, nutrito di buoni studi giuridici, di carattere serio e fermo"¹⁴⁴.

Venne destinato con le funzioni di vice pretore all'ottavo mandamento di Napoli l'8 febbraio 1906 e il 22 dello stesso mese fu inviato in missione al mandamento di Sant'Arcangelo di Basilicata, con l'incarico di reggere l'ufficio. Nei rapporti del mese di giugno 1906 ebbe giudizi lusinghieri: il procuratore generale di Napoli lo qualificò "magistrato di capacità distinta, di molta dottrina civile e penale, di grande operosità, di ottima condotta, e di carattere dignitoso" e il primo presidente scrisse che Ferrara era magistrato "di molta capacità ed operosità, di più che sufficiente cultura giuridica, di carattere serio e fermo, di ottima condotta".

Venne approvato all'esame pratico il 28 gennaio 1907, classificato all'11° posto con 22 5/7 voti e fu quindi nominato aggiunto giudiziario con destinazione alla Regia Procura del Tribunale di Matera il 24 febbraio 1907.

In occasione di una sua richiesta di tramutamento a Napoli, il procuratore generale scrisse il 24 luglio 1907 che Ferrara aveva "tutta le qualità che costituiscono davvero un funzionario distinto perché fornito di intelligenza non comune, di severi studi in dottrina giuridica civile e penale,

¹⁴¹ ACS, Csc, Fasc. pers., b. 6, f. 288.

¹⁴² L'art. 2 sulla formula del giuramento recita: "La formula di giuramento per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato è stabilita come segue: 'Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi e di adempiere tutti i doveri del mio stato al solo scopo del bene della Patria'".

¹⁴³ È possibile rintracciare due brevissime note biografiche in Enciclopedia Italiana – II Appendice (1948) – http://www.treccani.it/enciclopedia/andrea-ferrara_%28Enciclopedia-Italiana%29.

¹⁴⁴ ACS, Mgg, III Vers., f. 70566.

operosissimo, di condotta ottima, di carattere dignitoso e di attitudine alla parola, porgendo requisitorie precise non disgiunte da eloquio elegante”.

Venne trasferito alla Regia Procura di Napoli il 12 gennaio 1908 e nel mese di maggio dello stesso anno fu destinato con funzioni di pretore nel mandamento di Borbona (non prese però possesso perché venne tramutato a sua domanda al mandamento di Pisticci l'11 giugno).

Il Consiglio Giudiziario presso il Tribunale di Matera lo giudicò “di ottima capacità, dottrina, operosità e condotta”, attribuendogli la qualifica di ottimo, con idoneità alle funzioni requirenti il 25 novembre 1908. Anche nel 1909 venne confermata da parte del Consiglio Giudiziario di Potenza la classificazione dell'anno precedente.

Nel 1909 ci fu un episodio di minaccia a lui rivolto, che si risolse con una condanna per oltraggio e resistenza nei confronti del minacciante¹⁴⁵. Ci un nuovo ricorso l'anno successivo, contro Ferrara e altri funzionari della Pretura di Pisticci ma alla richiesta di informazioni il procuratore generale di Napoli, in un suo rapporto del 10 ottobre 1910, assicurò che il pretore aveva fornito chiarimenti, con i quali erano stati messi bene in evidenza l'infondatezza degli addebiti, e venne anche sottolineato come Bruni era conosciuto come “squilibrato, uso a fare frequentemente ricorsi senza consistenza”¹⁴⁶.

In seguito alla sua richiesta di ammissione al concorso di merito, il Consiglio Giudiziario di Matera il 23 novembre 1910 confermò la classificazione già data e dichiarò l'istanza meritevole di accoglimento. Il 25 marzo 1911 vinse il concorso, risultando 2° classificato con 69 su 90 voti. Venne quindi nominato giudice di seconda categoria il 24 agosto 1911, continuando nelle sue funzioni di pretore a Pisticci.

Nel 1913, in occasione del suo matrimonio con Rosa Fischetti, di Pisticci, chiese un trasferimento e nel suo rapporto il presidente della Sezione di Potenza, il 23 luglio 1913, propose che fosse destinato a Melfi, dichiarando che Ferrara era “giovane di valore, operoso e di condotta irreprensibile”. Anche il procuratore generale lo qualificò magistrato distinto nella sua nota del 1° agosto 1911, in occasione della trasmissione di alcune istanze di trasferimento. Il 4 agosto fu trasferito, a sua domanda, al Tribunale di Taranto.

Venne chiamato alle armi nel maggio 1916, col grado di tenente di Artiglieria da fortezza¹⁴⁷. Da giugno a settembre 1919 esercitò le funzioni di avvocato militare (col grado di tenente colonnello della giustizia militare) presso i Tribunali di Guerra della Piazza Marittima di Taranto, conseguendo il diritto a fregiarsi della medaglia per le campagne di guerra degli anni 1916-1917-1918.

Nel trasmettere un'istanza di trasferimento a Roma, il presidente del Tribunale di Taranto si espresse nel seguente modo: “Oso opporre il mio favorevole voto, ispirato al riconoscimento dei molti meriti di questo valoroso magistrato, che pur superò l'arduo cimento del concorso nel 1910 da aggiunto giudiziario a giudice, ed è esempio mirabile di operosità, di distinzione e diligenza nelle funzioni giudiziarie”. Fu quindi tramutato col suo consenso al Tribunale di Roma il 24 settembre 1923. Nel rispondere alla lettera di commiato di Ferrara, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di

¹⁴⁵ “Il 15 marzo 1909 trovandosi nel circolo sociale di Pisticci, mentre tal Barbetta Antonio inseguiva il locale Ricevitore del Registro per percuoterlo, ad evitare conseguenze più gravi, dichiarò in arresto il Barbetta, che si rivoltò anche contro di lui, minacciandolo. Confermato l'arresto delle superiori attività, il Barbetta fu poi condannato a sedici giorni di reclusione per oltraggio e resistenza al pretore”. Cfr. ACS, Mgg, III Vers., f. 70566.

¹⁴⁶ “Con ricorso 21 giugno 1910 l'avvocato Alessandro Bruni accusò tutti i funzionari della pretura di Pisticci di arbitrii in suo danno e specificamente il pretore Ferrara di tenere un contegno inesplicabile ed arbitrario nella tutela della minore Amalia Bruni”. Cfr. ACS, Mgg, III Vers., f. 70566.

¹⁴⁷ Nello stato di servizio, presente in ACS, Mgg, III Vers., f. 70566, datato 8 giugno 1923, si legge che prestò giuramento a Taranto il 20 giugno 1916, in precedenza riformato a rassegna di rimando e lasciato in congedo illimitato. Prestò servizio al 4° Reggimento Artiglieria Fortezza e giunse in territorio dichiarato in stato di guerra il 29 maggio 1916. Venne poi collocato in temporaneo congedo come sostituto Avvocato Militare presso il Tribunale militare di guerra per la Marina di Taranto il 28 ottobre 1916 e prestò poi servizio presso il Tribunale Militare di Taranto sempre come sostituto Avvocato Militare. Venne collocato in congedo definitivo il 18 settembre 1919.

Taranto lo ritenne il 6 ottobre 1923 “magistrato austero come la legge ed inflessibile, alto intelletto, e per nobiltà di forti studi, stimato”.

Chiese di essere scrutinato in anticipo e nel rapporto relativo, del primo presidente di Trani, a cui si associò anche l’avvocato generale, si legge:

Il Presidente del Tribunale di Taranto ottimo magistrato, di carattere rigido e severo, lo definisce magistrato valorosissimo, di molta capacità morale ed intellettuale, pregevole in sommo grado. Il Procuratore del Re dello stesso Tribunale riferisce che il Ferrara racchiude in sé tutti i requisiti indispensabili per disimpegnare con competenza e decoro le funzioni di P.M. ed aggiunge: “Egli è magistrato la cui cultura non comune e la cui encomiabile operosità e versatilità dell’ingegno sono a tutti note. Avendo conosciuto personalmente il Ferrara ed ammirate varie sue sentenze condivido completamente il parere dei suoi immediati capi gerarchici. Lo ritengo magistrato di merito distinto. Durante la guerra copri per lungo tempo in Taranto l’ufficio di Avvocato Militare presso il Tribunale col grado di tenente colonnello della giustizia militare e tale ufficio assolse con piena soddisfazione di tutti e con competenza non comune. Il Ferrara è in sommo grado idoneo tanto per la magistratura giudicante come per quella requirente secondo il parere dei suoi capi e mio”¹⁴⁸.

Venne dichiarato promovibile per merito distinto nella carriera giudicante, con un voto per la promovibilità a scelta, nell’adunanza del 17 novembre 1923 del Consiglio Superiore Sezione seconda.

Il Ministero dell’Economia Nazionale chiese, il 4 gennaio 1924, l’autorizzazione a nominare Ferrara membro della Commissione per lo studio della materia concernente i diritti esclusivi di pesca ma il Ministero della Giustizia fece presente che era in quel momento inopportuno destinarlo alla Commissione, vista l’imminenza della sua promozione a consigliere d’Appello. Infatti, meno di un mese dopo (il 3 febbraio) fu nominato consigliere d’Appello con l’incarico di istruire i processi penali presso il Tribunale di Trieste.

Si presentò al concorso per referendari al Consiglio di Stato e nel rapporto del 28 febbraio 1924 il Ministero della Giustizia riferì a quello dell’Interno che Ferrara, durante la sua carriera, aveva “riportato sempre le più distinte qualifiche per ingegno, dottrina, condotta, laboriosità e diligenza veramente eccezionali, in modo da farsi apprezzare per elemento prezioso in ogni collegio di qualsiasi magistratura”. Nella trasmissione dell’istanza, il presidente del Tribunale di Roma scrisse tra le altre cose:

Per quanto non lunga sia stata la di lui permanenza in questo Tribunale – 5° Sezione – posso tuttavia, per l’intensa attività spiegata dal Ferrara, pronunciarmi con piena consapevolezza sulle eccezionali sue qualità e renderne doverosa testimonianza. Dotato di svegliatissimo ingegno e di profonda e vasta cultura, egli ben presto ha saputo farsi ammirare dai colleghi e da me per le sobrie, chiare, ed esaurienti relazioni svolte in Camera di Consiglio, per la sicurezza ed esattezza dei suoi giudizi anche nelle questioni meno ovvie, e per il pieno possesso di un linguaggio strettamente giuridico ed impeccabile sotto ogni rapporto. La redazione delle sentenze affidate al Ferrara, sempre accurata, mi ha poi dato la conferma dei suoi pregi di mente e di cultura e della sua matura esperienza in ogni ramo del diritto, doti che, accoppiate ad una laboriosità e diligenza veramente eccezionali, formano del Ferrara un elemento prezioso di ogni collegio giudicante, ed in genere di qualsiasi magistratura. Non è superfluo aggiungere che il Ferrara ha dimostrato eccellenti qualità morali e che ha saputo accattivarsi stima e considerazione fra i colleghi e nel Foro¹⁴⁹.

Il Ministero dell’Interno comunicò il 25 settembre 1924 che Ferrara, nonostante non fosse risultato vincitore al concorso, era stato incluso nella graduatoria degli idonei, avendo riportato 26 punti.

Il 14 agosto 1925 il procuratore generale di Trieste riferì di essere venuto a conoscenza dell’aspirazione di Ferrara per ottenere il posto di consigliere istruttore in Roma e che “credeva suo dovere segnalarlo al Ministero per l’opera veramente degna di encomio prestata a Trieste distinguendosi per capacità, dottrina, attività e spiccate attitudini alle funzioni direttive, nonché all’espletamento di complesse indagini istruttorie da lui personalmente condotte con la piena

¹⁴⁸ ACS, Mgg, III Vers., f. 70566.

¹⁴⁹ ACS, Mgg, III Vers., f. 70566.

soddisfazione dei suoi superiori, col plauso dell'opinione pubblica e con alto senso di serena ed imparziale giustizia non disgiunta dalla necessaria fermezza ed energia”.

Fu tramutato al Tribunale di Roma il 5 novembre 1925, con le funzioni di presidente di Sezione.

Con decreto ministeriale del 14 marzo 1928 fu nominato presidente del Collegio dei probiviri per dirimere le controversie fra gli utenti costituiti in Associazione nazionale per il controllo della combustione.

In occasione della sua richiesta per l'ammissione al concorso per titolo a sei posti di consigliere di Cassazione bandito il 3 febbraio 1928, i capi di Corte scrissero il 14 maggio il seguente rapporto:

Fin dall'inizio della sua carriera il Ferrara si rivelò giovane di eletto ingegno, studioso di scienze giuridiche e sociali, argomentazione efficace, di condotta ottima, di carattere serio e dignitoso, tanto da far prevedere la sua ascesa sicura in breve volger di tempo ai più alti gradi della magistratura. Da aggiunto giudiziario sostenne la prova per la promozione a giudice, e dei tre riusciti vincitori sopra 186 concorrenti, risultò il secondo. Adetto al Tribunale di Taranto, gli furono affidate tutte le procedure fallimentari e fu pure incaricato di istruire e decidere sulle domande per liberazione nei pagamenti a termini dell'art. 11 R.D. 25 luglio 1916 n.1143; e per il migliore svolgimento di tale servizio venne incaricato dal presidente a dettare norme per la citazione e decisione di dette domande, che assicurarono uniformità d'indirizzo e di criterio. Successivamente venne delegato alle istruttorie dei giudizi di graduazione, dando prova in questo altro ramo di servizio del suo ingegno e del suo alto sapere. Durante la guerra [...] prestò servizio prima quale sostituto Avvocato Militare e poi come Avvocato Militare capo presso i tribunali di guerra della piazza marittima di Taranto, ed in tale sua qualità riorganizzò il funzionamento dei detti tribunali in modo assai encomiabile. Infatti, essendo sorto conflitto fra carabinieri italiani e militari britannici delle Indie occidentali con relativo conflitto di competenza fra i rispettivi tribunali, accedette sul posto il Vice Avvocato Generale Militare, che espresse il suo vivo compiacimento per il funzionamento dei Tribunali militari e per la pregevole relazione redatta dall'Avvocato Militare Ferrara, circa la portata ed i limiti della extraterritorialità riconosciuta dal diritto internazionale militare per le truppe alleate soggiornanti nel territorio dello Stato italiano con consenso del potere sovrano competente. Inoltre il Ferrara fu consulente del Comando in capo della piazza in tutti gli affari ed incidenti che avessero portata giuridica e che richiedessero interpretazione di legge; propose e redasse il testo dei bandi e delle ordinanze che il Comando della Piazza emetteva in relazione all'ordinato e disciplinato svolgimento delle attività militari e civili della piazza e specialmente quelli che avessero portata giuridica; ed assolse sempre in modo ammirevole e con intelligente attività il suo compito. Collocato in congedo nel settembre 1919, riprese servizio nel Tribunale di Taranto, seguitando a dimostrarsi, quale era sempre stato, magistrato di altissimo valore; e tale venne qualificato da quel presidente, il quale nel trasmettere in data 19 luglio 1923 i lavori del Ferrara, per lo scrutinio anticipato, alla Prima Presidenza di Trani così riferiva: “Il Cav. Ferrara, è una nobile figura di magistratura, destinato ad ascendere le più alte vette della carriera. Mente aperta, spirito pronto, ingegno versatile, materiato di cultura soda ed estesa non solo nel campo del giure ma anche in quello delle lettere, egli rivela tutto il suo valore nelle sentenze, nelle quali non si sa se ammirare di più la semplicità, proprietà e sobrietà del dettato, o il senso pratico, l'esattezza del punto di diritto deciso e la finezza del criterio giuridico. Carattere adamantino, e rigido, ma equanime; di condotta privata e pubblica esemplare e specchiata, il Cav. Ferrara è il tipo del perfetto magistrato. Nello scrutinio, pertanto, per il grado superiore è degno della più alta classifica, quella di merito eccezionale, così per la carriera giudicante che per la requirente”.

Trasferito il Ferrara al Tribunale locale, lo stesso presidente col suo rapporto informativo del 22 settembre 1923 confermò le informazioni date in occasione dello scrutinio, lodando in modo speciale la versatilità dell'ingegno e l'alto e indiscusso valore di sì degno magistrato. Ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, espressamente convocato rilevò che il Ferrara “magistrato austero come la legge ed inflessibile, alto intelletto e per forti studi stimato” si era comportato per non breve corso di anni, in cui era rimasto a Taranto, in modo tale che la Curia e la città l'avevano tenuto sempre in grande estimazione e lo avevano circondato di devota simpatia: e pertanto i componenti di quel consiglio, nell'esprimergli tali sentimenti, facevano voti che egli assurgesse ai più alti uffici, dei quali era degno. Al Tribunale di Roma, adetto il Ferrara ad una sezione civile, si dimostrò quale era, magistrato di alto valore, e dichiarato nello scrutinio promovibile per merito distinto, venne poi nel 1924 promosso e destinato con le funzioni di consigliere istruttore al Tribunale di Trieste, ed anche in questo speciale ramo di servizio dette prove non dubbie delle sue ottime qualità di magistrato distintissimo. Infatti, trasferito da Trieste al Tribunale di Roma come presidente di sezione, il Primo Presidente di Trieste, nel trasmettere il fascicolo personale con nota del 28 novembre 1925, ebbe a riferire: “Il Ferrara è magistrato di elettissimo ingegno, di vasta cultura e di austera dignità di vita, doti tutte che ho appreso anche da contatti personali e che egli, pure versatissimo nelle materie civili, ha rilevato nelle funzioni di giudice istruttore”. Attualmente il Ferrara è adetto alla seconda sezione civile del Tribunale locale, ove si tratta tutta la materia fallimentare, e come già al Tribunale di Taranto, egli si è dimostrato così esperto in detta materia da dirigere con

mano maestra quel delicato ramo di servizio, specie in questi ultimi anni, in cui si sono grandemente accentuati i disserti commerciali.

“Lavoratore a tutta prova – riferisce il presidente con rapporto informativo del 28 aprile u.s. – egli non soltanto s’interessa dello svariato e complesso lavoro della Sezione, che sotto la sua savia guida procede in modo inappuntabile, ma quanto è per laboriosità di esempio e sprone a tutti gli altri componenti della sezione, redigendo sempre le sentenze della causa più gravi e delicate”. Inoltre – aggiunge il presidente col citato rapporto – il Ferrara sveltissimo e diligentissimo nella risoluzione di qualsiasi contestazione la più grave e delicata, non solo in materia fallimentare, ma anche di società, ha dato continua prova del suo fervido ingegno, del suo maturo senno e della sua instancabilità nel lavoro, per cui ritengo che ben pochi possono eguagliarlo e che la Corte Suprema, riuscendo egli nell’arduo cimento, come ho fiducia, farà un acquisto veramente prezioso.

I sottoscritti, per così lusinghiere informazioni fornite dal Presidente alle quali pienamente si associano, ritengono il Ferrara ben meritevole della promozione cui aspira, tanto nella carriera giudicante quanto in quella requirente, per le prove date presso i tribunali militari durante la guerra¹⁵⁰.

La Commissione lo qualificò 6° tra i vincitori, con 116 su 140 voti, scrivendo nella sua relazione che Ferrara aveva sempre riportato elogi dai suoi superiori “per la sua operosità per la sua profonda e varia cultura e per il suo svegliatissimo ingegno” e che “tutti i lavori prodotti sono apparsi redatti con grande maestria e piena padronanza della materia; le questioni trattate sono spesso importantissime e interessanti”; inoltre, il magistrato scriveva “in forma semplice e piana, sentenze in cui la densità del contenuto giuridico si accompagna alla sobrietà dell’esposizione; perspicue sono in generale le motivazioni, guidate da ottimo criterio interpretativo ed esatte le decisioni”.

Il 5 luglio 1928 chiese di essere ammesso allo scrutinio per la promozione. Il Consiglio Giudiziario di Roma il 2 agosto 1928 espresse all’unanimità parere per la promovibilità in entrambe le carriere, così motivando, fra l’altro:

Fin dall’inizio della sua carriera il Ferrara si rivelò giovane di eletto ingegno, studioso di scienze giuridiche e sociali, argomentazione efficace, di condotta ottima, di carattere serio e dignitoso, ed ottenne subito il riconoscimento ufficiale dei suoi meriti negli esami di concorso per la promozione a giudice, essendo riuscito il secondo dei tre vittoriosi sopra 186 concorrenti. Quale Avvocato Militare riorganizzò in modo encomiabile il funzionamento dei tribunali militari della piazza marittima di Taranto, ebbe lodi per la pregevole relazione redatta circa la portata ed i limiti della extraterritorialità riconosciuta dal diritto internazionale militare per le truppe alleate soggiornanti nel territorio dello Stato Italiano, e per la sua intelligente attività e provata competenza fu addetto in qualità di consulente del Comando in capo della piazza di Taranto in tutti gli affari ed incidenti che avessero portata giuridica e che richiedessero interpretazione di leggi. Nel Tribunale civile di Taranto lasciò tracce luminose del suo ingegno e della sua dottrina nella redazione di importanti sentenze civili, nelle procedure fallimentari, nei giudizi di graduazione e nel formulare le norme per la citazione e decisione delle domande liberatorie di pagamenti ai sensi dell’art.11° del R.D. 25 luglio 1915 n.1143.

[...] Queste elettissime qualità furono riconosciute al Ferrara anche durante le sue funzioni di giudice nel Tribunale di Roma; e gli valsero la promozione per merito distinto alla Corte di Appello. In seguito rivelò attitudini non comuni nelle funzioni di giudice istruttore Capo presso il Tribunale di Trieste, e, tornato a Roma a presiedere la 2^a Sezione civile di questo Tribunale, i Superiori con recente rapporto riferiscono di lui: “Lavoratore a tutta prova, egli non soltanto s’interessa dello svariato e complesso lavoro della Sezione, che sotto la sua savia guida procede in modo inappuntabile, ma è anche esempio e sprone a tutti gli altri componenti della sezione redigendo sempre le sentenze della causa più gravi e delicate. Sveltissimo e diligentissimo, ha dato prove del suo maturo senno e della sua non comune capacità in tutti i rami del diritto” [...].

Il Consiglio Superiore prima Sezione lo classificò promovibile per merito distinto, a unanimità di voti, nella carriera giudicante il 12 novembre 1928.

Con decreto del 13 giugno 1929 fu nominato consigliere della Corte di Cassazione del Regno.

Il 23 luglio 1930 fu delegato dal Ministero presso il Comitato per la mobilitazione civile per la Commissione suprema di difesa. Il presidente del Comitato, Generale Dallolio, si mostrò compiaciuto della designazione, comunicando che Ferrara avrebbe assunto la presidenza della Sezione legislativa.

¹⁵⁰ ACS, Mgg, III Vers., f. 70566.

Con rapporto del 10 dicembre 1932 il presidente della terza Commissione per il concorso ai posti di amministratore giudiziario riferì che Ferrara lo aveva coadiuvato in modo efficace nel difficile lavoro della Commissione “il quale per avere in passato ricoperta la carica di giudice delle sezioni fallimentari del Tribunale di Roma, aveva potuto ancora più strettamente apprezzare la capacità e correttezza della gran parte dei concorrenti”.

Il 15 ottobre 1936 fu nominato primo presidente della Corte di Appello di Catania e il 21 dicembre fu collocato fuori ruolo per attendere a studi legislativi.

Il 21 febbraio 1938 venne richiamato in ruolo (a partire dal 2 marzo 1938), con la nomina a presidente di Sezione della Corte di Cassazione del Regno.

Fu presidente della Commissione per la redazione del libro delle obbligazioni del nuovo Codice Civile del 1942 e del Comitato ministeriale che preparò il testo del decreto legge 5 maggio 1948, n. 483 per modificazioni e aggiunte al Codice di Procedura Civile del 1942. In merito, il 13 dicembre 1939 Grandi scrisse al primo presidente della Corte di Cassazione chiedendo un esonero di Ferrara dalle funzioni di presidente di Sezione della Corte Suprema per portare a termine il progetto del IV Libro del Codice Civile.

Nel fascicolo personale di Ferrara non si rintracciano notizie relative al concitato periodo che l'Italia visse a cavallo tra il 1943 e l'inizio del 1944, ma si trova la sua nomina a presidente supplente della Commissione per l'epurazione del personale dipendente del Ministero dell'Africa Italiana, avvenuta il 20 agosto 1944.

Nel giugno 1947 fu nominato capo di Gabinetto del Ministero di Grazia e Giustizia.

Il 31 ottobre 1947 fu poi nominato primo presidente della Corte Suprema di Cassazione (non si rintraccia nel fascicolo personale il giuramento alla Repubblica italiana).

Nel verbale di immissione in possesso della funzione di primo presidente della Corte Suprema di Cassazione del 12 novembre 1947 si possono leggere il discorso che il procuratore generale Massimo Pilotti pronunciò in quella occasione:

[...] a succedere alla nobile ed austera figura di Giuseppe Pagano è stato chiamato un uomo del valore di Andrea Ferrara. I suoi alti meriti, la sua dottrina ed il suo fermo carattere danno sicuro affidamento che egli sarà un ottimo Capo della Corte Suprema di Cassazione, in questo difficile e travagliato periodo. Al concorde sforzo di tutti gli Italiani per ricondurre la Patria, dopo le sventure che l'hanno colpita, al sereno benessere ed all'austero costume di un tempo, i Giudici possono e devono portare un contributo di importanza suprema, perché, solo nel generale rispetto della legge, è possibile ogni più ardito progresso civile e sociale. Possa nell'adempimento di questo compito arduo, sempre la Divina Provvidenza illuminare le nostre menti e sorreggere i nostri cuori.

Anche il primo presidente Salvatore Messina intervenne con le seguenti parole:

Signor Primo Presidente, io devo dire che per la Vostra ascesa al supremo fastigio dell'Ordine, noi siamo particolarmente fieri e lieti e incorati perché nella vostra assunzione noi vediamo una vittoria nostra, vediamo e sentiamo una speranza, sentiamo soprattutto un presagio. È una vittoria perché – parlo soprattutto di noi uomini dai capelli bianchi – perché noi vediamo premiate in voi quelle virtù che sono la suprema religione della nostra funzione di giudici, di giuristi e di cittadini. È una speranza perché la Vostra quadrata, cristallina, rettilinea fermezza di magistrato perfetto, risponde alle più severe, alle più rigorose esigenze in questo delicato momento in cui la sorte e le funzioni dell'Ordine giudiziario costituiscono il tema più alto di discussioni dei poteri politici, che dicono quale è e come deve essere il compito della Magistratura italiana. [...] Vi saluto con particolare affetto, e desidero che voi sentiate nelle mie parole vibrare il convincimento profondo che viene da un legame di amicizia di più di 30 anni: dai giorni remoti in cui il destino fece incontrare le nostre ansie giovanili nell'anticamera di quel pauroso esame di merito distinto che si doveva aprire la via alle maggiori ascese fino a questa felice mattinata in cui il vostro antico compagno di studi e di lavoro e di ardue prove, felicemente superate, considera come sua grande personale fortuna di potervi salutare come Capo e come il più alto custode del divino e terribile compito di giustizia che è insieme onore ed impegno della giovane Repubblica Italiana.

Tra gli altri, anche il ministro di Grazia e Giustizia, Avv. Giuseppe Grassi, porse il suo saluto e su Ferrara disse:

[...] riconoscono in Andrea Ferrara la nobiltà dello spirito, l'acume giuridico che lo ha reso degno di essere oggi il Capo della Magistratura Italiana. E prendo questa occasione per dichiarare come io segua col massimo

interesse l'azione della Magistratura. Attraversiamo un momento difficile, è stato detto, è vero, mentre Governo e assemblee sono nel travaglio della ricostruzione giuridica del nostro Paese fin dalla legge fondamentale che deve essere la base del nostro ordinamento giuridico repubblicano. Si impone il compito di ricreare, risorgere la coscienza giuridica di tutto il paese e ristabilire quelli che sono i principi fondamentali di un Governo libero, democratico, ossia il culto della libertà e della giustizia [...].

Ferrara quindi concluse rivolgendosi all'uditorio:

Le lusinghiere espressioni rivoltemi mi hanno profondamente commosso. Gli affetti che esse han ridestato nel mio cuore, l'intima voce che imperiosamente ammonisce: "reggi il viril proposito ad infallibil segno", attenuano il turbamento del mio spirito agitato dall'immane responsabilità che mi viene dalle funzioni conferitemi [...].

Nell'accento agli "altri poteri dello Stato", è implicito il concetto che uno dei poteri sia quello giudiziario, diretto e fondamento depositario di una frazione della sovranità dello Stato. Perché tale, il potere giudiziario non può concepirsi come autonomo e isolato dagli altri due, tutti convergono e si unificano nella Sovranità dello Stato e se da questa tutti discendono, come da Madre comune, per operare armonicamente, armonia non può essere se essi dovessero reciprocamente ignorarsi. La legge trinitaria non è soltanto una dottrina teologica, ma è principio che regola anche l'organizzazione politica dello Stato ove i tre poteri si coordinano e si riassumono nella Sovranità.

Quello che occorre, che tutti sentono e tutti invocano, è la indipendenza dei giudici, questo "duro privilegio", che impone a chi ne gode il "coraggio di restare solo con sé stesso", come affermò il mio eminente predecessore in una Relazione sul tema. Servirà tale indipendenza per desistere ad eventuali interferenze morbose, per fortuna molto rare, piuttosto che per immunizzare arbitrii, questi anche più rari. Oggi il problema si dibatte davanti all'Assemblea Costituente. La saggezza del grande Consesso rappresentante del Popolo sovrano, affida che la invocata indipendenza sarà solennemente consacrata, anzi rinvigorita per assicurare, sostanzialmente assicurare, la libera e meditata esplicazione della funzione di giudicare i nostri simili, che ha meno dell'umano e più del divino, per tutte le aspre difficoltà che incontra l'esercizio di un'attività che è un sacerdozio civile il quale sta tra il divino e l'umano e deve essere tuttavia esercitata da uomini.

Al vertice della funzione giurisdizionale, disimpegnata fundamentalmente dagli organi dell'ordine giudiziario ed eccezionalmente da giudici speciali, è la Corte Suprema, la quale è qui per assicurare l'uniforme interpretazione ed applicazione delle norme giuridiche che regolano la convivenza umana, qualificate dalla sapienza di Salomone "lampada e strada di vita". [...] Con tali sentimenti e propositi, in un ardente anelito di speranze e di fede nell'affermazione della nostra giovane repubblica, e nella conquista di un mondo migliore che si muova costantemente sulle rotaie della Giustizia, io assumo le funzioni che mi sono state conferite.

Il 4 luglio 1948 venne designato a presiedere la Commissione per lo studio delle riforme da apportare all'Ordinamento giudiziario e di un disegno di legge a riguardo.

Venne collocato a riposo per limiti d'età il 30 ottobre 1952 e il 29 novembre gli venne conferita, dal presidente della Repubblica Luigi Einaudi, l'onorificenza di Cavaliere di gran croce dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana¹⁵¹.

Morì a Roma nel 1954.

4.4.6 FERRARO Emilio

Emilio Ferraro nacque a Gallipoli, in provincia di Lecce, il 17 dicembre 1873. Si laureò in Giurisprudenza all'Università di Napoli nel 1898, con la votazione di 100 su 110. Nel suo stato matricolare è riportato che fu procuratore e notaio; era celibe.

Partecipò all'esame di concorso indetto con decreto del 1° luglio 1899 per 180 posti di uditore giudiziario e si classificò primo in graduatoria con 258 punti; il 28 giugno 1900 venne nominato uditore giudiziario e il 24 luglio dello stesso anno venne destinato alla Corte d'Appello di Napoli.

¹⁵¹ È stato il primo a ricevere questa onorificenza, di cui non si trova però traccia nel suo fascicolo personale. Cfr. la banca dati del Quirinale di tutte le decorazioni al valore e al merito.

Nel gennaio 1901 fu destinato all'Ufficio del Massimario presso la Corte di Cassazione di Roma e il rapporto del procuratore generale di Napoli del mese successivo lo descrisse come "di distinta capacità, di molta dottrina civile e penale, operoso, di buona condotta e di carattere dignitoso"¹⁵².

L'anno successivo partecipò all'esame pratico (il 6 maggio) e venne nuovamente classificato primo della graduatoria con 273 voti; il 5 giugno venne nominato aggiunto alla Regia Procura di Santa Maria Capua Vetere e il 10 luglio venne tramutato al Tribunale di Roma.

Il 31 marzo 1904 fu nominato vicesegretario di seconda classe nella carriera amministrativa del Ministero e ne percorse i vari gradi: passò segretario il 7 luglio 1905; primo segretario il 9 luglio 1908, capo Sezione il 25 agosto 1913 e ispettore superiore il 27 aprile 1919. Nelle note informative del 1910 il capo del personale dichiarava che "gli si affidano gli affari più gravi che implicano questioni giuridiche, nella trattazione dei quali si è dimostrato valorosissimo"¹⁵³.

Nel mese di agosto del 1917 il ministro Scialoja chiese di potersi avvalere di Ferraro per il lavoro per gli studi preparatori relativi ai problemi del dopoguerra, ma a questa richiesta il ministro Sacchi rispose che non avrebbe potuto privare la seconda Divisione "della preziosa e solerte collaborazione di uno tra i migliori funzionari del Ministero, fornito di dottrina, capacità e intelligenza veramente singolari", vista la carenza di personale al Ministero. Acconsentì comunque che Ferraro portasse avanti contemporaneamente i due incarichi, il normale servizio e gli studi affidatigli "confidando sulla sperimentata laboriosità di lui".

Dal 28 dicembre 1918 fu addetto al Segretariato generale degli affari civili presso il Comando supremo, fino al 4 febbraio 1919, quando fu nominato segretario particolare del ministro della Giustizia Facta.

Al Ministero della Giustizia fu quindi addetto alla seconda Divisione, dove rimase sino al suo rientro in magistratura. Durante la sua carriera amministrativa fu segretario particolare del guardasigilli, addetto all'Ufficio legislativo, compì missioni nelle terre liberate¹⁵⁴ e fece parte di diverse commissioni (segretario alla Commissione per la compilazione del Testo Unico sull'ordinamento giudiziario; segretario alla Commissione per il regolamento delle ferie giudiziarie; rappresentante del Ministero alla Commissione per le industrie idroelettriche; rappresentante del Ministero alla Commissione presso il Ministero del Tesoro per l'applicazione dei ruoli aperti; rappresentante del Ministero alla Commissione per la determinazione della indennità di missione ai funzionari dello Stato; presidente della Commissione per l'assimilazione economica dei funzionari giudiziari delle nuove province della cessata amministrazione austriaca a quelli del regno; rappresentante del Ministero alla Commissione presso la presidenza del Consiglio dei Ministri per l'ordinamento sanitario delle nuove province; membro della Commissione per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione dei ruoli aperti al personale della magistratura; applicato alla segreteria nella Commissione parlamentare d'inchiesta per le terre liberate e redente).

Nel rapporto su Ferraro si legge, inoltre, che "risulta [che] diede prova di speciali attitudini direttive, supplendo il direttore generale capo del personale nei periodi di sua assenza od impedimento, meritandosi anche il sentito compiacimento del guardasigilli del tempo On. Oviglio"¹⁵⁵. Inoltre, nel rapporto del 4 febbraio 1919 il segretario generale degli Affari civili presso il Comando supremo scrisse al ministro di aver particolarmente apprezzato l'opera di Ferraro e il segretario generale scrisse anche direttamente a Ferraro, rincrescendosi del suo trasferimento e elogiandolo per le sue "elette doti di ingegno". Nel rapporto del marzo 1919 del capo del personale,

¹⁵² ACS, Mgg, III Vers., f. 66901.

¹⁵³ ACS, Mgg, III Vers., f. 66901.

¹⁵⁴ Nel suo fascicolo personale infatti si ritrovano note in cui si chiede al segretariato generale per gli affari civili del Comando supremo del Regio Esercito italiano il rilascio di un salvacondotto per Ferraro affinché potesse recarsi nelle zone di guerra, epurazioni e purghe per assolvere il suo incarico, come per esempio quella del 10 gennaio 1919 presente in ACS, Mgg, III Vers., f. 66901.

¹⁵⁵ Cfr. ACS, Csc, Fasc. pers., b. 4, f. 247e ACS, Mgg, III Vers., f. 66901.

Ferraro venne giudicato “di merito veramente eccezionale” e “funzionario esimio, il quale alla vasta cultura letteraria e giuridica, accoppia la più grande rettitudine di criterio, una insuperabile integrità ed indipendenza di carattere”.

Il capo di Gabinetto del ministro dichiarò l'8 aprile 1919 che Ferraro era “di intelligenza non comune, di cultura vastissima non solo nelle discipline giuridiche, ma altresì in materie letterarie, storica ed artistica, di una grande prontezza ed equanimità di giudizio, di uno zelo e di una operosità esemplare, di una gran dirittura di carattere ed austerità di vita”. Nel retro della precedente dichiarazione è presente una annotazione manoscritta del ministro Facta che confermava “pienamente il giudizio lusinghiero e giustissimo che riflette l'opera del Cav. Ferraro”. Anche il presidente della Commissione per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione dei ruoli aperti al personale della magistratura elogiò Ferraro per la sua “intelligente capacità”, accompagnata “felicitemente ad una operosità squisita” e scrisse che grazie alla sua opera “il lavoro della Commissione poté essere condotto a buono e pronto termine”, con sua piena soddisfazione.

Questi lusinghieri giudizi vennero confermati il 15 gennaio 1921 dal capo dell'Ufficio centrale per le nuove province, che espresse il suo “vivo compiacimento per l'opera assai utile prestata dal comm. Ferraro”, ringraziando il ministro per la “designazione di un funzionario tanto apprezzato”; il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta per le terre liberate lo segnalò per il conferimento della onorificenza di commendatore dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Ferraro chiese la riammissione in magistratura e la seconda Sezione del Consiglio Superiore espresse parere favorevole nella seduta 22 dicembre 1923, con la seguente motivazione:

Il Ferraro classificato primo nel concorso di uditore e negli esami pratici di aggiunto, ebbe fin dall'inizio delle funzioni giudiziarie note di altissima distinzione dell'ingegno, capacità e condotta. Nel ministero della giustizia, dove passò nel 1904, in qualità di vicesegretario di carriera amministrativa, ha riportato le più elevate classifiche, emergendo sempre per eccezionale valore, per vasta cultura giuridica e letteraria, per integrità di carattere e dignità di vita; ed ha conseguito per merito i vari gradi sino a quello che attualmente ricopre, di ispettore superiore, conferitogli nel 1919. Ha avuto incarichi di speciale fiducia, tra i quali quello di segretario particolare del guardasigilli; è stato addetto all'ufficio legislativo; ed ha rappresentato il ministero in numerose commissioni e nel segretariato Generale degli affari civili presso il comando supremo attendendo a difficili lavori di legislazione e compiendo missioni importantissime nelle terre liberate e redente. Ha presieduto pure la commissione per l'assimilazione dei funzionari giudiziari delle nuove province a quelli del regno, ed ha retto più volte la divisione del personale del ministero e della magistratura in assenza del titolare. Dovunque ha riscosso le più vive manifestazioni di plauso. Ora il consiglio di amministrazione, dopo averne esposto gli splendidi precedenti, si associa alle lodi veramente lusinghiere che del Ferraro fanno S.E. il Ministro ed il capo del personale. I lavori giudiziari, amministrativi e legislativi prodotti a corredo della istanza di riammissione in magistratura, attestano la varia e complessa attività di questo eccellente funzionario, e meritano di essere segnalati per la composizione sobria ed esauriente, per la precisione e larghezza di criteri, per la eleganza e perspicuità della forma. Tutto ciò premesso, i commissari concordemente esprimono avviso che il Ferraro sia degnissimo di essere riammesso in magistratura, e che gli si debbano attribuire, nel procedere alla determinazione del grado e del posto di ruolo, le più alte classifiche, e cioè quella di promovibile a scelta a voti unanimi nello scrutinio per la promozione a giudice, a cui, come i suoi colleghi di concorso, egli sarebbe stato sottoposto nel 1909, e di promovibile per merito distinto ad unanimità in entrambe le carriere nel successivo scrutinio per la Corte d'Appello, scrutinio al quale egli avrebbe potuto presentarsi nel corrente anno. Gli va pertanto assegnato il grado di consigliere o sostituto Procuratore generale d'appello.

Contro la deliberazione riportata Ferraro fece ricorso, e le Sezioni unite, nella seduta del 6 febbraio 1924, gli concessero il vantaggio di 100 posti (con riserva degli eventuali spostamenti cui avrà diritto un altro magistrato, Luigi Chieffo) su quello assegnatogli nella graduatoria dei magistrati.

Con decreto del 18 gennaio 1925 venne richiamato nel ruolo organico della magistratura e nominato, col suo consenso, consigliere della Corte d'Appello di Roma.

Il 7 aprile 1926 chiese di essere ammesso al concorso per l'anno 1926 per i posti di consigliere di Cassazione. Il primo presidente e il procuratore generale, nel loro rapporto del 19 giugno 1926, oltre a ripercorrere le tappe di carriera di Ferraro, scrissero che il magistrato alla loro Corte seppe “riaffermare la qualità di magistrato veramente distinto”; lo giudicarono “d'ingegno acuto e

versatile”, con “vasta cultura giuridica, mente equilibrata e serena, intuito pronto e sicuro” e lo ritennero “ben meritevole di ascendere al grado superiore preferibilmente, dati i suoi precedenti e le sue attitudini, nella carriera giudicante”. La Commissione giudicatrice del concorso lo dichiarò meritevole di promozione con 46 punti, assegnandogli il 221° posto in graduatoria.

Chiese di essere ammesso allo scrutinio per i posti di Cassazione e parificati il 14 maggio 1927, dichiarando di aspirare a entrambe le carriere. I capi della Corte d’Appello di Roma, con rapporto del 23 maggio 1927, riaffermarono il precedente giudizio, aggiungendo che Ferraro aveva pienamente confermato le sue qualità di “magistrato di molto valore”. Lo stesso giudizio venne riportato nel rapporto del 18 luglio.

Il Consiglio Superiore, Sezione prima, il 27 ottobre 1927 lo dichiarò promovibile per merito distinto, a maggioranza, nella carriera giudicante e nella relazione scrissero che “i lavori prodotti son tutti, sia pure in varia misura, pregevoli, per lucidità e sobrietà di forma e per impeccabile precisione di concetti. Ottima impressione fanno specialmente al consiglio le sentenze civili le quali dimostrano come il candidato, sebbene solo da qualche anno tornato alle funzioni di magistrato, abbia il sicuro possesso della tecnica giudiziaria”.

Partecipò anche al concorso indetto nello stesso anno e i capi di Corte confermarono le precedenti informazioni. La Commissione giudicatrice gli attribuì 66 e 6/10 punti assegnandogli il 25° posto con la seguente motivazione: “Tutti indistintamente i lavori amministrativi sono scritti con precisione di linguaggio tecnico e il loro contenuto dimostra profonda competenza nella materia. Anche le sentenze rivelano l’ingegno acuto e la forte cultura dell’estensore. Le decisioni si presentano in generale esatte, salvo, qua e là, qualche manchevolezza nella motivazione”¹⁵⁶.

Fu nominato consigliere della Corte di Cassazione del Regno il 5 gennaio 1928.

Nel suo fascicolo personale è conservato un elogio del capo di Gabinetto del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti su Ferraro, segretario particolare del ministro, datato 8 aprile 1929, per le sue qualità “d’altra parte già ben note ed apprezzate, come funzionario e come cittadino”; il capo di Gabinetto scrisse che Ferraro era “d’intelligenza non comune, di cultura vastissima non solo nelle discipline giuridiche ma altresì in materia letteraria, storia ed artistica, di una grande prontezza ed equanimità di giudizio, di uno zelo e di una operosità esemplari, di una gran dirittura di carattere ed austerità di vita” e che si era sempre rivelato “un modello di funzionario, degno di ascendere rapidamente ai più alti gradi dell’amministrazione”¹⁵⁷.

Fu nominato primo presidente della Corte d’Appello di Catania il 21 dicembre 1936 e il 21 febbraio 1938 venne collocato fuori ruolo, col suo consenso, destinato temporaneamente a esercitare le funzioni proprie del grado di presidente di Sezione della Corte di Cassazione.

Il 16 febbraio 1942 venne nominato componente della Corte Suprema Disciplinare per la Magistratura in sostituzione di Aloisi, dimissionario, e il 12 agosto dell’anno successivo venne richiamato in ruolo e destinato in funzioni di presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione.

Il 17 dicembre 1943 venne collocato a riposo per età.

¹⁵⁶ Quest’ultima parte è aggiunta a mano.

¹⁵⁷ ACS, Mgg, III Vers., f. 66901.

4.4.7 GAETANO Giuseppe Paolo

Giuseppe Paolo Gaetano nacque a Nicastro, in provincia di Catanzaro, il 1° gennaio 1876. Sposò Emilia Casillò l'8 aprile 1907 a Napoli, con la quale ebbe due figli. Si laureò in Giurisprudenza a Roma nel 1897. Conosceva le lingue tedesca e francese (parlate e lette, il francese anche scritto).

Si presentò al concorso del 1899, dove si classificò 10° nella graduatoria, con 245 e 2/7 voti e fu nominato uditore giudiziario il 24 giugno 1899. L'8 agosto 1899 fu destinato alla Corte d'Appello di Roma e il 4 gennaio 1900 fu nominato vice pretore della prima Pretura urbana di Roma.

Il 13 maggio 1900 fu tramutato a Soriano nel Cimino con l'incarico di reggente. Nel suo rapporto del 30 novembre 1900, il procuratore generale di Roma definì Gaetano "magistrato di molta capacità e di molta dottrina tanto civile che penale, operosissimo, di carattere dignitoso e riservato, nello stesso tempo cortese" e nell'esame si classificò 7° in graduatoria con voti 253 6/7¹⁵⁸.

Il 2 maggio 1901 fu nominato aggiunto giudiziario e destinato al Tribunale di Roma. Il giudice istruttore di Viterbo e il presidente del Tribunale di Roma ebbero per lui parole lusinghiere, ringraziandolo del "prezioso contributo dato alla giustizia investigatrice".

Il 10 maggio 1903 fu nominato pretore al mandamento di Capriati al Volturmo e nel rapporto di quell'anno il procuratore generale di Napoli, trasmettendo il 22 agosto la sua istanza per partecipare al concorso per la promozione a giudice conferibile per merito distinto, dichiarò che il procuratore del re lo definiva ottimo magistrato. Il 29 dicembre fu tramutato, a sua domanda, ad Aversa.

Nelle note caratteristiche fu sempre descritto di condotta ottima e fino al 1904 "di capacità, dottrina ed operosità molta" e per il 1905 "di capacità e dottrina distinta, operosità moltissima". Nel 23 novembre 1906 il procuratore del re di Santa Maria, trasmettendo una istanza di trasferimento di Gaetano, lo definì "meritevole di considerazione perché funzionario distinto per ingegno, coltura, energia ed integrità di carattere".

Nell'ottobre 1906 ci fu un ricorso contro Gaetano, nel quale lo si accusava di non amministrare correttamente la giustizia in quanto cedeva alle influenze di una "signorina" con cui si era fidanzato. Il procuratore del re di Santa Maria dichiarò il ricorso "apocrifo ed assolutamente bugiardo e calunnioso", affermando che il pretore aveva "sempre dato prove le migliori prove di rettitudine ed indipendenza di carattere, tanto da riscuotere la sua piena fiducia e la stima generale degli onesti del paese". Lo stesso procuratore del re espresse l'opinione che anche se il Gaetano avesse stretto rapporti con la donna "per fini leciti", ossia col fine del matrimonio, "la rigidità della vita pubblica e privata che il Gaetano conduce costituisce la più sicura garanzia per la giustizia e per la carica". Non venne preso nessun provvedimento in merito.

Gaetano venne segnalato dal Consiglio Giudiziario di Santa Maria (15 maggio 1908) alla Commissione di scrutinio per i suoi precedenti di carriera e per "le sue doti di capacità, di cultura, di attività, di condotta". Anche i capi di Corte si associarono a questo giudizio, scrivendo nel loro rapporto che aveva dato prove convincenti di valore durante il lavoro nel distretto. Il procuratore generale osservò "specificamente che le sue sentenze erano improntate ad una forma eletta con magnifico contenuto giuridico, che rivela la vastità degli studi fatti e la grande cultura, quasi a conferma delle assai apprezzate pubblicazioni" e sottolineò come Gaetano avesse diritto a preferenza viste le difficoltà che aveva dovuto fronteggiare nel mandamento di Aversa: "travagliato da lotte terribili di partiti, egli, nelle tempeste delle passioni locali, aveva saputo opporre l'autorità dignitosa della giustizia, mantenendo serenità nella persona e dando prestigio all'ufficio".

Il 5 luglio 1908 venne classificato, dalla Commissione speciale, promovibile a scelta, a unanimità con preferenza nella giudicante, osservando che le sue sentenze erano "molto pregevoli, tanto per la correttezza della motivazione quanto per la precisione e chiarezza della forma, e

¹⁵⁸ ACS, Mgg, III Vers., f. 67480.

dimostrano che il pretore è fornito di esatto criterio giuridico ed è magistrato molto capace e colto”. I suoi lavori mostravano “non comune dottrina, specialmente in materia commerciale”.

Il 25 agosto 1908 venne promosso alla seconda categoria.

Il procuratore generale, nel suo rapporto del 2 aprile 1910, scrisse:

Il pretore di Aversa sig. Gaetano Giuseppe Paolo, ha riferito al Procuratore del Re di Santa Maria Capua Vetere, e questi mi ha informato che esso Gaetano, nell’adempimento dei propri doveri, ha cercato di resistere sempre alle pressioni di ogni sorta, che gli sono venute dai partiti locali, ed i numerosi processi, ai quali dettero luogo le ultime elezioni politiche, sono la prova evidente dello accanimento con cui si manifesta, presso quella popolazione, lo spirito di partito. Che il Gaetano però, nel compiere le relative istruzioni ha proceduto senza esitazione ad atti energici ed improntati sempre alla più retta giustizia. Ma ciò ha prodotto una viva, per quanto ingiustificata irritazione contro di lui, da parte di coloro che si sono visti colpiti ed ha provocato molteplici ricorsi a suo carico. Che ciò, ripetendosi ogni momento, ha posto in tale orgasmo il Gaetano da offuscare quella serenità di animo, la quale è tanto necessaria per attendere ai grandi numerosi affari dell’ufficio. Ed a tale preoccupazione si è aggiunta anche l’altra non lieve, per le continue minacce, alle quali il Gaetano è fatto segno dalla malavita locale, e che, vaghe e generiche da prima, hanno in seguito preso una forma più precisa ed energica in numerose lettere anonime a lui inviate, sicché egli ha dovuto anche interessare l’arma dei reali carabinieri, conoscendo per esperienza che in quei paesi le minacce per lo più sono seguite dai fatti, ed è costretto ad andare continuamente armato, ma più di lui sono preoccupate le persone di famiglia per la sua sicurezza. Il Procuratore del Re di Santa Maria alla esposizione di tali fatti aggiunge che la posizione di Aversa è precisamente quella prospettata dal pretore; epperò propone che, per fare riacquistare al Gaetano la necessaria calma, nell’interesse del servizio, sia urgente destinarlo in altra sede di suo gradimento.

Il procuratore generale quindi confermò i giudizi già espressi e pregò il ministro “a volersi degnare di prendere in benevola considerazione le aspirazioni di questo egregio magistrato, certo che egli sarà un prezioso acquisto per quel Tribunale a cui V.E. crederà nell’alta sua giustizia di destinarlo”.

Il 6 giugno 1910 fu nominato giudice al Tribunale di Arezzo.

Anche nel rapporto del 9 febbraio 1914 del primo presidente della Corte d’Appello di Firenze Gaetano venne descritto come “magistrato distintissimo sotto ogni punto di vista, fornito di svegliata intelligenza, di profonda dottrina, di esemplare operosità e di condotta correttissima”.

Il 26 giugno 1915 venne nominato pretore del quarto mandamento di Roma e nel giugno dell’anno successivo il primo presidente della Corte d’Appello di Roma (richiamando i suoi rapporti del 19 luglio e 11 ottobre del 1915) propose di destinarlo come giudice al Tribunale di Roma, vista la sua “svegliata, dottrina profonda, operosità esemplare e condotta specchiata”.

Il 26 aprile 1917 venne nominato giudice del Tribunale di Roma.

Nel rapporto del 27 ottobre 1919 del primo presidente venne dichiarato meritevole dell’onorificenza di Cavaliere della Corona d’Italia essendo “un ottimo magistrato, dotato di cultura giuridica non comune e di molta operosità, diligente, integro di carattere e bontà d’animo, che gode la stima e la fiducia dei superiori, dei colleghi e del Foro”.

Sui primi del 1921 fu messo a disposizione della Commissione d’inchiesta sulle spese di guerra e venne nominalmente trasferito il 23 gennaio 1921 al Tribunale di Castiglione dello Stiviere; il 28 aprile successivo a quello di S. Angelo dei Lombardi e il 4 agosto dello stesso anno alla Pretura di Calestano.

Il 17 ottobre 1922 venne nuovamente destinato al Tribunale di Roma.

Il senatore Vittorio Scialoja, presidente del Comitato tecnico di legislazione per le nuove province (in precedenza chiamata Commissione reale per la revisione della legislazione di guerra), Commissione alla quale era addetto Gaetano, scrisse il 5 marzo 1923:

Il giudice sig. avv. Giuseppe Paolo Gaetano, quale segretario prima della commissione reale per la revisione della legislazione di guerra e la sistemazione legislativa nelle nuove province, e poi del comitato tecnico di legislazione per le nuove province, da me entrambe presiedute, non solo ha disimpegnato con diligenza e capacità veramente eccezionali le mansioni a lui affidate, ma ha preso parte alla preparazione di numerosi provvedimenti legislativi per le nuove province. Anzi per alcuni di essi è stato incaricato della relazione e della compilazione del provvedimento. Ed in tutti questi lavori egli ha rivelato profonda dottrina, anche nel diritto comparato, maturità di giudizio, larga esperienza e sicura conoscenza dei problemi di carattere giuridico sociale

che l'unificazione legislativa impone di affrontare. Tra gli altri, ricordo che sono stati affidati e con risultati specialmente utili, al giudice Gaetano, i lavori riguardanti gli oggetti seguenti: "requisizione; diritti spettanti ai notari della Venezia Giulia; estensione del decreto legge 26 luglio 1917 n. 1513 sulle somministrazioni degli alloggi militari; estensione della legge e regolamento sulla professione di ragioniere; estensione della legge e regolamenti di speciale competenza del ministero della guerra; servizio postale di riscossione per conto di terzi nelle nuove province; relazione sull'estensione delle disposizioni relative alla giurisdizione e competenza nei riguardi degli stranieri" (in concorso con i professori Segrè, Vassalli e Galgano). Quanto sopra credo doveroso segnalare ad ogni buon effetto, perché risulti quanto i detti collegi da me presieduti debbano alla collaborazione intelligente ed assidua del giudice Gaetano¹⁵⁹.

Il Consiglio Giudiziario nel rapporto scritto in occasione del suo scrutinio, oltre a riassumere i precedenti rapporti, aggiunse:

Con rapporto 10 dicembre 1922 il presidente capo del detto Tribunale lo designa "magistrato colto, studioso, di speciale intelligenza ed attaccamento al suo dovere". Addetto alla prima sezione vi presta opera sommanente utile ed efficace redigendo innumerevoli importanti sentenze, sempre in forma perspicua ed eletta. Laboriosissimo oltre ogni credere, non si è mai sottratto a qualsiasi lavoro, in qualunque evenienza si è dimostrato un magistrato di alto valore. Ovunque egli ha riscosso il plauso dei superiori e in uffici difficilissimi qual è la pretura di Aversa ha saputo mantenere testa con fermezza agli elementi torbidi della malavita locale [...]. Il consiglio, fatte sue le sue esposte informazioni, e rilevato che le sentenze presentate sono scritte con precisione di forma ed esattezza di concetti giuridici, che il Gaetano ha anche pubblicato lavori giuridici non di grande mole, ma interessanti e pregevoli, esprime all'unanimità il parere che sia idoneo alla promozione nella carriera giudicante alla quale soltanto aspira¹⁶⁰.

Il 17 luglio 1923 la seconda Sezione del Consiglio Superiore lo classificò promovibile per merito distinto nella giudicante, con un voto per la scelta. Tra le motivazioni della relazione si legge: "Le sentenze che Gaetano produce, accuratissime nel ragionamento e corrette nelle decisioni, risolvono spesso questioni interessanti, nell'esame delle quali l'estensore dà prova di piena conoscenza delle materie trattate e di non comune sicurezza di criterio. Unico appunto che ad esse può farsi è quello della motivazione talvolta esuberante se non eccessiva. Dirigenti, chiare e ordinate sono poi le monografie e note a sentenze; tra esse il lavoro sul "Privilegio" è sembrato degno di particolare considerazione. Il Gaetano, è, fuor di dubbio, magistrato colto e studioso al quale la maggioranza non esita ad attribuire la migliore delle classificazioni".

Gaetano presentò ricorso contro questa deliberazione e il Consiglio Superiore, l'11 febbraio 1924, lo classificò promovibile per merito distinto a voti unanimi nella carriera giudicante; nella relazione si può rintracciare la seguente motivazione: "I lavori del Gaetano sono pregevolissimi e rivelano un magistrato di non ordinaria capacità e dottrina. Pel merito dei detti lavori e pel complesso di tutti i suoi requisiti, egli ha senza dubbio il diritto alla massima considerazione. È concorde pertanto l'opinione che la distinta classificazione attribuitagli debba venire deliberata senza alcun dissenso".

Nel 1923 fu designato dal Governo italiano per organizzare i servizi giudiziari di Fiume, su richiesta del Governo Libero di Fiume; la missione durò un anno, durante il quale Gaetano ebbe diversi incarichi, sia giudiziari che legislativi¹⁶¹. Sempre nel 1923 fu nominato componente della Commissione per la riforma del Codice Civile.

Il 24 settembre 1923 fu nominato presidente del Tribunale di Frosinone e il 21 agosto 1924 consigliere d'Appello a Roma.

Nel mese di settembre del 1925 Gaetano chiese una rettifica della graduatoria ma il Consiglio Superiore dichiarò non luogo a deliberare il 15 novembre dello stesso anno. Gaetano ripresentò l'istanza nell'aprile dell'anno successivo, ma il Consiglio superiore rigettò un'altra volta il ricorso il 24 novembre 1926.

¹⁵⁹ ACS, Mgg, III Vers., f. 67480.

¹⁶⁰ ACS, Mgg, III Vers., f. 67480.

¹⁶¹ Per i dettagli della missione, cfr. oltre il suo promemoria presentato al ministero il 7 ottobre 1935.

Contemporaneamente al ricorso, Gaetano chiese di essere ammesso al concorso per i posti di consigliere di Cassazione, indetto per l'anno 1926 il 14 aprile. Nel rapporto dei capi di Corte del 19 giugno, essi, oltre a riassumere i rapporti precedenti, scrissero:

Dal 30 ottobre 1924 il Gaetano presta servizio presso la prima sezione di questa Corte, continuando a dare sicure prove delle sue notevoli qualità di magistrato, messe in luce nei precedenti rapporti. Di mente chiara e illuminata, d'ingegno pronto e acuto, di vasta cultura nelle discipline giuridiche, sagace e perspicace nell'indagine, equilibrato e sicuro nei giudizi, infaticabile e sollecito nell'esercizio delle sue funzioni, che egli compie con sentimento altissimo di attaccamento al proprio dovere e con serenità e diligenza ammirevole, il Gaetano è un magistrato di molto valore. Durante l'anno in corso furono a lui affidate cause difficili e intricate, che egli ha saputo risolvere con alta competenza e con acume giuridico non comune. La sua attività si esplica, oltre che nella funzione giudiziaria, in opere di interesse sociale, specialmente a favore dell'infanzia abbandonata. Chiamato presso la commissione per la riforma di codici, egli vi apportò il valido contributo della sua sapienza giuridica e del suo ingegno. Pertanto il Gaetano, ad avviso dei sottoscritti, è pienamente idoneo nella carriera giudicante, a cui lo chiamano il suo passato e le sue spiccate attitudini.

La Commissione giudicatrice del concorso lo dichiarò meritevole di promozione, ponendolo al 224° posto in graduatoria con 46 punti.

L'11 maggio chiese di essere ammesso allo scrutinio per i posti di Cassazione e parificati dichiarando di aspirare alla sola carriera giudicante. Nel rapporto del 23 maggio 1927, i capi della Corte d'Appello di Roma riportarono i loro precedenti rapporti e aggiunsero in conclusione: "Da quella data ad oggi il comm. Gaetano ha riconfermato le sue belle doti di magistrato di alto valore. Onde è che i sottoscritti, riportandosi al precedente parere espresso, ritengono il consigliere Gaetano ben meritevole della promozione al grado superiore, segnatamente nella carriera giudicante".

Venne giudicato, il 28 ottobre 1927, dalla prima Sezione del Consiglio Superiore a maggioranza di merito distinto nella giudicante. Con la seguente motivazione: "Le sentenze esibite, accurate e sobrie nel ragionamento e corrette nelle decisioni, attestano nell'estensore mente acuta ed organica e non comune sicurezza di criterio. Diligenti e chiari sono pure alcuni pareri e relazioni, e pregevoli, per ordine e lucidità, i lavori a stampa, fra i quali degno di considerazione quello sul 'Privilegio'".

Chiese di essere ammesso anche al concorso indetto nel 1927 e i capi di Corte confermarono il precedente rapporto, ma fu promosso prima del termine del concorso; fu infatti nominato consigliere di Corte di Cassazione con funzioni di presidente di Sezione della Corte d'Appello di Catania con R.d. del 15 gennaio 1928 e il 23 gennaio stesso il primo presidente di Catania insistette affinché Gaetano raggiungesse subito la sede, in quanto una causa importante in corso richiedeva in quel periodo "la direzione di un magistrato, come il comm. Gaetano, energico e fermo". Nel febbraio successivo venne nominato avvocato generale presso la Corte d'Appello di Perugia.

Il 2 febbraio 1928 venne nominato sostituto procuratore generale di Cassazione e destinato alla Sezione della Corte d'Appello di Perugia con le funzioni di avvocato generale e il 14 giugno dello stesso anno fu destinato alla Procura generale presso la Corte di Cassazione del Regno.

Nel maggio 1932 Gaetano chiese di essere iscritto al Partito nazionale fascista e in una nota del 27 maggio il procuratore generale del re presso la Corte di Cassazione del Regno attestò che, alla luce della sua fede fascista, Gaetano meritava di essere assunto nelle file del partito.

Il 6 luglio 1933 fu nominato membro supplente del Consiglio Superiore della Magistratura per il biennio 1° gennaio 1933 - 31 dicembre 1934.

In un promemoria presentato al Ministero il 7 ottobre 1935 Gaetano scrisse di sé:

Nel 1922 quando era giudice, fu chiamato a far parte del comitato dei trattati di pace. Fu inoltre nominato componente della commissione di revisione della legislazione di guerra. Nel 1923, su richiesta del Governo Libero di Fiume, retto dal Maresciallo Giardino, fu designato dal governo italiano per organizzare i servizi giudiziari di Fiume. In tale missione, durata un anno, il sottoscritto ebbe affidati delicati incarichi, giudiziari e legislativi; fu chiamato a far parte, insieme all'On.le Iti Bacci, del commissariato (una specie di ministero) dell'assistenza; tenne la presidenza delle colonie marine e montane; curò la raccolta della legislazione ungherese, vigente in Fiume, e quella particolare fiumana (che poi venne dal governo italiano pubblicata a spese dello Stato). Avvenuta l'annessione di Fiume all'Italia, inaugurò i servizi giudiziari, presiedendo la Corte d'Appello, e poi chiese di rientrare nel regno, quale consigliere di Corte d'Appello. Destinato, in tale qualità alla sede di

Roma, fu nominato membro della sottocommissione di riforma del codice civile, partecipando attivamente ai lavori, e redigendo il progetto sul domicilio, residenza e dimora, e l'altro sui privilegi. In questi ultimi anni è stato chiamato pure a far parte del Consiglio Superiore della Magistratura, e di varie commissioni esaminatrici (dei concorsi alla cassazione ecc.). Ha rappresentato il P.M. in seno alla corte suprema disciplinare ed alla commissione centrale forense.

Ha numerose pubblicazioni giuridiche in diritto civile, commerciale e legislazione sociale (gestione di negozio, società estere, ditta commerciale ecc. nel Digesto italiano; finanze locali, tasse ipotecarie ediz. Barbera; manuale di assistenza sociale, manuale della previdenza sociale ediz. Foro italiano) e molte altre fra le quali una, la Teorica del Privilegio, pubblicata nel 1926, meritò al sottoscritto la seguente lettera del professor Gabba [...].

Fondò nel 1923, l'Unione Italiana di Assistenza all'Infanzia, alla quale recentemente S.E. il guardasigilli ha affidato il compito di collaborare attraverso i suoi centri di tutela minorile, con il Tribunale dei minorenni e le magistrature civili all'assistenza legale dei minori. Quale vice presidente delegato di tale istituzione, il sottoscritto ha partecipato, con studi e relazioni, a vari congressi internazionali in Italia e all'estero, fra cui quello del 1931 in Liegi e del 1935 a Bruxelles, nei quali egli fu nominato presidente della sezione giuridica, e quello del 1933 di Parigi, nel quale egli figura tra i presidenti di onore. E tutto questo senza mai trascurare le funzioni giudiziarie da lui esercitate nel modo che l'Ecc.mo ministero potrà rilevare dal fascicolo personale del sottoscritto.

Con un altro esposto, presentato nel giugno 1936, Gaetano chiese ancora che i suoi titoli e la sua posizione di carriera venissero riesaminati per la sua promozione al grado superiore; richiamò le benemeritenze già esposte e aggiunte che per tanti anni aveva insegnato Diritto civile e commerciale e per un anno Diritto costituzionale e amministrativo nella Scuola del pubblico impiego.

Il 29 settembre 1936, in una sua nota, Amelio, presidente della Commissione reale per la riforma dei codici, elogiò l'opera prestata da Gaetano nella compilazione dei progetti di riforma dei primi due libri del Codice Civile e quale relatore dei progetti preliminari e delle corrispondenti relazioni "Del domicilio" e "Dei privilegi".

Il 10 febbraio 1937 venne nominato primo presidente della Corte d'Appello di Trieste e il 12 giugno 1938 partecipò in qualità di componente alla delegazione italiana al 13° Congresso internazionale dell'Associazione internazionale per la protezione dell'infanzia svolto a Francoforte sul Meno.

Nel dicembre 1941 fu collocato fuori ruolo per attendere a studi legislativi e il 12 gennaio 1942 venne temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del proprio grado di avvocato generale presso la Corte di Cassazione.

L'11 luglio 1942 il ministro Grandi dedicò delle parole di elogio a Gaetano, per la sua l'attività quale presidente dell'Unione italiana di assistenza all'infanzia nell'anno 1941 a beneficio dei minori travati o abbandonati:

Di particolare rilievo è l'impulso dato alla concreta attuazione degli Istituti predisposti dai nuovi codici per la protezione e la tutela della infanzia, a cui fa riscontro l'incremento di quella forma, non meno importante, di attività che il Consiglio Centrale ed i Comitati periferici hanno avuto cura di svolgere attraverso la diretta sorveglianza sulla vita dei minori e delle loro famiglie. I risultati raggiunti nei vari settori in cui l'intervento dell'Ente si è così esplicito, dimostrano con quanta passione i suoi fini siano stati perseguiti, tanto al centro che alla periferia, anche in un periodo di eccezionali contingenze e danno la misura dello sforzo compiuto per assicurare agli assistiti quegli aiuti morali e materiali di cui tanto maggiormente è sentita la necessità quanto più aspre divengono le difficoltà della vita, per le quali spesso fermentano e si sviluppano i germi delle più pericolose degenerazioni psichiche ed organiche. Mi è quindi gradito rivolgerVi, Eccellenza, l'espressione del mio sincero compiacimento per così fervida, disinteressata e perspicua opera e Vi prego di renderVi interprete di questo mio sentimento presso i Vostri collaboratori, sicuro che anche per l'avvenire vorrete, con essi, dedicare la Vostra esperienza e la Vostra fede al nobile intento della redenzione sociale, che costituisce una delle più alte finalità del Regime e che troverà, certo, nella pace vittoriosa le condizioni più adatte alla sua completa realizzazione¹⁶².

Nella sua lettera di ringraziamento al ministro, del 24 luglio, Gaetano colse l'occasione per chiedere un colloquio in merito alla sua istanza di destinazione quale presidente di Sezione alla

¹⁶² Cfr. ACS, Mgg, III Vers., f. 67480.

Corte Suprema di Cassazione: “ora molteplici ragioni, ed in primo luogo la conoscenza che io stesso ho delle mie attitudini, le quali si attagliano molto più alle funzioni giudicanti che a quelle di P.M., m’inducono a rivolgermi personalmente a Voi, Eccellenza, per vedermi appagato in questo assai modesto desiderio, di essere cioè destinato alla Corte Suprema quale presidente di Sezione”.

Il 4 agosto 1942 fu incaricato di esercitare le funzioni di presidente di Sezione alla Corte di Cassazione del Regno, mentre l’anno successivo, il 28 giugno, fu nominato presidente di Sezione del Consiglio Superiore della Magistratura presso la Corte Suprema di Cassazione.

Non sono presenti informazioni sulla posizione epurativa di Gaetano ma nel verbale della riunione del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 1944 si decreta il suo richiamo in ruolo e la sua nomina ad avvocato generale presso la Corte Suprema di Cassazione (a decorrere dal 6 agosto 1944).

Venne collocato a riposo per età col titolo onorifico di primo presidente della Corte Suprema di Cassazione il 1° gennaio 1946.

Il 20 gennaio 1949 Gaetano presentò istanza per essere richiamato in servizio, alla quale non venne dato seguito¹⁶³.

4.4.8 LENER Angelo

Angelo Lener nacque il 15 novembre 1875 a Marcianise in provincia di Napoli, da Michele e Michelina Boccagna. Sposò il 10 ottobre 1900 Angelina Tartaglione, con la quale ebbe 4 figli.

Lener venne nominato uditore giudiziario il 24 giugno 1899, dopo essere stato classificato al 67° posto in graduatoria con 217 5/7 voti all’esame di concorso. Nell’agosto dello stesso anno venne destinato al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e nel rapporto di quell’anno relativo alla sua idoneità a reggere una Pretura, si riferiva che Lener è “dotato di molta capacità, dottrina ed operosità, ottima condotta, capace a reggere un ufficio di ordinaria importanza”¹⁶⁴.

L’8 marzo 1900 venne nominato vice pretore a Crevacuore con l’incarico di reggere l’ufficio, e il 28 giugno venne tramutato alla Pretura urbana di Milano, tramutato poi a Palena il 25 novembre. Sul suo periodo di tirocinio i capi della Corte riferirono che Lener diede “prova di capacità distinta, molta operosità, ottima condotta”.

Il 30 aprile 1901 si classificò al 36° posto in graduatoria, passando l’esame pratico con 190 3/7 voti. Il 2 maggio venne nominato aggiunto continuando nelle stesse funzioni a Palena, il 6 maggio venne tramutato al Tribunale di Napoli e il 21 luglio 1902 venne applicato all’Ufficio di istruzione. Il 10 maggio 1903 venne nominato pretore a Bedonia e il 28 gennaio 1904 venne tramutato a Pontelandolfo.

Relativamente a quest’ultima sede, venne riferito al Ministero che Lener ebbe dei problemi con i cittadini, in quanto vennero mosse delle accuse relative ai suoi “modi inurbani e irruenti col pubblico, abusando del suo ufficio”. Ma il procuratore generale assicurò che Lener era un buon funzionario “e che gli appunti mossi contro di lui consistono in fatti insussistenti o in malignazioni di fatti veri”.

Il 20 novembre 1905 venne tramutato a Solopaca, e il 29 dicembre 1907 a Sessa Aurunca.

Nei rapporti del 1900 e 1905 venne descritto come funzionario di “capacità distinta, dottrina ed operosità molta, condotta morale ottima e politica favorevole, idoneo al grado superiore”.

Il 20 settembre 1908 venne dichiarato promovibile a scelta dalla Commissione speciale e il 5 novembre 1908 venne promosso alla seconda categoria.

¹⁶³ Non si rintraccia nel fascicolo personale neppure la risposta all’istanza.

¹⁶⁴ ACS, Mgg, III Vers., f. 67472.

Nel 1910 un cittadino di Sessa Aurunca, Ciccaglione Di Lauro, presentò diversi ricorsi contro Lener. Questi ricorsi però non vennero conservati nel fascicolo personale, nel quale si rintraccia solo un rapporto del procuratore generale della Corte d'Appello di Napoli, che dichiarò che gli addebiti mossi contro Lener erano completamente insussistenti, “anzi addirittura calunniosi nei riguardi del pretore”¹⁶⁵.

Ci fu un nuovo ricorso nel 1913, anonimo questa volta, nel quale Lener venne accusato di partecipare in prima persona alle attività dei partiti locali, di ricevere regali dalle parti in causa nei suoi processi e di percepire indennità non dovute. Il procuratore generale, al quale vennero chiesti chiarimenti, riferì che le accuse erano del tutto infondate e che Lener “era magistrato integro, retto ed imparziale”. Il 29 marzo 1914 venne tramutato al primo mandamento di Pistoia.

Nei rapporti del 16 luglio e del 22 agosto 1918, il procuratore generale della Corte d'Appello di Firenze lo definì “magistrato valoroso tanto in materia civile che penale, di attività non comune, zelantissimo nei suoi doveri, di intelligenza svegliata, giustamente stimato da tutti”.

Il 5 settembre 1918 venne tramutato al sesto mandamento di Roma e venne sottoposto allo scrutinio per la carriera giudicante.

La seconda Sezione del Consiglio Superiore, nello scrutinio del 23 luglio 1923, lo dichiarò promovibile a scelta nella giudicante con voti 2 per il merito.

Il 27 giugno 1927 il ministro rivolse un encomio a Lener, in qualità di presidente della Corte di Assise di Velletri, per la sua conduzione “con energia ed intelligenza” di un importante processo per omicidio a carico di un imputato comunista¹⁶⁶. Il 27 agosto 1927 il ministro gli rivolse un altro encomio per la sagacia con cui diresse un altro grave processo per omicidio.

Partecipò al concorso per i posti di consigliere di Cassazione e gradi parificati, bandito il 3 febbraio 1928 e la Commissione lo dichiarò idoneo e venne classificato all'8° posto in graduatoria con 112 voti su 140.

Nel 1929 chiese nuovamente di partecipare al concorso per consigliere di Cassazione e parificati. I capi della Corte d'Appello di Roma, con rapporto del 23 luglio 1929, scrissero:

Dal 28 dicembre 1924 trovai a questa Corte in qualità di Consigliere, e dal 13 febbraio u.s. esercita le funzioni di Presidente delle Corti di Assise del Circolo esterno. Le note caratteristiche e le informazioni fornite dai Capi in occasione di promozioni o di tramutamento, dall'inizio della carriera fino ad oggi, sono costanti nel definire il Cav. Lener magistrato distinto per capacità, per dottrina, per operosità, per attaccamento al proprio dovere, per fermezza di energia di carattere. Tali informazioni furono date dal Consiglio Giudiziario in occasione della nomina del Lener ad aggiunto, onde egli fu dichiarato promovibile a scelta dalla Commissione Consultiva. Come

¹⁶⁵ Il procuratore generale aggiunse, in merito, che Ciccaglione era stato condannato per adulterio con sentenza di Lener; la sentenza era stata confermata dal Tribunale di Cassino e la Corte di Cassazione ne aveva rigettato il ricorso.

¹⁶⁶ Il procuratore generale scrisse: “Mi onoro informare la E.V. che con sentenza in data del 16 corrente mese la Corte d'Assise di Velletri, ha condannato Cellucci Nazzareno alla pena di anni 16 e mesi 8 di reclusione e 3 di vigilanza speciale dell'Autorità di P.S. col beneficio di 4 anni d'indulto. Il Cellucci era imputato di omicidio commesso nel territorio di Velletri la sera del 23 agosto 1924 in persona di Leoni Federico caposquadra della M.V.S.N. e fervente fascista della prima ora, il quale, morto fra l'unanime compianto, meritò l'onore di dare il suo nome al Fascio di combattimento di Velletri. La causa quindi appassionò grandemente tutta la cittadinanza Velletrana, richiamando nell'aula della Corte un'enorme folla di pubblico, ed interessando la stampa non pure locale, ma anche forestiera. Il dibattimento durò tre giorni, nella calma più perfetta, sebbene non fosse mancata in precedenza qualche preoccupazione che si potessero verificare disordini. Si lottò specialmente dalla difesa rappresentata dall'On. Cassinelli per contestare il movente politico dell'omicidio, alla cui affermazione tutti i Fascisti molto tenevano, ma i giurati riconobbero tale movente, negando altresì all'imputato tutti i benefizi chiesti dalla difesa: preteritenzione, concausa, eccesso di difesa, provocazione, ubriachezza. Poiché la sentenza rappresenta un trionfo della giustizia, così difficile fra le lotte di partito, e d'altra parte, se la giustizia stessa si poté nel caso in esame attuare attraverso l'ordine e la disciplina addirittura esemplari, del pubblico dibattimento, ciò si deve precipuamente all'energia ed alla sagacia del Presidente Cav. Uff. Angelo Lener ed al valore del P.M. rappresentato in udienza, per delegazione di questo Generale Ufficio, dal Procuratore del Re di Velletri Jezi Cav. Uff. Nicola il quale, con serrata argomentazione e non comune facondia di eloquio seppe convincere i giurati, compio il grato dovere di segnalare alla E.V., siccome meritevole di speciale encomio, i due suddetti magistrati”. Cfr. ACS, Mgg, III Vers., f. 67472.

ogni pretore che faccia giustizia imparziale, ebbe anche egli dei ricorsi, ma le accuse risultarono sempre infondate, ed a suo carico nulla emerse. Solo a proposito del ricorso mossogli dal dott. Perugini, quando il Lener era pretore a Pontelandolfo, fu notato che egli aveva un carattere alquanto impulsivo, derivante però da un sentimento esagerato della indipendenza del proprio ufficio.

Il Procuratore del Re nell'inviare gli atti presentati dal Lener per lo scrutinio al grado attuale, lo disse magistrato valorosissimo "per capacità, dottrina, operosità, carattere e condotta, che, dotato di grande attività, ha adempiuto sempre ai doveri del proprio ufficio con instancabile operosità e con la massima correttezza, tanto da godere stima da parte dei superiori, dei colleghi e del Foro". In detta occasione, il Consiglio Giudiziario presso questa Corte rilevava che "le sentenze da lui prodotte, salvo qualche inesattezza giuridica (in quella penale contro Reason Alberto fu usata la formula di proscioglimento per "difetto di giurisdizione" non ammessa nella nostra legislazione) erano assai pregevoli per esattezza della decisione, per la precisione dei concetti giuridici, per il modo facile e piano dell'esposizione, e le questioni in materia civile, proposte assai lucidamente, ed intese con acume erano state risolte con ottimo criterio giuridico"; riteneva il Lener magistrato assai distinto per capacità, per dottrina, per operosità e per attaccamento al proprio dovere; ed in conseguenza di tale constatazione, lo giudicava meritevole di promozione.

Degna di rilievo è la nota diretta dal Primo Presidente di Firenze (Conte) in data 28 settembre 1923 a S.E. il Guardasigilli in occasione del rimpiazzo del posto di Presidente del Tribunale di Siena: "Mi consta – scriveva il detto Presidente – che aspira alla residenza di Siena, perché sede Universitaria, il Cav. Angelo Lener, attualmente giudice in funzioni di pretore al 6° mandamento di Roma, il quale è stato recentemente scrutinato dall'Ecc.mo Consiglio Superiore (del quale facevo parte anche io) ottenendo la promovibilità a scelta con due voti di merito distinto. Sarei pertanto lieto che il posto venisse assegnato al Cav. Lener che è magistrato degnissimo, d'ingegno brillante e lavoratore instancabile". Nel periodo di tempo che ha prestato servizio presso questa Corte, il Lener ha dato prove non dubbie delle sue pregevoli doti messe in evidenza nei precedenti rapporti informativi dei superiori, dimostrandosi magistrato d'ingegno eletto, di vasta cultura giuridica, di infaticabile operosità e di condotta morale e politica incensurabile. Dai primi del decorso anno il Cav. Lener è Presidente delle Corti di Assise di Frosinone, Velletri, e Viterbo, e nell'esplicazione di tale funzione ha confermato le sue eccellenti qualità di magistrato di vasta dottrina, di sicuro criterio giuridico e di feconda ed instancabile operosità e si è distinto nella trattazione di processi gravissimi e delicatissimi che ha saputo condurre a termine con molto accorgimento e con energia meritandosi il plauso di cotesto Ecc.mo Ministero e dei Sottoscritti. Pertanto il Cav. Lener si ritiene meritevole di conseguire la promozione al grado superiore con idoneità ad entrambe le carriere". Nel periodo di tempo successivo il Cav. Lener ha continuato a prestar servizio alla Corte d'Assise e anche saltuariamente in una sezione civile, riconfermando la prova da lui data delle sue doti di magistrato veramente distinto¹⁶⁷.

La Commissione giudicatrice del concorso lo dichiarò vincitore, collocandolo al 4° posto in graduatoria. Nella relazione si sottolineò come, durante tutta la sua carriera, avesse ricevuto "i più alti elogi dei superiori gerarchici per la sua illibata condotta, per la sua intelligenza, per la sua cultura, per la sua laboriosità per il suo energico carattere". Secondo la Commissione i suoi lavori "attestano la notevole cultura del candidato così in materia civile e commerciale come in materia penale e amministrativa" e Lener "scrive in buona forma, espone il suo pensiero con sobrietà e precisione, illustra le sue tesi, sempre esatte, con un ragionamento limpido e serrato. Alcune sentenze hanno singolare importanza per la gravità delle questioni esaminate e risolte. Solo due si riscontrano mende od imprecisioni".

Il 15 maggio 1930 venne nominato consigliere della Cassazione e il 21 febbraio 1938 fu nominato primo presidente della Corte d'Appello di Palermo.

Il 30 gennaio 1941 venne collocato col suo consenso fuori ruolo e venne destinato a esercitare le funzioni di avvocato generale presso la Corte di Cassazione del Regno continuando a rimanere fuori ruolo, dichiarandosi vacante il posto di primo presidente della Corte d'Appello di Palermo. Il 9 maggio venne invece destinato a esercitare le funzioni di presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione, continuando a rimanere fuori ruolo.

¹⁶⁷ La relazione riprende le relazioni precedenti presentate dal procuratore generale e dal primo presidente della Corte d'Appello di Roma in data 24 marzo 1927 e 14 maggio 1928. Cfr. ACS, Mgg, III Vers., f. 67472. In un documento conservato in ACS, Csc, Fasc. pers., b. 62, f. 892 è riportata una aggiunta manoscritta: "N.B. Non sarebbe il caso di dire anche che, quale Presidente d'Assise, sta facendo ottima prova? Troppo breve il periodo di tempo (un mese): parrebbe non bene ponderato il nostro giudizio".

Il 21 aprile 1944 venne collocato a riposo ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1943 dalla RSI.

Mancano nel fascicolo personale gli ulteriori documenti su Lener con la riammissione in servizio, ma venne collocato poi a riposo per raggiunti limiti di età il 15 novembre 1945, con il titolo onorifico di primo presidente della Corte Suprema di Cassazione.

In occasione del suo collocamento a riposo, Pagani gli indirizzò una lettera il 2 novembre 1945, nella quale scrisse:

Mi viene comunicato dal Ministero essere in corso il decreto che La colloca a riposo per limite di età dal 15 corr. [...]. Io poi in particolare rammento di essere stato nominato uditore insieme con Lei nel lontano giugno 1899, di avere avuto con Lei frequenti rapporti nel tempo in cui entrambi eravamo pretori in Roma, di aver seguito con compiacimento l'ulteriore corso della Sua ben meritata carriera. Formulo ora l'augurio che Ella possa ancora, per lunghi anni, vivere con serenità d'animo ed in buone condizioni di salute e contribuire, pur avendo dovuto dolorosamente lasciare la magistratura, con diversa opera a quei progressi che anche nel campo giuridico la nostra travagliata nazione si attende¹⁶⁸.

4.4.9 LEUCADITO Enrico

Enrico Leucadito nacque a Lungro, provincia di Cosenza, il 1° dicembre 1878, da Giovanni Vincenzo e Carolina Letizia Mattino¹⁶⁹. Sposò Maria Cucci il 31 ottobre 1915, con la quale ebbe due figlie (la moglie morì il 3 marzo 1942). Disponeva di una piccola rendita dotale. Si laureò in Giurisprudenza a Roma con la votazione di 107 su 110 e sapeva parlare o leggere le lingue francese e albanese.

Leucadito superò gli esami di concorso classificandosi al 2° posto con 249/280 voti e fu nominato uditore giudiziario il 16 maggio 1902. Il 9 giugno fu destinato in missione temporanea all'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione del Regno.

Il primo presidente della Corte di Cassazione e il procuratore generale della Corte di Appello, in occasione dell'ammissione di Leucadito all'esame pratico, nel rapporto del 23 ottobre 1903 scrisse che era "di svegliato ingegno e degno di maggiori encomi", con "ottima capacità e dottrina sia civile che penale, moltissima attitudine al disimpegno delle funzioni giudiziarie"¹⁷⁰.

Superò l'esame pratico con 252 voti, classificandosi al 2° posto e venne nominato aggiunto giudiziario al Tribunale di Roma il 31 marzo 1904.

Nei rapporti periodici per l'anno 1904 e 1905 Leucadito venne descritto di capacità distinta dai capi del Tribunale, di molta capacità da quelli della Corte e da tutti di dottrina e operosità molta, di condotta ottima, "idoneo al posto che occupa ed anche superiore".

In occasione di una sua richiesta per essere destinato alla Corte di Appello di Roma, il primo presidente di quella Corte, il 4 aprile 1906, riferì che il presidente del Tribunale alla sua richiesta di informazioni aveva risposto che Leucadito era "magistrato di distinta capacità e cultura, operosissimo, di specchiata condotta morale e politica" e che durante il suo servizio al Tribunale alla prima Sezione civile aveva dato "ottima prova di vasto sapere e di speciale buona volontà".

Con decreto del 28 giugno 1906 venne nominato pretore del mandamento di Casoli, da cui poi fu tramutato ad Amatrice il 4 agosto; il 5 ottobre dello stesso anno fu tramutato, a sua domanda, al mandamento di Tolfa. Anche per l'anno 1906 vennero confermati i buoni giudizi degli anni precedenti.

¹⁶⁸ Cfr. ACS, Csc, Fasc. pers., b. 62, f. 892.

¹⁶⁹ Con decreto 20 settembre 1928 il magistrato venne autorizzato a cambiare il cognome, da Leccadito a Leucadito. Cfr. ACS, Mgg, III Vers., f. 67601.

¹⁷⁰ ACS, Mgg, III Vers., f. 67601.

Il 24 aprile 1907, in occasione di un'altra richiesta di tramutamento, i capi della Corte d'Appello di Roma si associarono a quanto riferito dal procuratore del re di Bracciano, che disse che sarebbe stato lieto di averlo nel suo circondario, in quanto "magistrato intelligente, colto, operoso, degnissimo di essere appoggiato nella sua aspirazione". Stesso buon giudizio si ebbe nel dicembre 1907. Il 26 gennaio 1908 venne tramutato a Corneto Tarquinia.

Il Consiglio Giudiziario presso il Tribunale di Civitavecchia deliberò, l'11 novembre 1908, di attribuire a Leucadito la qualifica di ottimo, con idoneità maggiore alle funzioni giudicanti (la stessa qualifica fu poi ribadita il 10 novembre 1909) e il 21 dicembre 1908 il Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Roma diede parere favorevole alla sua promovibilità, con preferenza nella magistratura giudicante.

Venne tramutato ad Acquapendente, a sua domanda, il 10 luglio 1910.

Il 26 ottobre 1910 il procuratore generale di Roma, relativamente a una richiesta di Leucadito per ottenere un'altra sede, sottolineò come questo non fosse consentito perché non era ancora trascorso un anno di permanenza nella sede di Acquapendente; questo impedimento venne superato dalle condizioni di salute di Leucadito, che non gli consentivano di restare ad Acquapendente per via della rigidità e umidità del clima. Il ministro, per poter procedere con il tramutamento, chiese, il 15 novembre 1910, il parere del Consiglio Superiore, Sezione Speciale, e l'autorizzazione venne concessa il 4 dicembre.

Leucadito fu così tramutato a Borbona l'11 dicembre 1910 e il 22 a Sant'Agata di Puglia.

Il 28 novembre 1910 il Consiglio Giudiziario presso il Tribunale di Viterbo confermò la qualifica di ottimo con idoneità sia alle funzioni giudicanti che alle funzioni requirenti.

Il 4 maggio 1911 venne tramutato, a sua domanda, a Belgioioso.

In relazione all'assunzione del servizio a Belgioioso, si rintraccia nel fascicolo personale una vicenda legata a una richiesta di congedo per motivi di famiglia, formulata a luglio¹⁷¹. All'inizio il procuratore generale di Milano si dichiara contrario, ma il 14 agosto concede un collocamento in aspettativa per motivi di salute. Il 21 agosto venne così collocato in aspettativa per un mese, aspettativa poi confermata il 2 ottobre¹⁷² e il 5 novembre. Il 13 novembre venne richiamato, a sua domanda, in servizio e nominato giudice al Tribunale di Pordenone.

Leucadito venne proposto dai capi della Corte d'Appello di Roma, su richiesta del presidente del Tribunale, il 6 dicembre 1911 per il servizio presso il Tribunale di Roma, ma il Ministero decise per un altro magistrato più anziano. Il Consiglio Superiore, seconda Sezione, l'8 marzo 1912 diede parere favorevole per l'applicazione di Leucadito al Tribunale di Busto Arsizio come richiesto il 19 febbraio, Tribunale in cui fu tramutato il 17 marzo. Leucadito richiese nuovamente un avvicinamento alla sede di Roma, richiesta a cui però non venne dato seguito. Il 29 dicembre 1912 il Consiglio Superiore, seconda Sezione, diede parere favorevole per la sua applicazione al Tribunale di Milano, come richiesto dal guardasigilli il 4 dicembre.

¹⁷¹ "Il P.G. di Milano, con rapporto 25 luglio 1911, si dichiara recisamente contrario, e propone l'assoluta reiezione di una domanda del Leucadito; domanda tendente ad ottenere un congedo di 30 giorni, per urgenze di famiglia. Nota in proposito, che il Leucadito aveva già usufruito di 68 giorni di congedo, prima di assumere le sue funzioni a Belgioioso. Il 1° agosto successivo il Leucadito, con altra istanza, insiste per la concessione del congedo di 30 giorni, ed in subordinata, chiede il collocamento in aspettativa per motivi di salute, giustificati da un certificato medico. Il P.G. nel trasmettere la detta domanda, il 13 agosto, si riporta al parere negativo dato in precedenza. Rileva che dopo il congedo goduto non sa spiegarsi le sofferenze del Leucadito e l'accennato bisogno del riposo. Insistendo il Leucadito con successiva domanda, per l'aspettativa, il P.G. il 14 agosto dichiara di non aver elemento per constatare il certificato medico prodotto, ed in conseguenza non crede insistere nel suo precedente diniego". Cfr. ACS, Mgg, III Vers., f. 67601.

¹⁷² Il 6 ottobre il procuratore generale propose a carico di Leucadito dei provvedimenti disciplinari per non essere rientrato in servizio ma il Ministero non ne tenne conto perché l'aspettativa era stata già confermata anche se il procuratore generale non ne era stato informato.

Venne così destinato temporaneamente al Tribunale di Milano il 16 gennaio 1913. Sempre nel 1913, l'11 ottobre, il guardasigilli chiese il parere al Consiglio Superiore per l'applicazione temporanea di Leucadito al Tribunale di Roma e il Consiglio diede parere favorevole il 17 ottobre.

Il primo presidente del Tribunale di Roma, in occasione di diverse domande di Leucadito per essere tramutato a Roma, tessè le sue lodi e raccomandò l'accoglimento delle sue istanze, perché "magistrato di merito non comune per la chiara intelligenza, la grande operosità e la vasta cultura giuridica"¹⁷³. Anche il primo presidente di Milano, in un suo rapporto del 10 maggio 1919, lo giudicò con ottime parole e, nonostante il suo trasferimento sarebbe risultato una grave perdita per Milano, espresse un parere favorevole per l'accoglimento delle sue richieste di trasferimento.

Il 26 dicembre 1920 fu, a sua domanda, tramutato al Tribunale di Roma.

Il 20 giugno 1923 il Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Roma, in occasione dello scrutinio di Leucadito, lo dichiarò meritevole di promozione con anticipazione in entrambe le carriere, e nel rapporto, dopo aver ripercorso la carriera del magistrato, riportò le parole del presidente del Tribunale di Roma con le quali descrisse gli ultimi anni di carriera presso il suo Tribunale:

Qui il Leucadito venne da me addetto alla 1^a Sezione Civile e nominato Presidente della importantissima Commissione per l'impiego privato; e nell'uno e nell'altro ufficio ha seguito a dar prova del suo forte ingegno, del suo alto valore, della sua vasta cultura, della sua eccezionale operosità, redigendo un gran numero di sentenze, delle quali la maggior parte di molta importanza. Egli inoltre, dotato di mente lucidissima ed equilibrata e di memoria meravigliosa, indagatore accurato e paziente degli atti processuali, studioso accurato e zelante di tutti gli aspetti di qualsiasi questione, in Camera di Consiglio è abituato a prospettare con mirabile sintesi e nel modo il più facile e semplice le più gravi ed intricate questioni di fatto e di diritto e di proporre con sicurezza la più adeguata soluzione. Le sue sentenze, ammirabili per la forza delle argomentazioni e per la forma limpida ed accurata, sono sempre bene accolte anche da parte di chi ha sostenuto l'assunto contrario. A tali suoi alti meriti lo stesso accoppia la più assoluta indipendenza di carattere e la più irreprensibile condotta sotto tutti gli aspetti [...].

Questo Consiglio Giudiziario, presi in esame i lavori esibiti dal Leucadito ebbe la soddisfazione di constatare che le lodi tributate al medesimo non peccano di esagerazione ma sono adeguate al suo alto merito. Le sentenze prodotte sono tutte componenti perfetti per la forma letteraria, per l'ordine della trattazione, per lo esame dei punti di controversia condotto sempre con illuminato criterio. L'acume nella decisione si rivela non coll'affastellamento delle ragioni, ma con una cernita sagace. La profonda cultura trapela fra le righe, ma non è messa in mostra coi lustrini della facile erudizione. Questo Consiglio Giudiziario, di fronte ad una meravigliosa figura di Magistrato come il Leucadito, a carico del quale in tutta la sua carriera non venne proiettata mai neppure un'ombra, e che ovunque egli ebbe ad amministrare giustizia lasciò dietro a sé una scia luminosa di esempi e di rimpianti, riconosce che a lui in grado eminente compete la dichiarazione che egli è per capacità e cultura giuridica non comune e ottima condotta meritevole di ottenere la promozione con anticipazione. In lui si riscontrano particolari titoli di merito nella seria e completa preparazione degli studi, nell'ingegno poderoso, nella quantità e pregio del lavoro compiuto ed anche nella modestia e nel riserbo della vita, qualità queste ultime che mai si disgiungono dal valore vero. Il Leucadito esprime il desiderio di conseguire la dichiarazione di promuovibilità anche nella magistratura requirente, e questo Consiglio sente di dover secondarlo anche in tale aspirazione [...]¹⁷⁴.

Il Consiglio Superiore, nella seduta del 21 novembre 1923, lo classificò promovibile per merito distinto nella giudicante, a unanimità di voti e il 20 dicembre venne nominato, per merito distinto, presidente del Tribunale di Avezzano.

Il 22 maggio 1924 venne posto fuori ruolo e incaricato delle funzioni di estensore delle sentenze presso i Tribunale arbitrali misti.

Nei rapporti di marzo e luglio 1924 il primo presidente della Corte d'Appello di Roma espresse il desiderio che Leucadito venisse destinato alla sua Corte e il 21 agosto 1924 venne infatti

¹⁷³ Nei rapporti del 16 dicembre 1914, 22 giugno 1917, 15 luglio 1918 e 12 aprile 1919.

¹⁷⁴ ACS, Mgg, III Vers., f. 67601

nominato consigliere della Corte d'Appello di Roma e, in seguito a questa nomina, il 1° ottobre 1924 rassegnò le dimissioni dalla carica di estensore delle sentenze presso i Tribunali misti¹⁷⁵.

Leucadito chiese il 16 luglio 1927 di partecipare al concorso per 9 posti di consigliere di Cassazione e gradi parificati e venne classificato 20° nella graduatoria con 67 5/10 punti. Il guardasigilli Rocco scrisse al primo presidente di Roma il 9 gennaio 1928 una lettera nella quale informava di essere stato messo al corrente che Leucadito “quasi a protesta per non essere riuscito tra i vincitori del recente concorso per la Cassazione, avrebbe assunto un atteggiamento tutt'altro che disciplinato, lamentandosi con vivaci parole di pretese ingiustizie commesse a suo riguardo, cercando di astenersi dall'adempiere i lavori del suo ufficio ed insistendo anche presso i Colleghi, per far loro redigere le sentenze a lui assegnate”.

Il guardasigilli chiese quindi informazioni in merito e chiese “ove il Cav. Uff. Leccadito siasi effettivamente reso responsabile delle mancanze attribuitegli, avvertirlo severamente di desistere dal suo deplorabile atteggiamento, a scanso di severi provvedimenti disciplinari”. Il primo presidente della Corte d'Appello di Roma rispose il 17 gennaio che l'incidente dovesse essere considerato senza importanza in quanto Leucadito aveva comunque compiuto il suo dovere, redigendo le sentenze assegnate e che era stato sostituito soltanto tre volte. Relativamente all'atteggiamento del magistrato, il primo presidente riferì che “tutto si riduce ad alcune lamentele che egli fece, apprendendo il risultato del concorso, sfavorevole per lui, ad alcuni suoi colleghi”, ossia, nella sua opinione, “le solite lamentele che i non riusciti fanno, e che per tali sono considerate dagli interlocutori”, lamentele per le quali comunque Leucadito venne avvertito di “astenersi da ogni recriminazione che poteva essere male interpretata” e che lo stesso magistrato si era dichiarato d'accordo.

Leucadito chiese di essere ammesso al concorso indetto per sei posti di consigliere di Cassazione del 3 febbraio 1928, e nel rapporto del 14 maggio 1928 del procuratore generale e del primo presidente riconfermarono il giudizio lusinghiero già dato in precedenza sul suo conto e scrissero:

lavoratore instancabile, il cav. Leccadito ha contemporaneamente prestata la sua opera presso i Tribunali misti e presso questa Corte riconfermando la sua fama di magistrato distintissimo. A lui sono state affidate cause indaginose, difficili e delicate, ed egli ha assolto il suo compito sempre brillantemente, riconfermando così la fiducia piena che egli ispira nel Presidente della Corte, nei colleghi nell'Ordine forense. Alla mente chiara e sagace ed all'ingegno acuto egli unisce una cultura giuridica estesa e profonda, e per la prontezza e sicurezza nel risolvere le controversie più intricate per la limpidezza nel concepire e nell'espone e per il suo mirabile attaccamento al dovere, egli è una figura di magistrato veramente distintissima, di carattere fermo, integro e dignitoso, ha sempre serbato condotta esemplare. La conoscenza sicura ed estesa anche delle materie penali lo rendono ugualmente degno e pienamente adatto anche alle funzioni requirenti¹⁷⁶.

Il 5 luglio 1928 chiese di essere ammesso allo scrutinio indetto il 22 giugno 1928, dichiarando di aspirare a entrambe le carriere con preferenza per la giudicante. Nel rapporto richiesto al primo presidente della Corte di Appello di Roma, presentato il 2 agosto 1928, oltre a ripercorrere la carriera del Magistrato, si riportarono le parole del rapporto di cui sopra. La prima Sezione del Consiglio Superiore, nella seduta del 31 ottobre 1928, lo classificò promovibile per merito distinto nella giudicante, a unanimità di voti.

Nel mese di luglio 1929 Leucadito (ammesso, come detto, allo scrutinio per la promozione al grado superiore indetto il 22 giugno) si presentò al concorso per titoli per cinque posti di consigliere di Cassazione bandito con decreto ministeriale del 7 maggio 1929 e nel rapporto su di lui si confermarono le sue eccellenti doti e qualità e il lusinghiero giudizio già dato.

Il 16 gennaio 1930 fu nominato consigliere della Corte di Cassazione del Regno e il 20 febbraio venne destinato alla Corte d'Appello di Roma in qualità di presidente di Sezione. Mantenne la

¹⁷⁵ Nel dare notizia di tali dimissioni, il presidente dei Tribunali misti riferì, con nota 6 settembre 1924, di averne apprezzato, nel breve periodo delle sue funzioni, le alte qualità di mente e di carattere.

¹⁷⁶ ACS, Csc, Fasc. pers., b. 4, f. 259.

carica “egregiamente per 9 anni, [dando] ulteriormente conferma delle sue doti preclari, mantenendo con l’ingegno acuto la dottrina profonda e l’attività instancabile ben alto il prestigio della magistratura”. Nel 1932 chiese l’iscrizione al Partito nazionale fascista.

Nel settembre 1935 fu nominato presidente effettivo del Collegio Speciale di Secondo Grado istituito in Roma. Nel 1939 fu nominato primo presidente della Corte d’Appello, destinato prima a Catanzaro il 2 maggio 1939, a L’Aquila l’8 aprile 1940, e a Palermo il 30 gennaio 1941.

Il 2 dicembre 1941 fu collocato fuori ruolo per attendere a studi legislativi e il 12 gennaio 1942 fu nominato presidente di Sezione alla Corte di Cassazione del Regno.

Sotto la RSI fu collocato a riposo il 13 aprile 1944. Morì in servizio a Roma il 9 aprile 1946¹⁷⁷.

4.4.10 MACEDONIO Vincenzo

Vincenzo Macedonio, figlio di Nicola e di Carmela Manferoce, nacque a Siderno Marina in provincia di Reggio Calabria il 3 giugno 1874. Si sposò a Napoli il 13 luglio 1903 con Mariannina Falletti, con la quale ebbe quattro figli (Nicola, Carmela, Domenico, Giovanna). Rimase vedovo nel 1930. Laureato in Giurisprudenza, risulta dalla scheda personale essere proprietario terriero, con l’anziana madre convivente.

Macedonio superò l’esame di concorso per 180 posti di uditore giudiziario, bandito con decreto il 1° luglio 1899, classificandosi 23° in graduatoria con 228 voti. Venne quindi nominato uditore il 28 giugno 1900 e il 17 agosto fu destinato al Tribunale di Roma, da cui passò prima alla Pretura urbana (il 7 febbraio dell’anno successivo) e poi di nuovo al Tribunale di Roma (il 21 aprile).

Nel rapporto del 21 gennaio 1901 il procuratore generale di Roma lo qualificò “giovane di capacità quasi distinta tanto in materia civile che penale, operoso e di ottima condotta, atto fuor di dubbio a reggere preture”, e nel rapporto del 22 novembre 1901 il presidente del Tribunale di Roma scrisse: “giovane di carattere mite e di costumi illibati e che diede larga prova della sua molta capacità durante tutto il tempo che rimase applicato al Tribunale. Laborioso, intelligente e studiosissimo, trattò gli affari che gli furono da me affidati con molta esattezza e con tale corredo di cognizioni da non lasciare alcun dubbio sulla sua soda cultura giuridica, specialmente nelle materie civili”.

Il primo pretore urbano, in occasione della sua promozione e quindi del fatto che avrebbe lasciato l’ufficio il 5 dicembre 1901, scrisse a Macedonio:

Nel lasciare l’Ufficio di primo pretore urbano per la mia recente promozione, non posso non ricordarmi di te, che mi sei stato fido ed assiduo compagno di fatiche non lievi dal gennaio al luglio di questo anno. E permetti che esprima il mio pieno compiacimento per il molteplice lavoro sempre sapiente, illuminato ed esemplare, da te compiuto nelle funzioni requirenti e nelle giudicanti in questa Pretura. Ai magistrati sono serbati molti dolori e poche gioie! Fra queste, penso che entrambi potremo annoverare questa lettera, la quale a me fa ricordare la preziosissima collaborazione da te prestatami e di cui ti esprimo i sensi di sincera gratitudine, ed a te dovrà ricordare la serena soddisfazione del dovere compiuto. L’ingegno brillante, gli studi severi, la maturità del senno, la prudenza e la modestia (indivisibile compagna del vero merito) ti chiameranno ai più alti gradi della magistratura. E con l’augurio sincero che tu sia presto promosso a grado più elevato, meglio rispondente all’eccezionale tuo valore.

L’11 dicembre 1901 venne destinato alla Pretura di Siderno Marina.

Il 6 maggio 1902 superò l’esame pratico con 203 voti e venne classificato 19° in graduatoria.

Venne poi nominato vice segretario di seconda classe nella carriera amministrativa del Ministero il 31 marzo 1904, dove raggiunse il grado di capo Sezione il 25 ottobre 1913.

¹⁷⁷ In alcuni documenti è riportato 8 aprile.

Mentre Macedonio operava presso la Divisione del Personale della Magistratura col grado di primo segretario di seconda classe, nel 1910 il suo diretto superiore lo dichiarò “funzionario di distinta capacità, di moltissima diligenza e di ottima condotta” e segnalò che egli “aveva retto più volte e lodevolmente la Sezione dando saggio di straordinario zelo e di molto acume nella trattazione degli affari”. Nel 1913 un altro suo superiore confermò le precedenti qualifiche, osservando: “Per intelligenza operosità, cultura e per tutte le altre qualità che lo distinguono, il cav. Macedonio è un ottimo funzionario, sicuramente adatto all’ufficio del grado superiore”.

Macedonio venne poi promosso al grado di capo Sezione e destinato a prestare servizio presso la Divisione Grazie il 25 agosto 1913. Il suo superiore dichiarò, nel 1915 per le attribuzioni delle qualifiche, che egli dimostrò “qualità eccezionali” nel reggere la Divisione “per le sue spiccate qualità direttive, per il suo criterio perfetto, per la sua iniziativa e per la sua fermezza nel volere la grazia compimento della giustizia umana”. Anche il direttore generale convenne con questo giudizio e aggiunse che Macedonio era “un funzionario di merito assolutamente eccezionale”.

Venne richiamato alla Divisione del Personale della magistratura, dove fu preposto alla Sezione dei pretori, con le nuove funzioni di capo Sezione. Nell’assegnazione delle qualifiche per il 1917, il suo superiore gerarchico scrisse: “Il cav. Macedonio è preposto alla importante Sezione dei pretori, che, specialmente durante la guerra, ha avuto un aumento assai considerevole di lavoro. Con un solo segretario, il cav. Macedonio, valorosissimo funzionario per ingegno, cultura letteraria e giuridica, insuperabile operosità ed attaccamento al proprio dovere, ha diretta la Sezione in modo così perfetto che può ben ripetersi ancora una volta, si è dimostrato egli ben degno di dirigere uffici molto più importanti”. E l’anno successivo: “Del cav. Macedonio non posso che ripetere quanto dissi nello scorso anno. Col lavoro sempre crescente e col personale, invece, sempre in diminuzione, ha saputo, col suo valore, con la sua instancabile operosità (lavorando in ufficio fino ad ora tarda e spessissimo anche in casa) mandare avanti in modo meraviglioso la difficile ed importantissima Sezione dei pretori. È degnissimo della promozione al grado superiore che dovrebbe conseguire, per meriti speciali, essendo tra i valorosi valorosissimo”.

Macedonio chiese la riammissione in magistratura, e la seconda Sezione del Consiglio Superiore, nella seduta del 26 gennaio 1920, all’unanimità, espresse parere favorevole, opinando che dovesse essere collocato al grado e posto che vi avrebbe raggiunto se vi fosse rimasto, attribuendogli la classifica di promovibile a scelta al grado di giudice, con le seguenti motivazioni:

[...] Ritenuto che come magistrato il Macedonio si distingue per specchiata condotta, per intelligenza e per coltura giuridica, specialmente in materia civile, e come funzionario amministrativo ha sempre ottenuto le più alte qualifiche, dando prova costante, anche nella reggenza di uffici superiori al suo grado, di ingegno, di operosità instancabile, di fermo carattere e di spiccate attitudini direttive. Tali eccellenti doti del Macedonio sono ora confermate dal Consiglio del Ministero e dal Capo della Divisione del personale, a cui attualmente egli è addetto in qualità di Capo sezione anziano; Considerato, pertanto, che il Macedonio appare ben degno della riammissione in magistratura, a termini dell’art. 256 della legge sull’ordinamento giudiziario del 1865; Considerato che giusta la citata disposizione i funzionari del Ministero provenienti dalla magistratura conservano, nel caso di ritorno alla precedente carriera, la posizione e i diritti che sarebbero loro spettati nella medesima [...], applicando tale criterio al caso in esame, è da ritenere che il Macedonio, funzionario sotto ogni riguardo distinto, se fosse rimasto in magistratura, avrebbe seguito la sorte dei suoi colleghi di concorso i quali, nello scrutinio per la promozione da pretore a giudice [...] la qualifica di promovibile a scelta; Considerato che per la determinazione del grado e del posto di ruolo va presa a base la graduatoria degli esami di aggiunto giudiziario del 1902, a cui partecipò il Macedonio con gli uditori del suo concorso; Considerato che nei detti esami il Macedonio era preceduto dal sig. Castrataro Francesco, il quale si trova ora nella seconda categoria dei giudici e sostituti procuratori del Re, e che, pertanto, egli va collocato dopo il magistrato anzidetto;

Per questi motivi il Consiglio, previa votazione palese indetta da S.E. il Presidente, ad unanimità di voti, esprime parere favorevole alla riammissione in magistratura del Cav. Macedonio Vincenzo col grado di giudice e di sostituto procuratore del Re, e attribuendogli la classificazione di promovibile a scelta al grado suddetto, gli assegna il posto di ruolo fra il sostituto Castrataro Francesco e il giudice Faà Giuseppe.

Venne nominato giudice di seconda categoria il 29 gennaio 1920 e fu trattenuto al Ministero con funzioni di capo Sezione.

Relativamente al servizio prestato al Ministero, è possibile leggere il rapporto del direttore generale, che scrisse:

Fu appunto in considerazione del suo eccezionale valore che furono sempre affidati al Macedonio gli affari più importanti e delicati della Divisione, nei quali egli portò il largo contributo della sua profonda competenza, del suo ingegno acuto, della sua pronta e rapida percezione e della sua scrupolosa rettitudine. Nelle questioni riguardanti la compilazione e l'esecuzione dei provvedimenti legislativi in materia di ordinamento giudiziario, il suo consiglio fu sempre apprezzatissimo, e spesso gli furono, dai passati Guardasigilli, affidati incarichi per lo studio di importanti disegni di legge.

È opera sua la relazione presentata al Parlamento nella tornata del 1° dicembre 1920 dal Guardasigilli On. Ferrà sul disegno di legge riguardante la riforma della circoscrizione giudiziaria e quella relativa alla soppressione degli uffici giudiziari minori nel distretto della Corte d'Appello di Roma, rassegnate al Guardasigilli On. Rodinò. Tutto ciò a prescindere dalle relazioni su ricorsi al Consiglio di Stato, dalle numerose risoluzioni di quesiti da lui trattati in materia di ordinamento giudiziario e dalle risposte ad importanti rilievi della Corte dei Conti. Né fu trascurata l'attività spiegata dal Macedonio anche nel campo degli studi giuridici, attività che non ha mai comunque menomata l'alacrità e la diligenza con la quale egli attese sempre ai suoi lavori di funzionario. Il Macedonio, infatti, è anche autore di una diligente monografia su "Il giusto titolo e la buona fede nella usucapione decennale", monografia che egli ha, fra gli altri suoi lavori, alligata alla domanda di scrutinio. Fa d'uopo infine rilevare come durante gli anni 1921 e 1922 il Macedonio tenne, durante le ferie, la direzione della Divisione del Personale della Magistratura. Anche nell'adempimento di tale incarico, senza dubbio delicatissimo e pieno di grande responsabilità, egli diede prova delle sue doti eminenti di capacità e di intelligenza tanto che il Guardasigilli On. Rodinò così gli scriveva: "Mi è gradito rivolgere a V.S. Ill.ma un vivo encomio pel modo lodevolissimo col quale Ella, per l'assenza del titolare in regolare congedo, ha tenuto, nel mese di agosto u.s., la direzione della Divisione seconda. I numerosi ed importanti servizi della Divisione anzidetta si sono svolti sempre non solo senza alcun inconveniente, ma con encomiabile esattezza e rapidità, e tale risultato è dovuto all'opera sua, che è stata sempre intelligente, zelante e scrupolosamente coscienziosa. Nel rivolgerle pertanto questa meritata lode, mi è grato rinnovarle i sensi della mia considerazione".

A questo meritato elogio faceva eco il cessato Guardasigilli On. Alessio, il quale apprezzandone l'opera che egli chiamava "preziosa", gli dichiarava di aver con viva soddisfazione rilevato come in tutti gli affari egli si era dimostrato magistrato di alto valore per dottrina non comune, operosità veramente eccezionale e grande scrupolosità nello adempimento dei più delicati doveri di ufficio.

Il ministro Oviglio propose, tra gli altri, Macedonio per una distinzione cavalleresca, scrivendo il 5 maggio 1923 al primo segretario di S.M. per il Gran magistero degli ordini equestri, per le qualità che aveva dimostrato durante il lavoro alla Divisione.

Macedonio chiese di essere scrutinato in anticipo per la promozione e il capo del personale diede le seguenti informazioni: "È un funzionario di merito veramente eccezionale, che all'ingegno svegliato e pronto, alla vasta cultura letteraria e giuridica accoppia grande rettitudine di criterio, insuperabile integrità ed indipendenza di carattere, operosità senza tregua. È ammirevole in ufficio e fuori per la sua vita perfetta, irreprensibile sotto ogni rapporto. È degnissimo di ascendere rapidamente ai più alti gradi della Magistratura". Il Consiglio di amministrazione del Ministero il 28 luglio 1923, approvando e facendo proprie le informazioni date dal capo del personale, anche verbalmente, sul conto di Macedonio, deliberò a unanimità di voti che venissero trasmesse al Consiglio Superiore della Magistratura.

Il CSM, Sezione seconda, quindi, procedendo allo scrutinio anticipato lo dichiarò promovibile per merito nella giudicante all'unanimità l'11 settembre 1923, sottolineando come le sue sentenze e i suoi lavori amministrativi confermassero "il suo non comune valore", in quanto "sono notevoli la chiarezza e la diligenza di esposizione, l'acume e la finezza di ragionamento, la precisione dei criteri giuridici". Inoltre, venne giudicata "accurata e spesso non priva di originalità" la sua monografia "Il giusto titolo e la buona fede nella usucapione decennale".

Il 20 dicembre 1923 venne nominato consigliere di Corte d'Appello, continuando a esercitare le sue funzioni nel Ministero della Giustizia. Nel 1924 venne classificato "di operosità e diligenza moltissima, di condotta esemplare, di pregevolissima cultura e capacità".

Chiese, il 7 aprile 1926, di essere ammesso al concorso per i posti di consigliere di Cassazione indetto per l'anno 1926. Il direttore generale scrisse in questa occasione:

Il Comm. Macedonio è stato chiamato a far parte come Segretario della Commissione nominata con D.M. 28 marzo 1919 con l'incarico di concretare un progetto organico di riforma giudiziaria, della Commissione per l'emanazione del Testo Unico della disposizione sulle pensioni a carico del bilancio dello Stato (1924) e della Commissione per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del R.D. 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato (1925). A tali Commissioni egli ha apportato il largo contributo della sua eccezionale cultura e della sua profonda esperienza. Ma, a prescindere da tutte le prove luminose di capacità e di zelo, di cui è tessuta la carriera di questo esimio magistrato, non può passare inosservata l'attività da lui spiegata anche nel campo scientifico.

Il Comm. Macedonio infatti è anche autore di un'apprazziatissima monografia giuridica "Il giusto titolo e la buona fede", che risulta essere stata encomiata per la lucidità del pensiero, la tecnicità del linguaggio e la logica rigorosa del suo ragionamento. Si aggiunge, infine, che da oltre un anno a questa parte, il Comm. Macedonio è stato incaricato di dirigere la importantissima e delicata Divisione del Personale della Magistratura e che a tale incarico egli ha corrisposto in modo superiore ad ogni elogio, non solo per la profonda conoscenza di tutti i rami di servizio che ne dipendono, ma anche per il suo tatto squisito e per la fiducia che egli ha saputo meritatamente conquistarsi e che lo rendono collaboratore preziosissimo del Capo del Personale". E il Ministro (Rocco), trasmettendo l'istanza così scrisse al Presidente della Commissione esaminatrice: "[...] Sono lieto di dare le migliori informazioni sul conto di questo funzionario. Rilevo dai precedenti che nel corso della carriera egli è stato costantemente riconosciuto di grande capacità e di vasta cultura generale e giuridica, segnalandosi in ogni ufficio per contributo perspicuo di lavoro, per molta operosità e per grande probità. Egli ha per lo passato retto la Divisione del Personale per lunghi tratti di tempo in maniera encomiabile, collaborando più di una volta allo studio di progetti e di riforme organiche in materia di ordinamento giudiziario. Adesso poi per la vacanza che dura dal gennaio 1925, del posto di Capo della Divisione del Personale, il Macedonio da allora ne fa le veci con piena fiducia e soddisfazione del Capo del Personale, il quale ha avuto campo di apprezzare altamente l'ingegno acuto e la sicura preparazione in tutta la complessa legislazione sull'ordinamento giudiziario e sui suoi precedenti storici. Né egli si limita alla sola parte direttiva, già per se stessa assorbente, dell'ufficio cui è preposto, ma si occupa personalmente di affari gravi e complicati, e specialmente delle controversie davanti l'autorità amministrativa, attendendo spesso alla trattazione di elaborate note, relazioni e difese. Di carattere modesto, e di irreprensibile condotta privata, egli è attaccatissimo fino allo scrupolo al suo ufficio, al quale si consacra senza risparmio di tempo. Debbo soggiungere che avendo avuto occasione di avvicinare più volte il Comm. Macedonio in sostituzione del Capo del Personale assente, ho potuto convincermi che quanto mi è stato riferito sul conto di quel funzionario corrisponde pienamente a verità, avendo io stesso potuto constatare che egli possiede ottimi requisiti intellettuali e largo corredo di cognizioni.

La Commissione giudicatrice del concorso lo dichiarò meritevole di promozione con 46 punti, assegnandogli però il 229° posto in graduatoria. Chiese di essere ammesso al concorso anche per l'anno 1927 e il direttore generale, nel trasmettere l'istanza, scrisse:

Ho avuto da molti anni rapporti di ufficio con il Comm. Macedonio e l'ho seguito fin dall'inizio della sua carriera ministeriale, onde posso esprimere sul suo conto un giudizio informato a conoscenza precisa della persona: e tale mio giudizio non può non essere la ripetizione di quanti ne vedo dagli atti del fascicolo personale formulati sul suo conto da superiori di ogni tempo e di ogni grado che unanimemente hanno riconosciuto nel Macedonio un funzionario di non comune valore degno dei più alti uffici. Dotato d'ingegno acuto, di molta e vasta cultura anche nelle materie giuridiche che egli segue e studia con interesse, operoso oltre ogni dire e ligio al suo dovere fino all'abnegazione, il Macedonio, è uno dei migliori funzionari del Ministero e così è giudicato nella opinione dei superiori e dei colleghi. A lui è stata affidata sempre la trattazione degli affari più gravi e, dotato com'è di percezione rapidissima, egli vede subito tutti gli aspetti della questione e sa appropriatamente esaminarli e discuterli con misurate e convincenti argomentazioni che rivelano padronanza assoluta della materia e serrata dialettica. Il Macedonio ha speciale competenza nella risoluzione dei quesiti attinenti allo ordinamento giudiziario e conosce bene le norme che regolano la materia e la storia della legislazione relativa. In questo campo specialmente, sorgendo assai spesso dubbi o controversie sull'interpretazione delle disposizioni di legge, egli ha redatto lavori pregevoli che contengono l'esposizione esatta dei principi e la retta loro applicazione al caso controverso. Aggiungo che il Macedonio possiede forma facile e chiara e scrive con proprietà ed eleganza di dettato ed anche con apprezzabile sobrietà, estendendo, fin dove occorre, l'analisi critica per giungere subito a conclusioni esaurienti senza eccessi, ma pur senza lacune nella struttura del ragionamento. [...] oltre ai lavori normali di ufficio il Macedonio si è occupato di molti lavori straordinari per speciale fiducia di Ministri e di altre spiccate personalità. Così egli ha elaborato vari disegni di legge e le relazioni relative portando dovunque e facendo altamente apprezzare la nota del suo sapere e della sua capacità. Ora da circa tre anni egli regge la difficile Divisione del Personale della Magistratura e si comporta egregiamente non limitandosi alle sole funzioni direttive, ma estendendo personalmente nelle occasioni di maggior rilievo relazioni e note. Il Macedonio, insomma, è una vera forza per qualunque grande ufficio, ed io sono soddisfattissimo della sua

efficace collaborazione. Ritengo, quindi, che egli meriti un posto d'onore nella Magistratura, onde accompagno coi migliori voti l'istanza da lui prodotta per l'avanzamento al grado superiore.

Il Consiglio Superiore, Sezione prima, nella seduta del 31 ottobre 1927, lo dichiarò promovibile per merito distinto, a maggioranza, nella giudicante, con motivazioni analoghe a quelle della deliberazione per la promovibilità in appello.

Partecipò anche al concorso indetto per il 1927 e il ministro, il direttore generale, il Consiglio d'amministrazione confermarono le informazioni date in precedenza. La Commissione giudicatrice gli attribuì 68 5/10 voti su 70 assegnandogli il 10° posto con la seguente motivazione: "I lavori di carattere amministrativo sono tutti di molta importanza. L'autore scrive in forma corretta con appropriato linguaggio giuridico ed espone le questioni con molta lucidità e precisione. Di notevole valore scientifico appare la monografia sul giusto titolo e la buona fede nell'usucapione decennale. Le sentenze sono pure ottime per l'accuratezza del ragionamento".

Il 30 dicembre 1927 Macedonio presentò ricorso al CSM chiedendo che la qualifica gli venisse attribuita a voti unanimi. Il ricorso venne considerato inammissibile perché nel frattempo era stato promosso avvocato generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro il 5 febbraio 1928. Nell'aprile successivo fu trasferito a L'Aquila con le stesse funzioni.

Venne nominato consigliere della Corte di Cassazione del Regno il 21 giugno 1928.

L'11 settembre 1933 il ministro lo segnalò al Ministero delle Corporazioni per la nomina a presidente della Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali dichiarando che Macedonio "dà ampio affidamento di poter degnamente assolvere le funzioni".

Con decreto del 9 gennaio 1936 fu nominato membro supplente del Consiglio Superiore della Magistratura. Il 1° luglio 1937, sentito il Consiglio dei Ministri, venne nominato primo presidente della Corte d'Appello di Ancona.

Nel 1940 Macedonio chiese di essere trasferito a Roma. Nel fascicolo personale si trovano alcune lettere in merito, nelle quali descrisse la sua situazione familiare (il fatto che viveva ormai da tre anni lontano dalla sua "veneranda madre" e con una figlia degente). Rinnovò la richiesta anche nel 1942, descrivendo nuovamente la sua difficile situazione familiare e Casati espresse in merito parere positivo, sollecitando il tramutamento di Macedonio alla Corte di Cassazione.

Venne collocato fuori ruolo il 30 marzo 1942 e destinato temporaneamente a esercitare le funzioni del grado di presidente di Sezione alla Corte Suprema di Cassazione del Regno l'11 maggio 1942.

Il 13 aprile 1944 venne collocato a riposo dalla RSI per speciali motivi di servizio ma venne poi trattenuto in servizio il 10 agosto 1944 oltre il normale limite d'età. Fu poi collocato a riposo per raggiunto limite di età il 1° settembre 1944, con il titolo onorifico di primo presidente della Corte Suprema di Cassazione.

In relazione al suo collocamento a riposo, Ettore Casati scrisse una lettera di saluto il 16 agosto 1944, alla quale Macedonio rispose poi con affetto pochi giorni dopo:

Mio caro Macedonio, non pensavo che Ella dovesse essere collocato a riposo, mi pareva che non lo dovesse essere mai. La pubblicazione sul bollettino ufficiale che registra il raggiunto limite di età per la Sua vita giudiziaria mi ha bruscamente richiamato alla realtà del tempo trascorso. Ed è con tanta mestizia che ci si adatta alla separazione da magistrati del Suo valore che hanno recato nell'amministrazione della giustizia un contributo superiore di intelletto, di sapere, di pensiero e di azione nelle più disparate funzioni disimpegnate sempre con versatilità di ingegno, con coltura profonda, con fervore, con dirittura intemerata, doti tutte che armonizzando ed integrandosi con la mitezza del Suo carattere, nella quale è pur tanta forza di decisione, hanno fatto ognora ammirare il giudice ed il gentiluomo perfetti. La comunione dei nostri spiriti protesi sempre nell'identità dell'ideale di giustizia ci terranno ancora e sempre uniti nel ricordo del Suo lavoro tanto proficuo del Suo eloquio fluido e costruttivo, talchè penso che Ella sia, resti e resterà ognora tra noi presente ed operante [...].

4.4.11 MARZADRO Oreste Enrico

Oreste Enrico Marzadro nacque a Cembra in provincia di Trento, il 17 maggio 1874¹⁷⁸. Nel fascicolo personale viene descritto come “cittadino italiano di pieno diritto, appartenente a famiglia italiana del Trentino”. Si laureò in Legge a Innsbruck. Conosceva la lingua tedesca e sapeva scrivere il francese. Si sposò con Ottilia Ratachiller il 7 novembre 1902 con la quale ebbe due figlie, Irmengarda (morta in giovane età, durante i suoi anni universitari) e Margherita.

Marzadro iniziò il suo servizio presso l'Amministrazione austriaca, infatti il 14 luglio 1898 fu nominato praticante di Diritto presso il Tribunale provinciale di Innsbruck e il 26 ottobre dello stesso anno fu nominato ascoltante presso lo stesso Tribunale.

Il 22 dicembre 1900 superò l'esame pratico di giudice con esito distinto e il 12 giugno dell'anno successivo fu nominato aggiunto giudiziario a Caldaro dal Ministero di Giustizia di Vienna.

Il 19 giugno 1904 fu chiamato a prestare servizio al Ministero della Giustizia di Vienna, con le funzioni di consigliere.

Il 30 maggio 1908 fu nominato segretario giudiziario *extra statum* al Ministero della Giustizia di Vienna. La sua carriera nell'amministrazione giudiziaria di Vienna proseguì sino al 1918: il 31 luglio 1910 fu nominato vicesegretario al Ministero della Giustizia di Vienna, il 20 giugno 1912, segretario al Ministero della Giustizia di Vienna, ottenne poi l'avanzamento al secondo gradino settima classe di rango il 1° luglio 1916, il 3 agosto 1917 gli fu conferito il titolo di consigliere di Sezione a Vienna e nello stesso anno, il 2 ottobre, fu nominato consigliere di Sezione a Vienna.

Nel 1918 chiese di essere assunto alle dipendenze dell'Amministrazione italiana:

Sono nato nel 1874 a Cembra, dove mio defunto padre era medico condotto. Mia madre è da Vallarsa e si trova in Italia dall'inizio della guerra. Per nascita io sono pertinente del comune di Nogaredo presso Rovereto. Ho studiato il ginnasio a Trento e a Rovereto, l'università a Innsbruck (lezioni ed esami italiani). Ho fatto l'esame di giudice nel 1900 in lingua italiana e tedesca. Nel 1901 fui nominato giudice a Caldaro e nel 1904 chiamato nel Ministero di Giustizia, dove venni addetto al dipartimento per l'amministrazione della giustizia nel Tirolo (esclusi gli affari politici, riservati a un'altra sessione) e per gli affari di diritto internazionale. Negli ultimi anni ero referente per gli affari di diritto internazionale penale. Il 2 ottobre 1917 fui promosso consigliere di sezione (VI classe di rango). Io ero al Ministero di Giustizia – il solo italiano – per rappresentarsi la nazionalità italiana in Austria, come erano rappresentanti da impiegati nazionali tutti gli altri popoli fuori del Trentino nella stessa guisa come gli impiegati italiani al Tribunale d'appello in Innsbruck. Eravamo lontani dalla patria, perché le autorità, alle quali eravamo addetti nella nostra qualità di italiani e solo per questa nostra qualità, si trovavano a Innsbruck e a Vienna. In realtà siamo perciò da considerare come gli impiegati rimasti in patria.

Già il 25 novembre 1918 ho presentato per mezzo della legazione svizzera in Vienna, che tutela gli interessi degli italiani in Austria – un'altra via diretta non mi era possibile – una domanda al Regio Ministero di Grazia e di Giustizia in Roma o ad altra autorità competente nelle presenti condizioni, per essere assunto nel servizio giudiziale del Regno. Ora che per mezzo della regia Commissione per il rimpatrio dei profughi mi è possibile di comunicare direttamente oltre il Brennero, scrivo questa mia domanda anche presso codesto Segretario, osservando che tutti gli impiegati negli uffici centrali in Vienna furono assunti dai loro governi nazionali.

Se si ritiene opportuno, potranno essere chieste informazioni a mio conto da tutti gli onorevoli deputati del Trentino, che non di rado ebbero affari nel Ministero di giustizia, in particolare al senatore D. Conici e all'onorevole D. Grandi [...].

Con determinazione del 19 gennaio 1919 del Segretariato generale civile presso il Comando supremo del regio esercito, fu chiamato a far parte della istituenda Sezione di Corte d'Appello di Trento, con le funzioni di consigliere. Il 21 febbraio fu confermato consigliere d'Appello a Trento in servizio provvisorio. Nel mese di maggio del 1920 fu sollevato dal servizio presso la Corte d'Appello di Trento e temporaneamente applicato alla Corte di Cassazione di Roma, con determinazione 8 maggio 1920 dell'Ufficio Centrale delle nuove provincie, per esercitarvi le

¹⁷⁸ Cfr. inoltre Cardia M., *L'epurazione dei magistrati del Consiglio Superiore della Magistratura alla caduta del fascismo*, op. cit.

funzioni di consigliere di Corte di Cassazione. Il 3 luglio 1921 fu infine nominato consigliere della Corte di Cassazione di Roma, entrando a far parte del ruolo organico dei magistrati del Regno.

Il prefetto di Trento, con nota del 26 giugno 1923, trasmise al Ministero un memoriale di un suo fiduciario del PNF, nel quale si riferiva che Marzadro, “essendo stato sempre in terra tedesca, ha assorbito sentimenti tedeschi ed austrofilo e venne in Italia solo perché licenziato dall’Austria, ottenendo il posto alla Cassazione di Roma per la fiducia del presidente Dal Lago, al quale è devoto, sorpassando altri magistrati più degni di lui”¹⁷⁹. In questo memoriale veniva proposto di licenziare Marzadro, o sostituirlo con un altro magistrato “di sentimenti italiani”.

Nell’ottobre del 1924 venne nominato rappresentante del governo italiano alle riunioni tenutesi a Vienna e Budapest per l’esame della questione dell’istituzione dei libri ferroviari relativi alla Rete della Compagnia delle ferrovie meridionali (Sudbahn). In merito alla destinazione di Marzadro a questa missione, in un rapporto informativo rivolto al ministro della Giustizia del 10 ottobre 1924 il primo presidente D’Amelio sottolineò il suo disappunto nel vedersi sottratto un importante consigliere in un periodo delicato per la Corte e anche il suo dispiacere per il malcontento che procura alla Corte la scelta di preferire alcuni consiglieri ad altri:

Ho reso edotto il Consigliere Marzadro delle disposizioni contenute nella lettera controindicata della E.V. relativa alla sua missione a Vienna. Non devo sottacere che un vivo rammarico vedo allontanarsi dalla Corte, proprio alla ripresa del lavoro ordinario, un consigliere, che è uno dei migliori fra i componenti la Sezione speciale per le nuove provincie, provenienti dalla cessata amministrazione austriaca, e come tale non può adeguatamente essere sostituito. Se fosse stato richiesto il mio avviso sulla missione che si intendeva di affidargli non avrei esitato ad esprimere parere contrario, attese le particolari esigenze del servizio della Sezione speciale, che non consentono la temporanea assenza di alcuni suoi membri; ed anche perché mi consta che il Marzadro è il solo fra i magistrati ex austriaci addetti a questa Corte che abbia avuto incarichi retribuiti da codesto Ministero e da altri dicasteri (egli fa parte della Commissione centrale delle imposte dirette), onde si è potuto, non senza apparenza il fondamento, dai suoi colleghi (taluno dei quali, di lui più anziano, non gli è certo inferiore nella conoscenza del diritto austriaco), parlare di un monopolio ch’egli ha saputo assicurarsi nell’assegnazione di incarichi estranei all’esercizio delle funzioni di consigliere.

L’occasione mi induce a sottoporre all’attenzione dell’E.V. i gravi inconvenienti dell’attuale sistema, per il quale quotidianamente dai vari ministeri si dispone dei magistrati della Corte di Cassazione designandoli presidenti o membri di commissioni amministrative o di collegi giurisdizionali senza richiedere il mio consenso. Avviene pertanto che qualche consigliere riesce a procurarsi tale un cumulo di incarichi, sempre graditi per i lucri ad essi inerenti, che lo pone nell’impossibilità di assegnare allo studio delle cause e alla redazione delle sentenze il tempo strettamente necessario per una matura ed illuminata decisione. Ho avuto pur troppo nel non lungo periodo della mia Presidenza frequenti occasioni di constatare il reale turbamento che questa condizione di cose viene ingenerando nello svolgimento dei lavori della Corte. Non devo passare sotto silenzio che è causa pure di semplice disagio morale il raffronto che i colleghi preteriti sono portati ad istituire fra la propria condizione e quella dei colleghi tanto preferiti, senza dire dell’opinione assai diffusa che i cumuli eccessivi siano indice di un sistema di procacciantismo indecoroso, in particolare chi appartiene al più alto Collegio giudiziario del Regno. Gran parte degli accennati inconvenienti sarebbero ovviati se prima di affidare incarichi amministrativi o giurisdizionali ai magistrati della Corte di Cassazione si chiedesse il parere del capo della Corte; il quale è animato dal proposito che gli incarichi siano conferiti col doppio riguardo alle attitudini dei singoli magistrati e al criterio della perequazione, affinché non vi abbiano ad essere né favoriti né preteriti e si tolga l’incentivo di dare, come si suol dire, la caccia alle commissioni e agli arbitrati brigando presso i vari dicasteri ai quali l’E.V., qualora lo creda opportuno, potrebbe compiacersi di prospettare gli inconvenienti che derivano da siffatto sistema¹⁸⁰.

In seguito ai differimenti delle riunioni previste e degli inconvenienti che questo avrebbe potuto causare allo svolgimento del suo normale lavoro, Marzadro chiese, dopo aver partecipato alla conferenza di Vienna, di essere sollevato dalla partecipazione a quella di Budapest. Il ministro rispose alla richiesta di Marzadro assicurando che non era prevista a breve nessuna delegazione in

¹⁷⁹ ACS, Mgg, III Vers., f. 66935.

¹⁸⁰ ACS, Mgg, III Vers., f. 66935.

Ungheria e che quindi non sarebbe stato necessario sostituirlo dall'incarico da lui iniziato. La partecipazione di Marzadro alla conferenza di Budapest avvenne il 3 maggio 1928.

Nel 1928 inoltre, come per gli anni 1925 e 1927, fece parte della delegazione italiana alla Conferenza internazionale di Parigi per la sistemazione dei libri ferroviari della Compagnia Danubio Save Adriatico.

Il 18 febbraio 1933 Alessandro Duvan scrisse al ministro per la Giustizia Pietro De Francisci, relativamente ai sentimenti "italiani" di Marzadro:

Caro De Francisci, ho tentato di rispondere alla richiesta da tanto giustamente et autorevolmente rivoltami, perché ho voluto raccogliere le notizie informative sul comm. Oreste Enrico Marzadro, consigliere di Cassazione, alle più diverse fonti fra i nostri ex-irredenti. Sono lieto di poter subito dirti che tali notizie confermano pienamente quanto io di mia scienza ti avevo esposto sul conto di questo bravo e benemerito magistrato.

Noi italiani ex-irredenti spingevamo per principio i nostri giovani legali ad entrare nell'amministrazione austriaca dello Stato e specialmente nella magistratura, perché – trattandosi di giovani di alta cultura ed intelligenti, quindi superiori ad ogni pericolo di contaminazione anti italiana – divenivano nostri ottimi strumenti di difesa dell'italianità. Ciò è ovvio.

Nel caso concreto, personale del comm. Marzadro c'è anche di più: Anzitutto come studente universitario egli è appartenuto sempre al gruppo degli studenti italiani irredentisti (e non ad uno degli altri tre sparuti gruppi non irredentisti, cattolico-popolare e socialista); anzi per due anni ha fatto parte della Presidenza del Circolo Accademico italiano di Innsbruck, cioè dell'associazione degli studenti irredentisti; Come laureato, anziché dedicarsi alla professione libera legale, il Marzadro ha continuato gli studi scientifici delle leggi austriache, facendo anche parecchie pubblicazioni in italiano, per espressi incoraggiamenti et inviti da parte del prof. Pacchioni (che allora insegnava a Innsbruck) e dell'on. Malfatti, ambedue liberali irredentisti; l'ultimo autorevole presidente del gruppo dei deputati italiani irredentisti alla Camera di Vienna; i quali del Marzadro desideravano fare un insegnante dell'erigenda facoltà giuridica italiana in Austria; E proprio per queste ragioni è stato lo stesso on. Malfatti (poi senatore del Regno e concittadino, di Rovereto, del Marzadro) a provocare la chiamata del Marzadro al Ministero di Giustizia a Vienna, ove il Marzadro ha sempre continuato a mantenere – anche durante la guerra – i migliori rapporti e contatti con quel Circolo accademico irredentista (io ne ero Presidente) e con i deputati liberali irredentisti.

Ogni, anche più piccola, ombra di carattere politico contro il Marzadro è dunque completamente infondata. Egli è del resto tesserato fascista. Del suo valore giuridico scientifico non occorre ch'io aggiunga verbo.

In una sua lettera del 14 ottobre 1933, Marzadro raccontò la sua vita e la sua carriera, spiegando la sua profonda fede nazionale:

Sono nato a Cembra, dove mio padre era medico, il 17 maggio 1874. Pochi mesi dopo mia madre, rimasta vedova, tornò nella casa paterna (Stoffella) in Vallarsa. Era una famiglia borghese, assai benestante, di sentimenti italianissimi, o per meglio dire garibaldini, che ricordava le vicende del '66, deplorando che la Vallarsa non fosse stata compresa entro i confini del Regno.

Frequentai il ginnasio nel collegio vescovile di Trento. Dopo cinque anni lasciai il collegio per frequentare il liceo di Rovereto, che era stato poco prima istituito dalla città in luogo di quello di Stato, che era stato soppresso per dimostrazioni politiche da parte degli studenti (gettata di margherite nel teatro cittadino di Rovereto). I sentimenti di italianità di tutti gli studenti di quel liceo sono cosa notoria.

Passai nel 1893 all'università di Innsbruck, dove entrai presto a far parte del "Circolo accademico italiano". Ne fui un anno segretario e per due anni (fino alla fine dei miei studi) presidente. Il Circolo era, come è noto, strenuo baluardo di italianità a Innsbruck e fu per questo poi sciolto dalla polizia austriaca. Fui uno dei primi sostenitori della università italiana, tenendo conferenze in proposito. In quel tempo facevo anche parte della Società degli studenti trentini, pur soppressa per motivi politici. Un discorso da me tenuto in occasione dello scoprimento del monumento a Dante in Trento fu causa di persecuzione da parte della autorità politica.

Ottenuta la laurea in giurisprudenza entrai in magistratura, carriera preferita da quasi tutti gli studenti di legge trentini, che non si dedicavano alla avvocatura, perché era il solo impiego in cui per le garanzie statutarie riconosciute ai giudici era possibile una certa libertà di pensiero e di azione. Sono stato giudice a Bolzano e poi a Caldaro, dove mi fu dato di assistere la popolazione italiana al confine linguistico, che l'Austria tendeva a tedeschiare.

I deputati italiani al parlamento di Vienna insistevano da tempo, perché anche presso le autorità provinciali e centrali venissero addetti impiegati italiani, come vi erano addetti impiegati delle altre nazionalità. Sotto il governo Koerber ebbero maggior ascolto. Fu così che nel 1904 fui chiamato al Ministero di giustizia. Venni addetto ad affari di diritto internazionale civile e penale e ad affari amministrativi. Sulla mia attività al Ministero potrebbero testimoniare tutti i deputati trentini del tempo, i quali sempre, quando avevano vertenze al Ministero

venivano da me per informazioni, consigli e assistenza. A Vienna vivevo ritirato, frequentavo alcuni colleghi e non di rado il Club dei deputati.

Appena finita la guerra, poiché l'armistizio aveva creato una barriera insormontabile per ogni corrispondenza, spedii a mezzo della Legazione Svizzera a Vienna, che allora tutelava gli interessi italiani in Austria, una domanda al Ministero competente in Roma per essere assunto in servizio. Appena i deputati trentini tornarono a Vienna, la rinnovai, e il barone Malfatti, poi senatore del Regno, la portò al Comando Supremo. Quando poco dopo venne a Vienna la Missione militare italiana, fui tosto nominato membro del "Comitato di tutela degli interessi delle popolazioni dei territori occupati dell'Italia", aggregato alla Missione militare, e delegato a trattare gli affari di liquidazione presso il Ministero di Giustizia. Essendo stato frattanto (19 gennaio 1919) chiamato a far parte della neoerigenda Corte di Appello di Trento, credetti bene di venire a Trento, nonostante che il capo della Missione militare avesse espresso il desiderio che rimanessi a Vienna. Presi attiva parte alla costituzione della Corte, alla quale, secondo le leggi austriache, spettava allora larga competenza amministrativa.

Nel marzo 1920 mi si offerse il posto di consigliere di cassazione. Da una parte temendo di non essere ancor preparato a una simile funzione, dall'altra per ragioni economiche e familiari pregai che mediante applicazione si permettesse un periodo di prova. Ciò avvenne. Fui applicato contemporaneamente alle sezioni civile e penale. Nel luglio 1921 venni promosso consigliere di cassazione. Fin dal primo tempo fui chiamato a far parte di commissioni legislative, della Conferenza di Roma fra gli Stati successori dell'Austria e di altre commissioni. Mi furono affidati anche in seguito numerosi incarichi, pure di fiducia e di rappresentanza del Governo all'estero. Ma tutto questo risulterà dal mio fascicolo personale.

Confesso che durante la carriera di magistrato non ho fatto dell'irredentismo di piazza. Non avrebbe giovato che a privarmi della possibilità di fare quel bene per i connazionali e per la causa italiana, che sono stato invece in grado di fare, difendendo in ogni occasione i diritti italiani nel Trentino, in particolare il diritto alla lingua italiana negli uffici giudiziari, tanto che essi erano autorizzati a respingere a limine ogni istanza che non fosse redatta in lingua italiana. Potrei accennare ad alcune circostanze che, sebbene minime, non possono lasciar dubbio sulla mia intima fede nazionale. Durante la guerra con l'Italia non ho sottoscritto prestiti di guerra, non ostante la mia posizione da impiegato ministeriale e le grandi pressioni che si facevano per indurre alla sottoscrizione. Non ho mai esposto una bandiera o altro segno dalla mia abitazione nelle numerose occasioni di imbandieramento della capitale per asserite vittorie od altro. Ho riscosso durante la guerra lo stipendio di un maestro, mio compaesano, che io sapeva essere desertore, e glielo ho periodicamente spedito in Italia, esponendomi al pericolo anche di gravi sanzioni penali. Mia madre durante la guerra si è rifugiata in Italia con un mio zio, il quale, per il suo comportamento di italiano venne perseguitato per alto tradimento con la confisca di tutti i suoi beni. Sul mio contegno e sui miei sentimenti dopo la guerra e dopo la marcia su Roma ritengo che i miei superiori siano informati. Potrei, se del caso, offrire testimonianze di alte personalità, appartenenti da tempo al Partito fascista, anche con la tessera ad honorem.

L'11 gennaio 1934 fu nominato procuratore generale alla Corte di Appello di Bari e pochi giorni dopo, il 15, fu collocato col suo consenso fuori dal ruolo organico, perché incaricato di studi legislativi. Il 19 febbraio 1934 fu temporaneamente destinato a esercitare le funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione del Regno, continuando a rimanere fuori ruolo.

Il 10 febbraio 1937 fu richiamato in ruolo e nominato presidente di Sezione della Corte di Cassazione del Regno.

Nelle note caratteristiche viene riportato che "si è sempre dimostrato magistrato assai distinto per le sue alte doti di ingegno, la profonda dottrina, l'austerità e fermezza del carattere e l'assoluta dedizione al dovere".

Il 13 aprile 1944 venne collocato a riposo d'ufficio dalla RSI a partire dal 1° settembre con la formula classica "per speciali motivi di servizio".

Con decreto del 9 agosto 1944 venne trattenuto in servizio oltre il normale limite d'età a decorrere dal 18 maggio 1944.

Venne collocato a riposo per raggiunti limiti d'età dal 1° settembre 1944 con il titolo onorifico di primo presidente della Corte Suprema di Cassazione, con la nota di "tenerlo presente per incarichi"; in occasione del suo collocamento a riposo Ettore Casati scrisse il 16 agosto:

Mio caro Marzadro, la ferrea legge dei limiti di età ha imposto il Suo collocamento a riposo. Non è senza viva mestizia che si assiste all'esodo di uomini che la consuetudine del diuturno lavoro ci aveva appreso a stimare prima ancora che ad amare.

Le doti veramente perspicue del Suo intelletto, la coltura vasta e profonda, l'equilibrio del pensiero manifestato in ogni contingenza con eloquio semplice e pur tanto suadente, la laboriosità che non ha conosciuto soste, la dolcezza del carattere nel quale è tanta forza di azione, ed insieme la intemeratezza, la dirittura esemplari della

Sua persona, costituiscono altrettanti elementi che valgono bene a far sentire tutta l'amarezza del suo distacco dalla milizia giudiziaria militante. E dico milizia giudiziaria militante, perché Ella è e resta sempre tra noi in una comunione spirituale indissolubile cementata dall'identità del lavoro tutto proteso all'ideale di giustizia che ci ha avuti e ci avrà sempre artefici ugualmente presenti e fattivi.

La coscienza del dovere compiuto, il retaggio di affetti sinceri che la scia luminosa della trascorsa ultra quarantennale sua giornata giudiziaria ha lasciato per ogni dove, non possono non costituire il conforto migliore, l'orgoglio legittimo della sua nuova vita che io, con schietta spontaneità Le auguro quanto mai lunga, ricolma di ulteriori soddisfazioni e soprattutto di benessere fisico e di tranquillità delle spirito¹⁸¹.

Marzadro partecipò, dall'autunno 1946, alla Commissione di inchiesta del Ministero della difesa sui "criminali di guerra italiani, secondo alcuni Stati"¹⁸².

Il 27 febbraio 1948 venne chiamato a far parte della Commissione di cui all'art. 6 D.l.p. 2 febbraio 1948, n. 23, per la revoca della nazionalità tedesca per gli altoatesini che lo avessero richiesto.

4.4.12 MESSINA, Salvatore

Messina Salvatore nacque il 2 aprile 1882 a Prizzi, provincia di Palermo, da Gaetano e Gaetanarina Traina. Si laureò in Giurisprudenza alla Regia Università di Palermo il 18 agosto 1904, con 110 su 110 e lode, con conoscenza delle lingue francese, inglese e tedesco¹⁸³. Si sposò a L'Aquila il 16 giugno 1907 con Romilda Gubitosi, con la quale ebbe due figlie, Nora e Anna.

Messina prese parte al concorso per 250 posti di uditore indetto nel 1904, riportando 256 voti su 280 e classificandosi secondo in graduatoria.

Fu nominato quindi uditore giudiziario il 10 giugno 1905 e il 20 luglio successivo venne destinato alla Regia Procura presso il Tribunale di Mistretta.

Il 29 marzo 1906 fu destinato in missione al mandamento di Sant'Angelo di Brolo, con l'incarico di reggere l'ufficio; nel rapporto del 9 novembre 1905 del procuratore generale di Messina venne definito "di cultura giuridica e letteraria, di sufficiente capacità, di molta operosità e di lodevole condotta". Nella nota del 21 giugno 1906, nel rapporto per l'ammissione all'esame pratico, lo definì "di ottima condotta, di più che sufficiente cultura civile e penale, di carattere serio ed indipendente". Venne approvato all'esame il 28 gennaio 1907, classificato secondo in graduatoria, con 262 5/7 voti; il 24 febbraio fu nominato aggiunto giudiziario presso la Regia Procura di Messina, nonostante avesse domandato una sede della Toscana e il procuratore ne avesse raccomandato l'accoglimento della domanda in quanto "giovane distinto non meno per cultura giuridica che per operosità e condotta".

¹⁸¹ ACS, Csc, Fasc. pers., b. 29, f. 648.

¹⁸² La Commissione venne richiesta dal Ministro Brosio e accolta dal Presidente del Consiglio. De Gasperi nell'aprile 1946 informò il Capo della Commissione Alleata Ammiraglio Ellery W. Stone dell'inizio di una "severa inchiesta" sulla condotta delle forze armate nei paesi occupati, volta ad accertare le responsabilità individuali e consentire la punizione di quanti si fossero macchiati di crimini di guerra. Stone diede il suo assenso e la Commissione fu istituita il 6 maggio 1946; fu inizialmente presieduta dall'ex Ministro della Guerra, il senatore liberale Alessandro Casati, al quale subentrò poi Luigi Gasparotto, ex Ministro dell'Aeronautica e futuro Ministro della Difesa. I membri furono D. Albergo, C. Bassano, M. Palermo, O.E. Marzadro, G.P. Gaetano, M. Scerni, P. Ago, L. Sansonetti, F. Porro e L. Sormanti. Dal novembre 1946 la composizione fu: Albergo, Ago, Porro, Marzadro, Gaetano, Palermo, Sormanti e C. Rosali, M. Micali, G. Valli. Cfr. la Relazione di minoranza della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti (istituita con legge 15 maggio 2003, n. 107), Doc. XXIII, N. 18-bis, XIV Legislatura.

¹⁸³ In altri documenti per la data di laurea è riportato 27 luglio.

Il 5 marzo 1908 venne destinato a esercitare le funzioni di pretore del mandamento di Sommatino, ma il 23 ottobre 1908 fu richiamato presso il Ministero in missione temporanea per un lavoro legislativo a cui lo aveva destinato il guardasigilli.

Il 20 dicembre 1908 fu, a sua domanda, tramutato al mandamento di Palestrina. Nello stesso periodo, 94 cittadini del Comune di Sammatino presentarono al Ministero una petizione con la quale chiesero che Messina non fosse allontanato da Sammatino, viste le sue “eccellenti doti”.

Il Consiglio Giudiziario presso il Tribunale di Caltanissetta, con deliberazione del 19 novembre 1908, qualificò Messina “ottimo con idoneità in entrambe le carriere”, ritenendo che egli avesse “dato prova di molta operosità, di distinta capacità, di soddisfacente dottrina e di ottima condotta”.

Il 10 gennaio 1909 ricevette una lode da parte del guardasigilli, nel quale venne elogiato per “la collaborazione prestata nello studio di ardui e importanti argomenti”.

Il Consiglio Giudiziario presso il Tribunale di Roma, nelle adunanze del 27 novembre 1909 e 20 dicembre 1910, gli confermava la classificazione del 1908, in quanto “magistrato di distintissima capacità, di larga dottrina civile e penale, fornito di buoni e forti studi così della legislazione patria che di quelle straniere, di mente acuta e comprensiva, di operosità somma e di condotta ineccepibile”. Con deliberazioni, poi, del 1° marzo e del 15 novembre 1910, lo stesso Consiglio Giudiziario lo dichiarò meritevole di essere ammesso al concorso di merito, nel quale fu approvato il 25 marzo 1911, risultando primo in graduatoria con 72 su 90 voti.

Ebbe due ulteriori lodi nel 1911, la prima l'8 marzo, da parte del presidente della Corte d'Assise di Bari per avere “nuovo nei dibattiti di Corte d'Assise, saputo rendere la sua requisitoria con tanta chiarezza e maestria da sembrare provetto per lunga abitudine a siffatte discussioni, destando l'ammirazione di tutti per la vastità delle sue cognizioni, la perspicuità della mente, ragionamento esatto e stringente, la forma forbita e gentile del dire e la facilità della parola”; la seconda il 28 luglio da parte del procuratore del re di Roma per l'opera diligente e la sua sagacia.

Il 24 agosto 1911 venne nominato, per merito, sostituto procuratore del re presso il Tribunale di Bari. Il procuratore generale di Trani, Borrelli, il dicembre 1912, in occasione di una richiesta di Messina di essere trasferito a Roma, gli fece i migliori elogi, aggiungendo nel suo rapporto che “destinato il Messina al servizio delle assise, si era rivelato un efficace oratore e strenue rappresentante dell'accusa”. Sempre Borrelli, l'11 marzo 1913, segnalò al Ministero le sue qualità, dimostrate nei dibattiti in Corte d'Assise e aggiunse che il magistrato era ammirato anche “come valoroso cultore di studi giuridici molto pregiati”.

Il 3 aprile 1913 fu temporaneamente applicato alla Procura generale presso la Corte d'Appello di Trani con le funzioni di sostituto procuratore generale in seguito alla proposta del procuratore Borrelli.

Il procuratore generale di Trani, il 9 novembre 1913 nel suo discorso inaugurale, elogiò Messina “per avere nel campo dei più elevati lavori esplicito proficuamente e con ammirevole zelante operosità le sue pregiate attitudini”. Il procuratore generale di Napoli, nei suoi rapporti del 4 luglio e del 30 dicembre 1913, propose che Messina, “uno dei più valorosi sostituti d'Italia”, fosse destinato alla Regia Procura di Napoli. Un nuovo elogio di Borrelli è del 3 gennaio 1914, “per la sua valenza in tutti i rami del giure, l'acutezza del suo intelletto e la diligenza ammirevole” e un ulteriore elogio del guardasigilli è datato giugno 1914 “per aver dato nuova prova del suo squisito senso giuridico, della sua eccezionale cultura e della operosità coscienziosa in tutti i delicati e importanti lavori si sono stati affidati”.

Il 6 settembre 1914 cessò dall'applicazione alla Procura generale di Trani, per via della necessità di completare il personale della Regia Procura di Bari. Nel suo rapporto del 3 settembre 1914 Borrelli, per evitare a Messina il disagio economico di un ritorno a Bari, ne caldeggiò il suo tramutamento alla Regia Procura di Trani, che venne effettivamente disposto con decreto del 20 settembre 1914.

Il 4 dicembre 1914 Messina venne posto a disposizione del Ministero, dal 21 novembre, per attendere a lavori legislativi. I capi della Corte d'Appello di Napoli nel rapporto del 14 dicembre 1914, lo proposero di nuovo per il tramutamento a Napoli, perché ottimo magistrato.

Con decreto del 28 febbraio 1915 fu tramutato alla Regia Procura di Roma, destinazione solo nominale perché Messina era stato applicato, con decreto del 31 gennaio dello stesso anno, al Ministero della Giustizia, per attendere al lavoro di preparazione legislativa di un progetto relativo alle modificazioni da introdurre nell'ordinamento giudiziario, nonché di un progetto sul reato di diffamazione e alla Corte d'onore. Anche nel 1915 il procuratore generale di Trani elogiò Messina durante il discorso inaugurale: "per la laboriosità assidua, illuminata, zelante e pregevole sempre, alla sbarra come allo scrittoio". Il ministro della Giustizia Orlando, il 13 aprile 1916, lo designò, in seguito a una richiesta del ministro degli Affari Esteri, per la nomina a giudice console in Alessandria d'Egitto, "trattandosi di magistrato eccezionale valore, che, per la cultura generale, compresa la conoscenza delle lingue, per quella particolare professionale e pel temperamento, era degnissimo del delicato ufficio e di quello maggiore al quale avrebbe potuto essere chiamato con l'abolizione delle capitolazioni".

Venne, quindi, il 28 maggio 1916 messo a disposizione del Ministero degli Esteri dal 1° luglio. Orlando, il 15 giugno, espresse "tutto il suo più vivo compiacimento per la preziosa collaborazione, che aveva prestato durante l'applicazione al Ministero, dando nuova prova del suo squisito senso giuridico, dell'eccezionale cultura e dell'operosità coscienziosa in tutti i delicati ed importanti lavori affidatogli", sperando inoltre che Messina potesse essere promosso secondo i suoi meriti.

Il sottosegretario di Stato per gli Esteri, con nota del 20 marzo 1919, lo propose alla nomina a cavaliere dei S.S. Maurizio e Lazzaro, visto "lo zelo e l'attività di cui dava prova il Messina in Alessandria". Il ministro degli Esteri, inoltre, il 14 aprile 1920, comunicò che Messina era stato nominato, con decreto sultaniale del 1° marzo, giudice del Tribunale misto di prima istanza, cessando dalle funzioni di console giudice e nel settembre lo lodò "per alto compiacimento per l'opera svolta quale regio console giudice ad Alessandria d'Egitto" e il 29 novembre 1922 venne lodato dal primo presidente della Corte Mista di Alessandria d'Egitto per "attestare con quale alta considerazione il signor Salvatore Messina è tenuto dai suoi colleghi", "per le sue capacità giuridiche e per la sua alta cultura, congiunta ad una vasta erudizione e ad un valore morale di prim'ordine".

Messina chiese il 25 ottobre 1922 di essere ammesso allo scrutinio anticipato. Il 6 dicembre 1922, nel trasmettere la domanda, l'incaricato d'Affari al Cairo inviò le informazioni sul comportamento di Messina, che si rivelarono positive per la condotta, l'operosità e i lavori portati avanti da Messina in Egitto:

[...] mi sono fatto premura [...] di richiedere S.E. il Presidente della Corte d'Appello Mista, Capo della magistratura da cui il Comm. Messina dipende, informazioni motivate sulla capacità, dottrina, operosità, carattere e condotta del detto Magistrato. S.E. il Presidente della Corte Mista [Ernest Eemann] mi ha fatto tenere la risposta che segue, e di cui trasmetto, allegato alla presente, copia dell'originale testo francese:

"Alessandria 27 novembre 1922 (n. 321-48)

Signor Incaricato d'Affari, sono particolarmente lieto dell'occasione che mi si porge con la Sua nota del 24 corrente n. 1895, di attestare in quale alta considerazione il Signor Salvatore Messina è tenuto dai suoi colleghi del Tribunale di Alessandria e dai Magistrati della Corte d'Appello Mista. La nomina del Signor Messina al Tribunale di Alessandria era stata accolta con la più grande soddisfazione dai suoi nuovi colleghi, che già apprezzavano la reputazione acquistata da detto Magistrato per le sue capacità giuridiche, e per la sua alta cultura, congiunte ad una vasta erudizione e ad un valore morale di primo ordine. Questo lusinghiero apprezzamento non ha fatto che aumentare ancora nello spirito dei suoi colleghi e della Corte, allorché lo si è veduto all'opera. Il Signor Messina è stato successivamente incaricato della Presidenza del Tribunale di Giustizia Sommaria, e di quello delle Aggiudicazioni su espropriazioni, ufficio che ancora copre attualmente. Egli ha altresì fatto parte della Sezione Mista (civile e commerciale), prima di essere stato chiamato alla prima Sezione del Tribunale Civile. Oltre questi due servizi, molto importanti, il Signor Messina ne presta un terzo (Sezione di accusa), ciò che, malgrado l'importanza del Tribunale delle aggiudicazioni, non gli impedisce di prendere una parte molto attiva ai lavori di dette Sezioni. Con vero compiacimento debbo infine testimoniare della dignità della sua vita, ed ho l'onore di concludere che tutti questi elementi riuniti nella persona del Signor Giudice

Messina, lo rendono degno della promozione alla Corte. Sono autorizzato ad aggiungere che il Signor Procuratore generale presso le Giurisdizioni Miste divide interamente questo giudizio”.

D’altro canto, poiché il Comm. Messina ha fatto parte, dal 22 giugno 1916 al 22 marzo 1920, del personale consolare dipendente da questa R. Legazione per ragioni delle sue funzioni di Console Giudice in Alessandria, ritengo utile informare l’E.V. che, in data 31 gennaio 1919 il Console Generale di detta città, con nota n. 817-75 (C. 85) scriveva al Ministero degli Affari Esteri, sul conto del Messina, nei termini seguenti:

“[...] Ed in questa occasione è mio dovere chiamare l’attenzione di V.E. sul concorso intelligente e premuroso che io ho avuto ed ho tuttora dal cav. Messina per il servizio del Consolato. Giunto qui in un momento in cui, per vicende a Lei note, questo Tribunale Consolare aveva perduto ogni credito, egli ne rialzò in breve tempo il prestigio. L’ingegno, la dottrina, la cortesia dei modi, l’alto sentimento delle sue funzioni, la vita intemerata, gli hanno acquistato non solo la stima e la fiducia della nostra Colonia, ma la considerazione altresì delle Autorità anglo-egiziane, le quali a più riprese hanno chiesto il suo avviso e la sua collaborazione negli studi che si stanno compiendo per la legislazione penale e la commerciale [...]”.

A queste notizie ed a questi apprezzamenti mi par doveroso aggiungere, per la parte di conoscenza personale che può riguardarmi, che il Comm. Messina, nell’esplicamento della sua vita privata, riservatissima ed in pari tempo legata a tutte le manifestazioni più elevate d’italianità in Colonia; come nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e nelle manifestazioni culturali della sua attività di studioso, ha sempre più e meglio confermato le ragioni dell’eminente considerazione che egli ha saputo acquistarsi in Egitto da connazionali, da stranieri, e dalle Autorità inglesi e locali: primissimo, fra queste ultime, lo stesso sovrano, S.M. Fuad I, che gli ha dato prova frequenti della sua più lusinghiera stima personale. Non so, infine, se a me spetti pronunziarmi sulla promovibilità del detto Magistrato al grado superiore. Ma, se dovessi esprimere un parere, in base agli elementi che sono personalmente a mia disposizione, ed in base a quelli che si desumono dalla eccezionale considerazione di cui il Comm. Messina è circondato come Magistrato, come studioso e come cittadino, non esiterei a ritenerlo degno della più alta classificazione che il Consiglio Superiore possa conferirgli.

Il Consiglio Superiore, nella seduta del 17 novembre 1923, lo classificò promovibile per merito distinto in entrambe le carriere, all’unanimità. Il 20 dicembre 1923 fu nominato, per merito distinto, sostituto procuratore generale presso la Sezione di Corte d’Appello di Potenza e posto nuovamente fuori ruolo, a disposizione del Ministero degli Esteri.

Il 28 maggio 1927 il ministro degli Esteri si felicitò con Messina, per il suo lavoro su “una ben ardua materia, per questa nuova affermazione italiana da lui compiuta in quel campo del diritto in cui il nostro paese vanta così gloriose tradizioni”.

Messina chiese, il 6 giugno 1927, di partecipare al concorso per nove posti di consigliere di Cassazione e gradi parificati. Il presidente della Corte d’Appello mista scrisse nel suo rapporto del 30 maggio:

lavoratore infaticabile, conducendo una vita esclusivamente consacrata al suo compito di magistrato e ai suoi lavori di studioso, il Messina ha una vastissima cultura scientifica; e conosce profondamente non solo gli elementi molto complessi di diritto egiziano, ma altresì le letterature giuridiche più importanti, la francese, l’italiana, la tedesca, la spagnola e l’anglo-americana. Egli è dotato inoltre di un intelletto chiaro e preciso naturalmente disposto alle soluzioni eque e pratiche che la realtà quotidiana esige dalla funzione giudiziaria. Gli studi interessantissimi che egli ha pubblicato sul diritto egiziano, e particolarmente il noto trattato di diritto civile di cui ha or ora dato il primo volume, testimoniano delle sue eminenti qualità di teorico; e d’altra parte il suo valore, sotto gli aspetti della pratica risulta dal lavoro – assolutamente di prim’ordine tanto come quantità che come qualità – ch’egli ha fornito e fornisce, prima come giudice della prima sezione civile, e da tre anni come presidente della seconda sezione civile. Altamente apprezzato ed assai benvenuto nella magistratura internazionale, nella quale ha saputo guadagnarsi la posizione di prim’ordine, il signor Messina merita, a mio avviso e sotto ogni rapporto, di essere destinato alle più alte funzioni giudiziarie.

Anche il console generale d’Italia nel suo rapporto del 7 giugno si espresse su Messina in modo lusinghiero:

al giudizio del capo delle giurisdizioni miste, tanto più significativo in quanto emana da un’altissima autorità straniera, credo doveroso aggiungere che il Comm. Messina, da più di 10 anni stabilito in Egitto, prima come console giudice, presidente del Tribunale consolare italiano, poi come giudice del Tribunale misto, ed ora come presidente di sezione, ha sempre tenuto una condotta privata ineccepibile per dirittura e dignità di vita. Nei rapporti sociali debbo segnalare il contributo apprezzatissimo ch’egli ha sempre dato alle istituzioni civili della nostra colonia e specialmente alla massima fra esse, l’ospedale Benito Mussolini, di cui egli ha lungamente retto la gravosa amministrazione, con profitto grandissimo della pia opera, e con plauso della nostra rappresentanza diplomatica e consolare. La sua condotta politica è, ed è sempre stata, ineccepibile sotto ogni riguardo. Oratore

facile, forbito ed efficacissimo, pur senza mai sorpassare i limiti impostigli dalle sue delicate funzioni in una magistratura internazionale, ha dato più volte nelle più solenni occasioni civili e patriottiche l'entusiasmo della sua parola alla celebrazione della patria e del regime. Dando conto di lui nei termini che precedono mi auguro sinceramente di veder consacrato l'alto prestigio che il Messina già gode con una dichiarazione che, riconoscendo i meriti eccezionali, ne rimeriti le nobili fatiche e conferisca in pari tempo il massimo decoro alla rappresentanza del nostro paese nei tribunali misti. Quanto alla ulteriore destinazione del Messina, egli è generalmente ritenuto negli ambienti giudiziari egualmente idoneo alle funzioni giudicanti e alle requirenti.

Risultò il secondo dei vincitori, con 69 9/10 punti.

Messina, fuori ruolo perché a disposizione del Ministero degli Affari Esteri per esercitare le funzioni di giudice di Tribunale misto di prima istanza in Alessandria d'Egitto, venne quindi nominato consigliere della Corte di Cassazione il 15 gennaio 1928, restando ancora fuori ruolo e a disposizione del Ministero degli Affari Esteri.

Il 15 settembre 1932 Messina manifestò il desiderio di essere promosso sia per uguaglianza di trattamento rispetto a colleghi meno anziani di lui e collocati già al grado superiore, sia per non essere posto in una situazione incresciosa a causa delle "funzioni altissime e delicatissime in una magistratura internazionale". Dal 1933 al 1935 ebbe anche l'incarico di professore all'Accademia di Diritto internazionale dell'Aia. Il 29 luglio 1933 fu nominato primo presidente di Corte d'Appello e mantenuto fuori del ruolo a disposizione del Ministero degli Esteri.

Nel settembre 1933 il direttore generale capo dell'Ufficio superiore del personale inviò una nota informativa sull'incarico speciale di Messina in Egitto, nella quale si sottolineò come nulla osta al conferimento del superiore grado gerarchico indipendentemente dalla disponibilità di posto di pianta organica:

Il Gr. Uff. Messina esercita attualmente le funzioni di Consigliere della Corte d'Appello Mista di Alessandria d'Egitto [...]. Egli copre, in sostanza, uno dei posti assegnati a magistrati connazionali nell'Amministrazione della giustizia in Egitto, il numero dei quali, non essendo stato stabilito da alcuna norma legislativa, non trova altra restrizione se non quella contenuta nella disposizione generale di cui all'art. 3 del R.D.L. 16 agosto 1926 n. 1387, relativa al divieto di aumento dei collocamenti fuori ruolo in atto esistenti al 20 agosto 1926.

Trattasi dunque di un incarico speciale previsto da un'espressa norma di legge, il quale può essere indifferentemente affidato, in difetto di alcuna prescrizione al riguardo, a magistrati di qualunque grado, col solo limite che non debba eccedersi complessivamente il numero dei collocamenti fuori ruolo come sopra consentito.

Sembra quindi che nulla osti al conferimento al Gr. Uff. Messina del superiore grado gerarchico, indipendentemente dall'attuale disponibilità di un posto di pianta organica, giacché la sua nomina a Primo Presidente di Corte d'Appello, continuando nel presente incarico, non deve andare imprescindibilmente connessa, per quanto è detto, con l'assegnazione di una determinata sede né col conferimento di uno dei 47 posti di ruolo fissati dall'art. 16 della legge 5 giugno 1933, n. 557, per il detto grado gerarchico e per i gradi parificati.

Il 15 novembre 1935 il ministro Solmi scrisse che per motivi di opportunità preferiva per il momento non richiamare in ruolo Messina:

Condivido pienamente l'apprezzamento di codesto On. Ministero circa l'opportunità che S.E. Salvatore Messina conservi, nell'attuale momento politico, il suo posto nella Corte di Appello Mista di Alessandria d'Egitto e vi presti l'opera sua per quel tempo ancora che le circostanze richiederanno.

Debbo però soprassedere dal richiamare S.E. Messina in ruolo e dal destinarlo a Capo di una Corte d'Appello, dato che, per inderogabili disposizioni dell'Ordinamento giudiziario, egli dovrebbe tornare in Italia per assumere possesso delle sue funzioni entro trenta giorni dalla data di registrazione del decreto e successivamente, protraendosi oltre due mesi la sua permanenza ai Tribunali misti, dovrebbe esser di nuovo collocato fuori ruolo, perdendo la sede. Pertanto un immediato provvedimento di richiamo in ruolo in nulla gioverebbe a S.E. Messina e varrebbe solo a creargli l'imbarazzo della presa di possesso. Sarò grato a cotesto On. Ministero se vorrà portare quanto sopra a conoscenza di S.E. Messina, assicurandolo, d'altra parte, che il rinvio del provvedimento da lui desiderato in nulla pregiudicherà le sue aspirazioni di essere destinato, dono che egli avrà terminata la sua missione, a Capo di Corte nel Regno¹⁸⁴.

¹⁸⁴ MG., fasc. pers., f. 69710.

Il 10 aprile 1936 Messina informò di aver rifiutato la proposta del presidente della Commissione egiziana di prendere parte alla redazione dei codici poiché si prospettava un suo imminente ritorno in Italia.

Il 20 agosto 1936 venne trasmessa al Ministero la comunicazione della Legazione reale in Egitto che conteneva informazioni positive sull'opera di Messina, ritenuto meritevole di una importante destinazione, visti i suoi meriti scientifici giuridici e i servizi prestati:

[...] Mi permetto esprimere nuovamente il subordinato avviso che a S.E. Salvatore Messina, che sta per lasciare la Corte Mista di Alessandria per rientrare nei quadri della magistratura italiana, venga data una destinazione del tutto corrispondente ai suoi meriti scientifici e giuridici ed ai servizi resi. Negli anni trascorsi in Egitto alla Magistratura Mista, Salvatore Messina ha acquistato quale giurista e quale magistrato un prestigio assolutamente unico, contribuendo nobilmente ad affermare il nome italiano in questo Paese.

Anche nel campo della collettività italiana egli ha dato il valido ed efficace contributo della sua fede e della sua elevata e convincente parole. Né infine devesi dimenticare che S.E. Messina, destinato lo scorso anno ad importantissima sede nel Regno, serenamente acconsentiva, malgrado il grave sacrificio anche materiale che tale cambiamento gli arrecava, a rinunciare a tale nomina per rimanere al suo posto alla Corte Mista di Alessandria e potere esercitare durante la preparazione e lo svolgimento della nostra azione in Etiopia, un'azione serena ed efficace a nostro vantaggio in seno all'alto consesso internazionale.

Venne richiamato in ruolo dal 4 novembre 1936, nominato presidente di Sezione della Corte di Cassazione del Regno, esercitando le funzioni di titolare della prima Sezione civile. Anche dopo aver ripreso le funzioni giudiziarie ebbe vari incarichi di carattere internazionale.

Il 21 gennaio 1937 venne nominato membro effettivo del Consiglio Superiore della Magistratura per il biennio 1° gennaio 1937 - 31 dicembre 1938.

Nell'aprile del 1937 si tenne a Montreux la Conferenza indetta dall'Egitto per l'abolizione delle capitolazioni – l'Italia partecipò con una sua delegazione, della quale fece parte anche Messina; per la sua partecipazione il 5 giugno ricevette un elogio del ministro Solmi “per l'apprezzata ed efficace opera da lui prestata, nella sua speciale ed alta competenza in materia”.

Il 13 dicembre 1941 Messina ricevette il nullaosta del Ministero di Grazia e Giustizia per l'incarico di presidente del Collegio arbitrale per una questione di rimborso di imposte tra il Comune di Spoleto e la S.A. Unione esercizi elettrici.

Il 13 agosto 1943 Messina ricevette il consenso del ministro Azzariti alla nomina quale membro della Commissione incaricata di esaminare i precedenti di carriera e l'eventuale indebito arricchimento dei funzionari del Ministero di Grazia e Giustizia.

Dopo l'8 settembre 1943, quale presidente di Sezione più anziano, resse la prima presidenza della Corte di Cassazione. Durante il difficile periodo della Repubblica Sociale Italiana, le sorti di Messina si intrecciano strettamente alle vicende del Governo nazi-fascista stabilitosi nel Nord Italia. Nel novembre 1943 la RSI decise di istituire temporaneamente delle Sezioni di Corte di Cassazione a Brescia e nel fascicolo personale di Messina si rintraccia il carteggio tra lui e il ministro Pisenti.

Il 20 gennaio 1944 il ministro Pisenti inviò un telegramma a Messina, chiedendo la disponibilità di alcuni magistrati al trasferimento temporaneo presso le sezioni promiscue della Cassazione di Brescia conservando il rispettivo posto alla Corte di Roma, al quale il primo presidente rispose il 28 gennaio affermando che i consiglieri di Cassazione rifiutavano la destinazione temporanea alle sezioni promiscue della Cassazione di Brescia. Il 16 febbraio Pisenti autorizzò Messina a interpellare i 30 consiglieri di Cassazione meno anziani allo scopo di costituire due sezioni in Brescia (riservandosi con successivo telegramma del 22 di collocare a riposo chi non dovesse raggiungere la sede) e Messina informò, il 24 dello stesso mese, che dei 30 consiglieri interpellati solo uno aveva dato disponibilità (le dichiarazioni dei consiglieri vennero poi inviate attraverso Berardelli). Il 21 marzo Messina affermò, in un suo telegramma, di attendere la designazione dei trasferimenti, con l'auspicio che si potessero istituire posti in soprannumero, per evitare le gravi conseguenze familiari dei trasferimenti, promuovendo così i Consiglieri d'Appello.

Il 28 marzo 1944 venne disposto il trasferimento da Roma a Brescia di tre sezioni della Corte Suprema di Cassazione e il 4 aprile successivo Messina chiese al ministro di indicare egli stesso i

consiglieri che si sarebbero dovuti trasferire. Messina comunicò infine l'11 aprile i nominativi dei consiglieri che sarebbero partiti e di quelli che non sarebbero partiti.

Il 21 aprile 1944 il ministro scrisse a Messina, informandolo della sua decisione di far permanere il primo presidente della Suprema Corte di Cassazione a Roma invece che a Brescia e il 10 maggio Messina comunicò di non poter accettare la nomina primo presidente, perché sarebbe stata causa “di disagio”.

Il 1° maggio 1944 Nigro gli scrisse una lettera di congratulazioni, descrivendo la situazione a Brescia:

Eccellenza, le migliori congratulazioni per la vostra ascesa a Capo della Magistratura. Me ne informava il Ministro della Giustizia che, trattenendomi a colloquio, mi chiedeva notizie di Voi e mi comunicava d'avervi chiamato all'altissimo grado, di cui già tanto onorevolmente avevate tenuto le funzioni in un periodo dei meno facili. Noi siamo qui ad Iseo in un albergo del Leone d'Oro, che ci accoglie fin quando non sarà risolto il problema di non facile soluzione della casa. Il lago, sereno ed irrealmente quasi, è popolato di milanesi sulle rive ed illude, pel silenzio che lo circonda, che la bufera sia lontana.

La Corte è a Brescia e sarà inaugurata quanto prima in forma solenne. Brescia è città popolata di militari e funzionari. Forse sarebbe stata più consona sede delle sezioni distaccate una qualsiasi nostra città Universitaria.

La Suprema Corte Romana resta, salda continuatrice del nostro pensiero giuridico, tradotto in norme di vita, cui un giorno, speriamo non lontano, continueremo anche noi nordici, a dare il nostro modesto contributo.

Relativamente alla vicenda epurativa di Messina, il magistrato fu sottoposto a giudizio ma venne prosciolto sia in primo che in secondo grado.

Nel suo fascicolo personale i primi documenti relativi all'epurazione riguardano alcune lettere, una indirizzata direttamente (e che Messina fece mettere agli atti nel suo fascicolo “come documento di menzogna e di perfidia”) del 29 aprile 1944, una seconda indirizzata a Pagano da un certo Leone Giambi datata 27 giugno 1944. La lettera non firmata del 29 aprile recitava:

Eccellenza, sono un magistrato, e non firmo perché dal seguito di questa lettera comprenderete che mi esporrei al pericolo di noie. Mi risulta che alla federazione fascista repubblicana vi si accusa: 1) di essere “un noto massone”; 2) di essere un sobillatore dell'antifascismo dalla magistratura; 3) di tenere conciliaboli segreti con gli avvocati Persico e Occhiuti, esponenti dell'antifascismo romano. Ho motivo di ritenere che tali accuse siano state comunicate al Ministro della giustizia. Per quanto non sia possibile che da simili fandonie possa venire alcun danno a voi, che tutta la magistratura – meno forse qualche invidioso – ammira ed onora, mi pare necessario che voi sappiate.

Giambi, invece, considerava “iniquo” che Messina si sottraesse alla defascistizzazione e lo accusava di fare sfoggio di sentimenti democratici nonostante le sue onorificenze tedesche e il fatto di aver dimostrato in passato fede fascista, in quanto “come membro dell'Istituto relazioni culturali con l'estero ha scritto opuscoli ed articoli di propaganda politica e scientifica e in ogni occasione ostentava la sua amicizia profonda con ministri e uomini di Stato tedeschi”.

Si ritrova inoltre un articolo di giornale, da “Ricostruzione” del 20 giugno 1944, che tratta della relazione fatta da Messina sullo svolgimento della funzione giudiziaria nel periodo compreso tra l'8 settembre ed il 4 giugno:

Riunione di magistrati al palazzo di giustizia.

I magistrati della Suprema Corte di Cassazione si sono riuniti nell'aula magna del Palazzo di Giustizia.

Il presidente S.E. Salvatore Messina ha fatto un'ampia relazione sullo svolgimento della funzione giudiziaria nel periodo compreso tra l'8 settembre ed il 4 giugno, mettendo in luce la condotta tenuta dalla magistratura e la sua resistenza ad ogni pressione diretta a provocarne, attraverso il giuramento di fedeltà, la formale adesione ad un regime illegale di violenza e sopraffazione. Insieme con il riconoscimento che la magistratura romana ha saputo in generale resistere alle pressioni dirette a farle sanzionare giuridicamente l'ultimo atto della tragicommedia fascista, ed è doveroso esprimere la nostra legittima aspettativa che la magistratura venga restituita alla sua alta ed imparziale missione di custode della legge, mediante l'eliminazione di tutti quegli elementi – purtroppo ancora in attività nel palazzo di giustizia – i quali con il servilismo più sfacciato, con la più supina sottomissione a qualunque fiduciario di gruppo rionale nell'intento di soddisfare il loro sfrenato arrivismo, hanno fatto mercimonio della giustizia. Quella toga che Mario Fioretti, il nostro compagno caduto, si onorava di rivestire deve essere deposto da chi è indegno di portarla. I “veri” magistrati – e ce ne sono molti – sono i primi a richiedere quest'opera di epurazione.

Il 28 giugno Messina inviò al ministro un rapporto sulla sua attività alla reggenza della Prima Presidenza della Suprema Corte, nel quale descrisse la sua opera nel delicato periodo successivo al settembre 1943¹⁸⁵.

Alla stessa data, Messina presentò un promemoria sulla sua carriera, nel quale tracciò i suoi precedenti in Egitto come console giudice e le vicissitudini del suo ritorno in patria, quando si trovò, a suo dire, stretto nella morsa del regime e accettò solo incarichi tecnicamente connessi alla preparazione giuridica. Nell'anno della conclusione dell'armistizio ottenne la reggenza della Prima Presidenza della Suprema Corte e segnalò inoltre il suo orientamento liberale, riportando cenni sugli opuscoli pubblicati dall'IRCE e tenuti lontani dalla linea propagandistica del regime.

Il 30 giugno 1944 Ettore Casati scrisse una lettera personale a Messina, nella quale espresse compiacimento per il modo in cui Messina lo sostituì nella direzione della Corte Suprema, sottolineando le pressioni a cui era stato sottoposto anche dallo "pseudo Governo repubblicano" e la vicenda del giuramento:

Caro Messina, ripreso da alcuni giorni il contatto con gli uffici della Cassazione e verificato l'andamento, sento il dovere di esprimerti la mia soddisfazione per il modo esemplare nel quale mi hai sostituito nella direzione della Corte Suprema durante il non breve periodo della mia forzata assenza.

Conosco le vicende estremamente difficili a traverso le quali la tua opera si è svolta ed il modo nuovamente ammirabile nel quale tu l'hai portata a compimento. Conosco le blandizie e le pressioni di ogni genere insistentemente esercitate dallo pseudo-governo repubblicano per indurre i consiglieri a mettersi al suo servizio; e conosco il tatto e la fermezza, l'energia e l'abilità con cui hai tenuto fronte a quei tentativi, sapesti mantenere salda la compagine morale del Collegio Supremo, nel rifiuto opposto dai suoi membri alla prestazione di un giuramento, che avrebbe significato rinnegazione della più alta e sacra idealità della Patria. Hai servito una pagina che ti fa onore e che resterà memorabile a suo titolo di onore negli annali del nostro massimo istituto giudiziario [...]¹⁸⁶.

Il primo atto ufficiale per il deferimento di Messina si ebbe nell'agosto 1944 con la segnalazione del segretario generale dell'alto commissario aggiunto per l'epurazione Martuscelli alla Commissione di primo grado per l'epurazione:

A sensi dell'art. 41 d.l.l. 27 luglio 1944 n. 159 segnalo a codesta commissione perché sia sottoposto al giudizio per l'epurazione e la dispensa dal servizio S.E. Messina Salvatore, presidente sezione della Corte Suprema di Cassazione.

La posizione del Messina deve essere esaminata sotto riflesso di entrambe le ipotesi previste nell'articolo 12 n.1 del citato decreto. Quale membro eminente o parimente di varie commissioni e delegazioni egli ha indubbiamente preso parte attiva alla vita politica del fascismo. Da questo punto di vista è da segnalare che egli fu, tra l'altro, presidente della Delegazione Italiana che fece parte del comitato giuridico italo-tedesco, comitato la cui attività non si esauriva in mere esercitazioni scientifiche, ma tendeva a rafforzare la "unità ideale" accomunante le due rivoluzioni (fascista e nazista) "nella identità del loro contenuto etico e politico" e nella "mirabile fusione di un alto senso spirituale della convivenza civile e di una realistica coscienza dei supremi fini dello Stato" (Messina, in atti del primo congresso del comitato ecc. ecc. 1939 notizie preliminare pag. 9), attraverso un adeguamento reciproco degli ordinamenti istituzionali interni dello Stato fascista e di quello nazionalsocialista. (Loc. cit. passim e in particolare pag. 12 dove si dice che attraverso il comitato "si vuole... nella politica legislativa che la trasformazione e lo sviluppo del regime totalitario esige dei due ordinamenti, determinare i problemi di comune interesse" ecc.).

Ma agli effetti dell'epurazione, il Messina viene in considerazione particolarmente sotto il riflesso della seconda ipotesi prevista dall'articolo citato, e cioè sotto il riflesso della reiterata apologia fascista. Da questo punto di vista sono da ricordare i seguenti scritti del Messina: Il fondamento del diritto dello Stato autoritario, in *Lo Stato*, vol. IX pag. 344 e segg.; Dal diritto romano ai codici di Mussolini; Caratteri essenziali della legislazione fascista; La carta del lavoro nei principi generali del diritto fascista; L'ordinamento fascista del processo nel nuovo codice di procedura civile; Il linguaggio giuridico nella tecnica delle legislazioni fasciste; tutti ed. I.R.C.E.S; la già citata Notizia Preliminare negli atti del 1° convegno del Comitato italo-tedesco, e qui stesso la conferenza di chiusura tenuta dal Messina (pag. 225 e segg.), "La politica legislativa del fascismo e le sue realizzazioni". Da tutti questi scritti – ma in specie dall'ultimo – il Messina pare un convinto e fedele

¹⁸⁵ Vedasi il paragrafo su "La Corte di Cassazione durante gli anni della Repubblica Sociale Italiana".

¹⁸⁶ ACS, Mgg, CE, b. 7, f. 67.

espositore del pensiero del “Duce”, al cui genio e alla cui politica interna ed estera egli riverente si inchina, sostenendo le sue argomentazioni con infinite citazioni e parafrasi dei discorsi del Duce stesso, un ammiratore incondizionato del sistema corporativo, del partito fascista e delle sue istituzioni, e tra queste anzitutto della M.V.S.N. e delle sue eroiche imprese in Italia, in Africa, in Spagna; un assertore della necessità e giustizia dei provvedimenti razziali, della politica antidemocratica ed antiliberalista del regime fascista, dell’asse Roma-Berlino e del patto d’acciaio contro la coalizzazione delle forze giudaico-bolsceviche-internazionali”. Ciò stando, il procedimento del giudizio di epurazione nei confronti del Messina si impone.

Nel fascicolo si rintraccia un appunto manoscritto senza autore, relativo alle sorti epurative di Messina, datato 16 settembre 1944:

N.B. ho passato la prima sul deferimento del Messina il 31 agosto u.s.

Non so che fine abbia fatto. Martuscelli mi ha detto vari giorni dopo che S.E. Scoccimarro se l’era tenuta per decidere circa una soluzione pacifica del caso (collocamento a riposo in via amichevole). Ma intanto la commissione ha iniziato il procedimento il 7 sett., con un robusto capo di imputazione. Occorre concludere e l’ipotesi dell’art. 12 n. 1 non lascia scelta. Comunque pare che il Messina, dimentico del suo passato di apologista, oggi tenga a mettersi in vista quale... puro antifascista. Segua allora il corso normale della procedura e le sue incognite¹⁸⁷.

Messina venne deferito da Scoccimarro, alto commissario aggiunto per l’epurazione il 26 settembre 1944 (deferimento comunicato al magistrato il 29 settembre), nel quale venne proposta la dispensa dal servizio per “attiva partecipazione alla vita politica del fascismo, reiterata apologia fascista”.

Il magistrato presentò le sue deduzioni il 9 ottobre 1944, corredate da una imponente appendice documentale:

I. Con profonda amarezza obbedisco all’invito di giustificarmi di accuse che, se fossero ritenute, comporterebbero la mia espulsione dall’ordine giudiziario come “indegno di servire lo Stato” [...]. Tanto più dura mi è l’amarezza di questa umiliante estrema, in quanto non parole di accuse ma parole di lode io mi aspettavo [...]. Aver tenuto la reggenza dell’ufficio di primo presidente della suprema corte in luogo di S.E. Ettore Casati, assente nel periodo travagliato, tormentoso e pericoloso che va dalla vigilia dell’armistizio (agosto 1943) all’arrivo degli Alleati in Roma (giugno 1944); aver assicurato una direzione ferma e non vile al massimo organo giudiziario mentre tutte le amministrazioni centrali rimanevano senza capi, senza disciplina e senza direttive; avere vittoriosamente difeso l’integrità materiale della suprema corte e dei suoi archivi; avere tenuto saldi i quadri; essere stato il primo ad assumere un atteggiamento di aperta negazione alla imposta prestazione del giuramento repubblicano, dando esempio e conforto alle minori magistrature, ad altri ministeri, al corpo accademico, ed obbligando il governo repubblicano a rinunciare all’applicazione della sua legge; avere rifiutato la nomina a primo presidente offertami due volte, quando gli [*manca una pagina*] nei seguenti termini le direttive della mia condotta: 1) mantenimento del servizio ordinario della giustizia anche durante il periodo di occupazione, nell’interesse contingente della popolazione civile che, se fosse rimasta priva dei suoi naturali organi giudiziari, avrebbe dovuto subire quelli del nemico; e nell’interesse storico dell’ordine giudiziario, portatore altissimo della coscienza giuridica del paese, e responsabile della immutabilità di tale coscienza anche nei tempi più avversi. La continuità delle amministrazioni civili nei territori militarmente occupati dal nemico (nemiche essendo, per ogni italiano di media capacità e di buona fede, le forze nazifasciste) costituisce d’altronde un classico insegnamento degli internazionalisti, consacrato dai precedenti di numerose occupazioni belliche. 2) sommissione al governo di fatto, in quanto non fosse possibile sottrarsi senza scatenare una reazione certissima: di misure violente contro i ribelli, e di manomissione della giustizia contro l’interesse generale. 3) resistenza inflessibile – cortese nella forma ma tenace nella sostanza – alle direttive del governo di fatto, fino a che non ne venissero pregiudicati gli interessi della giustizia: non soltanto in modo da non prestare la più lieve forma di collaborazione, ma in modo da mantenere sempre efficiente uno spirito di sostanziale opposizione ad ogni atto di autorità del governo repubblicano.

I fatti più notevoli, a cui ebbe occasione di applicare questi principi, furono i seguenti:

Rapporti ufficiali del governo repubblicano. Omesse totalmente le consuete forme di omaggio al Ministro guardasigilli in occasione della sua nomina, e di sue venute a Roma. Evitata con opportuni accorgimenti qualsiasi visita ufficiale. Fatto sempre in modo che i contatti personali, necessari per la trattazione di affari essenziali, avvenissero in incontro occasionali al ministero. Durante la mia reggenza né il Ministro Tringali-

¹⁸⁷ ACS, Mgg, CE, b. 5, f. 43.

Casanuova né il Ministro Pisenti misero mai piede nel palazzo di giustizia, ogni accenno in proposito essendo stato sempre sviato.

Inaugurazione dell'anno giudiziario. Questa aveva, nella sua stessa data (28 ottobre) un significato fascista. Riuscii a far giungere la data sgradita, senza aver sottoposto al Ministro le tabelle di composizione delle sezioni, che avrebbero dovuto essere approvate con regio decreto (art. 89 O.G.), sicché l'inaugurazione fu semplicemente saltata; ed io provvidi alla continuità del servizio disponendo sulla base delle vecchie tabelle (Doc. n. 2).

Intestazione delle sentenze. Il Ministro Tringali-Casanuova aveva imposto con sua circolare una nuova formula di intestazione delle sentenze "In nome della legge". Rifiutai di applicare la circolare, e ordinai che fosse sospesa la pubblicazione di tutte le sentenze in corso. La nuova formula fu adottata – la pubblicazione delle sentenze non potendo rimanere indefinitamente sospesa – solo quando venne imposta con decreto-legge.

Istituzione di sezioni staccate Nord della S.C. Riuscii a sviare per alcuni mesi il pericolo di un trasferimento forzato di alcune sezioni della S.C., inducendo il Ministro Tringali-Casanuova ad accettare il progetto di costituirle sul posto con elementi locali. Quando il nuovo Ministro Pisenti trovò inadeguato il progetto, che in realtà era un semplice espediente dilatorio, insuscettibile di realizzazione efficiente, e che tuttavia era già diventato il decreto legge 24 novembre 1943 (Doc. n. 3), egli richiese l'immediato trasferimento di magistrati della S.C. da Roma (telegramma 20 gennaio 1944: Doc. n. 4). Cercai di guadagnar tempo, sfruttando tutti i possibili espedienti dilatori, che appunto per questo loro carattere semplicemente ostruzionistico, non sono facilmente documentabili, ma di cui posso fornire alcuni esempi, eloquentissimi per qualsiasi funzionario sperimentato (Doc. nn. 5-12). Il Ministro finì per abrogare il decreto istitutivo delle due sezioni, e dispose con suo decreto del 28 marzo 1944 n. 112 (Doc. n. 13) il trasferimento di tre sezioni, di cui con telegramma di pari data (doc. n. 14) deferiva personalmente a me la scelta, o il sorteggio. Rifiutai di fare la scelta, adducendo ragioni di correttezza, e rifiutai di procedere a sorteggio, per dignità della suprema corte (telegramma del 4 aprile, Doc. n. 15). Il Ministro designava allora la seconda e la terza sezione civile e la seconda sezione penale (telegramma 6 aprile, Doc. n. 16). Per guadagnare altro tempo, seguivo il metodo lento della comunicazione in assemblea straordinaria, e comunicavo con telegramma dell'11 aprile (Doc. n. 17) che su una sessantina di magistrati interpellati uno solo era disposto a partire, due si rimettevano alla giustizia del Ministro, e tutti gli altri si rifiutavano. Intervenuta, con brutale immediatezza, la sanzione del collocamento a riposo di tutti i riluttanti (13 aprile), manifestai apertamente al Ministro la mia ferma riprovazione (lettera del 29 aprile, Doc. n. 20), qualificando "durissima misura di governo" quella che "aveva stroncato la carriera di metà dei miei colleghi", ed affermando che essa portava ineluttabilmente "alla inutile distruzione del nostro massimo istituto giudiziario". Liberata Roma, ed essendo allo studio la questione della riammissione dei colleghi colpiti, a cui intanto era stata sospesa la corresponsione dello stipendio, assunsi immediatamente su di me la responsabilità di includerli nelle note nominative anche per gli arretrati, non sembrandomi giusto che essi si trovassero in difficoltà a causa di una misura, la cui iniquità non ha precedenti.

Giuramento. Avevo fatto sapere ufficiosamente al Ministro, per mezzo dei magistrati che si recavano al Nord – Berardelli, Romano, Di Falco, Oggioni, Forlenza, etc. – che i magistrati erano contrari alla prestazione del giuramento di fedeltà, istituito dal governo repubblicano per tutti i funzionari dello Stato. Il Ministro credette di superare le difficoltà, elaborando una nuova forma di giuramento pei magistrati, a cui non si chiedeva più "fedeltà alla Repubblica", ma "lealtà" nell'adempimento delle loro funzioni. Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo, fissava come termine perentorio per la prestazione del nuovo giuramento il 30 aprile. Con circolare del 1° aprile furono impartite le norme di attuazione (Doc. n. 18). Allora, con lettera del 14 aprile, informai il Ministro che lo stato d'animo dei magistrati della S.C. "da me diviso", era contrario alla prestazione di un nuovo giuramento, perché questo, "implicando adesione spirituale al regime costituzionale – di cui si deve assicurare l'efficienza nella sfera del diritto – non sembra concepibile in uno stadio anteriore alla costituzione unitaria dello Stato". Il governo rinunciò a richiedere l'applicazione della legge, e del giuramento "non si parlò più".

Sezioni unite. Mutilata la S.C. con il collocamento a riposo della metà dei suoi membri, io sospesi il funzionamento delle sezioni unite civili, per mancanza delle due sezioni civili che avrebbero dovuto comporre. In verità il Ministro aveva telegraficamente disposto che una delle sezioni rimaste fosse trasformata in promiscua (Doc. n. 14). Ma evidentemente gli era sfuggito che una disposizione di tale natura non poteva essere data per telegramma. E pertanto, in conformità del principio di non prestare alcuna collaborazione volontaria al governo repubblicano, non mi diedi cura di promuovere la rettificazione dell'errore. Quando molto più tardi ebbi il testo del decreto 28 marzo (Doc. n. 13), con cui si trasformava in promiscua la sezione civile rimasta indisturbata, mi astenni dall'applicare il decreto.

Nomina a primo presidente. Questa nomina mi fu formalmente offerta la prima volta a voce dal Ministro Pisenti (9 febbraio 1944: della sua offerta è cenno nella successiva lettera del 21 aprile. (Doc. n. 19). Rifiutai, adducendo ragioni di salute. L'offerta fu ripetuta da Brescia per iscritto, il 21 aprile (Doc. n. 19). Tornai a rifiutare (lettera 29 aprile, doc. n. 20), sollevando due eccezioni, una delle quali era vincibile, ed una praticamente invincibile [...]. In una lunga conversazione telefonica del 9 maggio, della quale presi subito nota (Doc. n. 21), il Ministro mi dichiarò che rinunciava alla questione del giuramento – stabilito per legge! –. Per i colleghi, licenziati su due piedi, come cattivi servitori, mi assicurava che avrebbe a mano a mano provveduto a

sistamarli, dopo la mia accettazione. Troncai l'imbarazzante conversazione, chiedendo un breve spazio di tempo per riflettere, ed in realtà per non dare un rifiuto in faccia. L'indomani telegrafai, in termini recisi, che la condizione da me posta, "costituiva premessa purtroppo non differibile e non frazionabile" (Doc. n. 22). Dei fatti che ho esposto, subito dopo la liberazione di Roma, (Doc. nn. 23-24), feci regolare sommario rapporto al Ministro guardasigilli ed alla sottocommissione alleata di controllo. Mi si dice che questa, in una riunione tenuta a Salerno nel maggio, aveva preso atto con compiacimento della mia condotta; e dopo il 4 giugno, analogamente si espresse con me il colonnello Hannaford [...].

III. Confrontata coi termini dell'articolo 16 della legge, le cose fin qui dette sembrano, fuor d'ogni possibilità di dubbio, tali da determinare esenzione dalla dispensa e da ogni misura disciplinare. La legge richiede solo che il funzionario, passibile di epurazione, pei suoi precedenti, si sia distinto nella lotta contro i tedeschi [...]. È dunque da credere che nel mio caso l'ipotesi dell'articolo 16 sia ampiamente sorpassata; poi che le benemerenze, se a me ed ai numerosissimi estimatori dell'opera mia non accade di errare grossolanamente, sono molte e grandi; e le colpe, se pur si può parlare di colpe, sarebbero state lievissime e puramente formali.

IV. Delle due imputazioni che mi si fanno, la prima è connessa con un principio di subordinazione gerarchica: poi che fu il Ministro Solmi a disporre che io presiedessi la delegazione italiana del comitato giuridico italo germanico. Bisogna tener presente che dal 1916 al 1937 io ero stato lontano dall'Italia, avendo avuto l'onore di rappresentarla per 20 anni in Egitto, come magistrato di quelle Giurisdizioni Miste. Appena tornato, il Ministro degli esteri mi nominò secondo plenipotenziario nella conferenza internazionale di Montreux per l'abolizione delle capitolazioni egiziane. Poi che io non conoscevo neanche di vista il Ministro degli esteri, né alcuno dei suoi amici, quella nomina era dovuta solo al fatto che io ero un antico studioso degli ordinamenti giuridici d'Egitto, su cui avevo pubblicato molti volumi, in francese; ed oltre ad avere una buona conoscenza di inglese e tedesco, ero in grado di discutere e parlare, anche pubblicamente ed all'impronto, in francese. La prova data durante un mese di trattative e discorsi a Montreux determinò l'invito del Ministro Solmi a presiedere la delegazione italiana nel più importante dei comitati giuridici bilaterali che si organizzavano al Ministero di Grazia e Giustizia per fare di Roma il centro di un'attività scientifica mondiale nel campo del diritto. In realtà, i tedeschi si proponevano di compiere, nel comitato, il lavoro preparatorio di un accomunamento legislativo tra i due paesi, o, per essere più precisi, di un aggioamento della legislazione italiana a quella germanica. Ma a questo programma io riuscii, con tattica sottile, a resistere vittoriosamente, e quando la posizione divenne insostenibile, fu il solo a dimettermi [...]. Purtroppo, il 30 maggio 1940 fu colpito da una crisi gravissima, che pochi possono vantarsi di aver superato. Un infarto del miocardio mi tenne 13 giorni fra la vita e la morte, e tre mesi a letto. In settembre, se mal non ricordo, appena rimessomi in piedi, presentai le mie dimissioni al Ministro Grandi, che mi sostituì con S.E. D'Amelio, primo presidente della S.C. [...]. Chiunque esamini gli atti del primo convegno con occhio sereno e con mente esperta delle schermaglie verbali e delle illusorie concessioni letterarie che sono la moneta spicciola di tutte le trattative diplomatiche, deve onestamente convenire che quel comitato non approdò a nulla. Questo fallimento – di cui non celarono il vivo disappunto il presidente tedesco Dr. Thierack e il Ministro Frank – fu dovuto a me [...].

V. La seconda imputazione è di avere "fatto ripetutamente l'apologia del regime fascista, esaltandone in scritti e conferenze le istituzioni e le ideologie" [...]. Per quanto mi sia penoso difendermi da un eccesso, contro la cui enormità si leva tutta una vita di magistrato sacerdotamente votato al suo ministero, debbo pur osservare: 1°) che nessuno, dico nessuno, dei miei scritti è uno scritto politico. Si tratta di semplici lavori tecnici su argomenti di diritto sostanziale e formale, su rassegna legislativa, e simili. 2°) che i quaderni dell'IRCE, destinati all'informazione delle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari, ed all'uso degli italianizzanti di paesi stranieri, furono da me redatti in adempimento del compito affidatomi dai guardasigilli Solmi e Grandi, di rappresentare il ministero di G.G. in un comitato interministeriale, promosso dall'IRCE per elaborare in un centinaio di opuscoli una generale esposizione dell'attività del nostro paese. 3°) che, svolgendo i temi di pertinenza del ministero di G.G., io ho creduto di dover parlare delle nostre istituzioni col senso di superiorità che nei rapporti con stranieri mi pareva doverosa attitudine di buon italiano; 4°) che io non ho mai, per una semplice questione di buon gusto, "elevato inni" a chi o che che sia. In qualcuno dei miei ultimi scritti – che sono una ben piccola cosa, in confronto delle migliaia di pagine pubblicate in quasi quarant'anni di attività scientifica – si trovano solo, inserite nella introduzione o nelle conclusioni di esposti tecnici, banalissime frasi encomiastiche, che purtroppo rappresentavano il pedaggio forzato di ogni scritto, e specialmente di quelli ufficiali e ufficiosi. Voler trovare in quelle frasi appiccicaticce significato politico che esse non avevano, e non potevano avere, significherebbe veramente forzarne il valore naturale. E perciò sembra inutile discuterle ad una ad una, mentre è chiaro che il sistema della scelta frammentaria di parole staccate si presta a schermaglie e da controscelte, a cui non credo di dover scendere, per rispetto della commissione e di me stesso.

V. Come la commissione vede, io non mi difendo col miserabile mezzuccio di affermare che ho fatto il "doppiogioco", o di negare quello che ho onestamente fatto. Fui iscritto ai fasci nel 1929, in conformità dell'azione svolta presso le comunità italiane all'estero dei regi rappresentanti, la cui missione non aveva qualità politica per contrastare, mentre come magistrato dovevo dare alla comunità l'esempio del rispetto alle leggi costituite della patria lontana. Credetti nel fascismo, di cui purtroppo sapevo ben poca cosa: ciò che diffondeva la

propaganda con la radio e la stampa, e ciò che giudicavano con ammirazione oggi dimenticata uomini politici e giornalisti stranieri, specialmente inglesi. Educato a idee liberali, e sostenitore di esse per temperamento e per ragionamento, credetti che il temporaneo sacrificio della libertà fosse da tollerarsi se ne veniva, come pareva che dovesse venirne, la grandezza del mio paese. Queste idee, che d'altronde rimanevano assolutamente remote ed estranee nell'esercizio delle funzioni giudiziarie ed all'attività di studioso, a cui mi sono sempre esclusivamente dedicato, non ebbero mai alcuna esplicazione concreta in campo politico, o comunque connesso con la politica. A prova della niuna considerazione che le gerarchie politiche del fascismo facevano di me, basti il fatto che io fui il solo alto magistrato, notoriamente versato in studi dottrinali, che sia stato dimenticato nella formazione delle commissioni legislative per la riforma dei codici. E sono stato uno dei pochissimi che il governo fascista abbia trascurato nelle nomine al Senato, antepoendomi senza alcun motivo colleghi meno anziani, e perfino consiglieri che avevo avuto nella mia sezione. E queste dimenticanze non mi sono dato nemmeno la pena di rilevare. Perché, tornato in Italia nel 1937, avevo cominciato ad acquistare coscienza dell'abisso in cui il fascismo si precipitava, e mi chiudevo sempre più nel cocente rammarico di un'amara delusione. Attendo ora dalla commissione di sapere se l'aver obbedito in buona fede, senza profitto e con danno, disciplinatamente e misuratamente, alle leggi costituite del mio paese; se l'essermi ricreduto in tempo; se avere riparato l'errore, contrastando efficacemente, nel settore della mia attività, il funesto regime che quell'errore aveva imposto; se tutti questi siano fatti suscettibili di concludersi nella censura di un'intera vita di rettitudine e di lavoro.

Il 19 ottobre Messina presentò istanza per essere sentito personalmente dalla Commissione di epurazione e fu invitato a comparire il 25 ottobre. In seguito, Messina presentò una ulteriore relazione, in appoggio alla difesa orale, nella quale sottolineò nuovamente i vari punti della sua difesa, tra cui il fatto di non aver tratto vantaggio dal regime fascista, di non aver svolto diretta attività politica, del carattere tecnico e non politico dei suoi scritti. Il 30 ottobre Messina chiese di sentire due ulteriori testimoni, Giovanni Selvaggi, rappresentante dell'Ordine degli avvocati in modo da poter approfondire il ruolo di Messina "nel movimento di resistenza della magistratura alla pretesa del Governo repubblicano di imporle la prestazione di un nuovo giuramento" e Antonio Manes, segretario di Stato al Ministero del Tesoro, relativamente alle azioni di Messina in relazione ai suoi contatti con il movimento antifascista.

La scheda personale per l'epurazione di Messina è datata 3 novembre 1944. Tra le risposte date dal magistrato, si possono segnalare lo svolgimento di carriera, alla domanda 20, dove Messina ne fece un breve riassunto per il periodo tra il 1922 e il 1943 ("Fuori ruolo poiché destinato in Egitto dal 1916 al 1936). 20 dic. 1923 nominato per merito distinto, in seguito a concorso sostituto procuratore generale C.A. 15 gennaio 1928 nominato in seguito a concorso consigliere di Cassazione. 29 luglio 1923 nominato primo presidente C.A. rimanendo a disposizione del Ministero Esteri. 15 ottobre 1936 richiamato in ruolo e nominato presidente di Sezione della Corte di Cassazione"). Riportò inoltre le sue onorificenze e, alla domanda 33, scrisse che all'8 settembre 1943 era "Reggente la Prima Presidenza della Corte di Cassazione" e aveva continuato a operare "nello stesso ufficio, rifiutando la nomina a primo presidente offerta con lett. Minist. 21-4-44". Relativamente al giuramento al Governo fascista repubblicano (domanda 35) scrisse di non aver giurato e che "con lettera 14-4-44 per sé e per la Corte di Cassazione ha formalmente rifiutato la prestazione del giuramento al Governo Repubblicano"¹⁸⁸.

La sentenza nei confronti di Messina della Commissione di epurazione ebbe luogo nella seduta del 31 ottobre 1944 e si concluse per l'esonazione completa di Messina da ogni misura disciplinare, riconoscendo inoltre che "egli si è veramente distinto nella lotta contro i tedeschi dopo l'8 settembre 1943". L'assoluzione fu comunicata a Messina il 21 novembre 1944:

Nel procedimento per epurazione nei confronti di S. Ecc. Messina Dott. Salvatore – presidente di sezione della Corte di Cassazione chiamato a rispondere degli addebiti previsti dall'art. 12 n.1 prima e seconda ipotesi del D.L.L. 27 luglio 1944 n. 159, "per avere partecipato attivamente alla vita politica del fascismo, quale presidente della delegazione italiana del comitato italo tedesco, comitato la cui attività non si esauriva in mere esercitazioni scientifiche, ma tendeva a rafforzare la "unità ideale" accomunante le due rivoluzioni (fascista e nazista); per

¹⁸⁸ ACS, Mgg, CE, b. 5, f. 43.

aver fatto ripetutamente l'apologia del regime fascista, esaltandone in scritti e conferenze le istituzioni e le ideologie, e così esaltando il genio del "duce" politico interno ed estero del fascismo".

Ha emesso le seguenti conclusioni:

vista la richiesta dell'Alto Commissario per il giudizio di epurazione a carico del presidente di sezione della Corte di Cassazione, Salvatore Messina. Letti gli atti e le deduzioni del Messina, che è stato anche sentito personalmente. Ritenuto non potersi negare che gli addebiti mossi al Messina trovano una base di fatto nei documenti allegati al procedimento. Che la partecipazione di lui al comitato giuridico italo germanico abbia avuto anche un carattere politico risulta dalle sue dichiarazioni stesse (Introd. Pag. 9 e 12), nel senso che uno dei presupposti dell'Istituto "era un'affinità di carattere politico, rivelatasi con prodigiosa potenza nello spirito delle due rivoluzioni che hanno trasformato profondamente la costituzione sociale politica dei due paesi, sotto i segni del littorio e della croce uncinata", che "una vera unità ideale accomuna le due rivoluzioni nella mirabile fusione di un alto senso spirituale della convivenza civile e di una realistica coscienza dei supremi fini dello Stato", che la collaborazione progettata "non è punto intesa come scambio di contributi individuali apprestati da dottrinari su problemi astratti di scienza giuridica" ma con riguardo allo scopo propostosi "nella politica legislativa che la trasformazione e lo sviluppo del regime totalitario esige dai due ordinamenti". L'avere il Messina, aderendo all'invito del Ministro Solmi per un principio di subordinazione gerarchica, cercato quale presidente della delegazione italiana, di far discutere temi e approvare risoluzioni tali da non assecondare le ampie pretese della delegazione germanica va tenuto in conto nel valutare la intensità dell'attività politica spiegata dal Messina, ma non può valere ad escluderla, tanto più che questa attività si svolse per oltre un biennio dal '38 al '40, cioè nel periodo in cui i legami politici fra l'Italia e la Germania si rafforzarono talmente da originare quell'alleanza che travolse anche il nostro paese nella guerra. Né può negarsi che negli scritti indicati nella denuncia dell'Alto Commissario si riscontrano ripetute apologie fasciste. I quaderni italiani dell'I.R.C.E. costituivano opuscoli non di semplici informazioni giuridiche, ma anche di propaganda; ed appunto la circostanza che questi lavori erano destinati all'estero ne accentuava la finalità propagandistica. Non si nega affatto con ciò che la produzione giuridica del Messina fosse stata già ben più vasta ed importante; ma non è possibile contestare il senso ed il valore di espressioni elogiative, come quelle che si leggono a pag. 4 e segg. dell'opuscolo "Dal diritto romano ai codici di Mussolini-1940", a pag. 8 e segg. dell'opuscolo "La carta del lavoro nei principi generali del diritto fascista-1941" a pag. 7 e segg. dell'ordinamento fascista del processo nel nuovo cod. di proc. civ. - 1941". Una esaltazione del regime autoritario in contrapposto al liberale si legge nel "Fondamento del diritto nello Stato autoritario" e nell'articolo "Origini, scopi e organizzazioni del Comitato per le relazioni giurid. italo-tedesche", ambedue nella riv. Lo Stato 1938 pag. 339 segg., 387 e segg. e nel discorso di inaugurazione dei lavori del primo convegno del comitato predetto. Ancor più spiccato è il carattere apologetico del discorso tenuto a chiusura del convegno medesimo. In esso gli istituti e le riforme del fascismo vi trovano applauso entusiastico; e persino la milizia volontaria e l'organizzazione razziale riportano l'approvazione dell'oratore. Da queste premesse la Commissione dovrebbe trarre la conseguenza dell'applicazione al Messina dell'art. 12 n. 1 D.L.L. 27 luglio 1944. Senonché s'impone l'esame della invocata discriminante a sensi dell'art.16 stessa legge. È certo che con la parola lotta l'art. 16 si riferisce non alla sola azione spiegata con armi, raramente possibile a riscontrarsi da parte dei funzionari civili dello Stato, ma ad ogni forma di resistenza e di contrasto che abbia, dopo l'8 settembre 1943, efficacemente ostacolato le pretese dello Stato occupante, e che nella frase "contro i tedeschi" l'art. stesso ha inteso comprendere anche quel governo repubblicano fascista, che costituiva un organismo del tutto subordinato ai voleri dell'autorità germanica ed un mezzo di esecuzione dei voleri stessi. Ora dell'ampia documentazione esistente in atti e dalle informazioni che questa Commissione ha curato di raccogliere dalla voce di parecchi alti magistrati della Corte di Cassazione è risultato come si debba appunto alla iniziativa del Messina, che nel periodo dal 13 settembre 1943 al giugno corrente anno ha retto la Prima Presidenza della corte stessa, se la magistratura italiana, ed in specie la romana, ha scritto soprattutto col rifiutarsi, nella sua quasi totalità, alla prestazione del giuramento richiesto dal governo fascista, una delle più belle pagine della sua storia, purtroppo non sempre e non ovunque, negli anni del cessato regime, privo di eventi deplorabili. La situazione nella quale il Messina si è trovato, come il magistrato che esercitava le mansioni più alte, era indubbiamente delicatissima e difficile, sia in sé, sia per le possibili conseguenze; ed è certo che egli ha saputo superarla con fermezza e con dignità, non disgiunta da sagacia e prudenza, mantenendo così il potere giudiziario in una posizione di indipendenza e insieme di tutela degli interessi della nazione. La testimonianza, chiara e precisa, del presidente Andrea Ferrara conferma in ogni suo particolare quanto il Messina ha dedotto, sulla base anche di documenti esibiti. I suggerimenti dati dal Ministro Triangeli Casanova, le obiezioni ripetutamente mosse alle varie richieste del Ministro Pisenti, la convocazione dei presidenti di sezione e le dichiarazioni precise fatte allora ai colleghi, la lettera scritta al Ministro il 14 aprile 1944, nella quale si prospetta, per spiegare il rifiuto al voluto giuramento, l'argomento strettamente giuridico (di cui peraltro è palese anche l'altro valore politico) che la prestazione del giuramento, implicando adesione spirituale al nuovo regime costituzionale, del quale si dovrebbe assicurare l'efficienza nella sfera del diritto, non è concepibile in uno stadio anteriore all'organica costituzione unitaria dello Stato, rappresentano i principali studi di una ininterrotta opera di resistenza, che costrinse il governo neofascista a non insistere nella pretesa, cui tanto teneva per il suo prestigio e per le conseguenze speratene. Le

disposizioni sul giuramento enunciate dal Pisenti nel suo telegramma del 26 aprile non pervennero mai; e la magistratura diede l'esempio di fierezza e di patriottismo, che è a credere non sia rimasto senza effetto sull'animo della nazione. Ora, valutando tutto questo comportamento del Messina, che riguarda direttamente l'esercizio dell'altissima funzione affidatagli e pone in essere un fatto di grande importanza storica, mostrando come egli abbia voluto e saputo, anche a rischio di sacrificio personale, dirigere il Supremo Collegio nella doverosa opposizione alle pretese del nazifascismo, la commissione non esita a riconoscere che egli si è veramente distinto nella lotta contro i tedeschi dopo l'8 settembre 1943, a sensi del citato art. 16.

P.Q.M. La Commissione conclude che il presidente di sezione della Corte di Cassazione Salvatore Messina sia esente da ogni misura disciplinare.

Il 23 novembre 1944 l'alto commissario aggiunto Scoccimarro presentò ricorso (comunicato a Messina il 4 dicembre 1944) contro la decisione della Commissione di primo grado, chiedendo l'applicazione di una misura disciplinare minore della dispensa, in quanto l'alto commissario era ancora convinto della partecipazione attiva di Messina alla vita politica del fascismo:

La commissione ha ritenuto fondate le contestazioni mosse al Messina da quest'ufficio (partecipazione attiva alla vita politica del P.N.F., apologia fascista art.12 n.1 dec. It.) ed è giunto alla conclusione sopra distinta in base all'art. 16 stesso dec. Invero anche quest'ufficio aveva segnalato alla commissione il comportamento del Messina dopo l'8 settembre 1943, ritenendo possibile che, in base allo stesso, la commissione, in applicazione dell'art. 16 cit., potesse giungere ad una conclusione diversa dalla dispensa dal servizio, unica soluzione conseguente agli addebiti contestati. Tuttavia non sembra a quest'ufficio che per quanto dignitoso il comportamento del Messina dopo l'8 settembre 1943 possa consentire che questi sia senz'altro esente da misura disciplinare. La commissione in sentenza attribuisce al Messina il rito di aver indotto la magistratura a negare il giuramento alla Repubblica sociale fascista ed a rifiutare ogni attiva collaborazione con lo pseudo governo fascista repubblicano. Ora tale fatto non sembra possa attribuirsi al Messina, ma rappresentò un movimento spontaneo e generale, del quale, al più, il Messina, si fece interprete. Per questo la soluzione equa sarebbe stata l'applicazione al Messina di una misura disciplinare minore della dispensa. E in questo senso chiedo che voglia concludere la commissione centrale¹⁸⁹.

Contro il ricorso presentato dall'alto commissario, Messina presentò le sue deduzioni il 16 dicembre 1944. Anche in queste deduzioni difese la sua carriera e il suo operato e sottolineò come le conclusioni della Commissione fossero esatte. Messina giudicò il ricorso talmente infondato che scrisse di essere "veramente desolato di non sapere, malgrado la mia pur lunga esperienza giudiziaria, come discutere un ricorso così inconsueto".

Il 18 aprile 1945 la Commissione centrale per l'epurazione, Sezione prima, decise sul ricorso proposto dall'alto commissario per l'epurazione contro la decisione del 31 ottobre 1944 della Commissione di primo grado, respingendolo e confermando le conclusioni della Commissione di primo grado:

[...] La Commissione di primo grado, con elaborata decisione in data 31 ottobre 1944, ritenne provati ambedue gli addebiti. Il primo si concreta nella partecipazione del Messina al comitato giuridico italo germanico, il cui carattere politico risulta dalle stesse dichiarazioni del Messina (introduzione: pagg. 9 e 12) nel senso che uno dei presupposti dell'Istituto era "un'affinità di carattere politico rivelatosi con prodigiosa potenza nello spirito delle due rivoluzioni, che hanno trasformato profondamente la costituzione sociale e politica dei due paesi, sotto i segni del littorio e della croce uncinata". Il secondo addebito si concreta negli scritti denunciati dall'alto commissario, e che la commissione di prima istanza attentamente esaminò, riscontrandovi ripetute apologie del fascismo. Da ciò sarebbe derivato come conseguenza l'applicazione al Messina dall'articolo 12 sopra citato (dispensa dal servizio), se non si fosse imposto l'esame della discriminante invocata a sensi dell'articolo 16 della stessa legge, discriminante che la commissione di primo grado riconosce in pieno, arrivando alla conclusione di rendere esente il Messina da ogni misura disciplinare. Contro tale decisione assolutoria ha ricorso l'alto commissario, ritenendo che il comportamento del Messina dopo l'8 settembre – per quanto apprezzabile – non potesse tuttavia indurre al riconoscimento di una totale esenzione da ogni penalità. Onde l'alto commissario concludeva che soluzione equa sarebbe stata l'applicazione di una misura disciplinare minore della dispensa. Al ricorso dell'alto commissario resiste il Messina insistendo nella dimostrazione della parte preponderante e felicemente risolutiva da lui avuta nel fermo atteggiamento della magistratura di resistenza alle pressioni fasciste.

La commissione ha considerato:

¹⁸⁹ ACS, Mgg, CE, b. 5, f. 43; ACS, Mgg, CE, b. 7, f. 67.

L'Alto Commissario, nel proporre il proprio ricorso parte dal supposto che l'azione svolta dal Messina corrisponda a quella di un semplice "coinvolgimento" di tendenze individuali dei magistrati avverso alla collaborazione, e che quindi il merito da attribuirsi a Messina non assurga a tale valore ed entità da costituire discriminante integrale agli effetti dell'articolo 16 citato. Questa commissione ha molto attentamente vagliato le circostanze, gli episodi, gli elementi in cui si sostanzia l'azione del Messina. Dallo sviluppo dei fatti, dal susseguirsi rapido e serrato degli atti intimidatori contro la magistratura, quali risultano dai documenti esibiti, e dalle concordi deposizioni rese da eminenti personalità della Magistratura, interrogate dalla commissione di primo grado non per segnalazione del Messina, ma di iniziativa della commissione stessa, – questa commissione di appello ha tratto il convincimento che Messina non fu un semplice coordinatore di resistenze singole individuali, ma l'organizzatore vero della superba rivolta, per cui la magistratura scrisse una pagina fulgida e indelebile fra i tristi episodi della viltà e degli egoismi. Di fronte alle pressioni sempre più incalzanti pel trasferimento al nord della suprema corte e pel giuramento dei suoi componenti, l'organizzatore della resistenza, alternando la schermaglia elegante alla ferma presa di posizione, l'accorgimento dilatorio al diniego reciso, seppe col proprio esempio personale mantenere compatta la schiera dei resistenti, per quel prestigio che emana da ogni capo il quale mostri di essere pronto a pagare di persona. Perché il capo, anziché agire nell'ombra, confortava con la presenza fisica lo spirito di resistenza: avvertito di essere stato compreso in una lista di proscrizione, rifiutò recisamente di nascondersi, "per restare fra i suoi combattenti". Il capo vinse anche sé stesso quando, con nobilissima lettera al Ministro della giustizia Pisenti, respinse le blandizie dell'offerta della carica di primo presidente della corte. Che il rischio fosse grande, non occorre dimostrare: è ben risaputo come i persecutori delusi sfogassero rancore contro i furti. Il successo riportato dal Messina nella lotta per la magistratura ebbe larga eco in tutte le amministrazioni e gerarchie dello Stato, esercitando un salutare influsso morale col rincorare alla resistenza anche i dubbiosi e i paurosi. Tutto ciò considerato, la commissione – pur constatando e deplorando che le deformazioni di giudizio e di valutazione derivanti dal clima di esaltazione fascista avessero avuto presa in qualche momento anche su uno spirito retto e illuminato – ha tratto il convincimento che nell'opera del Messina nella seconda fase della sua attività politica si concreti la ipotesi discriminante dell'articolo 16 del D.L.L. 27 luglio 1944 n. 159; e pertanto conclude col respingere il ricorso dell'Alto Commissario contro la decisione della Commissione di primo grado, che rimane confermata¹⁹⁰.

Nel fascicolo personale è conservato agli atti un articolo di giornale del 15 maggio 1945, nel quale si lamenta della mancata giustizia nel processo di epurazione. Si cita tra gli altri casi anche la nomina di Salvatore Messina quale membro dell'Ufficio di presidenza del Comitato giuridico italo americano. L'autore dell'articolo critica la decisione rimarcando l'affiliazione di Messina al fascismo, sostenendo che credeva che egli fosse stato già epurato:

Oggi viene nominato membro dell'ufficio di presidenza del Comitato Giuridico italo-americano S.E. Salvatore Messina, che credevamo epurato da un pezzo, e che è tuttora presidente di sezione della Suprema Corte di Cassazione. Costui era fino a ieri presidente della delegazione italiana nel comitato giuridico italo-tedesco, nel cui primo convegno ha professato la sua più fanatica fedeltà al pensiero di Mussolini e di Hitler e la sua orgogliosa speranza di poterlo tradurre in opere efficaci. "La legge nazifascista – egli disse – giunge al popolo come una regola di vita presentita, compresa, evoluta nell'atmosfera del regime prima che registrata nei suoi codici... non come una estranea volontà cartacea elaborata nei penetrali misteriosi del famigerato legislatore anonimo, acefalo, politicamente asessuale" (sic). Di un giurista che ha scritto di queste buffonate non ci si verrà a vantare, speriamo, la indispensabile competenza¹⁹¹.

Una ulteriore critica al mantenimento in servizio di Messina arrivò il 29 giugno 1945 in una lettera proveniente dal Cairo rivolta a Pietro Nenni da Tartagni, che citò Messina in un lungo elenco di magistrati e funzionari che compirono "azione deleteria qui in colonia":

Signor vicepresidente, permetta ad un vecchio antifascista di congratularsi per la nomina di eminenti antifascisti nel nuovo governo, e soprattutto di veder assegnata la sua persona alla testa del commissariato dell'epurazione. Credo mio dovere di attirare la sua attenzione, con poche parole per non tediarla, sul fatto che in Italia si trovano indisturbati molti fascisti che hanno compiuto un'azione deleteria qui in colonia, per poi scappare in patria a cambiare gabbana onde sfuggire ad una giusta punizione. Per esempio, venga informato, non so con quanto fondamento, il giudice Antonio Pennetta, ex presidente del Tribunale misto del Cairo, dove faceva sfoggio di fede e di sistemi fascisti, si trova addetto a Ministero degli Esteri; che il signor Del Sarto, ex segretario di questo fascio che si compiacceva montare sul podio con pose mussoliniane, è ufficiale dell'esercito

¹⁹⁰ MG., fasc. pers., f. 69710; ACS, Mgg, CE, b. 5, f. 43; ACS, Mgg, CE, b. 7, f. 67.

¹⁹¹ ACS, Mgg, CE, b. 5, f. 43.

italiano; che il dottor Tonin, altro ex segretario di questo fascio si trova tranquillamente a Asolo del Grappa; che Carlo Grassi, ex gerarca fascista e l'avvocato Spallanzani, stanno indisturbati a Roma, come pure l'ex console giudice Rossi nonché il giudice Falqui-Cao e Impallomeni, e i consiglieri di cassazione Piola-Caselli e Messina, ecc. ecc., tutta gente che ha concorso alla rovina morale e materiale di questa Colonia. Occorre ch'ella si provveda della lista di tutti quei fascisti che lasciarono l'Egitto col Ministro Mazzolini alla dichiarazione di guerra dell'Italia, e che, se non si trova a Roma, è certo nelle mani del governo egiziano, per poi procedere ad una seria inchiesta, sull'opera da essi svolta in Egitto. Per la loro azione all'estero tali messeri devono essere puniti come dei veri delinquenti fascisti, unitamente a quanti si trovano ancora qui. L'epurazione, perché ottenga il suo scopo, dev'essere totale. Non abbiamo sofferto per tanti anni assistendo alle loro gesta criminali, sopportando minacce e insulti, per poterci accontentare di una fregata di spugna sul loro passato. Non so quando potrò ritornare in Italia a continuare la mia azione al servizio del mio paese ed il mio ideale. Nella nostalgica attesa faccio voti affinché il governo invii al più presto in Egitto un suo rappresentante di fede sentitamente antifascista. Si ritiene opportuno avere informazioni, le può chiedere al professor Roberto Calosso. Dopo la sua partenza dall'Egitto ho creato il Movimento Libera Italia, e ho fondato e diretto, fino ad un anno fa, il giornale omonimo. Ora non faccio parte di nessun sodalizio sedicente antifascista ufficiale. Non posso per ora dirle altro. Convinto che la sua opera sarà profittevole alla nostra disgraziata patria le porgo i più distinti saluti¹⁹².

Il 23 ottobre 1947 ricevette il nullaosta per la nomina a membro della Corte Permanente di Arbitrato.

Messina morì il 22 aprile 1950.

4.4.13 MIRABILE Guido

Guido Mirabile nacque a Girgenti, in provincia di Agrigento, il 28 ottobre 1874, da Accursio e Alfonsina d'Ayala. Si laureò in Giurisprudenza all'Università di Palermo il 25 giugno 1896. Conosceva la lingua francese. Tra gli studi e i lavori di speciale importanza riportati nel foglio matricolare sono citati la relazione al progetto del Codice Penale vigente, la relazione al progetto del Codice di Procedura penale vigente, la relazione al progetto del Codice Civile libro I, la relazione sulla legislazione mineraria.

Mirabile fu nominato uditore giudiziario l'8 giugno 1897, dopo essere stato approvato nell'esame di concorso con 243 e 2/7 voti e classificato al 22° posto in graduatoria. Il giorno successivo fu destinato alla Procura generale di Palermo.

Il procuratore generale di Palermo, nel suo rapporto del 9 gennaio 1898, riferì che Mirabile, che aveva reso noto di non poter accettare in quel momento una reggenza o una missione fuori Palermo per motivi di famiglia, era “un giovane di ottimi requisiti, sufficientemente colto, operoso, diligente, di condotta irreprensibile, ed aveva con lode compiuto tutto il lavoro, specialmente quello in materia di amnistia, a lui affidato”.

Su proposta dei capi della Corte d'Appello di Palermo fu destinato il 29 maggio 1898 in qualità di vicepretore al mandamento di Partinico in missione temporanea.

Chiese di essere ammesso agli esami per aggiunto giudiziario, e in questa occasione il procuratore del re di Palermo, il 27 settembre 1898, riferì che Mirabile era “un giovane intelligente, onesto e dotato di sufficiente capacità e attitudine, e che tali doti, uniti al carattere serio e dignitoso, dimostrato specialmente nel periodo in cui aveva dovuto reggere l'importante Pretura di Partinico, facevano sperare che il medesimo sarebbe diventato un ottimo magistrato”. Cosenza, procuratore generale di Palermo, trasmettendo la sua domanda pochi giorni dopo, lo definì “funzionario veramente distinto” e il primo presidente della Corte, l'11 ottobre, lo definì nel suo rapporto

¹⁹² Lettera di A. Tartagni presso pensione Milano 29 via Malika Farida Cairo (Egitto) a Pietro Nenni del 29 giugno 1945. Cfr. ACS, Mgg, CE, b. 5, f. 43.

“funzionario dotato di molta capacità ed attitudine alle funzioni giudiziarie, operoso e di ottima condotta”. Fu qualificato per il 1898 “di molta capacità, dottrina ed operosità”.

Nell'esame per aggiunto giudiziario venne dichiarato vincitore, al 20° posto in graduatoria, con 232 2/7 voti e Cosenza lo propose, con il suo rapporto del 7 giugno 1899, a essere destinato alla Regia Procura di Palermo “dove egli avrebbe potuto sostenere con buon esito il difficile arringo, essendo noto che lo stesso aveva un largo corredo di studi, mente acuta e parola facile e convincente”. Infatti, il 25 giugno 1899 fu nominato aggiunto giudiziario alla Regia Procura di Palermo. Dalle note caratteristiche per gli anni 1899 e 1900 risulta qualificato di “distinta capacità ed operosità, di molta dottrina e di ottima condotta”. Cosenza in seguito, all'avvicinarsi della promozione di Mirabile a pretore, propose nel suo rapporto del 25 maggio 1901 che egli fosse destinato alla “importantissima” sede di Castellamare del Golfo, “essendo funzionario distintissimo e veramente eccezionale”; venne infatti destinato a quella Pretura, con le funzioni di vicepretore, il 6 giugno e il 30 dello stesso mese fu poi promosso pretore.

Con rapporto del 20 gennaio 1902 il procuratore generale di Palermo riferì tra le altre cose:

quanto al pretore Mirabile debbo ripetere quanto questa Procura Generale ha più volte segnalato al ministero sulle di lui pregevoli qualità, delle quali la più spiccata è appunto quella dell'indipendenza e fermezza di carattere che a preferenza ne indusse la scelta pel governo dell'importante e difficile pretura di Castellamare, egli ha retto con esemplare capacità e correttezza. È infondato quindi quello che è stato riferito al signor ispettore circa la debolezza di carattere del Mirabile, come è leggero ed inattendibile ciò che si è voluto affermare in ordine alla consegna degli animali sequestrati, giacché risulta che quei semoventi furono, anziché ai legittimi proprietari, consegnati agli uscieri di conciliazione dopo che costoro assicurarono che avrebbero all'occorrenza rinunciato, come infatti rinunziarono, ad ogni loro diritto.

Con decreto del 24 aprile 1902 fu tramutato a Prizzi, e il 15 maggio successivo fu trasferito al mandamento di Monreale. Mirabile venne colto di sorpresa da questo trasferimento e chiese al Ministero che venisse effettuata una inchiesta sul suo conto, ma gli venne risposto che il trasferimento era dovuto a motivi di servizio e quindi non era opportuna nessuna inchiesta.

Fu trasferito, a sua domanda, al quinto mandamento di Palermo il 21 aprile 1904. Dal 1901 al 1906 ebbe sempre eccellenti valutazioni, venne infatti qualificato “di ottima capacità, di molta dottrina ed operosità, e di ottima condotta”. Arrivato il momento dello scrutinio per la promozione a giudice, il Consiglio Giudiziario presso il Tribunale di Palermo, il 14 novembre 1907, espresse parere favorevole per la promozione in entrambe le carriere, dichiarandolo meritevole di speciale considerazione, in virtù del fatto che “le sentenze ed i lavori presentati confermavano la capacità veramente distinta e la vasta cultura del Mirabile nelle discipline giuridiche”. Il 25 novembre si unirono a questo parere anche i capi della Corte d'Appello di Palermo. La Commissione Speciale, nella seduta dell'8 marzo 1908, confermò il parere e classificò Mirabile promovibile a scelta, a unanimità di voti. Con decreto del 12 marzo medesimo fu promosso giudice a Palermo.

Il 26 settembre 1908, il procuratore generale di Palermo, trasmettendo una domanda di Mirabile con la quale chiedeva di essere nominato sostituto procuratore del re a Palermo, scrisse:

Conoscendo favorevolmente il Mirabile, fin da quando era aggiunto giudiziario presso la locale R. Procura e si faceva, come tuttora si fa, ammirare per il carattere fermo e indipendente, l'acutezza dell'ingegno e la vasta e soda cultura giuridica e letteraria, apprenderei con piacere l'esaudimento del di lui desiderio.

Chiese poi di passare alla magistratura requirente, e i capi della Corte d'Appello di Palermo, nel trasmettere il 15 dicembre 1908 la domanda, scrissero:

Reputiamo doveroso e giusto proporre alla E.V. il passaggio del giudice Mirabile alla magistratura requirente, sia per le qualità intellettuali e morali che distinguono il Mirabile, sia ancora per l'ufficio della locale R. Procura, ove il detto funzionario desidererebbe essere destinato.

La nomina del Mirabile a Sostituto Regio Procuratore in Palermo sarebbe un vero acquisto... È giovane valoroso, sia per acutezza d'ingegno, sia per la vasta cultura giuridica e letteraria che possiede... Per due anni prestò servizio nella locale Regia Procura, e si fece sempre notare per le sue speciali attitudini al P.M., avendo dato prove delle qualità che a tale ufficio meglio lo designano.

Nel 1908 venne nominato componente della Commissione per lo studio del progetto relativo ai minorenni delinquenti e incaricato di riferire sul terzo tema proposto al primo Congresso nazionale contro la delinquenza e l'analfabetismo. Il Consiglio Superiore, a Sezioni unite, diede parere favorevole al passaggio di Mirabile nella magistratura requirente il 21 gennaio 1909.

Il primo presidente della Corte d'Appello di Palermo, trasmettendo una domanda di trasferimento a Roma, in un suo rapporto dell'11 gennaio 1910, scrisse che Mirabile era un "magistrato valoroso sotto tutti i rapporti ed un vero acquisto in qualunque ufficio egli avesse esercitato le sue funzioni". Anche il procuratore generale della stessa Corte confermò questi giudizi nel rapporto del 25 gennaio 1910, aggiungendo che Mirabile "gli veniva indicato come un vero modello di magistrato di carattere fermo e indipendente, fornito di vaste e sode cognizioni giuridiche in civile ed in penale, energico, operoso, di ottima condotta e meritevole di speciale considerazione". In occasione dell'invio di un'altra domanda di trasferimento, questa volta con la richiesta di essere nominato sostituto procuratore del re a Palermo, il procuratore generale nella nota del 19 luglio 1910 ne raccomandò l'accoglimento della domanda, scrivendo che Mirabile era un "distinto funzionario per capacità, per cultura giuridica e letteraria e per operosità; che era energico, di carattere fermo e indipendente e che con tali pregi poteva riuscire un ottimo rappresentante del P.M."

In occasione della vacanza del posto di sostituto procuratore del re a Palermo, i capi della Corte nel rapporto del 26 agosto 1910 proposero che Mirabile venisse destinato a occupare la posizione, confermando tutti i rapporti precedenti. Mirabile venne così nominato sostituto procuratore del re a Palermo il 31 agosto 1910.

In un rapporto del 5 giugno 1911 il procuratore generale di Palermo segnalò al Ministero l'ottimo comportamento di Mirabile durante un difficile processo per associazione a delinquere, definito con la condanna della maggior parte degli imputati, durante il quale il magistrato "dibattendosi nelle dispute accalorate della numerosa schiera dei difensori, senza punto allarmarsi della gravità del reato, della qualità e del numero delle persone giudicate, dei continui incidenti sollevati dalla difesa, che, vistasi a mal partito, escogitava tutti i mezzi per ottenere il rinvio della causa, seppe con energia e fermezza non comuni far condurre a termine il dibattimento con vero trionfo della giustizia e con la maggior ammirazione della pubblica opinione ed anche della stampa". Il procuratore quindi chiese al ministro di rivolgere a Mirabile una parola di elogio per la sua "cultura giuridica, intelligenza ed operosità non comuni". Il 14 giugno il ministro gli rivolse l'elogio.

Nel 1912 venne nominato componente del Consiglio provinciale scolastico di Palermo di cui fu in seguito anche deputato scolastico.

Il 30 novembre 1913 il procuratore generale lo propose per l'onorificenza di cavaliere della Corona d'Italia, "trattandosi del migliore dei funzionari della R. Procura, zelante del suo dovere, facile ed elegante parlatore". Con nota del 7 aprile 1914, lo stesso procuratore generale rinnovò la proposta dell'onorificenza, riferendo che "il Mirabile poteva ben dirsi il fulcro dell'ufficio di regia Procura, di intelletto, di zelo e di condotta, esempio degli altri, oratore temuto in tutte le cause gravi e generalmente stimato". Il procuratore insistette con la proposta di onorificenza anche il 23 novembre, qualificando Mirabile come "magistrato di eletto ingegno, di soda cultura giuridica e letterari, animato di grande zelo nell'adempimento dei suoi doveri, di carattere fermo e indipendente, nonché di condotta esemplare".

Il procuratore generale inviò una richiesta di Mirabile per il passaggio alla carriera giudicante per ragioni di salute il 28 novembre 1914, riferendo che in realtà Mirabile aveva chiesto il trasferimento non per motivi di salute ma per il dispiacere di aver visto avanzare di carriera un collega meno anziano. Il procuratore chiudeva il rapporto dicendo che non era il caso di prendere in considerazione la domanda, ma proponeva il conferimento di una onorificenza di cavaliere. Il Consiglio Superiore a Sezioni unite nella seduta del 15 gennaio 1915 espresse parere contrario. La proposta fu rinnovata dal procuratore generale della Corte d'Appello di Palermo il 16 novembre 1915 e successivamente il 14 aprile 1916.

Nel 1915 ebbe l'incarico di tenere un corso di esercitazioni pratiche di Diritto in procedura penale nel Circolo giuridico. Il procuratore ottenne il 7 aprile 1916 l'autorizzazione del Ministero per l'applicazione di Mirabile alla Procura generale e con decreto del 9 luglio 1916 fu applicato alla Procura generale di Palermo con funzioni di sostituto procuratore generale, applicazione che con successivi decreti sarebbe stata prorogata per circa quattro anni. Sempre nel 1916 venne nominato quale componente della Commissione per i concorsi sulle farmacie e nel 1917 componente della Commissione annonaria per la determinazione dei prezzi dei generi di prima necessità.

Il 31 maggio 1917 fu nominato cavaliere della Corona d'Italia. Con nota 7 aprile 1919 il procuratore generale propose Mirabile per una maggiore onorificenza.

Richiesti i titoli ed i lavori per lo scrutinio speciale, il Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Palermo, illustrati i precedenti di carriera, riferì, il 27 gennaio 1920, che:

durante la sua applicazione alla Procura Generale, aveva continuato a dar prova della sua valentia e della sua instancabile operosità; magistrato di zelo esemplare, di carattere energico e fornito del dono di una persuasiva e forbita eloquenza che lo rendeva strenuo rappresentante del P.M., così nelle udienze di appello come nelle Corti di Assise. Non vi era lavoro faticoso che non fosse da lui con piacere accettato e sollecitamente e inappuntabilmente eseguito. Non vi era questione giuridica, ardua che fosse, che egli non avrebbe affrontato e risolto felicemente con acume ed intuito meraviglioso e con piena cognizione dottrinale e giurisprudenziale. Riservato, prudente, fedelissimo con rara modestia e con singolare abnegazione, talora anche con personale sacrificio, si dedicava ad una varia molteplicità di incumbenti, allo studio di voluminosi ed intrigati processi. I lavori e i titoli che il Mirabile presenta pel suo scrutinio hanno l'eloquenza delle cose che suggella e riconferma i suesposti giudizi. La dottrina giuridica del cav. Mirabile, si è altresì lodevolmente esplicita nei vari incarichi, di indole prettamente giudiziaria, a lui conferiti nel corso della sua brillante carriera, e nelle pubblicazioni, che rivelano anche la sua non comune cultura letteraria.

Il Mirabile è collaboratore apprezzato del Circolo Giuridico di Palermo, che è il più importante periodico giudiziario dell'isola di Sicilia; fu nominato nel 1908 componente la Commissione per lo studio del progetto relativo ai minorenni delinquenti; ebbe poscia l'incarico di riferire sul 3° tema proposta al 1° Congresso nazionale contro la delinquenza e l'analfabetismo; e nel 1915, poco dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di rito penale, ebbe anche l'alto onore di tenere nel Circolo giuridico un corso di "Esercitazioni pratiche di diritto e procedura penale" il qual compito egli adempì in modo assai encomiabile, come rilevasi dalla relazione circa il detto corso, pubblicata per le stampe, ed allegata cogli altri titoli.

Il Mirabile ha del pari dato prova perspicua in altri rami di pubblico servizio, dove ha fatto riflettere il suo alto valore, e portato il contributo d'una collaborazione ed attività straordinaria. Nel 1912 fu infatti nominato componente il Consiglio Provinciale scolastico di Palermo, ed è anche deputato scolastico. Nel 1916 fu nominato componente la Commissione per i concorsi sulle farmacie, e nel 1917 componente la Commissione annonaria per la determinazione dei prezzi dei generi di prima necessità. Ond'è che va raccomandato all'alta considerazione dell'Eccellentissimo Consiglio Superiore della Magistratura questo giovane magistrato di autentico valore eccezionale; e quindi fa voti che la sollecita e meritata promozione nella magistratura requirente, a cui aspira, lo ridoni con maggior grado al generale ufficio, del quale è elemento preziosissimo.

Nel marzo 1920 fu confermato nell'applicazione alla Procura generale presso la Corte d'Appello di Palermo con funzioni di sostituto procuratore generale.

La seconda Sezione del Consiglio Superiore della seduta del 18 marzo 1920 lo dichiarò promovibile a scelta nel P.M. all'unanimità, così motivando la relativa deliberazione:

Prescindendo da alcuni brevi scritti, d'indole non giuridica, e nell'insieme non privi di qualche pregio, si osserva che la requisitoria e relazioni, parecchie rese in processi di notevole importanza e gravità, sono diligenti ed acute nella analisi e nella valutazione delle prove e quasi sempre esatte nelle conclusioni, sorrette da ragionamento largo e persuasivo. Spesso, però, lasciano desiderare quanto alla forma, ora enfatica, ora non molto chiara, e non di rado prolissa e sproorzionata. Il Mirabile ama le frasi pompose e sonanti, che non riescono sempre a nascondere una certa povertà di pensiero e che sono assolutamente fuori di posto in lavori giudiziari, a cui non dovrebbero mai far difetto la sobrietà e la giusta misura.

Onde i Commissari concordemente ritengono che il Mirabile, se è funzionario degno di considerazione per la specchiatissima condotta, per lo zelo indefesso e per la varia operosità, che si estende anche a delicati incarichi estranei all'ufficio, com'è attestato dai molti titoli che egli presenta, non abbia, però, requisiti di cultura tali da giustificare pienamente le amplissime lodi che di lui fanno i Capi della Corte di appello di Palermo. Una classificazione più elevata della promovibilità a scelta sarebbe, quindi, ad avviso unanime del Consiglio, non rispondente al merito effettivo del magistrato.

Con lettera del 13 aprile 1920 il procuratore generale di Palermo propose Mirabile come procuratore del re di Termini Imerese, non potendo per ragioni di compatibilità essere promosso sostituto procuratore generale in sede.

Nel maggio successivo, dovendo essere sottoposto a scrutinio per la promozione nella giudicante, il Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Palermo espresse il parere che Mirabile fosse degno della promozione anche in tale carriera, così, fra l'altro, motivando la deliberazione medesima:

Per tali ammirevoli requisiti e per tante benemerenzze ed anche per speciale attitudine e capacità direttiva, a lui furono affidati parecchi onorifici incarichi giuridici, scolastici e civili, come risulta dall'elenco dei titoli presentati, e che furono sempre assolti dal Mirabile esaurientemente e con plauso. Basterà al riguardo rilevare che il cav. Mirabile fu di recente, pel desiderio vivissimo del Prefetto di questa Provincia, e con l'autorizzazione del Ministro Guardasigilli, nominato Commissario Prefettizio dell'Amministrazione di questo Manicomio provinciale: ufficio che il Mirabile accettò suo malgrado, ma con l'espressa assoluta condizione di nessuna retribuzione. Messosi all'opera con intelletto di amore e filantropico altruismo, senza interrompere o rallentare menomamente lo indefesso lavoro dello studio di voluminosi e gravissimi processi a lui delegati e delle udienze di assise, in cui doveva rappresentare la pubblica accusa in cause gravissime, si privò delle poche ore di svago giornaliero, ed, a scapito della sua salute, attese, principalmente nelle prime ore del mattino, a riordinare tutti i servizi male andati della detta Amministrazione; i quali, come risulta dalla esibita copia della relazione sulla relativa gestione, ripresero, come per incanto, nel giro di qualche mese, il normale andamento: mentre, e per di più, i derelitti infermi di mente d'ambo i sessi, ricoverati in quel Nosocomio, e specialmente quelli delle infime classi sociali e delle classi operaie, trovarono in nuove e ampie sale di lavoro di arti e mestieri, con rara genialità istituite dal cav. Mirabile, salutare risorsa curativa, distraendosi con occupazione proficua dalle assillanti idee fisse della loro mente sconvolta, ed offrendo nel contempo all'Amministrazione del Manicomio nuovi proventi a vantaggio del trattamento degli infermi medesimi.

Questi rilievi che potrebbero sembrare una digressione al compito precipuo del Consiglio, ne costituiscono invece parte complementare, perché danno il dovuto e maggior risalto alle benemerenzze di ordine superiore di questo valorosissimo magistrato e ne dimostrano, in modo evidentissimo, la sua capacità direttiva, che lo rende degno di assumere la direzione di uffici giudiziari di primissima importanza, sia nella magistratura requirente che nella giudicante. Per l'oggetto speciale delle odierne informazioni converrà far notare che il cav. Mirabile, dopo il primo periodo di tirocinio giudiziario (1897-1901) funzionò da pretore a Castellamare del Golfo, a Prizzi, a Monreale ed a Palermo e fu dai suoi superiori del tempo sempre ammirato per il carattere fermo ed indipendente e per la vasta cultura giuridica e letteraria; e nel 1908, fu proposto dai Capi di questa Corte al passaggio nella magistratura requirente, appunto per le eccezionali sue doti di mente e di cuore, come rilevasi dai rapporti alligati al fascicolo personale.

Sicché se il Mirabile dal 1908 in poi esercitò, in modo eccezionalmente lodevole, le funzioni di Sostituto Procuratore del Re e quelle di sostituto Procuratore generale, in precedenza aveva esercitato, con pari valentia ed ammirazione, quella di giudice in materia civile e penale, come, oltre del giudizio dei suoi superiori, possono far fede le sentenze da lui presentate; le quali, comunque emesse nei primi e giovanili anni di carriera del Mirabile, sono redatte in forma nitida e propria, attraverso la quale si appalesa un criterio giuridico sicuro, equilibrato e perspicuo e direttamente inteso a far derivare dalla completa e ordinata esposizione di fatto, la razionale soluzione del tema giuridico, formante oggetto della contesa giudiziaria, devoluta al suo giudizio.

Il cav. Mirabile, durante il suo breve e susseguente periodo trascorso negli uffici del P.M. di questo Tribunale e di questa Corte di Appello, non ha avuto opportunità di far mostra della sua piena competenza in altri scritti giudiziari in materia civile. Ma è doveroso all'uopo attestare che, oltre alla rappresentanza del P.M. nelle udienze penali, il cav. Mirabile è stato spesso delegato a rappresentare il P.M. in cause civili di massima importanza, nelle quali le sue orali, dotte e precise conclusioni, sono state indice sicuro per la esatta decisione delle controversie in causa. E non è fuor di luogo rilevare l'attività del cav. Mirabile con assoluta competenza esplicita nel Circolo giuridico di questa città, che è il centro dei maggiori studi giuridici per la Sicilia.

In un rapporto del 21 giugno 1920, il procuratore generale di Palermo, proponeva che Mirabile, con la sua promozione, fosse comunque lasciato a Termini Imerese, vista la mole di lavoro e le qualità del magistrato, anche perché in questo modo, come già avvenuto in passato, si poteva superare la questione della incompatibilità di Mirabile, vista la presenza di un fratello che esercitava l'avvocatura a Palermo. Il 22 settembre lo stesso procuratore, inviando una copia di una requisitoria redatta da Mirabile in un processo a carico del brigante Crisafi e di altri 419 imputati, riferiva fra le altre cose:

per disposizione presa di accordo con l'Ill.mo Primo Presidente, fu stabilito di affrettare la definizione dell'istruttoria, ed il gravissimo e faticoso incarico della requisitoria definitiva fu affidato al valorosissimo Sostituto Procuratore del Re, applicato in questo generale ufficio, cav. Guido Mirabile, essendo stato già promosso ad Avvocato Generale il comm. Liguori.

In un termine assai breve relativamente al ponderoso lavoro commesso al cav. Mirabile, questi con rara abnegazione e con quella valentia ed infaticata lena che gli son proprie ha dato corso separato ai processi alligati al processo principale, e dopo altri indispensabili adempimenti istruttori ha redatto la requisitoria definitiva nel detto procedimento principale riguardante l'associazione a delinquere di cui faceva parte il Grisafi.

Ogni parola di lode per questo giovane magistrato è povera cosa innanzi al fatto dell'immane lavoro da lui portato a compimento. Ond'è che per questa ragione e per rendere edotta l'E.V. dei risultati finali di un procedimento penale di così lunga durata, di tanta mole e di tanta importanza, mi fo un dovere di trasmetterle copia della detta requisitoria, perché a titolo di onore si degni l'E.V. disporre che se ne prenda nota speciale nel fascicolo personale del cav. Mirabile, a cui fra le amarezze inseparabili della nostra via crucis tornerà sopra ogni dire gradita l'alta, sapiente ed ambita considerazione dell'E.V.

L'8 ottobre 1920 Mirabile fu promosso procuratore del re a Termini Imerese. Il 13 novembre dello stesso anno, il procuratore generale di Palermo propose Mirabile al ministro per il conferimento di una onorificenza e il ministro fece rivolgere una parola di lode il 17 novembre "per l'opera solerte, assidua ed intelligente spiegata nel disbrigo dell'importante processo contro il brigante Grisafi".

Mirabile presentò domanda per essere nominato sostituto procuratore generale della Corte di Appello di Palermo, e la sua domanda fu presentata con il parere favorevole del procuratore generale. Lo stesso procuratore generale in una sua lettera del 12 luglio 1922, in relazione a una eventuale promozione di Mirabile a presidente del Tribunale di Termini Imerese proposta dal primo presidente di Palermo, riferì:

Conosco pienamente la importanza del Tribunale di Termini Imerese e pienamente convengo con la S.V. Ill.ma che la presidenza di esso sarebbe degnamente affidata all'attuale Procuratore del Re di Termini Imerese cav. Guido Mirabile, sotto tutti i riguardi valoroso, esperto, attivissimo e di coscienza adamantina e indipendente.

La designazione che la S.V. Ill.ma vorrà fare al superiore Ministero del cav. Mirabile per il passaggio alla giudicante e alla presidenza del detto Tribunale, risponde anche alle esigenze del servizio di quel Collegio; e son sicuro che la grandissima e oculata esperienza di questo elettissimo magistrato nelle cose penali, acquistata nel non breve tirocinio delle funzioni di P.M., non che la profonda dottrina ed il perspicuo acume giuridico di lui anche in materia civile, conferirebbero il maggior prestigio a quel Collegio, con gran vantaggio eziandio dell'ufficio d'istruzione.

Per queste considerazioni, io, pur dolente di perdere dalla mia diretta dipendenza un magistrato così distinto, che invano ho sperato di potere riacquistare come sostituto in questa Procura Generale, nella quale lasciò orme fulgidissime del suo valore e della sua indefessa attività, aderisco, per far cosa gradita alla S.V. Ill.ma ed utilissima nell'interesse del servizio, alla detta designazione, tanto più che il cav. Mirabile acconsente volentieri al progettato passaggio alla giudicante.

Anche i capi di Corte proposero il passaggio di Mirabile nella magistratura giudicante per ragioni di servizio, con rapporto del 16 luglio, nel quale sottolineavano le positive qualità di ingegno, cultura, attività e carattere, ritenendo che Mirabile sarebbe stato un ottimo presidente di Tribunale come era stato un ottimo procuratore del re ed evidenziando che la designazione sarebbe stata subordinata al passaggio alle funzioni giudicanti, richiedendo il parere al Consiglio Superiore della Magistratura. Essendo stato, però, coperto con altro magistrato il posto suddetto, il Consiglio Superiore non emise il parere richiestogli.

Il 1° giugno 1923 fu autorizzato ad accettare l'incarico offertogli dal Banco di Sicilia di presiedere la Commissione esaminatrice nel concorso indetto da quell'amministrazione per la nomina degli applicati.

Il procuratore generale di Palermo lo propose per una maggiore onorificenza con il suo rapporto del 10 dicembre 1923 e del 10 gennaio 1924; il guardasigilli rivolse una parola di encomio a Mirabile il 19 gennaio "per la sagace attività spiegata nell'esercizio delle sue delicate ed importanti funzioni".

Nell'agosto del 1924 ci fu un esposto contro Mirabile, nel quale la baronessa Coglitore accusava il fratello del magistrato, l'avv. Alfredo Mirabile, di voler trarre vantaggi da lei coinvolgendo i suoi

familiari, tra cui il magistrato Guido Mirabile, sottolineando l'incompatibilità di sede di quest'ultimo, non sollevata in occasione del suo recente tramutamento in Sicilia, incompatibilità che oltre a essere illegale era controproducente per gli interessi della baronessa. L'ispettore superiore Antonini eseguì un'inchiesta dalla quale non risultò nulla a carico di Mirabile, del quale anzi venne lodata "la oculata energia e sapiente direzione".

Il 20 dicembre 1924 il primo presidente di Palermo inviò una domanda di Mirabile per la sua nomina a consigliere di quella Corte, dichiarandosi lieto se la domanda fosse stata accolta in quanto Mirabile era "un valorosissimo magistrato della cui opera attiva ed intelligente molto si sarebbe avvantaggiata la Corte in sede penale e presso la Sezione di accusa". Con decreto del 30 dicembre Mirabile venne quindi nominato consigliere della Corte di Appello di Palermo.

La baronessa Coglitore presentò un nuovo ricorso nel gennaio del 1925, muovendo accuse gravi di scorrettezze e di ingerenza a carico di Mirabile, che veniva segnalato come "uno dei più potenti massoni della Sicilia". Si chiese al procuratore generale di Palermo di assumere informazioni sul caso e il 7 aprile scrisse che riteneva che il ricorso della baronessa non meritasse fede a causa del suo stato mentale ("era una donna isterica, affetta da mania di persecuzione che talvolta si risolveva in vera e propria persecuzione attiva verso le persone dalle quali lei temeva di essere perseguitata"), affermando che Mirabile non poteva aver influenzato il giudizio dei colleghi. Non si riteneva quindi di prendere in merito nessun provvedimento.

Nei primi del 1926 fu autorizzato ad accettare l'incarico di componente della Commissione per i posti di alunno segretario nell'amministrazione del Banco di Sicilia.

Il 28 gennaio 1926, su proposta di Gianpietro, procuratore generale di Palermo, il guardasigilli fece rivolgere a Mirabile una parola di elogio "per l'opera illuminata e solerte da lui svolta come presidente della Corte di Assise di Sciacca col definire sollecitamente numerosi processi che da tempo attendevano di essere portati al dibattimento e dei quali alcuni assai importanti per l'indole delle imputazioni ed il numero degli accusati".

Venne poi proposto, dal primo presidente di Palermo, per la commenda della Corona d'Italia il 2 aprile 1926 e l'11 aprile il procuratore generale lo segnalò al Ministero per l'opera diligente e sollecita compiuta nell'istruzione di un difficile processo. Nel novembre del 1926 fu autorizzato ad accettare l'incarico di componente della Commissione giudicatrice in un concorso al Banco di Sicilia. Il 15 aprile 1927 il ministro Rocco, per via del primo presidente di Palermo, gli fece pervenire una parola di lode per il poderoso lavoro compiuto con intelligenza e alacrità in qualità di relatore in Sezione di accusa di un grave processo a carico di 231 imputati di associazione a delinquere. Nel maggio del 1927 fu nominato dall'Amministrazione del Banco di Sicilia commissario esaminatore nel concorso al posto di segretario.

Mirabile chiese nel 1927 di essere ammesso allo scrutinio per consigliere di Cassazione e i capi della Corte di Appello di Palermo in un lunghissimo rapporto del 9 giugno 1927 ripercorsero l'intera carriera del magistrato e riportarono le diverse lodi ed encomi ricevuti, oltre a sottolineare la partecipazione alle diverse commissioni e gli eccellenti rapporti che nel tempo sono stati presentati su di lui. Il rapporto concludeva dicendo:

Sarà bene, piuttosto, segnalarne altresì l'opera prestata come Presidente di Corte d'Assise. Nel dirigere i dibattimenti, nel colpire il punto preciso della causa, nel proporre il questionario, nell'esaurire sollecitamente i giudizi, si è dimostrato di competenza eccezionale. Ed è notevole che egli di queste doti abbia dato prova, malgrado che il Procuratore generale ne abbia richiesto l'opera senza che egli avesse avuto il tempo per una preventiva preparazione.

Riassumendo il giudizio sull'opera e sulla carriera dal Mirabile svolta, esercitando meravigliosamente tutte le più svariate funzioni cui magistrato può essere chiamato e nella giudicante e nelle requirente, non è adornare il vero l'affermare che il consigliere Mirabile è un insigne ed eccezionale magistrato per singolare levatura intellettuale, per sicurezza e prontezza d'intuito, per profonda conoscenza delle discipline civili e penali e per rara cultura umanistica; doti queste che felicemente si contemperano con una grande serenità di giudizio, con una integrità assoluta di coscienza, e con una squisita signorilità di tratto, sì da renderlo degno della massima considerazione.

Nell'agosto 1927 fu nuovamente nominato membro della Commissione esaminatrice per il concorso al posto di avvocato del Banco di Sicilia.

Il primo presidente di Palermo, nel trasmettere una domanda di Mirabile per il trasferimento a Roma, in una lettera del 15 novembre 1927, dopo aver riassunto i precedenti di carriera, concludeva dicendo "Tutti cotesti titoli di merito rendono per me preziosa la collaborazione del consigliere Mirabile; ma, per quanto possa dolermi il suo allontanamento, io penso che anche degno premio occorre dare a chi, come il Mirabile, tanto si è distinto, ed è per siffatta ragione che debbo pregare la E. V. perché l'istanza sia accolta: provvedimento questo del quale molto avrebbe da compiacersi la Corte di Appello di Roma, che col detto magistrato farebbe un acquisto veramente prezioso".

I capi di Corte, in un rapporto del 15 gennaio 1928, esprimevano, dopo aver riassunto la carriera del magistrato e averne sottolineato le doti, l'auspicio che gli venisse conferita la classifica di merito distinto. La prima Sezione del Consiglio Superiore, nella seduta del 13 febbraio 1928, a maggioranza, lo classificò di merito distinto in entrambe le carriere per la promozione in Cassazione.

Mirabile chiese poi di essere destinato alla Corte di Cassazione e il primo presidente D'Amelio, nella sua lettera del 19 aprile 1928 con la quale inviava la richiesta, affermò che, "avendo avuto le migliori referenze, la sua eventuale destinazione non poteva tornargli che gradita".

Nel maggio 1928 fu nominato membro della Commissione per la scelta di un avvocato al Banco di Sicilia, e nel giugno successivo membro della Commissione esaminatrice nel concorso per 60 posti di alunno segretario nello stesso Banco.

Il 27 settembre 1928 fu nominato consigliere della Corte di Cassazione con funzioni di presidente di Sezione della Corte di Appello di Palermo.

Nel gennaio del 1929 un certo Piazza inviò due ricorsi, al ministro Rocco e al capo del Governo, nel quale si sottolineava la posizione di Mirabile, ritenuta incompatibile a causa delle relazioni di parentela (aveva un fratello esercente l'avvocatura a Palermo, e poi un altro fratello e un nipote sempre avvocati, ad Agrigento, Tribunale compreso nel distretto di Palermo), ritenendo questo fatto lesivo del sentimento della giustizia che, secondo il ricorrente, il Governo fascista applicava con imparzialità in Sicilia. Nel marzo successivo arrivò un altro ricorso, anonimo (firmato "un fascista palermitano"), col quale si denunciava, oltre l'incompatibilità, una attività professionale "criminosa" dei congiunti di Mirabile, del quale egli stesso si rendeva complice. Non risulta, però, che sui ricorsi siano state assunte informazioni, in quanto nel fascicolo personale si rintraccia la richiesta di informazioni, ma non un rapporto in merito.

Mirabile comunicò, in un suo rapporto del 1° luglio 1929, l'andamento molto buono dei lavori della terza Sezione della Corte d'Appello di Palermo nel primo semestre 1929 da lui presieduta e il ministro Rocco gli rivolse per questo lavoro una parola di elogio il 16 luglio 1929.

Nel 1930 venne incaricato della presidenza della Commissione esaminatrice ai posti di segretario presso il Banco di Sicilia.

Il 6 novembre 1930 fu, col suo consenso, trasferito con le stesse funzioni alla Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta.

Il 9 gennaio 1932 il ministro Rocco inviò a Mirabile una parola di encomio per "avere sollecitamente provveduto alla definizione dei processi pendenti presso il circolo di assise e la Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta per associazione a delinquere e per altri delitti".

Nel 1933 fu nuovamente sollevata la questione dell'incompatibilità di Mirabile a Caltanissetta, per via dei due fratelli avvocati uno a Palermo e l'altro ad Agrigento. Mirabile sosteneva che non si potesse parlare di incompatibilità, mentre il primo presidente di Palermo ne sosteneva la sussistenza. Mirabile alla fine dichiarò che avrebbe accettato il trasferimento alla Corte di Cassazione: vi fu destinato con decreto del 18 gennaio 1934. Ma il ministro De Francisci si convinse che sarebbe stato opportuno che Mirabile non si trasferisse a Roma, per via della delicata situazione della Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta e in considerazione del "modo egregio" col quale Mirabile aveva presieduto l'ufficio. Mirabile diede l'assenso e, il 5 marzo, senza neanche

aver assunto possesso a Roma, fu nuovamente destinato a Caltanissetta con le funzioni di presidente di quella Sezione di Corte d'Appello. Il guardasigilli De Francisci si disse lieto che Mirabile avesse rinunciato al trasferimento "e sicuro che sotto la sua intelligente ed energica direzione veniva assicurato anche per l'avvenire il migliore andamento dei servizi nella Sezione di Caltanissetta".

Il 9 febbraio 1937 Mirabile fu nominato primo presidente della Corte d'Appello di Cagliari, ma il 5 aprile 1937, in una sua lettera, Mirabile espose le sue difficoltà nel recarsi a Cagliari a causa dei problemi di salute del fratello maggiore, dopo aver già prestato giuramento a marzo e aver preso possesso della sede.

Il 25 aprile 1938 fu collocato col suo consenso fuori ruolo e temporaneamente destinato a esercitare le funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione in Roma. Il 31 agosto 1941 fu nominato grande ufficiale dell'ordine della Corona d'Italia con *sovrano motu*.

Mirabile fu collocato a riposo dalla Repubblica Sociale Italiana, con decreto del 13 aprile 1944, con la classica formula "per speciali motivi di servizio". Il 6 giugno 1944 Mirabile presentò una istanza al fine di avere il permesso di recarsi a Palermo e ad Agrigento per avere notizie dei propri familiari e dei propri interessi in Sicilia, in quanto da tempo privo di qualsiasi notizia. Il 26 luglio 1944 venne richiamato in ruolo e nominato primo presidente della Corte d'Appello di Palermo¹⁹³. Il 19 agosto 1944 Mirabile indirizzò una lettera al presidente del Consiglio dei Ministri per avere una promozione al grado terzo con tramutamento alla Prima Presidenza della Corte d'Appello di Palermo. Nell'illustrare i suoi motivi scrisse:

Allorquando le truppe alleate entrarono in Roma, seppi dal Colonnello Hannaford (il quale finora me lo ripete) che in Sicilia non si erano fatte, per l'Amministrazione della giustizia, promozioni al grado 3°: cotale assicurazione (autorevole in sé perché l'Hannaford è stato l'ispiratore dei relativi provvedimenti) trovò conferma nel fatto che nell'elenco delle promozioni fatte dagli Alleati nessuna ne era al grado 3°.

In queste condizioni chiesi il trasferimento alla Prima Presidenza della Corte di appello di Palermo, sia per ritornare alla diletta Sicilia; sia per potere da presso attendere a riparare i gravi danni bellici patiti dalla mia famiglia; sia per assistere mio fratello Alfredo il quale, a 74 anni di età trovai in così angustiate condizioni di vista da dovere sperare un miglioramento solo per una operazione chirurgica da fare da questo prof. Cavara.

Il Consiglio dei Ministri si degnò accogliere la mia domanda, confortata dal parere favorevole dei rappresentanti dei Governi Alleati. Giunto a Palermo, sentii che, invece che una reggenza, si era provveduto alla Prima Presidenza di Palermo per promozione, e che l'ufficio era coperto al momento del mio trasferimento.

Siffatta affermazione mi sembra errata. Egli è vero che gli Alleati dissero che gli incaricati delle funzioni del grado 3° venivano nominati Procuratori Generali o Primi Presidenti: ma la dizione doveva, e deve intendersi nel senso che erano incaricati delle funzioni.

Su ciò, a mio avviso, non può cadere dubbio: per le assicurazioni del Colonnello Hannaford, ispiratore dei provvedimenti relativi; perché simile dizione non si usò per le promozioni ai gradi inferiori per cui fu detto che si procedeva promozione; ed invece si usò anche per le Corti di Napoli e di Catanzaro, i cui titolari erano in carica; ma non in sede. Ed anzi il Consiglio dei Ministri ha recentemente promosso al 3° grado ex nunc l'incaricato delle funzioni di Primo Presidente in Catanzaro, così accettando la mia tesi; perché al Governo italiano non furono comunicate le promozioni al 3° grado: le quali perciò non sono ratificate, non essendo possibile la ratifica di quanto si sconosce; perché le leggi sull'Ordinamento giudiziario non possono modificarsi che per legge, e nessuna legge, nessun decreto legge facultò mai a derogare dall'obbligo del preventivo parere del Consiglio dei Ministri per gli investiti delle funzioni di 3° grado.

A siffatte ragioni soccorre: a) la considerazione suaccennata che il nuovo Primo Presidente di Catanzaro, già nominato dagli Alleati, è promosso ex nunc; b) la considerazione che gli Alleati riconoscono di non aver fatto promozioni al grado 3° in rispetto alle leggi sull'Ordinamento giudiziario.

Non compete a me decidere il caso; ma esporre le ragioni, che giustificano la mia tesi. Comunque: o la Prima Presidenza di Palermo era libera e il mio trasferimento a quella Corte doveva avere la sua attuazione; o tale

¹⁹³ Nel fascicolo personale si trova un appunto per il Consiglio dei Ministri che riporta i movimenti nell'alta magistratura e il richiamo in ruolo di Mirabile e la sua nomina a Primo Presidente della Corte d'Appello di Palermo con una nota a matita relativa all'approvazione del Consiglio dei Ministri durante la seduta del 18 luglio 1944 e anche il decreto relativo, che però riporta l'annotazione "non ha corso" in matita rossa e un'altra nota in matita "comunicato a S.E. Orlando 20.7.44". Il decreto di richiamo in ruolo, firmato da Umberto di Savoia, è infine del 26 luglio. Cfr. ACS, Mgg, III Vers, f. 67025.

Prima Presidenza non era libera, e il decreto mio deve essere revocato, anche di ufficio, per errore: io non posso consentire la revoca, perché non riconosco l'errore, né posso danneggiare i vari colleghi aspiranti al grado 3°, che hanno diritto ad essere comparati con coloro, che furono dagli Alleati chiamati ad esercitare le funzioni di quel grado.

Non posso adattarmi all'idea che il mio caso non venga deciso sino al compimento vicino dei limiti di età; e ciò sia per il disagio morale, in cui mi troverei di fronte alle popolazioni siciliane; sia perché da ora non posso far decidere la questione relativa ad eventuali proroghe. E perciò prego V.E. perché si compiaccia esaminare se, nella specie, gli Alleati compiono atti contrari all'Ordinamento giudiziario e se questi atti furono legalmente ratificati: essi lo negano, e volerlo affermare significa voler dare di più di quanto si chieda.

Chi scrive ha l'onore di invocare 47 anni di carriera immacolata, e di proclamare che, in 22 anni di regime fascista non chiese (né esso né i suoi parenti) alcun incarico; si rifiutò a giurare al governo repubblicano ed a seguirlo in Alta Italia, e per ciò fu collocato a riposo. Non può ora pensare che l'auspicato Governo legittimo gli usi lo stesso trattamento che gli fu onore avere avuto dal governo illegittimo¹⁹⁴.

Per tutto il mese di agosto Mirabile continuò a perorare la sua causa, con l'invio di diverse lettere e di brevi relazioni sulla situazione siciliana. In una lettera del 30 agosto 1944 rinnovò a Tupini le sue richieste, sottolineando che solo due mesi lo separavano dal compimento del limite d'età. Scrisse inoltre "Non posso pensare che, non ponendosi in esecuzione il decreto che mi richiama in servizio a Palermo, io venga, praticamente, a trovarmi nella stessa posizione degli 'epurati'".

Il 16 settembre 1944 venne comunicato che il decreto con cui Mirabile era destinato alla Prima Presidenza della Corte d'Appello di Palermo era in corso e che ne sarebbe stata data prossimamente attuazione.

Venne collocato a riposo il 28 ottobre 1944, con il titolo onorifico di primo presidente di Corte di Cassazione.

Nell'ottobre del 1944, nel chiudere la sua lunga carriera, Mirabile, in una sua lettera a Tupini, espresse amarezza per la mancata destinazione nella Corte in cui iniziò la sua carriera e augurò a Tupini "di poter compiere le riforme, necessarie al nostro ordinamento giudiziario. Il quale non assicurerà alla magistratura le migliori energie ed i più baldi entusiasmi fino a quando non avrà risolto le questioni fondamentali del pretorato come grado della carriera; della separazione degli uffici amministrativi; della distinzione, dopo il pretorato, del Pubblico Ministero dalla giudicante; delle promozioni, in atto fonte di non infondato malcontento"¹⁹⁵.

4.4.14 MIRAULO Gaetano

Gaetano Miraulo nacque a a Mistretta in provincia di Messina il 12 febbraio 1881, da Gaetano e Liberia Cannata. Si laureò in Giurisprudenza e conseguì dopo la laurea il diploma di procuratore legale; conosceva le lingue francese e tedesco (che sapeva solo leggere). Risulta dallo stato matricolare che disponeva di un modesto patrimonio proprio e della moglie (come dote). Si sposò infatti il 3 gennaio 1925 a Messina con Adele Cimino, con la quale ebbe due figlie, Linda e Anna Maria.

Venne nominato uditore giudiziario l'11 luglio 1906, in seguito agli esami di concorso del 1905, nei quali venne classificato al 15° posto della graduatoria con 225 voti. Il 6 settembre 1906 venne destinato alla Regia Procura di Roma.

Nel suo rapporto del 29 gennaio 1907 il procuratore generale riferì che Miraulo aveva "dato prova di intelligenza, capacità, attività, ottima condotta, attitudini alle funzioni di vice pretore". Nel rapporto dell'anno successivo, di febbraio, il procuratore scrisse che egli era un "giovane distinto sotto ogni rapporto meritevole di speciale considerazione per le sue qualità e pel lodevolissimo

¹⁹⁴ Cfr. ACS, Mgg, III Vers, f. 67025.

¹⁹⁵ Cfr. ACS, Mgg, III Vers, f. 67025.

servizio prestato". Il 24 maggio 1908 fu nominato aggiunto giudiziario al Tribunale di Bologna. Nel rapporto del 16 settembre il primo presidente riferì che Miraulo diede "migliora prova" di sé nelle funzioni di istruttore.

Il Consiglio Giudiziario del Tribunale di Bologna nell'adunanza del 26 novembre 1908 gli attribuì all'unanimità la qualifica di ottimo, riconoscendolo idoneo a entrambe le carriere, con la seguente motivazione:

Il dott. Miraulo Gaetano [...] diede prova di notevole capacità ed operosità, di estesa dottrina tanto nel ramo civile che penale, e di molto senso pratico e acume giuridico, serbando sempre una condotta irreprensibile, tal che questo Consiglio in vista di tali esime qualità, lo abilitava a voti unanimi alle funzioni giudiziarie. Cosiffatte doti ebbe egli campo di spiegare maggiormente nel funzionamento presso questo Tribunale e presso l'Ufficio d'Istruzione, e ne fanno fede i suoi lavori e specialmente le sentenze di cui fu estensore, che palesano la sua attitudine sia per la carriera giudicante che per la requirente.

Il 25 marzo 1909 fu nominato pretore a S. Stefano di Cadore.

Il 24 febbraio 1910 il primo presidente di Messina, d'accordo col procuratore generale, lo propose per la destinazione della Pretura di Barcellona Pozzo di Gotto dichiarando "di aver avuto agio di apprezzare le di lui qualità esemplari, avendolo conosciuto in Bologna, prima come vice pretore e poi alla sua diretta dipendenza come aggiunto in quel Tribunale". Fu poi trasferito a Valdobbiadene il 29 febbraio 1910.

In quell'anno ebbe un richiamo ufficiale, per via di una sua risposta a un rilievo fatto dall'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi circa un telegramma inviato in franchigia. Miraulo, nonostante le sue giustificazioni venissero giudicate attendibili, aggiunse però parole che non furono ritenute corrispondenti "a quella correttezza di linguaggio, doverosa nei rapporti d'ufficio". Il Ministero delle Poste e dei Telegrafi "se ne dolse", e il Ministero della Giustizia incaricò il procuratore generale di richiamarlo ad attenersi per il futuro a una maggiore correttezza di linguaggio nel carteggio ufficiale.

Ebbe un altro richiamo nel 1912, per essersi assentato dalla residenza tentando di nascondersi ai superiori. Infatti, il 26 febbraio 1912 il procuratore generale di Venezia riferì al Ministero che Miraulo si era assentato dalla Pretura di Valdobbiadene per sei giorni tentando di far credere ai superiori che era invece presente presso la sua residenza. Con nota del 29 dello stesso mese il Ministero invitò il procuratore generale a rivolgergli un richiamo per il contegno tenuto. Il 7 maggio 1912 venne approvato all'esame di merito con 77 voti su 90 e classificato 3° dei vincitori. Il 31 agosto 1912 venne nominato, per merito, giudice di seconda categoria.

Nel 1913 chiese di essere nominato sostituto procuratore del re. Il primo presidente, anche per conto del procuratore generale, scrisse che la richiesta meritava di essere accolta "per il riflesso che i precedenti del Miraulo davano affidamento ch'egli avrebbe potuto disimpegnare bene l'ufficio a cui aspirava". Le Sezioni unite del CSM, però, nella seduta del 12 marzo 1913, diedero parere contrario, non risultando dai rapporti dei superiori alcuna ragione di servizio che consigliasse il passaggio. Il 6 novembre 1913 fu trasferito alla Pretura del terzo mandamento di Venezia.

L'11 febbraio 1915, trasmettendo un'istanza per un trasferimento a Roma, il procuratore generale di Venezia dichiarò di "non esitare ad esprimere parere favorevole essendo il dott. Miraulo magistrato colto, integro e operosissimo". Il 25 giugno 1916 fu trasferito al Tribunale di Roma.

Il 22 ottobre 1919 fu chiamato a far parte della Commissione incaricata di proporre i provvedimenti necessari per l'attuazione del sistema dei ruoli aperti negli organici della magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Il 20 luglio 1920 fu autorizzato di accettare l'incarico conferitogli dalla Deputazione provinciale di Girgenti di far parte della Commissione esaminatrice di un concorso per due posti di ingegnere di Sezione presso quell'Ufficio tecnico provinciale.

Il 1° aprile 1921 arrivò al Ministero un ricorso anonimo contro Miraulo, nel quale venivano formulate accuse generiche (di essere un “mafioso”) e gli si addebitava di applicare la giustizia in modo arbitrario, conducendo inoltre fuori dall’ufficio una condotta leggera e poco decorosa¹⁹⁶. Con rapporto del 30 aprile 1921 il primo presidente, incaricato di effettuare delle indagini, propose di non dare alcun corso al ricorso anonimo, in quanto i diretti superiori di Miraulo ritenevano che “le accuse fossero mendaci perché la condotta e il contegno in ufficio di detto magistrato erano tanto dignitosi e corretti da doverne dedurre che non dissimili ne fossero quelli della vita privata e perché egli era stato sempre ritenuto, come risultava dal suo fascicolo personale, di condotta irreprensibile e d’inconcussa serietà”. Il ministro accolse la proposta e il ricorso non ebbe seguito.

Nel maggio 1922, Miraulo ricevette l’elogio del primo presidente in merito alla procedura di moratoria della Banca di Sconto, a cui riserva distinzione onorifica per l’opera svolta nella Sezione commerciale.

Nel 1924 Miraulo chiese di partecipare al concorso per titoli a tre posti di referendario al Consiglio di Stato e il primo presidente trascrisse il seguente rapporto del presidente del Tribunale, associandosi a esso:

Il Miraulo è magistrato colto e distinto sotto ogni aspetto e durante tutta la sua carriera si meritò sempre la stima dei suoi superiori. Il Pretore del 1° mandamento di Bologna, nel febbraio 1908, quando il Miraulo era vice pretore in quell’ufficio, riferiva essere un giovane di intelligenza svegliatissima, di cultura giuridica non comune, tanto nel ramo civile che nel penale, operosissimo, studioso e di condotta morale ottima. Nell’agosto 1918 il Presidente della IX Sezione di questo Tribunale riferiva che il Miraulo è giudice di forte ingegno e di fermo carattere e che fu validissimo suo collaboratore nell’opera di giustizia. Attualmente presta servizio alla 2ª Sezione di questo Tribunale e quale giudice addetto ai fallimenti si distingue per intelligenza non comune profonda cultura ed instancabile operosità”. Anche il Guardasigilli (Oviglio) nel trasmettere la domanda del Miraulo per partecipare al detto concorso il 28 febbraio 1924, confermò che il Miraulo stesso aveva percorsa tutta la carriera “adempiendo sempre il proprio dovere con il plauso dei superiori” ed aggiunse: “Il giudice Miraulo Cav. Gaetano, attualmente presta servizio al Tribunale di Roma alla Seconda Sezione Commerciale ed è delegato ai fallimenti, incarico della più alta importanza e nel quale ha dato le più belle prove di acuta intelligenza, vasta cultura, instancabile operosità”.

Miraulo non risultò vincitore né fu incluso nella graduatoria degli idonei.

Chiese il 16 agosto 1924 di essere ammesso allo scrutinio anticipato, dichiarando di aspirare alla promozione nella giudicante. I capi della Corte d’Appello scrissero l’8 ottobre 1924:

Il Miraulo, sin dall’inizio della sua carriera, ha dimostrato di essere magistrato sotto ogni riguardo ottimo. Sin da quando era uditore a Roma diede prova di intelligenza, capacità ed attività, come risulta da informazioni del Procuratore del Re di Roma (De Notaristefani) con rapporto del 1° maggio 1907. Il Pretore del 1° mandamento di Bologna, quando il Miraulo era vice pretore in quell’ufficio, riferiva essere egli un giovane di intelligenza svegliatissima, di cultura giuridica non comune tanto nel ramo civile che nel penale, operosissimo. Analoghe informazioni diede, con rapporto 15 maggio 1909, il Presidente del Tribunale di Bologna, confermando le notevoli e distinte sue qualità caratteristiche del Miraulo. Nel 26 novembre 1908 il Consiglio Giudiziario di Bologna, rilevando che il Miraulo aveva dato prova di notevole capacità ed operosità, di estesa dottrina tanto nel ramo civile che penale e di molto senso pratico ed acume giuridico, gli attribuì a voti unanimi la qualifica di ottimo con idoneità alle funzioni giudicanti e requirenti. Tale giudizio fu pienamente confermato nell’adunanza del 24 novembre 1909 dal Consiglio Giudiziario di Belluno. Nel 1912 il Miraulo vinse il concorso di merito ai posti di giudice e sostituto procuratore del Re. Le distinte qualità del Miraulo maggiormente rifulsero durante la

¹⁹⁶ In realtà il ricorso era firmato ma si provò nelle indagini che il nome era falso. Cfr. MG, Fasc. pers., f. 70014: “L’indegno procedere di un magistrato sozzone è necessario che l’Eccellenza Vostra lo conosca. Vogliamo dire di Gaetano Miraulo, giudice della 9° sezione di questo Tribunale. Mafioso della raffinata mafia siciliana, regola la giustizia a base di pappagorgia e di vinello di Frascati e di intromissione di qualche servetta di via Panisperna, perché il lurido mascalzone è il corruttore e il protettore di tutte le serve e incoraggiato dalla facile conquista di queste, ardisce di dare molestia anche a persone perbene. Bisognerebbe vederlo alla sera in via Passionale, dietro alle serve, con un contegno di burrino e non di magistrato. E poi si mette in tono a fare il moralista. Questi sono gli ottimi elementi della magistratura della Capitale? E questo per ora, Eccellenza, in seguito ti faremo conoscere più ampiamente le gesta di questo famigerato mafioso!!”.

sua permanenza al Tribunale di Roma. Nel 1918 ebbe un elogio dal Primo Presidente per la diligenza dimostrata nel processo Cortese. Con rapporto del 23 maggio 1922 la Prima Presidenza segnalava al Ministero l'opera prestata dal Miraulo al Tribunale quale facente parte della Sezione Commerciale nella procedura relativa alla Banca Italiana di Sconto. La condotta del Miraulo fu sempre ottima sotto ogni riguardo. Un ricorso anonimo pervenuto contro di lui e concernente la sua vita privata fu ritenuto destituito di fondamento, come da nota 26 aprile 1922 del Presidente del Tribunale di Roma, e non gli si diede ulteriore corso. Nel rapporto del 3 settembre 1924 il Presidente del Tribunale di Roma, fa i maggiori elogi del Miraulo mettendone in rilievo le ottime qualità riconosciutegli dal Presidente di Sezione Commerciale (Madonna), ove il Miraulo da circa 5 anni presta servizio. I sottoscritti, di fronte a tali precedenti, esprimono il parere che il Miraulo abbia i migliori requisiti per la promozione preferibilmente nella carriera giudicante.

Il Consiglio Superiore, nella seduta dell'8 dicembre 1924, lo dichiarò promovibile per merito distinto nella giudicante all'unanimità. L'8 gennaio 1925 fu chiamato al Gabinetto del ministro Rocco. Il 30 aprile 1925 fu nominato per merito distinto consigliere della Corte d'Appello di Roma, continuando nell'incarico. Il guardasigilli lo propose per la nomina a commendatore della Corona d'Italia con sovrano *motu proprio* il 2 aprile 1926 (concessa il 15 aprile), scrivendo:

Il Miraulo ha dato prova sempre di notevole capacità ed operosità, di grande dottrina, di molto senso pratico e di acume giuridico non comune, tanto che durante la sua carriera, non solo ebbe ad ottenere delle lusinghiere classifiche, ma quanto vinse il difficilissimo concorso per merito distinto per la nomina a giudice e, recentemente, venne promosso al grado attuale per merito distinto. Le non comuni qualità del Miraulo lo rendono uno dei migliori miei collaboratori.

Chiese, il 18 luglio 1927, di partecipare al concorso per consigliere di Cassazione. La domanda fu accompagnata da un rapporto molto favorevole del guardasigilli, nel quale venne messa particolarmente in luce l'opera prestata da Miraulo presso il Gabinetto, periodo nel quale venne adibito specialmente allo studio di questioni giudiziarie e legislative sul progetto del nuovo Codice di Commercio (e in generale su tutte le materie attinenti al Diritto commerciale).

La Commissione gli attribuì 67 e 9/10 punti, inserendolo al 169° posto in graduatoria, con la seguente motivazione:

Le sentenze civili e penali sono accuratissime, talune anche molto pregevoli per struttura, ordine, forma ed esattezza di decisioni. L'autore ha presentato un volume "Sull'ordinamento Bancario e la tutela del risparmio" opera rivelante la profonda ed estesa conoscenza della materia.

In occasione della partecipazione di Miraulo al nuovo concorso indetto nel 1928, il guardasigilli trasmise un altro rapporto, datato 15 agosto, nel quale confermò i "lusinghieri apprezzamenti" espressi precedentemente specificando i nuovi meriti scientifici ed amministrativi acquistati nel corso dell'anno. La Commissione lo proclamò terzo dei vincitori, assegnandoli 121 su 140 voti, con la seguente motivazione:

Ottimi precedenti di carriera; apprezzatissimo dai superiori gerarchici, che in più di una occasione ebbero a segnalare con lusinghieri apprezzamenti l'opera da lui prestata con intelligenza, coltura e capacità, in gravi procedimenti fallimentari e penali. Ha conseguito l'attuale grado con la qualifica di promovibile per merito distinto ad unanimità di voti. Trovasi addetto al Gabinetto di S.E. il Guardasigilli, assolve con diligenza, acume giuridico e non comune dottrina, secondo quanto S.E. il Ministro ha comunicato in un favorevole rapporto, importanti incarichi relativi allo studio di questioni giudiziarie e legislative. Le pubblicazioni, in special modo quella del titolo "Ordinamento Bancario e tutela del risparmio" sono veramente pregevoli e denotano larghe e profonde cognizioni di diritto commerciale e bancario. Anche in alcune importanti relazioni, l'autore scende a fondo con chiarezza e senza superfluità, nelle indagini che si propone. Le sentenze, spesso notevoli anche per la gravità delle questioni trattate, contengono lucidissime motivazioni e decisioni giuridicamente impeccabili.

Il 27 maggio 1929 fu quindi nominato consigliere della Corte di Cassazione del Regno.

Il 16 giugno 1931 fu autorizzato ad accettare l'incarico di terzo arbitro per la decisione di una vertenza sorta fra il Governatorato di Roma e la Società "Lux perpetua". Nel suo rapporto del 10 dicembre 1932 il presidente della terza Commissione per il concorso ai posti di amministrazione giudiziario riferì che, durante i lavori della Commissione, era stato efficacemente coadiuvato "nel suo difficile lavoro" da Miraulo, che "per avere in passato ricoperta la carica di giudice delle sezioni

fallimentari del Tribunale di Roma aveva potuto ancora più direttamente apprezzare la capacità e correttezza della gran parte dei concorrenti”.

Con decreto del 20 aprile 1933 gli furono conferite le funzioni di presidente del Tribunale di Roma. Il primo presidente scrisse al ministro il 3 febbraio 1934:

Il Consigliere di Cassazione Comm. Gaetano Miraulo, dal 15 maggio del decorso anno esercita le funzioni di Presidente dell'importante Tribunale della Capitale, dando continue e concrete prove di possedere una mente attiva veramente superiore ed un ammirevole senso di equanimità e di giustizia. In brevissimo tempo egli ha proceduto, con mia piena soddisfazione, alla nuova organizzazione dei servizi, adeguandola alle accresciute esigenze del Tribunale. La sagace oculatezza che egli spiega affinché gli affari si svolgano con perfetta regolarità, l'assiduità all'ufficio, l'attività prodigiosa, l'integrità del carattere, i modi cortesi ma inflessibili verso i magistrati ed i funzionari, ne han presto rivelato un magistrato di mente veramente eccezionale, segnalandolo già all'ammirazione ed al plauso della Curia. Pertanto, tenuto conto dei gradi meriti del Comm. Miraulo, io mi permetto di proporlo all'alta considerazione dell'E.V. per il conferimento dell'onorificenza di Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia.

Il 9 dicembre 1934 Miraulo ricevette un elogio per il funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale di Roma, “tanto nell'organizzazione e funzionamento dei vari rami di servizio quanto nell'efficienza della disciplina e nel rendimento del personale”.

Il 26 agosto 1936 Miraulo venne confermato per un ulteriore biennio, a decorrere dalla scadenza del precedente, nella carica di componente della Commissione per la manutenzione e conservazione del Palazzo di Giustizia di Roma.

Sempre nel 1936, il 15 ottobre, fu nominato presidente di Sezione della Corte di Cassazione del Regno e incaricato di attendere a studi legislativi, venendo collocato fuori ruolo. In seguito, il 12 novembre dello stesso anno, venne temporaneamente destinato in funzioni di presidente di Sezione come da proprio grado, continuando a rimanere fuori ruolo e il 21 dicembre venne nominato membro effettivo del Consiglio Superiore della Magistratura per il biennio 1° gennaio 1937 - 31 dicembre 1938.

Il 2 aprile 1940 ricevette un elogio dal ministro Rocco per la sua partecipazione alla predisposizione del disegno di legge sulla riforma dell'istituto del fallimento. Venne richiamato in ruolo e nominato presidente di Sezione della Corte di Cassazione del Regno l'8 aprile 1940. Il 10 agosto 1940 Miraulo ricevette gli elogi dal guardasigilli Grandi per la sua collaborazione nel Comitato legislativo per la riforma del Codice di Commercio, in base alla segnalazione del presidente del Comitato, e vi aggiunse l'auspicio al proseguimento della collaborazione. Lo stesso Grandi chiese a Miraulo, il 1° novembre dello stesso anno, di partecipare ai lavori di riforma dei Codici, proponendo la sua nomina a componente del Comitato legislativo.

Il 24 marzo 1943 il primo presidente della Corte di Cassazione Casati ebbe parole di elogio per l'opera prestata da Miraulo nella terza Sezione penale della Corte. Il 28 giugno dello stesso anno venne nominato presidente del Consiglio Superiore della Magistratura presso la Corte Suprema di Cassazione.

Relativamente al periodo della Repubblica Sociale Italiana e della successiva epurazione del personale del Ministero di Giustizia, non si rintracciano nel fascicolo personale del magistrato documenti in merito, ma si trovano documenti relativi alla prosecuzione della sua carriera anche dopo la proclamazione della Repubblica.

Venne infatti nominato l'8 agosto 1946 presidente della Commissione per lo studio delle proposte circa la posizione della magistratura nella nuova Costituzione dello Stato.

Il 27 marzo 1947 giurò fedeltà alla Repubblica e il 21 aprile dell'anno successivo venne nominato procuratore generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione.

Sempre nel 1947 fu nominato presidente dell'Associazione nazionale Magistrati¹⁹⁷.

¹⁹⁷ Cfr. Edmondo Bruti Liberati, Luca Palamara (a cura di), *Cento anni di Associazione magistrati*, IPSOA, 2009.

Nel verbale di immissione in possesso del procuratore generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione del 10 maggio 1948 si leggono le parole del Pubblico Ministero:

Gaetano Mirauro appartiene alla schiera eletta di quei magistrati che pervengono all'apice della carriera per la via piana, ma luminosa e fulgente, delle opere compiute. Le sue doti eminenti sono emerse continuamente dai suoi atti e dalle sue decisioni per l'impronta impressavi dal suo ingegno, dalla sua dottrina, dalla visione chiara ed acuta di ogni situazione, per delicata ed intricata che fosse, dal suo equilibrio, dalla sua integrità e, sopra tutto, dal sentimento largo ed aperto di giustizia da lui effuso e diffuso nell'atmosfera che ha sovrastato e circondato il suo diuturno lavoro. Reputazione quindi la sua che è frutto del tormento e dell'attività di un alto intellettuale e di una adamantina coscienza, attorno a cui si sono formati i consensi ed i riconoscimenti e sono sorti i plausi di ammirazione.

Così Gaetano Mirauro ha degnamente attuato il virgiliano principio *famam extende re factis*.

Fiammeggia, con la sua ascesa all'eminente ufficio, l'alta tradizione della magistratura italiana e sia lecito dire che l'augurale avvenimento odierno è da annoverare tra i fasti dell'ordine giudiziario.

Il 23 gennaio 1951, in occasione del suo collocamento a riposo, avvenuto a decorrere dal 12 febbraio 1951 per raggiunto limite di età, col titolo onorifico di primo presidente della Corte Suprema di Cassazione, il capo dello Stato scrisse:

Il 12 febbraio prossimo Ella, per raggiunti limiti di età, lascerà la carica di Procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione; e non è senza vivo rammarico che io desidero in tale occasione farle giungere l'espressione di gratitudine del Paese e mia personale per l'opera da Lei svolta nei più alti uffici giudiziari. Ma nel tempo stesso io ricordo col maggiore compiacimento le splendide doti di magistrato che Ella dimostrò dagli inizi della carriera, e che ebbe modo di far riflettere col Suo progredire, come Presidente Capo del Tribunale di Roma, e subito dopo come Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, carica dalla quale Ella degnamente assurse a quella attuale, posta al vertice della Magistratura requirente. Ricordo altresì il suo rapporto notevolissimo all'opera della codificazione riguardo segnatamente alla riforma del codice di commercio ed alla legge fallimentare e più recentemente per la riforma del codice di procedura penale. Rivolgendomi ad un magistrato di tanto insigne merito, sento di potere affermare che la Sua attività, svolta in questi ultimi tempi, quanto mai difficili, è stata all'altezza delle più belle tradizioni della Procura Generale della Corte Suprema.

Insieme con il cordiale saluto, voglia gradire i più fervidi voti augurali.

Anche il ministro Piccioni scrisse una lettera di ringraziamento ed elogio in occasione del collocamento a riposo, il 30 gennaio 1951.

4.4.15 PELLEGRINI Francesco

Francesco Pellegrini nacque a Montauro, in provincia di Catanzaro, l'11 dicembre 1882 e dal fascicolo personale risulta coniugato senza prole¹⁹⁸.

Partecipò all'esame indetto per 200 posti di uditore e il 12 luglio 1905 venne classificato al 29° posto della graduatoria, con 221 voti. L'11 luglio 1906 fu nominato uditore giudiziario e venne destinato, il 7 agosto, alla Procura generale di Catanzaro. Il 7 febbraio 1907 fu destinato alla Pretura di Catanzaro e il 26 giugno dello stesso anno fu tramutato a Cariati. Venne nominato giudice aggiunto al Tribunale di Nicastro il 24 maggio 1908 e pochi mesi dopo, il 28 ottobre, fu collocato in aspettativa per problemi di salute. Venne richiamato in servizio, sempre al Tribunale di Nicastro, il 7 gennaio 1909. Il 6 maggio 1909 venne nominato pretore a Siniscola, ma venne nuovamente collocato in aspettativa per motivi di salute il 16 agosto e richiamato poi in servizio il 21 novembre a Fiumefreddo Bruzio; pochi giorni dopo (il 28) venne tramutato alla Pretura di Tiriolo.

Venne classificato ottimo e idoneo alla carriera giudicante dal Consiglio Giudiziario presso il Tribunale di Catanzaro il 13 novembre 1910.

¹⁹⁸ Cfr. inoltre Cardia M., *L'epurazione dei magistrati del Consiglio Superiore della Magistratura alla caduta del fascismo*, op. cit.

In occasione delle varie domande di tramutamento, venne sempre definito “magistrato studioso, operoso, diligente e intelligente”.

Tra il 1912 e il 1913 ci fu un ricorso contro Pellegrini in qualità di pretore di Tiriolo. A tale ricorso rispose il procuratore del re di Catanzaro il 21 agosto 1912:

Nonostante che avessi la convinzione personale sull’insussistenza degli attacchi fatti al Pretore di Tiriolo Signor Francesco Pellegrini, pure ho voluto pregare il Comandante la Divisione dell’Arma dei RR.CC. affinché avesse assunto informazioni sulla condotta e sul contegno di detto funzionario e con nota del 25 luglio ultimo n. 65/2 mi veniva partecipato: che il Pellegrini tiene condotta esemplare come cittadino e come pubblico funzionario; che è un magistrato indipendente ed imparziale; e che il fratello avvocato, dimorando in questa città professando principii socialisti, non parteggia né pel Deputato Casolini né per l’opposizione di costui. Per controllare poi i fatti specifici [...] ho constatato quanto segue:

Il procedimento disciplinare contro il notaio Lepera Giovanni, per contravvenzione all’obbligo della residenza, fu istituito da questo ufficio e non fu interessato il Pretore di Tiriolo, e quindi non vi si trova alcuna lettera di transazione del medesimo, in cui avesse detto che il permesso avuto dal notaio non giustificava [....].

Nel 1911 fu istituito processo a carico degli amministratori di Migliarina per alterazioni false nel bilancio. Il Pretore Pellegrini, delegato dal Giudice Istruttore per far procedere ad una perizia, nominò il Ragioniere Miriello Rodolfo, impiegato presso questa Amministrazione Provinciale, e lo stesso escluse le alterazioni o falsità nella situazione finanziaria della Cooperativa. Fu quindi chiuso il procedimento con ordinanza di non luogo per inesistenza di reato. E qui devo rilevare che invano si attacca l’onorabilità del Miriello [...].

Contro Rosina Torchia, madre del ricorrente, fu istituito processo per furto di alcuni banchi da scuola. Fu inteso come teste Arcuri Francesco e depose che a suo giudizio doveva rispondere della mancanza dei banchi la Torchia, cui erano stati consegnati quale maestra. Di seguito però non manteneva fermo tale suo giudizio, dicendo di aver saputo in Pretura che i testi Torchia Tommaso e tal Anastasio smentivano quanto ad esso Arcuri aveva riferito il Segretario Granata. Or se ciò dichiarava l’Arcuri non deve per altro ritenersi che dal Pellegrini era stato informato dello stato delle prove, ma l’aveva saputo dalla bocca dei testi Torchia ed Anastasio, coi quali dovette parlare in Pretura, perocché se il Pretore fosse stato così gonzo ed imprudente fare quella confidenza all’Arcuri, certamente non avrebbe fatto scrivere che il detto Arcuri fu informato in Pretura del difetto di prova.

Da ultimo si asserisce che il Pretore Pellegrini (che doveva essere il Presidente del seggio nelle ultime elezioni amministrative) aveva dichiarato che avrebbe dato ragione al partito Arcuri per la iscrizione di alcuni elettori ammessi solo dalla Commissione Provinciale. Or non è credibile che il Pretore Pellegrini intelligente qual è avesse fatto quella dichiarazione. Il ricorrente Torchia si è dichiarato pronto a provare quanto ha esposto, ed io per un certo tempo sono rimasto incerto e perplesso sul se avessi dovuto invitarlo a specificare le prove offerte; ma poi mi sono deciso per la negativa sia per non esporre la personalità del Pretore Pellegrini ai giudizi ed alla malignazioni del partito Torchia, e sia perché a costui riusciva facile indicare quali testimoni persone di detto partito [...] ¹⁹⁹.

Un ulteriore ricorso, questa volta anonimo, del 1914, ebbe risposta da parte del procuratore del re di Catanzaro nel luglio 1914, che scrisse come dalle informazioni assunte risultasse falso che Pellegrini avesse aderito “ad uno dei partiti in lotta in quel Comune e che s’ingerisca in affari politici ed amministrativi. La rielezione del fratello a consigliere provinciale del mandamento di Gasperina non può avere alcuna influenza per fare allontanare detto funzionario dallo adempimento dei suoi doveri” ²⁰⁰.

Il 16 luglio 1916 venne nominato pretore a Nicastro e il 2 agosto dell’anno successivo venne tramutato al Tribunale della stessa città. In occasione di una domanda di trasferimento, il presidente del Tribunale di Nicastro ribadì, il 30 maggio 1917, le eccezionali qualità di Pellegrini, affermando che “possiede tutti i numeri per essere davvero un magistrato modello sotto ogni rapporto. Egli oltre di avere una vasta e profonda coltura giuridica, è dotato di un ingegno versatile e di una ferrea volontà di lavorare”, sottolineando inoltre come grazie a lui fosse stato possibile portare da due a tre le udienze penali ogni settimana per trattare un maggior numero di cause arretrate. Il guardasigilli chiese, il 13 ottobre 1920, il parere del Consiglio Superiore per l’applicazione al Tribunale di Milano e il Consiglio diede parere favorevole alla temporanea destinazione di Pellegrini a Milano (il 17 ottobre). Quindi il 19 ottobre fu applicato temporaneamente al Tribunale di Milano. Nel 1922

¹⁹⁹ Cfr. MG., fasc. pers. 70645.

²⁰⁰ Cfr. MG., fasc. pers. 70645 e ACS, Csc, Fasc. pers., b. 66, f. 929.

venne tramutato al Tribunale di Lanciano. Nel 1923 ricevette un encomio, insieme al presidente e ai giudici del Tribunale di Lanciano, “per l’attività e l’abnegazione dimostrata nell’eliminare l’arretrato verificatosi in quell’ufficio”.

Nel 1924 il primo presidente di L’Aquila informò che Pellegrini “per la sua coltura giuridica, la sua diligenza e condotta, rappresentava un preziosissimo elemento della magistratura” e nella lettera di trasmissione di una richiesta di Pellegrini scrisse: “Colgo l’occasione per attestare che il Pellegrini per la sua coltura giuridica, la sua diligenza e condotta pubblica e privata, rappresenta un pregevolissimo elemento nella magistratura, e come tale saprebbe stare ben degnamente in una grande sede di Tribunale. Come già ebbi ad informare a suo tempo, egli nel decorso anno 1923 è stato uno dei giudici che mi ha coadiuvato, con vero spirito di sacrificio e con tutto il concorso delle sue qualità intellettuali, nell’opera di riassetto di detto Tribunale che trovavasi in deprecabili condizioni di abbandono”. Nel 1925 venne tramutato al Tribunale di Napoli.

Il Consiglio giudiziario della Corte d’Appello di Napoli, il 30 maggio 1927, lo dichiarò meritevole di essere ammesso allo scrutinio anticipato, in quanto Pellegrini aspirava alla promozione nella carriera giudicante, motivando tra l’altro che il giudizio su di lui “era confermato non solo dal fatto di essere il Pellegrini addetto all’importantissima 7^a Sezione del Tribunale, che tratta le procedure fallimentari, ma anche dalla pregevolissima pubblicazione dello studio “Sul pegno costituito a favore di più creditori” premiato con menzione onorevole in seguito a concorso, e principalmente dai lavori giudiziari esibiti, eletti per forma e per contenuto e giustamente elogiati dalle riviste giuridiche che li pubblicarono e che mostrano di quanto egli si elevi dal comune”.

La seconda Sezione del Consiglio Superiore lo classificò, il 15 novembre 1927, promovibile per merito distinto a maggioranza di 4 voti. Venne nominato consigliere della Corte di Appello di Catania il 15 gennaio 1928 e tramutato alla Corte d’Appello di Roma il 15 aprile dello stesso anno.

Nel 1930 chiese di partecipare al concorso, bandito nel maggio dello stesso anno, a sette posti di consigliere di Cassazione. Venne collocato al 9° posto in graduatoria.

Nel 1931 fu proposto per l’onorificenza di ufficiale della Corona d’Italia, e in questa occasione venne descritto come “magistrato di altissimo valore, di ingegno pronto, di mente fervida e chiara, di coltura vasta e profonda, di grandissima laboriosità”. Il primo presidente sottolineò in particolare “il lavoro complesso e delicato compiuto in occasione delle elezioni politiche e la intensa collaborazione prestata con sagacia e vero spirito di abnegazione”.

Nell’ottobre 1931 chiese di partecipare al concorso a cinque posti di consigliere di Cassazione. I capi della Corte d’Appello di Roma, nel loro rapporto del 14 ottobre 1931, fornirono le seguenti informazioni:

fin dall’inizio della sua carriera il Pellegrini si rivelò magistrato di forte ingegno e di acume giudiziario non comune, dimostrandosi di carattere integro e di condotta illibata, e dando prova di singolare operosità [...].

Il Pellegrini, da oltre due anni è addetto alla Prima Sezione di questa Corte dove ha continuato a dimostrarsi magistrato di eccezionale valore. Lavoratore brillante e instancabile, mente fervida e chiara, ingegno pronto e acuto, egli possiede una coltura vasta e profonda in tutte le discipline giuridiche.

Eccelle sopra tutto nel diritto commerciale. Egli conosce a fondo il funzionamento degli istituti e delle operazioni bancarie, tanto dal punto di vista giuridico quanto dal punto di vista delle ripercussioni economiche, così da riuscire un prezioso collaboratore non solo nel risolvere le controversie ma anche nel consigliare utili riforme alle leggi vigenti. Difficili controversie e altri lavori di eccezionale delicatezza e gravità furono a lui affidati perché egli possiede una coltura superiore tanto in diritto privato quanto in diritto pubblico, come si ebbe a constatare in varie occasioni e specialmente durante le ultime operazioni elettorali, in cui la sua collaborazione riuscì spiccatamente utile e preziosa tanto che si meritò un vivo elogio dall’E.V. con nota 15 aprile 1929. Egli appare uno specialista esperto e geniale nelle varie materie a cui si riferiscono gli argomenti che impegna a trattare. Singolarmente rapido nell’intuire e nel decidere, il Pellegrini, oltre che queste sue eminenti doti intellettuali, anche per le sue ammirevoli qualità morali è pertanto magistrato di altissimo valore e perciò pienamente meritevole, a giudizio dei sottoscritti, di ascendere rapidamente al grado superiore tanto nella carriera giudicante quanto in quella requirente.

Da quell’epoca fin’oggi il Cav. Uff. Pellegrini ha confermato le sue belle doti di magistrato di altissimo valore, che si eleva per l’ingegno eletto, per l’acume giuridico non comune, per la vasta e profonda coltura nelle varie discipline giuridiche, per la feconda ed instancabile operosità e per la condotta esemplare.

Pellegrini vinse il concorso, posizionato in classifica al 3° posto con 122 e 8/10 voti su 140. Nella relazione della Commissione si leggeva:

è presentato anche nel precedente concorso riportando la favorevole votazione complessiva di voti 115 su 140 ed essendo classificato al 9° posto della graduatoria. Sino dall'inizio della carriera è stato definito magistrato colto, studioso, fornito di acuta intelligenza, di grande operosità e di ineccepibile condotta.

Consigliere alla Corte d'Appello di Roma, fa parte della 1ª Sezione civile presieduta dal Primo Presidente, il quale, d'accordo col Procuratore generale, lo indica come un lavoratore brillante e instancabile, mente fervida e chiara, ingegno pronto ed acuto, cultura vasta e profonda, con particolare conoscenza del diritto commerciale, pienamente meritevole di ascendere rapidamente al grado superiore tanto nella carriera giudicante quanto in quella requirente.

Magistrato, si ripete in un recente rapporto, di altissimo valore. Le pubblicazioni giuridiche che presenta, pure essendo pregevoli, specie in quanto dimostrano la sua larga coltura giuridica, non sono esenti da deficienze ed incertezze. Più favorevole è il giudizio sul notevole materiale di lavori giudiziari i quali dimostrano, anzitutto, come a lui venga affidato lo studio di liti importanti e di speciali complessità, talune appartenenti alla categoria di natura particolarmente intricata e tecnica delle liti bancarie.

Tali sentenze attestano pienamente il forte e vivace ingegno del candidato, la sua soda coltura, l'acuto senso giuridico, il fervore nella indagine e nella dimostrazione. Qualche volta, tuttavia, le soluzioni adottate non appaiono corrette e si riscontra, talora, un'argomentazione sovrabbondante con digressioni superflue per la ragione del decidere, dovute forse alla vivacità grande del temperamento intellettuale. Appare in ogni modo magistrato di alto valore, che può rendere preziosi servizi negli altri gradi giudiziari del ramo giudicante o meglio forse del ramo requirente.

Pellegrini venne nominato consigliere di Cassazione il 23 giugno 1932 e destinato a Lecce con funzioni di presidente di Sezione di Corte d'Appello. Il 22 dicembre 1932 fu trasferito alla Corte di Cassazione del Regno.

Il 16 maggio 1940 fu nominato presidente di Sezione della Corte di Cassazione del Regno e collocato fuori del ruolo organico della magistratura, nel settembre dello stesso anno fu temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del grado, presidente di Sezione della Corte di Cassazione del Regno.

Il 29 dicembre 1941 fu nominato componente effettivo del Consiglio Superiore della Magistratura in sostituzione di Ettore Casati, nominato primo presidente della Corte Suprema di Cassazione e l'anno successivo, il 24 agosto, fu richiamato in ruolo dal 19 settembre 1942 e destinato alle funzioni di presidente di Sezione alla Corte Suprema di Cassazione.

Relativamente agli avvenimenti successivi alla caduta del fascismo, nel fascicolo personale di Pellegrini si ritrova, datata 4 ottobre 1944, la sua scheda personale di epurazione²⁰¹. Le uniche risposte articolate e non negative sono relative alla domanda 20 (svolgimento di carriera tra 28 ottobre 1922 e 8 settembre 1943): “aprile 1925, trasferito dal Tribunale di Lanciano a quelli di Napoli; gennaio 1928, nominato consigliere d'Appello per concorso alla classifica di merito distinto, e destinato a Catania; maggio 1928, trasferito alla Corte d'Appello di Roma; giugno 1932, nominato consigliere di Cassazione in seguito a concorso per titoli e esami, e destinato a Lecce; dicembre 1932, destinato a Roma come consigliere di Cassazione; agosto 1940, nominato presidente di Sezione presso la stessa Corte (in ruolo dal 1942)”; domanda 24 (ricoperto cariche presso Stato, province, comuni): “No, tranne la partecipazione, come membro prima e poi come presidente a tre commissioni di esami per uditore giudiziario. Nonché la partecipazione alla Commissione legislativa per il XXX delle obbligazioni e ad un arbitrato presso il Ministero”; domanda 28 (attività pubblicistica): “No, dal 1923 al 1942 ho fatto pubblicare gratuitamente su periodici vari, una quindicina di articoli giuridici critico-esegetici nella materia civile (Codice Civile, di commercio, di procedura, ordinamento giudiziario)”.

Inoltre, è possibile trovare un documento senza data e senza firma, con la sola indicazione in calce “L'istruttore”, relativo alla situazione epurativa:

²⁰¹ Cfr. ACS, Csc, Fasc. pers., b. 66, f. 929.

Il presidente di sezione di Cassazione Pellegrini Francesco è indubbiamente un valoroso magistrato. È stato tuttavia già noto negli ambienti giudiziari per la sua spiccata simpatia per il fascismo e per i tedeschi. Per questo è stato segnalato anche dal Partito d'azione (avv. Canepa, Taliento) 'quale legislatore fascista e convinto propagandista della dottrina fascista'. Il primo punto non risulta a quest'ufficio, né risulta che il Pellegrini abbia fatto manifestazioni di apologia con scritti. Le indagini svolte in proposito hanno dato esito negativo. Non sembra quindi vi siano elementi sufficienti per il deferimento alla commissione d'epurazione. Eventualmente il Pellegrini potrebbe essere segnalato dal presidente del Consiglio per il collocamento a riposo ai sensi dell'art. 2 d.l.lgt. 11 ottobre 1944 n. 257²⁰².

Sembrerebbe quindi che la vicenda epurativa di Pellegrini si sia conclusa senza un deferimento.

Il 24 maggio 1945 fu incaricato quale presidente del collegio arbitrale formato per la composizione della vertenza tra la ditta Montuori e l'Ente autonomo esposizione universale di Roma e il 22 novembre 1948 presidente della Commissione giudicatrice del concorso per consigliere di Corte di Cassazione.

Il 9 ottobre 1951 fu nominato presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e in relazione a questa nomina, si trova un esposto anonimo (firmato "Gli amici della verità") del 29 gennaio 1951, per il quale però non si trovano risposte o approfondimenti:

Eccellenza, penosa impressione ha suscitato nell'ambiente forense e giudiziario la notizia che il presidente di sezione della Cassazione, dottor Francesco Pellegrino, sarà elevato al 2° grado, con la nomina a presidente del Tribunale delle acque. Un calameonte [*sic*] come lui non merita un tanto onore!! Nel 1932 fu fascista militante; vedasi gli articoli apologetici del fascismo e del duce scritti dallo stesso sul Giornale d'Italia negli anni 33-34-35. Nel 1945 comunista con Gullo al ministero di GG.GG. Nel 1947 liberale, beniamino di Grandi. Ora democratico cristiano, per conseguire il nuovo posto. Un uomo senza carattere non può essere un magistrato onesto!

Fu poi incaricato, il 20 dicembre 1951 quale terzo arbitro e presidente del collegio arbitrale da costituirsi per la risoluzione della vertenza tra il Comune di Palermo e la ditta Romolo Vaselli e l'anno successivo, l'11 dicembre 1952, fu collocato a riposo per raggiunti limiti d'età.

4.4.16 TELESIO Francesco Saverio

Francesco Saverio Telesio nacque a Napoli il 9 aprile 1880, da Giovanni e Margherita Metera. Si laureò in Giurisprudenza, conosceva la lingua francese. Sposò Virginia Sorge, di Napoli, il 29 gennaio 1903 a Napoli, con la quale ebbe tre figli, Margherita, Giovanni, Rosa.

Venne nominato uditore giudiziario il 16 maggio 1902, dopo aver vinto il concorso, classificandosi 6° nella graduatoria con 239 su 280 voti; con successivi decreti (del 26 giugno e del 18 dicembre dello stesso anno) fu destinato prima alla Corte d'Appello e poi alla Procura generale di Napoli. Il procuratore generale di Napoli con rapporti del 15 novembre e del 3 dicembre 1902, lo qualificò come "distinto funzionario sotto ogni rapporto, idoneo alle funzioni di vice pretore".

Il 21 dicembre dello stesso anno fu destinato, in qualità di reggente, alla Pretura di Savelli e venne poi trasferito a Sanza il 1° febbraio 1903. Nel rapporto del 12 ottobre 1903, il procuratore generale di Napoli riferì che Telesio "aveva dimostrata buona attitudine per le funzioni giudiziarie, ed aveva spiegato carattere integro, serbando ottima condotta", giudizio confermato anche dal primo presidente.

Il 31 maggio 1904, in seguito all'esame pratico nel quale venne classificato 3° con 237 su 280 voti, venne nominato aggiunto giudiziario al Tribunale di Rieti. Il 1° agosto dello stesso anno fu tramutato al Tribunale di Napoli; nelle note caratteristiche di quell'anno fu qualificato di capacità, dottrina e operosità molta, condotta ottima, idoneo al posto superiore.

²⁰² Cfr. MG., fasc. pers. 70645.

Con decreto del 28 giugno 1906 fu nominato pretore a Campiglia Marittima e il 22 luglio dello stesso anno fu tramutato a San Giovanni Valdarno. Chiese, il 12 agosto 1906, di essere ammesso al concorso di merito distinto a posti di giudice e sostituto procuratore del re. Rinnovò la domanda il 7 luglio 1907 e il 28 ottobre 1908. Il Consiglio giudiziario presso il Tribunale di Arezzo, il 7 dicembre 1908, espresse parere favorevole, ritenendo che Telesio avesse sempre “mostrata molta e costante operosità e serbato ottima condotta pubblica e privata”.

Il Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Firenze, il 10 dicembre 1908, espresse parere per la sua promovibilità in entrambe le carriere, ritenendo che Telesio “in tutti gli uffici si fosse sempre distinto per capacità, dottrina, operosità e condotta esemplare” e riferendo che il Consiglio giudiziario presso il Tribunale di Arezzo lo aveva qualificato ottimo con deliberazione del 30 novembre. Il 28 ottobre 1909 fu nominato sostituto procuratore del re presso il Tribunale di Napoli, essendo risultato primo della graduatoria nell’esame di concorso di merito per i posti di giudice e sostituto procuratore del re con 87 su 90 voti.

I capi della Corte di Appello di Napoli con rapporto del 30 aprile 1912 proposero il trasferimento di Telesio a Santa Maria Capua Vetere, in quanto era stato spiccato un mandato di cattura a carico di un suo fratello processato “per false grazie e per sottrazione di fascicoli dell’archivio della questura di Napoli” e per questo motivo Telesio, “per quanto bravo magistrato”, non poteva essere mantenuto in quella sede.

Venne quindi tramutato alla Regia Procura di Santa Maria Capua Vetere il 5 maggio, ma il procuratore generale di Napoli riferì in un suo rapporto dell’11 maggio che il trasferimento aveva “preoccupato nel modo più penoso il Telesio verso il quale la pubblica opinione riconfermava il giudizio più benevolo dal punto di vista del valore e dell’integrità” e scrisse quindi della possibilità di allontanare il sospetto che il provvedimento di tramutamento potesse essere una punizione attraverso una attestazione che “potesse soddisfare il sentimento di dignità del Telesio”.

Telesio presentò poi domanda per il passaggio nella magistratura giudicante e il primo presidente il 28 maggio 1912 espresse parere favorevole trascrivendo le informazioni del procuratore generale, che tra le altre cose scriveva:

Circa poi ai suoi requisiti, si rileva che fin da quando trovavasi a prestar servizio come uditore presso la corte, il Sig. Telesio fu definito magistrato distinto sotto ogni rapporto, qualifica che anche negli altri uffici, ai quali venne in seguito destinato, non venne punto smentita; anzi il procuratore di Sala Consilina, nel 1904, nel confermare che il Sig. di Telesio era magistrato operosissimo, capace ed intelligente, disse che, sebbene il mandamento di Sanza, stante la sua poca importanza, non gli avesse dato l’opportunità di manifestare la sua cultura giuridica pure egli aveva trovato modo di far palesi, nei pronunziati da lui emessi, i suoi buoni criteri giuridici, da farlo ritenere un provetto magistrato. Il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Firenze ribadiva tali informazioni, ripetendo che il signor Telesio era magistrato di capacità distinta, di molta dottrina civile e penale, di molta operosità e di ottima condotta. E finalmente il locale Procuratore del Re, nel trasmettere l’unita istanza, mentre si mostra dolente di perdere un così valoroso collaboratore, aggiunge che il signor Telesio al forte ingegno ed alla vasta cultura giuridica accoppia due grandi virtù, purtroppo rare nei tempi che corrono, cioè che sia uno studioso diligente e paziente, che da all’ufficio un lavoro completo ed esauriente, e che per l’ufficio ha quello zero edificante che è una vocazione, e conclude che, ove fosse fatto buon viso alla domanda di lui, egli sarà un prezioso acquisto per la magistratura giudicante. Insomma, dati cotali precedenti, non v’ha dubbio che il signor Telesio sia un magistrato distinto sotto ogni aspetto. Ciò premesso, e tenuto conto che per una condizione di cose createsi intorno a lui, senza sua colpa, non si credette più conveniente far rimanere il signor Telesio in questa residenza [...] la domanda del signor Telesio meriti un favorevole appoggio.

Il Consiglio Superiore, nella seduta plenaria del 10 giugno 1912, espresse parere favorevole ritenendo che “concorresse il grave motivo indicato dal procuratore generale”. Il 5 dicembre 1912 fu nominato giudice della Corte d’Appello di Tripoli. Dopo aver trascorso un biennio in colonia, chiese il rimpatrio. Trasmettendo, il 15 aprile 1915, la sua istanza per la destinazione al Tribunale di Roma il presidente della Corte d’Appello di Tripoli scrisse:

Le aspirazioni di questo distinto magistrato sono a mio avviso pienamente giustificate, ed io ho il dovere di esprimere parere favorevole, essendo egli meritevole tanto dell’importante sede da lui ambita quanto di essere secondato nel suo desiderio di essere ammesso nella magistratura giudicante, nella quale egli continua a dare

prova della sua profonda ed estesa cultura giuridica, già manifestata in molte sentenze stese durante la sua permanenza in Libia.

Il presidente inoltre allegò la copia di un rapporto del governatore della Colonia del 23 marzo:

[...] da nove mesi circa, da che egli è alla mia dipendenza, non solo non ebbi occasione di rilevare alcuna mancanza o deficienza, ma ho dovuto riconoscere in lui delle ottime qualità di magistrato. E infine, infatti, dotato di una cultura giuridica superiore alla media, che ha completato con la conoscenza del diritto musulmano. La sua diligente operosità non è mai venuta meno, e, sia nel dirigere alcuni dibattimenti di assise, nella relazione delle cause, nella redazione delle sentenze penali e civili (alcune delle quali furono pubblicate in periodici giuridici) sia nei rapporti coi colleghi, si comportò sempre lodevolmente. Nella vita privata e pubblica non è da segnalare il minimo rilievo. Personalmente, con tutta sincerità, come dissi già altra volta, sono dolente di privarmi dell'opera sua. Egli ebbe anche incarichi speciali durante la sua permanenza in colonia: presiedette commissioni di esami per i commessi degli ufficiali giudiziari che per l'ammissione di avvocati nell'albo; come supplente in quelle che il risarcimento dei danni di guerra. Devo, infine, segnalare che il mio predecessore, con rapporto 2 dicembre 1913, diretto al signor segretario generale del governo, lo propose per una onorificenza.

Anche il ministro delle Colonie, con una nota del 19 giugno 1915, riferì che anche da parte del governatore era stato raccomandato l'accoglimento della domanda di Telesio, il quale "nell'esercizio delle funzioni affidategli, aveva dato prova di attività e di doti non comuni di capacità e dottrina".

Con decreto del 17 giugno 1915 venne richiamato in ruolo e il 4 luglio venne nominato sostituto procuratore di Roma, trasferito poi a Milano il 10 ottobre. Ma, richiamato al servizio militare nel luglio 1915, fu nuovamente destinato a Tripoli, con le funzioni di sostituto avvocato militare presso il Tribunale di Guerra di Tripoli.

Nel suo rapporto del 10 febbraio 1916 l'avvocato fiscale presso il Tribunale di Tripoli scrisse:

Reputo di ottemperare ad un sentimento di dovere segnalando nella persona del signor Francesco Saverio Telesio, sostituto Procuratore del Re in funzione presso questo Tribunale di guerra, una così cospicua entità dei meriti eccezionali tali titoli mostrati ed acquistati nell'orbita dell'attività giudiziaria presso questa magistratura militare, che ad essi non può non rivolgersi un pensiero deferente ed una considerazione speciale.

[...] Mi è assai grato pertanto significare a V.E. che il signor Telesio tiene da parecchio tempo l'ufficio di sostituto avvocato fiscale militare presso il Tribunale di guerra della Tripolitania, e, sino ad ora, parecchi importanti processi portò a compimento, per alcuni dei quali sostenne splendidamente la pubblica accusa, e per altri emanò elaborate ordinanze di non luogo. Quindi l'avvocato Telesio ebbe ed ha frequente agio di fornire prove, anche nel giure militare reso più complesso e vario nelle attuali condizioni della colonia, della sua dottrina e del suo acume, prestando segnalati servizi e multiformi incombenza della speciale giurisdizione. In tutte le cause e procedure il prefato funzionario reca ingegnosità di mente giuridica, ampia conoscenza del diritto positivo, parola arguta ed efficace quanto sopra, e soprattutto si reca la vigile sollecitudine rappresentante e tutore della legge. Tali cose esposte, riguardo alla verità più che alla persona benemerita, sono sicuro che la valutazione di V.E. sarà per essere conforme ai voti miei e di quanti apprezzano l'alta mentalità dell'avvocato Telesio; si che esso, oltre significare che ha un suo compenso al distinto funzionario per la eletta opera, che viene compiendo in un campo di attribuzioni superante la funzione ordinaria e propria del medesimo, sia anche fecondatrice nuova dei consueti e costanti buoni rapporti di solidarietà tra magistratura ordinaria e militare, che oggi come due sorelle, nel momento eccezionale in cui versa la patria, si danno la mano ed insieme cooperano a maggior lustro dell'unico inscindibile principio che è la giustizia.

Il 31 gennaio 1918 il presidente della Corte di Tripoli trasmise "associandosi agli apprezzamenti ivi contenuti per quanto riguardava l'opera prestata dal cavalier Telesio prima del suo richiamo alle armi, come giudice della Corte da lui presieduta" un altro rapporto del 30 gennaio 1918:

Dal luglio 1915 trovasi alla mia dipendenza di sostituto Procuratore del Re avvocato Francesco Saverio Telesio, richiamato in servizio militare ed addetto a questo ufficio dell'avvocatura militare nella qualità di sostituto avvocato militare. Già altra volta [...] [E]bbi a constatare in lui intelletto robusto, ingegno agile ed acuto, pronto all'intuito rapido; mente dotata di singolare acume e nutrita di severi profondi studi giuridici, sia le discipline civili ed amministrative che in quelle penali. Con il sussidio della versatilità dell'ingegno potette, in breve volgere di tempo, rendersi esperto e profondo conoscitore del giure penale militare, divenutogli ormai familiarissimo; trovando modo, nell'applicazione di esso, portare il contributo della sua vasta e ben assimilata cultura giuridica. Ebbi designato per la discussione di molti fra i più gravi e ponderosi processi che si svolsero innanzi questa magistratura militare e tra essi mi è sufficiente qui noverare quello di un omicidio efferato

avvenuto, in circostanze tragiche, nella lontana Nalut ad opera dei militari prigionieri dei ribelli, in danno di un compagno; nonché altri importanti processi per spionaggio e tradimento.

Nello svolgimento della complessa ed ardua attività giudiziale, egli si affermò sempre, quale rappresentante della legge sostenitore efficace e fecondo della pubblica accusa, per parola facile, ornata e suadente, per abilità di analisi e agevolezza di sintesi, per rigore di dialettica, non disgiunte da un perfetto equilibrio delle sue facoltà e da uno squisito tatto. Di intuito rapido e sicuro, egli penetra tosto nel vivo della questione, trascura tutto ciò che non le appartiene ed elimina, con la sobrietà e l'efficacia della forma sillogistica, quella vana ostentazione di facile dottrina che spesso di incontro alla retta percezione della verità giudiziale.

Ebbi anche designarlo quale rappresentante del pubblico ministero in gravi e complesse istruttorie penali, nelle quali si dimostrò sempre sagace e sapiente ricercatore della verità. Né devo trasandare che il Telesio ebbe anche occasioni di dettare elaborate e dotte ordinanze di proscioglimento da cui emergono – quali frutti della sua mente chiara ed organica precisione di pensiero giuridico, ed esposizione ordinata e limpida; mai tralasciando egli di vivificare, con sicuro senso di realtà, le ampie cognizioni dottrinali. Egli svolge il suo difficile ministero sotto l'usbergo di una pura coscienza e con la guida di un senso pratico vigile e sicuro, illuminato soprattutto da alte idealità e dal culto della giustizia. Carattere fermo ed indipendente, dignità di vita, rettitudine e oscillante e condotta pubblica e privata sotto ogni aspetto irreprensibili, completano la dipintura di questo emerito magistrato. Ma ciò che mi preme soprattutto di segnalare che l'alto spirito di sacrificio e di abnegazione del quale il Telesio ha dato prova di sobbarcarsi, mercè un eccezionale instancabile operosità, all'enorme cumulo di lavoro giudiziario riversatosi, specie negli ultimi tempi, su questo ufficio a causa della notevole ampiezza assegnata, in virtù di leggi speciali e dei bandi governatoriali, ai confini della giurisdizione militare; essendo alla medesima attualmente devoluta non solo la cognizione di tutti indistintamente i delitti previsti nel codice penale comune e commessi da militari e da persone estranee alla milizia in concorso o connessione con i primi, ma oziando i più gravi delitti comuni commessi dagli indigeni.

Nel disimpegno del grave ed arduo compito il Telesio mi fu coadiutore assiduo e prezioso che mai, durante ben due anni e sei mesi di faticoso ed assillante lavoro, espletato sotto un clima snervante e pernicioso, egli sentì il bisogno di fruire di un solo giorno di congedo [...].

Il 14 settembre 1919 Telesio venne, a sua domanda, nominato pretore ad Afragola, in base al parere favorevole espresso nel 1912 dal Consiglio Superiore della Magistratura per il passaggio nella giudicante. Fu poi tramutato, il 25 agosto 1920, in conformità alla proposta dei capi della Corte d'Appello di Napoli che lo qualificarono “magistrato di altissimo valore”, a sua domanda alla Pretura di Portici. Nel 1922 il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri richiese insistentemente la sua opera, in quanto intendeva affidargli la direzione di un ufficio di nuova creazione nel suo Gabinetto; il Ministero però non accolse questa richiesta, per inderogabili esigenze di servizio. Nello stesso anno fu nominato Commendatore della Corona d'Italia su proposta del Ministero dell'Interno. Chiese nel 1923 di essere sottoposto a scrutinio e il Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Napoli espresse parere favorevole alla promozione il 27 luglio 1923, con le seguenti motivazioni:

A Napoli rimase per circa tre anni, ancora giovanissimo, lasciando fama non dubbia delle elette qualità della sua mente e di culture assiduo e profondo delle discipline giuridiche. Fu tenuto in gran conto dai superiori e specialmente dal Procuratore del Re, il compianto Cav. Tullio, che lo tenne in particolare estimazione, affidandogli oltre le più astruse pratiche civili, gli incarichi speciali più delicati. Lasciò la Regia Procura di Napoli nel 1902, per quella di Santa Maria C.V. a cagione di sopravvenuta incompatibilità; ma ben presto fu chiamato nelle funzioni di giudice presso la Corte d'Appello di Tripoli, dove veramente si affermò in sentenze che riscossero il plauso di studiosi e di superiori, e dove le sue qualità di magistrato di merito non comune rifulsero dalla maggior luce.

Sono in atti le entusiastiche, autorevoli note redatte dal presidente di quella Corte d'Appello, in riguardo al Comm. Telesio. Di lui, infatti, scriveva di averne dovuto riconoscere una cultura giuridica superiore alla comune, completata dalla conoscenza del diritto musulmano, diligente operosità mai venuta meno sia nel dirigere dibattimenti della corte d'assise, sia nella relazione della causa, come nella redazione delle sentenze civili e penali, alcune delle quali pubblicate in periodici giuridici. La carriera del Comm. Telesio, che ebbe un inizio brillantissimo e che culminò nella difficile prova da lui superata, quale giudice della Corte d'Appello di Tripoli, non può dirsi, però decaduta per essere egli tornato alle più modeste funzioni di pretore. Si è detto come per ragioni di incompatibilità egli dovette allontanarsi da Napoli, e come, per ragioni di famiglia, si sia dovuto limitare a chiedere di rimanere nella pretura. Non pertanto, è doveroso porre in evidenza come sia il Telesio fra i più distinti dei magistrati e come goda la generale estimazione per l'austera condotta privata, per l'elevatezza della cultura ed equilibrio della mente.

La seconda Sezione del Consiglio Superiore il 21 ottobre 1923 lo dichiarò a maggioranza promovibile a scelta, e nella relazione si può leggere tra le altre cose:

si osserva che due brevi pubblicazioni, su questioni di diritto civile ed amministrativo, sono piuttosto ben fatte, pur non essendo notevoli; e che i lavori giudiziari, nonostante la forma agile e spigliato e la giustezza dei criteri, non hanno, in complesso, vera importanza. A favore del Telesio stanno, però, i precedenti e soprattutto i brillanti risultati conseguiti negli esami di uditore e di aggiunta ed in quello, più arduo, di merito, fu classificato primo, ottenendo quasi il massimo dei punti. La maggioranza, avvisa, pertanto, che gli si debba attribuire la più elevata classificazione, limitando la idoneità alle funzioni giudicanti, per le quali più specialmente lo designano i titoli presentati.

Telesio ricorse contro questa deliberazione il 12 novembre 1923, spiegando nel suo esposto che anche se per ragioni familiari era stato costretto a chiedere la destinazione in una Pretura dove non aveva potuto mostrare al meglio le sue caratteristiche, comunque aveva “consacrato tutte le sue energie all’esercizio della complessa e varia funzione giudiziaria nella Pretura di Portici, che è una delle più importanti del circondario di Napoli, fornendo una somma cospicua di lavoro, ed aveva la coscienza di aver espletato il più modesto, in apparenza, ma non meno difficoltoso compito giudiziario in posizione di perfetta corrispondenza con gli altri suoi più remoti e più brillanti precedenti di carriera”. All’esposto erano allegati alcuni documenti, fra cui una lode rivoltagli il 25 luglio 1923 dal procuratore di Napoli per incarico del procuratore generale “per il modo con cui aveva assolto il delicato compito di presidente della Commissione arbitrale per i fatti nel mandamento di Portici, conseguendo ottimi risultati”.

Il procuratore generale di Napoli, nel trasmettere l’istanza il 16 novembre 1923, confermò il giudizio espresso dai capi del Tribunale:

sono lieto di poter confermare le davvero eccezionali referenze sul suo conto contenute nel rapporto a doppia firma del presidente del Tribunale e del mio predecessore, in data 25 luglio u.s. n. 3094. Mi piace solo di ricordare che in questo ambiente giudiziario sono sempre vivi il nome e la fama del Telesio. Come sostituto per la vasta cultura, messa al servizio di parola facile, fu prescelto in processi importantissimi. Gelosi incarichi e delicate inchieste divennero affidati per la speciale fiducia del titolare del tempo. Né meno rimarchevole è stata l’affermazione di speciali attitudini, di non comune operosità che il Telesio ha offerto ed offre quale titolare della pretura di Portici, che egli fu costretto ad accettare per imprescindibili ragioni di famiglia, già note a codesto generale ufficio. Numerosissime, invero, sono le sentenze civili e penali, le decisioni amministrative, quale presidente della commissione arbitrale per gli alloggi, da lui redatte. Giustamente, pertanto, lo circonda il plauso universale per aver saputo, con indiscussa dottrina, la operosità, l’intemerata vita, mantenere alto il prestigio dell’amministrazione della giustizia in quel mandamento.

Le Sezioni unite, nella seduta del 21 dicembre 1923, confermarono la precedente classifica, estendendo la promovibilità in entrambe le carriere. Nella relazione si legge: “per quanto il ricorrente sia un ottimo magistrato come risulta dalle informazioni e da tutti i suoi precedenti, i lavori prodotti non sono alla stessa altezza. Non si vedono motivi per elevare la classificazione deliberata dalla seconda Sezione. Si crede peraltro di dover concedere al Telesio, che ne ha fatto istanza, dichiarazione di idoneità anche per la carriera requirente, ritenendo abbastanza dimostrate le relative attitudini”. Fu nominato consigliere d’Appello di Bologna il 13 gennaio 1924 e quando chiese di essere trasferito a Roma il primo presidente di Bologna espresse il rammarico di perdere “un magistrato noto per dottrina, criterio giuridico e rettitudine esemplare”. Fu così trasferito alla Corte d’Appello di Roma il 30 ottobre 1924. Il primo presidente di Bologna con rapporto 20 novembre 1924, così riferiva sul servizio prestato da Telesio alle sue dipendenze:

[...] A parte i primi gradi della carriera, trascorsi del resto in uffici importanti sempre, e sempre fra un coro di elogi, sono notevoli questi due passi: la vittoria del concorso ai posti di giudice e sostituto Procuratore del Re bandito con decreto ministeriale del 23 settembre 1908 – vittoria conseguita con splendide votazioni, in tutte le materie d’esame, per cui venne nella graduatoria dei vittoriosi classificato al primo posto; la nomina per merito distinto a consigliere d’appello. In questa veste e nel tempo in cui prestò qui effettivo servizio – cioè dal 22 febbraio al 30 settembre 1924 – il Telesio si è mostrato magistrato dotato delle più perspicua qualità: cultura fatta di forti e severi studi; capacità corrispondente ad un ingegno perspicace ed acutissimo; operosità spinta fino ai limiti del sacrificio; condotta mirabile per esemplarità di costume, per affabilità di modi con i colleghi e rispetto coi superiori. Pur avendo appartenuto non molti mesi a questa corte ha saputo guadagnarsi – e non

rispetto con questo una delle solite frasi ricorrenti nei rapporti ufficiali, ma faccio una onesta e precisa constatazione – più che la stima, l’ammirazione della curia e del foro. Io ho cercato di contrastargli dapprima, di ritardargli poi il suo desiderato tramutamento a Roma; e per questa ragione sono sicuro che il mio giudizio acquisterà ancora maggiore valore, non potendo essere sospettato come un gesto di benevolenza o di appoggio per un magistrato che aspiri a qualche vantaggio di carriera o al quale si voglia far ottenere qualche attestato di riconoscimento. La mia parola è il lamento del superiore che perde un collaboratore prezioso e di quasi impossibile sostituzione [...].

Nel 1926, senza che abbandonasse il normale servizio giudiziario, fu messo a disposizione del presidente della Commissione reale per la riforma dei codici per “la redazione più concreta di molti testi già elaborati, la loro riunione in testi unificati, il loro coordinamento, la loro revisione formale pure in relazione alla giurisprudenza più recente”, attività nella quale secondo Scialoja “l’opera del Telesio che è specialmente versato ed esperto nelle materie civili e soprattutto contrattuali sarebbe assai utile”.

Telesio chiese, il 6 luglio 1928, di essere ammesso allo scrutinio per la promozione in Cassazione. Il Consiglio Giudiziario di Roma espresse parere favorevole per la promozione in entrambe le carriere, con le seguenti motivazioni:

in questa corte il Comm. Telesio prestò servizio nelle sezioni penali (4° e 5°) con l’incarico anche della sezione di accusa, e vi rimase fino al dicembre 1926 per le premure del presidente della commissione per la riforma dei codici allo scopo di metterlo in grado di apportare il suo apprezzato contributo ai lavori della segreteria della stessa commissione a cui il Telesio era stato addetto con decreto 3 maggio 1925; ma dal gennaio 1927 fu assegnato alla prima sezione. Anche in questa corte il Comm. Telesio ha confermato le sue brillanti precedenti, conservando fermezza di carattere, integrità e dignità di vita, operosità instancabile e condotta irreprensibile. Le sue sentenze assai numerose in materia civile, amministrativa, commerciale e penale rivelano cultura giuridica profonda, sicurezza nel risolvere le controversie più difficili, chiarezza ed eleganza di forma. Poiché a queste doti il Comm. Telesio unisce prontezza d’intuito, intelletto agile ed indagatore, il consiglio è convinto che egli sia ben meritevole della promozione alla cassazione per le funzioni giudicanti.

Il Consiglio Superiore, Sezione prima, nella seduta dell’8 novembre 1928, lo classificò promovibile in entrambe le carriere per merito distinto, a unanimità di voti, scrivendo tra le altre cose nella relazione che le sentenze presentate “costituiscono indice sicuro del valore di questo candidato, redatte in forma limpida e non di rado elegante, trattano con grande accuratezza controversie spesso gravi e delicate e, pur attraverso qualche esuberanza, che, peraltro, non degenera mai in prolissità, rivela la larga e ben assimilata cultura, studio coscienzioso delle questioni e perspicuo criterio giuridico”. Contemporaneamente Telesio partecipò al concorso bandito nello stesso anno e i capi di Corte confermarono il precedente rapporto. La Commissione lo proclamò vincitore, classificandolo quinto con 117 su 140 voti, così esprimendosi:

La produzione del candidato, consistente i lavori giudiziari, dà prova indubbia, per l’importanza e difficoltà delle questioni trattate, del notevole acume giuridico e della larga preparazione culturale del candidato. Quasi tutte le sentenze sono state pubblicate in importanti riviste. Ciò che forse nuoce è lo sviluppo eccessivamente lungo dato qualche volta alla trattazione delle singole questioni, ma questa menda non è tale da togliere importanza al grande valore dei titoli giuridici esibiti.

Con decreto del 27 maggio 1929 fu nominato sostituto procuratore generale di Corte di Cassazione e destinato a Firenze quale procuratore del re; con successivo decreto del 13 giugno 1929 venne destinato alla Procura generale della Corte di Cassazione del Regno.

Il 15 ottobre 1936 fu nominato procuratore generale presso la Corte d’Appello di Bologna. In occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario XVI, il 30 ottobre 1937, Telesio tenne il discorso inaugurale²⁰³, che ebbe delle ripercussioni nella sua carriera, in quanto il discorso venne

²⁰³ Relazione statistica per l’inaugurazione anno giudiziario XVI, letto all’Assemblea del 30 ottobre 1937 in cui si presenta una rassegna del lavoro giudiziale delle Sezioni del Tribunale distinguendo tra Giustizia Penale e Civile e dedica capitoli singoli alle varie tipologie di reato. Nella parte seconda presenta le principali riforme legislative in corso di elaborazione. Egli dedica i singoli capitoli alla riforma del Codice Civile, ai principi generali regolatori della

giudicato inopportuno per via dei toni usati nei confronti degli organi di polizia e della magistratura e perché, secondo il prefetto di Bologna, non avesse mai accennato al fascismo e al duce.

In una lettera del prefetto di Bologna nel 31 ottobre 1937 si legge un primo sunto della vicenda:

Il Procuratore generale avv. Saverio Telesio ha letto il discorso inaugurale che, per il suo contenuto e la sua intonazione, ha avuto una ripercussione generale di disapprovazione e di aspri commenti. L'oratore, premesso che era tempo di bandire il tono laudatorio ed i vani e pericolosi incensamenti di istituti e di persone, iniziò una requisitoria aspra e tracotante contro organi di polizia ed organi della magistratura inquirenti e giudicanti, tracciando un quadro arbitrario di ricrudescente criminalità, di insufficienti servizi di investigazione, di lunghe inerzie nelle istruttorie e di debolezze da parte dei giudici penali. Taluno chiosando disse che egli aveva fatto la pubblicità del reato impunito. Addentrandosi in una lunga disquisizione sulla delinquenza minorile biasimò l'insufficiente azione degli organi di controllo sulla produzione cinematografica. Fra la sorpresa di tutti stigmatizzò, con espressioni demagogiche, che venissero denunciati troppi reati di procurato aborto, spesso con insufficiente corredo di prove. Trattò dell'assessorato nella corte d'assise affermando che esso pone la giustizia alla mercé di privati cittadini. Circa il progetto di riforma del codice civile, soffermandosi a criticare specie le norme sulla famiglia e sul patrimonio, pronosticò il fallimento dei lavori della commissione parlamentare perché, disse, nel concetto informatore di essi l'elemento politico si può far prevalere su quello giuridico e quest'errore fondamentale impedisce di costruire un corpo organico ed armonioso di norme come era nel passato. Deplorando la debolezza dei magistrati penali citò una sentenza che ha comminato il minimo della pena per un procurato aborto ed indicò per nome i giudici costituenti il collegio. Questa inusitata personale recriminazione indignò i magistrati presenti [...].

Incidentalmente, il Procuratore generale Telesio, accennando al prestigio della magistratura, "deplorò che da parte di pubbliche autorità non sempre si sia usato il dovuto riguardo che alla magistratura spetta per le sue nobili tradizioni e per il posto che ad essa compete tra le istituzioni del regno. In tutto il discorso assolutamente privo di spirito e di dottrina fascista, non ebbe un solo accenno al duce, a regime, all'impero. Nessuna tonalità fascista ebbe la manifestazione, che si chiuse freddamente, con qualche stentato applauso delle ultime file ed un senso di generale disagio. Lo stesso primo presidente, come ebbe a confermare in seguito, ne rimase fortemente scosso. E gli va creduto poiché nel suo turbamento dichiarò aperto l'anno giuridico in nome di S.M. Il re imperatore dell'India". Testuale. Alla fine della cerimonia mi recai subito nell'ufficio del primo presidente Mantella e gli chiesi di farmi avere dal Procuratore generale il testo letterale dell'accenno alla mancanza di riguardo da parte di pubbliche autorità, nonché la esatta indicazione dei fatti, qualora fossero avvenuti nell'ambito di questa provincia, che avevano indotto l'oratore ad esprimere così grave e pubblica lagnanza. S.E. Mantella mi disse che riteneva trattarsi precisamente di fatti avvenuti in questa città e cioè: 1) il mancato invito alla colazione intima di S.M. Il re imperatore, nella circostanza della sua venuta a Bologna il 18 corrente; 2) la mancata assegnazione di un posto nella stessa fila delle LL. MM. alla cerimonia commemorativa di Luigi Galvani nell'aula magna di questa università; 3) l'offerta di un palco gratuito al teatro comunale da parte del podestà, fattagli per telefono a mezzo dell'economista del Comune anziché per lettera. Assicuro codesto ministero che nessuna mancanza di riguardo, né alcuna lesione al diritto di precedenza del Procuratore generale o di altro magistrato furono mai commesse da parte di alcuna autorità di questa provincia. La lagnanza, riconosciuta infondata dallo stesso primo presidente e che mai era stata prima d'ora presentata a me o ad altre autorità, è solo frutto della fantasia, forse turbata, del Procuratore generale. Ho ritenuto quindi mio stretto dovere richiedere formalmente al primo presidente di far senz'altro togliere dal discorso del Procuratore generale quelle parole che, per essere infondate e dette in quel modo e in quella circostanza, considero lesive per il prestigio dell'autorità della provincia, che io riassumo e delle quali rispondo. Dopo un colloquio abbastanza vivace, avvenuto nello stesso ufficio in cui mi trovavo, alla presenza del primo presidente, il Procuratore generale riconobbe di essersi sbagliato e mi dichiarò che il periodo, oggetto della mia rimostranza, veniva tolto dal discorso e mi pregava di considerarlo come non pronunciato. Naturalmente l'accaduto non passò inosservato specie nell'ambiente forense. Avrei ritenuto necessario trasmettere a codesto ministero, per i provvedimenti che riterrà di provocare, il discorso integrale letto dal Procuratore generale. Ma questi alla richiesta fattane in mio nome del mio capo di gabinetto rispose che stava coordinandolo e che avrebbe ritardato qualche giorno a farmelo avere. Ho la certezza che, impressionato dal coro di disapprovazione suscitato, l'autore stia preparandone una edizione purgata che gli consenta di correre ai ripari [...].

Telesio stesso rispose il 2 novembre 1937, ripercorrendo i principali avvenimenti della cerimonia d'inaugurazione e le successive polemiche col prefetto, che Telesio considerò ingiustificate. Nella lettera Telesio rispose punto per punto alle affermazioni del prefetto, sia a quelle relative alle sue

codificazione, al patrimonio familiare e alla piccola adozione e illustra brevemente il contenuto e l'iter dell'elaborazione. Presente interamente in MG., fasc. pers., f. 69707.

supposte “lagnanze” che quelle relative al discorso in sé. Telesio riportò anche un episodio avvenuto il giorno prima dell’inaugurazione, quando si presentarono nel suo ufficio il segretario capo della Procura generale e un redattore del giornale locale “Il Resto del Carlino”, incaricato di fare un resoconto giornalistico riproponendo qualche brano saliente del discorso, idea che non piacque a Telesio per via dello scarso risalto che veniva dato al tema. Secondo Telesio sia “Il Resto del Carlino” che l’“Avvenire” mostrarono un resoconto non adeguato. Relativamente alle critiche della mancanza di riferimento al fascismo, scrisse: “Io stimo che quei criteri siano appieno rispondenti allo spirito del Regime e continuerò ad informare ad essi la mia azione fino a quando dalla E.V. non mi siano tracciate direttive diverse. Tengo solo ad osservare che un discorso inaugurale che si tiene nell’anno XVI dell’Era Fascista non può certo essere improntato alla chiusa mentalità e al vieto formalismo tradizionalistico del sorpassato regime demo-liberale. Occorre a mio modesto avviso saper dire coraggiosamente la verità a mettere nudo le piaghe cancrenose per risanarle”.

In un appunto per il capo del Governo del 12 novembre 1937 si legge:

È risultato anche in base a segnalazione del Ministero dell’Interno che il Procuratore generale, dott. Francesco Saverio Telesio, nel discorso inaugurale per l’apertura del nuovo anno giudiziario, ha fatto inopportuni apprezzamenti, sia nei riguardi dei magistrati del Distretto, sia in ordine ai rapporti della Magistratura con le Autorità politiche. Ritenuta l’assoluta sconvenienza degli accennati apprezzamenti del dott. Telesio, è stata presa la determinazione di proporre il collocamento a disposizione, a norma dell’articolo 175 dell’Ordinamento giudiziario, ed a questo fine il relativo provvedimento sarà sottoposto, come per legge, al Consiglio dei Ministri nella prossima sessione del mese di dicembre. Frattanto il suddetto Procuratore generale è stato invitato a lasciare, in attesa di provvedimenti, la direzione dell’ufficio; al che egli ha già ottemperato²⁰⁴.

Per questo episodio Telesio venne quindi collocato a disposizione del Ministero il 16 dicembre 1937. Il 25 aprile 1938 fu richiamato in servizio con le funzioni di primo presidente della Corte d’Appello di Cagliari e il 2 maggio 1939 venne collocato fuori ruolo col suo consenso e destinato poi, temporaneamente, il 1° giugno 1939 a esercitare le funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione del Regno. Nel giugno del 1941 Telesio fu coinvolto in un procedimento penale, per lesioni colpose a danno di terzi in seguito a un incidente d’auto. Telesio venne prosciolto dall’addebito nel dicembre 1941. Il 30 marzo 1942 fu richiamato in ruolo e nominato presidente di Sezione alla Corte Suprema di Cassazione.

Durante la Repubblica Sociale Italiana, venne chiesto a Telesio, nell’aprile 1944, di trasferirsi a Brescia, informandolo che sarebbe stato collocato a riposo in caso di non accettazione del trasferimento. Il 2 maggio Messina, presidente di Sezione reggente la prima Presidenza della Corte di Cassazione, invitò Telesio a presentarsi avanti alla Corte per conoscere le sue decisioni in merito al trasferimento a Brescia. Telesio dichiarò in tale occasione “di non comprendere la richiesta di una sua attuale dichiarazione relativa al trasferimento a Brescia, posto che egli è stato già collocato a riposo a datare dal 13 aprile c.a. secondo provvedimento definitivo personalmente comunicatogli”²⁰⁵. Dal decreto di collocamento a riposo presente nel fascicolo personale, venne però collocato a riposo dalla RSI “per speciali motivi di servizio” il 1° giugno 1944. Dopo la nascita della Repubblica, Telesio prestò giuramento alla Repubblica come presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione il 27 marzo 1947.

Il 4 agosto 1947, nel trasmettere la dichiarazione di Telesio di aspirare al trasferimento alla Prima Presidenza della Corte d’Appello di Napoli, il primo presidente Pagani scrisse:

Il Telesio, la cui rapida carriera è dovuto all’aver egli superato, a suo tempo, il difficile esame di merito distinto, venne promosso al grado 3° undici anni or sono, e sin dal 1939 esercita in questa Suprema Corte le funzioni di Presidente di Sezione col plauso dei magistrati e del foro, che concordemente riconoscono in lui non comuni qualità di acuto giurista e di magistrato sommamente esperto, idoneo pertanto anche alla direzione di un

²⁰⁴ MG., fasc. pers., f. 69707.

²⁰⁵ MG., fasc. pers., f. 69707.

importante ufficio giudiziario. Questa Corte sarebbe senza dubbio molto dolente di privarsi dell'opera di lui, ma, conoscendo che il desiderio del medesimo manifestato corrisponde ad un'antica aspirazione, determinata da ragioni apprezzabili di carattere familiare, debbo, da parte mia, augurargli che esso possa essere accolto²⁰⁶.

Il 1° giugno 1948 fu nominato presidente titolare della terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. Fu collocato a riposo a decorrere dal 9 aprile 1950.

4.5 Le biografie – Presidenti della prima Sezione penale

4.5.1 ALOISI Ugo

Ugo Aloisi, figlio di Alessandro e Carlotta Guglielmetti, nacque ad Artena, in provincia di Roma, il 10 dicembre 1878. Si laureò in Giurisprudenza. Sposò Lucia Jevais il 23 giugno 1921 a Parigi, con la quale ebbe una figlia, Carlotta.

Vinse il concorso per 150 posti di uditore, bandito con decreto del 28 giugno 1900, classificandosi al 5° posto della graduatoria e fu nominato uditore giudiziario il 21 maggio 1901.

Nel 1905 fu destinato a prestare servizio al Ministero della Giustizia. Nel rapporto riassuntivo sulla sua carriera, presente nel suo fascicolo personale, si afferma che i suoi superiori, in tutti i loro rapporti, attestarono che Aloisi “ha sempre dato prova di capacità, di molta dottrina, di operosità e precisione inappuntabile” e come funzionario al Ministero avesse “atteso alla trattazione degli affari più importanti segnalandosi per acume e zelo”. Nel 1913 collaborò col ministro guardasigilli nei lavori per la formazione del Codice di procedura penale.

Durante la prima guerra mondiale fu maggiore nel Corpo della Giustizia militare e venne inviato in missione di fiducia presso il Centro del servizio informazioni del Comando supremo italiano a Parigi, riscuotendo il vivo plauso dei superiori per l'opera svolta, sia nel campo giudiziario che in quello amministrativo.

Al termine della sua applicazione all'Ufficio dell'addetto militare a Parigi, nell'ottobre del 1919 l'addetto militare generale inviò un rapporto informativo sull'opera di Aloisi:

Il Maggiore nel Corpo della Giustizia Militare, Aloisi cav. uff. Ugo, funzionario di Codesto Ministero, cessa da oggi, per fine della sua Missione, di fare parte di questo Ufficio. [...] nei quattro anni in cui il Magg. Aloisi ha prestato servizio alla mia dipendenza (28 dicembre 1915 – 15 ottobre 1919), egli ha avuto occasione di esplicitare la sua attività essenzialmente in due campi, quello giudiziario e quello amministrativo.

I risultati di tale attività furono consegnati in una Relazione che, sottoposta, per la parte giudiziaria, a S.E. l'Avvocato Generale Militare, meritò che il Capo della Giustizia Militare del Regno con lettera del 28 marzo u.s. n° 161, così apprezzasse l'opera svolta dal mio Ufficio in tale campo.

“Ho letto con vivo interesse la Relazione che la S.V. si è compiaciuta inviarmi sull'attività svolta da codesto Centro del Servizio Informazioni del Comando Supremo²⁰⁷ nei riguardi della Giustizia Militare. Mi è grato doverle esprimere il mio profondo compiacimento per la volenterosa ed efficace attività spiegata con altissimo tatto da codesta missione, sia per la repressione degli attentati contro la sicurezza del Nostro Paese, sia in difesa della dignità Nazionale al fine di ottenere il rispetto delle nostre competenze e delle nostre prerogative. A nome della Giustizia Militare, che in questo eccezionale periodo è stata tanta parte della vita della Nazione e tanto ha potuto giovare della illuminata opera del centro di Parigi, mentre la ringrazio sentitamente, mi felicito con la

²⁰⁶ ACS, Csc, Fasc. pers., b. 61, f. 877.

²⁰⁷ Nella relazione sul funzionamento del Centro di Parigi del Servizio Informazioni del Comando Supremo, sull'opera svolta dal 15 ottobre 1915 al marzo 1919, sono presenti i rapporti relativi al controspionaggio, alla censura postale e telegrafica, alla sorveglianza delle frontiere, alla giustizia militare e ai servizi prestati quali quelli del passaporto, dei renitenti e disertori e il servizio postale dei corrieri e questioni di importanza. Aloisi fece parte del personale del Centro di informazioni dal 7 gennaio 1916 al marzo 1919. Sottotenente, fu promosso tenente il 20 aprile 1917, e maggiore nel corpo di giustizia militare il 18 maggio 1918. Ha sempre funzionato quale capo ufficio. Cfr. ACS, Mgg, III Vers., f. 69296.

S.V. per le nobili benemerienze acquistate [...]”. Aggiungo che come da lettera dello stesso Avvocato Generale Militare in data 1° Giugno 1918 n° 10, il Maggiore Aloisi fu anche designato a esercitare le funzioni di Sostituto Avvocato Militare presso il Tribunale istituito per le truppe ausiliare in Francia.

[...] Debbo tuttavia, da mia parte, segnalare in particolare modo alla benevola attenzione della E.V. che il Maggiore Aloisi fu incaricato di negoziare col Governo Francese un accordo speciale sulla circolazione dei sudditi dei due Stati nelle zone di frontiera. Riuscì nell'intento non senza avere superato molteplici e gravi difficoltà: l'accordo, cui fu data forza esecutiva nel Regno, porta la data del 7 dicembre 1918. Durante il tempo in cui il Maggiore Aloisi è stato alle mie dipendenze, è stato insignito del grado di Ufficiale della Corona d'Italia, su proposta di S.E. il Ministro degli Affari esteri, ed è stato nominato Cavaliere della Legione d'Onore su proposta del Ministro della Guerra Francese. Avendo fatto parte di Truppe Mobilitate, ha diritto di fregiarsi del distintivo istituito con R. Decreto 21 luglio 1916 n. 141 e al computo della Campagna di Guerra. [...] il 7 gennaio 1916 giunto in territorio alleato dichiarato in "Etat del Siege" (Decreto del Presidente della Repubblica in data 2 agosto 1914). Il 25 giugno 1918 giunto in territorio alleato dichiarato "Zone del Armées" (Decreto del Presidente della Repubblica in data 25 giugno 1918)²⁰⁸.

Fu segretario delle Commissioni per la unificazione del Diritto Cambiario, per il Codice di Procedura penale e per le Conferenze di Diritto provato all'Aja, e prese parte alla preparazione e discussione di alcuni progetti di accordo in seno alla Commissione giuridico-amministrativa della Conferenza di Roma del 1922. Nel 1922 collaborò alla preparazione del disegno di legge per la prevenzione e repressione dell'abigeato e del danneggiamento di animali in Sardegna, per il quale venne lodato dal sottosegretario alla Giustizia che ebbe modo "di constatare la sua lidissima preparazione nelle discipline giuridiche congiunta ad un fine intuito, ad una singolare prontezza di percezione e ad un sicuro criterio". Il 20 dicembre 1923 venne promosso, per merito distinto, consigliere di Corte di Appello, continuando nelle funzioni di capo Sezione al Ministero.

Chiese di essere ammesso al concorso per la Cassazione indetto il 15 luglio 1926 e in questa occasione il direttore generale della Giustizia, nel suo rapporto, ricordò prima di tutto la partecipazione di Aloisi, su incarico di D'Amelio, alla "Commission des coupables", presso la Conferenza della Pace di Parigi, per la formulazione delle norme per disciplinare l'istituzione dei Tribunali misti, competenti, secondo il trattato di Versailles, a giudicare i colpevoli di guerra, e che da oltre un anno collaborava direttamente con il ministro guardasigilli nei lavori di riforma del Codice Penale e di Procedura penale e concluse il rapporto in questo modo:

L'adempimento scrupoloso dei doveri di ufficio il Comm. Aloisi ha saputo conciliare con una importantissima produzione scientifica, riuscendo a dare un prezioso contributo specialmente agli studi del diritto processuale penale. Tralasciando lavori minori in altri campi del diritto, mi limito a segnalare la "spiegazione pratica del codice di procedura penale" ed i due volumi "Dei mezzi di impugnazione" e "dell'Esecuzione" che costituiscono rispettivamente i volumi VII e VIII del Commento al Codice di Procedura Penale pubblicato a cura dei Senatori Mortara, Stoppato ecc. Si tratta di opere troppo universalmente note e così particolarmente tenute in alto pregio dai cultori del diritto, che ogni lode sarebbe superflua; mentre del personale, ampio, prezioso contributo del Comm. Aloisi alla compilazione di esse attestano le ambite ed oltremodo lusinghiere dichiarazioni del Senatore Mortara.

Venne dichiarato promovibile per merito distinto, all'unanimità, nella giudicante e venne quindi nominato, nel 1928, consigliere della Corte di Cassazione, il 15 gennaio, quando fu anche posto fuori del ruolo organico perché incaricato di studi legislativi; assunse gli incarichi di vice presidente della Commissione per la revisione e il coordinamento delle leggi finanziarie, presidente del Comitato per i progetti dei nuovi codici penali militari, insegnante di Procedura penale nella Scuola di perfezionamento presso la Regia Università di Roma.

Nel 1929 venne nominato agente generale del Governo in una vertenza col Venezuela e primo delegato nella Conferenza di Ginevra per la prevenzione e la repressione del falso nummario. L'anno successivo prese parte all'elaborazione del Codice di procedura penale, rappresentando poi il ministro guardasigilli Rocco davanti alla Commissione parlamentare per l'esame del progetto definitivo del Codice medesimo. Il 4 gennaio 1932 venne richiamato in ruolo con il titolo e le

²⁰⁸ ACS, Mgg, III Vers., f. 69296.

funzioni di presidente di Sezione di Corte di Cassazione. Sempre nel 1932 venne nominato membro della Delegazione italiana e relatore generale nelle Conferenze internazionali di Diritto comparato tenutesi all'Aja.

Il 15 febbraio 1935 venne designato quale delegato italiano al Comitato per la preparazione di uno schema di convenzione internazionale per la repressione del terrorismo presso il Segretariato generale della Società delle Nazioni. Il 21 dicembre 1936 venne nominato membro effettivo del Consiglio Superiore della Magistratura per il biennio 1° gennaio 1937 - 31 dicembre 1938 e nel 1937 fu capo della Delegazione italiana nella Conferenza al Cairo in tema di scavi archeologici e membro della Delegazione italiana e relatore generale nelle Conferenze internazionali di Diritto comparato tenutesi all'Aja, l'anno successivo fu capo della Delegazione italiana nella Conferenza al Cairo per l'unificazione d'istituti fondamentali del Diritto penale.

Il ministro Solmi lodò la condotta di Aloisi durante il Congresso internazionale per l'unificazione del Diritto penale in una sua lettera del 19 aprile 1938, "per questa nuova brillante affermazione e per il prestigio, l'autorità e la competenza con i quali ha assolto l'importante e delicato incarico conferitogli"²⁰⁹. Di nuovo nel 12 gennaio 1939, Solmi lodò il magistrato per l'attività "spiegata quale esecutore testamentario della fu signora Elvira Aloisi, per il soddisfacente regolamento finale del legato a favore della R. Scuola d'Ingegneria" e per la sua "nobile iniziativa" relativa alle borse di studio, per le quali propose di tenere "presenti specialmente gli studenti figli di magistrati, cancellerie e notai"²¹⁰.

Il 26 aprile 1940 il ministro Grandi inviò al primo segretario di sua maestà per il Gran magistero degli ordini equestri una richiesta di onorificenza, tracciando la biografia del magistrato:

Vi segnalo, Eccellenza, come meritevole di una più alta distinzione cavalleresca, il Gr. Uff. Ugo Aloisi, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione del Regno, insigne magistrato per preclari doti di ingegno e cultura, per grande operosità, per austerità e dignità nella vita pubblica e privata. Entrato a far parte dell'Ordine Giudiziario nel 1901, fu nel 1905 destinato a prestar servizio in questo Ministero in importanti Uffici delle Direzioni Generali degli Affari Civili e degli Affari Penali, e vi rimase anche con la promozione a Consigliere di Corte di Appello conseguita nel 1923.

Fu segretario delle Commissioni per l'unificazione del diritto cambiario, per il Codice di Procedura Penale e per le conferenze internazionali di diritto privato all'Aja, e collaborò alla preparazione e discussione di numerosi progetti d'accordo nella Commissione giuridico-amministrativa della Conferenza di Roma del 1922.

Maggiore nel Corpo della Giustizia Militare durante la guerra 1915-1918, ebbe missione di fiducia presso il Servizio Informazioni del Comando Supremo Italiano di Parigi, riscuotendo il vivo plauso dei suoi superiori per l'opera svolta nel campo giudiziario e in quello amministrativo. Nel 1928 fu classificato primo nel concorso per i posti di Consigliere della Corte di Cassazione del Regno, rilevandosi che egli aveva presentato numerose pubblicazioni giuridiche a tutti note, e universalmente pregiate, e che aveva dimostrato la superiorità del suo intelletto nei lavori legislativi affidatigli da parecchi Ministri, che lo vollero collaboratore per i codici penale e di procedura penale. Assunte le sue funzioni alla Corte di Cassazione, seguì a dare infaticabilmente il prezioso suo contributo di giurista quale Vice presidente della Commissione per la revisione e il coordinamento delle leggi finanziarie, Presidente del Comitato per i progetti dei nuovi codici penali militari, insegnante di procedura penale nella Scuola di perfezionamento presso la R. Università di Roma, membro della delegazione italiana per l'unificazione del diritto penale a Roma, Bucarest, Bruxelles, Parigi, Ginevra, Palermo e Copenaghen, Agente del Regio Governo in una vertenza col Venezuela nel 1929, Capo della Delegazione italiana in due Conferenze al Cairo, nel 1937 in tema di scavi archeologici e nel 1938 per la unificazione di istituti fondamentali del Diritto penale. Per tanta ammirabile attività il Grande Ufficiale Aloisi merita certamente, a mio avviso, un giusto riconoscimento, che sarebbe ovunque favorevolmente appreso, e che rappresenterebbe adeguata ricompensa ai meriti da lui acquistati. Pertanto, mi onoro proporvi, Eccellenza, che al Gr. Uff. Ugo Aloisi venga conferita, nell'ambita forma del Moto Proprio Sovrano, la maggiore onorificenza di Cavaliere di Gran Croce decorato del gran Cordone dell'Ordine della Corona d'Italia.

Il 9 giugno 1941 fu Lissia a indirizzare ad Aloisi una lode, per l'attività da lui svolta quale vice presidente della Commissione interministeriale di coordinamento delle leggi finanziarie:

²⁰⁹ ACS, Mgg, III Vers., f. 69296.

²¹⁰ ACS, Mgg, III Vers., f. 69296.

Eccellenza, il Direttore Generale delle Dogane, nel segnalarmi la serie, già cospicua, dei lusinghieri giudizi sulla nuova legge doganale, di recente entrata in vigore, espressi anche da eminenti personalità del mondo scientifico italiano, ha ritenuto opportuno richiamare la mia attenzione su l'opera altamente benemerita che, per oltre quattro anni, Voi avete svolta quale Vice Presidente della Commissione Interministeriale di coordinamento delle leggi finanziarie con la legge 7 gennaio 1929 n. 4, che ha atteso ai lavori preparatori della legge doganale suddetta. Non mi era sfuggita la feconda attività della Commissione interministeriale, ma da l'esame del testo della nuova legge e delle relazioni ad essa premesse ho potuto rendermi personalmente conto che si tratta di un lavoro ponderoso che, portato a compimento con serietà di intenti, contempera felicemente e giustamente, anche attraverso una grande precisione giuridica del testo, la scienza nonché la evoluzione del diritto positivo italiano con le necessità pratica inderogabili dell'amministrazione finanziaria cui ho l'onore di presiedere.

Mi è gradito, pertanto, esprimerVi insieme con il mio compiacimento, anche i miei più vivi ringraziamenti per il fattivo ed intelligente contributo da Voi dato alla preparazione di una opera di tanto pregio e di tanta utilità.

E poiché desidero che Voi abbiate anche un riconoscimento tangibile, per quanto modesto, dei miei sentimenti, ho dato disposizioni che Vi sia corrisposto un compenso straordinario di L. 5000, che sarà quanto prima esigibile presso questa Tesoreria Centrale²¹¹.

Il primo presidente Casati trasmise il 15 settembre 1942 il parere positivo del sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia diretto ad Aloisi, presidente della prima Sezione penale in Cassazione, relativamente al suo operato e sulla relazione circa la definizione dei ricorsi in materia annonaria. Lo stesso Casati si aggiunse "alla parola di plauso del capo dell'Amministrazione Giudiziaria".

In relazione alla vicenda epurativa di Aloisi, è possibile rintracciare una relazione dell'istruttore rivolta all'alto commissario aggiunto, nella quale viene tracciata la carriera del magistrato:

Il presidente di Sezione della Corte di Cassazione S.E. Aloisi Ugo, è tra gli alti magistrati, uno dei più discussi. Non ha qualifiche fasciste, né risulta che abbia preso parte attiva alla vita politica del fascismo. È stato tuttavia elemento favorevole al vecchio regime, come si evince anche da qualche suo scritto (Vedi: "Gli studi di diritto penale e processuale in Italia nel ventennio fascista" ed I.R.C.E. 1942; Manuale pratico di procedura penale, Giuffrè 1932). È molto dubbia la sua correttezza professionale, lo si accusa infatti di spiccata tendenza al favoritismo. Era in strettissimi rapporti con due dei magnati del Ministero della Giustizia S.E. Novelli, Direttore Generale degli Istituti di prevenzione e pena, deceduto durante l'occupazione tedesca, e S.E. Cantarano, già capo del personale. Nominato più volte a presiedere commissioni di concorsi, l'Aloisi sembra fosse molto sensibile alla pressione dei predetti e degli alti gerarchi. Da ultimo gli era stata affidata la sezione della Corte di Cassazione che si occupava dei ricorsi relativi alla materia penale annonaria e nella direzione della medesima egli si era distinto per lo scrupolo con il quale eseguiva le istruzioni impartite dal Ministro fascista, ottenendone ripetuti encomi. L'accertamento di un'eventuale responsabilità dell'Aloisi agli effetti dell'epurazione, importerebbe indagini lunghe, che dato il tempo concesso a questo ufficio, non si ritengono possibili. I motivi sopraesposti tuttavia consigliano l'allontanamento dell'Aloisi e perciò questo ufficio propone che egli sia segnalato al Presidente del Consiglio per il collocamento a riposo²¹².

Si trova anche un brevissimo appunto sulla condotta di Aloisi, senza data e senza autore, ma nel quale diverse frasi sono seguite da un punto interrogativo a matita:

[...] Senatore Fascista deferito all'Alta Corte di Giustizia fra coloro i quali "con i loro voti od atti contribuirono al mantenimento del regime fascista ed a rendere possibile la guerra". Come senatore ha partecipato alle Commissioni per la formazione dei codici e delle leggi fasciste. Come magistrato ha sempre favorito amici e gerarchi, preoccupandosi più dei nomi delle parti che delle questioni di diritto esposte nei ricorsi e nelle memorie. Ossequiente al regime ha sempre subito le pressioni politiche. La Sezione della Corte da lui presieduta respinse il ricorso prodotto dal P.M. contro la sentenza della Corte di Appello di Roma, con la quale il Dr. Piana, imputato di procurato aborto seguito da morte, veniva assolto. Il rigetto del ricorso è dovuto all'interferenza del Presid. Antonio Azara e del Cons. Naz. Ascione, cognato dell'imputato²¹³.

Il 31 ottobre 1944 Aloisi compilò la scheda personale formulata dall'alto commissario aggiunto per l'epurazione. Non si segnala nulla di particolare nella scheda. Alla domanda 20 sullo svolgimento di carriera rispose "Consigliere di Corte di Appello. Consigliere di Corte di

²¹¹ ACS, Mgg, III Vers., f. 69296.

²¹² ACS, Mgg, III Vers., f. 69296.

²¹³ ACS, Mgg, III Vers., f. 69296.

Cassazione. Presidente di Sezione della Corte di Cassazione. Destinazione: Roma. Alla domanda 28 (Ha svolto attività pubblicistica, in quale periodo e in quale quotidiano o periodico?) rispose di essere stato condirettore della Rivista Italiana di Diritto Penale e alla domanda 29 (È stato autore di libri, opuscoli e pubblicazioni in genere, aventi anche indirettamente carattere politico?) scrisse di aver scritto, sotto la direzione di Lodovico Mortara, la “Spiegazione pratica del Codice di Procedura Penale”. Relativamente al suo grado militare fu maggiore di complemento in congedo. Alla domanda 33 (A quale ufficio era destinato alla data dell’8 settembre 1943? Corte Suprema di Cassazione. Ha continuato a prestare servizio?) rispose “con la stessa funzione”, ma dichiarò di non essersi trasferito al Nord né di aver prestato giuramento al Governo fascista repubblicano.

Venne collocato fuori ruolo, col suo consenso, il 5 dicembre 1947 per attendere a studi legislativi. Il 22 di giugno dello stesso anno prestò giuramento di fedeltà alla Repubblica.

L’anno successivo, il 5 dicembre, venne mantenuto in funzione in soprannumero per attendere a studi legislativi, mantenimento confermato anche il 15 gennaio 1949.

Il 18 gennaio 1949 Aloisi presentò alcune informazioni all’Ufficio superiore del personale e degli affari generali del Ministero della Giustizia sul suo stato di famiglia e di servizio col fine di appurare quale attività potesse ancora svolgere:

[...] Ho a carico la moglie e due nipoti, figlie di mia figlia, le quali sono presso di me per ragioni di studio; Non ho altri proventi all’infuori dello stipendio con i relativi assegni, meno lo straordinario e la presenza; Fino alla fine di ottobre 1947, quando cioè mi fu comunicato di essere stato posto a disposizione di codesto Ministero, ho, quale titolare della prima sezione penale della Corte di Cassazione, sempre presieduto alle udienze di Camera di Consiglio, dando nel contempo precise direttive per lo svolgimento dei processi da discutere in udienza pubblica. È noto che gli affari da decidere con la procedura in camera di consiglio, presentano questioni di particolare rilevanza giuridica; Negli anni 1942-1943 ho presieduto a commissioni di concorso per la promozione da giudice a consigliere; Attualmente presiedo il Comitato di studio per la formazione di uno schema-tipo di trattato di estradizione, per incarico del Ministero degli Affari Esteri, come da lettera di cui accludo copia. Le circostanze ora indicate palesano quale attività d’impiego io possa svolgere²¹⁴.

Fu infine collocato a riposo il 1° ottobre 1949.

4.5.2 JANNITTI PIROMALLO Alfredo

Alfredo Jannitti Piromallo nacque a Napoli il 3 settembre 1879, figlio di Francesco Jannitti e di Costanza Piromallo²¹⁵. Sposò Giulia Maria Ninni a Napoli nel 1911.

Si laureò in Giurisprudenza e prese parte, per la prima volta, all’esame di concorso indetto con decreto il 28 giugno 1902 per 150 posti di uditore giudiziario, ma non venne ammesso alle prove orali (in quanto non conseguì in ciascuna prova scritta almeno 12 voti su 20). Si presentò al concorso dell’anno successivo, sempre per 150 posti, bandito il 1° luglio, e si classificò al 17° posto della graduatoria, con 210 voti. Il 31 maggio 1904 venne nominato uditore e il 15 luglio venne destinato al Tribunale di Bari. Nel rapporto di novembre dello stesso anno, il procuratore generale di Trani lo descrisse come “giovane di pronto ingegno, sufficientemente istruito, operoso, di

²¹⁴ ACS, Mgg, III Vers., f. 69296.

²¹⁵ Dal 19 dicembre 1926 Alfredo Jannitti, i suoi fratelli e i loro figli (“Jannitti Alfredo, Eugenio, Alberto, Rodolfo, Assunta e Raimondo fu Francesco, nati i primi tre e gli ultimi due in Napoli rispettivamente il 3 settembre 1879, il 22 aprile 1881, il 7 gennaio 1884, il 20 febbraio 1890 e il 28 settembre 1891, il quarto in Foggia l’11 novembre 1885, e i figli, Costanza di Alfredo e Vittorio di Alberto, nati in Roma rispettivamente il 7 febbraio 1912 e il 14 agosto 1917, Francesco e Antonino di Rodolfo, nati in Napoli il 15 luglio 1910 e il 3 novembre 1911, nonché Carlo di Raimondo nato in Molfetta il 6 settembre 1925”) vennero autorizzati ad “aggiungere al cognome Jannitti quello di Piromallo, e a fare uso per l’avvenire, in tutti gli atti e in ogni circostanza, del doppio cognome Jannitti Piromallo, con esclusione di ogni conseguenza di carattere araldico e nobiliare”. Cfr. MG, Fasc. pers., f. 69660.

carattere serio e di ottima condotta”. Il 26 febbraio 1905 venne destinato al mandamento di Cagnano Varano con funzioni di vicepretore.

Il 31 marzo 1906 venne approvato all’esame pratico, risultò il 9° in graduatoria, con 179 e 5/7 voti. In aprile venne nominato aggiunto giudiziario nella Regia Procura di Lecce e il 4 giugno dell’anno successivo fu tramutato al Tribunale di Bari. Nella nota presentata in occasione della richiesta di Jannitti Piromallo di prendere parte a un concorso per 6 posti di vice segretario al Ministero del 1907, il primo presidente di Trani lo definì “colto e intelligente magistrato, dotato di speciale competenza in materia amministrativa”. Il 23 agosto 1907 venne tramutato alla Regia Procura di Bari. Il 20 ottobre dell’anno successivo venne nominato vice segretario di seconda classe nel Ministero della Giustizia, ottenendo la promozione a segretario il 9 luglio 1908 e a primo segretario l’11 ottobre 1910.

Chiese di rientrare in magistratura nel 1919, e in questa occasione il direttore capo della Divisione ottava fornì sul suo conto ottime informazioni, ritenendo la sua richiesta meritevole di essere accolta e definendolo “funzionario assai distinto per talenti e per cultura giuridica”, informando al tempo stesso del fatto che Jannitti Piromallo “aveva titolo di professore di diritto e procedura penale e che della sua attività di studioso erano prove le molteplici e pregevoli pubblicazioni che aveva redatte nel suddetto ramo del diritto”.

La seconda Sezione del Consiglio Superiore della Magistratura, il 19 gennaio 1920, espresse parere favorevole al suo ritorno in magistratura, classificandolo tra i promovibili per merito a norma della legge del 14 luglio 1907; venne quindi nominato sostituto procuratore del re, trattenuto comunque al Ministero con funzioni di primo segretario, il 29 gennaio 1920. Nel suo ruolo di funzionario del Ministero, Jannitti ha sempre avuto ottime qualifiche.

Nell’aprile del 1922 venne chiamato a far parte della Commissione per la raccolta e illustrazione delle leggi penali militari, dove assolse in modo lodevole ai suoi compiti; meritando il “plauso della stessa Commissione per la grande dottrina e la eccezionale competenza dimostrata”. Il direttore capo scrisse di lui che possedeva una “completa conoscenza della legislazione positiva”, e grazie a questa sua capacità poteva essere definito come “funzionario di vero valore a cui si può affidare con sicurezza qualsiasi lavoro sia nello studio di questioni difficili per complessità di norme di legge, sia nella compilazione di provvedimenti legislativi o norme di massima”. Il capo della Divisione mise inoltre in rilievo “la dignità del suo carattere, la nobiltà della sua vita e il severo senso del dovere che ispira tutte le sue azioni”.

Il senatore Scialoja, presidente della Commissione reale per la revisione della legislazione di guerra e sistemazione legislativa delle nuove province, scrisse al guardasigilli la seguente lettera:

In occasione del prossimo scrutinio per la promozione al grado superiore, credo doveroso segnalare alla E.V. l’opera intelligente e attiva prestata dal prof. Iannitti prima alla Commissione reale del dopo guerra, e poi alla Commissione reale per la revisione della legislazione di guerra e l’unificazione legislativa per le nuove province, e più tardi, al Comitato tecnico legislativo per l’unificazione del diritto nelle nuove province succeduto alla detta Commissione. In tali collegi, da me presieduti, il prof. Iannitti, addetto in qualità di segretario, ha compiuto ingente e apprezzatissimo lavoro, non attendendo solo alla preordinazione e al coordinamento dei necessari elementi di studio, ma compiendo diligenti ricerche e soprattutto redigendo dotte relazioni in argomenti vari, in specie riguardanti il diritto penale e preparando progetti di legge e decreti. Tra i lavori compiuti dal prof. Iannitti, vanno in specie ricorda di:

A) Per la Commissione del dopo guerra, quattro importanti relazioni, che, sono delle vere monografie, sulla efficacia nel tempo della legislazione emanata in virtù dei pieni poteri di guerra, sul valore costituzionale delle norme pubblicate in base ai medesimi, sulla legislazione di guerra riguardanti il Ministero della Pubblica Istruzione e sull’influenza della legislazione di guerra nelle future riforme del diritto;

B) Per le due su ricordate Commissioni legislative: i lavori preparatori e le relazioni speciali sul diritto penale militare e sull’estensione dei codici penale e di procedura penale alle nuove province, sul giuramento, sulla legge di pubblica sicurezza e sulle altre complementari di essa, nonché sul codice di finanza.

In siffatti lavori, il prof. Iannitti ha dato prova di profonda dottrina, di grande maturità di giudizio, di particolare esperienza, di assoluta rettitudine e di impareggiabile operosità.

Il Consiglio di amministrazione del Ministero deliberò il 28 luglio 1923, all'unanimità, la trasmissione al CSM delle ottime informazioni date dal capo del personale sul conto di Jannitti.

Venne dichiarato promovibile per merito distinto nella requirente con un voto per la promovibilità a scelta il 12 ottobre 1923 dalla seconda Sezione del Consiglio Superiore:

Il Jannitti da uditore e da aggiunto diede prova di spiccate attitudini alle funzioni giudiziarie, rivelandosi magistrato pregevolissimo per capacità, carattere e condotta. Al ministero, dove passò nel 1907, ha riportato elevate qualifiche e si è sempre segnalato per coltura e operosità. Ha atteso agli studi giuridici con grande amore e profitto, sì da conseguire, nel 1917, la libera docenza in diritto e procedura penale. Ha pure fatto parte di importanti commissioni legislative, prestandovi opera assai lodata. Classificato dal consiglio superiore tra i promovibili per merito, fu, nel 1920, nominato sostituto procuratore del Re, continuando nelle funzioni amministrative. Chiede ora lo scrutinio per la promozione anticipata, a norma dell'art. 23, lett. a) R.d. 7 giugno 1923. Le informazioni che di lui danno i suoi superiori e il consiglio del ministero sono per ogni verso eccellenti. Il Jannitti presenta molti documenti e note di elogio, da cui si desume la notevole e complessa sua attività e la stima che lo circonda. Produce, inoltre, numerose pubblicazioni, varie per mole e importanza, le quali fanno fede indubbiamente di molta coltura, soprattutto nelle discipline penali, di criterio lucido e preciso e di perseverante operosità. Chiari e diligenti e, spesso, non privi di pratiche e opportune proposte son pure i lavori d'indole amministrativa e legislativa. Rileva, però, il consiglio che la quantità della produzione del Jannitti nuoce alla qualità: prevalgono, infatti, in essa i lavori di compilazione e manca spesso l'indagine critica e la cernita sapiente degli abbondanti elementi raccolti. Trattasi, peraltro, senza alcun dubbio, di un funzionario assai valoroso, che la maggioranza non esita a ritenere degno della più elevata delle classificazioni.

Fece ricorso contro la deliberazione della seconda Sezione il 20 novembre 1923, ma le Sezioni unite, nella seduta del 20 dicembre 1923, confermarono la precedente classifica, dopo aver comunque riconosciuto che tra i lavori presentati “non mancano tuttavia discreti saggi di critica scientifica”. Venne nominato sostituto procuratore generale di Corte d'Appello il 30 dicembre 1923, continuando nelle precedenti funzioni. Il 5 giugno 1925 venne segnalato dal guardasigilli per il conferimento di una speciale distinzione cavalleresca come “funzionario pregevolissimo sotto ogni rapporto e perciò degno della massima considerazione soprattutto per l'opera intelligente solerte e scrupolosa che presta a pro della Amministrazione centrale della giustizia”.

Nel luglio 1927 la Commissione per la riforma del Codice Penale segnalò la preziosa collaborazione di Jannitti, che durante i lavori diede prova “della vivacità del suo ingegno, di elevato e sano criterio giuridico e di una seria preparazione scientifica nell'elaborazione di schemi per titoli di reati non facili”.

Si presentò al concorso per nove posti di consigliere di Cassazione indetto nel 1927²¹⁶ e il Consiglio di amministrazione del Ministero della Giustizia espresse parere positivo per l'ammissione al concorso il 4 agosto 1927, dichiarandolo “pienamente idoneo alle funzioni del grado superiore in entrambe le carriere”. Nel concorso risultò 14° in graduatoria, con 68 1/10 punti.

Chiese poi, il 4 luglio 1928, di essere ammesso allo scrutinio indetto con avvertenza ministeriale pubblicata il giugno 1928, dichiarando di aspirare a entrambe le carriere. Il direttore generale degli Affari Penali nel trasmettere tale istanza trascrisse, confermandole, le informazioni date nel 1927 in occasione del concorso:

²¹⁶ Nei documenti presentati si trova un lunghissimo memoriale da lui preparato, nel quale egli riassunse tutta la sua carriera, suddividendola per paragrafi (Commissioni legislative, Insegnamento universitario, Pubblicazioni giuridiche, Carriera della magistratura, Titoli vari). Jannitti descrisse quindi la sua partecipazione alle commissioni legislative, riportando anche gli encomi e le parole di lode ricevute. Tra i vari incarichi, sottolineò quello relativo alla riforma del Codice di procedura penale e quello per la riforma di un nuovo regolamento generale carcerario. Scrisse di aver avuto l'abilitazione alla libera docenza in Diritto e procedura penale presso la Regia Università di Modena (4 luglio 1917), trasferita poi alla Regia Università di Roma, nella quale insegnò dal 1919 al 1928. Insegnò inoltre Diritto commerciale presso la Scuola d'ingegneria dell'Università di Roma negli anni accademici 1926-27 e 1927-1928 e nel 1927 ai corsi di preparazione per gli esami professionali di avvocato e procuratore e di uditore giudiziario. Scrisse diversi saggi critici di Diritto e Procedura penale e studi monografici, oltre a collaborare con diverse riviste scientifiche e varie pubblicazioni di scienza e legislazione.

Nominato nel 1907, vice segretario in questo Ministero, non tardò a distinguersi tra i migliori funzionari, per la coltura e operosità sì da meritarsi sempre le più lusinghiere qualifiche da parte dei superiori. Il senatore prof. Luigi Lucchini, che lo ebbe alla sua dipendenza nell'importante lavoro di impianto e di consolidamento del Casellario centrale e di ricostituzione dell'ufficio di Statistica giudiziaria, nel partecipare al prof. Iannitti di averlo iscritto fra i collaboratori ordinari della "Rivista Penale" (gennaio 1915), poneva in rilievo le rare qualità di questo magistrato, che egli dichiarava di considerare una delle colonne della rivista stessa. Dopo aver prestato servizio nell'importante Divisione degli Affari Civili, da parecchi anni il comm. Iannitti trovò addetto alla Divisione Grazie, in qualità di capo sezione, carica questa che egli ha rivestita e riveste con piena soddisfazione dei superiori. Torna poi a suo maggior merito il fatto che, né le funzioni giudiziarie prima, né quelle amministrative poi, esercitate con attività e con zelo, gli impedirono di attendere con amore e con vero profitto a studi giuridici, sì da conseguire, per titoli, nel 1917, la libera docenza in diritto e procedura penale. La sua attività scientifica si desume dalle numerose pubblicazioni che egli produce nel presente scrutinio e che stanno a dimostrare una operosità veramente costante ed eccezionale, una vasta e soda coltura nelle discipline giuridiche e un criterio lucido e preciso. Anche nel campo degli studi legislativi è da rilevare che il prof. Iannitti ha dato il largo e sempre apprezzato contributo della sua attività e del suo ingegno. Egli infatti fu chiamato a far parte di parecchie importanti commissioni, fra le quali mi limito a ricordare quella per la coordinazione della legislazione militare, la Commissione Reale per la riforma del codice di commercio, la Commissione Reale per la riforma del codice per la marina mercantile, il Comitato per la riforma del Codice Penale. Il comm. Iannitti ha assolto ancora speciali incarichi di fiducia, nei quali sono state sempre rilevate le sue eccellenti qualità: segretario della Commissione per il dopo guerra; segretario, con voto deliberativo, e relatore nel Comitato tecnico di legislazione per l'unificazione del diritto nelle nuove province e a Fiume; e si è inoltre occupato della riforma del codice di procedura penale e della formazione di un nuovo regolamento generale carcerario. Tutti questi svariati e delicati incarichi, ai quali si è recentemente aggiunto la nomina del prof. Iannitti a capo di uno degli importanti uffici delle Grazie, dimostrano la grande fiducia che egli gode per capacità, dottrina e operosità. Non esito pertanto ad affermare che tali doti lo pongono – a buon diritto – in prima linea tra i migliori funzionari dell'Amministrazione della Giustizia.

Il Consiglio Superiore, Sezione prima, nella seduta del 9 novembre 1928, lo classificò promovibile per merito distinto, all'unanimità, nella requirente. Il 19 luglio 1929 il guardasigilli Rocco rivolse al magistrato un encomio per aver collaborato alla revisione del progetto preliminare di Codice Penale ed essersi dedicato a questo compito "con grande alacrità, dando prova non solo di molta cultura e di larga e profonda preparazione nelle discipline giuridiche ma altresì di conoscenza notevole dei gravi problemi d'indole sociale e politica, cui più specialmente la legislazione penale ha rapporto e di quanto viene suggerito dalla dottrina e dalla pratica per risolverli nell'interesse nazionale"²¹⁷.

Il 26 maggio 1930 fu nominato consigliere di Cassazione con funzioni di presidente di Sezione della Corte d'Appello di Venezia, destinato con le stesse funzioni ad Ancona il 15 agosto e poi, con funzioni di presidente del Tribunale, a Trieste il 30 ottobre. Il 13 dicembre dello stesso anno fu trasferito alla Corte di Cassazione del Regno (prima Sezione penale). Nel marzo del 1933 venne nominato giudice effettivo al Tribunale supremo militare e nel 1936 presidente supplente della Commissione per gli esami di avvocato; nello stesso anno, il 21 dicembre, venne nominato membro supplente del Consiglio Superiore della Magistratura per il biennio 1° gennaio 1937 - 21 dicembre 1938. Nel 1938 Jannitti portò avanti più volte le sue aspirazioni di carriera, scrivendo diverse lettere personali nelle quali descrisse la sua situazione e le sue aspirazioni, nel febbraio e nell'agosto.

Il 29 gennaio 1940 venne nominato procuratore generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro e il 12 dicembre dello stesso anno venne tramutato con le funzioni di procuratore generale alla Procura generale presso la Corte d'Appello di L'Aquila. Nel fascicolo si trova un appunto riguardante la condotta del magistrato, scritto da Grandi il 18 febbraio 1942 e intestata "Appunto da inserire nel fascicolo personale del procuratore generale presso la Corte d'Appello di Aquila, Alfredo Jannitti Piromallo" nel quale vengono descritti gli ultimi trascorsi di carriera del magistrato:

Dovendosi provvedere circa un anno e mezzo fa alla nomina del Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro venne interpellato, su mia richiesta, dal direttore generale del Personale, il consigliere di

²¹⁷ MG, Fasc. pers., f. 69660.

cassazione Alfredo Jannitti Piromallo se gradiva tale destinazione. Il Jannitti accettò e in seguito alla sua accettazione egli venne promosso al grado superiore e destinato a Catanzaro. Subito dopo avrebbe ottenuto la promozione il Piromallo domandò di essere esonerato dal posto assegnatogli e fece presenti una serie di difficoltà d'ordine familiare che gli impedivano di raggiungere il posto. Tali difficoltà erano tutte pre-esistenti alla sua accettazione all'ufficio di Procuratore generale a Catanzaro. Feci presente al Jannitti Piromallo la mancanza di correttezza per cui egli una volta ottenuta la promozione di rifiutava praticamente di raggiungere il posto da lui stesso accettato prima della promozione medesima e lo invitavo a raggiungere senz'altro Catanzaro. Per il breve periodo di tempo in cui tale magistrato rimase a Catanzaro continuò con ogni sorta di insistenze a richiedere il suo trasferimento a Roma. Pochi mesi dopo infatti egli otteneva, a sua domanda, di essere trasferito ad Aquila, come Procuratore generale. Non appena ad Aquila egli continuò a manifestarsi scontento e a richiedere insistentemente il trasferimento a Roma. Fattogli presente che ciò non era possibile egli inviava allora in data 15 gennaio una dichiarazione medica, allegando la sua impossibilità, per ragioni di salute, di rimanere più oltre nella città di Aquila. In seguito a ciò io promuovevo dal Consiglio dei ministri dell'11 febbraio, la decisione di collocamento a disposizione. Comunicata al Jannitti Piromallo la decisione del Consiglio dei ministri, il direttore generale del Personale e il capo di Gabinetto facevano presente che, ove egli avesse realmente ragioni gravi di malferma salute, avrebbe potuto domandare l'aspettativa per motivi di famiglia e ottenere forse la revoca del provvedimento di messa a disposizione. Il Jannitti Piromallo dichiarava allora che, dopo avere ben riflettuto, egli poteva in sostanza continuare a reggere l'ufficio di Aquila e che le ragioni di salute allegate non glielo avrebbero impedito. Ho disposto che col prossimo Consiglio dei ministri il provvedimento di messa a disposizione sia revocato nella speranza che tutto ciò serva a mettere questo magistrato su una strada di maggiore serietà e disciplina. L'impressione sul Jannitti Piromallo è interamente sfavorevole. Le ragioni di carattere familiare che egli ha sempre allegate sono indubbiamente gravi, ma il suo modo di procedere, tutt'altro che chiaro e direi piuttosto obliquo, non depone favorevolmente per il suo carattere e per le doti che occorrono soprattutto a un capo di corte, ovvero a un alto magistrato della corte suprema. Tale appunto deve essere allegato al libretto personale.

Della stessa data si trova una lettera, sempre di Grandi, indirizzata a Camillo Cantarano, nella quale egli scrisse che la lettera era "un'altra riprova della mancanza di carattere di tale magistrato", per via del fatto che il magistrato si rifiutò di accettare l'alternativa del collocamento in aspettativa. Il ministro comunque concluse dicendo di voler revocare il provvedimento di messa a disposizione, per lasciare a Jannitti la possibilità "di mettersi sulla buona strada". Vennero così emessi due distinti provvedimenti: uno di messa a disposizione e uno con il quale cessasse la messa a disposizione. In una sua lettera, del mese di luglio, Jannitti spiegò ancora le sue ragioni, sottolineando le condizioni di salute della moglie e la situazione generale della sua famiglia per rendere più chiari i motivi che lo portarono a non poter accettare di allontanarsi dalla sua casa. Venne collocato fuori del ruolo organico della magistratura il 24 agosto 1942 (a partire dal 14 dicembre), dichiarandosi vacante il posto di procuratore generale presso la Corte d'Appello di L'Aquila. Il 3 dicembre 1942 fu destinato a esercitare le funzioni di presidente di Sezione alla Corte Suprema di Cassazione, rimanendo fuori del ruolo organico della magistratura.

Relativamente al 1944 non si rintraccia nel fascicolo traccia di eventuali procedimenti epurativi a carico di Jannitti, l'unico riferimento è un ricorso anonimo del 1° agosto 1945, al quale però non si trova risposta o seguito:

Signor Ministro, questo saggio di propaganda fascista è contenuto nel volume "La disciplina giuridica della produzione e della distribuzione delle merci nel periodo di guerra", scritto da un magistrato il quale è presidente di sezione di Corte di Cassazione ed è anche membro del Consiglio Superiore della Magistratura. Per tale ultimo ufficio è chiamato a vagliare le intrinseche qualità morali e intellettuali e dei magistrati d'Italia. Ossequi. Un gruppo di magistrati.

Il 23 novembre 1946 venne richiamato in ruolo e destinato con le funzioni di presidente di Sezione presso la Corte Suprema di Cassazione. In merito a questo richiamo in ruolo, il 25 luglio il primo presidente Pagano scrisse "Con il collocamento a riposo del presidente di Sezione dott. Teucro Brasiello si è reso vacante in questo supremo collegio un posto di presidente di Sezione di ruolo. Gradirei di veder accolto il desiderio espressomi dal dott. Alfredo Jannitti Piromallo, - che dal dicembre 1942 esercita qui le funzioni proprie del grado di presidente di Sezione, - di essere cioè richiamato in ruolo e destinato a questa Corte stessa col grado di presidente di Sezione. Il detto

magistrato è il più anziano fra i presidenti fuori ruolo in servizio presso questa Corte suprema di Cassazione”. Il 28 marzo 1947 rinnovò il suo giuramento, giurando fedeltà alla Repubblica Italiana.

Venne autorizzato, il 6 febbraio 1949, ad accettare la nomina ad arbitro nella vertenza civile tra la Società anonima radio telefoni automatici Martini e il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni. Fu mantenuto in funzione in soprannumero dal 3 settembre 1949. Il primo presidente Andrea Ferrara scrisse il 16 agosto 1949:

Il 3 settembre p.v., per raggiunti limiti di età, dovrebbe essere collocato a riposo il presidente di sezione di questa Corte Suprema di Cassazione dott. Iannitti Piromallo Alfredo. Egli trovasi addetto, quale presidente titolare, alla prima sezione penale di questa corte, nella quale – come è noto – affluiscono i processi di maggiore importanza e gravità, onde il mantenimento in funzione del dott. Iannitti Piromallo – magistrato assai pregevole, che spiega ancora grande attività – sarebbe particolarmente utile allo svolgimento del lavoro, che viene di giorno in giorno aumentando, tanto che non si riesce ad attenuare il forte arretrato di ricorsi penali accumulatisi durante gli ultimi anni. Pertanto propongo che il dott. Iannitti Piromallo sia mantenuto in funzione in questa corte, in soprannumero al ruolo e alla pianta organica, ai sensi dell’art. 1 della legge 27 dicembre 1948 n° 1520.

Venne collocato a riposo il 19 gennaio 1950, a decorrere dal 1° gennaio 1950, con il grado e il titolo onorifico di primo presidente della Corte Suprema di Cassazione²¹⁸.

4.6 Le biografie – Presidenti della seconda Sezione penale

4.6.1 GIOFFREDI Raffaele

Raffaele Gioffredi, figlio di Livino e Letizia Cimorelli, nacque a Napoli il 28 agosto 1873²¹⁹. Si laureò in Giurisprudenza alla Regia Università di Napoli il 5 agosto 1895. Si sposò a Napoli, il 25 settembre 1912, con Elvira Abbamonte, con la quale ebbe quattro figli, Leila, Elisa, Anna, Carlo. Nel fascicolo personale viene identificato come un ex massone.

Venne nominato uditore giudiziario il 5 giugno 1896, in seguito all’esame di concorso nel quale venne classificato al 102° posto in graduatoria con 198 1/7 voti. Il 21 giugno venne destinato alla Regia Procura di Napoli. Nel marzo 1897, nel suo rapporto, il procuratore generale lo descrisse come “di più che sufficiente capacità, intelligente e colto, d’ingegno svegliato e di molta attività, idoneo a reggere anche un’importante Pretura”. Il 30 marzo venne tramutato alla Corte d’Appello di Napoli e l’11 luglio nominato vice pretore alla prima Pretura urbana.

In occasione dell’esame pratico venne qualificato “di moltissima attitudine alle funzioni giudiziarie, e di molta capacità, di cultura non comune e lodevolissima condotta” e in una nota del dicembre 1897, scritta in occasione di una sua domanda per avere incarichi di agente demaniale, venne qualificato come un magistrato tra i più promettenti “per cultura, carattere ed operosità”.

Nel 28 maggio 1898 venne approvato all’esame pratico con 143 2/7 voti e classificato all’85° posto in graduatoria. Il 19 marzo 1899 venne nominato aggiunto giudiziario al Tribunale di Chieti e il 1° giugno tramutato alla Regia Procura di Napoli su proposta del procuratore generale, che, il 5 giugno 1900, lo definì “giovane distinto per intelligenza, cultura generale, dottrina civile e penale, laboriosità, carattere condotta”.

²¹⁸ In occasione del suo collocamento a riposo, il Guardasigilli Grassi scrisse il 14 gennaio 1950: “Il 1° gennaio corrente ella ha lasciato il servizio per limiti di età. Nell’occasione mi è gradito darle atto che durante la sua lunga carriera brillantemente percorsa fino all’alto grado ora ricoperto ella è stata sempre apprezzata per le preclare doti di capacità, di integrità, di carattere; e in particolare per la sua vasta preparazione scientifica che ha contribuito a rendere così benemerita l’attività svolta nei più alti uffici giudiziari, nelle commissioni legislative e negli importanti incarichi a lei affidati”. Cfr. MG, Fasc. pers., f. 69660.

²¹⁹ Cardia M., *L’epurazione del Senato del Regno (1943-1948)*, op. cit., p. 48.

Il 31 marzo 1901 venne nominato pretore a Isola del Giglio e il 9 maggio venne tramutato a Monsummano. Nello stesso anno ci fu un incidente: il 27 agosto l'avv. Daniele Martini, cugino del governatore dell'Eritrea, indirizzò "parole oltraggiose" al pretore Gioffredi, in segno di protesta perché non era stato disposto tempestivamente un procedimento da lui richiesto. Martini offese Gioffredi ad alta voce e per strada, costringendo così il pretore a ordinare il suo arresto. Martini venne processato per direttissima a Firenze e condannato a una multa di £ 250. Il pretore e il cancelliere, che avevano testimoniato al processo, rientrati a Monsummano da Firenze, vennero coinvolti in una dimostrazione contro il pretore, tra l'altro mentre si svolgeva una dimostrazione favorevole a Martini. In seguito a questo incidente, il procuratore generale, trasmettendo il 26 settembre 1901 una domanda di Gioffredi per il suo trasferimento in un'altra sede, scrisse che gli era sembrato "giovane intelligente, serio e moderatissimo nei suoi giudizi, impressionato dalla chiassata a lui ostile di pochi ragazzi", proponendo di non trasferire Gioffredi, in modo che un eventuale trasferimento non potesse sembrare una punizione per qualcosa che in effetti il pretore non aveva compiuto, che anzi "ha fatto il proprio dovere". La richiesta del procuratore generale venne accolta. Gioffredi venne in seguito trasferito ad Arezzo il 22 dicembre 1901.

Nel 1905 venne descritto dal procuratore generale di Firenze quale "magistrato fornito di forti studi giuridici, di capacità non comune, d'ingegno elevato ed operosità lodevole". Il 22 settembre 1905 venne collocato in aspettativa per un mese e mezzo e il 20 ottobre venne tramutato alla Pretura di Giugliano in Campania.

Il 12 febbraio 1906 venne autorizzato ad accettare la presidenza della Commissione di prima istanza per le imposte dirette. Nel febbraio 1907 arrivò al Ministero un ricorso contro Gioffredi, nel quale egli veniva accusato di allontanarsi dalla residenza e di essere "parziale e trascurato nell'adempimento dei suoi doveri". Il procuratore generale riferì che non si poteva muovere nessun appunto a Gioffredi per il modo in cui amministrava la giustizia, e "anzi egli con la sua serietà, correttezza e laboriosità è riuscito ad elevare il prestigio dell'ufficio, rimasto un po' scosso per l'indole timida del suo predecessore; e pur essendo vero che talvolta il pretore recasi a pernottare presso i suoi parenti a Napoli, pertanto il servizio non soffre alcun indugio".

Gli stati caratteristici del 1903 lo designavano di "capacità dottrina ed operosità molta, condotta morale ottima e politica favorevole"; quelli del 1905 di "capacità distinta, dottrina ed operosità molta, condotta morale ottimo e politica favorevole, idoneo al posto superiore".

Il Consiglio Giudiziario di Napoli il 5 novembre 1907, in occasione del suo scrutinio, ritenne che Gioffredi fosse "fornito di forte ingegno irrobustito da forti studi scientifici e letterari e dotato di soda cultura civile penale" ed espresse quindi parere alla promozione a scelta, a preferenza nella requirente. Al giudizio si associarono i capi di Corte.

La Commissione Consultiva Speciale lo dichiarò promovibile a scelta nella seduta del 19 dicembre 1907. Il 9 febbraio 1908 venne nominato giudice di seconda categoria con le funzioni di pretore a Giugliano di Campania. I capi della Corte d'Appello di Napoli trasmettendo una domanda di Gioffredi che chiedeva il passaggio alla magistratura requirente, il 24 giugno 1908 scrissero che aveva una buona attitudine per la requirente, "per lo spirito vivo, per la parola facile ed elegante e per la larga cultura".

Il 6 luglio il ministro chiese al Consiglio Superiore il parere ai sensi dell'art. 30 della legge 14 luglio 1907 e il Consiglio diede parere favorevole al passaggio del Gioffredi nella magistratura requirente nella seduta plenaria del 25 novembre 1908.

I capi della Corte di Napoli proposero, con due rapporti del 1909 (30 gennaio e 20 febbraio) che Gioffredi venisse nominato sostituto a Napoli. Tra il 1909 e il 1911 Gioffredi venne fatto oggetto di due ricorsi. Il primo lo vedeva accusato di "aver favorito la nomina a vice pretore di un avvocato socialista, di abusiva assenza dall'ufficio, e di tresca con la moglie di un capraio, la quale perciò faceva mercato della giustizia mediante denaro". In merito a questo ricorso il procuratore generale, nel suo rapporto del 5 marzo 1909, informò che le indagini avevano smentito del tutto gli addebiti, in quanto Gioffredi godeva "della più alta considerazione, ed essendo superiore a qualsiasi attacco

per intelligenza, integrità e decoro”; il procuratore disse che si era precedentemente parlato di una relazione sentimentale di Gioffredi, ma la donna in questione non si trovava più a Giugliano e aggiunse anche di aver encomiato Gioffredi per il modo in cui aveva retto la Pretura di S. Antimo durante la sua supplenza, insistendo sulla proposta di nomina a sostituto a Napoli.

Il secondo ricorso del 1911 lo accusava di aver truffato £ 19.000 e di aver messo a tacere la questione con l’intercessione di due avvocati; lo si accusava inoltre di avere rapporti con un certo De Luca, denunciato per truffa, la cui causa era in quel momento pendente al Tribunale di Napoli e di interessarsi in modo indebito al suo processo. Il procuratore generale inviò le informazioni richieste il 9 agosto 1911, smentendo tutte le accuse e assicurando che Gioffredi fosse “uno dei più valorosi e stimati rappresentanti del P.M.”. Aggiunse che Gioffredi “per tutelare gli interessi e l’educazione dei due figliuoletti del defunto fratello, ha dovuto istituire un giudizio contro la cognata a dar querela contro l’amante di costei, dottor d’Ambrosio, per sottrazione di titoli per oltre £ 50.000” e che questo ricorso potesse rappresentare una vendetta per questo processo.

Il 27 marzo 1912 venne posto a disposizione del comandante il Corpo di occupazione in Libia. Il 31 agosto dello stesso anno venne nominalmente tramutato a Lanciano. Il Ministero delle Colonie trasmise il 5 luglio 1913 una domanda di Gioffredi che chiedeva il rimpatrio per motivi di salute, dichiarando che Gioffredi assolse le funzioni affidategli in modo egregio e con soddisfazione dei suoi superiori, raccomandando che venisse destinato a una sede importante. Con decreto del 23 agosto 1913 cessò la missione in Libia, a sua domanda, e rientrò nel ruolo organico della magistratura con destinazione alla Regia Procura di Larino; il 9 dicembre successivo venne applicato temporaneamente alla Regia Procura di Santa Maria Capua Vetere e il 29 gennaio 1914 venne tramutato a quella di Roma.

Il 7 dicembre 1914 Gioffredi chiese di passare nella carriera giudicante e di essere destinato in qualità di giudice alla Pretura di Napoli, esponendo dei gravi e urgenti motivi di famiglia che richiedevano la sua presenza a Napoli, dove viveva la vecchia madre inferma e i due figli del fratello defunto, alla cui educazione e custodia intendeva provvedere, sia per obbligo morale che per un obbligo di legge siglato nel 1912 con la vedova del fratello; sottolineò inoltre che una sua destinazione alla Pretura di Napoli non avrebbe avuto impedimenti, al contrario del Tribunale o della Procura, in quanto il suocero, avv. Abbamonte, era avvocato esercente presso la Corte e il Tribunale di Napoli e quindi non esercitava davanti alle Preture. La domanda venne accompagnata dal rapporto dei capi della Corte di Roma, del 21 dicembre 1914, nel quale si esprimeva parere favorevole al passaggio nella giudicante e alla destinazione in una delle preture di Napoli, rilevando come il magistrato fosse “di capacità distinta, di facile eloquio, di soda e vasta cultura giuridica, operoso e di ottima condotta” e avesse già esercitato le funzioni nella carriera giudicante, funzioni per le quali aveva “tutte le necessarie attitudini”.

Per quanto riguarda il prescritto parere per il passaggio, il Consiglio Superiore della Magistratura Sezioni unite, nella seduta del 4 febbraio 1915 sospese la deliberazione definitiva chiedendo al procuratore generale di Roma informazioni sui motivi di salute addotti da Gioffredi e invitandolo, allo stesso tempo, a darne prova. Le informazioni vennero chieste al procuratore generale il 23 febbraio 1915 e nel frattempo il 10 febbraio 1915 Gioffredi chiese, per motivi di famiglia, di essere restituito al suo precedente posto presso la Regia Procura di Napoli e visto che il suocero esercitava in quella sede presentò una dichiarazione con la quale il suocero si impegnava a non patrocinare cause innanzi al Tribunale di Napoli. Il ministro Orlando, prima di adottare qualsiasi provvedimento, chiese il parere del Consiglio Superiore della Magistratura, che rispose il 17 marzo 1915 dichiarandosi contrario al tramutamento di Gioffredi alla Regia Procura di Napoli.

L’11 aprile 1915 venne trasferito alla Regia Procura di Santa Maria Capua Vetere.

I capi della Corte d’Appello di Napoli nel rapporto del 14 aprile 1916 proposero che Gioffredi venisse destinato alla seconda Pretura urbana di Napoli, accennando anche alla “eccezionale importanza di quell’ufficio (nella cui circoscrizione, che comprende circa 400.000 abitanti, trovansi tutti i quartieri popolari di Napoli che danno contingente addirittura vertiginoso di procedimenti)” e

sottolineando come questa nomina non avrebbe trovato nessun ostacolo nella presenza del suocero avvocato iscritto presso il Tribunale e la Corte d'Appello, in quanto non esercitava nella seconda Pretura urbana e inoltre l'incompatibilità non riguardava i pretori. Le Sezioni unite del Consiglio Superiore, nella seduta dell'8 giugno 1916, diedero all'unanimità parere negativo su questo passaggio.

Gioffredi chiese di essere trasferito a Roma e il procuratore del re scrisse in questa occasione che egli era "magistrato di eccezionale valore di cui lasciò indelebili tracce in tutti gli uffici nei quali prestò l'opera sua", oltre a essere stimato e amato "assai" per le sue doti morali ("nella vita privata è padre di famiglia e cittadino esemplare"). Anche il procuratore generale di Napoli, il 14 maggio 1918, si associò a queste informazioni, raccomandandolo "caldamente". Il procuratore generale di Roma Schiralli, il 29 gennaio 1919, scrisse di lui che era "di distinta capacità, di soda cultura giuridica, di condotta lodevolissima e di operosità encomiabile". Il 16 febbraio 1919 venne tramutato a sua domanda alla Regia Procura di Roma.

Nello scrutinio per il passaggio di carriera dichiarò di aspirare alla promozione in entrambe le carriere e il Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Napoli, il 26 maggio 1919, lo dichiarò "meritevolissimo" di promozione al grado superiore tanto nella magistratura giudicante quanto nella requirente, con preferenza in quest'ultima, dopo aver tracciato un riassunto della carriera di Gioffredi, trascrisse un rapporto informativo del marzo 1919 della Procura del re di Santa Maria Capua Vetere:

è magistrato di eccezionale valore: ha vasta cultura, la quale non si limita solo alle scienze giuridiche ed a quelle affini, ma si estende ancora alle discipline storiche e letterarie. Ha parola corretta ed elegante ed i suoi lavori, sia quelli dati alle stampe, sia quelli quotidiani d'ufficio, si lasciano ammirare per la purezza e l'attica venustà della forma. Ha moltissima dottrina penale, molta civile: ha studiato assai gli antichi classici, mantenendosi pienamente al corrente di tutto il movimento scientifico moderno: è uomo di grande maturità e senso pratico e rara facilità d'intuito e di temperamento, per modo che non solo ha sempre dimostrato nelle svariate funzioni del P.M. capacità eccezionale, ma anche come magistrato giudicante si ritiene che di quella capacità darebbe irrefrenabile prova. Ha parola fluida, erudita, elegantissima, cultura vasta; minuto ed accorto nelle analisi, felice nella sintesi e stringente nella dialettica, egli riesce oratore forte e temuto. Nella Corte d'assise di Santa Maria C.V. in dibattimenti gravissimi ed in contraddizione dei più forti campioni del foro napoletano e locale ha saputo tenere altissimo il prestigio del P.M. ed assicurare alla giustizia indimenticabili trionfi.

La seconda Sezione del Consiglio Superiore nella seduta del 28 giugno lo dichiarò promovibile a scelta in entrambe le carriere con tre voti per merito eccezionale, così motivando fra l'altro:

si passa poi all'esame dei lavori esibiti dal Gioffredi, osservandosi da tutti i commissari che le requisitorie e le relazioni, alcune delle quali concernenti processi di notevole importanza, ed una opposizione ad ordinanze istruttorie, vanno assai favorevolmente apprezzate per la diligenza e l'acume con cui i fatti sono valutati e discussi, per l'esattezza dei criteri giuridici adottati nel ragionamento nelle conclusioni, per la spigliatezza e perspicuità del dettato. Talvolta sarebbe desiderabile una maggiore sobrietà e concisione; e ciò va detto particolarmente di una requisitoria orale pronunziata in causa Abbatemaggio e complici, imputati di molti furti qualificati; nella quale, peraltro, una certa sovrabbondanza può essere giustificata dalla natura del processo, complicato e clamoroso. Lodevoli per forma e contenuto sono poi una sentenza civile ed un'ordinanza istruttoria, entrambe redatte presso il Tribunale di Tripoli; nella seconda, è degno di nota l'esame di delicate questioni di diritto internazionale. Il Gioffredi presenta pure alcuni opuscoli, su svariati argomenti d'indole giuridica, filosofica e sociale, e una monografia inedita su "Gli istituti giudiziari nel sistema legislativo per la Libia".

Di quest'ultima il consiglio, giusta la massima costantemente adottata, in casi consimili, non crede di occuparsi, trattandosi di opera manoscritta e priva di autenticità. Rileva solo che il sommario, già stampato, promette, senza dubbio, una pubblicazione ampia ed interessante. Quanto agli altri lavori a stampa, si osserva concordemente che essi attestano ingegno pronto vivace e molta cultura, anche letteraria, sebbene riescano in qualche punto prolissi e tradiscano una certa superficialità, dovuta forse alla fretta con cui sono stati concepiti e scritti. Riassumendo il Gioffredi è, ad avviso del consiglio, magistrato di notevole valore e ben degno di una distinta classificazione di promovibilità per entrambe le carriere. Senonché mentre alcuni dei commissari lo ritengono meritevole della dichiarazione di merito eccezionale, altri, pur senza disconoscere i pregi non comuni, credono che egli non possa conseguirla, sia perché non tutti i suoi lavori sono immuni da mende di forma, sia perché egli, malgrado il lungo servizio prestato nella carriera giudicante, non dà prova sufficiente di sicura padronanza delle materie civili.

Nel 1919 venne destinato con funzioni di segretario particolare al Gabinetto del sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia La Pegna. Il 4 novembre 1919 venne nominato procuratore del re presso il Tribunale di Breno, continuando a essere destinato come segretario particolare di La Pegna. Il 19 marzo 1920 questo incarico cessò e venne destinato per un anno alla Procura generale presso la Corte d'Appello di Roma.

Venne nominato, il 23 settembre 1920, segretario della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra. Il 12 luglio 1921 venne proposto per la nomina a Commendatore della Corona d'Italia da D'Agostino, segretario generale della Commissione, che riferì che Gioffredi era preposto alla segreteria di una delle più importanti sottocommissioni, aggiungendo "Il difficile lavoro compiuto finora dal sostituto procuratore generale Gioffredi e dai funzionari da lui dipendenti mostra tutta l'intelligenza e tutta l'operosità con la quale ad esso si è atteso ed il prezioso contributo dato ai fini dell'inchiesta della sottocommissione".

Il 7 settembre 1921 pervenne al Ministero un esposto dell'ing. Pompeo Amadei, che affermò che Gioffredi, che abitava nello stesso stabile, lo avesse ripetutamente offeso, vessato e minacciato, e inoltre, dopo l'ultimo incidente di qualche giorno prima, Gioffredi gli aveva "fatto rivolger domanda di soddisfazione cavalleresca a mezzo di due rappresentanti". Il 23 novembre 1921 il procuratore generale Schiralli riferì che esistevano "aspri dissensi degenerati in litigi, verificatisi ripetutamente tra la famiglia del Gioffredi e quella del ricorrente, per futili motivi, che però facilmente si sarebbero potuti evitare eliminandone le cause. Tali litigi accompagnati sempre da una spiacevole pubblicità, non erano esenti da manifestazioni, reciproche di ingiurie e di minacce, sino al punto che il Gioffredi, dicesi, abbia nel settembre scorso, mandato a sfidare a duello l'Amadei, il quale vuolsi non accettasse la sfida per ragioni d'età, avendo superati i settant'anni".

Il Ministero il 27 dicembre 1921 incaricò il procuratore generale di far rilevare a Gioffredi che "la carica che egli riveste e la nobiltà di funzioni che esercita impongono dei doveri di riservatezza, di moderazione e di costante vigile dominio di se stesso nei quali non è dato in ogni caso e dovunque di venire meno, non omettendo di richiamarlo oltre alla rigorosa osservanza delle disposizioni relative al divieto di invio o accettazioni di sfida a duello da parte dei magistrati". Dopo questo richiamo, Gioffredi inviò un esposto al ministro in cui si lamentò di non essere stato interrogato dall'avvocato generale Crisafulli e raccontò non gli era possibile lasciare la casa per via della crisi degli alloggi e i dissidi tra le due famiglie derivavano dal fatto che le due famiglie non desideravano avere rapporti di amicizia reciproci e Gioffredi dovette ricorrere "alla via cavalleresca, senza tuttavia rivolgere sfida a duello, soltanto perché non vi era altro mezzo di richiamare l'ing. Amadei a più corretto contegno e a maggior dominio su di sé".

Il segretario generale della Commissione d'inchiesta, nel suo rapporto del 21 novembre 1922, confermato anche dal presidente il 31 dicembre 1923, scrisse:

Il Comm. Gioffredi [...] è senza alcun dubbio un magistrato, che pel complesso delle doti possedute può aver tra i suoi colleghi pochi che lo eguolino, nessuno certamente che lo superi. Certo tra tutti i magistrati, che ho avuti alla mia dipendenza, e ne ho avuti di valentissimi, nessuno si è mostrato come lui all'altezza del suo difficilissimo compito. Egli infatti è dotato di intelligenza pronta ed acuta, di dottrina e cultura larghissima, di volontà e resistenza al lavoro, di quella serenità e equanimità di giudizio così preziose in un magistrato, e soprattutto di spiccatissime qualità direttive, che l'hanno messo in grado, valorizzando l'opera anche di elementi mediocri, di procurare alla S. Commissione, ai cui lavori ha assistito, un indiscutibile primato per l'organicità, la mole e l'importanza del lavoro. Quando egli quindi richiede, che gli eminenti servizi resi presso questa Commissione non abbiano come conseguenza di fargli perdere la posizione, di cui prima godeva si mostra assai modesto nei suoi desideri, ed io mi auguro invece, che egli abbia il premio meritato di quei servizi, con un'ancora più alta posizione, la quale dimostri la considerazione nazionale in cui lo si tiene.

L'11 gennaio 1923 cessò di far parte della segreteria della Commissione d'inchiesta e il 24 febbraio il sottosegretario di stato alla Presidenza del Consiglio pregò il ministro di "far pervenire a detto magistrato una parola di ringraziamento e di viva lode da parte mia per il modo con cui Egli ha assolto il compito affidatogli". Il 6 dicembre 1923 fu applicato al Ministero delle Finanze (Comitato liquidatore delle gestioni di guerra).

Il 24 settembre 1923 venne nominato sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Cagliari, continuando a prestare servizio presso il Ministero delle Finanze e il 6 gennaio dell'anno successivo venne nominato procuratore del re presso il Tribunale di Viterbo, cessando di essere a disposizione del Ministero delle Finanze, avendo Gioffredi "con inqualificabile leggerezza e con contegno assolutamente sconveniente verso il capo del personale del Ministero di giustizia lanciato questi un'accusa destituita di fondamento e gravemente lesiva del decoro della stessa amministrazione" (il fatto in questione era il seguente: Gioffredi aveva affermato a Cannavina che il decreto per la sua destinazione alla Procura generale presso la Corte d'Appello di Roma fosse stato già firmato e poi sostituito da un altro decreto in favore di un suo collega). Per questo episodio il ministro dichiarò che si riservava di rivolgergli un severo richiamo, ma Gioffredi presentò una lettera di giustificazioni e il ministro non dette corso al provvedimento.

Gioffredi chiese il 7 dicembre 1923 di passare alla magistratura giudicante per motivi di salute. I capi della Corte d'Appello di Roma diedero il loro assenso e il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 31 gennaio 1924, espresse parere favorevole.

Il 14 febbraio 1924 il sottosegretario di stato per il Tesoro, presidente del Comitato liquidatore delle gestioni di guerra, scrisse al ministro che Gioffredi "durante il periodo trascorso presso il comitato liquidatore delle gestioni di guerra, rese apprezzati servizi all'erario, istruendo e conducendo a termine, con singolare avvedutezza, intelligenza ed energia, importanti pratiche ai fini del recupero dei lucri indebiti", chiedendo di rivolgergli una parola di encomio, che venne poi scritto il 21 febbraio 1924.

Presentò domanda per partecipare a un concorso per titoli a tre posti di referendario al Consiglio di Stato e in questa occasione il ministro riferì che Gioffredi "in tutti gli incarichi affidatigli, riportò note di elogio per essersi dimostrato avveduto, intelligente, energico" e il primo presidente della Corte d'Appello di Roma riferì che Gioffredi fosse "un magistrato distinto, dotato di vasta cultura, di molta dottrina giuridica, di carattere integro, di operosità instancabile e di condotta ottima". Il 14 maggio 1924 Gioffredi chiese l'ammissione al concorso per i posti di consigliere di Cassazione e parificati. Nel trasmettere l'istanza i capi di Corte lo ritenevano meritevole della promozione, rilevando, fra l'altro, che

in pratiche riservate e di indole amministrativa portò non solo la conoscenza piena e sicura delle leggi speciali, ma ancora un'ammirevole senso pratico; nelle istruttorie penali si distinse per sagacia e fine intuito, prontezza e serena obiettività; nelle sue requisitorie scritte si ammirano la forma eletta, la profondità e la limpidezza dei concetti giuridici, la logica serrata delle argomentazioni; nelle requisitorie orali specie nei giudizi avanti la corte di assise, si acquistò fama di oratore fortissimo. Fornito di un'attività instancabile per la quale egli ha sempre disimpegnato lodevolmente le sue mansioni il Comm. Gioffredi ha avuto cura di estendere sempre più la sua cultura non soltanto nelle scienze giuridiche ed affini, ma anche nelle discipline storiche e letterarie, come ne fanno fede: non pochi lavori pregevoli da lui dati alle stampe. Egli è cittadino esemplare della vita pubblica e privata, tutto dedito al lavoro ed alla sua famiglia.

La Commissione giudicatrice del concorso lo dichiarò meritevole di promozione con 46 punti, assegnandogli il 51° posto in graduatoria, leggendosi nella relazione:

i lavori giudiziari che il candidato produce per il presente ricorso (requisitorie motivi d'appello ecc) sono scritti in forma assai abile e chiara e adottano esatti criteri di diritto. Diligentissime ed acute sono pure le relazioni d'inchiesta, spesso concernenti materie intricate e difficili. Quanto alle pubblicazioni, qualcuna delle quali d'indole non strettamente giuridica, si osserva che esse si leggono con diletto e dimostrano nell'autore brillanti qualità di ingegno e di cultura, anche se talvolta lascino a desiderare quanto a profondità e a temperanza di giudizio.

Il 4 agosto 1924 venne nominato referendario al Consiglio di Stato, classificandosi primo nel concorso, ma non accettò la carica e il 4 settembre, a sua domanda, consigliere di Corte d'Appello e destinato in funzioni di presidente di Sezione del Tribunale di Roma.

Nel febbraio 1925 ci fu un ulteriore ricorso contro Gioffredi, per il modo in cui diresse un processo: l'avv. Domenico Montalto si lamentò del fatto che Gioffredi fosse prevenuto nei confronti del suo cliente, Rocchi, fascista, imputato per lesioni contro l'ex sindaco di Riano. Dall'inchiesta

eseguita dal primo presidente di Roma risultò evidente che l'incidente non aveva nessuna importanza e anzi non era "dissimile da tutti quegli incidenti spesso inevitabili, che avvengono in processi di natura politica"; nel suo rapporto aggiunse anche che "Gioffredi è uno dei migliori presidenti di Sezione e che ha sempre dato sicure prove di imparzialità e serenità, tanto nel giudicare quanto nel dirigere dibattimenti penali", concludendo che non fosse il caso di "dare ulteriore seguito a ricorso". Il ministro Rocco si dichiarò d'accordo con questo parere in una nota del 29 marzo 1925 credendo "opportuno raccomandare al Gioffredi di conservare per l'avvenire al massimo grado quella calma e quella prudenza e serena linea di condotta, necessarie per prevenire incidenti del genere".

Il 4 marzo 1925 Gioffredi chiese di essere ammesso al concorso per i posti di consigliere di Cassazione e parificati, indetto con decreto ministeriale 19 dicembre 1924 e 10 febbraio 1925. I capi di Corte confermarono il precedente rapporto. La Commissione giudicatrice del concorso lo dichiarò meritevole di promozione con 46 punti, assegnandogli l'81° posto nella graduatoria.

Il 5 novembre 1925 Gioffredi venne tramutato a sua domanda alla Corte d'Appello di Roma.

Il 4 gennaio 1926 il senatore Angelo Abisso presentò un ricorso contro Gioffredi, affermando che il comportamento di Gioffredi durante un processo non fosse stato corretto. Il caso descritto è il seguente: in giugno e luglio 1925, davanti alla Sezione del Tribunale di Roma presieduta da Gioffredi, si era dibattuto un processo per diffamazione a danno di Abisso, a carico di un avvocato, Carmelo Molinari, e due direttori di giornale, Giuseppe Donati e Pasquale Miele (direttori rispettivamente del "Popolo" e "Diritto italiano", "noti giornali antifascisti"). I due giornali avevano ospitato una serie di corrispondenze da Sciacca scritte da Molinari, nelle quali si dava pubblicità a una memoria difensiva presentata in un processo per omicidio, attribuendo ad Abisso "di aver ispirato, a fine di vendetta politica, la falsificazione di un diario trovato fra le carte dell'ucciso, in cui, questi designava, per ogni eventualità, il nome del suo probabile assassino". Abisso nel suo ricorso scrisse che dopo molte udienze il processo era stato "ingiustamente rinviato, accogliendosi un cavilloso espediente procedurale della difesa" e che era stato fatto oggetto, da parte di Gioffredi che presiedeva il dibattimento, di forti pressioni per comporre la querela. Secondo Abisso questi comportamenti erano da attribuire ai sentimenti e alle passioni di Gioffredi, che secondo lui erano "antifasciste ed anche antinazionali" e lo accusò di aver voluto favorire Donati.

In merito a questo ricorso vennero quindi richieste dal Ministero informazioni al presidente del Tribunale di Roma. Il presidente chiese un'esposizione dei fatti al patrono del querelante nel processo, On. Ulderico Mazzolani, che affermò che la posizione di Donati nel processo era sempre stata di minima importanza e che Gioffredi si era comportato in modo esemplare; concludendo, escludeva "nel modo più assoluto che il presidente abbia avuto una qualsiasi antipatia verso Abisso, ... Che abbia potuto ubbidire a motivi meno che rispettabili, ... Che il Tribunale abbia avuto, neppure per un istante preoccupazioni favorevoli o contrari al dottor Donati".

Il presidente del Tribunale di Roma, restituendo il 6 aprile 1926 il ricorso di Abisso, insieme a un lungo memoriale del presidente Gioffredi, scrisse:

Il Comm. Raffaele Gioffredi durante il tempo che prestò servizio presso questo Tribunale in qualità di presidente di sezione, si addimòstrò non solo magistrato di altissimo valore, ma anche magistrato oltre ogni dire retto e indipendente, avendo sempre disimpegnato le sue funzioni colla massima scrupolosità e per cui meritatamente si acquistò la stima, la più assoluta ed incondizionata, da parte mia, da parte dei colleghi e da parte del foro, senza distinzione. In quanto al ricorso dell'On. Abisso non ho che a riportarmi a quanto mi ha riferito lo stesso suo difensore On. Mazzolani, a lui legato, secondo le affermazioni di quest'ultimo, "da un'amicizia fraterna", ed il quale, da me interpellato, ha escluso uno per uno tutti gli appunti mossi con ricorso, confermando invece la perfetta correttezza del Tribunale in genere e del presidente Gioffredi in specie durante lo svolgimento del processo a carico dell'avv. Molinari ed altri. Ha soltanto l'On. Mazzolani persistito nel proprio convincimento, che cioè il Tribunale avrebbe dovuto rigettare, come aveva fatto per tutti gli altri incidenti sollevati dalla difesa degli imputati, anche quello della sospensione del dibattimento, motivata la relativa richiesta dell'esistenza di denuncia al magistrato penale degli stessi fatti per la propalazione dei quali l'Onorevole Abisso si era querelato per diffamazione. L'opinione però dell'On. Mazzolani è resistita dalla concorde dottrina e giurisprudenza, meno qualche voce isolata, ed è in aperto contrasto dello spirito e del

contenuto del capoverso dell'articolo 394 codice penale. In ogni modo dato pure che il Tribunale avesse errato, non per questo potrebbe attribuirsi l'errore a malafede, e quel che è peggio fa risalire l'errore stesso ad uno dei suoi membri, sia pure il presidente.

Il ministro dispose quindi che il ricorso venisse passato agli atti senza conseguenze.

Il 15 aprile 1926 Gioffredi chiese di essere ammesso al concorso per i posti di consigliere di Cassazione, indetto per l'anno 1926. La Commissione giudicatrice del concorso lo dichiarò meritevole di promozione con 46 punti, assegnandogli il 176° posto in graduatoria e così motivando: "i lavori giudiziari che Gioffredi produce, anche quando appaiono discutibili nei criteri, sono pregevoli per la forma chiara agile e brillante. Diligentissime sono pure le relazioni d'inchiesta concernenti spesso materie intricate e difficili. Le monografie, sebbene lascino talvolta a desiderare quanta profondità di indagini e di giudizio, attestano notevoli doti di ingegno e di cultura".

Il 25 febbraio 1927 Gioffredi chiese la revisione dello scrutinio. I capi della Corte d'Appello di Roma, con rapporto del 28 maggio 1927, riferirono: "che il Gioffredi ha confermato in quella Corte le sue alte qualità di magistrato d'ingegno eletto, di vasta dottrina di retto criterio giuridico, di feconda ed instancabile operosità e di condotta irreprensibile sotto ogni rapporto, onde lo ritengono degno della classifica di merito distinto".

Il Consiglio Superiore nella seduta plenaria del 14 maggio 1927 lo dichiarò di merito distinto in rettifica della precedente classificazione, ai soli fini dell'ammissione al concorso per la Cassazione.

Di nuovo nel 1927, il 12 maggio, Gioffredi chiese di essere ammesso allo scrutinio per i posti di Cassazione e parificati, dichiarando di aspirare a entrambe le carriere. I capi della Corte d'Appello di Roma, il 27 maggio 1927 scrissero su Gioffredi:

Dal fascicolo personale del Gioffredi e segnatamente dal verbale del consiglio giudiziario della Corte d'Appello di Napoli 26 maggio 1919, nel quale verbale sono in parte riportati i precedenti di carriera innanzi riassunti, si apprende che il consiglio giudiziario presso il Tribunale di quella città, in occasione dello scrutinio del Gioffredi dal grado di pretore a quello di giudice di Tribunale rilevava le ottime qualità attribuite dai superiori al detto magistrato; lodava i lavori giuridici e specialmente le due monografie sulla "psicologia del giudizio penale" e "sulla adozione" che giudicava di singolare importanza, stimava pregevoli gli altri lavori giudiziari, pure notando che per alcuni di questi sarebbe stato desiderabile una maggiore concisione di dettato e per qualche altro una maggiore precisione di ideazione giuridica, ma riteneva nel complesso, che i lavori denotavano nel Gioffredi ingegno elettissimo, irrobustito da forti studi scientifici e letterari e da soda cultura civile e penale. In conseguenza di tale constatazione giudicava il Gioffredi meritevole della promozione a scelta, preferibilmente nella magistratura requirente. Il Gioffredi di fatto conseguiva questa classifica, e poco dopo la Procura generale di Napoli lo proponeva per sostituto Procuratore del Re presso il Tribunale. In quella occasione il Procuratore generale con nota 30 gennaio 1909 rilevava le singolari attitudini del Gioffredi all'ufficio del P.M. conseguito tale nomina, il Gioffredi confermò le previsioni fatte sul suo conto dal Procuratore generale. Dopo che il Gioffredi ebbe fatto ritorno dalla Tripolitania, fu destinato alla sede di Santa Maria C.V. come sostituto Procuratore del Re e colà fu destinato al servizio di quella Corte d'assise, meritandosi gli elogi dei superiori per il valore da lui dimostrato nelle sue arringhe all'udienza. Il presidente del Tribunale di Roma, nel trasmettere la domanda del Gioffredi per il concorso in cassazione, scriveva in data 5 corrente mese n.552. "Da quanto ho potuto apprendere nel breve periodo di tempo da che il Gioffredi si trova addetto questo Tribunale, mi sono fatto la convinzione che egli sia un magistrato di merito veramente superiore, dotato di legatissimo ingegno, profonda cultura giuridica, speciale dirittura di mente, carattere inflessibile e spiccato attaccamento al proprio dovere. Quale presidente della 11ª sezione penale presta encomiabile e solerte servizio, e sono convinto che lo stesso sia in grado di presiedere con eguale abilità una sezione civile". I sottoscritti, aderendo pienamente alle informazioni fornite dal presidente del Tribunale, in base ad esse e a tutti i precedenti di carriera del Gioffredi, rilevano che egli si è sempre dimostrato magistrato distinto sotto tutti gli aspetti, di molta capacità e cultura giuridica, di molta operosità e di condotta irreprensibile. Onde è che lo designano come meritevole di ascendere al grado superiore, segnatamente nella carriera giudicante stante le prevalenti sue attitudini per le funzioni inerenti a tale carriera. Aggiungono che il Comm. Gioffredi, nominato con decreto 5 novembre 1925 consigliere della Corte d'Appello è destinato alla terza sezione penale, ha confermato le sue alte qualità di magistrato di ingegno eletto, di vasta dottrina, di retto criterio giuridico, di feconda ed instancabile operosità e di condotta irreprensibile sotto tutti i rapporti. Successivamente il Comm. Gioffredi ha continuato a dare non dubbie prove delle sue elette qualità di magistrato di molto valore; onde è che i sottoscritti, riportandosi al parere espresso con precedenti rapporti, lo ritengono ben meritevole di ottenere la promozione al grado superiore tanto nella carriera giudicante quanto in quella requirente.

La prima Sezione del Consiglio Superiore, nella seduta del 14 ottobre 1927 lo dichiarò di merito distinto in entrambe le carriere a maggioranza, così motivando:

le sentenze penali che il candidato produce, alcune delle quali rese in processi di particolare importanza e gravità, hanno motivazione ampia ed accurata e adottano criteri di indiscutibile esattezza. La forma è in tutte agile, precisa e non di rado elegante. Diligentissime ed acute sono pure le relazioni di inchiesta concernenti spesso materie intricate e difficoltose. Le monografie, talvolta d'indole non giuridica si leggono con diletto e dimostrano nell'autore notevoli doti di ingegno e di cultura, anche lascino qua e là a desiderare quanta profondità e a temperanza di giudizio.

Partecipò anche al concorso indetto nel 1927, ma la domanda decadde per avvenuta promozione. Con decreto del 27 ottobre 1927 venne nominato consigliere della Corte di Cassazione del Regno. Nel 1930 venne incaricato delle funzioni di giudice effettivo del Tribunale supremo militare.

I capi del Tribunale supremo militare scrissero il 14 gennaio 1936, relativamente al servizio prestato da Gioffredi in quel Collegio:

A conoscenza del compiacimento espresso dal Ministero della Guerra in merito all'opera svolta dal Consigliere della Corte di Cassazione Comm. dr. Raffaele Gioffredi, quale membro delle Commissioni esaminatrici nominate per i concorsi nella Magistratura militare e nelle relative cancellerie, i sottoscritti ritengono altresì doveroso rappresentare all'E.V. con quanta loro soddisfazione egli attenda ai compiti inerenti alla sua carica di membro della Commissione del personale della giustizia militare e soprattutto di giudice effettivo presso questo Tribunale supremo militare [...]. Egli era preceduto da fama di valoroso magistrato e tale si affermò nel collegio, facendosi subito apprezzare da tutti per le sue specifiche ed elevate qualità di mente e di animo. A quell'epoca non era ancora entrato in vigore il nuovo ordinamento della giustizia militare, e perciò le funzioni di relatore erano assegnate di volta in volta, e per un certo numero di ricorsi, a ciascuno dei giudici effettivi, magistrati delle varie corti. In tali compiti il Comm. Gioffredi si distinse per scrupolosa diligenza, oculatezza e serena obiettività, oltre che per la sua esperienza di magistrato, nel quale un tatto squisito si accompagna alla saldezza delle convinzioni e all'evidenza delle argomentazioni. Successivamente l'attività sua ha continuato a svolgersi sempre efficacissima nelle discussioni in camera di consiglio, in occasione delle quali ha dato prova costante di grande saggezza, di perfetto equilibrio e di profonda competenza giuridica, portando nelle decisioni del collegio il prezioso contributo del suo elevato sapere. È da aggiungere che – come è stato a suo tempo segnalato anche dal Ministero della guerra – il comm. Gioffredi quale componente di più commissioni esaminatrici per i magistrati e cancellieri militari, ha spiegato opera infaticabile e altamente lodevole. La sua collaborazione è stata veramente impareggiabile. I sottoscritti, che largamente hanno fatto ricorso, in più occasioni, all'opera illuminata sapiente di un così chiaro magistrato, ritengono loro preciso dovere segnalare a V.E. le alte benemeritenze da lui acquistate anche nel servizio della giustizia militare, che, anche per l'ambiente in cui si svolge, si presenta spesso sottoscritti particolarmente delicati e complessi.

Gioffredi in un suo esposto del 28 dicembre 1935 volle chiarire e documentare alcune affermazioni fatte al ministro relativamente a un incidente con il capo del personale Cannavina: le sue spiegazioni sull'incidente erano contenute in un esposto dell'ottobre 1928 che era stato mostrato al nuovo capo del personale Cominelli, che lo aveva esortato a ritirarlo perché avrebbe costretto il Ministero a iniziare un procedimento disciplinare a carico di Cannavina ma contemporaneamente non avrebbe dato alcun vantaggio a Gioffredi, visto che aveva già conseguito la promozione. Nell'esposto Gioffredi riferì che, quando nel 1920 fu destinato a far parte della segreteria della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra, dichiarò che avrebbe preferito rinunciare all'incarico per non perdere la sede di Roma e che si risolse ad accettarlo solo perché gli era stata data assicurazione dal Ministero che al termine della missione sarebbe potuto tornare a Roma.

In un altro promemoria del gennaio 1936, Gioffredi accennò “non senza legittimo orgoglio ai precedenti della sua carriera ed al senso di doloroso stupore e quasi di incredulità degli ambienti giudiziari” e si rammaricava del fatto che fossero stati preferiti, per la promozione al grado terzo, “cinque magistrati meno anziani e non più meritevoli”. Nel suo promemoria accennava a diversi suoi precedenti di carriera, tra cui diversi difficili processi nei quali Gioffredi rappresentò il PM quando era di prima nomina a Napoli; l'istituzione dell'Ufficio del PM a Tripoli; la sua opera alla segreteria della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra; nel 1929 fu membro della Commissione esaminatrice del concorso per le promozioni in appello; per il biennio 1933-

1934 fu membro della prima Sezione del Consiglio Superiore della Magistratura; fino dal 1922 nelle sue pubblicazioni espresse sentimenti nazionalisti.

In un altro esposto del 6 aprile 1936, Gioffredi insistette per ottenere la promozione al terzo grado, scagionandosi dall'accusa di scarso sentimento fascista (fatto che gli fu riferito aver determinato la sua esclusione dal gruppo dei promossi), affermando anche di essersi "adoperato per ottenere l'ammissione al Partito nel 1928 malgrado la chiusura delle iscrizioni e le pubbliche dichiarazioni del ministro Rocco sulla inutilità del tesseramento dei magistrati"²²⁰ e scagionandosi "dall'insinuazione che lo spirito e la struttura della legislazione penale fascista non avessero trovato in lui larga e convinta adesione e comprensione", richiamandosi ai giudizi espressi sulla sua opera da D'Amelio e Aloisi. All'esposto allegò anche una sentenza, protestando "contro la tendenza svalutatrice dei magistrati giuristi in Cassazione per scrutinio e non per concorso, sia per la ingiustizia in sé di tale tendenza sia perché egli fu escluso dal concorso avendo già vittoriosamente superato lo scrutinio". In un'altra sua lettera, del 10 maggio 1936, Gioffredi dichiarò di mettersi agli ordini del duce e a disposizione del ministro di Grazia e Giustizia per qualsiasi missione dell'impero di Etiopia. Il 15 ottobre 1936 fu nominato procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo. L'8 aprile 1940 venne col suo consenso collocato fuori ruolo.

Gioffredi scrisse, il 22 giugno 1940, una lettera al ministro Grandi, nella quale chiedeva di poter prendere possesso del suo nuovo ufficio presso la Procura generale della Corte di Cassazione anche prima della registrazione del decreto, ma in risposta, il 2 luglio, Grandi rispose che non esisteva nessun provvedimento relativo al suo trasferimento dalla Procura di Palermo alla Corte di Cassazione e che perciò non poteva accogliere la sua istanza.

Il 4 settembre 1940 venne temporaneamente destinato a esercitare le funzioni di avvocato generale presso la Corte di Cassazione del Regno e il 2 dicembre dell'anno successivo fu richiamato in ruolo e destinato quale presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione.

Il 16 agosto 1943 venne collocato a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 28 agosto 1943, con il titolo onorifico di primo presidente della Corte suprema di Cassazione. Già alcuni giorni prima del decreto, il 5 agosto, Gioffredi scrisse una lettera nella quale esprimeva le sue motivazioni contro il collocamento a riposo e a favore di un suo trattenimento in servizio. Il 23 agosto Gioffredi dichiarò che con la firma della richiesta di liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita non intese manifestare la sua acquiescenza al collocamento a riposo ma solo uniformarsi a una pratica necessaria per la percezione della pensione.

Inviò una ulteriore lettera nel luglio 1944, dettagliando le motivazioni del suo ricorso, chiedendo di essere restituito al suo posto di presidente effettivo della seconda Sezione penale della Corte di Cassazione, posto tenuto sino al 18 agosto 1943, in quanto la Sezione era ancora priva di presidente.

In una successiva lettera, dell'8 agosto 1944, Gioffredi spiegò le sue ragioni al ministro di Grazia e Giustizia, al presidente del Consiglio dei Ministri, all'alto commissario per l'applicazione delle sanzioni contro il fascismo e al Comando militare alleato. Nella sua lettera descrisse nel dettaglio i sentimenti che agitavano la Sicilia nel 1937, quando lui tenne un discorso che potrebbe essere considerato apologetico, e riportò il contenuto di un memoriale da lui indirizzato a Badoglio nell'agosto 1943, nel quale riportava i suoi precedenti di carriera, che a suo dire "se fosse capitato

²²⁰ Lettera dell'Avv. Comm. Angelo De Angelis del 25 marzo 1936 a Gioffredi sulla sua richiesta di iscrizione al partito nazionale fascista. "Gentilissimo Commendatore, riferendomi al colloquio avuto con Lei pochi giorni or sono, posso affermarLe che, ripensando a quanto Ella ebbe ad accennare, o perfettamente ricordato come in un giorno, che non mi riesce di precisare dell'anno 1928 venne da Lei pregato di interessarmi affinché i suoi sentimenti, già a me noti, d'entusiastica adesione al Regime e di ammirazione per il Duce, fossero consacrati dalla sua iscrizione al P.N.F. Ricordo altresì che in detto giorno espressi il mio rammarico di nulla poter fare per appagare il suo desiderio, data la chiusura delle iscrizioni al P.N.F. Rammarico tanto maggiore in quanto per esperienza personale e professionale conosciamo i suoi sentimenti notoriamente ispirati alle idealità del fascismo". Cfr. ACS, Mgg, III Vers., f. 66857.

nelle mani dei nazifascisti durante il lungo periodo del loro dominio su Roma, mi avrebbe certamente condotto alle torture di via Tasso e alla nefanda ecatombe delle fosse Ardeatine”:

1° – Nell'estate 1924, essendo Procuratore del Re di Viterbo, allorché nel Lago di Vico compresa in quella giurisdizione si facevano continue ricerche del cadavere del povero Matteotti, la P.S. per ordini superiori e a scopo di pubblica intimidazione, operò una grossa retata di cittadini denunciati quali comunisti cospiratori contro i poteri dello Stato e per instaurare la dittatura del proletariato. Si trattava in massima parte di operai e impiegati con tendenze tutt'altro che bolsceviche. Nonostante le infiammate per quanto sconclusionate concioni del Bottai, padrone allora della piazza, che di quelle persone chiedeva la testa, convinto che le gravi imputazioni sussistessero solo nella fantasia della questura, già dominata dal fascismo, chiesi al Giudice Istruttore e ottenni la scarcerazione dei denunciati. Fui pubblicamente minacciato di una spedizione punitiva a base di manganello e di olio di ricino, che non fu messa in atto per timore di un'energica reazione da parte della popolazione, indignatissima.

2° – Dopo il colpo di mano politico del 3 gennaio 1925 col quale Mussolini, con la sua solita faccia di bronzo rivendicò a sé la responsabilità di quanto era avvenuto da luglio in poi, quindi anche quella del delitto Matteotti, e destituì i deputati, l'istruttoria di quel processo mutò radicalmente indirizzo: i magistrati non disposti a tradire la verità e la loro coscienza furono eliminati e sostituiti da altri cui non pareva vero, per loro vergogna, fare di quel processo la pista di lancio per le loro posteriori fortune in carriera e nella vita [...]. Per sottrarmi alla pericolosissima conseguenza di un aperto rifiuto potetti addurre una ragione di incompatibilità morale, se non strettamente legale [...].

3° – Nel 1926, allorché presiedevo la XI sezione del Tribunale di Roma, in un giudizio a carico di alcuni fascisti autori di una delle solite aggressioni sanguinose in danno del sindaco nazionalista di un comune del Lazio, il difensore degli imputati tale Avv. Montalto, una delle più losche figure del fascismo forense, non seppe altrimenti sfogare la sua rabbia per la meritata condanna dei suoi difesi che ricorrendo al Ministero accusandomi di aver pronunciato in forma irriverente il sacro nome del duce. Fui sottoposto a rigorosa inchiesta a conclusione della quale il Ministro del tempo, Rocco, mi esortò per iscritto ad essere più cauto nella direzione dei dibattimenti.

4° – Nel luglio 1926, essendo sempre presidente di quella sezione del Tribunale dovete trattare una grave, fastidiosissima causa a carico del Direttore del Giornale Popolare “Il Popolo”, l'antifascista Donati [...] il Tribunale non poté fare a meno di sospendere il giudizio per diffamazione fino all'esito del giudizio penale a carico del querelante. Qualche giorno dopo tale sentenza apparve sul “Popolo d'Italia” il magno organo fascista, una violentissima corrispondenza da Roma stigmatizzante la sfacciata manifestazione antifascista offerta dal Tribunale, specie dal presidente, che aveva voluto salvare il direttore del “Popolo”, acceso antifascista. Si invocava un provvedimento che scacciasse dalla magistratura uomini indegni di amministrare giustizia nel clima storico instaurato con la marcia su Roma [...]. Ma il buon senso finì col prevalere, il Ministro non poté non riconoscere la legalità del mio comportamento.

5° – Solo nel 1932, a seguito della famosa circolare ministeriale che sotto la mellifluidità della forma mal celava qualche oscura minaccia per i magistrati che non chiedessero l'iscrizione al partito, io, padre di quattro figli, nel punto culminante della carriera, fui costretto, al pari della grandissima maggioranza dei miei colleghi, a chiedere la tessera, sempre però deciso a non deviare di una linea della maggiore inflessibilità nell'adempimento dei miei doveri.

6° – Giunto nell'autunno 1935 il turno della mia promozione al terzo grado, che pareva sicurissima, fui di nuovo investito dall'accusa di antifascismo. Fu ricordato che ero stato segretario particolare del Sottosegretario al Ministero della giustizia On. La Pegna tra il 1919 e il '20; funzionarono i soliti anonimi degli amabili colleghi invidiosi e maligni; e dovetti lottare per circa un anno per convincere il Ministro Solmi che nel grado superiore io non avrei portato altro se non la rettitudine del mio carattere alieno da atteggiamenti politici. Come Dio volle, nell'ottobre 1936, dopo di essere stato sorpassato da colleghi meno anziani di me, fui nominato Procuratore generale del Re a Palermo.

7° – Nell'autunno del 1938, coprendo io tale carica, l'ispettorato generale per la difesa del risparmio nazionale presieduto dal dittatore... non perpetuo mi presentò una gravissima denuncia a carico del direttore generale Gr. Uff. Misco e di altri amministratori e funzionari della Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane. [...] Avocai al mio ufficio istruttoria del processo, e a tutto ad esso mi dedicai con l'energia e l'oculatezza che il caso richiedeva, ordinando per prima cosa la cattura del Misco e correi. [...] ecco spuntar fuori l'Avv. Farinacci che promise mari e monti [...]. Ma il Farinacci trovò il pane per i suoi denti perché resistetti com'era mio dovere, alle sue aperte lusinghe e alle sue larvate minacce [...]. Furibondo per il successo dopo tante millanterie, il Farinacci non seppe far di meglio che consegnare nelle mani del solito duce uno dei suoi ricorsi a base di menzogne. In esso si affermava che il Procuratore generale Gioffredi e i magistrati che si erano occupati del processo si erano venduti al Banco di Sicilia che aveva voluto la rovina degli amministratori della Cassa di Risparmio, per gelosia di mestiere. Fui chiamato per telefono a Roma dal Ministro Grandi, preoccupatissimo per l'intervento nell'affare del dittatore. Mi fu facile dimostrare che quel ricorso era un tessuto

di maligne falsità, un parto fantastico degno di chi lo aveva scritto. Ma il livore di quel paglietta di basso conio verso di me ebbe altra manifestazione, e questa volta pubblica e clamorosa. Nel dicembre 1940 da avvocato generale presso la cassazione rappresentavo il P.M. davanti la seconda Sezione penale della Corte nella trattazione di un ricorso [...]. Sullo sfondo della causa appariva una folta teoria di centinaia di migliaia di lire destinate ai difensori oltre a quelle già percepite. Molti e gagliardi essi erano, ma il più turbolento tra essi, era, manco a dirlo, l'avv. Farinacci [egli] mi si scagliò contro con quel suo fare tracotante e camorristico che è l'esponente della sua volgarissima natura. [...] apertamente gli dissi che il suo aggressivo contegno verso di me non poteva spiegarsi altrimenti che come rappresaglia per la fermezza da me dimostrata avverso le sue ingiuste pretese nel processo di Palermo. [...] Recentemente, nel palazzo di giustizia, incontratomi con un gruppo di avvocati che commentavano i fatti del giorno, parecchi di essi ricordando quell'episodio mi additarono come l'unico magistrato di Roma che avesse avuto il coraggio di fronteggiare e di mettere al muro il grande e purissimo gerarca di Cremona. E questo fia suggel che ogni uomo sgammi.

Chi si presenta a Lei, Eccellenza, con tali precedenti nell'impeccabile esercizio delle sue funzioni, chi in tutta la sua vita non ha avuto altro ideale e altra direttiva che quello di servire nostra Signora, la giustizia, può anche sorridere quando, in base ad apparenze di cui può spiegare ed ha spiegato le ragioni, lo si vuol far passare per un magistrato filofascista!²²¹

Il ricorso venne deciso infine il 29 febbraio 1952 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, considerandolo ormai perento, in quanto "il ricorso risulta notificato l'11 settembre 1943 e depositato il 27 settembre 1943 nella segreteria della Sezione; che nessun altro atto di procedura è stato compiuto dalle parti del 27 settembre 1943 fino al giorno della presente pronuncia, e cioè nessun atto di procedura è intervenuto per un periodo di tempo ultra biennale".

4.6.2 ROMANO Enrico

Enrico Romano nacque a Noto, in provincia di Siracusa, il 5 settembre 1883, da Salvatore e Rosalia Di Falco. Si sposò con Maria Catania con la quale ebbe un figlio. Si laureò in Giurisprudenza e durante la prima guerra mondiale fu sottotenente di complemento.

Prese parte all'esame di concorso per uditore giudiziario nel 1905, ma non venne ammesso alle prove orali. Partecipò e vinse quello dell'anno successivo, classificandosi al 66° posto della graduatoria con 206 voti. Venne quindi nominato uditore giudiziario il 6 luglio 1907 e il 23 agosto venne destinato al Tribunale di Catania. Nel 1908 prestò servizio nella Pretura di Noto prima, e di Marsala poi, dimostrando "sufficiente capacità ed operosità". Nel 1909 venne nominato giudice aggiunto al Tribunale di Lucera e nel 1910 fu tramutato alla Regia Procura di Siracusa. Per gli anni 1909, 1910 e 1911 venne qualificato dal Consiglio giudiziario ottimo (nel fascicolo si trova scritto che mancano le deliberazioni degli anni 1908 e 1912). Nel 1911 il procuratore generale di Catania dichiarò di aver potuto apprezzare Romano "per la serenità, l'indipendenza del carattere, la cultura giuridica e l'onestà a tutta prova". Sempre nel 1911 venne nominato pretore a Collesano.

Nel 1919 venne destinato alla prima Pretura urbana di Roma, poi nominato sostituto procuratore del re a Sondrio e in seguito applicato alla Regia Procura di Roma. Nello stesso anno fu vice segretario del Comitato giurisdizionale delle requisizioni e degli approvvigionamenti, presso il Ministero per gli Approvvigionamenti e consumi. In relazione a questo periodo di servizio, il sottosegretario di stato del Ministero scrisse di aver potuto "apprezzare la vasta cultura giuridica del Romano, nonché la particolare competenza e l'attività che lo rendono funzionario veramente prezioso". Nel 1923 il procuratore generale di Roma informò che Romano concorse alle cattedre di Diritto e Procedura penale nelle Università di Camerino e di Cagliari, conseguendo giudizi lusinghieri dalle commissioni esaminatrici. Dal 1925 Romano prestò servizio nel Gabinetto del ministro guardasigilli.

²²¹ ACS, Mgg, III Vers., f. 66857.

Nel luglio 1927 il ministro gli fece rivolgere un elogio per la collaborazione da lui prestata nell'elaborazione del progetto del nuovo Codice penale: si occupò del Libro Secondo, "parti non facili", che elaborò "con ogni cura, fornendo al Comitato una traccia sicura per fissare in disposizioni definitive le norme attinenti alla delinquenza contro l'ordine pubblico, e la incolumità pubblica"²²².

Lo stesso ministro lo fece proporre, l'11 maggio 1927, per lo scrutinio anticipato, nel quale Romano dichiarò di aspirare alla promozione in entrambe le carriere.

La seconda Sezione del Consiglio Superiore, nella seduta del 19 dicembre 1927, lo classificò promovibile per merito distinto in entrambe le carriere, a maggioranza di voti, con le seguenti motivazioni:

[...] Trovasi attualmente addetto al Gabinetto del Guardasigilli ed ivi attende non solo al disimpegno di particolari incarichi amministrativi, ma anche a studi di carattere legislativo; della sua opera S.E. il Ministro si dichiara pienamente soddisfatto. Ha prestato una lodevole cooperazione nella compilazione del progetto preliminare del nuovo codice penale. I lavori scientifici che presenta, tanto quelli d'indole dommatica quanto quelli di carattere critico, fanno al Consiglio eccellente impressione: i Commissari lodano l'ordine e la costruzione del ragionamento, l'acutezza delle indagini, la chiarezza e sobrietà della forma.

A giudizio della maggioranza, le qualità d'intelletto e di cultura del candidato raggiungono il grado di superiorità richiesto per la massima classificazione e ciò sia ai fini della sua promozione come giudice che nei rapporti dell'avanzamento quale funzionario del Pubblico Ministero [...]²²³.

Nel 1930 Romano chiese di partecipare al concorso per sette posti di consigliere di Cassazione e in questa occasione il ministro scrisse al presidente della Commissione il 20 settembre 1930:

[...] il detto magistrato è di ottimi precedenti, sotto tutti gli aspetti, politici e morali. Come risulta anche dal suo fascicolo personale, nelle funzioni giudiziarie da lui esercitate fino all'attuale grado, conseguito per merito distinto, ha atteso a tali funzioni dando prova di operosità grandissima e di scrupolosa osservanza dei doveri del proprio ufficio. Durante la guerra egli ha prestato servizio, come combattente, da ufficiale di fanteria. È invalido di guerra, il Romano, che per parecchi anni ha esercitato le funzioni di pretore, di giudice e di sostituto Procuratore del Re, ha prestato e continua a prestare, presso il mio gabinetto, al quale trovasi addetto sin dal tempo della mia assunzione alla carica di guardasigilli, opera sommamente utile e veramente preziosa, fornito come è di larghissima cultura giuridica, anche e particolarmente nelle discipline penali, per le quali esercita la libera docenza conseguita per titolo e per esami, in questa Università.

Il Romano ha inoltre adempiuto a particolari e importantissimi incarichi. Così per sei anni, contemporaneamente all'esercizio delle funzioni di sostituto Procuratore del Re, come vicesegretario e poi come segretario capo del comitato giurisdizionale delle requisizioni e degli approvvigionamenti, ha esplicato un lavoro intenso e assai arduo, dirigendo la istruzione, preparando le decisioni, e spesso redigendole, di migliaia di ricorsi su materie di diritto privato e pubblico, involgenti notevolissimi interessi anche dell'amministrazione dello Stato e degli altri enti pubblici. Egli ha fatto pure parte, come segretario, della commissione per la riforma delle leggi penali militari, presieduta dall'On. Berenini. Mi sono avvalso del Romano, oltre per particolari incarichi amministrativi, particolarmente per gli studi di carattere legislativo, inerenti soprattutto alla riforma del codice penale e del codice di procedura penale, avendo sempre occasione di constatare che egli ha pienamente corrisposto alle mie aspettative. Talché, è mio convincimento, che il suddetto magistrato, in considerazione delle sue cospicue attitudini e dei suoi illibati precedenti di carriera, sia nel pieno possesso dei requisiti richiesti per essere prescelto, a seguito di concorso, al grado a cui egli aspirava [...]²²⁴.

Venne nominato sostituto procuratore generale di Corte di Cassazione con funzioni di avvocato generale presso la Corte d'Appello di Bologna il 18 giugno 1931 e il 14 agosto successivo fu trasferito alla Corte di Cassazione del Regno. Nel settembre del 1935 fu nominato membro supplente del Consiglio Superiore della Magistratura per il biennio 1935-1936. Il 21 febbraio 1938 venne nominato primo presidente della Corte d'Appello di Messina e collocato fuori ruolo e il 25 aprile dello stesso anno fu destinato a esercitare le funzioni del grado di presidente di Sezione della Corte di Cassazione del Regno.

²²² ACS, Mgg, III Vers., f. 67135.

²²³ ACS, Mgg, III Vers., f. 67135.

²²⁴ ACS, Mgg, III Vers., f. 67135.

Il 15 febbraio 1944 fu richiamato in ruolo e nominato presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione.

Il Governo della Repubblica Sociale Italiana, durante la riunione del 18 aprile 1944, lo designò quale primo presidente alle tre Sezioni della Corte Suprema di Cassazione di Brescia, con ratifica del decreto del 2 maggio. Il 22 aprile 1944 Romano scrisse da Brescia una nota per una sostituzione nella prima Sezione della Commissione centrale delle finanze in merito a un consigliere impossibilitato a partecipare ai lavori. È conservato nel suo fascicolo un appunto, utilizzato ai fini epurativi, intitolato “Parole dette dal dott. Romano Di Falco [*sic*] presidente della Corte Suprema di Cassazione nella seduta inaugurale delle Sezioni Nord in Brescia il 19 maggio 1944-XXII”:

La Corte Suprema di Cassazione rivolge innanzi tutto il suo pensiero riconoscente alle valorose divisioni germaniche e ai gloriosi nostri reparti che contengono, insieme, tenacemente all’invadore l’accesso alle vie consolari dell’Urbe di Roma capitale e imperiale.

Ci è assai gradito continuare qui il nostro lavoro, completando e integrando l’attività delle tre sezioni della corte suprema rimasta a Roma, alle quali ci ricollegiamo in una salda unità d’intenti e di opera. E ci piace ricordare che l’esercizio della giurisdizione della corte suprema non ha sostato neppure un solo istante.

Il 9 settembre, mentre sembrava che tutto crollasse intorno a noi, la suprema corte regolatrice decideva tutte le cause della giornata. Di lì a poco tutti presidenti di sezione, nel più pieno accordo, pronunciarono le sentenze in nome della legge. Ché, in mezzo a tanto sconquasso, l’esercizio della funzione giurisdizionale costituiva uno dei primi gradini per l’ardua opera della ricostruzione. Il sommo tempio della giustizia in Roma, al quale da questa provincia fu fornito gran parte dei suoi graniti, sorto tra il Lungo Tevere Arnaldo da Brescia, il massimo del tempio della cristianità quasi a custodia del Carmen secolare, non è stato mai abbandonato dalla sua magistratura. Signor Ministro Guardasigilli della Repubblica Sociale Italiana, vivamente Vi ringraziano per il Vostro intervento a questa prima udienza delle tre sezioni in Brescia e per avere altamente parlato nell’interesse della legislazione italiana e della giustizia italiana ed europea in un’aula di giustizia. Il Vostro chiaro, saggio, appropriato discorso avrà larghissima, simpatica risonanza in tutta la magistratura che grandemente Vi stima per il modo sempre ammirevole con cui avete esercitato l’avvocatura e per le Vostre virtù di un uomo di fede e di cittadino esemplare. Signori, l’Italia vigorosamente risorge; ha reagito e continua vigorosamente a reagire contro la immeritata sventura. La Lombardia, che ai nostri giovanotti del Piave diede tutto l’appoggio del suo inesauribile amore verso la Patria, è ora, come sempre, in prima linea nel culto delle italiche virtù militari e civili. Al pari di tutte le altre terre d’Italia, guarda con salda fiducia a Mussolini che l’eminente Pontefice lombardo additò come l’Uomo della Provvidenza Divina. Ogni viltà conviene che sia morta al cospetto della sacra immagine della Patria immortale²²⁵.

In un documento del Ministero della Giustizia della RSI è riportata la composizione della Corte di Cassazione a Brescia, dove Romano è indicato come presidente di Sezione²²⁶ e da una comunicazione alla Ragioneria centrale da parte del capo dell’Ufficio superiore del personale si conosce anche la data di arrivo di Romano a Brescia, il 17 aprile 1944.

Il 19 ottobre 1944 Romano venne collocato a disposizione del Ministero di Grazia e Giustizia per la durata di un anno e collocato fuori ruolo.

L’alto commissario aggiunto Mauro Scoccimarro deferì Romano l’11 novembre 1944 per aver collaborato con il Governo fascista repubblicano:

A sensi dell’art. 41 n. 4 d.l.lgt. 27 luglio 1944 n. 159, deferisco a codesta commissione il presidente di sezione della Corte Suprema di Cassazione Romano Enrico. La posizione del medesimo dovrà essere esaminata sotto il profilo dell’art 17 dec. cit., per aver egli, dopo l’8 settembre 1943 collaborato col governo fascista repubblicano trasferendosi in Italia settentrionale al seguito di questo ed assumendo la carica di presidente della Corte di Cassazione costituita a Brescia. Riservandomi di comunicare ogni altro elemento possa eventualmente venire in possesso di quest’ufficio, chiedo sin da ora che codesta commissione voglia concludere per la dispensa del Romano dal servizio e per la perdita da parte del medesimo di ogni diritto a pensione (art. 22 cap. 1 dec. cit.)²²⁷.

Della stessa data del deferimento è una nota del Ministero della Giustizia della RSI, con la quale si informò dell’esito degli accertamenti richiesti relativi all’applicazione della legge 29 novembre

²²⁵ ACS, Mgg, III Vers., f. 67135.

²²⁶ ACS, Mgg, III Vers., f. 67135.

²²⁷ ACS, Mgg, III Vers., f. 67135 e ACS, Mgg, CE, b. 5, f. 188.

1941 n. 1408 e del decreto del duce 11 marzo 1942: Enrico Romano Di Falco risulta presidente della Corte di Cassazione a Brescia e presidente della Commissione centrale delle imposte dirette²²⁸.

La Commissione per l'epurazione concluse il giudizio nei confronti di Romano nella seduta del 24 novembre 1944, con la dispensa dal servizio e perdita del diritto a pensione:

La Commissione di epurazione per i dipendenti dal Ministero di Grazia e Giustizia [...] nel procedimento per epurazione nei confronti di Romano Enrico presidente di sezione della Corte Suprema di Cassazione chiamato a rispondere dell'addebito previsto dall'art.17 del D.L.L. 27 luglio 1944 n. 159 per avere dopo l'8 settembre 1943 collaborato col governo fascista repubblicano trasferendosi in Italia settentrionale al seguito di questo ed assumendo la carica di presidente della Corte di Cassazione costituita a Brescia.

Ha emesso le seguenti conclusioni. Vista la richiesta dell'alto commissario per il giudizio di epurazione a carico del presidente di sezione della Corte di Cassazione Enrico Romano; Ritenuto che, nei riguardi del Romano, si ha la prova manifesta della collaborazione col sedicente governo fascista repubblicano, essendosi egli trasferito nell'Italia settentrionale dopo l'8 settembre 1943, al seguito del governo stesso, assumendo la carica di primo presidente della Corte di Cassazione istituita in Brescia. Pertanto, in applicazione dell'art. 5 ultimo capoverso D.L.L. 11 ottobre 1944 n. 257, è il caso di svolgere il procedimento per l'epurazione anche prima dei termini stabiliti dallo stesso art. 5 prescindendo dalla contestazione prescritta nel primo comma dell'art. 19 del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159. Devesi quindi proporre la dispensa del Romano dal servizio, ai sensi dell'art. 17 detto D.L.L. 27 luglio 1944, e trattandosi di caso particolarmente grave per l'ausilio prestato al governo neofascista, e con ciò indirettamente al nemico governo tedesco, mediante l'esercizio di quell'alta funzione, si reputa giusto, a tenore dell'art. 22 primo capoverso del decreto medesimo, proporre anche la perdita del diritto a pensione.

Per questi motivi la commissione conclude che il presidente di sezione della Corte di Cassazione Romano Enrico sia dispensato dal servizio, con perdita del diritto a pensione²²⁹.

Venne collocato a riposo a decorrere dal 29 gennaio 1945 con corresponsione del trattamento a pensione, salva l'eventuale adozione a suo carico di ulteriori provvedimenti²³⁰.

Il 23 marzo 1945 l'alto commissario aggiunto Ruggero Grieco chiese alla Commissione di primo grado dell'epurazione che si proseguissero i procedimenti di epurazione per la perdita di ogni diritto a pensione di alcuni magistrati, tra cui Romano, collocati a riposo, vista la gravità dei fatti a loro carico²³¹.

L'11 settembre 1945 Romano presentò le sue deduzioni contro la richiesta dell'alto commissario, chiedendo di essere sentito personalmente:

Con decisione 24 novembre 1944 l'on. commissione di primo grado per l'epurazione presso il Ministero di Grazia e Giustizia, senza che io avessi potuto contraddire, trovandomi nel Nord, con una motivazione assolutamente generica ed indeterminata consistente nell'essere certo di avere io manifestamente seguito il sedicente governo repubblicano e quindi collaborato con esso come presidente della Corte di Cassazione, mi dispensava dal servizio con la perdita del diritto a pensione. Successivamente, con decreto del presidente del consiglio Bonomi 25 gennaio 1945, venivo per ragioni di opportunità – come si legge nel predetto decreto – e d'ufficio collocato a riposo. Questo decreto mi veniva comunicato in Brescia a fine giugno del corrente anno con lo invito a inviare i documenti occorrenti per la liquidazione della pensione e con l'avviso che avrei potuto esercitare il diritto di opzione onde conseguire trattamento più favorevole [...]. Optavo subito [...] per tale

²²⁸ Una ulteriore lettera del Capo di Gabinetto al Commissario della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del 5 aprile 1945 comunicò alcuni dati mancanti in merito alle notizie richieste per l'Annuario della Camera: "Consiglio Superiore della Magistratura. Presidente: Romano Dr Enrico – Presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione in funzioni di primo presidente della corte stessa" e "Suprema Corte Disciplinare per la Magistratura Presidente: Romano Dr Enrico – presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione in funzioni di primo presidente della Corte stessa". Cfr. ACS, Mgg, III Vers., f. 67135.

²²⁹ ACS, Mgg, III Vers., f. 67135 e ACS, Mgg, CE, b. 5, f. 188.

²³⁰ In altro documento si specifica la comunicazione dell'annullamento del decreto 29 gennaio 1945 e dell'emanazione di un ulteriore decreto con cui Romano è collocato a riposo a decorrere dal 4 gennaio 1950.

²³¹ Vincenzo Zampelli, Giacomo Camboni, Enrico Romano Di Falco, Francesco Forlenza, Giuseppe Montalto, Giulio Antonio Berardelli, Luigi Oggioni, Gabriele Nigro, Arturo Cantelli, Erennio Valillo. Cfr. ACS, Mgg, III Vers., f. 67135.

trattamento. La decisione della Commissione di epurazione non mi fu mai notificata. La comunicazione invece del collocamento a riposo disposto dal presidente del consiglio con l'invito a presentare i documenti per la pensione dovevano far ritenere che nessuna contestazione ci fosse sul mio diritto a conseguire la pensione. Invece l'Alto Commissario – come ho appreso di ritorno a Roma – ha ritenuto in data 23 marzo 1945 proporre richiesta per la prosecuzione del giudizio di epurazione al fine di privarmi della pensione.

Se avessi potuto ricorrere contro la dispensa dal servizio disposta dalla commissione di primo grado, i fatti che mi permettono esporre ritengo che sarebbero stati apprezzati assai benevolmente da codesta on. commissione onde mantenermi in servizio; purtroppo ciò non è ormai possibile a seguito del provvedimento di collocamento a riposo disposto dal presidente del consiglio. Ma se non possono essere valutati affinché io sia mantenuto nella magistratura alla quale per quarant'anni ininterrottamente ho dato tutto me stesso, certamente dovranno valere per rigettare la richiesta dell'alto commissario relativa alla perdita della pensione [...].

Mi consenta però l'on. commissione che io apra una breve parentesi. A leggere la decisione della commissione di epurazione si potrebbe avere l'impressione che io mi sia trasferito al Nord spontaneamente e che sia stato nominato presidente della Corte di Cassazione. Il che non è. Con telegramma [del] 15 marzo 1944, l'avv. Pisenti così mi interpellava: "Favorite dirmi telegrafo se disposto ad assumere presidenza sezioni cassazioni Brescia". Risposi telegraficamente ringraziando per la fiducia riposta in me con preghiera di attendere una lettera che mandai pure per il tramite del Ministero di Grazia e Giustizia consegnandola al comm. Luigi Chieffo del seguente tenore, in data 18 marzo 1944, la cui minuta alligo agli atti. "Illustre Ministro Le rinnovo i miei ringraziamenti per la fiducia che ha ritenuto di riporre in me. Mi ha messo di fronte a una grave responsabilità nell'offerirmi di dirigere le due sezioni della Corte di Cassazione, responsabilità che maggiormente mi preoccupa a causa delle mie malferme condizioni di salute direttamente derivanti dalla guerra 1915-18. Per una grave infezione scorbutica contratta nella zona delle operazioni predette perdetti tutti i denti e ancora ne soffro a causa di una non eliminabile colite, aggravata dall'intenso lavoro di oltre un ventennio dedicato alla magistratura ed agli studi. Durante questa guerra poi ho dovuto affrontare anche il grave peso della presidenza del comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni. Questo comitato sotto la mia direzione è stato lasciato a funzionare a Roma per disposizione della presidenza del consiglio, alla cui dipendenza si trova e ciò allo scopo di salvaguardare ingenti interessi del pubblico erario. Poiché ritengo che il suo lusinghiero invito si estenderà ad altri presidenti di sezione, nell'eventualità che le pervengano delle accettazioni, la prego di voler considerare se a causa del mio non perfetto stato di salute non sia opportuno far cadere la sua scelta definitiva su altra persona che possa con maggiore vigoria fisica affrontare l'arduo compito [...]". Senza attendere la mia lettera l'avv. Pisenti, in data 18 marzo 1944, telegrafava al presidente Messina che ero stato destinato "a presiedere le sezioni promiscue corte cassazione Brescia [...]". Non avendo potuto ottenere la revoca dell'ordine [...] il 15 aprile partii per Venezia e non per mia spontanea volontà. Un rifiuto importava il collocamento a riposo già disposto per molti magistrati della cassazione. Arrivato a Venezia feci telefonare a Brescia e seppi che il provvedimento istituito delle due sezioni era stato abrogato e che era stato disposto che tre sezioni della corte di Roma funzionassero a Brescia [...] fui informato che lo avv. Pisenti aveva in animo di destinarmi a presiedere la prima sezione civile e di affidarmi la funzione di primo presidente delle tre sezioni. Mi recai tre giorni dopo a Brescia per conferire. Subordinai la mia accettazione a precise condizioni, che risultano chiaramente dal documento che allego in forma autentica e che appresso trascrivo: una nota da me diretta al sig. maggiore inglese Holt, consulente legale per la provincia di Brescia, in data 18 maggio 1945. L'avv. Pisenti mi permise che ritornassi a Venezia riservandomi di farmi conoscere le sue concrete determinazioni. Dopo pochi giorni mi scrisse la seguente lettera che allego e trascrivo in parte: "[...] Avvalendomi della facoltà concessa dal decreto ministeriale 28 marzo 1944, n. 122, modificato dal successivo decreto 28 aprile, ho disposto che durante il periodo in cui le tre sezioni della Corte Suprema di Cassazione resteranno trasferite al Nord, la prima presidenza della Corte rimanga a Roma il Procuratore generale invece risieda a Brescia. Dovendo pertanto provvedere alle funzioni di primo presidente per le sezioni qui trasferite, con decreto in corso le ho devolute a Voi, designandovi ad esercitare per gli affari di competenza delle sezioni stesse, le attribuzioni che la legge conferisce al primo presidente della Corte Suprema di Cassazione". Da questo documento risulta in modo evidente dunque che io mai fui nominato Primo Presidente della Corte di Cassazione (e se l'avessi voluto avrei potuto ottenere la nomina) e risulta anche che, da parte mia, il conferimento delle funzioni di presidente delle sezioni di Brescia non fu accettato senza resistenze.

Un addebito di collaborazionismo non può avere esclusivamente per base un fatto materiale. A stare alla commissione di epurazione di primo grado io avrei collaborato per il semplice fatto di aver raggiunto il Nord, di essere insomma spostato da Roma a Brescia. Il collaborazionismo implica l'esplicazione di un'attività politica o di un'attività militare. Io ho fatto, invece, sic et simpliciter, il magistrato italiano, ho agito esclusivamente nell'interesse della giustizia italiana, per la salvaguardia non di interessi politici o militari, ma per assicurare la protezione di diritti individuali di milioni di italiani sottoposti da un lato ad un esercito d'occupazione e dall'altro all'attività di un governo di fatto: un'opera la più difficile e insieme la più pericolosa che potesse essere esplicata da un magistrato. Riguardo al preteso collaborazionismo imputabile ad un magistrato, mi

permetto soltanto di accennare che esso presuppone una manifestazione di lealtà e di fedeltà che si concreta nel giuramento. Ed io, come dirò, non ho affatto giurato, nonostante il preciso obbligo [...].

In data 18 maggio c. a. feci consegnare al maggiore inglese Holt la seguente nota [...]: “Ill.mo sig. Maggiore Holt [...] ritengo opportuno [...] riassumere alcuni punti essenziali che io ho avuto l'onore di esporle. I componenti delle predette tre sezioni, magistrati e funzionari di cancelleria, non hanno mai ritenuto né ritengono di aver seguito o di aver comunque collaborato col governo repubblicano. Tutti ci siamo sentiti autorizzati all'adempimento di un nostro preciso e solo dovere: quello di assicurare a milioni di italiani (le tre sezioni cominciarono a funzionare prima che gli Alleati entrassero a Roma) la garanzia che offriva per la salvaguardia dei loro interessi individuali il funzionamento in Alta Italia della magistratura suprema. E questo preciso dovere è stato adempiuto. E infatti: 1. Ho impedito che fosse mutata la formula della intestazione delle sentenze: le tre sezioni della Corte di Cassazione distaccate a Brescia hanno continuato, come faceva a Roma tutta la corte suprema, a pronunciare le sentenze in nome della legge; 2. Ho sempre raccomandato a tutti i miei dipendenti di tenere un contegno tale da incutere fiducia e rispetto nel pubblico verso la Corte Suprema, in modo che non si potesse tanto da fascisti quanto da antifascisti pensare che la suprema magistratura non si mantenesse alla altezza della sua funzione: quella di rimanere al di sopra e all'infuori di ogni interesse di natura politica. A questa mia raccomandazione tutti i magistrati si sono scrupolosamente sempre attenuti; 3. Tutti i magistrati e funzionari della corte non hanno prestato giuramento di fedeltà al governo repubblicano. Facendomi interprete anche della loro volontà di non sottostare o tollerare mai alcuna imposizione o ingerenza, riuscii anche dopo il provvedimento con cui venivano posti a riposo tutti i funzionari che si fossero rifiutati di prestare giuramento, a impedire che i magistrati e i cancellieri non soltanto della corte suprema, ma anche tutti gli altri magistrati dell'Alta Italia, giurassero; 4. Ho impedito che i magistrati della corte fossero impegnati in pubbliche o private sottoscrizioni in denaro; 5. La Corte di Cassazione non ha proceduto mai all'applicazione di alcun provvedimento repubblicano. Anzi la corte a sezioni unite, con una sentenza ha attribuito piena validità alle leggi emanate dopo il 25 luglio 1943, su proposta del governo Badoglio; 6. Ho già accennato al dovere a cui esclusivamente si è attenuta la Corte Suprema: assicurare la garanzia giurisdizionale italiana a milioni di italiani, in maniera che alla Suprema Corte regolatrice italiana non si sostituisse un organo tedesco, come inevitabilmente sarebbe accaduto. E infatti i tedeschi riuscirono a sottrarre al sindacato delle tre sezioni di Brescia l'impugnativa contro le sentenze della Corte d'Appello di Trieste e delle sezioni da essa dipendenti. Espressero a me il desiderio affinché la cancelleria della corte non ricevesse gli atti relativi alle impugnazioni concernenti le sentenze della predetta corte, ma io opposi un energico e categorico rifiuto [...].”

[...] Per le esposte considerazioni chiedo: a) in via preliminare che il giudizio sia rinviato alla commissione di primo grado per deliberare sul diritto a pensione; b) che qualora codesta commissione volesse ritenere il giudizio, disattese le considerazioni dell'alto commissario, anche in riforma, se del caso, della deliberazione della commissione di primo grado, provveda affinché mi sia conservato il diritto a pensione con le maggiorazioni di legge, rigettando in ogni caso la richiesta dell'alto commissario [...]²³².

Il ricorso dell'alto commissario venne ritirato il 23 gennaio 1946 in quanto la situazione di Romano risultava identica a quella di un altro magistrato, Arturo Cantelli, per il quale si era già deciso respingendo il ricorso dell'alto commissario. In una relazione senza data del Ministero di Grazia e Giustizia si riassunse la procedura epurativa nei confronti di Romano nei seguenti termini:

Dalla competente commissione di epurazione in primo grado, in data 24 novembre 1944, veniva dispensato dal servizio con perdita del diritto a pensione (su proposta dell'A.C.) per avere, dopo l'8 settembre 1943, collaborato col governo fascista repubblicano, trasferendosi in Italia settentrionale al seguito del medesimo. Poiché, con decreto 29 gennaio 1945 del presidente del consiglio dei ministri, il Romano ai sensi dell'art. 2 d.l.l. 11 ottobre 1944 n. 257, veniva collocato al riposo con diritto alla pensione, il commissariato epurazione chiedeva che il procedimento venisse proseguito per la perdita del diritto medesimo. Successivamente, in data 23 gennaio c.a., lo stesso commissariato dichiarava di ritirare il ricorso²³³.

Il ricorso di Romano venne dichiarato perento il 26 ottobre 1956 dal Consiglio di Stato.

²³² ACS, Mgg, III Vers., f. 67135.

²³³ ACS, Mgg, III Vers., f. 67135.

4.7 Le biografie – Presidenti della terza Sezione penale

4.7.1 RENDE Domenico

Domenico Rende nacque a Terranova di Sibari, in provincia di Cosenza, il 5 marzo 1875, da Salvatore e Angiolina Cassetti. Si laureò in Giurisprudenza il 9 luglio 1898 all'Università di Roma e si sposò pochi anni dopo con Diana Malgeri, con la quale ebbe 10 figli (Giuseppe, Salvatore, Iolanda, Carlo, Rosalbina, Ruggero, Modestino – tre morirono in tenerissima età).

Rende si presentò all'esame per uditore il 24 giugno 1899 e si classificò al 16° posto della graduatoria, con 239 1/7 voti. Fu nominato uditore e il 23 luglio 1899 destinato al Tribunale di Rossano. Il 25 gennaio dell'anno successivo fu incaricato di reggere il mandamento di Mammola e il 28 giugno venne destinato in qualità di vicepretore a Savelli, per poi avere il 16 agosto la reggenza di Staiti. Durante questo primo periodo venne definito “giovane di ottime attitudini, di buoni studi, operoso, di ottima condotta, di carattere indipendente e fermo”.

Il 30 aprile 1901 fu approvato all'esame pratico con 223 2/7 voti, classificandosi al 150° posto in graduatoria. Il 2 maggio dello stesso anno fu nominato aggiunto giudiziario al Tribunale di Palmi, per poi essere applicato all'Ufficio d'istruzione il 29 dicembre. Il 21 luglio 1902 venne tramutato alla Procura di Gerace.

Nel suo rapporto del 21 febbraio 1903, il procuratore generale di Catanzaro dichiarava che “il Rende, reggente la R. Procura di Gerace, ha dato prova di lodevoli attitudini, di serietà di carattere, di zelo e di capacità assai soddisfacenti”. Il 10 maggio 1903 fu nominato pretore a Soriano Calabro.

Nel 1903 Rende dovette affrontare dei ricorsi anonimi e una difficile situazione nei suoi confronti portata avanti da alcuni avvocati del luogo. Nei ricorsi si accusava Rende di essere scorretto con il pubblico, di non essere imparziale nei suoi pronunciamenti, di aver percepito in modo indebito delle indennità relative a una causa in cui era interessato il demanio, di “aver parlato male della città e degli abitanti di Soriano Calabro”, di aver maltrattato un usciere e una guardia, e di aver “arbitrariamente denunciato per oltraggio un innocente”. Venne disposta un'inchiesta da parte del procuratore generale di Catanzaro, che nel suo rapporto del 7 giugno 1904 dichiarò che le accuse mosse erano assolutamente inconsistenti, e che Rende era “giovane dotato di forma correttissima, civile e di temperamento piuttosto freddo... se pur qualche volta per respingere illegittime e petulanti molestie sia stato costretto a qualche affermazione risoluta ed energica della propria autorità”. Ma i ricorsi contro il magistrato, anche se sempre generici, continuarono sempre più numerosi, sino a che il procuratore generale di Catanzaro, nel suo rapporto del 15 aprile 1905, riferì al Ministero che:

Dopo il ricorso contro il pretore di Soriano Calabro avv. Domenico Rende, sul quale ebbi a riferire all'E.V. con rapporto del 7 giugno ultimo, n. 11184, molti altri reclami identici sono pervenuti a questo Generale Ufficio nei quali si attacca il detto magistrato dal lato specialmente della sgarbatezza dei modi verso il pubblico e gli avvocati, ma tutti, come il primo sono rimasti smentiti. Ed i ricorrenti, a capo dei quali sta l'avv. Antonio Greco, visto che i loro attacchi non sono riusciti a far tramutare da quella sede il Rende, sono ricorsi allo espediente dell'astensione degli avvocati dalle udienze penali della pretura; credendo così di paralizzare il corso della giustizia. Però il pretore, appoggiandosi alla giurisprudenza della Cassazione Unica, ha chiamato per qualche causa come difensori persone non autorizzate a termini della legge 7 luglio 1901.

Da ciò più acri ricorsi mi sono pervenuti, e più accanita si è fatta la lotta tra avvocati e pretore, in modo che non può oltre il Rende rimanere ad amministrare giustizia in Soriano Calabro, dove potrebbe da un momento all'altro compromettere la sua posizione. Ed essendo egli uno dei bravi, intelligenti ed energici pretori del distretto, dovrebbe essere destinato in una residenza di suo gradimento, che per importanza sia superiore a quella dove in atto si trova, per non avere il tramutamento carattere di punizione, e non dar campo ai suoi detrattori di menar vanto del suo allontanamento. Prego pertanto che l'E.V. voglia provocare il tramutamento del Rende alla pretura di Melito Porto Salvo, in atto vacante pel trasloco a Radicena di quel pretore Toraldo Alfonso²³⁴.

²³⁴ ACS, Mgg, III Vers., f. 67112.

Il 20 aprile 1905 Rende fu trasferito a Melito di Porto Salvo. L'anno successivo chiese un ulteriore trasferimento e nell'inviare la richiesta il procuratore generale di Catanzaro scrisse il 16 agosto 1906:

[...] Sebbene mi dolga di dover cooperare al trasloco del sig. Rende, che è un giovane di vasta cultura, di grande ingegno e di non comune intelligenza e capacità, come emerge dalle diverse monografie ed altri opuscoli dati alla stampa, e dei quali rassegnò una copia a codesto superiore Ministero, e che si è sempre comportato lodevolmente nei vari uffici a cui venne destinato in quel distretto, pure, nel suo interesse, debbo insistere perché sia subito allontanato dall'attuale residenza. In Melito Porto Salvo si trova certa Pennestri Maria di Filippo, che si dice figlia naturale del Marchese Vincenzo Ramirez, e che è una giovane quindicenne molto sviluppata ed avvenente. La stessa, che si è attirata le simpatie di molti nel paese, pare abbia destata anche l'ammirazione del pretore Rende, il quale, forse anche senza alcun fine, ebbe la dabbenaggine di dichiararlo pubblicamente. Bastò questo fatto semplicissimo, per quanto innocente, per suscitare le ire dei parenti della giovane, e, principalmente, del Marchese Ramirez, il quale non mancò di dire che non avrebbe incontrato difficoltà di dare al Rende una lezione manuale. Il Rende, presentatosi a me, negò recisamente quanto gli si attribuiva; ma, per misure di grande prudenza e per non costituirsi un precedente che avrebbe potuto nuocergli nella carriera, pensò bene di fare la domanda di trasloco ad una delle indicate preture. La sua determinazione è meritevole di lode; e poiché i giovani magistrati come lui meritano qualsiasi considerazione e qualunque riguardo, io prego l'E.V. di voler accogliere la sua domanda²³⁵.

I ricorsi aumentarono e le lamentele vennero indirizzate anche, direttamente, al Ministero, da persone autorevoli del paese. Rende nel frattempo cercava di ottenere un trasferimento. Il Ministero chiese di trovare una soluzione soddisfacente, anche perché, per motivi di anzianità, non era possibile destinare Rende alle sedi da lui richieste. Il procuratore generale insistette perché si attendesse una "propizia occasione", visto che non era ancora possibile accontentare il magistrato nelle sue richieste.

Nel frattempo, però, il 6-7 gennaio 1907, apparve un articolo sul giornale "La Folgore" di Reggio Calabria, articolo nel quale un assessore comunale di Melito, Nicola Mazzacava, denunciava pubblicamente tutte le accuse mosse a Rende nei vari ricorsi. Venne portata avanti una nuova indagine e il procuratore generale con il suo rapporto del 30 gennaio 1907 rispose che:

L'articolo a firma di Nicola Mazzacava, pubblicato nel giornale "La Folgore" aveva già richiamato l'attenzione di questa Procura Generale, la quale chiese le opportune informazioni fin dai primi di questo mese. In esso articolo si attacca il pretore di Melito Porto Salvo, avvocato Domenico Rende, addebitandogli di tendere al male, di non essersi saputo accattivare il rispetto pubblico, trattando gli amministrati con iscorrettezza, di essere ambizioso ed orgoglioso, di perseguitare ed insultare i cittadini, e, tra le altre accuse, si riproduce quella dell'avventura amorosa con la giovinetta Permetri. Tutto ciò aveva fatto oggetto del rapporto di questo generale ufficio del 16 agosto ultimo n. 15082, col quale, nello smentirsi tanta copia di accuse, si proponeva, nello interesse dello stesso pretore, il tramutamento di lui, che, del resto, ne aveva fatto domanda; tramutamento che fin oggi non è potuto avvenire per mancanza di una sede conveniente da assegnargli.

Dalle ulteriori informazioni avute in seguito alla pubblicazione dello articolo, dall'E.V. segnalatomi, nulla è venuto a risultare che abbia potuto intaccare la onorabilità del Rende, e solo questo novello sfogo di bile contro di lui deve attribuirsi al malcontento di coloro che, pure avendolo tentato, non riuscirono a sbarazzarsene. Come ebbi a rassegnare all'E.V. col rapporto 26 dicembre ultimo n. 23626, in questo distretto non è vacante alcuna sede che sia conveniente pel Rende, affinché il tramutamento non suoni punizione per lui, e pertanto, in previsione di qualche prossima occasione, mi riservo di rassegnare le opportune proposte²³⁶.

Il 21 luglio 1907 venne tramutato a sua domanda a Rossano. Nelle note caratteristiche di quegli anni venne definito "di capacità distinta, dottrina ed operosità molta, condotta ottima".

Nel 1908 si procedette allo scrutinio di Rende, e il Consiglio Giudiziario di Rossano lo dichiarò, il 20 maggio 1908, promovibile a scelta. Furono dello stesso parere i capi di Corte, che lo definirono "un magistrato di cultura giuridica non comune tanto nelle materie civili, quanto nelle penali", cultura che appare chiaramente dall'analisi sia delle sue sentenze che delle sue

²³⁵ ACS, Mgg, III Vers., f. 67112.

²³⁶ ACS, Mgg, III Vers., f. 67112.

pubblicazioni. Venne definito inoltre uomo di “carattere fermo ed indipendente e pieno di zelo nell’adempimento dei suoi doveri”²³⁷.

La Commissione speciale nella seduta del 12 luglio 1908 lo dichiarò, all’unanimità, promovibile a scelta con preferenza nella giudicante sottolineando come le sue sentenze, anche se non avevano “i pregi dei lavori dottrinali”, fossero “però buone, e correttamente motivate, in special modo quelle penali; la forma è chiara e precisa”²³⁸. Rende venne promosso alla seconda categoria il 17 settembre. Il 16 settembre 1909 venne collocato in aspettativa per infermità e il 18 novembre richiamato in servizio nella stessa Pretura di Rossano. Il 23 settembre 1910 venne nominato giudice del Tribunale di Gerace.

Nel novembre 1913 arrivò al Ministero un ulteriore ricorso, nel quale si segnalava che i giudici del Tribunale di Gerace subivano l’influenza di Rende nelle cause in cui erano coinvolte persone del Comune di Mammola che avevano rapporti di qualunque tipo (“amiche od avversarie”) con il partito del suocero del magistrato, Giuseppe Malgeri. Il procuratore generale, cui vennero chieste informazioni in merito, rispose il 28 dicembre 1913, assicurando dell’infondatezza del ricorso, in quanto dall’indagine era risultato che “in nessuna forma il suocero del Rende si giovava della sua parentela per accrescere la sua grande influenza sui suoi partigiani” e inoltre Rende, essendo uno tra i migliori giudici del Tribunale, non aveva mai “commesso indelicatezze o scorrettezze in favore del suocero”.

Il primo presidente di Catanzaro trasmise il 17 novembre 1913 una istanza di trasferimento di Rende a Roma e scrisse in merito: “Il presidente ff. del Tribunale di Gerace afferma che il Rende è magistrato di gran valore, integerrimo, laboriosissimo e peritissimo in tutte le discipline giuridiche, specie in quelle penali, tanto da esser chiamato a collaborare al ‘Commentario del nuovo codice di procedura penale’ che si sta pubblicando in edizione Vallardi”. Usò espressioni simili anche nel trasmettere la richiesta di Rende di essere assunto come impiegato nel Ministero delle Colonie. I superiori gerarchici di Rende, trasmettendo le sue istanze di tramutamento tra il 1914 e il 1916 si espressero sempre in termini lusinghieri.

Venne tramutato al Tribunale di Frosinone il 29 giugno 1916 e ottenne l’incarico dell’istruzione penale il 10 agosto dello stesso anno, su proposta dei capi della Corte d’Appello. Il 31 maggio 1917 venne tramutato al Tribunale di Roma. Rende esercitò la libera docenza di diritto e procedura penale dal 21 giugno 1919. Nel 1920 fu nominato, su designazione del presidente del Tribunale, presidente della Giunta per il collocamento e la disoccupazione della Provincia di Roma²³⁹.

Rende chiese di essere sottoposto allo scrutinio per la promozione anticipata come pubblico ministero e il Consiglio giudiziario il 26 maggio 1922 stabilì che Rende non aveva ancora abbastanza esperienza:

Fino dall’inizio della sua carriera giudiziaria si dimostrò il Rende fornito di vasta cultura giuridica, operoso e di lodevole condotta. Le sue note caratteristiche sono fra le più lusinghiere cui possa aspirare un magistrato.

Nel proseguire nella carriera le sue belle doti rifulsero maggiormente, e fu giudicato magistrato di merito veramente superiore, di condotta esemplare, di operosità straordinaria e di carattere indipendente. Ad emettere sul di lui conto così favorevole giudizio contribuirono anche le numerose pubblicazioni da lui fatte specie in

²³⁷ ACS, Mgg, III Vers., f. 67112.

²³⁸ ACS, Mgg, III Vers., f. 67112.

²³⁹ Relativamente a questa nomina si rintraccia un carteggio, completo degli articoli di giornale citati, nel fascicolo personale (Cfr. ACS, Mgg, III Vers., f. 67112), nel quale è presente la lettera del Ministro della Giustizia e degli Affari di Culto del 23 settembre 1921 al primo presidente della Corte d’Appello di Roma, nella quale si chiese conto del fatto che nel giornale “L’Epoca” si parlasse della nomina di Rende a presidente della Giunta per il collocamento e la disoccupazione della provincia di Roma, ma non risultava al Ministro tale nomina. Il primo presidente del Tribunale Civile e Penale di Roma rispose al primo presidente della Corte d’Appello di Roma che la designazione era stata fatta dal primo presidente stesso, in quanto si ritenne che non avesse avuto bisogno di ulteriori autorizzazioni. Il primo presidente della Corte d’Appello di Roma lo comunicò poi al ministro, dichiarando di non essere stato interpellato e di non essere d’accordo con l’interpretazione del primo presidente del Tribunale.

materia penale e che furono apprezzate ed encomiate dai cultori più valenti di tale disciplina. Collaboratore in riviste ed opere giuridiche è, come libero docente, professore di diritto e procedura penale in questa Università. Il suo contributo alla produzione scientifica e all'insegnamento non ha mai reso minore quello dell'opera sua giudiziaria nella sezione cui è addetto. Le sue sentenze sono sempre commendevoli per il contenuto giuridico e per la forma eletta.

Più volte è stato segnalato all'attenzione dei superiori per l'ingegno, l'acume giuridico, lo zelo e lo scrupolo che pone nei suoi doveri di ufficio, e nel tempo che ha prestato servizio in sezioni penali gli venne affidata la redazione di sentenze importanti corrispondendo pienamente alla fiducia in lui riposta. Anche nella Magistratura requirente, cui ora aspira, dette sempre prove della speciale attitudine a quelle funzioni. Come aggiunto giudiziario resse per quattro mesi la Procura del Re di Gerace, e in occasione dell'inaugurazione dell'anno giuridico lesse un discorso denso di pensieri e di osservazioni giuridiche tanto da meritare speciale rapporto di lode. Il suo carattere fermo e risoluto lo indica atto ad esercitare le funzioni di pubblico ministero, e nel periodo nel quale resse la Procura del Re sopraindicata non lasciò pendenze di processi e di pratiche amministrative. Il Presidente del Tribunale di Roma da cui il Rende dipende lo ritiene meritevole di essere classificato nella requirente in conformità dei suoi distinti meriti.

Questo Consiglio giudiziario pure apprezzando l'ingegno, la dottrina e l'operosità del giudice Rende che fanno di lui un magistrato veramente distinto, non può non rilevare che ad eccezione del breve periodo di prova fatto da lui, quando era aggiunto giudiziario a Gerace, nell'ufficio del pubblico ministero, non ha elementi determinati, per convincerlo che possieda anche attitudini speciali a tale ufficio, sebbene ciò possano a priori farlo ritenere le prove da lui date come insegnante di diritto e procedura penale e il servizio prestato in cause penali²⁴⁰.

La seconda Sezione del Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 16 giugno 1922, dichiarò Rende promovibile per merito eccezionale, con quattro voti e uno per la scelta, con, tra le altre, le seguenti motivazioni:

Le sentenze, quasi tutte civili, trattano questioni spesso importanti e le risolvono con ragionamento lucido ed efficace e con notevole precisione di criteri. Le pubblicazioni che il Rende presenta in numero cospicuo si riferiscono a materie di diritto e procedura penale. In complesso, e nonostante qualche riserva sul contenuto e specialmente sulla forma, non di rado alquanto faticosa, si tratta di lavori che dimostrano ingegno acuto, studio serio e metodico e ricerche diligenti e talora geniali. Non è dubbio pertanto che il Rende sia magistrato degno di particolare considerazione.

Quanto alle attitudini di lui alle funzioni requirenti, sulle quali ora è chiamato a pronunziarsi questo collegio, non paiono decisivi i rilievi fatti in contrario dal Consiglio giudiziario di Roma. Quelle attitudini in difetto di un più o meno lungo servizio negli uffici del P.M., ben possono desumersi da altri elementi. Ed è innegabile che nei riguardi del candidato debba tenersi il massimo conto della sua specialissima competenza nelle discipline penali e del suo insegnamento universitario²⁴¹.

Rende fu nominato sostituto procuratore generale d'Appello a Catanzaro il 15 settembre 1922 e il 29 ottobre fu temporaneamente applicato alla Procura generale d'Appello di Roma. Nel suo rapporto del 13 settembre 1923 il procuratore generale di Roma definì Rende magistrato "distinto per capacità, dottrina, operosità, cultura e lodevole condotta", e sottolineò le sue doti anche nel servizio di sostituto procuratore generale. Fu nominato procuratore del re presso il Tribunale di Velletri il 24 settembre 1923, cessando dall'applicazione alla Procura generale di Roma.

Il procuratore generale, nel trasmettere una domanda di tramutamento di Rende, confermò il suo giudizio il 3 maggio 1924, qualificandolo "distinto per cultura, capacità, operosità, e di condotta incensurabile". In un altro rapporto del 21 dicembre 1924 lo propose per essere destinato alla Procura generale di Roma; ma nel suo rapporto del 19 giugno 1925 il procuratore si lamentò del fatto che Rende non stesse più osservando l'obbligo della residenza in modo scrupoloso e disinteressandosi dell'ufficio, scrivendo che Rende "col fare continuamente la spoletta tra Velletri e Roma, ove ha la famiglia, si disinteressa dell'ufficio".

Il Ministero gli concedette nel dicembre 1925 l'autorizzazione a recarsi due volte la settimana a Roma per tenere le lezioni all'Università.

²⁴⁰ ACS, Mgg, III Vers., f. 67112.

²⁴¹ ACS, Mgg, III Vers., f. 67112.

Rende chiese il 14 febbraio 1925 di essere ammesso al concorso per posti di consigliere di Cassazione e parificati. I capi di Corte, nel loro rapporto del 17 marzo 1925, lo descrissero come magistrato meritevole della promozione e tale fu qualificato dalla Commissione giudicatrice del concorso, che gli assegnò il 102° posto nella graduatoria, con 46 punti, con la seguente motivazione:

Passando all'esame dei lavori, la Commissione osserva che le sentenze civili, tutte redatte da giudice, trattano questioni non di rado notevoli e le risolvono con esattezza di criteri e con ragionamento accurato ed esauriente, se pur talvolta troppo diffuso e dottrinario. I lavori giudiziari più recenti – requisitorie, relazioni, motivi d'appello e di ricorso – sono anch'essi chiari e corretti, ma in complesso, poco importanti. Le numerose pubblicazioni si riferiscono a materie di diritto e procedura penale. Nell'insieme, e nonostante qualche riserva da farsi sul contenuto e più specialmente sulla forma, qua e là prolissa e faticosa, dimostrano non comune cultura, studio metodico e ininterrotto e buone attitudini alla indagine scientifica²⁴².

Rende chiese il passaggio nella magistratura giudicante il 15 agosto 1925, adducendo motivi di salute, che risultarono confermati nella visita medico-collegiale. Il Consiglio Superiore nella seduta 5 novembre 1925 diede parere favorevole al passaggio di carriera.

Nel 1925 Rende rispose con un rapporto sulla sua attività a una nota del procuratore generale, che gli chiedeva informazioni su un processo portato avanti dal magistrato (il procedimento penale a carico di Capponi Augusto – imputato di violenza carnale) per il quale si erano registrati dei ritardi. Il 21 agosto Rende spiegò la sua posizione, in termini generali, scrivendo che non avendo con sé gli atti non sarebbe potuto essere preciso, ma che:

[...] Dalla statistica di quest'ufficio risulta che, nonostante la mancanza del sostituto per vari mesi e l'aumentato lavoro di Corte d'Assise, quest'ufficio, da che ci sono io, ha espletato circa mille processi in più di quelli espletati nel periodo corrispondente, quando l'ufficio aveva minore importanza ed aveva in continuazione due magistrati. [...] Arrestato il Capponi per mandato di cattura, il processo andò al giudice istruttore che delegò il pretore di Terracina. Per espletare un supplemento di perizia da me chiesto, questo impiegò un mese e restituì il processo all'istruttore soltanto il 22 luglio u.s. L'istruttore lo mandò a me il 23 ed io, lo stesso giorno, feci la relazione all'E.V. Il processo fu spedito a codesto superiore ufficio, in piego assicurato, la mattina del 24 giusta ricevuta dell'ufficio postale n. 0340. Nonostante che l'orario di partenza della posta da Velletri sia infelice, il plico doveva giungere costà il 25, ed io accompagnai il processo, come già dissi con l'altra nota del 30 luglio n. 1153, con una lettera, nella quale segnalavo l'urgenza di provvedere essendo che il termine della detenzione preventiva andava a scadere il 27 luglio.

Non so spiegarmi come il processo sia invece giunto costà il giorno 30, ma, in ogni modo, ciò non è dovuto a colpa di quest'ufficio, che fece di tutto per non farlo sfuggire all'attenzione di codesta Procura Generale [...]²⁴³.

Il 18 febbraio 1926 venne nominato consigliere d'Appello a Roma.

Rende chiese di essere ammesso al concorso per i posti di consigliere di Cassazione, indetto per l'anno 1926, il 10 aprile. I capi di Corte, nel loro rapporto del 19 giugno, oltre a riportare le informazioni già date in precedenza, scrissero che anche nelle funzioni di consigliere della quarta Sezione penale Rende aveva “continuato a dare prove sicure del suo valore di magistrato coltissimo, molto apprezzato per l'ingegno acuto e versatile e per l'operosità grandissima”. La Commissione giudicatrice del concorso lo dichiarò meritevole di promozione, assegnandogli il 222° posto nella graduatoria con 46 punti. Rende chiese nuovamente l'ammissione allo scrutinio per i posti di Cassazione e parificati l'anno successivo, il 10 maggio 1927; anche in questo caso i capi della Corte d'Appello di Roma confermarono nel loro rapporto del 3 giugno 1927 le informazioni già fornite, aggiungendo che Rende “sebbene assegnato nel corrente anno alla 3ª Sezione civile, pure, per contingenze di servizio, ha prestato e presta l'opera sua alle Sezioni penali, dove ha continuato a dare prove sicure del suo valore di magistrato coltissimo, molto apprezzato per l'ingegno acuto e versatile e per l'operosità grandissima”. Il Consiglio Superiore, Sezione prima, nella seduta del 27

²⁴² ACS, Mgg, III Vers., f. 67112.

²⁴³ Cfr. ACS, Csc, Fasc. pers., b. 57, f. 852.

ottobre 1927, lo dichiarò promovibile per merito distinto, a maggioranza, in entrambe le carriere, con le seguenti motivazioni:

I lavori giudiziari – sentenze civili e penali, requisitorie, motivi d'appello e di ricorso – che il candidato produce, sebbene non sempre importanti e talvolta alquanto diffusi e dottrinari, rivelano diligenza ed acume notevoli. Le numerose pubblicazioni, concernenti per la maggior parte materie di diritto e procedura penale, possono dar luogo a qualche riserva sul contenuto e più specialmente sulla forma, qua e là, prolissa e faticosa, ma dimostrano, senza dubbio, non comune cultura, studio ininterrotto e buone attitudini alla indagine scientifica²⁴⁴.

Il 9 marzo 1928 fu autorizzato dal Ministero a far parte in qualità di socio dell'Associazione internazionale di diritto e filosofia sociale di Königsberg. Prese parte anche al concorso per la Cassazione del 1928, in cui risultò il 15° con 68 punti e fu nominato consigliere della Corte di Cassazione del Regno il 6 maggio 1928. I capi di Corte confermarono, il 14 maggio 1928, il precedente rapporto:

[...] Fin dal suo ingresso in carriera, il Rende si dimostrò magistrato dotato di cultura giuridica non comune, operoso e di condotta illibata. Di ciò fanno prove gli atti del suo fascicolo personale, da cui si rileva altresì che le stesse qualifiche di merito, nel corso successivo della sua carriera, gli furono sempre conservate, e che anzi assunsero maggiore rilievo, tanto da fargli ottenere la promozione al grado attuale per merito eccezionale. E nelle nuove funzioni, il Rende – che è anche libero docente di diritto e di procedura penale nell'Università di Roma, ed è autore di pregiate pubblicazioni – si è fatto apprezzare, come per lo passato, nella magistratura giudicante, per le sue qualità di ingegno e di cultura, per la sua operosità ed integrità di carattere. Ond'è che i sottoscritti lo ritengono degno di grande considerazione e meritevole della promozione cui aspira, sia nella carriera giudicante, che nella requirente. Da quella data ad oggi il Rende, assegnato alla 3ª sezione civile e per contingenze di servizio destinato a prestare l'opera sua anche alle sezioni penali, ha continuato a dare prove sicure del suo valore di magistrato coltissimo, molto apprezzato per l'ingegno acuto e versatile, per la capacità distinta e per la grande operosità. Nel gennaio di quest'anno il Rende rinunziò per ragioni di famiglia, di accettare la nomina di presidente di sezione della Corte d'Appello di Catania, offertagli da cotesto Eccellentissimo Ministero. [...] I sottoscritti pertanto confermano pienamente il parere che il Rende sia ben meritevole di conseguire la promozione al grado superiore in entrambe le carriere²⁴⁵.

La Commissione giudicatrice del concorso espresse il seguente giudizio: “Il Rende è libero docente di diritto e procedura penale. I lavori giudiziari appaiono tutti pregevoli ed attestano la distinta capacità dell'autore. Esprime con chiarezza concetti esatti, applica con acume i principi giuridici e formula con precisione le massime. Generalmente non di notevole importanza sono le numerose pubblicazioni, la maggior parte delle quali sono note a sentenze”.

Il presidente dell'Istituto romano dei beni stabili, in una lettera del 9 giugno 1934, lamentò il comportamento del magistrato, che, per ottenere una diminuzione del tasso d'interesse sull'importo di un appartamento vendutogli, aveva scritto una lettera in cui si esprimeva “in forma minacciosa e con termini poco riguardosi”. Il capo del personale, su richiesta del ministro, il 15 giugno sottolineò a Rende la sconvenienza del tono utilizzato nella sua lettera. Il 9 agosto il presidente della prima Sezione penale della Corte di Cassazione riferì al primo presidente della Corte:

Con distinto rapporto di pari data ho avuto l'onore di rassegnare all'E.V. i risultati statistici del lavoro compiuto da questa Sezione dal gennaio al 9 agosto del corrente anno. Debbo ora segnalare alla benevola attenzione dell'E.V. l'attività, illuminata e indefessa, svolta dal caro collega prof. Domenico Rende. Valoroso docente di diritto penale nella nostra Università, scrittore fra i più apprezzati nelle materie giuridiche, unisce allo studio teorico non comune dei nuovi codici penali la conoscenza profonda di tutte le più salienti affermazioni giurisprudenziali. Alle più importanti fra esse egli ha particolarmente contribuito, coordinando nella sintesi delle sue sentenze i risultati, ai quali era giunta la dottrina, come, ad esempio, per quanto ha tratto alle condizioni del reato, argomento grave e delicato, anche in considerazione dell'orientamento di recente assunto dalla Corte di Cassazione in tema di applicazione dell'ammnistia al reato circostanziato [...]²⁴⁶.

²⁴⁴ Cfr. ACS, Mgg, III Vers., f. 67112.

²⁴⁵ Cfr. ACS, Mgg, III Vers., f. 67112.

²⁴⁶ Cfr. ACS, Mgg, III Vers., f. 67112.

Rende riassunse, in un promemoria del 16 ottobre 1934, i suoi precedenti di carriera e le sue condizioni personali e di famiglia, citando anche alcuni giudizi sul suo lavoro dati da autorevoli studiosi e allegando una lettera di Aloisi nella quale venivano elogiate alcune sue pubblicazioni:

Nacqui il 5 marzo 1875. Ho avuto dieci figli, dei quali sono viventi sette: cinque maschi e due femmine. Il 1° dei maschi, Giuseppe, dottore in chimica e farmacia inventore di specialità medicinali originali, quali la piperidina e la chimosina (contro le malattie del ricambio e i reumatismi), è rimasto, dopo circa due anni di matrimonio, vedovo della figlia del Comm. Spagnoli, capo sezione al Ministero delle Comunicazioni, già applicato al Gabinetto di S.E. Ciano – ed ha una bambina di 30 mesi. Il secondo maschio – Salvatore – fu discepolo di S.E. De Francisci. Il 3°, Carlo, è scenografo-scenotecnico inventore del Pluriscenico, esposto alle Stanze del Libro. I due primi maschi sono iscritti da tempo al Partito Nazionale Fascista, il 3° al G.U.F., il 4° è nei Fasci Giovanili di Combattimento e fa il Corso per Capo Centuria (studia nell'Istituto Superiore di Architettura); il 5° è Avanguardista e studia nell'Istituto tecnico. Verso il 1920 il primo figlio, dell'età – allora – di 17 anni circa, fu iscritto alla Lega Antibolscevica diretta dall'on.le Pellizzari (come questi ricorda) e, durante lo sciopero dei posteografonici, facendo da portalettere, fu assalito da comunisti e corse pericolo di vita. Mi trovo iscritto al P.N.F. solo dall'ottobre 1932 perché solo in tale epoca furono aperte le porte del Partito alla Magistratura, ma fin dalla fondazione dell'Istituto fascista di cultura mi iscrissi come socio di esso, ed anche fin dalla fondazione (quando era Rettore dell'Università il Prof. Millosevich) entrai nell'Associazione fascista della Scuola. Del resto, sentimenti nazional-fascisti ho dimostrato sempre, combattendo nell'Associazione dei Magistrati – e con scritti – la tendenza bolscevica, specie dopo il famoso Congresso di Firenze, in cui si proclamò la possibilità dello sciopero dei magistrati, e poi con numerosi lavori, tra cui quello pubblicato nel 1927 sulla «Rivista Internazionale di filosofia del diritto» col titolo: «Lo spirito della legislazione fascista» in cui furono accennate idee poi ripetute da altri (e del quale scritto mi parlò una volta benevolmente S.E. De Francisci).

Precedenti di carriera.

Il sottoscritto nel concorso per uditore giudiziario risultò uno dei primi, ed ora, essendo stato promosso Cipolla, deceduto Chiazzese ed essendo stati estromessi dalla magistratura Brigante e Cirillo (contro i quali, appunto, combattei nell'Associazione predetta), risulta il 2°, cioè dopo Belfiore.

È da notare, però, che essendo stato, nel 1922, promosso Sostituto Procuratore generale di Corte di Appello in seguito alla classifica di merito eccezionale, avuta nello scrutinio anticipato per il P.M., avevo guadagnato moltissimi posti in graduatoria, ma poi, essendo ripassato nella giudicante per l'impellente bisogno di tornare a Roma, dove risiedeva la famiglia con figli piccoli, perdetti, per le leggi di allora, 175 posti, come si vede dal confronto tra la graduatoria del 1925 e quella del 1926, cosicché mi trovo indietro a parecchi colleghi che, non avendo riportata la classifica di merito eccezionale, io allora precedevo. Ciò non sarebbe successo, se fossi potuto ritornare a Roma nella magistratura requirente, come me ne dava il diritto la classifica anzidetta.

Di ciò si ha traccia nelle numerose domande di trasloco da Velletri a Roma, le quali devono esistere nel mio incartamento personale. Nella mia carriera ho esercitato tutte (dico tutte) le funzioni giudiziarie: giudicante, inquirente (due volte), requirente (due volte), e giudicante fui sia nel ramo civile che nel penale.

Sono Consigliere della Corte di Cassazione dal 6 maggio 1928 (alla fine di tale anno fui applicato per un mese alla Procura Generale per scarsità di sostituti), e come abbia esercitato le funzioni, si può vedere dalle mie sentenze, dall'accoglienza che esse hanno avuta nelle riviste e presso gli studiosi, e da recenti rapporti dei miei superiori. Come si può vedere dal numero degli atti giudiziari da me compiuti, io ho sempre lavorato quanto i più laboriosi colleghi. Ma ciò non mi ha impedito di compiere studi sistematici del diritto (in diversi rami) e di scrivere due volumi: «L'oblazione volontaria nel Codice penale e nelle leggi speciali» e «Lineamenti del nuovo sistema penale». Inoltre circa 135 monografie pubblicate nelle principali riviste giuridiche (oltre numerose recensioni) ed alcune voci della Enciclopedia Treccani alla quale fui invitato a collaborare fin dall'origine – lavori che si trovano quasi tutti citati negli Annuari della R. Università di Roma, e qualcuno di essi tradotto anche in lingua estera (come quello scritto per le onoranze a S.E. D'Amelio).

Sono libero docente di diritto e procedura penale dal 21 giugno 1919; membro dell'Associazione Internazionale di diritto penale, ai cui lavori ho sempre preso parte anche con relazioni; membro dell'Istituto di studi legislativi, presidente onorario del Patronato dei minorenni condannati condizionalmente – del quale fui vice presidente e presidente effettivo per tre o quattro anni.

Mi permetto infine citare, a conclusione di queste note, il giudizio espresso su di me dal decano dei penalisti italiani, il Prof. Emanuele Carnevale, a pag. 426 del 1° volume dei suoi «Studi di diritto criminale» (ediz. del foro italiano), il quale mi chiama: «... uno dei più acuti, sereni, e liberi giuristi che vanti la magistratura italiana».

Ometto di parlare di tante lettere, che ho, dei principali penalisti italiani. Lungo sarebbe citare le recensioni fatte, da penalisti di tutte le “scuole” del mio volume suddetto «Lineamenti del nuovo sistema penale italiano». Basterebbe trascrivere quelle dello stesso Professor Carnevale (nella Giustizia Penale del 1932) e quella della

“Civiltà Cattolica” (1933, Quaderno 1982, p. 182). Alligo soltanto la relazione che ne fece S.E. Orestano all’Accademia dei Lincei²⁴⁷.

Il 22 ottobre 1938 Rende presentò un esposto nel quale invocò “l’interessamento del duce per la sua promozione al grado terzo”:

Duce,

sono magistrato da più di 39 anni, consigliere della Corte di Cassazione dal 6 maggio 1928, libero docente di diritto e procedura penale da 19 anni. Sono padre di famiglia numerosa, cioè padre di 7 figli viventi, di cui 5 maschi, tutti educati fascisticamente, e nonno di 3 bambini. Sono iscritto al partito, all’associazione fascista della scuola (fin dalla origine) e all’istituto nazionale di cultura fascista (fin dall’origine).

Nei miei volumi (2) e in numerosissime altre mie pubblicazioni (ne conto circa 160) ho sempre preso netta posizione in favore del regime fascista e delle sue leggi, come è dimostrato anche dal recentissimo scritto, pubblicato nel n. 5 della “Difesa della Razza”, che ho l’onore di sottoporvi. S.E. Solmi, rispondendo a segnalazioni del mio nome, fatte da altissimi personaggi, come S.E. il conte Costanzo Ciano, e dalla segreteria politica del partito, ha sempre fatto le lodi delle mie particolari benemeritenze, e, inoltre mi ha fatto conferire le onorificenze di gr. uff. nell’Ordine della Corona d’Italia, e di commendatore nell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro. S.E. D’Amelio e il presidente della mia sezione (la I^a penale) S.E. Aloisi mi hanno proposto da più tempo per la promozione al III^o grado ma da 3 anni non riesco ad ottenerla. Va da sé che la mia condotta, morale e politica è illibata. Presso la vostra segreteria particolare esistono miei lavori da V.E. graditi (tra cui quello “Da Scipione a Mussolini”) e memoriali. Se crede, può richiamare dal Ministero della giustizia il mio incartamento personale per esaminarlo. Prego, perciò che nel Consiglio dei Ministri del 7 novembre si proceda alla mia promozione al 3^o grado, correggendo così, con un atto di giustizia la sfortuna che finora mi ha perseguitato.

Con profondo ossequio mi dico dell’E.V. devotissimo²⁴⁸.

Il 20 novembre 1936, il presidente Aloisi inviò il suo rapporto contenente le informazioni sull’attività svolta da Domenico Rende:

Iniziatosi il nuovo anno giudiziario, ho l’onore di segnalare all’E.V. la speciale attività svolta nel decorso anno dal consigliere di questa prima sezione, prof. Domenico Rende, che già formò oggetto di miei precedenti rapporti. Egli, com’è noto e come è a mia personale conoscenza, è particolarmente apprezzato tra i cultori di diritto penale per la sua non comune preparazione scientifica, estesa alle discipline antropologiche, e per la sua vasta e multiforme produzione in tali campi, e specie per i suoi lavori veramente acuti ed originali sulla legislazione fascista. Tra i più recenti lavori del collega Rende è da segnalare una esauriente monografia sulla legislazione relativa al Tribunale per i minorenni. L’intensa attività scientifica del Rende per nulla ha nociuto al suo assiduo lavoro giudiziario, giacché egli è stato relatore in gravissimi processi di Corte d’Assise, come, del resto, lo è stato sempre dacché si trova in questa Corte. Le sentenze, ch’egli ha magistralmente redatte, mentre illustrano con acume punti controversi dei nuovi codici, fissano con precisione gli indirizzi dati alla giurisprudenza della sezione da me presieduta, e dimostrano, come viene segnalato anche dalle riviste giuridiche, che accolgono con molto favore le dette sentenze, lo scrupolo con cui dalla corte vengono esaminate e vagliate le maggiori questioni che si presentano nella pratica giudiziaria. Il Rende inoltre, quando, come consigliere anziano, ha presieduto le udienze, ha dimostrato energia e tatto, così da accattivarsi le simpatie dei colleghi e del foro. Mi permetto, perciò, di esprimere l’avviso che gli speciali meriti del collega Rende abbiano, quanto prima, un riconoscimento che ne segni l’ambito premio²⁴⁹.

Il 2 maggio 1939 fu nominato primo presidente della Corte d’Appello di Firenze e posto fuori del ruolo organico della magistratura dalla data del decreto e il 22 luglio fu temporaneamente destinato a esercitare le funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione del Regno.

Il 3 novembre 1941 Rende inviò un opuscolo in regalo a Dino Grandi, cogliendo l’occasione per sottolineare le sue condizioni:

Eccellenza, mi permetto farvi omaggio dell’opuscolo qui accluso, che vi avevo già annunciato, e di sottoporvi il mio desiderio di essere chiamato a far parte della Commissione che elabora la legge sul fallimento, affinché possa sostenere in seno ad essa le idee sostenute in questo e nell’altro opuscolo ch’ebbi l’onore d’inviarvi altra volta. Mi permetto pure di ricordarmi a voi per qualche incarico, giacché io, pur essendo padre di famiglia numerosa, non ho alcun incarico, eccettuato quello di membro della Commissione Superiore disciplinare degli

²⁴⁷ ACS, Mgg, III Vers., f. 67112.

²⁴⁸ ACS, Mgg, III Vers., f. 67112.

²⁴⁹ ACS, Mgg, III Vers., f. 67112.

amministratori giudiziari, la quale si riunisce quattro o cinque volte all'anno (in quest'anno ho riscosso solo 54 lire d'indennità di tre o quattro sedute). Il Duce ha avuto la somma degnazione di mandarmi una sua fotografia con la seguente dedica: "Al Prof. Domenico Rende, in memoria del figlio Sottotenente del Genio, Ruggero, morto nello adempimento del suo dovere". Egli era uno dei giovani, per i quali avete pubblicato il vostro libro, così denso di pensiero e di sentimento, e per il quale vi prego di accogliere le mie rispettose congratulazioni²⁵⁰.

Relativamente alla vicenda epurativa, il primo documento relativo è la scheda personale del magistrato, datata 5 ottobre 1944. Nella scheda la prima risposta articolata è quella relativa alla domanda 16, sulle pubblicazioni di carattere razziale, dove Rende scrisse che "in qualcuno dei miei numerosi scritti ho accennato obbiettivamente a disposizioni legislative sulla razza". Descrisse poi la sua carriera alla domanda 20: "Ho avuto dal fascismo gravi danni e nessun vantaggio nella carriera. La ristrettezza dello spazio non mi consente di entrare in particolari. Basti dire che, prima dell'avvento del fascismo, avevo conseguito la libera docenza in dir. e proc. pen. e, nello scrutinio anticipato per il Pubblico Ministero, la classifica di merito eccezionale. Ciò a nulla mai valse dopo l'avvento del fascismo, perché fui mandato fuori Roma per tornare da Velletri a Roma, dov'era la mia famiglia, dovetti rientrare nella carriera giudicante e così perdetti, per la legge Mortara, i 175 posti guadagnati col merito eccezionale. Nei concorsi per la Cassazione fui costantemente posto fuori graduatoria. Il 6 maggio 1928 fui promosso per scrutinio e restai consigliere per ben undici anni, vedendomi passare avanti moltissimi ch'erano dopo di me in graduatoria. Fui promosso al 3° grado il 1939, a 64 anni!". Alla domanda 21 sugli avanzamenti di carriera: "Tutt'altro, sono stato sempre trascurato nei concorsi e nelle promozioni; al 3° grado giunsi dopo undici anni di permanenza in Cassazione, all'età di 64 anni, quando ero al 17° posto in graduatoria. Ha avuto compensi per benemerienze fasciste di qualunque natura? Nessuna; né io ne chiesi o vantai mai benemerienza che non avevo". Relativamente all'attività pubblicistica, domanda 28, scrisse che "Dall'inizio della mia carriera ho fatto circa 150 pubblicazioni di carattere tecnico-giuridico o storico, in quasi tutte le riviste giuridiche italiane, che sollecitavano la mia collaborazione, mantenendo la massima obbiettività. Estesi voci elencate negli Annuari di Roma" e su libri, opuscoli e simili, domanda 29, "Oltre le dette monografie, ho pubblicato: a) un volume intitolato «Lineamenti del nuovo sistema penale italiano» (Roma 1932) con questa dedica: «Alla sacra memoria dei miei genitori; a mia moglie mia compagna infaticabile; ai miei sette figli, perché apprendano la virtù del lavoro»; b) un altro volume «Il Tribunale per i minorenni» (Roma 1935) dedicato al mio Paese nativo, Terranova di Sibari; da essi non ho ricavato né un soldo per diritti di autore, come può attestare la società editrice, né alcun altro utile o vantaggio di carriera; né con essi ho voluto ingraziarmi personaggi importanti, altrimenti li avrei ad essi dedicati. I medesimi sono fatti a scopo didattico e non apologetico e incontrarono l'approvazione di giuristi e riviste di tutte le scuole quale la Civiltà Cattolica), tanto che il Prof. Emanuele Carnevale (chiedo scusa se lo ricordo) mi ha definito «uno dei più acuti, sereni e liberi giuristi che vanti la magistratura italiana» (Il Diritto criminale, Roma 1932, vol. 1° pag. 426)". Alla domanda 31 sulla posizione militare rispose di essere stato riformato e "il 1917 fui rivisitato e dichiarato idoneo ai servizi militari, ma esonerato sia perché padre di sette figli, sia perché, quale giudice, dichiarato indispensabile e insostituibile". Alla domanda 32 sull'adesione al PFR rispose "Mai più!". Per finire, alla domanda 33 sulla destinazione dopo l'8 settembre 1943, scrisse "Ho lottato per sottrarre ai tedeschi i miei figli, dei quali due furono in relazione coi patrioti e due miei nipoti (Mario Rende e Pasquale Graziani da Rossano, che furono nelle schiere dei patrioti in Roma) furono da me aiutati e consigliati con grave pericolo per la mia famiglia. Mio figlio Salvatore fu per qualche tempo sulle montagne di Alatri insieme con garibaldini, e un suo compagno fu preso e fucilato con Bruno Buozzi"²⁵¹.

Rende fu deferito dall'alto commissario aggiunto Mauro Scoccimarro il 9 novembre 1944, per apologia fascista, con la richiesta della dispensa dal servizio:

²⁵⁰ ACS, Mgg, III Vers., f. 67112.

²⁵¹ ACS, Mgg, CE, b. 4, f. 148.

A' sensi dell'art. 41 n. 4 d. l. lgt. 27-7-1944 n. 159 deferisco a codesta commissione il Presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione Rende Domenico. La posizione del medesimo deve essere esaminata sotto il riflesso dell'art. 12 n. 1 sec. ip. dec. cit. (apologia fascista). Dando infatti la sua piena approvazione alla politica razzista instaurata dal fascismo, ha il Rende trovato occasione per esaltare pubblicamente il regime e le sue istituzioni. Sono particolarmente significativi, a questo proposito, tra i vari scritti del Rende, i seguenti apparsi nella rivista "Il diritto razzista": 1) La famiglia e la razza nel nuovo codice civile italiano, 1939 maggio – giugno pag. 24 e segg.; 2) e la recensione al volume di G. Maggiore Razza e fascismo – marzo-agosto 1940 pag. 30 e segg. Chiedo pertanto che codesta commissione voglia concludere per la dispensa del Rende dal servizio²⁵².

Il deferimento, con il termine di 10 giorni per la presentazione di memoriali difensivi, fu comunicato il 16 novembre e la notizia raggiunse Rende il 20. Il magistrato chiese il 23 novembre una proroga di dieci giorni per la presentazione delle sue memorie difensive. La memoria difensiva venne presentata il 4 dicembre 1944, a cui allegò diversi documenti (tra cui la copia conforme della sentenza nella causa dell'ebreo Colombo):

Mi si attribuisce di aver fatto ripetutamente l'apologia del fascismo in due scritti: 1° – "La famiglia e la razza nel nuovo codice civile italiano", pubblicato sulla rivista "Il diritto razzista" – anno 1939 – fasc. maggio-giugno pag. 24 e seg.; 2° – Recensione del volume di G. Maggiore, nella stessa rivista, anno 1940, marzo-agosto pag. 30 (e non 30 e seguenti). Leggendo spassionatamente, come fa sempre codesta On. Commissione, i due scritti, si vede subito che essi né nel loro contenuto né nell'intenzione dell'autore costituiscono alcuna apologia del fascismo.

Primo scritto. Questo è relativo al 1° libro del codice civile contenente il diritto di famiglia, ed è ovvia l'osservazione preliminare che, se avessi voluto fare, a tale proposito, l'apologia del fascismo, non avrei mancato di mettere in rilievo, prima di tutto, la disposizione dell'art. 145 capoverso (poi trasfusa nel capoverso dell'art. 147 del testo definitivo del codice) la quale suona così: "L'educazione e l'istruzione (da impartirsi dai genitori ai figli) devono essere conformi ai principii della morale e al sentimento razionale fascista" [...].

Il contenuto dell'articolo è, poi, semplicemente espositivo, e non si presta ad essere interpretato come un'apologia. Qualche spunto di erudizione storica non può far mutare il senso dello scritto, il quale dev'essere preso nel suo insieme, essendo noto che non si può in base a due parole condannare uno scrittore. La forma letteraria, del resto impeccabile politicamente potrebbe trarre in inganno il lettore sull'essenza del lavoro informato alla massima buona fede, e, come si è detto, a principii di alta moralità sociale.

In specie per quanto riguarda la razza, l'articolo si limita a citare le disposizioni che la concernono, e che, del resto, erano in parte contenute nel Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, e nessun'ombra di apologia della politica razziale è in esso contenuta, limitandosi ad esporre il lato giuridico della situazione venutasi a creare con le nuove leggi.

E che io non abbia mai seguito preconcetti e non abbia nutrito sentimenti ostili alle altre razze, e specialmente alla razza ebraica, risulta dalle seguenti considerazioni e dai seguenti fatti:

1°) Fin dal principio della mia carriera di magistrato, cioè dal 1904, fui invitato da Aristo Mortara, ebreo, fratello di Ludovico Mortara, direttore della Giurisprudenza Italiana, la maggiore rivista giuridica italiana, a collaborare ad essa [...].

2°) Io ero in ottime relazioni con tutti i professori ebrei [...].

3°) Tutti i miei colleghi della I^a Sezione Penale della Corte di Cassazione e i miei consiglieri della III^a Sezione (tra cui Lorenzo Maroni, l'attuale Presidente dell'Alta Corte di Giustizia) possono attestare che io ho sempre giudicato con serenità senza tenere il minimo conto dell'appartenenza degl'imputati ad una o ad altra razza. Per me non esistono superuomini e superazze [...]. Se si esaminano le sentenze da me redatte in cause in cui erano difensori alti gerarchi, come Farinacci ed altri, si avrà la prova di ciò.

4°) – Che la prova più lampante di ciò è costituita dalla sentenza, emessa il 7 luglio 1942 dalla III Sezione Penale sotto la mia presidenza e che riguarda l'ebreo Colombo e due suoi commessi, forse pure ebrei, che avevano testimoniato in di lui difesa. Il Colombo era stato imputato di avere determinato i suoi ex commessi Funaro e Marchi a testimoniare in di lui favore in una causa civile, in cui si sosteneva ch'esso Colombo avesse commessa una frode in commercio, ed a dire il falso; era stato assoluto dal Tribunale di Milano per insufficienza di prove; poi fu condannato dalla Corte d'Appello, su appello del P.M. ricorse in Cassazione e la parte civile contro di lui fu sostenuta dall'arcigerarca Giurati, il quale non mancò di mettere in rilievo che il condannato era ebreo e che quindi aveva, diceva lui, agito secondo il costume ebraico di frodare. Ebbene la Corte, annullò la sentenza [...]. L'annullamento dipese dall'aver la Corte di Cassazione ritenuto che la Corte di Milano aveva interpretato le circostanze salienti del fatto tutte a danno degl'imputati, con poca serenità, mentre vi erano circostanze salienti che si potevano interpretare a favore di lui, e specialmente del Colombo. Maggiore

²⁵² ACS, Mgg, CE, b. 4, f. 148.

obiettività di questa non si poteva così osservare. Altro che sentimenti antiebraici! Esibisco la copia della sentenza. [...].

5°) – Voglio infine rilevare che io non ho mai fatto parte di alcuna delle commissioni che compilarono i codici e le leggi fasciste [...].

Secondo scritto incriminato. Si tratta di una recensione di circa 15 righe, che io avevo dimenticata e che ho letta qualche giorno fa presso la Segreteria della Commissione [...]. La recensione è tanto miserella e di tanto scarso valore che potrei anche non occuparmene, bastandola leggere per vedere come essa non contiene nessuna adesione alle idee dell'autore del Libro "Razza e Fascismo" e nessunissima apologia della politica razziale del fascismo. Essa dimostra una sola cosa, e cioè che io nemmeno lessi il libro, ma ne vidi solo la copertina e l'indice, come si fa quando il libro non interessa, onde non parlai del suo contenuto, ma feci solo l'elenco dei titoli dei vari scritti che lo compongono. È vero che io in tale recensione lodo l'ingegno dell'autore ch'era stato mio collega in Magistratura, ma non parlo di lui come fascista. Tali lodi non significano punto adesione alle teorie dell'autore, ma sono di prammatica nelle recensioni, proprio quando non si loda il contenuto per dare un contentino all'autore e all'editore che si è incomodato a mandarlo. E credo superfluo aggiungere altro su tale argomento. Se occorresse, potrei dimostrare che, come scrittore, sono tutt'altro che un reazionario e un codino, tanto che sono stato collaboratore della Rivista di Diritto e Procedura Penale diretta dai socialisti e positivisti Professori Florian, Zerboglio e Berenini [...]. Ero amico del Prof. Formiggini e nella sua rivista «L'Italia che scrive» feci, a sua richiesta, molte recensioni. Uguali principi di libertà e serenità di giudizio ho dimostrato di avere principalmente in due scritti giuridici con riflessi politici, e cioè: 1°) «Il concetto della sedizione nel diritto penale italiano moderno con speciale applicazione al reato di grida e manifestazioni sediziose» (suppl. alla Rivista Penale, vol. XIV, fasc. 3° e 4°). 2°) Eccitamento sedizioso (Idem, vol. XXIII, fasc. 1 e 3) [...].

Posso, dunque, concludere questa parte della mia difesa, affermando recisamente che io non ho fatto né voluto fare alcuna apologia né della politica fascista in genere, né della politica razziale. (continua ai fogli seguenti).

La mia carriera di magistrato [...].

Data la mia imparzialità e indipendenza, fui ritenuto dai Ministri Oviglio e Rocco un elemento poco malleabile per il pubblico ministero, e, per potere ritornare a Roma in seno alla mia famiglia dovetti chiedere di ripassare nella giudicante, perdendo, perciò, a tenore della cennata legge Mortara, i 175 posti che avevo guadagnati col passaggio al pubblico ministero e con la classifica di merito eccezionale. Tale classifica mi dava diritto, secondo l'ordinamento Oviglio, a presentarmi al concorso per la Cassazione dopo 25 anni di carriera e 2 anni di grado, ma nei tre concorsi a cui mi presentai, restai sempre fuori di graduatoria, quantunque con ottima votazione, la quale sorte toccò anche ad altri valorosi magistrati non protetti dal partito fascista. Finalmente nel maggio 1928 fui promosso, per scrutinio, Consigliere della Corte di Cassazione per merito distinto. Nella Corte si contendevano la preminenza D'Amelio ed Appiani, pensosi più di se stessi che d'altrui, tanto che vennero a conflitto tra loro ed Appiani fu eliminato.

Per la debolezza, diciamo così, del Primo Presidente D'Amelio, tutta la magistratura italiana, ad eccezione di pochissimi, a cui rendo il dovuto omaggio, fu convogliata nel partito fascista nel 1932. Così presi la tessera anch'io. Ricordo all'On. Commissione che io avevo allora sette figli viventi, e non potevo espormi a persecuzioni, né condannare la mia famiglia alla fame, o, per lo meno, a notevoli disagi, non prendendo la tessera. Ma la tessera non mi provocò nessun vantaggio [...].

Finalmente il 2 maggio 1939 fui promosso quando, insieme con Vincenzo De Ficchy, anche lui trascuratissimo, aveva battuto il record dell'anzianità, con undici anni di Cassazione, 40 anni di servizio e 64 anni d'età. Avevo così perduto almeno tre anni di grado e quindi più di 36 mila lire tra stipendio e indennità, tale essendo in tre anni la differenza tra quanto percepiva un magistrato di quarto grado e quanto uno di terzo.

Con quali criteri si facessero le promozioni è risaputo [...]. Nella mia carriera non sono mai stato in nessun gabinetto, ma, come magistrato, ho sempre lavorato indefessamente, come attestano i certificati e le note prodotte. Non sono stato mai in contatto con Federazioni, fasciste e non fasciste, o con altri enti, e quindi non ho mai lucrato nulla. Non ho avuto nessun grado o carica o incarico nel partito fascista. Non sono mai stato nominato arbitro in vertenze con enti pubblici, anche quando avrei potuto esserlo quale Consigliere della Corte d'Appello di Roma.

Il 19 agosto 1941 morì in servizio militare mio figlio Ruggero, studente del 3° anno della Facoltà di Architettura, travolto da un camion condotto da carabinieri italiani; il trasporto della salma a Roma, i funerali e un locale al Verano, ove egli trovò sepolto, mi è costato circa 20 mila lire, secondo le ricevute che conservo; e non ho mai chiesto né pensione, né un soldo di sussidio al Governo. Avevo in Ariccia un modestissimo appartamento del valore di 20 mila lire in una modestissima costruzione, e mi è stato saccheggiato e devastato dai tedeschi, non ho chiesto finora alcuna indennità. Dunque ho ragione di dire che dal fascismo io ho avuto notevoli danni, materiali e morali e nessun vantaggio. Non potevo quindi avere né voglia né interesse di farne l'apologia. Mi accorgo di avere, purtroppo fatto un po' l'apologia di me stesso; ne chiedo scusa, ma ho dovuto farla per necessità di difesa.

Mio comportamento dopo il fatale 8 settembre 1943 [...].

1° – La Corte di Cassazione, per le note vicende, restò senza Capo. Funzionò da Capo il collega Salvatore Messina, che fece tutto il possibile per sottrarre al governo repubblicano magistrati, cancellieri, archivio, incartamenti processuali, civili e penali; e ci riuscì, poiché dei Presidenti di Sezione solo il sopra nominato Enrico Romano-Di Falco e Arturo Cantelli (promosso allora al 3° grado) andarono al nord. Dei consiglieri pure pochissimi vi andarono. Gli altri Presidenti di Sezione e consiglieri resistevano ad ogni larvata minaccia e aperta lusinga e non prestammo giuramento. Ciò servì di esempio a tutte le altre categorie di alti funzionari (e quindi anche a quelli di grado inferiore) i quali guardavano alla magistratura per trarne la loro linea di condotta. In una storica riunione dei Presidenti di Sezione, quantunque fosse anche presente Romano-De Falco e quantunque si volesse da lui far credere che il giuramento di fedeltà alla così detta repubblica sociale italiana, non avesse colore politico, demmo incarico al collega Messina di far sapere che non avremmo giurato. La magistratura romana fece il suo dovere [...]. Ma i Presidenti di Sezione ed altri capi, Professori d'Università ecc. erano stati destinati alla deportazione, la quale sarebbe avvenuta se il fuggi-fuggi dei nazi-fascisti del 4 giugno, in seguito alla rapidità della avanzata degli Alleati da Roma, non l'avesse impedito. Il contegno della Magistratura fu pure altamente elogiato da S.E. il Primo Presidente Casati nella seduta in cui riprese in Roma possesso del suo ufficio, nonché del Ministro della Giustizia S.E. Tupini e da tutti gli oratori avvocati, che presero la parola. Personalmente io, durante tutto il periodo dell'occupazione tedesca, come risulta dai documenti esibiti: a) partecipai personalmente e insieme coi quattro miei figli maschi, sottrattisi ai nazi-fascisti, e specialmente con Salvatore (un cui compagno, Tunetti, venne denunciato, arrestato e poi fucilato insieme con Buozzi ed altri) al movimento patriottico e di resistenza; b) feci parte del Comitato assistenza profughi della Parrocchia di S. Gioacchino in Prati, di cui era Presidente la Principessa Pacelli ed elargii diverse somme al Comitato stesso; c) ospitai in casa mia ebrei; c) Salvai il Maresciallo dei R.R.C.C. Carlo Longo, nipote del Magistrato S.E.L. Marmo, giusta la sua dichiarazione alligata d) ospitai la famiglia di Natale e Lucia Persico, con due bambini malati (altri due morirono negli ospedali) la quale famiglia, sfollata da Formia per imposizione dei tedeschi e fuggita dallo stabilimento Breda, in cui era stata rinchiusa, avrebbe dovuto essere mandata in un campo di concentramento. Il Natale Persico fu vestito, da capo a piedi (e perfino con impermeabile) con abiti usati di mio figlio Carlo e messo al servizio del suocero di questo, cav. Aurelio De Stefano. La Lucia e i bambini ebbero da me denaro, indumenti e medicine. Dai certificati stessi risulta anche il mio stato d'animo e i sentimenti di avversione verso i nazi-fascisti.

Conclusioni:

Ho piena fiducia:

a) che l'On. Commissione mi proscioglierà da ogni addebito per non avere io fatto né voluto fare alcuna apologia della politica fascista;

b) che riconoscerà la mia onestà, rettitudine, integrità, serenità, indipendenza e laboriosità durante tutta la mia carriera di magistrato: così il 5 marzo 1945, quando compirò i 70 anni, potrò ripiegare la mia toga immacolata come il primo giorno che l'indossai e trasmettere ai miei discendenti un nome intemerato;

c) che riconoscerà avere io, durante il periodo 8 settembre 1943-4 giugno 1944, cooperato attivamente, anche insieme ai miei figli, alla resistenza patriottica contro il nazi-fascismo, da cui, non ho ricevuto mai alcun beneficio, ma, anzi, notevoli danni materiali e morali; e) che mi sono cooperato anche a salvare ebrei ed altri cittadini dalla persecuzione nazi-fascista con grave rischio per me e la mia famiglia [...]²⁵³.

La Commissione di epurazione per i dipendenti dal Ministero di Grazia e Giustizia emise le sue conclusioni il 5 dicembre 1944, concludendo che Rende venisse prosciolto dall'addebito mossogli:

La Commissione di Epurazione per i dipendenti dal Ministero di Grazia e Giustizia [...] Ha emesso le seguenti conclusioni: Vista la richiesta dell'Alto Commissario per il giudizio di epurazione a carico del presidente di Sezione della Corte di Cassazione Domenico Rende. Letti gli atti e le deduzioni del medesimo. Ritenuto che al Rende si addebita di essersi reso indegno di servire lo Stato con manifestazioni ripetute di apologia fascista, a sensi dell'art. 12 n. 1 seconda ipotesi D.L.L. 27 luglio 1944 n. 159. Si afferma nell'atto di deferimento che egli, dando la sua piena approvazione alla politica razzista instaurata dal fascismo, abbia trovato occasione per esaltare pubblicamente il regime e le sue istituzioni. Si aggiunge che, a questo proposito, siano particolarmente significativi, tra i vari scritti del Rende, questi due apparsi nella rivista "Il diritto razzista": 1) La famiglia e la razza nel nuovo codice civile italiano 1939 pag. 24 e segg. 2) recensione al volume di G. Maggiore: Razza e fascismo 1940-pag. 30.

In difetto di ogni altra specificazione, questa Commissione ha dovuto limitare la sua disamina ai due scritti suannunciati. Ed essa ha rilevato che la brevissima recensione al volume del Maggiore non può dirsi contenga un'apologia del fascismo, ed in particolare della legislazione razziale da esso instaurata. Invero ivi non si fa cenno del contenuto dell'opera del Maggiore all'infuori del semplice elenco dei singoli capitoli e si fanno lodi

²⁵³ ACS, Mgg, CE, b. 7, f. 158.

all'autore, nel senso che in quel libro, polemico ma non parolai, egli dimostrava salda dottrina, chiarezza di mente, eleganza di esposizione, argomentazione soda e serrata, tratta dalla scienza e dalla storia.

Tali frasi generiche non importano necessariamente approvazione della politica razzista del fascismo, né molto meno esaltazione del regime e delle sue istituzioni. Può dirsi soltanto che il Rende, il quale non si è in nessun modo fermato a commentare, e neppure ad esporre, quanto il Maggiore ha scritto nel suo lavoro, abbia trovato il lavoro stesso interessante e pregevole per le qualità personali del suo autore e per il metodo della sua trattazione.

L'altro scritto ha per iscopo di illustrare le principali innovazioni introdotte nel codice civile in tema di famiglia e di razza. Lo studio ha essenzialmente il carattere di una breve esposizione tecnico-giuridica ed è preceduto da rilievi storici, riguardo ai quali si può non consentire con l'autore, ma che non hanno diretto rapporto col fascismo. Di questo si parla là dove, premessi alcuni apprezzamenti sulla libertà eccessiva e licenziosità della donna, sul dissolversi dello spirito di famiglia, si dice che "a tutto ciò doveva rimediare il fascismo, il quale per bocca del duce ha proclamato essere la famiglia legittima prima cellula della nazione", e si passa ad enunciare alcuni provvedimenti in materia, richiamando il Concordato col Vaticano e la legge 17 novembre 1938 n. 1728.

Si osserva poi che l'istituto della famiglia, in conformità dei principi del fascismo, assume il carattere più spiccato di diritto pubblico, tanto vero che il pubblico Ministero interviene nelle controversie familiari frequentemente". In fine si chiude lo scritto, affermando esatto quanto il Ministro Grandi disse nel suo discorso in Campidoglio, cioè che la difesa del nucleo familiare costituisce il principale caposaldo del nuovo codice, e che con la difesa della famiglia si provvede anche alla difesa della razza italiana da ogni pericolosa contaminazione.

Ora la Commissione non può che riportarsi ai criteri già adottati in precedenti deliberazioni, e cioè che l'intenzione apologetica deve farsi risultare non da qualche generica espressione laudativa singolarmente presa, ma da tutto l'insieme dello scritto, considerato nel suo oggetto, carattere e finalità, e che la ripetizione delle manifestazioni di apologia fascista, di cui all'art. 12 su citato, deve avvenire con diversità di tempo e di contesto.

Alla stregua di questi criteri, è da osservare che, se pure l'approvazione come sopra data alla legislazione fascista volesse intendersi come una vera e propria apologia del regime, in particolare della sua politica razziale, (il che è per lo meno dubbio, sembrando che il Rende abbia voluto, più che altro, mettere in evidenza e ribadire le sue idee sul rafforzamento della compagine familiare), mancherebbe in ogni caso, per la considerazione fatta riguardo all'altro scritto, quella ripetizione che costituisce una condizione necessaria per l'applicazione della richiamata norma di legge. Ritenuto quindi non potersi dire che il Rende sia suscettivo della grave sanzione prevista, per coloro che sono incorsi nell'indegnità di servire lo Stato, dalla legge medesima.

P. Q. M.

La Commissione conclude che il presidente di Sezione della Corte di Cassazione Domenico Rende sia prosciolto dall'addebito mossogli²⁵⁴.

Contro questa decisione, Briganti, per l'alto commissario aggiunto per l'epurazione, presentò ricorso il 30 dicembre 1944, ricorso che venne poi comunicato a Rende il 29 gennaio 1945. I motivi del ricorso vennero comunicati dall'alto commissario aggiunto il 5 febbraio 1945:

[...] Si comunicano i motivi a sostegno del ricorso, dei quali si era fatta espressa riserva: La Commissione di I° grado, pur ammettendo che negli scritti del Rende, citati a sostegno del deferimento da parte di questo ufficio, non manchino affermazioni laudative del regime fascista e del suo capo, ha escluso che tutto il tenore dei medesimi fosse tale da poter far ritenere il Rende indegno di servire lo Stato e, pertanto, lo ha prosciolto dall'addebito.

– Ha trascurato, tuttavia, la commissione di indagare, sia pure invitando il Rende ad esibire copia di tutti i suoi scritti, se altri elementi vi fossero stati per soffocare [*sic. corretto in rafforzare*] l'accusa, omettendo un completamento d'istruttoria al quale essa era competente. In ogni caso, tuttavia, se l'apologia fascista esercitata dal Rende non possa apparire così grave (come invece è, data la materia trattata dal Rende: razzismo) da portare alle estreme conseguenze previste dalla legge citata, ai sensi dell'art. 4 D.L.Lgt. 4-1-1945, n. 2, dovrebbe sempre applicarsi una misura disciplinare minore della dispensa.

– In questo senso si chiede, pertanto, che la Commissione Centrale concluda ove non ritenga di accedere alle conclusioni presentate da questo ufficio in primo grado²⁵⁵.

Nonostante la presentazione dei motivi sia datata 5 febbraio, nel fascicolo di epurazione si trova un certificato, datato 6 febbraio, nel quale si dichiarava che i motivi del ricorso non erano ancora stati presentati alla segreteria della Commissione di epurazione per i dipendenti dal Ministero di

²⁵⁴ ACS, Mgg, III Vers., f. 67112; ACS, Csc, Fasc. pers., b. 57, f. 852; ACS, Mgg, CE, b. 4, f. 148; ACS, Mgg, CE, b. 7, f. 158.

²⁵⁵ ACS, Mgg, CE, b. 4, f. 148.

Grazia e Giustizia, certificato citato nelle deduzioni che Rende presentò contro il ricorso dell'alto commissario il 10 febbraio 1945. Nelle sue deduzioni prima di tutto sottolineò la questione delle tempistiche tra comunicazione delle decisioni e ricorso dell'alto commissario e giudicò quest'ultimo "giuridicamente inesistente, o, quanto meno, inammissibile o irricevibile".

1) Il voluto ricorso è giuridicamente inesistente, o, quanto meno, inammissibile o irricevibile. La funzione delle Commissioni di epurazione è di natura amministrativa. Esse danno un semplice parere, sia pure vincolante, mentre l'atto di dispensa dal servizio od altro è adottato dal Capo della Amministrazione interessata. Non si può, quindi, parlare di decisione giurisdizionale. Questo è pacifico nella dottrina finora sorta sull'argomento. Trattandosi di procedimento amministrativo, semplice o disciplinare che sia, sono da adottare i principi stabiliti in tema di ricorso gerarchico riguardo al ricorso de quo, per tutto ciò che nei decreti legislativi relativi alla epurazione non sia stato stabilito in contrario. Ora, è principio indiscusso, riguardo al ricorso gerarchico, che esso è giuridicamente inesistente per mancanza di uno dei requisiti essenziali, quando la presentazione dei motivi del ricorso non sia contestuale alla dichiarazione di voler ricorrere. Vi è una eccezione riguardo ai ricorsi in materia tributaria, ma l'eccezione, come si sa, conferma la regola. È assurdo infatti pensare che uno possa lagnarsi di un provvedimento (che, a tenore delle leggi sul contenzioso amministrativo, deve essere motivato) senza contemporaneamente dire le ragioni per cui se ne lagna. Il ricorso, cioè, si compone di due parti, strettamente connesse ed essenziali: la dichiarazione di voler ricorrere, e le ragioni per cui si ricorre, cioè i motivi. Mancando questi, il ricorso è, quindi, giuridicamente inesistente. Si è fatta questione se, quando i motivi, detti principali, vengono presentati contestualmente alla dichiarazione di ricorso, possano posteriormente essere integrati da motivi aggiunti. La Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha risolto tale quesito in senso affermativo, ma la dottrina è discorde, e, ad esempio il Ranalletti è di parere contrario per la ragione principale "che è impossibile dissociare il ricorso dalla sua motivazione". Questa discussione però conferma il principio sopra enunciato, e cioè quello appunto della indissociabilità della dichiarazione di ricorso dalla sua motivazione, perché, se non si ammettesse il principio della indissociabilità, l'eccezione che si fa per i motivi aggiunti non avrebbe ragione di essere. Ma, se anche si potesse, in via di ipotesi, ammettere che la presentazione dei motivi potesse essere riservata, dovrebbe pur sempre ritenersi che la riserva si dovesse sciogliere entro lo stesso termine prescritto per la presentazione del ricorso, termine che, nel caso, cominciò a decorrere dalla notifica della pronuncia di 1° grado all'Alto Commissario, giacché altrimenti si potrebbe tendere un'imboscata al denunciato per l'epurazione, presentando magari i motivi dopo un tempo indefinito e alla vigilia della discussione, il che, né la legge né la equità, né la serietà e la necessità del contraddittorio possono permettere, né può essere nell'intenzione dell'Alto Commissario e nella sua onesta coscienza. Nel caso presente, contro quali ragioni potrei difendermi nel termine di quindici giorni dalla data della notifica della dichiarazione di ricorso, se tali ragioni non sono ancora state presentate, e tanto meno notificate a me? Ma, la ragione per cui non sono stati presentati in termini i motivi del ricorso è evidentemente quella che l'Alto Commissario, nella sua coscienza, ha visto, dopo l'esame degli atti e dei documenti, che la pronuncia della Commissione di 1° Grado è esatta, mentre la dichiarazione di ricorso dovette essere fatta prima di tale esame, tanto vero che nemmeno il mio grado in magistratura è stato, nella dichiarazione stessa, esattamente indicato, giacché mi si attribuisce il grado di Consigliere di Cassazione (Grado 4°) mentre sono Presidente di Sezione (grado 3°). D'altra parte, la mancata presentazione dei motivi in termini deve interpretarsi come rinuncia implicita al ricorso, se anche questo non voglia ritenersi giuridicamente inesistente. Sarebbe stato opportuno che la rinuncia fosse stata esplicita, affinché io non subissi altre noie, dopo tante che ne ho subite ingiustamente nella mia carriera, ma, in ogni modo, anche implicita, deve essere riconosciuto il suo effetto, che è quello di far cessare il procedimento e rendere irrevocabile la pronuncia di proscioglimento completo dall'accusa, emessa dalla Commissione di 1° Grado. Queste conclusioni non varierebbero, se anche volesse, per ipotesi, ritenersi che per la presentazione dei motivi del ricorso de quo siano applicabili i termini prescritti nel codice di procedura penale, mentre questo ha tutto un altro sistema e quindi fra i due procedimenti non vi è analogia. Infatti, se mai dovrebbero applicarsi gli articoli 151, 199 e 201 del Codice di procedura per quanto riguarda i provvedimenti emessi in Camera di Consiglio, giacché le pronunzie sull'epurazione vengono emesse, appunto, non in pubblica udienza, ma in Camera di Consiglio.

Dai detti articoli risulta che il provvedimento deve essere comunicato al Pubblico Ministero (il quale, nel caso, sarebbe rappresentato dall'Alto Commissario); che il Pubblico Ministero ha per impugnarlo il termine di tre giorni a decorrere dalla data della comunicazione, e poi, per l'articolo 201, ha il termine di altri venti giorni per presentare i motivi, ove non li abbia presentati contestualmente alla dichiarazione. Ora sta di fatto che la pronuncia della Commissione di 1° Grado fu comunicata all'Alto Commissario il 20 dicembre e che egli fece la dichiarazione di ricorso il giorno 30 stesso mese.

Quindi, a termine del Codice di procedura, avrebbe dovuto presentare i motivi non più tardi dal ventesimo giorno dal 30 dicembre, e cioè entro il 19 gennaio, il che non ha fatto, cosicché il ricorso sarebbe inammissibile. Motivi aggiunti avrebbe potuto presentare solo se avesse presentato in termine i motivi principali (art. 529 ultima parte, cod. proc. pen.).

Alle stesse conclusioni si dovrebbe arrivare ove l'impugnazione dell'Alto Commissario si volesse considerare, invece che ricorso come è chiamato nel decreto legislativo, appello. Né si dica, eventualmente, che non si voglia dar peso a queste eccezioni procedurali, giacché, come già disse il Romagnosi, "la procedura è fatta primieramente per la sicurezza della gente onesta", o, come disse il Carrara (Opuscoli, Vol. V, pag. 19) "il rito penale è la salvaguardia dei galantuomini". Ed io, come ho dimostrato abbondantemente con l'incartamento personale esibito in prima sede, sono sempre stato un magistrato onestissimo, integro, indipendente, ed un galantuomo. Ed è questa mia onorabilità che io intendo oggi difendere, e non già la mia carriera, giacché questa avrà termine il 5 marzo prossimo, cioè fra meno di un mese, quando compirò i settanta anni di età, dopo 46 anni di esercizio della Magistratura.

Mi sento purissimo, sia come privato, sia come cittadino e patriota, italianissimo; onde non posso essere epurato. Queste ragioni sono perentorie, e quindi sono sicuro che l'Eccellentissima Commissione Centrale non scenderà all'esame del merito dell'accusa.

Ma, se, in dannata ipotesi, volesse scendervi, io nulla, ugualmente, temerei e, in mancanza di motivi contro la pronunzia della Commissione di 1° Grado, mi limito a rimettermi alle deduzioni ed alle conclusioni avanti ad essa presentate e largamente svolte.

Concludo pertanto che l'Eccellentissima Commissione Centrale voglia:

a) dichiarare giuridicamente inesistente o irricevibile o rinunziato il ricorso contro la pronunzia della Commissione di 1° Grado in data 5 dicembre 1944, ricorso di cui fu presentata dall'Alto Commissario Aggiunto per l'Epurazione soltanto la dichiarazione e non anche i motivi;

b) subordinatamente dichiararmi esente dalla dispensa dal servizio e da ogni misura disciplinare in base all'articolo 16 del Decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944 n. 159, ed ai documenti presentati in 1° grado, a cui altri potrei aggiungere, per essermi io, dopo l'8 settembre 1943, distinto nella lotta contro i tedeschi;

c) più subordinatamente ancora, sentire come testimoni le persone indicate [...] ²⁵⁶.

Sempre in merito agli addebiti contestati a Rende, è del 24 febbraio 1945 una nota con la quale si comunicò alla Commissione centrale per l'epurazione che Rende "appare tra i firmatari di una dichiarazione emersa dalla Direzione della Rivista: Diritto fascista, con la quale si chiedeva l'allontanamento dagli Albi professionali dei professionisti di razza ebraica" ²⁵⁷.

Rende venne collocato a riposo l'8 febbraio 1945, per raggiunto limite di età a decorrere dal 5 marzo 1945, con il grado e il titolo onorifico di primo presidente della Corte Suprema di Cassazione. Il collocamento a riposo venne comunicato il 13 aprile 1945 alla Commissione centrale per l'epurazione, che deliberò l'estinzione del processo di epurazione nella seduta del 19 maggio 1945 ²⁵⁸.

4.8 Le biografie – Procuratore generale

4.8.1 SALTELLI Carlo

Carlo Saltelli nacque il 24 maggio 1881 a Roma, da Corrado e Angela Conversi ²⁵⁹. Si laureò in Giurisprudenza. Si sposò nel 1908 a Roma con Clotilde Agostini, con la quale ebbe due figli, Corrado e Armando (perse un figlio durante la seconda guerra mondiale, durante il bombardamento aeronavale su Tripoli del 1941 e la moglie morì alla notizia della morte del figlio).

Saltelli entrò in magistratura nel 1905, venne nominato uditore giudiziario il 10 giugno e il 20 luglio successivo fu destinato alla Regia Procura di Roma e destinato poi, il 31 dicembre, alla seconda Pretura urbana di Roma. Il 29 novembre 1906 fu tramutato al quinto mandamento di Roma.

²⁵⁶ ACS, Mgg, III Vers., f. 67112; ACS, Mgg, CE, b. 7, f. 158.

²⁵⁷ ACS, Mgg, CE, b. 4, f. 148; ACS, Mgg, CE, b. 7, f. 158.

²⁵⁸ ACS, Mgg, III Vers., f. 67112; ACS, Mgg, CE, b. 4, f. 148; ACS, Mgg, CE, b. 7, f. 158.

²⁵⁹ Cfr. inoltre Cardia M., *L'epurazione dei magistrati del Consiglio Superiore della Magistratura alla caduta del fascismo*, op. cit.

Nel 1907, il 28 gennaio, fu approvato nell'esame pratico e classificato al 56° posto della graduatoria; lo stesso anno, il 30 maggio, fu nominato aggiunto giudiziario presso il Tribunale di Chieti e poi tramutato pochi mesi dopo al Tribunale di Roma (il 14 luglio). L'anno successivo, il 18 giugno 1908, fu destinato al mandamento di Valdieri con le funzioni di pretore e il 25 settembre fu promosso giudice aggiunto di prima categoria. Il 18 dicembre 1910 fu tramutato a sua domanda al mandamento di Montalto.

Il 7 maggio 1912 superò il concorso per le promozioni di merito a giudice o sostituto procuratore del re, classificandosi 5° in graduatoria e il 31 agosto fu nominato, in seguito a concorso, giudice di seconda categoria continuando a esercitare le funzioni di pretore a Montalto. Il 3 aprile 1913 fu tramutato a sua domanda a Vetralla e nello stesso anno fu assegnato alla terza categoria di giudici e sostituti procuratori del re (15 giugno). Il 16 novembre 1915 fu poi promosso alla seconda categoria.

Saltelli partecipò alla prima guerra mondiale come capitano nel Corpo di complemento della Giustizia militare in qualità di avvocato militare nella zona di occupazione di Albania²⁶⁰, nelle campagne di guerra 1915-1916-1917-1918. Venne decorato della medaglia di bronzo al valor militare, croce di cavaliere della Corona d'Italia e croce al merito di guerra. Fu l'unico ufficiale di complemento al quale vennero conferite la medaglia di bronzo al valor militare e la promozione a capitano per merito di guerra per azioni compiute nell'esercizio di funzioni giudiziarie.

In merito al periodo di lavoro svolto durante la guerra, il capo di stato maggiore presentò il 30 aprile 1918 il rapporto personale sul capitano di fanteria di complemento Saltelli:

Il Capitano Saltelli Cav. Carlo è venuto nel febbraio 1917 in questa zona dove è rimasto ininterrottamente fino ad oggi con la carica di Avvocato Militare. Si fece subito notare per l'opera coscienziosa ed oculata da lui compiuta nel riordinamento e nella sistemazione del Tribunale di Valona, dove, con sagace prontezza, provvide ad eliminare inconvenienti di varia natura che ne ostacolavano il celere e regolare funzionamento, e dove il nuovo personale, sostituito interamente al vecchio, fu da lui in breve tempo completamente addestrato alle nuove funzioni giudiziarie e messo in grado di corrispondere pienamente alle urgenti esigenze di servizio. In seguito prestò ancora a questo Comando la sua valida cooperazione nel provvedere all'organizzazione e all'avviamento del Tribunale di Argirocastro la cui istituzione fu resa necessaria per gli aumentati bisogni di questi territori. Come rappresentante il Pubblico Ministero ha disimpegnato le sue funzioni segnalandosi in ogni occasione per elette qualità di intelligenza, di carattere e di contegno. Fornito di fine senso pratico e d'ingegno versatile, conoscitore completo delle leggi e dei regolamenti, oratore brillante ed efficace, ha sostenuto l'accusa in parecchi processi di eccezionale importanza, contribuendo con la sua capacità professionale a far sì che la loro definizione riuscisse ispirata a criteri di rigorosa giustizia.

Come dirigente del suo ufficio di avvocatura militare ha dimostrato di possedere insieme con qualità e doti direttive di energia e di tatto, eccezionale operosità, notevole spirito di iniziativa e fecondità di risorse, doti tutte che gli conquistarono la stima dei superiori, uguali ed inferiori. Da qualche mese è stato nominato consulente legale e addetto a questo Comando come Capo dell'Ufficio Giustizia. In queste nuove e delicate mansioni egli ha spiegato e spiega tuttora infaticabile zelo e scrupolosa esattezza, rendendo ottimi servizi a questo Comando e dimostrando di possedere larga e solida cultura nei vari rami del diritto, distinto criterio giuridico, lucidità e rapidità di percezione.

Animato di alto spirito militare e da profondo sentimento del dovere, di attitudini dignitose e modeste, egli ha dato prova costante di integrità di carattere e di incensurata condotta. Pel complesso delle sue qualità fisiche, intellettuali e morali giudico il Capitano Saltelli ufficiale ottimo e funzionario della giustizia veramente distinto sul quale può farsi affidamento serio ed intero²⁶¹.

Il 16 febbraio 1919 fu nominato a sua domanda sostituto procuratore del re presso il Tribunale di Avezzano e l'anno successivo venne tramutato, sempre a sua domanda, alla Regia Procura di Roma (il 15 giugno 1920). Si iscrisse nel 1922 al Partito nazionalista e dopo la marcia su Roma, in seguito alla fusione dei due partiti, la sua iscrizione al Partito fascista venne retrodatata al 1919.

²⁶⁰ Anche il segretario per gli Affari civili d'Albania scrisse una nota su Saltelli il 20 marzo 1918, esaltando le capacità del magistrato, definendolo di "ingegno sottile, spirito colto, dotato di grande energia, di pronta percezione e di singolari attitudini alla sintesi". Cfr. ACS, Mgg, III Vers., f. 66923.

²⁶¹ ACS, Mgg, III Vers., f. 66923.

Dal 1922 svolse anche attività al di fuori delle funzioni giudiziarie, tra cui l'esperimento di indagini di natura riservata sulla condotta privata del senatore Silvio Longhi (per la sua promozione a procuratore generale della Corte Suprema) e su Antonio Raimondi (per la sua nomina a senatore). Si recò a Milano per comporre un dissidio sorto tra il primo presidente Pietro Alberici e il procuratore generale Antonio Albertini della Corte di Appello di Milano. Tenne inoltre lezioni illustrative sul Codice Penale ai magistrati. Diresse il dopolavoro dei magistrati di Roma durante il periodo di tempo necessario alla costruzione del campo sportivo. Compì alcune inchieste sul funzionamento di uffici giudiziari e sul conto di alcuni magistrati e alcune indagini riservate sul funzionamento degli uffici del pubblico ministero, formulando osservazioni e proposte.

Nel 1924 ottenne, nel concorso per la promozione a consigliere di Corte di Cassazione d'Appello, la classifica di merito distinto. Nel rapporto del 4 ottobre 1924 dei capi di Corte della Corte d'Appello di Genova, in merito allo scrutinio, si legge, dopo il breve excursus sulla carriera del magistrato:

Il Saltelli fin dall'inizio della sua carriera si distinse quale magistrato di vasta e profonda coltura giuridica e generale, di ingegno pronto e versatile, carattere energico e cortese insieme. Il Procuratore del Re di Roma riferisce ora che nei cinque anni durante i quali il Saltelli è stato alla sua dipendenza, non ha smentito la fama di magistrato di merito veramente eccezionale della quale era stato preceduto, e che egli ha portato in detto ufficio un contributo veramente prezioso, essendogli stata affidata la istruzione di processi importanti e la trattazione di affari delicati che ha richiesto la risoluzione di difficili e gravi questioni giuridiche. A lui fu pure affidato lo speciale incarico del servizio dei corpi di reato che ha comportato sempre intenso lavoro e spesso incidenti di difficile soluzione. Né meno proficua e distinta si è addimostrata l'opera del Saltelli quale rappresentante il P.M. nelle udienze, per le sue poderose requisitorie e per la forma eletta con cui furono da lui trattate le delicate e gravi questioni che furono prese in esame. Lo stesso magistrato fu anche segretario particolare di S.E. il Ministro delle Finanze, prestò l'opera sua nei lavori preparatori per l'organizzazione della Commissione Internazionale di Controllo sull'Ungheria, ed ora è segretario particolare di S.E. il Presidente della Camera dei Deputati, distinguendosi sempre per tatto, per acuta intelligenza e per non comune coltura giuridica.

E pur fronteggiando la immensa mole degli incumbenti di ufficio a lui assegnati, il Saltelli ha trovato modo di dare alla stampa pregevoli monografie. Premesso quanto sopra, i sottoscritti non esitano ad esprimere avviso che il Comm. Saltelli sia magistrato meritevole della maggiore considerazione²⁶².

Dal 1925 al 1932 Saltelli esercitò le funzioni prima di capo di Segreteria e poi quelle di capo di Gabinetto del ministro guardasigilli Alfredo Rocco, che si valse dell'opera giuridica del magistrato, in campo tecnico-giuridico. Durante la sua attività come collaboratore di Rocco fece parte del comitato che formulò il progetto del Codice Penale, fu segretario della Commissione ministeriale che esaminò il progetto stesso, partecipò alla revisione del progetto definitivo del codice di procedura penale, rappresentando il guardasigilli nella Commissione parlamentare che diede il parere sul progetto definitivo del codice di procedura penale e fu membro della Commissione che coordinò la legge di pubblica sicurezza coi nuovi codici penali.

Lo stesso ministro, in una sua nota informativa, scrisse:

Il dott. Saltelli possiede dottrina giuridica vasta e solidissima, tanto nel campo del diritto pubblico, quanto in quello del diritto privato; criterio giuridico pronto e sicuro; spirito critico non comune; attitudine notevolissima non solo allo studio pratico, ma anche alla elaborazione scientifica dei problemi giuridici. In verità è assai difficile trovare, non solo in magistratura, ma anche nel libero Foro, un giurista fornito di un complesso di doti numerose e bene equilibrate come il Saltelli.

Alle doti intellettuali fanno degno riscontro quelle del carattere. Poche volte mi è avvenuto di trovare uomini della operosità e delle forze di lavoro, davvero mirabili, del Saltelli. Questo magistrato, dopo avere dedicato dieci, dodici ore della giornata al lavoro febbrile del suo ufficio, trova ancor tempo, nelle ore notturne, di dedicarsi allo studio scientifico del diritto. Debbo perciò dichiarare che l'ho sempre trovato al corrente dei risultati più recenti della dottrina e della giurisprudenza, non solo italiana ma anche straniera, specie nel campo da lui preferito del diritto pubblico, amministrativo, costituzionale e penale²⁶³.

²⁶² ACS, Mgg, III Vers., f. 66923.

²⁶³ ACS, Mgg, III Vers., f. 66923.

Il 16 marzo 1925 gli venne conferita la medaglia d'argento della fondazione Carnegie, con la seguente motivazione: "il 14 agosto 1924, in Nettuno, accortosi che due giovanetti, spintisi al largo mentre il mare era fortemente agitato, stavano per annegare, con nobilissimo impulso, sprezzante ogni pericolo, lanciavasi in loro soccorso, riuscendo, dopo una lunga lotta con le onde, a trarre in salvo entrambi". Per lo stesso episodio fu decorato anche della medaglia d'argento al valor di marina il 22 aprile 1926.

In merito allo scrutinio anticipato del 1925, si trova una nota con alcuni appunti su Saltelli:

Il Procuratore generale e il 1° Presidente della Corte d'Appello di Roma hanno redatto sul suo conto uno splendido rapporto informativo. Vinse il concorso di merito per la promozione a giudice. Ha presentato: ottimi rapporti dei Procuratori del Re che lo hanno avuto alle loro dipendenze; quattro encomi del Procuratore generale (Giampietro) e del Procuratore del Re di Roma; alcune monografie giuridiche da lui pubblicate.

È l'unico magistrato italiano che in tempo di guerra ha conseguito una medaglia al valor militare ed una promozione per merito di guerra per azioni compiute nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.

È stato capo dell'ufficio di consulenza legale del Governatore e del Segretario sugli affari civili d'Albania.

Da due anni è Segretario particolare di S.E. Rocco. È stato recentemente proposto per una onorificenza al valor civile per il salvataggio compiuto di due giovinetti²⁶⁴.

Il 30 aprile 1925 fu nominato per merito distinto sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma. Nel 1928 partecipò al concorso per la promozione a consigliere di Cassazione, conseguendo la classifica di merito distinto. La Commissione esaminatrice lodò i suoi lavori, scrivendo che "il lavoro 'Potere esecutivo e norme giuridiche' esce dal quadro della pura esegesi per assumere il carattere di trattazione scientifica. È uno studio originale ed organico il quale rivela la vasta e sicura conoscenza che l'autore possiede della legislazione di diritto pubblico in Italia e negli Stati stranieri. Tutti gli altri lavori denotano dottrina giuridica vasta e feconda, pratico e sicuro criterio, mirabile operosità"²⁶⁵.

Venne quindi nominato consigliere della Corte di Cassazione del Regno il 15 gennaio 1928.

L'anno successivo, il 27 maggio 1929, fu nominato, col suo consenso, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione del Regno e il 15 giugno tramutato a sua domanda alla Regia Procura di Roma. Saltelli scrisse di aver rifiutato nel 1929 la candidatura a deputato, offertagli dal guardasigilli Rocco per le elezioni del 1929 e di far parte della milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Il 21 dicembre 1931 gli fu conferito il titolo e le funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione del Regno a decorrere dal 29 dicembre 1931, "in attuazione al criterio di massima adottato dal ministro di dare la preferenza ai magistrati che avevano conseguito il merito distinto nel concorso per la promozione a consigliere di Cassazione: lo stesso principio venne seguito nei confronti dei magistrati Ecc. Gaetano Azzariti, Ugo Aloisi e Giovanni Novelli". Presiedette la seconda Sezione penale della Corte Suprema dal 1931 al 1942, contribuendo alla formazione della giurisprudenza sui codici penali.

Il 20 giugno 1935 fu chiamato a far parte del Consiglio Superiore della Magistratura per la rimanente parte del biennio 1935-36, in qualità di membro effettivo. Tra il 1935 e il 1937 fu presidente della Commissione per la manutenzione e conservazione del Palazzo di Giustizia di Roma. Il 14 ottobre 1938 il ministro Solmi scrisse una lettera di elogio per l'opera svolta da Saltelli in qualità di relatore in alcune conferenze nei corsi di perfezionamento per magistrati. Nel 1939 lo stesso Solmi lo propose per il conferimento di una distinzione cavalleresca e dopo aver ripercorso brevemente la carriera del magistrato, scrisse di lui:

Non soltanto nel disimpegno delle funzioni giudiziarie questo elettissimo magistrato si è così egregiamente distinto, giacché il Gr. Uff. Saltelli ha anche assolto, sempre con eguale successo, svariati e difficili incarichi che maggiormente ne hanno messo in risalto l'eccezionale tempra di studioso, la maggiore sensibilità ai problemi

²⁶⁴ ACS, Mgg, III Vers., f. 66923.

²⁶⁵ Bollettino ufficiale del Ministero di Giustizia, 20 gennaio 1928, n. 3. Cfr. ACS, Mgg, III Vers., f. 66923.

dell'Amministrazione, il tatto squisito e la dirittura del carattere. Fra tali incarichi debbono essere singolarmente rammentati quelli di Capo della Segreteria particolare e successivamente di Capo di Gabinetto del mio predecessore, S.E. Rocco, che il Gr. Uff. Saltelli ebbe per collaboratore fedele, assiduo ed apprezzatissimo, affidandogli incombenze di natura riservatissima, talvolta di grande importanza politica e giovandosi dell'apporto della sua preparazione e del suo vigoroso intelletto per la collaborazione in importanti Commissioni legislative. Il Grande Ufficiale Saltelli fece parte, infatti, del Comitato che formulò il progetto del Codice penale, fu Segretario della Commissione ministeriale che esaminò il progetto stesso, partecipò poi, all'opera di revisione del progetto definitivo del codice di procedura penale, rappresentò il Guardasigilli nella Commissione Parlamentare che diede il parere sul progetto definitivo del Codice medesimo ed, infine, fu membro della Commissione che coordinò la legge di pubblica sicurezza con l'attuale legislazione penale.

Ritengo, perciò, questo altissimo magistrato ben degno sotto ogni riguardo di una nuova distinzione onorifica, che conferirebbe maggiore lustro alla sua persona ed all'ufficio ricoperto, e rappresenterebbe nel tempo stesso adeguato riconoscimento di tanti ed eccezionali meriti da lui acquistati nel campo giudiziario, nel campo politico e nell'adempimento dei suoi doveri di cittadino.

Né posso, infatti, omettere di dire che il Gr. Uff. Saltelli, autore di numerose ed apprezzatissime pubblicazioni giuridiche, impersona anche una elettissima figura di cittadino: iscritto al Partito dal 23 marzo 1919, egli ha partecipato come Ufficiale di complemento di Fanteria alla guerra mondiale, ha conseguito una promozione per merito di guerra, è decorato di medaglia d'argento al valore di marina, di medaglia di bronzo al valore militare, e, per speciali benemeritenze, della medaglia d'oro al merito della redenzione sociale²⁶⁶.

Il 24 agosto 1942 venne nominato procuratore generale della Corte Suprema di Cassazione, quando, in seguito al collocamento a riposo del procuratore Albertini, Saltelli si ritrovò a essere il magistrato più anziano tra quelli di terzo grado (in graduatoria lo precedeva solo Pilotti che però era collocato fuori ruolo e Azzariti che però era capo dell'Ufficio legislativo presso il Ministero di Giustizia).

Nella nota su Saltelli presente nel suo fascicolo personale, si legge in relazione al periodo successivo all'armistizio:

Nel periodo posteriore all'8 settembre 1943 fece costantemente, nel nostro settore, opera sabotatrice della pseudo-repubblica: facendo desistere il defunto Ministro Tringali-Casanova dal proposito di trasferire parte della Corte Suprema a Brescia, e inducendolo a valersi, per la composizione di due sezioni promiscue che egli volle poi ivi costituire, degli elementi residenti in Alta Italia (opera questa svolta in collaborazione con l'Ecc. Messina e col cancelliere Campana); cercando di paralizzare o per lo meno ritardare con pretesti dilatori l'esecuzione di tutti gli ordini del Ministro Pisenti rivolti ad ottenere il sollecito trasferimento a Brescia del personale dipendente; facendo dare asilo, valendosi dell'autorità del suo grado, nel Palazzo di Giustizia, al maresciallo dei reali carabinieri Modugno, già comandante la stazione dei RR.CC. nel palazzo stesso, ricercato dai tedeschi per essere tradotto in Polonia (al Modugno che amministrava clandestinamente altri 400 RR.CC. fuggiaschi e che versava in istato di estremo bisogno, il Saltelli fornì anche aiuti in denaro).

In un momento assai grave per il prestigio e l'indipendenza della magistratura, allorché, cioè, venne diramata la circolare che imponeva ai magistrati il giuramento di fedeltà alla repubblica sociale, il Saltelli, compreso del dovere dettatogli dalla sua posizione di più elevato in grado, primo tra tutti i capi, espresse il suo rifiuto e quello della grande maggioranza dei suoi dipendenti. Per rappresaglia a questo risoluto atteggiamento che ha contribuito, indubbiamente, a tutelare la dignità della Corte di Cassazione e gli ha accresciuto la devozione e la stima dei suoi dipendenti, gli fu impartito l'ordine di trasferirsi a Brescia per ivi esercitare le sue funzioni, ma egli ritenne che fosse suo dovere non obbedire a questa ingiunzione che lo removeva dalla sede legittima della cassazione e, pertanto, veniva collocato a riposo.

Ricercato, poi, nella sua abitazione per essere tratto in arresto, poté mettersi in salvo ricoverandosi presso un amico che gli prestò ospitalità²⁶⁷.

Nel periodo della Repubblica Sociale Italiana, le sorti di Saltelli, procuratore generale della Corte di Cassazione e quindi figura importante della stessa Corte, furono strettamente legate alle vicende dell'istituzione a Brescia delle Sezioni della Corte. Saltelli infatti rifiutò il trasferimento, rifiutò il giuramento e per questi motivi la RSI lo collocò prima a riposo con la classica formula "per speciali

²⁶⁶ ACS, Mgg, III Vers., f. 66923.

²⁶⁷ ACS, Mgg, III Vers., f. 66923.

motivi di servizio” e poi decise di dimissionarlo d’ufficio. Nel fascicolo personale sono conservate anche le lettere del Governo della RSI con le relative discussioni sul caso specifico.

Il 27 aprile 1944 venne inviato un telegramma a Saltelli, dal ministro della Giustizia Pisenti, relativo al suo trasferimento a Brescia:

Ritenuta necessità che uno dei Capi Corte Suprema risieda Sezioni Cassazione qui trasferite dispongo che Procuratore generale venga ad esercitare personalmente questa sede funzioni di capo Pubblico Ministero giusta articolo 1 capoverso et articolo 4 decreto 28 marzo 1944 n. 112 Gazzetta Ufficiale 81 alt Confidando vostra collaborazione prego pertanto disporre per vostro trasferimento Brescia in modo di essere presente imminente inaugurazione lavori queste Sezioni alt Prego assicurarmi telegrafo alt²⁶⁸

Saltelli rispose il 3 maggio 1944, sostenendo di essere impossibilitato al trasferimento: “Riferimento telegramma 27 corrente comunico che per le ragioni espostevi sono impossibilitato trasferirmi costì alt”. Il 13 maggio 1944 Saltelli venne così collocato a riposo con decreto della RSI a decorrere dal 3 maggio, per speciali motivi di servizio, con liquidazione del trattamento di quiescenza dovutogli. A seguito del collocamento a riposo, il 26 maggio la RSI nominò Lamberti Bocconi Livio procuratore generale della Corte Suprema di Cassazione e Conforti avvocato generale.

La vicenda nella RSI continuò²⁶⁹, perché il 28 settembre 1944 il sottosegretario di Stato scrisse al Gabinetto del Ministero di Giustizia suggerendo che Saltelli venisse rimosso dall’ufficio con perdita del diritto a pensione, per non aver eseguito l’ordine di trasferimento a Brescia. Il Ministero della Giustizia rispose a questa lettera il 17 novembre, affermando di non essere d’accordo con l’interpretazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di ritenere che si dovesse mantenere nei confronti di Saltelli il provvedimento già adottato.

La presidenza del Consiglio dei Ministri, però, confermò il suo orientamento il 12 gennaio 1945, reiterando la richiesta di dimissionare Saltelli e di provvedere analogamente per gli altri magistrati della Corte di Cassazione che si rifiutarono di eseguire l’ordine di trasferimento provvedendo alla revoca dei precedenti provvedimenti già adottati. Il Ministero ribadì in una lettera, firmata dal ministro Pisenti, del 5 febbraio 1945 (preceduta da un appunto del 1° febbraio), la sua interpretazione dei decreti, confermando quindi in modo ufficiale il fatto di non voler dimissionare Saltelli e gli altri magistrati della Corte Suprema non andati a Nord.

Nel frattempo intervennero anche i provvedimenti del Governo legittimo. Tupini, ministro di Grazia e Giustizia, chiese a Saltelli di dare le dimissioni volontarie, prima ancora che si promulgassero norme relative all’epurazione, richiesta dettata dall’“indirizzo generale del Governo di sostituire i dirigenti degli alti uffici con elementi nuovi”. Saltelli presentò quindi domanda e il 26 luglio 1944 venne collocato a riposo, per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° luglio.

Per via del fatto che il suo collocamento a riposo era stato disposto in seguito a una sua richiesta, il trattamento di quiescenza venne calcolato in modo differente rispetto a chi venne in seguito sottoposto a giudizio di epurazione (in senso meno vantaggioso per il magistrato), e ciò portò Saltelli a chiedere, nel 1949, di essere riammesso in servizio, dichiarandosi disposto a essere ricollocato immediatamente a riposo nel caso in cui la sua istanza venisse accolta.

Il 1° giugno, in una sua lettera rivolta al ministro di Grazia e Giustizia Grassi, chiese, quindi, in questi termini la sua riammissione in servizio:

Premesso che il sottoscritto, entrato nell’ordine giudiziario nel 1905, dopo aver percorso i vari gradi di carriera, nel 1941 fu nominato Procuratore generale della Suprema Corte di Cassazione; che nell’esercizio di tale alto Ufficio, il sottoscritto subì l’occupazione tedesca e che il 14 aprile 1944 – essendo stato invitato a prestare giuramento di fedeltà alla sedicente Repubblica sociale – inviò una lettera che costituiva un atto di decisa ribellione al governo fascista, con la quale – anche a nome dei sostituti – si rifiutò di prestare il giuramento

²⁶⁸ ACS, Mgg, III Vers., f. 66923.

²⁶⁹ Si rimanda al paragrafo relativo alla costituzione della Corte di Cassazione al Nord per un dettaglio della vicenda e l’analisi delle lettere.

richiestogli. Ne seguì l'ordine di trasferimento al nord e, di fronte al deciso rifiuto del sottoscritto, il collocamento a riposo. Insediatosi il nuovo governo, il Ministro Guardasigilli dell'epoca, On. Tupini, pur avendo esplicitamente dichiarato di considerare illegittimo il collocamento a riposo disposto dalla repubblica sociale nel modo che si è detto, invitò perentoriamente il sottoscritto a presentare domanda di collocamento a riposo, poiché corrispondeva a una esigenza derivante dall'indirizzo generale del governo l'immediata sostituzione dei dirigenti degli alti uffici. Il sottoscritto, di fronte ad un invito di tal genere espresso in un periodo eccezionale caratterizzato da un deciso orientamento dei governanti verso la punizione di tutti coloro che, in qualsiasi modo, avessero esplicato un'attività di una certa importanza sotto il regime fascista e prima che fossero emanate le norme specifiche in materia, ritenendo di non avere altra via di scelta, presentò domanda di collocamento a riposo.

Il sottoscritto, pertanto, rivolge istanza all'E.V. affinché revochi il provvedimento a riposo, innanzi tutto perché il presupposto oggettivo essenziale dell'atto amministrativo (cioè la domanda dell'interessato) era viziato per 'metus' e l'atto in questione (provvedimento di collocamento a riposo) è stato l'effetto della volontà dell'organo coscientemente diretta ad un fine (epurazione) ben diverso da quello voluto dalla legge. Il sottoscritto, inoltre, confida che l'E.V. voglia riparare una manifesta ingiustizia concretantesi nel diverso trattamento usato persino a coloro che, sottoposti a regolare giudizio di epurazione, sono stati collocati a riposo con uno speciale trattamento economico in base al dl 11 ottobre 1944 n. 257²⁷⁰.

La richiesta di collocamento a riposo venne protocollata in data 17 settembre. In seguito a questa richiesta, si può leggere un appunto conservato nel fascicolo, non datato, che riporta l'orientamento verso la richiesta di Saltelli:

Saltelli, già Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, collocato a riposo a sua domanda con dl 26 luglio 1944, ha chiesto la revoca del collocamento a riposo.

Egli dopo la liberazione di Roma fu invitato dal Ministro Tupini a rassegnare le dimissioni (come risulta anche da una dichiarazione dello stesso Tupini²⁷¹). Ciò avvenne in un momento in cui secondo le direttive generali del governo (conformi a quelle del GMA) tutti coloro che ricoprivano alte cariche dovevano essere sostituiti e si ignorava quali provvedimenti sarebbero stati presi nei loro riguardi. Poiché la situazione non si presentava favorevole per Saltelli, si può ritenere che egli si indusse a rassegnare le dimissioni non per libera determinazione della sua volontà, ma per aderire all'invito del Ministro, nel timore di peggio.

In questo modo egli non potette giovare delle favorevoli disposizioni previste per il collocamento a riposo dei dipendenti dello Stato dei gradi più elevati (art. 3 del dl 11 ottobre 1944 n. 257, 8 del dl 22 aprile 1945 n. 179, 9 e 10 del dl 4 gennaio 1945 n. 2, 11 dl 23 febbraio 1945 n. 44, 1 dl 9 novembre 1945 n. 716) le quali, come è noto, hanno dato facoltà agli interessati di conservare per un quadriennio l'intero trattamento economico di servizio, ovvero di avere una maggiorazione del servizio utile per la pensione. Si è verificata quindi una grave sperequazione tra il suo trattamento e quello degli altri, che pur in situazione analoga, rimasero in un primo tempo in servizio e poterono avvantaggiarsi dei provvedimenti successivi.

Per rimediare a ciò, e poiché il dott. Saltelli nella ipotesi che la sua istanza venga accolta, è disposto ad essere ricollocato immediatamente a riposo, ed a tal fine ha già presentato la relativa domanda, sembra opportuno riammetterlo in servizio, per consentirgli, ricollocandolo poi a riposo, di migliorare il trattamento di quiescenza²⁷².

Fu così riammesso in servizio il 17 settembre 1949 con la sua immediata conseguente richiesta di collocamento a riposo.

²⁷⁰ ACS, Mgg, III Vers., f. 66923.

²⁷¹ 29 aprile 1946, lettera del Ministro Tupini. Cfr. ACS, Mgg, III Vers., f. 66923: "Posso dichiarare che mentre ero Ministro di Grazia e Giustizia il cav. di Gr. Cr. Avv. Saltelli, che allora ricopriva la carica di procuratore generale della Corte di Cassazione, si determinò in seguito a mio invito a rassegnare le sue dimissioni dalla carica ricoperta. Il collocamento a riposo, che fu disposto nei suoi confronti, perciò, per quanto formalmente giustificato con ragioni di carattere personale, si ricollegava a quell'indirizzo generale del Governo di sostituire i dirigenti degli alti uffici con elementi nuovi. Al Saltelli fu fatto il trattamento di quiescenza secondo le norme ordinarie, mentre i magistrati e funzionari di grado superiore al 4° e posteriormente anche quelli di grado superiore al 5° ottennero il trattamento economico notevolmente più favorevole stabilito dal D.l. 11 ottobre 1944, n. 257, pur essendo stati questi ultimi sottoposti a giudizio di epurazione. Parmi rispondere a criteri di stretta giustizia oltre che di equità che al Saltelli sia esteso, mediante opportuno provvedimento il trattamento economico suddetto".

²⁷² ACS, Mgg, III Vers., f. 66923.

Nel suo fascicolo personale, ai fini della vicenda epurativa, è conservata una lettera anonima, rivolta direttamente al ministro Tupini (quindi presumibilmente degli anni 1944-45) da “un gruppo di magistrati e di cancellieri indipendenti”, sulla condotta di Saltelli durante gli anni del fascismo:

Carlo Saltelli, il più tristemente noto figura del fascismo giudiziario, come l’ha chiamato l’“Unità”, se n’è andato fuori dalla magistratura a godersi gli onori del suo grado secondo e di molti milioni accumulati in 20 anni di prostituzione della giustizia e dei più ignobili mercati – da quello delle sue asinerie – imposte con allettamenti e minacce – a tutti i dipendenti – (concussione per induzione e per costrizione) a quello dei testicoli (la famosa sentenza sulla liceità della vendita degli ormoni).

Non parliamo delle interferenze nelle grazie, negli appalti, nei traslochi, nelle promozioni, nelle condanne, nelle assoluzioni, nelle inchieste ecc.: (Saltelli è stato per un certo periodo – e cumulava le due cariche! – Ispettore Generale del Ministero della Giustizia e Presidente della Seconda Sezione penale della Cassazione, cioè inquirente e giudice contemporaneamente: e tutti zitti, avvocati e magistrati, e tutti a rendere omaggio alla sua furberia e alla sua cortesia perché concedeva facilmente i rinvii delle cause!). Dieci palle nella schiena e la confisca delle ricchezze così abilmente accumulate (egli portava le toppe al sedere 25 anni fa quando – semplice sostituto Procuratore del Re – fu chiamato al Gabinetto del Ministro Rocco e vi iniziò la sua brillante carriera) sarebbero state la sanzione logica della sua losca attività: in Italia, dove la maniera forte la sapevano usare soltanto i fascisti non si è avuto neanche il coraggio di destituirlo. E passi.

Ma quello che è grave e intollerabile e rivoltante viene dopo. Saltelli se ne è andato ma il suo esempio non è stato seguito da altri Magistrati al pari di lui compromessi, e tutti i suoi luogotenenti sono tornati al Ministero della Giustizia, dove egli, per interposta persona, potrà continuare – durante il meritato riposo e la parentesi di questo suo ozio forzato – a manovrare i congegni della macchina ministeriale e la stessa Magistratura [...] ²⁷³.

Avvertiamo soltanto che facciamo affidamento sulla ben nota fermezza di carattere del Ministro S. Ecc. Tupini perché gli scontri da noi lamentati vengano presto eliminati e si faccia piazza pulita al Ministero chiamandovi uomini nuovi non compromessi col fascismo e di provata capacità, rettitudine e serietà.

Ce ne sono, Eccellenza Tupini, anche nella magistratura di oggi la quale, sebbene lavorata e smidollata per oltre un ventennio dal Saltelli e dai suoi comparì, è tuttora capace di esprimere dal suo seno, sia pure pochi uomini sufficienti per sostituire nei posti di comando la gente bacata politicamente, moralmente ed intellettualmente che tuttora vi imperversa.

In caso contrario siamo disposti ad attaccare la camorra di fronte con tutti i mezzi perché sia spazzato una buona volta il binomio camorra della classe dirigente – vigliaccheria di chi la sopporta – che ha precipitato l’Italia in questo abisso di dolore, di miseria e di ignominia che nessuno – finora – pensa a colmare col ferro, col fuoco e col sangue dei responsabili ²⁷⁴.

4.9 Le biografie – Avvocati generali

4.9.1 CIPOLLA Ettore

Ettore Emmanuele Cipolla nacque a Villalba, in provincia di Caltanissetta, il 1° luglio 1875, da Nicolò e Orsola Pantaleone ²⁷⁵. Si laureò in Giurisprudenza all’Università di Palermo il 26 giugno 1896 con 108/110. Sostenne l’esame per l’abilitazione alle funzioni di procuratore legale. Coprì l’ufficio di Sottotenente di complemento nel 1898. Nel foglio matricolare militare è indicato che conosce il francese. Si sposò nel 1917 con Concetta Salamone, con la quale non ebbe figli e al momento di lasciare la magistratura era già vedovo. Ebbe nel tempo una grandissima produzione pubblicistica giuridica.

²⁷³ Vengono citati Azzariti, Lampis, Mangini, Guarnotta.

²⁷⁴ ACS, Mgg, III Vers., f. 66923.

²⁷⁵ Altre fonti: Mariarosa Cardia, *L’epurazione del Senato del Regno (1943-1948)*, op. cit., pp. 31, 57, 131, 160, 165, 179, 218; Senato della Repubblica, Archivio storico, Repertorio biografico dei senatori dell’Italia fascista, a cura di E. Gentile e E. Campochiaro, II, C-D, Napoli, Bibliopolis, 2004; AsSR, Senato del Regno, Segreteria, Fascicoli personali dei senatori del Regno, b. 14, fasc. 571; I Senatori d’Italia, A cura dell’Archivio Storico del Senato della Repubblica in <http://notes9.senato.it/Web/senregno.NSF/Senatori?OpenPage>.

Entrò in magistratura nel 1899, venendo nominato uditore giudiziario il 24 giugno 1899 e il 29 luglio dello stesso anno venne destinato alla Procura generale presso la Corte d'Appello di Palermo.

Il 4 gennaio 1900 venne destinato a esercitare le funzioni di vice pretore a Niscemi, con l'incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare. L'anno successivo, il 2 maggio 1901, venne nominato aggiunto giudiziario al Tribunale di Palermo. Fu poi nominato pretore per la prima volta il 10 maggio 1903, destinato a Butera, tramutato poi a Villarosa il 21 febbraio 1904.

Il 25 maggio 1905 venne tramutato a Bronte e nel relativo elenco di disposizioni del personale giudiziario si legge che il procuratore del re a Caltanissetta riferì che il padre di Cipolla chiese che il figlio fosse tramutato perché minacciato da un malvivente; Cipolla, nello svolgimento della funzione di tutela verso i minori, si era opposto al matrimonio di questi con una cognata orfana, minorenni e inferma; da una nota inviata da Napoleone Colajanni il 6 aprile 1905 al collega deputato Astolfone pare che però Cipolla avesse espresso il desiderio di restare dove era; tuttavia risulta indirettamente che abbia fatto istanza di tramutamento; sulla questione ci sono diversi rapporti, dai quali si evince che l'opera del Cipolla che aveva scatenato l'intera questione era stata meritoria e portata avanti nel modo corretto e che la minaccia era concreta. Venne tramutato così a sua domanda, con il parere favorevole del procuratore generale di Palermo, a Piana dei Greci (ora Piana degli Albanesi) il 19 novembre 1905. Sempre a sua domanda, fu tramutato a Misilmeri il 12 aprile 1908.

Nel loro rapporto del 15 maggio 1908, il presidente e il procuratore del Tribunale civile e penale di Palermo, per lo scrutinio di Cipolla, fecero un resoconto elogiativo dell'attività del magistrato come emerso dall'esame del Consiglio Giudiziario, che si espresse favorevolmente all'unanimità. Nella seduta del 12 luglio 1908 della Commissione Speciale per lo scrutinio del personale, Cipolla venne giudicato promovibile a scelta, all'unanimità, con preferenza nella magistratura giudicante.

Con decreto del 19 agosto 1908 del primo presidente della Corte d'Appello di Palermo, Cipolla venne autorizzato a compiere le funzioni di pretore della Pretura di Marineo temporaneamente e fino a che questa non avrebbe avuto il pretore o il vice pretore. Nello stesso anno, il 17 settembre, fu nominato sostituto procuratore del re presso il Tribunale civile e penale di Caltanissetta.

Nel novembre 1910 venne fatto oggetto di un ricorso, nel quale si diceva che Cipolla avrebbe dovuto essere allontanato da Caltanissetta perché originario di Villalba e quindi dotato di amici e nemici a Caltanissetta (il ricorso non fece alcuna specifica accusa, intendeva essere una "segnalazione a scopo preventivo"). Il 3 dicembre 1910, il procuratore generale della Corte d'Appello di Palermo scrisse al guardasigilli in merito al ricorso, dichiarando che Cipolla era un ottimo magistrato e che non si poteva mettere in dubbio la sua onestà; definì il ricorso "menzognero e calunnioso", evidenziando il fatto che il nome sotto il quale era stato presentato non corrispondeva a persona realmente esistente e che per questi motivi non era il caso di prenderlo in considerazione.

Il 19 novembre 1914 venne applicato per 4 mesi alla Procura generale presso la Corte d'Appello di Palermo con funzioni di sostituto procuratore generale; tale applicazione venne rinnovata, di volta in volta. Il 20 luglio 1916 venne tramutato alla Regia Procura presso il Tribunale civile e penale di Ferrara, continuando nell'applicazione a Palermo. Il procuratore generale del re presso la Corte di Appello di Palermo scrisse al guardasigilli il 16 agosto 1916 informandolo che Cipolla era stato posto in congedo illimitato a datare dal 7 agosto 1916 per ordine del Ministero della Guerra. L'applicazione alla Procura generale presso la Corte d'Appello di Palermo continuò sino al 1922; venne chiesta la revoca del trasferimento a Ferrara nel febbraio 1922 e il 5 marzo 1922 venne tramutato alla Regia Procura di L'Aquila.

Il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Palermo, nell'adunanza del 10 maggio 1922, riportando la carriera del magistrato concluse riconoscendo il valore "assolutamente straordinario" di Cipolla:

[...] Sin dall'inizio della sua carriera, il cav. Cipolla si affermò magistrato di indiscusso valore. La sua capacità e la sua dottrina che negli stati caratteristici del 1900 è detta "più che sufficiente" subì negli anni successivi, un crescendo continuo: molta, moltissima, distinta. Lodevole la operosità; sempre ottima la condotta. Era a Niscemi,

alle sue prime armi, e il Sindaco di quel Comune partecipava al Procuratore generale, che il Consiglio comunale con deliberazione del 31 maggio 1901 “aveva sciolto unanime un voto di encomio per la integrità, saggezza, intelligenza e solerzia con cui il chiarissimo vice pretore reggente Avv. Ettore Cipolla avea saputo, durante la sua dimora a Niscemi, amministrare giustizia”.

[...] Si dedicò con amore al servizio delle tutele dei minorenni, ed il Procuratore del Re di Palermo, lo additò come esempio, ai pretori del circondario. Le sue sentenze pregevoli per la forma e per il contenuto furono pubblicate da autorevoli riviste giuridiche; e pur assorbito dai molteplici lavori del suo ufficio, e attratto, come egli è allo studio delle scienze giuridiche pubblicò monografie altrettanto pregevoli in tema di diritto romano, di diritto pubblico, di diritto processuale. [...] Dal 1908 al 1914 il cav. Cipolla fu alla Procura del Re di Caltanissetta e destinato quasi sempre a sostenere la pubblica accusa alle Assise. Quanti encomi abbia egli avuto in quel periodo, non è facile riassumere [...]. Alle Assise, la sua figura rifuse sempre più, dotato com'egli è di parola sobria, smagliante, suadente, per cui il Cav. Cipolla ben può appellarsi un vero oratore. Nello scorso anno 1921 una grave causa si svolgeva alla Corte ordinaria di Assise di Palermo, contro certo Passantino, imputato di omicidio doppiamente qualificato. La difesa tentò ogni mezzo, non esclusa la perizia psichiatrica, per strappare l'imputato ad una sicura condanna. Era alla pubblica accusa il Cav. Cipolla, ed egli con la sua alta e stringente dialettica ottenne un verdetto affermativo, con la condanna del Passantino a 30 anni di reclusione.

Per quest'altra prova del suo valore, il Cav. Cipolla fu elogiato dal Procuratore generale e dal Ministero. Nello stesso anno 1921 un'altra causa ben più grave si svolse alla Corte straordinaria di Assise di Palermo, quella per l'omicidio, con rapina, di piazza Ranchibile, il cui dibattimento si protrasse per quattro mesi circa. Il Cav. Cipolla da solo affrontò coraggiosamente la lotta contro una folta ed agguerrita difesa; parlò per cinque giorni consecutivi splendidamente, svolgendo un'arringa vigorosissima che destò l'ammirazione di tutti.

Alla Corte di Assise di Trapani, i verdetti negativi di quella giuria si succedevano l'un dopo l'altro. Occorreva porre un freno a quello scandalo, e si è mandato colà, in quest'anno, a sostenere l'accusa, il Cav. Cipolla. Il Presidente di quella Corte di Assise, nel riferire l'esito delle prime cause, dice che il risultato soddisfacente era dovuto al Cav. Cipolla, il quale col fascino della sua parola alta, vibrata e coraggiosa, aveva non solo ottenuto verdetti conformi a giustizia, ma avea scosso le coscienze torpide di quella popolazione.

Fra le tante benemerienze, poi, acquistate dal Cav. Cipolla, intervenendo anche nelle più importanti cause civili, è notevole l'elogio del Ministero per una dotta ed elaborata memoria redatta nella causa per rivendica promossa dall'Ospedale Civico e dalla Congregazione di carità di Cefalù; contro quella Mensa Vescovile. Il Ministero giudicò quel lavoro assai notevole per diligenza, dottrina e criterio giuridico.

Ben può affermarsi, come il Procuratore generale ha rilevato che in ogni ufficio il Cav. Cipolla è stato oggetto di apprezzamenti lusinghieri per parte dei suoi superiori, e giova qui ripetere quanto lo stesso Procuratore generale ha riferito sul di lui conto al Ministero, in un recente rapporto del 3 marzo 1922.

“Il Cav. Cipolla riunisce in sé, in modo perfettamente armonico e sopra ogni dire eccellente, dottrina vastissima in tutte le branche del diritto pubblico e privato; coltura varia e fiorita anche in materia letteraria; studi profondi e completamente assimilati di diritto ecclesiastico antico e moderno e segnatamente siculo; equilibrio mentale perfetto; acume ed intuito meravigliosi, condotta ed operosità esemplarissime, carattere adamantino; parola ornata ed affascinante [...]”. In quel rapporto il Procuratore generale definì il Cav. Cipolla, uno fra i più eletti giovani magistrati d'Italia; e tale lo ritiene il Consiglio giudiziario [...]. Il cav. Cipolla ha dichiarato di volersi sottoporre allo scrutinio per la promozione nella requirente. Il Consiglio Giudiziario sottomette all'Ecc.mo Consiglio Superiore che egli, di fatto, da otto anni ha esercitato le funzioni di sostituto Procuratore generale, così come per tre anni esercitò quelle di procuratore del Re a Caltanissetta; e tali uffici egli ha ricoperto con onore e con successo, dando sempre nuove e maggiori prove del come egli intenda la sua missione a vantaggio della giustizia. Onde, nel rassegnare le superiori informazioni, il Consiglio giudiziario fa voti perché il Consiglio Superiore si degni di riconoscere il valore assolutamente straordinario del Cav. Ettore Cipolla, magistrato veramente distinto sotto ogni riguardo e degno della maggiore considerazione²⁷⁶.

Cipolla chiese il 18 maggio 1922 di essere tramutato da L'Aquila, dove non aveva ancora preso possesso dell'ufficio, alla Procura di Palermo e ripresentò la stessa domanda anche il 27 maggio. Fu così tramutato a Palermo il 14 giugno 1922.

Nella seduta del 16 giugno 1922, il Consiglio Superiore della Magistratura, Sezione seconda, giudicò Cipolla promovibile per merito eccezionale nel pubblico ministero all'unanimità, con la seguente motivazione:

[...] Passandosi all'esame dei lavori, si osserva che alcune pubblicazioni giuridiche esibite dal candidato, pur non essendo sempre immuni da mende, attestano versatilità d'ingegno e buoni studi. Ottimi per larghezza di

²⁷⁶ ACS, Mgg, III Vers., f. 67385.

trattazione e per correttezza di criteri, sono i lavori giudiziari. Fra essi appaiono soprattutto notevoli, nonostante qualche esuberanza di forma, alcune importanti requisitorie e varie relazioni e memorie concernenti gravi e complesse questioni di diritto civile ed ecclesiastico, nell'esame delle quali il candidato si mostra indagatore paziente ed acuto. I Commissari, perciò, concordemente riconoscono che al Cipolla, magistrato di non comune valore, spetta la più alta delle classificazioni di promovibilità²⁷⁷.

Il 19 giugno 1922 Cipolla manifestò al guardasigilli la sua aspirazione a essere destinato come sostituto procuratore generale alla Procura generale presso la Corte d'Appello di Palermo, essendo stato classificato dal Consiglio Superiore della Magistratura promovibile al grado superiore per merito eccezionale all'unanimità, ed essendo stato ivi applicato ininterrottamente per otto anni con le funzioni del grado superiore. Fu così nominato, per merito eccezionale, il 23 luglio 1922, procuratore del re presso il Tribunale civile e penale di Vigevano, venne temporaneamente applicato alla Procura generale presso la Corte di Appello di Palermo; l'11 dicembre fece istanza per essere stabilmente destinato alla stessa Procura generale in qualità di sostituto procuratore generale del re. Venne alla fine nominato sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo, "per urgenti ed eccezionali esigenze di servizio", il 24 dicembre 1922.

Cipolla presentò istanza per l'ammissione al concorso per la Cassazione del 1925 e accompagnò i suoi lavori con una descrizione dettagliata della sua carriera, citando e riportando sia i diversi passaggi di carriera che i vari discorsi pronunciati, le cause sostenute e le pubblicazioni.

Il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Appello di Palermo, trasmettendo i titoli che Cipolla presentò per il concorso ai posti di consigliere di Cassazione e parificate, scrissero il 23 febbraio 1925:

[...] egli è vanto di questa Procura Generale, la quale, con la di lui ascensione a gradi superiori, se potrà esser dolente di perdere un così valoroso esponente, vedrà per altro, con grande compiacimento, che sarà stato riconosciuto e sanzionato un merito, che può dirsi indiscusso, ove le si consideri assolutamente, che sotto l'aspetto comparativo. Il Cipolla ha unito a' documenti un cenno illustrativo della sua carriera. E poiché il contenuto di esso risponde in ciascun punto alla verità, mi asterrò dal parafrasarlo minutamente, osservando quasi in via di sintesi, che questo magistrato può segnalarsi come una forza angolare dell'Ufficio importantissimo, comunque e dovunque la si sperimenti.

Dotato di forte ingegno, di estesa coltura generale e in ogni ramo del diritto, sempre ritemprata e rinverdita, di squisito acume pratico, e di eloquio elegante e molto efficace egli è stato per anni nel Distretto come i miei predecessori lo definirono, conformemente al sentimento universale – un formidabile campione del P.M. nei dibattimenti di Assise.

Le cause più gravi, e sono assai numerose, sono state sempre da lui sostenute, e l'affermazione del Cipolla vi è stata spesso preminente, e in ogni altro caso eguale a quella dei più strenui rappresentanti della curia penale. Né basta. Dalla sua attività multi ferma elettissima ha dato prove costanti e cospicue nelle requisitorie per causa civili, non di rado ardue ed interessanti per questioni di diritto privato e pubblico, specialmente ecclesiastico, e inoltre nelle ponderose istruttorie e in qualunque mansione di ufficio. Per svariate e delicate inchieste eseguite in ogni oggetto del servizio, e riguardanti massimamente il personale giudiziario e l'amministrazione carceraria, ha redatto relazioni, ammirevoli per completezza d'indagini e per sagacia ed equanimità di conclusioni e proposte.

Di tutto ciò, gli encomi riportati non sono che modesto riconoscimento. Ed anche: i lavori di ufficio che menografici da lui esibiti, per quanto pregevoli, non rispecchiano che pallidamente la mia doverosa attestazione.

E quando si aggiungano la rettitudine, di vita, la indipendenza di carattere e la esemplare operosità del Cipolla, ho la coscienza di non esagerare, esprimendo il voto che le sorti del concorso pienamente gli arridano, non solo nel di lui interesse individuale, ma altresì in quello obbiettivo delle funzioni giudiziarie²⁷⁸.

Nel concorso del 1925 fu giudicato idoneo con 46 punti e collocato al 10° posto in graduatoria.

Il 17 marzo 1925 gli fu rilasciato il nullaosta dal guardasigilli per accettare la nomina a probiviro della Società cooperativa edilizia fra gli impiegati e pensionati dello Stato a Palermo per la costruzione di case economiche.

Prese parte anche al concorso del 1926, e in questa occasione il procuratore generale sottolineò, nell'inviare la sua domanda, il giudizio già in precedenza riportato dal suo predecessore: "lo ritengo

²⁷⁷ ACS, Mgg, III Vers., f. 67385.

²⁷⁸ ACS, Mgg, III Vers., f. 67385.

magistrato distintissimo per vasta e seria cultura giuridica, per prontezza ed acutezza d'ingegno, per intuito sicuro e perspicace, per la laboriosità ed operosità indefesse, e per integrità di vita e di carattere”, ritenendolo idoneo a entrambe le carriere nella stessa misura.

Il procuratore generale e il primo presidente della Corte d'Appello di Palermo scrissero l'11 giugno 1926 e il 5 luglio 1927 al ministro della Giustizia parole entusiaste sul conto del magistrato, in occasione della sua candidatura per la promozione in Cassazione. Nella lettera del 1926 sottolinearono anche il diritto di Cipolla a partecipare al concorso per la precedente qualifica di merito eccezionale ottenuta nello scrutinio per il grado di appello.

Il 28 maggio 1926 gli fu rilasciato il nullaosta dal guardasigilli per accettare la nomina a presidente di una speciale Commissione per la revisione dell'albo dei curatori di fallimento presso il Tribunale di Palermo.

L'11 novembre 1927 venne nominato per merito distinto consigliere di Corte di Cassazione destinato col suo consenso alla Corte d'Appello di Palermo per esercitarvi le funzioni di presidente di Sezione. L'anno successivo, il 27 luglio, fu nominato col suo consenso sostituto procuratore generale alla Corte di Cassazione del Regno.

Cipolla fu autorizzato il 18 novembre 1929 a far parte della prima Commissione consultiva dei ricorsi dei maestri elementari.

Il 23 giugno 1932 gli furono conferiti titolo e funzioni di procuratore generale presso la Corte d'Appello di Trieste. Fu poi posto a disposizione del Ministero di Grazia e Giustizia il 13 maggio 1935, collocato col suo consenso fuori ruolo e applicato alla Procura generale presso la Corte di Cassazione del Regno a Roma per sostituirvi in caso di impedimento l'avvocato generale ed esercitarne le funzioni.

Fu nominato membro effettivo del Consiglio Superiore della Magistratura per il biennio 1° gennaio 1937 - 31 dicembre 1938. Il 12 maggio 1938 venne destinato a rappresentare il Pubblico Ministero avanti il Senato costituito in Alta Corte di Giustizia per la restante parte della XXIX legislatura. Nel 1939 venne nominato Senatore del Regno, dove fu membro della Commissione finanze fino al 1943 (motivò la sua scelta con il fatto di occuparsi presso le Sezioni unite alla Cassazione di diritto tributario)²⁷⁹.

Venne richiamato in ruolo e nominato avvocato generale presso la Corte di Cassazione del Regno l'8 aprile 1940. Il 18 giugno 1943 venne nominato avvocato generale del Consiglio Superiore della Magistratura presso la Corte Suprema di Cassazione.

Cipolla, durante il periodo dell'occupazione nazista, fu avvicinato da membri del Comitato clandestino dei magistrati che gli chiesero più volte appoggio morale e materiale; egli promise che li avrebbe appoggiati, ma nei fatti non volle avere contatti specifici (secondo il parere del Comitato stesso Cipolla si sarebbe riservato di assumere la paternità del Comitato solo a liberazione avvenuta). Con lo spostamento dei fascisti al Nord fu invitato ad assumere la carica di procuratore generale a Cremona, ma si rifiutò. Fu quindi estratto a sorte insieme ad altri magistrati della Procura generale presso la Cassazione perché si trasferisse a nord, salvo collocamento a riposo; i magistrati interessati fecero blocco nel rifiutare tale trasferimento, e Cipolla chiese a Pisenti che il provvedimento nei suoi confronti venisse revocato, affermando che prima di lui dovessero essere prescelti i più giovani. Nella sua lettera del 13 aprile 1944 al guardasigilli scrisse:

Mi è stato comunicato che, a seguito di vostro ordine, si è provveduto a sorteggio fra i magistrati di grado terzo addetti alla Procura Generale della Corte di Cassazione per sceglierne tre da trasferire non so se a Cremona o a Brescia, e che la sorte ha indicato anche me.

Non abituato a discutere gli ordini, mi astengo dal rilevare gl'inconvenienti cui può dar luogo il fatto di affidare alla cieca sorte una realtà tanto delicata. Mi preme sottoporre alla vostra alta saviezza che, per la legge sull'Ordinamento giudiziario, non vi sono nella Procura generale più avvocati generali, come si dice nel vostro

²⁷⁹ Tenne diversi discorsi in Senato: 14 giugno 1940, contributo a favore delle famiglie dei combattenti; 22 luglio 1940, legge doganale; 9 ottobre 1940, imposta beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi.

telegramma: di avvocato generale non ve n'è che uno – in atto il sottoscritto – mentre gli altri magistrati di grado terzo sono fuori ruolo, aggiunti od a disposizione. Ed è prassi costante – consacrata in molteplici leggi e regolamenti – che, quando si deve procedere a riduzione di organici od a trasferimenti per motivi di servizio, siano sacrificati, per primi, i funzionari che sono fuori ruolo. Non per nulla si è sempre detto ed insegnato che il funzionario di ruolo è assistito da privilegio rispetto a coloro che sono fuori ruolo; non per nulla si è sempre detto ed insegnato che la condizione del funzionario a disposizione importa uno stato di evidente inferiorità.

Oltre a ciò non è consono – mi sembra – costringere un vecchio (ho 69 anni, perché sono nato nell'anno di grazia 1895) bisognoso di cure e di riguardi – senectus ipsa morbus est – a passare gli ultimi mesi della sua onorata carriera lungi dalla sua casa, in una camera di albergo o di pensione. E poi, signor Ministro, ho la vostra parola. Allorché vi rassegnai le dimissioni da membro della Commissione per gli illeciti arricchimenti, della quale ero stato chiamato a far parte senza alcuna mia sollecitazione, Voi, con lettera del primo dicembre u.s., cortesemente mi comunicaste che con rammarico eravate costretto ad accettare le dimissioni medesime, onde non farmi distratto dalle mie “alte funzioni giudiziarie in Roma”²⁸⁰.

Venne così collocato a riposo dalla RSI il 20 aprile 1944, con la classica formula “per speciali motivi di servizio”. Nel luglio 1944 dichiarò di non essere squadrista; di non aver partecipato alla marcia su Roma; di non aver ricoperto cariche nel partito fascista e nella milizia; di non essere insignito della sciarpa littorio; di non aver aderito alla Repubblica Sociale Italiana. Il 6 agosto 1944 venne collocato fuori dal ruolo della magistratura ai sensi dell'art. 210 dell'ordinamento giudiziario.

Il 4 ottobre 1944 l'alto commissario aggiunto Scoccimarro deferì Cipolla alla Commissione per l'epurazione presso il Ministero di Grazia e Giustizia, per partecipazione attiva e apologia, chiedendo la dispensa dal servizio, con le seguenti motivazioni:

Due addebiti si presentano a carico dell'Avvocato Generale della Corte di Cassazione Ettore Cipolla:

1) Partecipazione attiva alla vita politica del fascismo, tale da renderlo indegno di servire lo stato, per l'attività di senatore fascista, ora deferito all'Alta Corte (art. 12 n. 1 d.l.l. 27 giugno 1944 n. 159);

2) Manifestazioni ripetute di apologia fascista, sia nei discorsi pronunciati alla Corte di Appello di Trieste, in occasione delle inaugurazioni degli anni giudiziari, sia in varie pubblicazioni, tra cui particolarmente notevole l'articolo “Alfredo Rocco e i nuovi codici” ne “I codici penali nel I° decennio di attuazione” ed. 1942, a cura della Procura Generale della Corte di Cassazione (articolo 12 n. 1 cit.).

Pertanto, a sensi degli artt. 12 n. 1 e 41 del DLL 27 luglio 1944 n. 159, segnalo il Cipolla a codesta Commissione e propongo che sia dispensato dal servizio²⁸¹.

Cipolla presentò le sue memorie difensive il 27 ottobre 1944, nel quale tracciò la sua carriera e le circostanze della sua nomina al Senato:

Mi fu offerta la tessera fascista nel 1923 dai magistrati Sebastiani e Villalba: rifiutai sdegnosamente, dicendo che volevo essere magistrato e nulla più. Ebbi poi la tessera nel settembre 1932 in seguito alle note circolari ministeriali, con le quali si ingiungeva ai magistrati di iscriversi al partito fascista.

L'ultima mia promozione nella carriera risale al giugno 1932, a tempo, cioè, in cui non ero ancora iscritto al partito fascista. Dalla iscrizione in poi, come non ebbi alcuna promozione, non ebbi dal Ministero, anzi dal Governo, un incarico speciale qualsiasi: non fui chiamato neppure a collaborare alla formazione dei codici, nonostante fosse noto ai Ministri, succedutisi dal 1932 in poi, alla direzione Generale del personale ed a tutti che io sono stato sempre uno studioso e che ho avuto abitudine costante di passare parecchie ore del giorno nelle varie biblioteche dell'Urbe. Le stesse onorificenze di “routine” mi furono conferite, con mia grande mortificazione, dopo che erano stati decorati i funzionari del Ministero e la più parte dei magistrati di pari grado.

Sicché posso dire con piena coscienza che la tessera non mi procurò, in dodici anni, alcun profitto ed alcuna particolare distinzione.

Fui nominato, è vero, senatore il 20 ottobre 1939; ma ciò avvenne unicamente, perché ero rivestito delle funzioni di Pubblico Ministero presso l'Alta Corte di Giustizia: funzioni che “ab antiquo” si attribuivano all'Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione. Era, di fatto, costante tradizione, dal 1848 in poi, che il Pubblico Ministero presso l'Alta Corte venisse nominato senatore dopo qualche anno di esercizio delle funzioni a quella carica inerenti. Così la nomina, nel 1939, cadde in persona mia, come precedentemente era caduta, per parlare degli ultimi, nelle persone degli avvocati generali Santoro, Nucci, Giaquinto. Sarei stato, quindi, nominato senatore sotto qualunque regime, fosse al Governo Cavour, Rattazzi, Crispi od Orlando. Peraltro – al

²⁸⁰ ACS, Mgg, CE, b. 10, f. 6.

²⁸¹ ACS, Mgg, CE, b. 13, f. 81.

momento della nomina – ero il più anziano di carriera dei magistrati di terzo grado che avevano superato il 60° anno di età: condizione questa che il Governo, se non lo Statuto, aveva fissato per la nomina a Senatore. Non avrei tolto, quindi, il posto ad alcun collega nella magistratura, seppure non si fosse voluto tener conto della mia qualità di pubblico ministero presso l'Alta Corte di Giustizia.

Credo che ciò valga ad escludere assolutamente che la mia nomina a senatore sia da ascrivere a particolare favore del Governo fascista verso di me.

Non ebbi, come senatore, alcun incarico speciale, retribuito o gratuito, tantomeno di carattere politico. Cosicché, alloquando, alla fine del 1941, la Direzione del partito fascista richiesto a ciascun senatore quali incarichi avesse avuti nel partito o dal Governo, io tranquillamente e con piena soddisfazione potei rispondere: Nessuno!! Dico con soddisfazione, perché il mancato conferimento di incarichi alla mia persona costituiva la migliore attenzione della mia indipendenza, come magistrato e come senatore, rispetto a chicchessia.

Fui assegnato alla Commissione di Finanze del Senato solo per la mia particolare competenza in materia di diritto tributario, acquistata attraverso il lungo esercizio delle funzioni di pubblico ministero presso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Non è conforme a verità che io, in seno al Senato, abbia svolto attività politica fascista. È vero, invece, il contrario, come possono attestare tutti i senatori, dico tutti, qualunque sia la loro tendenza.

Nella riunione della Commissione del 26 marzo 1942, essendo io relativo di un disegno di legge, col quale si proponeva la proroga della legge 21 giugno 1940, n. 369, sulla riduzione delle spese relative al servizio civile, ne trassi occasione per deplorare la larghezza con la quale si spendeva il denaro dei contribuenti, e proposi un ordine del giorno, col quale si invitava il Governo a procedere alla revisione delle spese col maggior rigore possibile [...]. Il mio gesto parve e fu audace, tanto che un senatore (il Dudan) mi avvertì, dopo la seduta, che non era improbabile che la Direzione del partito mi richiamasse ad una più severa disciplina.

È poi noto a tutti i senatori, funzionari e commessi del Senato che, pur in regime fascista, io non lasciai occasione per manifestare apertamente la mia avversione alla guerra ed al Governo che l'aveva voluta. [...] Il mio comportamento, alieno da ipocrisie ed infingimenti, mi procurò molte simpatie; ma vi fu chi segnalò all'esterno il mio nome come quello di persona ostile alle direttive del partito. Certo è che ritornati, dopo il fatale 8 settembre 1943, fascisti e nazisti al potere, fui avvertito che si preparavano rappresaglie contro di me in conseguenza di quelle segnalazioni; onde io dovetti lasciare le mie ossa di abitazione e nascondermi, per parecchi mesi, prima nelle campagne di Zagarolo e poi in una villa di Via Nomentana, finché Roma non venne liberata dalle forze Alleate.

Produco copia di un rapporto del Ministero dell'Interno in data 2 settembre 1944 al Presidente del Senato, da cui risulta: 1) che ero stato segnalato da fiduciari della Direzione Generale di Polizia come antifascista; 2) che, appunto per questo, esisteva presso la Direzione medesima un fascicolo a me intestato, il quale, insieme con tanti altri, fu portato al Nord dal prefetto Le Pera; 3) che, nel settembre 1943, fui ricercato dalla S.S.; onde io, per parecchi mesi mi nascosi prima nelle campagne di Zagarolo e poi in una villa di Via Nomentana allo scopo di sottrarmi ad immancabili rappresaglie. [...]

Mi si può obiettare: “ma intanto voi siete stato proposto all'Alta Corte di Giustizia per l'epurazione” Signori della Commissione, quando si fanno larghe liste di proscrizione – e quella relativa ai senatori comprende ben 309 nomi – è facile incorrere in errore. Certo è che, nei miei confronti, non si è posto a fondamento della domanda alcun fatto specifico. [...]

Mi si rimprovera di non avere, nei discorsi inaugurali, da me pronunziati quando ero Procuratore generale presso la Corte di Appello di Trieste, risparmiato lodi al governo fascista. Ciò era divenuto di uso comune fin da tempo anteriore alla mia nomina a Procuratore generale, anche per l'esempio che veniva dall'ufficio di Procura generale presso la Corte di Cassazione. Se io, in provincia, non avessi seguito il sistema, le autorità presenti (prefetto, segretario federale, podestà, segretario del sindacato forense ecc. ecc.) facendo il raffronto tra il mio discorso e quello dei miei predecessori (Facchinetti, Mandruzzato) avrebbero elevato chissà quali sospetti e mi avrebbero dato tante molestie che io non avrei potuto esercitare in pace il mio ministero. [...]

L'importante è vedere se io mi fossi mai prestato a favorire, nell'esercizio delle mie funzioni, questo o quel gerarca, alto o basso che fosse. Su questo vi rassicura ampiamente la fama di magistrato rigido, da cui sono stato, sempre e dovunque, accompagnato. [...]

Mi si imputa di avere scritto un articolo dal titolo “Alfredo Rocco ed i codici penali”, nei quali si esalta la figura del Rocco e la legislazione penale da lui condotta a termine. Ecco di che si tratta. In su la fine dell'anno 1939 il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione incaricò tutti i magistrati del suo ufficio, me compreso, di scrivere ciascuno un articolo di cui egli stesso fissò il titolo, in modo che potessero comporsi dei volumi da pubblicarsi in occasione del decennale della pubblicazione dei codici penali, verificatasi, come è noto, nel 1930. Scrisi l'articolo a me assegnato, che consegnai, nel principio del 1940, al Procuratore generale, ma non mi interessai della pubblicazione, che poi ebbe luogo, con notevole ritardo, a cura e spese dell'ufficio di Procura generale. Per questo articolo posso ripetere esattamente quanto ho detto sopra in relazione ai discorsi inaugurali. Trattasi anche qui di scritto di carattere ufficiale, perché redatto in seguito ad incarico del capo dell'ufficio di cui facevo parte [...].

Era tanto nota al Senato la mia tendenza antifascista, che, per indicazione precisa di alquanti senatori, della quale si fece eco, presso il Ministro della Giustizia Azzariti, il senatore Cantarano, fui nominato, nell'agosto 1943, membro della prima Commissione per gli illeciti arricchimenti. E quando, dopo l'8 settembre, il presidente della commissione stessa si allontanò da Roma per rifugiarsi nei monti dell'Abruzzo, io, che da lui fui incaricato di sostituirlo, doveti tener testa ad alti papaveri del fascismo, che volevano, ad ogni costo, la revoca dei sequestri ordinati nei loro confronti. Ricordo che un giorno si presentò a me il Commissario di P.S. Marrocco, il quale dichiarò di essere stato mandato dal generale fascista Presti, comandante della P.A.I. Il Marrocco senza tanti preamboli, mi invitò ad emettere subito provvedimento di revoca del sequestro dei beni dell'ex Ministro Toruzzi. Tale sequestro era stato posto, fra l'altro, su nove pesanti bauli contenenti oggetti preziosi, di cui un solo anello aveva il valore di un milione circa. Il Marrocco, cacciando di tasca l'orologio quasi per segnarmi i minuti, disse che bisognava far presto dovendo il Teruzzi partire in giornata per la Germania e portare con sé i bauli. Opposi decisamente un rifiuto e misi alle porte il commissario, ben sapendo quanto violento era il Teruzzi e di che egli fosse capace. Proprio in quei giorni identica istanza venne a presentarmi personalmente l'ex Ministro Cobelli-Gigli, e, quando io gli risposi che solo la Commissione avrebbe potuto provvedere dopo avere assunto esaurienti informazioni, egli, contrariato dalla mia risposta, disse forte che ci avrebbe pensato lui [...].

In quello stesso periodo proposi alla Commissione, che accolse la mia proposta, il rigetto di altra domanda, con la quale si era chiesta la revoca del sequestro di tutto il prezioso abbigliamento di Edda Ciano-Mussolini.

In una parola: non un sequestro fu revocato durante il tempo in cui ebbi le funzioni di presidente della commissione, non ostante imperassero in Roma le S.S. tedesche e la banda Pollastrini.

Tanta energia avrei dimostrato in quegli amarissimi giorni verso pericolosi gerarchi e verso la stessa figlia di Mussolini, se fossi stato animato da sentimenti filofascisti? Avrei messo a rischio la mia vita – allora non si scherzava! – o non mi sarei piuttosto adagiato sul comodo ripiego che, date le contingenze del momento, non era possibile resistere?

Postomi, come ho detto sopra, in salvo in seguito agli eccitamenti di persone amiche, Tringali-Casanova, Ministro del governo fascista, sguinzagliò agenti, che mi ricercarono in tutti gli alberghi e le pensioni di Montecatini, dove io ad arte avevo fatto credere di essermi rifugiato. Poco dopo il Farinacci, il quale era stato, a sua volta, colpito da ordine di sequestro di tutti i suoi beni (non è egli uno dei più grandi arricchiti?) espose me al pubblico disprezzo per l'energia che avevo dimostrata nella qualità di membro e di vice-presidente della commissione per gli illeciti arricchimenti. Preciso. Nel numero 252 del giornale "Regime Fascista" – pubblicato il 23 dicembre 1943 – il Farinacci, prendendo occasione dell'insediamento della nuova commissione che il governo repubblicano aveva nominato a suo uso e consumo, scrisse un articolo di fondo (nientemeno!) dal titolo "Il perché di un cambiamento", nel quale mi accusò di avere voluto colpire alla cieca i gerarchi del fascismo per seguire i desideri degli antifascisti e di essermi quindi reso irreperibile per non servire il governo fascista e per attendere a Roma l'arrivo dei Neozelandesi! La sera dello stesso giorno 23 dicembre il Farinacci alla radio ripeté personalmente "ad liberum" il suo articolo di fondo. Il governo repubblicano, a certo punto, mi impose anche di seguirlo al Nord, perché ivi esercitassi le mie funzioni giudiziarie. Rifiutai ogni mia collaborazione, e perciò venni di autorità collocato a riposo. Dunque: trascurato, minacciato, avillaneggiato, collocato in riposo dal fascismo. Questi sono i soli favori che io ebbi; non altri! Merito ora la persecuzione del Governo democratico? Merito l'epurazione a pochissimi mesi dal raggiungimento dei limiti di età? Lo dico soprattutto a voi della Commissione, magistrati ed avvocati, che foste testimoni coscienti del modo, onde, in tanti anni, esercitai le funzioni di pubblico ministero presso la Corte Suprema²⁸².

Il 30 novembre 1944 venne comunicato a Cipolla che la Commissione per l'epurazione aveva sospeso le sue conclusioni per il suo giudizio di epurazione fino all'esito della procedura pendente presso l'Alta Corte di Giustizia per la decadenza dalla carica di senatore del regno. In merito a questo, Cipolla presentò, il 5 marzo 1945, una istanza all'alto commissario aggiunto per l'epurazione, con la quale fece presente come il termine entro il quale la Commissione per l'epurazione fosse abbondantemente scaduto e quindi il procedimento contro di lui sarebbe dovuto essere dichiarato estinto. Dichiarò inoltre che nonostante la Commissione avesse disposto la sospensione in attesa del giudizio dell'Alta Corte, la legge avrebbe richiesto una pronuncia definitiva sulla richiesta di epurazione e non una pronuncia qualsiasi di carattere ordinatorio, specie considerato che la Commissione non aveva l'obbligo di aspettare la decisione dell'Alta Corte, potendo indagare anche autonomamente sulla questione. Chiese quindi che nei suoi confronti venisse usato lo stesso trattamento riservato ad altri colleghi, che non erano contemporaneamente

²⁸² ACS, Mgg, CE, b. 13, f. 81.

senatori e funzionari dello Stato, facendo l'esempio del consigliere di Stato Gerardo Di Martino, per il quale l'Alto commissariato per l'epurazione aveva ritirato l'accusa di attiva partecipazione alla vita politica del fascismo. Il 30 marzo 1945 l'alto commissario aggiunto per l'epurazione Grieco inviò alla Commissione di primo grado per l'epurazione del Ministero di Grazia e Giustizia l'istanza di Cipolla, unendo la propria preghiera di "voler se possibile sollecitamente dar corso al procedimento", osservando che "non sembra fondata la questione sollevata dall'istante circa la decadenza dal termine per l'esaurimento del procedimento stesso, stante la conclusione del giudizio di codesta Commissione e di quello dell'Alta Corte di Giustizia, alla quale il Cipolla è stato anche deferito nella sua qualità di senatore".

Nello stesso giorno, il 30 marzo, l'alto commissario aggiunto, comunicò a Cipolla che la sua istanza non poteva essere accolta perché il suo caso era diverso da quello segnalato e che aveva comunque sollecitato la Commissione di epurazione a definire prontamente il procedimento stesso.

Il 12 aprile 1945 venne comunicato al presidente della Commissione per l'epurazione del Ministero di Grazia e Giustizia da parte del presidente dell'Alta Corte di Giustizia per le sanzioni contro il fascismo che la procedura per la dichiarazione di decadenza di Cipolla dalla carica di senatore era ancora pendente avanti alla Corte e non si poteva in quel momento stabilire una data in cui sarebbe stata definita. La decisione venne presa il 6 giugno, con la dichiarazione di proscioglimento di Cipolla.

Il 20 giugno 1945 la Commissione di epurazione per i dipendenti dal Ministero di Grazia e Giustizia decise per il proscioglimento del magistrato, con le seguenti motivazioni:

[...] vista la deliberazione 15 novembre 1944 con la quale questa Commissione sospese il giudizio fino all'esito del procedimento pendente davanti l'Alta Corte di Giustizia per le sanzioni contro il fascismo, per decadenza del Cipolla dalla carica di senatore del Regno; vista la nota 14 giugno 1945 con la quale il Presidente dell'Alta Corte di Giustizia comunica che questa ha respinto la richiesta di decadenza del Cipolla da detta carica; ritenuto che con ciò viene a mancare di base l'addebito di avere il Cipolla stesso partecipato attivamente, quale senatore fascista, alla vita politica del partito, sì da rendersi indegno di servire lo Stato; ritenuto quanto all'altro addebito di apologia fascista, che a sostegno di esso si allegano espressioni laudative verso il regime e la sua opera contenute nei discorsi pronunciati da Cipolla quale Procuratore generale presso la Corte di Appello di Trieste in occasione delle inaugurazioni degli anni giudiziari e nella pubblicazione "Alfredo Rocco e i nuovi codici".

La Commissione osserva che questa pubblicazione venne fatta per incarico del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, ove il Cipolla prestava servizio, in occasione del decennale dalla emanazione dei codici penali. Il Procuratore generale fissò per ciascuno dei magistrati addetti al suo ufficio il tema dello scritto ed il titolo di esso e fece stampare i lavori in due volumi, a cura e spese dell'ufficio stesso. Trattasi quindi di pubblicazione avente carattere ufficiale, come l'avevano i predetti discorsi; e purtroppo è noto come in simili manifestazioni fosse invalso l'andazzo di abbondare in frasi encomiastiche per il fascismo e i suoi capi. L'uso era certamente deplorabile, ma non sembra che possa attribuirsi al Cipolla, più che ad altri, una particolare intenzione apologetica, in guisa da dedurre l'applicazione delle sanzioni di legge. Tanto più ciò va detto in quanto, come risulta dalla nota 2 settembre 1944 del Capo della polizia al Presidente del Senato, il Cipolla era stato considerato negli ultimi tempi del fascismo persona avversa al regime, e tale si era palesemente mostrato.

Per questi motivi la Commissione conclude che l'avvocato generale di Corte di Cassazione Cipolla sia prosciolto dagli addebiti mossigli²⁸³.

Il 16 agosto 1945 la Commissione per l'epurazione del Ministero di Grazia e Giustizia comunicò al ministro di Grazia e Giustizia che le conclusioni erano diventate definitive.

Il 7 giugno 1945 venne collocato a riposo, a decorrere dal 1° luglio 1945, per raggiunto limite di età, con il conferimento del titolo onorifico di procuratore generale della Corte Suprema di Cassazione. Nel 1947 accettò di candidarsi alle prime elezioni per il Parlamento regionale siciliano, nelle fila del Blocco liberaldemocratico qualunquista, per il collegio di Caltanissetta, nel quale venne poi eletto. Il 30 maggio 1947 fu poi eletto, da una coalizione di centrodestra, presidente dell'Assemblea. Venne invitato a ricandidarsi anche nel 1951, ma non fu rieletto.

Morì a Palermo il 21 aprile 1963.

²⁸³ ACS, Mgg, CE, b. 13, f. 81.

4.9.2 TERRA ABRAMI Lorenzo

Lorenzo Terra Abrami nacque a Lecce nei Marsi, provincia de L'Aquila, il 23 aprile 1877, da Federico e Concetta Tedeschi²⁸⁴. Risulta possidente dalla sua scheda personale. Si laureò in Giurisprudenza all'Università di Napoli il 1° dicembre 1899. Sposò Maria Grandi il 28 settembre 1910 a San Marcello Pistoiese, con la quale ebbe tre figli, Silvia, Claudio, Matilde.

Venne nominato vice pretore a Chieti il 28 gennaio 1900 e uditore giudiziario il 21 maggio 1901, dopo essere risultato al 6° posto in graduatoria, con 225 5/7 voti all'esame di concorso. Il 9 giugno venne destinato al Tribunale di Chieti. In relazione al tirocinio, i capi della Corte riferirono che Terra Abrami diede "prova di molta attitudine, di distinta capacità, condotta esemplare, carattere serio".

Venne poi classificato al 6° posto con 196 3/7 voti all'esame pratico, il 20 marzo 1903 e venne nominato aggiunto al Tribunale di Firenze il 10 maggio. Il 24 luglio 1904 venne applicato alla Procura di Rocca San Casciano e l'anno successivo venne prima nominato pretore a Isola della Scala (11 maggio), poi tramutato a S. Marcello Pistoiese (3 settembre) e Sesto Fiorentino (17 marzo 1907). Gli stati caratteristici del 1902 e 1903 lo descrissero "di capacità, dottrina e operosità molta, condotta morale ottima e politica favorevole". La Commissione speciale per lo scrutinio dei pretori nella seduta del 25 aprile 1909 lo dichiarò promovibile a scelta a voti unanimi.

Il 30 maggio del 1909 fu nominato giudice di seconda categoria continuando nelle stesse funzioni di pretore a Sesto Fiorentino.

In occasione di una domanda di proroga di congedo, il procuratore generale della Corte d'Appello di Firenze, il 27 ottobre 1910, espresse parere favorevole descrivendo Terra Abrami come "distinto magistrato meritevole di ogni riguardo"; stesso parere emise l'anno successivo, l'11 ottobre, sempre in occasione di un'altra istanza di proroga di congedo, definendolo "magistrato di eccezionale valore e di onestà indiscussa". Nello stesso anno, in occasione di una domanda di tramutamento a Firenze, Cavalli, procuratore generale della Corte di Firenze, in un suo rapporto del 25 ottobre, scrisse che, anche secondo quanto comunicato dal procuratore del re, Terra Abrami era "il migliore dei pretori del circondario, perfetto modello di magistrato, che accoppia acume d'ingegno a sana e profonda dottrina e la maggiore operosità a fermezza di carattere, illibatezza di costumi e dignità di vita, sì da essersi meritatamente acquistata la piena stima e fiducia dei superiori e del pubblico".

Terra Abrami chiese, il 14 novembre 1912, di fare passaggio nella carriera requirente. Il Ministero, però, non diede corso alla richiesta non essendo state indicate le ragioni richieste dal regolamento. Nel trasmettere una nuova istanza di Terra Abrami, con la quale chiedeva di essere nominato sostituto procuratore del re a Firenze, il primo presidente della Corte d'Appello di Firenze riferì, il 19 gennaio 1913, che il procuratore generale di quella Corte riteneva "veramente utile al servizio" il passaggio di Terra Abrami alla carriera requirente, "per le speciali attitudini del suo ingegno e per la sua dottrina già nota ed apprezzata nell'ambiente giudiziario, sì da renderlo un valoroso e poderoso rappresentante della legge nelle pubbliche udienze" ed espresse così parere favorevole al passaggio di carriera. Il guardasigilli trasmise gli atti al Consiglio Superiore per il parere prescritto. Il Consiglio Superiore in Sezioni unite, nella seduta del 12 marzo 1913, espresse parere favorevole al passaggio nella magistratura requirente. Il procuratore generale di Firenze dichiarò il 16 marzo 1913 di "fare speciale assegnamento sul concorso del valoroso collega Terra Abrami". Anche il procuratore generale si associò, il 20 settembre 1913, alla proposta del procuratore del re di Firenze per la destinazione di Terra Abrami in quell'ufficio, "trattandosi di magistrato veramente insigne, di grande valore, di cultura vasta, di esemplare operosità, di carattere

²⁸⁴ Cfr. inoltre Cardia M., *L'epurazione dei magistrati del Consiglio Superiore della Magistratura alla caduta del fascismo*, op. cit.

nobile e fermo e di speciali attitudini a funzionare da P.M.”. Il procuratore insistette per la nomina il 31 gennaio 1914 essendo Terra Abrami “indiscutibilmente meritevole, trattandosi di valente e singolare magistrato”. Con decreto del 12 febbraio 1914 venne, col suo consenso, nominato sostituto procuratore del re presso il Tribunale di Firenze.

Il 30 gennaio 1915 Terra Abrami chiese al Consiglio Superiore della Magistratura di essere giudicato idoneo alle funzioni della magistratura giudicante. Il procuratore generale, a questo proposito, scrisse il 3 febbraio 1915:

Per la capacità, attività e correttezza dello istante io non ho che da rimettermi a quanto già ne scrissi con la nota del 17 gennaio 1913 n. 797, nota nella quale furono anche dettagliatamente esposte le ragioni autorizzanti a ritenere che l'avv. Terra Abrami possiede tutti i requisiti necessari a fungere, in modo lodevolissimo, sia nel pubblico ministero che nella magistratura giudicante.

Nel maggio 1922 il Ministero gli fece rivolgere un encomio per il successo ottenuto quale rappresentante il pubblico ministero nel processo a carico di un avvocato autore di articoli diffamatori contro il defunto presidente del Tribunale di Siena.

Nel febbraio 1923 il prof. Billia dell'Università di Firenze presentò un ricorso contro i componenti del Tribunale di Firenze e in special modo contro il contegno tenuto in udienza dal sostituto Terra Abrami in una causa penale decisa prima in suo favore davanti alla Pretura urbana e poi a suo danno nel giudizio di Appello in Tribunale. Il ricorso venne messo agli atti in mancanza di un concreto addebito a carico di Terra Abrami.

Il Consiglio Superiore, nella seduta del 19 ottobre 1923, lo classificò promovibile per merito distinto nella requirente, a unanimità di voti. Il 20 dicembre 1923 venne nominato procuratore del re aggiunto a Firenze.

Il 9 marzo 1925 il ministro Rocco chiese informazioni in merito al fatto che Terra Abrami “sarebbe solito manifestare sentimenti politicamente partigiani, contrari alle istituzioni attuali e in special modo all'indirizzo dell'opera svolta dal Governo per gli indirizzi della Nazione”, e che il magistrato si lascerebbe guidare da questi suoi sentimenti, “menomando così la sua dignità e la sua azione di magistrato e compromettendo quei vitali risultati che il Governo ha il dovere di attendere dall'incaricato prestigio e dalla serenità di ragione della magistratura nazionale”²⁸⁵.

Il procuratore generale riferì in merito il 4 aprile 1925, scrivendo:

[...] Negli ultimi tempi tra i fascisti si diffuse la voce che egli sia loro avverso; ma tale opinione non è avvalorata da elementi probatori né deducibile da fatti specifici. È certo che egli, per natura sottolizzatore analitico e minuzioso fino alla meticolosità, imprime alle procedure affidategli ampio svolgimento che talora può determinare prolungamento di indagini e ritardo di decisioni; ma questo fatto, che si verifica normalmente nello sviluppo della sua attività ufficiale, non è risultato di preconetti o di tendenze politiche e di propositi partigiani, ma il prodotto naturale di temperamento inflessibile e duro e di uno scrupolo che può sembrare esagerato.

Ho voluto interpellare in proposito il colonnello dei carabinieri (di cui unisco il rapporto) e verbalmente il questore, il sindaco senatore Garbasso, l'on. Morelli ed alcuni tra i più accreditati avvocati e tutti concordano sostanzialmente nel ritenere che la diffidenza ed antipatia di alcuni fascisti verso il Cavaliere Terra Abrami non sia obiettivamente giustificata.

Di recente egli rappresentò il P.M. nel delicato e clamoroso processo per diffamazione a carico di Umb. Banchelli a querela del console Tamburini, e la sua requisitoria obiettiva ed esatta riuscì documento di matematica precisione di cui anche i fascisti si mostrarono soddisfatti. Io sono uso richiamare improvvisamente dalla Procura regia qualche processo importante per la natura del reato o del movente (politico) e di questi taluno istruito dal cav. Terra Abrami; ma non ho avuto mai in quest'opera di controllo, occasione di rimarcare alcuna irregolarità. O comunque raccomandato agli uffici dipendenti la maggiore ponderazione e prudenza nella richiesta del mandato di cattura nei casi in cui ne è facoltativo il rilascio, ed al Procuratore del Re di Firenze in specie di affidare i processi per reati a movente politico ai sostituti che accoppino alle doti della diligenza e

²⁸⁵ Cfr. ACS, Csc, Fasc. pers., f. 65406.

dell'accorgimento l'abito di una lodevole sollecitudine: né ometto di sorvegliare l'andamento delle relative istruttorie e di stimolare l'attività dei magistrati incaricati di compiere [...]»²⁸⁶.

In seguito al rapporto del procuratore generale, che lo definì “magistrato di merito veramente distinto, di forte ingegno, di vasta ed ordinaria cultura, di straordinaria operosità, di carattere fermo e di perfetta integrità di vita”, venne nominato sostituto procuratore generale a Firenze il 27 dicembre 1925.

Terra Abrami chiese poi il 14 giugno 1926 di essere ammesso al concorso per i posti di consigliere di Cassazione, indetto per l'anno 1926. Nel rapporto informativo del 17 giugno 1926 rilasciato dal primo presidente e dal procuratore generale della Corte d'Appello di Firenze venne giudicato, alla luce dei precedenti di carriera e delle qualità dimostrate, meritevole di promozione anticipata in entrambe le funzioni. La Commissione giudicatrice del concorso lo dichiarò meritevole di promozione con 46 punti il 21 settembre 1926, assegnandogli il 232° posto nella graduatoria.

Chiese anche l'anno successivo, l'11 maggio 1927, di essere ammesso allo scrutinio per posti di Cassazione e gradi parificati dichiarando di aspirare a entrambe le carriere. La prima Sezione del Consiglio Superiore, nella seduta 29 ottobre 1927, lo dichiarò di merito distinto in entrambe le carriere all'unanimità. Nel rapporto del 28 dicembre 1927 i capi della Corte d'Appello di Firenze, in previsione della promozione, proposero Terra Abrami per la nomina a presidente di Sezione ritenendolo “fra tutti il più indicato per la capacità superiore, la dirittura, fermezza d'animo e prestigio”. Fu nominato sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione del Regno il 5 gennaio 1928 e con decreto del 12 dello stesso mese venne destinato alla Corte d'Appello di Firenze con funzioni di presidente di Sezione. Il 5 giugno 1929 il ministro fece pervenire a Terra Abrami un particolare elogio per l'opera prestata nella direzione del dibattimento di un grave processo di rapina.

Il febbraio 1930 Terra Abrami fu proposto dal procuratore generale della Corte d'Appello di Firenze che lo propose quale avvocato generale della Corte d'Appello in sostituzione del defunto avvocato generale, sottolineando che Terra Abrami avesse “spiccata attitudine per la funzione requirente, avendo trascorsa la maggior parte della carriera con molto onore negli uffici del P.M.” e che sarebbe per lui gradita la nomina del magistrato, che potrebbe in questo modo utilizzare “la sua grande abilità dialettica e la efficace facondia, dando prezioso contributo alla causa della giustizia”²⁸⁷. Venne nominato avvocato generale il 17 aprile 1930.

Con rapporto del 4 ottobre 1931 il procuratore generale di Firenze comunicò che Terra Abrami, durante una partita di caccia, aveva accidentalmente ferito in modo gravissimo un componente della sua comitiva. Il ferito escluse da subito qualunque colpa di Terra Abrami, ma morì il giorno dopo per il sopraggiungere di uno shock. Visto che il fatto venne accertato come casuale, fu disposta l'archiviazione degli atti per manifesta inesistenza di reato. Venne assicurato, con un rapporto del 21 ottobre 1931 del procuratore generale presso la Corte d'Appello di Firenze che l'incidente non aveva menomato il prestigio di Terra Abrami e che egli era stato designato quale rappresentante il P.M. nel processo Majorana e l'incidente non costituiva causa di incompatibilità morale. Il procuratore generale assicurò che Terra Abrami “che era legato al Galardi da fraterna amicizia, trovosi tuttora in uno stato di grande angoscia e di abbattimento; ma nullameno egli ha saputo

²⁸⁶ Nel rapporto informativo del colonnello comandante della Legione dei reali carabinieri di Firenze citato nella relazione si legge tra le altre cose: “[...] Nell'ambiente fascista locale non gode di molte simpatie perché è considerato eccessivamente fiscale e piuttosto contrario ai fascisti, sebbene tale convinzione non sia suffragata da fatti specifici. I fascisti sostengono che durante lo svolgimento del processo Tamburini-Banchelli, il Terra Abrami esplicò azione così fiscale avversa al Tamburini che la requisitoria, favorevole a quest'ultimo, sorprese la massa dei fascisti stessi. [...] Durante la conferenza testé tenuta da S.E. Gentile a Palazzo Vecchio, il Procuratore del Re Terra Abrami sembra abbia pronunciato qualche parola di disapprovazione allorché, nel suo dire, l'oratore accennò, non saprei precisare come, al manganello. [...] Io però che conosco il Procuratore del Re Terra Abrami non credo sia animato da sentimento antifascista, che indubbiamente gli è attribuito per la rigidità con cui applica la legge [...]”. Cfr. ACS, Csc, Fasc. pers., f. 65406.

²⁸⁷ Cfr. ACS, Csc, Fasc. pers., f. 65406.

dominare il dolore ed attende con la consueta alacrità al lavoro di ufficio”. Con una nota del 1° novembre 1931 il prefetto di Firenze fece presente che nell’ambiente forense era stata rilevata l’eccessiva fretta nel chiudere l’istruttoria sull’incidente di caccia; per questi motivi il prefetto ritenne non opportuna la permanenza a Firenze di Terra Abrami, anche in vista dell’importante processo citato in precedenza, nonostante Terra Abrami sia “universalmente apprezzato per fervido ingegno, squisitezza di sentimento, dirittura morale e profonda cultura giuridica di cui è adorno”.

Il 7 dicembre 1931 venne destinato alla Procura generale presso la Corte di Cassazione del Regno. Nel fascicolo personale di Terra Abrami si ritrova una annotazione manoscritta: “manca tutto il fascicoletto relativo allo scrutinio per la promozione in appello. 9.10.1935 XIII”.

È del 16 ottobre 1936 una relazione sugli addebiti di natura politica mossi contro Terra Abrami nel corso della sua carriera. La relazione ripercorre gli addebiti, di essere contrario al regime fascista, mossi nel tempo al magistrato:

Nel giugno del 1921 si verificò un episodio di violenza fra alcuni professori del liceo Dante di Firenze, che si erano astenuti dalle lezioni in occasione di uno sciopero generale, ed il prof. Michelangelo Billia, dello stesso liceo, che si era opposto a quella manifestazione. Su querela del Billia, l’episodio ebbe uno strascico giudiziario ed il Billia, con ricorso del febbraio 1923, addebitò al cav. Terra Abrami, allora sostituto Procuratore del Re a Firenze, di avere in pubblica udienza, nel pronunziare la sua requisitoria, additato esso Billia al pubblico discredito quale avversario delle Federazioni Sindacali, di aver affermato che i suoi avversari “avrebbero dovuto picchiarlo per bene” e di aver asserito ancora che egli si sentiva onorato di appartenere alla Federazione dei Magistrati. Fu richiesto di informazioni il Procuratore generale di Firenze il quale, uditi testimoni indicati dal ricorrente accertò soltanto che il Terra Abrami aveva effettivamente pronunziato l’ultima frase indicata nel ricorso, cioè che egli si sentiva onorato di appartenere alla Federazione dei Magistrati. Non risulta che al ricorso sia stato dato alcun seguito.

Nel marzo del 1935 veniva segnalato al ministero (non risulta la fonte) che il Terra Abrami, Procuratore del Re aggiunto a Firenze, manifestasse sentimenti politicamente partigiani e contrari all’indirizzo dell’opera svolta dal governo. Furono richiesti di informazioni il ministero dell’interno ed il Procuratore generale di Firenze. Non esiste in atti la risposta del predetto ministero; vi è però un rapporto del Procuratore generale di Firenze il quale riferiva che effettivamente, negli ultimi tempi, tra i fascisti del luogo si era diffusa la voce che il Terra Abrami fosse ad essi avverso, senza però che tale opinione risultasse avvalorata da elementi probatori, né deducibile da fatti specifici. “È certo che il Terra Abrami” – asseriva il Procuratore generale –, per natura sottilizzatore analitico e minuzioso fino alla meticolosità, imprime alle procedure ampio svolgimento che talora può determinare prolungamento di indagini e ritardo di decisioni; ma questo fatto, che si verifica normalmente nello sviluppo della sua attività ufficiale, non è risultato di preconcetti o di tendenze politiche e propositi partigiani, ma il prodotto naturale di temperamento inflessibile e duro e di uno scrupolo che può sembrare esagerato”. Soggiungeva il Procuratore generale di avere interpellato in proposito il colonnello dei carabinieri, il questore, il sindaco sen. Garbasso, l’On. Morelli ed alcuni fra i più accreditati avvocati, i quali concordavano sostanzialmente nel ritenere che la diffidenza ed antipatia di alcuni fascisti verso il Terra Abrami non fosse obiettivamente giustificata. Anche il colonnello dei carabinieri (con rapporto trasmesso in copia dal Procuratore generale) affermava di non credere che il Terra Abrami fosse animato da sentimenti antifascisti e soggiungendo che indubbiamente le accuse mossegli erano da attribuirsi alla rigidità con la quale applicata la legge. Lo stesso colonnello dei carabinieri accennava però al seguente episodio in un brano del suo rapporto che integralmente si trascrive: “Durante la conferenza testé tenuta da S.E. Gentile a Palazzo Vecchio, il Procuratore del Re Terra Abrami sembra abbia pronunciato qualche parola di disapprovazione allorché, nel suo dire, l’oratore accennò, non saprei precisare come, al manganello. Certo si è che un fascista presente, che non riconobbe il magistrato, lo investì con parole di rimarco, ma l’incidente fu rapidissimo e non ebbe alcun seguito. Anche questo fatto ha influito circa il giudizio che si dà del Terra Abrami fra i fascisti, quale non troppo favorevole a loro²⁸⁸”.

Il 21 dicembre 1936 venne nominato membro effettivo del Consiglio Superiore della Magistratura per il biennio 1° gennaio 1937 - 21 dicembre 1938. L’8 aprile 1940 fu messo a disposizione del Ministero della Giustizia e applicato alla Corte di Cassazione del Regno per sostituire in caso di impedimento l’avvocato generale ed esercitarvi le funzioni. Fu infine nominato avvocato generale aggiunto presso la Corte di Cassazione il 20 agosto 1940.

²⁸⁸ Cfr. ACS, Csc, Fasc. pers., f. 65406.

Nel maggio del 1941 Terra Abrami venne fatto oggetto di un esposto, da parte dell'avvocato Simondetti, in merito al comportamento del magistrato durante un giudizio in cui criticò il lavoro dell'avvocato, sostenendo che non avrebbe più letto i suoi ricorsi. Il 17 giugno il procuratore generale del re rese l'esposto, sottolineando le qualità di Terra Abrami e decidendo che non si dovesse dar seguito alla vicenda.

Morì il 18 giugno 1943.

4.9.3 CONFORTI Leopoldo

Leopoldo Conforti nacque a Marano Marchesato, in provincia di Cosenza, il 15 gennaio 1891, da Giuseppe e Carolina Gentile²⁸⁹. Sposò Fausta Volelli nel 30 giugno 1923 a Cosenza. Dalla scheda personale risulta avesse una rendita propria e che conoscesse la lingua francese.

Dopo la laurea in Giurisprudenza entrò in magistratura con esame di concorso, nel quale si classificò al 13° posto, con 83 2/3 voti; venne quindi nominato uditore giudiziario il 17 agosto 1914 e destinato al Tribunale di Cosenza. Nella relazione del 1915, i capi del Tribunale di Cosenza riferirono che Conforti aveva, nel suo primo anno di carriera, dato una ottima prova di sé, portando un "valido contributo d'ingegno, di studio, di operosità" durante lo svolgimento del suo lavoro, sia civile che penale e, sottolineando come egli possedesse una preparazione completa per la funzione giudiziaria, ne lodarono la "mente matura alla risoluzione delle controversie più ardue" e lo ritennero meritevole di essere destinato come vice pretore anche a uffici importanti²⁹⁰.

Venne destinato come vice pretore nel primo mandamento di Bologna il 4 luglio 1915 e nel maggio dell'anno successivo il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Bologna lo ritennero idoneo al grado di giudice, o sostituto procuratore del re.

Nel 1916 Conforti chiese di essere destinato al Tribunale di Cosenza e al Tribunale di Bologna; il procuratore generale di Bologna raccomandò entrambe le volte l'accoglimento della sua istanza, in quanto lo riteneva meritevole di riguardo e scrisse nell'agosto di quell'anno, in occasione della richiesta di Conforti per la nomina a giudice in quel Tribunale, "che avrebbe visto volentieri tale destinazione sicuro che in quell'ufficio avrebbe dato ottima prova". Venne nominato giudice di quarta categoria presso il Tribunale di Bologna il 14 dicembre 1916.

Il 12 settembre 1918 venne nominato, a sua domanda, sostituto procuratore del re di quarta categoria presso il Tribunale di Cosenza.

Nel 1919 il procuratore generale di Catanzaro trasmettendo due istanze di Conforti con le quali chiedeva di essere destinato a Fuscaldo (una del luglio e una dell'ottobre) lo descrisse come "pregevole magistrato per il vivido ingegno, carattere fiero e dignitoso, cultura soda e profonda" nel primo rapporto e nel secondo trascriveva il rapporto dei capi del Tribunale i quali, rievocando precedenti rapporti, raccomandavano l'istanza "sicuri che il Conforti, funzionario pregevole sotto tutti i riguardi, sarebbe stato un prezioso elemento anche al Tribunale, ove poteva più largamente esplicare tutte le sue energie intellettuali e rendersi ancor più degno della stima dei Superiori che in lui ammiravano sempre un carattere fiero e dignitoso, una coscienza eminentemente diritta ed una cultura soda, doti che facevano di lui un magistrato veramente distinto"²⁹¹.

Il 19 giugno 1921 venne nominato giudice del Tribunale di Cosenza a sua domanda e il 24 settembre 1923 (per via della soppressione di un posto di giudice nel Tribunale) venne nominato, col suo consenso, pretore in sotto ordine nel mandamento di Cosenza; alla soppressione del posto di

²⁸⁹ Cfr. inoltre Cardia M., *L'epurazione dei magistrati del Consiglio Superiore della Magistratura alla caduta del fascismo*, op. cit.

²⁹⁰ ACS, Mgg, III Vers., f. 67141.

²⁹¹ ACS, Mgg, III Vers., f. 67141.

pretore aggiunto in Cosenza, Conforti fu, il 24 aprile 1924, nuovamente nominato giudice del Tribunale di Cosenza. Conforti chiese di essere destinato al Ministero con funzioni amministrative e nel suo rapporto dell'aprile 1924 il procuratore generale di Catanzaro lo definì un magistrato "ottimo sotto ogni rapporto [...] fornito di soda cultura in tutte le discipline giuridiche, di svegliatissima intelligenza e d'intuito pronto e vivace, che adempiva con zelo e con operosità alle sue funzioni e conservava contegno irrepreensibile sia nella vita pubblica che privata". Un anonimo, in un ricorso contro Conforti, lo accusò di "prendere parte alle lotte locali" e il primo presidente di Catanzaro nel giugno 1924 trasmise il rapporto del presidente del Tribunale, nel quale

riferiva che il Conforti aveva sempre tenuto condotta irrepreensibile senza aver dato mai luogo a rilievi per atti del suo ufficio, che esplicava con correttezza esemplare. [...] egli godeva la generale estimazione, ed il ricorso, opera spregevole di anonimo, faceva penosa impressione senza scuotere la certezza che sia effetto di opera malevole di rappresaglie incivile, per aver detto magistrato, quale presidente del seggio elettorale di Mendicino, osservato o fatto osservare la legge di contro a mene e tentativi di illegalità ed arbitri che alla sua coscienza di magistrato rigido ed onesto davano ripugnanza²⁹².

Nel mese di luglio 1925 il Consiglio Superiore diede parere favorevole al passaggio di Conforti nella carriera requirente, in seguito a un rapporto dei capi della Corte di Catanzaro che proponevano l'accoglimento della sua richiesta a essere nominato sostituto procuratore del re con destinazione a Roma, vista l'idoneità alle funzioni di P.M. che Conforti aveva esercitato per diversi anni a Cosenza. Il 15 agosto 1925 fu quindi nominato sostituto procuratore del re al Tribunale di Roma e dal maggio 1927 fu autorizzato a prestare servizio nell'Ufficio del Massimario. Nel luglio dello stesso anno il primo presidente scrisse nel suo rapporto che l'opera prestata da Conforti era stata di "grande utilità e di essere rimasto pienamente soddisfatto, avendo avuto campo di apprezzare le elette doti d'ingegno di quel magistrato e la precisione del suo lavoro".

Conforti partecipò al concorso bandito con decreto ministeriale del 25 aprile 1927 per esame e per titoli a 8 posti di consigliere d'Appello e parificati e si classificò secondo tra i due vincitori. Fu quindi nominato sostituto procuratore generale di Corte d'Appello e destinato in applicazione alla Procura generale presso la Corte di Cassazione il 19 gennaio 1928.

Nel luglio 1930 partecipò al concorso per 7 posti di consigliere di Cassazione del Regno e nel rapporto sul suo conto si legge:

Sin dagli inizi, egli ebbe modo di affermarsi singolare e valorosissimo. Sono, infatti nel suo fascicolo personale le due note del Procuratore del Re di Cosenza; l'una del luglio 1919, con la quale si dice che egli è magistrato di "vivido ingegno, di carattere fiero e dignitoso, di cultura soda e profonda... ricco di doti che sono un'affermazione per il presente ed una lusinghiera promessa per l'avvenire"; l'altra, nell'aprile 1924, che ribadisce essere il Conforti "magistrato ottimo sotto ogni rapporto, fornito di soda cultura in tutte le discipline giuridiche, di svegliatissima intelligenza, di intuito pronto e vivace... ed irrepreensibile nella vita pubblica e privata." Vi è anche una nota a firma dei capi del Tribunale di Cosenza dell'ottobre 1919, ove il Conforti è qualificato magistrato "veramente distinto.. pregevole sotto tutti i riguardi, di carattere fiero e dignitoso, di coscienza eminentemente diretta e di cultura soda"; ed altra del Procuratore generale di Catanzaro del settembre 1925 che conclude essere il Conforti "magistrato distintissimo sotto ogni rapporto". Che egli sia veramente eccezionali per valore e distinzione si può del resto dedurre dalla posizione conseguita in quest'ultima fase della carriera. Sostituto Procuratore del Re al Tribunale di Roma, si mette così in evidenza che il primo presidente della Corte di Cassazione lo presceglie per l'ufficio del "Massimario" e ve lo fa adibire e rimanere per tutto il 1927. Si bandisce nel 1926 dall'Istituto Nazionale di Previdenza e Mutualità fra i magistrati il concorso per un lavoro sul tema "Il pegno costituito a favore di più creditori". Il Conforti vi partecipa con un lavoro che merita di essere classificato al secondo posto e che gli procura lodi e premio. Si indice nello stesso anno 1927 il concorso per titoli e per esami a posti di consigliere d'appello e parificati, ed egli vi prende parte e vince, con un altro suo collega soltanto, la difficilissima prova. Basterebbe quest'ultimo titolo per dedurre quale magistrato egli sia e quale valore e forza esso rappresenti in un collegio. Le previsioni non sono state deluse. Da oltre due anni egli è alla cassazione esercitando funzioni di sostituto Procuratore generale. Ha partecipato ininterrottamente alle udienze, con prevalenza a quelle civili e talvolta anche alle sezioni unite. Dovunque, e anche in quelle penali, ha

²⁹² ACS, Mgg, III Vers., f. 67141.

dato prova di cultura, di preparazione, di prontezza d'ingegno, tenendo alto il prestigio della sua funzione. E, del resto, come si sia egli comportato nelle udienze, può ben far fede il sottoscritto primo presidente, il quale, ammirando nel Conforti ogni più eletta caratteristica dell'ingegno ed ogni più lodevole produttività operativa, ha testé aderito ad averlo suo immediato e diretto collaboratore, proponendo, in esecuzione della redente nuova legge organica, per l'applicazione alla suprema corte. Sulla condotta di lui, non sono a farsi eccezioni, esemplare com'è tanto nella vita pubblica, quanto nella vita privata: come non sono a farsi eccezioni e preferenze sulla sua idoneità all'una piuttosto che all'altra magistratura, essendo pienamente adatto sia alle funzioni giudicanti, che a quelli requirenti²⁹³.

La Commissione giudicatrice lo collocò al 12° posto in graduatoria e quindi non fu ammesso alle prove orali. Nell'ottobre 1931 chiese nuovamente di partecipare al concorso per titoli a 5 posti di consigliere di Cassazione e parificati. Il procuratore generale della Corte di Cassazione del Regno nel suo rapporto richiamò il suo precedente rapporto del luglio 1930, sottolineando come quel rapporto era "reso anche più autorevole per l'approvazione e per la sottoscrizione appostavi da S.E. il primo presidente Senatore D'Amelio" e che richiama nel suo nuovo rapporto

integrandolo e rafforzandolo con le maggiori benemeritenze che il Conforti si è venuto acquistando in questo successivo anno di lavoro. Lavoro che, come sanno tutti coloro che conoscono il cav. uff. Conforti, e ne apprezzano il forte ingegno ed il fortissimo studio e dalla luce della sua mente e dalla robustezza dei suoi ragionamenti traggono convincimento ed ammaestramenti di retta e consapevole giustizia, anche in quest'anno, e forse anche più che in passato, si è palesato ammirevole e degno di particolare rilievo per l'assiduità indefessa e per l'amore sempre più entusiasta ond'egli vi ha atteso. Pur troppo, dei meditati studi, che si sono risolti e si risolvono talvolta anche in improvvisazioni di udienza (ed in ciò sta particolarmente la difficoltà e si rileva l'abilità), egli non ha potuto e non può dare largo saggio e numerose prove documentali. È questa, del resto, la sorte riserbata a tutti coloro che esercitano le funzioni del pubblico ministero. Lo studio tenace e faticoso durato per la preparazione alle udienze si esaurisce con la verbale discussione, e di esso non rimane traccia che fra gli echi dei dibattiti oratorii. Ma è uno studio che facilmente si intuisce e che pel Conforti trova sostanziale conferma delle decisioni collegiali che sono, quasi costantemente, conformi alle sue conclusioni. Nel passato anno io avevo fortemente sperato che la sorte del concorso gli sarebbe stata senz'altro favorevole. Codesta speranza risorge in me questa volta più vibrante e fiduciosa. Quando un magistrato, come il Conforti, ai titoli preclari di carriera e di studio che possiede, aggiunge quello speciale di esercitare da oltre tre anni, di fatto; le funzioni del grado superiore cui aspira, e di saperle esercitare con quella capacità, competenza ed autorità che da tutti, senza eccezioni, gli vengono riconosciute, mi pare legittima la speranza della vittoria; ed io vi confido. Confermo poi che nessuna eccezione è a farsi sulla condotta tanto morale e politica del Conforti, mantenendosi egli in tutte le manifestazioni della vita, esemplare; e confermo altresì che egli ha attitudini per tutte le carriere. La commissione giudicatrice lo collocò al 1° posto nella graduatoria dei vincitori, e nella relazione espresse del concorrente questo giudizio: Sino dall'inizio della sua carriera ha meritato i più lusinghieri rapporti per le sue doti d'ingegno e cultura, capacità, laboriosità, carattere e condotta. Ha conseguito il grado attuale nello stesso concorso per titoli ed esami del precedente candidato, e la commissione esaminatrice osservò che se il Caliendo si era maggiormente distinto per estensione e profondità di cultura, il Conforti si era dimostrato di una maggiore organicità e precisione giuridica così nello svolgimento delle prove scritte come in quello delle sentenze prodotte come titolo. Delle quali particolari doti egli ha confermato la prova nelle funzioni affidategli subito dopo la sua applicazione al pubblico ministero presso la Corte di Cassazione, venendo addetto particolarmente al ramo civile. I Capi della Corte Suprema accertamento [*sic*], infatti nei loro rapporti che il Conforti nella sua partecipazione alle udienze civili ha tenuto alto il prestigio della funzione del pubblico ministero; dando prova di cultura, di lucido pensiero, di singolare robustezza di ragionamento e di fervido zelo per la causa della Giustizia. Esaminando il lavoro, la commissione accerta la esattezza di queste informazioni. Il Conforti difatti scrive in forma semplice e chiara, con stile elevato e dominato dalla vigoria del pensiero; dimostrando sempre un'assoluta padronanza della materia che tratta, impostando le questioni nel modo il più rigorosamente esatto, cogliendo senza divagazioni il vero punto della causa e pronunziandosi in modo convincente e preciso. Solo eccezionalmente si rilevano qualche menda nella costruzione del rapporto giuridico, qualche nozione dottrinale non completamente esatta, qualche affermazione che può sembrare discutibile. Pregevoli anche le pubblicazioni giuridiche benché non senza qualche difetto nella distribuzione dell'argomento e per prolissità di redazioni²⁹⁴.

²⁹³ ACS, Mgg, III Vers., f. 67141.

²⁹⁴ ACS, Mgg, III Vers., f. 67141.

Con decreto del 16 giugno 1932, risultando vincitore del concorso per titoli del 1931, fu nominato sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione del Regno.

Dal maggio 1934 al gennaio 1935 fu addetto alla Segreteria del sottosegretario di Stato On. Ageo Arcangeli, con la qualifica di capo della Segreteria²⁹⁵ e il 28 gennaio 1936 fu nominato presidente della Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette per il quadriennio 1936-1939. Fu inoltre nominato membro supplente del Consiglio Superiore della Magistratura per il biennio 1° gennaio 1937 - 31 dicembre 1938 il 21 dicembre 1936.

Dal settembre 1939 all'ottobre 1940 fu incaricato di prendere parte alla Commissione per la riforma del Codice di Procedura Civile, di cui fu presidente.

Con decreto dell'8 aprile 1940 fu nominato avvocato generale presso la Corte di Cassazione del Regno e collocato fuori ruolo. Il 4 settembre 1940 venne temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del proprio grado di avvocato generale presso la Corte di Cassazione. In una comunicazione del Ministero di Grazia e Giustizia del 22 ottobre 1940, relativa al rilascio del distintivo di grado, si riporta che Conforti era in possesso della tessera fascista per l'anno XVIII.

Il 3 aprile 1944 il ministro della Giustizia della Repubblica Sociale Italiana comunicò di aver decretato il trasferimento in Italia al Nord di parte della Procura generale, cioè 3 avvocati generali, 8 sostituti, oltre a personale di segreteria. Nel telegramma con cui si comunicava tale decisione, venne sottolineato che coloro che non avrebbero raggiunto la sede, per qualsiasi motivo, sarebbero stati collocati a riposo. Il 10 aprile si procedette alla designazione dei 3 avvocati generali da trasferire al Nord Italia, ossia Eula, Cipolla e Vaccari. Nel maggio dello stesso anno il ministro, con telegramma del 19, chiese al primo presidente della Corte di Cassazione di interpellare i magistrati del grado terzo con funzioni di presidente di Sezione (Rubbiani, Janniti, Piromallo, Serena Monghini, Veneziani) per il posto di presidente titolare della Sezione di Brescia. Il giorno successivo il primo presidente rispose che Rubbiani era avvocato generale in quel periodo reggente la Procura generale, Serena Monghini non aveva mai preso possesso e non si trovava a Roma perché probabilmente tagliato fuori in Ravenna, per Veneziani era in corso una domanda di collocamento a riposo presentata il 15 aprile, Janniti Piromallo si era dichiarato impossibilitato ad allontanarsi da Roma per motivi familiari.

Il 14 maggio 1944 Conforti venne richiamato in ruolo e nominato avvocato generale presso la Corte Suprema di Cassazione e il 26 maggio il ministro Pisenti informò con telegramma il primo presidente della Corte di Cassazione di comunicare a Conforti che egli era stato nominato avvocato generale presso la Corte Suprema di Cassazione, invitandolo ad assumere immediato possesso del nuovo ufficio.

La situazione epurativa di Conforti iniziò con una segnalazione anonima, il 19 agosto 1944, nella quale si legge

Segnalo la situazione dell'Eccellenza Leopoldo Conforti – Avvocato Generale di Cassazione. Costui nel 1922 era un misero magistratello di un Tribunale calabrese. Discendente da meschina famiglia non aveva bene di fortuna. Vivacchiava con lo stipendio e qualche regalo per illeciti favori! Col fascismo ha fatto una carriera sollecita e strepitosa: non ha esitato anche a crearsi un patrimonio! Basta quanto ha guadagnato con illeciti affarismi nel campo imposte essendo stato presidente di una commissione! Ha comprato case in Roma – col fratello ha comprato un vasto patrimonio terriero in Calabria e qual prova dei comuni interessi hanno unito i reciproci figli per raggruppare così la proprietà! Nessun valore intellettuale può giustificare siffatta rapida carriera! I meriti fascisti e l'asservimento a Grandi, a Rocco ed agli altri ministri in parte: il resto? È stato componente la commissione per la compilazione dei codici e notoriamente la pedina di personalità fasciste. Ha numerosa clientela affaristica in violazione alla sua situazione. Ma come si possono reprimere biasimevoli appetiti fascisti di ricchezza?²⁹⁶

²⁹⁵ Nella scheda personale risulta dal 16 aprile 1934 al 20 gennaio 1935.

²⁹⁶ ACS, Mgg, CE, b. 1, f. 17.

In seguito a questa segnalazione, l'alto commissario aggiunto per l'epurazione Scoccimarro chiese informazioni in merito al comandante del Nucleo di pubblica sicurezza, che il 1° settembre 1944 comunicò che il magistrato risultava proprietario a Roma di un appartamento di undici stanze e di una autorimessa a piano terra e nient'altro²⁹⁷. Scoccimarro inviò anche, il 21 settembre 1944, una richiesta al procuratore generale della Corte di Cassazione per avere chiarimenti sui precedenti politici e di carriera, scrivendo che risultava “che in seguito al collocamento a riposo dell'avvocato generale di codesta Corte S.E. Ettore Cipolla da parte del Governo repubblicano fascista, fu dal medesimo Governo nominato allo stesso posto l'avvocato generale aggiunto S.E. Leopoldo Conforti e che questi accettò la carica prendendo ufficialmente possesso delle funzione”²⁹⁸. La Procura generale della Corte di Cassazione rispose il 30 settembre 1944, inviando le seguenti note:

Rimasti scoperti i posti di Avvocato Generale prima e quindi di Procuratore generale, per il collocamento a riposo dei magistrati rispettivamente investiti di tali uffici S.E. Ettore Cipolla e S.E. Rubbiani Galasso, al quale ultimo come più anziano spettava la direzione dell'ufficio. Il Ministero della Giustizia del Governo nel nord però, ritenendo che il Rubbiani, il quale da pochi mesi soltanto era passato a questa Procura, ancora esercitasse le funzioni di presidente di sezione presso la Corte di Cassazione, incaricava il Primo Presidente di invitarlo a trasferirsi al nord. Il Primo Presidente fece presente la posizione del Rubbiani, ma frattanto giunse la comunicazione che il Conforti era stato nominato Avvocato Generale e che lo stesso doveva prendere immediatamente possesso dell'Ufficio. Tale comunicazione fu fatta dal Capo Nucleo di collegamento del Ministero di Roma, S.E. Chieffo.

Il Rubbiani quale reggente l'ufficio chiamò il Conforti per notificargli il provvedimento ministeriale, e questo era di avviso che si doveva scrivere a Cremona per fare presente l'equivoco; ma in definitiva non se ne fece nulla, anche per suggerimento del Presidente reggente S.E. Messina. Il Conforti assunse ed esercitò così quelle funzioni di direzione dell'Ufficio per le quali aveva avuto esplicito incarico, e fu invitato a continuarle, nonostante, egli afferma, la sua renitenza, dapprima dal Colonnello inglese che aveva il controllo al Ministero della Giustizia; quindi dal Ministero stesso. Egli dichiara che non ebbe mai a sollecitare e neppure desiderò la nomina decretata. Il Conforti dal maggio 1934 al gennaio 1935 fu addetto (senza decreto di nomina) alla Segreteria del Sottosegretario di Stato On. Ageo Arcangeli, con la qualifica di Capo della Segreteria. Al riguardo egli riferisce che, conosciuto dall'Arcangeli in occasione del concorso a consigliere di cassazione, perché lo stesso faceva parte della commissione esaminatrice, ebbe da lui invito a collaborare in lavori di carattere legislativo. Si occupò esclusivamente della riforma della legge sul bollo, della legge sulla tutela del risparmio e del regolamento alla legge sulla imposta di consumo, e tali lavori ebbero compimento perché l'Arcangeli lasciò il ministero dopo poco più di otto mesi di permanenza. Secondo le ulteriori notizie da lui fornite, egli fu dal Ministro della Giustizia Grandi incaricato, insieme coi professori Redenti, Carnelutti e Calamandrei, di lavori di redazione del codice di procedura civile, ai quali esclusivamente attese dal settembre 1939 all'ottobre 1940. Successivamente si dedicò alla redazione delle norme di attuazione e transitorie. Presso il Grandi non ebbe ad esplicare alcuna funzione amministrativa o, tantomeno, politica. Egli afferma di non essersi mai occupato di politica e particolarmente dopo l'8 settembre 1943, e di non avere avuto alcun rapporto, diretto o indiretto, palese o clandestino, col governo repubblicano né con qualsiasi partito politico. Il Conforti è magistrato valoroso, di forte ingegno e di profonda dottrina, il quale ha sempre richiamato su di sé l'attenzione per tali sue particolari doti, unanimemente riconosciuta, che lo fecero prescegliere per le speciali funzioni sopra indicate. Giovanissimo, in età di 41 anni, nel 1932, fu promosso al grado quarto perché vincitore di arduo concorso. Passò poi al grado terzo nell'aprile 1940. Nulla a me risulta in contrasto con quanto egli mi ha riferito²⁹⁹.

²⁹⁷ ACS, Mgg, CE, b. 1, f. 17.

²⁹⁸ ACS, Mgg, CE, b. 1, f. 17.

²⁹⁹ ACS, Mgg, CE, b. 1, f. 17. Pinzato alla relazione informativa del Primo Presidente, si trova un altro foglio, non datato e non firmato, identificato come esposto del Partito d'Azione nel documento di deferimento, nel quale sono riportate altre informazioni su Conforti: “Fece parte della commissione per la formazione dei codici fascisti, in seno alla quale commissione si fece propugnatore delle teorie del prof. Carnelutti al quale si è sempre dimostrato troppo devoto. Col suo collega Mandrioli impose, – facendole approvare, data la netta opposizione di tutti gli altri membri della commissione, dal sommo giurista Mussolini – le norme più liberticide e più assurde introdotte del codice di procedura civile. Anch'egli largamente partecipò alla spartizione dei vistosi premi concessi dal governo fascista ai codificatori. Durante il periodo in cui fu membro della detta commissione era anche presidente della commissione per le imposte e pertanto, “mancandogliene il tempo”, raramente si recava al suo ufficio di Avvocato Generale. Trovò, però, il tempo e la possibilità di fare da arbitro in una controversia nella quale era interessata la Cogne e per la quale opera si liquidò un compenso di L. 150.000. La Cogne, trovando eccessiva la liquidazione, propose opposizione avanti all'Autorità

Il 1° ottobre 1944 Conforti compilò la sua scheda personale per l'epurazione, nella quale dichiarò di non essere stato iscritto al PNF ma di non aver mai avuto qualifiche, di non aver mai ricoperto cariche nel partito o in enti collegati. Al punto 20, relativo allo svolgimento di carriera, scrisse: "19.1.1928 consigliere d'Appello in seguito a concorso per esami. 16.6. 1932 consigliere di Cassazione in seguito a concorso per esami. 8.4. 1940 avvocato generale Cassazione", al punto 22 relativo a incarico come addetto al Gabinetto o alla segreteria di Ministri scrisse di essere stato "dal 16 aprile 1924 al 20 gennaio 1935 capo segreteria di S.E Arcangeli ministro Finanze". Al punto 33 e 34, relativo alla sua destinazione all'8 settembre 1943, scrisse di essere stato destinato alla Procura generale di Cassazione, di aver continuato a prestare servizio in qualità di avvocato generale di Cassazione ma di non essersi trasferito al Nord³⁰⁰.

Conforti venne deferito alla Commissione di primo grado per l'epurazione il 28 ottobre 1944 (deferimento comunicato al magistrato il 10 novembre 1944) dall'alto commissario aggiunto Scoccimarro ai sensi dell'art. 41 n. 4 d.l.lgt. 27/07/1944 n. 159 con le seguenti motivazioni e la richiesta di dispensa dal servizio:

1° – 13 dec. cit. per aver egli dimostrato di anteporre l'ossequio alle massime gerarchie del fascismo al dovere del suo magistero, sostenendo quale pubblico ministero in causa Soc. Finanziaria Ditta Trezza di Verona contro Franciosina (Sez. Unite Pres. D'Amelio, Estense Isotti. 15.6.1938)³⁰¹, contro ogni principio di diritto, la tesi secondo la quale la circolare del "DUCE" dovesse essere ritenuta interpretazione autentica della legge, rendendosi così indegno dell'alta funzione da lui esercitata.

2° – dell'art.17 dec. cit. per avere egli, dopo l'8 settembre 1943, collaborato col governo fascista repubblicano, accettando dallo stesso la nomina ad avvocato generale della Corte di Cassazione, dopo il collocamento a riposo disposto dallo stesso governo fascista repubblicano del titolare dell'ufficio³⁰².

Il 28 ottobre 1944 il Ministero delle Finanze, in occasione della ricostituzione della Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette sugli affari di Roma, di cui era presidente, sin dal 1936, Conforti, inviò una richiesta al Ministero di Grazia e Giustizia, scrivendo che "sarebbe desiderio dell'Amministrazione finanziaria di riconfermare S.E. Conforti nella carica, soprattutto in questi momenti così delicati per la Finanza che richiedono, specie in un centro come quello di Roma, in cui vi sono le sedi amministrative delle più importanti società industriali e commerciali, una particolare competenza in materia tributaria. Prima però di provvedere alla nomina, e con ogni riferimento alle vigenti disposizioni che riguardano l'epurazione e il collocamento a riposo dei funzionari di grado elevato, si prega codesto Ministero di esprimere il proprio parere"³⁰³.

Conforti presentò le sue deduzioni contro il deferimento (presentando numerosi documenti in appoggio) per la prima volta il 15 novembre 1944, chiedendo anche di essere sentito di persona e scrivendo:

I. Il primo addebito che mi si fa è il seguente: avere dimostrato di anteporre l'ossequio alle massime gerarchie del fascismo al dovere del suo magistero, sostenendo quale pubblico ministero nella causa Soc. Fin. Ditta Trezza di Verona contro Franciosina (Sez. Un. 15-6-1938 presidente D'Amelio, Est. Isotti), contro ogni principio di diritto, la tesi secondo la quale la circolare del "Duce" doveva essere ritenuta interpretazione autentica della legge, rendendosi così indegno dell'alta funzione da lui esercitata (art. 13).

Ora non esito a dire che tale imputazione ha suscitato le mie più alte meraviglie, e ciò per due ragioni. a) Chiunque conosce (e chi accusa dovrebbe essere fra questi, per porsi in condizione di agire con cognizione completa del suo soggetto) tutta la mia attività trentennale di magistrato, che sa benissimo che non c'è stato

giudiziaria e la Corte di Appello di Torino, accogliendo l'opposizione, ebbe parole di censura e di deplorazione per Conforti, sia come cittadino e come magistrato. La Corte di Cassazione, poi, cercò di soffocare lo scandalo e favorì il Conforti. Intimo amico e protettore di un avvocato ex magistrato, noto come venditore di fumo, al quale, valendosi della sua posizione, ebbe frequentemente a procurare lavoro redditizio".

³⁰⁰ ACS, Mgg, CE, b. 1, f. 17.

³⁰¹ Presente interamente nel suo fascicolo personale in ACS, Mgg, CE, b. 1, f. 17.

³⁰² ACS, Mgg, CE, b. 1, f. 17; ACS, Mgg, CE, b. 7, f. 142. Al deferimento vennero allegati il rapporto del procuratore generale di Cassazione del 21 settembre 1944 e l'esposto del Partito d'azione citati in precedenza.

³⁰³ ACS, Mgg, III Vers., f. 67141.

uomo più indipendente di me; che ho perseguito i fini del mio alto ministero senza guardare in faccia ad alcuno, e senza avere mai avuto fastidi da chicchessia. Ho fatto il giudice penale e il giudice civile, ho fatto il funzionario del pubblico ministero, e ciò in ambienti piccoli come Cosenza e in ambienti grandi come Roma, in Tribunale come in Corte di Cassazione; ma mai, dico mai, mi è stato chiesto alcunché che esorbitasse dal mio stretto dovere, da fascisti o da antifascisti, perché tutti sapevano preventivamente che con me non c'era nulla da fare. E la mia assoluta indipendenza, derivante da non avere mai chiesto nulla ad alcuno e mai avere avuto favore da alcuno, era così nota che molte brave persone, che avevano le mani in pasta nel Ministero di Grazia e Giustizia, ne avevano profittato per fabbricarsi un'arma contro di me, creando la favola di un mio pessimo temperamento, per tenermi lontano dai veri titolari [...]. Ho fatto anche parte, per ben due volte, del Consiglio Superiore della Magistratura. Ebbene, non ho ricevuto alcuna segnalazione di gerarchi [...]. b) Ma poi il fatto non è vero. Forse neppure chi ha steso il capo d'imputazione mi vorrà negare una certa intelligenza. E se così è, dovrebbe risultare a priori che, se avessi voluto servire, io l'avrei fatto con più garbo da quello che risulta usato nella sentenza richiamata. Né vale il dire che le mie conclusioni risultano conformi alla decisione della corte. Soltanto a prezzo di dimenticare il modo come si svolge la attività del P.M. in cassazione, può dirsi che il pubblico ministero, le cui conclusioni risultano conformi alla decisione della corte, abbia suggerito o anche soltanto aderito alla motivazione della sentenza [...]. Mi rivolgo a persone che conoscono benissimo il meccanismo del lavoro che si svolge in cassazione, e pertanto non trovo necessario dilungarmi su questo argomento. Ma sono in condizione di fornire numerosi esempi anche personali di quanto sono venuto dicendo. Passando al fatto specifico, io non posso ricordare come si sono svolte le cose a proposito del ricorso della Ditta Trezza, oggetto della sentenza incriminata. Sono decorsi ben sei anni dalla data di formazione della decisione, e io non ricordo più nulla. Il che costituisce conferma che io non ho detto quello che mi si vuole attribuire. Perché altrimenti, data la rilevanza dell'opinione in ipotesi sostenuta, me ne sarei ricordato, non avendo l'abitudine di pronunciare giudizi a cuor leggero [...]. Che poi la prosa della sentenza non sia stata neppure lontanamente suggerita da me, risulta chiaramente dal contrasto di essa con ogni mia abitudine nella risoluzione delle questioni giuridiche. Ai problemi giuridici io sono abituato a dare soluzioni complete e logiche, ispirate soprattutto a concetti giuridici precisi. [...] io sono abituato ad assumere sempre piena e completa la responsabilità dei miei atti, qualunque siano le conseguenze di essi; ma la responsabilità di questa sentenza non posso onestamente assumerla, perché io non ho concorso in alcun modo a formarla.

II. Il secondo addebito è così concepito:

“Per avere, dopo l'8 settembre 1943, collaborato col governo fascista repubblicano, accettando dallo stesso la nomina ad avvocato generale della Corte di Cassazione, dopo il collocamento a riposo disposto dallo stesso governo fascista repubblicano del titolare dell'ufficio”. Ma anche esso è smentito dai fatti. Va naturalmente premesso che la “collaborazione” alla quale si riferisce l'addebito e la norma alla quale esso si richiama, deve consistere in un'attività nuova svolta posteriormente all'8 settembre 1943, della quale, inoltre, il governo fascista repubblicano abbia avuto uno specifico bisogno. Altrimenti, tutti i funzionari che sono rimasti al loro posto avrebbero collaborato. Il concetto del resto è accettato dall'accusatore, il quale ha trovato la mia collaborazione nell'accettazione di un incarico, che prima non avevo. Prendo atto della definizione della mia attività, che si è limitata ad un'accettazione, ma nego che abbia “collaborato”. Ecco come si sono svolti i fatti. Ero uno dei cinque avvocati generali che prestavano servizio presso la Corte di Cassazione all'8 settembre 1943. Fino al 10 aprile 1944 non fummo molestati, ma lasciati a Roma. Ma in questo giorno fummo convocati dal Procuratore generale, il quale ci fece presente che, con telegramma del 2 aprile (doc. n. 2), il Ministro della giustizia richiedeva tre avvocati generali per il funzionamento della Corte di Cassazione in Brescia. Eravamo invitati a recarci spontaneamente in questa città, ma non ci fu alcuno che dichiarò di poterlo fare. E allora, secondo un suggerimento ministeriale, fu proceduto dallo stesso Procuratore generale ad un sorteggio di coloro che dovevano essere designati per l'allontanamento da Roma. E uscirono dall'urna i nomi di Eula, Cipolla e Vaccari. Dovevamo quindi restare a Roma Rubbiani ed io (doc. n. 3). Non avendo voluto i sorteggiati raggiungere Brescia, furono collocati a riposo. Successivamente venne chiamato a Brescia il Procuratore generale Saltelli, ma anche lui si rifiutò di recarsi al Nord, per cui venne collocata a riposo con telegramma del 13 maggio 1944. Dei due avvocati generali rimasti in servizio, il collega Rubbiani, come più anziano, assunse la reggenza dell'ufficio. Ma un telegramma del 19 maggio 1944 (doc. n. 4) chiedeva al primo presidente della Corte di Cassazione che invitasse, fra gli altri, il presidente di sezione Rubbiani a recarsi a Brescia. Sicché alla data suddetta, 19 maggio 1944, a Cremona ritenevano che il Rubbiani fosse ancora, come era stato fino a circa sei mesi avanti, presidente di sezione della Corte di Cassazione. Ma il primo presidente chiarì la posizione del magistrato con telegramma del 20 maggio (doc. n. 4). Il 26 maggio lo stesso primo presidente riceveva un telegramma, che risultava spedito da Brescia il 13, col quale lo si incaricava di invitare il dott. Leopoldo Conforti ad assumere le funzioni di avvocato generale della cassazione in Roma (doc. n. 5). Analogo telegramma, sempre datato 13 maggio, riceveva il 26 maggio il capo nucleo del Ministero di Grazia e Giustizia, con la precisazione che Procuratore generale della cassazione era stato nominato Livio Lamberti Bocconi (doc. n. 6). Ebbi fin dal principio chiara la spiegazione del provvedimento che mi riguardava: si riteneva che io fossi rimasto lo unico avvocato generale in servizio, e mi si confermava lo incarico, che del resto mi veniva ex lege, di reggere la Procura generale.

Soprattutto per un riguardo al collega Rubbiani, concepì e manifestai subito l'idea di chiarire la situazione a Cremona, scrivendo una nota, in cui si doveva mettere in rilievo la maggiore anzianità del Rubbiani. Ma dimisi presto l'idea perché potevo far del male allo stesso Rubbiani, che, restando in soprannumero rispetto al divisamento governativo, poteva ricevere il non gradito invito di recarsi al Nord. E consentii alla formazione di un processo verbale di presa di possesso. Questi in sintesi i fatti. Dai quali risulta innanzitutto che io non ho chiesto e nemmeno desiderato l'incarico, che nulla aggiungeva alla mia posizione; il che è ammesso dalla accusa. Ma risulta anche evidentemente che io non sono stato investito di funzioni che prima non avevo. Avvocato generale ero, e avvocato generale sono rimasto [...]. C'è un altro lato, e, mi permetto di credere, di ordine superiore: quello relativo all'istituzione Procura generale e al suo funzionamento. Perché, nel mio pensiero di allora e di adesso, quella che sta in prima linea è l'istituzione, la sua integrità e il suo funzionamento; perché essa è di interesse generale, di interesse del popolo italiano, il quale, mi sembra, è al di sopra di uomini, partiti, e anche governi. In tempi di distruzione di tante cose e di tanti istituti, il di chi ha responsabilità in uno di essi era quello di fare di tutto per la conservazione di esso, badando al bene che dalla permanenza dell'istituzione deriva alla nazione, piuttosto che a interessi personali. E siccome io ho sempre sentito vivissimamente il mio dovere verso la magistratura, nella quale milito da ben trenta anni, e specificamente verso la Procura generale della cassazione, dove mi trovo dal gennaio 1928, e questo dovere ho obbedito il 27 maggio 1944, e sono rimasto al mio posto. Se non ci fossi rimasto, avrei disertato, e io non ho mai disertato dal mio posto di responsabilità, e non disserterò mai³⁰⁴.

Le deduzioni di Conforti furono poi da lui presentate anche di persona alla Commissione per l'epurazione, come risulta dal verbale della sua comparizione del 24 novembre 1944. Il giorno dopo l'udienza, Conforti presentò una nuova deduzione, nella quale scrisse che durante l'udienza ebbe l'impressione che la Commissione si fosse soffermata in modo particolare sul secondo addebito, ripetendo quanto già affermato nel primo memoriale difensivo e continuando a spiegare le sue ragioni.

La Commissione di epurazione per i dipendenti del Ministero di Grazia e Giustizia concluse, il 28 novembre 1944, per la dispensa dal servizio di Conforti, salvo l'eventuale diritto a pensione, con le seguenti motivazioni:

Vista la richiesta dell'alto commissario per il giudizio di epurazione a carico dell'avv. gen. della Corte di Cassazione Leopoldo Conforti. Letti gli atti e le deduzioni del medesimo, che è stato anche sentito di persona. Ritenuto che il primo addebito mosso al Conforti non è rimasto provato. Infatti l'aver egli, quale rappresentante del pubblico ministero nella discussione della causa Ditta Trezza-Franciosina, concluso per l'accoglimento del ricorso non importa che sia addivenuto a tale conclusione per tutte quelle ragioni che si leggono nella motivazione della sentenza. D'altra parte, nel caso in esame, per giungere a quel risultato, non era punto necessario affermare che la circolare del capo del governo avesse valore di interpretazione autentica della legge; ed una tale affermazione appare, dal contesto stesso della motivazione, fatta dalla corte in via incidentale e ad abundantiam.

Ritenuto che invece il secondo addebito risulta giustificato dagli atti e dalle stesse ammissioni, in linea di fatto, dal Conforti. È accertato invero che, essendo stati collocati a riposo il proc. gen. Santelli e l'avv. gen. Cipolla, la reggenza della Procura generale della cassazione sarebbe spettata al Rubbiani, che seguiva il Cipolla in anzianità. Il ministero del governo fascista repubblicano con telegramma 19 maggio 1944 comprese il Rubbiani fra i presidenti di sezione della cassazione invitati a recarsi a Brescia. Il funzionante da P. Presidente della corte con telegramma del 20 detto risponde che il Rubbiani non era più presidente di sezione, ma avvocato generale. Intanto con telegramma datato 13 maggio da Brescia pervenuto il 26 detto al P. Presidente e da questo inviato lo stesso giorno alla Procura generale, il ministero predetto fece comunicare al Conforti che con decreto in corso egli era nominato avv. gen. presso la corte suprema e fece invitare il medesimo ad assumere immediatamente possesso del nuovo ufficio, esercitando anche le attribuzioni devolute al proc. generale. Il Conforti il 27 maggio prese possesso del nuovo ufficio. Tali essendo i fatti, trattasi di vedere se pongono in essere una collaborazione col governo fascista. Il Conforti sostiene in linea di diritto, che ciò deve escludersi, perché il governo qualunque il quale esercitava il potere sul territorio può dare disposizioni ai funzionari, sia sul modo di attuazione del servizio pubblico sia anche sulla destinazione dei funzionari stessi ad uno o ad altro ramo di servizio e sulla sostituzione di uno od altro di loro; e tali disposizioni debbono essere osservate, quando esse sono di pura indole amministrativa e non politica. Egli osserva che, con l'accettare l'ufficio conferitogli dal governo fascista, continuava in sostanza a fare quanto faceva da quattro anni, non spiegava un'attività nuova, della quale il detto governo avesse specifica necessità, né tale attività aveva natura politica.

³⁰⁴ ACS, Mgg, CE, b. 7, f. 142.

Ora il principio generale enunciato dal Conforti è esatto, ma non è tale l'applicazione che egli vorrebbe farne al suo caso. Il Conforti esercitava prima le funzioni di avvocato generale presso la cassazione come fuori ruolo, per effetto del provvedimento del governo repubblicano egli prendeva il posto di ruolo di avvocato generale ed inoltre assumeva le mansioni direttive spettanti al capo della Procura generale. Non vi era quindi identità tra l'ufficio di cui già egli era investito ed il nuovo, ma questo aveva indubbiamente una maggiore importanza non solo per la stabilità inerente alla posizione del ruolo, ma anche e soprattutto per la funzione di reggenza che, in mancanza del titolare, veniva a lui affidata. E, se l'ufficio di Procuratore generale presso la corte suprema non è un ufficio politico nel senso che più propriamente e comunemente si suol dare a questa parola, certo è che il pubblico ministero (art. 69 ordin. Giud.) esercita le funzioni attribuitegli dalla legge sotto la direzione del Ministro di Grazia e Giustizia, è in altri termini il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria. Si comprende poi facilmente come, nel periodo di guerra esterna ed interna nel quale la nomina di cui trattasi avveniva e date le note tendenze e direttive dei nazifascisti, l'accettare la funzione di capo del pubblico ministero presso il più alto consesso giudiziario dello Stato assumeva un carattere di eminente collaborazione col governo. È da notare al riguardo che (come già si è accennato) non spettava al Conforti, per ragioni di anzianità, la reggenza di quell'ufficio, ma egli ne venne investito solo in virtù di quel decreto, all'esecuzione del quale credette prestare la sua adesione. L'equivoco già incorso dal ministero nel ritenere il Rubbiani presidente di sezione anziché avvocato generale, era stato chiarito dalla prima presidenza; e nulla certamente impediva al Conforti di insistere in tale chiarimento. Non è attendibile che egli se ne sia astenuto solo per non nuocere al Rubbiani, in quanto questi avrebbe potuto ricevere il non gradito invito di recarsi al Nord, ovvero per seguire l'altrui consiglio. In verità nessuno meglio del Conforti avrebbe potuto allegare un motivo legittimo e plausibile per spiegare il suo rifiuto alla chiestagli collaborazione. D'altro canto egli stesso afferma, nelle sue difese, che non oppose quel rifiuto, perché non sapeva darsi una parvenza di giustificazione, la quale gli evitasse il collocamento a riposo ed altre rappresaglie eventuali. Ora su questo punto è agevole opporre che già molti magistrati della stessa corte non avevano esitato, e quando ancora la liberazione di Roma appariva incerta o lontana, a ricusarsi di aderire ad altre richieste del governo neofascista, il che aveva loro procurato il collocamento a riposo e li aveva esposti a serio pericolo di rappresaglie. La circostanza che il Conforti abbia accettato l'ufficio conferitogli quando il mutamento della sorte della capitale doveva sembrare, come fu, prossimo non attenua certamente, ma piuttosto aggrava, la colpevolezza di lui nell'avere, in quel momento, consentito (non è qui il caso di indagare se per spirito di parte o per semplice irriflessione) ad una cooperazione, nelle altissime funzioni anzidette, alla quale senza eccessivo rischio si sarebbe potuto sottrarre. Infine il rilievo che solo per brevissimo tempo tale collaborazione sia durata può dar luogo a rimpianto sulle conseguenze che un magistrato, ben noto per il suo valore, abbia a risentirne, ma nulla può togliere al carattere ed all'entità dell'atto da lui compiuto. In sostanza questa commissione, lungi dal disapprovare, anzi trovando encomiabile, il comportamento di coloro i quali, durante il periodo della dominazione nazifascista, rimasero finché poterono al loro posto e cercarono, anche assumendosi gravi oneri e responsabilità, di far funzionare nel miglior modo possibile gli uffici loro affidati, ritiene di dover giungere secondo legge in opposto avviso quando come nel caso presente, si trova di fronte ad una collaborazione che è prestata volontariamente e che oltrepassa i limiti dell'osservanza dovuta alle disposizioni dell'autorità occupante. Ritenuto pertanto che, non dimostrandosi dal Conforti alcuno dei casi di discriminante e minorante indicati nell'art. 17 D.L.L. 27 luglio 1944 n. 159, devesi, in applicazione della prima parte di detto articolo, proporre la dispensa di lui dal servizio³⁰⁵.

Contro tale decisione, Conforti presentò ricorso l'11 dicembre 1944 (comunicato all'alto commissario il 15 dicembre), in quanto convinto che le conclusioni della Commissione fossero "ingiustificate in fatto e in diritto", spiegando, relativamente al primo addebito, che la Commissione avrebbe dovuto fare una indagine più approfondita, e relativamente al secondo addebito sottolineò di nuovo, come già fatto nelle deduzioni difensive, la definizione di "collaborazione", per come avrebbe dovuto essere intesa e definita. Secondo Conforti, se proprio la Commissione avesse voluto deferirlo, l'accusa più opportuna sarebbe stata quella di "malcostume" e non quella di "collaborazione", "per avere coperto un posto che spettava a chi (Rubbiani) è più anziano di me". Secondo Conforti uno dei punti più erronei di tutta l'accusa risiedeva nella ricerca affannosa della sua colpevolezza³⁰⁶.

Il 28 dicembre 1944 Conforti venne sospeso dall'ufficio.

³⁰⁵ ACS, Mgg, III Vers., f. 67141; ACS, Mgg, CE, b. 1, f. 17; ACS, Mgg, CE, b. 7, f. 142.

³⁰⁶ ACS, Mgg, CE, b. 7, f. 142.

L'8 gennaio 1945 Conforti scrisse una lettera per precisare al meglio alcuni fatti riportati nel suo ricorso contro le conclusioni della Commissione di primo grado, accludendo alla stessa lettera le dichiarazioni di Messina e Rubbiani, con le quali Conforti perorò la sua difesa:

[...] Dalle dichiarazioni, infatti, risulta chiaro: che sia Messina, che Rubbiani e io ritenemmo atto di ordinaria amministrazione e di "contenuto puramente formale" l'ordine che mi veniva dal Ministro repubblicano; che tutti trovammo la spiegazione della mia nomina nella "ignoranza o dimenticanza" del ministero della presenza nella Procura Generale dell'Avvocato Generale Rubbiani, più anziano di me; che offrii di assumere la responsabilità di chiarire l'equivoco al fine, naturalmente, dell'eliminazione dello atto che mi riguardava, al quale dimostravo così di non tenere affatto; che il Rubbiani non volle che attuassi il proposito, perché poteva riuscire pericolo per lui; che sia il Rubbiani che io chiedemmo consiglio al Messina, il quale mi disse di prendere possesso dell'ufficio senza scrivere nulla al ministero, e ciò nell'interesse comune mio e del Rubbiani; che io seguii il desiderio del collega Rubbiani e il consiglio del Messina.

Rimane così perfettamente provato quello che ho sempre detto, sia davanti alla commissione di primo grado che nel ricorso a cotesta on. Commissione. Per cui risulta ancora meglio tutta l'erroneità delle "conclusioni" impugnate, e ciò sia sotto l'aspetto obbiettivo che sotto quello subbiettivo. Sotto l'aspetto obbiettivo, il mio modo di vedere era confermato da quello autorevole di due Alti Magistrati; Sotto l'aspetto subbiettivo, resta dimostrato che io avevo divisato, appena avessi os ad loquendum, di fare di tutto perché il provvedimento fosse revocato a favore del collega Rubbiani, più anziani di me; e che, se finii per assumere puramente e semplicemente l'incarico, fu per riguardo ai giusti interessi del collega Rubbiani e ai miei stessi, perché ad entrambi veniva evitato un ordine non gradito³⁰⁷.

Messina scrisse di ricordare molto bene quando, alla fine di maggio del 1944, Rubbiani e Conforti andarono nel suo ufficio, e di aver trovato "lodevole lo scrupolo" che Conforti si era posto per essere stato designato al posto del collega più anziano. Messina gli suggerì di "prestarsi alla presa di possesso", in quanto "atto puramente formale". Rubbiani confermò nella sua lettera che Conforti aveva manifestato "il proposito di segnalare, come per suo primo atto di ufficio, al Superiore Ministero, che anche io, più anziano di lui, esercitavo quelle funzioni" e riportò l'episodio avvenuto nell'ufficio di Messina.

Il 29 gennaio 1945 venne collocato a riposo su sua domanda; il provvedimento estinse il giudizio di epurazione e la sua sospensione venne revocata il 14 aprile 1945³⁰⁸.

4.9.4 VACCARI Umberto

Umberto Vaccari nacque a Torino l'8 gennaio 1875, da Bartolomeo e Margherita Martini. Nell'ultimo matricolare presente nel suo fascicolo personale risultava coniugato, con un figlio. Si iscrisse al Partito Nazionale fascista il 29 ottobre 1932.

Dopo la laurea in Giurisprudenza (risulta dal matricolare la sua conoscenza della lingua francese scritta e parlata), Vaccari entrò in magistratura con esame di concorso e si classificò 26° in graduatoria, con 239 4/7 voti. Fu nominato uditore giudiziario con decreto dell'8 giugno 1897 e il 27 dello stesso mese fu destinato alla Regia Procura di Milano. In seguito, con decreto del 30 gennaio 1898, su proposta dei capi di Corte, fu nominato vice pretore al primo mandamento di Milano.

Nelle note per l'anno 1897 fu qualificato "di capacità distinta, di molta dottrina in civile e sufficiente in penale, di molta operosità, di ottima condotta ed idoneo al posto che occupava"³⁰⁹. Anche il procuratore generale di Milano nell'aprile 1898 lo descrisse come un funzionario capace,

³⁰⁷ Presente nel fascicolo di epurazione di Salvatore Messina. Cfr. ACS, Mgg, CE b. 7, f. 67.

³⁰⁸ Il decreto di revoca firmato da Tupini il 13 aprile 1945 riguarda i magistrati Nicola Coco, Leopoldo Conforti, Emilio Migliucci, G. Battista Ferri, Francesco Sette, Luigi Barone, Dino Mandrioli, Carlo Costamagna, Nicola Palopoli, Raffaele Chieffo.

³⁰⁹ ACS, Mgg, III Vers., f. 67105.

operoso e di ottima condotta. Il 17 dello stesso mese fu quindi tramutato al mandamento di Visso con incarico di reggere l'ufficio.

Vaccari chiese di essere ammesso all'esame pratico di abilitazione alle funzioni giudiziarie e in un rapporto del 24 settembre 1898 del primo presidente di Ancona, si legge che il magistrato aveva dimostrato durante il suo lavoro una buona attitudine alle funzioni giudiziarie e il procuratore generale presso la stessa Corte d'Appello, in un rapporto del 7 ottobre, sottolineò la sua buona condotta e la serietà.

Nell'esame di abilitazione alle funzioni giudiziarie risultò vincitore, classificandosi al 35° posto in graduatoria con 204 e 5/7 voti e con decreto del 25 giugno 1899 fu nominato aggiunto giudiziario (restando comunque nelle sue funzioni di vice pretore a Visso). Da Visso, il 3 settembre fu tramutato, con le stesse funzioni, a Santa Vittoria in Matenano; l'anno successivo chiese, il 15 aprile, di essere tramutato a Bettola e il 28 giugno al Tribunale di Forlì.

Vaccari, nel periodo in cui si avvicinava la sua nomina a pretore, chiese di essere destinato nella circoscrizione del Tribunale di Piacenza e Petrillo, primo presidente di Bologna, espresse parere favorevole nel maggio 1901. Con decreto del 30 giugno 1901 fu nominato pretore a Pianello Val Tidone. Nel 1902 si rese vacante il mandamento di Lugagnano Val d'Arda e Vaccari chiese di essere trasferito: i capi della Corte d'Appello di Parma ne proposero il trasferimento (con rapporto del 10 maggio). Fu tramutato in quella sede con decreto del 5 giugno.

Fu tramutato a Rivergaro, a sua domanda, con decreto dell'8 marzo 1903 (nel rapporto del febbraio i facenti funzione procuratori generali della Corte d'Appello di Parma scrissero tra le altre cose che vista l'importanza di quel mandamento Vaccari era da preferire ad altri per la sua capacità, dottrina ed operosità).

In un rapporto del 28 novembre 1904, il procuratore generale di Parma scrisse, inviando una domanda di trasferimento di Vaccari, che egli "aveva dato prova di capacità distinta, di molta operosità e di ottima condotta". Nell'ottobre 1907 venne proposto per la Pretura di Piacenza dal procuratore generale di Parma e dal primo presidente.

Nella seduta del 28 novembre 1907, il Consiglio giudiziario presso il Tribunale di Piacenza, in occasione dello scrutinio a cui doveva essere sottoposto Vaccari, emise il seguente parere:

è magistrato di distinta capacità e dottrina, operosissimo, di carattere serio ed indipendente ed ha sempre cooperato a tener alto il prestigio dell'Autorità giudiziaria in tutte le residenze nelle quali si è trovato. Nulla risulta a suo carico dall'esame del fascicolo personale; ed anzi il Procuratore del Re ha accertato di avere spesse volte segnalato l'avv. Vaccari come il pretore che nell'adempimento dei suoi doveri d'ufficio e per la cura da lui impiegata nei lavori statistici e pregevolissime relazioni meritava plauso speciale in confronto di tutti i suoi colleghi del circondario. L'esame delle sentenze presentate sia in materia civile che penale riconvince il Consiglio che l'avv. Vaccari abbia il diritto di ottenere una lusinghiera classifica che possa affrettare la sua promozione a Giudice al qual posto lo ritiene maggiormente adatto³¹⁰.

Anche i capi della Corte d'Appello di Parma si associarono a questo parere e nel loro rapporto del 5 dicembre scrissero che:

in tutti gli uffici cui fu destinato egli seppe sempre farsi apprezzare per le sue ottime qualità tanto che sia i Capi delle Corti d'appello di Milano, Bologna e Ancora, sia quelli di questa Corte ebbero ognora a qualificarlo di capacità distinta, di molta dottrina sì civile che penale, di grande operosità e di condotta ottima. Di carattere serio e dignitoso, ha ovunque incontrato anche il favore del foro, per la sua indipendenza ed imparzialità; per la sua fermezza ed energia non scompagnate mai da gentilezza di modi, da fine tatto. Le sue sentenze sì civili che penali sono sempre elaborate; dimostrano una cultura soda e non comune; rivelano la giustizia del criterio giuridico del loro estensore, sono improntate ad una modernità di vedute che denota come il loro autore sia al corrente della dottrina e della giurisprudenza e come sappia bene applicarne il postulato alle diverse contingenze di fatto³¹¹.

³¹⁰ ACS, Mgg, III Vers., f. 67105.

³¹¹ ACS, Mgg, III Vers., f. 67105.

Vaccari venne tramutato, a sua domanda, alla Pretura di Stradella, con decreto del 12 marzo 1908. Nella seduta del 15 marzo la Commissione speciale lo dichiarò promovibile a scelta, a maggioranza di quattro voti, motivando la decisione con le seguenti parole: “la Commissione osserva che le sue sentenze, sì civili che penali, sono sempre elaborate, dimostrano una cultura soda e non comune, giusto criterio giuridico, e sono improntate a quella modernità di vedute che rivela come l’estensore sia al corrente della odierna dottrina e giurisprudenza e come sappia opportunamente applicare gli insegnamenti”.

Fu, nell’ottobre 1908, temporaneamente incaricato delle funzioni di pretore anche nel mandamento di S. Maria della Versa, fino all’insediamento del titolare e nel dicembre 1909 fu nominato giudice del Tribunale di Messina, chiamato poi il 30 dicembre a prestare servizio al Ministero per esercitare le funzioni di segretario particolare del sottosegretario di Stato³¹². Al termine di questo incarico fu applicato prima all’Ufficio d’istruzione dei processi penali presso il Tribunale di Messina, e poi a quello di Perugia, con le stesse funzioni (31 marzo 1910).

Il 25 febbraio 1912 passò al Tribunale di Bologna con le funzioni d’istruttore e il 20 novembre 1913 fu destinato al Tribunale di Trapani continuando a prestare servizio a Bologna. Fu destinato in pianta al Tribunale di Bologna il 28 febbraio 1915, dopo aver più volte presentato domanda per ottenere tale passaggio e aver sempre ricevuto lusinghieri giudizi da parte del primo presidente della Corte d’Appello di Bologna.

Il 27 gennaio 1916 fu nominato, in seguito a sua domanda, rappresentante del pubblico ministero presso il Tribunale regionale di Tripoli. Nel febbraio 1920, quando vennero richiesti i titoli e i lavori per lo scrutinio speciale, il procuratore generale della Corte d’Appello di Tripoli scrisse³¹³:

[...] Quale rappresentante del P.M. a Tripoli, egli ha dimostrato di possedere le speciali attitudini al non facile e faticoso arringo, come la citata circolare ministeriale dice. Pienamente al possesso di tutto il diritto penale, egli accoppia alla vasta sua dottrina una facilità di parola, non scevra di eleganza, sempre serena, placida, schiva delle sottigliezze curiali, come ha dimostrato in molti dei processi più importanti che furono qui discussi in questi ultimi anni. Giacché egli ha il lodevole sistema di assegnare a sé le cause di natura più delicata, in cui maggiore sia l’impegno delle parti.

Quanto a capacità pertanto il cav. Vaccari ben può dirsi a suo posto rappresentante del P.M. come lo è stato a Tripoli per ben quattro anni, sarà anche nella madrepatria, dopo che egli rimpatrierà, un procuratore del Re ottimo sotto tutti i riguardi. Dell’opera sua non ebbi a dolermi in nessun momento, per nessuna causa. Se qualche volta v’è stato dissenso fra me e lui nell’apprezzamento d’una determinata questione di fatto o di diritto, l’opinione da lui manifestata fu sempre seria, degna di rispetto.

Nei miei tre ultimi discorsi inaugurali ho segnalato alla pubblica lode l’opera di lui degna e seria. Durante la mia assenza da Tripoli, per oltre quattro mesi, per missione e successiva licenza, il cav. Vaccari ha retto anche questo ufficio di Procura Generale in modo veramente encomiabile.

Anche dal punto di vista delle esigenze coloniali (l’art. 68 delle Norme Complementari sovracitato prescrive che sarà tenuto conto “in particolar modo nelle speciali attitudini dimostrate dal magistrato nel corrispondere con la celerità e la semplificazione dei procedimenti a lui affidati, alle esigenze dell’amministrazione della giustizia in Colonia e della conoscenza da lui acquistata degli istituti del diritto indigeno e delle consuetudini locali”) ben si può dire che il cav. Vaccari è perfettamente a suo posto.

[...] Il cav. Vaccari è uno studioso, colto al par che intelligente. E non solo possiede perfettamente tutta la materia penale, ma, come ho già detto, è particolarmente esperto nel diritto indigeno, di cui conosce gli istituti. Carattere: serio, equilibrato, incensurabile sotto ogni rapporto. Ad una sufficiente energia accoppia una non comune signorilità di modi, che è dote apprezzabile come quella che conferisce sempre maggior dignità all’ufficio. Ha dimostrato sempre d’aver molto tatto, tant’è ciò vero che, pur svolgendosi l’opera sua fra le speciali, talvolta eccessive, suscettibilità del mondo musulmano, non un solo incidente ebbe mai a verificarsi in tutto il periodo non breve nel quale egli dirige l’attuale suo importante ufficio.

³¹² Il sottosegretario Fabri, con lettera del 31 marzo 1910 diretta al comm. Sutro, capo della Divisione Magistratura assicurò che Vaccari aveva prestato la sua opera come segretario particolare “con l’ingegno, la dottrina e la lealtà che erano le doti eminenti di quel giovane e valoroso magistrato”.

³¹³ A tali informazioni si associò anche il governatore della Tripolitania, secondo quanto assicurò il Ministero delle Colonie con nota del 2 marzo 1920.

Operosità: è un lavoratore; il primo a venire in ufficio, l'ultimo ad andarsene. Fra i documenti presentati per lo scrutinio, vi sono i certificati relativi al lavoro da lui annualmente sbrigato. Ma le cifre, di per sé eloquenti, non bastano a dare di per sé stesse l'adeguata misura della sua operosità; solo chi conosce il servizio della R. Procura e sa quanto tempo portino via le esigenze del pubblico e degli avvocati che fanno continuamente capo a chi dirige l'ufficio, il servizio di udienza, la copiosa corrispondenza, l'obbligo d'invigilare tutti i rami di servizio, può avere la nozione precisa del lavoro sbrigato da questo bravo magistrato.

Condotta: quale dev'essere quella d'un magistrato cosciente del suo dovere. Il cav. Vaccari, lo ripeto, è un galantuomo ed un gentiluomo perfetto³¹⁴.

Venne dichiarato promovibile a scelta per la carriera requirente all'unanimità dalla seconda Sezione del Consiglio Superiore nella seduta del 23 marzo 1920 che motivò così la sua decisione:

I lavori consistono in tre relazioni sulla delinquenza e sul funzionamento della giustizia penale nella circoscrizione del Tribunale di Tripoli, in due pronunciati civili, in requisitorie ed in sentenze ed ordinanze istruttorie penali, e son tutti favorevolmente giudicati per la chiarezza della esposizione, per la precisione dei criteri giuridici e per sicura conoscenza delle materie trattate. Il Vaccari è magistrato equilibrato e colto; nello studio dei processi affidatigli come istruttore e come rappresentante il P.M. si rileva diligente nell'analisi delle prove ed acuto e scrupoloso nella definizione delle singole responsabilità. Del suo zelo operoso fanno, poi, fede molti documenti da lui prodotti a corredo dell'istanza di scrutinio.

Ad avviso concorde del Consiglio, il Vaccari potrà riuscire, anche nei gradi superiori, un pregevole funzionario della magistratura requirente³¹⁵.

Vaccari venne poi nominato, con il suo consenso, procuratore del re a Novi Ligure (con decreto del 21 novembre 1920) e messo a disposizione del Ministero delle Colonie per continuare a esercitare l'incarico di rappresentante il P.M. presso il Tribunale regionale di Tripoli, in cui restò sino all'8 marzo 1923, quando cessò a sua domanda da queste funzioni e dall'essere a disposizione del Ministero stesso (dal luglio successivo). Vaccari espresse il desiderio di essere destinato come sostituto procuratore generale di Roma e il 13 luglio il Ministero delle Colonie esprimeva parere favorevole: "secondo quanto dichiarava il governatore della Tripolitania, il Vaccari, magistrato degno del massimo riguardo per le sue doti di cultura, di intelligenza e di carattere e durante la sua permanenza in colonia aveva reso a quella amministrazione segnalati servizi". Venne richiamato in servizio, destinato alla Regia Procura di Forlì il 15 luglio 1923 e nell'agosto successivo fu nominato sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Bologna. Vaccari chiese, poi, il 27 febbraio 1925, di essere ammesso al concorso per i posti di consigliere di Cassazione e parificati, indetto con decreti 19 dicembre 1924 e 10 febbraio 1925.

Nel loro rapporto del 28 febbraio 1925 i capi della Corte di Appello di Bologna scrissero:

Basterebbe pensare agli incarichi speciali, che egli ebbe, agli uffici da lui coperti in sedi importantissime, ai molti anni passati a Tripoli, con funzioni anche superiori al proprio grado, per convincersi che il cav. uff. Vaccari è veramente un magistrato prezioso. Ma di ciò poi fanno fede le attestazioni e gli encomii, che si leggono nel suo incartamento, nel quale non vi è il più disappunto [...].

Questi suoi lodevoli precedenti trovano poi riscontro nell'opera che egli va prestando da alcuni anni in questa Procura Generale, e della quale noi ci sentiamo di fare incondizionata attestazione. Il cav. Uff. Vaccari ha e continua anche qui a dimostrare le sue doti eccellenti di mente equilibrata, di vasta coltura generale e speciale così nel ramo civile e penale, e possiamo anche dire nel ramo amministrativo e disciplinare. Infatti fu a lui affidato un servizio della maggiore importanza, quello cioè della partita carceri e riformatori, nella quale sono frequenti le ricerche di indole tecnica ed amministrativa, ed è poi delicata la mansione disciplinare. Orbene egli con rara perspicacia si è subito ad dimostrato versatissimo nella materia, conoscitore di ogni norma e regolamento, che sa applicare con sicurezza e sollecitudine veramente esemplari.

Il cav. uff. Vaccari è un forbito ragionatore, efficace nei giudizi di Assise, per forza di una dialettica sicura, senza esagerazioni, e che sa circondare di eleganza, di forma, ottenendo così risultati positivi anche in cause gravi e difficili. La sua operosità anche qui si dimostra veramente instancabile; è un appassionato della sua nobile funzione. La condotta così morale che politica è irreprensibile; e come ben disse il Procuratore generale di

³¹⁴ ACS, Mgg, III Vers., f. 67105.

³¹⁵ ACS, Mgg, III Vers., f. 67105.

Tripoli, vi è tutta una signorilità nel suo comportamento, signorilità scevra da qualsiasi affettazione, ma solo portata di un'anima squisitamente gentile.

Noi lo riteniamo perciò magistrato meritevole di distinzione, fra gli ottimi senza dubbio, ed idoneo alle funzioni giudicanti come alle requirenti, ed alle funzioni direttive³¹⁶.

Venne dichiarato meritevole di promozione all'unanimità con 46 punti, con il 93° posto in graduatoria, con la seguente motivazione: "il Vaccari presenta discorsi inaugurali, rapporti, requisitorie, motivi d'impugnazione e qualche sentenza redatta da giudice. Si tratta, in complesso, di lavori non molto importanti, ma redatti con garbo e spigliatezza ed informati e corretti criteri. Il concorrente è, senza dubbio, degno di considerazione anche per le sue doti di operosità e di carattere".

Nell'aprile 1926 Vaccari chiese nuovamente di essere ammesso al concorso per i posti di consigliere di Corte di Cassazione, e i capi della Corte d'Appello di Bologna nel loro rapporto confermarono i giudizi già presentati in precedenza. La Commissione giudicatrice del concorso lo dichiarò meritevole di promozione con 46 punti, assegnandogli il 197° posto in graduatoria. Chiese di essere ammesso allo scrutinio per i posti di Cassazione e parificati il 9 maggio 1927, dichiarando di aspirare a entrambe le carriere. Nella trasmissione dell'istanza i capi della Corte d'Appello di Bologna trascrissero integralmente le informazioni date il 28 febbraio 1925, aggiungendo: "Da allora questo veramente prezioso e distinto magistrato ha perseverato nel dimostrare nello scrupoloso adempimento del proprio ufficio quella specchiata capacità, coltura e indefessa operosità delle quali è costante parola in tutto il suo incartamento, sempre accompagnato da esemplare rettitudine di vita morale e politica. Dobbiamo poi concludere che egli ha abbondantemente idoneità così alle funzioni requirenti come alle giudicanti".

Nella seduta del 21 ottobre 1927 la prima Sezione del Consiglio Superiore dichiarò Vaccari promovibile per merito con tre voti di merito distinto nella requirente e Vaccari ricorse alle Sezioni unite il 12 novembre 1927 contro quella decisione³¹⁷.

Vaccari venne chiamato al Ministero con funzioni amministrative e destinato a capo dell'Ufficio II della Direzione Generale degli affari penali con decreto del 15 gennaio 1928.

Il direttore generale degli Affari penali, nel suo rapporto del 16 novembre 1928, scrisse:

Allorchè si rese vacante, sui primi del corrente anno, l'ufficio delle grazie, che, come a tutti è noto, è uno dei più importanti e delicati uffici del Ministero della giustizia, S.E. il Ministro, che conosceva personalmente ed apprezzava il dott. Umberto Vaccari, in allora Sostituto Procuratore generale della Corte di Appello di Bologna, lo prescelse per la direzione di quell'ufficio.

Ed ora, dopo circa un anno che ho avuto il Vaccari per immediato mio collaboratore nella direzione del Servizio delle Grazie, sono ben lieto di dichiarare che, all'aspettative che per una così autorevole designazione aveva in lui riposta, egli ha corrisposto, disimpegnando in modo veramente eccellente, le sue nuove funzioni. Ed infatti, non solo si è dimostrato fornito di svariata e soda cultura, ma si è distinto altresì per il fine criterio giuridico, per la pronta intuizione e per la perspicuità ed efficacia nell'espone il risultato dell'esame – sempre coscienziosamente fatto – degli affari affidatigli; aggiungendo a queste egregie doti la maggiore operosità ed una esemplare dignità di vita.

Ritengo pertanto che il Vaccari possa aspirare degnamente alle migliori classifiche e prego la S.V.III.ma di voler trasmettere queste mie brevi note informative al Consiglio Superiore della Magistratura³¹⁸.

Le Sezioni unite del Consiglio Superiore della Magistratura, intanto, nella seduta del 3 dicembre 1928, lo dichiararono promovibile per merito distinto, a maggioranza, nella requirente e con decreto del 27 maggio 1929 fu nominato sostituto procuratore generale di Corte di Cassazione e incaricato

³¹⁶ ACS, Mgg, III Vers., f. 67105.

³¹⁷ Nella decisione si legge: "Oltre ad alcuni discorsi inaugurali abbastanza ben redatti, il Vaccari produce rapporti, requisitorie e motivi d'impugnazione. Si tratta di lavori scritti con garbo e spigliatezza ed informati, generalmente, a corretti criteri, ma non molto notevoli né per gravità di fatti, né per importanza di questioni. Più che per il valore della sua produzione, il candidato appare degno di classificazione vantaggiosa soprattutto per le sue pregevoli doti di carattere e di operosità".

³¹⁸ ACS, Mgg, III Vers., f. 67105.

delle funzioni di procuratore del re presso il Tribunale di Roma. Nel 1930 il procuratore generale della Corte d'Appello di Roma propose Vaccari a commendatore della Corona d'Italia, "per i suoi requisiti morali e intellettuali, per la sua laboriosità e pel prestigio delle funzioni che esercitava".

Il 5 dicembre 1933 gli fu conferito il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro per essersi "distinto in modo eminente nello svolgere opera per la emenda, la rieducazione dei detenuti e dei minorenni travati e per l'assistenza ai liberati dal carcere".

Nel maggio 1936 Vaccari inviò al capo di Gabinetto un estratto del suo discorso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario presso la Corte di Appello di Tripoli "pronunziato nel gennaio 1923 a prova che egli, fin da quel momento aveva salutato il nuovo ordine instaurato dal duce, certo che esso avrebbe promosse le fortune della Patria".

Con decreto del 21 dicembre 1936 venne nominato procuratore generale applicato a Venezia e l'11 ottobre 1941 consigliere della Corte Suprema di Cassazione per la magistratura. Sempre nell'ottobre 1941 venne nominato componente della Corte disciplinare della magistratura.

Venne collocato fuori ruolo, per attendere a studi legislativi, il 2 dicembre 1941 e nel gennaio dell'anno successivo fu, col suo consenso, temporaneamente assegnato a esercitare le funzioni di avvocato generale del re imperatore presso la Corte Suprema di Cassazione. Il 19 luglio 1943 venne applicato alla Corte Suprema di Cassazione per sostituirvi l'avvocato generale, continuando a rimanere fuori ruolo e nell'agosto dello stesso anno fu nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso per titolo per 8 posti di consiglieri di Corte di Cassazione.

Negli anni concitati della RSI, venne richiesto a Vaccari di prendere servizio presso le Sezioni di Corte di Cassazione a Brescia. Il 13 aprile del 1944 Vaccari indirizzò una lettera al procuratore generale alla Corte Suprema di Cassazione, nella quale si legge, tra le altre cose:

Designato per l'esito dell'avvenuto sorteggio a far parte dell'ufficio di pubblico ministero presso le sezioni di Corte di Cassazione dell'Alta Italia, debbo rappresentarvi le ragioni per le quali non mi è possibile, mio malgrado, di lasciare la residenza di Roma.

Solo pochi mesi mi restano per il raggiungimento di quel limite di età che importa la cessazione dalle funzioni, e già di per sé il carico degli anni mi metterebbe nella condizione di non poter affrontare i disagi del lungo viaggio da Roma a Brescia nelle attuali circostanze e le condizioni di vita che dovrei incontrarvi nella nuova sede. Ma malauguratamente [...] mi si è manifestata un'ernia inguinale, come risulta dal certificato medico che allego, per modo che ogni strapazzo mi riuscirebbe di pregiudizio. D'altra parte è necessario che mi sottoponga ad un intervento chirurgico per eliminare l'inconveniente che non solo se tollerato riuscirebbe di naturale limitazione alla mia attività normale, ma coll'andar del tempo sarebbe destinato ad aggravarsi con conseguenze dannose. Detto ciò aggiungerei – e questo ad abbondanza, in quanto le circostanze suddette sono determinanti e giustificano perciò la mia determinazione – che in ogni modo non potrei condurre con me mia moglie. E ciò in quanto, come vi è noto, ella ha fondato in Roma un istituto [...] che porta il suo nome e provvede all'assistenza di circa quattrocento fanciulli filicamente mecenati [...]³¹⁹.

Il 20 aprile 1944 venne collocato a riposo dalla RSI (con decreto firmato dal ministro di Grazia e Giustizia Pisenti) per speciali motivi di servizio, con diritto al trattamento di quiescenza.

Al termine della guerra, durante il periodo dell'epurazione, nella scheda personale, compilata il 1° ottobre 1944, dichiarò di non aver mai ricoperto cariche fasciste o avuto qualifiche o incarichi di qualsivoglia natura legate al Partito nazionale fascista. Egli inoltre descrisse così, al punto 20, il suo svolgimento di carriera dal 28 ottobre 1922 all'8 settembre 1943 "Al 28 ottobre 1922 ero a Tripoli col grado di sostituto procuratore generale d'appello; destinato nel 1923 alla Corte di Appello di Bologna; assunto nel 1928 al Ministero della Giustizia colla funzione di capo di ufficio; promosso al grado 4° nel 1924 e nominato procuratore del re a Roma; promosso al grado 3° nel 1936 e nominato procuratore generale presso la Corte di Appello di Venezia; applicato nel 1942 alla Corte di Cassazione per esercitarvi le funzioni di avvocato generale". Inoltre, al punto 34, relativo al trasferimento al Nord, Vaccari scrive "richiesto per il trasferimento non aderì e venni collocato a

³¹⁹ ACS, Mgg, III Vers., f. 67105.

riposo con decorrenza dal 20 aprile 1944”, dichiarando al punto successivo di non aver prestato giuramento al Governo fascista repubblicano.

Nel fascicolo personale di Vaccari si trova un appunto della Commissione per l’epurazione, del 18 novembre 1944, non firmato, nel quale si legge in merito all’epurazione a suo carico:

S.E. Vaccari Umberto, Procuratore generale di Corte di Appello in funzione di Avvocato Generale aggiunto presso la Corte di Cassazione, non ha – da quanto risulta a questo ufficio – particolari precedenti politici. Tuttavia sembra che la sua carriera sia dovuta massimamente alle buone grazie della moglie e alla intima amicizia del maresciallo Graziani. È generalmente ritenuto magistrato di modesta levatura. Si propone che egli venga segnalato al presidente del Consiglio per il collocamento a riposo ai sensi dell’art. 2 d.l.lgt. 11 ottobre 1944 n. 257. Il Vaccari dovrebbe restare in servizio ancora un anno.

Vaccari venne collocato a riposo per limiti d’età, con il titolo onorifico di procuratore generale della Corte Suprema di Cassazione, l’8 gennaio 1945.

4.9.5 EULA Ernesto

Ernesto Eula nacque il 26 giugno 1889 a Barge, in provincia di Cuneo, da Luigi e Adele Besso³²⁰. In una nota presente nel fascicolo personale si legge di lui che “discende da antica famiglia piemontese di combattenti e di giuristi, distintasi per il tributo di sangue offerto alla Patria particolarmente nell’ultima guerra, nella quale si immolò da eroe l’unico figlio Luigi meritando la decorazione della Medaglia d’Argento al valor militare”³²¹. Si sposò il 2 giugno 1919 a Torino con Laura Eula, con cui ebbe un figlio, Luigi, che cadde in combattimento l’8 marzo 1941, quando ancora ventenne (e laureando in Giurisprudenza) si trovava sul fronte albanese, con il grado di sottotenente di complemento del 1° Reggimento granatieri di Sardegna. Fu decorato di medaglia di argento “sul campo” al valore militare.

Eula si laureò all’Università di Catania nel luglio 1911 e partecipò al concorso per 100 posti di uditore giudiziario bandito nello stesso mese di luglio 1911, classificandosi in 13° posizione con 105 voti³²². Venne quindi nominato uditore giudiziario il 24 aprile 1912 e fu destinato alla Regia Procura di Casale, da cui fu tramutato nel dicembre 1912 al mandamento di Vercelli, su parere favorevole del procuratore di Casale, che lo definì “giovane serio, studioso, laboriosissimo ed assai colto”.

Il 5 ottobre 1913, dopo aver avuto l’abilitazione per le funzioni giudiziarie da parte del Consiglio Giudiziario presso il Tribunale di Vercelli, venne destinato, in qualità di vice pretore, alla Pretura di Vercelli. Il 14 giugno 1914 fu nominato sostituto procuratore del re a Brescia. Eula chiese il trasferimento per gravi motivi familiari. Nel rapporto del procuratore generale di Brescia del 14 aprile 1915 si legge:

Il sostituto procuratore del Re presso il locale Tribunale dott. Ernesto Eula ha avuto la sciagura di perdere circa un mese fa la moglie e pochi giorni appresso l’unico figlio maschio. Accasciato dal dolore egli lasciò questa residenza con regolare congedo per recarsi a Casale Monferrato presso la famiglia paterna, e di là inviò una domanda di tramutamento, che rassegnai a codesto superiore Ministero col rapporto 23 marzo u.s. n. 2041, adducendo a giustificazione della stessa la riluttanza che provava a riassumere il servizio in questa città, dove

³²⁰ Cfr. ACS, Mgg, CE, b. 10, f. 168; MG, Fasc. pers., f. 81806; ACS, Csc, Fasc. pers., b. 58, f. 855; la biografia di Maria Letizia D’Autilia presente in *Dizionario Biografico degli Italiani* - Volume 43 (1993) Treccani; e la voce presente in *Enciclopedia Italiana* Treccani - III Appendice (1961). Il 21 agosto 1955 gli fu conferita la cittadinanza onoraria di Pieve di Teco (Imperia).

³²¹ Cfr. ACS, Csc, Fasc. pers., b. 58, f. 855;

³²² Nel riassunto di carriera conservato nel fascicolo personale si riporta luglio con la conseguente domanda per il concorso sempre nel mese di luglio. In altri documenti e nella biografia di Maria Letizia D’Autilia presente in *Dizionario Biografico degli Italiani* - Volume 43 (1993) si riporta settembre. Cfr. MG, Fasc. pers., f. 81806.

ebbe a subire tanta iattura. Successivamente poi egli mi fece conoscere che, scaduto il congedo, che io gli avevo concesso, piuttosto che ritornare in questa residenza avrebbe chiesta l'aspettativa perché non si sentiva la forza di rivedere i luoghi dove morirono i suoi cari.

Io che conosco l'Eula, che è del resto un valoroso funzionario, e che lo vidi nel momento in cui l'avversa sorte lo ha sì duramente colpito, posso assicurare che quanto egli dice è conforme al vero, per cui gli si deve usare ogni benigno riguardo. D'altro canto però io devo preoccuparmi delle condizioni di questa Procura del Re, la quale non può assolutamente procedere regolarmente coll'opera del capo e di due soli sostituti, tanto più che di tratto in tratto, stante le condizioni di salute, che impediscono al sostituto Procuratore generale cav. Verdelli di assistere ai dibattimenti delle Assise, sono costretto a valermi per questi lavori dell'opera di qualcuno di detti funzionari. In vista di quanto sopra io prego pertanto vivamente la E.V. di volere nell'interesse del servizio esaudire prontamente la domanda del sostituto procuratore del Re Eula col tramutarlo ad altro ufficio, e col provvedere immediatamente alla sua sostituzione affinché la Procura del Re presso il locale Tribunale non abbia a restare priva troppo a lungo di un funzionario del quale ha estremo bisogno³²³.

La sua domanda di trasferimento fu così accolta e il 20 maggio 1915 passò alla Procura presso il Tribunale di Mondovì. Successivamente, il 24 giugno 1915, fu destinato a esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Borgomaro.

Si arruolò volontario durante il primo conflitto mondiale, prestando giuramento di fedeltà a Casale Monferrato il 10 aprile 1916 (con il grado di sottotenente di M.T. Arma del Genio al 23 marzo 1916), partecipò alle campagne di guerra 1916-1917-1918-1919 e venne decorato con la Croce al merito di guerra. Il 3 aprile 1916 fu assegnato al Deposito del 2° Reggimento Genio Zappatori a Casale Monferrato per prestarvi il servizio di prima nomina e dal 9 maggio operò in territorio dichiarato in stato di guerra, assegnato il giorno successivo al 53° Battaglione Genio Zappatori della 170^a Compagnia. Fu promosso tenente il 21 gennaio 1917 e il 9 luglio successivo fu comandato al Tribunale di Guerra del 22° Corpo d'Armata in funzione di sostituto avvocato militare, trasferito poi con le stesse funzioni il 10 febbraio 1918 al Tribunale di Guerra del 2° Corpo d'Armata. Il 1° giugno 1918 fu promosso capitano del Corpo di complemento di giustizia militare e assegnato al Tribunale di guerra del 2° Corpo d'Armata. Rientrò dal territorio dichiarato in stato di guerra il 4 novembre 1918 e il 12 marzo 1919 fu assegnato come sostituto avvocato militare al Tribunale Militare Territoriale di Napoli, e in seguito (8 aprile) al Tribunale Militare Territoriale di Torino. Fu inviato in licenza illimitata seguita da congedo il 1° ottobre 1919.

Il 26 settembre 1919, l'avvocato militare presso il Tribunale militare territoriale di Torino, inviando la richiesta di trasferimento di Eula alla Procura di Mondovì, scrisse che egli "come si dimostrò valoroso combattente, così aveva dato prova, quale sostituto avvocato militare, di essere ottimo magistrato, capace, dotto ed operoso, addimostrando particolare attitudine per le funzioni requiranti".

Il 6 novembre 1919 venne, a sua domanda, tramutato al mandamento di Pieve di Teco, da cui venne trasferito, sempre a sua domanda, come sostituto procuratore del re al Tribunale di Savona il 13 marzo 1924.

Venne ammesso al concorso per esami e per titoli a 8 posti di consigliere di Appello, indetto nell'aprile 1927. Il Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Genova, nella seduta del 21 luglio 1927, emise la seguente deliberazione:

[...] I suoi inizi furono molto lusinghieri, tanto che il Procuratore del Re e il Procuratore generale di Casale in rapporti del 1 ottobre, 2 novembre e 21 dicembre 1912 lo indicano come magistrato di carattere serio, studiosissimo, laboriosissimo, capace ed operoso e di ottima condotta morale e politica. Il Primo Presidente della Corte di Appello di Casale in un suo rapporto del 28 dicembre di quell'anno lo qualifica fornito di buoni studi, di molta capacità, di lodevole operosità e di condotta irreprensibile.

Queste note di elogio seguirono anche negli anni successivi tanto che con deliberazione 23 luglio 1913 il Consiglio Giudiziario presso il Tribunale di Vercelli dichiara che l'Eula ha dato prove indubbie di capacità alle funzioni giuridiche ed il Procuratore del Re presso il medesimo Tribunale in un rapporto del 2 luglio 1914 lo indica come fornito di capacità distinta, operosità lodevole e condotta privata e politica ottima. Promosso nel

³²³ Cfr. MG, Fasc. pers., f. 81806.

giugno 1914 giudice fu destinato in qualità di Procuratore del Re alla R. Procura di Brescia, dove continuò a farsi notare, di modo che il Primo Presidente della Corte di Appello di Brescia in un rapporto del 1 giugno 1915 attesta essere egli di molta capacità, di sufficiente dottrina civile e molta penale, di molta operosità e di ottima condotta. Nel giugno 1915 fu trasferito alla Pretura di Borgonaro in qualità di titolare e vi rimase sino al marzo 1916, quando fu chiamato alle armi e prestò servizio in qualità di ufficiale sino all'ottobre 1919, prima al fronte e successivamente presso il Tribunale di Guerra del II° Corpo di armata come S. Avvocato Militare, e poscia come Avvocato Militare.

Il Generale Albricci, Comandante del predetto Corpo d'Armata, lo indicò in un rapporto come magistrato serio e dignitoso, di pronta intelligenza e di vasta e solida cultura giuridica, e concluse dicendo "avere egli adempiuto con capacità e con zelo al suo ufficio, ricoprendo con ottimo rendimento le sue funzioni". Fu infatti decorato della Croce al merito di guerra. Destinato nel novembre 1919 alla Pretura di Pieve di Teco vi rimase sino al marzo 1924, quando fu trasferito al Tribunale di Savona in qualità di S. Procuratore del Re, ove tuttora si trova. All'atto di tale trasferimento il Procuratore del Re di Sanremo dichiarò essere l'Eula magistrato colto, laboriosissimo, scrupoloso e di ottima condotta.

In tale occasione il Prefetto d'Imperia con lettera diretta a S.E. il Procuratore generale scriveva: "non posso non esprimere il mio dispiacere nel vedere privata questa Provincia di un valoroso funzionario, il quale, oltre ad esercitare le sue funzioni con tanta capacità, rettitudine e dignità, aiutava non poco l'Autorità politica nell'opera che questa doveva esercitare per la pacificazione degli animi in quel centro difficile e per la propulsione del sentimento patriottico".

Con rapporto dell'11 luglio 1927 i Capi del Tribunale di Savona attestavano che l'Eula ha prestato sempre l'opera sua diligente e zelante e che è ottimo parlatore, specialmente adatto alle funzioni requirenti, e che è fornito di molta cultura civile e penale e di condotta irreprensibile sotto ogni riguardo, per cui deve ritenersi magistrato veramente distinto per eminenti doti di cultura, diligenza e carattere³²⁴.

Non venne però ammesso alle prove orali perché agli scritti fu dichiarato non idoneo in Diritto civile, mentre gli vennero assegnati rispettivamente 9, 8 e 9 punti in Diritto commerciale, Diritto penale e Diritto amministrativo.

Con disposizione ministeriale del 28 febbraio 1928 venne destinato all'Ufficio speciale per la formazione dei ruoli d'udienza della Corte di Cassazione, in seguito alla richiesta del primo presidente della stessa Corte. Venne poi posto fuori ruolo e applicato alla prima presidenza della Corte l'11 ottobre 1928.

Si presentò al concorso per 7 posti di consigliere d'Appello indetto nel maggio 1928, dove fu l'unico approvato, con i voti di 10 in Diritto civile, 9 in Diritto commerciale, 9 Diritto penale e 7 in Diritto amministrativo.

A questo riguardo, il primo presidente della Corte di Cassazione ricordò, nel suo rapporto del 28 luglio 1928, che fu proprio il risultato così lusinghiero al concorso del 1928 che richiamò la sua attenzione su di lui quando fu istituito l'Ufficio del Ruolo presso la Corte di Cassazione, e le ottime informazioni raccolte sul suo conto:

[...] Il giudice Eula ha già partecipato con risultato molto lusinghiero all'analogo concorso che ebbe luogo nell'anno 1927. Egli conseguì, infatti, l'approvazione in tre sulle quattro prove scritte con voti 8-9-9 e la Commissione esaminatrice, nella sua relazione, fece speciale menzione dei lavori dell'Eula, segnalandone il pregevole contenuto, ed esprimendo il rincrescimento che le disposizioni della legge le vietassero la revisione del lavoro non approvato e un giudizio complessivo, che sarebbe certamente riuscito favorevole. E fu appunto il risultato molto lusinghiero del concorso sostenuto dal giudice Eula che richiamò la mia attenzione sul suo nome, allorché, istituito l'Ufficio del Ruolo presso la Corte di Cassazione del Regno, ebbi a designare a V.E. i magistrati da destinarvi. Raccolsi allora ottime informazioni sul suo conto, le quali sono lieto di poter confermare con la diretta attestazione dell'opera svolta dal giudice Eula alla mia dipendenza.

Di quest'opera ho avuto spesso occasione di compiacermi. Alle mansioni affidategli egli attende con diligenza e con zelo encomiabili. La prontezza di intuito, la viva intelligenza, la notevole cultura giuridica che l'Eula possiede rendono molto proficuo il lavoro che egli compie. A queste doti di intelligenza si accoppiano quelle di serietà di carattere e di condotta morale irreprensibile. Le prove già date dall'Eula, i suoi lodevoli precedenti di carriera, il lavoro compiuto con mia piena soddisfazione presso l'ufficio al quale ora è addetto lo rendono meritevole di percorrere rapida carriera attraverso la prova del concorso, che la legge provvidamente riserva a

³²⁴ Cfr. MG, Fasc. pers., f. 81806.

quei magistrati che si distinguono per eminenti doti di cultura, diligenza e carattere, doti che emergono in lui nel massimo grado.

Venne, così, nominato consigliere d'Appello il 27 maggio 1929, continuando a essere applicato alla Prima Presidenza.

Eula chiese nel 1931 di partecipare al concorso per 5 posti di consigliere di Cassazione indetto il 30 marzo 1931. In occasione di questa sua domanda, il primo presidente della Corte di Cassazione D'Amelio confermò, nel suo rapporto del 12 agosto 1931, le informazioni fornite in precedenza e lo elogiò per le sue doti:

[...] Il cav. Eula è stato promosso al grado attuale dopo aver superato il difficile esame di concorso per consigliere di appello nel 1929, restando unico vincitore del concorso medesimo, al quale avevano pure preso parte altri giovani magistrati di indiscusso valore. E ciò mi dispensa dal ricordare particolareggiatamente gli altri precedenti di carriera dell'Eula, che sono stati sempre ottimi, come può rilevarsi dal suo fascicolo personale. In occasione del detto concorso io ebbi a segnalare l'Eula all'E.V. quale magistrato fornito di eminenti doti di cultura, di diligenza e di carattere, e sono ora lieto di confermare che col tempo da allora trascorso, si è sempre più rinforzata in me la convinzione che egli sia veramente meritevole della più alta considerazione.

Egli, infatti, per quanto non abbia potuto redigere sentenze, nello studio quotidiano dei ricorsi – pervenuti alla cassazione – al fine di esporre in sintesi le questioni di diritto che vi sono contenute e di indicare per ciascuna di esse i precedenti giurisprudenziali, ha compiuto e compie un lavoro che ha indubbiamente carattere giudiziario e che – quando si abbia, come l'Eula ha, larga e soda cultura giuridica e finezza d'intuito – serve per la sua stessa natura di ottima preparazione all'esercizio delle funzioni di consigliere della cassazione. A tale difficile lavoro egli attende con diligenza e zelo encomiabili e con mia piena soddisfazione.

Ma il gravoso compito affidatogli non esaurisce la sua grande operosità. Il consigliere Eula, che, prima della guerra aveva già dato saggio della sua abilità di scrittore con alcune pregevoli note a sentenze, ha intensificato la propria attività di studioso in questi ultimi anni e numerosi sono i lavori monografici e le note a sentenze che egli ha pubblicato od ha in corso di pubblicazione, e che denotano le qualità di acuta intelligenza e di serietà di studio, che furon già messe in rilievo, nei suoi riguardi, anche dalla commissione esaminatrice del ripetuto concorso per esame al grado di consigliere di appello. Particolare menzione merita il volume "I diritti dei privati sulle cave e sulle miniere, i loro trasferimenti contrattuali e l'azione di rescissione per lesione enorme", in cui l'Eula, con ampiezza di erudizione, con acume, con chiarezza e talvolta anche con originalità di concetti, tratta delicate e difficili questioni circa la demanialità delle miniere e circa i diritti che, secondo la legge mineraria del 29 luglio 1927, n. 1443, possono avere i privati sulle miniere stesse e sulle cave.

Alle su menzionate qualità di esimio magistrato e di studioso, il consigliere Eula unisce quelle della illibatezza di condotta e dell'amor di patria, di cui ha dato luminosa prova sui campi di battaglia. Egli ha, infatti, un brillante stato di servizio militare, che mi è gradito ricordare: volontario di guerra, ha prestato servizio di prima linea dal 1916 al 1918 ed è decorato della croce al merito di guerra, delle medaglie delle campagne di guerra 1916, 1917, 1918, 1919 e di quella francese per il servizio prestato, quale avvocato militare sul fronte franco-tedesco, dove pur si è distinto, come risulta da un lusinghiero rapporto redatto sul suo conto dal Generale Albricci, comandante della Armata italiana in Francia.

La rapidità di carriera alla quale l'Eula aspira, è ben giustificata dalle prove finora fornite e dall'affidamento che, per queste, egli offre di degnamente proseguire; ed io non posso non augurare che egli riesca vincitore nell'ardua prova che si appresta ad affrontare³²⁵.

Eula si classificò 6° al concorso, con 54 2/10 voti. Venne quindi richiamato in ruolo e destinato in funzioni di consigliere della Corte di Cassazione del Regno il 16 giugno 1932.

Dal novembre 1931 all'agosto 1932 fece parte della Commissione esaminatrice del concorso a 37 posti di vice segretario amministrativo al Ministero dei Lavori Pubblici, lavoro per il quale ebbe un elogio per l'opera prestata.

Chiese poi il 29 luglio 1933 di partecipare al concorso per 14 posti di consigliere di Cassazione, indetto nel giugno 1933, dichiarando di aspirare sia alla carriera giudicante che a quella requirente.

Nel suo rapporto del 9 agosto 1933, D'Amelio accennò ai precedenti di carriera già riportati nei precedenti rapporti e aggiunse:

³²⁵ Cfr. MG, Fasc. pers., f. 81806.

Dopo il detto concorso a lui sono state conferite le funzioni di consigliere presso questa suprema corte ed egli ha prestato ininterrotto servizio per un anno nelle sezioni prima e terza, redigendo molte sentenze sulle più disparate questioni. In tale servizio egli ha dato conferma dei lusinghieri giudizi che sul suo conto erano stati emessi in precedenza. Egli, infatti, ha dimostrato anche nella redazione delle sentenze quella larghezza di cultura giuridica, quell'acutezza d'ingegno e quella grande operosità e rettitudine, per le quali si era già distinto durante gli anni nei quali prestò servizio presso gli uffici del Massimario e del Ruolo.

E l'abitudine in questi acquisita alla rapida, minuta indagine delle questioni giuridiche, e alla precisa formulazione di esse, ne ha indubbiamente affinato l'intuito ed il criterio giuridico, doti che egli ormai possiede a tutte le altre sue belle qualità di mente e di carattere – lo rendono ben meritevole del grado al quale legittimamente aspira e che ha dimostrato, esercitandolo di fatto, di potere degnamente coprire³²⁶.

Nel concorso la prima Sezione del Consiglio Superiore della Magistratura gli attribuì 45 1/5 punti, con idoneità per entrambe le carriere. Fu così nominato consigliere di Corte di Cassazione del Regno il 28 maggio 1934.

Il 25 maggio 1936 il Ministero approvò la designazione fatta dal Ministero delle Corporazioni per la nomina di Eula a membro supplente della Commissione centrale per l'esame delle domande d'iscrizione nell'elenco dei produttori e commercianti di marmi, graniti e pietre ornamentali.

Il 31 marzo 1938 venne nominato giudice nel Tribunale superiore delle acque pubbliche per la restante parte del quinquennio 1935-1939.

Il primo presidente D'Amelio trasmise il 30 ottobre 1939 la domanda di Eula per l'iscrizione nel ruolo ausiliario del corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare:

[...] Il comm. Eula, in servizio presso questa corte fin da quando era giudice, fu addetto in un primo tempo agli uffici massimario e ruolo e vi attese con grande zelo e straordinaria diligenza, dimostrando larga e soda cultura giuridica e molta finezza d'intuito. Affrontato nel 1929 un difficile esame di concorso per consigliere d'appello, restò unico vincitore del concorso stesso, al quale avevano pur preso parte altri giovani magistrati di indiscusso valore. Addetto col nuovo grado al servizio delle udienze civili della corte, con funzioni di consigliere di cassazione, dimostrò subito anche nella redazione delle sentenze quella larghezza di cultura giuridica, quell'acutezza d'ingegno e quella grande operosità e rettitudine, per le quali si era in precedenza distinto.

Nel 1934, pure in seguito a concorso, fu promosso al grado attuale di consigliere di questo supremo collegio, ed in tale nuovo alto grado il consigliere Eula ha confermato le sue elette doti per le quali deve ritenersi meritevole della maggiore considerazione.

È anche autore di molte pubblicazioni giuridiche, le quali dimostrano una grande cultura, una notevole attitudine alla investigazione scientifica ed una potenza di ragionamento veramente rimarchevole.

Alle suddette qualità di magistrato e di studioso, il consigliere Eula unisce quelle della illibatezza nella condotta e dell'amor di patria, di cui ha dato luminosa prova sui campi di battaglia. Volontario di guerra, prestò servizio per oltre un anno in prima linea. Passò poscia ai tribunali di guerra del XXVIII e del II corpo d'armata, e quale capitano di complemento resse per oltre un anno l'ufficio di avvocato militare capo presso il Tribunale di guerra al fronte franco-belga. Il comm. Eula è coniugato con un figlio: tutti iscritti al Partito nazionale fascista.

Sono convinto, pertanto, che se l'istanza del consigliere Eula sarà accolta, egli potrà nuovamente dare, anche nell'amministrazione militare, le belle prove per cui ebbe già a distinguersi durante la guerra³²⁷.

Tra il marzo 1941 e il gennaio 1943 fu chiamato a collaborare per una consulenza tecnico-giuridica con l'Ufficio studi e legislazione, istituito presso la segreteria del Partito nazionale fascista, e tra il marzo 1941 e il dicembre 1943 fu incaricato dal ministro della Giustizia di presiedere la Sezione unificata magistrati e cancellieri dell'O.N.D, per operarne la fusione.

Il primo presidente Ettore Casati l'11 maggio 1942 propose per la promozione al grado terzo alcuni magistrati tra cui Eula, con le parole "lo segnalai già per la promozione con rapporto 4 marzo ultimo, n. 151. È designato non pure dalle eminenti doti di magistrato di valore, ma anche da speciale benemeranza per il supremo sacrificio di vita del suo unico figliuolo caduto eroicamente per la Patria l'8 marzo 1941"³²⁸.

³²⁶ Cfr. MG, Fasc. pers., f. 81806; ACS, Csc, Fasc. pers., b. 58, f. 855.

³²⁷ ACS, Csc, Fasc. pers., b. 58, f. 855.

³²⁸ Gli altri magistrati sono Messini Ruggiero, Carboni Giacomo, Colagrosso Enrico, Russo Giacomo. Cfr. MG, Fasc. pers., f. 81806.

Il 24 agosto 1942 venne nominato procuratore generale di Corte d'Appello e collocato fuori ruolo e il 3 dicembre dello stesso anno fu destinato a esercitare le funzioni di avvocato generale presso la Suprema Corte di Cassazione.

Il 28 dicembre 1942 venne nominato presidente della Commissione incaricata della manutenzione del palazzo di giustizia di Roma e il 28 giugno 1943 avvocato generale del Consiglio Superiore della Magistratura presso la Corte Suprema di Cassazione.

Il destino di Eula si legò alla vicenda della costituzione della Corte di Cassazione a Brescia durante gli anni della RSI: infatti fu sorteggiato come avvocato generale per il trasferimento a Brescia (per un dettaglio della vicenda si rimanda al paragrafo sulla costituzione della Corte al Nord). In una sua lettera dell'11 aprile 1944, Eula espose le ragioni che lo costrinsero a rifiutare il trasferimento al Nord:

Designato, per sorteggio, a raggiungere il nord, dichiaro di non trovarmi in condizioni di poter ottemperare all'invito, per le seguenti ragioni di ordine fisico e morale:

Come risulta dall'allegato certificato medico sono attualmente assai sofferente, fra l'altro, per una voluminosa ernia inguinale, dolente alla pressione ed ingombrante, per cui dovrò sottopormi quanto prima ad atto operatorio.

Trattasi di infermità costituzionale, per la quale, a suo tempo, ero stato riformato dal servizio militare; che, peraltro, avevo negletta, in occasione della grande guerra, per prestare, come volontario, servizio in reparti di prima linea durante tre campagne, ma che ebbe poi ad aggravarsi, sino a diventare impressionante, in conseguenza del gravissimo abbattimento fisico e morale – con esaurimento nervoso ed altri disturbi – subito dopo la morte in combattimento dell'unico mio figlio ventenne, caduto sul fronte greco e decorato di medaglia d'argento al V.M.

Queste perduranti mie condizioni di grave esaurimento, in aggiunta alla infermità suddetta, mi rendono presentemente inabile a qualunque sforzo o disagio, compresi quelli di un lungo viaggio nelle attuali eccezionali condizioni, e bisognevole di particolari cure nell'ambiente familiare.

Ma anche più gravi sono le condizioni di mia moglie, dalla quale non mi potrei assolutamente separare dopo la tremenda prova che ci ha vieppiù uniti, in un comune calvario. In seguito alla sciagura essa ha sofferto per più anni gravi malattie (che potrei certificare) per cui fu anche in pericolo di vita. Mentre appena cominciava un poco a sollevarsi, confortata dalla affettuosa assistenza delle infinite persone che hanno saputo comprendere il nostro dolore, essa ha subito un nuovo aggravamento, nel fisico già tanto depresso e nel morale, per altre sciagure ancora ricollegate alla guerra: quali la recente morte, per minorazione contratta in combattimento, di un fratello grande invalido, e quindi di quella della di lui vedova – per incursioni aeree su Torino – la quale ha lasciato abbandonati due ragazzi quattordicenni – doppiamente orfani di guerra – ora a nostro carico, affidati alla mia tutela. In tali condizioni mia moglie vive – sopravvive – sorretta unicamente dalla fede cristiana e dal ricordo del figlio, dedicandosi con disperato amore al suo culto, nella piccola modesta casa che lo ha visto crescere e partire per il fronte, e dove ha raccolto religiosamente, come in un sacrario, quel poco che le è rimasto di lui... mentre anche la salma gloriosa non ha potuto essere recuperata e giace, forse abbandonata, in terra lontana! Allontanarla da questa casa, che rappresenta ormai l'unico suo conforto, e quando per raggiungerla e difenderla da ogni estranea profanazione essa ha affrontato, nel settembre scorso, un lungo disagiato viaggio, pieno di peripezie e di pericoli, sarebbe esporla a tale nuova gravissima scossa, da dover seriamente temere per la sua vita.

Ora io non posso, dopo aver sacrificato alla Patria la vita dell'unico figlio, mettere in pericolo anche quella di mia moglie, unica persona cara che mi è rimasta ed a me sacra. Mentre attendo pertanto, disciplinatamente, l'intimato provvedimento del collocamento a riposo, oso confidare che le ragioni sopra esposte saranno umanamente considerate e compreso il nostro dolore. Altro non chiedo se non di essere lasciato in raccoglimento ed isolamento nella quiete delle sacre pareti della mia casa, mentre nel cuore resta la fiera di aver servito devotamente la Patria, alla quale le nostre due famiglie – di uno stesso ceppo – hanno offerto, attraverso più generazioni, quattro gloriosi caduti, ed altro costante tributo, di eroismo, di fede e di sangue!

Per questo suo rifiuto e per il rifiuto di prestare giuramento fu collocato a riposo d'autorità dalla RSI il 20 aprile 1944. La decisione gli fu comunicata il 21 aprile 1944, recata a mano dagli uscieri:

Per ordine del Ministro della Giustizia, impartito con odierno telegramma, vi comunico che, con decreto del venti aprile corrente e dalla stessa data, siete stato collocato a riposo per speciali motivi di servizio, a norma del

Decreto Legislativo 15 novembre 1943, “non essendovi posto in partenza per raggiungere la sede di Brescia”. Vi prego accusarmi ricevuta della presente comunicazione³²⁹.

Nell'agosto, al ripristino delle funzioni giudiziarie, Eula venne richiamato in servizio. Il procuratore generale Pilotti comunicò infatti l'8 agosto 1944:

S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia con nota del 6 agosto corrente n. 396 mi comunica:

“È mio desiderio che la Procura Generale del Regno presso la Corte Suprema di Cassazione riprenda la sua normale attività e sia in grado di assicurare al più presto, con la ricostituzione dei suoi organici, il pieno funzionamento di tutti i servizi. A tal fine prego l'E.V. di voler disporre che siano immediatamente invitati a riassumere le loro funzioni tutti i magistrati e funzionari di segreteria già addetti a codesto generale ufficio e successivamente dimissionati o comunque allontanati dal cennato governo fascista repubblicano.

Resta peraltro inteso che tale richiamo viene ora disposto senza pregiudizio delle eventuali determinazioni che potranno essere in seguito adottate a carico dei singoli magistrati e funzionari dalla competente Commissione Ministeriale per l'epurazione”. La prego, pertanto, di riassumere subito servizio in quest'ufficio³³⁰.

Eula fu sottoposto a giudizio di epurazione, fu deferito il 14 settembre 1944 e il 30 novembre fu sospeso dall'ufficio perché sottoposto a procedimento d'epurazione, con corresponsione del solo stipendio. La Commissione di primo grado propose la dispensa di Eula dal servizio, ma la Commissione di secondo grado lo prosciolsse.

Nel suo fascicolo personale di epurazione è conservato, proprio ai fini dell'accertamento del suo comportamento durante il periodo fascista, un estratto della relazione presentata dalla Direzione generale del personale del Ministero di Grazia e Giustizia al ministro Azzariti, del 20 agosto 1943:

Eula Ernesto, avvocato generale presso la Corte Suprema di Cassazione. Iscritto al P.N.F. dal 20 ottobre 1932.

Nel 1941 fu nominato componente dell'Ufficio Studi e Legislazione del P.N.F. e quindi incaricato dal segretario del partito, Serena, di svolgere funzioni di collegamento tra il Ministero di Grazia e Giustizia e il Direttorio Nazionale del partito. Cessò dall'incarico nel maggio 1943, in seguito alla soppressione dell'Ufficio Studi e Legislazione, e nella circostanza il segretario del partito, Scorza, segnalò al Ministero “il notevole contributo dato al partito dal detto magistrato per oltre due anni, nella redazione di provvedimenti legislativi e nell'esame delle varie questioni di carattere giuridico”. Nel marzo 1943 fu proposto dal segretario federale dell'urbe, Colesanti, per la nomina a componente della Commissione federale di disciplina, nomina alla quale il Ministro guardasigilli (De Marsico) non ritenne di dare il proprio assenso. Da qualche anno è presidente in carica del Dopolavoro del Ministero³³¹.

Si trova inoltre, questa volta nel fascicolo personale del magistrato, un brevissimo appunto, senza data, con informazioni riguardanti il coinvolgimento nelle attività del regime dei magistrati Azara ed Eula: “Eula Ernesto, nato a Barge il 26-6-1889. Domiciliato in Roma, Via S. Slataper n. 9. procuratore generale di Corte di Appello con funzioni di avvocato generale presso la Corte di Cassazione. Faceva parte della Commissione di disciplina del Partito fascista”³³².

Il 9 agosto 1944 il direttore generale capo dell'Ufficio Superiore del Personale, rispondendo a una richiesta di informazioni per un eventuale deferimento di Eula, scrisse che non si avevano segnalazioni sul magistrato: “Si restituisce comunicando che finora nulla è stato segnalato a questo Ufficio Superiore del Personale in ordine ad un eventuale deferimento di S.E. Ernesto Eula alla Commissione per l'epurazione. Si è preso tuttavia nota di quanto comunicato, per riferirne a S.E. il guardasigilli per le sue determinazioni qualora occorresse adottare provvedimenti al riguardo”³³³.

Il procuratore generale Pilotti il 6 ottobre 1944 reinviò al presidente della Commissione per l'epurazione del Ministero di Grazia e Giustizia un estratto relativo al solo Eula del suo rapporto del 5 settembre 1944 contenente informazioni su cinque magistrati, in risposta a una lettera del 22

³²⁹ ACS, Csc, Fasc. pers., b. 58, f. 855.

³³⁰ ACS, Csc, Fasc. pers., b. 58, f. 855.

³³¹ ACS, Mgg, CE, b. 10, f. 168.

³³² L'appunto fa parte di una serie di informazioni su diversi magistrati: nello stesso foglio sono infatti riportate notizie anche su Antonio Azara. Cfr. MG, Fasc. pers., f. 81806.

³³³ Cfr. MG, Fasc. pers., f. 81806.

agosto. Il giudizio di Pilotti fu che Eula non era sottoponibile al giudizio di epurazione, visti i suoi trascorsi:

Dai documenti esistenti presso questa Procura Generale non risultano elementi idonei a stabilire se fra i magistrati o funzionari che vi appartengono ve ne siano che rientrino nelle categorie previste dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 27 luglio 1944 n. 159. Conseguentemente io non ho altro modo di corrispondere alla richiesta di V.E. che quello di interrogare personalmente i singoli magistrati o funzionari e di comunicare le dichiarazioni che essi mi abbiano fatto, dopo averne controllato il tenore nella misura del possibile, ed averne apprezzato personalmente la portata. Al più presto adempirò a questo proposito. Debbo però far presente fin da ora che per cinque magistrati mi trovo in grado di poter esprimere a V. E. un parere, perché ho già avuto occasione, per vari motivi, di intrattenermi con loro dell'applicazione del decreto legislativo suddetto. Omissis. 4) S.E. Eula Ernesto; 5) Manzella Gesualdo. Spontaneamente si sono presentati a me per dichiararmi che avevano avute incarichi connessi con l'opera del regime fascista l'avvocato generale Ernesto Eula, e il sostituto Procuratore generale d'appello Gesualdo Manzella. Tanto l'Eula che il Manzella mi hanno dato copia di una loro memoria concernente la loro posizione personale. 4) Per quanto riguarda l'avvocato generale Eula, esaminata la sua memoria e sentiti i suoi chiarimenti personali, sono d'avviso che il suo caso non rientri in nessuna delle ipotesi previste dalla legge. La sua carriera è stata relativamente rapida, unicamente perché fu nel 1928 unico vincitore del concorso di merito per titoli ed esami, a consigliere d'appello. Debbo aggiungere che tra i magistrati della Procura Generale che sono addetti agli affari civili egli occupa meritatamente uno dei posti più eminenti, sia per la dottrina di cui ha dato prova in notevoli pubblicazioni, sia per la capacità e lo zelo che dimostra nell'esercizio delle sue funzioni.

La sua nomina al terzo grado è stata certo giustificata da tali sue qualità; del resto essa ebbe luogo nel 1942, dopo otto anni di permanenza nel grado quarto conquistato per concorso di merito, e a un anno di distanza dalla analoga promozione avuta da un magistrato entrato in carriera contemporaneamente all'Eula. Potrebbe sembrare umano che vi avesse influito quella particolare e legittima simpatia che tutti hanno per l'Eula, in quanto egli, combattente volontario, e decorato della grande guerra, ha sofferto in questa, nel 1941, la perdita dell'unico figliuolo, erede delle tradizioni di famiglia. Sta però in fatto che con lo stesso decreto furono promossi altri entrati contemporaneamente in carriera. Tutto ciò che si potrebbe rilevare nei riguardi dell'Eula è che egli nel dicembre 1941 fu comandato (uso espressamente questa parola) a far parte dell'ufficio studi e legislazione istituito presso il Ministro segretario del partito fascista; e ciò per designazione fatta dal Ministro guardasigilli di allora.

Nel partito stesso l'Eula era entrato il 29 ottobre 1932, in base alle note disposizioni che invitarono tutti i magistrati ad iscriversi. L'incarico di cui parlo evidentemente doveva costituire, nella intenzione del Ministro guardasigilli, piuttosto un freno alla ingerenza del partito nelle amministrazioni che un mezzo di favorire tale ingerenza, dato il suo stesso oggetto che era di vigilare sulle proposte legislative che per avventura potessero emanare dal Ministro segretario del partito. L'incarico è durato un anno; rinnovatosi l'ufficio nel gennaio 1943, l'Eula non fu confermato. Un altro incarico gli si voleva attribuire nel dicembre 1942; quello di far parte della commissione federale di disciplina; ed egli non lo accettò.

Circa il contegno tenuto dall'avvocato generale Eula durante il periodo fascista repubblicano, basta enunciare il fatto che egli fu dal governo arbitrario di allora collocato a riposo il 20 aprile 1944, dopo ripetute e vane insistenze a farlo partire per l'Italia settentrionale. In tali condizioni, ripeto che l'Eula, a mio avviso, non è neppure sottoponibile al giudizio di epurazione³³⁴.

Eula venne comunque deferito dall'alto commissario aggiunto Scoccimarro il 14 settembre 1944, per aver attivamente partecipato alla vita politica del fascismo, con la richiesta di dispensa dal servizio:

A' sensi dell'art. 41 n. 4 d.l.l. 27-7-1944 n. 153 segnalo a codesta commissione perché sia sottoposto al giudizio per l'epurazione S.E. Eula Ernesto, Avvocato generale aggiunto della Corte Suprema di Cassazione.

La posizione dell'Eula deve essere esaminata sotto il riflesso di entrambe le ipotesi previste dall'art. 12 n. 1 del decreto citato. Egli ha infatti attivamente partecipato alla vita politica del fascismo (art. 12 n. 1 prima ipotesi) assumendo alte cariche presso la direzione del P.N.F. (capo ufficio legislativo).

D'altra parte egli ha per lunghi anni esercitato attiva opera di propaganda a favore del fascismo, facendone in numerosi scritti l'apologia dei capi e delle istituzioni (art. 12 n. 1 seconda ipotesi). Basta a questo proposito, citare gli scritti pubblicati dall'Eula nella rivista "Echi e commenti".

Può dirsi in sintesi che l'Eula abbia trattato i più svariati argomenti, non trascurando in alcun caso di celebrare le glorie e i progressi del regime "in ogni campo, sia che si trattasse dell'ordinamento giudiziario fascista (1941

³³⁴ ACS, Mgg, CE, b. 10, f. 168.

pag. 116), dei problemi minerari (1936 pag. 8 e segg. – 1937 pag. 715 e segg.), dei problemi giuridici per la costruzione dell'impero (1937, pag. 323 e segg.; 406 e segg. 425 e segg.; 470 e segg.), della proprietà (1937 -937 e segg. 1938 pag. 41 e segg., 1940 pag. 74 e segg.); ovvero dell'autarchia (1937 pag. 553 e segg.; 1938 pag. 685 e segg.) della milizia "palestra italianissima di virtù maschie e audacie sublimi" (1937 pag. 826 e segg.); dello statuto del P. N. F. (1938 pag. 302 e segg.) e della missione della donna fascista (1938 pag. 797 e segg.).

Con tutto ciò l'Eula ha dimostrato di aderire incondizionatamente al vecchio regime. Chiedo, pertanto, che codesta commissione voglia concludere per la dispensa dell'Eula dal servizio³³⁵.

Il deferimento venne comunicato a Eula il 25 settembre 1944 e il magistrato presentò diversi memoriali difensivi³³⁶, nei quali tracciava la sua carriera, i precedenti e le sue attività legislative, sin dall'agosto 1944.

Il 3 ottobre 1944 Eula compilò la scheda personale formulata dall'alto commissario aggiunto per l'epurazione. Non si segnala nulla di particolare nella scheda se non, relativo alla vita fascista, la sua risposta alla domanda 9 su eventuali impieghi presso il P.N.F., a cui rispose: "Comandato (messa a disposizione) dal ministro della Giustizia a prestare opera – saltuaria, su richiesta, – di consulenza tecnico giuridica presso l'Ufficio Studi e legislazione presso il ministro segretario del partito. In quali periodi e dove? Roma – Marzo 1941 - Gennaio 1943". Alla domanda 20 sullo svolgimento di carriera rispose: "1912 uditore giudiziario a seguito di concorso per esami; – 1916-1924 pretore a Borgomaro e Pieve di Teco; – 1924-28 sostituto procuratore del re a Savona; – 24 maggio 1929 quale vincitore (unico) di concorso per esami nominato consigliere d'Appello e destinato all'Ufficio Massimario Corte Cassazione; – 1932 destinato a esercitare le funzioni di consigliere di Cassazione; – 23 maggio 1934 quale vincitore di concorso nominato consigliere alla Corte di Cassazione; – 14 dicembre 1942 nominato avvocato generale alla Corte di Cassazione". Riportò le onorificenze ricevute e la Medaglia francese per la Grande Guerra del 1918 (quale combattente sul fronte franco-belga). Alla domanda 28 (Ha svolto attività pubblicistica, in quale periodo e in quale quotidiano o periodico?) rispose di aver svolto attività saltuaria, con "pubblicazioni di articoli di divulgazione giuridica sulla rivista 'Echi e Commenti' – 1934-1941" e alla domanda 29 (È stato autore di libri, opuscoli e pubblicazioni in genere, aventi anche indirettamente carattere politico?) affermò di aver scritto "numerose pubblicazioni, in volume e su riviste tecniche, di esclusivo carattere scientifico ed in materie giuridiche varie (diritto minerario, demaniale, industriale, d'autore, delle persone giuridiche)". Relativamente al suo grado militare indicò di essere stato "Capitano di compl. Genio – Volontario guerra 1915-1918". Alla domanda 33 (A quale ufficio era destinato alla data dell'8 settembre 1943?) rispose di essere stato "collocato a riposo di autorità il 20 aprile 1944 per essersi rifiutato di trasferirsi al nord e di prestare giuramento" e di non essersi trasferito al nord³³⁷.

Il primo memoriale difensivo è del 9 ottobre 1944 e in esso Eula, dopo aver riferito del suo dolore nel momento in cui apprese del deferimento e aver descritto come la sua opera sia sempre stata improntata alla "dedizione appassionata di tutta la mia capacità intellettuale ed operosa all'ideale della giustizia" (e aver ricordato che uno dei suoi figli fosse morto in combattimento), passò a difendersi dagli addebiti, punto per punto, ricordando di non aver mai partecipato alla vita politica del fascismo, di non aver mai avuto vantaggi e che i suoi scritti fossero sempre stati di carattere eminentemente tecnico:

[...] I) Sull'addebito "di aver partecipato attivamente alla vita politica del fascismo, assumendo l'alta carica di capo dell'ufficio legislativo presso la direzione del P.N.F."

³³⁵ Cfr. ACS, Mgg, CE, b. 10, f. 168 e MG, Fasc. pers., f. 81806.

³³⁶ Di questi verranno riportati solo i principali, e si sottolinea come siano tutti quanti estremamente dettagliati e sostenuti da un numero di lettere personali, rapporti e scritti molto corposo. In ACS, Mgg, CE, b. 10, f. 168 è conservato anche un elenco, preparato dallo stesso Eula, dei documenti da lui presentati nelle varie fasi del processo di epurazione. Tale elenco riguarda oltre cinquanta documenti, sia quelli presentati in prima istanza che quelli presentati in appello.

³³⁷ Cfr. MG, Fasc. pers., f. 81806.

a) Contesto recisamente in fatto la sostanza dell'addebito, particolarmente nella gravità e nella qualifica con le quali mi è stato contestato. L'ufficio legislativo, o meglio "l'ufficio studi e legislazione" venne istituito presso la direzione del P.N.F. nell'anno 1941 (non ricordo con precisione il mese, ma sembrami nel secondo semestre) dall'allora Ministro Segretario del partito Adelchi Serena. L'ufficio fu costituito, nella sua struttura fondamentale, da un personale stabile, composto di elementi tecnici tratti da varie amministrazioni statali; e venne poi integrato da consulenze tecniche saltuarie, demandate ad elementi di maggior grado, specializzati, messi a disposizione da varie amministrazioni statali, ma non addetti in modo assiduo ed assorbente all'esercizio della particolare funzione. Ora non sta anzitutto assolutamente in fatto che io sia stato, in qualsivoglia momento, posto a capo dell'ufficio. A tale alta carica [...] venne invece nominato – come credo sia notorio – un gerarca ispettore del partito: il professore Guido Mancini [...]. Parimenti non sta nemmeno in fatto che io abbia fatto parte dell'ufficio inteso nella accennata sua struttura fondamentale. [...] Per mio conto [...] venni comandato da S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia a prestare solo una saltuaria collaborazione ai fini integrativi sopra accennati, e compatibilmente col mantenimento costante integrale delle mie già gravose ed assorbenti funzioni giudiziarie, di Consigliere della Corte Suprema di Cassazione e del Tribunale superiore delle acque pubbliche: la qual cosa dovrebbe bastare, di per se stessa, ad escludere la mia preposizione come capo alla direzione di un importante ufficio di altro dicastero, avente propria ampia organizzazione e competenza. Si trattò, invero, propriamente, di una messa a disposizione [...] Le richieste (telefoniche) furono, d'altra parte, assai limitate: circa due volte al mese, come massimo, e per alcune ore di lavoro consultivo, nello scorcio dell'anno 1941 e nel primo semestre dell'anno 1942, sino all'epoca del mio turno feriale di magistrato, protrattomi e goduto in Piemonte dai primi di agosto a tutto ottobre, in relazione al mio stato di grave abbattimento e deperimento fisico in conseguenza della subita sciagura della morte in combattimento dell'unico mio figlio. Alla ripresa – dopo l'avvenuta sostituzione del Ministro segretario del partito – le richieste si diradarono anche più, per cessare di fatto a partire dal gennaio 1943, mentre poi, nel marzo 1943, l'incarico mi venne revocato, pur continuando l'ufficio a funzionare, sebbene in forma ridotta, in persona di alcuni dei funzionari già addettivi. Devo poi far notare che anche nell'accennato periodo di richieste normali, non mi venne assegnata alcuna qualifica o grado; non mi venne assegnato un locale mio proprio di ufficio, svolgendosi, quando del caso, la mia collaborazione nella sala della biblioteca ove convenivano per l'occasione anche gli altri componenti. Non indossai mai la divisa fascista, prescritta per tutto il personale addetto alla direzione del partito, ma sempre l'abito civile senza camicia nera, o la divisa di funzionario statale. Non venni chiamato a far parte dell'organo collaterale della consulta politica, al quale vennero chiamati invece altri alti magistrati. Percepìi modestissimi assegni, proporzionali al numero delle richieste ed al limitato lavoro prestato. Non mi vennero conferite onorificenze fasciste o d'altro ordine, non gradi gerarchici, non attestati di benemerente. Non ebbi agevolazioni di alcun genere, che pur sarebbero state naturali e largamente concesse ad altri (di mezzi di trasporto, di viaggi, di servizi) veramente investiti di cariche fasciste o della direzione di uffici. [...]

c) Sembrami con ciò che non mi si possa – in fatto ed in diritto – muovere l'addebito di aver partecipato attivamente alla vita politica del fascismo, come previsto dall'art. 12 della legge. Da cotali partecipazioni, di qualunque genere ed intensità, fu anzi mio programma costante e mia cura di astenermi rigorosamente in ogni tempo, ritenendole non confacenti con le mie funzioni di magistrato, sempre esercitate col fervore geloso di un culto. [...] Ritengo superfluo aggiungere che non mi iscrissi di poi nel neo fascismo del partito fascista repubblicano, comportandomi anzi in modo decisamente e manifestamente ostile, e ciò particolarmente dopo l'8 settembre 1943 [...].

II) Sull'addebito di apologia. [...] a) Attraverso un trentennio di severi studi e di lavoro – ma pur senza che tale attività abbia comunque inferito sul mio rendimento lavorativo di magistrato – la mia produzione scientifica è stata intensa continua e complessa. Oltre una cinquantina di pubblicazioni, di vario diritto e di varia mole ed importanza; pubblicate talune in volume, altre nelle più autorevoli riviste tecniche largamente diffuse. In talune materie – diritto minerario, industriale e d'autore – riconosciute con importanza ed autorità di specializzazione. Trattasi di lavori, questi, tutti, per contenuto e per forma, rigorosamente scientifici, che hanno avuto larghezza di recensioni, di consensi e di favorevole critica. Alcuni ebbero lusinghieri commenti e divulgazione anche in stati esteri, venendo poi inseriti in collezioni giuridiche di altri stati. In tutte tali pubblicazioni – che esibisco (le più importanti) all'On.le Commissione, ove creda portarvi il suo autorevole esame – non trovasi il menomo accenno o riferimento di carattere politico. Non vi si riscontrano nemmeno di quei preamboli e chiuse di intonazione apologetica che ricorsero così spesso anche in trattazioni assai serie, durante il periodo fascista, e per parte di illustri autori. Solo mi sono limitato, quando del caso, ad illustrare gli istituti nuovi della recente legislazione con sobrii obbiettivi richiami allo spirito informatore delle leggi, nel quadro della nuova struttura giuridica, economica e sociale dello stato.

b) Ora, di fronte a tale mole di lavoro rigorosamente scientifico e perfettamente ortodosso, nel contenuto e nella forma, sul quale riposano veramente il mio nome e la mia (modesta) personalità di studioso, rappresenta, anzitutto, appena un fenomeno secondario, marginale, come altra trascurabile attività non affatto nota nel campo giuridico e di tenue importanza, la collaborazione che ho prestata saltuariamente, per circa un quinquennio, – dietro insistente invito e sull'esempio di preclari miei superiori e maestri – sulla rivista "Echi e commenti";

rivista poco diffusa, tanto da non trovarsi in vendita in alcuna edicola e rivolta ad un ristretto pubblico eclettico, non tecnico. Al riguardo devo poi far notare: a) che anche la grandissima maggioranza di tali articoli – scritti contingentemente in occasione di fatti o circostanze e senza alcuna pretesa di apporto costruttivo o propulsivo – trattano argomenti giuridici, attinenti per solito a materie di mia specializzazione [...]. b) D'altro canto, anche negli articoli nei quali sembrerebbe più spiccata, per l'argomento, l'intonazione politica, lo spunto ed il contenuto sostanziale restano sempre essenzialmente di carattere giuridico, o si giustificano per la partecipazione diretta dell'autore a fatti o vicende che ne avevano vivamente commosso l'animo. Così, relativamente all'articolo sullo statuto del P.N.F., occorre tener presente essere stato scritto quando il detto statuto venne promulgato, in rinnovata forma, con legge dello Stato, di carattere costituzionale, entrando con ciò a far parte dell'ordinamento giuridico e diventando comando normativo per quei numerosi italiani d'ogni condizione e categoria che erano ormai entrati nelle file del partito. [...] Così, parimenti, nell'articolo sulla donna fascista scritto sotto l'impressione immediata di constatazioni sul vivo (presso il Tribunale dei minorenni), e particolarmente dopo l'occasionale diretta partecipazione ad una visita domiciliare che mi aveva profondamente commosso – intesi illustrare lo spirito informatore, il sistema e le note della nuova legislazione penale amministrativa a riguardo dei minorenni, secondo i principii della prevenzione e della rieducazione sociale; nel quadro dei quali nobili intenti si presentava come essenziale – e già operava assai favorevolmente – il contributo della donna italiana, illuminata di alte idealità, squisita per sensibilità, prodiga e talvolta eroica nella dedizione e nel sacrificio, a prescindere dal credo politico, dalla forma di regime o dalla divisa sotto le quali operi. [...] Così, infine, l'articolo sulla milizia confinaria mi fu ispirato, a sua volta, da avvenimenti vissuti: per essermi trovato occasionalmente a contatto, in zona di alta montagna, lontana dal mondo, attraverso a pericoli e disagi, con una squadra distaccata di militi [...]. Se addivenni a qualche frase od aggettivo che ora sembrano eccessivamente ammirativi, lo feci con sincerità di sentimenti, seguendo lo slancio del mio temperamento naturalmente emotivo, in un momento tutto particolare [...]. c) Relativamente a tutti gli articoli infine, mi sia consentito fare obiettivamente notare e ricordare che furono scritti in un periodo che ha rappresentato – nelle apparenze – l'apporto migliore del fascismo, dopo la fortunata campagna etiopica, il componimento del contrasto internazionale delle sanzioni, il concordato con la Santa Sede, la colonizzazione della Libia, il compimento delle bonifiche, ecc... In un periodo cioè, in cui tanti italiani – in buona o mala fede – mostravano di aderire con entusiasmo al regime, ravvisandone nella politica propulsiva e sociale il potenziamento ascensionale della nazione; quando in gara gli scrittori ed i pubblicisti si prodigavano con squarci retorici laudativi ed affermazioni salde di consenso per ogni avvenimento e conquista; quando la stessa autorità eminente del Sommo Pontefice col trattato e col concordato aveva teso la mano al Capo del Governo; quando analoghe autorevolissime affermazioni adesive provenivano da eccelse personalità anche estranee al regime, da nomi illustri della letteratura, della scienza e dell'arte; quando tali consensi, infine, arrivavano anche dall'estero, e non soltanto da privati [...]. Ora, tutto ciò con umana comprensione ricordato e tenuto presente, mi sembra che si possano spiegare e giustificare alcune, assai più incolori espressioni sporadiche di adesione laudative per parte di un magistrato, posto, per il suo autorevole riservato costume di vita, a contatto solo con le manifestazioni esteriori alla vita politica, senza possibilità di intravedere “dietro la facciata” [...]. Per concludere: d) mi si consenta ancora di aggiungere con amarezza che il disinganno sopravvenne tosto per me, doloroso, terribile: in modo da diventare io stesso una vittima vera e propria del regime pel sofferto estremo sacrificio nella creatura che avevo più cara, immolata, con tanti altri adolescenti purissimi, in una guerra non voluta, non compresa, e, al tempo di quelle mie manifestazioni ancora da me non preveduta, seppure già imminente. Dopo tale amaro disinganno e tale tremenda espiazione – se la grave parola può adoperarsi a proposito di un comportamento incontaminato, di buona fede – ho, comunque decisamente interrotta ogni manifestazione del genere (l'ultimo articolo, sull'ordinamento giudiziario, argomento professionale apolitico, è del febbraio 1941, preparato sin dal dicembre 1940), ritirandomi nel sacrario austero della mia casa e nel mio cantiere di studio e di lavoro, sotto il peso del mio dolore immane, astenendomi deliberatamente da ogni atteggiamento comunque attinente alla politica, sino a non ritirare neppure la tessera del partito nel 1943; per comportarmi infine in modo decisamente ed apertamente ostile dopo il 25 luglio e più dopo l'8 settembre, siccome verrò ad esporre più oltre in apposito paragrafo [...].

Altre circostanze e considerazioni, per la valutazione integrale della personalità del magistrato e del suo comportamento. Carriera. [...] 1944 – (20 aprile) – Collocato a riposo dallo pseudo governo repubblicano, per essermi ripetutamente rifiutato di trasferirmi al nord e per aver costantemente manifestato il proposito di non prestare giuramento. Mi permetto far notare che il ritmo della mia carriera – già di oscuro magistrato in piccole sedi dell'alta Italia – ebbe decisivo impulso in conseguenza dell'esito vittorioso nel concorso per esami scritti ed orali sostenuto nell'anno 1928 (quando non ero peranco iscritto al partito); esito che mi portò, con destinazione di ufficio, a Roma, mi mise in evidenza ed influi poi sempre favorevolmente per la mia valutazione anche negli scatti successivi, ad integrazione dei titoli ulteriormente acquisiti per la mia attività giudiziaria e scientifica. Quanto poi alla ultima promozione (al grado III, unica non disposta per concorso), essa avvenne a turno rigoroso di anzianità, dopo oltre otto anni di permanenza nel grado IV e dieci nelle funzioni [...].

II) Lavoro giudiziario. A prescindere dal precedente mio corso di carriera, nel decennio di intenso lavoro giudiziario presso la Corte Suprema, ho redatto oltre mille sentenze sulle questioni più delicate ed importanti, particolarmente in materia di diritto minerario, demaniale, industriale e di autore [...]. Anche come rappresentante del Pubblico Ministero, avanti alle Sezioni unite e semplici della Suprema Corte, ho cercato di mantenere alti il prestigio e la nobiltà della funzione: interloquendo con copia di argomenti strettamente giuridici nelle questioni più importanti, portando nell'acceso dibattito delle parti il contributo obbiettivo della parola della legge, dello studio profondo, della passione per l'ideale supremo della giustizia. Posso, in sostanza sul mio onore, con sicura coscienza affermare di aver costantemente informato la mia intensa fatica giudiziaria alla più scrupolosa imparzialità e giustizia, nonché a criteri di stretto diritto, se pur illuminati da senso di umanità e di socialità [...].

III) Attività militare. Già riformato per gravi infermità costituzionali (ernia inguinale ed astigmatismo), nel 1915 presentai domanda di revisione e mi arruolai come volontario di guerra, prestando costantemente servizio in reparti combattenti di prima linea durante tre campagne sul fronte italiano e franco-belga. Croce al merito di guerra – medaglia francese per la grande guerra – medaglia di benemerita per i volontari di guerra. Medaglia interalleata. In questa guerra ho obbedito disciplinatamente all'ordine di mobilitazione attraverso l'unico mio figlio ventenne, laureando in giurisprudenza, S. Tenente di complemento dei granatieri, poscia caduto in combattimento, con tutti i soldati e sottufficiali del suo plotone (che, sebbene minorato fisicamente, non aveva voluto abbandonare) sul fronte albanese: decorato con medaglia d'argento al V.M., con superba motivazione. N.B. La partenza per il fronte del mio povero figliuolo non è avvenuta in modo isolato od a seguito di domanda, in attuazione di un conforme ideale politico (ne era invece notoriamente in contrasto), ma unitamente a tutto il suo battaglione organico [...].

IV) Famiglia. Tre generazioni di magistrati: un primo presidente di cassazione, Ministro guardasigilli (avo); tre primi presidenti e procuratori generali di Corte d'Appello. Tre generazioni di caduti per la patria e di combattenti. Nella mia famiglia: Lorenzo Eula (pro avo), S. Ten. Cavalleria, caduto nei moti rivoluzionari del (1821); Edoardo Eula (fratello), capitano degli alpini, caduto nella guerra 1915-18 pluridecorato al V.M.; Luigi Eula (unico mio figlio), caduto nell'attuale guerra sul fronte albanese, decorato al V.M. Nella famiglia consanguinea di mia moglie (mia cugina germana, nata Eula: Ettore Eula (fratello), maggiore del genio, deceduto nel 1936 come grande invalido (per gas asfissianti ingeriti e numerose gravi ferite) della guerra 1915-18, decorato al V.M.; Lorenzo Eula (fratello), colonnello dei bersaglieri, mutilato e pluridecorato al V.M. nella guerra 1915-18. Dopo l'8 settembre 1943, trovandosi nella Venezia Giulia al comando del proprio reggimento ed essendosi schierato contro i tedeschi, rifiutandosi poi di aderire all'esercito repubblicano, è stato internato dall'autorità militare germanica in Polonia. Ivi trovasi tuttora, in gravissime condizioni di deperimento, per i gravi disagi e privazioni e per i postumi della sua mutilazione. Una mia cognata – vedova superstite del grande invalido Ettore Eula – è deceduta nel 1943 a seguito di incursione aerea su Torino (nella quale anche la casa avita rimase semidistrutta) lasciando due figli minorenni doppiamente orfani di guerra, ora passati a mio completo carico ed affidati alla mia assistenza e tutela (collocati a mie spese nel collegio civico di Mondovì e, durante le vacanze, miei ospiti) [...].

V) Comportamento dopo l'8 settembre 1943. Trovandomi in ferie regolari a Chiusa Pesio (Cuneo), dopo essere sfuggito miracolosamente ad un prelevamento di ostaggi per rappresaglia, contro azioni di patrioti, mi adoperai attivamente, con grave rischio della vita, per la liberazione degli altri ostaggi e per la salvezza del paese, minacciato di incendio, riuscendo nell'intento [...]. Ho costantemente nascosto ed ospitato – con grave rischio – nelle mie case di campagna, a Chiusa Pesio, Envie e Barge, numerosi patrioti, fuggiaschi della IV armata e di altri reparti costituiti in bande, provvedendoli di vestiti (tolti dal corredo personale – sacro ricordo – del mio figliuolo caduto) di vettovaglie e di denaro [...]. A fine settembre, malgrado mi legassero al Piemonte essenziali interessi morali e materiali, inerenti soprattutto alla tutela ed assistenza dei minori orfani di guerra a me affidati, mi portai, tutto abbandonando, a Roma, dopo disagio e pericoloso viaggio con mezzi di fortuna, per riprendere in sede le mie funzioni di magistrato e nella speranza di trovarmi al più presto in territorio liberato. Invitato ben tosto ripetutamente (sin dal settembre 1943), – sotto il pretesto della mia qualità di settentrionale e della localizzazione di tutti i miei interessi, morali e materiali in Alta Italia – a raggiungere il nord [...] recisamente mi rifiutai, sebbene fossi attratto a ritornare in Alta Italia da una somma di motivi di ordine familiare, economico e sentimentale, non senza espormi con ciò a pericoli. Nel marzo 1944, a nuova formale intimazione – dopo sorteggio nel quale uscii primo estratto – di raggiungere entro breve termine la sezione staccata di Brescia, ancora mi rifiutai. Per questo comportamento e per la aperta costante manifestazione del proposito di non prestare giuramento alla pseudo repubblica sociale, venni collocato a riposo d'autorità il 20 aprile 1944. In seguito dovetti sottrarmi alle ricerche della polizia, essendo stato incluso in una lista di proscrizione per l'avviamento coatto al nord [...].

VI) Situazione patrimoniale. Sono in grado di rigorosamente documentare, se del caso, come tutta integralmente la (modesta) consistenza patrimoniale mia e di mia moglie provenga esclusivamente da successioni ereditarie familiari e dalla costituzione in dote. Nessun incremento a questa consistenza potei mai apportare con emolumenti tratti dalla mia carriera o da altre attività [...].

Conclusion. A conclusione di questa già troppo lunga esposizione – della quale chiedo venia – credo di potere in coscienza affermare di essermi comportato sempre – come soldato, come cittadino e come magistrato – con lealtà ed onore, con purezza di fede patria e con dedizione piena di operosità e di travaglio spirituale all'ideale della giustizia [...]»³³⁸.

Il 27 ottobre 1944 fu invitato a comparire davanti alla Commissione di epurazione il giorno 2 novembre. Oltre al memoriale già presentato e a quanto dichiarato da lui stesso durante l'udienza presso la Commissione, Eula inviò, il 2 novembre stesso, una ulteriore “breve memoria di precisazione agli schiarimenti orali”, con la quale esibì alcune prove documentali, tra cui l'agenda annuario del Pnf per l'anno XX (1941-1942), nella quale era possibile notare che capo dell'Ufficio studi e legislazione era l'ispettore del partito prof. Guido Mancini; inoltre riportò alcuni articoli giuridici di altri giuristi, nei quali erano presenti dediche a Eula; il riassunto di una conferenza nella quale si parlava del suo comportamento dopo la morte del figlio.

Il 10 novembre 1944 la Commissione di epurazione per i dipendenti dal Ministero di Grazia e Giustizia decise per la dispensa dal servizio con conservazione del diritto a pensione:

La Commissione di Epurazione per i dipendenti dal Ministero di Grazia e Giustizia [...] nel procedimento per epurazione dei confronti di: S.E. Eula Ernesto – Avv. Gen. aggiunto della Suprema Corte di Cassazione

chiamato a rispondere dell'addebito previsto dall'art. 12 n. 1, prima e seconda ipotesi del D. L. L. 27 luglio 1944 n. 159, sia cioè per avere partecipato attivamente alla vita politica del fascismo, assumendo l'alta carica di capo dell'ufficio legislativo presso la Direzione del P.N.F., sia per avere svolto per lunghi anni attiva opera di propaganda a favore del regime fascista e dei suoi capi celebrandone in una serie di scritti apologetici pubblicati nella rivista “Echi e commenti”, le istituzioni e le ideologie, esaltandone “le glorie e i progressi” in ogni campo.

Ha emesso le seguenti conclusioni: [...]

La piena e incondizionata adesione dell'autore alle ideologie fasciste, la fervida ed appassionata sua ammirazione per tutte le opere ed asserite “realizzazioni” del regime, la propaganda a favore delle medesime costituisce la nota dominante e costante di tutti quegli scritti [...]. Alla propaganda magnificatrice dell'idea imperiale possono dirsi dedicati i quattro articoli intitolati, il primo “Problemi giuridici per la costruzione dell'Impero” e gli altri tre “Attività mineraria nell'Impero”, “Aspetti giuridici”, pubblicati, sempre nella stessa rivista, nel 1937 [...].

È dello stesso anno l'articolo “Autarchia e demografia” in cui si plaude alla politica coraggiosa del regime “ispirata a mete sempre più totalitarie” e si qualifica la Città di Carbonia quale “vivaio umano” per cui “all'avvaloramento della natura si accompagnerà il potenziamento della stirpe, per l'affermazione rinnovata della grandezza e della imperiale indipendenza di Roma” [...]. Altro articolo ancora più marcatamente apologetico dell'autorità dittatoriale, pure dello stesso anno (Rivista cit. p. 826), è quello sulle “Forze Armate. Vigilanza alle frontiere montane della Patria. La milizia confinaria”, in cui, lungi dalla semplice ammirazione per coloro che facevano vita dura e utile ai confini d'Italia, l'autore spende parole appassionate per il “ceppo glorioso della milizia madre” ed in genere per le camicie nere volontarie, continuatrici ed eredi, nei disciplinati ranghi delle novelle legioni, del puro spirito squadrista”; per la “gloriosa milizia” che è “palestra italianissima di virtù maschie e di slanci sublimi”.

E per tralasciare degli altri articoli, che, sebbene di carattere più strettamente tecnico, contengono tuttavia affermazioni sempre piene di enfasi per l'affermazione totalitaria del fascismo, destinato a qualificare del suo nome e ad illuminare della sua luce un'era nuova non soltanto dell'Italia ma del mondo,” (riv. cit. 1938 pag. 43); non può non rilevarsi la gravità di quello “Il nuovo statuto del P.N.F.” (riv. cit. 1938 pag. 392 segg.) dal quale è difficile trarre frasi esemplificative, essendo tutto un inno al regime del “credere, obbedire e combattere”, alla milizia civile, “agli ordini del duce”, alla educazione politica degli italiani alla “originalità tutta nuova e tutta nostra del movimento fascista, per la quale, nel nome italico ed insieme universale del duce, esso avanza vittorioso nel mondo, affermando in una luminosità abbacinante di civiltà, di elevazione e di gloria l'eternità riconsacrata di Roma imperiale” [...].

E quando nel 1941 egli scrive sul nuovo ordinamento giudiziario, nell'articolo “Un'altra realizzazione normativa del regime” (Echi e commenti 1941 pag. 116), non lesina lodi al legislatore, neppure nel punto della rielaborazione del sistema delle garanzie e disciplina dei Magistrati, che, ad avviso dell'autore, avrebbe degnamente coronato l'organico assetto, con lo adeguare il principio dell'immobilità al tipo costituzionale dello stato autoritario, riducendo a funzione consultiva quella del Consiglio Superiore” con deferimento rigorosamente sistematico della funzione veramente deliberativa al Ministro, quale suprema autorità gerarchica

³³⁸ ACS, Mgg, CE, b. 10, f. 168.

dell'Ordine". Si faceva plauso cioè alle norme introdotte dal regime autoritario ed evidente menomazione dell'indipendenza dei magistrati.

In base a questi, per quanto molto sommari, rilievi, non è possibile negare l'esistenza delle manifestazioni ripetute di apologia fascista secondo l'ipotesi del citato articolo 12 del D. 1944 n. 159. Le esaltazioni del regime, dei suoi principi, delle principali e più nefaste sue istituzioni, del suo capo e dei gregari più in vista, ripetute per cinque anni con enfasi sempre crescente e appassionata in numerose pubblicazioni, affinando per di più ad un periodico di notoria divulgazione della fede fascista, non potevano non avere lo scopo e non conseguire l'effetto di rinsaldare nei lettori quella stessa fede, tanto caldeggiata e messa in luce di magnificenza dallo scrittore. Né si tratta di frasi o di passi retorici sfuggiti in trattazioni di indole tecnica; vi è invece una continuità di manifestazioni di pensiero e di sentire [...].

Ritenuto che anche l'altro addebito della partecipazione attiva dell'Eula alla vita politica del fascismo non può dirsi privo di consistenza. Stando a quello che lo stesso Eula ammette nelle sue difese e che può ritenersi conforme a verità, egli, pur non essendo posto a capo dell'ufficio studi e legislazione del partito, tuttavia fin dalla costituzione dell'ufficio medesimo, avvenuta ad opera del segretario del partito Serena nel 1941, vi prestò opera di consulente tecnico saltuario, demandata ad elementi di maggior grado, specializzati, ad integrazione dell'ufficio stabile. La consulenza riguardava la elaborazione di progetti legislativi e si attuava, su richiesta, per alcune ore di lavoro, circa due volte al mese; essa ebbe luogo negli anni 1941-1942 e cessò di fatto nel gennaio 1943, revocandosi poscia l'incarico nel marzo successivo, mentre l'ufficio continuava a funzionare ma solo in forma ridotta.

Appare manifesto che S.E. Eula partecipò in modo fattivo ed importante alla vita politica del fascismo, giacché egli per due anni prestò l'alta sua consulenza ad un ufficio che era alle dipendenze del segretario del partito ed era stato istituito nell'interesse di questo, per il suo funzionamento, secondo i suoi fini.

Ha poca importanza il fatto che le prestazioni fossero saltuarie, che l'Eula non avesse un ufficio fisso ed attrezzato a suo uso esclusivo nei locali ad esso destinati, che la retribuzione non fosse vistosa; tutto ciò attiene all'esteriore; ma nella sostanza sta di fatto che la sua attività, certamente stimata di grande importanza perché consisteva nell'alta consulenza, vale a dire nella direttiva superiore delle pratiche, veniva spesa nell'interesse, non dello Stato in senso proprio, ma del partito e del suo funzionamento e sulla fiducia personale del segretario di esso. Ciò per di più avveniva in un periodo in cui ferveva la guerra [...].

Non è dunque possibile disconoscere la effettiva ed importante sua partecipazione alla vita politica del fascismo; e l'applicazione dell'art. 12 del Decreto è anche per questo addebito inevitabile. Le difese dell'Eula relative alla sua onesta carriera e alla sua dignità di Magistrato non possono aver peso in contrario. Nessun dubbio sulla dirittura, né sulla elevata capacità professionale dell'Eula; ed è perciò naturale ch'egli godesse la stima, sotto questo riguardo, e ricevesse l'omaggio, di alte personalità anche di colore antifascista; gli venisse tributato onore e rispetto nello svolgimento delle sue funzioni di magistrato e fosse esaltato come padre di un eroico caduto, innanzi al quale ognuno deve riverente inchinarsi.

Il Decreto del 1944 n. 159 considera l'indegnità di servire lo Stato in relazione alla condizione di coloro, che, con manifestazione di eccessivo attaccamento, dimostratisi assertori e paladini della bontà di un regime oggi universalmente riconosciuto nefasto, non possono godere la fiducia necessaria per continuare a prestare i loro servizi, specialmente negli alti gradi, dell'amministrazione pubblica, informata a principi più sani ed essenzialmente contrari a quelli precedenti.

Ogni ulteriore istruttoria si manifesta quindi inutile su questo punto, come pure sulla condotta tenuta dall'Eula dopo l'8 settembre 1943. Questa potrebbe condurre alla esenzione dalle sanzioni in base all'articolo 16 del Decreto; ma all'uopo occorre, non solo che l'incolpato abbia preso attiva parte alla lotta contro i tedeschi, ma che siasi anche in essa distinto. Dati per ammessi i fatti dedotti dall'Eula, essi possono costituire atti di resistenza per sottrarre se ed altri all'oppressione del nemico, ma non assurgere ad una distinzione nella lotta, se pure in questa potessero essi rivestire gli estremi.

Ritenuto che pertanto occorre concludere per la dispensa dal servizio, senza farsi luogo alla più grave sanzione prevista dall'art. 22 del Decreto.

P. Q. M.

La Commissione conclude perché l'Avv. Gen. aggiunto della Corte di Cassazione, S.E. Ernesto Eula venga dispensato dal servizio, salvo l'eventuale suo diritto alla pensione³³⁹.

Il 27 novembre 1944 Eula presentò alla Commissione centrale di epurazione il suo ricorso in appello e venne poi sentito nuovamente il 28 novembre. Presentò anche una ulteriore memoria³⁴⁰.

³³⁹ ACS, Mgg, CE, b. 10, f. 168; MG, Fasc. pers., f. 81806; ACS, Csc, Fasc. pers., b. 58, f. 855.

³⁴⁰ ACS, Mgg, CE, b. 10, f. 168.

In tutte queste occasioni Eula riprese e precisò nuovamente i vari punti già trattati in precedenza sia nei memoriali che nelle udienze precedenti, e aggiunse le sue interpretazioni sulle norme di epurazione. Scrisse che relativamente all'addebito di apologia fascista ci fu "erronea, artificiosa e manchevole valutazione sul carattere apologetico degli articoli incriminati". Eula inoltre sottolineò come la decisione non avesse compreso appieno "la nozione giuridica dell'apologia fascista", spiegando quali elementi dovessero farne parte ("l'apologia dovrebbe aver avuto incidenza o notevole ripercussione nell'esercizio delle funzioni dell'incolpato"). Secondo Eula anche la valutazione della natura politica e dell'importanza delle sue consulenze tecniche era stata sopravvalutata dalla Commissione. Considerò "arbitraria" la nozione estensiva fatta dalla Commissione sulla nozione giuridica della "indegnità a servire lo Stato". Ritenne inoltre che la Commissione aveva dato una "erronea restrittiva interpretazione dell'art. 16 D.L. 27 luglio 1944 n. 159 a proposito della natura ed intensità (necessariamente relative) del comportamento di distinzione nella lotta contro i tedeschi dopo l'8 settembre 1943".

In seguito alla decisione della Commissione del 28 ottobre 1944, che concludeva per la dispensa dal servizio, Eula venne sospeso dal servizio a decorrere dalla data del decreto (30 novembre 1944) e dalla stessa data gli venne "corrisposto, a titolo alimentare, il solo stipendio esclusa ogni altra indennità". La sospensione venne comunicata il 9 dicembre 1944.

Eula presentò, il 14 febbraio 1945, un memoriale con informazioni relative a ulteriori documenti, acquisiti dal magistrato negli ultimi tempi e esibiti per integrare la sua difesa.

La Commissione di secondo grado, nella seduta del 14 marzo 1945, accolse il ricorso di Eula contro la decisione della Commissione di primo grado, ritenendo che nel comportamento del magistrato non si erano registrati comportamenti estremi che lo avessero reso indegno di servire lo Stato:

[...] questa Commissione ha considerato:

Sul 1° addebito

Partecipazione attiva alla vita politica del fascismo. L'addebito mosso dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, si concreta nella affermazione che l'Eula avrebbe avuto alte cariche presso la Direzione del partito fascista, particolarmente come capo dell'Ufficio legislativo del partito. La Commissione di I grado ha già corretto in parte l'addebito, ammettendo che l'Eula non fu capo di quell'ufficio, ma che vi partecipò prestandovi opera di consulente. Ma poiché la Commissione di I° grado ha ritenuto che anche in tale opera si riscontri l'ipotesi di partecipazione attiva alla vita politica del fascismo, è essenziale vedere anzitutto quali fossero le effettive funzioni istituzionali di quell'ufficio. Particolarmente rilevante e chiarificativa al riguardo è la dichiarazione di S.E. Camillo Cantarano, già Direttore Generale del personale presso, il Ministero di Grazia e Giustizia. Ne risulta che "nel 1941, a seguito di richiesta "impersonale" del Segretario del partito, l'allora Consigliere di Cassazione Eula venne destinato a prestare opera saltuaria di collaborazione presso l'ufficio legislativo istituito dalla direzione del partito. La designazione avvenne - all'infuori di ogni iniziativa dell'Eula ad opera del Ministero di Grazia e Giustizia, in considerazione delle capacità e delle doti del designato come magistrato, senza riguardo alcuno ad elementi di ordine politico. Infatti, la collaborazione doveva avere carattere strettamente tecnico [...]. "Le funzioni dell'Eula consistevano nell'esame tecnico formale dei progetti già predisposti e nell'esercitare il collegamento col Ministero della Giustizia per il necessario coordinamento tecnico giuridico dei progetti elaborandi con le altre leggi dello Stato", e "con l'ordinamento giuridico generale posto sotto la sorveglianza del Ministro Guardasigilli". Perfettamente concordanti anche le dichiarazioni rese al riguardo da S.E. Gaetano Azzariti Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero Grazia e Giustizia: "Il Consigliere Eula ebbe incarico di esercitare il collegamento fra il Ministero di Grazia e Giustizia e l'Ufficio legislativo del partito fascista, al quale egli era stato destinato con funzione di consulenza tecnico giuridica di carattere saltuario. Tale collegamento peraltro ebbe solo poche occasioni per essere esercitato, dato il numero assai limitato di provvedimenti legislativi elaborati presso la direzione del partito [...]". L'incarico dell'Eula durò dal secondo semestre 1941 a tutto il 1942. Così circoscritta la competenza e il campo di azione di quello Ufficio legislativo del partito, e ridotto nelle reali proporzioni e rettificato nella sua vera essenza il carattere della collaborazione dell'Eula nell'Ufficio stesso, per un assai limitato periodo di tempo non si ritiene che possa in ciò vedersi una "partecipazione attiva alla vita politica del fascismo" ipotesi che, per verificarsi avrebbe avuto bisogno di ben altre forme di collaborazione, più sostanziali, continuative e di concreta attività operante nel seno e negli organismi del partito.

Sul 2° addebito

Ripetuta apologia fascista. L'addebito si fonda su varie frasi ed espressioni, contenute in articoli pubblicati sulla Rivista "Echi e commenti", di cui la Commissione di epurazione di I istanza fornisce un largo elenco nella sua decisione. Gli articoli – tranne due di cui si dirà appresso – trattano questioni di diritto minerario, problemi di ordinamento coloniale, studi sulla proprietà privata e sulla sua funzione sociale, questioni di ordinamento giudiziario, articoli dunque di carattere giuridico economico, e vi si trovano disseminate frasi ed espressioni che in realtà suonano lode ed ammirazione per talune realizzazioni del regime. Le materie trattate dagli articoli non sono di per se stesse tali da farli apparire preordinati ad un obiettivo preciso e sistematico di dissertazione politica, e le espressioni incriminate, che prendono particolare rilievo se avulse dalla trattazione degli argomenti, possono essere state occasionate anche dal riferimento a fatti del giorno e dalla opportunità nello scrittore di uniformarsi allo stile della Rivista e all'ambiente cui era destinata. Due soli articoli esulano dal campo giuridico economico e sono: l'uno sulla milizia confinaria, scritto sotto l'impressione dei ricordi di difficili contingenze in una azzardata escursione alpina, in cui l'autore era stato più giorni a contatto di pericoli con una squadra di militi, l'altro sullo statuto del partito fascista, scritto in occasione del R. Decreto con cui lo statuto stesso era stato elevato a legge sostanziale e formale dello Stato entrando a far parte dell'ordinamento giuridico, con l'acquisto di forza normativa e cogente per la nazione in genere. Data la loro natura, sono questi gli scritti più larghi di enfatiche espressioni che più si prestano alla ipotesi di apologia. È da osservare però che nell'articolo sullo statuto del partito fascista, varie delle espressioni messe in luce dalla decisione impugnata, altro non sono che la riproduzione letterale riportata in corsivo delle parole dello statuto stesso: come "credere, obbedire, combattere"... "milizia civile agli ordini del Duce ed al permanente servizio dello stato fascista"... "per la difesa e per il potenziamento della rivoluzione e per la educazione politica degli italiani" ecc. Essenziale è una precisazione sui caratteri dell'azione apologetica. Il concetto di "apologia" non può dissociarsi ad anzi presuppone, la "intenzionalità propagandistica" non disgiunta da intendimenti di istigazione, ed a tale riguardo è da considerare che la Rivista Echi e Commenti non aveva carattere e possibilità di volgarizzazione e penetrazione in larghi strati del pubblico, ma limitava la sua circolazione in un ambiente ristretto di intellettuali su questioni tecniche. Se l'Eula avesse perseguito fini di affermazione e di propaganda delle idee fasciste, ben altra palestra giornalistica e pubblicitaria avrebbe prescelto, che non quella angusta e circoscritta di una rivista quindicinale di scarsa tiratura e di ristretta diffusione. Può essere quindi lecito ritenere che le frasi incriminate non avessero nel pensiero dell'Eula la voluta intenzione di propagandistica apologia [...]. Erano articoli scritti in un periodo (1936-41) in cui molti italiani, in buona fede, dopo la campagna d'Etiopia, dopo il componimento con la S. Sede, dopo la colonizzazione della Libia e le bonifiche nel territorio metropolitano, avevano creduto di vedere nell'indirizzo fascista la promessa di favorevoli fortune per la Patria. Purtroppo, fu un tragico errore. Ma non si possono negare a "priori" errori in buona fede [...]. Nel caso in esame la buona fede è avvalorata dalle circostanze che attestano della onesta respiscenza dell'Eula quando, caduto il velo delle illusioni, tenne palese e non equivoco atteggiamento di contrasto col neo fascismo. Trovandosi, all'8 settembre 1943, nella sua terra natale di Piemonte, anziché fare atto di adesione al movimento fascista repubblicano, rimanendo nella zona cui lo legavano anche ragioni di rapporti e di sentimenti famigliari e di interessi materiali, se ne allontanò per raggiungere Roma, più prossima alla liberazione che non il Piemonte; e a Roma tenne atteggiamento palese di resistenza agli ordini perentori di tornare al nord, resistenza che gli valse il collocamento a riposo d'ufficio ad opera del governo repubblicano. Merita rilievo a tal riguardo la dichiarazione "pro veritate" del Sostituto Procuratore generale Corte di Cassazione Ecc. Pietro Mirto Randazzo il quale, nella funzione di presidente del Comitato Nazionale clandestino dei Magistrati aveva "vigilato attentamente il comportamento dei magistrati in Roma, particolarmente della Corte di Cassazione". Egli dichiara di non aver mai avuto l'impressione, attraverso i molti contatti, che lo Eula fosse un fascista militante e tanto meno acceso, fazioso od intemperante [...]. Se si ritiene che le infelici frasi sfuggite allo scrittore debbano essere considerate alla luce delle considerazioni e circostanze sopra esposte, non può dalle frasi medesime derivare, a carico dell'Eula un giudizio di "indegnità a servire lo Stato" [...].

Valutazione del comportamento dopo l'8 settembre. La Commissione di I istanza, pur non negando i fatti adottati, ha escluso che nel comportamento dell'Eula si riscontrino gli estremi di fatto per i quali possa riconoscersi che il medesimo "si sia distinto nella lotta contro i tedeschi" (art. 16 della legge sulla epurazione). La valutazione di tale discriminante è molto opinabile, in quanto può variare notevolmente da caso a caso il "modo" e il "quanto" della partecipazione alla lotta. Può variare in relazione alle condizioni ambientali, alla entità dei rischi affrontati, all'apporto di utilità conseguita, alle condizioni di età dell'agente. Le deposizioni prodotte e non contestate [...] concordano nella esposizione specifica e dettagliata dell'atteggiamento e dell'azione svolta dall'Eula in una zona del Piemonte gravemente funestata dalle violenze nazifasciste, e degli aiuti dati a patrioti, con pericolo personale. Anche se in tale attività non si ritenesse di riconoscere gli estremi di fatto della partecipazione fisica e attiva alla lotta antitedesca, dovrebbe quanto meno riconoscersi in essa il valore di elemento chiarificatore circa l'"anima" dello scrittore in talune sue precedenti espressioni verbali più di occasione che di preordinato sistema.

Per tutte queste considerazioni, la Commissione – pur deplorando che da uno stato di collettiva e pernicioso esaltazione non abbia saputo completamente sottrarsi una personalità di altissimo intelletto e di limpido, integro

carattere, quale l'Avvocato Generale Ernesto Eula – non ritiene che nel comportamento del medesimo si riscontrino estremi che lo rendano indegno di servire lo Stato, e pertanto accoglie il ricorso dell'Eula contro la decisione della Commissione di I° grado³⁴¹.

In riferimento al proscioglimento, Ruggero Grieco, alto commissario aggiunto per l'epurazione, chiese un nuovo deferimento di Eula³⁴².

Il 17 aprile 1945 venne revocato il decreto sulla sospensione dall'ufficio del 30 novembre 1944 e il 20 giugno fu nominato presidente della Commissione per la manutenzione e conservazione del palazzo di giustizia di Roma, per il biennio 28 dicembre 1944 - 27 dicembre 1946.

Eula rinnovò, il 29 marzo 1947, il suo giuramento, giurando fedeltà alla Repubblica.

Il 14 maggio 1948 fu nominato procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione e il 19 novembre componente della Commissione giudicatrice del concorso per titoli per 19 posti di consigliere di Cassazione e gradi parificati, indetto con D. M. 5 marzo 1948.

Il 9 novembre 1950 Eula venne nominato presidente del Collegio arbitrale per la decisione della vertenza civile insorta tra il comandante Roberto Consiglio e la Compagnia imprese marittime e il 25 giugno 1952 presidente del Collegio arbitrale nella controversia tra la Soc. Litopone e la curatela del fallimento della ditta Mineral Sarda.

Nel giugno 1951 accettò l'incarico di consulente giuridico presso l'Alto commissariato per l'alimentazione.

Il 15 gennaio 1953 venne richiamato in ruolo e gli fu conferito l'ufficio direttivo di procuratore generale della Corte di Cassazione; il 16 ottobre dell'anno successivo gli fu conferito l'ufficio direttivo di primo presidente della Corte di Cassazione in Roma, dal 18 ottobre 1954. Calamandrei, in occasione della cerimonia di insediamento, disse di lui:

Nella dottrina di Ernesto Eula il carattere che mi sembra preminente e che forse gli viene dal suo vecchio Piemonte è il senso dello Stato; è la convinzione, affiorante da tutti i suoi scritti e da tutte le sue requisitorie, della partecipazione attiva della Magistratura, in armonia con tutti gli altri poteri costituzionali, a garantire l'unità dello Stato e a mantenerlo sulla via della giustizia³⁴³.

Anche il collega Antonio Manca, nominato nella stessa occasione procuratore generale, gli rivolse parole d'elogio:

[...] Io succedo, in questo posto, a insigni Magistrati recenti e meno recenti, ai quali rivolgo il mio deferente saluto. E da ultimo ad Ernesto Eula che, con la sua sapienza e la sua integrità, ha onorato la Procura Generale, dapprima come Avvocato Generale e quindi come Procuratore generale. Ora egli è destinato alla carica di Primo Presidente della Cassazione; carica che egli coprirà certamente con alto prestigio e rara competenza degni delle nobilissime tradizioni di quell'ufficio³⁴⁴.

Nello stesso anno diventò direttore con Filippo Ungaro della "Rivista Penale", rassegna mensile di dottrina, giurisprudenza, legislazione.

³⁴¹ MG, Fasc. pers., f. 81806.

³⁴² Nel documento conservato nel fascicolo personale la data non risulta leggibile. Inoltre, si ritrova un appunto, senza data e firma, contenente informazioni relative al coinvolgimento nelle attività di regime del magistrato Ernesto Eula e relative alla conclusione del procedimento di epurazione a suo carico: "Eula Ernesto avvocato generale aggiunto presso la Corte Suprema di Cassazione. Elemento assai ligio al regime fascista. È stato membro della Commissione di disciplina del p. n. f. e capo dell'ufficio legislativo dello stesso e presidente dell'O. N. D. del Ministero di Grazia e Giustizia. In moltissimi scritti pubblicati su riviste di propaganda ha manifestato la più incondizionata apologia del fascismo. Non ha mancato di esaltare il regime anche in pubblici discorsi ed anche la sua opera di magistrato non è stata immune dalle suddette tendenze. Sottoposto a giudizio d'epurazione, la Commissione d'epurazione di 1° grado, con motivata decisione, ne ha proposto la dispensa. L'Eula tuttavia è stato prosciolto in seconda istanza dalla Commissione Centrale, in seguito al rilevante appoggio di uomini di governo (Bonomi). Il suo proscioglimento ha destato larga meraviglia". Cfr. MG, Fasc. pers., f. 81806.

³⁴³ Maria Letizia D'Autilia, *Dizionario Biografico degli Italiani* - Volume 43 (1993), Treccani. E cfr. inoltre il fascicolo personale di Antonio Manca, in MG, Fasc. pers. 81222.

³⁴⁴ Cfr. il fascicolo personale di Antonio Manca, in MG, Fasc. pers. 81222.

Fu chiamato, il 23 dicembre 1957, a far parte del Consiglio del contenzioso diplomatico istituito con regio decreto del 22 aprile 1937 n. 862, ricostituito dal Ministero degli Affari Esteri. Accettò l'incarico il 3 gennaio 1958. Il 26 settembre 1958 fu autorizzato ad assumere le funzioni di presidente del Collegio arbitrale nella vertenza insorta fra Amerio Ottavia vedova Ferrero, Cillario Pierina vedova Ferrero e Ferrero Michele. Tra il 1957 e il 1975 diresse, insieme ad Antonio Azara, il "Novissimo Digesto italiano", edito dalla UTET di Torino.

Nel 1958 venne nominato presidente del Comitato internazionale per l'unità e l'universalità della cultura, nel 1959 diventò presidente effettivo dell'Istituto internazionale di studi giuridici, presidente del Centro studi latino americani e membro del Consiglio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri. Il 26 febbraio 1959 fu infine collocato a riposo per raggiunto limite di età a decorrere dal 27 giugno 1959. In occasione del collocamento a riposo, si ritrova una bozza di lettera di commiato, da sottoporre alla firma del presidente della Repubblica:

[...] Autore di requisitorie acutissime, estensore di sentenze magistrali, dallo stile incisivo ed elegante e dalla profondità di contenuto, ella lascia, nel multiforme lavoro, il segno inconfondibile del giurista illuminato; non senza ricordare il notevole contributo che ella ha apportato alla scienza con monografie giuridiche e studi dottrinari che hanno sempre suscitato il generale apprezzamento; tali le pubblicazioni in materia di diritto minerario, diritto industriale e di autore, diritto demaniale e diritto delle persone giuridiche. Sotto la sua guida la magistratura italiana ha perpetuato la luminosa tradizione di sapienza e la Corte Suprema di Cassazione, interpretando rettamente le leggi, ha saputo risolvere le più delicate questioni di diritto, sicché, abbandonando oggi il suo alto seggio, ella costituirà per quelli che verranno l'esempio più luminoso del magistrato eminentissimo. Nel ringraziarla per la sua attività, spesa senza risparmio di energie al servizio della giustizia, le porgo il mio deferente saluto³⁴⁵.

Nel 1961 assunse la presidenza dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, fondato nel 1924 come ente ausiliario della Società delle nazioni.

Eula morì l'8 dicembre del 1981 a Chiusa di Pesio (Cuneo) e il 15 dicembre 1981 gli fu conferito il titolo onorifico di Emerito.

³⁴⁵ MG, Fasc. pers., f. 81806.

4.10 Le biografie – Consiglieri sardi

4.10.1 AGUS Giuseppe Raimondo

Agus Giuseppe Raimondo nacque il 29 luglio 1875 a Guspini, in provincia di Cagliari, da Raimondo e Maria Giuseppa Dessi. Si laureò in Giurisprudenza all'Università di Cagliari il 17 luglio 1899. Si sposò ed ebbe due figli, Maria e Pietro, ma rimase vedovo. Si risposò nel 1941 con Isabella Campus.

Agus iniziò la sua carriera come vice pretore onorario a Guspini per il triennio 1898-1900 dal 9 settembre 1899 e venne riconfermato il 27 dicembre 1900 per il triennio 1901-1903.

Partecipò all'esame di concorso indetto con decreto 20 giugno 1901 per 150 posti di uditore³⁴⁶. Lo vinse, riportando voti 204 e classificandosi 81°. Fu nominato uditore il 16 maggio 1902 e l'8 giugno 1902 venne dispensato dalle funzioni di vice pretore e destinato, come uditore, al Tribunale di Cagliari.

Il 28 dicembre 1902 venne destinato in qualità di vice pretore con l'incarico di reggere la Pretura a Teulada e il 21 febbraio 1904 fu tramutato a Santadi. Nel 1904 venne destinato fuori dalla Sardegna ma il decreto venne revocato: fu nominato aggiunto giudiziario e destinato alla Procura di Nicosia il 29 settembre e il 29 dicembre ci fu la revoca. Lo stesso giorno fu quindi nominato aggiunto giudiziario presso la Regia Procura di Cagliari.

Il 16 maggio 1907 fu nominato pretore e destinato a Sorgono. Nel rapporto della Procura generale presso la Corte d'Appello di Cagliari del 27 novembre 1907 si elogia, tra gli altri, l'opera svolta dall'aggiunto giudiziario Giuseppe Raimondo Agus, relativamente al complesso delle cause penali istruite in seguito ai delitti commessi nel maggio 1906 a Cagliari e provincia. Il 5 marzo 1911 venne tramutato al mandamento di Bosa.

Nel 1912 fu oggetto di un ricorso anonimo, che lo tacciava di non poter svolgere con indipendenza e serenità il suo lavoro, vista la sua estesa rete di conoscenze e parentele a Cagliari.

Il 20 marzo 1913 fu nominato giudice al Tribunale di Tempio; poi incaricato delle istruzioni penali il 20 aprile. Dal 1° gennaio 1913 fu assegnato alla terza categoria.

Nel 1915 ci fu un esposto contro Agus, per un supposto comportamento scorretto durante un processo per avvelenamento. L'esito dell'indagine compiuta evidenziò come i menzionati sospetti fossero privi di fondamento, ma il procuratore generale del re dovette rilevare, nel suo rapporto del 1° luglio 1915, la trascuratezza e la negligenza di Agus, in questo processo (in cui erano state omesse la esumazione del cadavere e la relativa perizia chimica) e in altri processi. Il 1° agosto 1920 fu tramutato al Tribunale di Cagliari.

In un reclamo del 1° settembre 1920 si sollevò la possibile esistenza di una sua incompatibilità con la sede di Cagliari, simile nella sostanza al ricorso del 1912, in quanto Agus sposò una delle sorelle dell'avvocato Giuseppe Campus, esercitante a Cagliari. Nella nota della Prima Presidenza della Corte d'Appello di Cagliari del 13 settembre 1920 si sottolineò quanto già riportato, ossia che le funzioni espletate da Agus e la presenza di un cognato nella stessa sede non avrebbero dato luogo

³⁴⁶ Relativamente alle informazioni penali richieste normalmente per la partecipazione al concorso, vennero chieste istruzioni superiori per l'ammissione di Agus, in quanto egli risultava affiliato al partito socialista e coinvolto in "propaganda sovversiva", anche perché le informazioni del certificato penale riportavano: "Con ordinanza del giudice istruttore del Tribunale penale di Cagliari 11 settembre 1899 dichiarato non luogo a procedere per remissione di querela per diffamazione a mezzo della stampa a danno di Saiu Maria". Venne ammesso al concorso in seguito anche al rapporto del 27 agosto 1901, nel quale si informava che Agus "erasi totalmente distaccato dal gruppo dei socialisti, facendo pubblicamente intendere che, aspirando egli alla carriera giudiziaria, non avrebbe più preso parte ad alcuna società politica che avesse tendenze sovversive" e che "ora manifesta pubblicamente idee e principi favorevoli alle istituzioni dello Stato". Cfr. ACS, Mgg, III Vers., f. 69214.

a incompatibilità, in quanto questa sussisteva esclusivamente nel caso di affini di primo grado che esercitassero la professione di procuratore o avvocato e nel caso di Agus si trattava di affinità di secondo grado.

Il 26 agosto 1924 venne applicato al Tribunale di Lanusei, per la sola durata del dibattimento a carico del detenuto Salvatore Fancello e altri.

La presunta incompatibilità venne ribadita in un altro ricorso dell'8 giugno 1925 e il primo presidente della Corte d'Appello di Cagliari confermò nuovamente che non sussisteva incompatibilità, anche perché "il rapporto di affinità esistente fra il giudice Agus e l'avvocato Giuseppe Campus non ha mai dato luogo a lagnanze o sospetti od abbia comunque turbato il regolare funzionamento dell'Ufficio di istruzione dei processi penali".

Agus chiese il 7 maggio 1926 di essere ammesso allo scrutinio comunicato nel bollettino ufficiale, dichiarando di aspirare a entrambe le carriere.

Nella seduta del 1° luglio 1926 il Consiglio Superiore della Magistratura dichiarò Agus promovibile a scelta in entrambe le carriere, a maggioranza di quattro voti contro uno per la promovibilità, con le seguenti motivazioni:

Le informazioni su questo magistrato sono ottime dall'inizio della sua carriera (1902) sino al 1915: in detto periodo fu costantemente qualificato di capacità non comune, di carattere serio e indipendente, di ottima condotta; nel 1906 ebbe, anche un encomio per l'opera pregevole prestata in una grave istruttoria penale.

Nel 1915 furono elevati a suo carico, in occasione della riapertura di un processo per veneficio, gravi sospetti di parzialità: ordinata una inchiesta i sospetti risultarono infondati ma si dovette rilevare che erano state omesse la esumazione del cadavere e la relativa perizia chimica. Sempre in occasione della detta inchiesta il Procuratore generale ebbe a deplorare la trascuratezza e la negligenza dell'Agus anche in altri processi.

Successivamente le note ripresero ad essere ottime e, nel rapporto col quale si invia la domanda per il presente scrutinio, i capi del Tribunale lodano senza riserve l'opera intelligente ed alacre dell'Agus.

Le sentenze sono redatte bene, con forma sobria e chiara: esse denotano buoni studi, dirittura di criterio ed equanimità di giudizi. Nel complesso il candidato appare degno di una buona qualifica tanto nella requirente che nella giudicante³⁴⁷.

Agus chiese il 15 luglio 1926 la revisione del suo scrutinio, in quanto "questa classifica, mentre in tempi ormai trascorsi avrebbe potuto appagare l'amor proprio di ogni magistrato modesto, coscienzioso ed attivo, col sistema vigente delle promozioni si risolve, se non proprio in una taccia di demerito, in un grave pregiudizio per il sottoscritto che, ormai anziano di età e di carriera, si vedrebbe posposto, per differenza di un sol voto, non soltanto ai colleghi del suo concorso, ma benanche ai molti più giovani e meno anziani, che poterono conseguire la classifica di promovibile a scelta a voti unanimi negli scrutini per anticipazione, esperiti negli anni scorsi e recentemente aboliti".

Nel trasmettere, il 21 luglio 1926, l'istanza di Agus, il procuratore generale del re e il primo presidente della Corte di Appello di Cagliari, oltre a riportare un breve riassunto di carriera del magistrato fatto dal presidente del Tribunale di Tempio nel 1920, aggiunsero:

[...] il giudice Agus, tramutato nel più importante Tribunale di Cagliari, ha in più vasto campo dimostrato la sua seria preparazione culturale, rivelata ed esplicita da lui nella discussione e nella decisione delle cause, e la sua operosità, dimostrata da dati precisi desunti dai registri dai quali risulta, che dal 1 gennaio 1922, data in cui venne applicato all'ufficio di istruzione di questo Tribunale al 1° maggio 1926 ha esaurito n. 3819 procedure penali, compiendo in complesso n. 12376 atti; ha definito 171 procedimenti per la giudiziale ammonizione; è intervenuto a 97 sedute della Commissione pel gratuito patrocinio, definendo n. 952 pratiche; ha partecipato a molte udienze civili e penali.

Siamo pertanto di parere che il reclamo del giudice Agus, che in tal modo ha dato prova costante di essere un magistrato veramente distinto, meriti di essere accolto, anche perché, a nostro avviso, non ha meriti inferiori a qualche altro giudice dello stesso Tribunale che nel recente scrutinio ebbe classifica migliore³⁴⁸.

³⁴⁷ ACS, Mgg, III Vers., f. 69214.

³⁴⁸ ACS, Mgg, III Vers., f. 69214.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nell'adunanza plenaria del 18 novembre 1926, lo dichiarò all'unanimità promovibile a scelta, per il grado di consigliere d'Appello, con la seguente motivazione:

[...] Quanto ai precedenti dell'Agus, si osserva che essi si son mantenuti ottimi prima e dopo il 1915; e che solo in quell'anno fu deplorata la sua negligenza nell'istruzione di alcuni processi. Poiché, peraltro, è questa l'unica menda riscontrata nella carriera del ricorrente, ritengono i Commissari che la classifica attribuitagli possa esser migliorata³⁴⁹.

Il 1° novembre 1928 fu nominato, con riserva di anzianità, sostituto procuratore generale di Corte d'Appello e destinato in funzioni di procuratore del re a Lanusei. Il 15 novembre 1929 Agus fece istanza per il passaggio alle funzioni giudicanti. Il 21 ottobre 1930 Agus chiese di essere destinato alla Corte d'Appello di Cagliari come consigliere, oppure al Tribunale di Cagliari come presidente di Sezione, e nel trasmettere l'istanza il primo presidente della Corte d'Appello di Cagliari, il 26 ottobre, fece notare che Agus era cognato di Giuseppe Campus, presidente della Commissione reale per il collegio dei procuratori di Cagliari ed esercente in materia sia civile che penale. Il procuratore generale del re in merito alla richiesta scrisse il 31 dicembre 1930 che Agus "non pare perfettamente indicato per le funzioni di P.M., specie nei dibattiti di Corte d'Assise; mentre renderebbe certamente migliori servizi nelle funzioni giudicanti come presidente di Sezione di questo Tribunale, per il passaggio alle quali egli ha già ottenuto il parere favorevole della magistratura". Il primo presidente della Corte d'Appello di Cagliari espresse parere differente l'11 febbraio 1931, quando scrisse che "a mio debole avviso sarebbe preferibile che egli venisse destinato come consigliere a questa Corte, anziché al Tribunale come presidente di Sezione. Al Tribunale non potrebbe essere destinato che a presiedere una Sezione penale, essendovi una sola Sezione civile presieduta dal presidente capo; alla Corte potrebbe essere addetto alla Sezione civile o a quella penale; le occasioni d'incompatibilità, per il motivo già noto, sarebbero più rare, e riuscirebbe più facile evitarle". Venne così nominato consigliere di Corte d'Appello di Cagliari a sua domanda il 23 febbraio 1931. Il 9 agosto 1935 fu nominato commissario per gli usi civici della Sardegna. Nelle note informative per gli anni dal 1933 al 1937 fu sempre qualificato magistrato pregevole, idoneo a funzioni direttive.

Agus chiese di essere ammesso al concorso per dodici posti di consigliere di Cassazione del 1938 e il primo presidente e il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Cagliari nell'inviare la sua domanda il 28 maggio 1938, scrissero di lui:

[...] Tutta la carriera del cav. uff. Agus dimostra: a) una altissima comprensione dei doveri del magistrato; b) una intelligenza preclara, arricchita da coltura vastissima; c) una laboriosità senza pari; d) una modestia massima, che è indice di vero ed alto valore [...].

In ordine a così eletto magistrato, cui innata modestia ha trattenuto dal partecipare a concorsi senza una sufficiente anzianità, dobbiamo rilevare particolarmente:

1° Che l'Agus ha tenuto, e con somma dignità, tutti gli uffici giudiziari – passando dalla pretura al collegio; dal collegio al PM; dal PM alla Corte l'Agus non ha avuto smarrimento: si è invece sempre fatto ammirare. Il che, a nostro avviso, dimostra la grande versatilità del suo ingegno, e la forte preparazione in ogni disciplina.

2° Che, durante il tempo in cui è stato alla Corte l'Agus è stato chiamato a collaborare nei pareri circa i progetti di codice marittimo, di codice civile, di codice di procedura civile, dimostrando cultura, intuito, acume giuridico.

3° Che, addirittura sorprendente è l'attività dell'Agus. Basta al riguardo tener presente il lavoro compiuto come Procuratore del Re; il lavoro compiuto in questa Corte come magistrato penale e come componente la Sezione istruttoria, oltre il lavoro civile e quello relativo alla magistratura del lavoro.

4° Che per vicende d'ufficio, più volte, e a lungo, l'Agus ha dovuto presiedere o la sezione istruttoria, o la prima sezione civile, ed ha dimostrato sempre spiccate attitudini presidenziali, imponendosi ai colleghi, solo con il lavoro fecondo.

5° Che il servizio, compiuto dall'Agus come Commissario degli Usi Civici, nulla ha tolto alla attività di lui quale Consigliere di questa Corte.

³⁴⁹ ACS, Mgg, III Vers., f. 69214.

6° Che nel disimpegno delle funzioni commissariali su cennate, l'Agus, sobbarcandosi a grave fatica, è riuscito a definire moltissime controversie, così dimostrando di intendere a pino le funzioni affidategli [...].

In ordine ai lavori giudiziari presentati non osiamo dare un giudizio; ma non possiamo omettere di rilevare che tali lavori sono stati redatti contemporaneamente a molti altri e di diversa specie. Onde, per necessità, essi non poterono essere particolarmente curati, come sarebbe avvenuto se l'Agus, invece che del servizio, si fosse – con incompienza della sua funzione – preoccupato soltanto della carriera.

In complesso, a noi sembra che l'Agus, per le lunghe reggenze di fatto tenute, ha già esercitato le funzioni presidenziali, e, nello esercizio di esse, si è grandemente distinto.

Per la energia, per la squisitezza dei modi, per la prontezza dell'intuito, per la conoscenza del fenomeno penale, l'Agus ci parrebbe anche un tipo vero e completo di Presidente di Corte di Assise. Ed, auspicando che egli possa, con riguardo ai suoi titoli e alla sua anzianità, la quale è pur essa un titolo, riuscire vincitore del concorso, non esitiamo a esprimere il parere che lo stesso potrebbe, anche nell'Isola nostra, assolvere, con grande prestigio, le funzioni superiori, anche e specialmente come presidente di Corte di Assise. Ufficio quest'ultimo, il quale – per le note caratteristiche della criminalità isolana – non può essere degnamente assolto da che del fenomeno delinquenziale locale non sia conoscitore profondo.

Anche con riguardo ai precedenti di carriera siamo del parere che l'Agus sia idoneo tanto per la carriera giudicante che per quella requirente³⁵⁰.

Agus non vinse il concorso e chiese di partecipare di nuovo nel 1940 e, nel trasmettere la sua istanza, il primo presidente e il procuratore generale presso la Corte d'Appello della Sardegna aggiunsero al precedente rapporto le seguenti informazioni:

[...] Possiamo ora affermare che il cav. uff. Agus ha continuato a dare prova delle sue eccelse doti di magistrato di eccezionale valore, per pregevole cultura generale, altissima comprensione dei doveri del proprio ufficio, intelligenza preclara, acutezza e vigoria d'ingegno, operosità straordinaria, fermezza ed indipendenza di carattere, come anche per massima modestia e per vasta dottrina tanto in materia civile quanto in materia penale.

Egli oltre al lavoro ordinario della sezione civile, della sezione istruttoria e della magistratura del lavoro, attende con competenza senza pari e con sollecitudine encomiabile anche a quello di commissario regionale degli usi civici, in cui talvolta col suo giudicato è riuscito a troncare, con soddisfazione delle parti e dei Comuni interessati, secolari questioni, e frequentemente ottiene equi componimenti di intricate ed annose vertenze.

Ebbe pure a presiedere lodevolmente nel biennio 1938-1939 la commissione di esami per procuratore legale e in tale incarico è stato confermato anche per l'anno corrente.

Nel 3 luglio 1939, in principio di udienza davanti questa Corte, ebbe a pronunciare elette e dotte parole per ricordare l'entrata in vigore del primo libro del nuovo codice civile e per rilevarne l'importanza nella vita giuridica della Nazione.

All'Agus e al suo collega comm. Sanna vengono affidate le sentenze più importanti. Il suo lavoro, sempre perfetto, instancabile efficace e di eccezionale rendimento, riscuote il plauso dei Superiori, dei Colleghi e del Foro. La sua condotta pubblica e privata si mantiene sempre irreprensibile ed esemplare. La sua energia e la squisita sua signorilità di modi lo rendono più che idoneo alle funzioni direttive. Per tutte queste doti, per i brillanti precedenti di carriera, oltre che per l'anzianità di servizio, siamo del parere ch'egli meriti la promozione al grado superiore sia nella carriera giudicante che in quella requirente. Diventerebbe certamente un ottimo presidente di Corte d'Assise in quest'isola, data la conoscenza profonda ch'egli ha, per la sua lunga permanenza in diverse regioni della Sardegna, delle speciali caratteristiche della criminalità locale.

Il consigliere Agus, vedovo con due figli, è di razza ariana e regolarmente iscritto al Partito nazionale fascista³⁵¹.

Agus vinse il concorso classificandosi 19° con 49 voti e fu nominato sostituto procuratore generale di Corte di Cassazione con funzioni di avvocato generale presso la Corte d'Appello di Trieste il 29 dicembre 1941.

Questa destinazione a Trieste credò alcune difficoltà visti gli incarichi di Agus. Infatti, il 31 gennaio 1942 il ministro dell'Agricoltura e delle Foreste chiese al Ministero di Grazia e Giustizia di valutare in modo accorto la sede da assegnare ad Agus, in quanto il suo allontanamento da Cagliari avrebbe potuto arrecare pregiudizio al funzionamento del Commissariato degli Usi Civici. Anche il primo presidente della Corte d'Appello della Sardegna chiese il 3 febbraio 1942 al ministro di prendere in considerazione il fatto di destinare Agus alla Corte d'Appello della Sardegna con

³⁵⁰ ACS, Mgg, III Vers., f. 69214.

³⁵¹ ACS, Mgg, III Vers., f. 69214.

l'incarico della presidenza della Corte d'Assise di Cagliari. Il Ministero rispose a queste istanze il 21 febbraio 1942, comunicando che Agus avrebbe dovuto lasciare la sede di Cagliari a seguito della promozione al grado di consigliere di Cassazione e quindi doveva lasciare anche l'incarico di commissario per gli usi civici della Sardegna.

Il 16 febbraio 1942 venne destinato con funzioni di presidente di Sezione alla Corte d'Appello di Napoli e il 18 ottobre dello stesso anno fu tramutato alla Corte d'Appello di Cagliari e incaricato di presiedere la seconda Sezione di Corte d'Assise in Sassari.

Relativamente agli anni cruciali della guerra non sono riportate note nel fascicolo del magistrato. Il 29 luglio 1945 Agus avrebbe dovuto essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età, e in una nota del 18 giugno 1945 il primo presidente e il procuratore generale del Regno presso la Procura generale del Regno presso la Corte di Appello della Sardegna chiesero al ministro la possibilità di trattenere in servizio Agus. Nella nota si rintraccia un brevissimo appunto manoscritto in calce "Controllare sua posizione nei confronti della epurazione. Se è in regola, si può trattenerlo". In merito a questa richiesta, in un brevissimo appunto manoscritto del 2 luglio 1945 intitolato "notizie circa l'epurazione", Dell'Ova, per la Commissione per l'epurazione, segnò "Nulla".

Agus venne così trattenuto in servizio oltre il normale limite di età per il collocamento a riposo dal 16 luglio 1945.

Il 27 settembre 1947 fu collocato in soprannumero alla pianta organica della Corte d'Appello di Cagliari e mantenuto in funzioni ancora dal 1° gennaio 1948 e dal 1° gennaio 1949.

Con telegramma del 31 maggio 1949 venne comunicata la dismissione dal servizio di Agus a decorrere dal 15 luglio 1949. In merito a questa comunicazione, il 15 giugno 1949 il primo presidente della Corte d'Appello della Sardegna chiese di mantenere ulteriormente in servizio Agus, con le seguenti motivazioni:

[...] Il dott. Agus [...] fu segnalato nel 1942 al Superiore Ministero come necessario in questo Distretto per tenere la Corte d'Assise, date le sue particolari attitudini in tale servizio, per la conoscenza esatta di queste popolazioni nei loro vari e difficili dialetti e nei loro usi.

Trasferito a questo distretto e incaricato della Corte d'Assise, vi ha sempre accudito con zelo e capacità encomiabili, presiedendo anche da solo, per circa due anni e durante i gravi periodi dei bombardamenti, le varie sezioni dei due circoli di Cagliari e di Sassari. Dal 1944 ha presieduto quasi costantemente le corti del circolo di Sassari, riuscendo, pure da solo, fino al 1947, a fissare e definire i processi a mano a mano che arrivavano a questa Corte. Ma dagli ultimi del 1947, poiché il numero dei processi, di competenza della Corte d'Assise, per reati commessi dal 1942 in poi, si intensificava e si aggravava, si ritenne necessaria la nomina di un terzo Presidente nella persona del dott. Gerolamo Buzzi. In seguito, in qualche periodo, si sono tenute contemporaneamente ben tre sessioni; ma gli sforzi fatti non sono riusciti ancora a eliminare l'arretrato e a fare in modo che, come vuole la legge, per i processi contro i detenuti, siano fissati appena emanata la sentenza di rinvio o pervenuta la citazione diretta dalla Procura Generale.

Allo stato attuale, i processi contro i detenuti, esistenti in questa Corte, con date di arresto anche dal 1946 e precedenti, sono oltre 60; 30 contro imputati liberi o latitanti, per il Circolo di Cagliari; alquanto in minor numero, ma egualmente alto, sono i processi del Circolo di Sassari, in qualcuno dei quali gli imputati sono detenuti da parecchi anni. È pertanto evidente la necessità che i processi – specialmente quelli contro persone in istato di arresto – siano entro i prossimi mesi fissati e definiti. Tale necessità è stata già segnalata nell'Isola dalla pubblica stampa e non poche volte è stata reclamata da avvocati e personalità politiche.

In queste condizioni, mi pare che unico rimedio sia, ove non s'intenda provvedere nel senso sopra accennato, il mantenimento in servizio del dott. Agus Giuseppe Raimondo, anche dopo il 1 agosto prossimo. Lo destinerei a tenere sessioni per processi di competenza, tanto del Circolo di Cagliari che di quello di Sassari e ho viva speranza e fiducia che, coll'opera pure assidua degli altri due Presidenti, dott. Buzzi Gerolamo e dott. Sanna Eugenio, si potrà alla fine dell'anno raggiungere la meta, che è quella di riuscire ad eliminare l'arretrato e di poter fissare a dibattimento i processi, specialmente contro detenuti, appena emessa la sentenza di rinvio, o fatta la citazione diretta da parte del Procuratore generale [...] ³⁵².

Venne comunicato il 2 luglio che Agus era stato dimesso dal servizio in corrispondenza di una promozione conferita nello stesso grado.

³⁵² ACS, Mgg, III Vers., f. 69214.

Con telegramma del 3 giugno 1949 si chiese di permettere ad Agus di iniziare e portare a termine entro fine luglio la sessione di Corte d'Assise in Nuoro, spostando la data di collocamento a riposo dal 15 luglio al 1° agosto. Venne infine collocato a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° agosto 1949, con il grado e il titolo onorifico di primo presidente di Corte d'Appello.

4.10.2 BUZZI Michele

Michele Buzzi nacque ad Alghero, in provincia di Sassari, il 23 agosto 1881, da Leonino e Maria Antonietta Adami, sposato con Clelia Frank, con la quale ebbe quattro figli (Livia, Flavia, Maria, Franco). Si laureò in Giurisprudenza alla Regia Università degli Studi di Sassari il 5 luglio 1905 ed entrò in magistratura nel 1906. Fu nominato uditore presso i collegi giudiziari l'11 luglio 1906 e il 18 agosto venne destinato in qualità di uditore alla Regia Procura di Sassari.

L'anno successivo, il 30 maggio, fu nominato uditore presso la Regia Procura del Tribunale di Cagliari destinato in temporanea missione di vice pretore al mandamento di Iglesias.

Il 29 ottobre 1908 fu nominato giudice aggiunto di seconda categoria alla Procura di Cagliari. Negli anni dal 1909 al 1912 venne sempre qualificato ottimo, con attitudine per entrambe le carriere. Il 29 gennaio 1911 venne destinato come pretore a Bonorva. Il 23 luglio 1914 fu tramutato, a sua domanda, al secondo mandamento di Sassari, sempre con le funzioni di pretore.

In merito alla possibilità di trasferire Buzzi al Tribunale di Sassari, in un rapporto dello stesso Tribunale, del 4 gennaio 1918, si sottolinea che, nonostante i legami di parentela con un giudice di quel Tribunale (Giuseppe Buzzi, consanguineo di 4° grado) non ci sarebbero stati problemi di incompatibilità, in quanto Giuseppe Buzzi avrebbe dovuto essere a breve promosso e inoltre faceva parte della Sezione penale e Michele avrebbe avuto invece l'incarico all'Ufficio istruzione. Relativamente alla stessa vicenda, si rintraccia nel fascicolo personale anche una lettera anonima, che sottolinea l'incompatibilità³⁵³.

Inoltre, in un rapporto del 12 gennaio 1918, del primo presidente della Corte d'Appello di Cagliari, si fa notare come “non sono a farsi osservazioni riguardo al Buzzi che occupò uffici importanti, e si riscontra nel suo fascicolo una nota di elogio per i lavori eseguiti nella Pretura di Bonorva, senza che si abbia alcuna osservazione in suo disfavore”, dichiarandosi il presidente a favore della nomina di Buzzi a giudice istruttore presso il Tribunale di Sassari.

Buzzi fu così nominato, l'8 maggio 1918, giudice in funzioni di pretore nel secondo mandamento di Sassari incaricato della supplenza in quello di Sorso fino all'arrivo del titolare; il 4 settembre 1919 fu poi tramutato al Tribunale di Sassari.

Buzzi, nel mese di ottobre del 1919, fu autorizzato a trasferirsi prima alla Pretura di Alghero per l'istruzione del processo contro Farris Antonio e poi alla stessa Pretura per l'istruzione del processo contro Sechi Salvatore. Nel 1927 chiese di essere ammesso allo scrutinio anticipato, ma il 5 maggio il Consiglio giudiziario presso la Corte d'Appello di Cagliari, dichiarò che “pur meritando di essere qualificato ottimo per capacità, cultura, diligenza e carattere, non ha offerto elementi che autorizzino attualmente questo Consiglio a dichiararlo meritevole di essere ammesso allo scrutinio con anticipazione”. In merito a questa decisione Buzzi presentò ricorso il 21 maggio.

Il 22 novembre 1928 fu tramutato a sua domanda al Tribunale di Genova e il 6 dicembre dello stesso anno fu nominato giudice di quel Tribunale e applicato all'Ufficio d'istruzione dei processi penali. Sempre nel dicembre di quell'anno venne proposto, dal prefetto di Sassari, per un encomio per la sua opera svolta in qualità di giudice delle tutele presso il Comitato provinciale di Sassari per l'assistenza e protezione degli orfani di guerra.

³⁵³ Cfr. ACS, Min GG, Fasc. pers. 70136.

Il 17 gennaio 1929 cessò dall'incarico d'istruzione dei processi penali nel Tribunale di Genova. Il 10 ottobre 1930 Buzzi chiese di essere ammesso allo scrutinio anticipato. Il Consiglio giudiziario presso la Corte d'Appello di Genova ammise Buzzi allo scrutinio anticipato dichiarandolo idoneo per entrambe le carriere, il 9 ottobre 1930, con le seguenti motivazioni:

[...] L'opera del Buzzi in ogni campo della sua attività fu sempre molto apprezzata, e molteplici rapporti ne fanno testimonianza. Due note del Pretore di Iglesias (23 dicembre 1907 e 4 settembre 1908), le deliberazioni del Consiglio Giudiziario di Cagliari (del 1909, 1910, 1911 e 1912), le note del Procuratore generale di Cagliari (25 luglio 1911), del Procuratore del Re di Sassari (23 novembre 1912) e del Presidente dello stesso Tribunale (16 dicembre 1926) qualificano il Buzzi un Magistrato veramente ottimo per intelligenza, per capacità, per integrità morale, per eccezionale operosità. Va ricordato specialmente il rapporto 16 dicembre 1926 col quale il Presidente del Tribunale di Sassari, conoscendolo da ben sei anni, diceva essere il Buzzi un vero luminaire per la profonda e vasta cultura, per forte intelletto, intuito pronto e perspicuo; esser d'infaticabile operosità, di probità ed onestà esemplari. Diceva ancora che le sentenze del Buzzi erano modelli preziosi di sobrietà, scritte con forma eletta, con precisione di giudizio, con accurato e rigido ordine di serene e lucide considerazioni.

Il Prefetto di Sassari con nota 27 dicembre 1928 rivolse al Buzzi parole di encomio, quale Giudice delle Tutelle per gli Orfani di Guerra, assolto il suo compito con competenza ed amore, con sentimento di grande abnegazione e di fervido patriottismo. Quando nel 1927 Buzzi fece uguale istanza per scrutinio anticipato, i Capi del Tribunale di Sassari col rapporto 2 maggio 1927 così dissero di lui: "Magistrato veramente degno di tale qualifica (merito distinto) per le singolari doti di perspicacia e intelligenza, vastità di cultura, non comune dottrina giuridica, capacità completa, speciali attitudini a tutte le funzioni giudiziarie, doti che possiede in grado eminente, accompagnate da diligenza ed operosità degne del massimo encomio, condotta irreprensibile, serietà di carattere, equilibratezza e dignità".

Il Consiglio Giudiziario della Corte di Cagliari con deliberazione 6 maggio 1927 riteneva che il Buzzi, pur meritevole di essere qualificato ottimo per le doti su indicate, non aveva offerto elementi sufficienti a farlo dichiarare meritevole di essere ammesso allo scrutinio per anticipazione. Tale severo giudizio tolse al Buzzi la possibilità di fare apprezzare i suoi lavori, e la sua complessa opera di Magistrato al Consiglio Superiore: ma non pertanto egli si disanimò. Chè anzi continuò a lavorare con lo stesso zelo sì che ancora nel 14 dicembre 1928 il Presidente del Tribunale di Sassari molto lodò l'opera sua. Di tante pregevoli doti il Buzzi ben presto diede novelle prove al Tribunale di Genova facendosi subito circondare da larga estimazione del Foro, dei Colleghi, di quanti ne seguono lo scrupoloso adempimento dei suoi doveri. Ammirabile nella sua vita privata, padre esemplare di numerosa prole. I Capi di detto Tribunale così si esprimono a suo riguardo: "Di sentimenti politici più che favorevoli all'attuale Regime, il Buzzi è di una serietà e dignità ammirabili, di una assoluta integrità di carattere, e sempre garbato con tutti. Sereno nelle orali discussioni, equilibrato nei suoi giudizi, frutto costante di scrupoloso esame dei fatti, di profondo studio delle questioni di diritto. Ammirabili le sue sentenze, complete senza vane superfluità, profonde nelle considerazioni di diritto senza ostentazioni. Singolare è la sua operosità, dando quotidiane prove di diligenza, di vero amore al servizio".

Ciò premesso il Consiglio Giudiziario, ad unanimità di voti, confermando tutto quanto innanzi è detto riconosce che il Giudice Buzzi per le sue eminenti doti di capacità, operosità, cultura e condotta è ben degno di essere ammesso allo scrutinio in anticipazione, e fa voti perché egli, indubbiamente idoneo e nella carriera giudicante e in quella requirente, possa conseguire la migliore classificazione, cui aspira³⁵⁴.

Il 15 febbraio 1932 fu nominato, per merito distinto e con riserva di anzianità, consigliere d'Appello in funzioni di presidente di Sezione al Tribunale di Bologna.

Nel loro rapporto informativo del 31 marzo 1933 per il 1932, i capi della Corte d'Appello di Genova scrissero di lui che era "magistrato assai intelligente, molto colto, di distinta capacità, di diligenza ammirabile. Grande è l'attività, ed ottima la condotta". Buzzi si occupò di 317 procedure fallimentari ed estese 22 sentenze civili e i capi di Corte lo ritennero adatto alle funzioni direttive.

Il primo presidente della Corte d'Appello di Bologna sostenne, con nota del 2 novembre 1933, l'istanza di Buzzi diretta a ottenere il trasferimento alla summenzionata Corte in qualità di consigliere, visto il carattere del magistrato: "Intelligente, colto, allenato alle materie civili, lavoratore diligente ed instancabile, consacrato unicamente alla famiglia e all'ufficio, il Buzzi rappresenta davvero un ottimo magistrato, il cui desiderio di trasferimento alle funzioni di

³⁵⁴ ACS, Min GG, Fasc. pers. 70136.

consigliere della Corte d'Appello coincide con la soddisfazione di una esigenza di servizio". Fu in questo modo destinato alla Corte d'Appello di Bologna il 9 novembre 1933.

Nei loro rapporti informativi per gli anni dal 1933 al 1939, i capi della Corte d'Appello di Bologna confermarono i lusinghieri giudizi nei confronti di Buzzi.

Buzzi chiese di essere ammesso al concorso per 14 posti di consigliere di Cassazione il 16 giugno 1937. Nel loro rapporto del 7 settembre 1937, i capi della Corte d'Appello di Bologna conclusero di ritenerlo meritevole di ascendere al grado superiore, sia nella carriera giudicante che in quella requirente con le seguenti motivazioni:

[...] Nelle diverse fasi della carriera ed in ogni singola sede, il distinto magistrato si affermò come una delle figure più elette – vuoi per le sue doti intellettuali e per la sua ricca, solidissima preparazione dottrinale – accompagnata da mirabile acume e da profondo equilibrio – vuoi per il suo limpidissimo profilo morale, nel quale si fondono la tipica dirittura, il senso della illimitata modestia, l'austerità temperata dalla squisitezza di modi signorili, la concezione religiosa del dovere, che assurge per il cav. Buzzi a legge fondamentale della vita. Saltuariamente, per la riconosciuta versatilità delle sue attitudini, gli vennero conferiti incarichi delicatissimi (come quello di giudice delle tutele e degli orfani di guerra, quella di Presidente della Giunta provinciale per il collocamento e per la disoccupazione, quello di Presidente della Commissione arbitrale per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia, ecc.) e tutti li assolse con grande scrupolo e con esemplare alacrità – in guisa da meritare note di alto encomio da parte delle autorità amministrative.

Nelle qualifiche annuali ricorre assiduo l'apprezzamento di ottimo ed in un rapporto del Presidente del Tribunale di Sassari (16 dicembre 1926) – sede nella quale il Cav. Buzzi ebbe occasione di fornire una più lunga prova del suo intrinseco valore – è definito “un vero luminare, per la profonda e vasta cultura, per il forte intelletto, per un intuito pronto e perspicace, per l'infaticabile operosità, per la probità ed onestà esemplare”. Vi si aggiunge, che “le sentenze sono modelli preziosi di sobrietà e sono scritte in forma eletta, con precisione di giudizio, con accurato e rigido ordine, con serene e lucide considerazioni”. L'apprezzamento sintetico, con cui si inizia il detto rapporto può, bensì, risentire di una certa accentuazione enfatica, ma è di una eloquenza espressiva, quando si consideri che chi lo scrisse aveva avuto l'opportunità di sperimentare i pregi singolarissimi del suo collaboratore per il periodo di oltre sei anni. L'iperbole della qualifica rivela questa verità sostanziale: il profondo e sicuro convincimento – consolidatosi attraverso una così lunga prova – circa l'eccellenza di quei pregi. Tale giudizio, del resto, trova perfetta rispondenza nello apprezzamento dei Capi del Tribunale di Genova, dove il Cav. Buzzi dovette affrontare le difficoltà di più ardue, complesso ed intenso lavoro, poiché con rapporto del 27 settembre 1930 lo si giudicò degno di essere ammesso allo scrutinio anticipato e si espresse il voto che gli fosse attribuita la migliore delle classifiche, per le doti singolari che lo facevano emergere nell'ambiente giudiziario di quella sede. Ponevasi precipuamente in rilievo: la grande serenità dimostrata nelle discussioni orali; l'equilibrio dei giudizi – frutto di costante, scrupoloso esame dei fatti e di profondo studio delle quistioni di diritto; il pregio delle ammirevoli sentenze, spoglie di vacue superfluità, acute nelle considerazioni di diritto; la tipica operosità e l'esemplare attaccamento al dovere; la integrità del carattere; la dignità della vita; il garbo squisito dei modi.

Quale orma abbia lasciato di sé il Cav. Buzzi in quell'importantissimo centro giudiziario si può rilevare dal rapporto con cui il Presidente del Tribunale (Acampora), nel febbraio 1937, accompagnava la trasmissione a Bologna del suo fascicolo personale. Giova riprodurlo testualmente:

“Potrei senz'altro rimettermi alle informazioni già date precedentemente e risultanti dai rapporti esistenti nel fascicolo, specie a quelle fornite in occasione del di lui scrutinio per la promozione; ma sento il dovere di manifestare ancora una volta il mio pensiero su detto magistrato, perché ho seguito lo svolgimento della sua opera zelante giorno per giorno, essendo stato egli aggregato alla 1^a Sezione. Michele Buzzi ha tutte le doti per farsi stimare ed amare, quale magistrato e quale cittadino. Forte di profondi studi, esamina con competenza e pazienza, con acume mirabilissimo, ogni singola quistione; di rapida intuizione; equilibratissimo nei suoi giudizi; sereno, imparziale, correttissimo sino allo scrupolo; cortese con tutti, pur con carattere fermo. Egli si è fatto ammirare per diligenza, per operosità singolare, per grande versatilità in ogni branca del diritto – ovunque, nel campo civile o penale, fu richiesta l'opera sua. – Questo Tribunale perde con Michele Buzzi uno dei magistrati più preziosi per intelletto ed operosità, per eccezionale amore allo studio, per grande dignità nell'esercizio delle sue funzioni. Il Buzzi potrà rendere segnalati servizio nel lavoro civile, nel quale molto si è distinto in questa sede, riscuotendo plauso unanime. Marito e padre esemplare, serba una condotta specchiatissima nella sua vita privata, sempre dignitosissima in ogni sua manifestazione; come altresì retta è la sua condotta politica, la sua devozione all'attuale Regime. Con tali doti il Buzzi dovrà, a lustro del nostro ordine ed a vantaggio dell'amministrazione della Giustizia, ascendere ben presto a più elevate funzioni”.

Presso questa Corte, il Cav. Buzzi si mostrò pari alla grande reputazione che si era saputo procacciare altrove per l'armonico complesso delle sue doti e delle sue virtù – con la costanza del sacrificio, con la tenace volitività, con la dedizione – addirittura ascetica – al dovere. La sua figura, così modesta nelle apparenze, si elevò

rapidamente nella considerazione del Foro e trionfò di tutte quelle istintive diffidenze con cui, d'ordinario, suol essere accolto ogni nuovo elemento. Tutto concorse a porre in luce il nobilissimo profilo: l'acuto ingegno; la solida ed ampia cultura; la ricchezza dell'esperienza giudiziaria; il singolare abito mentale, che lo trae alla semplificazione; la facoltà di rapido orientamento nelle questioni più ardue e complesse; la chiarezza e l'agile struttura delle sue sentenze, che eccellono per ordine e rigore logico e disdegnano le sterili divagazioni dottrinali.

I due Presidenti succedutisi a capo della II Sezione (Comm. Perotti e Comm. Barbero) – con giudizio concorde – lo additarono quale magistrato di “primo ordine”, segnatamente per la sicurezza e lucidità del criterio giuridico, che coglie, attraverso la complessa ed intricata orditura delle dispute, il nodo vitale della controversia e su di esso si arresta con indagine diritta, lineare e decisiva: pregio, codesto, di incomparabile valore.

Accanto alle altre doti, il Buzzi annovera pur quella dell'energia, ma accompagnata da perfetta signorilità di modi e da una squisita amabilità, che lo rende carissimo a tutti così nell'ambiente del Foro come nella famiglia giudiziaria. Ha non dubbia idoneità all'ufficio di direzione ed è da augurarsi che le sue virtù trovino alto riconoscimento, essendo egli ben meritevole di ascendere al grado superiore – vuoi nella carriera giudicante, vuoi in quella requirente³⁵⁵.

Nel concorso fu collocato al 122° posto in graduatoria, con 47 3/5 punti.

Buzzi chiese l'ammissione al concorso per 12 posti di consigliere di Cassazione anche nell'anno 1938 e in relazione a questo concorso i capi della Corte d'Appello di Bologna trascrissero integralmente il loro rapporto dell'anno precedente, riaffermando il lusinghiero giudizio. Si classificò al 65° posto in graduatoria, con 47 3/5 punti.

Si presentò quindi anche al concorso nel 1939, per il quale i capi della Corte d'Appello di Bologna trascrissero nuovamente il loro rapporto del 1937, aggiungendo un ulteriore giudizio:

Nel richiamarci al contenuto del trascritto rapporto, stimiamo di dover rilevare che il Cav. Buzzi – secondo il giudizio unanime del Foro, è elemento basilare della 2^a sezione civile, nonché della Magistratura del Lavoro, poiché nell'un campo e nell'altro dà il contributo di una vasta e ricca preparazione dottrinale, di un limpido intuito, dote, quest'ultima, che eccelle a tal segno, da procacciargli una riputazione di primato. Tale giudizio trova perfetta coincidenza nella valutazione concorde dei tre Presidente di sezione che poterono, più d'avvicino e più a lungo, sperimentare i pregi fondamentali, poiché venne da essi costantemente additato come una delle più elette figure della Corte di Bologna, non solo per la cultura e per il profondo senso del dovere, ma anche (ed in singolar modo) per la mirabile attitudine a semplificare i casi più oscuri ed impervii: attitudine che non va confusa con la faciloneria semplicistica che in alcuni deriva da povertà di risorse culturali, da sommarietà d'indagine, o da miope comprensione, ma è invece, il prodotto di una mente lucidissima ed organica, temprata ad un rapido processo di selezione e di sintesi. Codesta speciale facoltà rende prezioso il suo contributo nella Camera di Consiglio e conferisce alle sue sentenze un particolare profilo di semplicità dialettica che riesce della maggiore efficacia. Molte di esse – segnatamente quelle riferentisi alla Magistratura del Lavoro – sono state accolte nelle maggiori riviste giudiziarie (Massimario della Giurisprudenza del Lavoro, Monitore dei Trib., Magistratura del Lavoro Lombarda, Temi Em., ecc.) perché pregevolissime per vigore e chiarezza di argomenti, per concisione, per la costante accuratezza dello stile.

Quando precarie esigenze di servizio consigliarono la temporanea applicazione del Cav. Buzzi alla 1^a sezione, le prove di capacità da lui fornite furono tali, da ribadire l'apprezzamento che in qualunque sede ed in ogni stadio della carriera fu espresso sul suo conto.

Oltre che nelle discipline civili, ha solida preparazione anche nel campo penale ed è perciò, nel novero dei consiglieri prescelti per la Corte d'Assise, dove la sua collaborazione si è dimostrata altrettanto efficace.

Da qualche tempo, trovasi addetto alla Commissione distrettuale che giudica dei ricorsi in materia d'imposte e mi è noto che, anche in codesta sfera si è, rapidamente, affermato, per tipico equilibrio e per una singolare idoneità nella interpretazione delle leggi tributarie – in guisa di essere apprezzato come uno dei più autorevoli membri. Si è dunque, di fronte ad un magistrato ch'è meritevolissimo di ascendere a più alto grado e rinnoviamo, in tali sensi, il nostro concorde voto³⁵⁶.

Fu dichiarato idoneo nel concorso e nominato consigliere di Cassazione in funzioni di presidente di Sezione della Corte d'Appello di Ancona il 30 dicembre 1940, nominato inoltre presidente della magistratura del lavoro e della Sezione speciale dei minorenni ad Ancona.

L'11 luglio 1941 i capi della Corte d'Appello di Ancora proposero di nominare Buzzi presidente titolare della Corte di Assise di Ancona:

³⁵⁵ ACS, Min GG, Fasc. pers. 70136.

³⁵⁶ ACS, Min GG, Fasc. pers. 70136.

Con la morte del compianto Presidente della locale Corte di Assise, Comm. Giuseppe Francavilla, l'ultima causa della sessione in corso fu definita dal Presidente di Sezione Comm. Michele Buzzi. Trattavasi di un grave e delicato processo contro la nominata Venturi Dolorice, Vedova Picchietti, da Castelfidardo, imputata di omicidio aggravato in persona della propria figlia Vicenza, di mutilazione e di occultamento di cadavere. Benché incaricato della direzione del dibattimento solo qualche giorno prima dell'udienza, il Comm. Buzzi, con rara prontezza di intuito e con grande competenza seppe definire il complesso e difficile giudizio in modo del tutto soddisfacente per la giustizia. Difatti la Venturi, con la sola minorante della semi infermità di mente, riconosciuta dalla perizia psichiatrica collegiale, fu dichiarata colpevole dell'omicidio e della mutilazione del cadavere e condannata in complesso ad anni ventisei e mesi quattro di reclusione, con le pene accessorie e la misura di sicurezza di legge. Il Comm. Buzzi ha così pienamente confermato i suoi eccellenti precedenti di carriera, che lo dicono versato non solo nella materia civile, ma anche nella teoria e nella pratica delle discipline penali, come è risultato pure dalle brillanti prove che ne ha dato disimpegnando in questa sede le funzioni di Presidente delle udienze penali della Corte d'Appello. Ciò premesso proponiamo – con l'adesione dello stesso Buzzi – che gli sia conferita la nomina a Presidente titolare della locale Corte di Assise, in sostituzione del deceduto Comm. Francavilla, e che gli sia rivolto un encomio per l'opera lodevole da lui prestata nella suesposta circostanza³⁵⁷.

Fu quindi incaricato di presiedere la Corte d'Assise di Ancona, Ascoli-Piceno, Camerino, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino il 29 agosto 1941³⁵⁸.

Il primo presidente della Corte d'Appello di Ancona elogiò, in una sua lettera del 28 marzo 1942 rivolta al Ministero di Grazia e Giustizia, l'opera svolta da Buzzi, che nella Corte prestava servizio in Assise, e dal 1941 presiedeva la Sezione penale e quella della magistratura del lavoro:

In questo lunghissimo periodo di tempo il Comm. Buzzi si è generosamente prodigato non solo presiedendo tutte le udienze, ma trattenendo anche per sé le cause più importanti e delicate, in cui ha redatto pregevoli sentenze, nonché portando il suo personale contributo nella decisione di quelle a relazione dei singoli Consiglieri, da lui stesso preventivamente e diligentemente esaminate. Tanta straordinaria operosità merita, a mio giudizio, un premio adeguato, tenendosi presente che a lui principalmente si deve se, nonostante la mancanza di personale e l'accresciuta mole del lavoro, specie in materia di reati contro la disciplina dei consumi, la trattazione di tutti gli affari si è svolta regolarmente e senza ritardi, evitandosi così la formazione di qualsiasi arretrato che, altrimenti, si sarebbe senza dubbio verificato. Mi permetto perciò di proporre che a questo egregio magistrato, il quale ha dato così larga prova della sua compiuta coltura giuridica e letteraria, dimostrandosi altresì dotato di non comune spirito di sacrificio e di attitudini direttive spiccatissime, sia rivolto un meritato elogio, che gli valga da incoraggiamento a proseguire nell'adempimento del proprio dovere con lo stesso zelo e la medesima abnegazione. E poiché, per speciali circostanze, egli è costretto, con grave disagio morale e non lieve sacrificio economico, a vivere lontano dalla sua famiglia, rimasta a Bologna, ove egli ha chiesto di essere trasferito, mi sia consentito di aggiungere che questa sua giusta aspirazione merita di essere assecondata³⁵⁹.

Il 19 agosto 1943 venne nominato sostituto procuratore generale di Corte di Cassazione e destinato al Tribunale di Bologna con funzioni di procuratore del re.

Il 20 agosto 1943 Buzzi ebbe una nota di encomio firmata dal ministro Azzariti, per l'opera svolta, in quanto egli “con attività intelligente ed instancabile e con sicuro intuito giuridico, presiede le udienze della Corte d'Assise, della Magistratura del Lavoro e, attualmente, adempie anche alle funzioni di primo presidente di codesta Corte d'Appello, in assenza del titolare, riscuotendo l'unanime consenso del Foro e del pubblico”. La nota di elogio seguiva la richiesta del 6 agosto 1943 con la quale il procuratore generale del re sottolineava il comportamento e le qualità di Buzzi.

Non si rintracciano documenti relativi all'epurazione, ma la carriera di Buzzi continuò, visto che prestò giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana il 5 giugno 1947.

Nel rapporto del 3 giugno 1948, il procuratore generale di Bologna, oltre a riportare i precedenti di carriera di Buzzi e i giudizi lusinghieri ricevuti, riporta anche la vicenda del magistrato durante i difficili anni della transizione costituzionale italiana:

³⁵⁷ ACS, Min GG, Fasc. pers. 70136.

³⁵⁸ Altrove la data è 20 agosto 1941.

³⁵⁹ ACS, Min GG, Fasc. pers. 70136.

Da cinque anni egli è a capo della Procura presso il Tribunale di Bologna. In questi anni le funzioni del Pubblico Ministero sono state in questa Regione estremamente difficili per il susseguirsi della occupazione germanica, della instaurazione del governo di Salò, dei durissimi bombardamenti, del soffermarsi della zona di operazioni, dei contatti col governo militare alleato, dei movimenti sovversivi del dopoguerra.

Il dr. Buzzi, rimasto sempre al suo posto, ha in questo periodo diretto il suo ufficio con ammirevoli doti di capacità e di dottrina, con prontezza di intuito e di azione, con comportamento energico e rettilineo, resistendo tenacemente ad illegali pressioni, superando con rigidità e prestigio situazioni gravissime, turbate da inaudite violenze e da innumerevoli stragi. Guidando con abilità ed autorità i suoi dipendenti, rimasti nello stesso numero dell'anteguerra, ha affrontato ed esaurito un lavoro triplicato per quantità di procedure, reso anche più imponente per eccezionale gravità di reati politici. Per questa sua insigne benemerenzza, il dr. Buzzi ha conseguito un altissimo apprezzamento nei suoi superiori, nel ceto forense e nel pubblico ed ha meritato un particolare elogio della Corte Militare alleata di Bologna, il cui capo, lasciando la città, con sua nota 30 luglio 1945, ha scritto che la sua permanenza in Bologna aveva in lui rafforzata l'alta considerazione per la Magistratura italiana³⁶⁰.

Il 5 marzo 1949 il Consiglio Superiore della Magistratura espresse parere favorevole circa la promozione al grado terzo, con funzioni giudicanti o requirenti, di Buzzi, con le seguenti motivazioni:

Considerato che il dott. Buzzi, entrato in magistratura nel 1906, raggiunse il grado quinto nel 1932 in seguito a classifica di promovibilità per merito distinto ottenuta a voti unanimi in sede di scrutinio per anticipazione e conseguì il grado quarto nel 1940, dopo aver partecipato a tre concorsi; Che, nel corso della carriera svolta nell'esercizio di funzioni sia giudicanti che requirenti, egli è stato costantemente giudicato dai Superiori in maniera assai favorevole per elevatezza d'ingegno, sicurezza di dottrina e infaticabile operosità; Che di tali pregevoli doti il dott. Buzzi ha fornito sicura conferma anche nell'adempimento di speciali attribuzioni di carattere direttivo, quale Presidente di sezione delle Corti di Appello di Bologna e di Ancona, quale Presidente di Corti di Assise, nella temporanea reggenza della Prima Presidenza della Corte di Appello di Bologna e soprattutto quale Procuratore della Repubblica nella stessa città, ufficio sostenuto per lungo tempo e in periodo eccezionalmente difficile, con equilibrio, capacità e sagacia oltremodo lodevoli; Che il suo comportamento risulta essere stato sempre ispirato ad ineccepibile correttezza così nella vita pubblica come in quella privata; Ritenuto, pertanto che il dott. Buzzi è magistrato assai pregevole, indubbiamente in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per ascendere al grado terzo con funzioni giudicanti o requirenti [...]³⁶¹.

Il 21 agosto 1949 venne nominato procuratore generale presso la Corte d'Appello di Venezia e il 31 dicembre dello stesso anno fu, col suo consenso, tramutato con la funzione di procuratore generale alla Corte d'Appello di Bologna.

Fu, il 30 luglio 1951, collocato a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 23 agosto 1951, con il grado e il titolo onorifico di procuratore generale della Corte di Cassazione.

Adone Zoli, guardasigilli del Ministero di Grazia e Giustizia, in occasione del collocamento a riposo di Buzzi, ringraziò Buzzi per l'opera prestata nella sua lettera dell'8 agosto 1951, lettera a cui Buzzi rispose ringraziando l'11 agosto.

4.10.3 CAMBONI Luigi

Oltre allo stato matricolare, manoscritto, il fascicolo personale del magistrato conservato in ACS, Mgg, III Vers., f. 67525, presenta una nota manoscritta che riporta: "67525 Camboni Luigi – al direttore generale 2-10-48". Nessun altro documento è conservato.

Luigi Camboni nacque a Sassari il 24 settembre 1882, da Antonio e Giuseppina Camboni. Si laureò in Giurisprudenza e fu libero docente di Statistica nella Regia Università di Roma. Conosceva le lingue francese, tedesco e spagnolo e sapeva scrivere il francese.

³⁶⁰ ACS, Min GG, Fasc. pers. 70136.

³⁶¹ ACS, Min GG, Fasc. pers. 70136.

Si sposò nel 1912 con Anna Arcidiacono, con la quale ebbe 4 figli, Antonio, Giovanni, Michele, Giuseppe. Iniziò la sua carriera nel 1909, con la nomina a uditore giudiziario il 2 aprile. Il 19 maggio dello stesso anno fu destinato alla Procura di Sassari.

Il 9 marzo 1911 venne nominato giudice aggiunto al primo mandamento di Sassari. Il 25 maggio successivo fu nominato giudice al Tribunale di Cagliari e il 1° settembre fu tramutato alla Regia Procura di Sassari. Il 12 febbraio 1914 fu nominato pretore a Guasila e tramutato il 12 marzo dello stesso anno (non è leggibile il luogo) e poi il 7 maggio 1914 a Cagliari.

Fu tramutato al Tribunale di Cagliari il 23 gennaio 1919.

Il 24 settembre 1923 venne tramutato al Tribunale di Oristano e il 5 gennaio 1928 al Tribunale di Roma. Fu nominato consigliere di Corte d'Appello di Catanzaro il 31 dicembre 1931 e il 25 gennaio dell'anno successivo fu collocato fuori del ruolo organico della magistratura e destinato al Ministero della Giustizia (Ufficio secondo, Culti) e poi, il 20 luglio del 1932 venne comandato al Ministero dell'Interno, Direzione Generale degli Affari di Culto.

Fu nominato consigliere di Corte di Cassazione in funzioni di presidente di Sezione della Corte d'Appello di Palermo il 30 settembre 1937 e il 15 novembre successivo venne destinato alla Corte di Cassazione del Regno in Roma.

Relativamente alla vicenda di epurazione del magistrato, nel fascicolo presente nel fondo epurazione dell'Archivio Centrale dello Stato sono conservate pochissime carte, tra cui il foglio di trasmissione datato 11 dicembre 1943 di tutti gli atti presenti nel fascicolo personale al Ministero di Grazia e Giustizia per l'eventuale applicazione del D.l.lgt. 9 novembre 1945 n. 716 (per il collocamento a riposo); il fascicolo personale da parte dell'istruttore giudice aggiunto Minervini Girolamo e due memoriali presentati dal consigliere di Cassazione Camboni, che però non si trovano nel fascicolo.

Il 22 gennaio 1946 venne collocato a riposo (presumibilmente in seguito alle decisioni prese in sede di giudizio di epurazione, visto il documento succitato). Il 30 novembre 1948 venne annullato il provvedimento di collocamento a riposo e fu destinato alla Corte Suprema di Cassazione.

Fu collocato definitivamente a riposo per età il 24 settembre 1952.

Nel matricolare sono elencati diversi encomi, anche se la scrittura minuta non consente una facile lettura: 7 dicembre 1914, del procuratore generale di Cagliari; 21 maggio 1915, del procuratore del re di Cagliari; 24 gennaio 1916, del procuratore generale di Cagliari; 14 febbraio 1916, del Ministero di Grazia e Giustizia; 5 luglio 1916, del procuratore generale di Cagliari; 27 luglio 1916, del Ministero di Grazia e Giustizia; 5 gennaio 1917, del procuratore generale di Cagliari; 20 marzo 1917, del Ministero di Grazia e Giustizia; 15 luglio 1917, del procuratore generale di Cagliari; 10 gennaio 1919, del procuratore generale di Cagliari; 23 febbraio 1919, del Ministero di Grazia e Giustizia; 7 agosto 1926, del Ministero di Grazia e Giustizia, Reggenza Tribunale di Oristano; 16 luglio 1927, del procuratore generale di Cagliari, Reggenza Tribunale di Oristano; 2 aprile 1928, del presidente del Tribunale di Oristano, Servizi Tribunale di Oristano 1925-1927.

4.10.4 DE MARTINI Demetrio

Demetrio De Martini nacque a Thiesi, in provincia di Sassari, il 9 marzo 1887, da Antonio e Maria Antonia Piredda. Si laureò in Giurisprudenza presso l'Università di Sassari il 7 luglio 1911 e sapeva parlare e scrivere la lingua francese. Si sposò nel 1914 con Luigia Orrù, con la quale ebbe due figli, Angelo e Mario.

De Martini venne ammesso al concorso per 100 posti di uditore giudiziario indetto nell'agosto 1912. In uno dei rapporti informativi sul candidato veniva indicato come individuo di buona condotta morale e politica ma anche che subì un procedimento penale per appropriazione indebita,

definito con dichiarazione di non luogo a procedere. In realtà i procedimenti penali non erano a carico di De Martini ma del fratello e del padre. Il 10 giugno 1913 fu quindi nominato uditore giudiziario e destinato al Tribunale di Cagliari. L'anno successivo, il 30 aprile, venne destinato in qualità di vice pretore a Nuoro.

Nel 1915 partecipò e vinse il concorso per esame a venticinque posti di giudice e il 16 maggio fu nominato giudice di quarta categoria e destinato con funzioni di pretore al mandamento di Bolotana; l'anno successivo fu tramutato alla Pretura di Guspini, il 2 marzo.

L'8 febbraio 1918 venne incaricato della supplenza nella Pretura di Fluminimaggiore, incarico poi revocato il 24 settembre dello stesso anno.

Nel 1919 De Martini ebbe un richiamo ufficiale per il suo comportamento durante un procedimento avvenuto nel 1918 a carico di Garau Pietro, pescivendolo imputato di contravvenzione al calmiere. Secondo il regio commissario di Guspini, De Martini nella pronuncia della sentenza lanciò "gratuite ingiurie e volgari insinuazioni al [suo] indirizzo" e in merito alla questione apparve anche un articolo senza firma sul quotidiano "Il Risveglio dell'Isola" il 5 settembre 1918 a cui De Martini rispose con un articolo sullo stesso giornale il 18 settembre per esporre la sua versione dei fatti.

L'8 maggio 1919 venne nominato, a sua domanda, sostituto procuratore del re e destinato alla Regia Procura di Oristano.

Il 15 marzo 1922 il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Cagliari propose il magistrato al Ministero affinché gli dirigesse una nota d'elogio, per il suo comportamento durante il periodo in cui resse la Procura di Oristano, perché il sostituto anziano al suo rientro in ufficio "ha con viva soddisfazione constatato che il collega sostituto avv. Demetrio De Martini, pur essendo rimasto solo (non avendo avuta altra collaborazione che quella dell'uditore avv. Giovanni Sotgiu) ha egregiamente provveduto, con encomiabile sacrificio personale, a che tutti i servizi procedessero regolarmente", e sottolineò come De Martini avesse dato prova "di eccezionale operosità, di forte ingegno e di non comune capacità nell'esercizio delle sue funzioni".

Nel 1924 fu posto temporaneamente fuori ruolo e messo a disposizione del governatore di Rodi e delle isole adiacenti dal 19 luglio, e il 23 agosto fu investito delle funzioni di presidente di quel Tribunale di seconda istanza. Il 1° novembre fu preposto all'Ufficio di esecuzione e contemporaneamente nominato presidente del Tribunale sciaraitico di Appello e il 22 dicembre sempre del 1924 fu nominato presidente della Corte d'Assise.

Il 12 agosto 1926 fu investito delle funzioni di presidente del Tribunale rabbinico di Appello.

Risultò vincitore del concorso per esami e per titoli indetto con decreto del 17 maggio 1929 e in merito alla promozione, il governatore delle isole italiane dell'Egeo scrisse l'8 gennaio 1930:

Ho appreso con vivo compiacimento l'esito del concorso dell'Avv. Demetrio Demartino non soltanto per la favorevole impressione che si è riflessa in questi ambienti, ove quell'egregio magistrato godrà sempre più considerazione e prestigio, ma anche perché, con la sua prossima promozione, egli verrà a rivestire un grado più consono alle elevate funzioni che qui esercita, come Presidente del Tribunale della 2^a Istanza, Presidente della Corte di Appello consolare e Direttore dei servizi giudiziari del Possedimento. Ed è soprattutto per questa considerazione che io mi permetto di prospettare all'E.V. l'opportunità che il Demartino sia, anche dopo la promozione, conservato in questa residenza. Ho ragioni poi per ritenere che egli volentieri rimarrebbe a Rodi, naturalmente sempre che ciò non possa – come anche io desidero – nuocere alla sua carriera³⁶².

Venne quindi richiamato in ruolo e nominato consigliere di Corte d'Appello il 22 febbraio 1930, destinato con funzioni di presidente del Tribunale di Trento. Fu immediatamente ricollocato fuori ruolo per restare a disposizione del Governo delle isole Egee. La riserva di anzianità di grado fu sciolta il 18 febbraio 1931 e fu collocato al primo posto in graduatoria per consigliere d'Appello.

³⁶² MG, Fasc. pers., f. 80653.

Il 15 settembre 1932 De Martini chiese di essere ammesso al concorso per quattro posti di consigliere di Cassazione e parificati. Nel trasmettere la sua istanza, il governatore delle isole italiane dell'Egeo scrisse il 30 settembre 1932:

Il comm. De Martini esercita nel possedimento le funzioni:

A) di presidente del Tribunale d'appello, che giudica in secondo grado sulle cause civili e penali provenienti dai Tribunale di Rodi e di Coe e dai tribunali speciali delle comunità. Nella qualità predetta, è incaricato, secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario locale, di presiedere la corte d'assise, con esclusiva competenza nelle questioni di diritto, avendo gli assessori voto deliberativo solo sul fatto.

B) quale magistrato più alto in grado, gli sono affidate le funzioni di direttore dei servizi giudiziari del possedimento, con il compito di dirigere, sorvegliare e coordinare il funzionamento amministrativo dei vari uffici, tenendo al corrente il governo delle necessità e deficienze dei servizi e suggerendo gli opportuni provvedimenti.

C) presidente della sezione speciale di Corte d'Appello consolare, istituita con la legge del 1927, togliendo la competenza già attribuita ad Ancona (tranne che per le cause di assise).

Il comm. De Martini è persona di elevata capacità e di vasta dottrina, come ha largamente dimostrato non soltanto nel lungo esercizio delle sue attribuzioni di magistrato, nelle elaborate sue sentenze, nelle sue pregiate pubblicazioni, negli esami di promozione per merito a Consigliere di appello, ma anche nel coadiuvare il Governo nella formazione della nuova legislazione delle Isole. Opera questa di speciale difficoltà, in quanto ha importato il graduale adattamento e la graduale trasformazione di legislazioni preesistenti, in rapporto alle peculiari esigenze di ambiente, in un Paese ove coesistono quattro comunità differenti per religione, per razza, per usi e per tradizioni ed ove è stato conservato lo statuto personale delle popolazioni locali.

All'esplicazione delle sue varie attività, egli si è sempre dedicato con il massimo grado di operosità, e, quando necessario, con ammirevole spirito di abnegazione e di sacrificio. Di carattere aperto, leale, sa conciliare il giusto criterio di rigidezza ed il sano senso di umanità, sì che tutti i suoi atti sono improntati ad uno spirito sommamente elevato di serenità, di obiettività e di comprensione plurilaterale. Di condotta veramente esemplare tanto come funzionario quanto come cittadino.

Per questo complesso di doti, egli gode la stima e la simpatia di tutte le comunità, che vedono in lui la figura del magistrato integerrimo, dotto, competente e giusto. Ove si pensi che queste popolazioni erano abituate, prima dell'occupazione italiana, a ben altre figure di magistrati, è facile comprendere quale ascendente egli abbia presso di esse, con evidente vantaggio del nostro prestigio anche nei riguardi politici.

Pur sapendo che il Comm. De Martini preferisce personalmente la carriera giudicante a quella requirente, io lo ritengo, in piena coscienza, pienamente idoneo per entrambe le carriere, senza alcuna riserva³⁶³.

Nel 1933 De Martini chiese il rimpatrio, che gli fu concesso attraverso il richiamo in ruolo dal 1° dicembre 1933, con destinazione la Corte d'Appello di Cagliari. Nel rapporto annuale per il 1933 (rapporti poi confermati negli anni successivi) il governatore delle isole italiane dell'Egeo confermò quanto già detto l'anno precedente, aggiungendo che De Martini esercitò anche le funzioni di direttore dei Servizi giudiziari e "sotto tale veste è stato prezioso collaboratore del Governo nello studio d'importanti provvedimenti legislativi, dimostrando la sua vasta dottrina e lo spiccato acume giuridico, non disgiunto a squisita sensibilità politica".

De Martini chiese, il 17 maggio 1934, di partecipare al concorso a otto posti di consigliere di Cassazione e gradi parificati, indetto nel marzo 1934. Il rapporto del 22 maggio 1935, con il quale il procuratore generale e il primo presidente presso la Corte d'Appello di Cagliari trasmisero l'istanza, venne riportato in toto nel successivo rapporto del 1937. Al concorso De Martini riportò 46 punti, con idoneità a entrambe le carriere e fu collocato al 58° posto nella classifica degli idonei. Il 30 dicembre 1935 fu destinato a esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione del Regno.

Nel 1936 ci fu un ricorso contro di lui, relativo al fatto che il magistrato avrebbe avuto un legame di parentela con una certa famiglia Orrù, della quale facevano parte elementi definiti nel ricorso "biechi". Il Ministero in base alle informazioni assunte non credette di dover prendere alcun provvedimento.

³⁶³ MG, Fasc. pers., f. 80653.

De Martini chiese il 24 maggio 1937 di essere ammesso al concorso per 14 posti di consigliere di Cassazione e gradi parificati; nel trasmettere la domanda, il procuratore generale e il primo presidente presso la Corte di Cassazione inviarono il seguente rapporto il 24 giugno 1937:

[...] nominato nell'8 maggio 1919 sostituto Procuratore del Re presso il Tribunale di Oristano. Sull'opera prestata dall'Avv. De Martini in quest'ultimo ufficio, risulta dal fascicolo che S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia con nota 21 marzo 1922 n. 5373/280 rivolgeva allo stesso magistrato una parola di encomio per le prove di capacità, di diligenza e di operosità da lui date durante il periodo in cui tenne la reggenza di quella importante Regia Procura; disponendo che di tale elogio venisse presa nota nel suo incartamento personale per tenerne conto in occasione di futuri avanzamenti di carriera.

Con decreto 19 luglio 1924 fu messo a disposizione del governo delle isole Egee, con le funzioni di presidente del Tribunale di seconda istanza, e nel 22 febbraio 1930, in seguito a concorso per esami e titoli, venne promosso Consigliere di Corte d'Appello e nuovamente richiamato alle precedenti funzioni nell'Egeo, dove rimase fino alla data del 9 novembre 1933, nella qual fu, a sua domanda, nominato Consigliere della Corte di Appello di Cagliari. Particolarmente notevole fu la promozione a Consigliere di Corte di Appello, essendo stato il De Martini l'unico a superare la prova nel concorso di quell'anno. La relazione della Commissione giudicatrice di tale concorso così si esprime a suo riguardo: "Il candidato De Martini elevatosi in modo assai spiccato al di sopra dei colleghi, ha felicemente superato tutte le prove. Nei lavori scritti, ad uno dei quali, quello cioè vertente sul diritto amministrativo, la Commissione, giudicandolo ottimo sotto ogni aspetto, non ha esitato di attribuire il massimo dei voti; l'autore ha dimostrato perizia nell'impostazione e nella organica elaborazione del contenuto manifestando, con proprietà e chiarezza di forma, una soda cultura giuridica in tutte le materie di esame. Altrettanto è a dirsi in ordine alle prove orali, alle quali il De Martini ha ben corrisposto, in grazia alla vastità e sicurezza della sua preparazione dottrinale, convincendo la Commissione di essere dotato di non comuni mezzi intellettuali e di grande criterio. Ad una non difforme valutazione ha infine condotto l'analitica disamina dei numerosi titoli presentati dal suindicato concorrente. Alcuni di essi sono apparsi particolarmente pregevoli, e tutti hanno confermato come nel De Martini si contemperino, con sano e saggio equilibrio, l'amore allo studio e l'esercizio praticamente proficuo delle funzioni giudiziarie. Onde con compiacimento la Commissione ha potuto giudicare il predetto valoroso Magistrato meritevole dell'ambitissima vittoria".

Nello stesso fascicolo sono alligati alcuni rapporti del governatore delle isole Egee, dai quali risulta che fu particolarmente apprezzata l'opera che egli spiegò in quelle isole dall'agosto 1924 al luglio 1933 quale presidente del Tribunale di 2^a istanza, Direttore dei servizi giudiziari e presidente della sezione speciale di Corte d'Appello consolare. Dagli stessi rapporti emerge che il De Martini nella esplicazione delle sue varie, gravi e delicate attività riscosse l'approvazione del Governatore e la stima delle quattro Comunità del Possedimento, differenti per religione, per razza, per usi e per tradizioni.

Diede prova della sua capacità anche nel contributo apportato al Governo nella formazione della nuova legislazione delle Isole, come risulta dai rapporti e dai lavori che ha presentato all'esame del Consiglio Superiore. Il predetto Governatore, nel suo rapporto informativo del 26 gennaio 1934, non esitò a dichiarare di ritenere il Comm. De Martini funzionario di eccezionale valore che fa veramente onore alla Magistratura italiana.

Con R.d. 9 novembre 1933 fu richiamato in ruolo, a sua domanda, dal 1° dicembre 1933 e destinato alla Corte d'Appello di Cagliari, cessando dall'incarico, ed ivi prestò servizio fino al 30 dicembre 1935. I Capi della Corte di Appello di Cagliari, con rapporto 22 maggio 1934 n. 690 nel trasmettere la domanda ed i titoli del De Martini per il concorso ad 8 posti di Consigliere di Cassazione indetto in quell'anno riferiscono: "In questa Corte abbiamo avuto campo di apprezzare la sua mente gagliarda, versatile ed organica, educata a severi ed ordinati studi, la perspicacia del criterio giuridico, la rapidità della percezione, la sicurezza nella conoscenza e interpretazione delle leggi, l'estesissima e solida cultura così nelle discipline del diritto civile, come in quelle del diritto penale e del diritto pubblico, di cui ha dato ampio saggio nelle sue numerose e pregevoli pubblicazioni, oltreché nelle elaborate sentenze frutto sempre di esame minuzioso, attento studio e ponderazione serena. Altrettanto ammirevoli sono in lui l'attività senza pari, spinta talvolta all'abnegazione ed al sacrificio, l'integrità del carattere fermo ed energico, il costante spirito di obiettività e di indipendenza, il decoro austero di presenza e di forma, la coscienza intemerata, la condotta esemplare. Ci siamo pertanto formati l'intimo convincimento che il De Martini sia un magistrato di primissimo ordine, degno di salire ai più alti gradi".

Con R.d. 30 dicembre 1935 fu destinato a esercitare le funzioni di sostituto Procuratore generale presso questa Corte. Nel rapporto informativo 15 marzo scorso così fu riferito a suo riguardo: "È stato assegnato al servizio delle udienze civili della corte. Inoltre ha rappresentato il P.M. in procedure presso il Tribunale Supremo Disciplinare, la Commissione Centrale degli Avvocati e Procuratori, e, infine, presso la Commissione del Gratuito Patrocinio. La facilità con la quale ha potuto sostenere le nuove funzioni requirenti, ha dimostrato, fin dalle prime udienze nelle quali è intervenuto, la saldezza delle sue qualità di mente e di carattere. E nel successivo corso delle funzioni stesse durante il passato anno, egli ha confermato il valore del suo ingegno, la

larga cultura ed il vivo zelo di giustizia, sostenendo le sue richieste con sicurezza di argomentazioni ed efficace parola ed ottenendo generalmente l'adesione della Corte alle richieste medesime".

Nel presentare la nuova domanda di concorso del De Martini non possiamo che confermare pienamente le precedenti informazioni dichiarando che le sue doti personali sono tali da pienamente giustificare la sua ammissione al concorso, e la sua idoneità alla promozione in entrambe le carriere giudicante e requirente³⁶⁴.

Nel concorso De Martini riportò 48 2/5 punti, con idoneità a entrambe le carriere e fu collocato al 20° posto degli idonei, riuscendo vincitore e venendo nominato sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione del Regno il 28 novembre 1938.

In occasione dell'istituzione della Sezione di Corte di Cassazione a Brescia dalla Repubblica Sociale Italiana, De Martini fu estratto per la composizione della Corte, ma chiese di essere collocato a riposo "per motivi di salute" il 12 aprile 1944:

Il mio nome è stato, col criterio meccanico dell'estrazione a sorte, compreso fra quelli degli altri sostituti che devono raggiungere la sede delle sezioni del supremo collegio di nuova istituzione.

Ho vivo il senso del dovere e non vi avrei tediato, ma avrei senz'altro obbedito, se gravi ragioni personali e di famiglia non mi imponessero di rivolgermi al vostro senso di umana comprensione. Mi trovo in cattive condizioni fisiche [...] e mi riesce difficile e faticosa la deambulazione. Per giunta, da anni, mia moglie è sofferente [...] di gravi disturbi [...], che la costringono a una vita regolatissima e di completa calma.

In questa situazione personale e di famiglia, facilmente accertabile con un controllo medico, voi comprendete quanto penoso e pericoloso sarebbe per me e per mia moglie affrontare un tramutamento in sede lontana, specialmente in questo periodo di guerra, in cui occorre necessariamente sobbarcarsi ai disagi e alle fatiche inerenti alla particolare situazione. Vi prego, pertanto, di voler considerare se non sia il caso di disporre la mia sostituzione. Qualora ciò non sia possibile, non restandomi altra via in base alle disposizioni recenti, vi prego di voler accettare la presente istanza di collocamento a riposo per ragioni di salute (accertabili mediante accertamento medico), che mi mettono nella impossibilità di raggiungere la sede di Brescia³⁶⁵.

Venne così collocato a riposo dalla RSI il 20 aprile 1944 "per speciali motivi di servizio".

La sua carriera continuò al termine della guerra, anche se non si rintracciano documenti tra il 1944 e il 1947. Il 15 febbraio 1947 venne nominato componente effettivo della Commissione giudicatrice del concorso per titoli a consigliere di Corte d'Appello, indetto con D.m. 9 del settembre 1946.

De Martini venne poi proposto, nel luglio 1947, quale supplente alla Sezione speciale del Consiglio di Stato per l'epurazione, ma chiese di essere esonerato dall'incarico in quanto non sarebbe stato a Roma.

Nella seduta dell'8 aprile 1947 la prima Sezione del Consiglio Superiore della Magistratura diede parere favorevole, a voti unanimi, per la promozione al grado terzo in entrambe le funzioni di De Martini, con le seguenti motivazioni:

Esaminati i precedenti e le informazioni concernenti il detto magistrato; Rileva che il dott. De Martini ha percorso rapidamente i vari gradi della carriera per le sue doti di ingegno e di cultura e per la sua operosità.

Unico vincitore del concorso per esami e per titoli indetto nel 1929 per i posti di consiglieri di appello e parificati, anche in seguito a concorso è stato promosso sostituto Procuratore generale della Corte di Cassazione, dove rappresenta il P.M. avanti le sezioni civili. È autore di studi giuridici favorevolmente apprezzati.

Ha esercitato per vari anni nelle isole Egee le funzioni di Presidente del Tribunale di seconda istanza, di Direttore dei servizi giudiziari e di Presidente della sezione speciale di Corte di Appello consolare, riscuotendo l'approvazione e la stima delle quattro comunità del Possedimento, differenti per religione, per razza e per tradizioni. Possiede attitudini alle funzioni direttive. Il suo comportamento è stato sempre di ineccepibile correttezza tanto nella vita pubblica che in quella privata.

Ritenuto pertanto che il dott. De Martini possiede tutti i requisiti per ascendere al grado superiore ed esercitarne le funzioni, giudicanti e requirenti; visti gli art. 12 e 41 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della magistratura; A voti unanimi esprime parere favorevole per la promozione al grado terzo in entrambe le funzioni del sostituto Procuratore generale di cassazione dott. Demetrio De Martini³⁶⁶.

³⁶⁴ MG, Fasc. pers., f. 80653.

³⁶⁵ MG, Fasc. pers., f. 80653.

³⁶⁶ MG, Fasc. pers., f. 80653.

Fu poi nominato, il 16 gennaio 1948, primo presidente della Corte d'Appello di Cagliari e l'anno successivo, il 18 ottobre, presidente del Tribunale Regionale delle acque pubbliche di Cagliari.

Fu collocato fuori del ruolo organico della magistratura e destinato a esercitare le funzioni di avvocato generale presso la Corte di Cassazione il 21 agosto 1949 e richiamato successivamente in ruolo dall'8 gennaio 1954, conservando le funzioni di avvocato generale presso la Procura generale della Repubblica della Corte di Cassazione. Il 14 ottobre 1954 accettò la Presidenza della Corte d'Appello di Roma, ma l'anno successivo morì, il 2 maggio 1955.

4.10.5 DE VILLA Cristoforo

Cristoforo De Villa nacque a Sassari il 30 giugno 1879, da Giovanni Maria e Antonietta Solinas. Si laureò in Giurisprudenza e conosceva e sapeva leggere le lingue francese e tedesca. Si sposò con Cornelia Enrichetta Carlini nel 1908, con la quale ebbe tre figli, Giovanni Maria, Luigi e Antonia.

De Villa entrò in magistratura nel 1902, vincendo il concorso con 240 voti e classificandosi 5° in graduatoria; venne poi nominato uditore giudiziario il 16 maggio 1902, destinato alla Corte d'Appello di Roma il 25 dello stesso mese.

I capi della Corte d'Appello di Roma, con due rapporti separati, il 25 settembre e il 7 ottobre 1903, definirono De Villa come un giovane che dimostrava “molta attitudine alle funzioni giudiziarie sia per dottrina per criterio, sia per assiduità all'ufficio, sia per la condotta incensurabile” ed entrambi concordavano nel dire che sarebbe stato un ottimo elemento nella magistratura.

Venne poi approvato all'esame pratico, classificandosi al 4° posto della graduatoria con 221 voti, e nominato aggiunto giudiziario il 15 agosto 1904, destinato al Tribunale di Roma.

Il 16 settembre 1905 venne nominato vice segretario di carriera amministrativa nel Ministero di Giustizia, ma fece nel 1907 domanda per poter tornare nella magistratura e fu, così, prima nominato pretore a Piperno, poi giudice di seconda categoria sempre a Piperno.

Nel rapporto destinato alla Prima Presidenza della Corte di Appello di Roma del 31 ottobre 1908, il capo del personale del Ministero scrisse che De Villa, durante il periodo in cui prestò servizio alla Divisione 5^a, Sezione 2^a del Ministero, si distinse per “capacità, dottrina e operosità”, resse inoltre la Sezione per diversi mesi ottimamente e tenne sempre una “ottima condotta”.

Il Consiglio Giudiziario del Tribunale di Frosinone lo dichiarò meritevole di essere ammesso al concorso per esami ai posti di giudice e sostituto, nella seduta del 12 febbraio 1909, dopo averlo qualificato come ottimo con idoneità in entrambe le carriere il 27 novembre 1908 e il 27 novembre 1909. Venne nominato giudice di seconda categoria il 17 febbraio 1909, destinato sempre a Piperno. Venne trasferito a Terracina il 24 aprile 1911. Nel 1914, mentre era pretore a Terracina, fu fatto oggetto di un ricorso anonimo, nel quale venne accusato di avere un contegno poco corretto, per via di una relazione che, secondo l'estensore del ricorso, avrebbe avuto con una donna del luogo. A seguito dell'inchiesta che ne conseguì, risultò che il ricorso era solo una calunnia, in quanto emerse che De Villa “oltre ad essere un magistrato valoroso, è perfetto gentiluomo, incapace di azioni men che delicate”.

Durante la prima guerra mondiale prestò servizio militare ininterrotto dal 25 maggio 1915 al 30 giugno 1919 (fu nominato, il 1° giugno 1918, maggiore nel ruolo di complemento della giustizia militare) e il 18 gennaio 1919 venne destinato al Tribunale di Guerra di Venezia, con le funzioni di sostituto avvocato militare.

Al termine della guerra venne applicato all'Ufficio istruzione e con decreto del 3 settembre 1920 venne trasferito a Tempio e poi a Cagliari il 4 maggio 1922.

Chiese di essere ammesso allo scrutinio prima del turno di anzianità il 22 luglio 1923, per la promozione in entrambe le carriere. Il Consiglio giudiziario della Corte di Cagliari lo dichiarò meritevole di essere ammesso allo scrutinio anticipato il 10 luglio 1923.

La seconda Sezione del Consiglio Superiore lo dichiarò promovibile a scelta nella giudicante, con un voto per la promovibilità semplice il 29 ottobre 1923, con la seguente motivazione:

Il Devilla ha precedenti lodevolissimi ed è stato classificato costantemente ottimo per capacità, dottrina e condotta. Il Consiglio giudiziario di Cagliari lo dichiara ora meritevole di essere ammesso allo scrutinio anticipato, informando che da che esercita le sue funzioni in quel distretto, egli ha dimostrato alta intelligenza, vasta coltura, massima operosità. Le sentenze civili e penali che il candidato produce sono, in complesso, scritte in forma agile e chiara; ma non sempre adottano principi corretti e sicuri, né tutte persuadono per le decisioni, che talvolta, come nella sentenza istruttoria Wiel e Pasinetti, non rispondono neppure esattamente alle premesse di fatto. Qualche imprecisione si riscontra qua e là anche nelle massime.

I Commissari, perciò, non sono concordi nel ritenere il Devilla meritevole della promozione con preferenza sui colleghi. È unanime, poi, l'avviso che i suoi titoli lo designino più specialmente per le funzioni giudicanti. Il Consiglio, quindi, previa votazione palese, a cui non partecipano i consiglieri supplenti Manferoce e Millo dichiara il giudice Cristoforo Devilla promovibile a scelta nella carriera giudicante, con un voto per la semplice promovibilità³⁶⁷.

Il 2 novembre 1923 De Villa presentò ricorso contro questo giudizio alle Sezioni unite, tracciando un breve riassunto della sua carriera e delle sue progressioni di grado e giustificando le imprecisioni, i refusi e le “deficienze di forma” presenti con lo scarso tempo avuto a disposizione per la preparazione dei lavori necessari allo scrutinio e la limitatezza del periodo in cui scegliere i lavori da presentare e visti anche i quattro anni nei quali prestò servizio militare che “segnò una completa notevole interruzione dell'attività di carriera”³⁶⁸. Le Sezioni unite però confermarono la precedente classifica nella seduta del 23 dicembre.

Il primo presidente di Cagliari lo propose per l'incarico all'Ufficio di istruzione il 27 marzo 1926, definendolo “magistrato che emerge per intelligenza e coltura, per salda coscienza dei propri doveri e per grande operosità”; incarico conferitogli il 3 aprile. De Villa chiese di nuovo di essere ammesso a scrutinio, aspirando a entrambe le carriere, l'8 gennaio 1927.

I capi della Corte d'Appello di Napoli nel rapporto del 24 febbraio 1927 ricordarono che De Villa, durante la sua carriera, aveva “mantenuto le buone promesse che ebbe a dare coll'esito brillantissimo sia dei suoi esami universitari che quelli per uditore ed aggiunto”; inoltre aveva sempre tenuto una condotta irreprensibile e dato prova di “carattere serio e dignitoso e di non comune operosità, ha dimostrato coi suoi scritti giudiziari di possedere distinte qualità di coltura e di criterio, chiarezza e precisione di concetti accompagnati con corretta forma di esposizione”. La seconda Sezione del Consiglio Superiore lo classificò promovibile per merito in entrambe le carriere, all'unanimità, nella seduta del 19 marzo 1927.

Nel 1927 fu nominato sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Palermo.

Nel maggio 1929 in occasione di una domanda di tramutamento il procuratore generale della Corte di Palermo assicurò che De Villa “aveva compiuta opera pregevolissima distinguendosi per capacità, intelligenza e zelo”. Nel 1930 fu tramutato alla Procura generale presso la Corte di Appello di Roma. Il 2 settembre 1932 fu applicato alla Procura generale della Corte di Cassazione di Roma e temporaneamente posto fuori ruolo organico della magistratura. Il procuratore generale presso la Cassazione, nel suo rapporto del 27 luglio 1933, tracciò un riassunto della carriera del magistrato e riportò i suoi giudizi:

[...] In questo generale ufficio della Corte di Cassazione, cui fu chiamato dopo il tramutamento alla Procura Generale di Corte d'Appello locale, il dott. De Villa non ha smentito, ha riaffermato, anzi, se pur ve ne fosse stato bisogno, la fama di valoroso con la quale vi accedette. Destinato alle udienze civili, come anche a quelle penali, ha avuto modo di porre sempre in evidenza la sua bella cultura, oltre che la intelligenza pronta ed agile. Rapido nell'intuizione, perspicuo nell'apprezzamento, sottile nell'analisi, elimina, sfronda con facilità spontanea, con acutezza di logica, tutto ciò che il più delle volte l'artificio e la condizione stessa delle cose crea, e nella sua mente chiara, vede e considera la essenza, la linea precisa delle questioni che ne risultano così limpidamente

³⁶⁷ ACS, Min GG, Fasc. pers., f. 69658.

³⁶⁸ ACS, Min GG, Fasc. pers., f. 69658.

prospettate e valutate. È magistrato sul quale può farsi sicura affidamento: ai requisiti superiori di vasta e profonda preparazione culturale, all'ingegno svegliatissimo, unisce il senso del dovere che in lui è religione, la squisitezza signorile della forma, la fermezza del carattere, la decisione sempre pronta che enuncia con consapevole sicurezza, che non è ostentazione. Particolarmente idoneo anche alle funzioni direttive, lo ritengo ben meritevole di ascendere al grado superiore così nella magistratura requirente, come in quella giudicante³⁶⁹.

L'anno successivo lo stesso procuratore generale, oltre a ribadire quanto affermato nel rapporto dell'anno precedente e confermare quanto già detto anche per l'anno 1933, aggiunse che il tempo trascorso gli aveva permesso di "apprezzare ancor di più e meglio le preclare doti del magistrato", doti quali "la sua preparazione, la sua cultura, il suo ingegno, la sua dirittura, la rapidità agile nella intuizione".

Il 18 gennaio 1934 venne richiamato in ruolo e destinato alla Procura generale presso la Corte d'Appello di Venezia; il 19 febbraio successivo fu applicato alla Procura generale presso la Corte di Cassazione del Regno e temporaneamente posto fuori del ruolo organico della magistratura.

Il 28 dicembre 1936 venne promosso consigliere di Cassazione in funzione di presidente di Sezione di Corte d'Appello a Bari; l'anno successivo, il 28 gennaio, venne incaricato di presiedere la Sezione di Corte d'Assise di Bari, ma non prese mai possesso e venne poi, il 22 febbraio, nominato sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione del Regno a Roma.

Nel 1943, durante i difficili anni dell'armistizio, si trovava in Sardegna ed eminenti personalità dell'epoca, tra cui il comandante militare della Sardegna Magli³⁷⁰ e l'alto commissario aggiunto per la punizione dei delitti del fascismo Berlinguer³⁷¹, richiesero al Ministero che De Villa fosse assegnato a reggere la Corte d'Appello della Sardegna.

È del 4 febbraio 1944 una lettera del prefetto di Sassari, rivolta al Ministero di Grazia e Giustizia e per conoscenza al Ministero dell'Interno, con la quale si comunica che De Villa veniva destinato a presiedere la Commissione per la censura preventiva della stampa:

Si è tempestivamente presentato a questa Prefettura, agli effetti delle disposizioni di cui al R.D.L. 3 gennaio 1944 n. 3, il dott. Cristoforo De Villa, Sostituto Procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, il quale trovavasi qui a Sassari, sua città natale, in regolare permesso e non ha potuto più, per i noti avvenimenti, rientrare nella sua sede di servizio a Roma. Accludo in originale anche una dichiarazione presentata dall'interessato. Poiché l'opera di tale alto Magistrato non può essere utilizzata nelle funzioni inerenti al suo grado, valendomi della facoltà concessami dal primo comma dell'art. 1 del citato R.D.L. ho stabilito di destinarlo a presiedere la Commissione per la censura preventiva della stampa di cui alla circolare 26 gennaio 1944 n. 74 del Ministero dell'Interno. In data odierna ho richiesto il prescritto nulla osta da parte della Sezione di P.S. della Commissione Alleata per la Sardegna³⁷².

De Villa rientrò in sede a Roma il 17 luglio 1944. Ricoprì la carica di direttore generale degli Affari Penali presso il Ministero di Grazia e Giustizia sotto il Governo di Salerno e il 15 aprile 1944

³⁶⁹ ACS, Min GG, Fasc. pers., f. 69658.

³⁷⁰ Lettera del gen. Magli, 26 dicembre 1943. "[...] Per la conoscenza che ho del Dott. De Villa, che mi consente di mettere in rilievo che egli trovasi in questo momento nella interezza delle sue facoltà fisiche e mentali, per l'estimazione che egli gode nell'isola, reputo doveroso rappresentare a V.E. che la destinazione del Dott. Cristoforo De Villa a presidente della Corte d'Appello della Sardegna risponderebbe indubbiamente all'interesse del servizio della giustizia". Cfr. ACS, Min GG, Fasc. pers., f. 69658.

³⁷¹ In merito alla richiesta dell'Alto Commissario, il ministro Tupini rispose l'8 settembre 1944, scrivendo: "Caro Berlinguer, mi è pervenuta la tua lettera del 18 agosto c.a., con cui mi segnali il dott. Cristoforo De Villa come magistrato particolarmente adatto, per capacità, conoscenza dell'ambiente e precedenti politici intemerati, per il posto di Procuratore Generale della Corte di Appello della Sardegna. Al riguardo devo peraltro farti presente che il De Villa, per la sua posizione in graduatoria, si distanzia notevolmente dagli altri suoi colleghi, non meno di lui meritevoli, che potranno, in un prossimo movimento, venire presi in considerazione per una eventuale promozione al grado 3°. Ti assicuro tuttavia che la opportunità, da te segnalatami, di destinare il De Villa all'alta carica suddetta sarà, in occasione di successivi movimenti, tenuta in particolare conto compatibilmente con quei criteri di rigorosa giustizia che presiederanno alle promozioni in tutti i gradi della magistratura, non esclusi i più alti". Cfr. ACS, Min GG, Fasc. pers., f. 69658.

³⁷² ACS, Min GG, Fasc. pers., f. 69658.

cessò da tale incarico e riassunse le funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione. Il 28 agosto 1944 fu nominato procuratore generale del Regno presso la Corte di Appello di Cagliari.

Durante gli anni dell'epurazione De Villa ricoprì la carica di presidente di alcune Commissioni di epurazione, quella di primo grado del personale dipendente dall'Istituto nazionale di previdenza sociale, del personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'IRI.

L'8 giugno 1945 fu nominato procuratore generale del Regno presso la Corte d'Appello di Venezia³⁷³, destinato poi, con decreto del 12 marzo 1946, con le stesse funzioni, alla Procura generale del Regno presso la Corte d'Appello di Cagliari. Venne dispensato dal prendere possesso alla Procura generale di Venezia e venne immesso nelle funzioni di procuratore generale di Cagliari il 30 aprile 1946.

Il 23 novembre 1946 fu nominato primo presidente della stessa Corte d'Appello di Cagliari, nella quale prese possesso l'8 gennaio 1947.

Nel gennaio 1947 De Villa chiese di essere trasferito a Roma, visto anche che era presidente di due Commissioni di epurazione. Infatti, nel fascicolo personale un appunto datato a matita 5 marzo 1947 riporta lo stato delle Commissioni presiedute da De Villa:

IRI – Da 5 mesi la Commissione ha esaurito i lavori (telefonato al pres. Clemente l'8 o il 9 dicembre 1946).

Monopoli – Il Segretario della Commissione ha comunicato, con nota 7 febbraio 1947 n. 71, che il De Villa “conserva la qualità di Presidente titolare ed interviene alle sedute personalmente sempre che le sue funzioni di Primo Presidente della Corte di Appello della Sardegna glielo consentano; e dovrà certamente recarsi a Roma per la chiusura imminente dei lavori della Commissione. Precedentemente la segreteria della Commissione, interpellata telefonicamente (il 10 gennaio 1947), aveva informato che il De Villa era venuto l'ultima volta a luglio. Il Pres. Clemente aveva a sua volta informato che il De Villa era formalmente ancora presidente, ma che di fatto la commissione era presieduta dal supplente Cons. Pietri. Quest'ultimo a sua volta disse – sempre per telefono – che il De Villa veniva di tanto in tanto, ma ritenne di non poter precisare nulla di più.

³⁷³ In relazione a questa nomina, è della stessa data una lettera firmata dal ten. col. A.R. Thackrah, della Commissione Alleata, sottocommissione legale, destinata al Ministro di Grazia e Giustizia, nel quale si sottolinea come tale trasferimento avrebbe potuto avere ripercussioni negative: “In aggiunta alla lettera AC/4009/L in data 1 giugno 1945 e con riferimento alla nomina del Dott. Rolla e De Villa rispettivamente alla carica di Primo Presidente e Procuratore Generale di Venezia. L'Ufficiale Legale Regionale della Regione Venezia è del parere che, nell'attuale congiuntura, l'invio dal Sud di nuovi funzionari per tali importanti cariche, quali quella di Primo Presidente e Procuratore Generale, sarebbe aspramente risentita sul posto e non agevolerebbe di certo lo svolgersi dell'amministrazione della Giustizia. Oltre a ciò il nuovo Primo Presidente Pellegrini Gilberto ed il nuovo Procuratore Generale Segati Pietro che, come è a conoscenza di V.E. sono stati nominati temporaneamente dal Commissario Regionale, stanno svolgendo un magnifico lavoro e sarebbe altamente inopportuno allontanarli nel momento attuale. Queste nomine sono certamente di natura provvisoria e non pregiudicano la scelta futura di V.E. Questa sottocommissione ha ripetutamente richiamato l'attenzione di V.E. sul bisogno di Alti magistrati in altre zone dell'Italia Settentrionale, per coprire cariche giudiziarie e funzioni nelle varie commissioni di epurazione. Tenendo presenti queste urgenti necessità potranno senza dubbio essere presi accordi temporanei circa l'utilizzazione dell'Ecc. Rolla e De Villa”.

Sempre in relazione alla stessa vicenda, si rintraccia un appunto per il ministro, datato 18 luglio 1945, dalla Direzione del Personale, nel quale si legge: “Il Magistrato Cristoforo De Villa viene in questi giorni promosso al grado III e destinato come Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia. Egli amerebbe però, come già reso noto in un colloquio col Vice Presidente Nenni, poter restare a Roma a disposizione del Ministero per la Grazia e Giustizia o dell'Alto Commissario per le Sanzioni. Si è reso attualmente vacante il posto di Direttore Generale per gli Affari Penali al Ministero Grazia e Giustizia, dato che il Direttore Generale Presidente Spallanzani è stato nominato Capo Gabinetto al Ministero della Giustizia e non intende mantenere la carica di Direttore Generale. Il De Villa ha già ricoperto la carica di Direttore Generale degli Affari Generali sotto il Governo di Salerno e aspirerebbe a ricoprirla nuovamente. Altrimenti il De Villa aspirerebbe essere utilizzato all'ispettorato del Ministero Grazia e Giustizia o in compiti di competenza dell'Alto commissariato per l'epurazione. Potrebbe, in tal caso, essere trattenuto come Avvocato Generale a disposizione della Procura Generale della Cassazione o dell'Alto Commissario”. La nota presenta un appunto in matita rossa “per ora vada a Venezia”. Cfr. ACS, Min GG, Fasc. pers., f. 69658.

Istituto Previdenza Sociale – Il capo del personale dell'Istituto informò telefonicamente che il De Villa ricopriva ancora la carica di presidente, avendo come supplente il dr. Mongiardo. Quest'ultimo, interpellato telefonicamente il 10 gennaio 1947, comunicò che il De Villa era venuto l'ultima volta ad agosto³⁷⁴.

De Villa indirizzò all'Ufficio superiore del personale del Ministero una lettera l'8 giugno 1947, in risposta a una richiesta del 23 maggio, relativamente a delle segnalazioni giunte al Ministero su una eventuale sua incompatibilità:

Rispondo alla prima parte della lettera sopra indicata e ringrazio codesto Ministero per avermi offerto la possibilità di informare sui rilievi contenuti nella segnalazione sull'incompatibilità, che mi riguarda e che io stesso denunziai per primo con foglio 25 febbraio corrente anno numero 373.

Respingo sdegnosamente l'addebito di essere comunque intervenuto nell'istruttoria Camboni Marginesu ed altri arrestati a Carbonia; ciò che avrei fatto per favorire mio fratello, avvocato Ignazio DeVilla, che avrebbe chiesto la scarcerazione degli arrestati. Ignorando di qual procedimento si trattasse, ho richiesto per informazioni il Procuratore della Repubblica di questa città, il quale mi ha rimesso l'unito rapporto 4 giugno 1947. Come risulta da tale documento (alleg. n. 1), in data 24 marzo 1947 pervenne a quella Procura una denuncia della Questura di Cagliari contro Marginesu Tullio e tre altri in istato d'arresto, quali responsabili di procacciamento d'olio, detenzione abusiva di armi da guerra e furto. Poiché ricorrevano gli estremi del reato di cui all'articolo 166 Codice Penale Militare di Pace, la denuncia fu trasmessa per competenza al Procuratore Militare presso il Tribunale Militare di Oristano, il quale, con provvedimento comunicato per telegrafo alla Procura della Repubblica il 29 marzo detto, dispose la scarcerazione degli arrestati concedendo loro la libertà provvisoria.

Quanto all'asserito scandalo di una difesa innanzi a questa Corte d'Appello, non mi è possibile fornire chiarimenti per l'ambiguità della segnalazione su questo punto. Non ho mai presieduto alcuna udienza penale; e da un certificato della sezione penale risulta, (alleg. n. 2), che l'avv. Ignazio De Villa, durante l'anno 1946, non ha difeso alcuna causa penale davanti a questa Corte; che due ne ha difeso dall'inizio del 1947 fino ad oggi e che nessuna causa ha invece difeso nei predetti anni l'avv. Vittorio De Villa.

Altri due certificati (alleg. n. 3 e 4), attestano che, durante il 1947 l'avv. Ignazio De Villa trattò davanti alla Corte d'Assise di Sassari la causa contro Paoni Osvaldo imputato di rapina ed altro, il quale con sentenza 1° marzo 1947 fu condannato a otto anni di reclusione, lire 13332 di multa e due mesi di arresto; che per lo stesso anno l'avv. Ignazio De Villa risulta nominato difensore di fiducia in due sole cause non ancora fissate a giudizio innanzi alle Assise di Sassari; che nessuna causa fu mai trattata in Corte d'Assise dall'Avv. Vittorio De Villa, che ancora, né Ignazio né Vittorio De Villa, dal 1° gennaio 1947 fino ad oggi, trattarono mai cause civili in questa Corte d'Appello.

Dal certificato del Consiglio dell'Ordine Forense di Sassari (alleg. n. 5), emerge, infine, che l'avv. Ignazio De Villa è regolarmente iscritto in quell'albo dal 1908. Ho chiesto e rimetterò non appena mi sarà pervenuto, analoga attestazione relativa all'avv. Vittorio De Villa, il quale, di fatto, più non esercita l'avvocatura.

Non posso chiedere ai miei due fratelli che provvedano ad iscriversi in un albo del continente, poiché il trasferimento della loro iscrizione in altro albo della Sardegna nulla modificherebbe in rapporto all'incompatibilità, che mi riguarda. D'altra parte, mi rendo conto che l'attuale segnalazione potrebbe costituire appena l'inizio di una offensiva rivolta non tanto contro di me, quanto a danno dei miei fratelli, per l'attività politica svolta dall'avv. Ignazio De Villa, che per oltre due anni fu sindaco di Sassari, e dell'avv. Vittorio De Villa quale membro della Consulta regionale Sarda.

A scanso di ulteriori segnalazioni, mi permetto di far presente che fin dai primi di quest'anno inoltrai domanda di trasferimento in un ufficio giudiziario di Roma per motivi specificati nella stessa domanda³⁷⁵.

Il 27 luglio 1947 venne collocato a sua domanda fuori del ruolo organico della magistratura e destinato a esercitare le funzioni di avvocato generale presso la Corte Suprema di Cassazione e il 20 agosto successivo fu destinato alla Procura generale con funzioni di avvocato generale.

Il 1° ottobre 1947, con decorrenza dal 26 ottobre, fu nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso a 16 posti di consigliere di Cassazione indetto con decreto ministeriale del 9 luglio 1946.

L'8 aprile 1948 fu nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso per consiglieri della Corte di Cassazione.

³⁷⁴ ACS, Min GG, Fasc. pers., f. 69658.

³⁷⁵ ACS, Min GG, Fasc. pers., f. 69658.

Il 3 giugno 1949, il procuratore generale della Repubblica Gaetano Miraulo propose che De Villa venisse mantenuto in servizio, in quanto, nonostante i suoi oltre 40 anni di servizio e il fatto che avrebbe compiuto 70 anni nel giugno 1949, “in condizioni fisiche ed intellettuali eccellenti, egli esercita diuturnamente il proprio ufficio in modo del tutto lodevole”³⁷⁶. Venne quindi mantenuto in funzioni in sovrannumero il 28 giugno 1949.

De Villa venne collocato a riposo il 19 gennaio 1950, a decorrere dal 1° gennaio, con il titolo onorifico di primo presidente della Corte Suprema di Cassazione.

4.10.6 LAMPIS Giuseppe

Giuseppe Lampis nacque a Sanluri, in provincia di Cagliari, il 1° aprile 1886, da Raffaele e Teresa Scano. Si laureò in Giurisprudenza all’Università di Cagliari il 29 giugno 1910 e si sposò nel 1915 con Pierina Orlandi.

Lampis iniziò la sua carriera il 6 novembre 1910 con la nomina a vice pretore del mandamento di Sanluri per il triennio 1910-1912.

Partecipò l’anno successivo al concorso per 100 posti di uditore giudiziario indetto l’11 luglio, e vinse il concorso con 109 voti classificandosi 5° in graduatoria. Fu così nominato uditore con decreto 24 aprile 1912 e destinato al Tribunale di Roma, dopo essere stato, il 25 aprile, dispensato dalle funzioni di vicepretore a Sanluri.

Il 27 ottobre 1912 venne destinato per otto mesi a compiere studi speciali di perfezionamento in Polizia giudiziaria e Antropologia criminale presso la Regia Università di Napoli, e al termine di tale incarico, l’11 luglio 1913, fu nuovamente assegnato al Tribunale civile e penale di Roma.

Il 5 ottobre 1913 fu nominato vice pretore del quarto mandamento di Roma.

Nel 1913 chiese di essere ammesso al concorso per dieci posti di segretario di quarta classe nella carriera amministrativa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti; il procuratore generale e il primo presidente della Corte d’Appello di Roma nel trasmettere la domanda scrissero che Lampis era “giovane intelligente, colto, molto operoso e di ottima condotta e che dimostra molto attaccamento ed amore allo studio. Egli ha già dato alle stampe varie monografie e fu da codesta Amministrazione Centrale prescelto per il corso di perfezionamento di polizia giudiziaria e di antropologia criminale presso la Regia Università di Napoli”.

In seguito al concorso fu nominato segretario di quarta classe al Ministero di Grazia e Giustizia il 18 gennaio 1914; al Ministero venne prima addetto alla Direzione generale degli affari civili e poi all’Ufficio legislativo. Fu incaricato di rappresentare il Ministero di Grazia e Giustizia in varie delegazioni internazionali.

Nel Ministero ebbe sempre le massime qualifiche, e nel 1916 il guardasigilli Orlando lo elogiò per la redazione di una nota di ufficio, sulla questione “Se gli Stati stranieri siano sottoposti alla giurisdizione dei nostri tribunali”, con le seguenti parole “ho avuto ragione di rilevare in essa la perspicuità onde i concetti erano svolti e, soprattutto, la sicurezza con cui l’autore si muoveva in una materia così ardua, in cui vengono in questione i principi più alti del diritto pubblico”.

Lampis chiese di essere riammesso in magistratura e nella delibera del 16 gennaio 1920 la Sezione seconda del Consiglio Superiore della Magistratura espresse parere favorevole con la seguente motivazione:

Ritenuto che il Lampis, nato a Sassari nel 1886, conseguì la nomina a uditore giudiziario nel 1912, previo esame di concorso in cui fu classificato al n. 5 della graduatoria. Durante il tirocinio venne destinato a compiere speciali studi di perfezionamento presso la R. Università di Napoli. Nel 1914 fece, poi, passaggio nel ruolo del

³⁷⁶ ACS, Min GG, Fasc. pers., f. 69658.

Ministero della Giustizia, dove ricopre attualmente il grado di segretario di prima classe; Ritenuto che sia come magistrato, sia come funzionario amministrativo, il Lampis ha fatto ottima prova, segnalandosi per capacità, dottrina, operosità e condotta; Considerato che tali lodevolissimi precedenti, confermati ora dal Consiglio del Ministero, e l'esame di alcune pregevoli relazioni e note amministrative esibite dal Lampis, inducono a ritenerlo ben degno della riammissione in magistratura, giusta l'art. 255 dell'ordinamento giudiziario del 1865; Considerato che, a termini della cennata disposizione, i funzionari del Ministero provenienti dalla Magistratura riprendono, nel caso di ritorno alla precedente carriera, la posizione e i diritti che loro sarebbero spettati nella medesima, se non ne fossero usciti;

Per questi motivi il Consiglio, previa votazione palese indetta da S.E. il Presidente, ad unanimità di voti, esprime parere favorevole alla riammissione in magistratura del cav. Lampis Giuseppe col grado di giudice e di sostituto procuratore del Re e col posto di ruolo che avrebbe raggiunto se non avesse lasciato la carriera giudiziaria³⁷⁷.

Il 29 gennaio 1920 venne nominato giudice di terza categoria e trattenuto temporaneamente nelle precedenti funzioni al Ministero, venendo collocato contemporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura.

L'8 maggio 1920 il direttore generale degli Affari civili informò che nell'aprile il ministro per le Terre liberate aveva chiesto di destinare a esso un funzionario per lo studio delle questioni legali, segnalando il nome di Lampis per questo incarico. Il Ministero però non poté acconsentire perché non sarebbe stato possibile rinunciare all'opera del magistrato.

Venne inoltre segnalato al Ministero nel 1921, per l'opera da lui svolta come uno dei segretari della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'ordinamento delle amministrazioni dello Stato e sulla condizione del personale, dal presidente della Commissione, "per l'opera intelligente ed alacre svolta da lui durante tutto il periodo dei lavori, coadiuvando efficacemente la Commissione nello studio d'importanti e complessi problemi di riforma e disimpegnando con cura scrupolosa gli incarichi affidatigli in modo da confermare le pregevoli qualità, che fanno di lui un funzionario distinto".

Nel febbraio 1922 anche il sottosegretario di Stato ebbe per lui parole di elogio, per il modo in cui svolse il compito affidatogli, della trattazione di affari di quel Gabinetto, scrivendo di aver potuto "constatare la sua larga e sicura preparazione nelle discipline giuridiche, il fine intuito che gli consente di cogliere con singolare prontezza il punto saliente della questione trattata, e la grande chiarezza di espressione non scompagnata da sobrietà di linguaggio". Prestò anche servizio nella Commissione per lo studio delle norme regolamentari sulla tutela dell'esercizio professionale degli ingegneri e architetti. Il Ministero comunicò, il 28 gennaio 1924, di non poter consentire che Lampis venisse messo a completa disposizione della suddetta Commissione, perché le condizioni dell'ufficio non consentivano l'esonero dalle mansioni e pertanto il magistrato avrebbe dovuto continuare a prestare la sua opera compatibilmente con le esigenze dell'ufficio.

Nelle note caratteristiche degli anni dal 1923 al 1928 Lampis ebbe sempre la qualifica di ottimo.

L'11 ottobre 1928, con decreto reale, su proposta del capo di Governo, Lampis venne chiamato a sostituire il consigliere di Cassazione Palombo nella delegazione italiana della Conferenza che avrebbe avuto luogo in Roma per trattare e concludere con la delegazione turca una convenzione consolare. Lampis chiese nel 1930 di essere ammesso allo scrutinio anticipato per la promozione a consigliere di Corte d'Appello, dichiarando di aspirare a entrambe le carriere. Il Consiglio d'amministrazione del Ministero di Giustizia lo ritenne meritevole di partecipare allo scrutinio anticipato nella seduta del 15 ottobre 1930.

Nel 1931 partecipò allo scrutinio anticipato per la promozione in Corte di Appello. La seconda Sezione del Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 23 giugno 1931 lo dichiarò promovibile per merito distinto in entrambe le carriere all'unanimità, alla luce dei precedenti di carriera, ritenendo particolarmente degne di nota alcune sue pubblicazioni.

³⁷⁷ MG, Fasc. pers., f. 80951.

Il 7 gennaio 1932 fu nominato consigliere di Corte di Appello di Bari per merito distinto e con riserva di anzianità restando comunque addetto all'Ufficio legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia a Roma.

Nella nota del Ministero della Guerra del 4 marzo 1933, il ministro segnalò l'opera "meritevole di particolare elogio" di Lampis, per la sua partecipazione ai lavori della Commissione interministeriale per la compilazione delle nuove "Istruzioni di polizia militare per il tempo di pace", nominata con decreto ministeriale il 3 aprile 1931, che concluse i lavori nel dicembre 1932.

Lampis si classificò primo al concorso per 18 posti di consigliere di Corte di Cassazione indetto nel 1936; il 23 luglio 1937 fu nominato consigliere di Corte di Cassazione, destinato in funzioni di presidente di Sezione della Corte di Appello di Napoli, restando confermato nell'Ufficio legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia.

Il 19 settembre 1938 fu incaricato di rappresentare il Ministero di Grazia e Giustizia nel Consiglio superiore della demografia e della razza, istituito con R.d.l. 5 settembre 1938, n. 1539.

Un altro encomio arrivò a Lampis dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, per l'opera da lui prestata come rappresentante dell'amministrazione nel Comitato creato per lo studio della riforma della legislazione venatoria con R.d.l. 14 aprile 1936 n. 836.

Il 26 agosto 1943 venne collocato fuori ruolo e nello stesso anno ricoprì la carica di capo di Gabinetto del ministro Azzariti.

Nella sua scheda personale Lampis stesso scrisse che dopo l'armistizio continuò a prestare servizio, fino alla metà del febbraio 1944, e in questo periodo fu trasferito di autorità negli uffici giudiziari perché non aveva voluto raggiungere la sede Nord del Ministero. Venne infatti destinato il 15 febbraio 1944 a esercitare le funzioni di presidente di Sezione presso la Corte d'Appello di Roma, in soprannumero. La Commissione Alleata di Controllo, Sottocommissione legale, comunicò al Ministero di Grazia e Giustizia il 30 marzo 1944 l'approvazione del trasferimento di Lampis e altri, a Bari. Lampis venne così tramutato alla Corte d'Appello di Bari con le funzioni di presidente di Sezione della Corte d'Appello, con decreto dell'8 aprile 1944.

Nel fascicolo è conservato anche un decreto del 12 maggio 1944 con il quale Lampis, "tramutato con le stesse funzioni alla Corte d'Appello di Bari, dove non ha assunto possesso, viene collocato fuori del ruolo organico della magistratura per attendere a studi legislativi ai sensi dell'articolo 210 del R.d. 30 gennaio 1941 n. 12". Una nota a margine a matita riporta, però: "è già fuori ruolo ai sensi dell'articolo 210 ordinamento giudiziario. Non ha corso".

Nella copertina del fascicolo a suo nome dell'Alto commissariato per l'epurazione, si leggono le seguenti annotazioni: "Tribunale della razza – segretario particolare commissario – si è comportato molto bene dopo l'8 settembre". Il giudizio di epurazione non venne mai aperto e la pratica fu archiviata il 15 marzo 1946.

L'8 novembre 1944 presentò la sua scheda personale per l'epurazione. Le risposte più interessanti sono state date alla domanda 16 (Ha fatto parte di uffici o commissioni razziali) alla quale rispose "No. Si fa per altro presente, per completezza della scheda, che fu incaricato (lettera del ministro Solmi del 19 settembre 1938) di rappresentare il Ministero di Grazia e Giustizia, il quale era membro di diritto, in seno al Consiglio superiore della demografia e della razza, istituito in virtù del R.d.l. 5 settembre 1938, n. 1539. Tale consiglio, che doveva avere funzioni meramente consultive, non espletò mai alcuna concreta attività, essendosi riunito una sola volta nell'aprile 1942 per esaminare un problema di carattere etnologico: fissazione dei caratteri etnici della popolazione nella penisola italiana con particolare riguardo al periodo preistorico". Alla domanda 20 sullo svolgimento della carriera rispose: "Nominato giudice nel 1914, conseguito nel 1932 (gen) la promozione al consigliere di Corte di Appello e nel 1937 (luglio) quella a consigliere di Corte di Cassazione. Dal 1914 presta ininterrottamente servizio al Ministero di Grazia e Giustizia". Alla domanda 22 (È stato preposto o addetto al Gabinetto o alla segreteria di Ministri o di sottosegretario?) rispose di essere stato capo di Gabinetto del guardasigilli Azzariti nel Ministero Badoglio. Segnalò, oltre le onorificenze italiane, anche quelle straniere conseguite: "Ufficiale

corona del Siam (novembre 1927 in occasione della firma del trattato di commercio fra il Siam e l'Italia della cui delegazione il sottoscritto faceva parte). Commendatore ordine S. Gregorio Magno (ottobre 1932 per avere partecipato ai lavori preparatori relativi ad accordi fra l'Italia la Santa sede)". Alla domanda 33 rispetto alla destinazione dall'8 settembre 1943, indicò: "Ha continuato a prestare servizio fino alla metà del febbraio 1944, nel quale periodo, non avendo voluto raggiungere la sede del Nord del Ministero, fu trasferito di autorità negli uffici giudiziari con provvedimento del ministro Pisenti"³⁷⁸.

L'8 giugno 1945 fu nominato presidente di Sezione della Corte di Cassazione e collocato contemporaneamente fuori ruolo restando nell'Ufficio legislativo, del quale gli fu poi conferita la direzione con decreto del 26 settembre 1949. Esercì la funzione di capo Gabinetto del ministro guardasigilli e il 27 marzo 1947 giurò fedeltà alla Repubblica. Dal 1951 al 1955 ricoprì nuovamente la carica di capo di Gabinetto con i ministri Zoli, Gonella, Azara e De Pietro e dal 7 ottobre 1953 al 30 maggio 1956 fu posto fuori ruolo perché nominato giudice della Corte Costituzionale. Il 27 maggio 1952 fu nominato componente del Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 marzo 1946 n. 674.

Fu collocato a riposo il 27 marzo 1956 a decorrere dal 1° aprile 1956 per limiti d'età, con il conferimento del titolo onorifico di primo presidente della Corte di Cassazione. In occasione del suo collocamento a riposo, il ministro Moro rese omaggio alla carriera del magistrato, con una lettera a lui indirizzata il 27 marzo 1956:

[...] Nelle funzioni amministrative Ella si distinse subito per elevata capacità professionale redigendo studi, relazioni e monografie di grande interesse, e rappresentando con alto prestigio l'amministrazione in vari comitati e commissioni di studio, nonché in talune delegazioni internazionali per la predisposizione di accordi e convenzioni con stati esteri. Nel 1932 conseguì la nomina a magistrato di Corte d'Appello in seguito a scrutinio anticipato, in occasione del quale il Consiglio Superiore della Magistratura riconobbe in Lei vasta e profonda conoscenza della legislazione, approfondita dottrina giuridica, perspicuo criterio e piena maturità di giudizio. Tale altissimo riconoscimento ebbe lusinghiera conferma pochi anni dopo, in occasione della sua partecipazione al concorso per titoli indetto nel 1936 per la promozione a magistrato di cassazione, nel quale Ella fu classificato al primo posto della graduatoria. Dopo aver ricoperto nel 1943 la carica di capo di gabinetto del Ministro Azzariti, Ella pervenne, nel 1945, alle funzioni direttive superiori di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, continuando tuttavia nell'incarico di Vice Capo dell'ufficio legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia. Nel 1949 assunse la direzione dell'ufficio stesso e dal 1951 al 1955 ricoprì nuovamente la carica di capo di gabinetto con i ministri Zoli, Gonella, Azara e De Pietro. In tali elevatissime funzioni Ella seppe riaffermare le Sue non comuni qualità, suscitando deferente ammirazione per l'acutezza dell'ingegno, il vasto e profondo sapere, la rapidità dell'intuito giuridico, la ricchezza dell'esperienza e l'equilibrata saggezza.

Tali elevatissime doti di ingegno e di carattere non potevano avere riconoscimento più ambito della recente nomina a giudice della Corte Suprema Costituzionale, conferitaLe a seguito di designazione di tutta la magistratura della Corte di Cassazione: designazione che per quasi assumere l'aspetto di un ideale mandato – che Ella saprà certo degnamente assolvere – a tenere alto il prestigio dell'ordine giudiziario nel supremo Organo costituzionale chiamato a salvaguardare le fondamenta stesse del nostro ordinamento giuridico³⁷⁹.

³⁷⁸ MG, Fasc. pers., f. 80951.

³⁷⁹ MG, Fasc. pers., f. 80951.

4.10.7 MANCA Antonio

Antonio Manca nacque il 17 novembre 1886 a Macomer, in provincia di Nuoro, da Raimondo e Anna Satta³⁸⁰. Si laureò in Giurisprudenza a Sassari nel 1886 e conosceva la lingua francese. Non si sposò.

Iniziò la sua carriera nel 1909, quando si classificò 2°, con 112 voti, al concorso per 75 posti di uditore giudiziario indetto il 15 agosto 1909. Fu poi nominato uditore il 19 marzo e destinato prima alla Regia Procura di Cagliari, poi, il 12 aprile dell'anno successivo, alla Regia Procura di Sassari. Successivamente, il 3 giugno 1911, fu destinato in missione temporanea alla Corte di Cassazione di Roma.

Il 28 gennaio 1912 fu nominato in soprannumero giudice aggiunto di seconda categoria e destinato al Tribunale di Roma. Nel luglio dello stesso anno, il 12, fu nominato in seguito a concorso, a sua domanda, segretario di quarta classe nella carriera amministrativa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti e l'8 agosto fu assegnato alla Direzione generale degli affari civili e notariato. Sempre nel 1912 fu promosso alla terza classe e nel 1914 alla seconda classe. Il 23 febbraio 1919 fu nominato a sua domanda giudice di terza classe e destinato al Tribunale di Lecce.

Successivamente, sempre per concorso, fu nominato maggiore in servizio attivo permanente nel ruolo della Giustizia Militare, il 24 aprile 1919.

Relativamente al periodo del servizio militare, nel rapporto dell'avvocato generale militare del 1° marzo 1920 si legge:

Il Maggiore della Giustizia Militare in S.A.P. Manca cav. Antonio nel lungo periodo in cui ha prestato servizio, prima come ufficiale di complemento e poi come effettivo, presso questa Avvocatura Generale Militare ha portato un efficace e cospicuo contributo all'Ufficio nelle difficili contingenze del periodo bellico, validamente concorrendo alla multiforme opera direttiva, di consulenza e di preparazione legislativa sull'ufficio stesso incombente.

La svegliatissima intelligenza, la versatilità dell'ingegno, il pronto e retto intuito giuridico, la vasta cultura generale, la conoscenza profonda della legislazione militare, l'eleganza e facilità del porgere e dello scrivere costituiscono in lui altrettante perspicue doti, le quali – unite alla squisitezza del tratto e alla grande bontà e mitezza dell'animo – lo rendono oltremodo stimato dai superiori e dai subordinati, cattivandogliene la simpatia e l'affetto. Designato per il suo valore a prestar servizio presso la Divisione Stato Maggiore del Ministero della Guerra, vi è rimasto dal 1° agosto 1919 al 5 febbraio 1920, anche in tale importantissimo Ufficio distinguendosi – come risulta da un recente e molto lusinghiero rapporto del Ministero stesso – per gli accennati suoi meriti, per il suo tatto, per l'alto sentimento del dovere e per la grande competenza e facilità di assimilazione dimostrata altresì nel disimpegno di urgenti incarichi militari. Il Maggiore Manca, indistintamente idoneo alle funzioni requirente e giudicante, è meritevole della classificazione di ottimo magistrato, avendo spiegato in ogni occasione opera da ogni punto di vista altamente encomiabile a vantaggio della Giustizia militare³⁸¹.

Fu poi riammesso in magistratura, a sua domanda, nel 1920 e nel parere per la riammissione del Consiglio Superiore della Magistratura, Sezione seconda, nella seduta del 29 aprile 1920, si legge:

Ritenuto che il Manca, nato a Macomer (Sassari) nel 1886, conseguì la nomina a uditore giudiziario nel 1910, essendo stato approvato nel relativo esame di concorso con voti 112 e classificato al n. 2 della graduatoria. Nel gennaio 1912 fu promosso giudice aggiunto e nel luglio dello stesso anno nominato segretario nel Ministero della Giustizia. Nel febbraio 1919, su parere favorevole di questo Consiglio, fu riammesso in magistratura col grado di giudice, e nell'aprile successivo ebbe la nomina di maggiore in servizio attivo permanente nel ruolo della giustizia militare, dal quale ha ora chiesto di far ritorno alla magistratura ordinaria, giusta le vigenti disposizioni; Ritenuto che da uditore e da giudice aggiunto il Manca diede prova di distinta capacità, di molta cultura ed operosità e serbò sempre ottima condotta, e tali sue doti confermò come funzionario del Ministero, ottenendo costantemente dai superiori le più elevate qualifiche;

Ritenuto che lodevolissimo servizio egli ha prestato anche nella giustizia militare, prima come ufficiale di complemento e poi come effettivo. Si desume, infatti, dal recente rapporto informativo dell'Avvocato Generale

³⁸⁰ Cfr. inoltre Cardia M., *L'epurazione dei magistrati del Consiglio Superiore della Magistratura alla caduta del fascismo*, op. cit.

³⁸¹ Cfr. MG, Fasc. pers., f. 81222.

presso il Tribunale Supremo di Guerra e Marina, che il Manca, sia in quell'ufficio, dove ha portato un efficace e cospicuo contributo nelle difficili contingenze del periodo bellico, sia nella Divisione di Stato Maggiore del Ministero della Guerra, dove ha adempiuto delicati incarichi, si è fatto assai apprezzare per l'ingegno svegliato, per il pronto e retto intuito, per la coltura generale e giuridica e per l'alto sentimento del dovere;

Ritenuto che i lavori esibiti dal Manca, consistenti in note e relazioni amministrative redatte in qualità di segretario del Ministero della Giustizia, non tutti pregevoli per lucidità di forma e precisione di criteri;

Considerato che gli ottimi requisiti di capacità, cultura e condotta del richiedente inducono il Consiglio a ritenerlo ben meritevole della riammissione in magistratura;

Considerato che tale riammissione è disciplinata dall'art. 6 del decreto luogotenenziale 11 aprile 1918 n. 457. Esso, nel consentire il ritorno alla precedente carriera dei magistrati passati nel ruolo del personale effettivo della giustizia militare, dispone che il Consiglio Superiore deve determinare il grado e il posto in graduatoria da assegnare ai detti magistrati, tenuto conto del grado e del posto che avrebbero potuto conseguire qualora fossero rimasti in magistratura;

Considerato, pertanto, che il Manca, se non avesse lasciato l'ordine giudiziario, avrebbe avuto il grado di giudice o di sostituto procuratore del Re, da lui ricoperto quando fece il passaggio nella giustizia militare e il posto di ruolo immediatamente successivo a quello del giudice di terza categoria Camerino Giuseppe³⁸².

Fu quindi nominato giudice del Tribunale civile e penale di Napoli il 2 maggio 1920 e il 16 maggio successivo venne temporaneamente destinato all'Ufficio istruzione dei processi penali presso il Tribunale di Roma.

Il 26 dicembre 1920 fu tramutato a sua domanda al Tribunale di Roma, cessando dall'applicazione all'Ufficio istruzione.

Nel rapporto del presidente del Tribunale di Roma del 27 maggio 1927 si riporta un riassunto della carriera del magistrato:

Questo valorosissimo giudice, classificato secondo nel concorso per uditore, e destinato a prestare servizio con un primo decreto alla R. Procura di Cagliari e con altro successivo a quella di Sassari, fin dall'inizio della sua carriera si distinse al punto di meritare uno speciale elogio dal Procuratore generale di Cagliari, il quale, nel lodare altamente il servizio da lui prestato alla R. Procura di Sassari, dava incarico a quel procuratore del Re d'esprimergli tutta la soddisfazione del Superiore Ufficio, per avere così bene iniziata la sua carriera, e di esortarlo a continuare nello studio e nel lavoro, assicurandolo che si era presa nota nel suo fascicolo personale dei speciali meriti, che lo distinguevano.

Destinato successivamente in missione presso la Cassazione di Roma, cominciò a dedicarsi con vero fervore al lavoro dottrinale e giurisprudenziale, che ha sempre indefessamente continuato e che tuttora continua quale stimato ed apprezzato compilatore della più importante rivista giuridica "La Giurisprudenza italiana".

Nominato giudice aggiunto e destinato al Tribunale di Roma, in seguito a concorso venne nominato segretario di quarta classe presso il Ministero della Giustizia, e successivamente, anche per concorso, maggiore effettivo nel corpo della giustizia militare.

Riammesso, nel maggio 1920, in magistratura, e destinato quale giudice al Tribunale di Napoli, venne applicato all'Ufficio d'Istruzione presso il Tribunale di Roma, ed indi trasferito allo stesso Tribunale.

Restò presso l'Ufficio d'Istruzione fino al 1° gennaio 1921, quando venne destinato alla Prima Sezione Civile, ove ha ininterrottamente prestato servizio ed ancora presta servizio.

Presso l'Ufficio d'Istruzione diede prova di capacità e dottrina, e di una attività e laboriosità ammirevole; come pure diede prova di una correttezza e disciplinatezza esemplare da meritare, come mi riferiva con apposito suo rapporto il Consigliere Istruttore, la maggiore considerazione da parte dei suoi superiori.

Alla Prima Sezione poi di questo Tribunale è stato sempre uno dei più valorosi giudici, distinguendosi in modo speciale per il suo fine acume giuridico, per il largo corredo dottrinale, per la completa cognizione di tutto il movimento della giurisprudenza sì da essere efficacissimo e preziosissimo ausilio nella decisione delle cause, le più gravi e delicate, che con tanta frequenza si prospettano innanzi alla detta Sezione, e delle quali egli è stato spessissimo relatore, stendendo sentenze importantissime, ammirevoli tanto per la efficacia delle argomentazioni, quanto per la forma, limpida e rigorosamente giuridica.

Lavoratore, inoltre, instancabile ed oltremodo attaccato al suo dovere, fa dell'ufficio un vero sacerdozio ed altamente compenetrato delle straordinarie esigenze di servizio a causa della deficienza del personale, impari al bisogno, volentieri si presta in ogni occasione per qualsiasi lavoro, che porta a termine sempre con ammirevole alacrità ed in modo accurato e perfetto da meritare le mie continue manifestazioni di compiacimento e di ammirazione.

³⁸² Cfr. MG, Fasc. pers., f. 81222.

In questo corrente anno è stato il giudice della Prima Sezione, che finora ha redatto il maggior numero di sentenze e delle più importanti, distinguendosi altresì per la relativa sollecitudine nel redigere le sentenze stesse.

Di modi, infine, semplice e cortese, ma energico e risoluto, è tenuto in alta considerazione da tutti: ed io sono ben lieto che si è presentata la favorevole occasione di far risaltare gli eccezionali meriti di sì distinto e valorosissimo magistrato, veramente degno, sotto tutti i rapporti, della più rapida ascesa di carriera, onde poter raggiungere i più alti gradi, a cui è senza dubbio predestinato³⁸³.

Questo rapporto venne confermato integralmente dal Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Roma, che dichiarò Manca "fornito di eminenti doti intellettuali e morali", ammettendolo allo scrutinio anticipato per consigliere d'Appello, nel quale ottenne la qualifica di merito distinto.

Il 28 marzo 1929 fu nominato addetto alla Prima Presidenza della Corte di Cassazione del Regno di Roma e temporaneamente posto fuori ruolo e applicato all'Ufficio Massimario della Corte.

Con decreto del 18 settembre 1930 fu nominato per merito distinto consigliere di Corte d'Appello, continuando a rimanere fuori ruolo e applicato all'Ufficio Massimario.

Manca partecipò al concorso per 8 posti di consigliere di Cassazione indetto nel 1934, classificandosi 12° con 47 3/5 punti. Nel trasmettere la domanda di ammissione al concorso, il primo presidente D'Amelio riportò i precedenti di carriera come riassunti nel rapporto del presidente del Tribunale di Roma del 27 maggio 1927 e riportò anche alcuni passi del rapporto dell'avvocato generale militare del 1° marzo 1920. Oltre ciò, aggiunse:

Tenuto conto di tali precedenti di carriera, nel marzo del 1929 designai il Manca a S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia, per l'applicazione presso questa Corte Suprema all'Ufficio del Massimario e del Ruolo; e del servizio da lui ininterrottamente prestato debbo dichiararmi pienamente soddisfatto. Trattasi di un lavoro molto delicato, difficile e gravoso, che richiede soda preparazione giuridica, precisione e acutezza di indagini e abnegazione nell'opera. Il Manca ha confermato, nel compierlo, le ottime qualità rivelate fin dall'inizio della carriera e che sono andate sempre più affinandosi. Egli, nell'esame dei molti ricorsi – per fissarne le questioni giuridiche e per unirvi i precedenti – e delle numerose sentenze per estrarne le massime, pone operosità, cura e coscienziosità ammirevoli e dimostra non comune rapidità di intuizione anche nelle complesse questioni giuridiche. Nella esattezza della formulazione di queste si rileva la sobrietà e la chiarezza della forma, la sicurezza del linguaggio e del criterio giuridico, che sono elementi essenziali per la redazione di buone sentenze.

Il detto magistrato ha partecipato, in qualità di segretario, ai lavori della Commissione interna da me nominata, per predisporre le osservazioni della Suprema Corte al progetto, della Commissione Reale per la riforma dei codici, concernente il diritto delle persone e il diritto di famiglia; e vi ha portato ottimo contributo che è stato segnalato dal Presidente della stessa Commissione nell'assemblea della Corte. Il ripetuto Consigliere si distingue anche quale studioso e scrittore di scienze giuridiche, e tanto le sue note a sentenze quanto gli studi monografici sono apprezzati per acume e cultura. Fra gli altri mi piace qui ricordare: "Il divieto d'introspetto nel territorio della Città del Vaticano"; "Il mediatore"; "Conflitti di attribuzione e conflitti di giurisdizione"; "Interferenze fra giurisdizione ordinaria e amministrativa in questioni di merito e di competenza non esclusiva", dei quali tengono conto i maggiori scrittori di diritto pubblico quale il Romelletti ecc.

Poiché, infine, il Manca ha carattere integerrimo, condotta esemplare e signorilità di modi che gli conciliano la stima generale, egli è da considerare magistrato di eccezionale valore; e ritengo che nel grado superiore, al quale aspira e di cui è degno, egli potrà ancor meglio far riflettere il complesso delle belle doti delle quali è fornito³⁸⁴.

Nello stesso anno, il 4 ottobre, fu destinato a esercitare le funzioni di consigliere della Corte di Cassazione del Regno di Roma e nell'anno successivo, con decreto del 26 settembre, fu nominato consigliere della Corte di Cassazione del Regno in quanto idoneo al concorso.

Il 7 settembre 1939 fu designato componente della Commissione speciale di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1939-XVII n. 1024 istituita presso il Ministero dell'Interno per esprimere parere sulla non appartenenza alla razza ebraica in difformità delle risultanze degli atti dello stato civile.

Il 29 dicembre 1941 fu nominato componente supplente del Consiglio Superiore della Magistratura. Il 17 agosto 1944 venne destinato al Ministero di Grazia e Giustizia con le funzioni di direttore generale capo dell'Ufficio superiore del personale e collocato fuori ruolo.

³⁸³ Cfr. MG, Fasc. pers. 81222.

³⁸⁴ Cfr. MG, Fasc. pers. 81222.

Relativamente alla vicenda epurativa del magistrato, si rintraccia nel fascicolo la sua scheda personale di epurazione, consegnata il 31 ottobre 1944, dalla quale non si segnala nulla di particolare, tranne la risposta alla domanda 16 (ha fatto parte di uffici o commissioni razziali?), nella quale scrive: “No. Dichiara, però, per completezza della scheda, che quale consigliere della Corte di Cassazione, ha partecipato, come membro designato dal ministro di Grazia e Giustizia, alla Commissione tecnico-giuridica istituita dalla legge 13/7/1939 n. 1024 per esprimere il parere circa la non appartenenza alla razza ebraica, anche in difformità delle risultanze degli atti dello stato civile; a favore, quindi, e non contro gli ebrei. Tanto ciò è vero che in tal maniera molte famiglie ebraiche vennero sottratte all’applicazione delle leggi razziali. Si rileva, ad ogni modo, che la posizione del sottoscritto, su questo punto, è stata già chiarita dall’Alto Commissariato con le note n. 9165/1.8.4 del 10 ottobre 1944, n. 14613/1.8.4 del 20 ottobre 1944 e n. 16701/1.8.4 del 27 ottobre 1944”³⁸⁵. Nella copertina del fascicolo una annotazione manoscritta riporta “si astiene”.

Con decreto del 16 novembre 1944 fu richiamato in ruolo e nominato presidente di Sezione della Corte di Cassazione e nuovamente collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché addetto al Ministero di Grazia e Giustizia con le stesse funzioni, dichiarandosi in questo modo vacante un posto di presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione.

Il 15 gennaio 1953 venne nuovamente richiamato in ruolo e gli venne conferito l’ufficio direttivo di presidente della Corte d’Appello di Roma.

Il 16 ottobre 1954 gli venne conferito l’ufficio direttivo di procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione. In relazione alla cerimonia di insediamento alla Corte di Cassazione del primo presidente Eula e del procuratore generale Manca, del 18 novembre 1954, nel verbale si rintracciano le parole di ringraziamento dei due magistrati. Manca, tra le altre cose, disse:

Assumo le funzioni in un momento in cui la Nazione ha esultato per il ritorno di una città cara agli italiani, e devo esserne lieto sia come italiano, che appartiene a una generazione che ha visto da vicino i sacrifici affrontati per la conquista di detta città, sia come magistrato, perché il ritorno di Trieste all’Italia significa ricomporre la unità della giurisdizione, anche in quei territori, sotto il controllo della Corte di Cassazione; controllo che, per vario tempo, è rimasto interrotto. Ma, purtroppo, la esultanza è stata offuscata dalla recente sciagura che ha colpito varie zone della provincia di Salerno. Un paterno pensiero di solidarietà vada alle popolazioni colpite da tanta sciagura³⁸⁶.

Inoltre, in merito alla nomina di Manca, l’avvocato Pietro Calamandrei, presidente del Consiglio nazionale forense, così si esprime:

Ancora una volta, a nome del Consiglio nazionale forense, ho l’onore di recare il saluto augurale di tutto l’Ordine degli avvocati e procuratori d’Italia ai due magistrati insigni che contemporaneamente salgono ai due più alti seggi dell’Ordine giudiziario. [...].

Della scelta di Antonio Manca all’ufficio di Procuratore generale io credo che non solo gli avvocati debbono compiacersi, ma tutti coloro, di qualsiasi ordine, ai quali sta a cuore la indipendenza della magistratura, che è problema che non riguarda solo i magistrati o gli avvocati, ma problema di libertà e di vita per tutti i cittadini.

Non credo, dopo le parole del Ministro che abbiano ascoltate con viva soddisfazione, di poter essere tacciato di audacia o di ingenuità se prevedo che nel periodo in cui Antonio Manca resterà al suo seggio di Procuratore generale verrà finalmente a compimento quella riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, che la Costituzione ha voluto come garanzia suprema della indipendenza dei magistrati.

In quella riforma il problema più difficile da risolvere sarà certamente quello di conciliare due termini che posson parere inconciliabili, la indipendenza della magistratura e la responsabilità politica del Ministro della Giustizia; e il punto più delicato di questo problema sarà quello del pubblico ministero, nella posizione del quale queste due esigenze che sembrano contrastanti verranno ad incontrarsi.

Ora, nel momento, non più differibile, in cui questa riforma verrà attuata, io penso che sarà una fortuna, per la magistratura e per il Ministro, che al posto supremo degli uffici del pubblico ministero segga un uomo come Antonio Manca, che riunisce in sé una lunga e intemerata esperienza di magistrato giudicante e insieme una approfondita conoscenza di quegli uffici ministeriali, nell’esercizio dei quali egli ha potuto individuare attraverso

³⁸⁵ Cfr. MG, Fasc. pers. 81222.

³⁸⁶ Cfr. MG, Fasc. pers. 81222.

quali varchi il potere ministeriale sbocca e penetra nell'ordinamento giudiziario. Riunendo in sé le qualità tradizionali della magistratura sarda, profonda dottrina colla fierezza inflessibile del carattere, egli saprà certo portare la sua esperta saggezza e occorrendo la sua inflessibilità, affinché nel nuovo ordinamento il pubblico ministero, indipendentemente al par degli altri magistrati, sia, tra la magistratura e il Ministro, organo non di collisione o di pressione, ma organo di coordinamento e di intesa³⁸⁷.

Il 18 luglio 1956 Manca venne collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché nominato giudice della Corte Costituzionale a decorrere dal 3 luglio 1956. Fu poi collocato a riposo per raggiunto limite d'età il 19 ottobre 1956, a decorrere dal 17 novembre 1956.

In occasione del suo collocamento a riposo, Aldo Moro, guardasigilli ministro di Grazia e Giustizia, scrisse il 14 novembre 1956:

Il 17 novembre prossimo Ella cessa di appartenere all'Ordine giudiziario, avendo raggiunto i limiti di età.

[...] Non è necessario che io mi indugi a dire della stima da cui Ella fu circondato nel lungo periodo in cui esplicò la Sua attività presso la Corte di Cassazione. Mi basterà ricordare che tale stima Le fu accordata in alto grado da Mariano D'Amelio, figura insigne di magistrato, che per diciotto anni, dal 1923 al 1941, ricoprì con singolare prestigio l'ufficio di Primo Presidente della Corte medesima: Egli ebbe occasione di porre in evidenza, non soltanto l'austerità del Suo carattere e l'alto pregio delle sentenze da Lei redatte, ma altresì il valore della Sue monografie a carattere scientifico, così egregie da essere tenute in considerazione dai più autorevoli scrittori di diritto pubblico.

Nell'agosto 1944 Ella fu prescelto per ricoprire la carica di Direttore Generale Capo dell'Ufficio Superiore del Personale e degli Affari Generali in questo Ministero: carica mantenuta anche dopo la nomina a Presidente di sezione della Corte di Cassazione, conferita nel successivo mese di novembre. In quel periodo di crisi, in cui occorreva ripristinare l'ordine e l'autorità dello Stato in tutti i settori dell'Amministrazione, Ella fu pienamente all'altezza del grave compito affidatoLe, non soltanto con l'esplicazione di elevatissime capacità direttive e con la dedizione assoluta di ogni energia personale, ma altresì con l'apporto di alto sapere, di equilibrio e di massima rettitudine, sia nella risoluzione di delicate questioni di ordine pratico e giuridico specialmente nel campo del diritto pubblico, sia nella elaborazione di importanti leggi sull'ordinamento della Magistratura, fra le quali ricordo la legge sulle guarentigie del 31 maggio 1946, i progetti per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per la istituzione del Consiglio Superiore della Magistratura e la legge 24 maggio 1951, con la quale fu attuata la norma costituzionale sulla distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Così che, allorquando, nel 1953, Ella lasciò il predetto ufficio per assumere quello di Presidente della Corte di Appello di Roma, l'efficienza dell'Amministrazione nel delicato settore del personale e del controllo nel delicato settore del personale e del controllo sul funzionamento degli uffici giudiziari era già da tempo internamente ripristinata. [...] La recente nomina a Giudice della Corte Costituzionale, conferitale a seguito di designazione di tutta la magistratura della Corte di Cassazione, appare come un altissimo riconoscimento delle eminenti doti di ingegno e di carattere di cui Ella ha dato costantemente prova in grado così elevato da farLa ricordare come una delle figure che hanno maggiormente illustrato l'Ordine giudiziario [...]³⁸⁸.

4.10.8 MANCA Egisto

Egisto Manca nacque a Monserrato, in provincia di Cagliari, il 4 marzo 1886, da Enrico e Enrichetta Mameli³⁸⁹. Si laureò in Giurisprudenza. Si sposò con Iolanda Fincone nel 1926, con la quale ebbe due figli, Paola e Enrico.

Venne nominato uditore il 19 marzo 1910 e destinato prima al Tribunale penale e civile di Cagliari, in seguito al Tribunale di Nuoro il 26 luglio e infine al primo mandamento della Pretura di Cagliari il 10 dicembre sempre del 1910. Fu nominato giudice aggiunto di seconda categoria in soprannumero, destinato alla Regia Procura di Spoleto il 28 gennaio 1912, entrando a far parte del ruolo organico il 31 agosto, continuando a esercitare le funzioni nella stessa Regia Procura di

³⁸⁷ Cfr. MG, Fasc. pers. 81222.

³⁸⁸ Cfr. MG, Fasc. pers. 81222.

³⁸⁹ La data riportata nel matricolare era 14, corretta in 4 cancellando il numero 1.

Spoleto. Il 25 giugno 1913 venne assegnato alla quarta categoria dei giudici e sostituti procuratori del re dal 1° gennaio 1913. Il 24 maggio 1914 fu nominato giudice, prima destinato in funzioni di pretore a Fluminimaggiore e poi tramutato a sua domanda alla Pretura di Scansano, l'anno successivo, il 18 luglio. Il 10 marzo 1915 fu promosso alla terza categoria dei giudici e sostituti procuratori del re dal 1° febbraio 1915.

Durante la prima guerra mondiale partecipò alle campagne di guerra del 1916, 1917, 1918. Venne decorato alla medaglia di bronzo al valor militare, con la seguente motivazione: “pronunciatosi un improvviso e fulmineo attacco contro le nostre posizioni, accorreva prontamente al pezzo tra i primi ufficiali. Ivi giunto, con calma, serenità e sprezzo del pericolo, poiché elementi nemici si erano già infiltrati nella nostra linea, apriva il fuoco sull'avversario, continuando ininterrottamente anche nei momenti più difficili”³⁹⁰. Fu inoltre decorato di croce al merito di guerra per il titolo di avere “onorevolmente partecipato a più fatti d'arme di qualche importanza”, con ordine del giorno n. 85 del 1° ottobre 1918 del Comando della I° Armata.

Il 9 novembre 1919 fu tramutato a sua domanda al Tribunale civile e penale di Verona e il 24 settembre 1923 al Tribunale di Roma. Durante il periodo in cui Manca fu a Verona, lui e un altro magistrato vennero colpiti da un esposto fatto da due sorelle, Rosa e Epifania, che sostennero di “essere state sedotte” dai due magistrati³⁹¹. Dalle indagini effettuate risultò che secondo i due magistrati le due donne cercarono di ordire un inganno nei loro confronti e non appena lo scoprirono essi chiesero il trasferimento da Verona. Un'altra breve nota, risalente al periodo in cui Manca era già a Roma, riporta che “il primo presidente riferisce che non è stato possibile approfondire ed estendere le indagini risiedendo la Ongaro a Verona, e informa che il giudice Manca è magistrato valoroso, da tutti stimato e apprezzato, e da quando è a Roma ha serbato contegno correttissimo”³⁹².

Il 14 novembre 1929 fu posto a disposizione del Ministero dell'Agricoltura e Foreste per esercitare le funzioni di assessore comunale degli usi civici di Roma e, dal 20 luglio 1929, posto fuori del ruolo organico della magistratura.

Il 27 novembre 1930 fu nominato consigliere di Corte d'Appello continuando a rimanere fuori ruolo e a disposizione del Ministero dell'Agricoltura e Foreste. Nel 1932, il 28 luglio, fu richiamato in ruolo e destinato alla Corte d'Appello di Roma.

Nella nota a firma del procuratore generale e del primo presidente presso la Corte d'Appello di Roma del 25 marzo 1933, si riportarono le informazioni sul magistrato fornite dal regio commissario per la liquidazione degli usi civici di Roma nel suo rapporto del 14 marzo:

L'attività spiegata dal Consigliere Egisto Manca durante l'anno 1932 fu lodevolissima, come lo era stata quella di tutto il periodo anteriore, durante il quale egli aveva prestata la sua opera come Assessore presso il Commissariato. La natura particolare del servizio affidato al Commissario per gli usi civici, e specialmente agli Assessori, non si presta ad una valutazione fondata sul numero delle decisioni ed altri lavori definiti infra un termine più o meno breve. Al momento in cui il Consigliere Manca lasciò questo Ufficio, egli era incaricato di dirigere le operazioni per l'accertamento e liquidazione degli usi civici e la sistemazione dei beni di uso civico in ben 82 tra comuni e associazioni agrarie. Lavoro complesso, questo, pieno di difficoltà di vario genere, spesso non facilmente superabili, ed al quale il cav. Manca attese con il massimo zelo, sia nel mantenere le necessarie e

³⁹⁰ ACS, Mgg, III Vers., f. 68928.

³⁹¹ 11 giugno 1924, informazioni concernenti esposto contro Egisto Manca ed Ennio Confalone. “[...] Le signorine Rosa ed Epifania Ongaro, residenti in Verona, lamentavano, con esposto dello scorso aprile, che i giudici Manca e Confalone le avrebbero sedotte durante il periodo di loro permanenza a Verona, facendosi poi trasferire, per troncane ogni rapporto e chiedevano l'intervento di S.E. il guardasigilli, perché inducesse detti magistrati a riparare il male fatto col matrimonio. Chieste informazioni è risultato che le dette signorine Rosa (anni 39) ed Epifania (anni 42), che appartengono a famiglia di non buona fama e sono qualificate amorali, avrebbero, a scopo di matrimonio, cercato di compromettere i detti magistrati, i quali, scoperto l'inganno, ruppero ogni relazione e chiesero il trasferimento ad altra sede. I capi di corte non fanno proposte di sorta, e non sembra che, dopo gli accertamenti fatti, sia il caso di prendere provvedimenti, trattandosi anche di ottimi magistrati”. Cfr. ACS, Mgg, III Vers., f. 68928.

³⁹² Cfr. ACS, Mgg, III Vers., f. 68928.

continue corrispondenze con gli uffici e nel dare le direttive agli incaricati locali, sia nell'esaminare istruttorie e progetti, sia nel redigere quei provvedimenti definitivi di competenza del Commissario, che fu possibile concretare. Nel corso del 1932 preparò parecchi provvedimenti amministrativi, nei quali erano interessati numerosissimi possessori di terre. Gli Assessori, come è ben noto a V.E., non emanano sentenze, poiché il solo Commissario ha potere di decisione e gli Assessori non sono che suoi coadiutori. È naturale per altro che essi facciano relazione al Commissario anche di cause da decidersi e che preparino progetti di decisioni da trasformarsi in sentenze, non essendo possibile che il Commissario espleti con la sua sola opera personale tutti gli affari contenziosi. In tal senso anche il Cav. Manca ha redatto sentenze, cioè progetti da me pienamente accettati: nel 1932 ne ha redatto sette, qualcuna delle quali molto importante.

In quanto al giudizio sul valore e carattere del Manca, sono lieto di poter affermare con piena coscienza che egli ha dimostrato acutezza d'ingegno, notevole cultura, specchiata probità negli affari d'Ufficio e nella vita privata; tatto, energia e prontezza di spirito, che lo designano anche come pienamente idoneo alle funzioni direttive³⁹³.

Nel maggio 1934, il ministro di Grazia e Giustizia chiese informazioni alla Federazione fascista, su una presunta incompatibilità di Manca tra la sua qualità di magistrato e una consulenza che avrebbe dovuto portare avanti, per l'avviamento delle pratiche di usi civici per le quali sarebbe stata interessata la Federazione fascista dell'Urbe. La risposta della Federazione, giunta il 2 giugno, assicurò sul fatto che non si presentava nessuna incompatibilità tra le due funzioni.

Il 16 luglio 1935 fu collocato fuori ruolo perché nominato commissario aggiunto presso il Commissariato per la liquidazione degli usi civici del Lazio, Toscana, Umbria e Marche – dichiarandosi vacante un posto di consigliere della Corte d'Appello di Roma. Il 22 novembre 1937 fu nominato consigliere della Corte di Cassazione continuando nel precedente incarico.

Non si rintracciano nel suo fascicolo informazioni sugli anni della guerra; la prima nota è successiva ai primi anni dell'epurazione ed è del 23 luglio 1946, del ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, nota con la quale il ministro chiese che Manca, prossimo alla promozione, continuasse a rimanere fuori ruolo per esercitare le funzioni di commissario aggiunto presso il Commissariato per la liquidazione degli usi civici in Roma.

Il 21 marzo 1947 la prima Sezione del Consiglio Superiore della Magistratura espresse parere favorevole in merito alla sua promozione al grado terzo, in entrambe le funzioni, con le seguenti motivazioni:

[...] Considerato che il dott. Manca Egisto, già consigliere della Corte di appello di Roma, presta da vari anni servizio in qualità di Commissario aggiunto presso il Commissariato degli Usi Civici della circoscrizione del Lazio, dell'Umbria e della Toscana; che il Ministro dell'Agricoltura ha tenuto, recentemente, a segnalare l'esemplare assiduità di lavoro e la rara competenza; che i suoi superiori lo hanno sempre giudicato con molto favore, riconoscendogli anche spiccate attitudini alle funzioni direttive; che il suo comportamento è stato sempre di ineccepibile correttezza tanto nella vita pubblica che in quella privata; che il dott. Manca possiede tutti i requisiti per ascendere al grado superiore ed esercitarne le funzioni, requirenti e giudicanti; pertanto, visti gli art. 12 e 41 del Decreto Legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della magistratura, a voti unanimi, esprime parere favorevole per la promozione al grado terzo in entrambe le funzioni del Consigliere di Cassazione dott. Manca Egisto³⁹⁴.

Il 5 agosto 1947 fu richiamato in ruolo e nominato procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bari. Il 16 gennaio 1948 venne collocato, col suo consenso, fuori ruolo perché a disposizione del Ministero dell'Agricoltura e Foreste quale commissario aggiunto per gli usi civici del Lazio (la richiesta in tal senso fu fatta dallo stesso Ministero, Direzione Generale dei miglioramenti fondiari e dei servizi speciali il 30 novembre 1947). Pochi mesi dopo venne comunicato il suo decesso, avvenuto il 17 giugno 1948³⁹⁵.

³⁹³ ACS, Mgg, III Vers., f. 68928.

³⁹⁴ ACS, Mgg, III Vers., f. 68928.

³⁹⁵ Nella comunicazione del decesso è riportata questa data, nel matricolare è stata aggiunta a matita l'annotazione "deceduto il 16-6-1948".

4.10.9 MANCOSU Federico

Federico Mancosu nacque a Sassari il 17 gennaio 1879 da Giuseppe e Emma Biddau. Si laureò in Giurisprudenza nel 1900 e sposò Francesca Cocco nel 1904, con la quale ebbe quattro figli, Giuseppe, Mario, Giulio, Antonio.

Mancosu vinse il concorso del 1901, con 200 1/7 voti, classificandosi al 79° posto in graduatoria. Fu nominato uditore giudiziario il 21 maggio 1901 e il 7 giugno venne destinato al Tribunale di Sassari. Il 19 gennaio 1902 venne nominato vice pretore del mandamento di Pozzomaggiore, con incarico di reggere l'ufficio e relativamente al periodo di tirocinio, i capi della Corte riferirono che Mancosu "ha dato prova di molta capacità ed attitudine, sufficiente cultura, condotta irreprensibile, carattere indipendente". Venne approvato all'esame pratico il 20 maggio 1903 con 142 voti, classificandosi al 60° e venendo nominato uditore al Tribunale di Cagliari il 17 luglio. Il 23 giugno 1904 venne applicato all'Ufficio d'istruzione. Il 7 agosto 1905 venne nominato pretore ad Aggius, tramutato poi il 15 febbraio dell'anno successivo a Bosa, il 4 agosto a Bono e il 21 febbraio 1907 venne richiamato a Bosa.

Con deliberazione del 7 dicembre 1908 il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Cagliari dichiarò Mancosu promovibile, sia nella magistratura giudicante che nella requirente, in quanto "magistrato di distinta capacità, di molta dottrina, lodevoli operosità e condotta".

Gli stati caratteristici del 1902 e 1903 lo designarono di capacità distinta per i capi del Tribunale e molta per quelli della Corte, dottrina e operosità molta, condotta ottima; quelli del 1904 di capacità distinta, dottrina ed operosità molta, condotta ottima; quelli del 1905 di capacità non comune per i capi del Tribunale, molta per quelli della Corte, dottrina ed operosità molta, condotta ottima.

Venne dichiarato meritevole di essere ammesso agli esami per la promozione per merito a giudice sostituto procuratore del re dal Consiglio Giudiziario presso il Tribunale di Oristano il 6 luglio 1909. Nel novembre 1909 venne approvato all'esame di merito con 64 voti, classificato 30° e il 17 febbraio 1910, giunto il suo turno di anzianità, venne promosso giudice con funzioni di pretore a Bosa.

Chiese di passare alla magistratura requirente il 4 giugno 1910 e nel loro rapporto del 22 giugno 1910 i capi della Corte d'Appello di Cagliari scrissero che Mancosu possedeva tutti i requisiti per la magistratura requirente e proposero l'accoglimento della sua domanda, sottolineando come il passaggio di Mancosu all'Ufficio di Pubblico Ministero "riuscirebbe di gran vantaggio nell'amministrazione della giustizia in quel distretto, ove scarseggiano magistrati capaci alle funzioni requirenti". Il Consiglio Superiore, nella seduta plenaria del 29 luglio 1910, diede parere favorevole al passaggio di Mancosu nella magistratura requirente.

Il 5 febbraio 1911 venne nominato sostituto procuratore del re presso il Tribunale di Cagliari e dal 23 marzo 1916 venne applicato, per 6 mesi (applicazione rinnovata di volta in volta per sei anni) alla Procura generale di Cagliari, su proposta dei capi del collegio. Nel giugno del 1918 venne confermata l'applicazione alla Procura per altri sei mesi, ma si comunicò che il Ministero non riteneva opportuno prorogare tali applicazioni oltre il termine consentito dalla legge per non dare al provvedimento carattere di continuità. In realtà le proroghe continuarono sino al 1922, e il procuratore generale continuò a chiedere una applicazione a tempo indeterminato. Nel comunicare la disapplicazione di Mancosu il procuratore generale tra le altre cose scrisse il 2 gennaio 1922:

Non posso tacere che anche io ho provato una non lieve pena nell'aver dovuto eseguire, per imperio di legge, una tale disposizione. E la pena non è soltanto sentimentale per la separazione da un collega al quale già mi sentivo legato da vincoli di affetto, di stima e di ammirazione per le sue non comuni virtù della mente e del cuore, ma è anche reale e pratica, nell'interesse del servizio di questo importante generale ufficio. In esso il cav. Mancosu, davvero magistrato di eccezionale valore, portò sempre il contributo prezioso della sua opera elevata,

lavorando sempre strenuamente ed illuminatamente nel disbrigo dei processi penali e di altre pratiche che gli si potevano affidare, facendo tesoro del suo senno e del suo valore [...] ³⁹⁶.

L'applicazione alla Procura generale presso la Corte d'Appello di Cagliari venne ulteriormente prorogata il 5 gennaio 1922. Il 31 luglio 1920 Mancosu fu autorizzato dal Ministero ad accettare la carica di membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Nave Asilo Sarda "Domenico Alberto Azuni", istituita a Cagliari con lo scopo di "allevare orfani poveri della gente di mare, di mutilati e di morti di guerra e fanciulli abbandonati dell'isola".

Con istanza del 2 luglio 1923 chiese di essere ammesso allo scrutinio anticipato per la promozione in entrambe le carriere. I capi della Corte di Appello di Cagliari, con rapporto del 12 luglio 1923, trasmisero le informazioni di rito, esprimendo il giudizio con la seguente frase "quanto è stato scritto sul sostituto cav. Mancosu si riassume in un ininterrotto inno, che i Presidenti di Assise, i procuratori generali e i primi presidenti di questa Corte d'Appello hanno a lui tributato anche con la conferma ed il plauso di codesto Superiore Ministero". Anche il procuratore generale della Procura generale del re della Corte d'Appello di Cagliari riportò informazioni positive nel suo rapporto del 3 ottobre 1923.

Il Consiglio Superiore, nella seduta del 27 ottobre 1923, lo classificò promovibile per merito distinto nella requirente, all'unanimità.

I capi della Corte di Appello di Cagliari proposero Mancosu in qualità di sostituto procuratore generale in quella Corte nel loro rapporto del 30 ottobre 1923, informando che Mancosu, negli oltre sette anni di applicazione in quell'ufficio, "vi aveva dedicato tutta la sua dottrina, intelligenza ed attività per cui la sua permanenza in quella sede sarebbe stata la meritata ricompensa verso chi è degno della più alta stima e considerazione". Venne nominato sostituto procuratore generale a Cagliari il 20 dicembre 1923.

Il Ministero, su proposta del procuratore generale di Cagliari, rivolse una parola di elogio a Mancosu il 20 gennaio 1925, per il modo in cui aveva sostenuto la pubblica accusa, in appello, in un processo gravissimo di contravvenzione nel bollo sui biglietti d'ingresso in un cinematografo.

Venne collocato in aspettativa per infermità il 15 aprile 1926 per sei mesi, ma riprese servizio il 27 maggio. Venne di nuovo collocato in aspettativa per infermità per sei mesi il 16 settembre e l'11 novembre venne collocato fuori ruolo.

Nello scrutinio del 30 ottobre 1926, la prima Sezione del Consiglio Superiore della Magistratura dichiarò Mancosu, alla luce dei precedenti di carriera e dei lavori, i quali "non presentano nulla di particolarmente notevole e qualcuno risulta di forma trascurata", promovibile per merito nella carriera requirente con tre voti per il merito distinto. Il 16 gennaio 1927 venne, a sua domanda, richiamato in servizio e destinato alla Procura generale di Bari e il 9 giugno dello stesso anno venne tramutato a Genova.

Nella nota del primo presidente e del procuratore generale della Procura generale del re di Genova del 30 aprile 1928, in occasione del concorso per titoli a sei posti di consigliere di Cassazione, si misero in luce i buoni precedenti dimostrati nei 25 anni di carriera e si diede parere positivo per la promozione di Mancosu, con preferenza alla carriera requirente.

Mancosu chiese, poi, il 4 luglio 1928 di essere ammesso allo scrutinio per 75 consiglieri di Corte d'Appello e parificati indetto nel giugno 1928, dichiarando di aspirare a entrambe le carriere. Venne dichiarato promovibile per merito nella requirente con tre voti per merito distinto dalla Sezione prima del Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 30 ottobre 1928. Contro questa decisione Mancosu fece ricorso alle Sezioni unite il 24 novembre 1928 e pochi giorni dopo, nell'inviare questa istanza, il procuratore generale di Genova, scrisse che "i contatti quotidiani mi confermano e rendono sempre più tangibili e sicure le doti dell'ingegno, del sapere e del carattere. Il Mancosu, nelle molteplici manifestazioni dell'opera sua, fu sempre pari a sé stesso. Di lui parlano le

³⁹⁶ ACS, Mgg, III Vers., f. 67500.

benemerenze acquistate a Cagliari e quelle sempre maggiori acquistate nell'importantissimo mio Ufficio, sia con lavori costantemente pregevoli di contenuto e di dettato, sia alle udienze civili e penali della Corte di Appello e nell'arringo della Corte di Assise, rivelando un compresso di doti che è privilegio di pochi". Le Sezioni unite, nella seduta del 28 giugno 1929, confermarono comunque la deliberazione della prima Sezione.

Partecipò al concorso per i posti di consigliere di Cassazione e gradi parificati, bandito il 3 febbraio 1928, ma la Commissione non lo ammise alla prova orale.

Nel 1929 il procuratore generale di Genova lo segnalò per un encomio per essersi distinto, come rappresentante del pubblico ministero, in un grave processo davanti alla Corte d'Assise di Genova.

Nel 1930 partecipò al concorso per titoli ed esami a sette posti di consigliere di Cassazione; ebbe giudizi lusinghieri nella presentazione da parte dei capi della Corte di Genova, che lo descrissero come "magistrato ricco di pregi, di vasta coltura, operosissimo, compreso del più alto sentimento di dignità del suo ministero, ligio al dovere, così da rendersi specialmente indicato per lo studio e la trattazione di ogni più ardua e delicata controversia", ma non venne ammesso alle prove orali.

Chiese il rinnovo dello scrutinio il 15 giugno 1932, visto che era passato un triennio dal precedente, e dichiarò di aspirare a entrambe le carriere. Il Consiglio Giudiziario della Corte di Genova, il 14 luglio 1932, ritenne Mancosu degno della massima classificazione, specialmente idoneo alla carriera requirente

Il Consiglio Superiore della Magistratura, Sezione prima, nella seduta del 15 maggio 1933 lo dichiarò promovibile per merito distinto nella requirente, a maggioranza di quattro voti, dando di lui il seguente giudizio:

Gli stati caratteristici sono concordi nell'esaltare le brillanti doti di questo magistrato che (giusta quanto si afferma nel verbale del consiglio giudiziario di Genova) "con altezza d'ingegno e con rara energia rende, da oltre trent'anni, eminenti servizi alla amministrazione della giustizia". Il candidato ha percorso i vari gradi della carriera fra la stima e l'ammirazione dei superiori, dei colleghi e del foro. Fu promosso da pretore a sostituto Procuratore del Re in seguito al concorso di merito per esame e passò al grado attuale con qualifica di merito distinto a voti unanimi. Le frasi che adoperano i capi della corte a suo riguardo sono straordinariamente lusinghiere: il Mancosu viene definito "giurista altissimo, oratore potente, se è vero e giusto difensore della legge, capace di risolvere con spirito di equità ogni più ardua e delicata controversia".

Della eccezionale fiducia che egli ha saputo conquistare, è prova il fatto che per circa sette anni, dal 1916 al 1923 esercitò le funzioni del grado superiore (era sostituto Procuratore del Re e prestava servizio di sostituto Procuratore generale) e che nei più gravi processi delle assise, di fronte ai più illustri rappresentanti del foro, è stato chiamato a validamente sostenere le tesi della pubblica accusa, facendosi ammirare per la logicità e il vigore dell'argomentazione e l'eloquio elegante ed efficacissimo. I lavori che esibisce non corrispondono pienamente all'eccezionalità delle referenze sopra cennate: concernono, in genere, questioni semplici e di fatto e non presentano particolare interesse. Sono tuttavia – indubbiamente apprezzabili per l'assennatezza dei criteri, per l'esattezza nell'imposizione e la risoluzione delle questioni, per l'adeguatezza del ragionamento e la scioltezza e sobrietà dello stile. Tutto considerato e tenuto specialmente conto del fascicolo personale, la maggioranza dei commissari propende per l'attribuzione della massima qualifica di avanzamento ai fini della carriera del P.M.³⁹⁷.

Nel 1933 venne trasmesso anche il seguente rapporto informativo:

Il sostituto Procuratore generale, cav. uff. Federico Mancosu, ha dato prova nello scorso anno di lodevole attività specie nel servizio delle udienze, ove si è distinto per efficace eloquenza non disgiunta da erudizione e coltura e dalla padronanza della causa, che gli hanno permesso di pronunziare apprezzate requisitorie. Il Mancosu è certamente magistrato ricco di pregi, dei quali è indizio costante l'attività spiegata in tutta la sua carriera. Molto capace, intelligente, versato nelle varie discipline giuridiche, di carattere austero, di condotta e moralità ineccepibili, egli è più che meritevole della considerazione dei superiori, che hanno trovato e trovano in lui sempre un valido collaboratore. È certamente atto alle funzioni direttive³⁹⁸.

³⁹⁷ ACS, Mgg, III Vers., f. 67500.

³⁹⁸ ACS, Mgg, III Vers., f. 67500.

Mancosu chiese nell'agosto 1933 di partecipare al concorso speciale per 23 posti di consigliere di Corte di Cassazione e parificati. In tale occasione, il 17 agosto, i capi di Corte scrissero:

Il sostituto Mancosu, che da oltre 32 anni con elevatezza di ingegno e con rara energia rende preziosi servizi all'amministrazione della giustizia, è magistrato esemplare per la fede appassionata, per l'alto senso di dignità e per l'abnegazione con cui esercita il suo ministero [...]. Nel giugno 1929, prescelto fra i magistrati del distretto a comporre la commissione incaricata di esaminare il progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale, il Mancosu compilò una dotta e lucida relazione sul libro II (dell'istruzione), nella quale, mostrando piena conoscenza della materia, fece strage e acute osservazioni e proposte, accolte da S.E. il guardasigilli nella compilazione del testo del progetto definitivo.

Nell'assemblea generale del 17 gennaio 1931 pronunciò il discorso inaugurale, facendo sui lavori compiuti nel distretto di questa corte nell'anno precedente una relazione statistica, che riscosse unanimi plausi e fu molto apprezzata anche perché nella trattazione dei problemi interessanti la vita giudiziaria il Mancosu diede nuova prova della sua larga preparazione culturale tanto nel campo penale, che in quello civile e commerciale. Devesi poi particolarmente rilevare che il pregio dell'opera del Mancosu è confermato dal cospicuo numero di 198 cause da lui discusse in udienza, avanti le diverse corti di assise, e riguardanti procedimenti di grande importanza, nei quali per diligenza di studio, per vigorosa efficace eloquenza, per serrata dialettica e per elevatezza di pensiero, egli fu pari ai più illustri rappresentanti del foro. Tutti lavori giudiziari del Mancosu, relazioni, pareri, requisitorie, conclusioni scritte in cause civili, motivi di appello e ricorsi per cassazione sono compilati in forma limpida e sobria, concisi nella determinazione degli estremi di fatto e di diritto, esatti nella parte conclusiva, e denotano l'acume, il sano e buon criterio, il senno giuridico e la vasta dottrina dell'estensore. Le doti eminenti di magistrato nel Mancosu, che è iscritto al partito nazionale fascista dal 7 aprile 1926, sono accompagnate da una esemplare austerità di vita.

Nel 15 maggio 1926 il Consiglio Superiore della Magistratura lo ha dichiarato promovibile al grado di consigliere di Corte di Cassazione e parificati per merito distinto a maggioranza di quattro voti nella requirente, ed i sottoscritti, che hanno potuto vagliare la diuturna ed alta opera del Mancosu, e che lo ritengono idoneo per entrambe le carriere e preferibilmente per la requirente, si augurano che nell'imminente concorso a lui arrida la vittoria, raggiungendo quel grado di cui mostrasi degno per i titoli e per i precedenti, che costituiscono un caso singolare nello svolgimento della carriera³⁹⁹.

La Commissione gli attribuì 62 punti, collocandolo al 68° posto della relativa graduatoria.

Nelle informazioni annuali dal 1932 al 1935 venne sempre definito come magistrato di eminente valore, con attività lodevolissima e attitudine alle funzioni direttive. Il 25 maggio 1934 chiese l'ammissione al concorso per otto posti di consigliere di Cassazione e parificati, ma ne chiese poi la revoca il 13 giugno.

Chiese di nuovo l'ammissione al concorso per l'anno successivo, per otto posti di consigliere di Cassazione e parificati, il 30 maggio 1935. Nella nota del 3 giugno 1935 della Procura generale del re della Corte d'Appello di Genova al Consiglio Superiore della Magistratura in cui si riportano i precedenti di carriera del magistrato si legge "Completa sì nobile figura di magistrato il quadro delle sue virtù civili e domestiche. Quanto alle prime basti dire che egli fu tra i più solleciti ad abbracciare con spontaneo e fervido entusiasmo i principi e la dottrina della luminosa rinascita fascista, tanto che la sua iscrizione al partito risale al 7 aprile 1926, e quanto alle seconde, si può affermare che non vi è chi, più del Mancosu, abbia sentito e senta la poesia della famiglia e la santità dei doveri verso la stessa, ed in particolare verso i suoi numerosi e degni figliuoli, cui sono dedicati tutti i suoi palpiti".

Nel concorso si qualificò 2° con 48 3/5 punti, con idoneità alla requirente e il 30 novembre 1936 venne nominato consigliere di Cassazione in funzioni di presidente di Sezione della Corte d'Appello di Brescia; il 21 dicembre 1936 venne col suo consenso destinato in funzioni di procuratore del re a Milano.

Il 23 giugno 1938 venne nominato consigliere della Corte di Cassazione del Regno.

Mancosu venne collocato in aspettativa per infermità per sei mesi dal 30 ottobre 1939 e venne nominato presidente di Sezione della Corte d'Appello di Genova il 23 novembre 1939, continuando con l'aspettativa, che venne confermata sino all'ottobre 1940. Venne inoltre collocato fuori ruolo

³⁹⁹ ACS, Mgg, III Vers., f. 67500.

dal 30 dicembre 1939. Il 30 ottobre 1940 fu a sua domanda richiamato in servizio e destinato in funzioni di presidente di Sezione alla Corte d'Appello di Torino.

Mancosu venne segnalato alla Commissione di epurazione in quanto appartenente a un ufficio giudiziario del Nord, con comunicazione del Ministero al Commissariato del 31 agosto 1945. Nella copertina del suo fascicolo per l'epurazione si legge "nulla a carico. Sentire per suo conto la Commissione nord. Si archivia – 29/9/45".

Morì a Torino il 3 novembre 1945 e la morte del magistrato esaurì il processo epurativo a suo carico. Infatti la Sottocommissione prima per l'epurazione prese la seguente decisione il 12 novembre 1945:

La sottocommissione I per l'epurazione dell'ordine giudiziario dell'alta Italia. Sedente in Milano (palazzo di giustizia). [...] nel giudizio di epurazione in corso a carico di Mancosu dr. Federico, presidente di sezione della Corte di Appello di Torino; per l'addebito di cui infra: "Faziosità fascista (art. 15 D.L.L. 27/7/1944 n. 159)" ha emesso la seguente decisione:

Il presidente di sezione della Corte di Appello di Torino Mancosi dr. Federico veniva sospeso dalle sue funzioni con provvedimento 30 aprile 1945 e deferito il 9 ottobre al giudizio di epurazione del primo presidente della Corte di Appello di Torino – previo accordo con l'alto commissario; e nel fascicolo esiste un esposto del detto magistrato nel quale chiede vengano specificati gli addebiti onde essere in grado di svolgere la sua difesa.

Pregato il primo presidente della Corte di Appello di Torino di comunicare, ai fini dell'art. 19 del D.L.L. 27 luglio 1944 n. 159, al presidente Mancosu che era sottoposto al giudizio di epurazione e che gli era consentito un termine di giorni dieci per le eventuali deduzioni difensionali – il primo presidente con nota 5 novembre informava la commissione che il dr. Mancosu era deceduto il 3 novembre 1945. In base a tale comunicazione la commissione deve dichiarare estinto il giudizio per l'avvenuto decesso del magistrato sottoposto ad epurazione.

P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di epurazione nei confronti del dr. Federico Mancosu per la morte del detto magistrato⁴⁰⁰.

Il 3 dicembre 1945 il giudizio di epurazione venne definitivamente archiviato: "Il commissario per l'epurazione visto il fascicolo relativo alla persona indicata in oggetto; ritenuto che a carico del suddetto non è emerso, allo stato, nessun elemento che possa dare luogo ad un giudizio di epurazione ordina la trasmissione degli atti all'archivio"⁴⁰¹.

4.10.10 MELONI Giuseppe

Giuseppe Meloni nacque a Luras, in provincia di Sassari, il 9 gennaio 1877, da Giovanni Antonio e Maria Giuseppa Pala. Laureato in Giurisprudenza all'Università di Sassari l'8 luglio 1901 con 110 su 110, ebbe la libera docenza in Diritto e procedura penale. Viene segnalato nel fascicolo personale come ex massone e celibe.

Meloni si presentò al concorso indetto nell'anno 1901, ma non fu ammesso alle prove orali. Si presentò anche l'anno successivo, e nel concorso per 150 posti di uditore riportò 199/280 voti, classificandosi al 148° posto della graduatoria dei vincitori. Venne quindi nominato uditore il 17 maggio 1903 e il 28 dello stesso mese fu destinato al Tribunale di Roma.

Il 3 dicembre 1903 passò al quinto mandamento di Roma con funzioni di vice pretore, su parere favorevole del procuratore generale che lo designava come "giovane di molta capacità, sia nelle dottrine civili che in quelle penali, di molta operosità, di ottima condotta, di carattere serio ed indipendente". Fu poi tramutato il 28 febbraio 1904 al mandamento di Mores, con incarico di reggere l'ufficio. Anche in questa circostanza le informazioni sul magistrato lo definirono "di capacità distinta, di lodevole operosità e di condotta sotto ogni riguardo incensurabile". Il presidente del Tribunale di Sassari, nella trasmissione della domanda di Meloni per l'ammissione all'esame

⁴⁰⁰ ACS, Mgg, III Vers., f. 67500.

⁴⁰¹ ACS, Mgg, III Vers., f. 67500.

pratico per la promozione a giudice aggiunto, lo qualificò di “sufficiente cultura giuridica, di ottima condotta morale, di carattere integro ed indipendente”.

Nel 1904 ci fu un ricorso contro Meloni, e il procuratore del re di Sassari inviò in merito il seguente rapporto l'8 ottobre:

Nel restituire il ricorso comunicatomi, rimetto alla S.V. III.ma il risultato dell'inchiesta circa gli addebiti fatti al Vice Pretore di Mores Sig. Giuseppe Meloni, che, come rileverà dalle risposte all'unito questionario, sono risultati quasi tutti infondati. Infatti, di tutte le accuse più o meno gravi, rimarrebbe in qualche modo accertata la frequenza in Pretura di donne di facili costumi e l'amoreggiamento e conseguente protezione del Meloni verso la Cossu Luigia. Come risulta dalle risposte al questionario, gli addebiti sono fatti e sostenuti esclusivamente dall'ufficiale giudiziario Sardu e dai suoi scritturali, Casu Ferralis Giuseppe, e Casu Serra Francesco, mentre sono esclusi dalle persone maggiormente interessate, dal Sindaco, dal Conciliatore e dal Brigadiere dei Reali Carabinieri del paese. Questi, infatti, affermarono che la condotta del Sig. Meloni è ottima su tutti i rapporti e che le accuse muovono da animosità personali. Il Sig. Giudice Istruttore, esecutore dell'inchiesta e pure io, ci siamo formata la convinzione che il ricorso, poiché i nomi dei ricorrenti sono apocrifi, sia stato fatto da Casu Ferralis Giuseppe per vendicarsi della condanna inflittagli dal Meloni, e che allo stesso non sono estranei, l'ufficiale giudiziario Sardu ed il Messo Esattoriale Casu Serra Francesco, per le divergenze avute col Vice Pretore. Forse il ricorso fu fatto anche con l'accordo di altre persone che non vedono bene l'amicizia del Sig. Meloni col Dott. Maninchedda e col sacerdote Soletta, i quali sono invisibili ad una parte della popolazione per le ragioni che provocarono le dimostrazioni della scorsa estate. Nel momento non sembrami si imponga nessun provvedimento, solo vi avvenne, e presentandosi l'occasione, prendo riserva di rinvenire in argomento, e, sentito il Meloni, concretare qualche proposta a suo riguardo che, senza pregiudicarlo, possa tagliar corto al malvolere contro di lui spiegatosi: né credo pure dover omettere la convenienza ed anzi la necessità di un avvertimento al Meloni a miglior condotta e comportamento in materia di costumi, sui quali sonosi elevati sospetti, forse non infondati⁴⁰².

Il procuratore generale di Cagliari, nella nota sulla sua condotta del 21 ottobre 1904 gli riconobbe una discreta cultura giuridica sia civile che penale, ma riferì anche che, in seguito al ricorso appena citato, Meloni era risultato “non troppo castigato in materia di costumi” ma che, vista la giovane età del magistrato, gli era stato disposto solo “un benevolo avvertimento”⁴⁰³.

Il 6 aprile 1905 fu approvato all'esame pratico con 143 voti e classificato al 148° posto in graduatoria. Fu nominato l'8 aprile 1906 aggiunto giudiziario presso il Tribunale di Lanciano e l'8 ottobre successivo fu tramutato al Tribunale di Genova. Qui, in seguito a proposta dei capi di Corte, venne applicato all'Ufficio d'istruzione penale il 21 dicembre 1907.

Nelle note caratteristiche degli anni 1904 e 1905 fu designato di capacità comune, di sufficiente operosità e di ottima condotta. Il 23 gennaio 1908 venne nominato giudice aggiunto di seconda categoria con funzioni di pretore nel mandamento di Gavi.

Gli venne attribuita la classifica di ottimo e idoneo alle funzioni sia giudicanti che requirenti con le deliberazioni del Consiglio giudiziario presso il Tribunale di Novi Ligure, del novembre 1909, dicembre 1910, dicembre 1911, con le seguenti motivazioni: “riscontrato che il Meloni era funzionario di carattere fermo, indipendente e rigido, di molta capacità ed attività, colto e fornito di non comune criterio giuridico, di condotta lodevole sotto ogni riguardo” e “riconoscendo però che la sua rigidità nella scrupolosa applicazione della legge, la sua prontezza, la facilità del suo eloquio e la prestantza della sua persona, costituivano in lui una particolare e spiccata attitudine alle funzioni requirenti”.

Venne assegnato alla terza categoria dei giudici e sostituito con decreto del 15 giugno 1913 e il 26 aprile 1914 fu nominato, a sua domanda, sostituto procuratore del re a Cagliari.

Meloni, nel 1918, sostenne l'accusa in un processo a carico del padre dei Carmelitani, Ruggero Storti (che fu condannato dal Tribunale a sette mesi di reclusione e a 350 lire di multa) e in seguito a questo processo venne fatta una violenta campagna stampa contro il magistrato (e una interrogazione alla Camera da parte dell'On. Sanjust), con la quale si affermava che Meloni,

⁴⁰² ACS, Csc, Fasc. pers., b. 65, f. 917.

⁴⁰³ ACS, Mgg, III Vers., f. 67739.

durante la sua requisitoria orale, aveva utilizzato parole di disprezzo nei confronti del pontefice, del clero e contro il conte della Torre, presidente dell'Unione fra i cattolici italiani. Meloni predispose in merito una memoria per il procuratore del re, nella quale espose il modo in cui aveva portato avanti il suo compito. Il procuratore generale, in seguito al rapporto del procuratore del re del 27 febbraio⁴⁰⁴, mettendo in evidenza i meriti di Meloni e riconoscendogli doti di integrità e rettitudine, accoppiate a non comuni doti di intelletto, ne elogiò il comportamento, “che non era mai stato informato ad aspirazioni settarie, bensì al principio di giustizia ed all'adempimento zelante del proprio dovere”.

Il 18 aprile 1920 fu, a sua domanda, tramutato alla Regia Procura di Napoli. Il procuratore del re, nel suo rapporto del 24 agosto 1923, scrisse di Meloni:

Ho avuto altra occasione di riferire a V.S. Ill.ma sui meriti cospicui di questo sostituto cav. Meloni, che, pur essendo tra i più giovani di questa Procura del Re, emerge fra i migliori.

Ascrivo adesso a mio dovere segnalarlo all'autorevole considerazione della S.V. Ill.ma per le prove date dal cav. Meloni anche nel difficoltoso compito di rappresentante il Ministero pubblico nella Corte di Assise, cui, per delegazione di cotesto Onorevole Ufficio, è stato da me destinato.

La salda preparazione di tale magistrato vien dimostrata a priori dal titolo che egli possiede di libero docente di diritto e procedura penale nell'Ateneo Napoletano. Fornito di un corredo non comune di studi, svolge il Cav. Meloni anche nelle funzioni giudiziarie, opera esemplare. Come nei pubblici dibattimenti è forte oratore ed efficace campione del pubblico ministero, così nell'esame dei processi i più delicati e nelle istruttorie di maggiore rilievo porta larga competenza, scrupolosa e rigida operosità.

Di carattere serio ed indipendente, vivace d'ingegno ed energico di modi, manifesta, con le più elevate virtù della sua origine sarda, attitudini non comuni all'ufficio che ricopre, nel quale emergono le sue elette qualità rese più ammirevoli per la condotta incensurabile, per lo attaccamento incondizionato alla disciplina del dovere. Nella certezza che sempre più fulgida e rapida sarà la carriera del sostituto cav. Meloni, non potrà a lui mancare l'alta considerazione dei superiori⁴⁰⁵.

Meloni chiese di essere ammesso allo scrutinio anticipato, dichiarando di aspirare soltanto alla carriera requirente il 14 agosto 1924. Il Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Napoli,

⁴⁰⁴ Rapporto del procuratore del re al procuratore generale del re del 27 febbraio 1918: “[...] Dalle indagini esperite in esecuzione dello incarico che Ella volle affidarmi, la sussistenza dei fatti addebitati al Sostituto avv. Giuseppe Meloni mi risultò completamente esclusa [...]. Gli addebiti fatti all'avvocato Meloni nell'ordine del giorno votato dalla Giunta Diocesana mi apparvero di per sé inattendibili. [...] L'avvocato Meloni in altri processi importanti [...] ebbe sempre ad adempiere al compito suo in modo encomiabile e senza che alcuno potesse fargli il menomo appunto di eccessività e trasmodatezza [...]. Tutte le persone da me interpellate esclusero che il Meloni abbia proferito frasi di offesa al pontefice, che abbia additato al pubblico disprezzo il clero, le organizzazioni cattoliche, il Conte della Torre etc. Non si può dimenticare quale era la causa. Il padre Storti aveva fatto la predica disfattista che determinò le proteste da parte degli stessi fedeli che si trovavano in chiesa prendendo argomento dalle proposte di pace fatte dal pontefice e sostenendo che i governi, tali proposte di pace non accettando, avevano condotto i popoli alla rovina. [...] L'avvocato Meloni, come non offese il pontefice, non offese nemmeno i cattolici – rese omaggio anzi alla grande maggioranza di essi che dà prove di patriottismo nell'ora presente – disse, e non poteva non dirlo dal momento che si trattava di giudicare un prete imputato di disfattismo, che però tutti i clericali patrioti non si erano addimostrati – e si fu a questo proposito che sull'opera del Conte della Torre, presidente dell'Unione popolare fra cattolici, lesse, senza commentare, quanto ebbero a scrivere l'onorevole Ciriani e sulla “Patria” di Milano il Castelli. È vero che alla replica dell'avvocato Meloni ci fu tra il pubblico qualche mormorio di disapprovazione. Tale disapprovazione però non fu determinata dal contenuto anticattolico del discorso, ma dal fatto che, replicando, il Meloni ebbe a fare un energico richiamo al pubblico, composto di clericali e di socialisti, il quale era trasceso ad un applauso all'arringa del difensore clericale avvocato Sanjust [...]. Così le invettive del giornale socialista il “Risveglio” sono certo dirette ad influire sull'animo dei giudici del Tribunale che per contravvenzione al decreto Luogotenenziale 4 ottobre u.s. dovranno, come si è detto, a giorni giudicare il socialista Avv. Carmine Orano. Pel giornale il “Risveglio” v'ha poi altro motivo di animosità contro l'avvocato Meloni – il fatto cioè che l'avvocato Meloni fu da me incaricato di istituire altro processo per disfattismo a carico di certo Augusto Dragoni, segretario del partito socialista locale, di tal processo è ormai a notizia la direzione del “Risveglio”, che diversi giorni or sono pubblicava sul processo un accenno, e non può essere ignoto alla redazione che in tale istruttoria le testimonianze vengono assunte dall'avvocato Meloni. Da ciò le ire, le proteste e gli articoli ingiuriosi [...]”. Cfr. ACS, Mgg, III Vers., f. 67739.

⁴⁰⁵ ACS, Csc, Fasc. pers., b. 65, f. 917.

con deliberazione del 29 agosto 1924, dopo aver ricordato i precedenti di carriera di Meloni e l'elogio del procuratore generale di Napoli nel 1923, lo ritenne meritevole di essere scrutinato con anticipazione per le due carriere e specialmente per quella requirente:

[...] Il cav. Giuseppe Meloni, (n. 581 della graduatoria, attualmente sostituto procuratore del Re al Tribunale di Napoli, entrò in magistratura nell'anno 1903, come uditore giudiziario al Tribunale di Roma. Fu poi destinato con le funzioni di vice pretore al 5° mandamento della stessa città, mentre nel febbraio 1904 venne incaricato di reggere la pretura di Mores, ed il Procuratore generale di Roma con la nota del marzo 1904 qualificava il Meloni magistrato di distinta capacità e di lodevole operosità. Conseguita la nomina al grado di aggiunto giudiziario fu destinato prima al Tribunale di Lanciano e poi a quello di Genova e nell'una e nell'altra sede si ebbe le caratteristiche di magistrato distinto per capacità, per molta dottrina ed operosità e per condotta lodevolissima.

Nel gennaio 1908 egli venne destinato al mandamento di Gavi con le funzioni di pretore e vi rimase per circa sei anni, ed il Consiglio Giudiziario del Tribunale di Novi Ligure con una prima deliberazione del 29 novembre 1909 ne rilevò il carattere serio, fermo, indipendente e rigido nella applicazione scrupolosa della legge, nonché la capacità distinta ed il grande acume, ritenendolo meritevole della classifica di ottimo. E nelle successive deliberazioni del 1910, 1911 e 1912 ne rilevò altresì la molta dottrina giuridica, il criterio giuridico non comune e la grande attività. Nell'anno 1914 fu nominato sostituto procuratore del Re al Tribunale di Cagliari, ove stette per altri sei anni circa; ed anche in questa nuova funzione si rivelò magistrato veramente distinto per intelligenza, cultura e rettitudine; ed oratore fortissimo l'opera sua fu sempre prescelta nei processi più importanti. In seguito ad un procedimento contro il frate Storti, imputato di disfattismo, il Meloni, che rappresentò alla udienza il P.M., fu fatto segno ad aspri attacchi da parte della stampa clericale; attacchi che ebbero eco anche alla Camera, ma in seguito ad un'inchiesta il Ministero riconoscendo encomiabile il contegno tenuto da questo valoroso magistrato, gli conferì la onorificenza di cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia. Nel 1919 il Meloni ottenne dall'Università di Cagliari la libera docenza in diritto e procedura penale, svolgendo un'elaborata tesi, data poi alle stampe, sulla colpa penale e la colpa civile; e trasferito nel 1920 a Napoli, ha ottenuto di poter insegnare in questa Regia Università, ove ha riscosso il plauso dei professori ufficiali. In questo più vasto centro giudiziario le sue doti preclari sono viepiù rifulse, ed egli, pur essendo tra i più giovani sostituti, emerge tra i migliori, onde il Procuratore del Re Albertini ebbe a segnalarlo all'autorevole considerazione del Procuratore generale per le prove date nel difficoltoso compito di rappresentante dell'accusa pubblica nella Corte di Assise.

Nel rapporto del 24 agosto 1923 è scritto: "La salda preparazione di tale magistrato vien dimostrata a priori dal titolo che egli possiede di libero docente di diritto e procedura penale nell'Ateneo napoletano. Fornito di un corredo non comune di studi, svolge anche nelle funzioni giudiziarie opera esemplare; come nei pubblici dibattimenti è forte oratore ed efficace campione del Pubblico Ministero, così nell'esame dei processi più delicati e nelle istruttorie di maggiore rilievo porta larga competenza, scrupolosa e rigida operosità. Di carattere serio ed indipendente, vivace d'ingegno ed energico nei modi, manifesta con le più elevate virtù della sua origine sarda, attitudini non comuni all'ufficio che ricopre, nel quale emergono le sue elette qualità, rese più ammirevoli per la condotta incensurabile, per lo attaccamento incondizionato alla disciplina ed al dovere". In base a questo rapporto il Procuratore generale, con nota 10 settembre 1923 espresse la sua soddisfazione al valoroso magistrato, per il quale l'attuale Capo della Regia Procura ha avuto, in occasione della presente domanda di scrutinio, parole assai lusinghiere che confermano pienamente l'alta considerazione, in cui il Meloni è meritamente tenuto.

Sembra quindi al Consiglio che il Meloni abbia un grado di merito superiore alla media comune dei migliori magistrati, e lo ritiene perciò meritevole di essere scrutinato in anticipazione per le due carriere e specialmente per quella requirente⁴⁰⁶.

Il Consiglio Superiore, nella seduta del 12 marzo 1925, lo classificò promovibile per merito distinto con un voto per la scelta, solo nella carriera requirente. Il 10 aprile 1925 ricevette un elogio dal ministro per la sua opera durante il processo per diffamazione Padovani-Navarra.

Fu nominato, per merito distinto, sostituto procuratore generale di Corte di Appello e destinato al Tribunale di Parma quale procuratore del re il 2 luglio 1925.

Il 24 aprile 1926 ricevette dal ministro un altro encomio, per "l'opera energica, illuminata e solerte spiegata in occasione del grave procedimento penale per il fallimento della Banca agraria e per avere in breve spazio di tempo riorganizzato l'importante ufficio della R. Procura di Parma, rialzandone il prestigio". Il 9 luglio 1926 fu tramutato alla Procura generale di Napoli.

⁴⁰⁶ ACS, Mgg, III Vers., f. 67739.

Nel 1928 Meloni chiese di essere ammesso al concorso a posti di consigliere di Corte di Cassazione e gradi parificati e nel trasmettere la sua domanda, il primo presidente e il procuratore generale del re della Corte di Appello di Napoli, oltre a riassumere l'intera carriera del magistrato, aggiunsero nel loro rapporto del 10 maggio:

[...] Destinato, dopo appena un anno, quale Sostituto Procuratore generale a questa Corte, ha quivi il cav. Meloni continuato a dar prove del suo valore, specie quale rappresentante la pubblica accusa nei giudizi a' Assise, e questa Procura Generale ha avuto spesso occasione di compiacersi con lui per le poderose sue requisitorie pronunziate in importanti dibattimenti, nei quali erano impegnati, per la difesa, validi e forti patrocinatori, riuscendo così a rendere possibile il trionfo della giustizia. I sottoscritti, pertanto, esprimono parere che il cav. uff. Meloni sia effettivamente un magistrato pregevole per ingegno, per vasta e soda dottrina, per carattere, per operosità e per condotta morale e politica, e che, per tali sue doti, sia meritevole di conseguire sollecitamente l'alto posto cui aspira, con preferenza nella carriera requirente⁴⁰⁷.

Il procuratore generale di Napoli, nel rapporto del 7 giugno 1929, segnalò al Ministero l'opera da Meloni svolta nella Corte di Assise di S. Maria Capua Vetere per il grave processo contro Franzese Paolino, accusato di fratricidio.

Meloni chiese di nuovo il 3 luglio 1930 di essere ammesso allo scrutinio per la Cassazione, dichiarando di aspirare a entrambe le carriere, con preferenza alla requirente. I capi della Corte d'Appello di Napoli, con rapporto 27 settembre 1930, lo ritennero meritevole di conseguire la promozione nella carriera requirente e diedero di lui le seguenti informazioni (le stesse informazioni erano contenute in un rapporto del 28 agosto⁴⁰⁸):

[...] Risulta infatti che a Cagliari il Meloni si affermò anche quale "oratore fortissimo" per cui l'opera sua fu sempre prescelta nei processi più importanti e che colà, pure essendo stato fatto segno, in seguito ad un procedimento penale contro un frate, imputato di disfattismo, a violenti attacchi dalla stampa clericale che ebbero eco anche alla Camera dei Deputati, l'opera del Cav. Meloni, in seguito ad una inchiesta appositamente eseguita, risultò tanto encomiabile che il Superiore Ministero lo ritenne meritevole di premio e gli conferì l'onorificenza di Cavaliere della Corona d'Italia.

Alla R. Procura di Napoli, alla quale il Meloni fu poi tramutato nel 1920, quando già aveva conseguito la libera docenza in diritto e procedura penale, egli si fece subito notare "emergendo fra i migliori, pur essendo tra i più giovani, per i suoi meriti cospicui", di magistrato veramente distinto. [...] Il Cav. Meloni fu anche elogiato dal Superiore Ministero, come da nota 10 aprile 1925, n.7771/3521, Div. I per l'opera egregiamente spiegata nella discussione davanti al Tribunale di Napoli, del processo per diffamazione Padovani-Navarra" in cui detto magistrato rappresentò la pubblica accusa. Conseguì il grado attuale nel 1925, con la qualifica di "promovibile per merito distinto nella requirente, con un voto per la promovibilità a scelta", e, destinato ad esercitare le funzioni di Procuratore del Re presso il Tribunale di Parma, ebbe quivi a meritare "la lode più viva e completa dell'Ecc. il Guardasigilli per l'opera energica, illuminata e solerte, e per le sue doti pregevolissime di distinto magistrato", rilevate non solo in occasione del procedimento penale per il fallimento della Banca agraria svoltosi avanti il Tribunale ma anche per avere "saputo in breve spazio di tempo riorganizzare l'importante ufficio da lui diretto, rialzandone il prestigio".

A tutto ciò è doveroso aggiungere che, da quando nel luglio 1926 venne destinato con le funzioni di Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, il Cav. Meloni ha esplicata la sua esuberante attività specialmente quale rappresentante del P.M. nei giudizi di Assise in gravi ed importanti dibattiti, per i quali, come per quello di assassinio dei fratelli Franzese, svoltosi innanzi la Corte di Assise di S. Maria Capua Vetere, non gli sono mancati elogi di questa Procura Generale, riferendosene anche al Superiore Ministero. Quale relatore, poi, della Commissione della Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Napoli, incaricata di riferire sul progetto del nuovo Codice di Procedura Penale, al Cav. Meloni, nell'adunanza del 12 novembre 1929, fu espresso un particolare plauso "per l'ampia cultura, la grande esperienza forense ed il vivo equilibrato senso critico di cui dette prova nella relazione stessa". Anche nello studio dei processi a lui affidati, come in tutti gli incarichi amministrativi commessigli, il Meloni ha dato prove luminose del suo forte ingegno, della sua vasta e solida cultura, della sua dirittura e fermezza di carattere, della sua operosità e della sua condotta, confermando, così la fama di magistrato di merito veramente distinto [...]⁴⁰⁹.

⁴⁰⁷ ACS, Mgg, III Vers., f. 67739.

⁴⁰⁸ Cfr. ACS, Mgg, III Vers., f. 67739 e ACS, Csc, Fasc. pers., b. 65, f. 917.

⁴⁰⁹ ACS, Mgg, III Vers., f. 67739.

Il Consiglio Superiore, prima Sezione, nella seduta del 17 dicembre 1930 lo dichiarò promovibile per merito distinto, a unanimità, nella requirente, con le seguenti motivazioni:

Ha precedenti lodevolissimi e all'infuori di una esortazione a maggiore castigatezza di costumi, rivoltogli nei primi anni della carriera, il suo fascicolo personale non offre materia a sfavorevoli rimarchi. Gli stati caratteristici lo hanno definito costantemente d'ingegno vivace e di carattere energico, di salda preparazione dottrinale, d'incondizionato attaccamento al dovere e alla disciplina. È pervenuto all'attuale grado con classificazione di merito distinto ed ha ricevuto, pel modo col quale disimpegna le mansioni del suo ufficio, continui e vivissimi encomi dai suoi superiori e dal Ministero. Ha il titolo di libero docente di diritto e procedura penale e, quale Relatore della Commissione della Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Napoli, incaricato di riferire sul progetto del nuovo Codice di Rito penale, ha meritato un particolare plauso "per l'ampia cultura, per la grande esperienza forense e per l'equilibrato senso critico". Esibisce lavori giudiziari semplici, ma ottimamente redatti, con chiarezza ed efficacia di ragionamento a forma sobria, corretta e colorita. Di maggiore interesse sono le sue pubblicazioni scientifiche, tra le quali è particolarmente apprezzabile il libro su "La colpa penale e la colpa civile". I Commissari sono concordi nel ritenere che il candidato per i suoi pregi di magistrato e per le sue attitudini scientifiche, sia degno di conseguire l'avanzamento nella carriera del P.M. con la più elevata classificazione. E pertanto, previa votazione palese, il Consiglio dichiara il Cav. Uff. Meloni promovibile per merito distinto nella requirente, ad unanimità di voti⁴¹⁰.

Con decreto del 1° giugno 1931 fu destinato a Cagliari come presidente di Sezione della Corte d'Appello e con successivo decreto del 7 dicembre 1931 venne tramutato alla Corte di Cassazione del Regno. Nell'ottobre 1932, su proposta del Ministero dell'Educazione Nazionale, venne chiamato a far parte della Commissione per i ricorsi dei maestri elementari.

Nel 1934, nell'inviare la domanda di Meloni, volta all'ammissione allo scrutinio anticipato, il procuratore del re del Tribunale di Napoli, oltre a riassumere i precedenti di carriera, aggiunse:

[...] Io non posso che confermare le informazioni date dal procuratore del Re di Cagliari sul conto di lui, perché è magistrato sul quale si può fare il massimo assegnamento specie pel servizio di udienze, essendosi anche ivi rivelato un valido rappresentante dell'accusa nei dibattimenti sia davanti al Tribunale che alla Corte di Assise, per la sua condotta, fermezza e prudente combattività. E già un mio predecessore di questo ufficio ebbe a qualificare il Meloni come uno dei più forti campioni del P.M. per la salda preparazione giuridica e per la efficacia oratoria. In conseguenza ritengo che concorrono in lui tutti i requisiti di capacità, cultura giuridica non comune, operosità eccezionale e condotta ottima⁴¹¹.

Il 9 gennaio 1936 fu nominato membro supplente del Consiglio Superiore della Magistratura per il biennio 1935-1936.

Fu collocato a riposo per speciali motivi dalla Repubblica Sociale Italiana il 13 aprile 1944.

Non si ritrovano nel suo fascicolo elementi su eventuali processi epurativi, ma già dall'ottobre 1944 Meloni veniva indicato dal tenente colonnello Thackrah, della Sottocommissione legale dell'Allied Control Commission in Sardegna, per colmare posizioni vacanti in magistratura. In un dispaccio infatti, Meloni veniva descritto nel modo seguente da Thackrah: "Meloni è nato in Sardegna, ha una carriera eccellente come magistrato dal 1903, è specialista in penale e non ha un passato politico"⁴¹².

In una nota successiva, del 23 novembre 1944, Thackrah diede il nulla osta della Sottocommissione alla nomina di Meloni al posto di procuratore generale di L'Aquila in sostituzione di Emilio Migliucci che il Ministero desiderava collocare fuori del ruolo organico. Meloni dichiarò di accettare la sede de L'Aquila il 30 novembre. L'11 dicembre 1944 si sottolineava l'approvazione alla nomina da parte dell'ACC e Meloni fu infine nominato procuratore generale del Regno presso la Corte d'Appello de L'Aquila l'8 febbraio 1945. L'alto commissario aggiunto per l'epurazione chiese, per necessità di servizio, che Meloni non venisse spostato da Roma, ma il ministro, il 9 marzo, scrisse che non si sarebbe potuto prescindere dalle "gravissime

⁴¹⁰ ACS, Mgg, III Vers., f. 67739.

⁴¹¹ ACS, Mgg, III Vers., f. 67739.

⁴¹² NARA, ACC, Indicator 10600, Sub-indicator 142, f. 42 (Appointment of Judicial and other officials – may 44 feb 45).

esigenze di servizio” per le quali Meloni avrebbe dovuto assumere le funzioni di procuratore generale presso la Corte di Appello dell’Aquila. Infatti, in una sua lettera del 14 marzo 1945, il ministro Tupini scrisse all’alto commissario aggiunto per l’epurazione:

In relazione alle premure rivolte affinché il dott. Meloni Giuseppe non sia allontanato da Roma in vista della necessità di servizio di codesto Alto Commissariato per l’epurazione, si è spiacenti di dover comunicare che a ciò è di insuperabile ostacolo la assoluta necessità che il dott. Meloni raggiunga al più presto, con la promozione al grado III, la residenza dell’Aquila per assumervi le funzioni di Procuratore generale presso quella Corte.

La importanza di tali funzioni, in rapporto alla situazione della Corte suddetta, pone infatti questo Ministero da un lato nella impossibilità di soprassedere alla destinazione del titolare presso quella Procura Generale, e dall’altro nella necessità di pregare vivamente codesto Alto Commissariato aggiunto affinché il dott. Meloni sia messo in grado di raggiungere al più presto la sua nuova sede⁴¹³.

Sempre in merito al trasferimento di Meloni a L’Aquila, in una lettera del ministro dell’11 aprile 1945 vengono chieste informazioni in merito all’opportunità della nomina di Meloni a presidente della Commissione epurazione del personale dipendente dalle Aziende patrimoniali dello Stato, in quanto con la sua promozione avrebbe dovuto trasferirsi e il conferimento dell’incarico alla Commissione avrebbe potuto ritardare l’assunzione in servizio a L’Aquila.

Dopo aver chiesto l’autorizzazione alla Sottocommissione legale della Commissione Alleata, Meloni fu tramutato alla Procura generale del Regno presso la Corte d’Appello di Firenze, con le stesse funzioni di procuratore generale il 24 maggio 1945. Il ministro però diede, il 6 settembre 1945, l’assenso affinché Meloni continuasse a prestare la sua opera presso il Commissariato per l’epurazione “salvo a raggiungere la nuova sede non appena ciò sia consentito dalla situazione dell’ufficio presso cui è attualmente distaccato”⁴¹⁴.

Fu collocato a riposo per limiti di età il 9 gennaio 1947 e in questa occasione il ministro Fausto Gullo scrisse il 19 dicembre 1946:

Con mio vivo rincrescimento debbo confermarLe che, con decreto in corso, la S.V. viene collocata a riposo per il compimento dei limiti di età previsti dal vigente ordinamento. Un criterio generale, costantemente seguito relativamente ai magistrati di grado III, non mi consente di trattenerLa ancora in servizio come sarebbe stato mio desiderio, data l’attività veramente perspicua da Lei svolta nell’interesse della Giustizia con indiscussa capacità e con zelo infaticabile. E ciò durante tutto lo svolgimento della Sua carriera quale rappresentante del Pubblico ministero presso le Corti di Assise, come Consigliere della Corte Suprema di Cassazione; e specialmente nelle attuali Sue funzioni di Procuratore generale presso la Corte di Appello di Firenze [...]⁴¹⁵.

4.10.11 PIGA Emanuele

Emanuele Piga nacque a Villacidro, in provincia di Cagliari, il 21 maggio 1884, da Giuseppe e Giulia Spano. Si laureò in Giurisprudenza presso l’Università di Cagliari nel 29 giugno 1907. Sposò Luisa Bernard nel 1925, con la quale ebbe due figli, Franco e Marcello.

Piga venne approvato all’esame di uditore bandito nel 1908, risultando al 14° posto in graduatoria, con 102 voti. Il 31 luglio 1908 venne nominato uditore e il 26 settembre dello stesso anno venne destinato alla Procura generale di Cagliari.

Venne in seguito, nel marzo 1909, tramutato al primo mandamento sempre della città di Cagliari e nel dicembre dello stesso anno fu promosso giudice aggiunto con destinazione al Tribunale di Trapani. Venne nuovamente destinato a Cagliari nel gennaio 1910, quando venne tramutato alla Regia Procura di quella città. Piga chiese di essere ammesso al concorso per i posti di segretario al

⁴¹³ ACS, Mgg, III Vers., f. 67739.

⁴¹⁴ ACS, Mgg, III Vers., f. 67739.

⁴¹⁵ ACS, Mgg, III Vers., f. 67739.

Ministero e in questa occasione il procuratore generale di Cagliari, nel suo rapporto, scrisse che Piga era “ottimo magistrato sotto ogni rapporto, aveva rivelato in sommo grado le sue eccellenti qualità di magistrato colto, serio, attivissimo, di carattere integro e di condotta esemplare”. Venne quindi nominato segretario al Ministero il 29 gennaio 1911 e nel 1919 promosso primo segretario.

Chiese di rientrare nel ruolo della Magistratura nel giugno del 1919 e in questa occasione il Direttore capo della Divisione VIII nel suo rapporto informò che Piga, durante il periodo di servizio nella sua Divisione, “si era rivelato funzionario distinto per il talento equilibrato e lucido e per la dottrina giuridica di cui è fornito, come anche per l’attaccamento all’adempimento dei suoi doveri”.

La seconda Sezione del Consiglio Superiore, nella seduta 17 gennaio 1920, a voti unanimi, espresse parere favorevole alla riammissione in Magistratura di Piga, col grado di giudice o di sostituto procuratore del re e col posto di ruolo che avrebbe raggiunto se non avesse lasciato la carriera giudiziaria. Il 29 gennaio 1920 venne nominato giudice e trattenuto al Ministero con le precedenti funzioni.

Fu capo di Gabinetto del sottosegretario di Stato per la Giustizia, Giuseppe Sanna Randaccio, nel 1921 e nel 1922, nel quale prestò la sua opera “nel modo più encomiabile”; infatti lo stesso sottosegretario scrisse in una sua lettera del 26 febbraio 1922 al capo del personale che Piga era stato un collaboratore prezioso “nello studio di molte questioni, particolarmente nell’occasione delle proposte modifiche al regolamento per l’esecuzione sulla legge professionale sugli avvocati e procuratori, in materia di riforma alle norme che regolano gli assegni e i sussidi al clero in Sardegna, nella preparazione di un importante disegno di legge per la repressione dell’abigeato e del danneggiamento degli animali in Sardegna”⁴¹⁶.

Il direttore generale del Ministero della Giustizia, per conto del ministro Oviglio, scrisse una lettera di elogio per “la forma perspicua e la competenza con le quali le importanti questioni sono state trattate”, in merito alla relazione per il Consiglio di Stato redatta da Piga relativa alle modifiche da apportare al R.d. 1° agosto 1920, specialmente per quanto riguarda l’abrogazione delle regie patenti.

Nel 1925 venne nominato segretario della Commissione per la riforma della legislazione ecclesiastica e anche in questa occasione Piga venne elogiato per aver dato “prove di acutezza di ingegno, di solida cultura giuridica e di prontezza di intuizione”, nella trattazione di un argomento relativo all’usufrutto beneficiario. Il segretario di Stato per la Giustizia scrisse una ulteriore lettera di elogio il 5 gennaio 1926:

Ebbi già occasione nello scorso anno di segnalare l’opera zelante e proficua svolta nella Commissione per la legislazione ecclesiastica dal segretario comm. Emanuele Piga, giudice addetto a questo Ministero; ed ora che la Commissione ha esaurito i suoi lavori sono lieto di poter confermare il mio pieno compiacimento per il modo altamente lodevole con cui il detto funzionario ha assolto i compiti affidatigli.

Egli infatti, oltre a partecipare alle sedute plenarie della Commissione ed a redigerne non pochi verbali, veramente pregevoli per precisione di contenuto e per chiarezza di forma, ha portato un contributo notevole negli studi compiuti dalla prima Sottocommissione, che ha dovuto affrontare e risolvere l’annoso problema della sistemazione giuridica delle corporazioni religiose. La difficoltà e la particolare delicatezza della materia richiedeva nel segretario speciali attitudini di tatto e di capacità tecnica che il comm. Piga ha dimostrato di possedere in alto grado, unite a vastità di cultura, a profonda conoscenza del diritto e della legislazione civile, e delle discipline ecclesiastiche, a sicuro e preciso criterio giuridico, a grande laboriosità. Egli è stato di prezioso ausilio ai Commissari, che ne hanno assai apprezzato l’ingegno acuto e la solida dottrina, di cui ha dato anche saggio nella compilazione dei primi schemi di articoli e in due relazioni illustrative delle proposte della Sottocommissione anzi accennata ed un’altra complessiva delle deliberazioni della Commissione, per il Capitolo II del progetto. Da tali relazioni apparisce evidente la cura meticolosa delle ricerche dottrinali e la serietà della preparazione giuridica per affrontare la trattazione di questioni così gravi. Il comm. Piga tali lavori ha compiuto, pur disimpegnando regolarmente le attribuzioni normali del proprio ufficio⁴¹⁷.

⁴¹⁶ ACS, Min GG, Fasc. pers. 80238.

⁴¹⁷ ACS, Min GG, Fasc. pers. 80238.

Il sottosegretario di Stato per la Giustizia elogiò, inoltre, in una nota del 6 luglio 1926, la relazione redatta da Piga a proposito di una vertenza giudiziaria fra il Beneficio parrocchiale di S. Matteo in Genova e il marchese G.B. Doria (quale governatore anziano della nobile famiglia Doria). Ulteriore encomio venne fatto dal ministro il 12 gennaio 1927, per la sua relazione di carattere storico-giuridico “sulla natura giuridica delle concessioni di terre a titolo di economia parziaria nel basso Lazio e sulla affrancabilità della prestazione da essi dipendenti”, argomento “molto arduo e poco noto” trattato da Piga “in modo esauriente con largo corredo di dottrina, con singolare acume e con perspicua chiarezza di forma, pervenendo a risultati assai apprezzabili”⁴¹⁸.

Il 3 gennaio 1927 Piga venne designato per la partecipazione allo scrutinio anticipato da parte del Consiglio di Amministrazione del Ministero. Piga dichiarò di aspirare alla promozione in entrambe le carriere. Il direttore generale dei Culti presso il Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto, nell’inviare la domanda di Piga per l’ammissione allo scrutinio anticipato e nel sottolineare quanto Piga fosse meritevole, scrisse tra le altre cose:

[...] Egli è assegnato da circa otto anni a uno dei più difficili e delicati servizi di questa direzione generale, la sezione II° della Divisione VIII, la quale si occupa dell’esame di atti e contratti nell’interesse degli enti ecclesiastici e del contenzioso degli economati generali dei benefici vacanti. Di questo ufficio in questi ultimi anni ha sovente tenuto la reggenza dimostrando perspicue attitudine direttive; ma, soprattutto nella trattazione dei complessi affari e delle gravi e frequenti vertenze giudiziarie che si presentano, nonché nella preparazione di vari ed importanti provvedimenti legislativi, ha avuto modo di rivelare le sue doti eminenti d’intelligenza e di cultura, affinate dall’esercizio continuo dello studio e sorrette da un solido equilibrio. I suoi lavori sugli argomenti più veri, sempre pregevoli per serietà di contenuto per fine e sagace analisi e per concisione accoppiata a nitida chiarezza hanno spesso richiamata l’attenzione delle LL.EE. il Ministro e il Sottosegretario di Stato, i quali vollero esprimere al predetto magistrato il loro alto compiacimento. [...]

Il Piga ha inoltre dato sempre prova di uno zelo infaticabile, specialmente in alcuni periodi eccezionali in cui una mole soverchiante di lavoro venne a gravare sul suo ufficio come ad esempio quando anni fa si dovette procedere alla rapida smobilizzazione del patrimonio degli Economati generali dei benefici vacanti ed in occasione della sottoscrizione al 5° prestito Nazionale cui largamente contribuirono gli enti ecclesiastici. Anche recentemente, a causa della deficienza di personale, fui costretto ad affidargli la temporanea reggenza della I^a e della II^a sezione della Divisione VIII^a che egli tenne con grande competenza e con ammirevole abnegazione. [...] Il Piga ha pubblicato pregevoli monografie, alcune delle quali sono, con lievi ritocchi, semplici riproduzioni di lavori d’ufficio. Ha pure pubblicato alcuni interessanti studi e articoli in materia economica e storico politica, i quali documentano la versatilità del suo ingegno e la vastità della sua cultura che trascende il campo puramente giuridico. Fra questi ultimi merita di essere segnalato lo studio dal titolo ‘Il movimento autonomista e il fascismo in Sardegna’ pubblicato nella rivista ‘Vita Italiana’ del 15 gennaio 1923, nel quale il Piga dopo aver vigorosamente confutato l’aberrazione di un movimento autonomista in Sardegna riassume con lucida e felice sintesi l’alto significato del pensiero nazionale fascista. Il Piga all’ingegno eletto e alla solida preparazione giuridica accoppia un temperamento equilibrato, un altissimo sentimento della dignità personale, integrità di carattere, scrupolosa osservanza della disciplina e fedeltà alle nostre istituzioni. Riassumendo pertanto in base alle circostanze sopra esposte ed alle benemerite di carriera costantemente e così autorevolmente riconosciute il mio giudizio sintetico, non esito a dichiarare che il Piga è un magistrato di valore eccezionale, ben degno della più alta qualifica cui può legittimamente aspirare⁴¹⁹.

La seconda Sezione del Consiglio Superiore, nella seduta del 27 gennaio 1928, dichiarò, a maggioranza di voti, non farsi luogo al merito distinto. Piga ricorse contro la decisione il 16 febbraio 1928 e il direttore generale dei Culti nell’inviare il ricorso del magistrato, oltre a confermare le informazioni già fornite, scrisse:

Trattasi invero di un funzionario ben noto alla S.V.I., fra i più distinti e stimati dal Ministero, segnalato più volte dal mio predecessore, nelle note caratteristiche riservate, come magistrato di merito eccezionale per le prove di cultura giuridica costantemente date. Tale giudizio, maturato attraverso non breve esperimento, e soprattutto in seguito alla constatazione delle singolari attitudini dimostrate dal Piga nella preparazione della riforma della vigente legislazione ecclesiastica, è convalidato da molteplici lusinghiere attestazioni delle LL.EE. il Ministro e il Sottosegretario di Stato e dall’unanime riconoscimento dei colleghi.

⁴¹⁸ ACS, Min GG, Fasc. pers. 80238.

⁴¹⁹ ACS, Min GG, Fasc. pers. 80238.

Per conto mio, sento il dovere di aggiungere che il tempo da che sono a capo di questa direzione generale mi ha offerto il modo di apprezzare le eminenti doti di ingegno e di cultura del predetto funzionario, la sua acutezza e serietà di studioso, l'operosità e la condotta sotto ogni riguardo irreprensibile.

Per tali motivi il Piga, nonostante la sua poca anzianità, fu nominato, su mia proposta, direttore dell'ufficio IV, che, com'è noto, si occupa della vigilanza e tutela del patrimonio ecclesiastico e del contenzioso degli Economati generali dei benefici vacanti; ed in tale sua qualità egli quotidianamente dimostra la sua profonda preparazione non solo nelle discipline ecclesiastiche, ma anche in quelle civilistiche e amministrative, e il suo intuito pronto e sicuro e perspicace attitudini direttive⁴²⁰.

Il Consiglio Superiore, nella seduta plenaria dell'11 luglio 1928, lo dichiarò promovibile per merito distinto, a maggioranza, in entrambe le carriere. Il 30 giugno 1929 il ministro Rocco gli rivolse personalmente un elogio per il buon esito dell'incarico affidato a Piga, della composizione di una grave vertenza sorta tra la mensa vescovile di Adria e gli agricoltori di due paesi e diocesi, circa l'esercizio del diritto di decima sui prodotti del suolo:

Il Vescovo di Adria, il Prefetto di Ferrara, il Presidente di quella federazione degli agricoltori e la stampa locale hanno concordemente elogiata l'azione, con perspicacia e con profonda conoscenza della materia, da lei svolta, sia per persuadere i residenti nel giudizio ad entrare in trattative di conciliazione, riconoscendo il diritto della Mensa ad esigere le prestazioni, sia nel formulare, secondo la diversa posizione giuridica dei debitori, condizioni di accordo tanto eque e soddisfacenti che furono poi integralmente accettate dalle parti interessate.

Il risultato ottenuto assicura alle analoghe controversie che sono in corso nel Polesine e che potranno anche altrove presentarsi uguale soddisfacente soluzione con vantaggio dell'economia rurale e della pacificazione degli animi. Per la competenza, per il tatto e per il fine senso pratico dimostrati nella definizione della grave questione, sebbene già pregiudicata da decisione giudiziarie e da pareri di tecnici, le esprimo la mia piena soddisfazione ed il mio vivo elogio⁴²¹.

Venne nominato consigliere d'Appello e destinato alla Corte di Roma il 26 aprile 1930, per merito distinto. Il procuratore generale della Corte di Cassazione lo propose per l'applicazione alla Procura generale nel luglio 1930, definendolo "magistrato valoroso, adatto alle funzioni del P.M. anche per la prontezza dell'intuito e la facilità dell'assimilazione e della parola", aggiungendo inoltre che Piga era particolarmente preparato nel diritto ecclesiastico.

Gli venne rivolto un nuovo elogio dal ministro Rocco il 21 gennaio 1931, per la sua opera in occasione degli accordi lateranensi:

Il Direttore Generale dei Culti mi ha riferito che l'opera da lei svolta come direttore dell'Ufficio IV di detta direzione generale, fino dalla sua costituzione, intelligente e zelante sempre, merita d'essere messa nel dovuto rilievo da quando, pubblicati gli Accordi Lateranensi, vennero poste le basi della nuova legislazione ecclesiastica. A questa ella ha cooperato, e ha dato prova della sua profonda conoscenza della materia, facendo parte dello speciale comitato formatosi per predisporre le norme per l'attuazione del concordato, che si sono concluse con l'emanazione della legge 27 maggio 1929, n. 848 e del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262. Mi sono state segnalate in particolar modo le sue acute e perspicue relazioni sull'assetto da darsi alle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto e sulla nuova disciplina delle Confraternite e delle Fabbricerie.

Ricordo poi che ella prestò anche la sua attività, largamente apprezzata, come segretario della Commissione dei delegati della Santa Sede e del governo italiano per l'esecuzione del concordato. Membro della commissione nominata, ai sensi dell'art. 27 del concordato, per il riparto dei beni del santuario di S. Francesco in Assisi, nonché della Commissione per l'unificazione delle leggi ecclesiastiche, ha portato e porta nelle discussioni, a quanto mi viene riferito, un contributo notevole di dottrina e di fattiva operosità. Le sue doti di iniziativa e la sua non comune capacità organizzatrice le hanno valso l'incarico da parte del Direttore Generale dei Culti di studiare le difficili questioni attinenti alla consegna dei benefici vacanti alla Autorità Ecclesiastica, alla liquidazione dei soppressi Economati Generali dei benefici vacanti, alle norme necessarie per la gestione di stralcio degli Economati stessi, alle nuove regole circa la tutela governativa sugli enti beneficiari, questioni affrontate e risolte con importanti circolari. Anche le disposizioni del Regio Decreto Legge 1° maggio 1930 n. 695 sulla retrocessione agli enti ecclesiastici dei beni appresi dal Demanio agli effetti della conversione sono state da lei preparate e ricordo che, appunto per le sue complete cognizioni nel campo del diritto ecclesiastico e per le sue

⁴²⁰ ACS, Min GG, Fasc. pers. 80238.

⁴²¹ ACS, Min GG, Fasc. pers. 80238.

qualità di energia non disgiunta a tatto, volli incaricarla di missioni a Ferrara ed a Ravenna per la composizione di gravi vertenze tra alcune Mense Vescovili ed i loro reddenti di decime.

Mi compiaccio pertanto con lei e le tributo un elogio vivissimo per l'opera svolta nell'interesse dell'Amministrazione della Giustizia, disponendo che di tale encomio sia presa nota nel suo fascicolo personale⁴²².

Nelle note informative del 1933 venne definito dai capi della Corte d'Appello di Roma “magistrato di altissimo valore, dotato d'intelligenza eletta, di intuito pronto, di vasta e profonda cultura, nelle discipline giuridiche, specialmente versato in diritto ecclesiastico, di infaticabile operosità, diligentissimo, assai disciplinato, di carattere integro ed energico, di spiccate attitudini a funzioni direttive e di carattere esemplare”.

Piga chiese, il 20 maggio 1934, di partecipare al concorso per i posti di Cassazione, indetto nel marzo 1934, aspirando alla promozione in entrambe le carriere. I capi della Corte d'Appello di Roma, nel loro rapporto del 27 giugno, riportarono i precedenti di carriera di Piga e conclusero ritenendolo degno di ascendere al grado superiore in entrambe le carriere, con le seguenti motivazioni:

[...] Per l'opera prestata per l'unificazione degli Accordi Lateranensi il Piga fu insignito da SS. Pio XI in data 13 ottobre 1932 dell'alta onorificenza di Commendatore dell'Ordine di S. Gregorio Magno – classe civile. Durante i tre anni e mezzo da che il Piga trovasi addetto alla 1^a sezione di questa corte si è dimostrato magistrato di altissimo valore. Dotato d'intelligenza eletta e d'intuito rapido, ha dato costanti prove di capacità superiore, di vasta e profonda cultura nelle discipline giuridiche e di infaticabile operosità. Le singolari sue attitudini all'esercizio della funzione giudiziaria si traducono nel saper cogliere con prontezza i termini veri della questione esaminata, nella acuta e sagace indagine critica e nella sicurezza e precisione delle soluzioni, nella concisione del pensiero accoppiata a nitida chiarezza di esposizione. Particolarmente versato in tutti i rami del diritto pubblico, da quello ecclesiastico a quello tributario, egli è indubbiamente uno dei migliori Consiglieri, come si è dimostrato nello studio e nella decisione di cause indaginose e di difficile soluzione. Molte sue pregevoli sentenze sono state pubblicate nelle più importanti riviste. Oltre al disbrigo del lavoro giudiziario, il Piga tratta le pratiche e le questioni demandate all'esame della Corte dalla legge 27 maggio 1929 n. 847.

A lui inoltre sono stati affidati incarichi di natura speciale, che si reputa opportuno segnalare:

1° La ‘Relazione sul Tit. II delle persone giuridiche’ del progetto del I° libro del codice civile, redatta dietro incarico del sottoscritto primo presidente e approvata a unanimità nell'assemblea generale di questa corte dell'11 febbraio 1932. Detta relazione è stata quasi integralmente riprodotta nel Vol. 1° di Osservazioni e proposte sul progetto anzidetto edito a cura del Ministero ed è stata successivamente pubblicata nell'Archivio Giuridico. Essa costituisce un prezioso contributo alla elaborazione legislativa del tema arduo e delicato, sia per la trattazione ampia e organica della materia, da un punto di vista sistematico, sia per le acute osservazioni critiche che essa contiene.

2° La relazione su uno schema di disegno di legge per la disciplina giuridica del condominio delle case, preparato da una commissione presieduta dal sottoscritto primo presidente e presentata a S.E. il Ministro guardasigilli il 23 dicembre 1932.

3° S.E. il Guardasigilli in data 26 gennaio 1933 lo ha nominato membro della Commissione centrale disciplinare per gli amministratori giudiziari, incarico di particolare fiducia e importanza.

Il Piga ha pubblicato diverse monografie, fra cui sono degne di rilievo quella su ‘La colonia parziaria nel basso Lazio’ e quelle attinenti a punti ancora inesplorati del diritto ecclesiastico post-concordatario, molto apprezzate dagli studiosi della materia.

Date le eccellenti qualità dimostrate dal Piga nell'esercizio della funzione amministrativa ed in quella giudiziaria, i sottoscritti lo ritengono ben degno di ascendere al grado superiore tanto nella carriera giudicante che in quella requirente⁴²³.

Nel concorso a 8 posti di consigliere di Cassazione e parificati per l'anno 1934, la prima Sezione del Consiglio Superiore della Magistratura attribuì a Piga 47 4/5 punti, con idoneità in entrambe le carriere, collocato al 6° posto degli idonei.

Il 3 novembre 1934, il presidente della Commissione per la revisione della legislazione ecclesiastica elogiò il contributo fornito da Piga in qualità di membro della Commissione:

⁴²² ACS, Min GG, Fasc. pers. 80238.

⁴²³ ACS, Min GG, Fasc. pers. 80238.

[...] Nella mia qualità di presidente della Commissione, mi è grato segnalare all'E.V. l'opera prestata nella stessa, come membro autorevole e apprezzato, del consigliere della Corte d'Appello di Roma comm. dr. Emanuele Piga. Il quale, fin dall'inizio, partecipò assiduamente ai lavori della Commissione, recando il contributo della sua profonda conoscenza delle discipline ecclesiastiche, della sua operosità e della sua passione di studioso. Ricordo, fra l'altro, che al comm. Piga venne affidata la trattazione di importanti argomenti speciali sui quali egli ha compiuto pazienti ricerche e ha presentato proposte conclusive accettate dalla commissione, in dotte e pregevoli relazioni, come quelle sull'ordinamento delle Fabbricerie, sull'intricata e mal nota disciplina delle decime e delle affrancazioni, sulla censuazione dei beni ecclesiastici nella Sicilia, sul trattamento tributario degli enti ecclesiastici. La cooperazione del Comm. Piga è stata utilissima nella ricerca delle fonti e dei precedenti dottrinali e giurisprudenziali delle singole questioni, nell'interpretazione dei testi legislativi, e nella compilazione dei primi schemi di norme che hanno servito di base per la discussione nelle adunanze plenarie della Commissione. Egli, inoltre, per la sua riconosciuta competenza, è stato chiamato a far parte del Comitato di Redazione del Testo definitivo del progetto presentato a S.E. il Capo del Governo.

Infine, non posso esimermi dal ricordare il contributo recato dal Comm. Piga alla soluzione delle questioni che hanno dato luogo ad ardenti dibattiti in seno alla commissione e alla sottocommissione. In codesti dibattiti il detto magistrato ha messo in evidenza la sua solida preparazione giuridica e le sue attitudini dialettiche, e il suo intervento è stato sempre efficace per cogliere il punto decisivo della questione esaminata, per illustrarne con chiarezza la portata, per caldeggiare con sano discernimento giuridico la soluzione più appropriata, anche in relazione con lo spirito che in tali materie ha portato il Governo Fascista.

Non ho mancato di esprimere al Comm. Piga il mio più vivo compiacimento; ma le sue benemerenzze io reputo doveroso che siano da me portate a conoscenza dell'E.V., affinché possa Ella, in ogni circostanza tenerne, in favore dell'esimio magistrato, il conto che reputerà conveniente⁴²⁴.

Il 27 maggio 1935 fu nominato consigliere della Corte di Cassazione del Regno e il 3 giugno dello stesso anno fu destinato in funzioni di presidente di Sezione alla Corte d'Appello di Roma (presidente della Magistratura del lavoro).

Il 10 aprile 1936, nel trasmettere il prospetto contenente i dati statistici relativi all'attività svolta dalla magistratura del lavoro di Roma durante il semestre 1° ottobre 1935 - 31 marzo 1936, il primo presidente presso la Corte d'Appello di Roma volle sottolineare ed elogiare l'operato svolto da Piga, che aveva assolto "il compito affidatogli con assoluta comprensione delle idealità sociali del regime, adoperandosi con molto tatto ad eliminare ragioni di contrasto tra datori e prestatori di lavoro, cosa che contribuisce ad assicurare l'ordinato e tranquillo svolgersi dell'attività lavorativa", lavoro poi encomiato dal ministro Solmi il 25 aprile 1936, che scrisse che "specialmente significativi sono i dati concernenti le controversie conciliate, in piena rispondenza ai principi corporativi e alle direttive del regime".

Nel febbraio 1937 Piga diresse il dibattito giudiziario relativo alla controversia collettiva tra la Federazione nazionale fascista delle aziende di assicurazione e la Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici. Il primo presidente della Corte d'Appello di Roma segnalò al ministro il modo abile ed energico con il quale Piga diresse il dibattito e il ministro Solmi gli indirizzò, per questi motivi, un elogio nel marzo dello stesso anno.

Sempre nel 1937, Piga venne autorizzato ad assumere le funzioni di componente del Collegio arbitrale da istituirsi per la risoluzione della controversia fra l'impresa Ugo Calderai e l'amministrazione dei lavori pubblici e l'incarico di presidente della Commissione arbitrale permanente istituita per la definizione delle controversie fra il Governatorato di Roma e la Società anonima "Le Affissioni d'Italia".

Nel mese di gennaio del 1938, Piga si occupò della controversia collettiva pendente davanti alla Magistratura del lavoro (della suddetta Corte) fra la Federazione nazionale fascista degli impiegati tecnici e amministrativi di aziende agricole e forestali e la Federazione nazionale fascista degli industriali del legno; controversia riguardante la formazione di un regolamento collettivo dei rapporti di lavoro fra le aziende esercenti la produzione, la lavorazione del legno e del sughero e gli

⁴²⁴ ACS, Min GG, Fasc. pers. 80238.

impiegati tecnici-amministrativi dipendenti dalle aziende stesse. Il primo presidente della Corte d'Appello di Roma elogiò anche in questo caso l'apporto di Piga:

Il presidente della magistratura del lavoro, fino dalla udienza preliminare, si è proposto il doveroso e arduo compito di addivenire a un equo componimento della grave controversia. Consapevole delle non comuni difficoltà da superare, egli, dopo avere ben delimitato, precisato e chiarito sotto il profilo giuridico sindacale ed economico i punti controversi, ha iniziato e ha proseguito in numerose e laboriosissime sedute, insieme con i rappresentanti delle federazioni interessate e con l'intervento altresì dei rappresentanti delle rispettive confederazioni, l'esame analitico, acuto e profondo di tutte le questioni insorte. La sua sagace, energica ed efficace attività conciliatrice è stata coronata da pieno successo, perché egli è riuscito con grande accorgimento ed encomiabile tenacia ad attenuare dapprima e ad eliminare i dissensi, a riavvicinare le tesi in contrasto, a concordare, per le clausole più delicate, per i punti più controversi, formule che, superando gli interessi antitetici di categoria, rispondono ad un superiore spirito di giustizia sociale. Questo lusinghiero risultato è stato conseguito per lo zelo e l'intelligenza con cui il suddetto presidente, comm. Piga, ha disimpegnato la sua alta funzione; e anche per la non comune sua competenza, per la fiducia che ha saputo ispirare nelle parti in contesa, le quali, raggiunto l'accordo, hanno a lui demandata la redazione definitiva del testo.

Il contratto collettivo così concordato e redatto, nella sua forma definitiva, sarà sottoscritto dai rappresentanti delle federazioni nell'udienza del 31 corrente⁴²⁵.

Per la suddetta controversia, il ministro Solmi indirizzò a Piga il suo elogio il 15 febbraio 1938, con le seguenti parole: "V.E. mi ha segnalato che all'intelligenza, alla competenza e allo zelo del detto magistrato, al grande accorgimento da lui messo in opera e alla fiducia che la sua persona ha saputo ispirare alle parti in contesa deve attribuirsi il lusinghiero risultato del compiuto riavvicinamento delle tesi in contrasto e dell'avvenuta formazione di un contratto collettivo di lavoro, del quale allo stesso comm. Piga è stata affidata la redazione definitiva".

Sempre nel 1938 Piga presiedette il Comitato istituito per lo studio del progetto di Codice Civile (libro secondo)⁴²⁶ e per la redazione della relazione (approvata il 20 aprile 1938) e anche per questo suo lavoro il ministro Solmi gli espresse un encomio il 27 maggio.

Nel 1939 Piga venne encomiato dal ministro per il contributo prestatato in qualità di presidente della Commissione istituita, presso il Ministero della Cultura Popolare, per risolvere il problema dei condomini teatrali, nonché dei rapporti tra i proprietari di teatro e i titolari del diritto di palco. Nello stesso anno venne nominato componente del Collegio arbitrale nella vertenza tra l'impresa Bettazzoni e il magistrato delle acque di Venezia.

Nel 1939 Piga fu fatto oggetto di un ricorso da parte del colonnello Severino Scarpini, per una causa da lui persa e giudicata da Piga⁴²⁷.

⁴²⁵ ACS, Min GG, Fasc. pers. 80238.

⁴²⁶ Sempre in merito a questi testi legislativi, nel fascicolo personale di Piga si rintraccia una lettera del ministro della Giustizia Grandi, datata 7 agosto 1941, con la quale il ministro chiese un ulteriore contributo al magistrato: "Terminata la pubblicazione dei libri del codice civile, desidero esprimere a voi, che avete così efficacemente contribuito all'elaborazione dei testi legislativi, il mio ringraziamento. Bisogna ora procedere al coordinamento dei diversi libri del codice, giusta la riserva fatta nei decreti reali che li hanno approvati. Questo delicato lavoro, al quale mi accingo, deve essere compiuto con ogni sollecitudine, in guisa che il testo integrale del codice possa entrare in vigore il 21 aprile prossimo. Confido che anche a tale fase conclusiva dell'opera di codificazione non manchi la vostra preziosa collaborazione e vi sarò grato perciò se mi farete avere tutte le segnalazioni che riterrete opportune ai fini del coordinamento, con particolare riguardo all'opportunità sia di eliminare eventuali disarmonie fra le disposizioni contenute nelle diverse parti del codice, sia di chiarire e precisare quelle norme delle quali la redazione non fosse risultata del tutto soddisfacente o comunque avesse potuto dare luogo a qualche dubbio di interpretazione. Vi ringrazio fin da ora per questo importante contributo che vorrete darmi e vi invio i miei migliori saluti". Lettera del ministro della Giustizia Grandi del 7 agosto 1941, Cfr. ACS, Min GG, Fasc. pers. 80238.

⁴²⁷ Nel suo rapporto del 7 ottobre 1939, concernente il ricorso presentato dal colonnello Severino Scarpini, il primo presidente della Corte di Appello di Roma descrisse l'intero procedimento, dettagliando le varie fasi del processo e dei diversi ricorsi presentati dal colonnello (tendenti a ottenere il pagamento della differenza salariale tra due diversi contratti di lavoro). Cfr. ACS, Min GG, Fasc. pers. 80238.

Nell'aprile 1941 Piga venne autorizzato a essere nominato presidente della Commissione arbitrale permanente istituita per la definizione delle controversie fra il Governatorato di Roma e la Società anonima "Le Affissioni d'Italia".

Negli anni in cui l'Italia viveva l'occupazione alleata e la difficile esperienza della Repubblica di Salò, Piga venne, il 9 giugno 1944, con un telegramma del Ministero di Grazia e Giustizia da Salerno, restituito alla Procura di Oristano. Il 7 ottobre inoltre, venne chiamato a far parte della Commissione per lo studio dei problemi della riforma dell'amministrazione, che verrà poi insediata il 17 ottobre al palazzo Viminale dal presidente del Consiglio Bonomi.

Bonomi indirizzò poi a Piga una lettera d'elogio il 21 ottobre, per la sua opera come presidente della Commissione d'inchiesta per i fatti verificatisi a palazzo di giustizia il 18 settembre 1944:

Ho ricevuto la sua lettera del 16 u.s. e l'allegata relazione della commissione da lei presieduta per l'inchiesta sui fatti dolorosamente verificatisi a palazzo di giustizia all'inizio del processo Caruso. Ho molto apprezzato la diligente opera di indagine svolta dalla commissione e in particolare l'esauriente e precisa relazione d'inchiesta. Ringrazio lei e i componenti della commissione stessa, prefetto Carlo Rosati e generale Crispino Agostinucci, per il proficuo lavoro svolto e prego estendere i miei ringraziamenti anche al consigliere d'appello Ginevrino Celentano, al consigliere di prefettura Nicola Vessella e al cancelliere giudiziario Corrado Pieracini, che hanno validamente collaborato ai lavori della commissione stessa⁴²⁸.

Con decreto luogotenenziale del 16 novembre 1944 venne nominato procuratore generale del Regno presso la Corte d'Appello di Messina e dalla data del decreto collocato fuori del ruolo organico della magistratura e destinato a esercitare le funzioni di presidente di Sezione presso la Corte Suprema di Cassazione (seconda Sezione civile).

Piga continuò a prestare la sua opera negli anni della transizione democratica, come testimoniato dalle lettere di Togliatti e Nenni. Togliatti gli chiese, il 15 ottobre 1945, di accettare l'incarico di partecipare alla Commissione da lui istituita per l'esame preliminare degli urgenti progetti legislativi necessari per l'amministrazione della giustizia:

Commendatore illustrissimo, mi sarebbe molto gradito se ella volesse portare il suo grande contributo di dottrina, di esperienza e di saggezza, in seno alla commissione da me recentemente istituita per l'esame preliminare degli urgenti progetti legislativi destinati a risolvere le difficoltà che, nell'attuale delicato momento, incontra l'amministrazione della giustizia, segnatamente per le gravi deficienze numeriche dei suoi quadri organici. Uno dei più fondamentali studi in proposito riguarda appunto le modifiche da apportare al vigente ordinamento giudiziario: il relativo progetto se sarà rimesso in tempo utile possa essere discusso nella prossima riunione, di cui le sarà anche comunicata tempestivamente la data. Nel pregarla di volere accettare l'incarico che le conferisco, le porgo i miei cordiali saluti⁴²⁹.

Il ministro per la Costituente Pietro Nenni scrisse a Piga il 30 giugno 1946 ringraziandolo per il lavoro svolto nella Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato:

Signor presidente, il risultato cospicuo degno e utile che con sereno lavoro la commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato ha conseguito, è dovuto anche a una preziosa attività che è legata al suo nome. Come presidente di sottocommissione, come relatore su importanti argomenti, e infine, con i suoi perspicui e dotti interventi nelle discussioni, ella ha dato opera intelligentissima e preziosa all'approfondimento di problemi fondamentali per la costituzione dello Stato.

Mi è noto quale contributo notevole ella ha apportato allo svolgimento dei lavori e quanta abnegazione e competenza ella ha profuso con dottrina e con mente acuta nella ricerca delle soluzioni migliori. Con l'animo rivolto a queste considerazioni, mi rallegro al pensiero di aver avuto la sua collaborazione e, nel momento in cui la commissione e il ministero cedono all'assemblea costituente i risultati della loro attività, le do atto delle benemerite che ella ha conquistato di fronte al Paese e mi è gradito esprimerle i sensi della mia altissima stima e un sentimento di profonda gratitudine⁴³⁰.

Anche il presidente del Consiglio De Gasperi ringraziò Piga per il lavoro svolto in Commissione:

⁴²⁸ ACS, Min GG, Fasc. pers. 80238.

⁴²⁹ ACS, Min GG, Fasc. pers. 80238.

⁴³⁰ ACS, Min GG, Fasc. pers. 80238.

Il prof. Ugo Forti mi ha riferito che la commissione per la riforma dell'amministrazione, da lui presieduta, ha espletato il compito che le era stato affidato.

Dalla relazione fattami, ho rilevato col più vivo compiacimento quanto interesse e fervore la S.V. ha riposto nello svolgimento dei lavori sia quale presidente della sottocommissione per la burocrazia, sia con la partecipazione assidua e preziosa alle discussioni tenutesi in adunanza generale.

Le soluzioni proposte sui vari delicati e importanti problemi sono dovute in gran parte al fervido suo contributo personale, alla sua nota dottrina giuridica e alla sua larga esperienza amministrativa e pertanto nel momento in cui la s.v. cessa dall'incarico conferitole, mi è gradita l'occasione per porgerle i miei più sentiti ringraziamenti e per confermarle la mia stima e considerazione⁴³¹.

Il 31 dicembre 1949 venne col suo consenso richiamato in ruolo e nominato presidente di Sezione della Corte di Cassazione.

Negli anni successivi Piga continuò anche a presiedere collegi arbitrali: nel 1950 il collegio arbitrale nella vertenza fra l'Istituto Investimenti Fondiari e l'Istituto Nazionale di Credito per il Lavoro Italiano all'Estero, nel 1951 il collegio arbitrale per la definizione delle controversie pendenti tra il Comitato olimpico nazionale e la Società per azioni "Sisal Sport Italia", nel 1952 il collegio arbitrale nella controversia vertente tra i signori Roberto Allegro, Mario Conti, Luigi Pantanella, Renato Belinfanti, Roberto Gambino e Renato Guidi.

Il 19 marzo 1953 fu eletto giudice della Corte Costituzionale e il 4 aprile dello stesso anno fu col suo consenso collocato fuori del ruolo organico della magistratura ai sensi dell'art. 210 dell'ordinamento giudiziario e destinato, in soprannumero, a esercitare le funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione.

Fu collocato a riposo il 26 aprile 1954, a decorrere dal 21 maggio 1954, per raggiunto limite di età, con il grado e il titolo onorifico di primo presidente della Corte di Cassazione.

In occasione del collocamento a riposo di Piga, il ministro De Pietro scrisse il 19 maggio 1954:

[...] Mi è sommamente gradito, nell'occasione, ricordare le elevatissime doti di magistrato e di giurista delle quali l'E.V. ha dato costanti prove in tutto il corso della sua carriera; l'opera attiva e largamente apprezzata che l'E.V. ha prestato per vari anni presso la Direzione Generale dei Culti allora dipendente da questo ministero, segnalandosi, ancora giovanissimo, per l'eccezionale preparazione nelle discipline ecclesiastiche, civilistiche e amministrative, che le meritò il conferimento di difficili e delicati incarichi, – come in occasione degli accordi lateranensi – assolti, sempre con grande acutezza, tatto e senso pratico; la profonda competenza e saggezza dimostrate nel delicato compito di presidente della magistratura del lavoro presso la Corte d'Appello di Roma, e le doti eminenti di dottrina di cui l'E.V. ha confermato il possesso nelle alte funzioni di presidente della seconda sezione civile della Corte di Cassazione. Né posso tralasciare di ricordare, accanto alla sua attività di magistrato, la sua non comune opera di studioso, e il prezioso contributo apportato ai lavori preparatori per la riforma del codice civile, e in particolare dei libri della proprietà e del lavoro, e, in tempo più recente, agli studi per le modifiche all'ordinamento giudiziario, per la riforma dell'amministrazione, e della burocrazia, e per la riorganizzazione dello Stato, nonché l'opera svolta in occasione di incarichi di speciale delicatezza come l'inchiesta relativa ai fatti verificatisi all'inizio del processo Caruso.

Le anzidette doti hanno già avuto il più lusinghiero e meritato riconoscimento nella recente nomina dell'E.V. a giudice della corte costituzionale.

Nel ringraziarla vivamente per l'attività che ha altamente onorato la magistratura, le porgo, eccellenza, il mio grato e deferente saluto⁴³².

⁴³¹ ACS, Min GG, Fasc. pers. 80238.

⁴³² ACS, Min GG, Fasc. pers. 80238.

4.10.12 PILI Emanuele

Emanuele Pili nacque a San Vito, provincia di Cagliari, il 22 settembre 1880, da Antonio e Caterina Scalas. Si laureò in Giurisprudenza il 1° luglio 1904 presso l'Università di Cagliari con pieni voti assoluti. Prese poi il diploma del corso di perfezionamento in Criminologia nell'anno accademico 1913-14 presso l'Istituto di Medicina legale e Antropologia criminale dell'Università di Torino. Si sposò con Maria Campora con la quale ebbe due figli.

Nel 1926 dichiarò di essere stato iscritto alla Loggia Massonica di Aqui, col grado di "Fratello" e di aver cessato di appartenervi dal 1912, dopo pochi mesi dall'iscrizione, per volontarie dimissioni.

Pili iniziò la sua carriera come soldato di leva di prima categoria (classe 1880) al distretto di Cagliari il 18 giugno 1900, lasciato in congedo illimitato. Il 30 novembre 1900 venne nominato allievo ufficiale del sesto Reggimento fanteria, promosso caporale il 28 febbraio 1901. Il 31 maggio 1901 fu promosso sergente nel 79° Reggimento fanteria continuando nella ferma contratta e il 30 novembre 1901 fu inviato in licenza illimitata in attesa della nomina al grado di sottotenente di complemento dell'Esercito permanente nell'arma di fanteria, che giunse il 16 gennaio 1902, effettivo al deposito del Reggimento Fanteria di Cagliari e assegnato al 42° Reggimento fanteria per ultimare la ferma di leva. Prestò giuramento di fedeltà a Cagliari il 6 aprile 1902 e dal 10 aprile prestò servizio nel 42° Fanteria. Il 29 giugno 1902 fu posto in congedo illimitato, dal 2 aprile 1903 al deposito fanteria Ozieri C.

Pili entrò poi nella carriera giudiziaria in seguito al concorso del 1904, nel quale si classificò 56° in graduatoria con 223 3/7 voti. Fu nominato uditore giudiziario il 10 giugno 1905 e il 20 luglio dello stesso anno venne destinato al Tribunale di Firenze (nel frattempo, il 7 luglio 1905 fu nominato volontario amministrativo della Intendenza di finanza). Il 29 marzo 1906 venne inviato in missione con funzioni di pretore al secondo mandamento di Cagliari.

Nel 1905 e 1906 venne definito capace, intelligente, operoso, di carattere integro e di ottima condotta. Il 28 gennaio 1907 venne approvato all'esame pratico con 200 6/7 voti e classificato 29° in graduatoria. Venne quindi nominato aggiunto giudiziario e destinato al Tribunale di Cagliari e poi, nel 1908 destinato con funzioni di pretore a Fonni.

Negli anni 1909, 1910 e 1911 il consiglio giudiziario lo classificò ottimo e idoneo in entrambe le carriere. Il 1° novembre 1909 venne tramutato alla Pretura di Ponzzone e nel frattempo, il 14 agosto 1909, era stato promosso tenente di complemento. Nel 1910 ebbe da parte del Ministero una nota di elogio, per l'attività svolta, in quanto riuscì a esaurire, "in tempo relativamente breve e sottoponendosi a fatiche eccessive", circa 1000 processi nella Pretura di Fonni.

Ancora in servizio militare, venne destinato il 13 giugno 1912 al deposito fanteria Vercelli D.M. e poi il 22 settembre 1912 ascritto alla milizia mobilitata.

Nel 1913 venne assegnato alla terza categoria dei giudici. Nel 1914 il procuratore generale di Torino, in occasione di una domanda di Pili per essere destinato in Libia, riferì che il Pili era "magistrato di distinta capacità, di molta cultura e dottrina, di lodevole operosità e di ottima condotta".

Fu presidente del seggio elettorale durante i disordini avvenuti per le elezioni amministrative del 28 giugno 1914 in Tricerro e per "la fermezza ed il tatto dimostrati nei disordini avvenuti durante lo spoglio delle schede per le elezioni amministrative svoltosi nel comune di Tricerro" gli venne tributato un elogio dal Ministero⁴³³.

⁴³³ Nel rapporto del 15 luglio 1914 del procuratore generale al ministro di Grazia e Giustizia, si legge in merito: "[...] il 28 giugno p.p. hanno avuto luogo le elezioni amministrative in Tricerro e la Sezione elettorale unica era presieduta dall'Avv. Emanuele Pili Pretore di Cigliano. La votazione procedette regolarmente e così lo spoglio delle schede per l'elezione di consiglieri provinciali. Iniziatisi quindi lo spoglio delle schede per l'elezione dei consiglieri comunali, visto che si delineava la prevalenza dei costituzionali, i socialisti, che numerosi si trovavano nella sala, ed al partito socialista appartenevano i quattro scrutatori, si abbandonarono improvvisamente ad un violento tumulto

Nell'anno accademico 1913-1914 Pili frequentò il corso di perfezionamento di Criminologia presso l'Università di Torino, dando prova di ottimo profitto con lode. Nel maggio del 1915 in un esposto anonimo Pili venne incolpato di tenere un contegno poco corretto, ma da indagini assunte l'accusa risultò infondata.

Durante la prima guerra, Pili prestò servizio in qualità di avvocato fiscale militare con il grado di ufficiale nei Tribunali di guerra. Infatti, venne chiamato in servizio, nel maggio 1915, per tempo indeterminato nel distretto militare di Vercelli in occasione della chiamata per mobilitazione dei militari del Regio Esercito indetta con regio decreto del 22 maggio 1915. Il 6 giugno giunse in territorio dichiarato in stato di guerra e il 12 luglio 1915 venne comandato a prestare servizio con le funzioni di sostituto avvocato fiscale presso il Tribunale di guerra del Primo Corpo d'armata mobilitato. Il 29 novembre 1915 fu destinato in qualità di avvocato militare presso il Tribunale di guerra di Rovigo e il 6 gennaio 1916 fu promosso capitano di M.T. Il 5 giugno 1916 fu destinato in qualità di avvocato militare presso il Tribunale di Guerra del XX Corpo d'armata mobilitato.

In queste occasioni i superiori segnarono al procuratore generale di Torino l'opera da lui svolta, esprimendo il compiacimento per il modo lodevole in cui adempì ai doveri d'ufficio. Si legge infatti nel rapporto del 26 maggio 1916 del presidente del Tribunale Militare di Rovigo:

[...] Venne a dirigere l'ufficio dell'avvocato fiscale presso questo Tribunale da quello del 1° Corpo d'Armata mobilitato, dove in qualità di Sostituto Avv. Fiscale trattò 255 processi dei quali molti importantissimi pel grado degl'imputati (ufficiali superiori ed inferiori) e per la gravità dei reati, per cui furono richieste ed inflitte pene di 20 anni di reclusione, dell'ergastolo e della fucilazione, meritando, come risulta dai rapporti dell'avvocato Fiscale Capo e del Presidente di quel Tribunale, la lode incondizionata di quei superiori, per essere sempre stato all'altezza del suo compito sia relativamente alle pratiche interne di ufficio che al servizio di udienza, dimostrando attività, coltura e belle doti oratorie, intellettuali e morali e riuscendo a conciliare lodevolmente le supreme esigenze della giustizia con quelle della guerra. Le quali doti egli manifestò anche presso questo Tribunale, dove seppe degnamente sostituire il suo predecessore, l'illustre Professore di diritto penale Maggiore Luigi Civoli, al posto del quale fu prescelto dal Comando Supremo (reparto giustizia militare).

Diresse, infatti, questo importante ufficio del P.M. e quelli dipendenti di istruzione e di segretario con grande intelligenza, con scrupoloso zelo, con energica sollecitudine e con squisito tatto, dimostrando spiccate attitudini alle funzioni direttive, tanto che l'Avv. Militare Ispettore addetto al Comando Supremo ebbe a compiacersi vivamente del perfetto funzionamento del servizio di questo Tribunale. Trattò da solo 521 processi, dei quali ben 206 espletati nei soli mesi di Febbraio e Marzo e molto importanti e complicati, facendo tutti i relativi atti di accusa e tutte le requisitorie di cui in alcuni, assai pregevoli, furono pubblicati in riviste giuridiche e in giornali politici, e sostenendo l'accusa in udienza con sottile acume, con grande cultura giuridica e con molto valore oratorio, doti che lo rendono assai atto alle funzioni di P.M. sia presso i Tribunali ordinari che presso le Corti d'Appello e di Assisi. In riconoscimento appunto di tali dati egli è stato destinato, come accennavo innanzi, a dirigere l'ufficio del P.M. presso il Tribunale del 20° Corpo d'Armata mobilitato, con funzioni ancora più delicate ed importanti, avendo quel Tribunale giurisdizione su truppe mobilitate di prima linea⁴³⁴.

Nel 1916 chiese di essere nominato sostituto procuratore del re a Cagliari, ma il procuratore generale ritenne inopportuna la nomina, in quanto Pili, quando aveva prestato servizio nel Tribunale di Cagliari, fece rappresentare in un teatro locale una commedia satirica che provocò i risentimenti di personalità note e specialmente di alcuni avvocati esercenti a Cagliari che formularono apertamente la richiesta di ricusazione come giudice per Pili. Con decreto del 5 novembre 1916 venne comunque nominato sostituto procuratore del re a Cagliari.

rovesciando le urne, i tavoli e le sedie, strappando i fili della luce elettrica per cui si rimase al buio e tutto ciò per impedire la continuazione delle operazioni, e l'epilogo di questi fatti si ebbe nell'udienza del 2 luglio corrente mese colla condanna degli imputati principali, partecipata a codesto Ministero con nota 5 corrente mese. In tanto trambusto non perdettero la presenza di spirito, né la calma il Presidente Pretore Avv. Pili che, opponendosi con fermezza ad ulteriori devastazioni, riuscì a porre in salvo le schede, e nel successivo giorno 29 giugno, a completare le operazioni elettorali, che furono favorevoli a tutti i candidati costituzionali, ed in minoranza a quelli appartenenti al partito socialista [...]" Cfr. MG, Fasc. pers., f. 69872.

⁴³⁴ Cfr. MG, Fasc. pers., f. 69872.

Nel giugno 1917 fu comandato a prestare servizio presso il Tribunale militare di guerra e territoriale di Torino alle dipendenze di quel distretto in qualità di giudice relatore e nel maggio dell'anno successivo fu promosso maggiore nel Corpo della giustizia militare di complemento. Nel giugno 1918 fu nominato maggiore di complemento a disposizione del C.S. per essere destinato nei Tribunali di guerra e il 10 febbraio 1919 fu trasferito al Tribunale militare di Milano con funzioni di giudice relatore. Venne posto in congedo nel giugno 1919.

In occasione della richiesta di Pili del novembre 1921 diretta a ottenere la dichiarazione di idoneità per un eventuale passaggio alle funzioni giudicanti e un trasferimento alla sede di Torino per ragioni familiari e di salute, venne preparata una relazione sul suo stato di servizio:

Il cav. Emanuele Pili, sostituto Procuratore del Re in Cagliari ottenne: 1° un mese di permissione d'assenza (24 maggio-23 giugno); 2° 45 giorni di ferie (15 agosto-30 settembre); 3° altro mese di permissione d'assenza (1 al 31 ottobre); quest'ultima concessione, riferisce il Procuratore generale di Cagliari, venne fatta al Pili per causa di malattia. Alla scadenza dell'ultima permissione d'assenza il Pili non riprese servizio: il Procuratore generale propone pertanto, che dal 1 novembre il medesimo venga privato dello stipendio ai termini dell'art. 13 ordinamento giudiziario. In data 8 novembre, da Torino, il Pili chiede di essere trasferito ad uno qualunque degli uffici giudiziari di Torino e S.E. Soleri fa premura perché siano secondate tali aspirazioni. In data 23 novembre il detto magistrato, fa presente che, con domanda 1 novembre, corredata di certificato medico, aveva chiesto un mese di permesso per infermità. Si fa osservare che la medesima fu trasmessa per competenza al P.G. di Cagliari, il quale avvertì l'interessato che, avendo usufruito del massimo del congedo, non poteva accoglierla.

Il Pili aggiunge, inoltre, di aver chiesto il trasferimento o l'applicazione a Torino, e conclude chiedendo in base a certificato medico che gli sia accordata l'aspettativa per causa di infermità per due mesi, a partire dal 1 novembre [...] ⁴³⁵.

Chiese poi, il 20 agosto 1924, l'ammissione allo scrutinio anticipato, dichiarando di aspirare a entrambe le carriere, con preferenza alla requirente. Il Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Cagliari lo dichiarò meritevole dell'ammissione allo scrutinio anticipato con deliberazione del 16 agosto di quell'anno. Il Consiglio Superiore, nell'adunanza del 21 marzo 1925, dichiarò Pili promovibile a scelta con tre voti per il merito distinto nella sola requirente. Pili presentò richiesta di una migliore classificazione il 28 aprile e il Consiglio Superiore in seduta plenaria lo dichiarò, il 15 luglio 1925, di merito distinto in entrambe le carriere con sette voti – 1 per la scelta.

Venne nominato, per merito distinto, sostituto procuratore generale di Corte d'Appello e destinato a Tempio Pausania con funzioni di procuratore del re il 28 gennaio 1926. Fu poi tramutato a Lanusei il 25 febbraio e poi a Sassari.

Mentre era procuratore del re a Lanusei, Pili ricevette i ringraziamenti del duce per i sentimenti fascisti espressi nella prefazione ai "Lineamenti di un nuovo ordinamento giudiziario" e il segretario federale gli rinnovò per iscritto i "vivissimi complimenti per la magnifica realizzazione dell'assistenziano per i liberati dal carcere dovuta soprattutto alla sua tenace attività", esprimendo anche "ammirazione per la perfetta intonazione fascista del bellissimo discorso inaugurale".

Nel novembre 1927 Pili fu autorizzato ad accettare l'incarico dell'insegnamento di Diritto e Procedura penale per l'anno scolastico 1927-1928 alla Regia Università di Sassari.

Partecipò al concorso per i posti di consigliere di Cassazione e parificati, bandito il 3 febbraio 1928 ma la Commissione non lo ammise alla prova orale.

Il regio avvocato generale militare presentò un rapporto informativo sul servizio prestato da Pili il 24 luglio 1928, riportando una valutazione positiva sulle sue doti e sul suo operato nei corpi mobilitati, scrivendo che Pili aveva sempre dimostrato "distinta cultura giuridica, pronto intuito, facile eloquio, senso preciso ed esatto delle responsabilità e del dovere, carattere ottimo sotto tutti gli aspetti" e che non si risparmiò mai "nell'adempimento del dovere, con intelligente cura e solerzia, rendendosi così veramente benemerito del servizio" ⁴³⁶.

⁴³⁵ Cfr. MG, Fasc. pers., f. 69872.

⁴³⁶ Cfr. MG, Fasc. pers., f. 69872.

Nel novembre 1928 fu autorizzato a continuare per l'anno scolastico 1928-1929 l'insegnamento di Diritto e Procedura penale all'Università di Sassari.

Prese parte anche al concorso per cinque posti di consigliere di Cassazione indetto nel 1929; la Commissione non lo ammise alla prova orale avendo riportato 50 2/10 su 70 punti.

Il procuratore generale di Torino propose, nel suo rapporto del 4 ottobre 1930, che Pili venisse destinato alla Procura generale di Torino, in quanto era "funzionario ottimo ed atto, per i suoi studi e le sue relazioni intorno ai nuovi codici, all'esatta attuazione della nuova legislazione penale".

Pili chiese il 3 luglio 1930 di essere ammesso allo scrutinio per la Cassazione, indetto il 21 giugno, senza specificare aspirazioni di carriera. I capi della Corte di Cagliari, nel rapporto del 26 agosto 1930, lo ritennero meritevole di conseguire la promozione al grado superiore e il Consiglio Superiore, prima Sezione, nella seduta del 19 dicembre 1930, lo dichiarò promovibile per merito distinto, a maggioranza, in entrambe le carriere. Pili fece ricorso il 31 gennaio 1931 per chiedere la revisione dello scrutinio ma le Sezioni unite, nella seduta del 9 dicembre 1931, dichiararono inammissibile il ricorso sulla promovibilità per merito distinto a maggioranza di voti.

I capi di Corte della Procura generale del re di Cagliari, nel loro rapporto del 21 febbraio 1933 diedero di lui le seguenti informazioni, ritenendolo in possesso di tutti i requisiti per esercitare le funzioni di presidente di Corte d'Assise:

Il Procuratore del Re comm. Emanuele Pili ottenne dal consiglio superiore la classifica di merito distinto ed è effettivamente un magistrato di valore eccezionale. Ha ingegno, versatile ed organico; larga, solida e varia cultura; profonda conoscenza delle discipline giuridiche; mente educata a severi ed ordinati studi; acuto e perspicuo criterio giuridico; capacità elevata in ogni ramo di servizio; tatto imparziale; decoro austero; ferma ed equilibrata energia. A tutto ciò si aggiunge l'attività feconda ed instancabile, che emerge anche dall'unito elenco dei lavori compiuti nel 1932, il raro zelo, l'accuratezza della forma sempre corretta ed elegante, l'esemplare dignità della vita pubblica e privata, la moralità specchiata. Si è fatto specialmente ammirare quale pubblico ministero in udienza, tanto di Tribunale che di corte d'assise, acquistandosi meritata fama di oratore poderoso per eloquenza chiara e vibrata, acutezza di intuizione, straordinaria abilità dialettica, vigore ed efficacia di argomentazione, robustezza di pensiero giuridico, parola vivace e colorita, assoluta padronanza della lingua, spirito pronto ed arguto, capacità di tener fronte ai più valorosi campioni del nostro Foro.

Della maturità e profondità dei suoi studi in materia penale il comm. Pili diede vari e luminosi saggi. Prima con molteplici ed apprezzate pubblicazioni, fra cui la dotta monografia sulla "Diffamazione e Pubblica censura", che riportarono lodi lusinghiere di maestri insigni, quali il Manzini ed il Florian. Poscia con l'insegnamento ufficiale, come regolare incarico, del diritto e procedura penale nell'Università di Sassari, che impartì lodevolmente per quattro anni consecutivi. In tale qualità fu incaricato di estendere la relazione sul progetto del nuovo codice di procedura penale, riscuotendo il plauso della facoltà, la quale constatò che 34 degli emendamenti proposti nella detta relazione erano stati accolti nel progetto definitivo.

Alle attitudini del valoroso magistrato non è lecito segnare limiti. Basterà rilevare che ha tutti i requisiti per esercitare in modo inappuntabile le funzioni di presidente di corte d'assise⁴³⁷.

Nell'agosto 1933 chiese di partecipare al concorso speciale per 23 posti di consigliere di Corte di Cassazione e parificati. In tale occasione i capi della Corte così scrissero:

[...] Fin da quando esordì nella carriera il Pili si palesò dotato delle migliori attitudini per esercitare degnamente le funzioni giudiziarie; ed a misura che ascese, i superiori accentuarono i favorevoli giudizi sul suo conto in ordine alla capacità, dottrina, operosità e condotta. La sua opera fu costantemente accompagnata dal plauso generale. Nel 1909 fu encomiato dal ministero perché, quale pretore di Fonni, aveva istruiti circa 1000 processi arretrati. Nel 1911 e 1912 il consiglio giudiziario di Acqui lo classificò di capacità distinta, di molta dottrina ed operosità e di ottima condotta. Nel 1914 il ministero gli tributò uno speciale encomio per la fermezza ed il tatto dimostrati in occasione di disordini avvenuti nel comune di Tricerro durante lo spoglio delle schede per le elezioni amministrative. Richiamato alle armi nel 1915, coprì, fino al 1920, la carica di avvocato fiscale militare presso il Tribunale di guerra, dimostrando sempre distinta coltura giuridica, pronto intuito, facile eloquio, senso preciso ed esatto della responsabilità e del dovere, carattere ottimo sotto ogni aspetto, come riferì l'avvocato generale militare. Moltissimi furono poi gli encomi rivolti al Pili dalla Procura generale e dal ministero per la valentia dimostrata quale P.M. in corte d'assise, dove si fece ammirare come oratore poderoso

⁴³⁷ Cfr. MG, Fasc. pers., f. 69872.

per eloquenza chiara e vibrata, acutezza di intuizione, abilità dialettica, vigore ed efficace argomentazione, robustezza di pensiero giuridico, assoluta padronanza della lingua, parola vivace e colorita, capacità di tener fronte ai più valorosi campioni del foro. I preclari meriti del Pili vennero infine riconosciuti dall'onorevole consiglio superiore, che nel 19 dicembre 1930, lo classificò, a maggioranza, promovibile per merito distinto in entrambe le carriere. Contro tale deliberazione ricorse alle Sezioni Unite, che nel 9 dicembre 1931 dichiararono inammissibile il reclamo. Ai sottoscritti non ha recato sorpresa il fatto che il Pili non trovò soddisfacente la classifica ottenuta. Come hanno altra volta attestato, egli è effettivamente un magistrato di eccezionale valore, degno della massima estimazione. Ha ingegno gagliardo ed organico, larga, solida e varia cultura, profonda conoscenza delle discipline giuridiche, mente educata a severi ed ordinati studi, perspicuo ed acuto criterio, capacità elevata in ogni ramo del servizio. Della maturità e profondità dei suoi studi in materia penale il Pili diede vari e luminosi saggi. Prima con molteplici ed apprezzate pubblicazioni, fra cui la dotta monografia sulla "Diffamazione e Pubblica censura", e poscia come incaricato dell'insegnamento ufficiale del diritto e procedura penale nell'Università di Sassari, che impartì lodevolmente per parecchi anni. In tale qualità estese la relazione sul progetto del nuovo codice di procedura penale, riscuotendo il plauso della facoltà, la quale constatò che 34 degli emendamenti proposti nella detta relazione erano stati accolti nel progetto definitivo. Nel Comm. Pili è inoltre da ammirare il tatto imparziale, il decoro austero, la ferma ed equilibrata energia, l'attività feconda ed instancabile, il raro zelo, l'esemplare dignità della vita pubblica e privata, la moralità specchiata. Le rilevate, impareggiabili doti lo rendono meritevole di promozione immediata a qualunque posto superiore, giacché la sua idoneità non ha limiti. Pur avendo maggiori attitudini per la carriera requirente, è indiscutibilmente idoneo anche per la giudicante ed in modo speciale per le funzioni di presidente di Corte di Assise⁴³⁸.

La Commissione gli attribuì 66 punti, collocandolo al 28° in graduatoria.

Nel marzo del 1934 ci fu contro di lui un ricorso diretto al capo del Governo firmato da Gaspare Guidoni, nel quale Pili venne definito "commendatore demo massonico socialista antifascista" e gli si addebitava di esercitare in modo contrario al fascismo le sue funzioni e di essere legato da rapporti di amicizia con persone del suo paese natale, con precedenti morali e penali non buoni ("marmaglia").

Il procuratore generale di Cagliari lo propose nel settembre 1935 per la nomina a ufficiale dell'Ordine mauriziano.

Venne promosso consigliere di Cassazione in funzioni di presidente di Sezione della Corte d'Appello di Cagliari il 2 marzo 1936 e il 9 marzo fu incaricato delle funzioni di presidente del Circolo di Corte di Assise di Sassari.

Il direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena informò il 21 marzo 1936 che era stato conferito a Pili, il 16 marzo, il diploma di 1° grado al merito della redenzione sociale, con facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro per essersi egli distinto in modo ammirevole nello svolgere opera per la emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni traviati e per l'assistenza ai liberati dal carcere. Il 18 ottobre 1942 venne tramutato alla Corte di Cassazione.

Il 23 gennaio 1943 venne assegnato al Tribunale Supremo Militare di guerra.

Relativamente alle vicende epurative di Pili, si rintracciano, nella copertina del fascicolo di epurazione, le annotazioni relative alla raccolta di informazioni sul magistrato: "apologia controllare scritti" e "moralità molto dubbia, vedasi fascicolo alla Commissione". Tra le note si riporta "segnalato per il collocamento a riposo. 16/10/44".

Un'altra breve nota recita:

Pili Emanuele consigliere di cassazione.

Apologista ed elemento molto pieghevole sotto il fascismo. In qualche scritto è giunto perfino chiedere al "duce" l'onore per i magistrati di costituire il Tribunale speciale, affermando che la magistratura ordinaria era matura e pronta a difendere il regime fascista. Gli ambienti politici sardi hanno più volte protestato con vari ordini del giorno sulla mancata epurazione del Pili⁴³⁹.

Pili venne, il 22 novembre 1944, designato quale componente della Commissione per lo studio della riforma delle leggi di pubblica sicurezza.

⁴³⁸ Cfr. MG, Fasc. pers., f. 69872.

⁴³⁹ Cfr. MG, Fasc. pers., f. 69872.

La vicenda epurativa continua nel 1946, quando il commissario per l'epurazione Peretti Griva scrisse al presidente del Consiglio dei Ministri De Gasperi e al ministro di Grazia e Giustizia il 19 gennaio, per chiedere che venisse considerata come non avvenuta la segnalazione per il collocamento a riposo di Pili, decisione presa sulla base dei chiarimenti presentati dallo stesso Pili, tra cui un esposto scritto⁴⁴⁰. L'11 febbraio lo stesso commissario per l'epurazione Peretti Griva scrisse di non avere riserve su una eventuale promozione di Pili. Il primo presidente della Suprema Corte di Cassazione Pagano nella sua nota dell'8 ottobre 1946, sulla promozione al grado terzo di consigliere di Cassazione di 3 magistrati, riportò le seguenti informazioni su Pili:

Il consigliere Emanuele Pili, che da oltre dieci anni è in possesso del grado 4°, è stato altre volte pretermesso per le note vicende che indussero a designarlo come uno di coloro i quali dovessero venire dispensati dal servizio in base alle leggi contro il fascismo. Peraltro egli presentò esaurienti giustificazioni, sicché nessun provvedimento venne preso a suo carico. Da parte mia debbo dire che egli è un magistrato molto valente, che il presidente titolare della 1° sezione penale, Aloisi, fa di lui le più ampie lodi sotto ogni riguardo e che, essendo egli da tempo il consigliere anziano della detta sezione, ha dovuto più volte, per necessità di servizio, presiedere l'udienza, assolvendo lodevolmente questo incarico⁴⁴¹.

Il presidente della prima Sezione penale ritenne Pili del tutto meritevole della promozione al grado terzo nel suo rapporto dell'8 febbraio 1947:

[...] Come a suo tempo ebbi a riferire, quale Presidente della 1ª Sezione penale di questa Corte Suprema alla quale spetta la competenza di decidere i ricorsi proposti contro le sentenze delle nostre Corti d'Assise, ho avuto modo di apprezzare in maniera particolare quelle redatte dal Pili. Esse spiccavano per spirito d'indipendenza e per senso di equilibrio scaturente dalla serena valutazione delle risultanze processuali e dalla retta applicazione della legge. Erano fra quelle che maggiormente rassicuravano il Supremo Collegio, tanto che venivano quasi tutte confermate. Una sola delle sentenze, contro un certo Mulas, fu oggetto di ampie discussioni nel campo della dottrina. Il Mulas, imputato d'omicidio, era stato assolto dagli Assessori di Sassari, malgrado le prove che lo avevano raggiunto durante il procedimento. Il Procuratore generale aveva proposto ricorso contro l'assoluzione, sostenendo che le prove enunciate dalla stessa sentenza avrebbero dovuto logicamente condurre alla condanna dell'imputato. Nelle more del ricorso, fu sollevata contro tale sentenza una vera campagna di stampa e ne fu autore il difensore del Mulas avv. Escobedo; ma tutte le critiche erano basate sul falso presupposto che l'estensore avesse volutamente creato una sentenza contraddittoria per ottenerne l'annullamento, violando in tal modo l'interesse dell'imputato assolto e sostituendosi arbitrariamente al deliberato degli Assessori. Viceversa tutte le predette accuse risultavano inconsistenti, in quanto la sentenza riportava obiettivamente tanto le risultanze contrarie che quelle favorevoli all'imputato, e bene a ragione concludeva per il proscioglimento dell'imputato stesso per insufficienza di prove. Il Supremo Collegio ne pronunziava quindi la conferma e lo stesso Avv. Escobedo non esitava a riconoscere la correttezza del pronunziato sassarese in una lettera a me diretta subito dopo la pronuncia della sentenza della nostra Corte.

Da circa 5 anni il collega Pili esercita le funzioni di Consigliere presso la 1ª sezione della Suprema Corte che ho l'onore di presiedere, e sovente la presiede egli stesso, dimostrandosi, come ebbi già a manifestare in altra occasione, un magistrato valoroso, un collaboratore prezioso del cui ausilio sono superbo.

Egli è anche, da oltre quattro anni, membro del Tribunale Supremo Militare.

Non debbo infine pretermettere che in questi ultimi tempi il Pili ha partecipato, con dignità di magistrato, ma con non minore efficacia, al recente movimento per la liberazione del nostro territorio dal nemico invasore.

⁴⁴⁰ L'esposto citato non è conservato nel fascicolo personale, in quanto restituito al magistrato, come riportato in una nota del 29 marzo 1947 del capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si informava il Consiglio Superiore della Magistratura che: "L'alto commissariato per l'epurazione, che in un primo tempo aveva proposto a questa presidenza il collocamento a riposo del consigliere di Corte di Cassazione Dr. Emanuele Pili, con lettera 10 gennaio 1945, n. 1079 S.P. ebbe a ritirare la proposta stessa, affermando del tutto chiarita, ai fini epurativi, la posizione di detto magistrato. In conseguenza questo ufficio, aderendo alla richiesta dell'interessato, fin dal 2 febbraio successivo provvide a restituire al medesimo il memoriale di cui è cenno nella lettera sopra distinta, al quale erano altresì allegati 16 documenti originali di appoggio". Cfr. MG, Fasc. pers., f. 69872.

⁴⁴¹ Cfr. MG, Fasc. pers., f. 69872.

In considerazione di quanto ho esposto, manifesto l'avviso che il collega Pili, per i suoi precedenti di carriera, per la sua cultura giuridica, per il modo col quale ha esercitato il suo ufficio, nonché per le particolari attitudini alle funzioni direttive, sia del tutto meritevole della promozione al grado terzo⁴⁴².

Nella seduta del 1° aprile 1947 la prima Sezione del Consiglio Superiore della Magistratura deliberò a voti unanimi il parere contrario per la promozione al grado terzo di Pili con le seguenti motivazioni:

[...] Esaminati i precedenti e le informazioni concernenti il detto magistrato, nonché il modo col quale ha esercitato le sue funzioni ed assolto gli incarichi speciali affidatigli; rilevato che dal punto di vista tecnico egli ha i requisiti, di elevata cultura giuridica e di particolare attitudine all'esercizio di funzioni direttive, per la promozione terzo grado ed in specie per le funzioni requirenti. Ma il consiglio sente di non poter dare parere favorevole per la sua immediata promozione, e ciò per taluni episodi di carriera che lo rappresentano quale persona discussa. A parte il suo comportamento nella sfera delle ideologie politiche sotto il cessato regime, per il quale il consiglio volentieri dà atto della attestazione del commissario per l'epurazione, di avere cioè il dottor Pili chiarito "favorevolmente la sua posizione... ai fini epurativi" (nota 11 febbraio 1946 del commissario Peretti-Griva che lo aveva proposto per il collocamento a riposo a norma dell' D.L.L. 9 novembre 1945 n. 947), la sua personalità appare adombrata da una violenta campagna giornalistica e, quel che più monta, dagli episodi e dalle ragioni che provocarono il suo trasferimento da Cagliari (presidente di corte di assise) a Roma (Corte di Cassazione). In tale occasione il Primo Presidente della Corte d'Appello di Cagliari (nota 12 settembre 1942) e lo stesso Ministero di Grazia e Giustizia (nota 30 settembre 1942) lasciarono intendere che, almeno nell'opinione del pubblico, potesse ritenersi il dottor Pili non insensibile ad interferenze; opinione da intendersi sicuramente localizzata nell'isola natia della Sardegna, ma che, comunque, vela alquanto la cristallina figura di chi deve ascendere ai più alti gradi della magistratura. Calmati gli animi, rasserenati gli spiriti, il dottor Pili, dotato com'è dei requisiti tecnici per ascendere al grado superiore, potrà ancora aspirare alla promozione, evitandosi di destinarlo in uffici della sua isola natia; ma opina il consiglio che sia opportuno soprassedere temporaneamente dalla promozione stessa finché le passioni non si siano placate e con esse eliminato il rischio che sul nome del dottor Pili, elevato a più alto grado di responsabilità e di evidenza, non si riaccendano violente discussioni che menomerebbero il suo prestigio e quello delle elevate funzioni del novello grado [...]⁴⁴³.

Il 16 luglio 1947 Pili produsse, contro questa decisione, un suo memoriale a sostegno dell'istanza di revisione dello scrutinio, corredato da tutta una serie di documenti e testimonianze, chiedendo di essere sentito personalmente e nel caso di promozione di non essere "destinato a Cagliari, essendo le accuse partite da una città della Sardegna":

A. Accuse politiche.

1) Mi si addebitano 20 anni di servilismo fascista. L'accusa ha inizio col falso più spudorato, perché nei primi 10 anni di fascismo io mi sottrassi all'iscrizione effettuati solo nel novembre 1932, quando divenne obbligatoria per tutti i funzionari. (Doc. N. 2 e 3). Anche in seguito ho sempre dato, come magistrato, in processi contro gerarchi fascisti e in danno di costoro, continue e coraggiose prove di indipendenza politica, a causa delle quali fui anzi allontanato per due volte dalla presidenza della corte d'assise di Sassari. Ciò è attestato con richiamo a fatti specifici dall'on. Berlinguer, una delle più spiccate autorità antifasciste, (Doc. n.1) ed è confermato da quasi tutti gli altri documenti.

2) la pretesa apologia fascista a mezzo della stampa si riduce a qualche parola elogiativa contenuta in un solo opuscolo sulla riforma giudiziaria, pubblicato nel 1932, quando le lodi al regime erano diventate un luogo comune e quasi obbligatorio per gli scrittori italiani e stranieri. Ma nel caso specifico il procuratore della Repubblica di Cagliari Buzzi e l'Avv. Mastino attestano la mia riluttanza a inserirvi qualche lode e spiegano lo scopo cui mirava, e non era di propaganda politica, ma di ottenere un miglioramento della giustizia e dei suoi organi. (Doc. n. 2 e 17). Si veda anche la particolare interpretazione del primo presidente della Corte d'Appello di Cagliari S.E. Devilla (Doc. N. 16). Ma la prova migliore della irrilevanza politica di quei fugaci accenni elogiativi è data dal fatto ben significativo che avvocati e personalità antifasciste presero l'iniziativa di festeggiare la mia promozione alla cassazione avvenuta posteriormente (1936) come attestano gli on.li Berlinguer, Abezzi, nonché i magistrati Pioletti e Buzzi (Doc. n. 1, 3, 6, 17). Tale opuscolo sarebbe rimasto sepolto nell'oblio, anche perché stampato in pochi esemplari ad uso concorso, di cui neppure io conservo copia, se l'avv. Bartolomeo Sotgiu di Sassari (che non ha niente a che fare con l'avv. Prof. Giuseppe Sotgiu di Roma) così poco quotato che da parecchi anni ha dovuto lasciare la professione dedicandosi ad altro, non l'avesse

⁴⁴² Cfr. MG, Fasc. pers., f. 69872.

⁴⁴³ Cfr. MG, Fasc. pers., f. 69872.

riesumato alla distanza di ben 13 anni per sfogare rancori che nutriva contro di me per avere io come P. M. chiesto la sua incriminazione e il suo arresto in udienza per oltraggio da lui commesso contro il presidente della corte d'assise di Sassari, dott. Gaias, come attesta l'ex questore di Sassari Ferrari (Doc. n.5). Per attuare la sua vendetta egli ha deformato in malafede il contenuto di quell'opuscolo in un'astiosa censura pubblicata in un giornale di Sassari e poi riprodotto in un giornale di Roma, ora soppresso perché abitualmente diffamatorio. E poiché pare che questi travisamenti siano quelli che hanno determinato la perplessità di codesto consiglio superiore, mi permetto richiamare l'attenzione del medesimo sulla demolizione fattane da un testimone insospettabile qual è l'on. avv. Mastino (Doc. n. 2).

3) Si è anche inventato che avrei manifestato idee fasciste durante il mio insegnamento di diritto e procedura penale presso l'Università di Sassari. Premetto che fu incaricato della docenza dal 1927 al 1931, quando non ero ancora iscritto al fascio, su proposta di professori universitari notoriamente antifascisti, quali i professori Mancaloni e Devilla (Doc. V.1). È voce unanime dei miei discepoli e dei magistrati che assistevano alle mie lezioni (Paoletti, Manca, Senes, Figus, Giorgeni) (Doc. n. 6,7,8,9 e 10); di avvocati che frequentavano le mie esercitazioni di pratica forense, quali l'on. avv. Abezzi (Doc. n. 3), del prefetto e del questore di allora (Doc. 4 e 5), che le mie lezioni erano di carattere prettamente scientifico senza alcun riferimento politico tanto che riscosero anche l'approvazione dei professori antifascisti come rileva l'on. Berlinguer (Doc.n.1). Nè volli mai acquisire benemerienze fasciste, tanto che rifiutai sempre i reiterati inviti a tenere conferenze nell'ente di cultura fascista (Doc. n. 3). Se avessi brigato per ottenere titoli fascisti non avrei subito il ritardo di un anno nella promozione alla cassazione, come è avvenuto appunto perché privo di essi (Doc. n. 2).

4) I miei denigratori mi fanno carico di aver segnalato il nome degli estensori della sentenza di assoluzione dell'on. Lussu e più precisamente quello del consigliere Lobina. L'accusa è ridicola: non vi era bisogno di segnalare nomi noti a tutti essendo stati pubblicati insieme con la sentenza. È tendenziosa, perché creata all'unico scopo subdolo di mettermi in cattiva luce presso l'on. Lussu, ignaro di quanto avvenne in Sardegna dopo la sua partenza per l'estero. Ma soprattutto è falsa: 1° perché fui estraneo a quel procedimento, ed anzi all'epoca dell'omicidio e del processo relativo io non ero più residente a Cagliari, dove essi avvennero, ma a Sassari, quale Procuratore del Re, dove rimasi ininterrottamente fino al 1936, come risulta dagli uniti certificati (Doc. n. 18 e 19). 2° perché non avevo superiorità gerarchica sugli estensori per poterli segnalare; 3° perché ho sempre approvato la predetta sentenza, ritenendola giusta. D'altronde il primo presidente S.E. Devilla spiega che "nessuno attaccò quei giudici e che l'estensore Lobina non ebbe la fortuna che meritava in carriera soltanto a causa di sue vicende familiari e private" (Doc. n. 16) (gli era stata sequestrata in casa la refurtiva proveniente da un furto commesso da un suo figlio arrestato e condannato).

5) Circa l'accusa che avrei dolosamente creato una motivazione contraddittoria per ottenere l'annullamento della sentenza di assoluzione di certo Mulas, mi limito ad osservare che su questo falso presupposto erano basati i pareri di alcuni giuristi e filosofi, provocati dall'avv. Escobedo per far réclame alla sua rivista. Senonché la Corte di Cassazione, con sentenza 13-15 marzo 1942 ha demolito tutta questa costruzione artificiosa, affermando dopo ampia motivazione, a pagina 23: "... nella specie la corte suprema .. ritiene che la pretesa contraddittorietà nella sentenza impugnata non sussiste". Confermando il suddetto falso presupposto S.E. Aloisi, presidente della sezione che pronunciò questa decisione, aggiunge che lo stesso avv. Escobedo ebbe a ricredersi, giacché gli scrisse approvando la sentenza della cassazione e quindi indirettamente anche la mia, in quanto era stata confermata (Doc. n. 15 del presente memoriale e n. 6 del memoriale precedente).

6) La freccia del Parto è rappresentato dall'ultima calunnia, la più spudorata di tutte: che io mi sarei arricchito con profitti di regime. Tutti i rapporti dei miei capi, tutte le dichiarazioni unite al precedente e presente memoriale e tutti gli onesti della Sardegna, concludono la mia indiscussa integrità di cittadino e di magistrato, rilevando che io non ho mai avuto cariche né prebende fasciste. In modo particolare quest'accusa è distrutta dall'autorevole parola dell'on. avv. Mastino (Doc. n. 2). Concludendo su queste sciagurate accuse politiche, non è fuor di luogo osservare che un gruppetto di sassaresi, approfittando del particolare momento politico che consentiva anche reazioni arbitrarie, un po' per rancori personali, un po' per favorire forse nella promozione qualche collega ritenuto meno severo di me, si è arrogato il diritto di parlare a nome di tutta la Sardegna. Attestano invece gli on.li Berlinguer, Abozzi e Mastino che l'accusa fu promosso soltanto "da due o tre sassaresi" mentre "da nessun'altra città sarda mi fu mosso il minimo appunto"; che "le poche corrispondenze pubblicate in qualche giornale di Cagliari e di Roma provenivano da Sassari" e che anzi "l'iniziativa sassarese incontrò la generale disapprovazione nell'isola" (Doc. n. 1, 2, 3) dove godevo e godo della massima estimazione come risulta da tutte le dichiarazioni prodotte. Contrasta poi con la mia pretesa fede fascista il contegno da me tenuto durante il periodo della resistenza clandestina. Dice fra gli altri l'on. Berlinguer che "il Pili si è coraggiosamente adoperato a favore dei perseguitati politici detenuti e ricercati, persino ospitando in casa sua con grave rischio per sé e per la propria famiglia" (Doc. n. 1. Vedi anche il n. II del Collega Toesca).

B. Rapporto Meale.

Ho avuto sentore che il consiglio superiore avrebbe ravvisato qualche ombra in un rapporto di S.E. Meale che fu primo presidente a Cagliari quando io ero presidente di sezione presso quella Corte d'Appello, con l'incarico della presidenza della corte d'assise di Sassari. Ho perciò aggiunto alcuni nuovi documenti che dimostrano

l'assoluta inconsistenza di quel rapporto. Osservo subito che il movente che lo ha ispirato fa onore alla mia indipendenza di magistrato. Personalità degne di fede quanto lo stesso Meale e cioè l'attuale primo presidente De Villa, il procuratore della Repubblica Buzzi, il presidente del Tribunale di Livorno Martini e l'on. Berlinguer (Doc. n. 16, 17, 12, 1) attestano che fu sorpresa la buona fede del Meale, estraneo ed ignaro dell'ambiente, essendosi fermato a Cagliari soltanto qualche mese, da inframmettente fasciste le quali riuscirono a convincerlo di una incompatibilità tra me e il foro di Sassari, che era inesistente. Ciò allo scopo di ottenere il trasferimento onde evitare che, inaccessibile ad ogni forza politica, presiedessi la corte d'assise di Sassari che doveva giudicare il maresciallo di P. S. Sessa, imputato di omicidio, di cui prefettura, questura ed esponenti del partito pretendano l'assoluzione. Risulta pure dalle dichiarazioni dei predetti magistrati Devilla, Buzzi e Martini (Doc. n. 12, 16, 17) che per corroborare tale incompatibilità e per facilitare il mio trasferimento furono presentati a S.E. Meale, artificiosamente travisati, i seguenti piccoli episodi, insignificanti e inconsistenti. Mi si è fatto carico di aver iniziato qualche volta (preciso: due volte soltanto) l'udienza con pochi minuti di ritardo. Ciò è avvenuto a causa di ritardo nell'arrivo del treno da Uta dove pernottavo. Lo stesso primo presidente Meale aveva autorizzato magistrati e funzionari a pernottare fuori città per ragioni di sfollamento disposto dall'autorità militare a causa dei continui bombardamenti di Cagliari (Doc. n. 12, 16, 17). Pare anche che mi sia stata fatta una colpa di aver lasciato la famiglia a Sassari dov'ero stato come Procuratore del Re per 10 anni con lo specioso pretesto che non stava bene che io recandomi dalla mia nuova sede di Cagliari a Sassari per presiedervi la corte d'assise percepissi l'indennità spettantemi. Se così è, rilevo che in un primo tempo non avevo trovato un appartamento a Cagliari e che in un secondo, e cioè dal 1940, era stato ordinato lo sfollamento della città per cui dovevo anzi subire necessariamente la doppia spesa della famiglia Sassari e della mia pensione a Cagliari, dove passavo la maggior parte dell'anno. Comunque l'indennità mi spettava di diritto durante le brevi trasferte dovunque risiedesse la mia famiglia (Doc. n. 12, 16, 17). Si è trovato da ridire circa un suggerimento da me regolarmente dato al presidente del Tribunale di Nuoro. Presiedendo quella corte d'assise avevo più volte dovuto colmare le lacune e le manchevolezze delle istruttorie raffazzonate da giovani giudici inesperti. Per ovviare a questo grave inconveniente, anche come reggente la Corte d'Appello, consigliai al presidente del Tribunale, magistrato anziano ed esperto, di compiere in mancanza dell'istruttore, gli atti più urgenti e importanti nei processi di competenza della corte d'assise, osservando naturalmente le disposizioni dell'ordinamento giudiziario (Doc. n. 12, 16, 17). Come giustamente osserva S.E. Devilla, il suggerimento era più che legale, e d'altra parte, che interesse avrei avuto di darlo, se non per il miglior andamento del servizio? Non basta. Si è giunti a farmi carico di aver suggerito al giudice tutelare un provvedimento che era invece ispirato ad alte ragioni di moralità. Nell'istituto Gesù Bambino di Sassari era ricoverata la minorenni Mele Rosaria perché la madre esercitava pubblicamente la prostituzione a Sassari (Doc. n. 13). In seguito, trasferitasi a Cagliari, si unì in concubinato con un altro uomo, benché fosse ancora vivo il marito. Avendo costei chiesto la restituzione della figlia, io in seguito ad insistenze della Superiore e della Presidente dell'Istituto consigliai il giudice delle tutele a non restituirla onde evitare i pericoli di un ambiente così corrotto. In seguito però il presidente Meale fuorviato da compiacenti informazioni della questura presso la quale l'amante della madre aveva delle aderenze, nonostante le contrarie informazioni dei carabinieri, riprovando il mio operato, ne ordinò la restituzione. Dice la Superiore che la minorenni fu restituita a malincuore per timore che la ragazza appena diciottenne e inesperta, trasferita in un ambiente così immorale, seguisse le orme della madre (Doc. n. 14 e 16). Ho piena fiducia che codesto On.le consiglio superiore vorrà ritenere pienamente dimostrata l'inconsistenza degli addebiti mossimi rimuovendo così la situazione paradossale di un magistrato che per la sua indiscussa indipendenza politica è stato ostacolato e danneggiato prima dai fascisti e poi dagli antifascisti [...] ⁴⁴⁴.

Il 21 febbraio 1948 la Sezione prima del Consiglio Superiore della Magistratura deliberò che Pili fosse meritevole di promozione al grado terzo per tutte le funzioni e particolarmente per quelle requirenti, con le seguenti motivazioni:

Vista la propria deliberazione del 1 aprile 1947, con la quale si esprimeva parere contrario, allo stato, per la promozione al grado terzo del consigliere di Cassazione dott. Emanuele Pili;

Letta la nota del Ministero di Grazia e Giustizia n. 226/734 in data 16 gennaio 1948, con la quale, d'ordine del Ministro, è stata trasmessa per competenza al Consiglio Superiore una documentata istanza del dott. Pili intesa ad ottenere un nuovo esame della propria posizione agli effetti dell'avanzamento al grado superiore;

Riesaminati i precedenti e le informazioni relative al detto magistrato;

Considerato che tale riesame induce a confermare il possesso da parte del dott. Pili dei prescritti requisiti di distinzione, per dottrina giuridica e spiccate attitudini a funzioni direttive;

⁴⁴⁴ Cfr. MG, Fasc. pers., f. 69872.

Che, per quanto riguarda gli atteggiamenti politici che il magistrato può avere assunto sotto il cessato regime fascista devono ritenersi definitive le determinazioni a suo tempo prese dai competenti organi di epurazione, i quali giudicarono non doversi adottare provvedimenti di sorta a carico del Pili;

Che ogni residuale incertezza che poteva ritenersi sussistere, specie nell'opinione del pubblico in Sardegna, circa la sua condotta, deve considerarsi ormai superata, dati i chiarimenti forniti dai Superiori e dallo stesso dott. Pili, che ha tra l'altro dichiarato di non avere alcuna particolare aspirazione di destinazione in Sardegna;

Ritenuto, pertanto, che il dott. Pili possiede tutti i requisiti richiesti dalla legge per ascendere al grado terzo e per esercitarne le funzioni ad esso inerenti, particolarmente quelle requirenti;

Visti gli art. 12 e 41 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, a maggioranza di quattro voti, esprime parere favorevole per la promozione del dott. Emanuele Pili al grado terzo, per tutte le funzioni e particolarmente per quelle requirenti⁴⁴⁵.

Il 22 settembre 1950 fu collocato a riposo per limite di età, e fu nominato procuratore generale onorario della Suprema Corte di Cassazione. Fu assunto dalla presidenza della Regione Sicilia come capo dell'Ufficio legislativo.

Il ministro Piccioni lo elogiò, il 27 ottobre 1950, per "la solerte ed illuminata attività" svolta nel campo della lotta contro il banditismo siciliano.

Il 15 giugno 1952 fu proposto, dal Commissariato dello Stato per la Regione siciliana al Ministero dell'interno, per l'onorificenza nell'ordine cavalleresco al merito della Repubblica italiana, nella cui proposta si riporta tra le altre cose:

Collocato a riposo, nel 1950 per limiti d'età, fu nominato Procuratore generale onorario della Suprema Corte di Cassazione. Fu allora assunto dalla presidenza della Regione Sicilia come capo dell'ufficio legislativo e tuttora disimpegna tali funzioni. S.E. Pili partecipò alla guerra 1915-18 in cui subì mutilazione. Ha la medaglia d'oro al merito della Redenzione Sociale. È grande ufficiale della Corona d'Italia. Dotato di profonda cultura giuridica, S.E. Pili ha pubblicato numerosi noti ed apprezzati articoli su riviste forensi. Ha dato anche alle stampe un volumetto di canti popolari sardi "Nuraghe", che fu favorevolmente giudicato dalla critica letteraria⁴⁴⁶.

Morì il 15 agosto 1960.

4.10.13 PIREDDA Pasquale

Pasquale Piredda nacque a Sorso, in provincia di Sassari, il 15 dicembre 1873, da Giuseppe e Antonietta Solinas. Si laureò in Giurisprudenza all'Università di Cagliari il 16 luglio 1896. Si sposò con Laura Gandolfo nel 1903.

Iniziò la sua carriera nella magistratura nel 1898, quando vinse il concorso con 226 voti, classificandosi 28° in graduatoria; venne nominato uditore giudiziario, destinato alla Regia Procura di Cagliari, il 30 luglio 1898. Fu poi trasferito il 20 febbraio dell'anno successivo alla Corte di Appello di Cagliari, città nella quale ebbe poi le funzioni di vice pretore il 19 luglio successivo.

All'esame pratico, i capi della Corte lo qualificarono di "molta attitudine, sufficiente capacità, condotta regolare, carattere serio e fermo". Venne approvato all'esame con 211 voti e classificato 23°, venendo poi nominato aggiunto giudiziario al Tribunale di Oristano il 28 giugno 1900 e poi trasferito al Tribunale di Milano il 31 marzo 1901.

Venne nominato pretore a Sestri Levante il 10 luglio 1902 e da qui fu tramutato ad Arcidosso il 13 dicembre 1903, in quanto la sede di Sestri Levante era diventata incompatibile⁴⁴⁷, avendo

⁴⁴⁵ Cfr. MG, Fasc. pers., f. 69872.

⁴⁴⁶ Cfr. MG, Fasc. pers., f. 69872.

⁴⁴⁷ Nel trasmettere la domanda di tramutamento di Piredda, il procuratore generale scrisse il 28 novembre 1903 che Piredda era "ottimo funzionario", ma che "si è reso incompatibile nella residenza di Sestri Levante, ove, avendo contratto relazioni intime colla padrona di casa, vedova con tre figli, fu ora costretto a sposarla". Per questo motivo reputava "indispensabile l'allontanamento del Piredda dall'attuale residenza". Piredda chiese di revocare questo

sposato la sua padrona di casa. Anche in questa occasione comunque il procuratore generale lo descriveva come ottimo funzionario, meritevole di tutti i riguardi.

Venne poi tramutato a Campi Bisenzio il 7 febbraio 1904 e il 9 marzo 1905 al primo mandamento di La Spezia. Negli stati caratteristici tra il 1898 e il 1902 venne descritto sempre di capacità e dottrina sufficiente o distinta, di operosità molta, di condotta morale sempre ottima e politica favorevole. Il Consiglio giudiziario presso il Tribunale di Sarzana nella seduta del 29 febbraio 1908 lo ritenne degno della qualifica di ottimo per la sua capacità, dottrina, operosità e condotta. Nel rapporto del primo presidente della Corte d'Appello di Genova alla Commissione consultiva speciale del 7 aprile 1909, vennero confermate le qualifiche di Piredda e si sottolineava che il magistrato era “di sveglia intelligenza” e “al corrente delle più vessate dispute giuridiche e della giurisprudenza”.

La Commissione speciale per lo scrutinio dei pretori, nella seduta del 2 giugno 1908, lo ritenne promovibile a scelta, a maggioranza di quattro voti, con preferenza nella magistratura giudicante, rilevando tra le altre cose che le sentenze esibite “sono pregevoli per correttezza della motivazione e precisione della forma” e che “anche le monografie sono scritte bene, con forma spigliata, e dimostrano molta dottrina e più che sufficiente criterio giuridico”.

Piredda venne quindi nominato giudice di seconda categoria il 25 giugno 1908, restando nella Pretura di La Spezia. Nel 1908 Piredda fu fatto oggetto di un ricorso anonimo, che lo accusava di concedere favori ad alcuni avvocati del luogo, danneggiando il corretto svolgimento della giustizia. Il procuratore generale, il 14 dicembre 1908, inviò un dettagliatissimo resoconto della causa in questione, relativa a una eredità contesa, e concludeva dicendo:

Dalla esatta narrazione di questi fatti, si vede quanta correttezza sia stata seguita dal Sig. Piredda e dal curatore nello svolgersi di questa pratica. E da quanto consta, il ricorso predetto sarebbe stato dettato unicamente dal malanimo di un Avvocato di Spezia, acerrimo nemico del Viglione, il qual ultimo è persona stimabilissima. Il Sig. Procuratore del Re, nello inviarmi le informazioni che precedono, esprime il convincimento che l'opera del Pretore Sig. Piredda, sia immune da qualsiasi censura, non potendo farglisi carico del ritardo occorso nella nomina del curatore a mente dell'art. 980 Cod. Civ. poiché supponevasi che nella eredità non esistesse attivo⁴⁴⁸.

Ci fu un ulteriore ricorso contro di lui nel 1910, anche in questo caso senza fondamento, come riportato nel rapporto del procuratore generale dell'11 gennaio 1911:

Dalle informazioni pervenutemi dal Procuratore del Re di Sarzana⁴⁴⁹, al quale mi sono rivolto, risulta che i favoritismi del pretore Avv. Pasquale Piredda verso l'Avv. Torracca vagamente accennati nel ricorso del Mazzantini sono un parto della fantasia, o meglio della cattiveria di lui, che da tempo nutre odio contro il pretore Piredda e contro l'Avv. Torracca che lo fece condannare per diffamazione.

Il Pretore Piredda, magistrato integerrimo ed imparziale, è in buone relazioni coll'Avv. Torracca come con tutti gli altri legali di Spezia, nessuno dei quali ha mai lamentato che il pretore usi al Torracca speciali riguardi nell'esercizio del suo ministero. Ugualmente ingiustificato è il ricorso nella parte che riguarda il Cancelliere della pretura, sig. Devoto, contro il quale il Mazzantini nutre rancore perché non lo lascia spadroneggiare nell'Ufficio come egli vorrebbe. Tempo fa il Mazzantini entrò a capo coperto nell'Ufficio del Cancelliere e si mise, alla presenza di persone estranee all'Ufficio stesso, a censurare l'opera del pretore, che gli aveva dato torto

trasferimento, ma il Ministero non credette “nemmeno di accogliere la domanda del Piredda in quanto è intesa ad ottenere un'altra pretura nella riviera ligure o nelle vicinanze di Milano”. Cfr. ACS, Mgg, III Vers., f. 66899.

⁴⁴⁸ Cfr. ACS, Mgg, III Vers., f. 66899.

⁴⁴⁹ Nel rapporto del procuratore del re riguardante un pignoramento in danno del comune di La Spezia, del 21 giugno 1911, si legge che Piredda “è da tutti riconosciuto per magistrato onestissimo e scrupoloso, ed è ritenuto incapace di valersi delle sue funzioni a scopo partigiano. Risulta pure che egli si tenne sempre estraneo alle lotte di partito e mai si mostrò contrario all'attuale amministrazione comunale; anzi egli è amico personale del Sindaco Avv. Arturo Paci, in compagnia del quale spesso è stato veduto a passeggio ed insieme al teatro; e quando il Sindaco stesso ebbe una figlia degente nell'ospedale di Sarzana per una operazione chirurgica, il Pretore Piredda colla propria famiglia si recò qui a visitarla. Il pignoramento per cui è reclamo, da tutti ritenuto inopportuno e da alcuno anche illegale, viene attribuito a imponderatezza ed errore di giudizio, ma non a spirito di parte anche da coloro che sostengono l'attuale amministrazione civica, fatte poche eccezioni [...]”. Cfr. ACS, Mgg, III Vers., f. 66899.

in una causa civile; il Cancelliere gli osservò che doveva levarsi il cappello e tenere un contegno più riservato; ma egli continuò sullo stesso tono e se ne andò dicendo che colle sue aderenze avrebbe fatto traslocare il pretore. Dopo pochi giorni il Cancelliere ricevette un biglietto anonimo ingiurioso, e per scritture di confronto poté stabilire che ne era autore il Mazzantini.

Recentemente il Mazzantini si portò in Pretura, nella stanza ove hanno ufficio insieme il Cancelliere Devoto Moisé e l'aggiunto di cancelleria Biso Cesare, chiedendo a quest'ultimo il rilascio pel giorno stesso o pel seguente di due copie di una sentenza civile. Il Biso rispose che a causa del gran lavoro non si poteva aderire al suo desiderio immediatamente, ma che al più presto possibile lo avrebbe accontentato.

A confermare le parole e la promessa del Biso intervenne il Cancelliere Devoto, ma il Mazzantini gli si rivolse contro tacciandolo di prepotente. Allora il Devoto lo invitò ad uscire dall'ufficio, e siccome il Mazzantini lungi dall'ottemperare all'invito stesso ripeteva la parola prepotente, il Devoto lo prese per un braccio e lo accompagnò fuori dell'uscio.

È notorio che il Mazzantini è persona intrigante, litigiosa, prepotente e capace di qualsiasi cattiva azione, a scopo di vendetta e quindi il di lui ricorso, secondo il parere del Procuratore del Re, al quale debbo associarmi, non merita alcuna considerazione⁴⁵⁰.

Piredda venne nominato giudice del Tribunale di Vigevano il 12 agosto 1911 e il 24 maggio 1914 fu tramutato a quello di Milano. Nel 1920-1921 fece parte della Commissione milanese per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e, grazie alla sua opera prestata presso la Commissione, il ministro dei Lavori pubblici lo propose per la nomina a ufficiale della Corona d'Italia.

Piredda chiese di partecipare allo scrutinio anticipato nel 1921 e il Consiglio giudiziario della Corte d'Appello di Milano lo classificò promovibile a scelta nella carriera requirente all'unanimità nella seduta del 12 settembre 1921, dopo aver rilevato che Piredda era “di prontezza d'intuito mirabile, di carattere serio, di retto criterio, di perfetto equilibrio, dignitoso ed energico, di facile ed ornata parola”. Durante la seduta del 13 maggio 1922 del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Milano, riunitosi per fornire al Consiglio Superiore della Magistratura informazioni su Pasquale Piredda si riportarono le seguenti informazioni sul magistrato:

[...] Le qualità veramente eminenti del giudice Cav. Uff. Piredda appaiono tali fin dal principio della sua carriera e durante tutto il suo percorso. Egli è dotato di capacità distinta, di molta dottrina civile e penale e colla sua eccezionale operosità ha sempre esaurito e compie adesso al Tribunale di Milano un lavoro ingente con forte e sano criterio giudiziario. La sua condotta è esemplare. È degno di nota che dal Piredda già nello scorso anno furono stese oltre 150 sentenze e nel primo quadrimestre di quest'anno proporzionalmente questo numero è stato superato avendone già stese circa 90; e ciò sebbene parecchie delle cause decise siano state assai gravi per le questioni risolte e le sentenze stese con ampia, chiara e precisa motivazione, e nonostante abbia atteso pure alla gravosa carica di membro della Commissione dell'equo trattamento pel personale addetto ai servizi pubblici di trasporto il Piredda è stato recentemente classificato a scelta per il P.M. È per questo che il Consiglio giudiziario si permette di segnalare il giudice Piredda Pasquale alla benevola attenzione del Consiglio Superiore⁴⁵¹.

Il 17 gennaio e il 6 febbraio 1923 il primo presidente della Corte di Appello di Milano, proponendo Piredda, in vista della sua imminente promozione a consigliere, per la direzione dell'Ufficio di istruzione del locale Tribunale e poi per la Presidenza del Tribunale di Varese, lo qualificava “magistrato veramente eletto per dottrina, intelligenza, operosità e condotta”, e in possesso di tutti i requisiti necessari per dirigere uffici molto importanti. In occasione dello scrutinio per la giudicante, il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Milano lo definì di “qualità veramente eminenti, di molta dottrina e di eccezionale operosità”, e il Consiglio Supremo, nella seduta del 24 novembre 1922, lo ritenne promovibile a scelta nella giudicante con due voti per il merito eccezionale.

Venne quindi nominato consigliere della Corte di Appello di Milano il 27 agosto 1923.

Nel maggio 1926 venne proposto per il posto di pretore capo della Pretura unificata di Milano, dal primo presidente; ma Piredda lasciò trapelare che non avrebbe assunto volentieri quelle

⁴⁵⁰ Cfr. ACS, Mgg, III Vers., f. 66899.

⁴⁵¹ Cfr. ACS, Mgg, III Vers., f. 66899.

funzioni; il ministro, allora, con una sua nota del 18 maggio, si dichiarò dispiaciuto, perché Piredda sarebbe stato senza dubbio “particolarmente adatto a quel delicato incarico”.

Chiese, il 3 luglio 1930, di essere ammesso allo scrutinio per la Cassazione, indetto nel mese di giugno, dichiarando di aspirare a entrambe le carriere. I capi della Corte di Milano, nel loro rapporto del 30 settembre 1930, lo definirono adatto alla promozione, per il suo grande e pronto ingegno, per la vasta coltura nei rami civile e penale, per la eccezionale operosità e per la dignità della condotta pubblica e privata, con le seguenti motivazioni:

[...] Le informazioni dei superiori dal fascicolo personale risultano sempre ottime. Egli fu qualificato sempre come magistrato di capacità distinta, di molta dottrina sia in materia civile che in materia penale, di moltissima operosità, di ottima condotta morale e politica. Tali caratteristiche possono essere pienamente confermate, poiché il Piredda, come Consigliere di questa Corte, si è dimostrato magistrato di grande e pronto ingegno, di una grande e vasta coltura giuridica tanto nel ramo civile che in quello penale, coltura che egli aumenta continuamente collo studio accurato degli autori e della giurisprudenza, onde il suo parere è ricercato dai colleghi che lo tengono in grande conto. La sua operosità, come Consigliere della prima sezione civile e nello stesso tempo della Magistratura del Lavoro, è eccezionale. Egli si distingue anche per la dignità della sua condotta pubblica e privata. Pertanto possiamo con sicura e sincera convinzione affermare che il Piredda è magistrato valorosissimo, uno dei migliori di questa Corte, che ben può aspirare alla promozione al grado superiore con le più alte classifiche. Benché idoneo anche alla carriera requirente, come venne già riconosciuto dal Consiglio Superiore, noi riteniamo che abbia specialmente attitudini per la giudicante⁴⁵².

Il Consiglio Superiore, nella seduta del 1° dicembre 1930, lo dichiarò promovibile per merito distinto nella carriera giudicante, a maggioranza di quattro voti, riconoscendo buone capacità intellettuali e un sufficiente corredo di nozioni scientifiche e giurisprudenziali, nonostante alcune inesattezze presenti nelle sue sentenze dal punto di vista giuridico e linguistico:

Ebbe una buona classificazione negli esami del concorso di uditore e fin dai primi anni della carriera si fece apprezzare dai Superiori per intelligenza e cultura, serietà e rettitudine di carattere, illibatezza di condotta e grande operosità. Tali favorevoli note caratteristiche ha mantenuto poi costantemente e il rapporto inviato dai Capi della Corte di Milano in occasione del presente scrutinio lo segnala come “magistrato di grande e pronto ingegno e di vasta cultura giuridica, tanto nel ramo civile che in quello penale, cultura che aumenta sempre con lo studio accurato degli autori e della giurisprudenza, onde il suo parere è ricercato dai colleghi, che lo tengono in grande conto”. Il rapporto conclude affermando che il candidato è veramente “valorosissimo e uno dei migliori della Corte”. Le sentenze danno luogo a molte sfavorevoli osservazioni, sia per certe affermazioni inesatte dal punto di vista giuridico e linguisticamente, sia per la costruzione del ragionamento, spesso non chiaro e non ordinato. Tuttavia, in complesso, non mancano di pregio e rivelano capacità intellettuale e sufficiente corredo di nozioni scientifiche e giurisprudenziali. Fatta una sintetica valutazione e tenuto soprattutto conto delle informazioni, eccezionalmente lusinghiere, del Primo Presidente e del Procuratore generale di Milano, la maggioranza dei Commissari opina pel conferimento della massima classificazione, ai fini dell’elevamento al grado superiore, escludendo le funzioni requirenti, per le quali non risultano provate le speciali attitudini occorrenti. Previa votazione palese, il Consiglio dichiara il cav. uff. Piredda promovibile per merito distinto nella giudicante, a maggioranza di quattro voti⁴⁵³.

Piredda fu quindi dichiarato promovibile per merito distinto nella giudicante a maggioranza di quattro voti, e promosso con decreto del 1° febbraio 1932 consigliere di Cassazione, con funzione di presidente della Corte di Assise presso la Corte d’Appello di Cagliari.

Con una lettera dell’8 agosto 1932, il ministro gli rivolse un elogio, “per l’abilità e la perspicacia spiegate nel dirigere un importante dibattimento per omicidio e rapina”.

Nel rapporto del primo presidente della Corte d’Appello di Milano del 6 luglio 1932 relativo ai movimenti in magistratura, viene segnalato, tra gli altri, Piredda per il posto di presidente della settima Sezione penale. Di Piredda si dice che egli “in particolare, dopo avere come componente la 1^a Sezione di questa Corte dato indubbe prove di capacità nelle discipline civili, mi risulta essersi rivelato un eccellente presidente di Assise a Cagliari”. Sulla sua condizione familiare “tiene a

⁴⁵² Cfr. ACS, Mgg, III Vers., f. 66899.

⁴⁵³ Cfr. ACS, Mgg, III Vers., f. 66899.

Milano una figlia maritata, non può portarsi con sé a Cagliari la moglie che è di Levanto e che ha uno stato di salute assolutamente incompatibile con le condizioni climatiche della Sardegna. Ogni volta che vi si è recata, fu colta dalle febbri caratteristiche del luogo. Per questa ragione il Piredda, che pure era affezionatissimo al padre e che aveva interessi proprio nel Cagliaritano, è stato obbligato, dopo il matrimonio, a vivere sempre qui”.

Con decreto del 22 dicembre 1932 venne trasferito a sua domanda alla Corte di Appello di Milano, come presidente di Sezione⁴⁵⁴. Nell’accompagnare la sua domanda, il 17 ottobre 1932, il primo presidente della Corte d’Appello di Milano scrisse:

Mi risulterebbe che con provvedimento in corso verrebbe aumentato di un posto il numero dei Presidenti di Sezione addetti a questa Corte. Ascrivo a bontà di V.E. un siffatto provvedimento e mi affretto a porgerLe i miei più vivi, devoti ringraziamenti. In dipendenza del provvedimento anzidetto, sospinto unicamente dall’interesse del servizio e reso ardito dalla bontà di V.E., già così autorevolmente e tangibilmente manifestatami, mi permetto di esprimere il desiderio di aver qui al sopraccennato posto di Presidente di Sezione il Comm. Dr. Piredda Pasquale, attualmente in funzioni di Presidente della Corte d’Assise di Cagliari.

Il Dr. Piredda, del quale apprezzo le doti di cultura e d’ingegno, era già Consigliere di questa Corte quando gli fu spontaneamente offerta la promozione che egli dichiarò subito di non accettare; accettazione per altro cui successivamente si indusse solo a seguito delle mie esortazioni traenti origine dal compiacimento, dalla simpatia che si riconnettono ad un ben inteso affetto per l’Amministrazione, di vedere ascendere magistrati che all’amministrazione stessa possono veramente rendere segnalati servizi.

Dicevo già che la destinazione a questa Corte del Comm. Piredda risponderrebbe all’interesse vero e sentito del servizio. Ed invero, ove il Dr. Piredda fosse destinato nel mio ufficio, penserei di assegnarlo alla I^a Sezione civile attribuendogli però anche la presidenza del Tribunale delle Acque, oltre che della Sezione Istruttoria, l’una e l’altra ora affidate al Comm. Ronga, le cui non buone condizioni di salute consigliano di esonerarlo da ogni incarico eccedente la presidenza della 3^a Sezione civile. Al Comm. Piredda affiderei anche la supplenza nella Magistratura del Lavoro. Da quanto precede è facile intendere quanti e quali utili servizi potrebbe qui rendere il detto magistrato che, per i lunghi anni da lui trascorsi a Milano, conosce profondamente anche l’ambiente ove sarebbe ben visto ed ottimamente accolto. Ecco perché, Eccellenza, mi permetto di esporLe con spontanea sincerità il mio desiderio che vuol soltanto essere una preghiera all’uomo Illustre che degnamente regge le sorti della giustizia del nostro paese⁴⁵⁵.

In merito a questo trasferimento, la Corte d’Assise di Cagliari chiese, il 13 gennaio 1933, la proroga di trenta giorni del trasferimento di Piredda alla Corte d’Appello di Milano, in quanto il magistrato aveva in quel momento in corso importanti processi e il 18 gennaio 1933 il primo presidente della Corte d’Appello di Milano espone il suo dissenso a tale proroga, in quanto

Il Piredda è stato chiamato qui per presiedere la Magistratura del Lavoro, non potendo l’altro presidente provvedervi da solo, e per il funzionamento del Tribunale delle acque dove sono parecchie e gravi cause in attesa di discussione. Sono parecchi mesi – e cioè da quando il Comm. Bonicelli è stato chiamato alle funzioni di Capo di Gabinetto, che questa Corte è priva dell’opera di un presidente di sezione; e non saprei vedere la ragione sufficiente perché questo stato di cose – pregiudizievole per il servizio – debba ulteriormente protrarsi a beneficio di una altra Corte. Debbo, pertanto, oppormi risolutamente alle pretese che il Piredda continui a funzionare a Cagliari anche per la sessione del febbraio e insistere energicamente perché appena chiusa la

⁴⁵⁴ Cfr. ACS, Mgg, III Vers., f. 66899, Lettera di Pasquale Piredda, nella quale rese note le necessità familiari che lo costringevano a chiedere il tramutamento a Milano o Brescia del 30 agosto 1932: “Mio amico carissimo vedo con dolore che si insiste nella questione della pregiudiziale che non dovrebbe esistere nei miei riguardi. Ti prego di considerare infatti: 1° che io non ho mai voluto nella mia carriera e sempre ho ottenute le promozioni dopo lungo faticoso lavoro; 2° che io non desideravo di andare a Cagliari perché, come ebbi a dichiarare ai Capi, non potevo condurre mia moglie avendo in Sardegna prese le febbri di malaria, ma accettai per obbedienza avendo avuti affidamenti di sollecito ritorno; 3° che io a Cagliari mi trovo in grandissimo, soverchio disagio non potendo condurre la famiglia e vivendo all’albergo; 4° che imploro il tramutamento per vera necessità, non per lasciare il lavoro di assise, e sarei lieto di ottenere il sospirato tramutamento anche come presidente di corte d’assise. Quindi vedi tu, amico mio, di esporre, sia presso S.E. il Ministro, sia presso l’illustre Capo del Personale, la vera condizione di cose, perché in modo assoluto io non faccio parte di quei magistrati che eventualmente hanno cercato di trarre vantaggi dal lavoro di assise. All’amico ho esposta tutta la verità; ed il mio tramutamento a Milano o Brescia non costituirebbe ingiustizia per alcuno. Ti ringrazio intensamente ed invio il mio saluto cordiale, affezionato, riconoscente”.

⁴⁵⁵ Cfr. ACS, Mgg, III Vers., f. 66899.

sessione in corso egli sia invitato a raggiungere la sede di Milano – avvertendo inoltre che già questa concessione mi obbliga a uno spostamento di magistrati ed a modificazioni degli stati di servizio predisposti contrariamente ad ogni legittima previsione⁴⁵⁶.

Piredda venne trattenuto in servizio a Cagliari per quindici giorni.

Durante la permanenza presso la sede di Milano venne diverse volte elogiato dal primo presidente, come si legge per esempio della proposta per il conferimento di una onorificenza del 24 giugno 1941:

Mi onoro riproporVi, per la nomina a Grande Ufficiale nell'Ordine della Corona d'Italia, il presidente di sezione di questa Corte, comm. Pasquale Piredda.

Come ho già riferito coi rapporti 20 gennaio 1939 n. 97, 11 luglio 1939 n. 1001, 15 gennaio 1940, 17 luglio 1940 n. 1186 e 16 gennaio 1941 n. 52, il comm. Piredda è magistrato di pronto ingegno, di grande cultura giuridica, tanto nel ramo civile quanto in quello penale, di notevole operosità e di condotta pubblica e privata esemplare.

Tale fu riconosciuto in tutta la sua non breve carriera, unanimemente, da tutti i suoi superiori, e tale si è specialmente affermato con l'attuale grado, oltre che come presidente della prima sezione di Corte d'Assise di Cagliari, anche e soprattutto presso questa Corte (ove presta servizio dal gennaio 1933) coadiuvando me nella presidenza della prima sezione e presiedendo la sezione speciale per le controversie di lavoro ed infortunistica. In tali uffici egli – difatti – ha dato non dubbie prove di zelo, di dottrina, di sano criterio giuridico e di tatto, rendendo così un segnalato servizio all'amministrazione e conquistandosi la considerazione dei superiori e dei colleghi, e la stima degli avvocati, sicché l'onorificenza per la quale lo propongo sarebbe un doveroso riconoscimento delle doti di questo esimio magistrato e produrrebbe ottima impressione negli ambienti giudiziario e forense. Il Piredda è coniugato senza figli, è di razza ariana.

È ufficiale mauriziano dal 1° giugno 1933 e Commendatore della Corona d'Italia dal 18 aprile 1932⁴⁵⁷.

Il 30 novembre 1943 gli venne conferito il titolo onorifico di primo presidente di Corte di Appello e fu collocato a riposo per raggiunto limite di età dal 15 dicembre 1943.

4.10.14 SANNA Alberto

Alberto Sanna nacque il 30 giugno 1873 a Ozieri, in provincia di Sassari, da Luigi e Margherita Costa. Si laureò in Giurisprudenza e si sposò con Elena Scotti nel 1906, con la quale ebbe un figlio, Luigi.

Entrò in magistratura nel 1897, quando venne approvato agli esami di concorso con 225 5/7 voti, collocandosi al 75° posto in graduatoria. Venne nominato uditore giudiziario l'8 giugno 1897 e il 20 dello stesso mese venne destinato al Tribunale di Sassari. Il 17 marzo 1898 venne nominato vice pretore a Senis e il 24 aprile dello stesso anno venne tramutato a Osilo. Venne nominato aggiunto giudiziario il 25 giugno 1899, continuando a essere reggente vice pretore a Osilo. Durante il suo tirocinio Sanna venne definito “di buona capacità, di sufficiente istruzione, di ottima condotta”.

Il 28 giugno 1900 venne tramutato al Tribunale di Sassari e il 16 agosto fu poi applicato al Tribunale di Nuoro. L'anno successivo, il 30 giugno, venne promosso pretore a Nulvi. Fu poi tramutato a La Maddalena, il 22 ottobre 1903.

Gli stati caratteristici lo designarono sempre di operosità molta, condotta ottima e di capacità comune e sufficiente dottrina nel 1897; di sufficiente capacità e dottrina nel 1900, 1901, 1902, 1903; di molta capacità e dottrina nel 1904 e 1905.

La Commissione Speciale lo dichiarò promovibile a scelta nella seduta del 26 marzo 1908.

Il 29 marzo 1908 venne nominato giudice e continuò nelle sue funzioni di pretore al mandamento La Maddalena. Venne trasferito, a sua domanda, al Tribunale di Tempio il 9 aprile

⁴⁵⁶ Cfr. ACS, Mgg, III Vers., f. 66899.

⁴⁵⁷ Cfr. ACS, Mgg, III Vers., f. 66899.

1911 e il 27 aprile venne applicato alla istruzione dei processi penali, su proposta dei capi della Corte d'Appello di Cagliari, che assicurarono che Sanna, grazie alle sue ottime qualità di magistrato, avrebbe permesso lo svolgimento regolare del servizio.

Il 12 gennaio 1913 venne tramutato, a sua domanda, al Tribunale di Busto Arsizio e il 16 dicembre 1915 al mandamento di Gallarate.

Nel maggio 1918 venne compiuta una indagine nella Pretura di Gallarate, nella quale due aggiunti di cancelleria vennero riconosciuti colpevoli di gravi responsabilità penali. Nell'indagine che venne fatta in merito, si prese in considerazione anche l'operato di Sanna, che venne riconosciuto estraneo ai fatti: l'ispettore del Ministero lo definì "distinto per intelligenza e cultura e di integerrima onestà", ma rilevò che Sanna "non aveva dato prova di grande energia quando venne a cognizione delle frodi commesse dei funzionari" e che nella direzione dell'ufficio aveva seguito un sistema che non aveva contribuito a eliminare il disordine esistente nella cancelleria. Non venne comunque adottato nessun provvedimento contro Sanna, in considerazione dei suoi ottimi precedenti, gli vennero solo suggerite alcune raccomandazioni.

Il 19 maggio 1918 venne, a sua domanda, tramutato al Tribunale di Genova, e, con successivo decreto del 19 dicembre, a quello di Milano, decreto però revocato dopo domanda di Sanna, che in quella occasione venne definito, nel rapporto del 1° gennaio 1919, "magistrato valente, operoso, che nel breve periodo di tempo trascorso a Milano, si era dimostrato pienamente adatto a coprire l'ufficio di giudice in quel Tribunale, ove si richiedevano speciali attitudini".

Il Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Genova, informando per lo scrutinio, ricordò i precedenti di Sanna, ponendo in rilievo le sue ottime qualità di magistrato e concludendo di ritenerlo meritevole di promozione "quale magistrato sceltissimo".

La seconda Sezione del Consiglio Superiore nella seduta del 29 dicembre 1920 lo dichiarò promovibile a scelta nel Pubblico Ministero all'unanimità.

Il 7 aprile 1921 venne nominato, col suo consenso, procuratore a Oristano e il 1° maggio dello stesso anno sostituito procuratore generale presso la Corte d'Appello di Cagliari. Il 12 maggio venne temporaneamente applicato alla Procura generale di Genova. Il 3 maggio 1922 il procuratore generale di Genova riferì che Sanna aveva "dato prova di capacità e di zelo", rendendo "gradita" la sua definitiva sistemazione in quell'ufficio.

Il procuratore generale di Genova, nell'inviare una istanza di Sanna per essere nominato rappresentante il P.M. a Tripoli il 28 marzo 1923, scrisse che Sanna aveva sempre dimostrato spiccate attitudini alle funzioni del P.M. essendo "dotato di acuto criterio giuridico, di molta dottrina sia civile che penale, di facile e facondo eloquio, oltre che di molta energia, operosità, integrità e correttezza nella vita pubblica e privata", definendolo inoltre indubbiamente adatto alle funzioni direttive. Lo stesso procuratore generale propose, il 18 giugno 1923, che Sanna venisse destinato in pianta a quell'ufficio, informando che sarebbe stato utile "conservarlo specialmente per servizio delle assise", visto lo zelo con il quale adempiva alle sue funzioni, nell'interesse della giustizia. Il 13 agosto 1923 venne tramutato alla Procura generale di Genova.

Sanna chiese il 4 luglio 1928 di essere ammesso allo scrutinio, secondo l'avviso pubblicato nel giugno 1928, dichiarando di aspirare a entrambe le carriere. Venne dichiarato promovibile per merito in entrambe le carriere con un voto per il merito distinto dalla prima Sezione del Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 19 ottobre 1928. Sanna fece ricorso alle Sezioni unite contro questa deliberazione e il procuratore generale di Genova accompagnando la sua domanda descrisse i titoli e le benemeranze acquisite da Sanna durante la sua carriera, mettendo in luce in modo particolare l'attività particolarmente efficace di Sanna in Corte d'Assise "dove, sostenendo con dignitosa passione ed abilissima arte oratoria le ragioni dell'accusa anche i più complessi e delicati procedimenti, ognora ad assicurare il trionfo della giustizia".

Le Sezioni unite, il 24 giugno 1929, confermarono la precedente deliberazione.

Il procuratore generale della Corte d'Appello di Genova, nel suo rapporto del 30 settembre 1931, nel proporlo per una onorificenza, lo definì “distinto magistrato che richiamava su di sé l'attenzione del pubblico, del foro e dei superiori per le poderose arringhe pronunciate in Corte d'Assise”.

Nel 1930 il ministro rivolse a Sanna un elogio per l'attività da lui portata avanti in un grave processo per uxoricidio che terminò con una severa condanna nonostante la difesa veramente agguerrita.

Sanna chiese, il 14 giugno 1932, di rinnovare lo scrutinio per decorso triennio da quello precedente, dichiarando di aspirare a entrambe le carriere. Il Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Genova lo ritenne meritevole della migliore classificazione tanto nella magistratura requirente che in quella giudicante, a unanimità di voti, il 14 luglio 1932, con le seguenti motivazioni:

[...] Il Sanna, ovunque, fin dall'inizio della sua carriera, fu molto apprezzato quale studioso, quale magistrato egregio per prudenza, per operosità, per carattere, per spirito di disciplina, per ottima condotta privata e pubblica. Giammai una nota discordante nel suo fascicolo personale. Omettendo elogi riscossi nei primi anni della carriera, che pur tanto bene depongono delle sue attitudini e delle sue ottime doti, è doveroso ricordare almeno i più recenti. Il Procuratore generale di Milano nel 1918 lo definiva ottimo, di capacità distinta, operoso, di condotta morale e politica ineccepibile, molto dotto in materia civile e penale: il Procuratore del Re di Genova nel 1919, avendo avuto il Sanna temporaneamente applicato al suo ufficio, scriveva possedere egli tutte le doti necessarie per la pubblica accusa, avendo prestato un servizio lodevolissimo e prezioso. Fu questa la prova che lo condusse nella magistratura requirente, nella quale, tosto che esordì con le maggiori funzioni, riscosse costante, sincero plauso. Il Presidente delle Assise di Oneglia nel 1921 rilevava nel Sanna fervore e valore, facile ed ornato eloquio, logica stringente, zelo appassionato; nello stesso senso riferiva al Ministero S.E. il Primo Presidente di questa Corte nel 1923, favorevolmente opinando in ordine all'aspirazione del Sanna alle funzioni di Procuratore generale a Tripoli.

S.E. il Procuratore generale di Genova con rapporti che vanno dal 1925 al 1930 varie volte ebbe a rilevare la importanza dell'opera svolta dal Sanna; e, ad occasione del processo Cordera, nel 1925, apprezzava molto la requisitoria analitica, esauriente, persuasiva, il valore spiegato nella lotta con difensori agguerriti e prestanti nell'arringa penale: nel 1927, dopo il servizio di una quindicina all'Assise, rilevava che il Sanna aveva spiegato opera illuminata ed energica, si era rivelato oratore preciso, efficace e convincente, facendo sempre richieste improntate a moderazione e fermezza e pertanto quasi sempre seguite: nel 1928, per la causa Segreto, rilevava che la conferma dell'appellata sentenza dovevasi allo studio poderoso, intelligente, degli atti, alla efficace e persuasiva requisitoria, per la causa contro Giorgi, che in pubblica udienza aveva ucciso il drudo della moglie mentre trattavasi la causa di adulterio, scriveva che, conoscendo le disposizioni della giuria nelle cause passionali, ascriveva a lode del Sanna lo avere con pacatezza e ragionamento severo condotti i giurati all'esemplare verdetto di condanna: e, nel 26 novembre 1928, dando informazioni pel Consiglio Superiore della Magistratura, scriveva tra l'altro: “In special modo parmi doveroso richiamare l'attenzione sull'opera in sommo grado efficace che il cav. Sanna suole svolgere in Corte d'Assise, dove, sostenendo con dignitosa passione ed abilissima arte oratoria le ragioni dell'accusa anche nei più complessi e delicati procedimenti, riesce ognora ad assicurare il trionfo della giustizia”; nel 1930 constatava che nel processo Cesari la poderosa ed ornata requisitoria si era imposta all'attenzione della Corte, ed infine, nello stesso anno, a proposito del processo Gamalero, condannato per omicidio premeditato a 30 anni di reclusione, scriveva a S.E. il Guardasigilli: “la serrata e dotta requisitoria del Sanna nella difficile causa indiziaria ottenne il meritato successo, nonostante gli eloquenti e ripetuti conati dell'agguerrita difesa, riscuotendo l'unanime consenso della pubblica opinione, che ha approvato incondizionatamente il verdetto”. Tanta eccellente attività ha spiegato il Sanna sinora in trentatré quindicine di Assise, in numerosissime udienze nanti questa Corte di Appello.

Dopo l'alta parola del suo superiore immediato sarebbe inutile ricordare altro: tuttavia basta soltanto accennare che vari Presidenti delle Corti di Assise ritennero loro dovere segnalare il Sanna alla Procura Generale, ad occasione d'importantissimi procedimenti, quale argomentatore conciso, serrato, convincente, di molta sagacia, abilissimo a combattere pur da solo, senza ausilio di parti civili, ed a trasfondere nei giurati la propria convinzione.

E fra tali importantissimi dibattimenti vanno ricordati quelli: a) contro Maltagliati Massimo nel dicembre 1922, condannato all'ergastolo per aver assassinato Giberti Gilberto volontario fiumano, uno degli esponenti del Fascio di Massa; b) contro Parodi Attilio nel marzo 1923, condannato all'ergastolo per aver ucciso il ragioniere Cavagnaro, una delle più elette figure del Fascio di Sestri Ponente; c) contro i sovversivi Fruzzetti e Tonarelli condannati alle Assise di Massa nell'aprile 1923 per l'omicidio del carabiniere Dinelli; d) contro Poggi Idelbrando ed altri condannati nel 1924 per l'uccisione di Lubrano, comandante della Squadra Fascista “La Disperata” in Spezia; e) contro Dirindelli condannato per omicidio del maggiore della R. Marina Pellerano; f) contro Gamalero pure condannato per omicidio; dei quali procedimenti alcuni pel tempo in cui si svolsero e per

le persone in essi implicate, altri per difficoltà della prova, tutti ebbero a commuovere l'opinione pubblica, tutti ebbero a presentare difficoltà immense, brillantemente superate.

Di carattere serio e fermo, pur sempre garbato con tutti, il Sanna diede prova di saper mantenere alta la dignità della toga in ogni occasione, e la sua condotta riscosse pure approvazione in due incidenti che vi furono a La Maddalena, uno col Comando Militare Marittimo a proposito di un procedimento penale per contrabbando commesso dai Militari, e l'altro ad occasione di certi affari riguardanti la famiglia Garibaldi. Ed anzi va segnalato l'aver il Sanna con grande acume e con retti principi adottate decisioni nelle gravi ed aspre contese fra i membri della famiglia Garibaldi per il possesso della casa e per la sistemazione delle tombe.

Di grandissima operosità, i certificati dei lavori ovunque compiuti in gran copia ne danno la prova.

Per quanto l'opera del magistrato del Pubblico Ministero precipuamente si svolga oralmente, in buona parte così e si direbbe la più difficile, tuttavia nelle requisitorie scritte, nei motivi di ricorsi in Cassazione, sì come risulta dalle copie esibite, il Sanna rivela uno studioso perfetto, un esimio cultore delle discipline penali. Di che stanno a dimostrare anche le osservazioni dal medesimo fatte nella relazione sulle disposizioni di carattere penale nel progetto del codice marittimo. Di già nella magistratura giudicante sino al 1921, egli conserva appieno tutte le doti necessarie per appartenervi tuttora, per essendosi rivelato un ottimo magistrato del Pubblico Ministero. Ottima è la condotta privata e pubblica del Sanna, profonda la stima di cui è circondato, sincera la sua devozione all'attuale Regime.

Per dare un giudizio complessivo sul Sanna e sull'opera sua, ciò che deve farsi specialmente per chi appartiene al Pubblico Ministero, il Consiglio Giudiziario, mentre lo indica come oratore veramente efficacissimo, dotato, com'è, di parola sobria, concisa, elevata, possente, non esita ad affermare che la sua figura di magistrato, che emerge tra gli altri, non potrebbe presentarsi più nobile e più elevata, più degna di rispetto e di ammirazione.

PQM

Il Consiglio, ad unanimità, fa voti che il Sanna con la migliore classificazione possa giungere al grado superiore tanto nella magistratura giudicante quanto nella requirente⁴⁵⁸.

La Sezione prima del Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 19 maggio 1933, lo dichiarò promovibile per merito in entrambe le carriere, con due voti di merito distinto.

Nell'agosto 1933 chiese di partecipare al concorso speciale per 23 posti di consigliere di Cassazione e parificati. In questa occasione i capi della Corte scrissero:

[...] Quadro di carriera codesto, che non parrebbe dissimile da tanti altri, ma che invece sta a sé. Non soltanto per l'assenza del più lieve fallo, che pure sarebbe stato senza dubbio messo in rilievo, perché il Sanna trascorse molti anni in sedi fatte scabrose dall'agitarsi di particolari interessi, a servizio dei quali si suole esercitare un controllo continuo, spesso maligno sull'opera e sulla condotta del magistrato; ma anche perché l'attenzione dei superiori venne subito attratta dalle belle qualità del giovane funzionario, cui non mancarono spiccati elogi, a cominciare dalla nota 15 dicembre 1900 del presidente del Tribunale di Nuoro.

I soli incidenti che appaiono del fascicolo testimoniano in favore di quella che è la più desiderabile doti di un magistrato, il carattere. Essendo pretore all'isola della Maddalena, si trovò a urtare contro assurde pretese del generale Ricciotti Garibaldi (senior), allora assai influente, e del contrammiraglio Viotti, comandante quella piazza marittima, persone senza dubbio eminenti, ma con tutta probabilità ignare di quello che fosse e dovesse essere un pretore. In ambo i casi il Sanna, giovane di età ma d'alto sentire, seppe difendere con tatto e con energia il prestigio della sua carica, così che gli attacchi si risolsero in approvazioni piene da parte delle superiori gerarchie. Quale si mostrò agli inizi della carriera, Alberto Sanna si mantenne sempre, d'una cortesia e d'una compatezza squisite, non transige né con sé né con altri in quello che è il suo dovere. Nulla di più significativo del suo contegno in questi ultimi tempi, dopo che gli scrutini, con dolorosa sorpresa dei sottoscritti, vi furono avversi. Benché ne abbia molto sofferto, tanto che pareva deciso a non più concorrere e solo per la esortazione dei suoi capi oggi è ancora candidato, egli non diminuì, come altri avrebbe fatto, lo studio, il fervore, l'interesse per il compito, dimostrandosi immune da quello che, con brutta ma efficace parola, si suol chiamare arrivismo.

Non è il caso di insistere sulla grande laboriosità, sulla integrità di vita del Sanna, sulla sua ineccepibile condotta pubblica e privata, sulla ortodossia dei suoi sentimenti politici. Iscritto al locale fascio, egli ha compreso immediatamente i nuovi tempi e vi ha uniformato la sua attività. Sono documenti della collaborazione data alla lotta giudiziaria contro il sovversivismo numerosi processi giunti ad esemplari condanne, quali – per ricordarne solo alcuni – furono quelli del 1922 alle assise di Massa contro l'assassinio del fascista Giberti, eponimo di quel fascio, del 1923 alla stessa corte contro gli omicidi di un carabiniere reale, pure del 1923, alla corte di Genova, contro i soppressori del fascista rag. Manlio Cavagnaro di Sestri Ponenti, e del 1927 e del 1929 alla corte di Genova, in due memorabili giudizi condotti entrambi a identico verdetto, contro gli assassini di

⁴⁵⁸ ACS, Mgg, III Vers., f. 66650

Giovanni Lubrano, caposquadra della M.V.S.N. Fu questa una parte dell'opera sua presso la Procura generale, attivissima, sia nel lavoro interno, sia nelle udienze.

Egli presenta parecchie requisitorie scritte, alcuni ricorsi e brevi osservazioni sulla parte penale del progetto del codice marittimo; e certamente la commissione ne pregerà il dettato eletto, la robusta dottrina, l'acuto argomentare. Ma dove egli eccelle è nei pubblici dibattimenti, in cui la sua parola suona ognora autorevole, ed è riconosciuto da tutti come egli non sia mai trovato nella discussione impari ad alcun avversario, fosse pure una celebrità forense. Ha seduto in corte d'assise per ben 36 quindicine (intere), in processi spesso gravissimi, e citiamo, perché ultimo in ordine di tempo, quello contro il noto Serviati a La Spezia, conclusosi con una condanna a morte, dove l'efficace sua condotta ottenne i più elevati encomi, pure dal superiore ministero.

Della sua oratoria vogliamo sottolineare in modo particolare la umanità, nel senso classico del termine. Nulla in lui di cavilloso, che è indizio sempre di mente meschina, o di convenzionale, che rivela un pensiero pigro. Come hanno, con espressioni sia pure diverse, detto in rapporti elogiativi vari presidenti di corte, è notevole nel Sanna una sensibilità, per la quale, vivificandola con l'alta intelligenza, egli reagisce al dramma che si racchiude in ogni anche modesto procedimento, disponendone gli elementi con nitidezza e colorito.

È per questo che la sua parola è rapida e calda, a pochi incisivi, scintillanti tutt'affatto personale. Si avverte che essa sgorga dall'animo e per ciò attrae e conquide e le sue oneste conclusioni raramente restano senza effetto. Egli è capace di tenere i più alti uffici nell'una e nell'altra magistratura, ma per certo le sue più recenti prove lo raccomandano soprattutto per la requirente.

Alberto Sanna si è da 36 anni prodigato per l'amministrazione della giustizia ed i sottoscritti, che lo amano per l'opera sua illuminata e sapiente, per la infinita bontà e nobiltà dell'animo e per l'altezza della mente, formulano l'augurio commosso e fervido che l'On. commissione voglia concedere il premio ambito a questo magistrato che, per virtù e valore, è veramente eccezionale⁴⁵⁹.

La Commissione gli attribuì punti 62 collocandolo al 57° posto della relativa graduatoria.

Sanna chiese di essere ammesso anche al concorso per 18 posti di consigliere di Cassazione per l'anno 1936 e il procuratore generale del re e il primo presidente della Procura generale della Corte d'Appello di Genova nel trasmettere la sua istanza il 16 giugno 1936 rilasciarono le migliori informazioni sul suo conto, scrivendo:

Del comm. Sanna, sostituto Procuratore generale presso questa R. Procura Generale da 16 anni, parlano con fervore concorde di elogi le deliberazioni dei Consigli Giudiziari e le informazioni dei Capi della Corte in occasione di sua partecipazione ai concorsi precedenti.

Basti ricordare la deliberazione 26 luglio 1928 del Consiglio Giudiziario presso questa Corte di Appello e l'altra del 20 giugno 1932, nelle quali, dopo aver ampiamente posto in rilievo le perspicue doti di ingegno, di dottrina e di carattere di questo valorosissimo magistrato e dopo aver enumerate le non poche benemerienze da lui acquistate nel corso della sua lunga ed illibata carriera, si designa a voti unanimi il comm. Sanna come degnissimo fra i degni di essere chiamato a più alte funzioni, affermandosi "che la sua figura di magistrato, che emerge sugli altri, non potrebbe presentarsi più nobile e più elevata, più degna di rispetto e di ammirazione".

E con non minor intensità di convinzione si esprimono i rapporti informativi dei Capi di questa Corte sotto le date 23 settembre 1933 XI e 31 maggio 1935 – XIII, nei quali la bella figura di magistrato del comm. Sanna è giustamente esaltata e proclamata meritevole di essere finalmente apprezzata e riconosciuta nel suo grande valore. Oggi, dopo quanto di più lusinghiero, di più elogiativo si è detto del comm. Sanna in tali rapporti – che qui si richiamano integralmente – non resta ai sottoscritti che insistere con rinnovato calore di convinzione nel voto – che è anche augurio fervidissimo – che le altissime benemerienze acquisite dal Sanna nella sua illibata carriera, specchio fedele di una esistenza tutta spesa, con illuminata mente, con cuore saldo e con fede inconcussa, nell'interesse supremo della Giustizia, abbiano la meritata ricompensa. Giacché il comm. Sanna ha dato sempre tutto sé stesso alla sua missione di giudice: non distratto mai da ambizioni o da aspirazioni carrieristiche, di una indipendenza rigida e fiera, alieno da ogni sollecitazione, ha prodigata tutta la sua meravigliosa attività nella silenziosa applicazione del suo alto ministero, rendendosi grandemente benemerito nell'amministrazione della Giustizia.

I suoi precedenti di carriera, ampiamente richiamati nelle precedenti note informative, stanno a testimoniare delle eminenti doti di questo magistrato, che ha saputo in ogni grado, in ogni sede, in ogni ufficio meritarsi la stima e l'ammirazione universale, e che anche quando contro di lui ebbero ad accanirsi ingiuste rappresaglie di persone influenti (vogliamo alludere agli incidenti della Maddalena con la famiglia Garibaldi e con l'autorità militare marittima già ricordati nei precedenti rapporti informativi), seppe, per la fermezza del suo carattere, per la fierezza della sua indipendenza, per la saggezza del suo comportamento, imporsi ancora e sempre meglio alla considerazione generale e tenere alto il prestigio e la dignità della giustizia.

⁴⁵⁹ ACS, Mgg, III Vers., f. 66650.

I numerosi elogi che sono raccolti nel suo fascicolo personale dimostrano in modo perspicuo quanto sia stata sempre preziosa la sua opera, che egli svolse con vigile mente, con il sussidio di una nutrita erudizione sia civile che penale, e con rigido ma sereno equilibrio.

Dei meriti da lui acquisiti nei 16 anni di sue funzioni presso questa Procura Generale fanno ampia menzione i due rapporti informativi dei Capi di questa Corte sopra richiamati. Diremo soltanto che esso fu ed è sempre il migliore fra tutti i suoi colleghi, taluno dei quali ha tuttavia avuto quel meritato riconoscimento, che è dolorosamente mancato al comm. Sanna.

A lui vennero sempre affidati gli incarichi più delicati, i processi più gravi, le pratiche più complesse, che egli trattò sempre con rara competenza, con profondo acume, con solerte alacrità. Diresse istruttorie ardue e complicate con sicura visione, con precisa intuizione, con vigorosa maestria, e nell'arringo penale, specie in Corte di Assise, si impose sempre per la poderosa sua oratoria, che ha legato il suo nome alla cronaca e al successo dei processi più gravi e clamorosi.

Egli è ugualmente dotto e profondo tanto nelle discipline civili, quanto in quelle penali: di lui, giudice presso il Tribunale di Genova, riferiva il suo capo mettendo in speciale rilievo la sua rara competenza ed il suo valore in materia civile, onde ben può dirsi che il Sanna è magistrato completo e perfetto sotto tutti gli aspetti.

I suoi lavori giudiziari sono espressione della sua spiccata personalità. Anche se gli argomenti trattati e le questioni risolte si presentano talvolta di scarso interesse (e ciò per cause non addebitabili al magistrato, che non ha libertà di scelta nel suo lavoro), essi però recano sempre l'impronta di una intelligenza versatile e nitida, di una perspicua valutazione dei fatti, di una esatta applicazione della norma giuridica, di una chiara e facile esposizione.

Concludiamo pertanto col dichiarare il comm. Sanna degnissimo fra i più degni di essere assunto a più alto grado, con attitudine per entrambe le carriere, ma spiccatamente per la requirente⁴⁶⁰.

Il primo presidente della Corte d'Appello di Genova, in un suo breve biglietto manoscritto del 30 giugno 1937, riportò alcune informazioni positive su Sanna, vincitore del concorso per la Cassazione, dando parere favorevole all'accoglimento dell'aspirazione di Sanna per il posto di presidente di Sezione presso la Corte di Genova.

Il 23 luglio 1937 venne nominato sostituto procuratore generale di Cassazione in funzioni di avvocato generale presso la Corte di Appello di Napoli e il 16 giugno dell'anno successivo venne trattenuto in servizio oltre al normale limite di età per il collocamento a riposo e nominato procuratore del re a Genova.

Fu infine collocato a riposo a decorrere dal 30 giugno 1943 per raggiunti limiti di età, con il conferimento del titolo onorifico di procuratore generale di Corte di Appello.

⁴⁶⁰ ACS, Mgg, III Vers., f. 66650.

5. Appendice

5.2 Schede sintetiche sui magistrati

5.2.1 Magistrati in funzioni apicali

Aloisi Ugo

Nato il 10 dicembre 1878 ad Artena (RM). Deceduto il 28 settembre 1952 a Roma.

Laureato in Giurisprudenza.

Iscritto al Partito nazionale fascista il 29 ottobre 1932 retrodatata al 3 marzo 1925 perché ex combattente.

Carriera completa

26 maggio 1901 – nominato uditore giudiziario;

7 giugno 1901 – applicato alla Procura generale di Roma;

9 marzo 1902 – nominato vicepretore nel terzo mandamento di Roma;

10 maggio 1903 – nominato aggiunto giudiziario presso il Tribunale di Roma;

14 giugno 1903 – applicato all'Ufficio istruzione penale presso il Tribunale di Roma;

15 dicembre 1904 – cessato dall'applicazione;

15 gennaio 1905 – destinato per tre mesi in applicazione all'Ufficio d'istruzione del Tribunale di Lucca;

11 maggio 1905 – nominato pretore a San Leo (Pesaro e Urbino);

24 luglio 1905 – richiamato a sua domanda al precedente posto di aggiunto giudiziario e destinato presso la Procura di Mondovì (Cuneo);

19 agosto 1905 – tramutato alla Regia Procura di Avellino;

6 ottobre 1905 – tramutato alla Regia Procura di Roma;

16 novembre 1905 – nominato vicesegretario di terza classe di carriera amministrativa nel Ministero;

23 giugno 1907 – nominato segretario di terza classe;

9 luglio 1908 – nominato segretario di prima classe;

27 gennaio 1910 – nominato primo segretario di seconda classe;

11 dicembre 1910 – promosso alla prima classe;

28 dicembre 1915 al 15 ottobre 1919 – maggiore nel Corpo della Giustizia Militare;

30 gennaio 1916 – caposezione di seconda classe;

29 gennaio 1920 – nominato giudice di seconda classe trattenuto in funzione di caposezione e collocato fuori ruolo;

20 dicembre 1923 – nominato per merito distinto consigliere di Corte d'Appello continuando nelle precedenti funzioni;

15 gennaio 1928 – nominato consigliere della Corte di Cassazione del Regno e posto fuori ruolo perché incaricato di studi legislativi (assunse gli incarichi di vice presidente della Commissione per la revisione e il coordinamento delle leggi finanziarie, presidente del Comitato per i progetti dei nuovi codici penali militari, insegnante di procedura penale nella Scuola di perfezionamento presso la Regia Università di Roma);

1929 – nominato agente generale del Governo in una vertenza col Venezuela e primo delegato nella Conferenza di Ginevra per la prevenzione e la repressione del falso nummari;

4 gennaio 1932 – richiamato in ruolo con titolo e funzioni di presidente di Sezione di Corte di Cassazione;

1932 – nominato membro della Delegazione italiana e Relatore generale nelle Conferenze internazionali di Diritto comparato tenutesi all'Aja;

21 dicembre 1936 – nominato membro effettivo del Consiglio Superiore della Magistratura per il biennio 1° gennaio 1937 – 31 dicembre 1938;

1937 – nominato capo della Delegazione italiana nella Conferenza al Cairo in tema di scavi archeologici e membro della Delegazione italiana e relatore generale nelle Conferenze internazionali di Diritto comparato tenutesi all'Aja;

1938 – nominato capo della Delegazione italiana nella Conferenza al Cairo per l'unificazione d'istituti fondamentali del Diritto penale;

5 dicembre 1947 – collocato, col suo consenso, fuori ruolo per attendere a studi legislativi;

5 dicembre 1948 – mantenuto in funzione per attendere a studi legislativi;
15 gennaio 1949 – mantenuto in funzioni in soprannumero;
1° ottobre 1949 – collocato a riposo.

Onorificenze: Cavaliere, Ufficiale, Commendatore, Grande Ufficiale, Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia; Cavaliere, Ufficiale, Commendatore, Grande Ufficiale, Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Cavaliere della Legione d'Onore. Commendatore dell'Ordine della Stella di Romania.

Fonti: ACS, Mgg, III Vers., f. 69296; ACS, Mgg, CE, b. 66, f. 921.

Azara Antonio

Nato il 18 gennaio 1883 a Tempio (SS). Deceduto il 20 febbraio 1967 a Roma.
Laureato in Giurisprudenza.

Carriera completa

6 luglio 1907 – nominato uditore giudiziario;
23 agosto 1907 – destinato a prestare servizio presso il Tribunale di Tempio;
26 aprile 1908 – destinato a prestare servizio presso la Pretura di Tempio;
29 ottobre 1908 – destinato in temporanea missione di vice pretore nel mandamento di Quartu Sant'Elena;
7 gennaio 1909 – nominato giudice aggiunto al Tribunale di Genova;
29 gennaio 1911 – nominato in seguito a concorso, segretario di quarta classe nel Ministero di Grazia e Giustizia a Roma;
30 aprile 1911 – promosso alla terza classe;
28 gennaio 1912 – promosso alla seconda classe;
28 febbraio 1914 – promosso alla prima classe;
27 aprile 1919 – nominato 1° segretario di seconda classe;
29 gennaio 1920 – nominato giudice di terza categoria e trattenuto al Ministero di Grazia e Giustizia;
15 marzo 1920 – nominato 1° segretario;
19 gennaio 1928 – nominato per merito distinto consigliere di Corte d'Appello di Roma;
18 giugno 1931 – nominato per merito distinto in seguito a concorso per titoli ed esame consigliere della Corte di Cassazione del Regno a Roma;
25 giugno 1931 – collocato fuori ruolo perché incaricato di speciali studi legislativi;
15 ottobre 1936 – nominato presidente di Sezione della Corte di Cassazione del Regno continuando a rimanere fuori ruolo per attendere a studi legislativi ai sensi dell'art. 158 del RD 30/12/1923, n. 2786;
12 novembre 1936 – temporaneamente destinato a esercitare le funzioni proprie del grado di presidente di Sezione della Corte di Cassazione del Regno, continuando a rimanere fuori ruolo;
2 maggio 1939 – richiamato in ruolo e destinato con le stesse funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione del Regno;
30 marzo 1942 – nominato presidente titolare della seconda Sezione civile nella stessa Corte;
30 marzo 1942 – nominato componente della Commissione centrale per la decisione dei ricorsi contro le deliberazioni dei consigli giudiziari riguardanti l'ammissione dei magistrati al concorso per la promozione a consigliere d'Appello e parificati per il biennio 1941-43;
9 settembre 1944 – promosso giudizio di epurazione;
8 novembre 1944 – prosciolto dalla Commissione di epurazione;
27 novembre 1944 – presentato ricorso da parte dell'alto commissario contro la decisione di primo grado;
28 marzo 1945 – respinto da parte della Commissione Centrale il ricorso dell'alto Commissario;
22 febbraio 1948 – collocato in aspettativa perché candidato alle elezioni per il Senato della Repubblica;
21 ottobre 1948 – richiamato in servizio;
13 febbraio 1951 – nominato procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione;
18 gennaio 1953 – collocato a riposo;
25 giugno 1953 - 11 giugno 1958 – eletto senatore della Repubblica nella seconda Legislatura.

Onoreficienze: Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia, Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia, Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia, Grande Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia, Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia. Cavaliere dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Ufficiale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Commendatore dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Grande Ufficiale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Cavaliere Legion d'Onore, Ufficiale Legion d'Onore.

Fonti: ACS, Csc, Fasc. pers., b. 58, f. 853; ACS, Mgg, Ce, b. 2, f. 5; ACS, Mgg, Ce, b. 10, f. 155.

Brasiello Teucro

Nato il 14 luglio 1876 a Napoli.

Laureato in Giurisprudenza all'Università di Napoli il 19 luglio 1898.

Iscritto al Partito nazionale fascista il 1° dicembre 1923.

Carriera completa

21 maggio 1901 – nominato uditore presso i collegi giudiziari;

14 giugno 1901 – destinato uditore presso la Procura Generale di Napoli;

6 gennaio 1902 – destinato uditore presso la Corte d'Appello di Napoli;

18 agosto 1902 – destinato a esercitare le funzioni di vicepretore nel 10° mandamento di Napoli⁴⁶¹;

10 maggio 1903 – promosso aggiunto giudiziario presso la Regia Procura di Napoli⁴⁶²;

26 settembre 1904 – tramutato al Tribunale di Napoli ed applicato all'Ufficio istruzione di processi penali;

11 maggio 1905 – promosso pretore e destinato a Montesano (Salerno);

20 ottobre 1905 – tramutato al mandamento di Cervinara;

16 agosto 1906 – tramutato al mandamento di Ariano di Puglia in cui non prese possesso;

26 agosto 1906 – richiamato al mandamento di Cervinara revocandosi il precedente decreto⁴⁶³;

30 maggio 1909 – promosso giudice di seconda categoria continuando a esercitare le funzioni di pretore del mandamento di Cervinara;

15 giugno 1909 – collocato nella terza categoria del ruolo dei giudici e sostituti procuratori del Re;

14 novembre 1914 – promosso alla seconda categoria;

21 gennaio 1915 – nominato sostituto procuratore del Re presso il Tribunale di Napoli;

20 dicembre 1923 – nominato per merito distinto procuratore del Re presso il Tribunale di Foggia;

21 agosto 1924 – nominato sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Napoli cessando dalle anzidette funzioni;

6 agosto 1927 – incaricato del giudizio di idoneità dei vicepretori aspiranti a un incarico retribuito nel distretto della Corte d'Appello di Napoli;

4 dicembre 1927 – nominato Consigliere della Corte di Cassazione del Regno;

13 giugno 1929 – nominato col suo consenso sostituto procuratore generale di Corte di Cassazione e destinato alla Corte d'Appello di Napoli con le funzioni di avvocato generale;

16 marzo 1931 – designato quale terzo arbitro per la definizione della controversia sorta fra la Società Partenopea di Navigazione e la Società Anonima Cantieri Navali "Franco Tosi";

2 dicembre 1935 – nominato procuratore generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro;

5 settembre 1938 – collocato fuori ruolo col suo consenso;

13 settembre 1938 – temporaneamente destinato a esercitare le funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione del Regno;

16 maggio 1940 – richiamato in ruolo e nominato presidente di Sezione della Corte di Cassazione del Regno;

⁴⁶¹ Altrove in MG, Fasc. pers., f. 69642, si riporta la data dell'11 agosto.

⁴⁶² Altrove in MG, Fasc. pers., f. 69642, si riporta la data del 30 maggio.

⁴⁶³ Altrove in MG, Fasc. pers., f. 69642, si riporta la data del 22 agosto.

28 agosto 1943 – nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso per titoli per 33 posti di Consigliere di Corte d'Appello;
13 aprile 1944 – collocato a riposo da parte della RSI;
26 giugno 1944 – istanza per ascendere al grado superiore nella Corte di Cassazione o, se non fosse possibile, il posto di primo presidente o procuratore generale della Corte d'Appello di Roma;
20 ottobre 1944 – promosso giudizio di epurazione con richiesta di dispensa dal servizio;
29 novembre 1944 – conclusioni di proscioglimento della Commissione di epurazione per i dipendenti dal Ministero di Grazia e Giustizia;
23 dicembre 1944 – ricorso contro la decisione della Commissione Centrale per l'epurazione da parte dell'Alto commissario;
24 febbraio 1945 – nulla osta per il conferimento dell'incarico di arbitro nella controversia tra la ditta Giachetti e la Società Elettrica Sarda;
11 aprile 1945 – decisione della Commissione Centrale di rigetto del ricorso dell'Alto Commissario, confermando quindi il proscioglimento di Brasiello.
20 giugno 1946 – istanza per il mantenimento in servizio;
14 luglio 1945 – collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età;
16 luglio 1946 – dichiarazione di non luogo al trattenimento in servizio.

Onorificenze: Cavaliere, Ufficiale, Commendatore e Grande Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia. Cavaliere, Ufficiale e Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro

Fonti: ACS, Mgg, CE, b. 6, f. 699; MG, Fasc. pers., f. 69642; ACS, Csc, Fasc. pers., b. 56, f. 837.

Casati Ettore

Nato il 24 marzo 1873, a Chiavenna (Sondrio). Deceduto a Roma l'14⁴⁶⁴ agosto 1945 (in servizio). Laureato in Giurisprudenza. Iscritto al Partito nazionale fascista dal 29 ottobre 1932.

Carriera completa

21 maggio 1895 – nominato uditore giudiziario;
18 giugno 1895 – assegnato alla Regia Procura di Padova;
19 gennaio 1896 – destinato a esercitare le funzioni di vicepretore nel primo mandamento di Padova;
10 maggio 1897 – approvato nell'esame pratico di aggiunto giudiziario;
8 giugno 1897 – nominato aggiunto giudiziario presso il Tribunale di Pallanza;
19 giugno 1898 – tramutato al Tribunale civile e penale di Milano;
25 giugno 1899 – nominato pretore del mandamento di Sampeyre;
8 novembre 1899 – tramutato a Luino;
2 settembre 1904 – tramutato alla pretura urbana di Livorno;
13 dicembre 1906 – tramutato al mandamento di Livorno;
29 dicembre 1907 – nominato giudice con funzioni di pretore;
26 aprile 1908 – tramutato al Tribunale di Milano a sua domanda cessando dalle suddette funzioni;
30 giugno 1910 – promosso alla prima categoria dal 1° maggio 1910;
10 giugno 1913 – assegnato alla seconda categoria dei giudici e sostituti procuratori del Re dal 1° gennaio;
15 giugno 1915 – promosso alla prima categoria dal 1° marzo;
29 agosto 1918 – nominato, col suo consenso, procuratore del Re presso il Tribunale di Breno;
10 agosto 1919 – tramutato a Sanremo;
27 maggio 1922 – nominato a sua domanda consigliere della Corte d'Appello di Genova;

⁴⁶⁴ Nel fascicolo personale in ACS, Csc, Fasc. pers., b. 43, f. 767 si ritrovano diverse lettere e un appunto manoscritto con la data del 14. In altre schede biografiche sono riportate date diverse: il 18 agosto nella voce enciclopedia Treccani e sulla scheda dell'Anpi, l'8 agosto nella pagina a suo nome su Wikipedia.

19 luglio 1924 – nominato consigliere della Corte di Cassazione del Regno, a decorrere dal 13 novembre 1924;

5 giugno 1933 – nominato sostituto procuratore generale di Corte di Cassazione e conferiti il titolo e le funzioni di presidente generale presso la Corte d'Appello di Ancona;

8 giugno 1933 – posto fuori del ruolo organico della magistratura e incaricato di studi legislativi;

9 novembre 1933 – richiamato in ruolo e nominato, col suo consenso, primo presidente della Corte d'Appello di Aquila;

27 novembre 1933 – nominato col suo consenso presidente di Sezione della Corte di Cassazione del Regno;

21 dicembre 1936 – nominato membro effettivo del Consiglio Superiore della Magistratura, per il biennio 1937-1938;

10 gennaio 1934 – nominato presidente di Sezione della Corte di Cassazione;

24 ottobre 1941 – nominato primo presidente della Corte Suprema di Cassazione;

20 marzo 1943 – trattenuto in servizio oltre il normale limite di età di collocamento a riposo;

28 giugno 1943 – nominato presidente della Corte disciplinare della Magistratura, biennio 1943-1945;

18 febbraio 1944 – nominato Ministro di Grazia e Giustizia;

18 febbraio 1944 – dichiarato d'ufficio dimissionario dall'impiego a decorrere dal 1° novembre 1943 con perdita del diritto a pensione dalla RSI;

1° agosto - 30 settembre 1944 – nominato presidente dell'Alta Corte di Giustizia;

2 ottobre 1944 – nominato componente della Commissione per gli affari del personale dipendente dal Ministero di Grazia e Giustizia;

1° marzo 1945 – nominato presidente del Consiglio Superiore della Magistratura;

8 agosto 1945 – deceduto.

Onorificenze: Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia, Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia, Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia, Grande Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia, Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia. Ufficiale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Commendatore dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Grande Ufficiale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

Fonti: ACS, Csc, Fasc. pers., b. 43, f. 767; Mgg, III Vers., f. 67264.

Cipolla Ettore

Nato il 1° luglio 1875, a Villalba (Caltanissetta). Deceduto il 21 aprile 1963 a Palermo.

Laureato in Giurisprudenza all'università di Palermo il 26 giugno 1896.

Iscritto al Partito nazionale fascista il 29 ottobre 1932 presso il fascio di Roma; iscritto all'Unione nazionale fascista del Senato dal 1939.

Carriera completa

24 giugno 1899 – nominato uditore giudiziario;

29 luglio 1899 – destinato alla Procura generale presso la Corte d'Appello di Palermo;

4 gennaio 1900 – destinato a esercitare le funzioni di vice pretore a Niscemi, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare;

2 maggio 1901 – nominato aggiunto giudiziario al Tribunale di Palermo;

10 maggio 1903 – nominato pretore di Butera;

21 febbraio 1904 – tramutato a Villarosa;

25 maggio 1905 – tramutato a Bronte;

19 novembre 1905 – tramutato a sua domanda a Piana dei Greci;

12 aprile 1908 – tramutato a sua domanda a Misilmeri con le stesse funzioni;

19 agosto 1908 – temporaneamente autorizzato a compiere le funzioni di pretore della pretura di Marineo;

17 settembre 1908 – nominato sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e penale di Caltanissetta;

10 giugno 1913 – assegnato alla seconda categoria a decorrere dal 1° gennaio 1913;

19 novembre 1914 – applicato per 4 mesi alla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Palermo con funzioni di sostituto procuratore generale;

21 marzo 1915 – confermato nell’applicazione dall’1° aprile 1915 a tutto novembre 1915;

5 dicembre 1915 – confermato nell’applicazione per altri 6 mesi;

28 maggio 1916 – confermato nell’applicazione per altri 6 mesi;

20 luglio 1916 – tramutato alla Regia Procura presso il Tribunale civile e penale di Ferrara, continuando nell’applicazione anzidetta;

30 novembre 1916 – confermata l’applicazione per altri 6 mesi;

10 maggio 1917 – confermato nell’applicazione per altri 6 mesi;

29 novembre 1917 – confermato nell’applicazione per altri 3 mesi;

17 febbraio 1918 – confermato nell’applicazione per altri 6 mesi;

29 agosto 1918 – confermato nell’applicazione per altri 6 mesi;

13 febbraio 1919 – confermato nella stessa per un altro anno;

11 febbraio 1919 – promosso alla I categoria;

8 febbraio 1920 – confermato nell’applicazione per un altro anno;

27 febbraio 1921 – confermato nella detta applicazione per un altro anno;

5 marzo 1922 – cessato dall’applicazione e tramutato alla Regia Procura di Aquila;

14 giugno 1922 – tramutato a sua domanda alla Regia Procura di Palermo;

23 luglio 1922 – nominato per merito eccezionale procuratore del Re presso il Tribunale civile e penale di Vigevano, e temporaneamente applicato alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo;

24 dicembre 1922 – nominato sostituto procuratore generale presso la Corte d’Appello di Palermo;

11 novembre 1927 – nominato per merito distinto consigliere di Corte di Cassazione destinato col suo consenso alla Corte d’Appello di Palermo per esercitarvi le funzioni di presidente di Sezione;

27 luglio 1928 – nominato col suo consenso sostituto procuratore generale alla Corte di Cassazione del Regno;

23 giugno 1932 – conferiti titolo e funzioni di procuratore generale presso la Corte d’Appello di Trieste;

13 maggio 1935 – posto a disposizione del Ministero di Grazia e Giustizia e collocato col suo consenso fuori del ruolo organico della magistratura, e applicato alla Procura generale presso la Corte di Cassazione del regno a Roma per sostituirvi in caso di impedimento l’avvocato generale ed esercitarne le funzioni;

21 dicembre 1936 – nominato membro effettivo del Consiglio Superiore della Magistratura per il biennio 1° gennaio 1937 – 31 dicembre 1938;

12 maggio 1938 – destinato a rappresentare il Pubblico Ministero avanti il Senato costituito in Alta Corte di Giustizia per la restante parte della XXIX legislatura a decorrere dall’1° luglio 1938;

1939 – nominato Senatore del Regno;

8 aprile 1940 – richiamato in ruolo e nominato avvocato generale presso la Corte di Cassazione del Regno;

18 giugno 1943 – nominato avvocato generale del Consiglio Superiore della Magistratura presso la Corte Suprema di Cassazione;

20 aprile 1944 – collocato a riposo per speciali motivi di servizio dalla RSI;

6 agosto 1944 – collocato fuori dal ruolo della magistratura;

4 ottobre 1944 – deferito dall’alto commissario aggiunto Scoccimarro per partecipazione attiva alla vita politica del fascismo e manifestazioni ripetute di apologia fascista con la proposta di dispensa dal servizio;

8 giugno 1945 – collocato a riposo per raggiunto limite di età, con il titolo onorifico di procuratore generale della Corte Suprema di Cassazione;

20 giugno 1945 – prosciolto dalla Commissione di epurazione dagli addebiti;

1947 – eletto con il Blocco liberaldemocratico qualunquista al Parlamento Regionale Siciliano.

21 aprile 1963 – deceduto.

Onorificenze: Cavaliere, Ufficiale, Commendatore, Grande Ufficiale e Cavaliere di Gran Croce della Corona d’Italia. Cavaliere, Commendatore, Grande Ufficiale, Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Mauriziano.

Fonti: ACS, Mgg, III Vers., f. 67385; ACS, Csc, Fasc. pers., b. 58, f. 861; ACS, Mgg, CE, b. 10, f. 6; ACS, Mgg, CE, b. 13.

Coco Nicola

Nato il 3 ottobre 1882 a Umbriatico (Catanzaro). Deceduto il 3 maggio 1948.

Laureato in Giurisprudenza.

Iscritto al Partito nazionale fascista nel 1932.

Carriera completa

11 luglio 1906 – nominato uditore giudiziario;

31 luglio 1906 – destinato al Tribunale di Napoli;

6 aprile 1907 – destinato alla Regia Procura di Napoli;

30 maggio 1907 – destinato in temporanea missione di vicepretore a Martirano (Catanzaro);

24 maggio 1908 – nominato giudice aggiunto di seconda categoria presso alla Regia Procura del Tribunale di Lagonegro (Potenza);

20 maggio 1909 – destinato con le funzioni di pretore del mandamento di Moliterno (Potenza);

20 aprile 1910 – promosso alla prima categoria dal 1° aprile 1910;

7 maggio 1912 – approvato all'esame di concorso per le promozioni di merito a giudice o sostituto procuratore del Re;

15 dicembre 1912 – nominato per merito giudice di seconda categoria, continuando nelle funzioni di pretore a Moliterno;

15 giugno 1913 – collocato nel ruolo della terza categoria;

5 aprile 1914 – nominato a sua domanda sostituto procuratore del Re presso il Tribunale di Cassino;

1915-17 – docenza presso la Scuola allievi ufficiali della Regia Guardia per la P.S. e presso la Regia Scuola tecnica di Polizia;

31 dicembre 1915 – promosso alla seconda categoria dal 1° ottobre 1915;

22 aprile 1917 – tramutato a sua domanda alla Regia Procura presso il Tribunale di Roma;

16 agosto 1922 – nominato capogabinetto del sottosegretario delle Belle Arti;

20 dicembre 1933 – designato componente della Consulta per la tutela delle bellezze naturali;

17 aprile 1924 – addetto alla prima presidenza della Corte di Cassazione del Regno e in servizio presso l'Ufficio del Massimario; posto temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura;

30 aprile 1925 – nominato, per merito distinto, sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Ancona, restando fuori ruolo e addetto alla prima Presidenza della Corte di Cassazione del Regno;

15 maggio 1930 – richiamato in ruolo e nominato consigliere della Corte di Cassazione del Regno;

10 gennaio 1936 – designato alla Commissione dei ricorsi in materia di proprietà intellettuale;

16 dicembre 1937 – nominato procuratore generale presso la Corte d'Appello di Cagliari;

21 febbraio 1938 – collocato col suo consenso fuori ruolo e temporaneamente destinato a esercitare le funzioni proprie del suo grado presso il Tribunale superiore delle acque pubbliche;

25 aprile 1938 – destinato a esercitare temporaneamente le funzioni proprie del grado di presidente di Sezione della Corte di Cassazione del Regno;

13 aprile 1944 – collocato a riposo per speciali motivi dalla RSI;

19 settembre 1944 – deferito alla Commissione di primo grado per l'epurazione con richiesta di sospensione dal servizio e perdita del diritto a pensione per reiterata apologia fascista;

28 ottobre 1944 – dispensato dal servizio dalla Commissione di primo grado per l'epurazione;

30 novembre 1944 – sospeso dall'ufficio dalla data del decreto con la corresponsione a titolo alimentare del solo stipendio esclusa ogni altra indennità;

29 gennaio 1945 – collocato a riposo su domanda;

14 aprile 1945 – revocata la sospensione;

3 maggio 1948 – deceduto.

Onorificenze: Cavaliere, Commendatore e Grande Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia. Cavaliere, Ufficiale e Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Fonti: ACS, Mgg, III Vers., f. 67143; ACS, Mgg, CE, b. 3, f. 7; ACS, Mgg, CE, b. 7, f. 21; ACS, Csc, Fasc. pers., b. 40, f. 755.

Conforti Leopoldo

Nato il 15 gennaio 1891 a Marano Marchesato (Cosenza).

Laureato in Giurisprudenza.

Iscritto al Partito nazionale fascista nel 1925.

Carriera completa

17 agosto 1914 – nominato uditore giudiziario al Tribunale di Cosenza;

4 luglio 1915 – destinato a prestare servizio nella qualità di vicepretore nel primo mandamento di Bologna;

14 dicembre 1917 – nominato giudice di quarta categoria al Tribunale di Bologna;

12 settembre 1918 – nominato sostituto procuratore del re di quarta categoria presso il Tribunale di Cosenza;

19 giugno 1921 – nominato a sua domanda giudice del Tribunale di Cosenza;

24 settembre 1923 – tramutato al mandamento di Cosenza col suo consenso con le funzioni di pretore in sott'ordine;

24 aprile 1924 – tramutato a sua domanda al Tribunale di Cosenza;

15 agosto 1925 – nominato a sua domanda sostituto procuratore del re al Tribunale di Roma e dal 4 maggio 1927, autorizzato a prestare servizio nell'Ufficio del Massimario;

19 gennaio 1928 – vincitore del concorso per esame e per titoli nell'anno 1927, nominato sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma, addetto alla Procura generale presso la corte di Cassazione del Regno con autorizzazione all'esercizio delle funzioni di Pubblico Ministero;

26 giugno 1931 – destinato a esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione del Regno;

16 giugno 1932 – vincitore del concorso per titoli per il 1931, nominato sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione del Regno;

aprile 1934 - gennaio 1935 – addetto alla Segreteria del Sottosegretario di Stato On. Ageo Arcangeli, con la qualifica di Capo della Segreteria;

28 gennaio 1936 – nominato presidente della Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette per il quadriennio 1936-1939;

21 dicembre 1936 – nominato membro supplente del Consiglio Superiore della Magistratura per il biennio 1° gennaio 1937 - 31 dicembre 1938;

settembre 1939 - ottobre 1940 – incaricato di prendere parte alla Commissione per la riforma del Codice di procedura civile di cui fu presidente;

8 aprile 1940 – nominato avvocato generale presso la Corte di Cassazione del Regno e dalla stessa data collocato fuori ruolo;

4 settembre 1940 – temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del proprio grado di avvocato generale presso la Corte di Cassazione;

14 maggio 1944 – richiamato in ruolo e nominato avvocato generale presso la Corte Suprema di Cassazione;

28 ottobre 1944 – deferito alla Commissione di epurazione per ossequio alle massime gerarchie fasciste e collaborazione con il governo fascista repubblicano, con la richiesta di dispensa dal servizio;

28 novembre 1944 – dispensato dal servizio dalla Commissione di epurazione;

11 dicembre 1944 – ricorso di Conforti contro le conclusioni della Commissione per l'epurazione;

28 dicembre 1944 – sospeso dall'ufficio per epurazione e corresponsione del solo stipendio;

29 gennaio 1945 – collocato a riposo su domanda;

14 aprile 1945 – revoca della sospensione dal servizio.

Onorificenze: Cavaliere, Ufficiale, Commendatore, Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia. Ufficiale, Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Fonti: ACS, Mgg, III Vers., f. 67141; ACS, Mgg, CE, b. 1, f. 17; ACS, Mgg, CE, b. 7, f. 142; ACS, Csc, Fasc. pers., b.57, f. 849.

De Ficchy Vincenzo

Nato il 23 gennaio 1880 a Davoli (CZ).

Laureato in Giurisprudenza.

Iscritto al Partito nazionale fascista nel 29 ottobre 1932.

Carriera completa

16 maggio 1902 – nominato uditore giudiziario;

24 giugno 1902 – uditore destinato alla Regia Procura presso il Tribunale di Napoli;

14 dicembre 1902 – destinato con le funzioni di vice pretore al dodicesimo mandamento di Napoli;

28 dicembre 1902 – tramutato a Tortoli con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare;

12 febbraio 1903 – richiamato al posto di vicepretore nel dodicesimo mandamento di Napoli;

22 ottobre 1903 – destinato in missione temporanea alla Corte di Cassazione di Roma, addetto all'Ufficio del Massimario;

8 settembre 1904 – nominato aggiunto giudiziario presso il Tribunale civile e penale di Roma;

16 settembre 1906 – nominato pretore a Vicopisano;

21 ottobre 1906 – trattenuto nelle funzioni di aggiunto giudiziario al Tribunale civile e penale di Roma;

22 novembre 1906 – tramutato a Leonessa;

17 marzo 1907 – nominato giudice aggiunto di prima categoria con funzioni di pretore tramutato a Montereale;

20 settembre 1907 – incaricato delle funzioni di vice segretario della Commissione consultiva speciale per dare il parere sulla promozione dei pretori, istituita presso il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti⁴⁶⁵;

8 agosto 1908 – nominato giudice aggiunto di prima categoria con funzioni di pretore tramutato al mandamento di Oriolo;

27 giugno 1909 – tramutato al mandamento di Vilminore;

9 settembre 1909 – tramutato al mandamento di Strongoli;

2 dicembre 1909 – tramutato al mandamento di Taverna;

17 aprile 1910 – tramutato al mandamento di Arena;

23 giugno 1910 – tramutato al mandamento di Siliqua;

29 settembre 1910 – tramutato al mandamento di Pescocostanzo;

4 giugno 1911 – tramutato al mandamento di Scanno;

12 settembre 1911 – tramutato al mandamento di Staiti;

24 dicembre 1911 – tramutato al mandamento di Civitacampomariano;

28 gennaio 1912 – nominato per anzianità sostituto procuratore del re presso il Tribunale di Oristano;

18 febbraio 1912 – applicato temporaneamente alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione a Roma;

20 giugno 1912 – tramutato alla Regia Procura di Brescia, continuando nell'applicazione alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione a Roma;

15 giugno 1913 – assegnato alla terza categoria dei giudici e sostituti procuratori del re;

27 gennaio 1919 – nominato membro istruttore del Comitato per l'esame delle domande e la risoluzione delle controversie relative alle merci requisite nei comuni invasi dal nemico;

2 ottobre 1919 – nominato componente della sezione speciale presso la Corte d'Appello di Roma, per la decisione dei ricorsi penali in materia di approvvigionamenti e consumi;

23 aprile 1920 – nominato commissario supplente del governo nella Commissione dei danni marittimi;

12 giugno 1920 – nominato membro della Commissione per la revisione cinematografica;

24 settembre 1923 – nominato giudice al Tribunale di Roma;

20 dicembre 1923 – nominato per merito distinto procuratore del re presso il Tribunale di Campobasso;

6 gennaio 1924 – tramutato alla Regia Procura di Avezzano;

27 marzo 1924 – addetto alla Procura Generale della Corte di Cassazione e posto temporaneamente fuori del ruolo organico, dichiarandosi vacante il posto di procuratore del re presso il Tribunale di Avezzano;

16 novembre 1924 – autorizzato a rappresentare il Pubblico Ministero alle udienze civili e penali della Corte di Cassazione;

⁴⁶⁵ Altrove 20 agosto 1907.

15 gennaio 1928 – richiamato in ruolo e nominato consigliere alla Corte di Cassazione;
1931-1932 (biennio) – membro supplente del Consiglio Superiore della Magistratura;
17 novembre 1938 – nominato procuratore generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro e collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal 17 novembre 1938;
12 dicembre 1938 – temporaneamente destinato a esercitare le funzioni proprie del grado di presidente di Sezione della Corte di Cassazione del Regno;
28 giugno 1943 – nominato presidente di Sezione della Corte disciplinare suprema di Cassazione per il biennio 1943-1945;
3 agosto 1944 – nominato presidente della Commissione di primo grado per l'epurazione del personale del Ministero dell'Interno;
16 novembre 1944 – richiamato in ruolo quale presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione in Roma (seconda Sezione penale);
19 gennaio 1950 – collocato a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 23 gennaio 1950, con il grado e il titolo onorifico di primo presidente della Corte Suprema di Cassazione.

Onorificenze: Cavaliere, Ufficiale, Commendatore, Grande Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia. Cavaliere, Ufficiale, Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Fonti: MG, Fasc. pers., f. 69655; ACS, Csc, Fasc. pers., b. 6, f. 288.

Eula Ernesto

Nato il 26 giugno 1889 a Barge (CN). Deceduto l'8 dicembre 1981 a Chiusa Pesio (CN). Laureato in giurisprudenza presso la Regia Università di Catania nel luglio⁴⁶⁶ 1911. Iscritto al Partito nazionale fascista nel 29⁴⁶⁷ ottobre 1932.

Carriera completa

24 aprile 1912 – nominato uditore presso i collegi giudiziari;
24 aprile 1912 – nominato uditore presso la Regia Procura di Casale Monferrato;
13 dicembre 1912 – destinato a prestare servizio presso il mandamento di Vercelli;
5 ottobre 1913 – nominato vice pretore a Vercelli;
14 giugno 1914 – nominato sostituto procuratore del re di quarta categoria a Brescia;
20 maggio 1915 – trasferito alla Regia Procura del Tribunale di Mondovì;
24 giugno 1915 – destinato in funzione di pretore al mandamento di Borgomaro;
4 aprile 1916 – promosso dalla quarta alla terza categoria a Borgomaro;
9 luglio 1917 – comandato al Tribunale di guerra del ventiduesimo Corpo d'Armata in funzione di sostituto avvocato militare;
10 febbraio 1918 – nominato sostituto avvocato militare nel Tribunale di guerra del II Corpo d'Armata;
1° giugno 1918 – nominato capitano del Corpo di complemento di giustizia militare e assegnato al Tribunale di guerra del II Corpo d'Armata;
10 marzo 1919 – rientrato dal territorio dichiarato in stato di guerra;
12 marzo 1919 – assegnato come sostituto avvocato militare al Tribunale militare territoriale di Napoli;
8 aprile 1919 – nominato sostituto avvocato militare nel Tribunale militare territoriale di Torino;
1° ottobre 1919 – inviato in licenza illimitata seguita da congedo;
6 novembre 1919 – tramutato a sua domanda alla Pretura di Pieve di Teco;
3 marzo 1924 – tramutato a sua domanda al Tribunale di Savona con funzioni di sostituto procuratore del re;
15 aprile 1928 – tramutato alla Regia Procura di Zara (applicato all'Ufficio Ruolo presso la Corte di Cassazione, perciò trattasi di tramutamento nominale);

⁴⁶⁶ In un altro documento del fascicolo personale la data è settembre 1911.

⁴⁶⁷ In altro documento la data è 20 ottobre 1932. Cfr. ACS, Mgg, CE, b. 10, f. 168.

21 maggio 1928 – tramutato alla Regia Procura di Foggia (applicato all'Ufficio Ruolo presso la Corte di Cassazione, perciò trattasi di tramutamento nominale)⁴⁶⁸;

31 maggio 1928 – tramutato alla Regia Procura di Sassari;

13 settembre 1928 – tramutato alla Regia Procura di Trieste (applicato all'Ufficio Ruolo presso la Corte di Cassazione, perciò trattasi di tramutamento nominale);

11 ottobre 1928 – applicato presso la Prima Presidenza della Corte di Cassazione e dalla stessa data posto fuori del ruolo organico della magistratura;

27 maggio 1929 – nominato, con riserva d'anzianità, consigliere di Corte d'Appello, continuando a rimanere fuori ruolo;

1930 – designato membro supplente della Commissione esaminatrice del concorso a uditore di Tribunale;

novembre 1931-agosto 1932 – designato membro della Commissione esaminatrice del concorso a 37 posti di vice segretario amministrativo al Ministero dei Lavori Pubblici;

16 giugno 1932 – destinato in funzioni di consigliere di Cassazione a Roma;

28 maggio 1934 – nominato consigliere della Corte di Cassazione del Regno;

31 marzo 1938 – nominato giudice nel Tribunale superiore delle acque pubbliche per la restante parte del quinquennio 1935-1939;

marzo 1941-gennaio 1943 – chiamato a collaborare (consulenza tecnico-giuridica) con l'Ufficio studi e legislazione, istituito presso la Segreteria del Partito nazionale fascista;

marzo 1941-dicembre 1943 – incaricato dal Ministro della Giustizia di presiedere la sezione unificata magistrati e cancellieri dell'O.N.D, per operarne la fusione;

24 agosto 1942 – nominato procuratore generale di Corte d'Appello e collocato fuori ruolo;

3 dicembre 1942 – destinato a esercitare le funzioni di avvocato generale presso la Suprema Corte di Cassazione;

28 dicembre 1942 – nominato presidente della Commissione incaricata della manutenzione del palazzo di giustizia di Roma;

28 giugno 1943 – nominato avvocato generale del Consiglio Superiore della Magistratura presso la Corte Suprema di Cassazione;

20 aprile 1944 – collocato a riposo d'autorità dalla RSI per essersi rifiutato di trasferirsi al nord e di prestare giuramento;

14 settembre 1944 – deferito alla Commissione di epurazione per aver attivamente partecipato alla vita del fascismo, con richiesta di dispensa dal servizio;

10 novembre 1944 – decisione di dispensa dal servizio da parte della Commissione di epurazione;

30 novembre 1944 – sospeso dall'ufficio con corresponsione del solo stipendio;

17 aprile 1945 – revoca del decreto di sospensione;

20 giugno 1945 – nominato presidente della Commissione per la manutenzione e conservazione del palazzo di giustizia di Roma, per il biennio 28 dicembre 1944-27 dicembre 1946;

19 novembre 1948 – nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso per titoli per 19 posti di consigliere di Cassazione e gradi parificati;

15 gennaio 1953 – richiamato in ruolo, con la carica di procuratore generale della Corte di Cassazione;

16 ottobre 1954 – nominato primo presidente della Corte di Cassazione;

26 febbraio 1959 – collocato a riposo per raggiunto limite di età;

15 dicembre 1981 – conferito il titolo onorifico di emerito.

Onorificenze: Cavaliere, Ufficiale, Commendatore, Grande Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia; Cavaliere, Ufficiale, Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Onorificenze estere: Medaglia Francese “De la Grande Guerre”.

Fonti: ACS, Mgg, CE, b. 10, f. 168; MG, Fasc. pers., f. 81806; ACS, Csc, Fasc. pers., b. 58, f. 855.

⁴⁶⁸ In altro documento del fascicolo personale la data è 21 giugno.

Ferrara Andrea

Nato l'11 novembre 1882 a Tursi (MT). Deceduto nel 1954 a Roma.

Laureato in Giurisprudenza a Napoli nel luglio 1903.

Iscritto al Partito nazionale fascista nel 1929 (retrodatata perché ex combattente al 1925).

Carriera completa

10 giugno 1905 – nominato uditore giudiziario;

20 luglio 1905 – destinato alla Corte di Appello di Napoli;

8 febbraio 1906 – nominato vicepretore dell'ottavo mandamento di Napoli;

22 febbraio 1906 – nominato vicepretore reggente al mandamento di Sant'Arcangelo;

24 febbraio 1907 – nominato aggiunto giudiziario alla Regia Procura di Matera;

12 gennaio 1908 – tramutato alla Regia Procura del Tribunale di Napoli;

17 maggio 1908 – destinato con funzioni di pretore al mandamento di Borbona;

11 giugno 1908 – tramutato a Pisticci;

20 giugno 1908 – promosso alla prima categoria dei giudici aggiunti dal 1° giugno;

24 agosto 1911 – nominato giudice di seconda categoria continuando a esercitare le funzioni di pretore al mandamento di Pisticci;

15 giugno 1913 – collocamento nel ruolo di terza categoria dei giudici;

4 agosto 1913 – tramutato a sua domanda al Tribunale civile e penale di Taranto;

15 giugno 1915 – passato alla seconda categoria a Taranto;

14 maggio 1916 – richiamato alle armi col grado di sottotenente di Artiglieria IV fortezza Taranto;

10 ottobre 1916 – nominato sostituto avvocato militare nel Tribunale di guerra di Taranto;

7 luglio 1918 – nominato avvocato militare nel Tribunale di guerra Taranto;

18 agosto 1919 – collocato in congedo;

27 marzo 1920 – annotata la partecipazione come tenente colonnello della giustizia militare le funzioni di avvocato militare presso i tribunali di guerra della piazza marittima di Taranto, conseguendo il diritto a fregiarsi della medaglia per le campagne di guerra degli anni 1916-1917-1918;

24 settembre 1923 – tramutato a sua domanda a Roma;

3 febbraio 1924 – nominato per merito distinto e con riserva d'anzianità consigliere di Corte di Appello incaricato dell'istruzione dei processi penali a Trieste;

29 luglio 1925 – confermato per l'anno 1925 nell'incarico di consigliere di Corte d'Appello incaricato dell'istruttoria dei processi penali presso il Tribunale civile e penale di Trieste;

5 novembre 1925 – tramutato con funzioni di presidente di Sezione al Tribunale di Roma;

14 marzo 1928 – nominato presidente del Collegio dei probiviri per dirimere le controversie fra gli intenti costituiti in Associazione nazionale per il controllo della combustione;

13 giugno 1929 – nominato consigliere di Cassazione a Roma;

23 luglio 1930 – designato dal Ministero quale suo delegato nel Comitato per la mobilitazione civile per la Commissione suprema di difesa, assumendo la presidenza della Sezione legislativa;

6 luglio 1933 – nominato membro supplente del Consiglio Superiore della Magistratura per il biennio 1° gennaio 1933 - 31 dicembre 1934;

15 ottobre 1936 – nominato primo presidente della Corte d'Appello di Catania;

21 dicembre 1936 – collocato col suo consenso fuori ruolo per attendere a studi legislativi;

28 dicembre 1936 – temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del suo grado di presidente di Sezione della Corte di Cassazione, continuando a restare fuori ruolo;

21 febbraio 1938 – nominato presidente di Sezione della Corte di Cassazione del Regno;

28 giugno 1943 – nominato presidente di Sezione della Corte disciplinare per la magistratura biennio 43-45;

20 agosto 1944 – nominato presidente supplente della Commissione d'epurazione del personale dipendente del Ministero dell'Africa Italiana;

giugno 1947 – nominato capo di Gabinetto del Ministero di Grazia e Giustizia;

31 ottobre 1947 – nominato primo presidente della Corte Suprema di Cassazione della Repubblica;

4 luglio 1948 – designato a presiedere la Commissione per lo studio delle riforme da apportare all'Ordinamento giudiziario e di un disegno di legge a riguardo;

11 novembre 1952 – collocato a riposo per età;

1954 – deceduto a Roma.

Onorificenze: Cavaliere, Ufficiale, Commendatore, Grande Ufficiale e Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia. Cavaliere, Ufficiale, Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro. Cavaliere di gran croce dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana.

Fonti: ACS, Mgg, III Vers., f. 70566; ACS, Csc, Fasc. pers., b. 61, f. 878.

Ferraro Emilio

Nato il 17 dicembre 1873 a Gallipoli, provincia di Lecce.
Laureato in Giurisprudenza all'Università di Napoli il 1° dicembre 1898.
Iscritto al Partito nazionale fascista nel 1932.

Carriera completa

28 giugno 1900 – nominato uditore giudiziario;
24 luglio 1900 – destinato alla Corte d'Appello di Napoli;
gennaio 1901 – chiamato all'Ufficio del Massimario istituito presso la Corte di Cassazione;
5 giugno 1902 – nominato aggiunto giudiziario presso la regia Procura di Santa Maria Capua Vetere;
10 luglio 1902 – tramutato al Tribunale di Roma;
31 marzo 1904 – nominato vice segretario di seconda classe di carriera amministrativa nel Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti;
7 luglio 1905 – nominato segretario di terza classe;
26 dicembre 1907 – nominato segretario di seconda classe;
9 luglio 1908 – nominato primo segretario di seconda classe;
11 dicembre 1910 – nominato primo segretario di prima classe;
25 agosto 1913 – nominato caposezione di seconda classe;
6 dicembre 1913 – destinato al servizio nella seconda divisione del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti;
1918 –adetto al Segretariato Generale degli Affari Civili presso il Comando Supremo;
1919 –nominato segretario Particolare del Ministro della Giustizia (Facta);
27 aprile 1919 –nominato ispettore superiore⁴⁶⁹;
14 gennaio 1921 – autorizzato a prendere parte agli ulteriori lavori della Commissione sull'aumento delle tariffe dell'energia idroelettrica;
23 dicembre 1923 –nominato sostituto procuratore generale di Corte d'Appello rimanendo al ministero con le precedenti funzioni, dal 1° gennaio 1924, data successivamente rettificata al 1° dicembre 1923, collocato nel quadro di classificazione al grado 5°;
18 gennaio 1925 – richiamato in ruolo organico della magistratura e nominato col suo consenso consigliere della Corte d'Appello di Roma cessando dalle anzidette funzioni;
5 gennaio 1928 – nominato per merito distinto consigliere della Corte di Cassazione del regno;
21 dicembre 1936 – nominato primo presidente della Corte d'Appello di Catania;
21 febbraio 1938 – collocato, col suo consenso, fuori ruolo e temporaneamente destinato a esercitare le funzioni proprie del grado di presidente di Sezione della Corte di Cassazione;
16 febbraio 1942 – nominato componente della Corte Suprema Disciplinare per la Magistratura;
12 agosto 1943 – richiamato in ruolo e destinato in funzioni di presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione;
17 dicembre 1943 – collocato a riposo per età.

Onorificenze: Cavaliere, Ufficiale, Commendatore e Grande Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia. Cavaliere e Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Fonti: ACS, Mgg, III Vers., f. 66901; ACS, Csc, Fasc. pers., b. 4, f. 247.

⁴⁶⁹ Decreto di rettifica del 4 giugno 1919 che prevede comunque la nomina a decorrere dal 1 maggio 1919 e la continuazione nelle precedenti funzioni e specificando lo stipendio di £ 8200 e un compenso mensile di £ 270.

Gaetano Giuseppe Paolo

Nato il 1° gennaio 1876 a Nicastro (CT).
Laureato in Giurisprudenza a Roma nel 1897.
Iscritto al Partito nazionale fascista il 31 luglio 1933.

Carriera completa

24 giugno 1899 – nominato uditore giudiziario;
8 agosto 1899 – destinato alla Corte d'Appello di Roma;
4 gennaio 1900 – destinato a esercitare le funzioni di vicepretore alla prima pretura urbana di Roma;
13 maggio 1900 – tramutato al mandamento di Soriano nel Cimino con incarico di reggere all'ufficio in mancanza del titolare;
2 maggio 1901 – nominato aggiunto giudiziario al Tribunale di Roma;
10 maggio 1903 – nominato pretore del mandamento di Capriata al Volturno;
29 dicembre 1904 – tramutato al mandamento di Aversa;
25 agosto 1908 – nominato giudice di seconda categoria continuando a esercitare le funzioni di pretore nello stesso mandamento di Aversa;
9 giugno 1910 – tramutato a sua domanda al Tribunale di Arezzo⁴⁷⁰;
1° gennaio 1913 – collocato nel ruolo di giudice di seconda categoria;
24 giugno 1915 – tramutato a sua domanda al quarto mandamento di Roma⁴⁷¹;
26 aprile 1917 – tramutato a sua domanda al Tribunale di Roma;
4 febbraio 1919 – promosso alla prima categoria dal 1° dicembre 1918;
1921 – a disposizione della commissione d'inchiesta sulle spese di guerra;
23 gennaio 1921 – tramutato col suo consenso al Tribunale di Castiglione dello Stiviere;
28 aprile 1921 – tramutato al Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi;
4 agosto 1921 – tramutato quale pretore del mandamento di Calestano;
1922 – addetto al comitato tecnico di legislazione per le nuove province e al Comitato per i trattati di pace;
17 ottobre 1922 – tramutato a sua domanda al Tribunale di Roma e chiamato a far parte del Comitato dei trattati di pace e nominato componente della Commissione di revisione della legislazione di guerra;
1923 – fondatore dell'Unione italiana di assistenza all'infanzia e delegato all'organizzazione dei servizi giuridici a Fiume;
1923 – componente della Commissione per la riforma del Codice Civile;
9 settembre 1923 – nominato per merito distinto presidente del Tribunale di Frosinone;
21 agosto 1924 – nominato consigliere della Corte d'Appello di Roma e membro della Sottocommissione di riforma del Codice Civile, partecipando attivamente ai lavori, e redigendo il progetto sul domicilio, residenza e dimora, e l'altro sui privilegi;
15 gennaio 1928 – nominato consigliere di Cassazione con funzioni di presidente di Sezione della Corte d'Appello di Catania;
2 febbraio 1928 – nominato sostituto procuratore generale di cassazione e destinato alla Sezione della Corte d'Appello di Perugia con le funzioni di avvocato generale;
14 giugno 1928 – trasferito alla Procura generale di Cassazione in Roma;
6 luglio 1933 – nominato membro supplente del Consiglio Superiore della Magistratura per il biennio 1° gennaio 1933 - 31 dicembre 1934;
10 febbraio 1937 – nominato primo presidente della Corte d'Appello di Trieste;
1938 – componente della delegazione italiana al congresso dell'Associazione internazionale per la protezione dell'Infanzia;
2 dicembre 1941 – collocato fuori ruolo per attendere studi legislativi;
12 gennaio 1942 – temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del proprio grado di avvocato generale presso la Corte di Cassazione;
4 agosto 1942 – incaricato di esercitare le funzioni di presidente di Sezione alla Corte di Cassazione;

⁴⁷⁰ In altri documenti 6 giugno.

⁴⁷¹ In altri documenti 26 giugno.

28 giugno 1943 – nominato presidente di Sezione del Consiglio Superiore della Magistratura presso la Corte Suprema di Cassazione;

6 agosto 1944 – richiamato in ruolo e nominato avvocato generale presso la Corte Suprema di Cassazione;

1° gennaio 1946 – collocato a riposo per età col titolo onorifico di primo presidente della Corte suprema di Cassazione.

Onorificenze: Cavaliere, Ufficiale, Commendatore, Grande Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia. Cavaliere, Ufficiale e Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro. Onorificenza di S. Sava di seconda classe da parte del Consiglio di reggenza jugoslavo. Onorificenza di Croce di prima classe dell'aquila tedesca con stella (Grande Ufficiale).

Fonti: ACS, Mgg, III Vers., f. 67480; ACS, Csc, Fasc. pers., b. 58, f. 857.

Gioffredi Raffaele

Nato il 28 agosto 1873 a Napoli.

Laureato in Giurisprudenza alla Regia Università di Napoli il 5 agosto 1895.

Iscritto al Partito nazionale fascista il 29 ottobre 1932.

Carriera completa

5 giugno 1896 – nominato uditore giudiziario;

21 giugno 1896 – destinato alla Regia Procura presso il Tribunale di Napoli;

30 marzo 1897 – destinato alla Corte d'Appello di Napoli;

11 luglio 1897 – destinato a esercitare le funzioni di vicepretore nella I pretura urbana di Napoli;

19 marzo 1899 – nominato aggiunto giudiziario al Tribunale di Chieti;

1° giugno 1899 – tramutato alla Regia Procura presso il Tribunale di Napoli;

31 marzo 1901 – pretore a Isola del Giglio;

9 maggio 1901 – tramutato a Monsummano;

22 dicembre 1901 – tramutato ad Arezzo;

22 settembre 1905 – collocato a sua domanda in aspettativa per infermità per un mese e 15 giorni dal 18 settembre 1905 con l'assegno di un terzo dello stipendio;

20 ottobre 1905 – richiamato in servizio a sua domanda e tramutato a Giugliano in Campania;

12 febbraio 1906 – autorizzato ad accettare la presidenza della Commissione di prima istanza per le imposte dirette;

9 febbraio 1908 – nominato giudice di seconda categoria con le funzioni di pretore in Giugliano;

7 marzo 1909 – nominato a sua domanda sostituto procuratore del re presso il Tribunale di Napoli;

27 marzo 1912 – messo a disposizione del Comando del Corpo di occupazione in Libia;

31 agosto 1912 – tramutato alla Regia Procura di Lanciano;

21 novembre 1912 – temporaneamente posto fuori del ruolo organico della magistratura, dichiarandosi vacante un posto di sostituto procuratore del re alla Regia Procura di Lanciano;

5 dicembre 1912 – incaricato delle funzioni di pubblico Ministero presso il Tribunale regionale di Tripoli;

20 dicembre 1912 – promosso alla prima categoria;

23 agosto 1913 – cessato a sua domanda dall'anzidetta missione rientrando nel ruolo organico della magistratura e destinato alla Regia Procura di Larino;

9 dicembre 1913 – applicato temporaneamente alla Regia Procura di Santa Maria Capua Vetere;

29 gennaio 1914 – tramutato alla Regia Procura di Roma cessando dalla suindicata applicazione;

11 aprile 1915 – tramutato a sua domanda alla Regia Procura presso il Tribunale di S. M. Capua Vetere;

15 aprile 1916 – promosso alla prima categoria;

16 febbraio 1919 – tramutato a sua domanda alla Regia Procura presso il Tribunale di Roma;

4 novembre 1919 – nominato procuratore del re presso il Tribunale di Breno con destinazione di Segretario Particolare del Sottosegretario di Stato alla giustizia;

18 marzo 1920 – cessato dalla destinazione e applicato per un anno alla Procura generale presso la Corte d'Appello di Roma con le funzioni di sostituto procuratore generale;

7 marzo 1920 – collocato con decorrenza dal 1° maggio 1919 nel quadro di classificazione dei sostituti con 24 anni di anzianità;

23 settembre 1920 – nominato segretario della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra;

26 settembre 1920 – cessato dall'applicazione alla Procura generale d'appello di Roma;

11 gennaio 1923 – cessato dall'incarico di membro della segreteria della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra a decorrere dal 1° gennaio 1923;

24 settembre 1923 – nominato sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Cagliari;

6 dicembre 1923 – collocato fuori ruolo e a disposizione del Ministero delle Finanze (Comitato liquidatore delle gestioni di guerra);

6 gennaio 1924 – richiamato in ruolo e nominato procuratore del re presso il Tribunale di Viterbo, cessando di essere a disposizione del Ministero delle Finanze;

4 settembre 1924 – nominato a sua domanda consigliere di Corte d'Appello e destinato in funzioni di presidente di Sezione del Tribunale di Roma;

5 novembre 1925 – nominato consigliere della Corte d'Appello di Roma;

27 ottobre 1927 – nominato per merito distinto e con riserva di anzianità consigliere della Corte di Cassazione del Regno;

1929 – membro della Commissione esaminatrice del concorso per le promozioni in appello;

17 aprile 1930 – membro della Commissione del personale della giustizia militare e giudice effettivo presso il Tribunale supremo militare;

biennio 1933-1934 – membro della prima Sezione del Consiglio Superiore della Magistratura;

15 ottobre 1936 – nominato procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo;

8 aprile 1940 – collocato col suo consenso fuori ruolo;

4 settembre 1940 – temporaneamente destinato a esercitare le funzioni di avvocato generale presso la Corte di Cassazione del Regno;

2 dicembre 1941 – richiamato in ruolo e destinato come presidente di Sezione alla Corte di Cassazione;

16 agosto 1943 – collocato a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 28 agosto 1943 con il titolo onorifico di primo presidente della Corte Suprema di Cassazione.

Onorificenze: Cavaliere, Ufficiale, Commendatore, Grande Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia. Ufficiale, Grande Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro. Commendatore dell'Ordine della Stella d'Italia.

Fonti: ACS, Mgg, III Vers., f. 66857; ACS, Csc, Fasc. pers., b. 55, f. 832.

Jannitti Piromallo Alfredo

Nato il 3 settembre 1879 a Napoli (NA).
 Laureato in Giurisprudenza.
 Iscritto al Partito nazionale fascista nel 29 ottobre 1932.

Carriera completa

27 marzo - 1° luglio 1904 – alunno di prima categoria nell'Amministrazione Provinciale dell'Interno;

31 maggio 1904 – nominato uditore giudiziario;

5 luglio 1904 – destinato al Tribunale di Bari;

26 febbraio 1905 – nominato vice pretore con incarico di reggere il mandamento di Cagnano Varano;

7 agosto 1905 – nominato vicepretore reggente la Pretura di Cagnano Varano temporaneamente applicato al mandamento di Sannicandro Garganico per due volte a settimana;

26 aprile 1906 – nominato aggiunto giudiziario presso la Regia Procura del Tribunale di Lecce;

4 aprile 1907 – tramutato al Tribunale di Bari;

23 agosto 1907 – destinato alla Regia Procura di Bari;

20 ottobre 1907 – nominato vice segretario di seconda classe nella carriera amministrativa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti;

26 dicembre 1907 – promosso alla prima classe;

9 luglio 1908 – nominato segretario di seconda classe;

11 dicembre 1910 – nominato primo segretario di seconda classe;
 19 novembre 1912 – nominato primo segretario in servizio presso la Divisione nona (Casellario Centrale) del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti destinato alla Divisione sesta;
 gennaio 1915 – iscritto fra i collaboratori ordinari della “Rivista Penale”;
 30 gennaio 1916 – promosso alla prima classe;
 4 luglio 1917 – conferita, a voti unanimi, la libera docenza in Diritto e procedura penale – abilitazione per titoli alla libera docenza in diritto e procedura penale presso la Regia Università di Modena;
 16 maggio 1919 – nominato membro della Commissione incaricata di studiare e proporre i provvedimenti necessari al passaggio dallo stato di guerra a quello di pace (Sezione II);
 29 gennaio 1920 – nominato sostituto procuratore del re di seconda categoria, trattenuto nelle funzioni di primo segretario e collocato fuori del ruolo;
 29 gennaio 1920 – trasferimento della libera docenza alla Regia Università di Roma;
 7 novembre 1920 – nominato segretario della Commissione reale per l’unificazione del diritto nelle nuove province e a Fiume;
 27 marzo 1921 – nominato membro della Commissione incaricata di raccogliere, coordinare e annotare i codici penali militari e tutte le norme in vigore e che concernono la giustizia militare;
 aprile 1922 – nominato membro della Commissione per la raccolta e illustrazione delle leggi penali militari;
 8 febbraio 1923 – nominato membro della Commissione incaricata di predisporre i provvedimenti occorrenti per la sollecita e organica estensione alle nuove province delle leggi e dei regolamenti riguardanti le materie tecniche e i servizi di speciale competenza del Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto;
 30 dicembre 1923 – nominato, per merito distinto, sostituto procuratore generale di Corte d’Appello;
 20 agosto 1927 – nominato segretario della Commissione legislativa chiamata a dare un parere sul progetto preliminare di Codice penale;
 8 dicembre 1927 – nominato capo dell’Ufficio Grazie (Ufficio III) nella Direzione Generale Affari Penali del Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto;
 26 maggio 1930 – nominato consigliere di Corte di Cassazione con funzioni di presidente di Sezione della Corte d’Appello di Venezia;
 15 agosto 1930 – destinato con le funzioni di presidente di Sezione alla Corte d’Appello di Ancona;
 30 ottobre 1930 – destinato in funzioni di presidente del Tribunale di Trieste;
 13 novembre 1930 – trasferito alla Corte di Cassazione del Regno (prima Sezione penale) a Roma;
 marzo 1933 – nominato giudice effettivo al Tribunale supremo militare;
 1936 – nominato presidente supplente della Commissione per gli esami di avvocato;
 21 dicembre 1936 – nominato membro supplente del Consiglio Superiore della Magistratura per il biennio 1° gennaio 1937-21 dicembre 1938;
 29 gennaio 1940 – nominato procuratore generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro;
 12 dicembre 1940 – tramutato con le funzioni di procuratore generale alla Procura Generale presso la Corte d’Appello di L’Aquila;
 24 agosto 1942 – collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal 14 dicembre 1942, dichiarandosi vacante il posto di procuratore generale presso la Corte d’Appello di L’Aquila;
 3 dicembre 1942 – destinato a esercitare le funzioni di presidente di Sezione alla Corte Suprema di Cassazione – Roma, rimanendo fuori del ruolo organico della magistratura;
 23 novembre 1946 – richiamato in ruolo e destinato con le funzioni di presidente di Sezione presso la Corte Suprema di Cassazione;
 22 agosto 1949 – nominato presidente di Sezione alla Corte Suprema di Cassazione mantenuto in funzioni in soprannumero ai ruoli a decorrere dal 3 settembre 1949;
 19 gennaio 1950 – collocato a riposo a decorrere dal 1° gennaio 1950, con il grado e il titolo onorifico di primo presidente della Corte Suprema di Cassazione.

Onorificenze: Cavaliere, Ufficiale, Commendatore, Grande Ufficiale dell’Ordine della Corona d’Italia; Cavaliere, Ufficiale, Commendatore dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro. Stella di Bronzo al Merito Rurale.

Fonti: MG, Fasc. pers., f. 69660; ACS, Csc, Fasc. pers., b. 63, f. 898; ACS, Mgg, CE, b. 6, f. 453; ACS, Mgg, CE, b. 7, f. 33.

Lener Angelo

Nato il 15 novembre 1875 a Marcianise (CE).

Laureato in Giurisprudenza.

Iscritto al Partito nazionale fascista nel 29 ottobre 1932.

Carriera completa

24 giugno 1899 – nominato Uditore giudiziario;

23 agosto 1899 – destinato al Tribunale di S. Maria Capua Vetere⁴⁷²;

8 marzo 1900 – destinato a esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Crevacuore, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare;

28 giugno 1900 – inviato in temporanea missione di vice pretore alla Pretura urbana di Milano;

25 novembre 1900 – tramutato al mandamento di Palena, per reggere l'ufficio in assenza del titolare;

2 maggio 1901 – nominato Aggiunto Giudiziario e destinato con le funzioni di vicepretore nello stesso mandamento di Palena;

6 giugno 1901 – tramutato al Tribunale di Napoli;

21 luglio 1902 – applicato all'Ufficio d'istruzione dei processi penali;

10 maggio 1903 – nominato pretore del mandamento di Bedonia;

28 gennaio 1904 – tramutato a Pontelandolfo;

20 novembre 1905 – tramutato a Solopaca⁴⁷³;

29 dicembre 1907 – tramutato a Sessa Aurunca;

5 novembre 1908 – nominato giudice a Sessa Aurunca;

10 giugno 1913 – collocato nel ruolo della seconda categoria giudici e sostituto procuratore del re;

29 marzo 1914 – tramutato a sua domanda alla Pretura del primo mandamento di Pistoia;

5 settembre 1918 – tramutato a sua domanda al sesto mandamento di Roma;

26 maggio 1919 – promosso alla prima categoria;

27 settembre 1923 – nominato presidente del Tribunale di Siena;

6 dicembre 1923 – tramutato col suo consenso al Tribunale di Palmi;

9 dicembre 1923 – temporaneamente posto fuori ruolo organico della magistratura dal 10 dicembre 1923 perché in servizio presso il Ministero delle Finanze, dichiarandosi vacante il posto nel Tribunale di Palmi;

28 dicembre 1924 – richiamato in ruolo e a sua domanda destinato alla Corte d'Appello di Roma, cessando di prestare servizio al Ministero delle Finanze;

15 maggio 1930 – nominato Consigliere della Corte di Cassazione del Regno;

18 agosto 1933 – nominato giudice del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche per il quinquennio 1930-1934;

21 febbraio 1938 – nominato primo presidente della Corte d'Appello di Palermo;

30 gennaio 1941 – collocato col suo consenso fuori ruolo, destinato dalla stessa data a esercitare le funzioni di avvocato generale presso la Corte di Cassazione del Regno continuando a rimanere fuori ruolo;

9 maggio 1941 – destinato a esercitare le funzioni di presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione, continuando a rimanere fuori ruolo;

13 aprile 1944 – collocato a riposo per speciali motivi di servizio dalla RSI;

15 novembre 1945 – collocato a riposo per raggiunto limite di età con il titolo onorifico di primo presidente della Corte Suprema di Cassazione.

Onorificenze: Cavaliere, Ufficiale, Commendatore, Grande Ufficiale nell'Ordine della Corona d'Italia. Cavaliere, Ufficiale, Commendatore nell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro

Fonti: ACS, Mgg, III Vers., f. 67472; ACS, Csc, Fasc. pers., b. 62, f. 892.

⁴⁷² In altri documenti 3 agosto 1899.

⁴⁷³ In altri documenti 20 settembre 1905.

Leucadito Enrico⁴⁷⁴

Nato il 1° dicembre 1878 a Lungro (Cosenza). Deceduto a Roma il 9 aprile 1946.

Laureato in Giurisprudenza all'Università di Roma.

Iscritto al Partito nazionale fascista il 29 ottobre 1932.

Carriera completa

16 maggio 1902 – nominato uditore giudiziario;

9 giugno 1902 – destinato in temporanea missione all'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione;

31 marzo 1904 – nominato aggiunto giudiziario presso il Tribunale di Roma⁴⁷⁵;

28 giugno 1906 – nominato pretore del mandamento di Casoli;

4 agosto 1906 – tramutato al mandamento di Amatrice;

5 ottobre 1906 – tramutato al mandamento di Tolfa;

26 gennaio 1908 – tramutato con le stesse funzioni al mandamento di Corneto Tarquinia;

10 luglio 1910 – tramutato alla pretura di Acquapendente;

11 dicembre 1910 – tramutato alla pretura di Borbona;

22 dicembre 1910 – tramutato al mandamento di Sant'Agata di Puglia;

4 maggio 1911 – tramutato al mandamento di Belgioioso;

21 agosto 1911 – collocato in aspettativa per un mese dal 28 agosto 1911 per infermità;

2 ottobre 1911 – confermata l'aspettativa per infermità per un mese dal 28 settembre 1911;

5 novembre 1911 – confermata aspettativa per infermità per un mese dal 28 ottobre 1911;

12 novembre 1911 – richiamato in servizio e nominato per anzianità giudice del Tribunale di Pordenone;

17 marzo 1912 – destinato col suo consenso al Tribunale di Busto Arsizio;

16 gennaio 1913 – destinato al Tribunale di Milano;

29 gennaio 1914 – tramutato al Tribunale di Milano;

15 giugno 1915 – promosso alla seconda categoria;

26 dicembre 1920 – tramutato a sua domanda al Tribunale di Roma⁴⁷⁶;

20 dicembre 1923 – nominato presidente del Tribunale di Avezzano⁴⁷⁷;

22 maggio 1924 – incaricato delle funzioni di estensore delle sentenze presso i tribunali arbitrali misti italo-tedeschi e italo-austriaci e temporaneamente posto fuori del ruolo organico della magistratura, dichiarandosi vacante il posto di presidente del Tribunale di Avezzano;

21 agosto 1924 – nominato a sua domanda a Consigliere della Corte d'Appello di Roma ove fu anche addetto alla prima Sezione pur mantenendo le funzioni ai tribunali misti;

16 gennaio 1930 – nominato per merito distinto Consigliere della Corte di Cassazione;

20 febbraio 1930 – destinato alla Corte d'Appello di Roma in funzioni di presidente di Sezione;

5 settembre 1935 – nominato presidente effettivo del Collegio speciale di secondo grado istituito in Roma;

2 maggio 1939 – nominato Primo presidente della Corte d'Appello di Catanzaro;

8 aprile 1940 – nominato Primo presidente della Corte d'Appello di L'Aquila;

30 gennaio 1941 – nominato Primo presidente della Corte d'Appello di Palermo,

2 dicembre 1941 – collocato fuori ruolo per attendere a studi legislativi;

12 gennaio 1942 – nominato presidente di Sezione alla Corte di Cassazione del Regno;

13 aprile 1944 – collocato a riposo per speciali motivi;

9 aprile 1946 – deceduto⁴⁷⁸.

Onorificenze: Cavaliere, Ufficiale, Commendatore e Grande Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia. Ufficiale e Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

⁴⁷⁴ Con decreto 20 settembre 1928 il magistrato è stato autorizzato a cambiare il cognome, da Leccadito a Leucadito. Cfr. ACS, Mgg, III Vers., f. 67601.

⁴⁷⁵ In alcuni rapporti informativi si riporta maggio e anche l'assegnazione alla prima Sezione civile.

⁴⁷⁶ Il 16 gennaio 1921 il R.D. 26 dicembre 1920 venne rettificato nel senso che il tramutamento deve ritenersi avvenuto con il consenso e non a domanda dell'interessato.

⁴⁷⁷ In alcuni rapporti informativi si fa risalire a questa data la nomina a consigliere d'Appello.

⁴⁷⁸ In alcuni documenti è riportato 8 aprile.

Fonti: ACS, Mgg, III Vers., f. 67601; ACS, Csc, Fasc. pers., b. 4, f. 259.

Macedonio Vincenzo

Nato il 3 giugno 1874 a Siderno Marina (RC).

Laureato in Giurisprudenza presso la Regia Università di Roma nel 1897.

Iscritto al Partito nazionale fascista il 25 novembre 1925.

Carriera completa

28 giugno 1900 – nominato uditore giudiziario;

17 luglio 1900 – destinato al Tribunale di Roma;

7 febbraio 1901 – destinato in funzioni di Vicepretore alla Prima Pretura Urbana di Roma;

21 aprile 1901 – richiamato al suo precedente posto presso il Tribunale di Roma;

11 ottobre 1901 – destinato a esercitare le funzioni di Vicepretore al mandamento di Siderno Marina;

6 maggio 1902 – approvato nell'esame pratico con voti 203 e classificato al N° 19 della graduatoria;

10 luglio 1902 – nominato aggiunto giudiziario presso il Tribunale di Roma;

31 marzo 1904 – nominato vicesegretario di seconda classe di carriera amministrativa nel Ministero della Giustizia;

7 luglio 1905 – nominato segretario di terza classe al Ministero;

9 luglio 1908 – nominato segretario di seconda classe al Ministero;

9 luglio 1908 – nominato primo segretario di seconda classe;

11 dicembre 1910 – promosso segretario di prima classe al Ministero;

25 agosto 1913 – nominato capo sezione di seconda classe al Ministero;

27 aprile 1919 – promosso capo sezione di prima classe al Ministero;

29 gennaio 1920 – nominato giudice di seconda categoria, trattenuto al Ministero nelle funzioni di Caposezione e collocato fuori ruolo;

20 dicembre 1923 – nominato per merito distinto consigliere di Corte d'Appello continuando a rimanere fuori ruolo ed esercitare funzioni amministrative presso il Ministero;

1924 – nominato rappresentante del Ministero della Giustizia nella Commissione per l'emanazione del Testo Unico delle disposizioni sulle pensioni;

5 febbraio 1928 – nominato sostituto procuratore generale di Corte di Cassazione con funzioni di avvocato generale presso la Corte di Appello di Catanzaro;

15 aprile 1928 – trasferito alla Corte di Appello di Aquila, con le stesse funzioni;

21 giugno 1928 – nominato Consigliere della Corte di Cassazione del Regno;

1933 – nominato presidente della Commissione Arbitrale Centrale per le assicurazioni sociali;

9 gennaio 1936 – nominato membro supplente del Consiglio Superiore della Magistratura per il restante biennio 1935-1936;

1° luglio 1937 – nominato primo presidente della Corte d'Appello di Ancona;

30 marzo 1942 – collocato fuori del ruolo organico della magistratura;

11 maggio 1942 – temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del proprio grado di presidente di Sezione alla Corte Suprema di Cassazione del Regno;

13 aprile 1944 – collocato a riposo per speciali motivi di servizio;

10 agosto 1944 – trattenuto in servizio oltre il normale limite;

1° settembre 1944 – collocato a riposo per raggiunto limite di età con il titolo onorifico di primo presidente della Corte Suprema di Cassazione.

Onorificenze: Cavaliere, Ufficiale, Commendatore, Grande Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia. Cavaliere, Ufficiale, Commendatore dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

Fonti: ACS, Csc, Fasc. pers., b. 58, f. 856; MG., fasc. pers., f. 66934.

Marzadro Oreste Enrico

Nato il 17 maggio 1874 a Cembra.

Laureato in Legge a Innsbruck.
Iscritto al Partito nazionale fascista nel 29 ottobre 1932.

Carriera completa

14 luglio 1898 – nominato praticante di diritto presso il Tribunale provinciale di Innsbruck;
26 ottobre 1898 – nominato ascoltante presso lo stesso Tribunale;
12 giugno 1901 – nominato aggiunto giudiziario a Caldaro dal ministero di Giustizia di Vienna;
19 giugno 1904 – chiamato a prestare servizio al ministero della Giustizia di Vienna;
30 maggio 1908 – nominato segretario giudiziario *extra statum* al ministero della Giustizia di Vienna;
31 luglio 1910 – nominato vicesegretario al ministero della Giustizia di Vienna;
20 giugno 1912 – nominato segretario al ministero della Giustizia di Vienna;
1° luglio 1916 – avanzato al secondo gradino settima classe di rango;
3 agosto 1917 – conferito il titolo di consigliere di Sezione a Vienna;
2 ottobre 1917 – nominato consigliere di Sezione a Vienna;
19 gennaio 1919 – assunto in servizio provvisorio quale consigliere d'Appello a Trento;
21 febbraio 1919 – confermato consigliere d'Appello a Trento;
3 maggio 1920 – sollevato dal servizio presso la Corte d'Appello di Trento;
16 maggio 1920 – temporaneamente applicato alla Corte di Cassazione di Roma per esercitarvi le funzioni di consigliere di Corte di Cassazione;
3 luglio 1921 – nominato consigliere della Corte di Cassazione di Roma;
11 gennaio 1934 – nominato procuratore generale alla Corte di Appello di Bari;
15 gennaio 1934 – collocato col suo consenso fuori ruolo, perché incaricato di studi legislativi;
19 febbraio 1934 – temporaneamente destinato a esercitare le funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione del Regno, continuando a rimanere fuori ruolo;
10 febbraio 1937 – richiamato in ruolo e nominato presidente di Sezione della Corte di Cassazione;
17 maggio 1944 – trattenuto in servizio;
13 aprile 1944 – collocato a riposo d'ufficio dalla RSI;
18 maggio 1944 – trattenuto in servizio oltre il normale limite d'età;
1° settembre 1944 – collocato a riposo per raggiunti limiti d'età con il titolo onorifico di primo presidente della Corte Suprema di Cassazione;
27 febbraio 1948 – chiamato a far parte della Commissione di cui all'art. 6 dlp 2 febbraio 1948, n. 23 – revoca della nazionalità tedesca per gli altoatesini che ne fanno richiesta.

Onoreficenze: Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia, Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia. Cavaliere dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Ufficiale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

Fonti: ACS, Csc, Fasc. pers., b. 29, f. 648; Mgg, III Vers., f. 66935.

Messina Salvatore

Nato il 2 aprile 1882 a Prizzi provincia Palermo. Deceduto il 22 aprile 1950.
Laureato in Giurisprudenza alla Regia Università di Palermo nel 1904.
Iscritto al Partito nazionale fascista nel 1929.

Carriera completa

10 giugno 1905 – nominato uditore giudiziario;
20 luglio 1905 – destinato alla regia Procura di Mistretta;
29 marzo 1906 – nominato vice pretore reggente a Sant'Angelo di Brolo;
24 febbraio 1907 – nominato aggiunto alla regia Procura di Messina;
5 marzo 1908 – nominato pretore a Sommatino;
20 giugno 1908 – promosso giudice aggiunto di prima categoria;
20 dicembre 1908 – trasferito con le stesse funzioni a Palestrina;
20 giugno 1908 – promosso alla prima categoria;

24 agosto 1911 – nomina per merito in seguito sostituto procuratore del re di seconda categoria a Bari;
 3 aprile 1913 – applicato alla Procura generale con funzioni sostituto procuratore generale a Trani;
 15 giugno 1913 – collocato nella terza categoria dei giudici e sostituti procuratori del re;
 6 settembre 1914 – cessa dall'applicazione alla Procura generale di Trani;
 20 settembre 1914 – trasferito alla Regia Procura di Trani;
 31 gennaio 1915 – applicato al Ministero di Giustizia di Roma;
 28 febbraio 1915 – trasferito alla Regia Procura di Roma;
 14 giugno 1915 – proroga dell'applicazione al Ministero di Giustizia;
 15 giugno 1915 – promosso nella seconda categoria;
 27 ottobre 1915 – nomina a sostituto avvocato fiscale avanti i Tribunali militari;
 6 dicembre 1915 – proroga dell'applicazione al Ministero di Giustizia;
 28 maggio 1916 – messa disposizione del Ministero degli Esteri;
 22 giugno 1916 – nominato console giudice ad Alessandria d'Egitto;
 3 giugno 1920 – cessato dalle funzioni di console giudice ad Alessandria d'Egitto e nominato nel 1920 giudice del Tribunale misto di prima istanza;
 20 dicembre 1923 – richiamato in servizio, nominato sostituto procuratore generale del re presso la Sezione di Corte d'Appello di Potenza e nuovamente fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari Esteri;
 15 gennaio 1928 – nominato in seguito a concorso consigliere della Corte di Cassazione e collocato fuori ruolo a disposizione del Ministero degli Esteri;
 29 luglio 1933 – nominato primo presidente di Corte d'Appello, fuori ruolo, rimanendo a disposizione del Ministero degli Esteri;
 15 ottobre 1936 – richiamato in ruolo e nominato presidente di Sezione della Corte di Cassazione del Regno a Roma e anche presidente titolare della 1° Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione;
 21 gennaio 1937 – nominato membro effettivo del Consiglio Superiore della Magistratura per il biennio 1° gennaio 1937-31 dicembre 1938;
 aprile 1937 – secondo plenipotenziario alla Conferenza internazionale di Montreaux per l'abolizione delle capitolazioni egiziane;
 1937 – presidente della delegazione italiana del Comitato italo germanico di studi giuridici;
 26 settembre 1944 – deferito all'Alta Commissione per attiva partecipazione alla vita politica del fascismo e reiterata apologia fascista con richiesta di dispensa dal servizio;
 31 ottobre 1944 – assolto dalla Commissione di epurazione;
 23 novembre 1944 – ricorso presentato dall'alto commissario aggiunto contro la decisione della Commissione di primo grado;
 18 aprile 1945 – respinto il ricorso dell'alto commissario;
 23 ottobre 1947 – nominato membro della Corte permanente di arbitrato;
 22 aprile 1950 – deceduto.

Onorificenze: Cavaliere, Ufficiale, Commendatore, Grande Ufficiale e Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia. Cavaliere, Ufficiale, Commendatore, Grande Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro. Grande Ufficiale dell'Ordine della Stella d'Italia. Grande Ufficiale dell'Ordine di Ismail

Fonti: ACS, Mgg, CE, b. 5, f. 43; ACS, Mgg, CE, b. 7, f. 67; MG., fasc. pers., f. 69710.

Mirabile Guido

Nato il 28 ottobre 1874 ad Agrigento.
 Laureato in Giurisprudenza all'Università di Palermo il 25 giugno 1896.
 Iscritto al Partito nazionale fascista il 27 novembre 1925.

Carriera completa

8 giugno 1897 – nominato uditore giudiziario;
 22 giugno 1897 – destinato nella qualità di uditore presso la Procura generale di Palermo;
 29 maggio 1898 – destinato in temporanea missione di vicepretore a Partinico;
 25 giugno 1899 – nominato aggiunto giudiziarie presso la Regia Procura di Palermo;

6 giugno 1901 – destinato con le funzioni di vicepretore a Castellamare del Golfo;
 30 giugno 1901 – nominato pretore del mandamento di Castellamare del Golfo;
 24 aprile 1902 – tramutato nella qualità di pretore del mandamento di Prizzi;
 15 maggio 1902 – tramutato nella qualità di pretore del mandamento di Monreale;
 21 aprile 1904 – tramutato nella qualità di pretore del quinto mandamento di Palermo;
 1908 – nominato componente della Commissione per lo studio del progetto relativo ai minorenni delinquenti e incarico di riferire sul terzo tema proposto al primo congresso nazionale contro la delinquenza e l'analfabetismo;
 12 marzo 1908 – promosso giudice di seconda categoria continuando le funzioni di pretore del quinto mandamento di Palermo;
 31 agosto 1910 – nominato sostituto procuratore del Re in Palermo⁴⁷⁹;
 1912 – nominato componente del Consiglio Provinciale Scolastico di Palermo, poi anche deputato scolastico;
 10 giugno 1913 – collocato nel ruolo dei giudici e sostituti procuratori del re;
 1915 – incaricato di tenere un corso di esercitazioni pratiche di diritto in procedura penale nel circolo giuridico;
 1916 – nominato componente della Commissione per i concorsi sulle farmacie;
 9 luglio 1916 – applicato alla Procura Generale di Palermo con funzioni di sostituto;
 9 ottobre 1916 – promosso alla prima categoria;
 1917 – nominato componente della Commissione annonaria per la determinazione dei prezzi dei generi di prima necessità. Commissario prefettizio dell'Amministrazione del manicomio provinciale di Palermo;
 8 ottobre 1920⁴⁸⁰ – nominato procuratore del re presso il Tribunale di Termini Imerese;
 1° giugno 1923 – autorizzato ad accettare l'incarico offertogli dal Banco di Sicilia di presiedere la Commissione esaminatrice nel concorso indetto da quell'amministrazione per la nomina degli applicati;
 30 dicembre 1924 – nominato a sua domanda consigliere presso la Corte d'Appello di Palermo nella Sezione di accusa e componente nella seconda e prima civile, presidente delle Corti d'Assise del distretto (specialmente Sciacca e Caltanissetta);
 1926 – autorizzato ad accettare l'incarico di componente della Commissione per i posti di alunno segretario dell'Amministrazione del Banco di Sicilia;
 novembre 1926 – autorizzato ad accettare l'incarico di componente della Commissione giudicatrice in un concorso al Banco di Sicilia;
 maggio 1927 – nominato dall'Amministrazione del Banco di Sicilia commissario esaminatore nel concorso al posto di segretario;
 27 settembre 1928 – nominato consigliere di Corte di Cassazione e destinato come presidente di Sezione alla Corte d'Appello di Palermo;
 1928 – nominato presidente della Commissione per il gratuito patrocinio e per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;
 maggio 1928 – nominato membro della Commissione per la scelta di un avvocato al Banco di Sicilia;
 giugno 1928 – nominato membro della Commissione esaminatrice nel concorso per 60 posti di alunno segretario al Banco di Sicilia;
 6 novembre 1930 – trasferito col suo consenso e con le stesse funzioni dal 1° dicembre 1930 alla Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta;
 1930 – incaricato della presidenza della Commissione esaminatrice ai posti di segretario presso il Banco di Sicilia;
 18 gennaio 1934 – destinato col suo consenso alla Corte di Cassazione del Regno;
 5 marzo 1934 – destinato col suo consenso in funzioni di presidente della sezione di Corte d'Appello di Caltanissetta;
 10 febbraio 1937 – nominato primo presidente della Corte d'Appello di Cagliari;
 25 aprile 1938 – collocato col suo consenso fuori ruolo e temporaneamente destinato a esercitare le funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione in Roma;

⁴⁷⁹ In altri documenti nel settembre.

⁴⁸⁰ In altri documenti nel 1921.

13 aprile 1944 – collocato a riposo d'ufficio per speciali motivi dalla RSI;
26 luglio 1944 – richiamato in ruolo e nominato primo presidente della Corte d'Appello di Palermo;
28 ottobre 1944 – collocato a riposo con il titolo onorifico di primo presidente di Corte di Cassazione.

Onorificenze: Cavaliere, Ufficiale, Commendatore e Grande Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia.
Cavaliere, Ufficiale e Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Fonti: ACS, Mgg, III Vers., f. 67025; ACS, Csc, Fasc. pers., b. 67, f. 949.

Miraulo Gaetano

Nato il 12 febbraio 1881 a Mistretta provincia di Messina.

Laureato in Giurisprudenza.

Iscritto al Partito nazionale fascista dal 2 gennaio 1932.

Carriera completa

11 luglio 1906 – nominato uditore giudiziario a Roma⁴⁸¹;

6 settembre 1906 – destinato come uditore alla Regia Procura di Roma;

13 gennaio 1907 – destinato a esercitare le funzioni di vice pretore nel quarto mandamento di Roma;

19 aprile 1907 – destinato in temporanea missione di vice pretore al primo mandamento di Bologna;

24 maggio 1908 – nominato giudice aggiunto di seconda categoria presso il Tribunale di Bologna;

9 settembre 1908 – applicato all'Ufficio di istruzione dei processi penali del Tribunale di Bologna⁴⁸²;

25 marzo 1909 – destinato in funzioni di pretore nel mandamento di S. Stefano in Cadore⁴⁸³;

20 febbraio 1910 – promosso giudice aggiunto di seconda categoria;

24 aprile 1910 – tramutato come pretore al mandamento di Valdobbiadene⁴⁸⁴;

31 agosto 1912 – nominato giudice di seconda categoria per merito in seguito ad esame di concorso, continuando a esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Valdobbiadene⁴⁸⁵;

15 giugno 1913 – collocato alla terza categoria di giudici;

6 novembre 1913 – tramutato colle stesse funzioni di pretore al terzo mandamento di Venezia;

16 novembre 1915 – promosso alla seconda categoria;

25 giugno 1916 – tramutato come giudice al Tribunale di Roma;

1919 – nominato membro della Commissione ruoli aperti;

1920 – nominato membro Commissione esaminatrice concorso per ingegneri uffici provinciali di Girgenti;

7 gennaio 1925 – distaccato al Gabinetto del guardasigilli a decorrere dal 1° gennaio 1925;

30 aprile 1925 – nominato consigliere della Corte d'Appello di Roma continuando nell'incarico al Gabinetto del Ministro;

27 maggio 1929 – nominato Consigliere di Cassazione e destinato alla Corte di Cassazione;

1931 – nominato arbitro in una vertenza fra Governatorato di Roma e una società commerciale;

20 aprile 1933 – incaricato delle funzioni di presidente del Tribunale di Roma;

15 ottobre 1936 – nominato presidente di Sezione della Corte di Cassazione del Regno e incaricato di attendere a studi legislativi e perciò collocato fuori ruolo;

12 novembre 1936 – temporaneamente destinato in funzioni di presidente di Sezione come da proprio grado continuando a rimanere fuori ruolo;

21 dicembre 1936 – nominato membro effettivo del Consiglio Superiore della Magistratura per il biennio

1° gennaio 1937 – 31 dicembre 1938;

8 aprile 1940 – richiamato in ruolo e nominato presidente di Sezione della Corte di Cassazione del Regno;

⁴⁸¹ In alcuni documenti è riportata la data del 28.

⁴⁸² In altri matricolari è riportata la data del 24 settembre.

⁴⁸³ In alcuni documenti è riportata la data del decreto quale quella del 25 maggio 1909.

⁴⁸⁴ In alcuni documenti è riportata la data del 29 febbraio.

⁴⁸⁵ In alcuni documenti è riportata la data dell'8 agosto.

28 giugno 1943 – nominato presidente del Consiglio Superiore della Magistratura presso la Corte Suprema di Cassazione;

8 agosto 1946 – nominato presidente della Commissione per lo studio delle proposte circa la posizione della magistratura nella nuova Costituzione dello Stato;

1947 – nominato presidente dell'Associazione nazionale magistrati;

21 aprile 1948 – nominato procuratore generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione;

12 febbraio 1951 – collocato a riposo per età.

Onorificenze: Cavaliere, Commendatore, Grande Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia. Cavaliere, Ufficiale, Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Fonti: MG, Fasc. pers., f. 70014; ACS, Csc, Fasc. pers., b. 61, f. 874.

Pellegrini Francesco

Nato il 11 dicembre 1882 a Montauro (Catanzaro). Deceduto nel 1962.

Laureato in Giurisprudenza.

Iscritto al Partito nazionale fascista nel 23 ottobre 1932.

Carriera completa:

11 luglio 1906 – nominato uditore;

7 agosto 1906 – destinato alla Procura generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro;

7 febbraio 1907 – destinato a esercitare le funzioni di vicepretore nel mandamento di Catanzaro;

20 giugno 1907 – destinato in missione di vice pretore a Cariati con incarico di reggere l'ufficio;

24 maggio 1908 – nominato giudice aggiunto di seconda categoria al Tribunale di Nicastro;

29 ottobre 1908 – collocato in aspettativa a sua domanda per motivi di salute, per un mese;

22 novembre 1908 – collocato in aspettativa a sua domanda per motivi di salute per altri 15 giorni;

20 dicembre 1908 – confermato in aspettativa a causa di infermità per altri 20 giorni;

7 gennaio 1909 – richiamato a sua domanda in servizio presso lo stesso Tribunale di Nicastro;

6 maggio 1909 – destinato con le funzioni di pretore nel mandamento di Siniscola (non prese possesso);

16 agosto 1909 – collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità, per due mesi;

2 settembre 1909 – destinato alla pretura di Fiumefreddo Bruzio;

21 ottobre 1909 – confermato nell'aspettativa per altri 20 giorni;

21 novembre 1909 – richiamato in servizio a sua domanda presso la pretura di Fiumefreddo Bruzio;

28 novembre 1909 – tramutato alla pretura di Tiriolo;

16 luglio 1916 – tramutato a sua domanda alla pretura di Nicastro;

2 agosto 1917 – tramutato a sua domanda al Tribunale di Nicastro;

19 ottobre 1920 – applicato al Tribunale di Milano;

3 febbraio 1921 – cessato dall'applicazione;

27 maggio 1922 – tramutato a sua domanda al Tribunale di Lanciano;

19 aprile 1925 – tramutato a sua domanda al Tribunale di Napoli;

19 aprile 1928 – nominato consigliere di appello a Catanzaro;

15 aprile 1928 – tramutato alla Corte d'Appello di Roma;

23 giugno 1932 – nominato consigliere di Corte di Cassazione con funzioni di presidente di Sezione alla Corte d'Appello di Lecce;

22 dicembre 1932 – trasferito alla Corte di Cassazione del Regno;

16 maggio 1940 – nominato dal 17 maggio, presidente di Sezione della Corte di Cassazione del Regno e dalla data anzidetta collocato fuori del ruolo organico della magistratura;

4 settembre 1940 – temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del proprio grado, presidente di Sezione della Corte di Cassazione del Regno;

29 dicembre 1941 – nominato componente effettivo del Consiglio Superiore della Magistratura in sostituzione di Casati Ettore, nominato primo presidente della Corte Suprema di Cassazione;

24 agosto 1942 – richiamato in ruolo dal 19 settembre 1942 e destinato in funzioni di presidente di Sezione alla Corte Suprema di Cassazione;

24 maggio 1945 – incaricato quale presidente del Collegio arbitrale formato per la composizione della vertenza tra la ditta Montuori e l'Ente autonomo esposizione universale di Roma;

22 novembre 1948 – nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso per consigliere di Corte di Cassazione;

9 ottobre 1951 – nominato presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche;

20 dicembre 1951 – incaricato quale terzo arbitro e presidente del Collegio arbitrale da costituirsi per la risoluzione della vertenza tra il Comune di Palermo e la ditta Romolo Vaselli;

11 dicembre 1952 – collocato a riposo per raggiunti limiti d'età.

Onoreficienze: Cavaliere, Ufficiale, Commendatore, Grande Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia. Cavaliere dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

Fonti: ACS, Csc, Fasc. pers., b. 66, f. 929; MG., fasc. pers. 70645.

Rende Domenico

Nato il 5 marzo 1875 a Terranova di Sibari (CS).

Laureato in giurisprudenza all'Università di Roma nel 9 luglio 1898.

Iscritto al Partito nazionale fascista nel 29 ottobre 1932.

Carriera completa:

24 giugno 1899 – nomina a uditore giudiziario;

23 luglio 1899 – destinato al Tribunale civile e penale di Rossano;

25 gennaio 1900 – destinato a esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Mammola, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare;

28 giugno 1900 – destinato in temporanea missione di vice pretore al mandamento di Savelli;

16 agosto 1900 – destinato a esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Staiti, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare;

2 maggio 1901 – nominato aggiunto giudiziario presso il Tribunale di Palmi;

19 dicembre 1901 – applicato all'Ufficio di istruzione;

21 luglio 1902 – aggiunto giudiziario presso la Regia Procura del Tribunale di Gerace;

10 maggio 1903 – nominato pretore del mandamento di Soriano Calabro;

20 aprile 1905 – tramutato con le funzioni di pretore nel mandamento di Melito di Porto Salvo;

21 luglio 1907 – tramutato al mandamento di Rossano;

17 settembre 1908 – nominato giudice di seconda categoria, continuando a esercitare le funzioni di pretore a Rossano;

16 settembre 1909 – collocato in aspettativa per infermità per due mesi;

18 novembre 1909 – richiamato in servizio presso il mandamento di Rossano, dall'8 novembre 1909;

23 settembre 1910 – tramutato a sua domanda al Tribunale di Gerace, cessando dalle anzidette funzioni;

29 giugno 1916 – tramutato a sua domanda al Tribunale di Frosinone;

10 agosto 1916 – incaricato dell'istruzione dei processi penali in detto Tribunale;

31 maggio 1917 – tramutato a sua domanda al Tribunale di Roma, cessando dal detto incarico (dopo pochi mesi passati in una Sezione penale, assegnato alla prima Sezione civile);

11 febbraio 1919 – promosso alla prima categoria dal 1° gennaio 1919;

21 giugno 1919 – libero docente di Diritto e procedura penale;

1920 – nominato presidente della Giunta per il collocamento e la disoccupazione della Provincia di Roma;

15 settembre 1922 – nominato per merito eccezionale, col suo consenso, sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro;

29 ottobre 1922 – temporaneamente applicato alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma;

24 settembre 1923 – nominato procuratore del re presso il Tribunale di Velletri, cessando dalla precedente applicazione;

18 febbraio 1926 – nominato a sua domanda consigliere della Corte d'Appello di Roma (assegnato alla quarta Sezione penale);

28 febbraio 1926 – collocato in graduatoria fra i consiglieri Papa Eugenio e Pagano Giuseppe;

1927 – assegnato alla terza Sezione civile (ma, per contingenze di servizio, anche alle Sezioni penali);
9 marzo 1928 – autorizzato a far parte, in qualità di socio, dell'Associazione internazionale diritto e filosofia sociale di Königsberg;
6 maggio 1928 – nominato per merito distinto e con riserva di anzianità consigliere della Corte di Cassazione del Regno;
2 maggio 1939 – nominato primo presidente della Corte d'Appello di Firenze e posto fuori ruolo;
22 luglio 1939 – temporaneamente destinato a esercitare le funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione del Regno;
9 novembre 1944 – deferito alla Commissione di epurazione per apologia fascista, con la richiesta di dispensa dal servizio;
5 dicembre 1944 – assoluzione da parte della Commissione di epurazione;
30 dicembre 1944 – ricorso dell'alto commissario contro la decisione della Commissione di primo grado;
8 febbraio 1945 – collocato a riposo per raggiunto limite di età a decorrere dal 5 marzo 1945, con il grado e il titolo onorifico di primo presidente della Corte Suprema di Cassazione;
19 maggio 1945 – estinzione del processo di epurazione.

Onorificenze: Cavaliere, Ufficiale, Commendatore, Grande Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia; Ufficiale, Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Fonti: ACS, Mgg, III Vers., f. 67112; ACS, Csc, Fasc. pers., b. 57, f. 852; ACS, Mgg, CE, b. 4, f. 148; ACS, Mgg, CE, b. 7, f. 158.

Romano Enrico

Nato il 5 settembre 1883 a Siracusa.

Laureato in Giurisprudenza

Iscritto al Partito nazionale fascista nel settembre 1924.

Carriera completa:

6 luglio 1907 – nominato uditore giudiziario;
23 agosto 1907 – destinato presso il Tribunale civile e penale di Catania;
29 marzo 1908 – destinato a prestare servizio al mandamento di Noto quale vicepretore;
22 settembre 1908 – destinato in missione di vicepretore a Marsala;
7 gennaio 1909 – nominato giudice aggiunto di seconda categoria al Tribunale di Lucera;
27 febbraio 1910 – tramutato alla Regia Procura del Tribunale di Siracusa;
18 settembre 1911 – nominato pretore al mandamento di Collesano;
25 giugno 1913 – assegnato alla quarta categoria dei giudici e sostituti procuratori del re;
20 agosto 1914 – promosso alla terza categoria dal 1° giugno 1914;
24 aprile 1919 – destinato a sua domanda alla I pretura urbana di Roma con funzioni di pretore aggiunto;
20 luglio 1919 – nominato col suo consenso sostituto procuratore del re del Tribunale di Sondrio;
24 luglio 1919 – temporaneamente applicato al Regio Tribunale di Roma;
1919 – nominato vice segretario del Comitato giurisdizionale delle requisizioni e degli approvvigionamenti presso il Ministero degli Approvvigionamenti e consumi di cui fu in seguito segretario;
28 aprile 1920 – tramutato alla Regia Procura di Roma;
1925 – posto in servizio nel gabinetto del Ministro guardasigilli;
27 ottobre 1927 – tramutato alla Regia Procura di Cagliari;
19 gennaio 1928 – nominato consigliere della Corte d'Appello di Roma chiamato al Ministero con funzioni amministrative e posto fuori ruolo;
30 aprile 1929 – assegnato all'Ufficio I Direzione generale affari penali;
18 giugno 1931 – nominato sostituto procuratore generale di Corte di Cassazione con funzioni di avvocato generale presso la Corte d'Appello di Bologna;
14 agosto 1931 – nominato consigliere di Cassazione in Roma;
26 settembre 1935 – membro supplente del Consiglio Superiore della Magistratura per il biennio 1935-1936;

21 febbraio 1938 – nominato primo presidente della Corte d'Appello di Messina e collocato fuori del ruolo organico della magistratura;

25 aprile 1938 – destinato a esercitare le funzioni proprie del grado di presidente di Sezione della Corte di Cassazione del Regno;

15 febbraio 1944 – richiamato in ruolo e nominato presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione;

19 ottobre 1944 – collocato fuori ruolo a disposizione del Ministero di Grazia e Giustizia per un anno;

11 novembre 1944 – deferito alla Commissione per l'epurazione per aver collaborato con il governo fascista repubblicano con la richiesta di dispensa dal servizio e perdita di ogni diritto a pensione;

24 novembre 1944 – decisione della Commissione per l'epurazione di dispensa dal servizio con perdita del diritto a pensione;

29 gennaio 1945 – collocato a riposo;

23 marzo 1945 – ricorso dell'alto commissario;

26 ottobre 1956 – perento il ricorso di Romano sul processo di epurazione.

Onorificenze: Cavaliere, Commendatore e Grande Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia. Cavaliere, Ufficiale e Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Fonti: ACS, Mgg, III Vers., f. 67135; ACS, Mgg, CE, b. 5, f. 188; ACS, Mgg, CE, b. 7, f. 167; ACS, Csc, Fasc. pers., b. 64, f. 908.

Saltelli Carlo

Nato il 24 maggio 1881 a Roma.

Laureato in Giurisprudenza.

Iscritto al Partito nazionale fascista dal 23 marzo 1919. "Iscritto dal 1922 al partito nazionalista e dopo la marcia su Roma, in seguito alla fusione dei due partiti, al PNF – Per effetto di un provvedimento di carattere generale, concernente i provenienti dal nazionalismo, la sua iscrizione venne retrodatata al 1919".

Carriera completa:

10 giugno 1905 – nominato uditore giudiziario;

20 luglio 1905 – destinato alla Regia Procura di Roma;

31 dicembre 1905 – destinato alla seconda Pretura urbana di Roma;

29 novembre 1906 – tramutato al quinto mandamento di Roma;

30 maggio 1907 – nominato aggiunto giudiziario presso il Tribunale di Chieti;

14 luglio 1907 – tramutato al Tribunale di Roma;

18 giugno 1908 – destinato in funzioni di pretore nel mandamento di Valdieri;

25 settembre 1908 – promosso giudice aggiunto di prima categoria;

18 dicembre 1910 – tramutato a sua domanda al mandamento di Montalto;

31 agosto 1912 – nominato, per merito, in seguito a concorso, giudice di seconda categoria continuando a esercitare le funzioni di pretore a Montalto;

3 aprile 1913 – tramutato a sua domanda a Vetralla;

15 giugno 1913 – assegnato alla terza categoria giudici e sostituto procuratore del re;

16 novembre 1915 – promosso alla seconda categoria;

16 febbraio 1919 – nominato a sua domanda sostituto procuratore del re presso il Tribunale di Avezzano;

15 giugno 1920, – tramutato a sua domanda alla Regia Procura di Roma;

1925-1932 – capo di segreteria e poi capo di Gabinetto del ministro guardasigilli Rocco;

30 aprile 1925 – nominato per merito distinto sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma;

15 gennaio 1928 – nominato consigliere della Corte di Cassazione del Regno;

27 maggio 1929 – nominato, col suo consenso, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione del Regno;

15 giugno 1929 – tramutato a sua domanda alla Regia Procura di Roma;

21 dicembre 1931 – nominato consigliere di Cassazione e conferito il titolo e le funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione del Regno dal 29 dicembre 1931;

20 giugno 1935 – chiamato a far parte del Consiglio Superiore della Magistratura per la rimanente parte del biennio 1935-36, in qualità di membro effettivo;

24 agosto 1942 – nominato procuratore generale della Corte Suprema di Cassazione;

1 luglio 1944 – collocato a riposo a sua domanda per anzianità di servizio;

1 giugno 1949 – richiesta la riammissione in servizio;

17 settembre 1949 – riammesso in servizio, richiede immediatamente il suo collocamento a riposo.

Onoreficienze: Cavaliere, Commendatore, Grande Ufficiale, Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia. Cavaliere, Commendatore, Grande Ufficiale, Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Ufficiale di Complemento nell'arma di fanteria, Croce al Merito di Guerra, Croce di Guerra al Valor Militare, Medaglia di Bronzo. Promozione Straordinaria al Merito di Guerra. Medaglia d'oro al merito della redenzione sociale. Medaglia d'Argento al Valore di Marina (per aver tratto in salvo un ragazzo).

Fonti: ACS, Csc, Fasc. pers., b. 56, f. 843; ACS, Mgg, III Vers., f. 66923.

Telesio Francesco Saverio

Nato il 9 aprile 1880 a Napoli.

Laureato in Giurisprudenza.

Iscritto al Partito nazionale fascista il 29 ottobre 1932.

Carriera completa

16 maggio 1902 – nominato uditore giudiziario⁴⁸⁶;

26 giugno 1902 – destinato alla Corte d'Appello di Napoli;

18 dicembre 1902 – destinato alla Procura Generale Appello di Napoli;

21 dicembre 1902 – destinato a esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Savelli con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare;

1° febbraio 1903 – tramutato con lo stesso incarico al mandamento di Sanza;

31 marzo 1904 – nominato aggiunto giudiziario al Tribunale di Rieti;

1° agosto 1904 – tramutato al Tribunale di Napoli;

28 giugno 1906 – nominato pretore al mandamento di Campiglia Marittima;

22 luglio 1906 – tramutato a S. Giovanni Valdarno;

28 ottobre 1909 – nominato per merito distinto in seguito a esame di concorso sostituto procuratore Regio presso il Tribunale di Napoli;

5 maggio 1912 – tramutato alla Regia Procura di S. Maria Capua Vetere;

28 novembre 1912 – messo a disposizione dei Corpi di spedizione in Libia o a Rodi;

5 dicembre 1912 - 1915 – nominato consigliere Corte d'Appello di Tripoli e collocato fuori ruolo;

15 giugno 1913 – assegnato alla terza categoria dei giudici e sostituti procuratori del re;

1° febbraio 1915 – assegnato alla seconda categoria dei giudici e sostituti procuratori del re;

4 luglio 1915 – cessato di essere a disposizione del Ministero delle Colonie rientrando nel ruolo della magistratura dal 26 luglio 1915 e destinato alla Regia Procura di Roma;

10 ottobre 1915 – trasferito al Tribunale di Milano;

1915-19 – nominato sostituto avvocato fiscale militare presso il Tribunale di guerra della Tripolitania;

14 settembre 1919 – nominato giudice con le funzioni di pretore al mandamento di Afragola;

25 agosto 1920 – tramutato alla Pretura di Portici;

13 gennaio 1924 – nominato per merito distinto con riserva di anzianità consigliere alla Corte d'Appello di Bologna;

⁴⁸⁶ In alcuni documenti è riportata la data del giugno o del luglio 1902.

30 ottobre 1924 – trasferito alla Corte d'Appello di Roma;
3 maggio 1925 – addetto alla segreteria della Commissione per la riforma dei codici;
gennaio 1927 – addetto alla 1° sezione;
27 maggio 1929 – nominato sostituto procuratore generale di Cassazione e destinato in funzioni di procuratore del re a Firenze;
1926 – prestato servizio alla Commissione reale per la riforma dei Codici;
13 giugno 1929 – destinato alla Procura generale della Corte di Cassazione di Roma;
15 ottobre 1936 – nominato procuratore generale presso la Corte d'Appello di Bologna;
16 dicembre 1937 – collocato a disposizione del Ministero;
25 aprile 1938 – richiamato in servizio con le funzioni di primo presidente della Corte d'Appello di Cagliari;
2 maggio 1939 – collocato fuori ruolo col suo consenso;
1° giugno 1939 – destinato temporaneamente a esercitare le funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione del Regno;
30 marzo 1942 – richiamato in ruolo e nominato presidente di Sezione alla Corte Suprema di Cassazione;
1° giugno 1944 – collocato a riposo per motivi di servizio;
1° giugno 1948 – nominato presidente titolare della terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione;
9 aprile 1950 – collocato a riposo per limiti d'età.

Onorificenze: Cavaliere, Ufficiale, Commendatore, Grande Ufficiale, Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia. Cavaliere, Ufficiale, Commendatore e Grande Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Fonti: MG, Fasc. pers., f. 69707; ACS, Csc, Fasc. pers., b. 61, f. 877.

Terra Abrami Lorenzo

Nato il 23 aprile 1877 a Lecce nei Marsi (Aquila). Deceduto il 18 giugno 1943.
Laureato in Giurisprudenza all'Università di Napoli in data 1° dicembre 1899.
Iscritto al Partito nazionale fascista dal 29 ottobre 1932.

Carriera completa

28 gennaio 1900 – nominato vice pretore della pretura di Chieti⁴⁸⁷;
20 dicembre 1900 – confermato per il triennio 1901-1903;
21 maggio 1901 – nominato uditore giudiziario;
9 giugno 1901 – dispensato dalle funzioni di vicepretore e destinato quale uditore al Tribunale di Chieti;
10 maggio 1903 – nominato aggiunto giudiziario al Tribunale di Firenze;
24 luglio 1904 – applicato alla Procura di Rocca San Casciano (Forlì) dal 7 agosto al 20 settembre 1904;
11 maggio 1905 – nominato pretore a Isola della Scala;
3 settembre 1905 – tramutato alla pretura di San Marcello Pistoiese;
17 marzo 1907 – tramutato alla pretura di Sesto Fiorentino;
30 maggio 1909 – nominato giudice di seconda categoria continuando nelle funzioni di pretore a Sesto Fiorentino;
15 giugno 1913 – collocato nel ruolo di giudice di terza categoria;
12 febbraio 1914 – nominato sostituto procuratore del re presso la Procura del Tribunale civile e penale di Firenze;
14 novembre 1914 – promosso dalla terza alla seconda categoria del 1° agosto 1914;
20 dicembre 1923 – nominato per merito distinto procuratore del re aggiunto al Tribunale di Firenze;
27 dicembre 1925 – destinato alla Procura generale presso la Corte d'Appello di Firenze;
5 gennaio 1928 – nominato per merito distinto sostituto procuratore generale di Cassazione;

⁴⁸⁷ Altrove 28 giugno.

12 gennaio 1928 – nominato consigliere di Corte di Cassazione e destinato presidente di Sezione alla Corte d'Appello di Firenze;

17 aprile 1930 – nominato sostituto procuratore generale di Corte di Cassazione con funzioni di avvocato generale presso la Corte d'Appello di Firenze;

7 dicembre 1931 – trasferito alla Procura generale presso la Corte di Cassazione in Roma;

15 ottobre 1936 – nominato procuratore generale di Corte d'Appello di Venezia e collocato fuori ruolo per attendere a studi legislativi;

12 novembre 1936 – destinato a esercitare le funzioni proprie del grado di avvocato generale presso la Corte di Cassazione del Regno continuando a rimanere fuori ruolo;

21 dicembre 1936 – nominato membro effettivo del Consiglio Superiore della Magistratura per il biennio 1° gennaio 1937 - 21 dicembre 1938;

8 aprile 1940 – messo a disposizione del Ministero della Giustizia e applicato alla Corte di Cassazione del Regno per sostituire in caso di impedimento l'avvocato generale ed esercitarvi le funzioni;

20 agosto 1940 – nominato avvocato generale aggiunto presso la Corte di Cassazione;

18 giugno 1943 – deceduto.

Onoreficienze: Cavaliere, Ufficiale, Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia e Grande Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia. Cavaliere, Ufficiale e Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Fonti: ACS, Mgg, III Vers., f. 65406; ACS, Csc, Fasc. pers., b. 65, f. 916.

Vaccari Umberto

Nato l'8 gennaio 1875 a Torino.

Laureato in Giurisprudenza.

Iscritto al Partito nazionale fascista il 29 ottobre 1932.

Carriera completa

8 giugno 1897 – nominato uditore giudiziario;

27 giugno 1897 – destinato alla Regia Procura presso il Tribunale civile e penale di Milano;

30 gennaio 1898 – destinato a esercitare le funzioni di Vice pretore nel primo mandamento di Milano;

17 aprile 1898 – tramutato a Visso quale reggente l'ufficio in mancanza del titolare;

25 giugno 1899 – nominato aggiunto giudiziario e destinato con le funzioni di vice pretore a Visso;

3 settembre 1899 – tramutato a Santa Vittoria in Matenano con le stesse funzioni;

15 aprile 1900 – tramutato con le stesse funzioni al mandamento di Bettola;

28 giugno 1900 – tramutato al Tribunale di Forlì;

30 giugno 1901 – nominato pretore e destinato a Pianello Val Tidone;

5 giugno 1902 – tramutato a Lugagnano Val d'Arda;

8 marzo 1903 – tramutato a Rivergaro;

12 marzo 1908 – tramutato alla Pretura di Stradella;

19 marzo 1908 – nominato giudice di seconda categoria;

26 dicembre 1909 – nominato giudice al Tribunale civile e penale di Messina;

30 dicembre 1909 – chiamato a prestare servizio al Ministero di Grazia e Giustizia e Culti per esercitare le funzioni di segretario particolare del sottosegretario di Stato;

31 marzo 1910 – cessato dalle anzidette funzioni;

31 marzo 1910 – applicato all'Ufficio istruzione processi penali presso il Tribunale civile e penale di Perugia;

30 giugno 1910 – applicato all'Ufficio istruzione processi penali presso il Tribunale di Perugia;

25 febbraio 1912 – applicato all'Ufficio istruzione processi penali al Tribunale di Bologna;

10 giugno 1913 – assegnato alla seconda categoria dei giudici a sostituto procuratore del re;

20 novembre 1913 – tramutato al Tribunale di Trapani confermato nel precedente incarico;

28 febbraio 1915 – tramutato al Tribunale di Bologna continuando applicazione all'Ufficio istruzione;

27 gennaio 1916 – nominato rappresentante del P.M. presso il Tribunale regionale di Tripoli e posto fuori ruolo;

1° febbraio 1917 – promosso alla prima categoria;
7 marzo 1920 – inquadramento con esami;
21 novembre 1920 – nominato procuratore del re presso il Tribunale di Novi Ligure e messo nuovamente a disposizione del Ministero delle Colonie per continuare precedente incarico;
15 luglio 1923 – cessato di essere a disposizione del Ministero delle Colonie e richiamato in servizio e destinato alla Regia Procura di Forlì;
13 agosto 1923 – nominato sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Bologna;
15 gennaio 1928 – chiamato al Ministero con funzioni amministrative e collocato temporaneamente fuori del ruolo organico;
7 febbraio 1928 – destinato con funzioni direttive all'Ufficio II della Direzione Generale Affari penali;
27 maggio 1929 – nominato sostituto procuratore generale di Corte di Cassazione con funzioni di procuratore del re presso il Tribunale di Roma, cessando di essere addetto al Ministero;
21 dicembre 1936 – procuratore generale applicato Venezia;
16 aprile 1940 – supplente s.a.;
11 ottobre 1941 – nominato consigliere della Corte Suprema di Cassazione per la magistratura;
24 ottobre 1941 – nominato componente della Corte disciplinare della magistratura in sostituzione del cav. Carlo Bartolini;
2 dicembre 1941 – collocato fuori ruolo per attendere a studi legislativi;
12 gennaio 1942 – temporaneamente assegnato a esercitare le funzioni di avvocato generale del re imperatore presso la Corte suprema di Cassazione col suo consenso;
19 luglio 1943 – applicato alla Corte Suprema di Cassazione per sostituirvi l'avvocato generale, continuando a rimanere fuori del ruolo organico della magistratura;
28 agosto 1943 – nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso per titolo per otto posti di consiglieri di Corte di Cassazione;
20 aprile 1944 – collocato a riposo dalla RSI per speciali motivi di servizio;
8 gennaio 1945 – a riposo per limiti d'età, con il titolo onorifico di procuratore generale della Corte Suprema di Cassazione.

Onorificenze: Cavaliere, Ufficiale, Commendatore e Grande Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia. Cavaliere, Ufficiale e Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro. Commendatore dell'Ordine della Stella d'Italia.

Fonti: ACS, Mgg, III Vers., f. 67105.

5.2.2 Consiglieri sardi

Agus Giuseppe Raimondo

Nato il 29 luglio 1875 a Guspini (CA).

Laureato in Giurisprudenza presso la Regia Università di Cagliari nel 17 luglio 1899.

Iscritto al Partito nazionale fascista nel 18 aprile 1926.

Carriera completa

9 settembre 1899 – vice pretore onorario a Guspini per il triennio 1898-1900;

27 dicembre 1900 – vicepretore confermato per il triennio 1901-1903;

16 maggio 1902 – nominato uditore;

8 giugno 1902 – dispensato dalle funzioni di vice pretore e destinato come uditore al Tribunale di Cagliari;

28 dicembre 1902 – destinato vice pretore con incarico di reggere la pretura a Teulada;

21 febbraio 1904 – tramutato a Santadi;

29 settembre 1904 – nominato aggiunto giudiziario e destinato alla Procura di Nicosia;

29 dicembre 1904 – revocato il precedente decreto;

29 dicembre 1904 – aggiunto giudiziario presso la Regia Procura di Cagliari;

16 maggio 1907 – nominato pretore e destinato a Sorgono;

5 marzo 1911 – tramutato al mandamento di Bosa;

20 marzo 1913 – nominato giudice al Tribunale di Tempio;

20 aprile 1913 – incaricato al Tribunale di Tempio delle istruzioni penali;

15 giugno 1913 – dal 1° gennaio 1913 assegnato alla terza categoria;

16 febbraio 1916 – dal 1° dicembre 1915 assegnato alla seconda categoria;

1° agosto 1920 – tramutato al Tribunale di Cagliari;

26 agosto 1924 – applicato al Tribunale di Lanusei, per la sola durata del dibattimento a carico del detenuto Fancello Salvatore e altri;

1° novembre 1928 – nominato, con riserva di anzianità, sostituto procuratore generale di Corte d'Appello e destinato in funzioni di procuratore del re a Lanusei;

23 febbraio 1931 – nominato consigliere di Corte d'Appello di Cagliari;

9 agosto 1935 – nominato commissario per gli usi civici della Sardegna;

29 dicembre 1941 – nominato sostituto procuratore generale di Corte di Cassazione con funzioni di avvocato generale presso la Corte d'Appello di Trieste;

16 febbraio 1942 – destinato con funzioni di presidente di Sezione alla Corte d'Appello di Napoli;

18 ottobre 1942 – tramutato alla Corte d'Appello di Cagliari e incaricato di presiedere la seconda sezione di corte d'assise in Sassari;

16 luglio 1945 – trattenuto in servizio oltre il normale limite di età per il collocamento a riposo;

27 settembre 1947 – collocato in soprannumero alla pianta organica di detta Corte d'Appello di Cagliari;

27 gennaio 1948 – mantenuto in funzioni in soprannumero dal 1° gennaio 1948;

15 gennaio 1949 – mantenuto in funzioni in soprannumero dal 1° gennaio 1949;

1 agosto 1949 – collocato a riposo per raggiunti limiti di età, con il grado e il titolo onorifico di primo presidente di Corte d'Appello.

Onorificenze: Cavaliere, Ufficiale, Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia; Cavaliere, Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Fonti: ACS, Mgg, III Vers., f. 69214.

Buzzi Michele

Nato il 23 agosto 1881 ad Alghero (SS).

Laureato in giurisprudenza presso la Regia Università degli Studi di Sassari nel 5 luglio 1905.

Carriera completa

11 luglio 1906 – uditore presso i collegi giudiziari;

18 agosto 1906 – uditore destinato alla regia Procura di Sassari;

30 maggio 1907 – uditore presso la regia Procura del Tribunale di Cagliari destinato in temporanea missione di vice pretore al mandamento di Iglesias;

29 ottobre 1908 – nominato giudice aggiunto di seconda categoria alla regia Procura di Cagliari;

29 gennaio 1911 – destinato pretore a Bonorva;

28 gennaio 1912 – promosso giudice aggiunto di prima categoria al 1° febbraio 1912;

25 giugno 1913 – assegnato alla quarta categoria dei giudici al 1° gennaio 1913;

22 maggio 1914 – assegnato alla terza categoria dei giudici al 1° febbraio 1914;

23 luglio 1914 – tramutato al secondo mandamento di Sassari;

8 maggio 1918 – nominato giudice in funzioni di pretore nel secondo mandamento di Sassari incaricato della supplenza in quello di Sorso fino all'arrivo del titolare;

4 settembre 1919 – tramutato al Tribunale di Sassari;

22 novembre 1928 – tramutato a sua domanda al Tribunale di Genova;

6 dicembre 1928 – nominato giudice del Tribunale di Genova applicato all'Ufficio d'istruzione dei processi penali;

17 gennaio 1929 – cessato dall'incarico d'istruzione dei processi penali nel Tribunale di Genova;

15 febbraio 1932 – nominato, per merito distinto e con riserva di anzianità, consigliere d'appello in funzioni di presidente di Sezione al Tribunale di Bologna;

9 novembre 1933 – destinato, a sua domanda, alla Corte d'Appello di Bologna;

30 dicembre 1940 – nominato consigliere di Cassazione in funzioni di presidente di Sezione della Corte d'Appello di Ancona; nominato presidente della Magistratura del lavoro e della Sezione speciale dei minorenni ad Ancona;

29 agosto 1941 – incaricato di presiedere la Corte d'Assise di Ancona, Ascoli-Piceno, Camerino, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino⁴⁸⁸;

19 agosto 1943 – nominato sostituto procuratore generale di Corte di Cassazione e destinato al Tribunale di Bologna con funzioni di procuratore del re;

21 agosto 1949 – nominato procuratore generale presso la Corte d'Appello di Venezia;

31 dicembre 1949 – tramutato col suo consenso procuratore generale alla Corte d'Appello di Bologna con le stesse funzioni;

30 luglio 1951, collocato a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 23 agosto 1951, con il grado e il titolo onorifico di procuratore generale della Corte di Cassazione.

Onorificenze: Cavaliere, Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia; Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Fonti: MG, Fasc. pers., f. 70136.

⁴⁸⁸ In altri documenti la data è 20 agosto 1941.

Camboni Luigi

Nato il 24 settembre 1882 a Sassari.

Laureato in Giurisprudenza.

Iscritto al Partito nazionale fascista il 28 ottobre 1932 e dal 30 aprile 1926 alla Federazione Nazionale Universitaria Fascista. Gruppo di Cagliari.

Carriera completa:

2 aprile 1909 – nominato uditore giudiziario;

19 maggio 1909 – destinato alla Regia Procura di Sassari;

9 marzo 1911 – giudice aggiunto al primo mandamento di Sassari;

25 maggio 1911 – giudice al Tribunale di Cagliari;

1° settembre 1911 – tramutato alla Regia Procura di Sassari;

25 giugno 1913 – assegnato alla quarta categoria;

12 febbraio 1914 – pretore a Guasila;

12 marzo 1914 – pretore a *[testo non leggibile]*;

7 maggio 1914 – pretore a Cagliari; 1° febbraio 1915 promosso alla 3° categoria;

23 gennaio 1919 – tramutato al Tribunale di Cagliari;

24 settembre 1923 – tramutato al Tribunale di Oristano;

5 gennaio 1928 – tramutato al Tribunale di Roma;

31 dicembre 1931 – nominato consigliere di Corte d'Appello di Catanzaro;

25 gennaio 1932 – collocato fuori del ruolo organico della magistratura e destinato al Ministero della Giustizia (Ufficio secondo culti);

20 luglio 1932 – comandato al Ministero dell'Interno, Direzione generale degli affari di culto;

30 settembre 1937 – nominato consigliere di Corte di Cassazione in funzioni di presidente di Sezione della Corte d'Appello di Palermo;

15 novembre 1937 – destinato alla Corte di Cassazione del Regno in Roma;

22 gennaio 1946 – collocato a riposo;

30 novembre 1948 – destinato alla Corte Suprema di Cassazione, rimanendo annullato il provvedimento di collocamento a riposo;

24 settembre 1952 – collocato a riposo per età.

Onorificenze: Cavaliere, Ufficiale, Commendatore e Grande Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia. Cavaliere, Ufficiale e Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Onorificenza estere: Croce d'oro di Cavaliere dell'Ordine di Giorgio 1° di Grecia

Fonti: ACS, Mgg, III Vers., f. 67525; ACS, Mgg, CE, b. 3, f. 588.

De Martini Demetrio

Nato il 9 marzo 1887 a Thiesi (SS). Deceduto il 2 maggio 1955.

Laureato in Giurisprudenza presso la Regia Università di Sassari nel 7 luglio 1911.

Iscritto al Partito nazionale fascista nel 9 novembre 1932.

Carriera completa

10 giugno 1913 – nominato uditore giudiziario;

10 giugno 1913 – uditore giudiziario destinato al Tribunale di Cagliari;

30 aprile 1914 – destinato in qualità di vice pretore a Nuoro;

16 maggio 1915 – vincitore nel concorso per esame a venticinque posti di giudice, nominato giudice di quarta categoria e destinato con funzioni di pretore al mandamento di Bolotana;

2 marzo 1916 – tramutato alla pretura di Guspini;

3 dicembre 1917 – dal 1° aprile 1917 promosso alla terza categoria;

8 febbraio 1918 – incaricato della supplenza nella pretura di Fluminimaggiore;

24 settembre 1918 – revocato l'incarico della supplenza alla pretura di Fluminimaggiore;

8 maggio 1919 – nominato, a sua domanda, sostituto procuratore del re e destinato alla Regia Procura di Oristano;

19 luglio 1924 – messo a disposizione del governo di Rodi e isole adiacenti e temporaneamente posto fuori del ruolo organico della magistratura;

23 agosto 1924 – investito delle funzioni di presidente del Tribunale di seconda istanza;

1° novembre 1924 – preposto all'Ufficio di esecuzione e contemporaneamente nominato presidente del Tribunale sciaritico di appello;

22 dicembre 1924 – nominato presidente della Corte d'Assise;

12 agosto 1926 – investito delle funzioni di presidente del Tribunale rabbinico di appello;

22 febbraio 1930 – nominato sostituto procuratore del re fuori ruolo perché a disposizione del governo delle isole Egee, nominato, con riserva di anzianità, consigliere di Corte d'Appello e destinato in funzioni di presidente del Tribunale di Trento, nuovamente posto a disposizione del governo delle isole Egee e fuori del ruolo organico della magistratura;

18 febbraio 1931 – sciolta la riserva di anzianità di grado e collocato al primo posto in graduatoria per consigliere d'Appello;

9 novembre 1933 – nominato consigliere di Corte d'Appello, fuori ruolo organico perché a disposizione delle isole italiane dell'Egeo, richiamato in ruolo a sua domanda e destinato alla Corte d'Appello di Cagliari;

30 dicembre 1935 – destinato a esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione del Regno;

28 novembre 1938 – nominato sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione del Regno;

20 aprile 1944 – collocato a riposo per speciali motivi di servizio;

15 febbraio 1947 – nominato componente effettivo della Commissione giudicatrice del concorso per titoli a consigliere di Corte d'Appello, indetto con D. M. 9 settembre 1946;

16 gennaio 1948 – nominato primo presidente della Corte d'Appello di Cagliari;

21 agosto 1949 – collocato fuori ruolo e destinato a esercitare le funzioni di avvocato generale presso la Corte di Cassazione;

18 ottobre 1949 – nominato presidente del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Cagliari;

31 dicembre 1953 – richiamato in ruolo col suo consenso dall'8 gennaio 1954, conservando le funzioni di avvocato generale presso la Procura Generale della Repubblica della Corte di Cassazione.

Onorificenze: Cavaliere, Ufficiale, Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia; Cavaliere, Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Fonti: MG, Fasc. pers., f. 80653; ACS, Csc, Fasc. pers., b. 75, f. 985.

De Villa Cristoforo

Nato il 30 giugno 1879 a Sassari.

Laureato in Giurisprudenza

Iscritto al Partito nazionale fascista (chiesta l'iscrizione a seguito della circolare 4 maggio 1932).

Carriera completa

16 maggio 1902 – nominato uditore giudiziario;

25 maggio 1902 – destinato alla Corte d'Appello di Roma;

1° agosto 1904, nominato aggiunto giudiziario presso il Tribunale di Roma;

16 novembre 1905 – nominato vice segretario di prima classe di carriera amministrativa nel ministero di Grazia e Giustizia;

30 giugno 1907 – nominato pretore a Piperno;

17 febbraio 1910 – nominato giudice di seconda categoria continuando a esercitare le funzioni di pretore a Piperno;

2 aprile 1911 – tramutato a sua domanda al mandamento di Terracina;

15 giugno 1913 – assegnato alla terza categoria dal 1° gennaio 1913;

5 gennaio 1919 – tramutato al Tribunale di Guerra di Venezia;

23 maggio 1919 – applicato ivi all'Ufficio d'istruzione dei processi penali;

1° settembre 1920 – tramutato al Tribunale di Tempio;
 4 maggio 1922 – tramutato a sua domanda al Tribunale di Cagliari;
 3 aprile 1926 – incaricato dell'istruttoria dei processi penali del Tribunale di Cagliari;
 2 giugno 1927 – nominato, con riserva d'anzianità, sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo;
 17 ottobre 1930 – tramutato alla Procura generale della Corte d'Appello di Roma;
 2 settembre 1932 – applicato alla Procura generale della Corte di Cassazione di Roma e temporaneamente posto fuori ruolo organico della magistratura;
 18 gennaio 1934 – richiamato in ruolo e destinato alla Procura generale presso la Corte d'Appello di Venezia;
 19 febbraio 1934 – applicato alla Procura generale presso la Corte di Cassazione del Regno e temporaneamente posto fuori del ruolo organico della magistratura;
 28 dicembre 1936 – promosso consigliere di Cassazione in funzione di presidente di Sezione di Corte d'Appello a Bari;
 28 gennaio 1937 – incaricato di presiedere la sezione di Corte d'Assise di Bari;
 22 febbraio 1937 – nominato sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione del Regno a Roma;
 15 aprile 1944 – cessato dall'incarico di direttore generale degli Affari penali presso il ministero di Grazia e Giustizia e riassunte le funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione;
 8 giugno 1945 – nominato procuratore generale del Regno presso la Corte d'Appello di Venezia;
 12 marzo 1946 – destinato con le stesse funzioni alla Procura Generale del Regno presso la Corte d'Appello di Cagliari;
 23 novembre 1946 – nominato primo presidente della stessa Corte d'Appello di Cagliari;
 gennaio 1947 – nominato presidente delle Commissioni di epurazione di primo grado del personale dipendente dall'Istituto nazionale di previdenza sociale e del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 27 luglio 1947 – collocato a sua domanda fuori del ruolo organico della magistratura e destinato a esercitare le funzioni di avvocato generale presso la Corte Suprema di Cassazione;
 20 agosto 1947 – destinato alla Procura generale con funzioni di avvocato generale.
 1° ottobre 1947 – nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso a consigliere di Cassazione;
 8 aprile 1948 – nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso per consiglieri della Corte di Cassazione;
 28 giugno 1949 – mantenuto in funzioni in sovrannumero;
 19 gennaio 1950 – collocato a riposo a decorrere dal 1° gennaio 1950, con il titolo onorifico di primo presidente della Corte Suprema di Cassazione.

Onoreficenze: Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia, Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia, Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia. Cavaliere dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Ufficiale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Croce al Merito di Guerra.

Fonti: ACS, Csc, Fasc. pers., b. 66, f. 924; MG, Fasc. pers. 69658.

Lampis Giuseppe

Nato il 1° aprile 1886 a Sanluri.
 Laureato in Giurisprudenza a Cagliari nel 1910.
 Iscritto al Partito nazionale fascista nel 1932.

Carriera completa:

6 novembre 1910 – nominato vice pretore del mandamento di Sanluri per il triennio 1910-1912;
 24 aprile 1912 – nominato uditore presso i collegi giudiziari;
 25 aprile 1912 – dispensato dalle funzioni di vicepretore a Sanluri perché nominato uditore giudiziario e destinato al Tribunale di Roma;

27 ottobre 1912 – destinato per otto mesi a compiere studi di perfezionamento di polizia giudiziaria e di antropologia criminale presso la Regia Università di Napoli;
11 luglio 1913 – destinato al Tribunale di Roma, cessando dalla missione anzidetta;
5 ottobre 1913 – nominato vice pretore al quarto mandamento di Roma;
18 gennaio 1914 – nominato segretario di quarta classe al ministero⁴⁸⁹;
28 aprile 1914 – promosso alla terza classe;
10 giugno 1917 – promosso alla seconda classe;
27 aprile 1919 – promosso alla prima classe;
29 gennaio 1920 – nominato giudice di terza categoria e trattenuto temporaneamente nelle precedenti funzioni venendo collocato fuori del ruolo organico della magistratura;
7 gennaio 1932 – nominato consigliere della Corte d'Appello di Bari per merito distinto e con riserva di anzianità ed in pari data destinato al Ministero di Grazia e Giustizia (Roma) con funzioni amministrative (Ufficio Legislativo);
15 gennaio 1932 – trattenuto al Ministero della Giustizia, continuando a prestare servizio all'Ufficio Legislativo, Roma;
23 luglio 1937 – nominato consigliere di Corte di Cassazione in funzioni di presidente di Sezione della Corte d'Appello di Napoli;
31 luglio 1937 – chiamato a far parte dell'Ufficio Legislativo presso il Ministero di Grazia e Giustizia;
19 settembre 1938 – incaricato di rappresentare il Ministero di Grazia e Giustizia al Consiglio superiore della demografia e della razza;
26 agosto 1943 – collocato fuori ruolo;
1943 – nominato capo di gabinetto del Ministro Azzariti;
8 giugno 1945 – richiamato in ruolo e nominato presidente di Sezione della Corte di Cassazione, dalla data del decreto nuovamente collocato fuori del ruolo organico della magistratura e destinato a esercitare le funzioni del suo grado presso la Corte Suprema di Cassazione;
26 settembre 1949 – nuovamente capo dell'Ufficio Legislativo presso il Ministero di Grazia e Giustizia;
1951-1955 – nominato capo di Gabinetto con i ministri Zoli, Gonella, Azara e De Pietro;
7 gennaio 1956 - 15 dicembre 1955 – posto fuori ruolo perché nominato giudice della Corte Costituzionale;
27 marzo 1956 – collocato a riposo a decorrere dal 1° aprile 1956.

Onorificenze: Cavaliere, Ufficiale, Commendatore, Grande Ufficiale e Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia. Cavaliere, Ufficiale e Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro. Ufficiale della Corona del Siam. Commendatore dell'Ordine di S. Gregorio Magno.

Fonti: MG, Fasc. pers., f. 80951

Manca Antonio

Nato il 17 novembre 1886 a Macomer (NU).

Laureato in Giurisprudenza a Sassari nel 1886.

Iscritto al Partito nazionale fascista dal 29 ottobre 1932 (tessera n. 0284861 del 1934-XII).

Carriera completa:

19 marzo 1910 – nominato uditore giudiziario;

19 marzo 1910 – destinato alla Regia Procura di Cagliari;

12 aprile 1910 – destinato alla Regia Procura di Sassari;

3 giugno 1911 – destinato in temporanea missione presso la Corte di Cassazione di Roma;

28 gennaio 1912 – nominato in soprannumero giudice aggiunto di seconda categoria e destinato al Tribunale di Roma;

⁴⁸⁹ In altri documenti si riporta che nel 1914 venne destinato al Ministero della Giustizia e assegnato alla direzione generale per gli affari civili.

12 luglio 1912 – nominato, a sua domanda, segretario di quarta classe nella carriera amministrativa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti;

8 agosto 1912 – assegnato alla Direzione generale degli affari civili e notariato;

30 novembre 1912 – promosso alla terza classe;

23 settembre 1914 – promosso alla seconda classe;

23 febbraio 1919 – nominato a sua domanda giudice di terza classe e destinato al Tribunale di Lecce;

19 marzo 1919 – posizionato in graduatoria fra i giudici Camerino Giuseppe e Gagliardi Pasquale;

24 aprile 1919 – nominato Maggiore in servizio attivo permanente nel ruolo della giustizia militare;

2 maggio 1920 – riammesso in magistratura a sua domanda e nominato giudice del Tribunale civile e penale di Napoli;

16 maggio 1920 – temporaneamente destinato all'Ufficio istruzione dei processi penali presso il Tribunale di Roma;

26 dicembre 1920 – tramutato a sua domanda al Tribunale di Roma, cessando dall'applicazione all'Ufficio istruzione;

28 marzo 1929 – addetto alla Prima Presidenza della Corte di Cassazione del Regno di Roma e temporaneamente posto fuori ruolo;

18 settembre 1930 – nominato per merito distinto consigliere di Corte d'Appello, continuando a rimanere fuori ruolo e nelle funzioni precedenti;

4 ottobre 1934 – destinato a esercitare le funzioni di consigliere della Corte di Cassazione del Regno di Roma;

26 settembre 1935 – nominato consigliere della Corte di Cassazione del Regno;

7 settembre 1939 – designato componente della Commissione speciale di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1939-XVII n. 1024 istituita presso il Ministero dell'Interno per esprimere parere sulla non appartenenza alla razza ebraica in difformità delle risultanze degli atti dello Stato civile;

29 dicembre 1941 – nominato componente supplente del Consiglio Superiore della Magistratura;

17 agosto 1944 – destinato al Ministero con funzioni di direttore generale, capo dell'Ufficio superiore del personale e collocato fuori ruolo;

16 novembre 1944 – richiamato in ruolo e nominato presidente di Sezione della Corte di Cassazione e nuovamente collocato fuori ruolo perché addetto al Ministero di Grazia e Giustizia con le stesse funzioni;

15 gennaio 1953 – richiamato in ruolo e conferito l'ufficio direttivo di presidente della Corte d'Appello di Roma;

16 ottobre 1954 – conferito l'ufficio direttivo di procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione;

18 luglio 1956 – collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché nominato giudice della Corte Costituzionale;

19 ottobre 1956 – collocato a riposo per raggiunto limite d'età a decorrere dal 17 novembre 1956.

Onoreficenze: Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia, Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia, Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia. Cavaliere dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Ufficiale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

Fonti: ACS, Csc, Fasc. pers., b. 13, f. 471; MG, Fasc. pers. 81222.

Manca Egisto

Nato il 4 marzo 1886 a Monserrato (CA). Deceduto il 17 giugno 1948⁴⁹⁰.
Laureato in Giurisprudenza.

Carriera completa

19 marzo 1910 – nominato uditore giudiziario;
19 marzo 1910 – destinato al Tribunale penale e civile di Cagliari;
26 luglio 1910 – uditore tramutato a Nuoro;
10 dicembre 1910 – destinato al primo mandamento di Cagliari;
28 gennaio 1912 – nominato in soprannumero giudice aggiunto di seconda categoria presso la Regia Procura di Spoleto;
31 agosto 1912 – entrato nel ruolo organico continuando a esercitare le funzioni alla Procura di Spoleto;
25 giugno 1913 – assegnato alla quarta categoria dei giudici e sostituti procuratori del re;
24 maggio 1914 – nominato giudice e destinato in funzioni di pretore a Fluminimaggiore;
10 marzo 1915 – promosso alla terza categoria dei giudici e sostituti procuratori del re;
18 luglio 1915 – tramutato a sua domanda alla Pretura di Scansano;
9 novembre 1919 – tramutato a sua domanda al Tribunale civile e penale di Verona;
24 settembre 1923 – tramutato al Tribunale di Roma dal 1° ottobre 1923;
20 luglio 1929 – posto fuori del ruolo organico della magistratura;
14 novembre 1929 – posto a disposizione del Ministero dell’Agricoltura e Foreste per esercitare le funzioni di assessore comunale degli usi civici di Roma;
27 novembre 1930 – nominato consigliere di Corte d’Appello continuando a rimanere fuori ruolo e a disposizione del Ministero dell’Agricoltura e Foreste;
28 luglio 1932 – richiamato in ruolo e destinato alla Corte d’Appello di Roma;
16 luglio 1935 – collocato fuori ruolo perché nominato commissario aggiunto presso il Commissariato per la liquidazione degli usi civici del Lazio, Toscana, Umbria e Marche;
22 novembre 1937 – nominato consigliere della Corte di Cassazione continuando nel precedente incarico;
5 agosto 1947 – richiamato in ruolo e nominato procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bari;
16 gennaio 1948 – collocato col suo consenso fuori del ruolo organico della magistratura perché a disposizione del Ministero dell’Agricoltura e Foreste quale commissario aggiunto per gli usi civici del Lazio.
16 giugno 1948 – deceduto.

Onorificenze: Cavaliere, Ufficiale, Commendatore dell’Ordine della Corona d’Italia; Cavaliere, Ufficiale dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Fonti: ACS, Mgg, III Vers., f. 68928.

Mancosu Federico

Nato il 17 gennaio 1879 a Sassari. Deceduto il 3 novembre 1945 a Torino.
Laureato in Giurisprudenza nel 1900.
Iscritto al Partito nazionale fascista nel 1926.

Carriera completa:

21 maggio 1901 – nominato uditore giudiziario;
7 giugno 1901 – destinato al Tribunale di Sassari;

⁴⁹⁰ La data di nascita riportata nel matricolare era 14, corretta in 4 cancellando il numero 1. Relativamente al decesso, nella comunicazione è riportata questa data, mentre nel matricolare è stata aggiunta a matita l’annotazione “deceduto il 16-6-1948”.

19 gennaio 1902 – nominato vice pretore reggente in Pozzomaggiore;
 17 luglio 1903 – nominato aggiunto giudiziario al Tribunale di Cagliari;
 23 giugno 1904 – nominato applicato Ufficio d'istruzione dei processi penali;
 7 agosto 1905 – nominato pretore al mandamento di Aggius;
 15 febbraio 1906 – tramutato alla pretura di Bosa;
 4 agosto 1906 – tramutato alla pretura di Bono;
 21 febbraio 1907 – restituito alla pretura di Bosa;
 17 febbraio 1910 – nominato per anzianità giudice di seconda categoria;
 5 febbraio 1911 – nominato sostituto procuratore del re al Tribunale di Cagliari;
 15 giugno 1913 – collocato fra i giudici e sostituti procuratori del re di terza categoria;
 1° febbraio 1915 – promosso alla seconda categoria;
 31 gennaio 1916 – applicato alla Regia Procura generale di Cagliari per due mesi⁴⁹¹;
 23 marzo 1916 – applicato al detto ufficio per 6 mesi dal 1° aprile 1916;
 31 agosto 1916 – confermato per altri sei mesi dal 1° ottobre 1916;
 8 marzo 1917 – confermato per altri sei mesi dal 1° aprile 1917;
 23 settembre 1917 – confermato per altri tre mesi dal 1° ottobre 1917;
 30 dicembre 1917 – confermato per altri sei mesi dal 1° giugno 1918;
 20 giugno 1918 – confermato nell'applicazione per sei mesi dal 1° luglio 1918;
 15 dicembre 1918 – confermato nell'applicazione per sei mesi dal 1° gennaio 1919;
 8 giugno 1919 – confermato nell'applicazione per un anno dal 1° luglio 1919;
 20 giugno 1920 – confermato nell'applicazione per un anno dal 1° luglio 1920;
 12 giugno 1921 – confermato nell'applicazione per altri sei mesi dal 1° luglio 1921;
 5 gennaio 1922 – prorogata l'applicazione;
 20 dicembre 1923 – nominato per merito distinto sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Cagliari;
 15 aprile 1926 – collocato a sua domanda in aspettativa a causa di infermità per sei mesi;
 27 maggio 1926 – richiamato a sua domanda in servizio dal 29 maggio;
 16 settembre 1926 – collocato in aspettativa a sua domanda per infermità per sei mesi;
 11 novembre 1926 – collocato temporaneamente fuori ruolo continuando nella aspettativa;
 16 gennaio 1927 – richiamato, a sua domanda, in servizio e destinato alla Procura generale della Corte di Appello di Bari;
 9 giugno 1927 – tramutato alla Regia Procura generale di Genova;
 30 novembre 1936 – nominato consigliere di Cassazione in funzioni di presidente di Sezione della Corte d'Appello di Brescia;
 21 dicembre 1936 – destinato col suo consenso in funzioni di procuratore del re a Milano;
 23 giugno 1938 – nominato consigliere della Corte di Cassazione del Regno;
 16 novembre 1939 – collocato in aspettativa per infermità per mesi sei dal 30 ottobre 1939;
 23 novembre 1939 – nominato presidente di Sezione della Corte d'Appello di Genova, continuando nella aspettativa;
 18 dicembre 1939 – collocato fuori ruolo continuando nella aspettativa;
 25 giugno 1940 – confermato a sua domanda nella aspettativa per tre mesi;
 27 agosto 1940 – confermato a sua domanda nella aspettativa per tre mesi;
 30 ottobre 1940 – richiamato a sua domanda in servizio e destinato in funzioni di presidente di Sezione alla Corte d'Appello di Torino;
 3 novembre 1945 – deceduto.

Onorificenze: Cavaliere, Ufficiale e Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia. Cavaliere e Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Fonti: ACS, Mgg, III Vers., f. 67500.

⁴⁹¹ Applicazione rinnovata più volte alla scadenza e durata per 7 anni durante i quali Mancosu partecipò a numerosi giudizi innanzi alle diverse Corti di Assise della Sardegna.

Meloni Giuseppe

Nato il 9 gennaio 1877 a Luras (SS).

Laureato in Giurisprudenza all'Università di Sassari l'8 luglio 1901.

Iscritto al Partito nazionale fascista il 29 ottobre 1932.

Carriera completa:

17 maggio 1903 – nominato uditore al Tribunale di Roma;

28 maggio 1903 – destinato al Tribunale di Roma;

3 dicembre 1903 – destinato in funzione di vice pretore al quinto mandamento di Roma;

28 febbraio 1904 – tramutato al mandamento di Mores con incarico di reggere l'ufficio;

8 aprile 1906 – nominato aggiunto giudiziario al Tribunale di Lanciano;

8 ottobre 1906 – tramutato al Tribunale di Genova;

21 dicembre 1907 – applicato all'Ufficio d'istruzione penale;

23 gennaio 1908 – nominato giudice aggiunto di seconda categoria e destinato in funzioni di pretore a Gavi;

2 maggio 1908 – promosso alla prima categoria;

15 giugno 1913 – assegnato alla terza categoria dei giudici e sostituti;

26 aprile 1914 – nominato sostituto procuratore del re a Cagliari;

1919 – libera docenza in Diritto e procedura penale nell'Università di Cagliari e poi in quella di Napoli;

18 aprile 1920 – tramutato alla Regia Procura di Napoli;

2 luglio 1925 – nominato sostituto procuratore generale di Corte di Appello e destinato al Tribunale di Parma con le funzioni di procuratore del re;

9 luglio 1926 – nominato sostituto procuratore generale e destinato alla Procura Generale della Corte d'Appello di Napoli;

1° giugno 1931 – nominato consigliere di Corte di Cassazione con funzioni di presidente di Sezione alla Corte Appello di Cagliari;

7 dicembre 1931 – destinato alla Corte di Cassazione del Regno;

ottobre 1932 – membro della Commissione per i ricorsi dei maestri elementari;

9 gennaio 1936 – nominato membro supplente del Consiglio Superiore della Magistratura per il biennio 1935-1936;

8 febbraio 1945 – nominato procuratore generale del Regno presso la Corte d'Appello de L'Aquila;

24 maggio 1945 – tramutato con le stesse funzioni alla Procura Generale del Regno presso la Corte d'Appello di Firenze;

13 aprile 1944 – collocato a riposo d'ufficio per speciali motivi dalla RSI;

9 gennaio 1947 – collocamento a riposo per limiti di età.

Onorificenze: Cavaliere, Ufficiale, Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia. Cavaliere, Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Fonti: ACS, Mgg, III Vers., f. 67739; ACS, Csc, Fasc. pers., b. 65, f. 917; NARA, ACC, Indicator 10600, Sub-indicator 142, f. 42 (Appointment of Judicial and other officials - may 44 feb 45).

Piga Emanuele

Nato il 21 maggio 1884 a Villacidro (CA).

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Cagliari nel 29 giugno 1907.

Iscritto al Partito nazionale fascista nel 1932.

Carriera completa:

31 luglio 1908 – nominato uditore presso i collegi giudiziari;

26 settembre 1908 – nominato uditore destinato alla Regia Procura Generale di Cagliari;

22 marzo 1909 – nominato uditore destinato in qualità di vice pretore al primo mandamento di Cagliari;

30 dicembre 1909 – promosso aggiunto giudiziario al Tribunale di Trapani;

20 gennaio 1910 – giudice aggiunto di seconda categoria tramutato alla Regia Procura di Cagliari;
29 gennaio 1911 – nominato (in soprannumero) segretario di quarta classe nel Ministero della Giustizia;
30 aprile 1911 – promosso alla terza classe;
25 agosto 1913 – promosso alla seconda classe;
1° febbraio 1917 – promosso alla prima classe dal 1° febbraio 1917;
27 aprile 1919 – promosso primo segretario di seconda classe dal 1° maggio 1919;
29 gennaio 1920 – nominato giudice di terza categoria e trattenuto temporaneamente nelle funzioni di primo segretario di seconda classe, collocato fuori ruolo;
luglio 1921 - marzo 1922 – nominato capo di Gabinetto del sottosegretario di Stato alla Giustizia;
8 dicembre 1927 – nominato direttore dell'Ufficio IV della Direzione Generale dei Culti;
15 gennaio 1930 – membro della Commissione per la revisione della legislazione ecclesiastica;
26 aprile 1930 – nominato giudice addetto al ministero con funzioni amministrative richiamato in ruolo e nominato consigliere della Corte d'Appello di Roma (addetto alla prima Sezione civile);
26 gennaio 1933 – nominato membro della Commissione centrale disciplinare per gli amministratori giudiziari;
27 maggio 1935 – nominato consigliere della Corte di Cassazione del Regno;
3 giugno 1935 – destinato in funzioni di presidente di Sezione alla Corte d'Appello di Roma (presidente della magistratura del lavoro);
16 novembre 1944 – nominato procuratore generale del Regno presso la Corte d'Appello di Messina, collocato fuori ruolo e destinato a esercitare le funzioni di presidente di Sezione presso la Corte Suprema di Cassazione (seconda Sezione civile);
31 dicembre 1949 – richiamato in ruolo col suo consenso e nominato presidente di Sezione della Corte di Cassazione;
19 marzo 1953 – eletto giudice della Corte Costituzionale;
4 aprile 1953 – collocato fuori ruolo e destinato, in soprannumero, a esercitare le funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione;
26 aprile 1954 – collocato a riposo per raggiunto limite di età, con il grado e il titolo onorifico di primo presidente della Corte di Cassazione.

Onorificenze: Cavaliere, Commendatore, Grande Ufficiale, Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia; Cavaliere, Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro. Onorificenze estere: Commendatore dell'Ordine Equestre di San Gregorio Magno.

Fonti: MG, Fasc. pers., f. 80238.

Pili Emanuele

Nato il 22 settembre 1880 a San Vito (Cagliari). Deceduto il 15 agosto 1960.

Laureato in Giurisprudenza all'Università di Cagliari il 1 luglio 1904 e Diploma del corso di perfezionamento in Criminologia conseguito nell'anno accademico 1913-14 presso l'Istituto di Medicina legale e antropologia criminale dell'Università di Torino.

Iscritto al Partito nazionale fascista nel 1932.

Carriera completa:

18 giugno 1900 – soldato di leva prima categoria classe 1880 distretto Cagliari e lasciato in congedo illimitato;
29 novembre 1900 – giunto alle armi per anticipazione;
30 novembre 1900 – allievo ufficiale del sesto reggimento fanteria;
28 febbraio 1901 – promosso caporale;
31 maggio 1901 – promosso sergente nel 79° Reggimento fanteria continuando nella ferma;
30 novembre 1901 – inviato in licenza illimitata in attesa della nomina a sottotenente di complemento;
16 gennaio 1902 – nominato sottotenente di complemento arma di fanteria, effettivo al deposito del Reggimento fanteria Cagliari, assegnato 42° Reggimento fanteria per ultimare la ferma di leva;
29 giugno 1902 – posto in congedo illimitato;

2 aprile 1903 – in congedo illimitato al deposito fanteria Ozieri C.;
 10 giugno 1905 – nominato uditore giudiziario;
 7 luglio 1905 – nomina a volontario amministrativo della Intendenza di finanza;
 20 luglio 1905 – destinato al Tribunale di Firenze;
 29 marzo 1906 – in missione con funzioni di pretore al secondo mandamento di Cagliari;
 4 aprile 1907 – nominato aggiunto giudiziario del Tribunale di Cagliari;
 1908 – destinato con funzioni di pretore a Fonni;
 14 agosto 1909 – nominato tenente di complemento;
 1° novembre 1909 – tramutato alla pretura di Ponzzone;
 22 settembre 1912 – ascritto alla milizia mob. nel deposito fanteria Vercelli D.M.;
 1912 – pretore a Cigliano;
 15 giugno 1913 – assegnato alla terza categoria dei giudici;
 1° maggio 1915 – ascritto alla milizia territoriale effettivo per mobilitazione al distretto militare di Vercelli;
 24 maggio 1915 – chiamato in servizio per tempo indeterminato nel distretto militare Vercelli in occasione della chiamata per mobilitazione dei militari del Regio Esercito in detto e giunto;
 24 maggio 1915 – chiamato in servizio nell’ottavo battaglione di M. territ.;
 6 giugno 1915 – giunto in territorio dichiarato in stato di guerra;
 12 luglio 1915 – mandato a prestare servizio con le funzioni sostituto avvocato fiscale presso il Tribunale di guerra del primo corpo d’armata mobilitato;
 29 novembre 1915 – comandato a prestar servizio con le funzioni di avvocato fiscale militare titolare presso il Tribunale di guerra di Rovigo;
 6 gennaio 1916 – promosso capitano di M.T.;
 5 giugno 1916 – destinato avvocato militare presso il Tribunale di guerra del XX corpo d’armata mobilitato;
 5 novembre 1916 – nominato sostituto procuratore del re a Cagliari;
 21 giugno 1917 – comandato a prestare servizio presso il Tribunale militare di guerra e territoriale di Torino alle dipendenze di quel distretto quale giudice relatore;
 4 gennaio 1918 – promosso alla prima categoria;
 20 maggio 1918 – inviato in licenza temporanea per congedo;
 23 maggio 1918 – promosso maggiore nel corpo della giustizia militare di complemento;
 6 giugno 1918 – nominato giudice relatore al Tribunale di Torino D.C.S. n. 36;
 19 giugno 1918 – nominato maggiore di complemento nel corpo della giustizia militare posto a disposizione del C.S. per essere destinato nei tribunali di guerra;
 10 febbraio 1919 – trasferito al Tribunale militare di Milano con funzioni di giudice relatore;
 4 giugno 1919 – ricollocato in congedo;
 22 giugno 1919 – inviato in congedo;
 28 gennaio 1926 – nominato procuratore del re a Tempio;
 25 febbraio 1926 – tramutato con le funzioni di procuratore del re a Lanusei e a Sassari;
 1927-1928 – incaricato dell’insegnamento di Diritto e procedura penale nell’Università di Sassari, prorogato anche per l’anno scolastico 1928-1929;
 2 marzo 1936 – promosso consigliere di Cassazione in funzioni di presidente di Sezione della Corte d’Appello di Cagliari;
 9 marzo 1936 – incaricato delle funzioni di presidente del circolo di Corte di Assise di Sassari;
 18 ottobre 1942 – tramutato alla Corte di Cassazione;
 22 settembre 1950 – collocato a riposo per limite di età, nominato procuratore generale onorario della Suprema Corte di Cassazione;
 22 settembre 1950 – assunto dalla presidenza della Regione Sicilia come capo dell’Ufficio legislativo.

Onorificenze: Grande Ufficiale della Corona di Italia. Campagna di guerra italo austriaca.

Fonti: MG, Fasc. pers., f. 69872.

Piredda Pasquale

Nato il 15 dicembre 1873 a Sorso (SS).

Laureato in Giurisprudenza alla Regia Università degli studi di Cagliari il 16 luglio 1896.

Iscritto al Partito nazionale fascista nel 6 febbraio 1928.

Carriera completa:

21 febbraio 1897 – nominato vice pretore del secondo mandamento di Cagliari per il triennio 1895-97;

1° luglio 1898 – nominato uditore giudiziario;

30 luglio 1898 – destinato alla Regia Procura di Cagliari;

20 febbraio 1899 – destinato alla Corte d'Appello di Cagliari;

19 luglio 1899 – destinato a esercitare le funzioni di vice pretore al secondo mandamento di Cagliari;

10 maggio 1900 – approvato nell'esame pratico con voti 211 e graduato al n. 23;

28 giugno 1900 – nominato aggiunto giudiziario presso il Tribunale civile e penale di Oristano;

31 marzo 1901 – tramutato al Tribunale di Milano;

10 luglio 1902 – nominato pretore a Sestri Levante;

13 dicembre 1903 – tramutato al mandamento di Arcidosso;

7 febbraio 1904 – tramutato al mandamento di Campi Bisenzio;

9 marzo 1905 – tramutato al primo mandamento di La Spezia;

26 giugno 1908 – nominato giudice di seconda categoria continuando nelle funzioni di pretore al primo mandamento di La Spezia;

12 agosto 1911 – tramutato al Tribunale di Vigevano;

10 giugno 1913 – assegnato alla seconda categoria dei giudici e sostituti procuratori del re;

21 maggio 1914 – tramutato a sua domanda al Tribunale di Milano;

22 maggio 1918 – promosso alla prima categoria;

27 agosto 1923 – nominato consigliere della Corte d'Appello di Milano;

1° febbraio 1932 – nominato per merito distinto e con riserva di anzianità consigliere di Corte di Cassazione e destinato in funzioni di presidente della prima Sezione della Corte d'Assise presso la Corte d'Appello di Cagliari;

22 dicembre 1932 – tramutato a sua domanda alla Corte d'Appello di Milano con le stesse funzioni;

30 novembre 1943 – conferito il titolo onorifico di primo presidente di Corte di Appello;

15 dicembre 1943 – collocato a riposo per raggiunto limite di età.

Onorificenze: Cavaliere, Ufficiale, Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia; Cavaliere, Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Fonti: ACS, Mgg, III Vers., f. 66899.

Sanna Alberto

Nato il 30 giugno 1873 a Ozieri.

Laureato in Giurisprudenza all'Università di Bologna nel 1896.

Iscritto al Partito nazionale fascista nel 1932.

Carriera completa

8 giugno 1897 – nominato uditore giudiziario;

20 giugno 1897 – destinato al Tribunale di Sassari;

17 marzo 1898 – nominato vice pretore reggente a Senis (Cagliari);

24 aprile 1898 – tramutato con lo stesso incarico a Osilo (Sassari);

25 giugno 1899 – nominato aggiunto giudiziario a Osilo con le funzioni di vicepretore;

28 giugno 1900 – tramutato al Tribunale di Sassari;

16 agosto 1900 – applicato temporaneamente al Tribunale di Nuoro;

30 giugno 1901 – nominato pretore di Nulvi (Sassari);

22 agosto 1903 – tramutato alla Maddalena;

29 marzo 1908 – nominato giudice di seconda categoria;
9 aprile 1911 – tramutato al Tribunale di Tempio;
27 aprile 1911 – incaricato dell'istruzione dei processi penali;
12 gennaio 1913 – tramutato al Tribunale di Busto Arsizio;
10 giugno 1913 – collocato nel ruolo dei giudici e sostituti procuratori del re di seconda categoria;
16 dicembre 1915 – tramutato alla Regia Pretura di Gallarate;
1° febbraio 1917 – promosso alla prima categoria dal 1 dicembre 1916;
19 maggio 1918 – nominato giudice al Tribunale di Genova;
19 dicembre 1918 – tramutato al Tribunale di Milano;
23 gennaio 1919 – revocato il decreto di trasloco e tramutato al Tribunale di Genova;
7 aprile 1921 – nominato procuratore del re presso il Tribunale di Oristano;
1° maggio 1921 – nominato sostituto procuratore generale alla Corte d'Appello di Cagliari;
12 maggio 1921 – temporaneamente applicato alla Procura generale della Corte d'Appello di Genova;
13 agosto 1923 – tramutato alla Procura generale della Corte d'Appello di Genova dal 1.10.1923;
23 luglio 1937 – nominato sostituto procuratore generale di Cassazione in funzioni di avvocato generale presso la Corte d'Appello di Napoli;
16 giugno 1938 – nominato procuratore del re a Genova; trattenuto in servizio oltre al normale limite di età per il collocamento a riposo;
8 luglio 1943 – collocato a riposo a decorrere dal 30 giugno 1943 per raggiunto limite d'età con conferimento del titolo onorifico di procuratore generale di Corte d'Appello.

Onorificenze: Cavaliere, Ufficiale, Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia. Cavaliere, Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Fonti: ACS, Mgg, III Vers., f. 66650.

5.3 Graduatoria del Ministero di Grazia e Giustizia – Anno 1943

n.ord	Cognome Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Stato civile	Data 1° assunz.	Data ultima promoz	Grado	Residenza e note	Onorificenze
Primo presidente della Corte Suprema di Cassazione del Regno									
1	Casati Ettore	Chiavenna (Sondrio)	24 marzo 1873	con. F.2	21 maggio 1895	24 ottobre 1941	Primo presidente	Roma	Gran Croce dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia
Procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione del Regno									
1	Saltelli Carlo	Roma	24 maggio 1881		10 giugno 1905	14 agosto 1942	Procuratore generale	Roma	Medaglia d'argento al valor militare; Medaglia di bronzo al valor militare; Gran Croce dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia; Croce al merito di guerra; invalido per la causa fascista; Campagna nazionale della guerra Italo-austriaca; Promozione straordinaria per merito di guerra
Presidenti di Sezione di Corte di Cassazione, Primi Presidenti e Procuratori Generali di Corte d'Appello (posti 48)									
-	Pilotti Massimo	Roma	1 agosto 1879	cel.	21 maggio 1901	18 febbraio 1930	Primo presidente Appello	Fuori ruolo art. 210 Ord.Giud.; a disposizione del Min Esteri	Grand'Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
-	Azzariti Gaetano	Napoli	26 marzo 1881	con. F.3	10 giugno 1905	9 luglio 1931	Primo presidente Appello	Fuori ruolo art. 210 Ord.Giud.; Capo Ufficio Legislativo Min Grazia e Giust	Gran Croce dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia; autorizzato a fregiarsi delle insegne di commendatore con placca dell'ordine equestre pontificio di S. Gregorio Magno
1	Aloisi Ugo	Artena (Roma)	10 dicembre 1878	con. F.1	21 maggio 1901	8 gennaio 1932	Presidente sezione Cassazione	Roma	Gran Croce dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia; Invalido per la causa fascista; Campagna nazionale della guerra Italo-austriaca
-	Novelli Giovanni	Carinola (Napoli)	22 luglio 1881	con. F.3	31 maggio 1904	8 gennaio 1932	Presidente sezione Cassazione	Addetto al Min Grazia e Giustizia con funz. Direttore Generale	Gran Croce dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia; Croce al merito dell'ordine dell'Aquila tedesca, con stella

2	Delle Donne Michele	Genzano (Matera)	4 ottobre 1875	con. F.1	16 maggio 1902	16 giugno 1932	Primo presidente Appello	Roma	Gran Croce dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia
3	Cipolla Ettore	Villalba (Caltaniss)	1 luglio 1875	con.	24 giugno 1899	23 giugno 1932	Avvocato generale Cassazione	Roma	Grand'Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia
4	Bartolini Carlo	Roma	5 dicembre 1873	con. F.1	5 giugno 1896	8 giugno 1933	Procuratore generale Appello	Napoli	Grand'Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia
5	Messina Salvatore	Prizzi (Palermo)	6 aprile 1882	con. F.2	10 giugno 1905	29 luglio 1933	Presidente sezione Cassazione	Roma	Grand'Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia; Grande ufficiale della Stella d'Italia
6	Marzadro Oreste Enrico	Cembra (Trento)	17 maggio 1874	con. F.1	20 luglio 1898	11 gennaio 1934	Presidente sezione Cassazione	Roma	Grand'Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
7	Mantella Francesco	Cessaniti (Catanzaro)	2 novembre 1873	con. F.8	5 giugno 1896	16 dicembre 1935	Primo presidente Appello	Bologna	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
8	Brasiello Teucro	Napoli	14 luglio 1876	con. F.2	21 maggio 1901	16 dicembre 1935	Presidente sezione Cassazione	Roma	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
9	Messina Giuseppe	Piazza Arm. (Enna)	20 febbraio 1880	con. F.2	21 maggio 1901	16 dicembre 1935	Primo presidente Appello	Messina	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
10	Cosentino Gaetano	Lauria (Potenza)	10 febbraio 1880	con. F.1	11 luglio 1906	9 marzo 1936	Procuratore generale Appello	Roma	Medaglia di bronzo al valor militare; Grand'Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia; Grand'Ufficiale della Stella d'Italia; [non comprensibile]; Croce al merito di guerra; Croce al merito di guerra; Campagna nazionale della guerra Italo-austriaca; Invalido per la causa fascista; Cavaliere magistrale del Sovrano Militare Ordine di Malta; autorizzato a fregiarsi della Stella al merito dell'Ordine della Croce Rossa germanica
11	Gioffredi Raffaele	Napoli	28 agosto 1873	con. F.4	5 giugno 1896	15 ottobre 1936	Presidente sezione Cassazione	Roma	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia; Commendatore della Stella d'Italia
-	Terra Abrami Lorenzo	Lecce de' M.	23 aprile	con.	21	15 ottobre	Procuratore	Applicato Corte di Cassazione	Commendatore dell'Ordine dei SS.

		(L'Aquila)	1877	F.4	maggio 1901	1936	generale Appello	per sost. Avvocato Generale	Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
12	Ferri Giovanni Battista	Fiastra (Macerata)	15 giugno 1880	con. F.5	10 giugno 1905	15 ottobre 1936	Primo presidente Appello	Napoli	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia
13	Miraulo Gaetano	Mistretta (Messina)	12 febbraio 1881	con. F.2	11 luglio 1906	15 ottobre 1936	Presidente sezione Cassazione	Roma	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
14	Cuomo Giovanni	Marigliano (Napoli)	10 febbraio 1874	con. F.3	24 giugno 1899	15 ottobre 1936	Primo presidente Appello	Bari	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
15	Telesio Francesco Saverio	Napoli	9 aprile 1880	con. F.3	16 maggio 1902	15 ottobre 1936	Presidente sezione Cassazione	Roma	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia
16	Ferrara Andrea	Tursi (Matera)	11 novembre 1882	ved.	10 giugno 1905	15 ottobre 1936	Presidente sezione Cassazione	Roma	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia; Campagna nazionale della guerra Italo-austriaca
17	Azara Antonio	Tempio P. (Sassari)	18 gennaio 1883	con. F.2	6 luglio 1907	15 ottobre 1936	Presidente sezione Cassazione	Roma	Gran Croce dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia
-	Ferraro Emilio	Gallipoli (Lecce)	17 dicembre 1878	cel.	28 giugno 1900	21 dicembre 1936	Primo presidente Appello	Fuori ruolo art. 210 Ord.Giud.; destinato Pres. Sez. Corte di Cassazione	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia; Campagna nazionale della guerra Italo-austriaca
-	Vaccari Umberto	Torino	8 gennaio 1875	con. F.1	8 giugno 1897	21 dicembre 1936	Procuratore generale d'Appello	Fuori ruolo art. 210 Ord.Giud.; destinato Avv. Generale Corte di Cassazione	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia; Commendatore della Stella d'Italia; Invalido per la causa fascista
-	Gaetano Giuseppe Paolo	Nicastro (Catanzaro)	1 gennaio 1876	con. F.1	29 giugno 1899	10 febbraio 1937	Primo presidente Appello	Fuori ruolo art. 210 Ord.Giud.; destinato Pres. Sez. Corte di Cassazione	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia; Ordine reale di S. Sava (Iugoslavia) di seconda classe; Medaglia d'argento al merito della CRI; Croce di prima classe dell'Aquila tedesca con stella
18	Giglio Rosario	Villalba (Caltaniss)	1 gennaio 1876	con. F.1	24 giugno 1899	10 febbraio 1937	Procuratore generale d'Appello	Torino	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
-	Mirabile Guido	Agrigento	28 ottobre	cel.	8 giugno	10 febbraio	Primo	Fuori ruolo art. 210	Commendatore dell'Ordine dei SS.

			1874		1897	1937	presidente Appello	Ord.Giud.; destinato Pres. Sez. Corte di Cassazione	Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
-	Macedonio Vincenzo	Siderno	3 giugno 1874	ved. F.4	28 giugno 1900	1 luglio 1937	Primo presidente Appello	Fuori ruolo art. 210 Ord.Giud.; destinato Pres. Sez. Corte di Cassazione	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
19	Pittoni Ulisse	Mercato S. (Forlì)	29 maggio 1874	con. F.1	28 giugno 1900	1 luglio 1937	Procuratore generale d'Appello	Trieste	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
20	Laviani Francesco	Potenza	14 marzo 1878	con. f.3	28 giugno 1900	1 luglio 1937	Procuratore generale d'Appello	Milano	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
21	Barone Luigi	Montegrosso A (Ragusa)	12 luglio 1881	con. F.3	31 maggio 1904	16 dicembre 1937	Procuratore generale d'Appello	Messina	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia; Medaglia commemorativa della Marcia su Roma; Distintivo per la Sciarpa Littorio; Stella d'argento al merito rurale
-	Rizzacasa Salvatore	Orsogna (Chieti)	10 aprile 1875	con. F.4	1 luglio 1898	16 dicembre 1937	Procuratore generale d'Appello	Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
-	Coco Nicola	Umbriatico (Catanzaro)	3 ottobre 1882	con. F.3	11 luglio 1906	16 dicembre 1937	Procuratore generale d'Appello	Fuori ruolo art. 210 Ord.Giud.; destinato Pres. Sez. Corte di Cassazione	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
-	Lener Angelo	Marcianise (Napoli)	15 novembre 1875	ved. F.4	24 giugno 1899	21 febbraio 1938	Primo presidente Appello	Fuori ruolo art. 210 Ord.Giud.; destinato Pres. Sez. Corte di Cassazione	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
-	Chieffo Luigi	Deliceto (Foggia)	25 agosto 1874	cel.	24 giugno 1899	21 febbraio 1938	Procuratore generale d'Appello	Fuori ruolo art. 210 Ord.Giud.; destinato al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
22	Carnaroli Secondo	Fano (Pescara)	7 marzo 1879	con. F.2	17 maggio 1903	21 febbraio 1938	Procuratore generale d'Appello	Bologna	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia; Grand'Ufficiale della Stella d'Italia; Campagna della guerra Italo-turca; Medaglia commemorativa campagna Etiopica
-	Romano Enrico	Noto (Siracusa)	5 settembre 1883	con. F.1	6 luglio 1907	21 febbraio 1938	Primo presidente Appello	Fuori ruolo art. 210 Ord.Giud.; destinato Pres. Sez. Corte di Cassazione	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia; Campagna nazionale della guerra Italo-austriaca; [non comprensibile]
-	Cantarano Camillo	Fondi (Littoria)	28 marzo 1875	con. F.2	21 maggio	21 febbraio 1938	Primo presidente	Addetto al Min Grazia e Giustizia con funz. Direttore	Gran Croce dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Gran Croce

					1901		Appello	Generale, capo Ufficio Sup Personale e AAGG	dell'Ordine della Corona d'Italia
-	De Ficchy Vincenzo	Davoli (Catanzaro)	23 gennaio 1880	con. F.8	16 maggio 1902	17 novembre 1938	Procuratore generale d'Appello	Fuori ruolo art. 210 Ord.Giud.; destinato Pres. Sez. Corte di Cassazione	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
-	Consiglio Nicola	Bisceglie (Bari)	21 febbraio 1874	con.	8 giugno 1897	17 novembre 1938	Procuratore generale d'Appello	Fuori ruolo art. 210 Ord.Giud.	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia
23	Pagani Pietro	Milano	7 novembre 1873	con.	8 giugno 1897	21 dicembre 1938	Procuratore generale d'Appello	Brescia	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
-	Cagno Domenico	Asti (Alessandria)	31 gennaio 1875	con. F.1	1 luglio 1898	21 dicembre 1938	Procuratore generale d'Appello	Fuori ruolo art. 210 Ord.Giud.	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia; Grand'Ufficiale della Stella d'Italia
24	Aroca Alfonso	Sassari	14 settembre 1878	con.	16 maggio 1902	21 dicembre 1938	Procuratore generale d'Appello	Genova	Croce di guerra al valore militare; Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia; Grand'Ufficiale della Stella d'Italia; [non comprensibile]; Croce al merito di guerra; Campagna nazionale della guerra italo-austriaca; Campagna della guerra italo-turca; Invalido per la causa fascista; Ferito in servizio
-	Rende Domenico	Terranova S. (Cosenza)	5 marzo 1875	con. F.7	24 giugno 1899	2 maggio 1939	Primo presidente Appello	Fuori ruolo art. 210 Ord.Giud.; destinato Pres. Sez. Corte di Cassazione	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
-	Rubbiani Galasso Guglielmo	Finale Em. (Modena)	22 gennaio 1877	con. F.1	24 giugno 1899	2 maggio 1939	Procuratore generale d'Appello	Fuori ruolo art. 210 Ord.Giud.; destinato Pres. Sez. Corte di Cassazione	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
25	Pignatti Egidio	Mirandola (Modena)	22 luglio 1876	con. F.2	24 giugno 1899	2 maggio 1939	Primo presidente Appello	Milano	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
-	Leucadito Enrico	Lungro (Cosenza)	1 dicembre 1878	ved. F.2	16 maggio 1902	7 maggio 1939	Primo presidente Appello	Fuori ruolo art. 210 Ord.Giud.; destinato Pres. Sez. Corte di Cassazione	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
26	Migliucci Emilio	Resina (Napoli)	28 luglio 1878	con. F.2	17 maggio 1903	7 maggio 1939	Procuratore generale d'Appello	L'Aquila	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
-	Pelosi Donato	Avellino	17 aprile 1879	con. F.8	16 maggio 1902	1 giugno 1939	Primo presidente Appello	Addetto al Min Grazia e Giustizia con funz. Direttore Generale	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia
-	Jannitti-Piromallo Alfredo	Napoli	3 settembre 1879	con. F.1	31 maggio	29 gennaio 1940	Procuratore generale	Fuori ruolo art. 210 Ord.Giud.; destinato Pres. Sez.	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale

					1904		d'Appello	Corte di Cassazione	dell'Ordine della Corona d'Italia; Stella al bronzo al merito rurale
27	Gini Ciro	Pescia (Pistoia)	9 gennaio 1880	con.	17 maggio 1903	29 gennaio 1940	Primo presidente Appello	Torino	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
-	Mangini Ruffo	Pisa	12 aprile 1884	con.	6 luglio 1907	8 aprile 1940	Procuratore generale d'Appello	Addetto al Min Grazia e Giustizia con funz. Direttore Generale	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
28	Sansoni Marco Aurelio	Cascina (Pisa)	2 novembre 1880	con. F.3	31 maggio 1904	8 aprile 1940	Primo presidente Appello	Ancona	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
-	Conforti Leopoldo	Marano M. (Cosenza)	15 gennaio 1891	con. F.1	17 agosto 1914	8 aprile 1940	Avvocato Generale Cassazione	Fuori ruolo art. 210 Ord.Giud.; destinato Avv. Generale Corte di Cassazione	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia
-	Carlizzi Michele	Ionadi (Catanzaro)	22 maggio 1875	con.	24 giugno 1899	16 maggio 1940	Primo presidente Appello	A disposizione del Min. Agricoltura e foreste funzioni di Commissario per la liquidazione degli usi civili del Lazio	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
29	Pellegrini Francesco	Montauro (Catanzaro)	11 dicembre 1882	con.	11 luglio 1906	16 maggio 1940	Presidente sezione Cassazione	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
30	Mandrioli Dino	S.Giorgio P. (Bologna)	17 gennaio 1883	con. F.4	6 luglio 1907	16 maggio 1940	Presidente sezione Cassazione	Roma (capo di Gabinetto del Ministro guardasigilli)	Grand'Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia
31	Ferro-Luzzi Manfredi	Palermo	13 agosto 1875	con. F.2	8 giugno 1897	12 dicembre 1940	Procuratore generale d'Appello	Cagliari	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
32	Felici Giuseppe	Rieti	12 giugno 1876	con.	26 giugno 1907	30 gennaio 1941	Primo presidente Appello	L'Aquila	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia; Medaglia d'argento al merito della redenzione sociale
33	Isola Luigi	Genova	18 marzo 1877	con.	28 giugno 1900	2 dicembre 1941	Primo procuratore Appello	Trieste	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
34	Serena Monghini Antonio	Ravenna	22 luglio 1880	ved.	31 maggio 1900	2 dicembre 1941	Procuratore generale d'Appello	Firenze	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
-	Camassa Francesco	Lecce	6 novembre 1875	con. F.5	28 giugno 1900	2 dicembre 1941	Primo presidente Appello	A disposizione del Min. Agricoltura e foreste funzioni di Commissario per la liquidazione degli usi civili della Sicilia	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
-	Dato Giuseppe	S. Cataldo	28 dicembre	con.	28	2 dicembre	Primo	A disposizione del Min.	Ufficiale dell'Ordine dei SS.

		(Caltanissetta)	1877	F.8	maggio 1900	1941	presidente Appello	Agricoltura e foreste funzioni di Commissario per la liquidazione degli usi civili degli Abruzzi	Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
35	Saletta Conte Augusto	Milano	18 marzo 1875	con.	21 maggio 1901	2 dicembre 1941	Procuratore generale d'Appello	Venezia	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia; Medaglia commemorativa della Marcia su Roma; Distintivo per la Sciarpa Littorio; Medaglia d'oro di benemerita per l'educazione nazionale
36	Gammino Savino	Cerignola (Foggia)	23 maggio 1874	con.	30 giugno 1901	2 dicembre 1941	Primo presidente Appello	Venezia	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
37	Santoni Rugiu Angelo	Sassari	17 agosto 1879	con. F.5	16 maggio 1902	2 dicembre 1941	Procuratore generale d'Appello	Ancona	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
-	Quaini Stefano	Pieveolm (Cremona)	21 giugno 1877	ved.	21 maggio 1901	2 dicembre 1941	Procuratore generale d'Appello	A disposizione del Min. funzioni di Procuratore generale Corte di Appello di Tripoli	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
38	Emiliani Pescetelli Augusto	Poggio Mir (Rieti)	8 novembre 1877	con. F.8	17 maggio 1903	2 dicembre 1941	Procuratore generale d'Appello	Catanzaro	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
-	Bonicelli della Vite Piero	Clusone (Bergamo)	17 gennaio 1874	con. F.1	7 luglio 1900	2 dicembre 1941	Primo presidente Appello	A disposizione del Min. Agricoltura e foreste funzioni di Commissario per la liquidazione degli usi civili della Lombardia e Basso Veneto	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
-	Rizzo Claudio	Napoli	20 dicembre 1881	con. F.3	11 luglio 1906	2 dicembre 1941	Procuratore generale d'Appello	Fuori ruolo art. 210 Ord.Giud.; ispettore generale Min GG	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
39	Marchi Alfredo	Firenze	12 ottobre 1876	con.	28 giugno 1900	2 dicembre 1941	Primo presidente Appello	Catania	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
-	Veneziani Alessandro	Carrara (Apuania)	1 gennaio 1876	con. F.2	28 giugno 1900	2 dicembre 1941	Primo presidente Appello	Fuori ruolo art. 210 Ord.Giud.; Vice Ispettore generale Min GG	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
-	Meale Ettore	Campobasso	2 maggio 1880	ved.	17 maggio 1903	2 dicembre 1941	Primo presidente Appello	Fuori ruolo art. 210 Ord.Giud.; destinato Pres. Sez. Corte di Cassazione	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia; Croce al merito di guerra; Campagna nazionale della guerra Italo-austriaca

40	Galizia Vincenzo	Nocera Inf. (Salerno)	16 ottobre 1884	con. F.2	2 luglio 1908	2 dicembre 1941	Primo presidente Appello	Firenze	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
-	Barraco Francesco Paolo	Castell. G. (Trapani)	2 gennaio 1874	con.	7 luglio 1900	29 dicembre 1941	Procuratore generale d'Appello	Fuori ruolo art. 210 Ord.Giud.	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
41	Zampelli Vincenzo	Apice (Benevento)	2 aprile 1878	con.	21 maggio 1901	29 dicembre 1941	Procuratore generale d'Appello	Catania	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
42	Sette Francesco	Santer. C. (Bari)	9 giugno 1883	con. F.7	11 luglio 1906	30 marzo 1942	Primo presidente Appello	Catanzaro	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
-	Gatti Carlo Amilcare	Anagni (Frosinone)	31 maggio 1873	con. F.2	10 agosto 1904	8 giugno 1942	Primo presidente Appello	Fuori ruolo art. 210 Ord.Giud.	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
-	Garino Clemente	Vittorio V. (Treviso)	8 marzo 1873	con. F.4	26 luglio 1903	8 giugno 1942	Primo presidente Appello	Fuori ruolo art. 210 Ord.Giud.	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
-	Messina Corrado	Noto (Siracusa)	20 febbraio 1873	con. F.3	26 luglio 1903	8 giugno 1942	Primo presidente Appello	Fuori ruolo art. 210 Ord.Giud.	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
43	De Santis Giuseppe	Napoli	2 novembre 1878	con. F.1	21 maggio 1905	27 agosto 1942	Procuratore generale d'Appello	Bari	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
44	Lamberti Bocconi Livio	Genova	16 agosto 1874	ved. F.5	7 luglio 1900	24 agosto 1942	Procuratore generale d'Appello	Palermo	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
45	Carboni Giacomo	M.S.Giov.C. (Frosinone)	14 aprile 1876	con. F.1	7 luglio 1900	24 agosto 1942	Primo presidente Appello	Palermo	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
46	Rosati Domenico	Gioia del C. (Bari)	26 novembre 1881	cel.	31 maggio 1904	24 agosto 1942	Primo presidente Appello	Brescia	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
-	Eula Ernesto	Barge (Cuneo)	26 giugno 1889	con. F.1	24 aprile 1912	24 agosto 1942	Procuratore generale d'Appello	Fuori ruolo art. 210 Ord.Giud.; destinato Avv. Generale Corte di Cassazione	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia; Croce al merito di guerra; Campagna nazionale della guerra Italo-austriaca; Medaglia di benemerenza per i volontari di guerra
47	Volpe Giuseppe Nerazio	Sepino (Campobasso)	29 giugno 1879	cel.	11 luglio 1906	3 dicembre 1942	Primo presidente Appello	Cagliari	[non presente]; Croce al merito di guerra; Campagna nazionale della guerra Italo-austriaca; Ferito in servizio; Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;

									Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
-	Valenzi Fernando	Segni (Roma)	16 febbraio 1886	con. F.3	8 agosto 1909	25 gennaio 1943	Primo presidente Appello	Tripoli	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia; Ufficiale dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia; Medaglia d'argento al merito della redenzione
48	Giudice Giuseppe	Favara (Agrigento)	12 aprile 1884	con. F.2	11 luglio 1906	25 gennaio 1943	Primo presidente Appello	Genova	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di Cassazione (posti 250)									
1	Verneti Aldo	Cairo Mont. (Savona)	20 febbraio 1875	con. F.2	5 giugno 1896	20 gennaio 1927	Cons.fPr.App.	Genova	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
2	Assisi Armando	Casalnuovo (Napoli)	19 ottobre 1878	con. F.1	21 maggio 1901	9 febbraio 1928	cons. cass.	Roma	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
3	Carruccio Tito	Modena	21 settembre 1873	con. F.1	8 giugno 1897	7 febbraio 1929	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
4	Rebuttati Carlo	Pietra Lig. (Savona)	31 dicembre 1874	cel.	8 giugno 1897	20 febbraio 1930	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
5	Giorgi Tito	Avellino	15 agosto 1878	cel.	21 maggio 1901	3 ottobre 1929	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
6	Crachi Pasquale	S. Mauro F. (Matera)	23 aprile 1875	con.	28 giugno 1900	14 agosto 1931	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
7	Cappellani Giuseppe	Ferla (Siracusa)	29 gennaio 1877	con. F.3	21 maggio 1901	15 dicembre 1930	Cons.fPr.App.	Catania	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
8	Ruggiero Salvatore	Rodi Garg. (Foggia)	14 agosto 1878	con.	10 giugno 1905	18 giugno 1931	SPG cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
9	Caliendo Leopoldo	Saviano (Napoli)	1 gennaio 1893	cel.	6 maggio 1915	16 giugno 1932	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
10	Allocati Alfredo	Piacenza	22 maggio 1873	con. F.2	8 giugno 1897	1 luglio 1931	Cons.fPr.App.	Palermo	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
11	Libonati Michele	Rotonda (Potenza)	28 ottobre 1874	con. F.4	8 giugno 1897	1 luglio 1931	Cons.fPr.App.	Napoli	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia;

									Cavaliere dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia
12	Rosati Ippolito	Rieti	6 novembre 1874	cel.	8 giugno 1897	1 luglio 1881	Cons.fPr.App.	Perugia	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
13	Cantelli Arturo	Palermo	29 settembre 1875	con. F.3	1 luglio 1898	18 gennaio 1932	cons. cass.	Roma	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia; Medaglia d'argento al merito della redenzione
14	Di Dedda Cesare	Ortanova (Foggia)	29 novembre 1874	con. F.2	8 giugno 1897	1 luglio 1931	Cons.fPr.App.	L'Aquila	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
15	Piredda Pasquale	Sorso (Sassari)	15 dicembre 1878	con.	1 luglio 1898	1 febbraio 1932	Cons.fPr.App.	Milano	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
16	Bianchini Emilio	Gaeta (Littoria)	28 luglio 1875	con. F.1	1 luglio 1898	1 luglio 1931	Cons.fPr.App.	Firenze	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
17	Cartasegna Aldo	Chiavenna (Sondrio)	24 agosto 1874	cel.	24 giugno 1899	1 luglio 1931	Cons.fPr.App.	Milano	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
18	Spallanzani Alfredo	Torino	4 agosto 1879	con.	16 maggio 1902	21 dicembre 1931	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
19	Maroni Lorenzo	Ancona	1 febbraio 1876	con.	24 giugno 1899	1 luglio 1931	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
20	Cedrangolo Oscar	Napoli	17 febbraio 1878	con. F.3	28 giugno 1900	1 luglio 1931	Cons.fPr.App.	Napoli	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
21	Meloni Giuseppe	Luras (Sassari)	9 gennaio 1877	cel.	17 maggio 1908	1 luglio 1931	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
22	Masucci Filippo	Serino (Avellino)	29 marzo 1875	con. F.3	1 luglio 1898	9 novembre 1933	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
23	Pierri Guglielmo	Cassino (Frosinone)	19 ottobre 1875	con. F.2	1 luglio 1898	9 novembre 1933	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
24	Scribano Giovanni	Ragusa	28 ottobre 1878	con. F.2	31 maggio 1904	9 novembre 1933	Cons.fPr.App.	Messina	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
25	D'Ambrosio Guglielmo	Napoli	14 maggio 1877	con. F.3	21 maggio	9 novembre	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore

					1901	1933			dell'Ordine della Corona d'Italia
26	Carlomagno Enrico	Fagnano C. (Cosenza)	28 novembre 1876	con.	16 maggio 1902	9 novembre 1933	Cons.fPr.App.	Catanzaro	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia; Cavaliere dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia
27	Marino Rocco	Potenza	5 ottobre 1876	con.	24 giugno 1899	9 novembre 1933	SPG f.Pr.App.	Potenza	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
28	Vaccariello Francesco	Rotondi (Avellino)	4 marzo 1878	cel.	10 giugno 1905	29 marzo 1934	Cons.fPr.App.	Napoli	Medaglia d'argento al valor militare; Medaglia di bronzo al valor militare; Croce al merito di guerra; Campagna nazionale della guerra Italo-austriaca; Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
29	Girotti Giuseppe	Caldarola (Macerata)	13 novembre 1875	con. F.3	21 maggio 1901	28 maggio 1934	SPG f.ProcRE	Bologna	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
30	Carlucci Vito	Palo del C. (Bari)	6 gennaio 1878	con. F.3	16 maggio 1902	28 maggio 1934	Cons.fPr.App.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
31	Colagrosso Enrico	Bari	8 ottobre 1883	con. F.2	11 luglio 1906	18 settembre 1934	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
32	Sandulli Nicola Maria	Contrada (Avellino)	14 marzo 1875	con. F.3	24 giugno 1899	13 settembre 1934	Cons.fPr.App.	Napoli	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
33	Arena Francesco Gabriele	Pizzoni (Catanzaro)	13 ottobre 1874	ved. F.3	21 maggio 1901	11 ottobre 1934	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
34	Mele Giuseppe	Sarconi (Potenza)	12 luglio 1880	con. F.3	17 maggio 1903	13 dicembre 1934	Cons.fPr.App.	Firenze	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
35	La Cecla Ernesto	Palermo	28 marzo 1879	con. F.2	17 maggio 1903	13 dicembre 1934	Cons.fPr.App.	Palermo	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
36	Giuliano Michele	Capracotta (Campobasso)	26 agosto 1882	con. F.1	6 luglio 1907	13 dicembre 1934	cons. cass.	Roma	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
37	Cellucci Carlo	S. Don. V.C. (Frosinone)	23 aprile 1878	con. F.8	5 giugno 1896	13 dicembre 1934	Cons.fPr.App.	Napoli	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
38	Tomassini Dante	Perugia	3 marzo 1875	con. F.2	24 giugno	13 dicembre	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore

					1899	1934			dell'Ordine della Corona d'Italia; Commendatore dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia
39	Cortesani Domenico	Sala Cons. (Salerno)	9 gennaio 1880	con. F.2	16 maggio 1902	13 dicembre 1934	SPG cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
40	Tecce Camillo	Avellino	13 settembre 1879	con.	16 maggio 1902	13 dicembre 1934	Cons.fPr.App.	Napoli	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
41	Capobianco Domenico	Carife (Avellino)	22 ottobre 1875	con. F.2	28 giugno 1900	27 dicembre 1934	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
42	Allegri Ottorino	Terran. B. (Arezzo)	19 agosto 1883	con. F.3	10 giugno 1905	17 gennaio 1935	Cons.fPr.App.	Bologna	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
43	Carini Silvio	Sondrio	26 gennaio 1876	con. F.3	1 luglio 1898	25 marzo 1935	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
44	Marotta Enrico	Napoli	2 febbraio 1875	con. F.6	24 giugno 1899	27 maggio 1935	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
45	Pelosi Giuseppe	Solofra (Avellino)	8 aprile 1873	con. F.1	1 luglio 1898	27 maggio 1935	SPG f.ProcRE	Palermo	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
46	Gentile Giovanni Battista	Palermo	13 settembre 1878	con. F.5	17 maggio 1903	27 maggio 1935	Cons.fPr.App.	Palermo	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
47	Acampora Francesco	Vico E. (Napoli)	18 novembre 1886	cel.	31 luglio 1908	27 maggio 1935	Cons.fPr.App.	Roma	Medaglia d'argento al valor militare; Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia; Croce al merito di guerra; [non comprensibile]; Campagna nazionale della guerra Italo-austriaca
48	Piga Emanuele	Villacidro (Cagliari)	21 maggio 1884	con. F.2	31 luglio 1908	27 maggio 1935	Cons.fPr.App.	Roma	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia; Commendatore dell'Ordine equestre Pontificio di San Gregorio Magno
49	Di Blasi Ferdinando Umberto	Palermo	14 febbraio 1886	con. F.1	2 aprile 1909	27 maggio 1935	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
50	Curcio Francesco	Polla (Salerno)	2 settembre 1884	con. F.3	6 luglio 1907	27 maggio 1935	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia

-	Antonini Alfredo	Teramo	11 marzo 1884	con. F.4	31 luglio 1906	27 maggio 1935	cons. cass. FR	Fuori ruolo quale Commissario per gli usi civili della Venezia Giulia e Alto Adige	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
51	Russo Giacomo	Lauro (Avellino)	13 marzo 1886	con. F.3	31 luglio 1908	26 luglio 1935	cons. cass.	Roma	[non presente]; Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia; Croce al merito di guerra; Campagna nazionale della guerra Italo-austriaca
52	Chieffo Raffaele	Deliceto (Foggia)	28 agosto 1883	cel.	8 agosto 1909	26 luglio 1935	Cons.fPr.App.	Roma	Grand'Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia; Commendatore dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia
53	Manca Antonio	Macomer (Nuoro)	17 novembre 1886	cel.	19 marzo 1910	26 settembre 1935	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
54	Fanelli Ulrico	Napoli	16 dicembre 1878	con. F.6	8 giugno 1897	26 settembre 1935	Cons.fPr.App.	Bologna	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
55	Tommasi Angelo	Venezia	22 settembre 1882	con. F.2	31 luglio 1908	26 settembre 1935	cons.fPr.Trib.	Firenze	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia; Croce al merito di guerra; Campagna nazionale della guerra Italo-austriaca
56	Berardelli Giulio Antonio	Martirano (Catanzaro)	29 luglio 1878	con. F.3	31 maggio 1904	24 ottobre 1935	SPG fAvv.Gen.	Trieste	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia; Commendatore dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia; Campagna d'Africa; Invalide per causa fascista; Medaglia d'argento al merito della CRI
57	Caruso Giuseppe	Napoli	2 febbraio 1879	con. F.1	17 maggio 1903	14 novembre 1935	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
58	Ruggiero Giovanni	Mola di B. (Bari)	25 ottobre 1877	con.	31 maggio 1904	16 dicembre 1935	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
59	Provera Giovanni	Torino	19 febbraio 1881	con.	10 giugno 1905	16 dicembre 1935	cons. cass.	Roma	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
60	Norelli Costantino	Gioi (Salerno)	1 ottobre 1878	cel.	17 maggio	16 dicembre	Cons.fPr.App.	Napoli	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore

					1903	1935			dell'Ordine della Corona d'Italia
61	Giordano Stefano	Lercara (Palermo)	17 aprile 1879	con. F.2	10 giugno 1905	16 dicembre 1935	Cons.fPr.App.	Palermo	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
62	Costamagna Carlo	Quiliano (Savona)	21 novembre 1880	con. F.1	31 luglio 1908	16 dicembre 1935	cons. cass.	Roma	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia; Medaglia commemorativa della Marcia su Roma; Distintivo di squadrista; Distintivo per la Sciarpa Littorio; Autorizzato a fregiarsi dell'onorificenza dell'Ordine dell'Aquila Tedesca
63	Pili Emanuele	S. Vito (Cagliari)	22 settembre 1880	con. F.2	10 maggio 1905	2 marzo 1936	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia; [non comprensibile]; Campagna nazionale della guerra italo-austriaca; Invalido per la causa fascista
64	Vulterini Ettore	Tricarico (Matera)	25 luglio 1881	con. F.4	10 giugno 1905	30 marzo 1936	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
65	Musillami Giovanni	Palermo	10 novembre 1883	con.	10 giugno 1905	30 marzo 1936	Cons.fPr.App.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
66	Cortesani Rocco	Montemur (Potenza)	17 agosto 1873	con. F.3	5 giugno 1896	25 giugno 1936	Cons.fPr.App.	Napoli	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
67	Oddono Gaspare	Pancalieri (Torino)	15 settembre 1873	con. F.2	8 giugno 1897	25 giugno 1936	Cons.fPr.App.	Fiume	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
68	Bianchedi Camillo	Forlì	3 marzo 1884	con. F.3	31 luglio 1908	30 novembre 1936	Cons.fPr.App.	Bologna	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia; Croce al merito di guerra; Campagna nazionale della guerra italo-austriaca
69	Mancosu Federico	Sassari	17 gennaio 1879	con. F.4	21 maggio 1901	30 novembre 1936	Cons.fPr.App.	Torino	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
70	Cannada-Bartoli Luigi	Mazzarino (Caltaniss)	18 marzo 1884	con. F.1	6 luglio 1907	30 novembre 1936	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia; Croce al merito di guerra; Campagna nazionale della guerra italo-austriaca
71	Cordova Antonino	Vittoria	22 dicembre	con.	6 luglio	30	SPG cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS.

		(Ragusa)	1883	F.1	1907	novembre 1936			Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
72	Rolla Carlo	Treja (Macerata)	28 dicembre 1880	cel.	17 maggio 1903	30 novembre 1936	cons. cass.	Roma	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
73	Stasi Carlo	Galatina (Lecce)	23 febbraio 1878	con.	16 maggio 1902	30 novembre 1936	SPG fAvv.Gen.	Milano	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
74	Siracusa Francesco	Bisceglie (Bari)	29 ottobre 1884	con. F.1	6 luglio 1907	30 novembre 1936	SPG fProcRE	Napoli	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
75	Tasso Luigi	Treviso	2 gennaio 1875	con.	28 giugno 1900	28 dicembre 1936	Cons.fPr.App.	Genova	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
76	Pittalis Giulio	Parma	4 luglio 1881	con.	10 giugno 1905	28 dicembre 1936	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
77	Malaguti Luigi	Agrigento	9 agosto 1875	con.	16 maggio 1902	28 dicembre 1936	Cons.fPr.App.	Palermo	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
78	De Majo Giuseppe	Lioni (Avellino)	14 febbraio 1883	con. F.2	10 giugno 1905	28 dicembre 1936	SPG	Segretario particolare del Ministro Guardasigilli, Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia; Invalido per la causa fascista; Campagna nazionale della guerra italo-austriaca; Croce al merito di guerra
79	De Villa Cristoforo	Sassari	30 giugno 1879	con. F.3	16 maggio 1902	28 dicembre 1936	SPG	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
80	Volpe Gabriele	Motta D'A. (Messina)	26 luglio 1884	con. F.1	6 luglio 1907	28 dicembre 1936	SPG fProcRE	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia
81	Ighina Oscar	Centallo (Cuneo)	13 settembre 1873	con. F.2	8 giugno 1897	28 dicembre 1936	Cons.fPr.App.	Torino	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
82	Lampis Giuseppe	Sanluri (Cagliari)	1 aprile 1886	con.	25 aprile 1912	23 luglio 1937	Cons.fPr.App.	Vice capo dell'Ufficio legislativo presso il MGG, Napoli	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia; Commendatore dell'Ordine equestre Pontificio di San Gregorio Magno; Ufficiale dell'ordine della Corona della Thailandia
83	Ambrosi Luciano	Napoli	20 gennaio 1884	con. F.3	31 luglio 1908	23 luglio 1937	Cons.fPr.App.	Firenze	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore

									dell'Ordine della Corona d'Italia
84	Petraccone Giovanni	Muro Luc. (Potenza)	27 settembre 1887	con. F.1	2 aprile 1909	23 luglio 1937	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
85	Pisciotta Matteo	Partanna (Trapani)	2 ottobre 1880	cel.	10 giugno 1905	23 luglio 1937	Cons.fPr.App.	Milano	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
86	Sanna Alberto	Ozieri (Sassari)	30 giugno 1873	con. F.1	8 giugno 1897	23 luglio 1937	SPG fProcRE	Genova	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
87	Biressi Emilio	Dronero (Cuneo)	31 maggio 1879	con. F.1	31 maggio 1904	23 luglio 1937	SPG fAvv.Gen.	Trento	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
88	Lentini Vincenzo	Vizzini (Catania)	24 novembre 1876	con. F.2	28 giugno 1900	23 luglio 1937	Cons.fPr.App.	Caltanissetta	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
89	Giuffrè Gennaro	Reggio C.	12 giugno 1878	con. F.3	21 maggio 1901	23 luglio 1937	Cons.fPr.App.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
90	Natta Umberto	Oneglia (Imperia)	17 aprile 1878	con. F.4	16 maggio 1902	23 luglio 1937	Cons.fPr.App.	Milano	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia; Croce al merito di guerra; Campagna nazionale della guerra italo-austriaca
91	Cervelli Giovanni	Bitonto (Bari)	26 febbraio 1877	ved. F.3	28 giugno 1900	23 luglio 1937	Cons.fPr.App.	Bari	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
92	Martini Alfredo	Taggia (Imperia)	18 febbraio 1876	cel.	21 maggio 1901	30 settembre 1937	Cons.fPres.Tr.	Genova	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
93	Peretti-Griva Domenico	Coassolo T. (Torino)	28 novembre 1882	con. F.1	8 agosto 1909	30 settembre 1937	Cons.fPr.App.	Torino	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
94	Mauro Giuseppe	Mileto (Catanzaro)	18 marzo 1885	con. F.3	8 agosto 1909	30 settembre 1937	Cons.fPr.App.	Catanzaro	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
95	Russo Francesco	Rossano (Cosenza)	3 agosto 1881	con. F.2	11 luglio 1906	30 settembre 1937	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
96	Marinucci Bonifacio Giuseppe	Borbona (Rieti)	8 giugno 1877	con. F.2	11 luglio 1906	30 settembre 1937	Cons.fPr.App.	Catania	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
97	Camboni Luigi	Sassari	24 settembre 1882	con. F.4	2 aprile 1909	30 settembre 1937	cons. cass.	Roma	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia;

									Croce d'oro dell'Ordine Reale di Giorgio I di Grecia; Commendatore con placca dell'Ordine Equestre Pontificio di San Gregorio Magno - classe civile
98	Martinez Giovanni	Napoli	25 ottobre 1885	con. F.1	8 agosto 1909	30 settembre 1937	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
-	Mancinelli Ugo	Ostra (Ancona)	5 settembre 1876	con. F.4	28 giugno 1900	30 settembre 1937	cons. cass. FR	----	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia; Grand'Ufficiale della Stella d'Italia; Croce di Guerra al valore militare; Campagna Nazionale della Guerra Italo-Austriaca
99	Zorzi Ettore	Adria (Rovigo)	2 marzo 1885	con. F.2	2 aprile 1909	22 novembre 1937	SPG fAvv.Gen.	Venezia	Croce al merito di guerra; Campagna Nazionale della Guerra Italo-Austriaca; Medaglia di benemerenzza per i volontari di guerra; Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia; Commendatore dell'Ordine di Romania
-	Manca Egisto	Monserrato (Cagliari)	4 marzo 1886	con. F.2	19 marzo 1910	22 novembre 1937	cons. cass. FR	Commissario aggiunto per gli usi civici di Lazio, Toscana, Umbria, Marche	Medaglia di bronzo al valore militare; Croce al merito di guerra; Campagna Nazionale della Guerra Italo-Austriaca; Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
100	Tommasi Giuseppe Maria	Lucera (Foggia)	5 marzo 1877	ved.	21 maggio 1901	22 novembre 1937	SPG fAvv.Gen.	Lecce	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
101	Sinatra Giovanni	Agrigento	3 dicembre 1876	con. F.2	21 maggio 1901	22 novembre 1937	Cons.fPr.App.	Palermo	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
102	Marri Stefano	Trequanda (Siena)	16 dicembre 1876	con. F.3	16 maggio 1902	22 novembre 1937	SPG fAvv.Gen.	Firenze	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia; Croce d'oro dell'Ordine Reale di Giorgio I di Grecia; Commendatore con placca dell'Ordine Equestre Pontificio di San Gregorio Magno - classe civile
103	Fiore Massimo	Napoli	25 agosto 1875	con. F.6	17 maggio	30 dicembre	Cons.fP.S.A.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore

					1903	1937			dell'Ordine della Corona d'Italia
104	Properzi Giorgio	Finalmarina (Savona)	10 dicembre 1878	con.	21 maggio 1901	30 dicembre 1937	cons. cass.	Roma	Medaglia di bronzo al valore militare; Croce di guerra al valore militare; Croce al merito di guerra; Campagna Nazionale della Guerra Italo-Austriaca; Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
105	Chimenti Stanislao	Montalto (Cosenza)	1 gennaio 1882	con. F.6	2 aprile 1909	30 dicembre 1937	cons. cass.	Roma	Medaglia d'argento al valore militare; Croce al merito di guerra; Campagna Nazionale della Guerra Italo-Austriaca; Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
106	Ferranti Ferrante	S.Severino M. (Macerata)	7 gennaio 1885	con. F.2	8 agosto 1909	23 giugno 1938	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
107	Scalia Salvatore	Acireale (Catania)	1 gennaio 1881	con. F.2	10 giugno 1905	23 giugno 1938	Cons.fPr.App.	Catania	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
108	Benigno Raffaele	Napoli	25 maggio 1883	con.	11 luglio 1906	23 giugno 1938	Cons.fPres.Tr.	Napoli	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
109	Adami Luciano	Mondovì (Cuneo)	21 agosto 1878	ved. F.3	28 giugno 1900	23 giugno 1938	Cons.fPr.App.	Torino	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
110	De Januarìo Romualdo	Casalbordino (Chieti)	27 ottobre 1877	con.	16 maggio 1902	23 giugno 1938	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
111	Zuccarello Francesco	Ramacca (Catania)	1 gennaio 1885	con.	6 luglio 1907	3 giugno 1938	SPG fProcRE	Milano	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia; Campagna Nazionale della Guerra Italo-Austriaca;
112	Lorusso Caputi Andrea	Pagani (Salerno)	29 aprile 1882	con. F.5	2 aprile 1909	23 giugno 1938	Cons.fPr.App.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
113	Nicolini Vito	Bari	14 maggio 1885	con. F.3	8 agosto 1909	1 luglio 1938	Cons.fPr.App.	Roma	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia; Campagna Nazionale della Guerra Italo-Austriaca; Grand'ufficiale di [incomprensibile]; Addetto al

									gabinetto del Ministro guardasigilli
114	Maiorano Paolo	Scala Celi (Cosenza)	15 marzo 1882	cel.	11 luglio 1906	1 luglio 1938	cons. cass.	Roma	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
115	Borsari Umberto	Roma	13 giugno 1889	con. F.2	20 agosto 1913	1 luglio 1938	cons. cass.	Roma	Croce al merito di guerra; Campagna Nazionale della Guerra Italo-Austriaca; Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia;
116	Flores Riccardo	Napoli	19 aprile 1873	ved. F.3	5 giugno 1896	20 novembre 1938	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
117	Aprile Paolo	Palermo	4 maggio 1875	con. F.4	1 luglio 1898	28 novembre 1938	Cons.fPr.App.	Palermo	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
118	Moretti Giuseppe	Biella (Vercelli)	1 luglio 1875	con. F.2	21 maggio 1901	28 novembre 1938	SPG fProcRE	Torino	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
119	Dalla Mura Mario	Soave (Verona)	31 ottobre 1881	con. F.4	11 luglio 1906	28 novembre 1938	SPG	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
120	Fidenzi Aurelio (Finzi)	Bologna	27 agosto 1882	con. F.1	10 giugno 1905	28 novembre 1938	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia; Campagna della guerra Italo-turca; Cavaliere dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia
121	Lippolis Giovanni	Tricarico (Matera)	3 novembre 1876	con. F.6	16 maggio 1902	28 novembre 1938	Cons.fPr.App.	Milano	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
122	Jezzi Nicola	Casalincon (Chieti)	3 marzo 1879	con. F.3	17 maggio 1903	28 novembre 1938	SPG	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
123	Pace Ignazio	Trapani	22 aprile 1876	ved. F.2	28 giugno 1900	28 novembre 1938	Cons.fPres.Tr.	Trieste	Croce al merito di guerra; Campagna Nazionale della Guerra Italo-Austriaca; Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia;
124	De Martini Demetrio	Tiesi (Sassari)	9 marzo 1887	con. F.2	10 giugno 1913	28 novembre 1938	SPG	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
125	Defeo Giuseppe	Firenze	15 gennaio 1886	con. F.2	2 aprile 1909	28 novembre	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore

						1938			dell'Ordine della Corona d'Italia; Cavaliere dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia; Campagna della guerra Italo-turca
126	Forlenza Francesco	Foggia	22 gennaio 1882	con. F.3	19 marzo 1910	28 novembre 1938	cons. cass.	Roma	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
127	Zanotelli Giuseppe	Livo (Trento)	20 dicembre 1878	con.	20 giugno 1905	28 novembre 1938	Cons.fPr.App.	Trieste	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
128	Santoro Giacinto	S.Giovanni I. (Frosinone)	21 giugno 1878	ved. F.2	17 maggio 1903	28 novembre 1938	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
129	Di Franco Felice	Mistretta (Messina)	23 ottobre 1882	cel.	11 luglio 1906	5 gennaio 1939	Cons.fPr.App.	Palermo	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
130	Ciaccia Giuseppe	Torremagg. (Foggia)	26 febbraio 1883	cel.	11 luglio 1906	5 gennaio 1939	Cons.fPr.App.	Milano	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
131	Rebuttati Nicola	Dolcedo (Imperia)	2 aprile 1880	cel.	10 giugno 1905	5 gennaio 1939	Cons.fPr.App.	Genova	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
132	Vitali Giovanni	C. Goffredo (Mantova)	14 giugno 1880	con. F.2	10 giugno 1905	14 settembre 1939	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
133	Sangiorgio Vito	Lanciano (Chieti)	30 novembre 1879	con. F.2	31 maggio 1904	14 settembre 1939	Cons.fPr.App.	Bologna	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
-	Colucci Massimo	Cairo (Egitto)	25 aprile 1884	cel.	2 aprile 1909	14 settembre 1939	cons. cass. FR	a disposizione del Ministero dell'Africa italiana	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia; Commendatore dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia
-	Pennetta Antonio	Andretta (Avellino)	26 giugno 1886	cel.	11 maggio 1911	14 settembre 1939	cons. cass. FR	a disposizione del Ministero Affari Esteri, addetto al Tribunale del Cairo	Croce al merito di guerra; Campagna Nazionale della Guerra Italo-Austriaca; Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia;
-	Cucinotta Ernesto	Pace del Melo (Messina)	20 febbraio 1887	con.	24 aprile 1912	14 settembre 1939	cons. cass. FR	a disposizione del Ministero Affari Esteri, addetto al Tribunale del Cairo	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia; Grand'Ufficiale dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia
134	Petruzzi Giovanni	Sansevero	15 luglio	con.	10	14	Cons.fPres.Tr.	Roma	Medaglia d'argento al valore

		(Foggia)	1885	F.1	giugno 1913	settembre 1939			militare; Croce al merito di guerra; [non comprensibile]; Campagna Nazionale della Guerra Italo-Austriaca; Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
135	Brunelli Giovanni	Bencovaz (Dalmazia)	26 settembre 1891	con. F.1	2 dicembre 1913	14 settembre 1939	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia; Distintivo di squadrista
136	Feraudo Camillo	Acri (Cosenza)	3 agosto 1880	cel.	11 luglio 1906	14 settembre 1939	SPG	Roma	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
137	Pisani Giuseppe	Sarzana (La Spezia)	13 febbraio 1884	con.	11 luglio 1906	14 settembre 1939	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
138	Pafundi Donato	Pietragalla (Potenza)	5 novembre 1888	con. F.1	24 aprile 1912	14 settembre 1939	SPG	Roma	Croce al merito di guerra; Campagna Nazionale della Guerra Italo-Austriaca; Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
139	Battaglini Ernesto	Venosa (Potenza)	3 maggio 1887	con. F.2	24 aprile 1912	14 settembre 1939	SPG	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
140	Tissi Guido	Belluno	22 giugno 1882	con. F.2	11 luglio 1906	14 settembre 1939	Cons.fP.S.A.	Venezia	Medaglia di bronzo al valore militare; Croce al merito di guerra; Campagna Nazionale della Guerra Italo-Austriaca; [non comprensibile]; Medaglia di benemeranza per i volontari di guerra; Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
141	Pannullo Antonio	Pietralcina (Benevento)	9 luglio 1887	con. F.2	24 aprile 1912	14 settembre 1939	cons. cass.	Roma	Medaglia d'argento al valore militare; Croce al merito di guerra; Campagna Nazionale della Guerra Italo-Austriaca; Medaglia d'oro al merito della redenzione sociale; Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
142	Palopoli Nicola	Paludi (Cosenza)	2 ottobre 1887	con. F.3	6 agosto 1912	14 settembre 1939	cons. cass.	Roma	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia

-	Marchegiano Giuseppe	Roma	23 giugno 1889	con. F.4	17 agosto 1914	14 settembre 1939	cons. cass. FR	Fuori ruolo art. 210 Ord.Giud.	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
-	Montalto Giuseppe	Palma M. (Agrigento)	14 dicembre 1888	con. F.2	17 agosto 1914	14 settembre 1939	cons. cass. FR	Fuori ruolo art. 3 Regio Decreto 29 marzo 1942 n. 461	Croce al merito di guerra; Campagna Nazionale della Guerra Italo-Austriaca; Medaglia di benemerenza per i volontari di guerra; Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia; Distintivo per la Sciarpa Littorio; Distintivo 10 anni di servizio attivo nella MVSN; Distintivo di squadrista
143	Gerbore Giuseppe	Bene Vag. (Cuneo)	19 giugno 1886	con. F.2	8 agosto 1909	14 settembre 1939	Cons.fPr.App.	Palermo	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
144	Verde Alfredo	Napoli	18 marzo 1886	con. F.2	24 aprile 1912	14 settembre 1939	SPG	Roma	Croce al merito di guerra; Campagna Nazionale della Guerra Italo-Austriaca; Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
145	Murante Giuseppe Clemente	Ferrandina (Matera)	25 novembre 1878	con.	1 luglio 1898	14 settembre 1939	cons. cass.	Roma	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
146	Barbera Vittorio	Messina	8 agosto 1877	con. F.3	16 maggio 1902	14 settembre 1939	Cons.fPr.App.	Messina	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
147	Toesca di Castellazzo Giulio	Torino	12 luglio 1879	con. F.5	31 maggio 1904	4 gennaio 1940	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
148	Andriano Sisto Angelo	Castelnuovo (Alessandria)	25 ottobre 1880	con. F.5	31 maggio 1904	4 gennaio 1940	Cons.fPr.App.	Milano	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
149	Dodaro Francesco	Acri (Cosenza)	20 dicembre 1876	cel.	10 giugno 1905	4 gennaio 1940	Cons.fPr.App.	Napoli	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
150	Miceli Rosario	Gerace Sic. (Palermo)	19 novembre 1880	con. F.2	10 giugno 1905	4 gennaio 1940	SPG fAvv.Gen.	Palermo	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
151	Ali Ettore	Salerno	1 gennaio 1875	con. F.5	16 maggio 1902	19 febbraio 1940	Cons.fPr.App.	Napoli	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
152	Vigorita Antonio	Lacedonia (Avellino)	10 maggio 1878	con. F.2	31 maggio	19 febbraio 1940	Cons.fPr.App.	Napoli	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore

					1904				dell'Ordine della Corona d'Italia
153	Rinaldi Giuseppe	Castrofilippo (Agrigento)	11 dicembre 1881	con. F.2	6 luglio 1907	19 febbraio 1940	Cons.fPres.Tr.	Palermo	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
154	Ruocco Francesco	Roccarainola (Napoli)	9 aprile 1879	con.	11 luglio 1907	19 febbraio 1940	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
155	Ferroni Ettore	Catania	21 giugno 1882	con. F.1	10 giugno 1905	19 febbraio 1940	Cons.fPr.App.	Catania	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
156	Raffo Giuseppe	Chiavari (Genova)	18 maggio 1879	cel.	16 maggio 1902	27 maggio 1940	SPG fProcRE	Trieste	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
157	Fornari Francesco	Napoli	7 aprile 1884	con.	11 luglio 1906	27 maggio 1940	SPG	Roma	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
158	Ponza di San Martino Carlo	Torino	26 giugno 1881	con.	11 luglio 1906	27 maggio 1940	Cons.fPr.App.	Venezia	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
159	De Crecchio Parladore Giovanni	Palermo	12 dicembre 1884	con.	31 luglio 1908	27 maggio 1940	Cons.fPr.App.	L'Aquila	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
160	Anichini Ugolino	Scansano (Grosseto)	9 agosto 1885	cel.	8 agosto 1909	27 maggio 1940	cons. cass.	Roma	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
161	Piacentini Mariano	Ausonia (Frosinone)	27 agosto 1887	con. F.1	26 agosto 1910	27 maggio 1940	IISez.Civ.	Roma	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
162	Martorano Michele	Casteldaccio (Palermo)	19 luglio 1885	cel.	26 agosto 1910	27 maggio 1940	cons. cass.	Roma	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia
163	Zappulli Carlo	Napoli	4 ottobre 1888	con. F.1	11 maggio 1911	10 giugno 1940	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia; Croce al merito di guerra; Campagna nazionale della guerra Italo-austriaca
164	Pasquale Rocco	Pietracat. (Campobasso)	9 giugno 1888	cel.	11 maggio 1911	25 giugno 1940	cons. cass.	Roma	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
165	Notarbartolo Giuseppe	Alia (Palermo)	7 gennaio 1888	con. F.6	24 aprile 1912	25 giugno 1940	Cons.fPr.App.	Firenze	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
-	Giocoli Leonardo	Matera	19 marzo 1888	con.	20 agosto 1913	6 agosto 1940	cons. cass. FR	a disposizione del Ministero dell'Africa italiana, addetto all'ufficio fondiario di Tripoli	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia;

									Grand'Ufficiale dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia; Campagna della guerra Italo-turca
166	Vitale Luigi	Frattamag. (Napoli)	2 ottobre 1883	con. F.1	8 agosto 1909	21 ottobre 1940	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia; Croce al merito di guerra; Campagna nazionale della guerra Italo-austriaca
-	Vallillo Erennio	Rotello (Campobasso)	23 luglio 1885	con. F.2	9 marzo 1910	21 ottobre 1940	cons. cass. FR	a disposizione del Ministero dell'Africa italiana	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia; Grand'Ufficiale dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia; Campagna della guerra Italo-turca; Medaglia commemorativa della marcia su Roma; Diploma di primo grado al merito della redenzione sociale
167	Ferrari Luigi	L'Aquila	10 marzo 1888	con. F.2	6 agosto 1912	21 ottobre 1940	Cons.fPr.App.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia; Medaglia di bronzo al valore militare; Croce al merito di guerra; Campagna Nazionale della Guerra Italo-Austriaca;
168	Minervini Corrado	Napoli	2 ottobre 1887	con. F.3	16 maggio 1902	21 ottobre 1940	Sost.P.fAvv.G.	Napoli	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
169	Perosio Domenico	Genova	4 novembre 1877	con. F.2	21 maggio 1901	21 ottobre 1940	Cons.fPr.App.	Genova	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
170	Gallo Angelant Pasquale	Licusati (Salerno)	6 settembre 1877	cel.	17 maggio 1903	21 ottobre 1940	Cons.fPr.App.	Napoli	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
171	D'Alessandria Federico	Castrovillari (Cosenza)	30 ottobre 1877	con. F.2	16 maggio 1902	21 ottobre 1940	Cons.fPr.App.	Napoli	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia; Campagna Nazionale della Guerra Italo-Austriaca;
-	Coppola Aristide	S. Marco C.V.	24 agosto 1880	cel.	17 maggio 1903	21 ottobre 1940	cons. cass. FR	Commissario aggiunto presso il commissariato per la liquidazione degli usi civici Campania e Molise	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia; Medaglia d'oro e medaglia d'argento della CRI
172	Donato Luigi nobile dei baroni di Migliardo e nobile di Reggio Calabria	Reggio C.	22 giugno 1878	con. F.4	17 maggio 1903	21 ottobre 1940	Sost.P.fAvv.G.	Caltanisseta	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia;

									Campagna Nazionale della Guerra Italo-Austriaca;
173	Chieppa Pasquale	Andria (Bari)	16 luglio 1878	con. F.1	10 giugno 1905	21 ottobre 1940	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
174	De Conciliis Carlo	Napoli	27 settembre 1887	ved.	2 aprile 1909	21 ottobre 1940	cons. cass.	Roma	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
175	Borragine Vincenzo	Agira (Enna)	22 aprile 1880	con. F.2	17 maggio 1903	21 ottobre 1940	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
176	Scacco Rosario	Licodia (Catania)	4 febbraio 1879	con.	31 maggio 1904	21 ottobre 1940	Cons.fPr.App.	Trento	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
177	Berardi Corradino	Orsara Irp. (Foggia)	2 maggio 1883	con. F.2	11 luglio 1906	21 ottobre 1940	Cons.fPr.App.	Venezia	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia; commendatore dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia; Croce di guerra al valore militare; Campagna nazionale della guerra Italo-austriaca; Campagna della guerra Italo-turca; Medaglia d'oro e medaglia d'argento della CRI; Grand'Ufficiale dell'Ordine di Skanderberg
178	Gallucci Giovanni	Pietragalla (Potenza)	3 novembre 1880	con. F.1	11 luglio 1906	21 ottobre 1940	Cons.fPr.App.	Milano	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
179	Misasi Luigi	Cosenza	20 novembre 1881	con. F.1	19 marzo 1910	30 dicembre 1940	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
180	Sardo Umberto Aurelio	Palazzolo (Siracusa)	4 marzo 1882	con. F.3	10 giugno 1905	30 dicembre 1940	cons. cass.	Roma	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
181	Armao Gaetano	Palermo	24 ottobre 1882	con. F.4	6 luglio 1907	30 dicembre 1940	SPG fProcRE	Venezia	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
182	Chiarini Oreste	Pontedera (Pisa)	28 aprile 1879	con. F.2	11 luglio 1906	30 dicembre 1940	Cons.fPr.App.	Genova	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
183	Buzzi Michele	Alghero (Sassari)	23 agosto 1881	con. F.4	11 luglio 1906	30 dicembre 1940	Cons.fPr.App.	Ancona	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
184	Rivera Angelo	Asti (Alessandria)	19 marzo 1884	cel.	20 settembr	30 dicembre	Cons.fPr.App.	Torino	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Ufficiale

					e 1907	1940				dell'Ordine della Corona d'Italia; Croce al merito di guerra; Campagna Nazionale della Guerra Italo-Austriaca
185	Parrella Nicola	S. Nicola (Benevento)	26 febbraio 1882	con.	2 aprile 1909	30 dicembre 1940	Cons.fPres.Tr.	Milano		Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
186	Ginanneschi Camillo	Pisa	8 novembre 1874	con. F.3	1 luglio 1898	30 dicembre 1940	Cons.fPr.App.	Brescia		Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
187	Del Pennino Paolo	Acerra (Napoli)	18 novembre 1878	con. F.3	10 giugno 1905	30 dicembre 1940	SPG fAvv.Gen.	Fiume		Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia; Grand'Ufficiale dell'Ordine di Skanderberg
188	Sciacca Aurelio (Amelio)	Centuripe (Enna)	27 ottobre 1891	con. F.3	6 maggio 1915	7 aprile 1941	SPG	Roma		Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
189	Panepucci Enrico	San Severo (Foggia)	19 agosto 1878	cel.	11 luglio 1906	7 aprile 1941	Cons.fPres.Tr.	Bologna		Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia; Medaglia d'argento al merito della redenzione sociale
190	Felici Luigi	Siculiana (Agrigento)	12 aprile 1889	con. F.2	10 giugno 1913	7 aprile 1941	cons. cass.	Roma		Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
191	Gabrieli Francesco Pantaleo	Calimera (Lecce)	4 ottobre 1888	con. F.1	10 giugno 1913	7 aprile 1941	cons. cass.	Roma		Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia; Croce al merito di guerra; Campagna Nazionale della Guerra Italo-Austriaca; medaglia d'argento al merito della redenzione sociale
192	Giudice Pietro	Motta S.L. (Catanzaro)	28 giugno 1889	con.	6 agosto 1912	7 aprile 1941	SPG fProcRE	Firenze		Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia; Cavaliere dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia; Croce al merito di guerra; Campagna Nazionale della Guerra Italo-Austriaca
193	Borghese Aroldo	Reggio C.	20 dicembre 1883	con. F.2	11 luglio 1906	7 aprile 1941	Cons.fPr.App.	Milano		Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia; Croce al merito di guerra; Campagna Nazionale della Guerra Italo-Austriaca; ferito in servizio; medaglia

									di bronzo al valore militare
194	Stasi Ernesto	Vallo Luc. (Salerno)	20 luglio 1877	con. F.2	21 maggio 1901	7 aprile 1941	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
195	Fornieris Giovambattista	Cavour (Torino)	29 maggio 1887	con.	2 aprile 1909	7 aprile 1941	Cons.fPr.App.	Genova	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
196	Viceconte Luigi	Francavilla (Potenza)	18 aprile 1884	con. F.4	2 aprile 1909	7 aprile 1941	Cons.fPr.App.	Catanzaro	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
197	Costa Natale	Palermo	8 settembre 1878	con.	31 maggio 1904	29 dicembre 1941	Cons.fPr.App.	Palermo	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
198	Vitanza Francesco	S. Salv. F. (Messina)	8 agosto 1884	con. F.2	31 luglio 1908	29 dicembre 1941	SPG	Roma	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
199	Carlozzi Silverio	Campodip. (Campobasso)	11 febbraio 1889	con. F.1	24 aprile 1912	29 dicembre 1941	Cons.fPres.Tr.	Torino	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
200	Pasquera Filippo	Licata (Agrigento)	27 maggio 1888	con. F.1	10 giugno 1913	29 dicembre 1941	cons. cass.	Roma	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
201	Oggioni Luigi	Caltanissetta	20 marzo 1892	con.	6 maggio 1915	29 dicembre 1941	cons. cass.	Roma	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
-	Santilli Edgardo	Napoli	25 luglio 1877	con.	21 maggio 1901	29 dicembre 1941	cons. cass. FR	f.r.	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
202	Erra Arturo	Trieste	22 maggio 1876	con. F.3	21 maggio 1901	29 dicembre 1941	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
203	Jannucci Francesco	Frasso Tel. (Benevento)	15 luglio 1878	con. F.3	21 maggio 1901	29 dicembre 1941	Cons.fP.S.A.	Brescia	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
204	Agus Giuseppe Raimondo	Guspini (Cagliari)	29 luglio 1875	ved. F.2	16 maggio 1902	29 dicembre 1941	Cons.fPr.App.	Cagliari	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
205	Fierimonte Giuseppe	Avellino	9 dicembre 1881	ved. F.2	11 luglio 1906	29 dicembre 1941	cons. cass.	Roma	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
206	Presutti Ferdinando	Campobasso	13 ottobre 1878	con. F.2	17 maggio 1903	29 dicembre 1941	Cons.fP.S.A.	Venezia	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia; Campagna Nazionale della Guerra Italo-Austriaca

207	De Crescenzo Berardino	Montefred. (Avellino)	2 marzo 1879	con.	10 giugno 1905	29 dicembre 1941	Cons.fP.S.A.	Ancona	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia; medaglia d'argento di benemerenzza per il terremoto della Marsica
208	Lagrotta Ignazio	Marsico N. (Potenza)	14 dicembre 1877	con. F.3	10 giugno 1905	29 dicembre 1941	Cons.fP.S.A.	Napoli	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia; Campagna Nazionale della Guerra Italo-Austriaca; Croce al merito di guerra
209	Bicci Nicola	Spinazzola (Bari)	2 ottobre 1884	cel.	2 aprile 1909	29 dicembre 1941	cons. cass.	Roma	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia; Invalido per la causa fascista
210	Millozza Giuseppe Carlo	Sezze R. (Roma)	19 giugno 1883	con. F.5	2 aprile 1909	29 dicembre 1941	cons. cass.	Roma	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
211	Guidi Guido, dei marchesi nob.	Ascoli P.	28 novembre 1886	con. F.2	8 agosto 1909	29 dicembre 1941	cons. cass.	Roma	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia; Campagna Nazionale della Guerra Italo-Austriaca; Croce al merito di guerra; medaglia d'argento al merito della redenzione sociale
212	Traina Pietro	Palermo	4 dicembre 1885	con. F.1	26 agosto 1910	29 dicembre 1941	SPG	Roma	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
213	Del Guercio Emilio	Teora (Avellino)	4 dicembre 1886	cel.	11 maggio 1911	29 dicembre 1941	Cons.fP.S.A.	Trieste	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
214	Loiacono Francesco	Mileto (Catanzaro)	2 giugno 1887	con. F.5	10 giugno 1913	29 dicembre 1941	Cons.fP.S.A.	Roma	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
215	Iamario Armando	Mugnano (Avellino)	4 agosto 1885	con. F.1	20 agosto 1913	29 dicembre 1941	cons. cass.	Roma	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia; Campagna Nazionale della Guerra Italo-Austriaca; Croce al merito di guerra
216	Mirto Randazzo Pietro	Palermo	9 novembre 1888	con. F.2	24 aprile 1912	29 dicembre 1941	SPG	Roma	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
-	Giglio Ugo	Macerata	10 luglio 1889	con. F.2	10 giugno	29 dicembre	cons. cass. FR	f.r. ispettore superiore presso MGG	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale

					1918	1941			dell'Ordine della Corona d'Italia; Campagna Nazionale della Guerra Italo-Austriaca; Croce al merito di guerra
217	Lanero Francesco	Finale L. (Savona)	2 agosto 1878	con. F.1	16 maggio 1902	29 dicembre 1941	SPG fAvv.Gen.	Genova	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
218	Masi Tommaso	Avigliano (Potenza)	17 luglio 1879	con. F.2	17 maggio 1908	9 marzo 1942	cons. cass.	Bari	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia; Campagna Nazionale della Guerra Italo-Austriaca
219	Aldi Michele	Caiazzo (Benevento)	22 dicembre 1878	con. F.3	10 giugno 1905	30 marzo 1942	Cons.fPres.Tr.	Venezia	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
220	Rocco Luigi	S. Giorgio L. (Matera)	1 ottobre 1882	con.	11 luglio 1906	30 marzo 1942	Cons.fP.S.A.	Lecce	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
221	Manca Carlo	Sassari	26 maggio 1883	con. F.2	11 luglio 1906	30 marzo 1942	Cons.fP.S.A.	Milano	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
222	Fazzari Luigi	Tropea (Catanzaro)	22 marzo 1884	con.	11 luglio 1906	30 marzo 1942	Cons.fP.S.A.	Cagliari	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
223	Trasimeni Roberto	Perugia	8 aprile 1885	ved. F.4	31 luglio 1908	30 marzo 1942	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
224	Parziale Enrico	Atripalda (Avellino)	4 febbraio 1886	con.	19 marzo 1910	30 marzo 1942	cons. cass.	Roma	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia; Campagna Nazionale della Guerra Italo-Austriaca; Croce al merito di guerra
225	Profeta Filippo	Aidone (Enna)	22 aprile 1885	con. F.2	11 maggio 1911	30 marzo 1942	cons. cass.	Roma	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
226	De Rubeis Gaetano	Prata d'Ans. (L'Aquila)	3 settembre 1883	con.	31 luglio 1908	20 marzo 1942	SPG fAvv.Gen.	Trieste	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
227	Consalvo Antonio	Cittaducale (Rieti)	31 agosto 1888	con. F.1	24 aprile 1912	15 aprile 1942	cons. cass.	Venezia	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
228	Brichetti Giovanni	Molare (Alessandria)	14 gennaio 1888	cel.	10 giugno 1913	11 maggio 1942	Cons.fP.S.A.	L'Aquila	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia

229	Giorgi Giuseppe	Bologna	2 maggio 1886	con. F.3	8 agosto 1909	11 maggio 1942	SPG fAvv.Gen.	Bologna	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
230	Feroci Virgilio	S. Fiora (Grosseto)	16 novembre 1891	con.	6 maggio 1915	27 giugno 1942	Cons.fP.S.A.	Milano	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
231	Bernieri Giovanni	Apuania	16 marzo 1891	con. F.2	6 maggio 1915	27 giugno 1942	SPG	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
232	Lucci Vasco	Fiume	6 ottobre 1880	con. F.2	26 marzo 1902	27 giugno 1942	SPG fAvv.Gen.	Fiume	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
233	Mancini Rodolfo	Miranda (Campobasso)	22 ottobre 1888	con. F.1	17 agosto 1914	27 giugno 1942	cons. cass.	Roma	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia; Croce al merito di guerra; medaglia d'argento al valore militare; Campagna Nazionale della Guerra Italo-Austriaca
234	Borrelli Manlio	Potenza	5 maggio 1889	con. F.4	24 aprile 1912	27 giugno 1942	Cons.fP.S.A.	Torino	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia; Croce al merito di guerra; promozione straordinaria per merito di guerra; Campagna Nazionale della Guerra Italo-Austriaca
235	Astiriti Pasquale	Catanzaro	3 maggio 1891	con.	20 agosto 1913	26 settembre 1942	Cons.fP.S.A.	Brescia	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia; Distintivo per la sciarpa littorio
-	Martini Ettore Valentino	Murialdo (Savona)	22 dicembre 1878	con. F.3	8 giugno 1897	26 settembre 1942	cons. cass. FR	f.r. ispettore superiore presso MGG	Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
236	Pollera Orsucci Carlo Giuseppe	Lucca	26 ottobre 1879	con. F.4	10 giugno 1905	26 settembre 1942	Cons.fP.S.A.	Trieste	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
237	Ricci Alfredo	Diamante (Cosenza)	24 luglio 1882	ved. F.1	11 luglio 1906	26 settembre 1942	cons. cass.	Roma	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
238	Bozzi Giacinto	Torino	28 luglio 1880	cel.	10 giugno 1905	9 ottobre 1942	Cons.fP.S.A.	Torino	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
239	Spanò Alberto	Gerace Sup. (Reggio C.)	16 ottobre 1882	con. F.3	6 luglio 1907	9 ottobre 1942	Cons.fP.S.A.	Catanzaro	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia

240	D'Agostino Gracco	Cittanova (Reggio C.)	21 novembre 1884	con. F.3	2 aprile 1909	9 ottobre 1942	Cons.fP.S.A.	Catanzaro	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
241	Bova Pasquale	S. Marcell. (Napoli)	19 marzo 1883	ved. F.2	2 aprile 1909	19 novembre 1942	cons. cass.	Roma	Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia; Commendatore dell'Ordine Equestre Pontificio di S. Silvestro Papa
242	Jovane Enrico	Napoli	25 luglio 1887	con. F.3	26 agosto 1910	19 novembre 1942	Cons.fP.S.A.	Bari	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
243	Messina Ignazio	Piana degli A. (Palermo)	14 ottobre 1887	con. F.4	24 aprile 1912	19 novembre 1942	cons. cass.	Roma	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
244	Celentano Saverio	S. Marzano (Salerno)	20 settembre 1885	con. F.2	31 luglio 1908	24 dicembre 1942	Cons.fP.S.A.	Potenza	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
245	Ricciardelli Feliciano	Napoli	27 maggio 1889	con. F.2	6 agosto 1912	24 dicembre 1942	SPG fAvv.Gen.	Perugia	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia
246	Nigro Gabriele	Bocchigliero (Cosenza)	16 settembre 1890	con. F.2	20 agosto 1918	24 dicembre 1942	Cons.fP.S.A.	Bari	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia; Cavaliere dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia; Croce al merito di guerra; Campagna della guerra Italo-turca; Campagna Nazionale della Guerra Italo-Austriaca; medaglia commemorativa senza gladio romano per le operazioni militari in A.O.
247	Pellegrini Gilberto	Faenza (Ravenna)	1 febbraio 1884	con. F.1	2 aprile 1909	24 dicembre 1942	cons. cass.	Venezia	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia
248	Isgro Michele	Caltanissetta	28 agosto 1889	con. F.2	17 agosto 1914	24 dicembre 1942	Cons.fP.S.A.	Bari	Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia

5.4 Tabelle e grafici riassuntivi

5.4.1 Dati anagrafici

Magistrati in funzioni apicali					
Cognome Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Data 1° assunz.	Data promoz Cassaz	Grado
Casati Ettore	Chiavenna (Sondrio)	1873	1895	1924	Primo presidente
Azara Antonio	Tempio P. (Sassari)	1883	1907	1931	Presidente Sezione Cassazione
Brasiello Teucro	Napoli	1876	1901	1927	Presidente Sezione Cassazione
Coco Nicola	Umbriatico (Catanzaro)	1882	1906	1930	Presidente Sezione Cassazione
De Ficchy Vincenzo	Davoli (Catanzaro)	1880	1902	1928	Presidente Sezione Cassazione
Ferrara Andrea	Tursi (Matera)	1882	1905	1929	Presidente Sezione Cassazione
Ferraro Emilio	Gallipoli (Lecce)	1873	1900	1928	Presidente Sezione Cassazione
Gaetano Giuseppe Paolo	Nicastro (Catanzaro)	1876	1899	1928	Presidente Sezione Cassazione
Lener Angelo	Marcianise (Napoli)	1875	1899	1930	Presidente Sezione Cassazione
Leucadito Enrico	Lungro (Cosenza)	1878	1902	1930	Presidente sezione Cassazione
Macedonio Vincenzo	Siderno Marina (Reggio Calabria)	1874	1900	1928	Presidente Sezione Cassazione
Marzadro Oreste Enrico	Cembra (Trento)	1874	1898	1937	Presidente Sezione Cassazione
Messina Salvatore	Prizzi (Palermo)	1882	1905	1928	Presidente Sezione Cassazione
Mirabile Guido	Agrigento	1874	1897	1928	Presidente Sezione Cassazione
Miraulo Gaetano	Mistretta (Messina)	1881	1906	1929	Presidente Sezione Cassazione
Pellegrini Francesco	Montauro (Catanzaro)	1882	1906	1932	Presidente Sezione Cassazione
Telesio Francesco Saverio	Napoli	1880	1902	1929	Presidente Sezione Cassazione
Aloisi Ugo	Artena (Roma)	1878	1901	1928	Presidente Sezione Cassazione
Jannitti-Piromallo Alfredo	Napoli	1879	1904	1930	Presidente Sezione Cassazione
Gioffredi Raffaele	Napoli	1873	1896	1927	Presidente Sezione Cassazione
Romano Enrico	Noto (Siracusa)	1883	1907	1931	Presidente Sezione Cassazione
Rende Domenico	Terranova S. (Cosenza)	1875	1899	1928	Presidente Sezione Cassazione
Saltelli Carlo	Roma	1881	1905	1928	Procuratore generale
Cipolla Ettore	Villalba	1875	1899	1927	Avvocato generale

	(Caltanissetta)				Cassazione
Terra Abrami Lorenzo	Lecce de' M. (L'Aquila)	1877	1901	1928	Avvocato generale Cassazione
Conforti Leopoldo	Marano M. (Cosenza)	1891	1914	1932	Avvocato generale Cassazione
Vaccari Umberto	Torino	1875	1897	1941	Avvocato generale Cassazione
Eula Ernesto	Barge (Cuneo)	1889	1912	1934	Avvocato generale Cassazione
Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di Cassazione					
Cognome Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Data 1° assunz.	Data promoz Cassaz	Grado
Agus Giuseppe Raimondo	Guspini (Cagliari)	1875	1902	1941	Consigliere Cassazione
Buzzi Michele	Alghero (Sassari)	1881	1906	1940	Consigliere Cassazione
Camboni Luigi	Sassari	1882	1909	1937	Consigliere Cassazione
De Martini Demetrio	Tiesi (Sassari)	1887	1913	1938	Consigliere Cassazione
De Villa Cristoforo	Sassari	1879	1902	1936	Consigliere Cassazione
Lampis Giuseppe	Sanluri (Cagliari)	1886	1912	1937	Consigliere Cassazione
Manca Antonio	Macomer (Nuoro)	1886	1910	1935	Consigliere Cassazione
Manca Egisto	Monserato (Cagliari)	1886	1910	1937	Consigliere Cassazione
Mancosu Federico	Sassari	1879	1901	1936	Consigliere Cassazione
Meloni Giuseppe	Luras (Sassari)	1877	1903	1931	Consigliere Cassazione
Piga Emanuele	Villacidro (Cagliari)	1884	1908	1935	Consigliere Cassazione
Pili Emanuele	S. Vito (Cagliari)	1880	1905	1936	Consigliere Cassazione
Piredda Pasquale	Sorso (Sassari)	1873	1898	1932	Consigliere Cassazione
Sanna Alberto	Ozieri (Sassari)	1873	1897	1937	Consigliere Cassazione

5.4.2 Epurazione

Magistrati in funzioni apicali				
Cognome Nome	Iscrizione al PNF	Epurazione	Motivazione	Specifiche
Aloisi Ugo	1925	No		
Azara Antonio	-	Sì	apologia fascista	Prosciolto - ricorso Alto Commissario - respinto
Brasiello Teucro	1923	Sì	apologia fascista	Prosciolto - ricorso Alto Commissario - respinto
Casati Ettore	1932	No		15 febbraio 1944 nominato Ministro Guardasigilli nel primo governo del maresciallo Badoglio
Cipolla Ettore	1932	Sì	attiva partecipazione, apologia fascista	Prosciolto
Coco Nicola	1932	Sì	apologia fascista	Dispensa dal servizio - collocato a riposo - giudizio estinto
Conforti Leopoldo	1925	Sì	ossequio alle gerarchie, collaborazione RSI	Dispensa dal servizio - ricorso magistrato - collocato a riposo a domanda - giudizio estinto
De Ficchy Vincenzo	1932	No		Presidente della Commissione di primo grado per l'epurazione del personale del Ministero dell'Interno
Eula Ernesto	1932	Sì	attiva partecipazione, apologia fascista	Dispensa dal servizio - ricorso magistrato - ricorso magistrato accolto - revoca sospensione
Ferrara Andrea	1929 (retrod. 1925)	No		Presidente supplente della Commissione per l'epurazione del personale dipendente del Ministero dell'Africa Italiana
Ferraro Emilio	1932	No		Collocato a riposo per età nel dicembre 1943
Gaetano Giuseppe Paolo	1933	No		Nessuna notizia
Gioffredi Raffaele	1932	No		Collocato a riposo per età agosto 1943
Jannitti-Piromallo Alfredo	1932	No		
Lener Angelo	1932	No		Collocato a riposo RSI - riassunto in servizio
Leucadito Enrico	1932	No		Collocato a riposo RSI - riassunto in servizio
Macedonio Vincenzo	1925	No		Collocato a riposo RSI - riassunto in servizio
Marzadro Oreste Enrico	1932	No		Collocato a riposo RSI - riassunto in servizio
Messina Salvatore	1929	Sì	attiva partecipazione, apologia fascista	Prosciolto - ricorso Alto Commissario - respinto

Mirabile Guido	1925	No		Collocato a riposo RSI - riassunto in servizio
Miraulo Gaetano	1932	No		
Pellegrini Francesco	1932	No		
Rende Domenico	1932	Sì	apologia fascista	Prosciolto - ricorso Alto Commissario - collocato a riposo - ricorso estinto
Romano Enrico	1924	Sì	collaborazione RSI	Condannato dispensa dal servizio senza pensione - collocato a riposo - pensione - ricorso Alto Commissario - perento
Saltelli Carlo	1922 (retrod. 1919)	No		Collocato a riposo prima dalla RSI poi a sua domanda
Telesio Francesco Saverio	1932	No		Collocato a riposo RSI - riassunto in servizio
Terra Abrami Lorenzo	1932	No		Deceduto nel giugno 1943
Vaccari Umberto	1932	No		Collocato a riposo RSI - riassunto in servizio
Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di Cassazione				
Agus Giuseppe Raimondo	1926	No		Nota epurazione "Nulla"
Buzzi Michele	-	No		
Camboni Luigi	1932 (1926 FNUF)	Incerto		Mancano documenti nel fascicolo, probabilmente collocato a riposo a seguito di epurazione
De Martini Demetrio	1932	No		A riposo dalla RSI perché non partito per Brescia
De Villa Cristoforo	1932	No		Ebbe incarichi durante la ricostruzione
Lampis Giuseppe	1932	No		Autorizzato dall' Allied Control Commission a continuare a prestare servizio
Manca Antonio	1932	No		
Manca Egisto	-	No		
Mancosu Federico	1926	Segnalato		Segnalato ma la sua morte esaurì il processo
Meloni Giuseppe	1932	No		A riposo dalla RSI e poi autorizzato dall' Allied Control Commission a continuare a prestare servizio
Piga Emanuele	1932	No		Autorizzato a continuare a prestare servizio
Pili Emanuele	1932	No		Segnalato ma processo estinto per volontà dello stesso Alto Commissario
Piredda Pasquale	1928	No		Collocato a riposo per età nel dicembre 1943
Sanna Alberto	1932	No		Collocato a riposo per età nel giugno 1943

5.5 I Presidenti della Corte di Cassazione dal 1876 al 2017

Primi presidenti della Corte di Cassazione di Roma dal 1876

Giuseppe Miraglia dal 25 novembre 1876 al 12 aprile 1891
Lorenzo Eula dal 13 aprile 1891 al 28 luglio 1893
Francesco Ghiglieri dal 29 luglio 1893 al 25 ottobre 1900
Battista Pagano Guarnaschelli dal 26 ottobre 1900 al 31 marzo 1911
Oronzo Quarta dal 15 aprile 1911 al 4 maggio 1915
Lodovico Mortara dal 25 settembre 1915 al 12 novembre 1923

Presidenti della Corte Suprema di Cassazione

Mariano D'Amelio dal 15 novembre 1923 al 3 novembre 1941
Ettore Casati dal 6 novembre 1941 al 14 agosto 1945
Giuseppe Pagano dal 15 settembre 1945 all'11 novembre 1947
Andrea Ferrara dal 12 novembre 1947 all'11 novembre 1952
Antonio Azara dal 12 novembre 1952 al 17 gennaio 1953
Vincenzo Galizia dal 19 gennaio 1953 al 15 ottobre 1954
Ernesto Eula dal 16 ottobre 1954 al 26 giugno 1959
Luigi Oggioni dal 6 ottobre 1959 al 20 marzo 1962
Silvio Tavolaro dall'11 aprile 1962 al 25 ottobre 1970
Gaetano Scarpello dal 1 settembre 1973 al 19 gennaio 1974
Mario Stella Richter dal 7 febbraio 1974 al 12 dicembre 1976
Orlando Calogero Vinci dal 27 dicembre 1976 al 5 luglio 1978
Tommaso Novelli dal 20 luglio 1978 al 23 aprile 1981
Mario Berri dal 24 aprile 1981 al 6 ottobre 1982
Giuseppe Mirabelli dal 7 ottobre 1982 al 12 luglio 1985
Giuseppe Tamburrino dal 13 luglio 1985 al 19 novembre 1986
Antonio Brancaccio dal 20 novembre 1986 al 16 gennaio 1995
Vittorio Sgroi dal 24 marzo 1995 al 29 ottobre 1998
Ferdinando Zucconi Galli Fonseca dal 30 ottobre 1998 al 24 giugno 1999
Andrea Vela dal 9 luglio 1999 al 17 agosto 2001
Nicola Marvulli dal 24 agosto 2001 al 30 ottobre 2006
Vincenzo Carbone dal 24 luglio 2007 al 12 luglio 2010
Ernesto Lupo dal 13 luglio 2010 al 13 maggio 2013
Giorgio Santacroce dal 13 maggio 2013 al 1 gennaio 2016
Giovanni Canzio dal 7 gennaio 2016

5.6 Fonti normative

Legge 13 novembre 1859, n. 3781 – Nuovo ordinamento giudiziario

Legge 18 dicembre 1864, n. 2050 – Trasferimento della Corte di Cassazione da Milano a Torino

Legge 2 aprile 1865, n. 2215 – Legge per l'unificazione legislativa del Regno d'Italia

Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626 – Ordinamento giudiziario

Legge 2 aprile 1871, n. 151 – Provvedimento di regolamentazione

Legge 12 dicembre 1875, n. 2837 – Legge che istituisce due sezioni temporanee di Corte di Cassazione in Roma

Regio decreto 23 dicembre 1875, n. 2852 – Provvedimento di organizzazione delle sezioni di Roma

Legge 31 marzo 1877, n. 3761 – Sui conflitti di attribuzione

Legge 6 dicembre 1888, n. 5825 – Provvedimento di regolamentazione

Regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5929 – Provvedimento di regolamentazione

Legge 4 giugno 1903, n. 259 – Modifica l'articolo 2 della l. 6 dic. 1888, n. 5825, circa la ripartizione degli affari fra le due Sezioni penali della Corte di Cassazione di Roma

Regio decreto 24 marzo 1923, n. 602 – Contenente norme processuali per l'attuazione della nuova circoscrizione giudiziaria del Regno

Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2089 – Disposizioni per la cessazione del funzionamento delle Corti di Cassazione Soppresse

6. Bibliografia

- Abbamonte O., *La politica invisibile. Corte di Cassazione e magistratura durante il fascismo*, Giuffrè, Milano 2003.
- Allegretti U., *Profilo di storia costituzionale italiana*, Il Mulino, Bologna 1989.
- Calamandrei P., *Governo e magistratura*, «Annuario accademico della R. Università degli Studi di Siena», 1921-1922, pp. 13-44, ora in Id., *Opere giuridiche*, Morano, Napoli 1966, 2° vol., pp. 195-221.
- Carbone V. (a cura di), *La Corte di Cassazione dalle origini ai giorni nostri*, Gangemi Editore, Roma 2010.
- Cardia M., *L'epurazione del Senato del Regno (1943-1948)*, Studi e Testi dell'ISAP, 14, Milano 2005.
- Cardia M., *L'epurazione della magistratura alla caduta del fascismo. Il Consiglio di Stato*, Aipsa, Cagliari 2009.
- Cardia M., *L'epurazione*, in *Il Consiglio di Stato: 180 anni di storia*, Zanichelli, Bologna 2011.
- Cardia M., *L'epurazione dei magistrati del Consiglio Superiore della Magistratura alla caduta del fascismo*, in *Autonomia, forme di governo e democrazia nell'età moderna e contemporanea*, a cura di Piero Aimò, Elisabetta Colombo e Fabio Rugge, Pavia University Press, Pavia 2014.
- D'Addio M., *Politica e magistratura (1848-1876)*, Giuffrè, Milano 1966.
- D'Agostini G. (a cura di), *Bibliografia di storia della magistratura*, «Le Carte e la Storia», 2010, 1, pp. 40-83.
- Di Federico G., *La Corte di Cassazione*, Laterza, Bari 1969.
- Flores M., *L'epurazione*, in Aa.Vv., *L'Italia dalla liberazione alla repubblica*, Atti del Convegno di Firenze, 26-28 marzo 1976, Feltrinelli, Milano [sd - 1977].
- Flores M., *Governo e potere nel periodo transitorio*, in Aa.Vv., *Gli anni della Costituente. Strategie dei governi e delle classi sociali*, Feltrinelli, Milano 1983.
- Focardi G., *Magistratura e fascismo, L'amministrazione della giustizia in Veneto 1920-1945*, Marsilio, Venezia 2012.
- Focardi G., *Le sfumature del nero: sulla defascistizzazione dei magistrati*, in *Passato e Presente*, Francoangeli, Milano 2005.
- Focardi G., *I magistrati tra fascismo e democrazia: uno sguardo alla "periferia" toscana*, in *Professioni e potere a Firenze tra '800 e '900*, a cura di Tacchi F., Francoangeli, Milano 2012.
- Focardi G., *Gli 'africani' di Palazzo Spada: tracce biografiche dei consiglieri di Stato*, in *L'Europa e gli 'Altri'. Il diritto coloniale fra Otto e Novecento*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, Firenze 2005.
- Focardi G., *I magistrati tra la RSI e l'epurazione*, in *Violenza, tragedia e memoria della Repubblica Sociale Italiana*, Atti del Convegno nazionale di studi di Fermo, 3-5 marzo 2005, Istituto per la storia del movimento di liberazione nelle Marche Alto Piceno Fermo; a cura di Bugiardini S., Carocci, Roma 2006;
- Genovese F.A., *A un passo dalla nuova geografia giudiziaria*, «Legalità e giustizia», 1990.
- Giuliani A., Picardi N. (a cura di), *L'ordinamento giudiziario: modelli storici, comparativi e materiali per una riforma*, 3 voll., Maggioli, Rimini 1984-1985.
- Guarnieri C., *Magistratura e politica in Italia. Pesi senza contrappesi*, Il Mulino, Bologna 1992.
- Guarnieri C., *L'ordine pubblico e la giustizia penale*, in *Storia dello Stato italiano dall'Unità ad oggi*, a cura di R. Romanelli, Donzelli, Roma 1995, pp. 365-405.
- Jannelli P., *Ordinamento giudiziario*, in *Nuovo digesto italiano*, 9° vol., Utet, Torino 1939, pp. 229-254.

Jocteau G.C., *I magistrati*, in *Le élites nella storia dell'Italia unita*, a cura di G. Melis, Cuen, Napoli 2003, pp. 95-107.

Jemolo A.C., *La magistratura: constatazioni e proposte*, in Aa.Vv., *L'Ordine giudiziario*, Giuffrè, Milano 1946.

Marovelli P., *L'indipendenza e l'autonomia della magistratura italiana dal 1848 al 1923*, Giuffrè, Milano 1967.

Meccarelli M., *Le Corti di Cassazione nell'Italia unita. Profili sistematici e costituzionali della giurisdizione in una prospettiva comparata (1865-1923)*, Giuffrè, Milano 2005.

Melis G. (a cura di), *Il Consiglio di Stato nella Storia d'Italia. Le biografie dei magistrati (1861-1948)*, 2 voll., Giuffrè, Milano 2006.

Melis G., *Storia dell'Amministrazione italiana 1861-1993*, Il Mulino, Bologna 1996.

Meniconi A., *Storia della magistratura italiana*, Il Mulino Saggi, Bologna 2012.

Meniconi A., *La "maschia avvocatura". Istituzioni e professione forense in epoca fascista (1922-1943)*, Il Mulino, Bologna 2006.

Missori M., *Governi, alte cariche dello Stato, alti magistrati e prefetti del Regno d'Italia*, Ministero per i Beni culturali e ambientali, Pubblicazione degli Archivi di Stato, Roma 1989.

Musci L., *Storia della magistratura e storie di magistrati nell'età giolittiana*, «Analisi storica», 1988, 11, pp. 217-230.

Neppi Modona G., *La magistratura e il fascismo*, in Aa.Vv., *Fascismo e società italiana*, a cura di Quazza G., Einaudi, Torino 1973.

Neppi Modona G., *Il problema della continuità dell'amministrazione della giustizia dopo la caduta del fascismo*, in Bernardi L., Neppi Modona G., Testori S., *Giustizia penale e guerra di liberazione*, FrancoAngeli, Milano 1984.

Peretti Griva D.R., *Esperienze di un magistrato*, Einaudi, Bologna 1956.

Piola Caselli E., *Magistratura*, in *Digesto italiano*, 15° vol., Utet, Torino 1903-1907, pp. 121-271.

Piola Caselli E., *Ordinamento giudiziario*, in *Digesto italiano*, 17° vol., Utet, Torino 1904-1908, pp. 941-974.

Pizzorusso A., *L'organizzazione della giustizia in Italia. La magistratura nel sistema politico e istituzionale*, Einaudi, Torino 1982.

Romanelli R. (a cura di), *Magistrati e potere nella storia europea*, il Mulino, Bologna, 1997.

Saraceno P., *Alta magistratura e classe politica dalla integrazione alla separazione. Linee di un'analisi socio-politica del personale dell'alta magistratura italiana dall'Unità al fascismo*, Edizioni dell'Ateneo & Bizzarri, Roma 1979.

Saraceno P. (a cura di), *I magistrati italiani dall'Unità al fascismo. Studi biografici e prosopografici*, Carucci, Roma 1988.

Saraceno P., *Le epurazioni della magistratura in Italia. Dal Regno di Sardegna alla repubblica, 1848-1951*, «Clio», 1993, pp. 505-523.

Saraceno P., *Storia della magistratura italiana*, 1° vol., *Le origini. La magistratura del Regno di Sardegna*, Università di Roma, Scuola speciale per archivisti e bibliotecari, [Roma 1993].

Saraceno P., *Bibliografia di storia della magistratura in età contemporanea*, Istituto Luisa Giorgeri Saraceno, Roma 1998.

Saraceno P., *Il reclutamento dei magistrati italiani dall'unità al 1890*, in *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, a cura di Mazzacane A. e Vano C., Jovene, Napoli 1994, pp. 539-588.

Tranfaglia N., *Magistratura*, in *Storia d'Italia*, a cura di Levi F., Levra U. e Tranfaglia N., La Nuova Italia, Firenze 1978, 2° vol., pp. 614-628.

Ungari P., *Studi sulla storia della magistratura, 1948-1968*, in "Storia contemporanea", 2/1970.

Venturini F., *Un "sindacato" di giudici da Giolitti a Mussolini. L'Associazione generale fra i magistrati italiani, 1909-1926*, il Mulino, Bologna 1987;

Fonti archivistiche

Archivio Centrale dello Stato, Biblioteca, DOC C24: A61, A62, A67, M1, M2, M3, M4, M5, M8, M9, M11, M13, M18.

Archivio Centrale dello Stato, Biblioteca, DOC: D2 55, D2 57, D2 58, D2 64, D2 65, D2 68, D2 70.

Archivio Centrale dello Stato, Ministero di Grazia e Giustizia, Ufficio superiore personale e affari generali, Ufficio secondo, Magistrati, Fascicoli personali, III versamento 1936-1949 (da ora in poi ACS, Mgg, III Vers.): ACS, Mgg, III Vers., f. 69296 Aloisi; f. 67264 Casati; f. 67385 Cipolla; f. 67143 Coco; f. 67141 Conforti; f. 70566 Ferrara; f. 66901 Ferraro; f. 67480 Gaetano; f. 66857 Gioffredi; f. 67472 Lener; f. 67601 Leucadito; f. 66935 Marzadro; f. 67025 Mirabile; f. 67112 Rende; f. 67135 Romano; f. 65406 Terra Abrami; f. 67105 Vaccari; f. 69214 Agus; f. 67525 Camboni; f. 68928 Manca; f. 67500 Mancosu; f. 67739 Meloni; f. 66899 Piredda; f. 66650 Sanna.

Archivio Centrale dello Stato, Corte Suprema di Cassazione, Personale, Fascicoli personali di magistrati (da ora in poi ACS, Csc, Fasc. pers.): ACS, Csc, Fasc. pers., b. 66, f. 921 Aloisi; b. 58, f. 853 Azara; b. 56, f. 837 Brasiello; b. 43, f. 767 Casati; b. 58, f. 861 Cipolla; b. 40, f. 755 Coco; b. 57, f. 849 Conforti; b. 6, f. 288 De Ficchy; b. 58, f. 855 Eula; b. 61, f. 878 Ferrara; b. 4, f. 247 Ferraro; b. 58, f. 857 Gaetano; b. 55, f. 832 Gioffredi; b. 63, f. 898 Jannitti Piromallo; b. 62, f. 892 Lener; b. 4, f. 259 Leucadito; b. 58, f. 856 Macedonio; b. 29, f. 648 Marzadro; b. 67, f. 949 Mirabile; b. 61, f. 874 Miraulo; b. 66, f. 929 Pellegrini; b. 57, f. 852 Rende; b. 64, f. 908 Romano; b. 61, f. 877 Telesio; b. 65, f. 916 Terra Abrami; b. 75, f. 985 De Martini; b. 66, f. 924 De Villa; b. 13, f. 471 Manca; b. 65, f. 917 Meloni.

Archivio Centrale dello Stato, Ministero di Grazia e Giustizia, Commissione per l'epurazione, Magistrati, cancellieri, pretori (da ora in poi ACS, Mgg, CE): ACS, Mgg, CE, b. 2, f. 5 Azara; b. 10, f. 155 Azara; b. 6, f. 699 Brasiello; b. 10, f. 6 Cipolla; b. 13 Cipolla; b. 3, f. 7 Coco; b. 7, f. 21 Coco; b. 1, f. 17 Conforti; b. 7, f. 142 Conforti; b. 10, f. 168 Eula; b. 6, f. 453 Jannitti Piromallo; b. 7, f. 33 Jannitti Piromallo; b. 5, f. 43 Messina; b. 7, f. 67 Messina; b. 4, f. 148 Rende; b. 7, f. 158 Rende; b. 5, f. 188 Romano; b. 7, f. 167 Romano; b. 3, f. 588 Camboni.

Ministero della Giustizia, Fascicoli personali (da ora in poi MG, Fasc. pers.): MG, Fasc. pers., f. 69642 Brasiello; f. 69655 De Ficchy; f. 81806 Eula; f. 69660 Jannitti Piromallo; 66934 Macedonio; f. 69710 Messina; f. 70014 Miraulo; 70645 Pellegrini; f. 69707 Telesio; f. 70136 Buzzi; f. 80653 De Martini; f. 69658 De Villa; f. 80951 Lampis; f. 81222 Manca; f. 80238 Piga; f. 69872 Pili.

Mediateca del Mediterraneo, "Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia" – vol. 1 (1861) – vol. 3 (giu. 1946), da Periodici B 406 1861 a Periodici B 406 1889 – Inventario da Z01 25943-25972.

Siti

Bordi A., http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/la_funzione_nomofilattica_della_corte_di_cassazione.pdf

Meniconi A., *La carriera in magistratura*, in *La magistratura – L'Unificazione*, Enciclopedia Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/lamagistratura_%28L'Unificazione%29

Sistema guida generale degli Archivi di Stato italiani, MiBAC, Direzione generale per gli archivi, voce "Corte di Cassazione (1861-1923)", <http://guidagenerale.maas.ccr.it/GuidaGenerale.aspx?dns=hap:localhost/repertori/R091560>.

http://www.corte-dicassazione.it/corte-di-cassazione/it/funzioni_corte.page.